


700

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI



API Sen. Regio 2,49

1880-82

17000-31-41000-500

1849-2433

# ATTI PARLAMENTARI

DELLA

# CAMERA DEI SENATORI

## DISCUSSIONI

Legislatura XIV<sup>a</sup> — Sessione 1880-81-82



ROMA

FORZANI E C., TIPOGRAFI DEL SENATO

1882



## LXXXVI.

## TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1881

Presidenza del Presidente **TECCHIO**

SOMMARIO. — *Giuramento del nuovo Senatore prof. Emilio Cipriani — Omaggi — Sunto di petizione — Congedo — Sorteggio degli Uffici — Presentazione di due progetti di legge: 1° Modificazioni alle leggi di credito fondiario; 2° Riordinamento della Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia — Aggiornamento delle tornate a nuovo avviso.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Non è presente nessun Ministro; « più tardi intervengono il Presidente del Consiglio ed i Ministri delle Finanze, della Marina e della pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta che viene approvato.

**Giuramento del nuovo Senatore  
prof. Emilio Cipriani.**

**PRESIDENTE.** Essendomi riferito che nelle aule del Senato trovansi il nuovo Senatore, prof. Emilio Cipriani, prego i signori Senatori Chiesi e Corte di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore prof. Emilio Cipriani, introdotto nell'aula, presta giuramento nella formula consueta).

**PRESIDENTE.** Do atto al signor Senatore prof. Emilio Cipriani del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

**Atti diversi.**

Fanno omaggio al Senato:

Il Direttore della Commissione amministrativa della Cassa di risparmio di Milano, del

*Bilancio consuntivo, 1880 dei due patrimoni della Cassa di risparmio e del fondo della beneficenza;*

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica, del primo volume del *Catalogo generale dei musei e gallerie del regno;*

Il Senatore comm. Bianchi, di un suo scritto intitolato. *Le carte degli archivi piemontesi;*

Il Sindaco di Caltagirone, di una pubblicazione intorno all'*Inaugurazione della Corte straordinarii d'Assisie in quella città;*

Il Sindaco di Ravenna, di un *progetto di quella Giunta comunale di statistica per la nuova numerazione dei fabbricati di città;*

Il Presidente della R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena, delle *Memorie di quella R. Accademia;*

Il Ministro dei Lavori Pubblici, di una *Pubblicazione fatta da quel Ministero per l'Esposizione nazionale di Milano;* e di una *Relazione sul servizio delle Casse postali di risparmio durante l'anno 1880;*

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, dell'*Annuario giudiziario del 1881;*

Il signor Antonio Bazè, di una sua *Proposta per la formazione e conservazione del censimento dei terreni;*

La Direzione generale delle Gabelle, della *Statistica del commercio speciale d'importazione e di esportazione dal 1° gennaio al 31 agosto corrente anno,* e della *Statistica relativa*

alle fabbriche di spirito, birra, acque gasose ecc. esistenti nel Regno a tutto giugno 1881;

La Società delle scuole tecniche di S. Carlo in Torino, di un *Rendiconto finanziario di quella Società per l'esercizio 1879-80*;

La tipografia della Gazzetta d'Italia, di un opuscolo sulla *Baia d'Assab*;

La Società anonima italiana per la Regia cointeressata dei tabacchi, della *Relazione e del Bilancio presentato agli azionisti di quella Società per l'esercizio 1880*;

Il Sindaco di Varese, del *Rendiconto morale di quella civica azienda dell'esercizio 1880*;

Il Presidente della Commissione ordinatrice del 2° Congresso nazionale fra le Società di mutuo soccorso in Bologna, degli *Atti di quel Congresso*;

I Prefetti di Torino, Campobasso, Forlì, Ravenna, Rovigo, Pavia, Caltanissetta, Bergamo, Trapani, Otranto, Ferrara, Firenze, Udine, Vicenza, Cosenza, Roma, Massa e Carrara, e Ascoli Piceno, degli *Atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1880*.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del seguente sunto di petizione:

N. 52. Il Consiglio provinciale di Caltanissetta domanda che la legge 3 aprile 1879 sulla fillossera venga modificata nel senso, che le provincie siano sgravate dal concorso nelle spese occorrenti per impedire la diffusione della fillossera medesima.

Il Senatore Bertolini domanda un congedo di giorni quindici per affari pubblici, che gli viene dal Senato accordato.

#### Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Ora si procede al sorteggio per la rinnovazione degli Uffici.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA procede al sorteggio degli Uffici, i quali riescono così composti:

#### UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Tommaso  
Allievi  
Alvisi  
Annoni

Arezzo  
Bardesono  
Bartoli  
Bertini  
Bertolini  
Besana  
Bianchi  
Borelli  
Caccia  
Cagnola  
Cantoni  
Caracciolo di S. Teodoro  
Carcano  
Casalis  
Casaretto  
Castagnetto  
Cavagnari  
Cavallini  
Cocozza  
Compagna  
Corti  
Cosenz  
Cremona  
De Gregorio  
Della Rocca  
Della Verdura  
De Luca  
De Martino  
Di Sortino  
Duchoquè  
Durando  
Farina Maurizio  
Figoli  
Finocchietti  
Fiorelli  
Frasso  
Gozzadini  
La Loggia  
Lampertico  
Lanza  
Magliani  
Martinelli  
Mattei  
Michiel  
Miraglia  
Mischi  
Montanari  
Palasciano  
Paoli  
Pasella  
Paternostro

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1881

Pavese  
 Perez  
 Pettinengo  
 Pianell  
 Piola  
 Pissavini  
 Plezza  
 Rasponi  
 Rizzari  
 Ruschi  
 S. Cataldo  
 Saracco  
 Tholosano  
 Trocchi  
 Vigliani  
 Vitelleschi  
 Zoppi

## UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Amedeo  
 Amante  
 Assanti  
 Bargoni  
 Bembo  
 Benintendi  
 Bertea  
 Bertolè-Viale  
 Boyl  
 Bombrini  
 Borgatti  
 Borselli  
 Brioschi  
 Bruno  
 Camozzi-Vertova  
 Campello  
 Cannizzaro  
 Cantelli  
 Caracciolo di Bella  
 Carradori  
 Carrara  
 Cavalli  
 Cencelli  
 Chiavarina  
 Chiesi  
 Cianciafara  
 Consiglio  
 Corsi Carlo  
 Danzetta  
 Della Gherardesca  
 De Simone  
 Di S. Alfano

Eula  
 Fedeli  
 Ferrara  
 Gravina  
 Grixoni  
 Guarneri  
 Guicciardi  
 Lacaita  
 Maglione  
 Malaspina  
 Malusardi  
 Manzoni  
 Mazè de la Roche  
 Medici Giacomo  
 Medici Michele  
 Melodia  
 Menabrea  
 Mirabelli  
 Moleschott  
 Mongenet  
 Orsini  
 Pallavicini Francesco  
 Pallieri  
 Pandolfina  
 Panissera  
 Pantaleoni  
 Pecile  
 Pepoli  
 Pernati  
 Persano  
 Pescetto  
 Revedin  
 Ricasoli  
 Ricci  
 Scrugli  
 Tamborino  
 Torrearsa  
 Turrisi-Colonna  
 Verga Andrea  
 Vigo-Fuccio

## UFFICIO III.

Acquaviva  
 Alianelli  
 Balbi-Senarega  
 Barbaroux  
 Barracco  
 Bella  
 Beltrani  
 Bonelli Cesare  
 Borromeo

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1881

Borsani  
 Boschi  
 Bruzzo  
 Cabella  
 Cambray-Digny  
 Campi-Bazan  
 Casanova  
 Corsi Luigi  
 Corte  
 Cusa  
 Delfico  
 Deodati  
 De Riso  
 Diana  
 Di Giovanni  
 Di Moliterno  
 Di Revel  
 Di S. Giuliano  
 Faraldo  
 Ferraris  
 Finali  
 Fontanelli  
 Fornoni  
 Frisari  
 Gadda  
 Ghiglieri  
 Ghivizzani  
 Giuli  
 Giustinian  
 Gorresio  
 Magni  
 Mamiani  
 Manfredi  
 Manfrin  
 Marignoli  
 Martinengo Leopardò  
 Massarani  
 Mauri  
 Merlo  
 Musolino  
 Nitti  
 Pallavicini Emilio  
 Pasqui  
 Raffaele  
 Reali  
 Rosa  
 Rossi Giuseppe  
 Sacchi Gaetano  
 Sacchi Vittorio  
 Scalini  
 Scarabelli

Secondi  
 Sighela  
 Tabarrini  
 Tamaio  
 Tirelli  
 Torremuzza  
 Torrigiani  
 Valfrè  
 Villa-Riso  
 Verga Carlo  
 Visone

## UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Eugenio  
 Acton Ferdinando  
 Airenti  
 Angioletti  
 Belgioioso Luigi  
 Beretta  
 Biscaretti  
 Boucompagni-Ottoboni  
 Bonelli Luigi  
 Bonelli Raffaele  
 Cadorna Raffaele  
 Calabiana  
 Camerata-Scovazzo  
 Canonico  
 Cerruti  
 Cialdini  
 Cipriani Emilio  
 Cipriani Leonetto  
 Cittadella  
 Cornero  
 Corsi Tommaso  
 Cucchiari  
 D'Adda  
 Dalla Valle  
 De Cesare  
 De Filippo  
 De Gasparis  
 Della Bruca  
 De Riseis  
 Devincenzi  
 Di Bovino  
 Di Sartirana  
 Errante  
 Fasciotti  
 Giovanelli  
 Grossi  
 Linati

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1881

Longo  
Maggiorani  
Majorana  
Mayr  
Mazzacorati  
Meuron  
Mezzacapo Luigi  
Migliorati  
Morelli  
Morosoli  
Moscuza  
Niscemi  
Palmieri  
Pessina  
Petitti  
Pica  
Piedimonte  
Pironti  
Poggi  
Provana  
Ribotty  
Ricotti  
Sanseverino  
Sauli  
Sergardi  
Siotto-Pintor  
Sprovieri  
Tanari  
Todaro  
Torelli  
Tornielli  
Varano  
Venini  
Zini

## UFFICIO V.

Acton Guglielmo  
Alfieri  
Amari  
Andreucci  
Antonini  
Artom  
Astengo  
Atenolfi  
Barbavara  
Bellinzaghi  
Boccardo  
Boncompagni-Ludovisi  
Cacace  
Cadorna Carlo

Calcagno  
Camuzzoni  
Ciccone  
Cipriani Pietro  
Collacchioni  
Colocci  
Colonna  
Cutinelli  
D'Azeglio  
De Falco  
De Ferrari  
Del Giudice  
De Siervo  
De Sonnaz  
Di Bagno  
Di Brocchetti  
Di Monale  
Dossena  
Farina Mattia  
Ferrero  
Gagliardi  
Galeotti  
Gamba  
Garzoni  
Giacchi  
Giannuzzi-Savelli  
Giordano  
Giorgini  
Giovanola  
Griffini  
Irelli  
Jacini  
Lauzi  
Maffei  
Malvezzi  
Mantegazza  
Martinengo Angelo  
Mezzacapo Carlo  
Negri di San Front  
Norante  
Pacchiotti  
Pietracatella  
Ponzi  
Prati  
Prinetti  
Rega  
Ridolfi  
Rossi Alessandro  
Scacchi  
Serra  
Tommasi

Torre  
Vannucci  
Vegezzi  
Vera  
Verdi

PRESIDENTE. Sono all'ordine del giorno le comunicazioni del Governo, ma non trovandosi ancora presente nell'aula alcun Ministro, farò telegrafare alla Camera per sentire se si può sperare che vengano presto.

Intanto resta per ora sospesa la seduta.

(La seduta è sospesa).

(Entrano poco stante il Presidente del Consiglio ed i Ministri delle Finanze, della Marina e della Pubblica Istruzione).

#### Comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Comunicazioni del Governo.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio*. A nome del mio collega, Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per modificazioni alle leggi di credito fondiario.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. signor Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, della presentazione di questo progetto di legge, fatta a nome dell'onor. Ministro di Agricoltura Industria e Commercio, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.


MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Di concerto col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e con quello dei Lavori Pubblici, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per il riordinamento della Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione fatta a nome suo e dei Ministri dei Lavori Pubblici, e di Agricoltura, Industria e Commercio, del progetto di legge per il riordinamento della Cassa di soccorso per le opere pubbliche di Sicilia, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Se nessuno altro dei signori Ministri chiede la parola, dovrei invitare i signori Senatori a raccogliersi negli Uffici; ma parmi che il numero dei presenti non sia tale da renderne possibile la costituzione.

Quindi i signori Senatori per la prossima tornata saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 pomer.)





## LXXXVII.

## TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1881

Presidenza del Presidente **TECCHIO**

SOMMARIO. — *Omaggi — Sunto di petizione — Presentazione di due progetti di legge, il primo per lo Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e Culti e della entrata e spesa dell'Amministrazione del Fondo per il Culto dell'anno 1882; ed il secondo per lo Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1882. Di questi due progetti è chiesta e accordata l'urgenza — Aggiornamento della tornata a nuovo avviso.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 20.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro della Marina di una *Relazione sulla leva di mare dell'anno 1880*;

Gli eredi Botta, editori della *Gazzetta Ufficiale*, del volume 6° della VIII legislatura degli *Atti del Parlamento Italiano (Sessione 1861-62 — Documenti)*;

Il direttore della Cassa degli invalidi della marina mercantile, del *Rendiconto di quella Cassa per 1880*;

Il Ministero degli Esteri, del volume 7° della *Raccolta dei trattati e delle convenzioni fra il Regno d'Italia e gli altri Stati, con l'indice degli atti internazionali in vigore al 1° luglio 1881*;

Il Presidente della R. Deputazione di storia patria per le provincie modenesi, del volume XI della *Cronaca modenese di Tomassino de' Lancellotti*;

Il Ministro della Guerra, di una *Relazione medico-statistica sulle condizioni sanitarie dell'esercito italiano nell'anno 1878*;

Il Senatore comm. Rizzari, di un suo studio intitolato: *I percettori siciliani e le quote inesigibili dell'imposte dirette*;

Il conte Pietro Desiderio Pasolini, di *Documenti riguardanti Venezia e Ravenna*;

Il marchese Davide Buti-Pecchi di un suo opuscolo intitolato: *Educazione ed istruzione*; di una sua *Relazione sulla controversia tra Montalboddo e Montenovio*; e di un volume contenente: *Constitutiones et statuta civitatis Anconae*;

Il cav. Vittorio Guyot, dei suoi *Cenni storici sull'Istituto nazionale per le figlie dei militari italiani*;

I professori Zinno e Fazio, di un loro *Studio sulle terme di Porto d'Ischia*;

Il Senatore prof. Scacchi, delle sue *Notizie intorno ai proietti vulcanici del tufo di Nocera e di Sarno*; di altre *Notizie sulle fenditure apertes nella pianura di Aversa*; e di un suo opuscolo intitolato: *Sul legno carbonizzato del tufo di Lanzara*;

Il dott. Guido Levi, dei *Nuovi documenti sulla Legazione del cardinale Isolano in Roma*; e del Tomo I° dei *registri vaticani (Lettera di Giovanni VIII)*;

Il signor Manzini Giuseppe, dei suoi *Studi sulla pellagra*;

Il signor Valentino Tonissi, di una sua *Dissertazione sull'Italia dal 1814 al 1849*;

Il cav. Pietro Perreau, di una sua *Relazione intorno agli atti del 4° congresso internazionale degli Orientalisti in Firenze nel 1875*; e di altra *Relazione intorno alle esposizioni mistiche in lingua ebreo-rabbinnica del R. Nathan Ben-Abigdor*;

Il cav. Giovanni Mariotti, di tre volumi intitolati *Statuta Castri Arquati in sex libros divisa, Statuta artium civitatis Parme e Statuta artium civitatis Placentiae*;

Il sindaco di Venezia, della statistica di quel Comune pel settennio 1874-1880;

Il cav. Luigi Masetti, di un opuscolo intitolato: *La fede di battesimo di papa Clemente VIII nato in Fano*;

La Legazione della Repubblica dell'Uruguay, dell'ultima *Memoria presentata all'assemblea legislativa di quella Repubblica dal Ministro degli Esteri*, e di 26 numeri del *Diario Ufficiale di Montevideo*;

L'Ispettore capo del R. Corpo delle miniere, delle *Notizie statistiche sulla industria mineraria in Italia dal 1860 al 1880*;

Il signor Giovanni Vico, delle *Notizie scritte da Roberto D'Azeglio intorno alla vita di Giovanale Boetto e Carlo Antonio Porporati, intagliatori piemontesi dei secoli XVII e XVIII*;

Il prof. Pasquale Del Giudice, di un suo scritto intitolato: *La vendetta nel diritto longobardo*;

Il Senatore comm. Pantaleoni, di un suo opuscolo intitolato: *La politica moderata, la politica progressista e l'attuale posizione dell'Italia*;

Il prefetto di Grosseto, degli *Atti di quel Consiglio provinciale dall'anno 1880*;

Il Senatore comm. Gio. Battista Borelli, di una sua opera intitolata: *Studi filosofico-sociali*.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del seguente sunto di petizione:

N. 53. Il Consiglio comunale di Vasto (Abruzzo Citeriore) fa istanza perchè in quella città venga stabilita una sezione di tribunale civile e correzionale.

#### Presentazione di due progetti di legge.

PRESIDENTE. Sono all'ordine del giorno le comunicazioni del Governo.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorev. Ministro delle Finanze ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge approvati dalla Camera dei Deputati, cioè; il primo: « Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e Culti, e dell'entrata e spesa dell'Amministrazione del fondo per il Culto dell'anno 1882 »;

Ed il secondo: « Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1882 ».

Prego il Senato a voler dichiarare l'urgenza di questi due progetti di legge, deferendone l'esame alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti alla Commissione permanente di finanza.

Come il Senato ha inteso, il signor Ministro ha fatto istanza perchè questi due progetti di legge siano dichiarati d'urgenza.

Se nessuno fa opposizione, s'intendono dichiarati d'urgenza.

Non avendo il Governo ulteriori comunicazioni da fare, dichiaro sciolta la seduta.

La seduta è sciolta (ore 3 1/2 pom.)

## LXXXVIII.

## TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1881

Presidenza del Presidente **TECCHIO**

SOMMARIO. — *Omaggi — Giuramento del nuovo Senatore avv. Luigi Arrigossi — Annunzio della morte del Senatore Carlo Pepoli — Parole del Presidente, del Senatore Borgatti e del Ministro Guardasigilli — Comunicazione di domanda del Senatore Vitelleschi per un'interrogazione al Ministro dell'Interno sulla nomina del Sindaco di Roma — Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il Culto pel 1882 — Osservazioni dei Senatori Tabarrini e Serra sul capitolo 30 — Risposta del Ministro Guardasigilli — Approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio — votazione segreta dei due stati anzidetti — Proposta del Senatore Pantaleoni di rimandare la seduta pubblica a venerdì, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 2 30.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta che viene approvato.

**Atti diversi.**

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore Girolamo Boccardo, di un suo scritto intitolato: *Studi e proposte sul riordinamento delle Banche in Italia.*

Il Presidente del Comitato esecutivo dell'esposizione industriale italiana di Milano nel 1881, del *Catalogo ufficiale di quell'esposizione;*

Il signor Gustavo Chiesi, di un suo *Studio storico-critico sulla tradizione federale in Italia.*

Il signor Carlo Bonadei, di una sua elegia *in morte del maggiore Carlo Besta* e di una sua ode intitolata: *L'uomo di mare;*

Il Deputato Adolfo Sanguinetti di un suo discorso circa la *tassa sul sale*, pronunziato in Porto Maurizio al congresso dei Comizi agrari liguri;

Il Rettore dell'Università di Parma, del *Discorso inaugurale dell'anno scolastico 1880-81;*

Il signor Ferdinando Cavalli, del tomo quarto di una sua opera intitolata: *La scienza politica in Italia;*

Il Ministro dell'Istruzione pubblica, dei *fascicoli delle notizie sugli scavi di antichità relativi ai mesi di gennaio a settembre 1881;*

Il Presidente della Società di mutuo soccorso fra gl'insegnanti del regno, degli *Atti della ventesimanona consulta di quella Società;*

Il Senatore Michele Amari, della dispensa seconda ed ultima di una sua opera intitolata: *Biblioteca Arabo-Sicula, ossia Raccolta di testi arabici;*

Il signor Alessandro Chiapparelli, di un suo lavoro dal titolo: *Della interpretazione pan-teistica di Platone;*

Il Prefetto di Verona, *Degli atti di quel Consiglio Provinciale riferibili all'anno 1881;*

Il Deputato Giuseppe Fornaciari, del *Diario inedito del Visdomini relativo a fatti avvenuti in Reggio Emilia nel secolo XVI;*

Il dottore Alfonso Giordano, di un suo opuscolo intitolato: *Il progetto di legge sul la-*

*voto delle donne e dei fanciulli in rapporto all'industria solfifera;*

La Principessa di Lesignano, di una sua opera intitolata: *Les constitutions de tous les Etats civilisés;*

La Deputazione provinciale di Catania, di un opuscolo intitolato: *Voto delle Deputazioni provinciali del Regno circa un disegno di legge che provveda al servizio ed al mantenimento degli esposti;*

Il signor Castro Giovanni Tipaldi, di una sua cronaca intitolata: *I Sovrani in Sicilia nel 1881.*

**Giuramento del nuovo Senatore  
avv. Luigi Arrigossi.**

PRESIDENTE. Essendomi riferito che è presente nelle sale del Senato il nuovo Senatore signor avv. Luigi Arrigossi, prego i signori Senatori Grossi e Griffini di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula, il Senatore Arrigossi presta il giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al Senatore avv. Luigi Arrigossi del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Domandano congedo, il Senatore Irelli di giorni 15 per motivi di famiglia; i Senatori Tamaio, Massarani di giorni quindici, e il Senatore Ferrara di un mese per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

Il Senatore Leopardo Martinengo scrive una lettera, nella quale mi dichiara che si è un po' rimesso in forze dopo la patita malattia, ma che non si trova ancora in grado di muoversi da Venezia per venir ad assistere alle sedute, perciò io prego il Senato di volergli accordare un congedo di un mese.

Non facendosi opposizione il congedo s'intende accordato.

**Commemorazione del Senatore  
Carlo Pepoli.**

Signori Senatori!

Non ho dimenticato il mio debito di raccogliere e comunicarvi i cenni necrologici di quelli fra i nostri colleghi che, negli ultimi tempi, in numero sopraggiante, dalla vita ter-

rena si dipartirono. E malgrado le difficoltà, che a quando a quando il pietoso ufficio ritardano od impediscono, intendo e spero di poterlo tra poco condurre a termine.

Oggi però mi giunge un nuovo luttuoso annuncio, che, quasi a sfogo del mio dolore, senza indugio mi tocca di riferire.

Stamani, verso le ore sette, son finiti i giorni del nostro diletteissimo Carlo Pepoli, del quale appena ieri a sera il telegrafo accennava la malattia pressochè disperata.

Era nato il conte Carlo Pepoli a Bologna il 22 giugno 1802.

Sino dai primi anni suoi cospirò animosamente per la italica redenzione.

Fu uno de' principali fautori, insieme al conte Terenzio Mamiani, della generosa rivolta bolognese del febbraio 1831: e in quel periodo partecipò al Governo provvisorio; ebbe grado di Colonnello nella Guardia che dicevasi Urbana; andò Prefetto della Provincia di Pesaro ed Urbino.

Armi straniere contrastarono e ruppero l'audace impresa: i migliori de' patrioti, che l'avevano promossa, han dovuto cercare asilo fuori d'Italia: non pochi, specie il Mamiani ed il Pepoli, stentaron la vita parecchi anni a Parigi; indi si raccolsero a Londra. Quivi il Pepoli strinse relazioni intimissime coi più insigni uomini di Stato e di lettere; soprattutto col Palmerston e col Panizzi.

Apertosi il concorso alla cattedra di lettere italiane nel Museo britannico, il Pepoli vinse la gara, e salì il seggio di professore. Certamente e sulla cattedra, e nei crocchi i più nobili e i più autorevoli, ei raggiunse la stima pubblica, e splendette tra coloro che meglio han messo in onore la emigrazione italiana.

L'amnistia bandita da Pio IX nel 1846 non apriva le porte se non a chi si chinasse a sottoscrivere non so quale palinodia. Il Mamiani e il Pepoli furono i soli, per ciò che porta la fama, furono i soli che rifiutarono di porre il loro nome alla Scritta.

Rientrarono nel paese nativo allora che la polizia papalesca, sopraffatta dagli ardimenti del popolo, era condannata alla inerzia.

Mentre nel 1848 ferveva la guerra nazionale capitanata dal magnanimo Carlo Alberto, il conte Mamiani, Ministro a Roma, nominò il

Pepoli Alto Commissario con poteri militari e civili.

Sedette il Pepoli nella Camera elettiva radunata in Roma per virtù dello Statuto costituzionale del Pontefice: e poi appartenne all'Assemblea Costituente delle Romagne; la quale, nel 1859, decretò la decadenza di diritto e di fatto del papato politico.

Qualche tempo dopo il ritorno di Pio da Gaeta, non sofferendogli l'animo di assistere cogli occhi propri alle tristizie de' governanti, esulò nuovamente, e albergò nella metropoli inglese, per sino a che le eroiche gesta del 1859 e le commozioni irrefrenabili di Bologna e delle città vicine non parvero guarentire all'Italia la indipendenza.

Nel 1860, quando per la prima volta intervennero alla Camera dei Deputati a Torino i rappresentanti dell'Emilia, il Pepoli vi entrò pei voti di due collegi: Castel San Pietro, e Finale. Optò pel collegio di Finale; nè cessò dall'ufficio di Deputato se non per la nomina ch'ebbe di Senatore del Regno il 30 novembre 1862. Tra i Senatori s'è mostrato zelantissimo, diligentissimo: senonchè, or sono tre o quattro anni, l'affranta salute, troppo più che l'età omai grave, l'ha costretto a giacersi tra le pareti domestiche.

Per alcun tratto di tempo fu Sindaco della città che gli avea dato i natali: e ivi fu eziandio Segretario dell'Accademia di Belle Arti, succedendo in quel posto ad uomini famosissimi, tra' quali basti il nome di Pietro Giordani.

Era passionato cultore della patria letteratura: e abbiamo in luce, tra gli altri, due splendidi volumi, l'uno di prose, l'altro di poesie, da lui dettate, e lodatissime per la gentilezza dei pensieri e la eleganza dello stile.

Meritò, ed ebbe sempre l'affetto, la fiducia, la riverenza di tutti.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Io fui fra i più intimi amici che il conte Carlo Pepoli onorò, fino dal 1848, della sua benevolenza ed affezione. Ieri sera, qui arrivato dalla mia campagna, ritrovai una sua lettera, con la quale, in data del 2 dicembre, offrendomi, con espressioni affettuose e gentili, alcuni esemplari della 2<sup>a</sup> edizione di un suo dotto lavoro sopra il Valeriani, lavoro

che egli aveva avuta la benevolenza massima di dedicare a me, così concludeva:

« Altro lavoro gravissimo ho per le mani. Ma qui parmi proprio di dover dire: *Spiritus promptus caro vero infirma* ».

Da ciò argomenti ognuno come e quanto e con quale animo io partecipi alla commozione del nostro signor Presidente e degli egregi Colleghi ora presenti; e mi unisca al tributo che il signor Presidente, con parole nobilissime, ha reso alla memoria del benemerito patriotta, del degno Collega, di un uomo, il quale, e nella vita pubblica e nella privata, offrì esempio luminoso e costante di ogni più rara e più bella virtù; ed illustrò la patria con lavori poetici letterari, opportunamente menzionati e giustamente lodati dal signor Presidente.

Io non farò alcuna proposta; trattenuto dalla considerazione che già è all'ordine del giorno del Senato un progetto di legge di grandissima importanza; e perchè, d'altronde, io non so ancora se il Municipio di Bologna abbia deliberato di onorare la memoria del compianto concittadino immediatamente, oppure in altra prossima circostanza. In ogni modo parmi che al Senato non possa mancare, in tempo più o meno prossimo, occasione propizia per onorare, come conviensi, la memoria del Collega degnissimo.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Reputo mio debito di associarmi, in nome del Governo, ai sentimenti di rimpianto, espressi con nobilissime parole così dall'illustre Presidente del Senato, come dall'onorevole Senatore Borgatti; per la perdita di un uomo, che per l'Italia ha tanto operato e tanto sofferto, e del quale può veramente dirsi essere stato fra coloro che maggiormente concorsero a darci quella patria che oggi possediamo.

PRESIDENTE. Non appena sarà stabilito il giorno in cui saranno resi gli onori funebri alla salma del compianto Senatore Pepoli, ne darò annunzio al Senato acciocchè esso possa prendere quelle deliberazioni, che crederà più opportune.

Annunzio che è pervenuta al banco della Presidenza la seguente domanda d'interrogazione al Ministro dell'Interno:

« Il sottoscritto domanda d'interrogare il Ministro dell'Interno sulla nomina del Sindaco di Roma.

« VITELLESCHI, *Senatore* ».

**Discussione del progetto di legge N. 148.**

PRESIDENTE. Ora abbiamo all'ordine del giorno i seguenti progetti di legge, cioè: « Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio pel 1882, e Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia, e del Fondo per il Culto.

L'onorevole Ministro d'Agricoltura mi fece avvertito che egli doveva, per qualche tempo almeno, trattenersi oggi stesso alla Camera per la continuazione di una discussione di politica estera che è cominciata ieri.

Si darà quindi prima lettura del progetto di legge relativo allo « Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti e dell'entrata e spesa dell'Amministrazione del Fondo per il Culto per l'anno 1882.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto di legge.

(*V. infra*).

PRESIDENTE. Se il Senato non ha opposizioni a muovere, le tabelle si leggeranno man mano che verranno in discussione gli articoli.

Intanto è aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, la medesima s'intende chiusa e si passerà alla discussione degli articoli dei quali si darà nuova lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI, legge:

Art. 1.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1882, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge (Tabella A).

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola su questo articolo, si darà lettura della Tabella A.

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

## Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse) . . . . .	545,000 »
2	Ministero - Spese d'ufficio . . . . .	48,000 »
3	Spese postali . . . . .	8,000 »
4	Sussidi ad impiegati dipendenti dall'Amministrazione, loro vedove e famiglie . . . . .	150,000 »
5	Riparazioni ai locali e mobili . . . . .	100,000 »
6	Indennità di tramutamento . . . . .	140,000 »
7	Indennità di supplenza e di missione . . . . .	150,000 »
8	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine). . . . .	120,000 »
9	Casuali . . . . .	60,000 »

(Approvato).

1,321,000 »

## Spese per l'Amministrazione giudiziaria.

10	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse) . . . . .	21,390,300 »
11	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	805,000 »
12	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) . . . . .	4,600,000 »
13	Paghe, assegni e sussidi per l'esecuzione delle sentenze penali (Spese fisse) . . . . .	5,000 »
14	Pigioni (Spese fisse) . . . . .	75,000 »

(Approvato).

26,875,300

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
15	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative (Approvato).	120,389 18
<b>TITOLO II.</b>		
<b>Spesa straordinaria</b>		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
<b>Spese generali.</b>		
16	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	21,500 »
17	Assegni di disponibilità (Spese fisse) (Approvato).	70,100 »
		91,600 »
<b>Spese per l'Amministrazione giudiziaria.</b>		
18	Sussidi alle cancellerie giudiziarie ed agli uscieri in mancanza di proventi e pagamento di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge.	20,000 »
19	Spesa per compiere alcuni studi ed esperimenti relativi alla prova generica dei reati di veneficio (Approvato).	20,000 »
		40,000 »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1881

**RIASSUNTO**

**TITOLO I.**

**Spesa ordinaria**

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali . . . . .	1,321,000 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria . . . . .	26,875,300 »
TOTALE della categoria prima . . . . .	28,196,300 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO . . . . .	120,389 18
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria (Approvato).	28,316,689 18

**TITOLO II.**

**Spesa straordinaria**

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali . . . . .	91,600 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria . . . . .	40,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .	131,600 »
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . . .	28,448,289 18
(Approvato).	

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1881

PRESIDENTE. Pongo ai voti la Tabella A stata or ora letta.

Chi l'approva sorga.  
(Approvato).

Pongo ora ai voti l'articolo del quale venne pure testè data lettura.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.  
(Approvato).

Art. 2.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1882, l'Amministrazione del Fondo per il Culto è autorizzata ad incassare le entrate e pagare le spese, tanto ordinarie, che straordinarie, in conformità agli

stati di prima previsione annessi alla presente legge (Tabelle B, C).

Per gli effetti di che all'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sono considerate *Spese d'ordine e obbligatorie* quelle descritte nel qui unito quadro n. 1.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui unito quadro n. 2, potrà l'Amministrazione del Fondo per il Culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola si passa alla lettura delle tabelle B e C.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura della Tabella B.

## Stato di prima previsione dell'ENTRATA dell'Amministrazione del Fondo per il Culto per l'anno 1882.

## TITOLO I.

## Entrata ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — ENTRATA EFFETTIVA.

## Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.

1	Consolidato 5 per cento . . . . .	10,600,000 »
2	Consolidato 3 per cento . . . . .	232,000 »
3	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori . . . . .	18,821 »
4	Certificati della cassa depositi e prestiti . . . . .	132,000 »
	(Approvato).	10,982,821 »

## Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.

5	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866 e 1867, del quale non furono consegnati i titoli . . . . .	per memoria
	(Approvato).	

## Altre rendite patrimoniali.

6	Prodotto di beni stabili . . . . .	700,000 »
7	Annualità diverse e frutti di capitali . . . . .	12,000,000 »
	(Approvato).	12,700,000 »

---

 SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1881
 

---

<b>Proventi diversi.</b>		
8	Quota di concorso (Art. 30 della legge 7 luglio 1866, n. 3036). . . . .	1,500,000 »
9	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi . . . . .	900,000 »
10	Rendite e crediti di dubbia riscossione (Art. 669 del regolamento di contabilità generale). . . . .	62,500 »
	(Approvato).	2,462,500 »
 <b>TITOLO II.</b>  		
<b>Entrata straordinaria</b>  		
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
<b>Esazione di capitali.</b>		
11	Esazione e ricupero di capitali . . . . .	4,000,000
	(Approvato).	

## RIASSUNTO

## TITOLO I.

## Entrata ordinaria.

## CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE

Rendita consolidato ed altre provenienti da titoli diversi . . . . .	10,982,821 »
Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli . . . . .	<i>per memoria</i>
Altre rendite patrimoniali . . . . .	12,700,000 »
Proventi diversi . . . . .	2,462,500 »
<hr/>	
TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria . . . . .	26,145,321 »
(Approvato).	<hr/>

## TITOLO II.

## Entrata straordinaria

## CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali . . . . .	4,000,000 »
<hr/>	
TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria . . . . .	4,000,000 »
<hr/>	
INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria) . . . . .	30,145,321 »
(Approvato).	<hr/>

## TABELLA C

Stato di prima previsione della SPESA dell'Amministrazione del Fondo per il Culto per l'anno 1882.

TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE		
Spese di amministrazione.		
1	Personale (Spese fisse) . . . . .	384,500 »
2	Pensioni e indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse) . . . . .	60,000 »
3	Aggio, compensi e indennità per le riscossioni (Spesa d'ordine). . . . .	650,000 »
4	Spese pel servizio esterno (Spesa d'ordine). . . . .	176,000 »
5	Assegno allo Stato per maggior spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874 n. 1962 . . . . .	46,000 »
6	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale . . . . .	65,000
7	Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel Culto, presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria). . . . .	140,000 »
8	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali . . . . .	50,000 »
9	Spese d'ufficio . . . . .	23,000 »
10	Affitto pel locale di residenza dell'amministrazione (Spese fisse). . . . .	16,000 »
	(Approvato).	1,610,500 »
	<b>Spese di liti e contrattuali.</b>	
11	Spese di liti (Spesa obbligatoria) . . . . .	200,000 »
12	Spese di coazione e relativi giudizi di opposizione (Spesa obbligatoria)	230,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	430,000 »

	<i>Ripporto</i> . . . . .	430,000 »
13	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzione di censi, mutui ecc., spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa obbligatoria) . . . . .	100,000 »
	(Approvato).	<hr/> 530,000 »
	<b>Contribuzioni e tasse.</b>	
14	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria) . . . . .	800,000 »
15	Tassa sulla ricchezza mobile (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,286,000 »
16	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria) . . . . .	487,500 »
17	Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria) . . . . .	13,500 »
18	Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (Spesa obbligatoria) (Approvato).	1,000 »
		<hr/> 3,588,000 »
	<b>Spese patrimoniali.</b>	
19	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per trasporto dei medesimi . . . . .	4,000 »
20	Riparazioni ordinarie ai fabbricati (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni . . . . .	70,000 »
21	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	1,000,000 »
22	Interessi del debito verso il Tesoro dello Stato per anticipazioni fatte e da farsi (Spesa obbligatoria) . . . . .	650,000 »
23	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	25,000 »
24	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	700,000 »
25	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria) . . . . .	20,000 »
26	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse) . . . . .	30,000 »
	(Approvato).	<hr/> 2,499,000 »

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.		
27	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria) . . . . .	10,000 »
28	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi e quinquennali (Spese fisse).	11,060,000 »
29	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses (Spese fisse). . . . .	3,832,000 »
30	Congrue e supplementi di congrua (Spese fisse). . . . .	800,000 »

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Domanderei all'onorevole Ministro Guardasigilli quali provvedimenti definitivi siano stati dati relativamente al pagamento delle congrue ai parrochi.

Nell'ultima sessione egli ebbe la cortesia di affidarmi che si sarebbe occupato di questa materia, e che ai gravi inconvenienti allora derivati dalla sospensione improvvisa dei pagamenti di queste congrue, egli avrebbe riparato.

Ora amerei sapere se provvedimenti definitivi sono stati presi; inquantochè i provvedimenti provvisori che l'on. Ministro allora promise, e che di fatto furono presi, se affidavano per il momento, non davano però sicurezza ai parrochi, creditori di queste congrue, che non avrebbero più a temere sospensioni improvvisate di pagamenti.

E qui mi faccio lecito di aggiungere che questa materia del pagamento delle congrue, specialmente ai parrochi di campagna, dovrebbe richiamare l'attenzione del Ministro Guardasigilli, perchè in generale nei subeconomi, specialmente in provincia, pur troppo si verificano talvolta abusi gravissimi e vessazioni inaudite; e non è raro il caso che questi piccolissimi assegni, i quali rappresentano il pane quotidiano di molti parrochi privi di ogni altra risorsa, si paghino a stento e spesso decimati, non si sa per quale ragione.

E qui è da avvertire che ad ogni opposizione che si faccia, la risposta dei subeconomi è questa: « Fate una lite e provvedetevi innanzi ai tribunali ».

Ora si comprende di leggieri che quando ad

un povero uomo, la cui unica rendita consiste in 50 o 60 lire al mese, se neppure questa si paga intiera, e per sopramercato si mette nel caso di fare una lite, si opera contro la legge e contro la giustizia, e la difesa contro il sopruso si converte in una amara ironia.

Ed io credo che con questo sistema il Governo si alienerà sempre più il basso clero, e questa non mi pare politica buona.

Perciò, mentre domando al signor Ministro i provvedimenti relativi a questo capitolo del bilancio, lo prego ad un tempo a voler rivolgere la sua attenzione sopra questa materia, che mi pare più importante di quello che in apparenza non sembri.

Senatore SERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA. Le parole che così opportunamente ha dette l'egregio Senatore Tabarrini mi dispensano dal ripeterle io stesso, perchè si attagliano perfettamente allo stato dei parroci delle provincie Sarde.

Io non ripeterò quindi ciò che ha abilmente detto; pregherò solamente il signor Ministro Guardasigilli di tenere pei parroci di Sardegna le stesse norme che terrà per gli altri parroci d'Italia.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia.* È vero quanto disse l'onorevole Senatore Tabarrini, che allorquando si discusse il bilancio definitivo dell'anno in corso, egli richiamò la mia attenzione sulle congrue ai parroci le quali erano state allora sospese dall'Amministrazione del Fondo per il Culto. Ed in quell'occasione dichiarai all'onorevole Senatore Tabarrini che io considerava questo debito, del Fondo per il Culto verso i parroci, come un debito che

deve essere scupolosamente rispettato e adempito, ragione per cui avrei fatto in modo che i pagamenti delle congrue parrocchiali che erano stati interrotti venissero rimessi in corso. Aggiunsi anche sembrarmi che il legislatore avesse fatta opera savia, allorquando, colle leggi sull'abolizione delle corporazioni religiose e sulla conversione dell'asse ecclesiastico, mentre da una parte sopprimeva tutte le sinecure ecclesiastiche, dall'altra dimostrava grandissima sollecitudine per migliorare le sorti del clero occupato, del clero operante. Dichiarai pure che per parte mia, in virtù di quegli stessi scopi politici cui l'onorevole senatore Tabarrini ha ora accennato, avrei posto ogni opera affinché queste congrue al clero occupato venissero non solo continuate, ma anche aumentate, soprattutto in quelle fra le provincie d'Italia ove la quota loro è più esigua, procurando a poco a poco di portarle dovunque fino a quelle ottocento lire che sono prescritte dalle leggi ever-sive del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867.

Ciò premesso, io non dubito che anche l'onorevole Senatore Tabarrini, se ha tenuto dietro a quanto è avvenuto per questi supplementi d'assegni ai parroci, vorrà riconoscere che quanto io promisi, mantenni. E invero, poco dopo che il Senato si aggiornò, io diedi ordine che le congrue sospese venissero soddisfatte. E siccome l'ordine in alcune parti non era stato eseguito, insistetti risolutamente per modo che queste congrue furono effettivamente pagate dovunque.

Dopo d'allora non mi pervennero più reclami, cosicchè devo credere che quello stato di pos-

sesso ch'io prescrissi fosse rispettato, lo sia stato davvero. E quello che feci per il passato intendo farlo anche per l'avvenire; e non mancherò di dar opera affinchè non soltanto i parroci percepiscano quanto ebbero fino al presente, ma gli sforzi dell'Amministrazione del Fondo per il Culto siano diretti a far sì che la spesa posta a suo carico dall'articolo 28 n.° 4 della legge del 1866 sia soddisfatta nel più breve tempo possibile, poichè, riguardando essa le congrue dei parroci, è la più importante a soddisfarsi fra quelle cui sono destinati i redditi de'beni appresi colle leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Non mi resta che dichiararmi soddisfatto delle spiegazioni che ha date l'onor. signor Ministro, convinto che la cessazione della sospensione dell'estate passata sarà stata fatta con provvedimenti non transitorî, ma che assicureranno anche per l'avvenire il pagamento di queste congrue.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Le stesse dichiarazioni che ho fatto per le altre parti d'Italia, debbo fare circa la Sardegna, per la quale, dacchè mi trovo a capo dell'amministrazione, sono stati messi in corso cospicui assegni.

Senatore SERRA F. M. Mi associo all'onorevole Senatore Tabarrini nel ringraziare il Ministro delle spiegazioni date.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, si continua nella lettura dei capitoli.

## SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1881

31	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse) . . . . .	751,500 »
32	Annualità diverse provenienti dal bilancio dello Stato (Spese fisse) .	1,170,000 »
33	Assegni di riposo agli addetti alla chiesa conventuale del soppresso ordine cavalleresco di S. Stefano in Pisa (Spese fisse) . . . . .	1,058 40
34	Assegni transitori al clero (Spese fisse) . . . . .	20,000 »
35	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse) .	379,000 »
36	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (Spese fisse) . . . . .	130,000 »
37	Rendita dovuta ai comuni ed allo Stato in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spesa obbligatoria) . . . . .	170,000 »
	(Approvato).	18,323,558 40
	<b>Casuali.</b>	
38	Spese casuali . . . . . (Approvato).	36,000 »
	<b>Fondo di riserva.</b>	
39	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . .	200,000 »
40	Fondo per le spese impreviste . . . . . (Approvato).	50,000 »
		250,000 »

## TITOLO II.

## Spesa straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese straordinarie e diverse.

41	Personale fuori ruolo ed in aspettativa (Spese fisse) . . . . .	25,000 »
42	Spesa straordinaria pel personale degli ispettori provinciali del Fondo per il culto (Spese fisse) . . . . .	22,000 »
43	Assegni ai diurnisti straordinari (Spese fisse) . . . . .	52,500 »
44	Aumento straordinario dell'assegno allo Stato per maggiore spesa alla Corte dei conti. . . . .	30,000 »
45	Interessi sulle somme di capitali che si pagano in estinzione dei debiti od altro titolo di cui al capitolo n. 49 (Spesa obbligatoria) . . . . .	20,000 »
46	Pagamento debiti di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi appartenenti al clero regolare, e debito plateale dei medesimi (Spesa d'ordine) . . . . .	12,000 »
47	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine)	800,000 »
48	Spesa straordinaria per terreni e fabbricati . . . . .	160,000 »
	(Approvato).	1,121,500 »

## CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI

## Capitali.

49	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi; restituzione di capitali e prezzo di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine) . . . . .	200,000 »
50	Restituzione di doti monastiche (Spesa obbligatoria) . . . . .	7,000 »
51	Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti e che debbono dismettersi per sentenze, transazioni e per effetto dell'art. 4 dei decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, e dell'art. 5 di quello luogotenenziale 17 febbraio 1861 (Spesa obbligatoria)	25,000 »
	Da riportarsi . . . . .	232,000 »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1881

	<i>Riporto</i> . . . . .	232,000 »
52	Sborso di somme in surrogazione, od a complemento di rendita iscritta e devoluta a Comuni, privati, ecc., per effetto degli articoli 19 e 22 della legge 7 luglio 1866 ed ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867 (Spesa obbligatoria) . . . . .	15,000 »
53	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari e per acquisto di mobili in aumento d'inventario (Spesa obbligatoria) . . . . .	100,000 »
	(Approvato).	347,000 »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1881

## RIASSUNTO

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione . . . . .	1,610,500 »
Spese di liti e contrattuali . . . . .	530,000 »
Contribuzioni e tasse . . . . .	3,588,000 »
Spese patrimoniali . . . . .	2,499,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi . . . . .	18,323,558 40
Casuali . . . . .	36,000 »
Fondo di riserva . . . . .	250,000 »
<b>TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . . . . .</b>	<b>26,837,058 40</b>

(Approvato).

## TITOLO II.

## Spesa straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Spese straordinarie e diverse . . . . .	1,121,500 »
---	-------------

## CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali . . . . .	347,000 »
--------------------	-----------

<b>TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .</b>	<b>1,468,500 »</b>
--	--------------------

<b>INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . . .</b>	<b>28,305,558 40</b>
--	----------------------

(Approvato).

## Quadro N. 1.

ELENCO delle spese d'ordine ed obbligatorie inscritte nello stato di prima previsione dell'anno 1882 a termini dell'art. 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato del 22 aprile 1869, n. 5026, ed art. 142 del regolamento approvato con regio decreto 29 ottobre 1874, n. 2189.

Numero del capitolo	Denominazione dei Capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio, compensi e indennità per le riscossioni
4	Spese pel servizio esterno.
7	Contributo come spesa di amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del fondo pel culto presso gli uffizi finanziari provinciali.
11	Spese di liti.
12	Spese di coazione e relativi giudizi di opposizione.
13	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quitanze, transazioni, ecc., ecc.
14	Tassa di manomorta.
15	Tassa sulla ricchezza mobile.
16	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.
17	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
18	Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi.
21	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
22	Interessi del debito verso il tesoro dello Stato per anticipazioni fatte e da farsi.
23	Doti dipendenti da pie fondazioni.
24	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
25	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche.
27	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
37	Rendita dovuta ai comuni ed allo Stato in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
SPESA STRAORDINARIA.	
45	Interessi sulle somme di capitali che si pagano in estinzione dei debiti od altro titolo, di cui al capitolo n. 49.
46	Pagamento debiti di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi appartenenti al clero regolare e debito plateale dei medesimi.
47	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse.
49	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi; restituzioni di capitali, ecc., ecc.
50	Restituzioni di doti monastiche.
51	Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti e che debbono dismettersi per sentenze, transazioni e per effetto dell'articolo 4 dei decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, e dell'articolo 5 di quello luogotenenziale 17 febbraio 1861.
52	Sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta ai comuni, privati, ecc., per effetto degli articoli 19 e 22 della legge 7 luglio 1866 ed ultimo capoverso dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867.
53	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazioni e ricupero di capitali compresi nella parte attiva), in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari, e per acquisto di mobili in aumento d'inventario.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1881

## Quadro N. 2.

ELENCO delle spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, a termini dell'art. 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato del 22 aprile 1869, n. 5026.

Numero del capitolo	Denominazione dei Capitoli
3	Aggio, compensi e indennità per le riscossioni.
4	Spese pel servizio esterno.
11	Spese di liti.
12	Spese di coazione e relativi giudizi di opposizione.
13	Spese per atti, contratti, affitti, permute, transazioni, costituzioni e risoluzioni di
	censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per terraggiere
	ed altre perizie in genere.
14	Tassa di manomorta.
15	Tassa sulla ricchezza mobile.
16	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.
31	Assegni al clero di Sardegna.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora rileggo l'articolo 2 della legge:

Art. 2.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1882, l'Amministrazione del Fondo per il Culto è autorizzata ad incassare le entrate e pagare le spese, tanto ordinarie, che straordinarie, in conformità agli stati di prima previsione annessi alla presente legge (Tabelle B. e C).

Per gli effetti di che all'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, N. 5026, sono considerate *Spese d'ordine e obbligatorie* quelle descritte nel qui unito quadro, n. 1.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui unito quadro, n. 2, potrà l'Amministrazione del Fondo per il Culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Pongo ai voti l'art. 2.

Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Si passerà poi alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

**Discussione del progetto di legge N. 149.**

PRESIDENTE. Prego ora il signor Ministro di Grazia e Giustizia di dichiarare, se in assenza temporanea del signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, egli sia disposto a farne le veci nella discussione del bilancio relativo a quel Ministero.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia, Giustizia e Culto*. Io sono a disposizione del Senato; ma certamente io non potrò dare spiegazioni molto ampie se si tratterà di questioni di grande importanza; ad ogni modo, ove ne sorgessero, ed io non fossi in grado di dare esatte spiegazioni, mi farò un dovere di riferirne al mio Collega.

PRESIDENTE. Si procede dunque alla discussione del progetto di legge: « Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1882.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1882, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Agricoltura,

Industria e Commercio, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul presente progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola si procede alla discussione speciale.

### TITOLO I:

#### Spesa ordinaria

#### CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

##### Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse) . . . . .	528,637 50
2	Ministero - Spese d'ufficio . . . . .	28,000 »
3	Ministero - Biblioteca . . . . .	4,500 »
4	Fitto di locali . . . . .	57,600 »
5	Riparazioni ed adattamenti di locali per l'amministrazione centrale .	9,000 »
6	Indennità di tramutamento agli impiegati . . . . .	12,000 »
7	Dispacci telegrafici governativi e spese di posta - (Spesa d'ordine) .	127,000 »
8	Casuali . . . . .	54,000 »
	(Approvato).	820,737 50

##### Spese per servizi speciali.

##### Agricoltura.

9	Agricoltura (Spese fisse) . . . . .	338,330 »
10	Agricoltura, colonie agricole, scuole-podere, istruzione, esposizioni, esperienze, medaglie d'onore ed ispezioni. . . . .	407,000 »
11	Razze equine . . . . .	902,500 »
12	Boschi (Spese fisse) . . . . .	943,794 94
13	Boschi - Spese d'amministrazione e diverse. . . . .	208,660 16
	Da riportarsi - . . . . .	2,800,285 10

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1881

		<i>Riporto</i>	2,800,285 10
14	Miniere e cave (Spese fisse)		187,380 »
15	Miniere e cave (Spese variabili)		50,500 »
16	Meteorologia		72,380 »
	(Approvato).		3,110,545 10
	<i>Industria e Commercio.</i>		
17	Industria e commercio (Spese fisse)		61,980 »
18	Ispezioni alle società industriali ed agli istituti di credito (Spese variabili)		24,520 »
19	Istituti superiori e scuole d'arti e mestieri - (Spese fisse)		440,920 »
20	Istituti superiori e scuole d'arti e mestieri ed altre - (Spese variabili)		61,590 »
21	Premi, esposizioni industriali, inchieste - Studi in Italia ed all'estero ed altre spese variabili relative all'industria ed al commercio		101,300 »
22	Pesi e misure e saggio di metalli preziosi (Spese fisse)		638,205 »
23	Pesi e misure e saggio di metalli preziosi (Spese variabili)		133,690 »
24	Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione (Spesa d'ordine)		2,000 »
	(Approvato).		1,464,205 »
	<i>Statistica.</i>		
25	Statistica (Spese fisse)		10,650 »
26	Statistica - Retribuzioni, compensi, indennità, medaglie di presenza ed altre varie (Spese variabili)		123,880 »
	(Approvato).		134,530 »
	<i>Economato generale.</i>		
27	Economato generale - Personale (Spese fisse)		76,335 »
	<i>Da riportarsi</i>		76,335 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	76,335 »
28	Economato generale - Materiale - Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria alle amministrazioni dello Stato; imballaggio e trasporti; affitti di locali; indennità, mercedi, campioni ed altre spese varie. . . . .	3,084,400 »
29	Magazzini dell'Economato generale - Spese di manutenzione, riparazione, assicurazione, acquisto di mobili e attrezzi . . . . .	4,000 »
30	Provvista di carta, stampe ed oggetti vari e di cancelleria al Fondo per il culto e alla Cassa dei depositi e prestiti, e provvista di stampati alle casse di risparmio postali; mercedi, compensi per lavori straordinari; campioni, trasporti, facchinaggi ed altre spese varie (Spesa d'ordine). . . . .	110,000 »
	(Approvato).	3,274,735 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
31	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	114,215 04
TITOLO II.		
<b>Spesa straordinaria</b>		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
<b>Spese generali.</b>		
32	Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici (Spese fisse) . . . . .	1,000 »
33	Assegni di disponibilità (Spese fisse) . . . . . (Approvato).	5,000 »
		6,000 »
<b>Spese per servizi speciali.</b>		
<i>Agricoltura.</i>		
34	Sussidi annui agli ex-agenti forestali, loro vedove e famiglie necessitose	24,000 »
35	Costruzione e riparazione di strade e casette nei boschi inalienabili dello Stato . . . . .	34,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	58,000 »

	<i>Riporto</i>	58,000 »
36	Stipendi ed indennità al personale addetto alla custodia dei beni adempribili in Sardegna, ed a quello addetto alla custodia dei tratturi del tavoliere di Puglia (Spese fisse)	89,855 »
37	Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali, sub-riparto dei terreni adempribili dell'isola di Sardegna e pensionatico nelle provincie venete	15,000 »
38	Carta geologica d'Italia	91,800 »
39	Colonie delle isole di Lampedusa e Linosa	10,000 »
40	Spese varie per impedire la importazione e la diffusione della <i>philloxera vastatrix</i> (Spesa obbligatoria)	100,000 »
41	Spese d'impianto di scuole pratiche di agricoltura	94,500 »
42	Meteorologia - Spese straordinarie	22,000 »
43	Censimento del bestiame	10,000 »
	(Approvato).	491,155 »
	<i>Industria e commercio.</i>	
44	Sussidi ai facchini inabili delle sopresse corporazioni del porto di Genova	60,000 »
45	Pesi e misure - comparazione quinquennale dei campioni degli uffici metrici	15,000 »
46	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Retribuzioni e sussidi ad aspiranti allievi verificatori	7,000 »
47	Spesa per l'adattamento delle casette annesse al convento dei Santi Domenico e Sisto in Roma ad uso degli uffici della Commissione superiore dei pesi e misure e del saggio dei metalli preziosi (Legge 17 febbraio 1881, n. 52, serie 3 <sup>a</sup> )	52,936 »
	(Approvato).	134,936 »
	<i>Statistica.</i>	
48	Censimento generale della popolazione italiana al 31 dicembre 1881. (Approvato).	300,000 »

**RIASSUNTO****TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali . . . . .		820,737 50	
Spese per servizi speciali	{	<i>Agricoltura</i> . . . . .	3,110,545 10
		<i>Industria e Commercio</i> . . . . .	1,464,205 »
		<i>Statistica</i> . . . . .	134,530 »
		<i>Economato generale</i> . . . . .	3,274,735 »
TOTALE della categoria prima . . . . .		8,804,752 60	
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO . . . . .		114,215 04	
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria (Approvato).		8,918,967 64	

**TITOLO II.****Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali . . . . .		6,000 »	
Spese per servizi speciali	{	<i>Agricoltura.</i> . . . . .	491,155 »
		<i>Industria e Commercio</i> . . . . .	134,936 »
		<i>Statistica</i> . . . . .	300,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .		932,091 »	
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . . .		9,851,058 64	
(Approvato).			

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei due Stati di prima previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio e di quello del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori Senatori, Segretari, di procedere allo scrutinio.

(I Senatori, Segretari, procedono allo scrutinio dei voti).

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio pel 1882.

Votanti . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	87
Contrari . . . . .	8

(Il Senato approva).

Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia, e dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del fondo per il Culto pel 1882.

Votanti . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	91
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva).

Ora prego i signori Senatori di volermi indicare se domani, malgrado sia festa civile, intendano tenere seduta pubblica.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Ho ricevuto parecchie lettere da diversi signori Senatori nelle quali essi, calcolando che essendo domani festa solenne non si terrebbe seduta, mi dicono che intervengono per la giornata di venerdì.

Mi rincrescerebbe che noi, nell'importante

discussione che stiamo per incominciare, perdessimo l'aiuto di questi nostri Colleghi.

Faccio anche osservare che, se mai si volesse procedere nei lavori parlamentari, gli Uffici non sono ancora costituiti, e che vi sono alcune leggi che si dovrebbero ancora esaminare. Quindi, se il signor Presidente lo credesse opportuno, io proporrei che domani si convocassero gli Uffici per la loro costituzione e che venerdì si tenesse seduta pubblica per la discussione della legge sulla riforma elettorale politica.

PRESIDENTE. Come i signori Senatori hanno udito, il signor Senatore Pantaleoni propone che non si tenga seduta pubblica domani, e che invece siano convocati gli Uffici per l'esame dei cinque progetti di legge che sono pronti alla discussione.

Domando se c'è alcuno che faccia opposizione alla proposta del Senatore Pantaleoni.

Nessuno facendo opposizione, la proposta del Senatore Pantaleoni è approvata.

Do lettura dell'ordine del giorno di domani:

Al tocco: Riunione degli Uffici per la loro costituzione e per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Stato degli impiegati civili;

Derivazione delle acque pubbliche e modificazioni all'art 170 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche;

Abolizione di alcuni diritti di uso nelle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine denominati di erbatico e pascolo;

Modificazione della legge 3 luglio 1871, relativa ai magazzini generali;

Riordinamento della Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia.

Venerdì avrà luogo la seduta pubblica alle ore 2 pomeridiane, per la continuazione dell'ordine del giorno d'oggi, cioè per la discussione della legge sulla riforma elettorale politica.

La seduta è sciolta (ore 4 e 30).



## LXXXIX.

## TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1881

Presidenza del Presidente **TECCHIO**

**SOMMARIO.** — *Congedi — Approvazione della nomina del Senatore Arrigossi — Presentazione di cinque progetti di legge: 1. Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1882; 2. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1882; 3. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1882; 4. Proroga del termine per la presentazione del rapporto sull'inchiesta della marina mercantile — 5. Applicazione della legge 26 marzo 1865 ai militari della Regia Marina, giubilati anteriormente a quella legge, che presero parte alle campagne di guerra per l'indipendenza d'Italia e alla guerra di Crimea. — Discussione del progetto di legge per la riforma della legge elettorale politica — Parole dei Senatori Brioschi, Lampertico Relatore, e Alfieri sulla questione pregiudiziale — Discorsi dei Senatori Zini e Tirelli.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 25.

È presente il Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio; più tardi intervengono il Ministro di Grazia e Giustizia e il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

**Atti diversi.**

Chiedono un congedo il Senatore Di Brocchetti di cinque giorni e il Senatore Reali per un mese, per motivi di salute, che vien loro dal Senato accordato.

**PRÉSIDENTE.** Invito la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori di leggere la sua Relazione. Ha la parola il signor Senatore Errante.

Senatore **ERRANTE.** Signori Senatori. Con reale decreto del 12 giugno corrente anno venne nominato Senatore del Regno il commendatore Bartolomeo Campana di Serano siccome compreso nella categoria 21<sup>a</sup>, art. 33 dello Statuto.

Il comm. Campana ha giustificato con titoli presentati alla Commissione di aver pagato da oltre tre anni dall'epoca della sua nomina a Senatore più di tre mila lire annue d'imposta erariale, giusta il prescritto dalla categoria anzidetta cui fu ascritto, e di avere superato l'età di 40 anni pure voluta dallo Statuto, essendo egli nato nel 1807.

Per tali ragioni la Giunta vi propone di convalidare la nomina a Senatore del comm. Bartolomeo Campana di Serano.

**PRÉSIDENTE.** Come ha sentito il Senato, la Commissione propone che sia convalidata la nomina del signor comm. Bartolomeo Campana di Serano.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti questa proposta.

Chi intende approvarla, voglia sorgere.  
(Approvato).

**Presentazione di 5 progetti di legge.**

**PRÉSIDENTE.** Mi fu detto che il Ministero intendeva di presentare qualche progetto di legge. Do la parola al signor Presidente del Consiglio.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio*. Per incarico del mio collega il Ministro delle Finanze, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge, tutti stati approvati recentemente dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1882;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1882;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1882.

Ed a nome del mio collega il Ministro della Marina, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge concertato col suo collega il Ministro di Agricoltura e Commercio per una proroga del termine per la presentazione del rapporto sull'inchiesta della marina mercantile.

Per questi quattro progetti di legge dimando l'urgenza e prego il Senato che voglia, come di consueto, incaricare dell'esame dei medesimi la Commissione di Finanza.

Ho pure l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'applicazione della legge 26 marzo 1865, ai militari della Regia marina, giubilati anteriormente a quella legge, che presero parte alle campagne di guerra per l'indipendenza d'Italia e alla guerra di Crimea.

PRESIDENTE. Do atto al signor Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, della presentazione di questi cinque progetti di legge.

Quanto ai quattro primi, il signor Ministro ha dimandato che siano dichiarati d'urgenza. Se non vi ha opposizione sono dichiarati d'urgenza. Saranno tutti stampati e distribuiti.

#### Discussione del progetto di legge N. 119.

PRESIDENTE. Ora all'ordine del giorno abbiamo la discussione del progetto di legge per la riforma della legge elettorale politica.

Si dà lettura del progetto.

Senatore SERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA. Questo progetto di legge è stato distribuito otto o dieci giorni fa. L'importanza della legge medesima credo che sia a cognizione di ciascuno, come pure la Relazione e le disposizioni che ne fanno parte integrante. Mi parrebbe quindi inutile il leggere adesso l'intero progetto di legge la lettura del quale potrà farsi a misura che verranno

in discussione gli articoli stessi della legge, senza obbligare ora il signor Segretario a perdere il tempo, direi quasi, inutilmente.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Serra propone che piaccia al Senato di deliberare che si prenda per ora dalla lettura dell'intero progetto di legge, gli articoli del quale saranno letti di mano in mano che verranno in discussione.

Se il Senato non fa obiezioni, questa proposta s'intende approvata.

(Approvato).

È aperta la discussione generale.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola per una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Prima debbo avvertire il Senato che sono iscritti per parlare nella discussione generale i signori Senatori dei quali leggo i nomi:

Zini, Tirelli, Pantaleoni, Jacini, Vitelleschi, Allievi, a quanto pare, in favore; Finali, Grifini, Alfieri, e questi contro la pregiudiziale; Borgatti, Cannizzaro, per una dichiarazione, ed Alvisi.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Credo bene di avvertire, che io sono iscritto, se non isbaglio, il nono nella discussione generale, e che mi riservo di mantenere la mia iscrizione sulla questione pregiudiziale, quando avrò udito in che modo la pone l'onorevole collega che l'ha sollevata.

PRESIDENTE. Io ho appunto dichiarato che il signor Senatore Alfieri è iscritto contro la pregiudiziale, al numero nove.

Il Senatore Brioschi ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Signori Senatori! L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, nel suo dotto lavoro, vi ha già indicato come nascesse nell'Ufficio Centrale una questione sospensiva, e quali furono le ragioni d'indole generale o speciale per le quali quella proposta sospensiva non ottenne la maggioranza nell'Ufficio Centrale.

Io feci parte della minoranza. Credo quindi mio debito di esporre al Senato quali furono le considerazioni per le quali alcuni membri dell'Ufficio Centrale non credettero annuire al voto della maggioranza.

Quella questione sospensiva, amo subito il dirlo, non era sostenuta da alcuna ragione di

diritto. Erano considerazioni di alta convenienza, considerazioni di rispetto per quest'assemblea, e per l'altro ramo del Parlamento, che avevano indotto alcuni Senatori a propugnarla.

Il progetto di legge che vi sta d'innanzi, voi tutti egregi Colleghi il sapete, non è che una parte di un progetto più complesso. È costituito anzi, direi, da alcuni articoli staccati da quel progetto, dei quali un'altra parte rimane presso l'altro ramo del Parlamento ancora in discussione.

Basta enunciare il fatto per dimostrare l'anormalità della situazione, anormalità resa ancora più grave da un altro fatto, che, cioè, quelle due parti della legge hanno un nesso tra loro così intimo, che molti di voi dubitarono, nel dare il proprio voto, se veramente potessero coscienziosamente darlo, non avendo innanzi a sé tutto il progetto.

Io potrei con molta facilità provare che i più autorevoli ed i più convinti sostenitori di questo nesso sono l'onorevole Presidente del Consiglio e l'onorevole suo collega Guardasigilli: non avrei che a ricorrere alle discussioni fatte nel mese di maggio e di giugno scorsi alla Camera dei Deputati, e troverei infinite citazioni a questo proposito. Ma, siccome il nostro egregio Presidente ha già dato al Senato notizia che molti sono gli onorevoli Colleghi iscritti per parlare sul progetto di legge sottoposto al nostro esame, io mi limiterò soltanto ad esporre, colla massima brevità, come la questione pregiudiziale sia nata.

Non posso però esimermi dal citare un brano di quella discussione, sia perchè si riferisce ad una dichiarazione precisa fatta dall'onorevole Presidente del Consiglio nell'altro ramo del Parlamento, sia perchè essa risponde, in parte, ad un mio ordine di idee.

Era la seduta dei 22 giugno 1881; trattavasi di ottenere dall'altro ramo del Parlamento la scissione di questo progetto di legge in due parti.

L'onorevole Presidente del Consiglio diceva:

« Io credo che si poteva procedere con lo scrutinio uninominale, per quanto difettoso, quando il suffragio era limitato. Ma, una volta che il suffragio fu esteso enormemente, e che il numero degli elettori è quasi diventato quattro volte maggiore di quello che si aveva

prima, il collegio uninominale difficilmente può essere collegio politico ».

A questa dichiarazione precisa rispetto al nesso fra le due parti della legge, una seconda tenne dietro, relativa alla procedura, non meno importante.

Era il 29 giugno. In quel giorno la Camera dei Deputati votava appunto quegli articoli della legge staccati che stanno davanti a noi.

Si discuteva se quell'altra parte doveva formare un progetto di legge speciale e se il Governo doveva ripresentarlo oppure no.

L'onorevole Presidente del Consiglio, dichiaravasi perfettamente d'accordo colla Commissione, che non era cioè un progetto di legge per sé stante, ma parte di questo progetto, e che anzi non doveva essere ripresentato dal Governo. Le precise parole del Presidente del Consiglio furono queste:

« Dirò solamente che non solo io accetto la proposta presentata dalla Commissione; ma il Ministero ha sempre avuto questa opinione che non occorresse una nuova presentazione di un disegno di legge; che questo s'intendesse già presentato e che la stessa Commissione dovesse fare lo stralcio e presentare alla discussione della Camera gli articoli relativi a questa parte del primitivo disegno di legge ».

La prima parte del disegno di legge fu presentata al Senato il giorno 2 luglio.

Gli Uffici del Senato si radunarono tosto, e la questione sospensiva sorse già in quella occasione, se non in tutti, in vari Uffici.

Quali furono le ragioni che portarono allora quelli che credevano doversi procedere alla discussione della legge?

Erano precisamente queste dichiarazioni del Presidente del Consiglio, le quali facevan credere non possibile che il Senato fosse un giorno chiamato a discutere una legge di tanta gravità, senza avere davanti a sé tutte le proposte del Governo intorno ad essa e potere esaminare la difficile questione sotto tutti gli aspetti.

Io credo che tutti i membri presenti allora negli Uffici del Senato, potrebbero attestare la verità di quanto io asserisco.

Nessuno dubitava in quell'istante che il Senato avrebbe intrapreso una discussione su questa riforma, senza avere innanzi a sé tutto il progetto di legge.

L'Ufficio Centrale, nominato appunto in quei giorni di luglio, si radunò tosto.

Come era naturale, sorse anche nell'Ufficio Centrale la questione sospensiva.

Però fu messa da parte per due ragioni:

La prima, per le stesse considerazioni che la fecero porre in disparte negli Uffici; la seconda per fatto che in quel momento, piuttostochè prendere deliberazioni, l'Ufficio Centrale del Senato decideva di dare incarico al nostro onorevole Relatore, in allora puramente Segretario della Commissione, di raccogliere una serie di elementi di fatto che l'Ufficio Centrale credeva necessari.

Indi esso si radunò verso la fine di settembre.

Un fatto nuovo era avvenuto. La Camera si era chiusa, erano finiti i suoi lavori parlamentari, essa aveva preso le vacanze senza che il progetto di legge - o almeno quella parte che era rimasta alla Camera - fosse stato discusso e quindi portato davanti al Senato.

L'Ufficio Centrale si fece subito carico di questa posizione; è in una lettera scritta dal presidente dell'Ufficio Centrale al signor Presidente del Consiglio si dice: « che quando si fosse riconvocato, lo avrebbe interpellato sull'ordine che al riaprirsi del Parlamento intendesse di dare ai lavori parlamentari ».

Io qui racconto quel che trovo scritto, poichè non fui presente a quella prima seduta. E l'Ufficio Centrale non si peritava, fin d'allora, di esporre all'onor. Ministro la sua persuasione, la quale sembra rispondere all'irrecusabile evidenza delle cose, che cioè la discussione dei due disegni di legge non poteva aver luogo nei due rami del Parlamento contemporaneamente.

L'Ufficio Centrale adunque, allorquando scrisse quella lettera, era completamente d'accordo su questo punto, cioè: che non si dovesse cominciare contemporaneamente la discussione al riguardo nei due rami del Parlamento.

Radunatosi di nuovo l'Ufficio Centrale, nello scorso novembre, per udire la Relazione dell'onor. Senatore Lampertico, la questione sospensiva sorse di nuovo, e sorgerà sempre, perchè essa è la conseguenza logica di una posizione tanto anormale. Si pregò allora l'onorevole Presidente del Consiglio di intervenire all'adunanza dell'Ufficio Centrale. L'onorevole Presidente del Consiglio fece due dichia-

razioni; l'una è questa che, per essere esatto, io leggerò come è scritta nella Relazione:

« L'onor. Presidente del Consiglio dichiarò in nome del Ministero, che fino a che il Senato non avesse discusso la legge sulla riforma elettorale, il Ministero s'impegnava di chiedere, e confidava di ottenere, la dilazione della discussione dello scrutinio di lista ».

Nella Relazione si legge la parola *confidava*; parmi invece che egli facesse uso di parola più rassicurante, ma poco importa.

La Relazione prosegue: « Su di che faceva istanza perchè l'Ufficio Centrale del Senato si rimettesse a quello che il Ministero stimasse utile in tale intendimento ».

Ma una seconda questione si presentava ed era veramente la più grave: il conoscere cioè se il Senato, una volta entrato nella discussione sopra un tema così arduo e complesso, dovesse limitarsi a considerarne una parte, oppure fosse libero di prendere in esame anche la composizione del Collegio elettorale.

Ora, l'Ufficio Centrale (e prego qui i colleghi della loro attenzione) è venuto nella conclusione che dirò più avanti — ed è per questa conclusione (è bene che il Senato lo sappia) che nell'Ufficio Centrale fu respinta la sospensiva. Ecco la conclusione come trovasi esposta nella Relazione dell'Ufficio Centrale:

« Alla maggioranza dell'Ufficio Centrale è sembrato che dopo le assicurazioni del ministro si fosse nei termini previsti dalle anteriori deliberazioni, e per cui si sarebbe dovuto e si dee dare corso alla legge, tanto più quando si consideri che la discussione sull'articolo 45 e quindi sulla composizione del Collegio rimane al Senato pienamente aperta in tutta la sua ampiezza ».

I miei egregi colleghi avranno bene compreso come la questione era quindi posta. Io ed alcuni altri componenti l'Ufficio Centrale non credevamo che fosse possibile quest'ampia libertà che la maggioranza dell'Ufficio Centrale afferma, come risulta dalla lettura fatta; quindi credevamo più opportuna una sospensiva finchè tutto il problema potesse venire davanti a noi. La maggioranza ha vinto — ma notisi bene — solo perchè quelle conclusioni furono accolte dall'Ufficio Centrale; o perchè, in altre parole, l'Ufficio Centrale ritenne che il Senato

sia allo stato delle cose completamente libero di discutere sopra ogni punto della quistione.

Non è mia intenzione di riproporre in Senato la quistione sospensiva; a me ed ai miei colleghi importava soltanto che il Senato conoscesse chiaramente quali erano i nostri intendimenti nel proporla in seno all'Ufficio Centrale, per quali considerazioni essa non fu accolta dalla maggioranza di esso, ed infine, come da quelle considerazioni conseguiva essere nell'opinione dell'Ufficio Centrale completamente libero il Senato di estendere la discussione a ciascuna delle parti di cui componevasi il primitivo disegno di legge. Ed è in questo ordine di idee che mi riservo di riprendere più tardi la parola.

Intanto però, siccome io mi dichiaro qui d'accordo con un'altra maggioranza dell'Ufficio Centrale rispetto a tutte le modificazioni che furono portate alla legge elettorale; e siccome mi piace in questa occasione, forse più che in altre, riescire molto chiaro e non esser frainteso, aggiungo che se ora non faccio alcuna proposta sui titoli primo e secondo del progetto di legge, ne farò per altro alcune sul Titolo terzo.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Relatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Ed io come Relatore dell'Ufficio Centrale, faccio una sola dichiarazione.

Non intratterrò ora il Senato sulla questione d'indole sospensiva o pregiudiziale che l'egregio mio collega ed amico il Senatore Brioschi non ha creduto di porre.

Su questo argomento, che pure avea richiamato l'attenzione dell'Ufficio Centrale, le opinioni dell'Ufficio sono esposte nella Relazione.

Ci accadrà di parlarne in Senato, quando in un qualche momento della discussione la questione sospensiva o pregiudiziale fosse innanzi a esso posta.

Questa dichiarazione mi pare dal mio ufficio di Relatore richiesta, come d'altra parte la sola che a questo punto sia necessaria.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Secondo quel che dissi poc'anzi, io non credo di dover prender la parola sulla questione pregiudiziale, perchè essa non

è stata posta nei termini che avrebbero destato in me il desiderio di discuterla.

PRESIDENTE. Sulla discussione generale, la parola spetta al Senatore Zini.

Senatore ZINI. Signori Senatori, assorgendo per ragionare del progetto di legge che ci sta dinanzi, non mi nascondo la difficoltà dell'impresa, l'ampiezza cioè degli argomenti, e la quantità delle questioni gravissime che vi si nascondono.

Se non l'avvertissi da me, me ne avrebbe avvertito il lungo lavoro preparatorio al quale attese il Governo allo scopo di presentare questo disegno di legge; me ne avvertirebbe quel vasto, dotto e veramente grande lavoro presentato, nella prima relazione alla Camera, dall'onorevole Guardasigilli, quando egli era semplicemente deputato e relatore di quella Commissione; me ne avvertirebbe la dotta e splendida relazione del nostro Ufficio Centrale, il quale, condensando la voluminosa materia, ha sottoposto al Senato i criterî e le questioni che sembrano, a suo avviso, dover essere da noi risolte; me ne avvertirebbe infine la lunga, laboriosa e veramente splendida discussione che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento, nella quale fu svolta tanta copia di dottrina sulle svariate questioni, che si comprendevano necessariamente in quella proposta di legge.

Quindi, di fronte a tanta mole di studi, a tanta mole di lavori, di discorsi, di opinioni manifestate con tanta dottrina ed eloquenza, io veramente mi sento un po' sgomento, un po' piccino; segnatamente in questo alto Consesso dove sono frequentissimi gli uomini di Stato ed i pubblicisti insigni i quali hanno fatto di questa materia uno studio speciale.

E, così seguitando, potrei, come gli onorevoli Colleghi facilmente intendono, prolungare l'esordio se non temessi di diventare sazievole ed increscioso. Però scusandomi alla presta in certo modo, della temerità di prendere la parola in tanto argomento, e segnatamente di prenderla per il primo, vengo subito all'argomento. Ma io debbo avvertire ancora che mi trovo anche tanto più preoccupato, inquantochè ben sento avere contraria la corrente.

Voglio dire come già siasi formata ed associata l'opinione che questa legge nel suo principale concetto debba essere approvata, che il paese la desidera, anzi la vuole, poichè in

questa legge si nasconde la panacea universale di tutti quei mali che generalmente si vanno lamentando rispetto al governo della cosa pubblica.

E già si è detto e si è ripetuto e si declama che il paese fa assegnamento sul *patriottismo del Senato* perchè non ponga impedimento all'approvazione di questa legge.

Queste frasi sonore, ripetute le tante volte in ablativi assoluti, colpiscono il sentimento delle moltitudini, fanno breccia, si assodano e divengono poi quasi un termine indiscutibile.

Di fronte a questa condizione di cose, quando si afferma come inteso e sottinteso che la legge della riforma elettorale, se non tale e quale, con piccole modificazioni, deve quanto prima andare in esecuzione, io mi trovo naturalmente più imbarazzato a professare e propugnare una opinione contraria; perchè a dir la verità non sono persuaso nè della necessità, nè della opportunità della legge, ed anzi la mia coscienza mi costringe a combatterne la proposta.

Si è detto, ripeto, che il paese la desidera, la vuole, l'aspetta, e che sarebbe grave il deludere la sua aspettazione.

Dirò più tardi quello che io credo di questo desiderio del paese; ma non posso, nè debbo oltre abusare in certo modo della cortese attenzione del Senato; e debbo subito dichiarare che io non entrero nella discussione, direi dogmatica, della legge che ci è proposta. Tutt'altro.

Io non oserei, non mi sento da tanto da poter affrontare la discussione dottrinale e la erudita, le quali ho veduto svolgere con tanta profondità di sapere, con tanta copia di notizie e di riscontri, sia nella Relazione che fu presentata alla Camera, sia in quella che è stata testè distribuita dal nostro Ufficio Centrale.

Io parlerò piuttosto sotto il rispetto pratico; non discutendo della filosofia astratta di questa legge, parlerò più volentieri del modo col quale può essere applicata; esaminerò se questa convenga nelle condizioni del paese nostro, se il paese nostro sia in condizioni di esplicitarla bene; se infine questa legge possa essere, in quelle condizioni odierne del Governo nostro, rettammente applicata.

Altri autorevoli e competenti ricercheranno

forse se questa legge non possa per avventura sconvolgere le basi del nostro diritto comune, od almeno quelle del diritto elettorale; o possa alterare lo equilibrio delle forze dello Stato, che fu primamente stabilito dallo Statuto, accettato e consacrato dai plebisciti, ritenuto finora base abbastanza solida per le nostre istituzioni.

Altri, più dotti di me, più speculativi, ricercheranno se, per avventura, questa legge non turbi ancora i rapporti fra i vari poteri.

Credo che, avendo i nostri Colleghi davanti a loro la Relazione dell'Ufficio Centrale, intenderanno perfettamente la questione alla quale io alludo. È questione gravissima e importantissima, sulla quale io mi sento non abbastanza illuminato. Piuttosto io ricercherei perchè l'Ufficio Centrale si è spontaneamente ristretto, e ne propone di discutere la legge solamente nei termini tali quali è posta dal Governo.

L'Ufficio Centrale, nelle prime pagine della sua Relazione, ne ammonisce, per bocca dell'illustre suo Relatore, come per esso si creda di non dovere spaziare nel campo della teorica; non doversi invece che deliberare di una legge alla quale venne dato corpo, e non aversi a portare la questione oltre i termini nei quali fu posta, e potersi quindi prescindere da tutte le altre gravissime questioni, le quali parevano dovessero venire necessariamente risolte, o almeno trattate, in occasione di una discussione di riforma di legge elettorale.

Non disconosco che si è detto, si è ripetuto che non si tratta di mutare, di sconvolgere la stessa Relazione dell'Ufficio Centrale lo afferma - la base del nostro diritto elettorale; ma quest'affermazione mi pare contraddetta dal fatto. Se il nostro corpo elettorale per la vostra legge va ad essere triplicato, ed anche quadruplicato, parmi che si possa ben dire che questa è quasi una rivoluzione elettorale; o almeno una grande innovazione, un grande mutamento del diritto fondamentale, non una semplice riforma. Ma prescindo dal disputar di questo. Dico per altro che l'aver messo in disparte tutte le altre questioni, l'essersi quasi rassegnato a questa restrizione non mi sembra provvido per lo scopo della Riforma; e non mi pare nemmeno opportuno per rilevare e mantenere l'autorità stessa del Senato. Non è mestieri che io dichiaro quanta mi professi reverenza all'illustre Relatore dell'Ufficio Cen-

trale che considero in questa, come in tante altre materie, siccome maestro, al cui cospetto io mi sento povero discepolo. Ma davvero mi pare che egli, ossia l'Ufficio Centrale, anche accettando la questione nei termini nei quali fu posta dal Governo, vale a dire anche accettando la legge quale fu già approvata dall'altro ramo del Parlamento, non abbia abbastanza rilevato la importanza delle questioni che si abbandonavano; e ne consigli, ne induca a prescindere; senza considerare che quelle bene scrutate, massime in queste condizioni, ben potrebbero condurci ad un'altra conclusione. Già anzitutto io credo che il Senato abbia il diritto di discutere il concetto fondamentale di una Legge portata dal Governo, non solo, ma ancora l'opportunità della sua presentazione. Ma il diritto diventa obbligo quando i termini del disegno di Legge possono pregiudicare altre maggiori questioni. Per essere chiarissimo cito ad esempio, la questione del *suffragio indiretto*. La Relazione presentata dall'altro ramo del Parlamento, e la Relazione dell'Ufficio Centrale accennarono brevemente alla questione. La Relazione dell'onorevole Guardasigilli se ne sbrigò per poche parole; condannò ed abbandonò il suffragio indiretto alla sua sorte. L'Ufficio Centrale alla questione diede molto pregio; ma poi concluse che non c'era modo d'intrometterla e di trattarla. Io trovo invece che veramente era importantissimo, nella occasione nella quale si esamina la necessità di allargare il suffragio elettorale, di discutere se fosse il caso di allargarlo nella forma di suffragio indiretto, anzi che in quella di suffragio diretto.

Per me anzi questa è la questione capitale. E vado più in là.

Dico che questa è tale questione per la quale soltanto (mi si perdoni la parola) ardirei rimproverare all'Ufficio Centrale di non aver rilevato e discusso ampiamente.

Non so comprendere poi come l'Ufficio Centrale non debba avere avvertito che abbandonandola in questa occasione, votandosi la legge, la questione non potrebbe mai più risorgere; perchè nessuno vorrà credere che, una volta allargato, segnatamente in questo modo e in questi termini, il suffragio diretto, si possa ritornare indietro, e che a coloro che avranno

ottenuto il suffragio diretto lo si possa poi per nuova riforma mutare nello indiretto.

Quindi se c'era occasione nella quale si dovesse discutere sull'opportunità del risolvere, non per ablativo assoluto ma per uno studio profondo, la grande questione del suffragio diretto o dell'indiretto, la volta era proprio questa.

Ad ogni modo, forse più oltre avrò a dire quel che mi penso di questa questione obiettivamente considerata.

Io non credo che in tanto argomento del rinnovamento del diritto elettorale, il Senato dovesse accomodarsi, nemmeno per ragioni di compiacenza, ad una discussione ristretta ai termini posti dal Governo, accontentandosi quasi dell'ufficio di riscontro e di apportare qua e là emendamenti e ritocchi.

No, io avrei desiderato che si fosse andati a capo; e che si fosse cominciato dallo studio, dallo esame dei concetti fondamentali sui quali stabilire il nuovo diritto elettorale.

Anzi, vado più in là; e potendo ancora immaginare, e fino a un certo punto intendere le ragioni che possono avere consigliato l'Ufficio Centrale di attenersi a questo sistema, forse un po' troppo modesto, io dico che il Governo molto opportunamente avrebbe dovuto portare davanti al Parlamento, anzitutto, le grandi questioni di massima, questa principalmente del suffragio diretto o indiretto, e le altre, alle quali accennò l'illustre nostro Relatore. Inteso del voto del Parlamento sulle massime fondamentali sulle quali si dovesse rinnovare il diritto elettorale, allora il Governo avrebbe potuto procedere innanzi a presentare il progetto pratico per la riforma.

Io non saprei e non so quali ragioni politiche abbiano consigliato il Governo a questo, di presentare una proposta di legge, la quale *a priori* dà per risolti molti problemi, i quali domandano un'amplissima discussione.

Non è mestieri indicarli poichè nella stessa Relazione dell'Ufficio Centrale sono rassegnati; ai quali poteva aggiungersi la questione della convenienza eventuale di accrescere, più tosto del restringere, il numero dei collegi; vale a dire della opportunità di aumentare o di scemare il numero dei Deputati che siedono alla Camera. Tutte questioni gravissime, le quali hanno intima coerenza col concetto principe (che almeno nella mia povera intelligenza mi

sono formato) di una riforma elettorale. Tutto questo è trascurato. Si è detto unicamente: noi vogliamo allargare l'esercizio del diritto elettorale. E sia.

Fatta questa osservazione che cioè a me non pare corretto il metodo, e non essendo in facoltà mia di cambiarlo, mi accingerò a dire del mio avviso sulla forma proposta per l'allargamento del suffragio.

Certo che la necessità di allargare il diritto elettorale non era, credo, e non è posta in dubbio. La legge antica aveva molti difetti; ed uno essenziale era quello appunto della eccessiva ristrettezza dello esercizio del diritto stesso.

I requisiti di un censo forse troppo elevato, e la esclusione d'indisputabili capacità aveva procacciato un corpo elettorale soverchiamente ristretto. Appena cinque o sei centomila elettori sopra una popolazione di 25 o 26 milioni di abitanti è veramente troppo poco.

Altri vizi di forma od estrinseci della odierna legge erano a mio avviso cagione di quello della iscrizione di ufficio di elettori non curanti, o dimenticati, per parte dell'Autorità governativa; e quell'altro del rimaneggiamento delle Sezioni elettorali, abbandonato quasi all'arbitrio del Governo.

A conferma di questo potrei citare ad autorità la parola dello stesso onorevole Presidente del Consiglio che altra volta in quest'aula riconobbe questa viziosità, e la necessità di porvi un riparo. Non so se precisamente questo riparo sia stato posto.

Dei due, per altro, ne offende più quello di elettori consci od inconsci, volenti o nolenti, che vengono aggiunti, sia pure con le determinate garantigie, dal Prefetto quando gli vengono rimesse le liste elettorali.

Abbiamo avuto troppe dimostrazioni di fatto per riconoscere ad evidenza il gravissimo difetto di queste facoltà delle iscrizioni di ufficio.

Abbiamo pure avuto Prefetti intrepidi, i quali, alla vigilia delle elezioni, iscrissero lì per lì 700 od 800 nuovi elettori, inscienti tutti, con intendimento manifesto di sospingere questa specie di nuovo armento elettorale alle urne, in violazione degli articoli 17 e 18 della legge elettorale.

La Corte di Genova, lo ricordo perfettamente, menò buona giustizia di quel... non saprei come chiamarlo... dirò di quella leggerezza,

e furono giuridicamente impediti gli effetti di quelle iscrizioni.

Ci sarebbe un grande vantaggio nel presente disegno, sebbene di questi difetti della legge vecchia che ho accennati rimarrebbe però sempre qualche cosa anche nel progetto della legge nuova. E in verità io credo che ricercando per quali criteri, secondo il progetto, si attesti la capacità dell'elettore per investirlo della facoltà di esercitare questo principalissimo diritto dell'elettorato, si vede che il principale fra i criteri medesimi fu trascurato.

Io ho sempre creduto e credo ancora che la volontà dell'esercitare un diritto sia il primo e fondamentale criterio di capacità per esercitarlo.

Quando l'elettore non vuole nemmeno domandare di esercitare il suo diritto elettorale, non merita di essere iscritto nelle liste elettorali, nè di esservi chiamato: la domanda è veramente criterio o presunzione di capacità, poichè quando l'elettore domanda il diritto, segno è che lo intende, che lo vuole esercitare, che sa quello che vuol fare. E invece gl'incuranti od inconsci, siano iscritti d'ufficio dalla potestà governativa, come nella odierna legge, siano dalla magistratura comunale o dall'autorità tutoria provinciale, come nella nuova, possono ben essere sospinti al voto, mentre essi forse ne farebbero molto volentieri a meno: ma in qualunque modo non esprimono una serena volontà.

Io esprimo forse una delle tante aspirazioni onde s'informa quell'ideale di Governo che mi fu una volta rimproverato di sognare, dall'onorevole Presidente del Consiglio; invero con frase cortese.

Certo, io aspiro all'ideale, e vi ho aspirato sempre. Ed anche in questa occasione avrei grandemente desiderato che si riconoscesse, come il primo criterio della capacità di un cittadino, ch'egli senta il dovere e la volontà di esercitare il proprio diritto.

Invece io vedo prevalere la grande preoccupazione del trovare le formole, le quali diano il maggior numero di nuovi elettori possibili. Tanto nella Relazione che fu presentata alla Camera, quanto in quella che venne presentata dall'Ufficio Centrale, si disputa quanti elettori si otterranno colla tale formola e quanti se ne otterranno colla tale altra; e si dà un pregio a quella formola che ne produce di più.

Io confesso il vero, non mi so accomodare a questa sollecitudine prevalente. La riforma razionale non può consistere nel trovare la formola che dia il maggior numero di elettori. - *Non quantitas, sed qualitas*, - parmi l'assunto vero; tanto più quando nella Relazione della Camera e nella nostra e in quella del Governo prevale il concetto di rilevare a principale criterio quello della capacità.

E se è così, e se noi vogliamo procedere veramente all'allargamento razionale, io credo che non saremo mai abbastanza guardinghi per ricercare, per determinare li criterî più sicuri, che ci tolgano il dubbio che i molti insipienti vengano a sopraffare i sapienti, voglio dire gl'intendenti, i consapevoli di quello che operano.

Io non credo, e non saprei mai immaginare, che lo scopo fosse solamente quello di allargare così, accademicamente, numericamente il Corpo elettorale.

Io credo che si voglia rinvigorirlo, rinforzarlo, introducendovi tutti quegli elementi, i quali possano realmente dare maggior vigore, sincerità e sicurtà alla espressione dei cittadini votanti.

Del maggiore o minore prodotto che può dare questa o quella formola, non mi pare abbia ad essere principale preoccupazione.

Foss'anco questione di suffragio indiretto, poco mi preoccuperebbe. E qui, poichè mi riviene, rifò un passo indietro a proposito del suffragio indiretto.

La relazione dell'onorevole Zanardelli, la quale io potrei chiamare un digesto degli studi, della giurisprudenza, dello scibile elettorale (tanto la riscontro elaborata a copia di erudizione ed a profonda dottrina), soltanto in questa parte mi parve manchevole.

Toccando del suffragio indiretto essa lo pose quasi sdegnosamente in disparte, affermando che aveva fatto cattiva prova nel Brasile. Poi, invocata la testimonianza di Cesare Balbo, su questo povero suffragio indiretto (proprio il capo emissario delle peccata) lo caricò di tutti i mali e lo sentenziò inconseguente, illogico, inefficace, deleterio.

Io non so davvero perchè sul suffragio indiretto siano stati accumulati tanti peccati. Non ne fu fatta sperimentare ancora una prova seria e continuata, e quei pochi riscontri

ed esempi, massime per la condizione de'luoghi, non bastano a determinare così su due piedi la risoluzione di un problema di tanta importanza.

Il suffragio indiretto è, a mio avviso, precisamente quello il quale risponde più di tutti i sistemi, al principio democratico, perchè con esso tutti esercitano un diritto elettorale; ben inteso che lo esercitano razionalmente, in quella sfera, in quei termini, in quella misura che si ragguaglia alle più modeste capacità individuali ed alla coscienza dell'atto che a loro si domanda.

Però, nessuna meraviglia che noi abbiamo accettato, per esempio, il suffragio universale per i plebisciti.

Il popolo sente e non giudica. Il popolo sentì il facile concetto sul quale si domandava il suo voto per sì, o per no. Fuori dell'idiota, l'ultimo cittadino intende la questione, posta al modo e per l'oggetto dei plebisciti.

Ma non è mica altrettanto facile a concepirsi dalla moltitudine ignorante il criterio per la scelta di cui abbia a legiferare.

Quindi, al popolo più ignorante se domandate che v'indichi la persona o persone nelle quali egli si affida e ripone in genere la sua fiducia, il suo criterio non falla, o falla di rado: ma se gli domandate di scegliersi un legislatore, la sua risposta sarà quasi sempre insciente o fallace.

Io già non entrerò a discutere l'argomento. Ho voluto solamente accennare a questo, unicamente per giustificare la mia asserzione che da una parte e dall'altra si era forse troppo leggermente sorpassato il gravissimo problema.

Del resto, lo stesso egregio relatore dell'Ufficio Centrale parlò del suffragio indiretto in tale modo da dar perfettamente appoggio alla mia opinione; vale a dire che forse in quello noi avremmo trovata la nota giusta sulla riforma elettorale.

Invece noi ci affidiamo al criterio del maggior numero.

La sapienza greca e la romana rifuggirono sempre dal sottomettersi alla prevalenza delle moltitudini, alla tirannide del numero.

Io mi asterrò dal fare citazioni e dal ricordare le grandi sentenze degli statisti, dei legislatori, degli uomini politici dell'epoca romana e greca; mi basterebbe quella di Cicerone, il

quale temeva e raccomandava: « *ne plurimum valeant plurimi* ».

Del resto, la storia romana, che apprendemmo fin da fanciulli, ne insegna che la repubblica romana fu forte, fu potente fino che al numero delle moltitudini prevalsero, con questo o con quel compenso, in un modo o in un altro, le classi intelligenti; si disfece quando prevalse il numero delle moltitudini inconsapevoli.

Io non tirerò qui in campo quell'argomento del suffragio universale, che vedo respinto anche dall'onorevole Guardasigilli. Non c'è bisogno di tanti studi storici per vedere dove conduca, quello che è per me gran delirio, il suffragio universale:

I Cesari uscirono dal suffragio universale. Quando i tribuni, i faziosi vollero commuovere le plebi, fecero sostituire la prepotenza dei Comizi Tributi a quella dei Centuriati. Poco più, poco meno fu ed è la storia di tutti i tempi. Ricordo le sentenze dei nostri grandi statisti, i quali ne insegnavano unanimi a guardare gli Stati dal soverchiare delle volontà manifestate tumultuariamente dalle moltitudini. Perché il grande Padre Alighieri scriveva che « le popolari persone molte volte gridano: viva la lor morte e muoia la lor vita, purchè alcuno incominci! ».

E così del Machiavelli, del Guicciardini, del Savonarola, che temettero sempre la preponderanza della piazza.

Dunque non la cecità del numero; ed in questo siamo d'accordo ancora coll'onorevole Guardasigilli, il quale nella sua relazione alla Camera sostenne che dalla moltitudine chiamata al voto bisognava togliere quella parte di popolo, la quale assolutamente non era in grado di concepire l'importanza dell'atto. Perché il voto doveva allargarsi soltanto a chi ne fosse capace.

E pur tanto il concetto della legge che ci sta dinnanzi a che cosa si riduce? Si riduce al suffragio universale in avvenire; e nel presente, a me pare, che sia il suffragio universale nelle città, e il suffragio ristretto nelle campagne! Con questo è detto tutto.

Su tre criteri si move ad allargare il suffragio elettorale. Quello dell'età, quello del censo, quello dell'istruzione.

In quello dell'età, si è abbassato dai 25 ai 21 anno. Chi l'ha domandato? nessuno. La re-

lazione avanti all'altro ramo del Parlamento, accennando a questo, parlava della necessità di portare anche l'elemento giovane nel corpo elettorale, per rinvigorirlo.

Fatto sta, che da questo lato non abbiamo nessun segno, nessuna dimostrazione, che fosse domandato questo abbassamento di età, il quale poi porta una grande mutazione nel corpo elettorale.

Quanto al censo, si è fatto un abbassamento e su questo abbassamento del censo, le discussioni sono state varie, perchè per alcuni era poco, per altri era troppo.

Quanto a me, confesso la verità, che, quando si prenda il censo per uno dei criteri della capacità elettorale a modo di presunzione, non capisco come si possa ridurre a questione di lira più o meno; e vado più oltre.

Non capisco nemmeno come possa disputarsi (almeno io non l'intendo) quella ragione dello aggiungere la sovrimposta provinciale all'imposta diretta, e di escludere poi la comunale.

Se voi prenderete il censo come presunzione di capacità, permettetemi di dirlo, è impossibile determinarla a lira e soldo, poichè come potrà sostenersi che chi paga 40 lire abbia questa presunzione, chi ne paga 39 e 50 centesimi non l'abbia?

Se la prendete invece come una determinazione, come un titolo, un assoluto criterio pel quale chi paga l'imposta diretta, per questo solo possa esercitare il suo diritto elettorale, e allora io dico o « asso, o sei! » In questo ordine d'idee, per me, chi paga imposta diretta è elettore.

Io lo deduco dalla stessa ingegnosa argomentazione, ondè l'illustre relatore dell'Ufficio Centrale si è fatto a dimostrare, che l'aggiungere la sovrimposta provinciale all'imposta diretta non porta quella disuguaglianza che si opponeva da taluni, a ragione di che in alcune provincie la sovrimposta provinciale è più elevata, in altre meno. Osservava acutamente il relatore che le provincie non accrescono la sovrimposta, perchè prima loro di accrescere il numero degli elettori; l'accrescono per provvedere ai loro bisogni; ed io accetto questa conclusione: ma allora perchè si esclude il computo della comunale? La sovrimposta provinciale, la comunale e l'imposta diretta

per me, s'informano ad un concetto solo: si tratta di servizi pubblici che costano dispendi e per i quali il cittadino deve contribuire; e non hanno carattere diverso in assoluto, l'hanno in relativo.

Però la distinzione non ha luogo che per comodità del servizio pubblico, o per ragioni di economia, o per un conguaglio più giusto, più ragionevole, più equo. Per questo lo Stato attribuisce certe spese alle provincie ed ai comuni e fa loro facoltà di sovraimporre sulle basi delle imposte determinate per i servizi di Stato. Ma in sostanza è sempre servizio pubblico. Quindi sta che il diritto elettorale riposi sul fatto del contributo diretto qualunque e comunque ripartito a beneficio dello Stato, della provincia, del comune.

Per questo, dico io, non ho ben inteso e non mi sono mai potuto dare una ragione di quell'esclusione della sovraimposta comunale, come non mi so dar ragione né dei dieci, né dei diciannove e frazioni. Io per me torno sempre allo stesso punto: o asso o sei. Se volete che il censo sia un criterio elettorale, allora chi paga imposta diretta è elettore.

L'altro criterio è quello della cultura, o vogliamo dire presunzione di capacità. Protesto che io non sono spasimante né per propugnare l'estensione del diritto elettorale nelle campagne, né per propugnarlo nelle città. Io non mi affiderei alla cieca all'idiotismo rozzesco del campagnuolo, come non mi affiderei a quell'imperfettissima educazione che può aver ricevuto l'operaio nelle città. Io vorrei solamente che l'elettorato non fosse esteso, né nelle città né nelle campagne, senza un criterio efficace che garantisse fino ad un certo segno, che il voto non è portato da un insciente ma da un volente e cosciente. Dico questo perchè tenendo dietro alle lunghe discussioni che furono fatte, e leggendo i lavori che furono scritti sopra quest'argomento, ho veduto, o creduto di vedere insorgere una specie di lotta di antagonismo tra i sostenitori delle campagne e quei delle città; onde per poco saremmo alla sfida « voi sonate le vostre trombe, noi soneremo le nostre campane ».

Questo spirito di conflitto, questa lotta non possono certamente essere accolti nel Parlamento; ma al di fuori corre quest'idea, che la corrente valga a rilevare ed armare del di-

ritto elettorale il popolo della città per so-praffare almeno per ora il popolo delle campagne. Questo sospetto non tocca li promotori della legge, ed io pur lo respingo. Ma non si può disconoscere che le disposizioni di questa legge vi ci conducono. Non entrerò nei particolari delle disposizioni del progetto. Ma ciascuno sente che quando si domanda per criterio di capacità quel che domanda questa legge, è evidente che le campagne per molto tempo ne saranno escluse; mentrechè nelle città oggi quasi tutti diventeranno elettori. Così è. Tutta la popolazione maschia della città, che ha passato i 21 anni, si può dire che entrerà nel corpo elettorale, mentre alle campagne si avrà da aspettare i frutti dell'istruzione obbligatoria, nella quale io spero e credo, ma in un tempo molto avvenire; dimodochè per ora la legge procura agli abitanti delle città il beneficio del presente e lo rimanda a tempo indeterminato per gli abitanti della campagna. Ed a proposito dell'istruzione obbligatoria; certo il concetto è santo, umanissimo; ma l'istruzione obbligatoria, tal quale è stata stabilita e limitata nei termini della legge, credete voi, o Signori, che porti la coscienza del criterio elettorale?

E qui ritorno allo accenno toccato dianzi.

Sì, se fossimo nel concetto del suffragio indiretto; no, se ci teniamo nell'idea del suffragio diretto; vale a dire che per così poca istruzione il cittadino si possa tener capace di discernere quale sarà il migliore legislatore.

Ho presente un'arguta osservazione che lessi nella Relazione dell'onorevole Zanardelli, vale a dire: che non mancheranno nelle campagne e nelle città uomini, i quali per il loro nome, per la loro autorità, per la loro moralità, per il loro sapere condurranno questi gruppi, queste moltitudini appena educate, o almeno non istruite, a quel grado che si desidererebbe, e che sarebbe desiderabile.

Non dubito di ciò. Ma, mi perdoni l'onorevole Guardasigilli, non mancheranno ancora i torbidi, i faziosi, i tribuni, i quali si gioveranno di questa imperfetta educazione, di questa imperfetta istruzione, e trascineranno con sé una quantità di queste moltitudini inscienti ed inconscienti; e, tanto più saranno queste, tanto meno saranno quegli altri, inquantochè noi sappiamo per lunga esperienza (e non è

mestieri di essere uomini di Stato per saperlo) che l'uomo savio, che l'uomo austero non si mette volentieri a fare questa parte di raccogliere intorno a sè clienti. Invece, chi può dire quello che operino ed osino procaccianti, faziosi, e solo volgari ambiziosi?

Quindi le falangi che si comporranno, che seguiranno le voci dei tribuni e degli agitatori saranno frequenti, mentre scarse si raggrupperanno intorno agli austeri e modesti che sempre sono i pochi.

Ora questa maniera d'intendere il suffragio popolare e di presentirne gli effetti; questa idea che le moltitudini siano quasi una riserva nella quale partiti o uomini politici abbiano andare a raccogliere le cerne, non risponde al concetto che io mi fo dello esercizio di questo primo e santissimo diritto.

La riforma elettorale io l'ho sempre intesa nel senso di allargamento del diritto di voto fin dove troviamo la capacità accertata o razionalmente presunta; cioè il cittadino cosciente dell'altezza del diritto che va ad esercitare.

Io ho promesso di non entrare nella parte dogmatica e di non parlare che a senso pratico, per virtù di osservazioni di buon senso, sul modo col quale si esercita il diritto elettorale.

Io quindi dirò che non credo a quello che è stato detto e posto come a base della presente proposta, che questa riforma è un bisogno; anzi il sospiro del Paese.

In questo tema si sono tenute accademie, e fatta molta rettorica. Ma la verità si è che il paese, nè ci ha pensato nè ci pensa guari. Ma dove il paese ha manifestato il bisogno d'una riforma elettorale? Udite voi mai operai o campagnuoli indirizzarvi le parole, che già i popolani ai maggiorenti di Firenze subito dopo la uccisione di Alessandro De Medici quando quelli erano impacciati a rifare governo: « spicciatevi; se non farete voi, verremo noi a fare »? Tutt'altro; i popolani nostri sospirano mica al voto, ma al lavoro e al buon mercato.

Pur troppo il Corpo elettorale d'Italia è venuto in fiacchezza estrema; ma non credo che nessuno popolano siasi mai offerto a rinvigilirlo. E per rinvigorire il Corpo elettorale, forse prima d'ora a ben altri argomenti si avrebbe dovuto ricorrere; e li accennerei, se non temessi di condurmi ad un ordine d'idee il cui

svolgimento richiederebbe ben altro tempo di quanto mi è discretamente concesso per condurre a fine questo argomento. Io dico solo che le poche manifestazioni popolari (non dirò artificiali, voglio anzi credere suscitate in buona fede e col maggior desiderio del bene) non rappresentano la volontà del paese; perchè quei pochi Comizi dei quali si è menato tanto rumore, non furono tenuti che in poche città; nessuno certo nelle campagne: non furono promossi che per opera e sforzi di uomini politici, i quali naturalmente avevano uno scopo subiettivo, un interesse nobile, se vogliamo, di tentare, in certo modo, la coscienza popolare, di domandare se essa si sentiva, se voleva prendere parte alla vita pubblica.

Nè già ha risposto di volere prendervi parte. Ma io ho una dimostrazione maggiore ancora.

Cosa vediamo noi nelle nostre elezioni amministrative, nelle quali tanti più sono chiamati ad esercitare il suffragio, i quali appunto sarebbero tanti nuovi elettori politici?

Vediamo le elezioni stesse seguire con pochissimi elettori, e per poco le urne non possono dirsi abbandonate; e questo più nelle città popolate che nelle minori, e più nelle minori che nei comuni rurali.

A me pare dunque che il così detto sospiro del Paese sia una bella frase rettorica; ma non una realtà, nè un tema di verità.

Però io sono il primo ad ammettere, che l'opera del legislatore accorto è quella di non aspettare che si manifesti prepotentemente un bisogno, per provvedere, ma che debba prevenirlo.

Quindi, se il Governo e se il Parlamento avessero realmente avvertito che il Paese aveva necessità dell'allargamento del diritto elettorale, era onesto e politico prepararlo.

Ma questo bisogno io non lo trovo espresso in nessuna guisa.

Io credo che quel Paese, al quale si accenna, si riduca a ben picciolo numero, a quello cioè di quanti intridono nella vita pubblica.

Ma il Paese grande, il Paese reale, vi prende parte solo in quanto che sente il peso delle imposte; sente e dice che il Governo non è correttamente condotto; sente che la legge non tutela abbastanza il cittadino, gli ordini pubblici non provvedono a sufficienza.

Questo è il sentimento del Paese; questo è

veramente, e lo esprime in tutti i sensi e in tutti i modi e in tutte le occasioni; e a questo sarebbe stato bene il porre riparo. Ma ad un Paese il quale si trova sì male accomodato, che si agita incerto, inquieto del domani, bisognoso dell'oggi, che domanda di essere governato, ma con mano giusta, ferma e sicura, in verità, l'offrire l'allargamento del voto non credo sia quello che esso ravviserà più necessario e più urgente.

Ad ogni modo, sia che il Paese lo avesse domandato, ossia che il Governo e il Parlamento fossero persuasi della bontà della riforma, a me pare che sia il primo debito del legislatore di ponderare bene se il Paese è preparato a riceverla.

Su di che, confesso, io sto per addentrarmi in un tema per me quasi pericoloso; pericoloso in quanto che mi sentirò accusare di non aver fede nella libertà civile, di non amarla abbastanza, di disdirne i benefizi, quasi sopraffatto da quelle condizioni le quali sono inevitabili in un Paese che si trasforma.

Del resto, poi, della mia persona poco importa. Non essendomi mai votato propriamente ad un partito, meno importa quello che ciascuno può dire o pensare di questi miei timori; di quel che sto per dire, se ragionevole o insipiente, sia giudice il Senato.

Si dice: se il Paese domanda la riforma, è segno che è preparato a riceverlo; dunque il Paese ha già ricevuto una specie di educazione politica, la quale lo fa meritevole di avere allargato, nella misura che si propone, il suffragio a tutti i cittadini capaci.

Questa capacità, riscontrate frequentissima nelle città; nelle campagne no, è troppo presto; ma per la virtù dell'istruzione obbligatoria, in un tempo indeterminato - e Dio voglia che sia determinabile - anche colà presto avremo il numero sempre crescente di cittadini che pur piglieranno parte alla vita pubblica.

Dunque questo Paese dovrebbe essere in gran parte preparato alla riforma. Io ne ho grandissimo dubbio, e temo forte che per questi preconi facilmente si dia a credere al popolo quello che non è.

A me piace che si voglia favorirlo il popolo, educarlo, animarlo; ma non vorrei che, per troppo volergli bene, lo s'ingannasse. Io non

vorrei che noi dicessimo troppo presto a questo popolo: tu sei già educato alla vita politica, vieni e prenditi la tua parte.

Donde si ricava il criterio della educazione politica? Non ho bisogno di dirlo. Dal rispetto, dall'osservanza che dimostrano le popolazioni agli ordini stabiliti, alle autorità e soprattutto a quello che io chiamo il Dio in terra: la legge.

Onorevoli Signori, credete voi che siamo in questi termini, che il popolo si trovi in queste condizioni? Vi pare proprio che in questi primi periodi della libertà civile, siasi avverato quel preconio, quella sentenza, quella gran frase accademica che cioè la libertà coi suoi mali porta anche i suoi rimedi? Rispetto a educazione politica, di mali veggo molti, di cure e rimedi ben pochi. Certo non io disdico i benefizi della libertà civile, non fosse altro per rispetto al riordinamento della patria nostra, e per l'assodamento della sua indipendenza. Ma nell'obbietto della educazione popolare io non credo, e oso dire che assolutamente respingo quella credenza che la libertà, tale quale è stata usata, abbia educato il nostro popolo sì da renderlo capace adesso di esercitare anche il massimo dei diritti che portano con sé gli ordini di civile libertà.

È costume pur troppo di volgarmente adulare il popolo; anzi oggidì è un tema fatto la continua adulazione; popolo, popolo; questa voce popolo, si fa suonar alto in tutti i toni, e s'invoca come la voce di Dio. *Popolo sì, ma non plebe*, avvertiva Machiavello, ed avvertiva giusto.

Il popolo certo ha diritto all'educazione politica come alla istruzione; ma la educazione in ispecie vuole essere austeramente impartita, non per volgarità di adulazioni bugiarde o di allucinazioni fallaci.

Ora vogliamo noi ritenere che il nostro popolo sia per esempio veramente educato al rispetto della legge?

Ma in nome di Dio chi lo ha educato finora e lo educa a questo rispetto? Dico rispetto continuo, scrupoloso, severo! Certo la scuola, la milizia, la stampa e la libertà stessa delle associazioni sono fattori, coefficienti di educazione politica; ma queste non sono tutte, nè tutte ad un modo, nè universalmente efficaci:

e pur troppo sovente vi troviamo parole e parole, frutti bene scarsi e minori.

La milizia, che in tempi civili sarebbe efficacissimo coefficiente di educazione, per la stessa sua durata troppo breve e per essere la sua azione ristretta relativamente a pochi non può avere troppo grande efficacia. Quando il cittadino si trova nella milizia, sia per la virtù grande della disciplina, sia per l'ambiente nobile e moralmente elevato nel quale si trova, sia per lo stimolo dell'amor proprio e della emulazione, egli riceve la maggior somma di educazione forte e civile; ma, tenuto calcolo del poco tempo del servizio militare e del numero relativamente piccolo dei cittadini che vi sono chiamati, dei tanti che ritornati alle case loro, sono ricondotti fatalmente alle antiche abitudini, alla vita puramente materiale, alle idee antiche e volgari, è facile immaginare, come il beneficio ne divenga relativamente ristretto od almeno sia lento ad espandersi.

La scuola? Un tempo ho creduto anch'io all'efficacia delle nostre scuole elementari, tecniche e popolari per la educazione politica. L'ho creduto e ci ho speso variamente in più verde età l'opera mia poverissima, ma con tutta l'anima, con tutto il cuore, con tutte le forze. Pur troppo mi sono dovuto convincere che alle nostre scuole fa difetto o scarseggia troppo l'opera, l'azione, l'effetto educativo. Nelle nostre scuole s'insegna forse moltissimo e si educa poco ed anche nulla.

E ne volete una prova? Andate attorno, guardate questi figliuoli quando escono dalla scuola, tenete dietro ai loro passi, udite i loro discorsi, considerate i loro atti e mi direte se per lo passato fu mai vista educazione più trascurata, più negazione di educazione! Quasi mi dispiace d'immiserire apparentemente l'argomento davanti un Consesso così elevato, toccando di cose e fatti in vista troppo meschini, ma per me quei ragazzi così incivilmente allevati sono i segni dell'educazione popolare dell'avvenire.

Ci fu mai, per cagion d'esempio, monelleria più invereconda, più indisciplinata, più molesta, più sfrenata di quella che ne occorre ad ogni passo nelle contrade delle nostre città?

In verità tutti siamo stati fanciulli, e ricordiamo che ai nostri tempi la scuola ben soc-

corréva, se non a meglio educare, ad imbrigliare almeno con alcun freno.

Ma ora quale freno è rispettato o piuttosto quale non è rallentato?

E non può essere diversamente. Noi fummo un tempo condotti dalla necessità del nostro riordinamento nazionale a combattere due cardini sui quali esclusivamente riposava l'ordinamento sociale e politico d'allora; l'autorità assoluta del Governo, l'autorità assoluta ecclesiastica. Facilmente, e pel popolo in ispecie, si confusero i termini.

Fummo condotti a questa necessità in tutti gli Stati d'Italia, tranne, in parte, quel più felice Piemonte che aveva con sé Dinastia e Governo nazionale.

Ma nel rimanente d'Italia, quanti si agitavano per redimerla dalla servitù alla libertà, dalla soggezione alla indipendenza, ben dovettero combattere a oltranza ordini ed istituzioni e podestà che ne apparivano ed erano i primi nemici.

Naturalmente la cagione, i casi, i modi stessi del combattimento, le lotte che si dovettero sostenere, inasprirono, condussero fuori di misura i combattenti.

Il popolo poco o punto educato, nè accomodato a distinguere i principj fondamentali dagli accidenti estrinseci, facilmente v'imparò a scredere e deridere il principio religioso, a non curarlo più; appresso a spregiare il principio di autorità, a non rispettarne i custodi, i ministri, i magistrati. Un tempo il figliuolo era allevato ad onorare il parroco. Oggi il monello quando incontra il parroco, invece di levarsi il berretto gli fa boccaccia. Un tempo il fanciullo era elevato nella reverenza del magistrato, del sindaco, del pubblico ufficiale. Oggi il monello ride del sindaco; e se gli piace della guardia municipale o di questura, di cui ostenta non pigliarsi soggezione.

Questo è il primo tratto della educazione popolare. Nelle nostre scuole non fu curato abbastanza questo importantissimo argomento dell'educazione fanciulesca; la quale più tardi si deve innestare nell'educazione del popolo adulto, volente ed operante. Ma è naturale: il monello che oggi si burla dello agente della forza pubblica e gli scappa dalle mani, ridendo, più tardi sarà l'operaio riottoso che non solo resisterà all'autorità, ma provocherà l'agente

e perfino i rappresentanti della legge; e dico *provocherà* sul serio; proprio pel gusto di provocare.

Noi abbiamo città che erano rinomate in un tempo per la loro gentilezza e mitezza di costume, che oggi costringono le autorità a far buona guardia contro questo triste risentimento della plebe verso tutto ciò che rappresenta l'ordine e la legge. In una delle città che era il ritrovo geniale non solo degli Italiani, ma anche degli stranieri; nella nostra Firenze, la bellissima delle città italiane, rinomata per la vivacità e la mitezza insieme del popolare costume, andate e vedete quale mala genia si annida; udite se mai fu udito sbocciare linguaggio più osceno e provocante; e non nella concitazione, nella collera, ma quasi vezzo, per fare onta alle persone dabbene che passano dinnanzi; pel gusto scellerato di far arrossire le nostre donne; quasi sentisse questa plebe una specie di feroce voluttà nel fare intendere che adesso non ha più nulla a temere, e che si propone a quel modo di soprastare.

Io appartengo ad una città piccola, ma che ebbe ed ha voce di cuita e gentile: ebbene lo dico con dolore, ma con convincimento profondo; trovo anche in essa pervertito, od almeno sbassato il senso della moralità popolare.

Non parlerò delle molte cause che colà, come altrove, possono aver condotto a questo pervertimento. Sono troppe; se fosse presente l'onorevole Ministro delle Finanze, che mi spiace di non vedere al suo scanno, vorrei domandargli, se non dubita p. e. che l'aver dovuto sforzare per li bisogni delle finanze certe tasse, e particolarmente quella del dazio consumo, non abbia portato un altro efficacissimo fomite di immoralità nelle popolazioni delle nostre città.

Quasi tutte si trovano per questa ragione ricinte da una fitta di piccoli e grossi contrabbandieri; dei quali moltissimi diventano ladruncoli e ladri di professione, dopo che si sono esercitati al minuto nel rubare allo Stato, che per tanti è opera meritoria. A tutta questa gente, tra breve, noi diamo l'adito al diritto elettorale!!

Fra i coefficienti dell'educazione vi è la stampa. Non è già che io voglia scemare manco di un atomo il pregio di questa grande conquista e guarentigia degli ordini civili che è la libertà della stampa. Ma come naturale, segnatamente

nei primordi, è facile immaginare come di questa stampa si sia abusato; e molte volte l'abuso stesso non è mica di proposito, è una condizione necessaria del modo col quale si svolge la stampa. La stampa che dovrebbe essere la maestra, l'educatrice austera di questo popolo, come l'interprete leale delle sue necessità, la tutrice de' suoi diritti, l'ammonitrice de' suoi doveri, troppo spesso dimentica lo scopo morale per procurare il materiale. Ammetto le eccezioni e molte; certo i giornali gravi operano e scrivono anche in questo senso. Ma, in generale, di che si pasce la piccola stampa? di che vive? dello scandalo! vive del pettegolezzo; vive della rassegna di tutte le disgrazie, di tutti i delitti! E pur troppo sovente vive e specula precisamente del provocare nell'animo del cittadino insciente, il riso, lo scherno, la derisione dei pubblici ufficiali, dei magistrati, degli ordini pubblici. Le quante volte su questi giornaluzzi si parla, col favore dell'anonimo, dei sindaci, dei magistrati municipali, dei prefetti, dei questori, di pubblici ufficiali, come di tristi o d'idioti, gittati a ludibrio del volgo! e passi della beffa, chè le più volte l'onesto servitore della legge dello Stato, dovrebbe esclamare: vi ringrazio perchè non mi avete vituperato!

Ora, date a giovani e non giovani cittadini delle classi popolari di questi catechismi, di queste note di educazione politica; e poi ditemi di quanto la educazione politica popolare possa esser avvantaggiata. Chi vuol credere che i nostri operai abbiano campo ed agio di studiare la moralità civile sui libri, sui trattati? Quel poco che sanno ed intendono di vita pubblica: ricercano ed imparano facilmente sui giornali minori e in generale sui più dispregevoli. E questo è anche un altro dei malanni che riscontriamo nelle nostre scuole.

Adesso il ragazzo delle scuole elementari legge il suo giornaletto e non solamente il giornaletto buffone, ma ancora il giornale e il libro osceno. E non di rado alle porte dei licei, alle porte dei ginnasi e delle scuole elementari ricorrono i mercanti e spacciatori di libricciatoli e di stampe che non oserei nemmeno di ricordare.

Ho parlato delle scuole elementari; ma io salgo ancora, e qui tocco un argomento che lasciai in sospenso da principio a proposito del-

l'abbassamento dell'età. Io credo che l'onorevole Ministro Guardasigilli quando scrisse quella sua splendida relazione, e volle giustificare l'abbassamento dell'età e l'introduzione dell'elemento giovanile nel corpo elettorale, io credo che egli avesse pensato soprattutto ai giovani delle nostre Università, dei nostri Licei, ai quali piacevagli dischiudere tra pochi anni l'adito al comizio elettorale. Ebbene io domanderei a chi tien dietro un poco all'andamento dell'Università nostre: Vogliamo propriamente dire che i nostri giovani dell'oggi ci vadano dando tali prove di precocità seriamente virile, direi quasi, in quelle manifestazioni così frequenti in che li vediamo riunirsi per deliberare di non accogliere il tale nuovo insegnante, o di protestarne uno diventato loro fastidioso, di non volere il tale o tale testo; alla spiccia, di non andare a scuola, finchè l'autorità scolastica non abbia fatto ragione alle loro pretese?

Ancora licei e ginnasi offrono non di rado spettacolo di parlamentini, nei quali si discute proprio seriamente una dimostrazione contro le autorità scolastiche. Questi giovani, dimenticando che se un tempo fu, non dico meritorio, ma almeno significativo, coraggioso il resistere di scolaresca all'autorità dei governi d'allora, perchè quell'autorità era considerata nemica del vivere civile e delle libertà nazionali; oggi questi giovani insorgono contro l'autorità della patria, disobbedendo alla podestà costituita, e si ribellano alla legge imperante sovrana, perchè emanazione della volontà nazionale, alla quale dovrebbero dare l'esempio della soggezione; tanto più che negli ordini civili non manca il diritto e il modo di rimostranza, se si credono offesi nei loro diritti o nei loro studi, o nelle loro prerogative, o nei loro interessi.

Ho parlato incidentalmente dell'insubordinazione e del poco conto che si fa della legge dalle nostre popolazioni, e ne cito un esempio dei più comuni, uno di quelli che accadono ogni giorno sotto i nostri occhi; la incuranza, la disobbedienza alle prescrizioni delle polizie municipali. Si dirà: oh la polizia municipale non è gran cosa! ma è gravissimo segno d'ineducazione politica la disobbedienza frequente, costante, perfidiosa a queste giustissime restrizioni della libertà, è una delle manifestazioni più evidenti del lento svolgersi della civiltà

popolare. Così vero, che in quelle città, in quei luoghi dove la polizia municipale è meglio osservata, anche la popolazione più umile vi appare più civile e più educata; e cito a titolo d'onore Torino, e potrei aggiungere di Milano e di altre minori.

Ma in generale alle prescrizioni della polizia municipale assai poco si obbedisce. E pur troppo anche in questa materia molte sono le ragioni del disordine e sarebbe lungo ricercarle. Ma certo che se le autorità si accordassero, e prefetti e sindaci e procuratori del Re s'intendessero meglio perchè venissero obbedite rigorosamente queste prescrizioni, che sono la prima scuola dell'educazione popolare per l'osservanza della legge; io credo che molto, ma molto si potrebbe ottenere. Se non che i procuratori del Re hanno da fare la polizia alla Magistratura; il prefetto *ha da fare le spirito pubblico*, quando non ha *da fare le elezioni*; i sindaci debbono tenersi in bilico e gratificarsi prefetti e parlamentari per mantenersi nella carica, e così nessun accordo, e tutto va per la peggio.

Se dalla polizia municipale passiamo a qualche cosa di più grave, o Signori, noi troviamo nella scala crescente dei reati, ed in ispecie di certi reati, andando un po' oltre, di novi criteri per misurare la poca civiltà politica delle nostre popolazioni. Osserverete, o Signori (e questo si riscontra facilmente) la frequenza dei reati che hanno propriamente un carattere politico - la resistenza, per esempio, alla forza pubblica, pur troppo frequentissima. Non parlo di reati più spaventevoli, dei quali ognuno di noi ha recente memoria.

Abbiamo, a proposito di educazione (mi era scordato di farne cenno parlando delle scuole) scolari suicidi, scolari omicidi. Quando è che ai tempi nostri, al tempo di freni certo più duri e più severi, accadevano di questi fatti?

Ho detto che un altro dei coefficienti di educazione popolare è o dovrebbe essere la libertà di associazione.

Noi abbiamo una quantità di associazioni operaie. Santo è lo scopo, l'assistenza mutua, pel lavoro, per le infermità, per la istruzione.

Ma credete voi, o Signori, che le Società operaie non possano essere facilmente travolte e diventare strumenti politici, quando cadono (e pur troppo talvolta vi cadono) in mano degli armeggioni?

Le associazioni popolari sempre s'iniziano con li più umani e civili intendimenti, con sentimenti di fratellanza, per la mutua assistenza, per procacciare o favorire onestamente il lavoro, per il sollievo dei soci colpiti da malattie temporanee o croniche, per diffondere la popolare istruzione. Ma non di rado le Società sono tratte ad uscire dal loro scopo e vengono ancora fino alle dimostrazioni politiche, a seconda delle idee degli uomini che le maneggiano, i quali talvolta fanno loro esprimere concetti, che molte volte i soci nella più parte non intendono.

Io amo le società operaie che si limitano allo scopo per il quale si sono istituite, e le considero come una delle nostre conquiste civili e come uno dei migliori ordinamenti per la educazione popolare.

Ma quando le vedo rivenire in mano a certi armezzioni politici (e l'allargamento del voto ve le trarrà per sicuro, e per la più parte) presento che le vedremo trasformate in compagnie e in battaglioni serrati di votanti, i quali saranno a disposizione di chi li vorrà e saprà condurre. E li condottieri potranno essere buoni, ma potrebbero anch'essere cattivi. E molto più facilmente saranno di cattivi a ricercarne le forze e a condurle: giacchè, come dianzi osservai, i buoni si astengono pur troppo dal ricercare e fare clientela, mentre i cattivi non si astengono mai dall'operarvi a tutt'uomo. E così dico delle società promosse da uomini egregi per mantenere lo spirito, la tradizione, la fratellanza contratta nella milizia, per ricordare le gloriose imprese, e l'opera data alla redenzione della Patria. Memorie onorate e onorande « finchè sia santo e venerato il sangue per la patria versato... »

Ed io onoro queste associazioni a condizione di trovarle civilmente modeste, opèrose non per agitare, ma per aiutare l'andamento ordinato della pubblica cosa, dare agli altri l'esempio della disciplina civile e dell'obbedienza scrupolosa alle leggi ed alle autorità.

Cosicchè di tutti questi fattori, di tutti questi coefficienti dell'educazione popolare, anch'io certamente aspetto e spero di buoni frutti, ma col tempo e con la temperanza; ma per il momento non li riscontro così diffusi, da farvi tale e tanto assegnamento, come pure si va ripetendo.

Per questo noi abbisogniamo di soda ed au-

stera educazione popolare, e però noi non diremo alli popolani: se volete essere elettori — arricchitevi — come diceva Guizot; — diremo onestamente — educatevi!

Io dico schietto che nel primo periodo della nostra libertà civile, rispetto a educazione politica, i frutti furono troppo scarsi, nè tutti buoni.

Non credo quindi che il paese sia oggi in tali condizioni da accogliere senza pericolo l'allargamento, e un allargamento così grande del suffragio elettorale.

Ora, detto questo, vengo ad un'ultima parte.

Concordando tutti o quasi tutti nel principio che bisognava allargare il suffragio elettorale, concordando altresì tutti o quasi tutti in questo, che una volta lanciata la grande questione bisognava risolverla e non si poteva tornare indietro; non fu avvertito o almeno non fu disputato della importanza e del fatto che, approvata la legge, naturalmente se ne commetterebbe l'attuazione allo stesso Ministero che ce la propone.

Signori! Il fatto di una riforma elettorale in questi termini segna, a mio avviso, un *ri-  
volgimento* assoluto del nostro diritto pubblico elettorale; segna un'era nuova politica, la quale può essere gravida di gravissime conseguenze, fors'anco irrimediabili, se voltassero al male.

Certo nessuno mi vorrà negare, che molte, moltissime conseguenze buone o cattive dipenderanno dal modo di attuazione.

Ora questa importantissima attuazione a chi la commettiamo?

Se il Governo è forte, se il Governo si tiene e si tiene in una linea retta e corretta, se il Governo ci ha dato fin qui lo affidamento di una rettissima prudenza, soprattutto di una serena imparzialità, se in altri termini il Governo ci ha dimostrato che egli eseguisce e fa eseguire la legge per la legge, scrupolosamente, senza fini partigiani, senza rispondere ad esigenze del partito, donde è uscito; io bene intendo che tutti quelli i quali reputano già buona la legge, se ne affidino tranquillamente per l'attuazione.

Ma io che già reputo la legge cattiva, tanto meno mi affiderei dal commetterne l'esecuzione all'odierno Ministero.

Non è la prima volta che ho manifestato in quest'aula di non poter seguire col mio suffragio il Governo uscito del partito che s'intitola della Sinistra, vale a dire (quale ne sia il Ministero) la linea politica tracciata dal 1876 in poi. Un tempo credetti che l'avrei anzi colle mie meschinissime forze aiutato. Dovetti ricredermi: e lo dichiarai ripetutamente.

Signori! L'approvare la legge della riforma elettorale tal quale ci viene proposta, è il più grande atto di fiducia che si possa dare al presente Ministero, poichè si dà a lui la facoltà di rinnovare la base sulla quale riposano gli ordinamenti costituzionali. — Fu detto che si faceva un salto nel buio! Per me non è buio! È un salto in piazza! — Bisogna dunque che chi vota la legge abbia una piena fiducia, una piena sicurtà che il Governo, tal quale oggi è costituito e che ci domanda il nostro voto, è capace di evitare tutti gl'inconvenienti, tutti i pericoli, tutti gli abusi; che vorrà e saprà attuare la riforma serenamente per modo che risponda a quell'ideale perfezionamento che deve essere lo scopo della legge stessa. Io, ripeto, non lo credo. Governo forte! Cosa s'intende per Governo forte?

Se mai s'intendesse per Governo forte come fu inteso in qualche periodo dal 1876 in avanti, del sorpassare lo spirito e la lettera della legge per surrogarvi la energia della volontà, io preferisco a dirittura il Governo debole.

Io ho sempre detestato l'arbitrio e la sovrachieria; ma sopra tutto detesto quell'arbitrio che si maschera di forme costituzionali. Governo forte io intendo e deve intendersi particolarmente Governo morale, austero, indipendente, superiore ai partiti; perchè sebbene usciti da un partito, onorevoli Ministri, come saliti a sedere nel Consiglio della Corona, voi dovete sentirvi e tenervi al disopra dei partiti. Dal vostro potrete prendere l'ispirazione, l'indirizzo, i lumi, il riscontro; ma dovete pure giovarvi della scintilla che scatta dall'attrito delle opinioni dei vari partiti; ma non per questo servire a volgari interessi e per favorire gli amici, usare con gli avversari siccome con nemici.

Del Governo ho udito gl'inni. Dico inni ministeriali; intonati per li Ministri medesimi, in onore del partito. Io che bene intendo la ragione dei partiti, ma che non mi votai mai ad

alcun partito, non mi so dare a credere che il Governo abbia ad essere un partito. Ma sia, poichè lo si vuole.

Degl'inni o piuttosto dei discorsi dell'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, a dire il vero, ho capito poco; meno intendo come gli riesca di metterli d'accordo.

Molto meno poi intendo di certi suoi gesti nell'amministrazione; alcuni dei quali proprio mi mettono paura.

Or se dovessi dirlo, ricordano il Nettuno di Virgilio, in quella visione di Enea dove gli Dei nemici sovvertono le mura di Troja.

*Hic ubi disjectas moles, avulsaque saxis  
Saxa vides, mistoque undantem pulvere fumum  
Neptunus muros, magnoque emota tridenti  
Fundamenta quatit, totamque ab sedibus urbem  
Eruit . . . .*

A me dispiace che lo lascino fare — Altri inni cantò l'onorevole Ministro di agricoltura, industria e commercio. Non li ricordo tutti. Ma per dire di uno, sciolto, mi pare, in certo banchetto, nel quale si volle ricercare l'idea, il verbo del Governo, udimmo che « l'attuale cerchia dei nostri partiti non è logica, non ha base, non può durare: che solo per la virtù della riforma elettorale i partiti acquisteranno questa base insieme a tutte le virtù politiche e sociali »

Queste rivelazioni al banchetto a me fanno di oracoli. Non capisco come dalla nuova legge elettorale debba venire la trasformazione dei partiti; io credo invece che i partiti, tali quali sono, e segnatamente il prevalente, cercheranno di rinforzarsi, per arruolamenti nella massa dei nuovi elettori; la quale, se potrà servire ad ingrossare e rinforzare i partiti esistenti non varrà certo da sè a formarne dei nuovi e molto meno a trasformarli.

Sarei curioso di vedere come i criterî della seconda elementare possano operare la trasformazione dei partiti! Se non che, direi all'onorevole Ministro, ben altro preme che dell'oracolare trasformazione di partiti; preme del restituire la moralità politica e dell'accrescere la civile.

Ma le maggiori note trionfali furono quelle del Ministro dei lavori pubblici, e mi dispiace di non vederlo presente.

L'onorevole Baccarini, Ministro e presidente

della Associazione costituzionale-progressista delle Romagne, non ha guari in un suo discorso politico a quella Società, diffuso poi per le stampe, parlò dei miracoli già operati dal suo partito. Esso, diceva, ha abolito il macinato, ha abolito il corso forzoso; il partito vi ha dato le ferrovie, la gran legge delle opere pubbliche; ed ora vi dà la riforma elettorale. Che cosa domandate di più per elevare statue, monumenti al partito?

Ed io pure riconosco volentieri che questi furono e sono quattro gloriosi concetti; io gli onoro. Ma contemplo quattro propositi e quattro problemi.

L'abolizione del macinato è tutt'altro che compiuta. I frutti sono di là da venire; e perchè finora, della diminuzione del primo quarto penso che abbiano approfittato molto i mugnai; poco o niente i contribuenti.

Dell'abolizione del corso forzoso direi quasi che è uno scherzo, massime per quelli che hanno salutato la ricomparsa della circolazione metallica. Non è abolito niente affatto, e di metallo non ne vedo correre che i simboli.

Si è contratto un prestito; non discuto gravità di condizioni. Si è preso dell'oro sul quale si paga l'interesse. L'abolizione del corso forzato della carta è ancora una questione da risolvere, e niuno oserebbe dirla risolta. Io dal canto mio auguro di grandissimo cuore che arrivi il giorno nel quale sarà di fatto risolta; ancora lo spero: ma non è per ora il caso di menarne vanto.

In quanto alli risultamenti pratici ed economici delle grandi leggi delle ferrovie, delle opere pubbliche, io me ne rimetto all'esame, al sindacato che ne porterà forse un giorno quel gran giustiziere e mio egregio amico che è l'onorevole Saracco.

Per me sento che verrà il giorno nel quale provincie e comuni rimpiangeranno a lagrime di sangue l'allucinazione, il delirio dal quale furono tratti per effettuare oltre misura e quasi tumultuariamente queste opere, che si intraprendono e si conducono affrettatamente, a mio avviso, sorpassando li criteri di severa ed assoluta economia.

Quanto alla riforma elettorale, siccome non è ancora votata, mi sembra non sia per ancora da rassegnarla tra i fatti compiuti.

E, confesso la verità, fossi favorevole al con-

petto, non ardirei di magnificarne gli effetti fino a che non gli avessi almeno in parte saggiati.

È superfluo mi soggiunga che più di allietarmene, io temo.

L'onorevole Ministro all'Associazione progressista costituzionale inneggiò di un'altra strofa al viaggio dei Reali nostri a Vienna. In verità egli ne sbassò il tono trionfale. Pur questa nota io avrei ommessa, perchè egli ben doveva presentire intorno a sè, come la fosse altrimenti intesa ed accolta.

Il paese, tutto e sempre fidente nella Corona, sentì molta compiacenza delle onoranze e delle accoglienze oneste, che questa riceveva da un'altra grande Corona. Non però immaginò in questo scambio di cortesie tra due auguste Dinastie, già legate per vincoli di sangue, un abbraccio fraterno fra i popoli soggetti alle due Corone.

Il popolo italiano si è rallegrato di vedere splendidamente onorato il suo Re da una grande potenza; ma non ha trovato per questo fatto mutati li rapporti politici tra li due Governi, e molto meno li rapporti di sentimenti tra la Nazione Italiana e le Nazioni soggette alla Corona austro-ungarica; i quali sono semplicemente, come per lo avanti, di buon vicinato e di reciproco rispetto.

Ma poichè non siamo a trattare di politica estera, io non presumo nè intendo di addentrarmi in questo argomento. Soltanto perchè dal Ministro se ne menò vanto, e si segnalò il fatto per magnificare il partito che attualmente governa; io ben potrei domandare, se tutti i particolari di questa andata (che da taluno fu detta a Canossa, ed io non lo vorrei credere) furono tali da confortare il popolo italiano della prudenza, dell'avvedutezza, del sentire alto del suo Governo. E già prima di tutto bisognerebbe domandare alli Ministri: Ci andaste, o vi foste condotti? In altri termini, se a questo viaggio si condusse il Governo per forza di casi o per profondità di suo disegno?

Se è un effetto della sua politica, o vi è stato trascinato dalle circostanze?

Se vi è stato condotto dalla necessità di dare sicurtà di sè, guarentigie che veramente l'Italia non deve avere bisogno di dare?

Questa sarebbe già una importante questione che avrebbe dovuto bastare per consigliare

l'onorevole Baccarini a non parlarne, prima che ben tutto sia chiarito.

E di un altro particolare potrei domandare (al quale accenno appena con que'riguardi e quella reverenza che è dovuta) se cioè il Governo non avesse potuto presentire e dovuto prevedere di una graziosità che profferta dalla Corona d'Austria alla Corona d'Italia, questa non avrebbe potuto rifiutare, ma non avrebbe potuto *costituzionalmente* restituire?

Io con questo esprimo un concetto che mi pare sia quello di tutti gli italiani, e non dico altro. So che è facile la risposta; sono costumanze augustali, sono espressioni di cortesia, di amicizia. Si lo so; furono e sono espressioni di cortesia tra le Dinastie del Nord; furono segni di favore, di benevolenza imperiale ai vassalli del Sacro Romano Impero!

Non ne riviene il riscontro: ma cosa fatta capo ha: e non aggiungo altro.

Se non che per fatto e voler vostro questa andata a Vienna provocò un grande romore d'applausi, segnatamente per parte di quella stampa, che si è dato il compito di cantarvi i preconi.

Or bene, o Signori, io dico che di questa intemperanza o leggerezza incolpo quasi il Governo — Noi amiamo dirci una grande nazione! Numerosa siamo di certo! Grande lo potremo diventare — Ma lo potremo diventare se avanti tutto rispetteremo noi stessi nella nostra storia, massime contemporanea.

Un popolo grande deve averè sacra la religione delle proprie glorie; ma molto più la religione delle proprie sventure. Io non so se certi inconditi applausi abbiano a romoreggiare finchè si odono ancora i sospiri delle ombre che si aggirano intorno al forte Belfiore e, a quel bastione di Brescia (onorev. Zanardelli!)... al Castello di Milano...? Rispettiamoci da vantaggio e saremo tanto più rispettati. Un popolo che non dimentica le proprie sventure, è più rispettato di un popolo che mostra di averle dopo trent'anni dimenticate!

Tutte queste note, tutti questi inni, adunque, cantano i trionfi della democrazia. Democrazia, democrazia! Ma la democrazia è santa quando s'ispira unicamente all'amore della patria, al sentimento della religione civile, all'obbedienza, al culto della legge; il solo Iddio in terra che dovrebbe essere venerato, ma disgraziatamente

non lo è. Ma la democrazia molte volte, o Signori, sapete che cosa vuol dire? Vuol dire lo spostamento di quella insolenza antica dei baroni feudali, rivoltata dal basso all'alto.

Noi ci liberammo dall'insolenza antica delle aristocrazie, ed oggi tolleriamo molte volte l'insolenza della piazza.

Democrazia! Quanto sarebbe meglio parlarne meno e praticarne di più! Bisognerebbe incominciare dalla modestia. Ministri democratici, e mi dispiace il dirlo, la modestia che dovrebbe partire dal Governo, il quale è in obbligo di dare pel meglio buon esempio, non mi pare de' nostri giorni. Si pensa il Governo di educare la democrazia a modestia con i suoi viaggi trionfali. I quali, manco male si risolvessero in manifestazioni pompose di vanità, ciò che poco importerebbe; ma si risolvono molte volte in aggravii ai Comuni, alle Provincie; perchè le Rappresentanze di queste si tengono in dovere di fare accoglienze festevoli e pompose, a spese degli amministrati, e talvolta in violazione della legge, in particolare di quella del 14 giugno 1874. Più volte mi è occorso di rammentarla questa legge, che proibisce ai Comuni che eccedono la normale della sovrimposta, le spese facoltative. Or bene, di queste spese facoltative per viaggi trionfali qua e là sono occorse, e se l'onorevole Ministro dell'Interno desiderasse risaperne, potrò servirlo d'indicazioni.

PRESIDENTE. Prego l'oratore di volere possibilmente rientrare nel tema della riforma della legge elettorale.

Senatore ZINI. Accetto l'osservazione dell'onorevolissimo Presidente; ma mi permetta di giustificarmi. Questa non è una digressione; il mio tema era questo: Non accetto la legge, perchè cattiva in sè; non l'accetto, perchè mi pare che non sia ora il Paese preparato a bene usarne; non l'accetto, perchè l'applicherebbe un Ministero nel quale non ho fiducia. Mi par logico adunque che io provi questa tesi. Io non so se sia uscito dall'argomento; ma mi sembra di non esserne fuori, se accennava ai divagamenti della politica ministeriale.

Non ostante, ripeto, accetto l'osservazione dell'onorevolissimo Presidente, e mi studierò di rimanere nei più stretti limiti della discussione, pure svolgendo le mie idee sulla ultima parte della tesi.

Il progresso, il trionfo della democrazia, questa frase che suona ad ogni proposito, che s'invoça anche ora per giustificare una larga chiamata di popolo all'esercizio del suffragio politico, anche quando esso non vi è preparato, mi ricorda l'esclamazione di Madama Roland, quando tratta al patibolo esclamava. « Oh libertà, quanti delitti in tuo nome! » Io dirò: Oh! democrazia, e quante... allucinazioni in tuo nome!!

Dissi che per attuare tanta legge, era mestieri affidarsi a un Governo retto e corretto.

Se così fosse, io cesserei da ogni resistenza. Ma chieggo perdono, se ripeto non credere che noi ci troviamo in queste condizioni.

Non c'è bisogno che di guardarci attorno. È nella coscienza di tutti, perfino dei più devoti al Ministero, che non vi è cosa onesta o dovuta, la quale si possa ottenere se non per via indiretta, per la via delle sollecitazioni e delle raccomandazioni parlamentari: e non vi è cosa scorretta (e dico scorretta per non dire vocabolo più espressivo) che non si possa ottenere per la stessa maniera.

È quella piaga che più di una volta io ho segnalato anche in quest'Aula; è precisamente l'ingerenza parlamentare nell'azione del Governo, che gli toglie autorità e riputazione: e questa morbosità è arrivata ad un punto, che non è possibile immaginare come si potesse spingere più oltre.

Non fui io solo a manifestare questa opinione. Lo si ripete in ogni luogo, lo sentiamo dire da tutti.

Non è molto tempo un illustre uomo di Stato, al quale mi è molto caro di aver qui un'occasione pubblica e solenne per attestare la mia reverenza non solo, ma eziandio la mia gratitudine per la nobilissima rappresaglia onde usò meco (e sarò facilmente inteso), pubblicava testè un volume, che levò ben meritato applauso; nel quale riassumeva quasi parola per parola tutte le censure, che io tanto minore di lui e senza ombra di tanta autorità, aveva in discorsi e libri rassegnate contro le amministrazioni che si succedettero dal 1876 in poi; soprattutto di questa dell'ingerenza parlamentare; onde le più volte l'azione del Governo, dei Ministri s'ispira, conscia od inconscia, principalmente all'interesse del partito. — Solo che io dissento da lui in questo ch'Egli crede che le leggi manchino agli uomini; mentre io

penso che più tosto gli uomini manchino alle leggi!

Ma qui, memore ancora della osservazione cortese, e dell'avvertimento che mi ha fatto l'onorevole Presidente, dovrei venire necessariamente ai fatti. Ma considero la singolarità del caso. Se non si adducono fatti, vi sentite rimproverare di accusare genericamente, di vanare in declamazione: se adducete fatti, vi tassano d'immiserire le quistioni, di scendere dall'altezza dei principî alle miserie delle personalità!

Come se n'esce?

Qualche cosa pure bisogna dire, qualche fatto bisognerebbe ricordare.

Ma credete voi che la giustizia amministrativa sia tutelata come dovrebbe esserlo? Credete voi, che la stessa magistratura si trovi così indipendente, come era tanti anni addietro? Non vi pare che sia accaduto nessun fatto, che ne abbia annebbiata la severa autorità? Vi pare che tutti gli ordini dello Stato operino e rispondano regolarmente in quella serenità di spirito, in quella tranquillità d'animo e di coscienza che dovrebbero, perchè ci sentissimo veramente agitare in un'atmosfera veramente civile e civilmente libera? No. Io non lo credo.

Ho ricordato la Magistratura. Non dico io che l'onorevole Guardasigilli, il quale è un'illustrazione del Foro, abbia avuto il proposito di sbassarne l'altezza o di smoverne l'indipendenza. Ma sta in fatto che per la ragione stessa delle condizioni politiche, nelle quali ci vediamo sospinti, questa Magistratura, già colpita per averle tolto la guarentigia dell'inamovibilità di residenza, si sente scemata di quella considerazione, di quella indipendenza, che ne costituisce la prima autorità....

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
Ma non fu tolto nulla.

Senatore ZINI... Non è... non sarà... ma si crede e si dice. È nella credenza universale che per pressioni di parte o per sollecitazioni di parlamentari si può arrivare sino a spostare un magistrato dalla sua residenza, unicamente perchè non piace a questo uomo politico, perchè è antipatico a quest'altro.

ZANARDELLI, *Ministro Guardasigilli*. Queste sono cose che dice lei.

Senatore ZINI. Mi perdoni, abbiamo tutti udito dicasi di questa ragione; non li attri-

buisco all'onorevole Guardasigilli, che ritengo custode geloso del suo Ministero; ma dico che le condizioni attuali fanno credere a questi dubbi sulla ingerenza parlamentare anche rispetto agli magistrati.

ZANARDELLI, *Ministro Guardasigilli*. Ne citi uno sotto la mia amministrazione.

Senatore ZINI. Ma che?... Non abbiamo veduto delle petizioni sottoscritte da uomini parlamentari... parmi per mantenere un Procuratore generale in una Corte? o per procacciarlo?

Del resto, non sono il solo a dirlo. Quando uomini autorevolissimi, come l'illustre statista al quale ho fatto allusione, raccolgono queste voci, le ripetono e se ne fanno argomento, riscotendo l'applauso di tutti gli onesti e discreti, e non solo da quelli di sua parte, ma da quelli di parte avversaria, io credo che ripetendole in quest'Aula, a testimoniare di una opinione già fatta, io possa essere ascoltato dall'onorevole Guardasigilli eziandio, con qualche maggiore temperanza.

Del resto, siamo sempre alla questione di dianzi — s'hanno a dire fatti?

Io sono pronto a dirne, ma se li dirò mi si opporrà di fare questione di singolari personalità — Se non ne dirò, mi opporrete di fare accuse senza addurre prove.

E traendo oltre, non è vero che tutto ora è nel partito o pel partito?

Non abbiamo udito Prefetti a banchetti politici celebrare i gesti del loro partito?

Non ne abbiamo udito altri (del resto rispettabilissimi) lamentare l'esito di certe elezioni, perchè contrarie al loro partito? — Se così dei prefetti, quale meraviglia se in tutti gli ordini dello Stato s'infiltra e soprasta la pre-occupazione partigiana?

Come è possibile dunque che chi pensa, come sull'ufficio, sull'azione del Governo penso io, possa commettersi per una legge di tanta importanza politica a un Ministero, che con tutte le migliori intenzioni del mondo, si preoccupa anzi tutto del suo partito? Io voglio credere che quanto fu pel Governo operato o preparato fosse nell'intendimento del maggior bene o del minor male pel paese.

Ma è innegabile che abbiamo troppe volte veduto come sopra ogni cosa in Voi prevalga la sollecitudine del partito. E particolarmente

l'abbiamo veduto e lo vediamo nelle elezioni politiche come nelle amministrative. Per queste tutti gli argomenti, tutti gli arnesi son buoni.

Nelle elezioni amministrative abbiamo veduto mescolarsi perfino i pretori. E lo posso affermare io di certo.

Del resto escandescenze non giovano. Di fatti curiosissimi fu novellato per tutta Italia. Famosa sopra tutti una pubblicazione che ha fatto il giro d'Italia, e non potuta contraddire.

Credo che molti degli onorevoli Colleghi avranno avuto sott'occhio quel famoso opuscolo, nel quale si parlò di una provincia fuori della legge! Chi prese a smentirlo?

Ebbene, io conosco molte altre provincie, delle quali non dirò io fuori della legge, ma potrei attestare che sovente la legge non imperi assoluta, sopraffatta dallo spirito di parte, dalla faccenderia parlamentare, che è anche qualche cosa di peggio.

C'è mai stato tempo - e io me ne appello all'on. Presidente del Consiglio - nel quale il Governo si creda più affrancato dai vincoli morali che gl'impongono le nostre leggi amministrative; nel quale più speditamente si sorpassi sull'unica guarentigia delli pareri del Consiglio di Stato in materie eziandio gravissime, più di quello che ora avviene? C'è mai stato tempo in cui il Governo si faccia lecito di sciogliere Consigli provinciali....

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno*. Non se ne è sciolto uno.

Senatore ZINI. Abbia pazienza... dirò comunali... (*ilarità*), senza che se ne giustifichi la gravità della misura?

Io non faccio che ripetere ciò che più autorevolmente ha rilevato quel più illustre statista al quale ho accennato, ed alla cui lealtà ed autorità nessuno per fermo contraddice.

Ma io rileverò qualche cosa di più grave: ed è che il Governo molte volte si rifiuta di provvedere, si rifiuta di rendere giustizia amministrativa.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno*. (Fa cenno di no).

Senatore ZINI. Non mi accenni di no, poichè se non vi fosse che il fatto dell'Imbriani, mi basterebbe questo solo. Si rifiutò di promuovere il decreto col quale si doveva annullare

una deliberazione di rappresentanza provinciale, la quale fu riconosciuta viziata di nullità due volte dal Consiglio di Stato. Potrei ricordare casi qui pure da me dichiarati e non contraddetti.

Io non parlerò degli ordini interni scomposti, particolarmente nelle Amministrazioni centrali.

Anche qui ci sarebbe molto da dire, ma più opportunamente sarebbe a disputarne nella discussione del bilancio dell'Interno.

Ma vi sono alcuni fatti che non posso passare sotto silenzio, perchè mi servono precisamente a dimostrare che il Governo attuale (preoccupato dalle esigenze o dagli influssi del partito, fors'anco dal timore di vedersi tolto il potere dalla parte avversaria) non rifugge da qualsiasi espediente, ed opera sovente contro lo spirito stesso dei provvedimenti che propone, se questo per avventura lo impaccia.

L'onorevole Presidente del Consiglio presentava un progetto di riforma della legge comunale, nella quale si attribuiva ai Consigli Comunali l'elezione del Sindaco.

Non v'ha bisogno che io dica ciò che è a cognizione di tutti; ma il fatto sta che non ostante la presentazione di questo disegno di legge, la scelta del sindaco di Roma è caduta fuori dei criteri della proposta riforma della legge comunale. Non dico che l'onorevole signor Ministro fosse vincolato giuridicamente dalla legge scritta, ma moralmente lo era.

Io protesto la massima deferenza verso la persona scelta. Ciò non toglie che con quella nomina il Governo non si sia condotto recisamente contro li criteri e lo spirito della riforma, ch'egli stesso propone.

Potrei citare molti altri esempi, ma l'ora è tarda, io non debbo abusare di tanta indulgenza, ed abbrevio il mio dire.

A mio avviso il Ministero attuale non è penetrato dalla gravità della proposta, non è abbastanza sicuro, nè abbastanza sereno.

Egli piega, obbedisce troppo alle pressioni del partito donde è uscito, e non sa mantenersi superiore a quegli influssi che lo fanno forviare.

L'onor. Presidente del Consiglio poi in particolare, professa una teorica di Governo, che per nulla mi rassicura.

A questo proposito ricordo che l'onorevole Presidente del Consiglio in quest'Aula, pur a

me rispondendo, dichiarò non potersi tenere il Governo vincolato *se non dalla legge scritta!* Forse questa frase gli sfuggì, o non espresse intero il suo concetto.

Io non credo che a questo possa informarsi lo spirito del Governo di uno Stato a civile libertà ordinato.

Non è solamente la legge come è scritta che vincola l'azione del Governo; ma la vincola anche lo spirito morale della medesima; se no riveniamo all'arbitrio larvato di forme costituzionali!

In queste condizioni, di fronte a tali concetti dell'arte di Governo, col saggio della condotta di esso, nelle elezioni prime e più recenti, io domando se è prudente commettere alle sue mani l'attuazione prima di una legge di allargamento di suffragio come questa?

Io questo coraggio non l'ho.

Io non posso dare il mio voto favorevole alla legge, perchè la ritengo cattiva nella sua essenza; perchè la ritengo inopportuna, inquantochè nell'attuale momento non mi pare necessario l'allargamento del voto, mentre la educazione politica popolare non ha raggiunto quel grado che me l'attesti capace di usarne pel meglio della Patria; e non voterò una legge che implica un voto di amplissima fiducia nel Ministero; pel quale, con tutto il maggior rispetto verso le singole persone, io non l'ho mai avuta.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Tirelli.

Senatore TIRELLI. Signori Senatori, mi limiterò ad esporre nella maniera la più concisa alcuni apprezzamenti generali in relazione al progetto di legge che si sta discutendo, e quindi sarò breve. Mi auguro che questa dichiarazione sia per propiziarmi la indulgenza che invoco dagli onorevoli miei colleghi.

Mi dolgo in prima meco stesso di ciò che le mie convinzioni forse un po' antichate non mi permettano di accogliere come meriterebbero le dotte ed assennate conclusioni dell'ufficio centrale, coordinate in equa misura a quel complesso di temperamenti e di transazioni onde i governi parlamentari offrono spesso la opportunità e qualche volta ancora impongono la necessità.

Sarei contrario, non già in massima, sibbene in riguardo alle nostre attuali condizioni poli-

tiche, a qualunque estensione del diritto elettorale, e disposto in ogni modo a votare colla maggioranza del Senato, non so astenermi dal manifestare il mio, sebbene non autorevole, parere su tale argomento.

Mi si permetta una breve digressione intesa a porgere una qualche ragione del mio concetto.

La rivoluzione che ha rovesciato sei troni ed innalzato sulle loro rovine la unità della patria, è proceduta dall'alto. La prepararono le aristocrazie della intelligenza, della nascita e del censo; l'hanno concretata ed iniziata un Re ed un Imperatore collegati; l'hanno compiuta uomini preclari ai quali le moltitudini fiduciose prestavano eloquente adesione come a rappresentanti del Re liberatore, scienziati, statisti, guerrieri, eroi.

Non è a maravigliare se una paternità così privilegiata ha potuto impedire che la nostra rivoluzione, una delle più grandi che abbia registrato la storia, esca dai confini precedentemente tracciati e semini di rovine il proprio cammino. Il periodo, che chiameremo rivoluzionario, non si chiuse però così presto, come appariva dal suo incedere calmo e misurato; gli uomini che tennero il potere anche prima della proclamazione del Regno d'Italia, assunsero la iniziativa delle riforme più ardite nei pubblici ordinamenti e spazzarono inesorabilmente il terreno delle reliquie del passato incompatibili col nuovo ordine di cose: era sempre la rivoluzione che procedeva risoluta e sicura di sé stessa, ma senza intemperanze, alla conquista di tutte le libertà e di tutti i progressi che collocarono ben presto l'Italia al paro delle Nazioni più civili e più liberali del vecchio e del nuovo mondo.

Quegli uomini ebbero ancora il coraggio, qualche volta temerario, di romper guerra a tutti gli interessi particolari, a tutti i pregiudizi anche rispettabili che inceppavano l'opera grandiosa alla quale si erano consacrati: di questo passo, che taluni poterono tacciare di lentezza ma che avrebbe dovuto, se non altro con maggiore apparenza di verità, appuntarsi di soverchia celerità perchè il paese seguiva a stento il suo governo, arrivò un giorno in cui riunite le membra sparse della nazione, strappato l'ultimo lembo di terra italiana allo straniero, conquistata la capitale colle armi, colle alleanze

e con l'audacia di meditate risoluzioni, inoltre solcatò il territorio di vie ferrate, creati dal nulla la maggior parte dei pubblici servigi, infine ristaurate le finanze esauste dal precipitare degli eventi, quegli uomini supremamente benemeriti dovettero cadere sotto il peso dei loro propri trionfi i quali erano maggiormente ancora i trionfi della nazione redenta sugli avanzi del dispotismo, del frazionamento e della dominazione straniera. Ho detto che il paese seguiva a stento il governo nel suo cammino inesorabile, ma da quel giorno non lo seguì più: fu colto da uno di quei smarrimenti che nella storia delle nazioni segnano, anzichè una sosta, un regresso. In fatti, quanti erano interessi particolari feriti, bisogni insoddisfatti, ambizioni deluse, rimpianti del passato, si collegarono, si diedero la mano impunemente per rovesciare un governo divenuto uggioso in ragione appunto dei servigi che aveva resi alla patria; era l'ostracismo ateniese applicato a un grande partito.

Il nuovo progetto di legge elettorale fu il portato, e non fu il solo, di quella che è stata chiamata rivoluzione parlamentare. Si ravvisava forse necessario far brillare nuovi orizzonti, fossero anche miraggi, agli occhi delle moltitudini disgustate di quella corsa aspra e faticosa verso un ideale troppo elevato? oppure urgeva provvedere alla stabilità della improvvisa combinazione chiamando ull'urna nuovi strati sociali che ne affermassero e rendessero definitivo il trionfo? Comunque siasi, non è mestieri dimostrare come nè l'uno nè l'altro di questi obbiettivi possa entrare nel compito che spetta al Senato.

Il Senato sa quale sia la sua elevata e provvida missione, e crederei di mancare al profondo rispetto onde sono animato verso il medesimo se tentassi anche solo di adombrarne i confini: mi limiterò ad esprimere sulla opportunità di questo progetto di legge un concetto nel quale potrebbero consentire parecchi di voi, o signori, vale a dire: che se la legge elettorale vigente ha potuto essere uno strumento di libertà e di progresso nel periodo così detto rivoluzionario, tanto maggiormente potrebbe esserlo nel periodo in cui siamo entrati, di consolidamento delle conquiste già fatte, quand' anche dovesse da qui innanzi far parte effettiva del corpo elettorale quel partito che

se ne astenne fin ora per un sentimento erroneo, se vuoi, ma pur sempre rispettabile. Anzi dirò cosa, essa pure consentita da uomini autorevoli e sinceramente liberali, stimerei il postumo, sia pur anche implicito, omaggio reso alla nuova Italia da quella rappresentanza, come una vittoria nostra e non effimera, avvegnachè non ignori ciò che la storia del pari che la esperienza ne insegnano, non potersi ordinare e fondare stabilmente un regime ove non torni accetto e non sia sostenuto da quella classe di persone, le quali per condizione sociale, per interessi e per abitudini sono gli alleati naturali di un governo regolare. Sono ben lontano, lo confesso, dalle teorie oggi in voga di onnipotenza popolare e di pura democrazia, e tanto lontano che nell'interesse stesso del popolo, che io sento di amare al pari di qualunque altro, vorrei escluderlo dall'urna in sino a che cessasse di essere, ciò che sarebbe oggi indubbiamente, inconsapevole strumento nelle mani di chi sa meglio adoperarlo a proprio profitto; in una parola la mia formola sarebbe per ora: tutto pel popolo, nulla col popolo.

Lascio in disparte le teoretiche disquisizioni sul quesito se l'elettorato sia per sè stesso un diritto o non piuttosto una funzione, mentre o diritto o funzione che sia, a me pare evidente che non dovrebbe spettare se non a quelli che sono in grado di esercitare sia l'uno sia l'altra con indipendenza e consapevolezza.

La legge vigente raggiunge appunto questo estremo necessario a far sì che il voto riesca consono alle vere intenzioni del votante; il male sta in ciò, che mentre una parte degli elettori i quali posseggono tutti i requisiti per disimpegnarne degnamente le funzioni, non se ne cura o ne è distolta da motivi più o meno scusabili, altri destituiti di ogni elemento di indipendenza e di consapevolezza, vi aspirano con passione, chi pel desiderio tanto più vivo quanto è meno giustificato di avere un'ingerenza qualunque nel governo della cosa pubblica, chi ancora sedotto dalle interessate blandizie dei partiti ai quali torna avere sotto la mano docili e ciechi strumenti delle loro aspirazioni. A questi malsani desideri, a queste aspirazioni soddisfa appunto il nuovo progetto di legge con questa aggravante, che escludendo altre classi apparentemente meno bene-

visi, applica un criterio parziale di presunta capacità ad una classe di cittadini più accessibile alle lusinghe e soggetta al predominio dei partiti sovversivi, dei quali poi ad accrescere la clientela accorda il diritto elettorale ai giovani che hanno appena compiuto il ventesimo anno d'età. Nessuno più di me, o Signori, nutre verace affetto e profonda simpatia per quella giovine generazione che ci incalza e non tarderà a prendere il nostro posto: ricordo ancora il felice entusiasmo di quei giorni, ricordo con una emozione che il tempo e le vicende non valsero ad affievolire, quella forza invincibile che ne traeva alle imprese più arischiate per raggiungere splendidi ideali, e le sublimi speranze più rigogliose ancora dopo la sconfitta. Se non che ogni età ha il suo compito, nè alcuna potrebbe impunemente usurpare quello di un'altra; e così l'età delle eroiche aspirazioni e degli slanci temerari non potrebbe essere anche quella del giudizio calmo e ponderato che si richiede in chi aspira a prender parte, anche indiretta, al governo del proprio paese. A ventun'anni o non si fa politica di sorta, e questi oggi sono pochissimi, o si fa della cattiva politica, perchè la passione ha troppo predominio sulla ragione e la esperienza non ha ancora insegnato che l'assoluto è il maggior nemico del bene ottenibile: questo per i migliori che sono mossi da una nobile passione; non parlo degli altri i quali, se anche numericamente inferiori, sarebbero ciò non ostante in una proporzione molto maggiore alleati necessari dei partiti sovversivi.

Non è qui il luogo di esaminare partitamente gli articoli del nuovo progetto di legge, i quali anzichè migliorare peggiorano la legge tuttora in vigore, nè quelli che male provvedono alla regolarità ed alla incolumità delle operazioni elettorali; e in questo caso non è mestieri di precisare quali partiti saranno per avvantaggiarsi di quelle lacune.

Riassumo: la legge elettorale vigente ci ha dato rappresentanze che hanno concorso efficacemente a fare l'Italia e a dotarla di leggi tanto liberali che qualche grande nazione potrebbe a ragione invidiarle: volta a volta audaci e prudenti, ma sempre progressiste nel miglior significato della parola, seppero ispirare alla Europa diffidente e poco benevola un concetto simpatico e rispettoso pel nuovo Stato, ed

ottenergli un posto onorevole nel consorzio dei maggiori. Si è detto che quelle rappresentanze erano una oligarchia; accusa altrettanto assurda quanto odiosa: esse erano invece la vera aristocrazia della democrazia. Del resto, le moltitudini che si vorrebbero chiamare all'urna erano esse, sono esse anche ora preparate, come a soverchiarle per numero, ad uguagliarle nella attitudine a dare un assetto stabile e definitivo a quel grandioso edificio che si chiama Italia? Il progetto in discussione non risponde ad un bisogno generalmente sentito, risponde invece ai desiderî ed alle aspirazioni di una esigua minoranza della quale è destinato fatalmente a servire gl'interessi e le passioni: una volta convertito in legge, imporrebbe alla nazione una incognita che dovrebbe costarle, se non la rovina immediata, la inevitabile ed irremediabile decadenza.

Concludo: se avessi autorità, raccomanderei al Senato che nel votare questo progetto di legge, poichè non sembra ormai possibile fare altrimenti, si studiasse d'introdurvi tutte le modificazioni atte a renderlo meno infesto alla vera libertà ed alle istituzioni che ne sono la suprema garanzia; di assicurare la verità e la indipendenza del voto senza delle quali ogni votazione cadrebbe in balia dei furbi, dei violenti e dei facinorosi, e di impedire infine che venga raggiunto lo scopo mal dissimulato da certuni, di perpetuare il potere nelle mani di un partito, del quale non intendo disconoscere le rette intenzioni, ma ormai chiaritosi impari al grave compito di reggere le sorti di una grande nazione.

Questa eventualità che desta le più vive e le più legittime apprensioni richiama alla mia mente un'altra rivoluzione colla quale la nostra avrebbe, se non erro, molta analogia; parlo di quella che cacciò dal trono d'Inghilterra gli Stuardi per innalzarvi Guglielmo di Orange. Come quella, la nostra è stata popolare nei principî e nei risultamenti, ma aristocratica nella esecuzione; come quella è stata preparata, iniziata e compiuta da uomini eminenti, fedeli interpreti delle idee e dei sentimenti che agitavano la parte più eletta della Nazione; come quella infine essa è stata minacciata, combat-

tuta sia dai fautori dei passati regimi, sia dai rivoluzionari di professione, oltre le difficoltà morali che inceppano e soverchiano qualche volta le opere create dalla forza: quella finì per trionfare di tutti gli ostacoli mercè la fermezza e la abilità del capo dello Stato e l'appoggio che gli prestarono costante ed efficace le classi dirigenti, ma ne trionfò in ispecial modo perchè seppe mantenersi in una atmosfera superiore alle passioni popolari e non cadde nelle mani della demagogia.

Auguro alla mia patria una eguale fortuna, ma non posso non preoccuparmi delle logiche conseguenze che minacciano per lungo tempo le rivoluzioni anche più legittime come la nostra e danno una impronta di precarietà alle loro conquiste sinchè queste non ricevano il battesimo e la sanzione definitiva da una politica savia e conservatrice.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Io sono a disposizione del Senato, ma il mio discorso essendo un poco lungo, domanderei ai miei onorevoli Colleghi, stante anche l'ora tarda, di prendere domani la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Pantaleoni domanda di rimandare il suo discorso a domani dovendo egli parlare piuttosto a lungo ed essendo l'ora tarda.

Chi intende di aderire a questa proposta, voglia sorgere.

(Approvato).

Domani seduta pubblica alle ore 2 pomeridiane.

Leggo l'ordine del giorno per la tornata di domani:

Votazione per la nomina di un Segretario nella Presidenza, e di un Commissario alle Giunte per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori e di Finanza in surrogazione del defunto Senatore Casati, e di altro Commissario alla Cassa dei depositi e prestiti in sostituzione del pure defunto Senatore Di Cossilla;

Seguito della discussione del progetto di Riforma della legge elettorale politica.

La seduta è sciolta (ore 5 30).

## XC.

## TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1881

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Votazione per la nomina di un Segretario nella Presidenza e di un Commissario alle Giunte per la verificaione dei titoli de' nuovi Senatori e di Finanza e di altro Commissario alla Cassa dei Depositi e Prestiti — Istanza del Senatore Gadda per aver una spiegazione intorno a una sua proposta di modificazione del Regolamento giudiziario del Senato — Schiarimenti del Presidente — Giuramento del nuovo Senatore Francesco Giuliani di S. Lucido — Seguito della discussione del progetto di legge sulla riforma della legge elettorale politica — Discorso del Senatore Pantaleoni — Presentazione del progetto di legge per lo Stato di prima previsione del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1882.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 10.

È presente il Ministro della Marina, più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, ed i Ministri di Grazia e Giustizia, d'Agricoltura, Industria e Commercio e degli Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Votazione per la nomina di un Segretario nella Presidenza e di tre Commissari.**

**PRESIDENTE.** Ora si procederà all'appello nominale per la nomina di un Segretario nella Presidenza, e di un Commissario alle Giunte per la verificaione dei titoli dei nuovi Senatori e di Finanza in surrogazione del defunto Senatore Casati, e di altro Commissario alla Cassa depositi e prestiti, in sostituzione del pure defunto Senatore Di Cossilla.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale).

**PRESIDENTE.** Si procede all'estrazione a sorte degli scrutatori per lo spoglio delle schede.

Riuscirono eletti scrutatori, per la nomina di un Segretario nella Presidenza, e di un Commissario alle Giunte per la verificaione dei ti-

toli dei nuovi Senatori, i signori Senatori Amari, Camozzi-Vertova e Piedimonte; e per la nomina di un Commissario alla Commissione permanente di finanza, e di un altro alla Cassa dei depositi e prestiti, i signori Senatori Rossi Giuseppe, Finali ed Astengo.

Ora si riprende la discussione sul disegno di legge di riforma della legge elettorale politica.

Senatore GADDA. Domando la parola per rivolgere una interrogazione alla Presidenza.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Nella tornata dell'8 luglio decorso ebbi l'onore di presentare al Senato una mia proposta in cui pregava di introdurre una leggiera modificazione nel Regolamento del Senato come Alta Corte di giustizia.

Il Senato incaricò allora la Presidenza di nominare una Commissione, la quale trattasse la questione, la studiasse e ne riferisse.

La Presidenza ha nominato una Commissione, e mi consta che la stessa Commissione ha studiato l'argomento, ed ha presentato la sua Relazione alla Presidenza.

Ora, io pregherei la Presidenza a dirmi se intenda di comunicare al Senato le conclusioni prese da quella Commissione, se le abbia accolte, e come intenda di darvi esecuzione.

Sarò grato alla Presidenza se vorrà darmi questa spiegazione.

PRESIDENTE. La Commissione alla quale ha accennato l'onorevole Senatore Gadda è stata nominata dalla Presidenza. Essa ha studiato l'argomento ed ha nominato a Relatore l'onorevole Ghiglieri; il quale ha fatto la sua Relazione, che sarà stampata e distribuita ai signori Senatori.

Senatore GADDA. Ringrazio l'onorevole signor Presidente della datami spiegazione.

**Giuramento del nuovo Senatore  
Francesco Giuliani di San Lucido.**

PRESIDENTE. Mi viene riferito che il nuovo Senatore signor Giuliani Francesco di San Lucido, i cui titoli già vennero verificati in altra tornata, si trova nelle sale del Senato.

Prego i signori Senatori Musolino e Norante a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore signor Giuliani viene introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Giuliani del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego i signori Senatori a volere riprendere il loro posto.

**Seguito della discussione del progetto di legge  
N. 119.**

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di riforma della legge elettorale.

La parola spetta all'onorevole Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Avviene all'uomo di Stato o, come avviene a chiunque si dedichi alle scienze pratiche, di dovere più volte accomodare i principî ed i teoremi severi della scienza, alle condizioni eventuali del caso; e talora perfino di dovere rinunziare all'applicazione di teoremi anco i più giusti solo perchè l'urgenza delle cose lo domanda.

Questo però fa sempre l'uomo di Stato che, ciò facendo, salvaguarda i principî fondamentali che reggono le umane cose, i principî

che reggono gli Stati e quindi la scienza che questi deve governare, onde allontanarsene il meno possibile.

Queste considerazioni mi erano appunto suggerite dalla presentazione della legge sulla riforma elettorale.

Noi ci troviamo d'innanzi ad una legge già presentata più volte, discussa, rivista ed esaminata lunghissimamente e diligentissimamente da due Commissioni nell'altro ramo del Parlamento e votata dallo stesso.

Io credo quindi che sia inevitabile l'occuparsene, e sarebbe, secondo me, tempo perduto il volere ricercare adesso, se fosse o no opportuno o necessario il presentarla o presentarla altrimenti formulata.

Accetto dunque la libera discussione della legge quale è stata presentata; l'accetto altresì come un fatto, e con la sola intenzione di modificare o correggere quello che a me pare non essere analogo a quei principî fondamentali sui quali non credo che alcun uomo di Stato possa mai o debba transigere anche sotto l'urgenza di forti necessità, e molto meno poi quando nessuna necessità ci si presenta innanzi.

Havvi infatti una ragione molto potente, quella che mi avrebbe determinato - anche se avessi avuto l'onore di siedere nell'altro ramo del Parlamento - ad accettare il principio della presentazione del disegno di questa riforma elettorale.

Tale ragione è questa: che le grandi mutazioni vogliansi fare quando il tempo e la opportunità delle cose ne danno occasione; e non bisogna attendere a farle quando o il tempo o altre circostanze urgenti non lasciano libertà all'accomodamento della legge coi migliori criterî della scienza.

In ciò sono ben felice di trovarmi pienamente d'accordo coll'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale, il quale, a conferma del suo principio, citava appunto quello che avvenne in Francia nel 1848.

Una riforma la quale si presentava con i termini più moderati e temperati, fu ostinatamente rifiutata dal Ministro che governava allora lo Stato, il Guizot, e, pochi giorni dopo, la Francia dovette subire quell'infausto suffragio universale dal quale non ha potuto ancora liberarsi.

Accetto quindi - come dissi - la discussione della legge quale ci è venuta dall'altro ramo del Parlamento, appunto per ciò che ora il posiam fare senza alcuna pressione.

E qui mi permetterò soltanto di fare, esordendo, alcune osservazioni generali sul modo di riguardare e di discutere la legge.

Io non intendo in alcun modo che l'esame che farò della legge debba aver alcun rapporto - anche il più lontano - collo spirito dei partiti politici.

Esistono certamente nel Senato, come per necessità in qualsivoglia individuo, disposizioni diverse sia per l'una che per l'altra maniera di vedere, in politica; ma l'esistenza vera di partiti, che forma il carattere dell'altro ramo del Parlamento, sarebbe impossibile ed illegale fra di noi, vista qual'è l'origine della formazione del Senato. Quindi io esamino la legge indipendentemente da qualsiasi spirito di partito politico; ed anche in ciò io mi trovo interamente d'accordo coll'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Aggiungerò adesso che è mio preciso desiderio di evitare qualunque passione o di eccitare qualunque irritazione colle parole che io sia per pronunciare; e quindi, se mai mi escisse qualche frase, qualche parola meno che misurata, prego di considerarla come non detta. Stimò altresì utile di dichiarare fin d'ora che io credo tutti quanti noi siamo qui, fedeli al giuramento che abbiamo verso la patria, verso il Re, e tutti di buona fede nelle opinioni che professiamo su questa riforma elettorale, per quanto a me paiano o le più strane, o le più pericolose.

Dico questo, perchè quello stesso rispetto che io ho per le opinioni degli altri, lo domando per le mie. Esse possono essere erronee, benchè siano il frutto di 52 anni di studi storici; ma, se per intelligenza io posso essere l'ultimo fra di voi, per probità e per patriottismo non riconosco uomo al di sopra di me, e tanto meno per l'amore della verità; e se io discuto la legge il faccio solo per l'amore della verità, la quale mi stringe a dichiarare immediatamente, che se la legge elettorale dovesse passare interamente tale e quale è stata adottata dal nostro Ufficio Centrale, a mio avviso, sarebbe esiziale per le nostre istituzioni.

Quale è il giudizio che vuoi fare, dirò quasi,

di qualsiasi legge e specialmente poi d'una legge sulla riforma elettorale? È che dessa risponda alle condizioni essenziali delle cose e a quei principi eterni che regolano l'umana società, i quali sono non meno fissi e non meno inesorabili di quello che siano le leggi fisiche, perocchè non sono che un'altra manifestazione di quelle leggi generali che governano il mondo intero.

Le leggi storiche, è vero, si attengono più specialmente alle leggi fisiologiche, alle leggi biologiche, leggi che si trasformano poi, rapporto alla società, in leggi sociali, ma che non sono - lo ripeto - nè meno inesorabili, nè meno positive, nè meno determinate od ineluttabili di quello che siano la legge della gravità, la legge dell'attrazione e tutte le altre leggi che governano il mondo fisico.

Dico questo perchè in Italia da qualche tempo domina troppo un'opinione, ed è che sia possibile fare indifferentemente una od un'altra riforma, una od un'altra legge. Io non ho mai conosciuto leggi che possano farsi quasi ad arbitrio in uno od in altro modo; le leggi devono essere in stretto rapporto con i fatti, colla natura intrinseca delle cose, coll'unione delle forze, e fino a che queste non cambino, la legge mantiene sempre la sua essenza unica. Chiamatela dritto, - come la chiamò l'onorevole Relatore, - chiamatela giustizia, chiamatela come volete, saranno sempre le regole eterne che governano il mondo morale, ed è da queste sole che voi potrete dedurne qualunque legislazione, e molto più la legge elettorale.

Quali sarebbero adunque, dopo tali dichiarazioni, i principi veri ai quali si dovrebbe informare una legge elettorale?

A quelli i quali tuttora governano le successioni naturali di tutti gli enti. A quei principi che hanno formato il progresso sociale, civile, intellettuale, morale, il progresso dell'uomo; a quelli, coi quali si fa tutti i giorni il miglioramento ancora degli animali e delle piante.

È sempre l'individuo che migliorando se stesso, informa di quel miglioramento il germe di una pianta, migliora l'embrione dell'animale; e così il nuovo ente accumulerà i vantaggi già esistenti, ed a quelli aggiungerà i propri.

È appunto così che l'uomo primitivo delle caverne è divenuto l'uomo sociale, l'uomo indipendente che discute non solo i grandi problemi del mondo e della Società in cui

vive, ma l'uomo che prevalendosi della forza della natura, dirige la Società, e cambia perfino le condizioni reali di fatto del mondo, e della natura fin dove almeno la potenza umana arriva.

È questo l'ultimo progresso che nella mia mente intravedo, ai nostri dì.

Data adunque questa dottrina, che cosa ne discende?

Che, se la legge elettorale deve essere una legge che determina acconciamente le condizioni del nuovo ramo del Parlamento, essa deve per necessità escire dalle condizioni fondamentali alle quali s'informava il vecchio Parlamento e solamente deve escirne migliorata.

Nel mondo il progresso si fa da sè, spontaneo, inconsciutamente; ma non se ne accorge l'umanità! Però quando noi siamo ai fatti che partono dall'opera e dalla volontà dell'uomo, bisogna di necessità che questi cambiamenti di quando in quando solamente si facciano, e ad intervalli.

Il progresso quindi della legislazione è inevitabile; è uno degli argomenti necessari per l'esistenza delle società. Guai a quell'uomo, a quella società, a quella istituzione che si arrestasse. Il giorno in cui si arrestasse, comincierebbe la sua morte virtuale, declinerebbe, non potrebbe più sollevarsi senza grandi sforzi, con grandi subitanei cambiamenti, con rivoluzioni, e se nol facesse morrebbe.

A questa stregua pertanto io intendo di esaminare il progetto di legge, e vedere fin dove esso corrisponda a quel progresso che la ragione delle cose impone al nostro Parlamento e alla nostra società.

Prima base dello Statuto in Italia, dovrei forse dire di tutti gli Statuti che esistono in Europa, fu finora il principio del censo, quello della proprietà, salvo che dove si adottò il suffragio universale, e dove quindi il diritto di suffragio fu ammesso incondizionatamente per tutti o quasi per tutti.

Si: Il primo degli argomenti al quale nei paesi liberi s'informò ogni legge elettorale, fu il censo.

Ora, perchè fu il censo che alla legge dette questa forma innanzi tutto?

Gli è che il vero, il primo fattore del progresso e dell'umanità del mondo sta nell'accu-

mulato del portato del lavoro, e quindi nell'accumulo di quello che si chiama capitale.

Il censo sotto questo punto di vista è il più democratico di tutti i principj esistenti al mondo.

Se non esistesse un accumulo del frutto del lavoro, dei suoi prodotti, che si tramandasse di generazione in generazione, noi ci troveremmo ancora allo stesso livello di tutti gli altri animali, non avremmo fatto nessun progresso, e ogni generazione sarebbe obbligata a lavorare per bastare ai bisogni della sua vita individuale.

È dunque questo il primo principio, il più grande, il più progressivo, il più democratico; e veramente io non capisco per quale fatale cecità, dirò così, nella presentazione di questo progetto di legge per la riforma elettorale, lo si avvilito, non solo, ma si dichiarasse che il principio del censo è un pregiudizio, un privilegio, un errore di altra età.

Per credere alla verità di tale asserzione bisognerebbe, a parer mio, andare senz'altro al socialismo il più netto, e negare la legge sulla successione della proprietà.

Se non negate il titolo e la successione della proprietà, è impossibile non riconoscere il censo come uno dei più grandi e più fondamentali principj che debbono regolare ogni legge elettorale, perchè esso è fondamento d'ogni civile società.

L'onorevole Cairoli, a cui professo la più grande personale stima e per la probità e per il sincero patriottismo, ma col quale non ebbi mai altrimenti un solo principio politico comune, fu egli il primo che emise l'opinione che il censo fosse un privilegio, un errore, un pregiudizio.

Siccome l'onorevole Cairoli non è presente, non mi estenderò sulle sue opinioni; dirò però che con mio dispiacere, nella legge elettorale presentata da un vecchio e pratico ministro il Depretis, se non sbaglio, nel 17 marzo 1879, è detto che è un avanzo di un pregiudizio medioevale; che è contro ragione l'accogliere il censo come principio di diritto al suffragio o di attitudine al suffragio.

In un altro luogo della nominata legge è detto che il proponente si sentiva inchinevole a non modificare le disposizioni vigenti riguardo al censo come titolo all'elettorato, e

piuttosto era inclinato ad inalzare che ad abbassare le cifre che vi si riferiscono. E ciò solo non faceva a fine che non si creda implicitamente riconosciuto un principio che, secondo l'onorevole Depretis « finirà per essere rinnegato da tutti come è rinnegato dalla ragione ».

È inutile dirvi, o Signori, che io non partecipo affatto a questi che a me paiono delirî; ed in ciò mi riaccosto intieramente a tutto quello che è stato così sapientemente e così elegantemente sviluppato nella Relazione del nostro Ufficio Centrale sulla funzione sociale del censo.

Se alle belle idee svolte dal Relatore, ne potessi aggiungere una, farei solo osservare una cosa già detta dall'onorevole Depretis, che cioè il censo non è solamente argomento d'indipendenza, come diceva il Blackstone, ma anche un argomento vero di scienza, o di attitudine al voto; giacchè colla ginnastica (questa è la parola di cui si valeva l'onorevole Depretis), colla ginnastica della gestione degli affari si sviluppa per necessità un certo cumulo d'idee, di principi e di attitudini le quali per sè stesse costituiscono un principio di abilità, di attitudine per dare un voto politico.

Si è detto che nella legge inglese l'unico elemento per l'elettorato sia il censo. Lo disse il signor Blackstone il quale, a parer mio, me lo permettano, ha una riputazione mille volte al di sopra del suo merito reale.

In Inghilterra, secondo l'opinione del Blackstone, si faceva soprattutto assegnamento sul censo siccome titolo d'indipendenza.

Ma non è solamente come titolo d'indipendenza che il censo fu considerato in Inghilterra. Lo si considerò anche come titolo in rapporto all'istruzione e come titolo al lavoro.

In fatti, guardate come del censo venne tenuto calcolo in seguito. Quando si è fatta una prima riforma elettorale, l'Inghilterra ha ritenuto che tutte le proprietà mobiliari dovessero anche essere considerate nel censo e che tutti i capitali si dovessero direttamente o per via indiretta calcolare. Ora io domando: qual'è quella scienza, qual'è quella professione la quale, partendo dall'istruzione, o più presto o più tardi non presenti una certa importanza di censo considerato a questo modo? Questo era il punto di vista da cui partiva l'Inghilterra ed andò anche più oltre.

Non vi è dubbio che il lavoro calcolato ad

anno è uno dei più grandi elementi di forza di una Nazione.

Economicamente parlando, il lavoro equivale in Inghilterra forse a 1/8 della potenza economica e dei capitali di quel paese.

Appoggiati a questo principio si è dato anche il voto agli operai sotto certe condizioni di pagamenti, di vitto, di pigioni di casa, dai quali elementi si deduceva la loro potenza economica ed intellettuale.

Ho voluto indicare questo fatto perchè non si creda che in Inghilterra, dove la costituzione è esistita da circa 550 anni ed esiste ancora fiorente e potente in modo che ha fatto dell'Inghilterra il paese più prospero, più grande, più libero dell'Europa, perchè non si creda, dico, che la legge elettorale in quel paese sia fondata sopra un pregiudizio, o sia contraria alla ragione delle cose.

Ho detto che in Inghilterra la legge si fonda sul censo ed io accetto sotto questo punto di vista, non solamente quello che per la legge elettorale nostra fu proposto dagli onorevoli Depretis e Zanardelli, ma tutta l'estensione che gli è stata data dall'onorevole nostro Ufficio Centrale. Se avessi dovuto fare la legge io, sarei andato più oltre; ciò non ostante dichiaro di accettarla quale ci è presentata.

Ed ora passerò a considerare il criterio elettorale dell'istruzione; e qui voglio osservare che la legge italiana, ora vigente, si mostrò più liberale assai di qualunque altra, se vuolsi aver riguardo alla istruzione. La legge italiana abbracciò il principio dell'istruzione, e lo abbracciò non solamente come fattore di censo ma come professione in sè stessa, come base di un esercizio professionale. Anzi essa andò più oltre. Accettò il principio dell'istruzione considerata in sè stessa. Ma su questo punto io non voglio e non posso dilungarmi; chè mi sarebbe malagevole il farlo meglio, o più autorevolmente che non l'abbia fatto il dotto ed eloquente Relatore dell'Ufficio Centrale nella sua Relazione.

Quando si consideri che in Francia s'introdusse nella legge elettorale, quasi di trafugo, il principio dell'istruzione, non vi maravigliate se io affermo che la nostra legge fu altamente liberale fin dal suo principio. Pur nondimeno in Francia si accettò l'istruzione, la si accettò come un elemento di contribuzione non

come principio da sè. Ciò non avvenne infatti, che colle leggi delle Regie patenti. Lo potete vedere nella Relazione dell'Ufficio Centrale.

Io adunque non solamente accetto il primo principio della legge, che è quello del censo, perchè la legge lo conserva, ma accetto altresì intieramente il principio dell'istruzione come elemento di scienza non solo, ma di attitudine politica.

E in verità, dopo il censo non è possibile immaginare altro principio più progressivo e che abbia maggiormente contribuito al progresso della società.

In fatto non è solamente col cumulo del lavoro, ma più tardi è stato col cumulo delle cognizioni scientifiche soprattutto che, non solo l'intelligenza si è estesa ed è divenuta pratica, ma tutto il censo ha risentito i più grandi benefici. L'istruzione come capitale che si accumula nelle generazioni è forse più interessante di quello del censo considerato come argomento di progresso; imperocchè se il censo diventa grande per sè stesso accumulandosi, l'istruzione diventa grande diffondendosi; ed è quindi molto più progressiva, molto più vantaggiosa del censo come elemento di avanzamento sociale.

Io adunque accetto interamente anche su questo il principio della legge.

Ma qui bisogna immediatamente fare un'osservazione, che non si deve dimenticare giammai; ed è che l'istruzione, sebbene sia considerata nella nostra legge isolatamente come principio di intelligenza, al voto, si abbia da intendere naturalmente che questa istruzione debba essere tale da dare l'attitudine politica. Giacchè non può trattarsi di quella istruzione, la quale possa bastare all'uso della vita, ai bisogni ordinari e più volgari del leggere, scrivere e far conti, che entrano nella esistenza di tutte le famiglie.

Qui si deve trattare di quell'istruzione che dia l'attitudine pratica, o, se volete, per servirmi della parola francese, la capacità necessaria all'uomo per potere sapientemente adoperare il proprio voto in modo che giovi alla cosa pubblica.

Non basta dunque un'istruzione qualsiasi ma deve essere grande, avanzata, e tale che renda l'uomo capace di considerare le cose private come le politiche, e l'andamento della società,

umana nei suoi rapporti civili economici, morali, e non solo all'interno ma anche all'estero.

Su questo punto dell'istruzione io voglio essere largo: posso accettare il primo, il secondo, il terzo ed anche il quarto comma dell'art. 2° del progetto ministeriale. Però confesso che quando si arriva al comma 4, il quale ammette al voto non solo coloro i quali abbiano conseguito la licenza liceale, ginnasiale, tecnica, professionale o magistrale, ma anche coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, di arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementari, governativa, riconosciuta ovvero pareggiata od approvata dallo Stato, io vi dico dunque che, quando accetto anche questa seconda parte dell'articolo, faccio realmente la più larga concessione che la mia coscienza ed il buon senso mi permettano di fare onde immaginare che in quelle sole cognizioni vi sia una sufficiente attitudine a dare un giudizio sulle cose pubbliche.

Io non faccio a bella posta nessuna discussione sui principî del diritto elettorale o sui principî della società.

Accettate pure se volete la sovranità del popolo anche nel suo più esteso, più falso, più erroneo concetto.

Ebbene, non vi sarà per questo un solo pubblicista il quale osi credere, che abbia l'attitudine chi non ha la *volontà*, e per volontà non s'intende certo un capriccio, giacchè non vorrete abbandonare l'umana società e soprattutto questa povera Italia al capriccio del voto, il quale non sia fondato sulle convinzioni vere; s'intende dunque qui di parlare di una volontà fondata sulle convinzioni profonde le quali non si cambino, che ove veramente il cambiamento della realtà delle cose l'induca.

Quale è infatti il motivo per cui le Nazioni che vivono a libertà, ispirano fiducia, non solamente al commercio, al capitale, ma anche a tutte le altre Nazioni?

Gli è che i Governi liberi, accettando tutte le vere basi delle forze sociali, non sono soggetti a quelle variazioni, a quegli errori ai quali vanno soggetti i Governi, i quali si abbandonano ai volubili sentimenti dei partiti

estremi, ossia a quelli di un suffragio troppo esteso, o a quelli di un despota, o ai capricci della plebe od a quelli dell'individualità assoluta.

Dunque quello che io cerco è, che almeno questo giudizio, questo voto desunto dall'istruzione sia tale da essere fondato sopra una volontà illuminata, senza di che non otterremo quello che indefessamente cerchiamo.

Arrivato però al 5° comma, cessa per me la funzione della capacità e non mi è possibile in alcun modo di accettare che la seconda elementare possa essere argomento, non vi dirò di istruzione, poichè anche quella si può chiamare istruzione, ma però istruzione minima e non certo quella la quale valga a dare l'attitudine politica, conveniente ad un giudizio dei fatti civili politici, sociali, economici i quali costituiscano per necessità le funzioni del Governo e però debbono entrare nell'intelletto dell'elettore.

Io quindi esaminerò dapprima se veramente l'istruzione secondaria elementare possa ritenersi sufficiente a quest'attitudine, e lo debbo anche più; inquantochè il nostro Ufficio Centrale è andato anche più oltre di quello che è andato l'onorevole Depretis.

L'onorevole Depretis nella legge presentata il 17 marzo 1879, se non erro, accennò al grave pericolo che sarebbe avvenuto allo Stato collo scendere fino alla seconda elementare, poichè riteneva non potesse convenientemente la Società resistere ad un'estensione di suffragio che non fosse fondata sopra una sufficiente attitudine politica.

Ora il nostro Ufficio Centrale l'accetta e ne dà le ragioni delle quali verrò a discutere ben presto il valore. Intanto permettetemi di notare quello che diceva anche l'onorevole Depretis.

A che si riduce infine l'istruzione della seconda elementare? diceva egli? A leggere, scrivere e far dei conti.

Non vi è alcuno di noi, e di quelli i quali sono stati e sono nell'altro ramo del Parlamento, anzi nessuno che appartenga ad una classe educata, il quale non abbia posseduto molto estesamente all'età di otto, nove, dieci anni questa istruzione. Ebbene, come va che a nessuno potè mai venire in mente che quell'istruzione bastasse a dare diritto al voto elettorale?

Non vi è stato mai uno che abbia proposto di dare il voto elettorale a quelli che non hanno compiuto i 21 anni e non so se vi sia una legge in altri Stati che ciò conceda.

Cosa prova questo? Prova che il criterio di quell'istruzione, considerato di per sè, non è tale da poter bastare a dare il giudizio sufficiente, a disegnare un'attitudine politica. Ma volete, Signori, vedere quanto nella nostra società poco si calcoli, come argomento di attitudine, quest'istruzione?

Noi abbiamo la giuria. Ebbene, Signori, nella giuria chi ha mai proposto che la seconda elementare fosse elemento per potere giudicare della colpeabilità di un uomo accusato? Ed ora, badate che il giudizio di colpeabilità viene dal buon senso, dal comun senso meglio calcolato ed è perciò bene esercitato, e facilmente, dal solo istinto popolare. Non si esige una grande scienza per decidere della perpetrazione di un delitto.

Era già troppo larga la prima giuria, che comprendeva tutti coloro che avevano il voto politico, e si dovette restringere; e adesso certamente siamo ben lontani dal credere che sarebbe bene fissare quest'attitudine sulla base dell'istruzione della seconda elementare. Avete ragione, Signori. Si tratta della vita, si tratta dell'onore, si tratta delle facoltà di un cittadino. Ma, e quando si tratta della salute dell'Italia, credete voi che basti un giudizio minore, e che basti la semplice istruzione della seconda elementare, quando che non basta neppure a giudicare della colpeabilità di un ladro o di un assassino?

Leggere, scrivere, far conti, tutti lo sanno, non è che un'attitudine meccanica. Gli abitanti del Giappone, sono essi capaci di una Costituzione come noi la possediamo? Eppure tutti i giapponesi leggono e scrivono, quantunque sia molto più difficile il congegno di cui essi si servono. Gli arabi sanno tutti di lettera: ma per questo li credereste capaci di una Costituzione? Lo avete veduto quando è stata data in Turchia. Essa ha servito di ludibrio in tutta l'Europa. E poi avete visto quali ne furono i prodotti; e ciò perchè l'istruzione elementare non dà l'attitudine. Essa è un mezzo. Ma volere accettare questo mezzo meccanico come titolo di attitudine, è il voler accettare il mezzo come fine o come scopo. È

come accettare la facoltà del guadagnare come sinonimo di ricchezza; il fatto del camminare, per il fatto dell'aver progredito; il fatto del compitare per il fatto dell'aver letto e pensato. — Tutto ciò è materia di buon senso, e duolmi d'intrattenervene.

Come volete dunque che io accetti un partito che io non trovo rispondente alla ragione delle cose? E se voi uscirete dalla ragione delle cose, se voi uscirete dalla verità, dalla ragione delle forze vere e naturali della società, voi preparerete la rovina, preparerete un cataclisma per il vostro povero paese.

Mi capitano ora sottomano alcune cifre curiose, su cui mi permetto richiamare l'attenzione del Senato.

Queste riguardano l'attitudine delle diverse classi sociali.

La lingua italiana possedeva dalle 72 alle 80 mila parole, e si era osservato che sole 5 mila erano musicabili, essendosene di tante servito il Metastasio, e sembrava un prodigio che con sì poche parole si esprimessero i pensieri.

La lingua inglese si vanta di avere 100 mila parole. Di quante di queste credete voi che faccia uso l'uomo del popolo, l'operaio? Il loro pensiero si esprime con un linguaggio di sole 300 parole!!

Io vi domando, quante idee credete voi che si possano rinchiudere in 300 parole?

Un curato della Frisia (badate che là l'istruzione elementare è molto più avanti che colla seconda elementare nostra) ha osservato che i giornalieri della sua parrocchia non si servivano che di 300 parole, mentre un borghese di mediocre elevatura ne usa 3 o 4 mila, un oratore di Parlamento 10 mila. La scuola di sordo-muti, la più perfetta, quella di Berlino, ne ha 5000, cosicchè i nostri votanti della seconda elementare saranno almeno dieci volte meno atti al voto dei sordo-muti.

Credete voi che nelle 300 parole vi possano essere delle astrazioni? Ma, ditemi, che cosa non è astrazione adesso al nostro raziocinio, specialmente quando ragioniamo di quei fatti che riguardano lo sviluppo intellettuale e morale dell'uomo?

Ed è a questa gente la quale possiede così poca ampiezza di idee e di istruzione che voi credete utile e doveroso di dare il diritto' del voto?

Io non credo la loro intelligenza sufficiente a tale attitudine.

Io ho detto *attitudine*, ed intendo dire attitudine intellettuale politica. Ma la facoltà di dare il voto, richiede forse questo solo requisito della attitudine intellettuale? No, o Signori.

Quattro in genere sono stati riguardati da tutti gli scrittori i requisiti essenziali onde dare il voto.

L'intelligenza, la indipendenza, l'interesse a darlo, e a darlo bene, ed in ultimo la probità.

Credete voi che le classi di persone le quali non abbiano studiato che la seconda elementare, posseggano già una indipendenza tale da essere capaci di resistere alle influenze che possono esercitarsi sulle loro menti da partiti quali essi siano, chiamateli sovversivi, neri, rossi, o quali altri vogliate immaginare?

Credete che quelli i quali studiarono la seconda elementare posseggano una sufficiente indipendenza di carattere, una tal forza di convinzione, (giacchè non è che colla forza di convinzione che si acquista per sola istruzione l'indipendenza) quando almeno colla istruzione voi non abbiate anche il censo o qualche altro argomento?

Credete voi che costoro abbiano in sè stessi tale una forza da potersi dire indipendenti? Credete che abbiano un interesse sufficiente al mantenimento della Società?

Che ciascun individuo questo interesse l'abbia, tutti i sapienti lo sanno, ma non basta. Bisogna che le persone delle quali ragioniamo abbiano anche la convinzione che esse, dando il voto in un modo od in un altro, possono portare un utile o guastare la Società e rovinare anco con ciò i propri interessi.

La probità non si misura. Pur troppo è vero. Ma è pur vero che la probità, considerata separatamente, non manca mai quando la consideriamo annessa all'istruzione, come conseguenza di una valida e forte istruzione.

Signori miei, la mia coscienza, anzi dirò il mio senso comune, si rifiuta a credere che questa capacità esista in coloro che hanno fatto il corso elementare solo fino alla seconda classe.

Blackstone domandava il censo per l'indipendenza.

Quanto all'interesse, alla cosa pubblica,

ognuno capisce che chi paga le tasse ha interesse che sia bene impiegato il suo denaro.

Quanto alla probità, è chiaro che il censito è meno esposto alla tentazione.

Non credo che questo abbia più merito degli altri; anzi ne ha tanto di meno. Laonde vi è l'aggravante per i delitti commessi da quella classe di persone che non era spinta dalla tentazione a commetterli.

Ecco le ragioni per le quali mi è impossibile di accettare le conclusioni del nostro Ufficio Centrale, che sono riprodotte nel num. 1 dell'art. 2 (prima 5) della legge presentata dal Governo.

Se noi ammettiamo il solo titolo dell'istruzione della seconda elementare, noi usciamo interamente dal concetto della riforma, fuori dal concetto della nostra legge elettorale.

Usciamo fuori da quei due principî, su cui si è fondata la società civile finora e quindi la nostra legge elettorale (salvo se si accettasse il suffragio universale), che sono stati sempre il censo, o l'istruzione, od ambidue.

Anzi debbo dire che non credo che l'istruzione sola sia stata considerata altrove giammai come titolo all'elettorato.

Ebbene, teniamoci pure anco al criterio dell'istruzione sola, purchè sia tale da garantirci che sia sufficiente ad un voto cosciente.

Ma se noi usciamo da questi due criterî fondamentali, noi allora non facciamo più una riforma, ma, permettetemi la parola, facciamo una rivoluzione, facciamo un cambiamento di principî del nostro diritto pubblico italiano. Non intendo con questo di dire che facciamo una vera rivoluzione in piazza od altro, anzi questa è forse la circostanza aggravante di questa disposizione che io combatto e su che parlerò poi.

Infatti al luogo della scienza, voi che cosa mettete, o Signori? Voi mettete il *numero*. Lo ha confessato ingenuamente e con quella probità, con quella sapienza che lo distinguono, l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Noi mettiamo il numero a posto delle convinzioni; al luogo della volontà degli uomini, mettiamo il capriccio; al luogo della vera scienza, mettiamo un simulacro di falsa scienza.

Il Relatore ha ben compreso quanto oltre avrebbe trascinato questo principio e quali sarebbero stati i pericoli e si è affrettato a

soggiungere: «lungi da noi il pensiero che questo elemento quantitativo, ossia il numero, abbia a soverchiare quel primo, chè già mettemmo fin da principio in rilievo quanto importi di avere pur sempre assicurato un concorso efficace nelle cose dello Stato all'eletta delle forze sociali».

L'onorevole Relatore non intendeva certo di chiamare eletta di forze sociali quelle alle quali accenna il criterio elettorale della seconda elementare. Anzi alludeva ad altre forze, messe a fronte del suffragio di seconda elementare. Ebbene, o Signori, facciamo la proporzione delle altre forze, per vedere se realmente sarà il numero, o se saranno invece le vere forze intellettuali morali il censo e l'istruzione vera che avranno la maggioranza nel giudicare delle cose del nostro paese quando voi avrete accettato questo comma della legge elettorale.

Vi sono tante statistiche nè mette il conto, che io ve ne dica precisamente tutte le diverse cifre. Ma pare che adesso immediatamente, coll'articolo 5, andremo ad 1,250,000 elettori; dipendenti dalla seconda elementare poi trovo che nelle cifre date dall'onorevole Brin, se non m'inganno, nel 1890 dovrebbero essere più che quattro milioni. Poi, sia prima sia dopo, si avrà il suffragio universale, l'onorevole Zanardelli è troppo leale per averlo mai occultato, anzi egli se ne è fatto un titolo di onore, perchè l'onorevole Zanardelli è un dottrinario del suffragio universale (io rispetto le sue opinioni, ma queste non sono certo le mie) io dicevo, l'onorevole Zanardelli lo ha egli stesso confessato, questo sistema ci condurrebbe, più presto o più tardi, ad un suffragio universale, suffragio qualificato se volete ma non meno universale. Ed anche qui, a scanso di errore, accetto intieramente quello che del suffragio universale disse l'onorevole nostro Relatore quando riferì la definizione che ne aveva dato il signor Frère Orban del quale ricordo con piacere gli antichi amichevoli rapporti. Ebbene il signor Frère Orban dichiarò che tutti i suffragi *diretti* e fondati sul principio di *eguaglianza*, sono suffragi universali. Le sue parole, credo che dicano *Le suffrage directe et égalitaire est toujours suffrage universel*.

Or bene il principio di voto in questo caso è dunque *le suffrage universel*.

Io non cerco mai in cose serie d'influire con parole o con citazioni: se non volete chiamarlo suffragio universale, chiamatelo il suffragio della pluralità, il suffragio dei più. La parola è indifferente. Quello che intendo dimostrare è che l'elemento quantitativo affogherà intieramente l'elemento qualitativo, e che quindi noi entriamo in quel principio che al cento più uno deve sottoporsi cento, come tutti gl'individui intelligenti o ignari, ricchi o nullatenenti abbiano eguale valore in società.

Ora questo principio è fondato intieramente sul falso.

Volete voi valutare egualmente il suffragio e degli uni o degli altri? Credete voi che il suffragio di Robert Peel, di Gladstone valga quanto quello di un loro garzone di scuderia? Ma, queste sono ipotesi che contraddicono la verità, la realtà delle cose, ed offendono il senno degli uomini. Potete per finzione fare quello che volete. Ma queste finzioni a che cosa condurranno? Avrete fatto una legge erronea e falsa; una legge contro la natura delle cose, ed avrete messa la società a disagio, se pur non l'avrete messa sulla via della perdizione.

La relazione dell'Ufficio Centrale alla pagina 56 dice: « È bensì vero che la dipendenza del diritto elettorale dalla istruzione non è già una semplice dipendenza del diritto elettorale medesimo dalle leggi d'istruzione, e meno che mai dalla sola legge dell'istruzione obbligatoria, ma dal fatto istesso dell'istruzione. Poichè non è dalle leggi soltanto dell'istruzione, e meno che mai dalle leggi dell'istruzione obbligatoria, che l'istruzione dipenda, ma da molteplici coefficienti legislativi e sociali, che concorrono in vario modo a dare all'istruzione obbligatoria realtà ed efficienza ».

Ecco, Signori, una preziosa confessione, una confessione in cui la coscienza dell'on. Relatore si ribellava ad ammettere come elemento di sufficiente attitudine e d'intelletto la sola istruzione della seconda elementare obbligatoria.

Egli diceva che ci vogliono molti *coefficienti legislativi e sociali*, oltre quello dell'istruzione della seconda elementare perchè questa possa divenire titolo di attitudine al voto.

Quali sono, Signori, questi coefficienti?

L'on. Relatore non li nomina, e se anche li nominasse, che diverrebbero essi dal momento

che noi ammettiamo il diritto all'elettorato per il solo titolo dell'aver subito l'istruzione obbligatoria, e non vi aggiungiamo i coefficienti?

Anzi, se voi guardate un poco più oltre, l'on. Relatore fa appunto vedere quanto pochi di questi coefficienti possedga attualmente la legge dell'istruzione obbligatoria; e fa appello all'avvenire.

Ma intanto, Signori, noi passeremo una legge con la speranza di miglioramenti futuri, e tale legge che a mio avviso mina le nostre istituzioni. Vi pare ciò ammissibile, savio, prudente?

È dunque per me evidente che qui non abbiamo quello che si ricerca, ma abbiamo invece che il numero di quelli che non hanno le qualità è immediatamente superiore al numero di quegli altri che veramente posseggono i requisiti, sui quali fanno assegnamento l'onorevole Relatore e l'Ufficio Centrale.

Io dunque vi diceva, e ripeto adesso, che noi esciamo da una legge elettorale fondata sui titoli, ed entriamo in una legge elettorale fondata sul numero, o per la quale almeno il numero soverchia di gran lunga gli altri titoli che sono considerati negli altri capitoli della legge e che sono fondamento di una civile e libera società base dello Statuto fra noi.

E qui, o Signori, permettetemi di osservare che ciò che oggi qui avviene ha un riscontro nella storia civile, nella nostra moderna società con due forme diverse, sociali e civili, di governi che aspirano alla libertà. Avvi la forma inglese la quale si è poggiata sempre sulle considerazioni della ragione delle cose, e sul fondamento della realtà dei fatti. La diremmo la scuola positiva. Vi è poi la forma francese la quale accetta fatalmente il principio del numero.

Ebbene, mettiamo, o Signori, a confronto queste due forme di società e vediamo dove l'una e l'altra conducano per giudicare dei loro effetti. Sono due sistemi diversi di politica che dominano fra due delle più civili nazioni di Europa, e tutte e due intendono a quel progresso che è una delle necessità di tutte le società e di tutte le nazioni; ma quale è il metodo che si segue in Inghilterra per secondarlo? Si è fatto sempre, lentamente, gradualmente, analogamente al lento moto e progresso delle cose.

E qui io, per esser giusto, devo ricordare che anche l'Inghilterra in un periodo si è lasciata trascinare dalla corrente rivoluzionaria, anche

essa fu trascinata fuori del calcolo e dell'aragione; ma però vi seppe rientrare ben presto con la casa d'Orange, ed essa dopo la sua grande rivoluzione seppe progredire gradualmente e ritrarre infiniti vantaggi, che non seppe trovare la repubblica francese, nella via del miglioramento e del progresso e soprattutto, ciò che a noi riguarda, nel progresso della libertà politica.

Questo progresso si è ottenuto naturalmente mediante riforme razionali, senza scosse, senza violenze, senza rivoluzioni, ma solo calcolando sullo sviluppo della ragione civile e sul farla valere nella società.

Quale è stata, invece, la forma di progresso che ha adottata la Francia, dappoichè si è trovata ad accettare il funesto suffragio universale?

In primo luogo la Francia (e si è avvertito anche dall'onorevole Relatore) si tenne troppo stretta al censo, quando, escludendo l'istruzione come titolo di suffragio, si restrinse alle trecento lire di tassa.

Colgo adesso il destro di notare una cosa che è sfuggita, o non è stata notata dall'onorevole Relatore.

Il suffragio delle 300 lire fu cercato dai liberali; fu cercato dai nostri amici e da coloro che volevano il progresso in Francia.

Il partito clericale e il partito aristocratico, lo voleva a 200 lire.

I liberali, il Gen. Foy, il Benjamin Constant, il Lafayette, lo volevano invece a 500 lire, e credettero di aver ottenuto molto quando lo portarono a 300 lire.

Ebbene la Francia sventuratamente tenendosi ancora legata presso a poco a questo suffragio, saltò di un tratto al suffragio universale.

Da quell'epoca, cominciò la rivoluzione del 1848, poi quella del 1849, indi il colpo di Stato del 1851.

In seguito sopravvennero tutte le pressioni e falsificazioni e le mistificazioni del voto che voi conoscete del tempo dell'Impero.

Sorse di poi un'altra rivoluzione, e quale rivoluzione! e da questa, siamo arrivati a due, tre, quattro, e, permettete che io ve lo dica, bisognerebbe essere cieco per non vedere che la Società, in Francia precipita ad una nuova rivoluzione. Ecco dunque che io vi ho trat-

teggiate le diverse maniere, colle quali si fa il progresso in questi due diversi tipi di civiltà.

Il progresso tanto nel corpo umano come nei corpi organici, nelle società, nelle nazioni si fa sempre colla disuguaglianza ed è per la disuguaglianza che si eccitano le azioni e reazioni e i progressi si compiono.

Colla intera uguaglianza non vi avverrebbe progresso possibile e si otterrebbe la stazionarietà. Ne volete un esempio? La Società più eguale che sia mai esistita al mondo è quella dei Berberi, dei Touarengs, dei Kabyli. Ebbene, esiste da quaranta secoli ed è stata sempre la stessa stazionaria, sol che accettò l'Islamismo; e cosa ottenne con la sua eguaglianza? Cinque o sei dominazioni straniere, la punica, la romana, la vandala, l'araba, la turca, la francese e non ne escirà mai, perchè non è mai stata capace di fondare un governo a diritto individuale e perciò a disuguaglianza.

La Francia ha scritto sulla sua bandiera: *Liberté, égalité, fraternité*. Ebbene, ha scritto un controsenso politico, perchè non si può avere la *liberté avec l'égalité* ad una volta. La libertà politica è frutto di diversi interessi che lottano, e con la parità potete avere l'eguaglianza, ma non la libertà e molto meno il progresso. Chiunque conosca i prolegomeni della fisiologia sa che il progresso, il crescere, lo svilupparsi del corpo umano si fa ogni volta che vi ha predominio di un organo che produce ineguaglianza di azione e spinge gli altri ed equipararsi ed armonizzare. Ed è secondo che domina un organo più di un altro, che si hanno gl'istinti, i bisogni, le facoltà diverse, i pensieri che poi competono all'infanzia, alla virilità, alle diverse età dell'uomo. Lo stesso avviene col tempo in una nazione o nella Società delle nazioni.

Il progresso infatti si fa dall'impulso che una classe od una nuova idea nata in una parte speciale della società, esercitano sulle altre parti o sulle altre idee quasi un fermento.

Così il progresso tra le nazioni nasce dacchè una nazione, che in tal caso si chiama egemonica, si mette alla testa di un principio nuovo o anco soverchia moralmente e fisicamente sulle altre. Lo sviluppo si spande e forma il progresso delle altre nazioni, che per la lotta vitale debbono equipararsi o perire.

La Società condannata all'*égalité* non può

progredire che per rivoluzione, e siccome la legge del progresso è inevitabile, così perirebbe se non progredisse per rivoluzione. Ed ecco perchè la Francia si troverà sempre fra la rivoluzione e l'impero, tra la forza militare e la repubblica, fra Robespierre o Lamartine e Napoleone I e III, fra l'anarchia e il dispotismo. Ed ecco il motivo per il quale io mi oppongo così virilmente a questo sistema che ha a base il suffragio universale e l'uguaglianza.

È per l'amore della libertà e per l'amore del progresso. Ed a sostegno di queste mie opinioni io domando all'onorevole Cannizzaro se in chimica sia possibile una combinazione quando un corpo è interamente uniforme, e se vi può essere azione chimica fra corpi al tutto eguali. Combinazione chimica si ha quando vi sono corpi di diversa natura, e la stessa cosa succede in fisica per qualsiasi mutamento.

Questi principî dunque mi rendono intieramente contrario all'accettare una forma di società che ci porterebbe a progredire solamente per rivoluzione, o non progredire affatto, che ci torrebbe la vera libertà politica e ci esporrebbe al dispotismo.

Infatti, quando voi adottate il principio della sovranità del numero, non otterrete mai altro che di progredire per capriccio, ossia ad un progresso che non rispondendo alla realtà delle forze sociali e che più presto o più tardi sarà da queste rovesciato.

Volete vedere fin dove va l'influenza di questa legge di diverso progresso perfino nella scienza?

Nella geologia, la Francia ha creduto sempre che i progressi si facessero per rivoluzione; e tutti sanno che il *Cuvier* e tutta la di lui scuola han professato sempre quest'opinione dei cataclismi delle rivoluzioni geologiche. L'Inghilterra invece col *Lyell*, col *Murchison* mantiene che il progresso non si fa che per una graduale evoluzione e per legge progressiva, regolare, lenta che incessantemente cambia il globo. Io credo che volendo essere esclusive abbian torto tanto l'una come l'altra scuola, quando ne vogliano fare il solo argomento di cambiamento e di progresso.

Pur troppo esistono ambedue questi principî anco nello sviluppo del globo; e dove non si faccia il progresso regolare tanto in quello, come nella società, come nell'individuo quando non si faccia per naturale evoluzione lo si farà

per rivoluzione, per un fatto subitaneo; forzato, il quale distrugge più o meno tutto quello che era prima; e che si oppone al progresso.

La Francia è stata condotta dall'indole di sua civiltà a questo risultato; e sarei troppo lungo se volessi accennare a tutte queste fasi, nè sarebbe qui il luogo di accennare le ragioni storiche, perchè la Francia si è trovata in questa via e non ci si è trovata l'Inghilterra; dirò per altro che io ho sperato tutta la mia vita, che noi Italiani evitassimo questo fatale, questo tremendo e sinistro progresso che aborro, perchè fondato sull'agitazione e sul disordine.

L'Italia, infatti, si trova in condizioni molto diverse da quelle della Francia. Invece di avere un centro grande, assorbente, la civiltà fra di noi è diffusa in tutte le parti, abbiamo un infinito numero di città; nello stesso Impero romano, la vita civile non si accentrò mai in Italia, a Roma o nell'imperatore; fu anzi questa caratteristica quella che fece crescere l'Impero e lo fece amare in Italia, cioè perchè desso dette l'emancipazione alle città e queste prosperarono nei due primi secoli dell'Impero, montarono a grande altezza, e questo fu per quello un elemento di forza; poichè tutti gli Imperî cadono se non si fondano su delle forze vere e reali.

L'Italia non ha fatto come la Francia, non ha accettato il principio latino, parlo dell'ultimo principio latino non del principio che governò la Repubblica per tanti anni; parlo del principio funesto dell'eguaglianza di Caracalla, quando diede il voto a tutti perchè il voto non significava più nulla altro che l'eguaglianza nel servaggio.

Io non credo che vi siano in Italia motivi che ci spingano a questo eccesso, e se la Francia nel suo sistema d'accentramento, nel suo suffragio universale può trovare un elemento di forza, noi non vel potremo trovare in Italia. Anzi non lo potremo rinvenire nemmeno nella pluralità del numero perchè la eguaglianza non costituì mai il tipo di nostra civiltà, e persino l'epoca la più bella di libertà, quella delle repubbliche municipali, visse per la differenza delle classi, per le *ghilde*, per gli *alberghi*, per le associazioni parziali di arte, di mestiere, e perfino di quartiere.

La nostra costituzione ha potuto finora compiere gesta e fatti che si credevano improba-

bili ed impossibili altro che in Italia, e qui non posso che lodare e accettare ciò che a questo proposito diceva ieri l'onorevole mio amico Tirrelli quando accennava a quanto con la vigente legge elettorale si era fatto di grande e prodigioso da noi.

Concludendo adunque, voi avete visto fin dove io estendo tutte le modificazioni possibili, e nella legge non ne rifiuto che una, poichè non la credo una modificazione, ma una rovina.

Ma nel respingere la seconda elementare, io non posso a meno di occuparmi delle ragioni che possono aver spinto uomini così gravi, così distinti come quelli che seggono al banco dell'Ufficio Centrale, verso i quali il Senato ha mostrato tanta fiducia, ad accettare la proposta che io combatto.

Nella relazione, l'onorevole Lampertico tratta innanzi tutto della democrazia, ed egli dice che la tendenza democratica del tempo impone di accettare questo suffragio così esteso. Egli dice che la tendenza del tempo è all'estensione del suffragio fin dove si possa giungere, ed in prova di questo cita i lavori dell'onorevole Zanardelli, con i quali quegli mostrava la legge elettorale italiana essere la più ristrettiva di tutte riguardo al numero nel suffragio elettorale. Per vero, la tendenza della moderna società verso le istituzioni democratiche è cosa notissima, e converrebbe, per non ammetterla, negare l'esistenza dei fatti più evidenti. Ma è l'estensione del suffragio una legge storica, una legge di progresso?

Signori, la storia dell'umanità dice che il suffragio universale è per necessità la prima condizione della società bambina, della società primitiva, della società ignorante, della società dove tutti sono eguali perchè nessuno ha censo ed istruzione da distinguersi. È la società dei Kabyli, dei Berberi de' quali pur ora io vi parlava.

Questo è quello che dice la storia dappertutto e in tutti i tempi, quando la storia si guarda con verità e quando non si vuol leggere che quel che ci accomoda di trovarci.

Ma voi mi direte: In seguito questo avviamento storico ha cambiato, ed ora il progresso, l'ordine, stanno con l'estensione, col numero. Ebbene ciò non è vero. È verissimo invece che nella tabella portata dall'onorevole Zanardelli,

voi troverete che noi stavamo più addietro nell'estensione del suffragio; ma con chi? Col Belgio.

Ditemi un po' voi quali sono le Nazioni che hanno mostrato una grande forza di resistenza, una grande vitalità di governo?

Il Belgio o la Francia?

Quest'ultima dal 34 in poi ha fatto quattro rivoluzioni ed ha subito due volte tremende rovine. Il Belgio è rimasto invece fermo alla sua Dinastia, alla Monarchia, alle sue libertà perchè non aveva esteso il suffragio. Se lo avesse fatto sarebbe stato trascinato, perchè il suffragio dell'ignorante lo avrebbe portato a fondersi colla Francia.

Non basta adunque il dire che siamo arretrati perchè non abbiamo largo suffragio, perchè, se con quello ristretto noi stavamo bene e compimmo prodigi, a nulla monta se i pochi sapienti o i molti ignoranti votassero. Nè ciò dico, perchè io sia contrario all'estensione del suffragio purchè la si faccia secondo ragione e se con sicurezza dello Stato il possiamo estendere, io sono d'accordo a farlo perfino alla quarta categoria della legge dal n. 2.

Questo è a mio avviso tutto quello che si può fare di più largo per l'istruzione. Quanto al censo, se volete, accetto perfino le cinque lire del sistema elettorale amministrativo; perchè credo che così noi fortificheremo la società, poichè allora non saranno i pochi ma i molti che la difenderanno. Ma quando poi volete che ci estendiamo al solo numero e che questo abbia il sopravvento; io vi dico: Voi gettate a grandi rischi la società.

Ma è poi vero che l'attuale civiltà almeno, vada realmente verso la democrazia del suffragio?

Permettetemi di gettare uno sguardo attorno e di vedere quel che si presenta nel mondo attuale di veramente grave e straordinario.

Ogni giorno i progressi, i rapporti, l'estensione del commercio, la estensione della geografia, della storia, la estensione degli interessi, il mischiarsi delle nazioni, le nuove invenzioni, le nuove scoperte, le nuove idee sono tali, che danno una vertigine al solo pensarci e vi ci si raccapizzano appena le più grandi intelligenze, i più eruditi, i più forti, i più sapienti uomini di Stato a trovarne il bandolo.

Credete voi invece che gli uomini più ignoranti sotto tali contingenze siano acconci col

loro corto senno ad appoggiare la società, a dare la loro opinione sulle condizioni di Governo e delle leggi che meglio rispondano a quei sì complicati interessi?

Io non voglio entrare nei particolari. Ma io vi domando, se un solo di questi a cui voi volete dare il diritto del voto saprebbe dirvi che cosa, a mo' di esempio, è lo scrutinio di lista?

Scommetto di più che in Italia non trovereste centomila persone che sappiano che cosa sia questo scrutinio di lista che si è preteso essere il sogno dorato, l'aspirazione del popolo. Vi potrei dire che vi sono dei pubblicisti partitanti d'esso che non sapevano che cosa significasse, e mel chiesero; talmente è poco avanzata la scienza politica fra noi, per cui poco potete fondarvi sull'attitudine politica delle moltitudini come fondamento ad elettorato politico.

Se la società evidentemente cammina alla desintegrazione delle funzioni sociali e dell'alta scienza; se questo è il portato del progresso, è però altrettanto vero, che la moltiplicazione ed estensione del capitale di censo e del capitale di cognizioni è anche grandissima ai nostri dì; e quindi se per un lato si dovrebbe in certo modo limitare il voto, per l'altro lo si può estendere perchè c'è questo nuovo elemento di progresso che ci dà la possibilità del farlo senza rischio.

Quando l'onorevole Relatore crede quindi che si possa fondare su questo movimento democratico, come un titolo vero e sicuro, per estendere il suffragio, io glielo accordo purchè nol si faccia anche a coloro che evidentemente non ne hanno l'attitudine.

Io confesso che sono in gran parte dell'opinione che accennava ieri l'onorevole Senatore Tirelli: *Tout pour le peuple*.

Io credo che tanto in economia politica, quanto negli uffici sociali, come nelle leggi, dobbiamo pensare ai più, perchè tutti abbiamo lo stesso diritto di godere dei vantaggi della società.

Ma viene poi l'altra massima che si disse: *par le peuple*:

Ebbene, vi sostengo che bisognerebbe rinunciare al senso comune per dire che il popolo debba far questo, esso stesso, perciò solo che è popolo.

Io non vi citerò libri sopra libri che trattano di questa materia, perchè sono conosciuti da tutti; ma vi dirò soltanto: prendete quell'egregio trattato *Des Constitutions des peuples libres par Sismondi*, e vi troverete all'evidenza sviluppato questo punto. Sismondi, anch'egli fu mio amico ed era su questo punto irremovibile.

Sono vecchio e quindi ho avuto il vantaggio di aver amicizia con uomini che hanno lasciato alla posterità prodigi di scienza ed hanno servito senza sosta la causa della libertà e l'hanno servita quando costava qualche cosa a servirla.

Ebbene, il Sismondi stesso fa vedere l'assurdità di un tale principio e mostra all'evidenza come la moltitudine sia il più triste giudice dei suoi stessi interessi.

Vorreste voi dire che col suffragio universale si raggiungano ai nostri dì ne' quali la scienza si specializza in tutti i rami dello scibile in tutte le sue emanazioni, si raggiungano i migliori consigli? Se avete bisogno di un avvocato andate a prendere un consulto di avvocati e non di una moltitudine. Se avete bisogno del medico certamente non andate a pigliare altri che medici perchè cercate chi abbia la capacità, chi abbia l'attitudine necessaria. Sarà solamente in politica che questa attitudine non la cercherete, che non l'andrete a prendere dove essa sia?

Ciò mi ricorda il detto di Plinio, che vi sono due professioni al mondo dove non c'è bisogno di nessuna attitudine (io diceva scherzando) cioè fare il medico e fare il politico, poichè tutti parlano di politica e tutti di medicina senza studiarne affatto.

Io ho la sventura di professare queste due facoltà, ed ho sentito meglio di ogni altro la verità dello scherzo di Plinio. Ma se si può dire per scherzo, non certo lo si può razionalmente sostenere.

Fin dove si richiede lo studio e la scienza? L'on. Relatore osserva alla pagina 56: « Quanto all'istruzione, allorchè si domanda che sia istruzione adeguata, non si vorrà certo richiedere che sia tale istruzione che in chi la possiede non lasci dubbio di una perfetta e sicura cognizione della cosa pubblica. Se questo fosse noi non sapremmo davvero qual grado di studi potesse aversi per sufficiente, poichè tale cognizione necessariamente richiede quell'esperienza di uomini e di cose che nessun grado d'istru-

zione nemmeno il più elevato, può dare. E quando perciò è pur d'uopo fermarsi a un certo grado d'istruzione, ecc., ecc. »

Certo che sì: ma è egli logico perchè il giudizio è difficile perchè il portarlo giustissimo è più raro, che si debba perciò affidarne il compito a tutti come intenderebbe quasi di concludere il Relatore? È tale errore quello del raziocinio *ab extremis* che non mette conto il confutarlo. Mi ricorda a questo proposito che fuori di Porta del Popolo vi è una casa dove era un'iscrizione: *Amicis et ne paucis pateat etiam fictis*.

Mi pare che l'onor. nostro Relatore siasi fatto organo di quel principio che per non averne pochi e buoni e veri, meglio valga accettar tutti ed anche i finti. Ora io non intendo di riceverne dei criteri finti, li voglio tutti e buoni e veri.

La teoria dunque del numero dell'onor. Relatore per me non regge se non si presentano migliori argomenti.

L'onor. Relatore, a rafforzare la dottrina del numero, ha voluto valersi allora dell'autorità soprattutto del Donato Giannotti.

Il Donato Giannotti è stato, come tutti sapete, uno di quei grandi nostri pensatori che andrebbero studiati molto e che fu uno dei successori al gran Machiavelli. È verissimo che il Donato Giannotti accenna alla necessità di rinforzare, non credo che questa veramente sia la parola ma ha lo stesso significato che io voglio esprimere; — *egli voleva connumerati tutti i popolari* nel Consiglio grande, e aveva ragione; ma badate, che il Consiglio grande era un Consiglio talmente ristretto nell'idea del Giannotti che niente di meno voleva che tutti fossero o potessero essere magistrati — Altro che istruzione obbligatoria, altro che seconda elementare, dimandava egli di capacità!

Quindi è evidente che noi parliamo di altre cose e di altri tempi. Non farò perdere tempo al Senato citando altre parole del Giannotti; egli voleva che il corpo dei Seniori o Senato avesse non solamente una parte della facoltà legislativa, ma anche la facoltà esecutiva nelle materie più importanti dello Stato. Dunque si tratta di tutt'altri esempi, di concetti, d'idee troppo lontani dal caso nostro ai quali non avrei apposto nessun valore, se l'onor. Rela-

tare non avesse detto che, *questa è la persuasione che informa il presente disegno di legge*.

Ora disgraziatamente se questa fosse tale ci condurrebbe a risultati così lontani dalle aspirazioni dell'Ufficio Centrale che è meglio non parlarne. Il Giannotti è morto da 350 anni, e credo che possiamo lasciarlo star quieto nella tomba senza perder tempo a confutar dottrine che egli non professò che sotto tutt'altre congiunture.

Ecco, o Signori, quali sono le ragioni, per le quali io non posso accettare le conclusioni in ciò dell'Ufficio Centrale e non solo non voterò quell'articolo, ma vi proporrò un emendamento.

Passiamo ad altro. Io non voglio trasandare nessuno degli argomenti, che si possono addurre per dimostrare sotto tutti gli aspetti, quanto sia falso il principio del suffragio, secondo il disegno di legge che è in discussione.

Lo esaminerò quindi in rapporto alla nazione, in rapporto alle istituzioni politiche nostre, in rapporto alla civiltà, e in rapporto alle condizioni della nostra politica estera, ed alle condizioni anco economiche dell'Italia; ma cercherò di essere breve, per non abusare del tempo del Senato.

Il suffragio dato a tutte le classi inferiori della società è sempre e in tutti i paesi un pericoloso esperimento, ma per l'Italia nelle contingenze in cui versiamo, a mio avviso, pericolosissimo. Ben è vero che l'Italia non è dominata da passioni violenti; che le classi della società italiana vivono una vita mite, scevra di odii, che da lungo tempo vi manca una vera aristocrazia; giacchè, se una ve ne ebbe, fu distrutta intieramente dalla influenza della grande rivoluzione francese, e perciò la moltitudine è meno aliena dalle alte classi e per questo lato il loro voto appare men pericoloso.

Ma in questo momento vi sono altri argomenti che ci debbono tenere molto cauti nell'adottare una tale legge.

L'Italia per necessità, per l'ordine naturale delle cose, si è trovata a dover lottare, e lottare nel segreto delle cospirazioni contro stranieri o antinazionali domini. L'esistenza quindi delle sette è stato uno dei grandi argomenti coi quali l'Italia ha potuto redimersi a libertà.

Non ho quindi niente a dire, e credo che

ciò fosse non solamente una necessità, ma un argomento di vantaggio per la nostra emancipazione; e son pronto a confessare che l'emancipazione e soprattutto l'unità d'Italia mal si sarebbe potuta fare in tutte le sue provincie, ove non fosse stata l'attività di questa associazione.

Ma a fronte di questo, l'Italia ha anche una grande, una vasta, una più potente associazione che è quella clericale.

Così l'Italia dunque si trova con due associazioni che rappresentano i due partiti estremi; e il partito che rappresenta la borghesia intelligente, l'istruzione vera, il censo, si trova purtroppo senza legami, senza ordinamento e non ha avuto mai altro appoggio che quello di tenersi al Governo, quando ha creduto di poterlo fare perchè il Governo non avversasse i principî moderati che sono sempre quelli di una tale borghesia.

Quando adunque voi darete il suffragio a queste classi meno illuminate, quando darete il suffragio a delle classi che non saranno in grado di contenere le loro passioni, credete voi onestamente, che non creeremo nessun pericolo, nè rischio al paese? Credete voi che se venissero dei momenti come quelli ai quali accennerò più tardi, non avverrebbe una guerra fra gli uni e gli altri? una lotta tremenda eccitata da due estremi ostili concetti, e che infirmerrebbe le forze del paese?

Io non vorrei toccare un altro punto, ma bisogna pur avere il coraggio di esporre la verità delle cose, tutta la verità.

L'Italia non si è formata ad unità che da soli venti anni.

Credete voi che venti anni abbiano spento tutti gli elementi antichi di divisione, e che noi possiamo contare fermamente, senza dubbio, che non vi siano altre tendenze, e soprattutto se disgraziatamente venissero dei tempi per noi sinistri?

Permettete che io vi faccia una osservazione che è la più concludente per me, perchè dedotta dai fatti storici.

L'Impero Romano aveva unito l'oriente e l'occidente, ma dopo 4 secoli di unione questo non aveva ancora unificato gli istinti, le tendenze, le due civiltà; perchè non basta scrivere una legge, proclamare un principio perchè penetri nel popolo, nelle moltitudini. Erano pas-

sate molte generazioni, eppure le due diverse civiltà si tennero sempre separate, e quando è venuto il destro, favorevole o sfavorevole che fosse, esse si sono separate sfasciandosi, l'una prima, l'altra di poi.

Ma badate, che lo spezzamento fra le due civiltà, l'orientale e l'occidentale, non era mica in Grecia, era in Italia, nel bel mezzo d'Italia! e questa è stata appunto una delle difficoltà per l'unificazione della nostra patria ed è ancora adesso.

Finchè si tratta delle classi istruite, noi abbiamo visto con quanta facilità la fusione si possa fare, perchè ci siamo tutti organizzati in un elemento d'intelligenza, ma se questa intelligenza non ci fosse, quale forza ci terrebbe insieme? Credete voi che se darete il suffragio alle classi inferiori, alle plebi, le quali possono ancora avere vecchi legami, antiche tradizioni o pregiudizi, non potremmo, non dico mettere a repentaglio la unità e la salute d'Italia, ma incorrere in noie ed imbarazzi che si devono assolutamente prevenire, e che sarebbe colpa massima degli uomini di Stato di non avere preveduti?

Una tale congiuntura sarebbe tanto grave che l'averevela accennata parmi che basti. Non posso certo appoggiarmi sopra leggi generali sociali o storiche, ma è certo che nessuna fusione di Stati si fece mai senza che più tardi si avesse qualche tentativo di retrograde aspirazioni. Le avremo noi? Nol posso affermare colle condizioni attuali, perchè senza conoscere che cosa possono fare i partiti, le tendenze, le convinzioni delle classi basse non vi è criterio su cui giudicare positivamente; ma questo affermo che se tale caso si verificasse una tremenda responsabilità peserebbe sugli autori e fautori dell'estensione di quell'impronto suffragio alle classi più retrive.

Io lanciai queste osservazioni come materia a considerazioni gravi, secondo me, per gli uomini che vogliono sinceramente la grandezza e l'unità della patria e non si cullano nella facile popolarità che si ottiene dal piaggiare le plebi.

Passerò ad altro e verrò a considerare l'azione e l'influenza di questo articolo di legge sopra le nostre istituzioni e sopra il nostro stato politico; giacchè infine è di politica soprattutto che ci dobbiamo occupare.

Non vi è dubbio che uno dei più grandi pericoli dell'attuale ordinamento sociale è quello di una tendenza rapidissima dei popoli alla democrazia.

Bisogna prendere i fatti come avvengono; si possono lamentare, compiangere, lodare ma il fatto è fatto e l'uomo di Stato deve stare a questi.

Certo però che esiste una grande tendenza nelle società moderne verso gli elementi della democrazia.

È vero, come notavo più sopra, che in Italia vi sono molto meno pericoli; ma è sempre vero però che una Società non si regge che con certo equilibrio di forze; e che se una troppo trascenda soffoca le altre; e s'inferma o si spegne la vita dell'ente. Una società la quale si estenda troppo in un senso, è difficile che si possa reggere in sua base o almeno le sarà d'uopo di cambiare il suo centro di gravità e tutto il suo ordinamento.

Supponete, per esempio, che voi vogliate cambiare l'altezza o le proporzioni di un edificio, è certo che il centro di gravità del medesimo non starebbe più allora nello stesso punto, e dovrete provvedere onde trovi altra base.

Se la Società si estende molto verso le classi inferiori, è naturale che bisognerà cercare un elemento di contrappeso, senza di che la Società se ne va in un solo pendio, in quello che io vi dimostravo essere il più pericoloso; perchè escluderebbe quelli che sono i veri fattori più attivi, i più savi e fondamentali della civile Società.

Questo pensiero mi ha fatto accogliere tutta l'estensione degli altri articoli sull'istruzione e sul censo, accettati o proposti dalla Commissione, come quelli che, allargando lo stato nostro sociale, possono in qualche modo controbilanciare la grande influenza delle tendenze democratiche del nostro secolo. Imperocchè io credo evidente che il predominio di un solo elemento in uno Stato sia sempre dannoso, fosse anche di quella indole che si chiama conservatrice, perchè si ostinerebbe nel conservare e porterebbe pur troppo alla necessità della rivoluzione. Ma questo progresso della democrazia, se non si regola, se si lascia libero nel naturale suo sviluppo, metterebbe in pericolo la società e condurrebbe infallantemente prima alla licenza, poi alla reazione, perchè

ogni società difende la sua esistenza, e così a quel funesto alternarsi degli estremi col quale perirono, periscono e periranno tutti i Governi di plebe e tutti i suffragi universali.

Come avviene storicamente che le classi diseredate - quelle cioè che non sono ammesse al suffragio politico - sono arrivate ad emanciparsi? Con due sistemi.

Quello che io credo utile, e sostengo, è il lavoro; accumulando il prodotto di quello, come mezzo ad avere un censo, o crescendo nell'intelligenza delle cose ed entrando nella via dell'istruzione; ed allora, portando nuovi elementi di vita con loro, queste classi non solo si emancipano, ma essendo cresciute in potenza, recano una immensa e nuova forza nella società, forza che prima quella non aveva; ed è così che le umane società perdurano.

Non voglio trarre esempi dall'antichità, giacchè non v'è dubbio che ognuno sa come, a mo' d'esempio, l'emancipazione del consolato dato alle plebi, portò vantaggio ed immensa forza a Roma, e forse fu uno dei grandi argomenti pei quali potè resistere ad un' invasione di 17 anni, a quella di Annibale.

Parlerò di fatto più recente, del Piemonte. In quella regione la borghesia intelligente, che aveva lottato così lungo tempo, che aveva sviluppato l'industria, che aveva migliorato l'agricoltura, che aveva potentemente rafforzato l'intelligenza, quando pervenne nel 1848 a rovesciare l'influenza esclusiva di una parte dell'aristocrazia retrograda, fu immenso il progresso, e tale che tutti sorprese.

Il Piemonte, nei 20 anni di rivoluzione, destò meraviglia in tutta Europa.

E perchè? Perchè le classi erano preparate, eran divenute mature, forti, ossia ricche e addottrinate; perchè non è che sopra la realtà delle cose che si viene a costruire un vero e solido edificio. Se non vi fosse stato un periodo di lunga preparazione e di lotta civile, si sarebbe perduta l'influenza e la potenza di uno dei più buoni elementi della società fra noi: quello della borghesia illuminata che ha creato l'Italia.

Io ritengo, o Signori, che questo sia uno dei veri metodi per i quali possono e debbono venire al voto anco le classi che ne sono ora diseredate, cioè lasciandole lottare, lasciandole crescere, facilitandone l'educazione,

l'istruzione e l'economia, e rendendole così aiutanti, forti e sapienti prima di chiamarle a prender parte al Governo.

Voi proponete un altro mezzo, proponete una legge, la quale prende tutti questi elementi alla rinfusa - ignoranti, poveri, impotenti - e li ammette al suffragio, e alla direzione, pel loro prepotente numero, della società.

Come la società se ne troverà, vel dissi; ma credete voi di fare l'utilità di queste stesse classi? No, signori, voi le rovinare interamente, voi togliete loro la possibilità di giungere degnamente alla vita politica, il mezzo, lottando, di avanzare, di progredire e di equipararsi a tutti gli altri, o anco superarli.

Sapete che cosa fate quando date il voto ad una classe che non è ancora ad esso matura?

Fate nè più nè meno che l'immoralità di chi gettasse un giovane prima dello sviluppo alla deboscia. Voi ciò riguardereste come un delitto, ed io credo insania il voler dare questa emancipazione politica a queste classi prima che ne acquistino esse stesse, con gli anni, lo sviluppo e la forza.

Quanto alle altre classi, che con questa legge io desidero dichiarate maggiori, esse l'hanno già acquistata virtualmente questa attitudine perchè hanno il modo, l'intelligenza, la forza, la convinzione necessaria per esercitare cotesto diritto.

Dunque, si può accordare a questi e non a quelli, perchè altrimenti voi rovinereste la società, e sareste di danno a quelle stesse classi minorenni che dichiaraste anzi tempo maggiori.

Quale è il più democratico di questi due sistemi? A me pare insano il sistema di piaggiare queste classi, e dire che sono grandi, che s'innalzano, che sono riconosciute atte a compiere il nobile ufficio, e tutte quelle altre rettoriche frasi colle quali si fa loro credere che saranno i sostegni della società mentre non ne hanno le qualità e incoscienti ne saranno la rovina. Voi date una funzione a chi non ha ancora gli organi bene sviluppati a compierla. Voi fate con ciò una cosa contro natura, contro ragione, contro il buon senso.

Non basta saper leggere e scrivere a governare, nè sè nè il mondo. Io ve lo dirò francamente. Il vero metodo per innalzare la plebe è d'incivilirla, di educarla, e di darle i mezzi per progredire realmente; e quando avrà pro-

gredito entrerà da sè nello Stato perchè le categorie sono aperte; non vi sarà bisogno di una nuova legge e vi entrerà quando sarà divenuta matura nell'istruzione, o emancipata per censo.

Se l'istruzione elementare sarà più avanzata, più estesa, più solida come in Austria, come in Germania, ed i coefficienti, come diceva l'onorevole Relatore, saranno tali che ci possano fare argomentare della maturità e quindi dell'attitudine al voto di questa classe, allora essa si conquisterà da sè quel diritto, e con la lotta avrà sviluppato l'attitudine alla funzione, attitudine che con la precoce soddisfazione perisce.

Oggi dobbiamo fare una legge adattata al momento, ed al momento è un controsenso il dichiarare quella classe matura.

Si è detto a Palermo che si voleva dare l'emancipazione a queste classi perchè anche un operaio potesse divenire Ministro, e il verbo parve sì sublime che ne riscosse i plausi.

Ma, o Signori, vi domando: chi impedisce, chi toglie all'operaio nella nostra legislazione che egli acquisti i titoli, la capacità per divenire Ministro?

Nella nostra Società non vi sono privilegi per alcuno, e la carriera è libera, aperta a tutti.

Si è parlato del quarto stato; ma, o Signori, tutti apparteniamo o abbiamo appartenuto al quarto stato, salvo pochi che mantennero, per secoli, distinzioni avite.

Le classi che figurano adesso vennero tutte dalla vanga e dal lavoro professionale. Sui trecento Senatori, scommetto che non ve ne sono quaranta dei quali si possa dire che qui seggono perchè scesi dai così detti magnanimi lombi e per avite distinzioni ch'essi seppero conservare.

Sopra ventuna categoria, venti rappresentano il frutto dell'intelligenza e del lavoro.

Si è parlato di predominio di privilegio, ma il solo privilegio che vi è fra noi e la classe a cui si allude, è che noi ci siamo svegliati prima e se non siamo stati noi stessi che abbiamo migliorato la nostra posizione sociale saranno stati i nostri padri, i nostri avi, che furono quello che è adesso la classe che si vuole emancipare.

Ma badate che questi pretesi diseredati ci devono surrogare, perchè più giovani più freschi

alla vita pubblica, ed è perciò che la questione diventa molto seria, perchè, non vi fate illusioni, è un fenomeno sociale, storico, che non manca mai in qualsiasi Società.

Le classi superiori si consumano e le inferiori devono a poco a poco surrogarle nell'opera; devono rialzare la società, devono riprendere quel posto e porre innanzi idee nuove, che dal seno del popolo sorgano, nuove forze che ristorino di nuova vita ciò che invecchia, ed arrivino fino alla sommità. Queste classi inferiori sono la radice da cui, se voi volete, verrà fuori la pianta; ma se tagliate quella radice, la società morrà.

Come vi troverete voi, quando avrete logorate queste classi precocemente, dando loro il voto, e le avrete gettate nel vortice della vita politica non lasciando loro prima l'eccitamento necessario allo sviluppo, il tempo e la lotta per acquistarsi i titoli necessari? Sapete voi cosa farete? Voi impedirete lo sviluppo del germe, voi taglierete le risorse della società avvenire.

È quello che successe nell'Impero romano. Perchè vennero e trionfarono i barbari? perchè vigeva la schiavitù e mancavano quelle classi, che voi volete ora prematuramente logorare. Se invece vi fossero state delle classi agricole, delle classi operaie, che avessero potuto avanzare col lavoro e surrogare le altre, l'Impero romano non sarebbe caduto.

Ma non mi dilungo in quest'argomento perchè bisogna che stia stretto alla mia questione, non è quindi che come esempio che vi ho fatto questa citazione.

Voi altri col dare il voto a costoro che non ne hanno la capacità fareste quello che farebbe un padre che volesse impiegare i suoi figli prima che siano atti, al lavoro e ad un lavoro difficile. Ebbene, non saran atti poi in seguito ad alcun lavoro e quando moriranno le generazioni attuali non vi avranno più chi le surroghi nell'opera perchè ne avrete consumato prima del tempo le forze. *Et propter vitam vitae perdere causas.*

Consentitemi ancora un riscontro storico.

In principio dell'Impero non vi erano già più soldati a Roma, e Roma era quasi il mondo; e quando Augusto trovava delle difficoltà a mantenere le frontiere dell'Impero pel difetto di truppe, piangeva e gridava: « Oh Varo! Oh Varo! dove sono le mie legioni? »

Le legioni almeno erano morte onoratamente in guerra, ma quando la società futura verrà e domanderà a voi fautori di questa legge: dove sono queste risorse che la plebe doveva darci, cosa le direte? Non sarà a mio tempo perchè grazie a Dio me ne andrò prima, ma voi altri sarete lì, ed allora vi domanderà l'Italia: dove, dove sono queste generazioni che adesso avrebbero salvato la società e fatta prospera, fatta grande l'Italia?... No: allora quegli elementi non vi saranno più perchè noi li avremo logorati anzi tempo senza frutto ed anzi con danno della società.

Dunque le plebi, queste classi che vi paiono diseredate, sono la futura speranza, la futura risorsa del paese, i futuri Senatori, i futuri Deputati, i futuri Ministri che stanno in germe: lasciateli crescere, ma crescere naturalmente, non li spossate, non li svigorite, non li rovinare anzi tempo con dar loro degli uffici sociali a cui non sono capaci, perchè non hanno sviluppato gli organi all'esercizio della funzione necessari.

La legge dunque, invece di essere una legge benefica per la nazione è una legge che rovina l'avvenire del nostro paese e ne guasta il presente.

Ed ora, parlato della Nazione, veniamo alle istituzioni particolari. Quali saranno gli effetti di quest'articolo che io combatto, sopra la Camera dei Deputati?

Quando si dà il voto ad una classe di popolo, si suppone di darlo con realtà, con verità, e che questo voto non sia nè falsificato con indebite ingerenze, nè mistificato; Ebbene, di necessità, siccome l'embrione rappresenta la pianta, così dalla debolezza o virtù di questo dipende l'aver una pianta debole o rigogliosa. Noi avremo una Camera di Deputati che rappresenterà questo nuovo corpo elettorale. Ora, in questo corpo elettorale, con questa legge vi avrete formato una maggioranza, che rappresenterà una non efficienza, che rappresenterà dell'ignoranza, o almeno un difetto dei titoli necessari per essere elementi validi nella società. Ebbene, credete voi che il livello intellettuale e morale della Camera sarà molto innalzato con una legge che contenga quest'elemento del numero?

Badate ancora, che da noi non solamente abbiamo l'elettore che dà il suffragio, ma nel-

l'elettore abbiamo anche l'eleggibile. Io non voglio dire che di subito, in sul bel principio, ma bensì in seguito si riempirà la Camera di questi elementi stessi così difettivi che ora chiamate così imprudentemente. Se hanno la maggioranza sarebbero ben stolidi se non andassero essi stessi alla Camera, dove certamente professerebbero le loro idee che non saranno di certo quelle che potrebbero essere professate da un Governo più illuminato, e allora che avanzamento ne avrà la società? Credete veramente che la società si gioverà dall'avere una Camera di Deputati meno progredita, meno istruita?

E cosa diverrà il Governo? Il Governo già lo sapete non può che rappresentare il Parlamento. Noi Senatori siamo creduti il primo corpo dello Stato, questo è almeno il titolo legale nostro; ma il corpo più importante, il più efficiente è specialmente la Camera dei Deputati, la quale è il corpo che s'informa dell'attualità. Ebbene quando voi abbassate il livello intellettuale e morale di questa Camera, avrete abbassato pure il livello del Governo. Credete voi che il Governo ne possa guadagnare da questo stato di cose? Ne seguirà la stessa legge, nè può essere altrimenti; e dinanzi ai tremendi problemi dell'avvenire ci troveremo con una Camera fiacca, con un Governo inetto.

Qui entro, o Signori, in un altro tema.

Io credo che le questioni gravi si debbono affrontare arditamente, francamente, di fronte, e però affermo subito e intrepido che, una volta accettata questa legge, la riforma del Senato diviene non solamente necessaria, ma indispensabile, perchè il Senato, qual'è, non potrebbe più funzionare o non basterebbe all'uopo di controbilanciare le nuove impronte forze risvegliate dal basso. È bene che il Senato lo sappia, acciocchè almeno abbia la sapienza di quel fanciullo che si arrestò ostinato alle prime lettere dell'abbcici, perchè il leggere e scrivere a lui non garbava con tutto quello che prevedea poi. Una volta accettata questa legge, il Senato non sarà rovesciato, eliminato, ma dovrà trasformarsi se vorrà essere in armonia col principio fondamentale della legge elettorale. Se si trattasse di questione individuale, personale nostra, mi porto garante che non vi avrebbe un solo fra noi che esitasse ad immolare noi e l'istituzione per il bene del paese; ma egli è

appunto perchè questa riforma non gioverà al paese, che io l'avverso e che il Senato deve corregger la legge. Non credo che il nostro corpo sia esautorato nella pubblica opinione, nè che non abbia reso nè sia acconcio a rendere servizi importantissimi alla patria. La stessa discussione che si agita oggi, credo che sia una prova dell'amore con cui per noi si studia e si attende al bene della patria. Ciò che vi ha di più alto per intelligenza e anco per censo si accoglie in quest'assemblea, e per necessità, poichè a seconda delle categorie si recluta dai migliori corpi amministrativi, dalla magistratura, dalla classe degli scienziati e dai professori. Non metto fra le obiezioni a tale riforma, che si toccherebbe lo statuto. Lo statuto pure in avvenire si toccherà come necessariamente si riformerà ogni altra cosa, perchè non c'è nulla d'immutabile al mondo; bisognerà anche per esso obbedire alle necessità dei tempi, e se i tempi cambiassero, cambierà anch'esso, perchè se non si riformasse, acconciandosi al nuovo ordine delle cose perirebbe come tutto perisce che si ostini a tenersi fermo quando il mondo il trapassa.

Quello che io intendo di mettere bene in rilievo e sotto gli occhi del Senato si è che quando il censo, quando l'istruzione saranno soverchiate dal principio quantitativo, *dal numero*, allora per necessità bisognerà che introduciate il principio del numero nel Senato altresì e sarete obbligati a farlo, nè potreste fare altrimenti, se vorrete fare opera pari all'uopo del paese. Era quello che avrebbe voluto fare l'onorevole Crispi, il quale, confesso, era ed è perfettamente logico in suo sistema fuorchè in un punto, e dei più essenziali del suo sistema. Egli vuole il suffragio universale, che per necessità porta un Senato elettivo, ed un Senato elettivo sopra la stessa legge di suffragio universale, perchè altrimenti non potrebbe resistere alla brutale forza di questo. Vedete quanto poco può resistere in Francia, perchè non è del tutto elettivo e come lo si tratta dagli adepti del suffragio universale. Quando l'avrete fatto tutto elettivo, non so se anche allora varrà molto; ma infine varrà quello che potrà valere quando si accoglie un principio falso in una Società il quale non rappresenta una vera qualità, ma una qualità negativa come quella del numero considerato isolatamente ed in sè stesso.

Ebbene, io vi diceva che io trovo che il sistema dell'onorevole Crispi era logico in tutto meno in un punto.

Il punto, o Signori, lo toccherò con tutta la delicatezza possibile, è questo che quando si accettano dei principî, come quelli di una Camera e Senato elettivi a suffragio universale bisogna accettare un Presidente elettivo altresì. E sapete perchè? Perchè se voi altri andate al suffragio universale, occorre una immensa resistenza nel Governo per contrabbilanciare la forza brutale del suffragio egualitario; avrete bisogno di un Presidente di una immensa forza, con immense attribuzioni, come ne ha il Presidente degli Stati Uniti; e perchè possa averle non è nell'eredità ma nel suffragio universale ripetuto che potrà trovarle. Sono cose ovvie per qualsiasi uomo di Stato, ma è bene che le ricordi ora al Senato, che col votare l'articolo che io combatto s'ingolferà in quella via. Noi non abbiamo più, è vero, tutta la forza necessaria per altri motivi, ma abbiamo ancora la forza morale, perchè abbiamo la stima del paese e ce la meritiamo, io credo, questa stima o almeno la meritammo fin qui.

Ebbene se vi lascerete trascinare in questa via allora non so che cosa ne sarà dell'Italia, e dico che se si adottasse quello che vuole l'onorevole Crispi, io non so davvero se si salverebbe l'unità della patria. Egli stesso, il Crispi che fu ognora prima repubblicano, il comprese quando egli in un momento di entusiasmo esclamò « la Repubblica ci divide e la Monarchia ci unisce »; ma se ora si modifica tutto il resto e si pretendesse conservare la Monarchia ne avverrebbe presso a poco quello che si faceva al tempo degli imperatori romani nella decadenza dell'arte quando per economia si metteva sul corpo della statua dell'imperatore morto il capo del successore. Come poi ci quadrasse sopra è presso a poco come se fate una repubblica ci quadrerà sopra un monarca alla testa. Fu questo un sogno che ha ingannato altre volte la Francia. Luigi Filippo montò al trono per essere un sovrano con istituzioni repubblicane, come allora il Lafayette lo proclamò; e dove abbia finito voi lo sapete: la Francia finì colla repubblica e ci sarebbe andata molto prima se prima avesse avuto il suffragio universale. Il male, vedete, è che se in teoria, in poesia potete fare quello

che vi aggrada per finzione, però dopo le forze che avrete scatenato, come i venti dell'otre di Eolo, vi portano dove vi devono portare per l'indole loro, e se voi entrate nel suffragio universale andrete inesorabilmente a finire là dove esso porta ognora, alla repubblica democratica e poi alla sociale se prima non l'arresta il despotismo.

È dunque meglio saperlo prima, e io vi dico che se voi voterete questo articolo, andremo là dove io non voglio arrivare ed a tal fine farò di tutto perchè non passi quel comma.

Io non vi ricorderò delle difficoltà che si dovettero superare per conseguire l'unità d'Italia, la quale in gran parte dobbiamo alla Monarchia. Voi ora la chiedereste alla rivoluzione nel nuovo ordine d'idee. Ma il peggio è che anco in ciò vi manca la base perchè il paese non ne ha gli elementi. Per fare rivoluzioni ci vogliono rivoluzionari, come per fare le repubbliche ci vogliono i repubblicani: e l'Italia non ha che pochissimi, benchè energici, e degli uni e degli altri. Non credo dunque che il paese abbia una maggioranza che possa mai sostenere una repubblica, nè che abbia elementi rivoluzionari, per mantenere la rivoluzione. La nostra società nell'insieme non è mal costituita e si trova in buone condizioni per vivere senza scosse.

Non abbiamo una questione sociale che ci annoii; le libertà si sono tutte date largamente, le classi sono legate da amore reciproco; ma adunque Signori, perchè andiamo a fare una rivoluzione, (e mi sono spiegato che cosa io intenda per rivoluzione) senza averne il bisogno e neppure il fondamento per farla poi vivere?

Non crediate già che io ne avessi paura se ve ne fossero gli elementi e lo Stato la richiedesse. La rivoluzione quando è necessaria, indispensabile, quando è il portato delle forze naturali, è un immenso elemento di forza, di progresso, di restaurazione, è un elemento di guarigione di una società grandemente inferma.

Guardate la grande rivoluzione di Francia che prodotta dette in mezzo ai disordini stessi suoi e a causa delle infamie che erano esistite prima colla miserabile monarchia di Luigi XV.

Furono le gesta di quella tremenda rivoluzione grandi, i suoi prodotti sorprendenti.

Ebbene, che cosa faremo noi? noi faremo

una rivoluzione senza averne le cause, gli elementi e il prodotto. Sapete che rivoluzione faremo?

Quella che ha fatto la Spagna quando col suffragio universale andò alla Repubblica dello Zorilla e di E. Castelar.

Andò a Cartagena alla Comune, alla rivoluzione sociale, in quella città: essa ebbe incendi, ebbe petrolio colà, e disordini, anarchia da per tutto e poi dopo dovette raccomandarsi ad un ardito capitano, al Pavia, che mettesse quella abbasso con un pronunciamento militare e con una battaglia. Grazie a Dio, la Spagna risorse per propria virtù, e se ne guarì proprio come la Francia non ha saputo guarirsi levandosi da dosso il suffragio universale.

Dico, che la Francia o non seppe o forse non potè guarirsi di quella lebbra del suffragio universale.

Ebbi la ventura di avere amichevoli rapporti con due grandi uomini di Francia, col Thiers e col Rémusat, e quando Thiers ebbe in mano il potere, lo scongiurai d'aver l'ardimento di ritogliere il suffragio universale. Quel consiglio fallì e può essere che al Thiers mancasse il potere a farlo, ed avesse ragione a non tentarlo; ma il fatto è che non avendolo levato di dosso, bisognerà ora che la Francia corra presso a poco come il famoso Ebreo errante senza sosta; e finirà poi come già vi dissi all'anarchia o alla reazione.

Noi ora se adotteremo quel suffragio ci troveremo a fare una rivoluzione, che sarà partita dal Governo e dal Parlamento in un paese dove nessuno la domanda, e dove già si ha assai più di quello che il paese potrebbe avere, quando si estenda il suffragio a quegli estremi termini ai quali io lo accetto.

È una cosa singolare! Vi posso dire che in questo stesso momento, avendo molte relazioni all'estero, da tutti i lati mi vengono scongiuri onde non ci lasciamo trascinare ad un simile suffragio e ciò dai paesi che lo hanno e lo maledicono.

In America hanno fatto pubblicazioni per dimostrare quale rovina è pel paese quel suffragio universale, e badate che hanno altri mezzi che lo rendono men dannoso. Havvi negli Stati Uniti una reale uguaglianza perchè tutti hanno o possono aver terre: la centralizzazione delle funzioni di Governo è pochissima.

Mentre da noi siamo ancora ad un sistema di accentramento amministrativo. Dalla Francia del pari gli uomini più affezionati all'Italia mi pregano e seongiurano di non cadere nei loro errori. E noi invece ci gettiamo ciecamente, senza bisogno, senza spinta per quella via a raccogliere dal fango i sordidi stracci che altri come la Spagna rigettarono o sono in via di fare. Se ciò è quanto noi dobbiamo raccogliere da questa legge di riforma, io non credo che chi abbia buon senso e sentimento di patria possa adattarvisi mai. Ho già detto che l'on. Depretis è stato dello stesso avviso ché cioè l'accogliere il tipo della seconda elementare pel suffragio fosse pericolosissimo esperimento: e ritengo ch'egli lo sia tuttora, non potendo supporre che un uomo di Stato possa in due anni cambiare di opinione in uno dei temi fondamentali di governo. È vero che egli — e ciò dico a di lui scusa — voleva far seguire come modificazione a questo articolo fondamentale del suffragio lo scrutinio di lista ma... *Sparì la dote e mi restò la moglie.* Gli è restata la legge, e lo scrutinio di lista disgraziatamente per Lui non è passato e non so poi se passerà giammai.

Non ritengo lo scrutinio di lista come una panacea, ma io comprendo come nel concetto dell'onorevole Depretis c'era qualcosa di logico. Egli diceva: riparerò in questa maniera ad un male che mi è forza subire. Non so se il farmaco valesse o no a tanto; ma infine egli lo sperava, ed ora è certo che noi andiamo con il giudizio dell'Ufficio Centrale più in là di quanto era disposto nella legge del 17 marzo 1879 e ci gettiamo in quasi certa rovina.

Ed ora, dopo aver mostrato tutti questi danni e pericoli mi sapreste dire, onorevoli dell'Ufficio Centrale, quali sono i vantaggi che si avranno coll'accettare questa riforma quale voi ce la consigliate? Sperate un grande vantaggio per la civiltà? Ma guardate come precipita la civiltà in Francia. Non vi parlo della corruzione morale. Abbiamo avuto anche noi una corruzione morale spaventevole con Alessandro VI, con Leone XI e Giulio II; ma almeno era una bella, una grande, una seducente corruzione che creò quei prodigi dell'arte che coll'elemento del bello elevavano l'umanità ad un'altezza alla quale una sola altra grande nazione era pervenuta l'antica Grecia. Adesso invece la corruzione di Francia,

è una gora di fango, un braco di sozzure in che si prostituiscono eletti ingegni per mettersi al livello delle classi del suffragio universale. Volete che anche noi andiamo per quelle vie? Quali sono i vantaggi che potete sperare ritenendo quell'elemento che io condanno? E se nessun vantaggio è a sperarne, quale scusa per subirlo? Quale necessità ci spinge a questo? E qui io faccio un appello precisamente a quello che io diceva nell'esordire del mio discorso. Ditemi qual'è il motivo vero per metterci adesso a fare una riforma elettorale? Il diceste perchè adesso niente ci preme addosso, perchè non lo facciamo ragionevole poichè non siamo forzati, spinti dalla violenza a farla più larga di quello che competa al paese o alla ragione delle cose. Sta bene. Ma, o Signori dell'Ufficio Centrale, mi sapreste dire, se aveste le barricate alla porta del Senato, dove andereste più in là del suffragio universale che avete il coraggio di accettare a mente quieta tuttavia sentendone l'assurdità per un lato i pericoli per l'altro? Quindi senza bisogno, senza spinta, quando il paese non vi domandava neppure quel tanto che io sono disposto a votare, voi altri ci spingereste ad un suffragio universale, sempre inteso nel modo come lo dichiarò il Frère Orban e come ha dichiarato l'onorevole Relatore.

Io vi confesso che ho cercato con tutta la buona fede per trovare un solo titolo che accennasse ad un vantaggio, e non ho saputo ne anco immaginarlo, non che trovarlo, nella stessa Relazione. Quindi non mi trovo veramente che di fronte allo spettacolo di pericoli e danni certi, senza neppure il compenso di un solo vantaggio che possa sostenere ancora questo principio.

Io dissi che voleva anche accennare a due altri punti di rapporto che questa legge avrebbe con gli uffici dello Stato, ed uno era cogli affari esteri, l'altro colle condizioni economiche del paese. Mi sbrigherò in poche parole sulle condizioni economiche.

Non vi è un uomo che sappia qualche cosa delle scienze di Stato che non conosca i rapporti inevitabili che esistono tra il censo ed il voto, e da per tutto le classi che hanno il voto più tardi o più presto avranno il censo altresì. Gli è che la proprietà va dietro al voto, e quando voi questo l'avrete concesso ad una maggio-

ranza di nullatenenti, vuol dire che le proprietà passeranno più o meno in mano dei nullatenenti.

Se con questo la società venisse a sentirne un vantaggio, sarei disposto a bruciare i miei poveri titoli di proprietà, poichè non desidero altro che il bene della società e dei più del mio paese, e ciò ad onta che quei titoli non siano che il frutto del lavoro, quantunque ci chiamino i privilegiati della fortuna, dietro il Cairoli.

Ma da questo sperpero di proprietà non ne verrebbe un bene, ma un grave danno anzi per le moltitudini poichè le tasse saranno tutte e ben chiaro gettate dai nullatenenti sulle proprietà e sui censiti, il capitale mobile sparirà, e si salverà all'estero, e sapete quale ne sarebbe la conseguenza?

La conseguenza sarebbe che per ogni 12 persone dovrebbero morirne 11 poichè è provato che la terra coltivata col concorso dei capitali dà 12 volte quello che dà allo stato naturale e spontaneo. E senza capitali come coltiverete intensivamente la terra, la quale tornerà al solo valore di produzione spontanea?

Queste però più che questioni riguardanti la legge elettorale, sono questioni sociali, che grazie al cielo, fra noi non abbiamo, al momento, e che non potrebbero essere che un lontano portato fra noi del suffragio universale; e quindi non mi ci fermo più a lungo.

Mi resta di esaminare quale influenza possa avere questo aumento numerico di voti sulla nostra politica estera.

In primo, Signori, vi è il Vaticano, il quale è per noi una potenza estera, benchè viva nel seno di Roma; è sovranità indipendente, garantita dal nostro onore e da una promessa nostra. Quindi dobbiamo considerare quali effetti questo voto possa avere sopra il Vaticano od il clericalismo in Italia.

Voi tutti sapete di quale immensa influenza di voti possa disporre il Vaticano. La chiesa (non dico questo per urtare i sentimenti di alcuno) è l'associazione la più ammirabile, la più grande, la più potente che esista al mondo. L'impero Germanico che non ha che il quarto dei suoi sudditi cattolici, lo vedete già, dopo essersi improntamente gettato in una lotta nella quale non riesciva che a danni, crede meglio di cedere. Eppure esso ha tre quarti

della popolazione protestante che sarebbe pronta a sostenerlo ad ogni modo ed in tutte le circostanze!

Ebbene, noi su 28,000,000 di abitanti ne abbiamo per lo meno 27 che sono cattolici, più o meno credenti. Stimete voi che veramente quando darete il voto a tutti non accrescerete immensamente la potenza di quest'ente, e peggio ancora metterete ad esso in mano un mezzo legale di combatterci e avversare le istituzioni? Io non temo per la sognata restaurazione del Governo temporale che nella mia opinione è certo sepolto; e se, grazie a Dio lo è per nostro vantaggio, lo è molto più per vantaggio della chiesa perchè il potere temporale sarebbe la peste, la maledizione della chiesa cattolica.

Se la chiesa, dirò meglio il Vaticano, ha una possibilità di riannodarsi colla società civile, colla moderna civiltà nol sarà però che quando esso avrà perduto interamente la speranza di riguadagnare il potere temporale. La chiesa si accorgerà che per comandare sopra una popolazione non v'ha altro mezzo che di attaccarsi moralmente ed intellettualmente alla società, alla civiltà, agli interessi vari di quella popolazione. Allora si metterà a fare quel che ha fatto il primo cristianesimo che dal nulla è divenuto il più grande elemento di forza che sia mai esistito al mondo e che ha durato per ben diciotto secoli! Esso sposerà gl'interessi della civiltà. Ecco quello che io volevo osservarvi a questo proposito, poichè io credo che la questione sia gravissima. Io non ho il vantaggio di poter godere di tutte le informazioni ufficiali ed ufficiose, come l'onorevole Ministro dell'Interno e Presidente del Consiglio, ma, avendo viaggiato molto e viaggiando quasi ogni anno ho occasioni di sentire svariate opinioni sul conto dell'Italia. Ebbene, non vi dico che vi siano uomini di Stato di qualche intelligenza, i quali pensino seriamente ad una ripristinazione del potere temporale, ma vi dico che ho trovato ben cambiata l'opinione pubblica sul nostro conto, soprattutto dopo un disgraziato evento, del quale non mi voglio occupare, poichè già uno dei miei onorevoli amici ha mosso un'interpellanza in proposito. Voi non potete farvi un'idea di quanto danno è stata per la nostra reputazione in Europa quella sventurata circostanza, sulla quale, come ho detto, non intendo di esprimere nes-

suna opinione, poichè non entra ora nel mio tema e tutti comprendete a quale evento io alluda cioè a quello del mese di luglio.

Ora verrò ad un'altra osservazione di attualità che parmi anco più urgente di quella ho trattato adesso: la gita a Vienna.

Si teneva da tutti (e credo che l'abbia confessato anche il Governo) che questa gita fosse un preparativo per andare poi a Berlino, e guadagnare l'amicizia, la simpatia della Germania; ed invece ci giunsero dall'una e dall'altra capitale avvertimenti, che tutti conoscete, e che suonavano agli orecchi di molti come note di diffidenza, di rimprovero, di disistima partiti da uomini autorevoli.

Non discuto io certo o almeno non aggiusterei gran fede alle loro opinioni sull'Italia, poichè l'Italia credo di conoscerla meglio di loro, e di sapere quali pericoli si debbano per noi temere; ma è una cosa però certa e indubitata che nell'opinione tanto dell'Andrassy quanto forse del Kallay, ma certamente del Bismark, noi ci troviamo in una condizione in cui non siamo i padroni del nostro Stato, in una di quelle condizioni infine in cui il paese è trascinato a rovina perchè non ha il coraggio di resistere e lottare. Questi l'han detto in termini così chiari che sarebbe farci la più grande illusione il dissimularcelo.

Il fatto è che non solamente da loro, ma se osassi parlare di me, ho delle note qui in questi fogli sopra la legge elettorale, fatte da me vicino a Berlino, a Glienecke fin dal 1877 e quello che ho detto adesso sui pericoli per le nostre istituzioni, le nozioni che ne ho dato, tutto mi si presentava allora come inevitabile conseguenza della legge. La riforma del Senato, l'impossibilità forse di salvare la Corona, sono tutte cose che ho scritto allora e che non ho fatto che esporvi ora qui.

Anche allora quindi prevedeva quello, che adesso hanno detto in termini poco misurati, certo un poco aspri, forse sconvenienti, l'Andrassy ed il Bismarck, sul conto nostro. Ma non crediate che siano i soli. In Inghilterra è la stessa cosa. L'Inghilterra è un paese molto educato, vecchio in diplomazia, rispettoso delle forme; ma sapete cosa pensa? Ci crede rovinati e ci tratta come un locuplete, come un ricco tratta i falliti.

Avete visto gli affari d'Egitto. L'on. Depretis che li ha avuti in mano ha empiuto il libro

Verde de' molteplici sforzi da lui fatti insistendo presso l'Inghilterra per essere ammessi al consesso dei più interessati colà. Essa non se ne è data mai per intesa, ed una volta ha dato una scusa, un'altra volta ha detto che spetta alla Francia, un'altra volta un'altra cosa, ma evidentemente non contò mai su di noi, perchè, nel nostro interno, non ci credono vitali, non ci credono al caso di governare il paese, perchè credono che il paese vada a tracollo per mancanza di governo, nè aggiustano alcuna importanza alle dichiarazioni nostre.

Ebbene, questa, o Signori, è l'opinione che ho dovuto dedurre dai fatti e da tutto ciò che ho veduto, che ho udito e che ho appreso all'estero. Siamo isolati perchè niuno crede alla nostra serietà, alla nostra importanza perchè seguiamo ancora la via funesta in cui ci siamo messi. Ed è perciò che quando abbiamo domandato l'amicizia dell'Austria e della Germania, ci risposero con quegli avvertimenti. Se non ci credete, non pretendo che l'onorevole Depretis mi faccia delle confessioni (*Ilarità*), ma le cose pur troppo stanno così.

(L'oratore si riposa per qualche momento).

PRESIDENTE. Prego i signori Segretari di procedere allo spoglio delle schede.

#### Presentazione di un progetto di legge.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Esteri per l'anno 1882.

Ne chieggo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Presidente dei Ministri, della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito alla Commissione permanente di finanza.

Il signor Ministro domanda che questo progetto di legge sia dichiarato d'urgenza; se nessuno fa opposizione l'urgenza s'intende dichiarata.

I signori Scrutatori per lo spoglio delle schede per la nomina di un Segretario nella Presidenza sono i Senatori Camozzi-Vertova, Amari

e Piedimonte, e quelli per la nomina di un Commissario alle Giunte per la verificaione dei titoli dei nuovi Senatori e di Finanza, signori Senatori Rossi Giuseppe, Finali e Astengo.

Il signor Senatore Pantaleoni ha facoltà di continuare il suo discorso.

Senatore PANTALEONI. Che rapporto può avere la legge attuale con questa condizione politica all'estero?

Ebbene l'isolamento nostro non dipende solo da ciò che non si è fatta una politica estera abile, ma dipende più da quest'opinione che è invalsa all'estero che noi ci lasciamo trascinare dal movimento rivoluzionario, e che in fondo stiamo facendo la caduta a cui si appresta la Francia. La legge attuale, o Signori, per chi l'avrà a leggere, è un contratto d'amicizia con le classi radicali di Francia. Credete, onorevole Depretis, che la strada di Parigi vi condurrà a Berlino? Credo che non solamente questa non è la strada la più corta, ma bensì quella che non ci condurrà mai colà. E se non andiamo a Berlino state pur sicuri che perderemo anche Vienna; vale a dire che ci saremo messi in condizione molto peggiore di quella in cui ci trovavamo prima di fare una cosa, che io approvo altamente, cioè quella di rannodare buoni rapporti con delle potenze le quali si trovano in condizioni di prosperità e di ordine pubblico e di rannodarci con loro, perchè io ho creduto e credo che questo condurrebbe immancabilmente ad un cambiamento della politica interna.

Nè della mia approvazione a voi del Governo calerà molto; ma ricordate che quella gita fu salutata dal plauso di tutt'Italia.

Se la politica interna continuerà ad essere qual'è, allora siate sicuri che faremo un tracollo più grande, e decaderemo materialmente e moralmente molto più basso che nol siamo adesso.

Quando sarà il tempo, cioè quando il secondo articolo verrà in discussione, presenterò un emendamento. Se riuscirò a farlo accettare, ringrazierò Iddio che mi ha concesso ancora tanto di vita e di forza d'aver potuto rendere un servizio alla patria, che io reputo grandissimo. Se non riuscirò mi dorrà fortemente al cuore, perchè io sono fermamente convinto che il mio discorso sarà stato in tal caso l'inno funebre delle istituzioni.

## SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1881

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Jacini.

Senatore JACINI. Essendo l'ora tarda, e bisognando ancora del tempo, come sembra, alla Presidenza per completare lo spoglio delle urne, domanderei di parlare domani. Del resto mi rimetto alla volontà del Senato.

*Voci.* Bene! Bene!

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se domani intenda di tenere seduta.

Coloro, che intendono che domani si tenga seduta, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Domani si terrà seduta, e la parola spetterà per il primo all'onorevole Senatore Jacini.

Ora si procederà alla votazione a sorte di due scrutatori mancanti per lo spoglio delle schede per la nomina di una Commissione di finanza, e di un altro alla Cassa dei depositi e prestiti.

Gli scrutatori estratti sono i signori Senatori Corsi Luigi, e Di Revel.

Restano adunque scrutatori per le suddette nomine i signori Senatori Corsi Luigi, Di Revel, e Finali.

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 pomeridiane, per il seguito della discussione del progetto di legge sulla riforma della legge elettorale politica.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4 pom.)





## XCI.

## TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1881

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Congedi — Annunzio del risultato della votazione per la nomina di un Segretario nella Presidenza e di un Commissario alle Giunte per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori e di Finanza, e di un altro Commissario alla Cassa dei Depositi e Prestiti — Comunicazione al Ministro dell'Interno dell'interrogazione presentata dal Senatore Vitelleschi sulla nomina del Sindaco di Roma — Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma della legge elettorale politica — Discorso dei Senatori Jacini, Vitelleschi e Allievi.*

La seduta è aperta alle ore 2 e un quarto.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, più tardi intervengono l'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno ed il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Domandano un congedo i signori Senatori Farina Maurizio e Rega di giorni 15 per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

**PRESIDENTE.** Giacchè è presente il signor Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, gli annuncio che in una delle ultime tornate il signor Senatore Vitelleschi ha chiesto d'interrogarlo intorno alla nomina del Sindaco di Roma.

Lo prego di volere indicare in qual giorno egli intenda che si possa svolgere questa interpellanza.

**DEPRETIS, Ministro dell'Interno.** Io sono a disposizione del Senato per quando esso meglio crederà.

**PRESIDENTE.** Si metterà dunque all'ordine del giorno di una delle prossime tornate questa interpellanza.

Annuncio ora il risultato delle votazioni a scrutinio segreto:

1° Per il Segretario nella Presidenza:

Votanti . . . . .	122
Maggioranza . . . . .	62
Il Senatore Corsi Luigi ebbe voti	59
» Trocchi . . » »	47
» Alvisi . . » »	8
» Majorana . . » »	4
» Lampertico. » »	2
Voti dispersi . . . . .	2
	<u>Totale voti 122</u>

Non avendo alcuno ottenuta la maggioranza, si procederà ad una nuova votazione.

2° Nomina di un Commissario alla Cassa dei depositi e prestiti:

Votanti . . . . .	123
Maggioranza . . . . .	62
Il Senatore Trocchi . . ebbe voti	28
» Finali . . » »	14
» Malusardi . . » »	11
» Ghiglieri . . » »	10
» Sacchi V. . . » »	9
» Corsi L. . . » »	9
Voti dispersi . . . . .	36
Schede bianche . . . . .	6
	<u>Totale voti 123</u>

## SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 DICEMBRE 1881

Nessuno avendo ottenuta la maggioranza, si procederà anche per questa nomina ad una nuova votazione.

3° Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori:

Votanti . . . . .	119
Maggioranza . . . . .	60
Il Senatore Ghiglieri ebbe voti	57
» Corsi L. . . » »	16
» Cambray-Digny » »	10
» Caracciolo di Bella » »	9
» Brioschi. . . » »	4
» Borgatti. . . » »	4
» Trocchi. . . » »	3
» Pantaleoni. » »	2
» Serra . . . » »	2
» Cannizzaro. » »	2
» Alfieri . . » »	2
» Lampertico » »	2
» Sacchi V. . » »	2
Voti dispersi . . . . .	4
	<u>Totale voti 119</u>

Anche per questa votazione, niuno avendo riportato la maggioranza, si procederà ad una nuova votazione.

4° Nomina di un Commissario per la Commissione permanente di Finanza:

Votanti . . . . .	128
Maggioranza . . . . .	65
Il Senatore Brioschi. ebbe voti	41
» Ghiglieri . . » »	15
» Caccia . . . » »	11
» Majorana . . » »	11
» Trocchi. . . » »	10
» Corsi L. . . » »	6
Voti dispersi . . . . .	27
Schede bianche . . . . .	4
Schede nulle . . . . .	3
	<u>Totale voti 128</u>

Anche in questa votazione, nessuno riportò la maggioranza.

La votazione sarà quindi rinnovata a domani.

**Seguito della discussione  
del progetto di legge N. 119.**

PRESIDENTE. Ora si ripiglia la discussione del

progetto di « Riforma della legge elettorale politica ».

La parola spetta al signor Senatore Jacini. Senatore JACINI. Io credo, o Signori, che un'assemblea, come questa, chiamata a fare opera legislativa per l'Italia, non può considerare l'elettorato politico altrimenti che come un mezzo, come uno strumento per conseguire la più sincera e più completa espressione, che sia possibile, del pensiero politico, non di una nazione in genere, ma della nazione italiana; la quale nazione non è soltanto un aggregato di individui, ma un tutto organico, avente una fisionomia individuale sua propria, un modo collettivo di vivere, che la distingue dalle altre nazioni; cosicchè potrebbe darsi che un sistema elettorale ottimo per altri paesi, non convenisse al paese nostro, e che il sistema elettorale migliore per il paese nostro, non convenisse a nessuno degli altri paesi.

E siccome una legge elettorale l'abbiamo già, mi pare che ciò che a noi spetta d'indagare ora, sia se la riforma contenuta nel presente disegno di legge, abbia tali requisiti che possa raggiungere, in Italia, lo scopo pratico che deve aver di mira qualsiasi riforma di questo genere, lo scopo cioè di fornire alla nazione, presso cui viene introdotto, il modo di poter esprimere, se non perfettamente, almeno meglio di prima, il proprio pensiero politico mediante una legale rappresentanza.

In quanto ai criteri da seguire in siffatta indagine, nessuno vorrà negare che i più sicuri, quelli su cui conviene fare soprattutto assegnamento, sono i criteri somministratici dall'esperienza nostra propria; dall'esperienza, cioè, che abbiamo fatto per ventun anni di seguito colla legge elettorale vigente, e dalla esperienza che abbiamo fatto, contemporaneamente e in correlazione con essa, coi bisogni e coll' indole dell'Italia nuova.

In punto ad esperienza, egli è certo che il potere legislativo si trova oggi in condizioni molto migliori di quelle in cui si trovava ventun anni fa. Imperocchè noi, legislatori improvvisati nel 1860, dovemmo abborracciare lì per lì, in fretta e in furia, una legge elettorale per applicarla ad uno Stato nuovo, venuto su grande tutto ad un tratto, valendoci soltanto delle prove fatte colla legge elettorale piemontese del 1848, per pochi anni e in una sola regione

d'Italia, e senza avere avuto la possibilità di studiare da vicino le intime tendenze della società italiana presa nel suo complesso, e risorta a nuovi destini politici, il genio suo particolare, le sue qualità, i suoi difetti; cose tutte che a quest'ora hanno avuto campo di manifestarsi in tutti i modi possibili, e che appaiono chiare ed evidenti, tranne che agli occhi di coloro che non vogliono vedere e alle orecchie di coloro che non vogliono ascoltare.

Il metodo sperimentale essendo quello a cui è d'uopo ricorrere per risolvere il problema elettorale in Italia, ognuno vede quanta sia la importanza eccezionale del verdetto del Senato anche in questa occasione e quanta, per conseguenza, la nostra responsabilità. Imperocchè la ragione di essere del Senato italiano, ciò che gli ha conferito fin qui grandissima autorità nel paese, si è l'idoneità, l'attitudine sua a poter mettere al servizio del paese medesimo un corredo di esperienza serena, attenta, dai suoi componenti, alla gestione dei pubblici affari, ai lunghi contatti con ogni più elevata relazione sociale, all'abitudine di considerare sempre le questioni dall'alto.

Quanto peso deve dunque avere un tale giudizio pronunciato sopra una riforma che, per essere buona ed efficace, ha bisogno di ispirarsi alle condizioni vere e reali del paese e non già alle elucubrazioni e alle astrazioni di cervelli solitari, nè alle passioni partigiane del momento, nè agli esempi tolti da altri paesi - del che troppo si abusa dai dottrinari italiani - da altri paesi le condizioni sociali dei quali sono affatto diverse dalle vostre.

Se non che, o Signori, il diritto d'ingerenza del Senato nel risolvere un problema come questo, è esso poi assoluto, illimitato?

Se lo si deve giudicare dal linguaggio di alcuni organi di pubblicità assai diffusi, si potrebbe ritenere che molti ne dubitino, impressionati dalla considerazione che, infine, questa riforma ha per mira di modificare la composizione del ramo elettivo del Parlamento, e che quindi ragioni di alta convenienza politica dovrebbero indurre il Senato a lasciare che la Camera dei Deputati provveda a modificare se stessa, riservandosi esso soltanto un diritto di sanzione.

A me sembra che costoro siano in grandissimo errore.

Prima di tutto il provvedimento di cui si tratta non concerne già quelle materie che sono di speciale competenza della Camera elettiva, come sarebbero le materie finanziarie; nel qual caso, se non è doveroso, è per lo meno prudente che il Senato si faccia piccino, a scanso di pericolosi attriti.

L'argomento, di cui ci occupiamo, solo nella forma e in apparenza si riferisce esclusivamente alla Camera elettiva; ma, in sostanza, ha per obiettivo nientemeno che l'assetto politico della patria, che le basi e l'equilibrio dei pubblici poteri. Come potrebbe pertanto il Senato far getto anche di minima parte del diritto d'ingerenza che gli spetta conformemente allo Statuto?

Ma ciò non basta. Secondo lo spirito delle nostre istituzioni, e tanto più sotto l'impero di una legge elettorale a base ristretta (e la nostra è a base la più ristretta che vi sia in Europa), il Senato esercita in certo qual modo l'ufficio di curatore nato delle classi non ancora ammesse al voto politico. Perchè dunque dovrebbe esso esautorarsi proprio nell'occasione in cui si tratta di determinare in qual misura le classi ritenute finora politicamente minorenni, abbiano ad essere riconosciute politicamente maggiorenni?

Io sarei anzi di avviso che, a tale riguardo, la nostra posizione sia più semplice ancora di quella dei Deputati. Imperocchè è bensì vero che i Deputati non rappresentano soltanto i rispettivi collegi elettorali, sibbene rappresentano la intera nazione; ma è altresì innegabile che sono stati eletti da uno scarso numero di cittadini investiti del privilegio dell'elezione politica, il quale privilegio appunto questa proposta di legge ha per mira di abrogare. Noi invece non siamo in questa condizione.

Lungi da me il pensiero che la competenza del Senato sia maggiore che quella della Camera dei Deputati. Mi preme soltanto di stabilire la perfetta parità dei due rami del Parlamento, non solo in linea di diritto, ciò che nessuno, spero, contesterà, ma anche in linea di alta convenienza politica.

Dunque, bando, Signori, agli scrupoli! Io sono profondamente convinto che il Senato può respingere, può approvare integralmente, può modificare, fino dove crede opportuno, questo

progetto di legge, senza derogare alle sue tradizioni di prudenza.

Una riforma come questa non ha bisogno soltanto dell'approvazione del potere legislativo. Essa richiede l'adesione e la cooperazione dell'opinione pubblica. Pertanto i più caldi fautori della riforma devono essere i primi a desiderare che risulti chiaramente avere il Senato deliberato nella pienezza del suo diritto e della sua indipendenza; e se approverà la legge, averlo fatto non già per ispirito di condiscendenza o di rassegnazione, il che sarebbe affatto fuori di luogo, ma per intima convinzione.

Io spero che il Ministero si penetrerà di questa verità, e che non vorrà considerare come un atto di audacia, come una temeraria usurpazione del diritto altrui, i modestissimi emendamenti che ha messo avanti il nostro Ufficio Centrale.

Il Ministero non si impunti a voler ottenere un voto contro il nostro Ufficio Centrale; sarebbe una vittoria di Pirro!

Stabilite queste premesse, che, nei tempi che corrono, non mi sembrano affatto inopportune, permettetemi, o Signori, che io entri in materia.

La prima questione che si affaccia, è di capitale importanza; ha un carattere, per così dire, pregiudiziale: la riforma elettorale, in questo momento è dessa necessaria, o non lo è, in Italia?

Nel seno delle classi dirigenti egli è fuori di dubbio che sono tuttora numerosi coloro che contestano la necessità della riforma. Gli oratori che mi hanno preceduto si sono fatti organi di questa tendenza. Coloro che professano siffatta opinione si appoggiano sull'argomento che la riforma non è seriamente reclamata dall'opinione generale del paese.

Dove si vedono in Italia - ho sentito dire molte volte - le classi tuttora prive del voto politico, le quali facciano ressa ed insistano, spontaneamente e con piena consapevolezza di quello che vogliono, per ottenerlo? dove appaiono i sintomi di un movimento d'idee simile a quello che si è manifestato parecchie volte in Inghilterra e che indusse parecchie volte le classi dirigenti di quel paese ad aprire le file ai nuovi sopravvenuti, ai nuovi strati sociali anelanti a pigliar parte alla vita politica? ovvero simile a quello che rovesciò il trono di

Luigi Filippo nel 1848, perchè l'oligarchia borghese di quell'epoca troppo si ostinava a non ammettere l'opportunità di una riforma divenuta matura? Niente di tutto questo, o Signori! Anzi, soggiungono essi, esiste da noi una legge elettorale a base ristretta; eppure, quando giunge il momento delle elezioni generali, si dura gran fatica a trascinare alle urne metà degli elettori iscritti! Dunque la riforma (si vuole dedurne) non è necessaria!

E per verità, se l'unico argomento per sostenere quella necessità, si riducesse al vivo desiderio che ne hanno le classi tutte or prive del voto politico, io ammetto che questa necessità non vi sarebbe nè punto nè poco. Si è fatto di tutto in questi ultimi tempi, per provocare una agitazione artificiale a favore di un allargamento del voto politico, ma a questo tentativo rispose un'eco fiochissima. Io me ne appello a tutti coloro che vivono nel paese e vivono della vita del paese e non si accontentano di giudicarne dalla lettura di alcuni giornali. Ma - domando io - o Signori, quest'argomento basta forse per risolvere la questione? Esso non basta. La necessità di una riforma di questo genere può presentarsi con caratteri urgenti e imperiosi - non meno di quando è reclamata da un movimento generale della pubblica opinione - quando dall'esame della legge che regola la materia, risulta ad evidenza che siffatta legge è difettosa, che essa non adempie il suo ufficio, o lo adempie male, che conduce il paese sopra una china pericolosa; allora tocca agli uomini di Stato, se vogliono meritare questo nome, di prevenire i mali futuri possibili, di prendere essi stessi l'iniziativa di una riforma - sia poi che venga reclamata dalla pubblica opinione in quel momento, sia che non venga reclamata.

Del resto non bisogna dimenticare che anche la legge che abbiamo, non fu espressamente reclamata dalla pubblica opinione, ossia fu reclamata in massima, ma non nel modo in cui è stata attuata. Il legislatore del 1860, affidandosi a delle generiche presunzioni, ha determinato esso quali cittadini potevano desiderare di essere elettori e quali no, cosicchè chi divenne elettore, lo divenne dalla sera alla mattina, senza averlo punto domandato. Perchè dunque si troverebbe irragionevole che il medesimo potere legislativo, il quale, ventun'anni

fa, affidandosi sulla semplice presunzione, decretò una legge elettorale, oggi, meglio istruito dall'esperienza fatta, modifichi, perfezioni quello che egli allora ha improvvisato? Io vi dico il vero, o Signori (e questo avrò forse occasione di svilupparlo più tardi), per me la circostanza che la riforma non è reclamata da un movimento minaccioso della pubblica opinione mi rassicura, ed è precisamente questo uno degli argomenti che m'inducono a desiderare un allargamento dell'elettorato politico ed a credere che lo si possa fare senza pericolo.

Insomma, o Signori, tutto il perno della questione consiste nel determinare se la legge elettorale vigente fa o non fa buona prova. Se essa fa buona prova, allora hanno ragione coloro che contestano la necessità di una riforma, perchè niente vi sarebbe di più inconsulto che di innovare una legge di quest'importanza, che fa bene, solo perchè è possibile immaginarne una migliore. Se invece la legge vigente non fa buona prova, sarà giuoco forza ammettere che essa debba subire una riforma, salvo poi a discutere sul modo in cui deve o può essere riformata.

Prima che io sviluppi questa parte del tema, credo opportuno fare un'osservazione, in via incidentale.

Per me non vi è dubbio che in questi ultimi tempi c'è stata una profonda modificazione nelle opinioni delle classi dirigenti, rispetto al problema elettorale in Italia. Egli è vero che molti, come ho già detto, persistono nel ritenere non necessaria una riforma. Ma non è meno vero che il numero di coloro che invece la ammettono in massima, sia molto accresciuto, e che anzi abbia raggiunto la maggioranza, nel seno delle classi dirigenti. Lo si può desumere dalle pubbliche manifestazioni dei partiti politici costituiti:

Il partito di Destra, qualche tempo fa, non voleva sentire a parlare, nè punto nè poco, di riforma, e lo posso dire io per esperienza personale; perchè, undici anni fa, avendo avuto l'ardire di pubblicare un breve lavoro intitolato *le condizioni della cosa pubblica in Italia dopo il 1866*, che l'illustre nostro collega Lamperico mi ha fatto l'onore di ricordare nella sua relazione, uno scritto in cui io mi rivolgevo ai miei antichi colleghi ed ai miei amici, allora al potere, per dimostrare che la legge eletto-

rale del 1860 aveva fatto il suo tempo, dopo ottenuta l'indipendenza nazionale; che bisognava cambiarla, se non si voleva che si costituisse una Italia legale affatto segregata e opposta all'Italia reale (frase che è rimasta, perchè colpiva nel segno); che avrebbero dovuto prendere essi l'iniziativa di una riforma elettorale, di una riforma amplissima, liberalissima e conservatrice ad un tempo, come è il suffragio universale a due gradi; io mi attirai poco meno che la scomunica maggiore! si gridò allo scandalo! Oggi invece il partito di destra, per bocca dei suoi uomini di Stato più eminenti, per bocca de' suoi oratori più applauditi, per l'organo dei suoi giornali più accreditati, acclama unanime alla riforma elettorale, la vuole magari più liberale ancora di quella che ci è stata presentata.

Contemporaneamente il partito di sinistra non vedeva altra riforma possibile se non il suffragio universale diretto, ad esclusione dei soli analfabeti. Oggi invece il progetto che quel partito, giunto al governo, ci ha presentato, non è ancora il suffragio universale. Lo diverrà forse, per ora non lo è.

Dunque i due campi si sono riavvicinati. Il partito di destra ha rinunciato all'idea che il sistema elettorale del 1860 fosse un'arca santa, intangibile; il partito di sinistra ha rinunciato all'idea di volerci render felici immediatamente col suffragio universale diretto.

Gli uni hanno dovuto riconoscere che, se sotto l'impero della legge del 1860, essi avevano potuto mantenersi al potere per molti anni, ed operare cose insigni e gloriose, ciò non fu già dovuto alla bontà intrinseca di quella legge, ma perchè, in quegli anni, le menti di tutti erano preoccupate dal pensiero dei pericoli della patria, erano assortite dalla lotta in permanenza, per l'essere o il non essere della Nazione; e che in tali contingenze qualunque legge elettorale sarebbe stata buona. La prova del fuoco per il sistema doveva venire quando; terminata la lotta per la esistenza nazionale, le cure umili della vita politica quotidiana, sarebbero subentrate alle emozioni di quei primi tempi gloriosi; e la prova del fuoco riuscì sfavorevole.

Il partito di sinistra, una volta salito al potere, sentì la responsabilità del Governo e mise

un po' di acqua nel suo vino; del che io non lo saprei menomamente rimproverare.

Per tutto questo si può dire che, non solo, oggigiorno l'idea della riforma elettorale ha fatto molta strada, anche presso le classi dirigenti, ma che ha per sé la maggioranza delle medesime.

Il dissenso, piuttosto che fra partiti, esiste fra singoli individui, e si riduce alla disparità dei giudizi nell'assegnare le vere cause della cattiva prova che fa oggi il sistema elettorale del 1860, e nell'indicare i requisiti che dovrebbe avere una riforma perchè dia buoni frutti. Signori, io tenterò di esprimere, più brevemente che potrò, il mio umile avviso su questi due punti.

Perchè mai il sistema elettorale del 1860 non fa buona prova? o, per parlare più precisamente, perchè ha cessato di fare buona prova dopo che si è raggiunta l'indipendenza nazionale? Egli è perchè gli Italiani non sanno servirsene - ho sentito sentenziare da taluni - Ma questi non avvertono che, così ragionando, non è la Nazione italiana che censurano, bensì il sistema da essi adottato. E infatti questo sistema non è uscito spontaneamente dalle viscere del paese, ma è una importazione che i legislatori imposero agli Italiani. Se i legislatori non seppero escogitare un sistema meglio rispondente all'indole della nazione, che colpa ha questa? Sono forse le nazioni fatte per le leggi, o non piuttosto le leggi per le nazioni?

Io credo, o Signori, che sarà più facile trovare la spiegazione del fatto quando si vorrà considerare che l'Italia nuova ha voluto associare e condurre di fronte, contemporaneamente, tre modi di governo affatto incompatibili fra loro in un grande Stato, - voglio dire l'accentramento amministrativo alla francese - il sistema parlamentare all'inglese - e un elettorato politico a base ristretta, ma arbitraria, e tale che raccoglie tutti gl'inconvenienti dei sistemi a base ristretta, senza avere nessuno dei vantaggi di cui sono pur suscettibili siffatti sistemi. L'Italia nuova ha così ricalcate esattamente le orme della Francia Orleanese dal 1830 al 1848, la quale fece quel tremendo capitombolo che tutti sanno, sebbene fosse sostenuta dalle più elette intelligenze che abbia dato quella nazione nel corso del secolo attuale.

Nè qui mi si venga a dire che altri Stati hanno seguito il medesimo esempio, senza fare capitombolo, il Belgio per esempio. Si dimentica che il Belgio, e gli altri Stati ai quali si allude, sono Stati piccoli, chiusi in un pugno, per così dire. Orbene, in uno Stato piccolo, come in un'azienda domestica piccola, come in una azienda rurale e industriale piccola, si possono tentare con profitto degli esperimenti che sarebbero assurdi in uno Stato grande, in una azienda domestica grande, in una azienda rurale o industriale grande. Anche il Piemonte, mantenendo l'ordinamento politico che gli era stato dato nel 1848, avrebbe potuto seguire passo per passo lo sviluppo ed i progressi del Belgio. Ma non così l'Italia unita, non così alcuni dei grandi Stati d'Europa.

Nè qui io intendo di accusare i primordi dell'Italia nuova. L'Italia nuova ha fatto quello che doveva fare, nè forse poteva fare altrimenti.

L'Italia nuova, infatti, eminentemente unitaria, era naturale che s'innamorasse dell'accentramento amministrativo e che lo esagerasse, per reazione contro la reminiscenza delle funeste divisioni passate, che avevano ridotto all'impotenza la Nazione per parecchi secoli.

L'Italia nuova, eminentemente liberale, era naturale che prendesse a modello le istituzioni rappresentative dell'Inghilterra, il paese classico della libertà, dimenticandosi per altro che in Inghilterra la rappresentanza Nazionale è il *substratum*, è la chiave di volta di una moltitudine di altre istituzioni, tutte esclusive e caratteristiche di quel paese e delle quali non v'è riscontro altrove. Comunque sia, era naturale che l'Italia nuova, se doveva prendere qualcuno a modello per le istituzioni rappresentative dello Stato, desse la preferenza all'Inghilterra.

L'Italia nuova, che conosceva come le moltitudini erano state tenute nell'ignoranza dai cessati Governi e che aveva la coscienza delle difficoltà e dei sacrifici che avrebbe ancora importato l'opera nazionale, era naturale che affidasse il potere a quelle sole classi dalle quali era lecito presumere che sarebbero state in grado di condurre la nave in porto. L'Italia nuova affidò a tali classi una specie di dittatura temporanea. Ma questa dittatura invece essi l'hanno conservata e la conservano fin ad ora, sebbene sia cessata la ragione di essere di una dittatura.

Del resto, io non intendo già dire che quei tre modi di governo che ho indicati, siano per sè stessi riprovevoli. Essi possono giustificarsi, presi uno ad uno, e adempite alcune condizioni inerenti alla loro natura. È la coesistenza loro che guasta tutto.

Prendiamo, per esempio, l'accentramento amministrativo. Questo modo di governo non ha le mie simpatie. Ma devo ammettere che esso può dare ed ha dato splendidi risultati anche in grandi Stati; li ha dati peraltro e li può dare — badate bene — solo ad una condizione — condizione *sine qua non* — a condizione cioè che l'amministrazione accentrata rimanga ermeticamente chiusa a qualunque influenza che le sia estranea.

Ora, tale esclusione la si può ottenere facilmente nei paesi retti coll'assolutismo illuminato, come fu, per esempio, il primo regno d'Italia nel principio di questo secolo, — o retti a forma costituzionale, ma colle costituzioni interpretate al modo germanico ed austriaco.

Voi sapete, o Signori, che in Germania ed in Austria le Corone dividono pienamente il potere legislativo col Parlamento, come da noi; — ma in quanto al potere esecutivo è un'altra cosa. Ivi i ministri sono tenuti responsabili direttamente verso la sola Corona e solo indirettamente verso il Parlamento. È ben vero, che, alla lunga, non potrebbero mantenersi al governo contro l'opposizione del Parlamento, — a meno che non siano dei genî. — Ma questa opposizione bisogna che sia persistente, che abbracci tutto l'insieme della loro condotta; là un ministro non cade nè per un solo, nè per due, nè per tre voti contrari.

I Ministri sentendosi così sostenuti da una mano potente, sono anche in grado di rendere impossibile qualunque pressione e qualunque invasione dell'elemento politico, nei dicasteri amministrativi ed esecutivi loro affidati; e gli elettori poi, sapendo che i rispettivi rappresentanti non sono in grado di far valere alcuna influenza, tralasciano d'importunarli. Così l'amministrazione pubblica accentrata può rimanere incolume da qualunque pressione o invasione di elementi parlamentari.

Similmente il sistema parlamentare all'inglese, per il quale i Ministri rispondono direttamente verso il Parlamento e cadono per un voto contrario di questo, ha dato ottimi frutti. Basti

accennare l'Inghilterra e le sue grandi colonie, che sono divenute ormai altrettanti imperî. Ma ivi pure ad una condizione *sine qua non*, a condizione cioè che, insieme al sistema parlamentare, coesista il decentramento amministrativo più completo, decentramento sia poi costituzionale, sia territoriale. I nove decimi, per non dire i diciannove ventesimi degli affari che qui vengono a fare capo al Governo centrale e quindi cadono sotto la controlleria dei membri del Parlamento, là si consumano e ricevono evasione in altre sedi, cosicchè l'unico argomento di discussione fra il Ministero ed i rappresentanti della Nazione non può essere altro che gl'interessi nazionali.

Allora sì, che il sistema parlamentare può essere talmente vantaggioso da ottenere tutti i benefici delle repubbliche, senza gli inevitabili inconvenienti di queste!

Veniamo all'elettorato ristretto. Anche l'elettorato ristretto può avere la sua ragione di essere, ma, perchè abbia la sua ragione di essere, bisogna che l'elettorato ristretto rappresenti una realtà sociale, non già una finzione, non una presunzione; bisogna che sia bene determinato; bisogna che allo scarso numero supplisca la qualità degli elettori.

In tutte le società moderne, anche le più democratiche, esistono sempre due forze, per così dire, aristocratiche, che l'onorevole Zini, con felice frase, chiamò *l'aristocrazia della democrazia* e queste sono l'intelligenza e l'agiatazza, acquistata e acquistabile col lavoro, col risparmio e colla libera concorrenza. Tali forze sopravvasteranno sempre, finchè esisterà l'attuale civiltà.

Ora, io posso concepire benissimo - sebbene non lo approvi, perchè credo che urti contro le tendenze dell'epoca nostra - posso concepire un sistema per il quale sia dato unicamente ai rappresentanti della vita intellettuale e della vita economica del paese il potere politico rappresentativo. Ma, perchè ciò avvenga, è necessario che non siano elettori, per il titolo della intelligenza, se non coloro che possono fornire le prove di una vera coltura; e che non siano elettori per il titolo dell'agiatazza, se non coloro che possono produrre le prove di una vera indipendenza economica, fondata sul possesso, sull'industria, sul commercio, sulle arti, i mestieri o le professioni; di una indipendenza mo-

desta finchè volete, ma di una vera indipendenza.

Or bene, vediamo se la legge del 1860 risponda a questo concetto. Che cosa significano le quaranta lire d'imposta diretta sulla quale essa si fonda? Quaranta lire d'imposta diretta in Italia vogliono dire centocinquanta lire di rendita netta annua, senza tener conto nemmeno della possibilità che contro questo scarsissimo reddito vi siano dei debiti plateali e dei debiti ipotecari. Cosicché molte volte avviene che un cittadino investito del diritto elettorale politico non ha niente del tutto. Io vi domando, o Signori, se un titolo come quello basti per offrir qualche garanzia d'indipendenza intellettuale e d'indipendenza economica?

Insomma la legge del 1860 ha fatto di tutto per rendere scarso il numero degli elettori, ma non ha fatto niente per supplire almeno a questa scarsità colla loro qualità.

È facile immaginare che cosa possa avvenire in un collegio elettorale dove gli elettori sono scarsi, e ciononostante una gran parte di essi è nè indipendente intellettualmente nè indipendente economicamente! L'immediata conseguenza saranno intrighi, abusi, corruzioni di ogni genere. Ne nascerà la possibilità che molti collegi elettorali si costituiscano feudalmente, e che la forza oggidì consistendo nelle influenze politiche, si abbiano a vedere, risorti in vesti moderne, i patroni ed i clienti dell'antichità, i feudatari ed i vassalli, i valvassori ed i valvassini del medio evo.

Per tutto questo, siccome gl'Italiani non sono angeli, ma sono uomini, nè peggiori nè migliori di tutti gli altri popoli inciviliti, così è naturale che per avere voluto associare tre modi fra loro incompatibili di governo, essi si siano ingolfati in un circolo viziato. L'accentramento amministrativo ha perturbato il sistema parlamentare; il sistema parlamentare, a sua volta, ha invaso l'amministrazione e l'ha perturbata; l'elettorato, sentendo il contraccolpo delle perturbazioni che succedono nella pubblica amministrazione e nel sistema parlamentare, reagisce esso pure e contribuisce a conturbare sempre più entrambi.

Qual meraviglia, se in Italia la pubblica amministrazione, la quale potrebbe essere eccellente, perchè i nostri impiegati non sono per nulla affatto inferiori agl'impiegati di qua-

lunque altro paese, per effetto dell'invasione delle influenze politiche, lasci molto a desiderare? Qual meraviglia se il sistema parlamentare, in un paese in cui non è spento l'amor di patria, diluendosi in un'infinità di minuzie, di piccoli interessi locali e personali, corre sempre rischio di perdere di vista i grandi interessi della Nazione? Qual meraviglia se l'elettorato politico, costituito per designare gli uomini più capaci di soprassedere alle cose della Nazione, tende sempre più a convertire questi uomini più capaci, sotto minaccia di non riconfermarli, in altrettanti sollecitatori d'interessi privati e d'interessi locali dal punto che si suppongono le loro sollecitazioni presso i ministri irresistibili, essendo che la sorte del potere ministeriale pende d'ora in ora dal loro voto? Così si suppone. Forse non sarà, molte volte per effetto del carattere austero del Ministro e del Deputato; ma lo si suppone, ed è lecito supporlo, e ciò è già per sè solo un gran male.

Quale meraviglia se le crisi ministeriali sono, si può dire, in permanenza senza che molte volte se ne sappia il perchè? Quale meraviglia se i partiti politici si sciupano, si annientano e si scompongono in gruppi e sottogruppi parlamentari, e se oggi non si veda più come si possa venire a capo di ricostituirli? Quale meraviglia se tutta la politica italiana langue, e ciò mentre la gran massa del paese cammina per la sua strada, lavora, è tranquilla, adempie ai suoi doveri, stupita e meravigliata di ciò che succede sopra il suo capo?

È una gran ventura che essa mostra di saperla più lunga di noi, che pretendiamo di dirigerla! Le moltitudini in Italia, da non confondersi co'monelli che fanno le dimostrazioni in piazza, finora almeno, sono eccellenti. Non diffidiamo di loro! Facciamo anzi assegnamento sopra di esse e procuriamo di interpretarle a dovere.

Signori, questo è uno stato di cose che non può durare. Tutti lo sentono, e ne convengono. Ma in qual modo se ne potrà uscire?

Dalla diagnosi del male che io ho esposto, risulta chiaramente, che siccome a nessuno può venire in mente di suggerire che si interpreti il nostro Statuto al modo germanico, nè che si restringa l'elettorato politico, più ancora che nella legge vigente, il che sarebbe un vero

anacronismo; così, se si vuol conservare il sistema parlamentare e cavarne buon frutto, non rimane altro partito che quello di modificare profondamente il nostro assetto amministrativo in modo da renderlo molto più autonomo e indipendente.

È in questo senso che si sono pronunciati parecchi uomini eminenti, e fra gli altri, poche settimane fa, l'onorevole Minghetti nel suo libro intitolato: *I partiti politici e l'ingerenza loro nell'amministrazione e nella giustizia*.

Io non mi tratterò ad esaminare se i rimedi proposti dall'onorevole Minghetti siano sufficienti. A me non sembra; ma ammetto che siano rimedi buoni e vorrei vederli applicati.

Se non che, chi poi li applicherà?

Quando mi faccio questa domanda, mi ricorre sempre alla mente involontariamente il famoso apologo dei topi, i quali, radunatisi in assemblea, deliberarono di appendere un campanello al collo del gatto! Scusatemi se vado a prendere un esempio volgare. Non ne trovo altro che calzi altrettanto bene al caso in discorso.

Non bisogna farsi illusioni, o Signori! Ormai si sono costituiti degli interessi potenti impegnati a difendere il presente ordine di cose politico, *unguibus et rostris*, perchè vi si trovano bene adagiati. Non dico ciò nel senso esclusivo di un tornaconto pecuniario, ma di un tornaconto di influenze d'ogni specie.

Si sono, ripeto, create adesso delle posizioni che andrebbero distrutte qualora si adottasse un rimedio veramente radicale, come sarebbe un diverso assetto amministrativo. Sono sorti dei sodalizi i quali permetteranno bensì che si parli di riforme a squarciagola, ma a patto che non si arrivi mai ad una conclusione, ed influiranno con tutti i mezzi che stanno a loro disposizione, purchè non ci si arrivi. Che cosa adunque bisogna fare?

Bisogna incominciare ad abbattere la base legale di questi sodalizi di piccoli interessi e di piccole ambizioni, ordinati quasi feudalmente, che si sono costituiti all'ombra dell'elettorato ristretto e difettoso; abbattere cioè l'elettorato ristretto, e allargarlo in modo tale che, in un colpo solo, tutti quei sodalizi abbiano a rimanere scompaginati.

Ecco dunque il primo requisito che, secondo me, deve avere una riforma: allargare, cioè,

considerevolmente la base elettorale. Ma non basta questo. Bisogna anche che questo allargamento sia fatto in modo che l'influenza delle varie classi sociali abbiano a restare equilibrate come lo sono nella realtà; altrimenti si cadrebbe in un altro inconveniente non meno grave. Ecco dunque il secondo requisito.

Io non vorrei essere frainteso.

Non è già che io pretenda essere la riforma elettorale una panacea per tutti i mali della nostra vita pubblica. Secondo me, anzi, non è nemmeno un rimedio. Non è che la condizione indispensabile perchè, un migliore assetto amministrativo e un migliore indirizzo politico, meglio rispondente ai bisogni dell'Italia reale, nel che consiste il vero rimedio, possano essere attuati. Ma il rimedio deve venire dall'iniziativa del potere esecutivo. A lui spetta di proporlo, ispirandosi alle pubbliche necessità. Se non che, a mio credere, un potere esecutivo composto anche degli uomini più capaci che immaginar si possano, riuscirà bensì a far molto bene anche col sistema presente; ma non mai a far accettare quelle riforme radicali nel nostro assetto interno e nel nostro indirizzo politico che bastino a svellere il malè dalle radici. Per riuscire, bisogna che abbia modo di rivolgersi al paese rappresentato molto più largamente, che oggi non sia. Dispero del logoro corpo elettorale presente.

Ecco perchè io attribuisco un'importanza grandissima alla riforma elettorale; ecco perchè io la ritengo una questione superiore ai partiti; imperocchè tutti i partiti, che meritano questo nome, devono volerla se sono in buona fede.

Venendo ora alla conclusione, a chi mi domandasse se il presente progetto di legge sia di mio aggradimento ed io rispondessi affermativamente, direi una grossa menzogna.

L'attuale progetto ha il difetto di essere molto complicato. Esso è pieno zeppo di espedienti. Si risente di una infinità di transazioni che ha dovuto subire nel corso delle discussioni parlamentari. Manca di semplicità, di unità, di concetto, di omogeneità.

Questo tuttavia non basta perchè lo si abbia a respingere, senz'altro. Quel che soprattutto bisogna vedere si è, se il progetto migliora le condizioni elettorali d'Italia in confronto del sistema vigente, se cioè raccolga i due requisiti,

dei quali ho parlato, cioè: allargamento considerevole dell'elettorato; allargamento equo e ragionevole. Se miglioralo *statu quo* elettorale e adempie a quelle due condizioni, io credo che lo si debba accettare, sebbene difettoso.

Intorno al miglior sistema possibile, io non ritratto ora l'opinione che ho espressa parecchie volte pubblicamente per iscritto. Secondo me, il miglior sistema elettorale per l'Italia sarebbe il suffragio universale a due gradi, e mi compiaccio grandemente che l'illustre Lampertico nella sua splendida Relazione abbia tenuto conto, in uno speciale capitolo, di questo argomento, e che ne abbia parlato in senso favorevole anche il Senatore Zini.

Io non riuscirò mai a concepire come, in uno Stato fondato sui plebisciti, ai quali vennero chiamati tutti quanti i cittadini, senza distinguere se fossero censiti o non censiti, se fossero letterati o non letterati, per stabilire l'unità nazionale, per scegliersi una Dinastia, e per darsi una forma di Governo, io non potrò mai concepire, ripeto, che la maggioranza dei fondatori dello Stato abbia ad essere poi eliminata nel modo più completo da ogni intervento anche indiretto nella cosa pubblica; da quell'intervento indiretto, cioè, che anche gli uomini più rozzi possono prestare egregiamente; e che invece tutta quella maggioranza sia stata gittata via, come i limoni spremuti, dopo essere stata adoperata!

Io non riescirò mai a comprendere che il criterio del censo e quello della istruzione abbiano un serio significato, a meno che non siano tenuti ad un livello considerevolmente elevato.

Se noi sedessimo in un'accademia scientifica, o se il Senato avesse avuta la primizia di questa discussione, io vi domanderei, o Signori, tre ore di tempo per sviluppare il tema del suffragio universale a doppio grado. Non vi domanderei meno di tre ore, perchè non vorrei trattarlo alla sfuggita, ma a fondo. Se per caso qualcuno degli oratori desiderasse discuterlo con me, io volontieri mi ci presterei, ma altrove, non in questa assemblea. Non c'è niente che più comprometta una causa buona che il non discuterla a fondo; sarebbe ora impossibile di farlo.

Ma qui non siamo in un'accademia; ma qui abbiamo davanti a noi un progetto concreto che

è il frutto di due mesi di discussione davanti alla Camera dei Deputati. Possiamo benissimo respingerlo, possiamo modificarlo; ma fino al punto di rimandare alla Camera dei Deputati un progetto affatto nuovo affinchè lo abbia nuovamente a studiare e discutere, non ci arrivo. Questo sarebbe il colmo dell'indiscrezione. Del resto, l'Italia non ha ancora detto l'ultima parola in materia elettorale.

Ciò posto, non mi resta altro da fare per ora, che di vedere se il progetto di legge che abbiamo davanti, per quanto sia difettoso, raggiunga i due requisiti: di allargare considerevolmente il voto politico, e di stabilire un proporzionato equilibrio fra le diverse classi: e se raggiunge quei due requisiti, di accettarlo.

In quanto al primo requisito, il progetto lo raggiunge certamente, imperocchè, anche quale ci è stato presentato, gli elettori sono triplicati e quasi quadruplicati. Non così il progetto raggiunge il secondo requisito. A mio vedere, esso contiene, a questo riguardo, una grande ingiustizia a danno delle classi rurali. Io non faccio nessuna distinzione fra i pregi della classe cittadina e della classe rurale; sono benemerite tutte e due. Ma, appunto per questo, non vedo perchè una parte delle classi le quali pure pagano il loro tributo di sangue e di lavoro alla patria, abbiano ad essere trattate meno bene di un'altra parte. Perciò non posso approvare il progetto di legge tal quale ci è stato presentato, perchè, se il sistema vigente è difettoso, quello che gli si vorrebbe sostituire sarebbe peggiore, perchè fondato sulla ingiustizia.

Ciò non di meno il nostro Ufficio Centrale è riuscito a rimediare a questo difetto introducendo opportuni emendamenti. Questi emendamenti sono modesti in sè stessi, ma hanno una grande portata. Essi tendono a ristabilire l'equilibrio fra le varie classi, sebbene forse non lo ristabiliscano abbastanza. Sono emendamenti liberalissimi e accettabili per parte del Governo e della Camera elettiva.

A dir la verità, io avrei desiderato degli emendamenti più semplici. Preferirei che fossero dichiarati elettori tutti i cittadini iscritti nei ruoli delle contribuzioni dirette, il che è un concetto chiarissimo.

In ogni modo però l'emendamento dell'Uffi-

cio Centrale ristabilisce fino ad un certo punto l'equilibrio, e ciò mi basta per ora. Quindi io dichiaro che al progetto di legge quale c'è pervenuto, non potrei dare il mio voto favorevole. Invece, cogli emendamenti del nostro Ufficio Centrale, io l'accetto; e meglio ancora se gli emendamenti dell'Ufficio Centrale venissero perfezionati, nel senso da me indicato.

Qui, o Signori, porrò termine al mio dire. Io vi ringrazio della benevolenza con cui mi avete ascoltato. La riforma elettorale è un provvedimento importantissimo; ma c'è qualche cosa di più importante ancora, ed è la discussione a cui essa ha dato luogo in entrambi i rami del Parlamento. Questa discussione ci ha costretti a fare un esame di coscienza sulle nostre condizioni interne, ed era oramai tempo, che si facesse. Possa l'esame di coscienza illuminarci e infonderci lena per superare, senza detrimento della patria, altre difficoltà interne e esterne che forse esistono fin d'ora in grembo ad un prossimo avvenire.

*(Vivi segni d'approvazione).*

*(Molti Senatori vanno a stringere la mano all'oratore).*

PRESIDENTE. Il signor Senatore Vitelleschi ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io avrei volentieri fatto a meno di prendere la parola, visto che il terreno così lungamente praticato, diviene ogni giorno più sterile e difficile. Però non posso farne a meno.

Il Senato ha innanzi a sé la relazione dell'Ufficio Centrale, da cui avrà presa conoscenza delle conclusioni alle quali l'Ufficio Centrale è venuto.

L'onorevole Zini, l'altro giorno sembrava accusare l'Ufficio Centrale di non avere abbastanza largamente discusso quest'importante questione, e può darsi che la situazione in cui questa questione si presentava a noi, come l'onorevole Jacini testè notava, ci abbia reso difficile il fare delle larghe discussioni. Però l'Ufficio Centrale non è giunto a queste conclusioni senza che sorgessero nel suo seno delle serie discussioni e delle questioni abbastanza gravi.

Devo però cominciare dal dichiarare che l'Ufficio Centrale è stato unanime in due cose: nella massima della necessità dell'allargamento del

suffragio ed in tutte le modificazioni che sono state adottate.

Dico che è stato unanime, perchè se qualche divergenza di modo si è manifestata, questa nulla tolse alla sostanza delle modificazioni stesse.

Sul complesso del progetto tuttavia dei dissensi vi sono stati.

Uno di tali dissensi, il primo, ve lo ha accennato l'altro giorno l'onorevole Brioschi.

Da noi si diceva all'Ufficio Centrale: si è presentata al Senato, una legge elettorale completa in sé stessa, fondata sopra il collegio uninominale: all'altro ramo del Parlamento si è presentata contemporaneamente una legge, la quale propone il collegio plurinominale. Questi due progetti di legge sono presentati ed appoggiati dallo stesso Ministero. Nè sono solamente appoggiati dallo stesso Ministero. L'onorevole Brioschi vi ha anche detto l'altro giorno come l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri abbia dichiarato che esso ne faceva una questione personale, e che egli considerava questa legge come un pericolo qualora non si accettasse il collegio plurinominale ossia lo scrutinio di lista.

Io mi ricordo di un diplomatico degli antichi Stati Italiani, il quale, zelante del suo ufficio, in quell'epoca per noi auspicata della guerra di Crimea, fu informato che le flotte alleate avessero passato i Dardanelli: egli corse difilato alla Cancelleria e scrisse questa nota: « Le flotte alleate hanno passati i Dardanelli ». Più tardi ebbe da un collega smentita la notizia — con lo stesso zelo aggiunse alla nota una postilla: « le flotte alleate non hanno passato i Dardanelli », e spedì il dispaccio alla sua Corte.

Io credo che quel Sovrano il quale ricevette allora i due dispacci debba aver provato la stessa impressione che deve ricevere il Senato vedendosi arrivare successivamente i due progetti di legge ai quali ho accennato.

Se però nel primo caso non si trattava che di una innocente ridicolaggine, in questo si contiene una grandissima sconvenienza, siccome la qualificava l'onorevole Brioschi nel suo breve ma importante discorso.

Noi domandavamo all'Ufficio Centrale come potrà il Senato votare una legge cui manca la base? Come si fa a votare una legge elettorale,

senza sapere se il collegio sarà uninominale o plurinominale?

Ma quello che ci preoccupava oltre questa questione di convenienza era la scelta della via da seguire.

A nostro avviso per uscire convenientemente da questa situazione anormale non sono aperte che due vie: o sospendere la discussione in questo ramo del Parlamento finchè l'altra questione non sia esaurita, ovvero discutere la questione nella sua integrità.

Per molte ragioni di convenienza noi propugnavamo la sospensiva; ma l'Ufficio Centrale non credè di accettarla.

Da questa ripulsa e dalle parole della Relazione che vi sono state ieri lette dall'onorevole Brioschi, noi dobbiamo indurre che l'Ufficio Centrale accetta che sia fatta la discussione larga e libera su questo soggetto, e sta bene. Solo io non vorrei che si supponesse nè anche per un momento che, ad imitazione del mio diplomatico di quel tale Stato italiano, si potesse supporre che il Senato fosse disposto a votare il collegio uninominale e che viceversa poi il collegio avesse ad essere plurinominale.

In ogni modo la minoranza dell'Ufficio Centrale ha creduto necessario d'informare il Senato di questo stato di cose perchè potesse tenerne conto nel corso della discussione e sapere come dovrà tutelare in questo caso la sua dignità.

Questo è in riguardo alla questione pregiudiziale.

Entrando nel merito della legge, sorsero altre questioni sulle quali si formarono in ciascuna di esse maggioranza e minoranza. Io qui non accennerò che le principali e quelle specialmente nelle quali io ho avuto parte. Altri forse, se non m'inganno, farà parola di altri soggetti nei quali hanno avuto luogo altre divergenze.

È un'opera ingrata parlare contro quel che si chiama spirito dei tempi; ma nelle assemblee ognuno deve fare la sua parte secondo le sue convinzioni.

Da questi attriti di opinioni, se non emerge sempre la verità, scaturiscono per lo meno quei giudizi, dei quali nei Governi rappresentativi nessuno può lamentarsi; e che avvalorano quel detto, mai abbastanza commendato, che

i paesi hanno la sorte o per meglio dire i governi che si meritano.

Tanto più io sono tenuto a dare conto delle convinzioni manifestate in questi soggetti o meglio delle conclusioni che ne discendono perchè esse non mi appartengono esclusivamente; ma sono state divise da altri colleghi dell'Ufficio al quale io appartenevo, e dovrei dire dalla maggioranza, dappoichè avendole io esposte in mezzo a loro esse non mi hanno tolto l'onore di rappresentarlo nell'Ufficio Centrale.

Ho detto quello che si chiama lo spirito dei tempi, perchè i giudizi sopra i verdetti di questo arbitro delle cose umane, almeno politiche, sono molto difficili a stabilire, essendo che lo spirito del tempo si manifesta bensì per mezzo dell'opinione pubblica; ma questa non esprime sempre lo spirito del tempo.

Altrimenti, come si spiegherebbero quei dirizzoni che non di rado si costituiscono e riescono fatali ai paesi nei quali si manifestano? Quelli non sono veri prodotti dello spirito del tempo, poichè le società hanno l'istinto di conservazione come gli uomini, nè possono allo stato sano produrli senza manifesta contraddizione nell'ordine morale. Ciò avviene da che le opinioni false e le vere prendono sovente fra gli uomini le medesime forme. Nel riconoscerle consiste la vera, la somma arte dell'uomo di Stato.

Coloro che intraprendono questa discriminazione incontrano sovente delle violenti, per quanto passeggiare, impopolarità.

Ma essi meritano dello spirito dei tempi assai meglio che i suoi inconsulti propugnatori che ne rendono sovente l'esplicazione impossibile.

Sarò io fra i ciechi o fra quelli che vedono? Lo dirà il tempo; ma intanto il Senato, perchè il tempo non si può sempre attendere soprattutto quando si votano leggi importanti, si trova sotto l'incubo di quel che il nostro onorevole Relatore chiama necessità parlamentare!...

Ma oltre il tempo vi sono altri due criteri i quali possono guidare l'uomo di Stato in simili giudizi; e questi sono: la razionalità del subbietto, inquantochè risponda alla giustizia ed alla verità: e le prove che lo stesso soggetto abbia fatto in altre occasioni, poichè tutto si ripete nelle cose umane.

Io domando perdono se sono obbligato per poco ad entrare in questioni generali. So che le tesi accademiche sono male accette nelle assemblee; ma già tutto finisce per mettere capo alle questioni generali; non c'è modo di non toccarle. Io lo farò il più brevemente possibile.

Lo spirito del tempo è all'allargamento del suffragio; l'avvenire è al suffragio universale. « Corriamo dunque il più presto possibile su quella via » mi sono inteso dire le mille volte da tutti i propugnatori di questa legge, e mi son visto guardare con commiserazione perchè non accettavo senza riserva tutte le loro conclusioni.

Ma avanti tutto, è questo proprio vero? È proprio vero che la ragione stia sempre dal lato dei più? Ma ciascuno di noi nella vita ordinaria dimostra di ritenere il contrario. Chi di voi prende il primo venuto per consultarlo nel più modesto affare? Chi di voi scende in strada per prendere i suoi consiglieri? Erodoto narra che i babilonesi, se non erro, ponevano i loro malati alla porta della casa per consultare i passeggeri; ma è un'abitudine abbandonata. Oggi ciascun di noi preferirebbe di consultare l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, (ben inteso non per le sue qualità politiche ma per le sue eminenti conoscenze nell'arte salutare). Con quanta cura non si scelgono i consiglieri o gli agenti per ogni modesto negozio! Quanti esami, quanti certificati per ogni più oscuro ufficio! I partigiani più ardenti del suffragio universale non confiderebbero il menomo dei loro negozi a quelli a cui confidano il timone dello Stato: e dico il timone dello Stato perchè è nel corpo elettorale, è nelle elezioni che si maturano i destini dello Stato, è in esso e da esso che si decidono le questioni più vitali che interessano una nazione: quel giudizio, sebbene frantumato in mille porzioni, è in ognuna di esse complesso e completo al tempo stesso: ed è la somma di quei giudizi che determina la sorte d'un paese.

Questa contraddizione è così flagrante che bisogna cercare la ragione delle maggioranze altrove che nella loro idoneità.

Se si volesse scrivere la storia della genesi dello Stato, si dovrebbe incominciare così: in principio vi era la forza. A questa forza, di cui si riconobbero ben tosto l'incertezza, i pericoli

ed i danni, si sentì il bisogno di dare una norma e imporre dei limiti. A ciò si provvide con un complesso di leggi sintetiche, contenenti certi principî generali del vivere ordinato che, sotto la sanzione di un'autorità incontestata, hanno governato il mondo per lunghi secoli. Fiaccata per tante cause, che non è luogo qui discorrere, questa combinazione, sentendo lo Stato mancar *l'ubi consistam*, si ebbe ricorso alle maggioranze; ma le maggioranze di nuovo non sono altro che la forza; le maggioranze sono i più che s'impongono ai meno, per mezzo del voto, senza una ragione migliore di quella che potesse avere la forza materiale.

Peraltro, anche per le maggioranze, anzi con le maggioranze è nato il loro correttivo, cioè la discussione. La discussione e quindi la ragione stanno al sistema delle maggioranze, come al sistema autoritario stava la fede.

Ma quanti possono discutere, quanti sono adatti ad adoprare la loro ragione efficacemente nei giudizi complessi che occorrono nella vita pubblica?

Chiunque sa quanto ogni opera che richieda carattere o intelligenza, abbisogni di lunghe preparazioni, sa che sono sempre i pochi coloro che riescono a possedere queste attitudini anche mediocrementemente.

Ed è anche coerente ad una legge della natura che siano pochi, poichè nelle società umane ogni istituzione, di qualsiasi sorta o importanza, che valga a religione o a politica, o semplicemente alla vita ordinaria e familiare, dalla famiglia fino allo Stato, tutto ha carattere e forma piramidale. Cogliete l'uomo nei suoi negozi, nei pericoli e perfino nei piaceri e voi troverete che son sempre i pochi che conducono i molti.

Cosa diviene il sistema delle maggioranze in presenza di questi fatti incontestabili?

Esso contiene un vero progresso della società civile quando s'intenda fra idonei, competenti, e relativamente adatti per carattere come per intelletto, perchè fra eguali si può ritenere che i più sappiano meglio che i meno; ma la maggioranza applicata semplicemente al numero è un assurdo, è la sovrapposizione dell'insipienza sulla sapienza, del disordine sull'ordine, della ignoranza sulla coltura, è la negazione di tutto ciò che noi rispettiamo e per cui facciamo tanti

sacrifici, cioè dell'istruzione, dell'educazione, di ogni studio, di ogni elevazione; è il rovesciamento della piramide, sono gli scolari sopra i professori, i soldati sopra i generali, la mediocrità sopra l'ingegno, la volgarità sopra la virtù. Ed il suffragio universale, che è l'ultima tendenza di questo sistema, sta alla libertà come certi deliri de' poteri assoluti sono stati al sistema autoritario, cioè è il suo pericolo finchè non diviene la sua condanna.

Se vorrete andare a cercare una testimonianza di questi giudizi nella storia, voi non avrete che a confrontare quella dei governi di tutti con quella di tutte le altre forme di governo.

È difficile rintracciarli nelle storie antiche le quali si interrogano sempre, ma non sempre all'uopo in questa materia, perchè gli antichi non conoscevano l'eguaglianza.

Un collegio composto dei cittadini di Roma o degli uomini liberi di Sparta, ci parrebbe oggi un collegio elettorale assai ristretto; eppure quei paesi fondati sulla schiavitù son sempre citati a proposito d'istituzioni liberali. Vi è una maggiore analogia con le nostre repubbliche medioevali, quantunque presso di esse la mancanza completa di qualsiasi accentramento nel Governo, la loro costituzione per classi e associazioni, e tanti altri caratteri diversi, rendano assai difficile il paragone. Malgrado queste essenziali differenze che dovrebbero militare in loro favore in confronto con lo sgretolamento individuale delle società moderne, pure un assioma risulta dall'esame delle società antiche come delle società relativamente meno antiche, cioè che nella meccanica politica, all'opposto di quel che avviene nella fisica, passato un certo limite, la solidità dell'edificio sta in senso inverso della larghezza della sua base. Guardate a Venezia, guardate a Firenze: mentre l'una dopo avere riempito il mondo del suo senno è caduta decrepita sotto la mano violenta del più gran conquistatore del suo tempo, l'altra dopo non aver potuto far giugnere a mezzo novembre quel che filava in ottobre, ha rovinato nella più deplorevole servitù.

E qui mi arresto sulla china delle generalità per avvicinarmi a dei concetti più concreti, e di tal natura che mi sembrano dovere maggiormente occupare il Senato. E innanzi tutto, per me questa legge ha il peccato ori-

ginale di contenere in sé il concetto del suffragio universale, peccato che diventa attuale quando si rifletta che questo progetto di riforma non è, neppur qui da noi, come è stato in altri paesi, il prodotto di una evoluzione naturale, di un lungo svolgimento d'interessi e di cultura, ma bensì l'effetto di un criterio imposto da pochi o dottrinari o partigiani ad un paese che esce appena da grandissime difficoltà e da lunghe divisioni; nel quale gl'interessi sono ancora disordinati, e la cultura appena da qualche anno progredita.

Io raccomando questa considerazione a quei pochissimi rimasti fra i pochi che - valendomi della frase pronunciata l'altro giorno dall'onorevole Zanardelli, Ministro di Grazia e Giustizia, quando si univa al rammarico del Senato per la perdita di un nostro collega defunto - ci hanno dato una patria.

Io domanderei loro se col collegio elettorale, come ci è proposto in questa legge, avrebbero potuto seguire quelle difficili e tortuose e delicate vie per le quali con mirabile costanza e fortuna hanno potuto raggiungere lo scopo tanto desiderato.

Questi tempi non sono tanto da noi lontani e le difficoltà a cui ho accennato non sono del tutto passate.

Ma vengo ora a un altro lato della questione che c'interessa più da vicino.

Io credo che in fatto di forme di Governo, non si possano fare discussioni sul grado di bontà assoluta.

Io credo che le forme di governo, meno i due estremi, ossia il dispotismo che ne è la pessima, e l'anarchia che ne è la negazione, possano convenire relativamente tutte e tutte possano compiere le loro funzioni efficacemente quando si trovino in rapporto, o meglio quando sieno il prodotto di certe condizioni di natura, di razza, e soprattutto storiche del paese nel quale sono destinate a funzionare.

La storia è vero che ha dato il suo verdetto in favore delle monarchie temperate, che riempiono forse i nove decimi della storia. Questa è la somma degli esperimenti fatti; ma caso per caso, ogni governo può essere relativamente adatto e buono: ma solo a due condizioni: che cioè non sia costantemente discusso e che non s'introducano nel suo organismo degli elementi

eterogenei che ne turbino l'azione e ne minino l'esistenza.

Ogni governo, il migliore del mondo, diviene pessimo se non ha fede in sè, e se è costretto a funzionare con elementi che non gli appartengono, o che appartengono ad un'altra forma di governo, che gli sono sproporzionati o inadattabili. Ogni forma di governo è un corpo complesso in cui conviene che tutte le membra abbiano certe proporzioni e certi rapporti fra di loro per potere funzionare liberamente ed utilmente; e quindi non solo vi si richiede la buona fede, ma si richiede anche negli uomini i quali si adoperano per farlo progredire tatto ed intelligenza nel non domandare troppo, nel non voler pretendere di avere in un governo i vantaggi di tutte le diverse forme dei governi, perchè il risultato di queste smodate aspirazioni è di non averne nessuna. Bisogna contentarsi dell'indole di ciascuno, farne il miglior uso e trarne tutti quei profitti che meglio si può. In questo consiste la differenza fra gli uomini di Stato e i pericolosi novatori. Ora noi abbiamo scelto il governo monarchico costituzionale: perchè noi abbiamo avuto la fortuna di scegliere il nostro governo, fortuna che ingenera grandi doveri. Noi dunque l'abbiamo scelto, e viva Iddio e l'augusta Casa che ci regge, non abbiamo da lamentarcene. Che anzi questo sentimento si è talmente trasformato in affetto di tutto il popolo italiano, in affetto così sincero che non serve tener discorso della sua convenienza.

Ora, quale è il carattere della monarchia? La monarchia è un governo che riposa sulla fede, è un contratto, un patto di fiducia. Questa è la sua forza; di qui viene la sua solidità che è forse il più prezioso dei suoi benefizi con cui essa compensa molti dei difetti che possa contenere.

Una monarchia nel diventare costituzionale introduce delle garanzie nel suo congegno e particolarmente delle garanzie a tutela degli interessi dei suoi amministrati. Ma non per questo la monarchia, ossia il governo di uno, diventa il governo di tutti, ossia la repubblica; fra questi due estremi si graduano tutte le monarchie costituzionali di Europa, con istituzioni diverse secondo le loro diverse tradizioni, la diversa civiltà, gl'interessi, e la natura delle loro popolazioni. La misura di questa scala è il corpo

elettorale. Per la ragione che io vi ho indicata, ossia perchè il carattere della rappresentanza nella monarchia costituzionale è di essere principalmente a tutela degl'interessi, tutte indistintamente le monarchie costituzionali di Europa hanno per base del corpo elettorale il censo.

Il censo rappresenta gl'interessi.

Si è dovuto riconoscere che in materia di amministrazione e di politica l'interesse è la guida più sicura.

Chiunque opera e produce ha uno speciale diritto di vegliare ai suoi interessi, ed ha nello stesso tempo una presunzione di capacità, perchè anche un piccolo Stato difficilmente si acquista senza intelligenza e senza carattere. Per queste ragioni lo stato di fatto è che tutte indistintamente le rappresentanze delle monarchie costituzionali sono fondate sugl'interessi.

Quest'interessi essendosi modificati e moltiplicati, presso i diversi popoli, secondo il diverso loro sviluppo, anche le rappresentanze si sono modificate ed estese. Hanno incominciato per essere rappresentate le proprietà, e poi lo sono state le industrie, i commerci, quindi le professioni e così via via, allargandosi e estendendosi costantemente fino ad un limite, che non è dato alle rappresentanze costituzionali di oltrepassare, fino al limite del plebiscito, perchè colà cessa la Monarchia, cessa il Governo di fiducia, circondato di tutele, e succede il proprio e vero governo di tutti, per loro stessi; il qual proprio e vero governo di tutti è un tal potere che non può convivere con nessun altro potere.

E ne volete la prova?

Che uso si è fatto da noi dei plebisciti? Quello di distruggere con essi i vecchi Stati, le vecchie monarchie per sostituirne dei nuovi. Questo mezzo è stato tanto potente che le stesse monarchie più antiche, quelle fondate sopra la maggiore autorità, non hanno potuto nè materialmente nè moralmente resistere.

E qui devo accennare al solo Stato di Europa, il quale ha introdotto questo congegno nel suo meccanismo monarchico; ed è la Germania. Qual uso ha fatto la Germania del suffragio universale? Essa se n'è valsa per la costituzione dell'impero, come noi ce ne siamo valsi per l'unità d'Italia. Come vincere le resistenze di tutte quelle autonomie fortissime;

forti di carattere, forti di tradizioni, forti di vera e reale virtù, che dovevano inchinarsi alla forma novella dell'impero Germanico? Si è avuto ricorso al plebiscito, ed infatti la base della Camera imperiale è il suffragio universale. Ma osservate attentamente quali sieno le sue attribuzioni e quanto sieno ristrette.

Osservate invece nei relativi stati i loro collegi elettorali, guardate con che cura, con che misura essi siano costituiti, come tutto vi sia calcolato a fine di dare la rappresentanza relativa, in rapporto della loro speciale importanza, a tutti gl'interessi del paese. Io non so se il suffragio universale rimarrà nelle istituzioni dell'Impero Germanico, ma per certo esso non ha nessuna influenza diretta nello Stato tedesco.

Il suffragio universale può dunque essere adoperato, è stato anzi adoperato in certi momenti critici delle società per rispondere a bisogni, ai quali nessun altro mezzo potrebbe supplire; ma non può essere adottato come modo abituale ed ordinario di governo che ad una sola condizione (non dico, se anche in quella, dia buoni o cattivi risultati) alla condizione cioè di non aver nessun altro potere avanti di sé.

E qui, prima di andare più oltre, ho bisogno di rispondere ad un argomento seducente per ogni italiano e che si produce a difetto di migliori. Mi sono inteso dire che gl'Italiani sono un popolo dotato di tanto buon senso, di tanto tatto politico, e così affezionato alla dinastia, che non c'è da temer di lui in nessun caso; anzi vanno più oltre i propugnatori della legge: vedrete, essi dicono, che correggerà esso quei difetti che per caso vi si potessero riscontrare.

In un ordine non molto diverso d'idee il nostro illustre Relatore diceva, nel principio della sua erudita relazione, che i collegi elettorali su per giù danno tutti lo stesso risultato, e ne citava degli esempi. Ora ai primi, a coloro i quali credono che il popolo Italiano da sé correggerà una legge cattiva, io risponderò, che, se noi dobbiamo fare delle leggi nella speranza che siano corrette per virtù dei cittadini, ai quali deve rimanere il compito di provvedere perchè non diano cattivi risultati, tanto varrebbe non farle.

Ma all'illustre amico, Relatore del progetto di legge, io risponderò che può avvenire che

per venti o trent'anni una riforma lasci presso a poco la stessa situazione che trova; ma egli è troppo profondo nella storia per non conoscere che l'azione delle istituzioni è lenta, ma implacabile. Egli può leggere in quella maestra delle nazioni che non vi è istituzione, la quale, immessa in uno Stato od in una classe di uomini, se non cade in disuso — lo che non può avvenire in questo caso — non arrivi fino alle sue ultime logiche conseguenze.

Ora, siccome la logica conseguenza dell'istituzione che risulta dal complesso di questa legge (dirò poi quale è la parte che principalmente contiene questo criterio) è il suffragio universale, e che questo è il vero, il reale governo di tutti, per tutti, così deve ritenersi che una volta che sarà stabilito, e che comincerà a funzionare, non vi sarà altro potere possibile che mantenga nel nostro ordinamento politico quell'equilibrio, che è la base della monarchia costituzionale.

E osservate, infatti; d'onde nasce questo dubbio, che è venuto nella mente di tutti, senza che si sappia il nome di chi l'ha espresso per primo, questa preoccupazione sulla sorte che da questa legge vien fatta al Senato? di quel che avverrà del Senato dopo l'applicazione di questa legge?

Questa preoccupazione, questa domanda è sorta dal senso della mancanza di questo equilibrio, che si avvererà quando la legge sarà approvata e che s'impone già istintivamente a tutti.

Ebbene, io che respingo la parte di questa legge che contiene in sé il concetto del suffragio universale, io posso dire che lo Statuto per me sta bene; e non lo dico per quell'affetto che gli porta ognuno di noi come all'arca di salute del nostro paese, ma lo dico perchè uno Statuto, vivaddio, che ha fatto di sette piccoli Stati un grande Stato, di servi li ha fatti liberi, di ignoranti li ha fatti colti, che di assiderati li ha fatti operosi; e tutto questo in mezzo a ostacoli che parevano insormontabili, a difficoltà gravissime di ogni maniera, ha diritto almeno ad una considerazione assai rispettosa. Ripeto che io non lo considero in questo momento che parlo, dal punto di vista, direi quasi tecnico; ed io confesso che anche in quei soggetti sopra i quali potrebbero sorgere dubbi (perchè nulla a questo mondo, va

esente da qualche dubbio, da qualche considerazione) lo Statuto nostro è un'opera che ha fatto tal prova, che io non oserei toccarvi, e ciò tanto più che ogni giorno che passa rivela la sapienza pratica che in esso si contiene relativamente alle difficoltà nelle quali si produsse e con le quali deve lottare.

Dopo tutto sono 35 anni che lo Statuto funziona: che cosa sono nella vita politica 35 anni?

Non bastano solamente perchè se ne siano potuti apprezzare tutti i risultati che può dare. Quantunque io ne senta talvolta parlare come se per vecchiezza dovesse essere già fatiscante.

Mà tuttociò posso dirlo io che respingo la parte più avventata di questa legge, ma coloro che a questo Statuto vanno tagliando intorno, notate bene che non dico ancora dentro, nelle sue attinenze e nell'equilibrio che gli è indispensabile, coloro non possono impedire che questa tesi sfugga loro di mano per essere trattata in condizioni più assai favorevoli da altri che non hanno per lo Statuto gli stessi sentimenti che animano quest'Assemblea.

Io quindi mi riassumo: una parte di questa legge contiene il concetto del suffragio universale, e su questo non ho da darvi prove, perchè è fondata sull'istruzione obbligatoria, la quale riposa sopra una legge che abbiamo fatta noi e della cui applicazione perciò noi non possiamo dubitare; ed infatti è questione di tempo, ma lo sarà. Altre costumanze sono state introdotte nella vita dei popoli e meno facili a contrarre che non sia il leggere e scrivere.

Molti si sono preoccupati di quel che addirebbe fino al momento della completa applicazione del suffragio universale: e si è detto che lo stato immediatamente prodotto da questa legge sarà anche peggiore e lo credo, perchè da questa legge sono state prescelte per la funzione dell'elettorato, proprio come a disegno, tutte le classi che non dirò che siano le peggiori, perchè gli uomini son tutti capaci di bene e di male egualmente, ma che sono in condizioni di essere più facilmente tentate, e che quindi presentano maggior pericolo.

Ma a questi punti di vista secondari io presto minore attenzione; perchè veramente credo che il senno d'Italia e l'affetto alla Dinastia possano lottare contro così fatti ostacoli, e perchè sono sempre passibili d'interminabili apprezzamenti e discussioni.

Il movente che m'imponde le mie opinioni e il mio voto, è la presenza di un ostacolo indiscutibile ed insuperabile, quale si contiene nell'applicazione del suffragio universale ad una Monarchia costituzionale.

Il suffragio universale diretto, essendo per sè stesso il vero e proprio Governo di tutti per loro stessi, il governo diretto del popolo da sè stesso, e quindi incompatibile con le nostre istituzioni, io respingo la parte di questa legge che ne contiene il concetto e che lo introduce nel nostro ordinamento politico della presente legge.

Questa parte io credo possa essere desiderata da coloro che cercano la realizzazione di un loro ideale in altra forma di Governo, possa essere votata da coloro che, non curando della politica che le vicende parlamentari, vivono d'espediti giorno per giorno senza preoccuparsi della dimane; ma che non possa in alcun modo essere votata da chi avendo fede incondussa nelle nostre istituzioni non vuole che sieno turbate e sia minacciata la loro esistenza.

A questo punto mi occorre di definire quale sia questa parte, ossia di precisare le proposte, i punti nei quali io, con molto rammarico, mi sono dovuto dividere dai miei Colleghi della Commissione.

Quel movimento al quale io accennava, indicando allo spirito del tempo in favore dell'allargamento del suffragio, se falsamente ingrossato dai suoi lodatori, il più delle volte interessati, in mezzo a molte volontarie aberrazioni contiene in sè una parte di vero e tale non solo da dovere attirare l'attenzione degli uomini di Stato e dei filosofi, ma da potere attirare i più nobili cuori. Si contengono nell'avvenire di quelle che si chiamano le idee democratiche, due subbietti che hanno questo carattere. La difesa del diritto di tutti dalla invasione dei pochi, non importa chi sieno o come si chiamino, difesa che malgrado il vanto che se ne fa, è ben lungi dall'essere assicurata; e l'estensione, l'aumento del numero dei pochi che, per la natura delle cose sono destinati a condurre la cosa pubblica, vale a dire a fare il possibile per allargare in senso razionale, per quanto è possibile, la base dell'azione dello Stato, e chiamare a contribuzione tutte le forze

di qualunque natura siensi che vi possono appor-  
tare alcuna valida cooperazione.

Per queste ragioni io ho acconsentito, come  
tutti, all'allargamento del suffragio in massima.

Evidentemente l'Italia, dacchè fu fatta la  
sua legge elettorale, ha cambiato di condizioni,  
vi si sono moltiplicati gli interessi e hanno  
preso parte alla vita pubblica tante altre  
classi di cittadini che prima poco o punto vi  
partecipavano.

Quindi è troppo giusto di allargare le basi  
dell'ordinamento dello Stato, allargare il corpo  
elettorale, affinchè tutti questi interessi vi sieno  
egualmente rappresentati.

Da questa stessa enunciazione voi potete ve-  
dere che il primo campo che mi si offre è l'ab-  
bassamento della quota d'imposta, dappoichè  
in questa disposizione si contengono, in ragione  
della moltiplicazione progressiva, da un lato  
dei modi di produzione e delle fonti di ricchezza,  
è dall'altro delle tasse, tutte le nuove combi-  
nazioni di operosità e d'interessi.

Di ciò vi parlerà più a lungo l'onorevole Re-  
latore, che in questa parte rappresenta l'opi-  
nione di tutti noi. Ed egli lo farà certo più  
eloquentemente di me. Io ho solamento diffe-  
rito dai miei colleghi dell'Ufficio Centrale nella  
forma da adottarsi, e dirò che fra i due estremi  
io mi accosterei piuttosto alla forma dell'ono-  
revole Jacini, che non a quella dell'Ufficio Cen-  
trale.

Ad ogni modo però io ritengo che si debba  
scegliere una quota fissa a preferenza di una  
variabile.

L'onorevole Relatore con molta sottigliezza  
ha rilevato nella formola adottata dall'Ufficio  
Centrale una specie di perequazione, di ristabi-  
limento di proporzioni e di giudizio. E può  
anche essere, ma queste eguaglianze sono sem-  
pre fondate sopra una base variabile e di-  
versa, quali sono nelle varie provincie le im-  
poste provinciali. Io vorrei che fosse una base  
fissa ed eguale. Questa è l'unica divergenza, ma  
sull'abbassamento del censo noi siamo tutti  
d'accordo.

Poi vengono le capacità. Qui cominciano per  
me le transazioni. Io confesso che non com-  
prendo questo criterio della capacità. Questo  
criterio della capacità non entra nella mia -  
sarà prova della sua debolezza.

Cosa vuoi intendere per capacità in questo

proposito? Comprendo benissimo, gl'interessi,  
capisco che uno Stato si preoccupi e subisca  
l'influenza di chi rappresenta gl'interessi dei  
commercianti, degli operai, degli industriali e  
che so io. Inoltre questa gente nel dar mandato,  
ai suoi rappresentanti raramente s'inganna per-  
chè tutti son capaci d'intendere i propri inte-  
ressi, ed è dal conflitto di questi interessi che  
nascono le deliberazioni dello Stato; ma la  
capacità indipendentemente dagl'interessi, i  
giudizi a priori, io non so misurarli. Chi ha  
la capacità politica? Io conosco molti illustri  
professori, molti valenti filosofi che non hanno  
capacità politica o almeno della capacità poli-  
tica dei quali io diffiderei, anche per un sem-  
plice voto elettorale.

Io, per esempio, diffiderei della capacità po-  
litica di quelli che hanno scritto in questa legge  
che si deve imprigionare un albergatore perchè  
dà ospitalità ad un pranzo elettorale! Se co-  
storio potessero mandare dei deputati a loro  
similitudine, ci troveremmo ai tempi di Nerone  
o meglio in piena Convenzione.

Dunque io non capisco la capacità politica, e  
però devo cercare un'altra interpretazione di  
questa parola.

Sarà la facoltà, la capacità in genere di emet-  
tere un giudizio sopra qualsiasi soggetto?

Una volta entrato sopra questo terreno, io,  
conosco due sole classi di uomini; quelli che  
hanno il giudizio allo stato naturale, e quelli  
che hanno educato l'esercizio delle loro facoltà  
mentali.

Il secondo ceto non si forma che con una  
lunga educazione, che modifica l'ufficio delle  
facoltà, che le corregge e che dà loro un abito  
diverso con quello che, in una sola parola, noi  
chiamiamo un corso di studi, non importa  
quale.

Non intendo cosa abbia a fare colla  
capacità il leggere e scrivere. Il leggere e  
scrivere è un istrumento e non più, come un  
uomo che credesse di aver mangiato perchè  
ha i denti; un istrumento che può servire bene  
o male, o che può non servire affatto. E dirò  
anzi che nella gran maggioranza tutti quelli,  
i quali cessano i loro studi alla seconda ele-  
mentare, arrivati all'età di 20 anni, non hanno  
nessuna sorta di educazione, non sanno più  
nulla.

Per me la seconda elementare è un pretesto

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 DICEMBRE 1881

pel quale si è voluto far passare il suffragio universale; ed a convincersene basta guardare alle disposizioni transitorie.

Dovendo ammettere il criterio della capacità, capisco che si accordi il voto alle persone che hanno fatto i loro studi; quantunque questo concetto non sia politico, per lo meno è filosofico.

Ma nella vita politica si vive di transazioni (ed io parlo in questo momento dal punto di vista delle conclusioni che portate dal mio ufficio mi hanno autorizzato a sedere nell'Ufficio Centrale). Quindi, entrati nelle transazioni si volle andare più oltre per avvicinarsi al progetto che ci veniva dall'altra Camera il più possibile, o, meglio, allontanarsene il meno: e perciò si consentiva il suffragio anche a quelli che vi danno garanzie che lo faranno questo corso di studi, che avranno questa educazione. In poche parole e per non tediare più a lungo il Senato, il quale intende queste cose meglio che io non le dica, ci si fermò alle prime linee.

Questo sistema contiene un concetto che, dalle condizioni della presente discussione, non mi è dato sperare che prevarrà in Senato. Non mi è dato sperare che queste mie parole abbiano altro avvenire se non che di restare come testimoni di un ordine d'idee, sulle quali porterà il suo giudizio l'avvenire, e forse neppur lontano.

Ma intanto lasciatemi far appello alla vostra coscienza. Pare a voi che il Corpo elettorale così costituito in Italia, cioè di tutto ciò che può, che opera, che produce, fino alle sue più piccole espressioni, e di tutto ciò che sa o promette di sapere in qualunque genere: pare a voi che un Corpo elettorale così costituito, proprio davvero non basti all'Italia? Siete proprio convinti che ci vuole anche più di questo?

Questo punto di vista mi conduce ad un'altra considerazione che formerà l'ultima parte del mio discorso.

Se le Camere alte, come il Senato, hanno conservato ancora un ufficio incontestabile nelle Costituzioni moderne, egli è questo l'ufficio di moderatore. È passato il tempo in cui le alte Camere potevano tentare la gloriosa via delle grandi iniziative e delle resistenze tenaci.

Nelle condizioni attuali le alte Camere si devono contentare, almeno per certo nel nostro paese, dell'ufficio di moderatore.

Chi dice moderazione, dice tempo e riflessione.

Pare a voi che questa legge abbia abbastanza subito le prove dell'uno e dell'altra?

Io incomincio, per esempio, per proporvi una prima questione, che è stata già messa innanzi e risolta negativamente da tutti i preopinanti.

Pare a voi che questa legge sia un vero e proprio bisogno del popolo italiano?

Io non lo credo, ed altri ve lo hanno detto prima di me.

Il paese pensa, se non punto, certo poco a questo diritto, del quale non usa nemmeno per la parte che gli è concessa.

L'agitazione provocata per l'approvazione di questa legge è rimasta sterile. Non dico che, se avesse riuscito, avrebbe bastato per fornirmi ancora un valido argomento della sua bontà: ma intanto non è neppure riuscita.

E questo, a mio avviso, sapete perchè? Non per l'inerzia o l'indifferenza del popolo italiano in genere alla vita politica, ma bensì perchè, come diceva benissimo l'onorevole Jacini, le cose sono fatte per gli uomini, e non gli uomini per le cose.

Non bisogna credere che perchè voi create una legge elettorale, se ne crei il bisogno. Quelle classi che volete tormentare col voto politico, hanno ancora altri bisogni prima di questo.

Verrà il giorno forse in cui spontaneo, naturale, vero, nascerà questo bisogno in loro; ma per ora il popolo vi domanda che gli diate della prosperità, che gli diate il modo di ordinarsi civilmente ed economicamente, che vi adoperiate affinchè esso possa migliorare il suo stato. Per ora quelle classi alle quali voi offerite un voto, ve ne farebbero grazia e lo scambierebbero volentieri con degli ordinamenti che assicurassero la loro esistenza.

Queste sono le mie opinioni. Possono essere mie soltanto, non dico il contrario, non insisto, ma per lo meno questi dubbi dovrebbero essere schiariti prima di affrontare un così grave problema.

Pare a voi che questa legge abbia passato

tutto il tramite, necessario per essere votata senza esitanza e con piena coscienza?

Ma osservate negli altri paesi quali vicende, leggi di simile natura, hanno subito; quante volte sono passate da una Camera all'altra. Ed è con questo vaglio che l'opinione pubblica si svolge, si chiariscono i dubbi e si stabilisce un criterio concreto sullo stato dell'opinione pubblica e delle condizioni del paese in relazione con le sue istituzioni!

Questa legge, invece, era stata presentata all'altra Camera in forma più modesta, ed in modo affatto diverso.

Sono intervenute le conclusioni, credo di due Commissioni, nello stesso senso. Poscia vi sono state fatte delle correzioni per emendamento come in una legge regolamentare.

Il progetto di legge viene per la prima volta al Senato, e vi arriva perfino mancante della sua base. Io ve l'ho già detto e ve l'ha detto l'onorevole Brioschi. Noi non sappiamo ancora oggi una cosa principalissima: quale sarà il collegio col quale questa legge dovrà essere applicata.

Ma v'ha di più. Si sono fatte *in procinctu* delle correzioni alle tabelle.

Io non discuto neppure il modo di presentazione di queste tabelle, e della loro regolarità; ma non è men vero che questa correzione ha cambiato tutto lo stato di fatto sul quale la legge è fondata. Non si conosce nè il collegio avvenire e in molti casi neppure il presente che dovrà valersene: eppure ci si dimanda di votare, di votare a qualunque costo.

Ma vi pare proprio sul serio, che sia così che si riformano profondamente le istituzioni di uno Stato? Vi pare proprio che sia così che si debba mutare sostanzialmente tutto il complesso del nostro organamento politico?

L'onorevole nostro Relatore, il quale non potrà essere certo accusato dai propugnatori della legge, di aver mancato di benevolenza, ha dovuto riconoscere che essa non è il portato di un bisogno del paese, ma solamente di una necessità parlamentare. Ora, io avevo sempre inteso dire che i Parlamenti dovessero essere l'espressione dei bisogni del paese, ma non ho mai inteso che il Paese dovesse subire le necessità dei Parlamenti. C'era un tempo in cui le necessità dei governi s'imponevano ai paesi, e noi le chiamavamo tirannie. Qui non è il caso.

La rappresentanza popolare non può mai essere indicata con questo titolo. Non però che i Parlamenti non siano soggetti anch'essi ai loro pericoli ed alle loro vertigini. Ora, chi è il custode di questa saviezza parlamentare? Quale è la parte di questo che deve particolarmente tutelare la longanimità, la prudenza delle sue deliberazioni se non questa?

Non vi pare proprio che sarebbe l'ufficio di questo corpo, votando bensì una legge già largamente liberale, di arrestarsi sul limitare di una così radicale riforma, non fosse per altro che per consultare il Paese, vedere se queste opinioni sono veramente il portato della necessità, e per dare all'altra Camera stessa, l'occasione di riaffermarsi?

Io sottopongo queste mie considerazioni particolarmente al Senato; io le dirigerei anche ai promotori della legge. Se fossero capaci di udirmi io direi loro: se avete tanta fiducia in questa legge, se siete tanto convinti che questa legge è una panacea per tutti i mali dell'Italia e che sia un vero bisogno, non dubitate, ritornerò; e il Senato ha dato prove in altre occasioni che quando riconosce il verdetto della volontà del paese, o almeno ha fatto tutti i tentativi per conoscerlo, egli sa rassegnarsi alle sue volontà o a quelle che crede tali; ma non tentate inconsultamente, leggermente una modificazione così profonda alla nostra costituzione, ed in tali condizioni che, per tutti i motivi che vi ho esposti, non posso fare a meno di dirlo, per noi presenta il carattere di una sorpresa.

A queste considerazioni io mi sono inteso opporre un argomento. Si dice che il paese non ha una legge elettorale, o ne ha una che è caduta in discredito; che la Corona abbisogna di un mezzo pronto per potere all'occasione sciogliere la Camera, e così via discorrendo. Queste sono frasi di un valore assai incerto. Io non so misurare, se domani si facessero le elezioni con la legge attuale, l'effetto di questo discredito. Sono apprezzazioni indeterminate ed indeterminabili. E prima di tutto vorrei sapere la convenienza di sfruttare una situazione che si è creata. Ma indipendentemente da ciò queste ragioni sono di natura secondaria, difficoltà di maneggi politici, difficoltà che sono permanenti nella vita parlamentare e che s'incontrano ad ogni momento, difficoltà passeg-

gere, delle quali, passato il momento, nessuno conserva neppure memoria. Ma vi pare che questi sieno argomenti da opporre all'importanza di una legge che contiene i destini avvenire della patria? Andate a dirle alla storia le vostre ragioni e vedrete come le giudicherà.

Io ritengo invece - e qui mi permetta il Senato di esprimere con franchezza la mia opinione - io ritengo invece che il Senato, non facendo quest'ufficio, manchi alla sua missione; mancanza che potrebbe essergli un giorno rimproverata dalla storia e dal paese.

Quando solo uno dei dubbî che ho enunciato si cambiasse in realtà, la storia ed il paese potrebbero rimproverare a questo Corpo di non aver dato (servendosi delle funzioni che gli sono naturali) al paese il tempo di riflettere e di considerare sul suo verdetto.

E qui io ho finito.

I due punti sui quali vertono queste mie considerazioni sono, quantunque importanti, modestissimi.

Il primo si confonde con quello dell'Ufficio Centrale: ed io mi riservo, quando ne verrà la discussione, a vedere se i miglioramenti proposti dall'onorevole Jacini e che io accetterei molto volentieri, possano prevalere. Il secondo è perchè sia tolto da questa legge il 5° paragrafo dell'articolo 3°, e che contiene esplicitamente il concetto del suffragio universale.

Questo sistema avrebbe il vantaggio di escludere anche quelle disposizioni transitorie alle quali, per quanto tutti si siano provati, non si è riuscito a dare una forma possibile. Esse saranno sempre il mezzo, la sede di tutti gl'intrighi elettorali, di tutti gli arbitrî, un istrumento pronto per chi se ne saprà servire.

Queste mie proposte avrebbero di più un altro vantaggio, di rendere la forma di questa legge più razionale. E infatti, al modo con cui essa è fatta, io sopprimerei tutto, e lascerei solamente l'articolo primo, perchè veramente, enumerare tutti i grandi personaggi dello Stato e le grandi posizioni sia per scienza che per fortune, eppoi in ultimo aggiungere *quelli che hanno fatto la seconda elementare* (locchè vuol dire che sanno appena leggere e scrivere) non so quanto sia logico e ragionevole. E così facendo una legge più semplice, la medesima avrebbe anche carattere di una maggiore sincerità. Quanto al primo soggetto mi sono ri-

servato di parlare, quando verrà l'articolo in questione: sopra questa seconda parte mi riservo di fare una proposta. E benchè non abbia nessuna fiducia che riesca, pur nullameno essa rimarrà, come io vi diceva, siccome una protesta di un ordine d'idee che sebbene diviso da pochi attende il suo giudizio. Eppure con queste modificazioni il presente progetto di legge dall'essere problematico e minaccioso, diventerebbe una legge largamente liberale, restando nei limiti delle nostre istituzioni. O Signori, il motto: *ne quid nimis* dovrebbe essere sempre scritto sotto il sacro nome di libertà, perchè tutte le libertà sono perite per averlo ignorato; ma soprattutto esso dovrebbe trovare eco in questa Assemblea: perchè ne è la principale se non la sola ragione di essere.

*Voci:* bene, bravo!

PRESIDENTE. Ora la parola spetta all'onorevole Senatore Allievi.

*Alcune voci.* Si domandano alcuni minuti di riposo.

PRESIDENTE. Sono accordati cinque minuti di riposo.

#### Ripresa della Seduta

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori di riprendere i loro posti.

Il Senatore Allievi ha facoltà di parlare.

Senatore ALLIEVI. Io comincio il mio discorso facendomi la stessa interrogazione che faceva a sè stesso il Senatore Jacini.

Io mi domando: la proposta di legge, la riforma del suffragio politico, ha essa la sua opportunità? Ha essa la sua maturità? Ha radice nelle condizioni e nei bisogni del nostro paese?

Io consento con lui che, malgrado non vi siano state fra noi le imponenti manifestazioni e le lunghe lotte che altrove hanno caratterizzato la preparazione delle grandi riforme politiche, il bisogno non ne è per questo meno vero, sentito, urgente.

Io non consento forse col Senatore Jacini intorno ai motivi della riforma. Egli crede che la riforma debba operarsi, perchè l'antica legge elettorale abbia fatto cattiva prova. Io in questo sarò, per così dire, più realista del Re, e dico a lui che è stato uno degli autori della

legge del 1860, che quella legge non merita le accuse ch'egli le ha mosso. La legge del 1860 ha dato frutti, di cui noi non possiamo non esserle riconoscenti. Ci ha dato dei Governi, i quali ci hanno condotto all'unificazione del nostro paese ed hanno consolidato così il voto di molte generazioni e il frutto d'immensi sacrifici.

Per me non credo comparabili le condizioni dell'Inghilterra colle condizioni d'Italia.

Altro è il temperamento dei due popoli, altra ne è la storia. In Inghilterra tutte le forze sociali si esplicano con una energia, che direi quasi selvaggia. Ivi noi vediamo le colluttazioni tra la rivolta e la legge arrivare ad un grado, di cui il carattere di quei fieri isolani quasi si compiace: ebbene, o Signori, io non crederei che noi potessimo senza pericolo avventurarci ad eguali cimenti.

Noi siamo un popolo, la cui costituzione data da ieri, la cui costituzione è la creazione di una intelligenza e di una volontà che si maturavano, possiamo dire, nei secoli, ma solo da poco hanno potuto tradursi nelle istituzioni.

Le ragioni per le quali io credo la riforma elettorale opportuna, anzi necessaria, sono diverse.

Io credo questa riforma utile, necessaria: prima di tutto per armonizzare il progresso politico della nazione con tutti gli altri suoi progressi intellettuali, morali ed economici; credo necessaria la riforma per rafforzare, estendendone la base, le nostre istituzioni politiche; credo necessaria la riforma per rispondere a quel movimento generale delle società moderne, il quale, colla diffusione dell'ingegno, della coltura, del lavoro, porta sempre più al pareggiamento anche del valore politico.

O Signori! L'Italia ha essa progredito dal 1860 insino ad oggi?

Ecco la prima domanda. E davvero io ho udito parole tristi in questo recinto, le quali facevano delle condizioni della patria una pittura, che riesciva inattesa ed anche dolorosa al mio cuore. Parrebbe quasi che non ci fosse alcun male, dal quale l'Italia fosse immune. Da pertutto insubordinazione, ribellione alle leggi; la corruzione invade i giovani, negli adulti il patriottismo si spegne... Insomma non è specie di miseria dalla quale non siasi detto essere afflitto il nostro paese.

Signori, le convinzioni che così si esprimevano erano certamente sincere ed io debbo rispettarle, ma in udire io era, mio malgrado, tratto a pensare dentro di me: i nemici d'Italia che potrebbero dire di più? Signori, io dico, non non è vera questa pittura che vi è stata fatta delle condizioni del nostro paese. Io invito tutti, per convincersene, alla ragione dei numeri. Vedete i dati delle statistiche del commercio e dell'industria, vedete il nostro bilancio che da 500,000,000, ha portato i suoi redditi a un miliardo e 300 milioni; notate i risparmi di tutte le classi che da meno di 100 milioni ora arrivano quasi al miliardo; osservate tutta la superficie del paese, coperta da istituzioni di previdenza e di credito; le vie di comunicazione da per tutto diffuse; eccovi provincie prima segregate e quasi inaccessibili, ora entrate nel contatto e consorzio della gran patria; le scuole che si diffondono ogni giorno più... Signori, nella mia Milano abbiamo visto or non è molto una rassegna dell'industria e del lavoro; ebbene, quella rassegna è stata una rivelazione e, più che una rivelazione, una festa. A quella festa furono convitati industriali, artisti, uomini politici, operai, contadini. Tutti vi pigliarono parte col sentimento di un vivo orgoglio, di una viva compiacenza per la patria comune.

In verità che anche certe paurose opposizioni di classi, e il pericolo che gli uni vogliano soverchiare gli altri, davanti al conforto di tanta concordia morale, scompaiono.

Io conchiudo: le prevenzioni, le paure non sono nell'animo mio. Io mi rallegro, pensando che se l'Italia non ha fatto ancora tutto quello che doveva fare, se le grandi previsioni di coloro che furono gli artefici della nostra risurrezione non sono tutte ancora compiute, pur molto cammino si è corso.

Vero è che l'esercizio della vita novella ci ha rivelato alcune intrinseche debolezze delle quali non abbiamo ancora potuto guarire; ma perciò appunto che conosciamo i nostri difetti, che conosciamo le nostre infermità, noi siamo nella via più vera per arrivare a guarigione. Ebbene, o Signori, se voi consentite con me che l'Italia abbia progredito, abbia accresciuto la sua energia nel campo intellettuale, nel campo scientifico, nel campo economico, non vorrete voi riconoscere essere prudenza che si rafforzi, che si dilati la sua attività anche nel campo politico?

Signori, noi abbiamo fatto l'Italia colla dinastia gloriosa e con gli ordini liberi. L'ora degli splendidi plebisciti si allontana, ma tratto tratto ce ne riconducono davanti il ricordo e l'immagine le splendide ovazioni di tutto un popolo che acclama ai propri sovrani.

Non è saggio tuttavia, o Signori, raccomandare le istituzioni alle sole esplosioni del sentimento: e poi che si fa a fidanza sopra questo consenso, sopra questo affetto del popolo; poichè nel popolo è anche cresciuta l'intelligenza, cresciuta l'energia, cresciuto il sentimento della patria e quello dei propri doveri, io credo che sia venuto il momento di accrescerne anche la diretta collaborazione politica.

Finalmente dissi che la legge ha la sua opportunità, perchè risponde a quel moto generale delle società moderne, il quale colla diffusione dell'ingegno, della coltura e della ricchezza porta anche al pareggiamento del valore politico. Noi possiamo intorno a questo punto dissentire; gli uni possono credere che lo spirito democratico dei nostri tempi sia un male, gli altri possono credere che sia un bene, ma nessuno potrà disconoscere che questa è una tendenza, che questa è una forza.

In politica non si vive di astrazioni, si vive di fatti. Ora, dei fatti va tenuto conto, e coloro che dimenticano questo, devono poi, più tardi, amaramente pentirsi. Per tutte queste ragioni io credo che la riforma abbia i caratteri della maturità e della opportunità. E mi compiacio anch'io con l'onorevole Jacini che noi possiamo deliberarla in mezzo alla più grande tranquillità, in mezzo alla più grande libertà di giudizio, in modo che da nulla, può dirsi, nè qua dentro nè fuori, è menomata quella indipendenza, che è condizione di dignità per una grande assemblea politica.

Ora, o Signori, entrando nel merito della legge dirò brevemente i concetti per i quali io credo la riforma buona.

Avanti di tutto, io credo la riforma buona, perchè svolge logicamente i principî stessi della legge elettorale del 1860.

La legge attuale non è, a mio giudizio, che lo svolgimento razionale dei fondamenti stessi che poneva la legge del 1860. I due grandi principî della capacità e del censo, con diverso

trattamento, forse, con diverso valore, ma pur si trovano in essa consacrati.

Ora, per rendermi ben ragione della bontà della riforma, io ho bisogno di fare a me stesso un'analisi dei concetti sui quali la legge riposa; io mi domando: che è il diritto di elezione, il diritto al suffragio politico, che è la capacità? Che senso si deve attribuire a questa formola, che par tanto indeterminata: « capacità? » Che valore ha il censo in rapporto al suffragio politico?

E per dire in che risieda il diritto di elezione io sarei quasi tentato, ritornando sopra antichi studi, di divagare nel campo della dottrina e ricercarne il fine e l'origine; ma ricordandomi di essere in un'Assemblea di uomini politici, cercherò di essere parco nelle mie considerazioni e meno dottrinario che sia possibile.

Le istituzioni politiche nella storia hanno radice nei fatti, hanno radice prima nell'attrito quasi inconsapevole delle forze sociali. La politica è stata sempre ed è un congegno di forze; ma una delle caratteristiche dei tempi moderni è che quelle stesse forze sociali, le quali si contendono il predominio politico, invocano esse medesime per sè una base di giustizia e di ragione. Il diritto del suffragio politico è uscito dalle lotte civili e religiose in Inghilterra; è stato prima dalle dottrine degli scrittori, poi dalla rivoluzione introdotto in Francia; più tardi andò travolto con la rivoluzione francese nella dittatura napoleonica.

Senonchè, malgrado la Santa Alleanza avesse cercato di restituire dappertutto l'assolutismo puro in Europa, pochi anni dopo che la sua opera di restaurazione aveva voluto ricondurre i popoli alla quiete della sottomissione antica, in ogni angolo di Europa scoppiavano rivolte per attuare gli ordini costituzionali.

Gli ordini costituzionali riposano appunto sopra il fondamento del concorso del popolo al Governo. E questo concorso del popolo al Governo è appunto la base del suffragio politico e il fondamento del diritto di elezione.

Nel concetto di elezione stanno racchiuse due idee fra loro ben distinte. La prima è che si cerca per essa la via più sicura onde conoscere nella società i migliori, i quali hanno diritto di arrivare al Governo. L'altra idea è che questi migliori devono rappresentare le idee, i bisogni, gl'interessi, le tendenze di quel

maggior numero che raccoglie sopra di essi il suo voto.

Ora non è senza importanza il por mente a queste due distinte nozioni, su cui riposa il diritto di elezione.

La Chiesa, per esempio, ha esaurito, per arrivare alla scelta dei migliori, tutte le forme possibili dell'elezione: elezione di popolo, elezione di capitoli, presentazione di patroni, fino ai regolamenti solenni del Conclave per la elezione del Pontefice: non c'è istituzione che abbia creato forme più squisite di elezione per arrivare a riconoscere i migliori. Ma questo scopo nel campo della politica non basta. Non basta nel campo della politica trascegliere i migliori. L'ottimo Romagnosi diceva che la perfezione degli ordini costituzionali in ciò consiste, che appunto facciano pervenire al Governo gli uomini più eminenti della nazione; il concetto dell'illustre filosofo era che il Governo fosse quasi un'accademia delle scienze. Ora voi sapete, o Signori, che l'Accademia di Francia, la quale certamente racchiude i più grandi intelletti di quella Nazione, non ha mai aspirato ad averne il Governo politico, e noi stessi non ci sentiremmo in grado di abdicare davanti all'Accademia dei Lincei.

Vi ha dunque nell'azione politica qualche cosa di più proprio che si connette colla rappresentanza, cioè con l'armonia che deve esistere tra le idee, i sentimenti e le tendenze di chi elegge e di chi è eletto.

Ora, se noi consideriamo che gli uomini sono in gran parte quello che le circostanze li fanno, quello che l'ambiente li crea, e che essi subiscono le influenze della fortuna, della coltura e del mezzo sociale in cui vivono; se noi consideriamo che pochi e rari sono gl'intelletti i quali possano trasferirsi fuori di sé, come il Goëthe o come il Manzoni, e indovinare gl'intimi sentimenti di una classe che è tutta all'infuori di quella nella quale essi sono nati e vissuti, noi vedremo che non è facile di rappresentare le idee, le tendenze, i bisogni speciali e insoddisfatti di una classe di cittadini, se non si è in grande contatto coi medesimi.

In fine, o Signori, bisogna che la rappresentanza nazionale, perchè sia vera, esca veramente dal fondo di tutte le legittime aspirazioni, abbia cioè la più larga possibile base di manifestazione politica e di elezione.

Non è senza pericolo che una certa quantità di idee, una certa quantità di bisogni rimanga non intesa nelle regioni del Governo; rimanga fuori dell'azione e dell'influenza del potere sociale. Si è detto, si è ripetuto che anche nei più grandi errori dello spirito umano vi è sempre qualche cosa di vero. A questa grande verità risponde il concetto di attingere ispirazioni ad una più larga base di suffragio politico, appunto perchè non vi sia nessuna tendenza, nessuna idea, nessun bisogno, il quale non arrivi a farsi intendere nel governo del proprio paese, non arrivi a trovare una formula, una istituzione corrispondente per la sua legittima attuazione.

Il diritto del suffragio politico, come ogni altro diritto, però, suppone certe condizioni; e le suppone tanto più il diritto del suffragio politico, il quale avendo pur la sua radice nella personalità e nel diritto stesso dell'uomo, pure è inteso a più alto scopo che la tutela individuale; è inteso, cioè, ad esercitare un'azione sugli interessi comuni.

Ora, queste condizioni del diritto politico, che sono fissate dalla nostra legge, sono due: la capacità e il censo.

Intorno alla capacità, la quale è rappresentata nel progetto dagli studi della seconda classe elementare, ossia dal corso elementare dell'istruzione obbligatoria, le critiche certo non mancano, e si ode da molti ripetere con diffidenza e non senza una certa ironia: ma che specie di capacità è questa? Potete voi dire che colui che appena appena ha i rudimenti elementari del leggere e dello scrivere, possiede una vera capacità?

Esaminiamo bene: se si trattasse che ogni elettore, isolatamente, abbandonato alla sola propria ispirazione, dovesse formulare un distinto programma di governo, pronunziare un giudizio autorevole sulle grandi quistioni politiche del paese, io comprendo benissimo, o Signori, che a fronte di tali problemi, la capacità della seconda elementare potrebbe parere, oso dire anch'io, una derisione.

Ma invece la supposta capacità politica, è di tutt'altra specie, si svolge in un altro ambiente e in mezzo ad altre condizioni:

Qui si tratta di una capacità, la quale si svolge al contatto di tutte le influenze, di tutte le emulazioni, di tutti gli attriti della discussione, so-

ziale; si tratta di un'attitudine ad intendere, a discernere, mentre si offrono tutti i mezzi di informazione possibili, quello che meglio risponda al proprio sentimento, al proprio bisogno. Non è una capacità la quale si debba esercitare individualmente, isolata; essa è destinata a svolgersi nell'attrito attivissimo, ardente delle discussioni che sono agitate nei giorni delle elezioni, in cui si tentano tutte le vie della persuasione, e si esaltano in qualche modo tutte le facoltà, tutte le attitudini, tutta la vita del paese.

Or bene, questa capacità, o Signori, è molto più estesa, molto più diffusa di quello che da molti si crede. Questa capacità si avvicina quasi alla spontaneità dell'istinto. Ebbene, io oso dire, o Signori, che non vi ha popolo in cui l'istinto politico sia sì altamente sviluppato da natura come nel popolo italiano.

Gli stranieri ci dicono che in ogni italiano c'è un po' di Macchiavelli. Tolto quello che può essere di meno benevolo in questa espressione, certo è che in essa vi ha del vero.

Non dimentichiamo, o Signori, la storia: ricordate il muoversi concorde, l'atteggiarsi unanime di tutto un popolo nei primi momenti della nostra risurrezione?

Ricordate la Toscana intiera, ubbidiente alla dittatura del barone Ricasoli, che non temè le blandizie nè le minacce dell'imperatore Napoleone; e che con l'istinto politico più previdente, più sicuro, cammina verso la meta dell'unità, senza che una voce sola sorga a contraddire chi la governa?

Ricordate, o Signori, (io mi compiaccio, anzi ho bisogno di ritemperarmi a questi ricordi gloriosi del nostro Paese, dopo ciò che ho udito dire delle condizioni d'Italia), ricordate, o Signori dopo Villafranca, con quale intuito tutto un popolo ha intraveduto qual era la via della salute; e quando per le strade di Milano si ebbe il coraggio, colle lagrime agli occhi, di applaudire all'Imperatore, affinchè non ci fosse chiusa quell'unica via?

Altro esempio. Dopo Nikolsburgh, dove andavano gli uomini di Stato italiani? Non fu forse l'opinione pubblica, un moto istintivo di tutti, che richiamò quasi violentemente il Governo alla realtà delle cose? Non è stata una forte e profonda commozione del sentimento po-

litico di tutta Italia, che ha avvertito il pericolo a cui si correva?

Ebbene, un popolo il quale ha altamente sviluppato il sentimento politico, al quale in nome della patria avete domandato tanti sacrifici, a cui avete imposto tanti aggravî, che ha dato tante prove di patriottismo intelligente, merita fiducia; voi non potete a meno di riconoscere che la sua capacità politica sia più larga e diffusa di quello che suppone la legge elettorale d'oggi, e di quella che sarebbero disposti a concedere i contraddittori della riforma.

Molti oratori hanno detto: per la via dell'allargamento indefinito del suffragio politico, voi preparerete la strada alla rivoluzione; e nell'altro ramo del Parlamento un eminente oratore, passando a rassegna tutte le rivoluzioni di cui si compone la storia dello scorcio dell'ultimo secolo in Francia, ne faceva in qualche modo risalire la colpa alle leggi elettorali.

Or bene, o Signori, anche questo non è vero o per lo meno a me non par vero.

Le rivoluzioni sono sempre l'opera di una minoranza e quasi sempre s'impongono colla violenza; qualche volta le maggioranze le accettano, ma anche allora le rivoluzioni rimangono sempre quel che furono in origine, un'opera cioè delle minoranze.

Ne volete un prova?

Le assemblee le più rivoluzionarie hanno sempre ripugnato grandemente a sottomettersi di nuovo alla prova del voto. Il lungo Parlamento di Cromwell e la Convenzione francese hanno fatto tutto il possibile per non tornare davanti ai loro elettori, in cui presentivano di trovare i loro giudici.

Le maggioranze in sè stesse hanno sempre una forza d'ordine, un istinto di moderazione. Molti dei timori che io intesi esprimere in quest'Aula, me lo consentano, molti di questi timori mi paiono non solo infondati in ragione, ma contraddetti altresì dagli stessi esempi della storia.

In che consiste la ragion vera del criterio di capacità che risiede negli studi del corso elementare obbligatorio? Qual'è il valore logico intrinseco a questo criterio?

A me pare che la ragione sia questa: il corso elementare è, per me, il possesso della lingua parlata e scritta, è l'intelligenza del cittadino in comunione colle altre intelligenze

del paese: alla legge basta che il cittadino intenda e parli lo stesso linguaggio che s'intende e parla dagli altri cittadini, ed abbia una via di comunicazione intellettuale con essi: pel resto si affida al senso, all'istinto politico del popolo italiano.

E d'altra parte, o Signori, si fecero pure per l'allargamento del criterio di capacità altre proposte: Si è proposto di limitare il diritto di suffragio alla licenza ginnasiale e tecnica. Si è proposto di limitare il diritto di suffragio alla quarta elementare.

Ebbene, questi sistemi più ristretti furono abbandonati, per così dire, senza essere discussi, o difesi. Sono stati abbandonati come terrapieni che si elevano in tempo di guerra, e dietro a cui non s'indugia neppure, perchè si è soverchiati da ogni parte dall'inimico.

In realtà, la riforma limitata a quell'ordine di cittadini sarebbe riuscita più conservativa?

O non sono piuttosto questi, i quali, avendo varcato il limite della vita popolare, sono arrivati sulla soglia di una vita diversa, i quali avendo dimenticato le abitudini del popolo, hanno intraveduto le seduzioni di una maggiore fortuna; non sono forse questi gli elementi più pericolosi della nostra società?

Non si raccolgono qui appunto quei malcontenti, quegli spostati che sono il personale obbligato di tutte le agitazioni malsane e di tutte le rivolte?

Io credo che sì; e in ciò mi conferma il sapere che molti nell'altro ramo del Parlamento hanno votato per il criterio della seconda elementare in un pensiero di moderazione e di conservazione. Infatti, questo criterio è più largo, più comprensivo; non produce disuguaglianze da città a campagna, o almeno non le produce così profonde come farebbe il criterio della quarta elementare; e perchè anche, introducendo un maggior numero assoluto di nuovi elettori, col maggior numero di questi ottiene meglio quella compensazione d'interessi e d'idee, quell'equilibrio morale e sociale che l'onorevole e dotto mio amico, il Senatore Lampertico traduce nella *legge dei grandi numeri*. La quale legge è formula sapiente, che ci assicura di alcune risultanze costanti nei fatti sociali quando essi si estendono ad una moltitudine tale che assorbe, in una larga compensazione, i diversi ed opposti elementi.

Ma alcuni preferiscono andare più in là. Dicono, meglio che la seconda elementare, il suffragio universale.

Signori, prima di tutto vi è un fatto che ha la sua conferma nei dati statistici, ed è che il criterio della seconda elementare ha il pregio di essere graduato; per esso si introduce successivamente ed in ogni anno soltanto una certa quantità di nuovi elettori nel corpo elettorale.

Io sono d'avviso che nelle cose politiche si debba procedere per gradi come procede la natura, non per sbalzi o per moti violenti.

Ora io davvero non mi sento il coraggio di introdurre d'un tratto più milioni di elettori, i quali rappresentano una grande incognita nell'organismo politico del mio paese. Io crederei veramente di contravvenire a quei principî di saggezza e moderazione da cui in nessun caso vorrei dipartirmi. Del resto la storia del suffragio universale è nota. È una storia di rivoluzioni e di reazioni le quali si alternano, e che pur troppo finiscono quasi sempre nel dispotismo!

L'onorevole Vitelleschi ci diceva « la vostra seconda elementare è il suffragio universale ». Io ammetto che in un tempo di là da venire la seconda elementare virtualmente diventi il suffragio universale. Ma, o Signori, in un tempo di là da venire, in un tempo che non può essere minore di diciotto o vent'anni. Io che ho sì grande fiducia nell'istinto politico e nella saggezza del popolo italiano, io non mi sgomento, se fra diciotto o vent'anni, tutti coloro i quali avranno subito una preparazione mentale entrino in possesso del voto politico. Oggi invece a dir vero; se si adottasse il suffragio universale, mi parrebbe, mi perdonino la frase molto vieta oramai, mi parrebbe di fare un salto nel buio!

Dunque noi accettiamo il criterio della scuola elementare anche perchè tutti gli altri sistemi sono caduti, anzi si sono ritirati da sè quasi davanti la discussione. Gli stessi proponenti non li hanno difesi; nessuno, neanche davanti a questa assemblea li ha riproposti, o intende, a quanto io ne so, di propugnarli.

Noi accettiamo la scuola elementare in quanto crediamo abbia un valore intrinseco e sufficiente. La capacità relativa non si deve considerare come l'esercizio di una facoltà dell'individuo. isolato, abbandonato a sè stesso, ma

come l'esercizio di una facoltà che l'individuo esercita nell'ambiente delle discussioni e della vita sociale.

Noi accettiamo il criterio della scuola elementare perchè ha la sua ragione di sufficienza, nel vincolo intellettuale che solo unisce una nazione, cioè nella lingua. L'unità della lingua è stata una delle grandi forze spirituali che ha mantenuta la vita della Nazione attraverso l'oppressione dei secoli. Ebbene l'unità della lingua, che è unità di pensiero debb'essere ancora il vincolo morale ed intellettuale per cui gl'Italiani possono darsi la mano nell'esercizio dei loro diritti, ed operare d'accordo nell'interesse della patria.

Ora dirò qualche cosa del censo, come fondamento del diritto politico. Mi dispiace che il mio amico il Ministro di Grazia e Giustizia non sia stato punto benevolo al censo nella sua dottissima relazione sulla riforma della legge elettorale. Egli ha voltato e rivoltato il censo sotto tutti i rapporti, e ha conchiuso contro: poichè, egli dice, si è arrivati al *minimum* della capacità con la scuola elementare, per andar col censo al disotto, non si può che ricadere nella *incapacità*. Davvero il dilemma è ingegnoso e stringente; ma la *presunzione d'incapacità* dei censiti è un poco come la *presunzione di capacità* di quelli che hanno frequentata la scuola elementare. Anche il censo bisogna considerarlo in relazione alle condizioni sociali, in relazione agli istinti ed alle tendenze che certi fatti inducono naturalmente nell'animo umano.

Ora io non dirò come nella storia il censo sia sempre stato connesso col diritto politico; la proprietà ed il diritto politico sono, in tutta la storia maestra di esperienza, sempre fra loro congiunti. Io non ricorderò epoche, istituzioni molto lontane, quando i possessori di libero allodio, gli uomini liberi, costituivano le prime libere assemblee, ancor avanti che si formasse la gerarchica costituzione dei possessi nelle epoche feudali. Io potrei ricordare che i nostri avi, qui su questa sacra terra, non erano che liberi possessori e coltivatori, e hanno fondato Roma e la libertà; anzi, se devo dire il vero, quando i plebei, perduti i possessi, emigrarono a lontane colonie, oppure si ridussero in Roma ad assistere alle lotte del Foro e vendere il voto, allora la libertà di Roma si spese.

Non è che io voglia trarre dai ricordi storici conclusioni affatto opposte a quelle che sono contenute nella proposta di legge; ma non poteva neanche per questo non avvertire il dissenso che in quanto al valore del censo esiste tra me e il Ministro di Grazia e Giustizia.

Per me la proprietà è quell'elemento esteriore che mette i cittadini gli uni in contatto con gli altri.

Chiunque ha proprietà, ha necessariamente il sentimento del vincolo sociale; ebbene, o Signori, se la scuola elementare per mezzo del linguaggio costituisce la comunione spirituale, la comunione delle idee, la patria ideale, la proprietà invece, i possessi, costituiscono la patria reale, la patria nella sua vita materiale, nella solidarietà degl'interessi. E qui debbo rispondere una parola all'on. Vitelleschi, il quale diceva: *La società politica non è che una società d'interessi*. Qui, prima di tutto c'è da intendersi sul valore che si attribuisce alla parola *interessi*, perchè anche coloro che non hanno possessi, e non hanno fortune, possono avere però interessi morali, interessi intellettuali che sono interessi di un ordine sociale eminente.

Se tutti questi interessi s'intendono compresi nella grande costituzione della Società politica, allora siamo d'accordo; ma se veramente la Società politica non è che una costituzione d'interessi materiali, quasi quasi come una banca, allora io dissentirei profondamente da lui, perchè io credo che la società politica sia nello stesso tempo un vincolo d'idee e di spiriti, oltrechè un vincolo d'interessi e di fortune.

Ora per me la proprietà e la capacità costituiscono come i due poli della corrente voltaica, che mantiene la vita delle civili società. Per me l'intelligenza è, per così dire, il moto; la proprietà è la stabilità. L'intelligenza desidera le innovazioni, il progresso; la proprietà vuole la stabilità, la pace; e tutti e due questi elementi si combinano al migliore risultato dell'azione politica, ed è, pensando a questa combinazione, che io dissi fin da principio, di accettare la riforma, inquantochè essa riforma mi pareva il logico svolgimento, l'esplicazione piena dei criteri che erano già accolti nella legge elettorale del 1860.

Si può arrivare dopo un certo tempo, anzi si

spera di arrivare a tal punto, che i due titoli della intelligenza e della proprietà siano confusi in uno, e che ogni uomo possieda egualmente questi due titoli all'elettorato politico.

Questo stadio che io credo felice è raggiunto in Europa forse solo da alcuni cantoni della Svizzera, in cui tutti gli uomini sono istruiti, e tutti gli uomini hanno possessi. Ebbene, o Signori, quando anche noi fossimo arrivati a questo stadio, noi potremmo sempre discernere anche nel medesimo uomo i due elementi della vita sociale: potremmo discernere quello che è dovuto alla intelligenza, al progresso, al moto, e quello che è dovuto all'interesse, alla proprietà alla stabilità.

Queste due forze sociali, si trovano anche oggi unite in un grandissimo numero dei medesimi cittadini elettori, nei medesimi individui; e solo si discernono quando, come nello stato attuale della nostra civiltà, abbiamo da una parte persone che hanno superata l'istruzione obbligatoria e non hanno alcun censo; e dall'altra parte persone che hanno un censo, e che non hanno superata l'istruzione obbligatoria elementare. Ma questi due termini di divergenza sono destinati, speriamo, a scomparire, ed è in questa futura fusione della capacità e del censo che per me risiede uno dei caratteri di verità della legge.

Io non voglio e non posso attardarmi a dissipare tutte le preoccupazioni che assediano la mente di alcuni dei nostri Colleghi; ma ve ne ha una gravissima esposta dall'onorevole Senatore Vitelleschi, che non può essere passata in silenzio: egli dice con tutta franchezza; « Signori, voi togliete le basi della monarchia, voi andate alla repubblica » davvero, o Signori, noi crediamo di arrivare a tutt'altro fine; crediamo di dare alla monarchia basi indistruttibili, nella collaborazione politica di tutta la nazione.

Ma nello studio dei fatti, io ben lo comprendo non è facile difendersi da certe illusioni; qui debbo darvi aria di fare un po' di dottrina, e ne chiedo perdono al Senato.

Vi sono dei fatti sociali, i quali nascono dall'istinto ed hanno esistito ancor prima che l'uomo sapesse intenderne la ragione; così è del comando politico, della proprietà, della famiglia. Tali fatti istintivi preesistono al tempo, in

cui l'uomo ha potuto con l'intelligenza fissarne il nome e il valore.

Or accade molto spesso che, sotto l'analisi successiva della critica e della ragione, alcuni di questi fatti primigenii sembrano dissolversi, e vicini a scomparire dal mondo. Così noi abbiamo talvolta veduto le monarchie da tutti presagirsi come vicine a morte, la proprietà prossima a disciogliersi nel comunismo, la famiglia condannata a disciogliersi nel libero amore.

Nulla di men vero, o Signori. Tali fatti, che hanno la loro origine negli stessi principî delle società umane, risorgono nel corso delle medesime sempre con un'apparenza più splendida e con una vigoria accresciuta per adempiere alla loro provvidenziale missione.

Signori! Ricordate la famosa profezia dell'esule di Sant'Elena: « Fra cinquant'anni l'Europa sarà repubblicana o cosacca ». Veramente quella profezia usciva da una bocca autorevole; ma pur troppo non bisogna fare a fidanza coi profeti!

O Signori, i cinquant'anni sono passati; e l'Europa, ben lungi dall'essere diventata repubblicana o cosacca, vive invece e prospera in mezzo alla profonda simpatia ed ammirazione del regime costituzionale.

Signori! Come può dirsi che la Monarchia è in fin di vita, negli anni stessi in cui essa è rappresentata dai più splendidi e più amati nomi, quali sono Vittoria d'Inghilterra, Umberto, Guglielmo, Francesco Giuseppe?

Dove trovate nella storia un tempo, in cui in Europa vivessero insieme tanti sovrani potenti, acclamati ed amati dai loro popoli come sono questi, che hanno avuto fiducia nelle libere istituzioni ed hanno avuto il ricambio d'una immensa gratitudine dai loro paesi?

Non intendo, o Signori, prostrarre queste considerazioni, e svolgendo di più il mio discorso, recar stanchezza al Senato.

Io darò dunque favorevole il voto al progetto di legge. Nel dare, però, questo voto io non mi dissimulo, o Signori, la gravità della riforma.

Si tratta d'introdurre nell'organismo politico del nostro paese. tanto se prevarrà o non prevarrà il sistema di emendamenti della Commissione, molto più che un milione di nuovi elettori...

Ho qui alcuni dati statistici, i quali saranno

meglio chiariti dal nostro Relatore; essi valgono per me a confermare il carattere della legge, il carattere suo progressivo e non rivoluzionario, perchè io pure credo assai importante che la legge sia considerata come una legge di progresso e non di rivoluzione.

Secondo quanto il mio amico Lampertico mi dice, in base agli studi statistici fatti per riprovare quanti potrebbero entrare oggi nel Pelettorato politico, per effetto dell'istruzione cioè pel criterio così vivacemente contraddetto della *capacità*, si arriva ad 1,040,000 elettori. Queste cifre sono da prendersi con una grande larghezza di apprezzamento

Se invece noi consideriamo gli elettori che pagano in ragione di censo più di lire 19 80 essi sono calcolati ad 1,350,000.

Se leviamo dalla parte degli elettori di capacità, quelli che hanno raggiunta quella capacità che, ad alcuni pare la sola, cioè quelli che hanno fatto gli studi superiori; si ridurrà forse a circa 800,000 il numero dei nuovi elettori di questa categoria.

Se leviamo invece dagli elettori iscritti per ragione di censo quelli che già ora sono nelle liste elettorali appunto per detto titolo, si arriva presso a poco ad una cifra analoga di 800,000. Quindi da una parte entrerebbero 800 mila elettori per effetto del criterio istruzione, dall'altra entrerebbe un numero presso a poco eguale di censiti per effetto del criterio censo.

Davvero che, se queste cifre sono fondate e in massima nella loro generalità lo sono, non si può dire che questa legge porti uno squilibrio enorme nelle forze attuali dell'organismo politico del nostro paese.

Io mi riservo tornare più tardi sulla questione delle cifre; ne riparlerò quando si tratterà dell'emendamento con cui la Commissione ha proposto la riduzione del censo.

È una questione grave, la quale però, comunque risolta, non altera essenzialmente l'economia e l'equilibrio della legge, e può essere oggetto di transazione fra Ministero e Commissione, poichè, ripeto, essa nè costituisce una differenza radicale, nè crea un nuovo sistema.

To vi diceva adunque; non mi dissimulo la gravità della questione e però nel dare il mio voto ~~liberamente~~, sono tentato di dare alcuni ~~avvisi~~, di fare alcune raccomandazioni... in-

somma mi spiace dirlo, di concludere con un po' di predica.

(*Clarità*).

Vorrei rivolgermi per un po' ai partiti, e un po' al Governo e da ultimo anche al paese.

Con ben poca speranza di essere ascoltato, io dirigo il mio appello ai partiti.

Io ricorderò tuttavia ad essi quel detto latino: *maxima puero debetur reverentia*, bisogna avere un gran rispetto alla giovinezza; ed io direi: dovete avere un grande rispetto a questi nuovi elettori che entrano ingenui e non preparati all'esercizio della vita politica; non inoculate loro il fermento delle vostre passioni, non turbatene l'intelletto, non corrompetene la volontà. Bisogna assolutamente che la prima attuazione di questa legge si svolga in un ambiente di patriottismo, di fiducia e di calma, che non si introduca uno spirito di antagonismo dei nuovi contro gli antichi elettori. Il primo esperimento di attuazione della legge sarà decisivo; dai primi risultati la nuova legge elettorale riceverà una consacrazione od una condanna, perchè le società civili condannano o assolvono tutte le istituzioni, secondo i benefici o i mali che arrecano.

Ora io credo che i partiti si ingannerebbero se, facendo appello alle passioni, credessero di farsene un'arma di vittoria per sé.

Già si è visto più volte, che chi fa appello alle passioni, ne è travolto esso medesimo; ed i primi ad essere consumati dal fuoco sono quelli stessi i quali, hanno destato l'incendio.

Ora io mi volgo al Governo. Esso non fu certo risparmiato nelle discussioni che hanno avuto luogo in questi giorni.

Io non credo che questo sia il momento di fare una discussione profonda sulla politica ministeriale, ma pur desidero di fare una osservazione; mi ha fatto vivo dispiacere, dolorosa impressione, sentire ripetutamente, più spesso di quello ch'io attendeva e di quello che, pare a me, si dovesse, citati i giudizi, le influenze, le relazioni dell'estero, in una questione di nostra riforma interna.

Questo sistema io lo credo pericoloso, e credo pericoloso ripetere molto anche certe accuse qui dentro, perchè più facilmente perciò stesso sono ripetute e credute fuori.

Io direi però al Ministero: per quanto è possibile, e più che tutto, fate di essere d'ac-

cordo con questa Assemblea, nella riforma della legge elettorale.

Quest'Assemblea rappresenta agli occhi dell'Italia non solo, ma anche dell'Europa, quello che c'è di più alto nello spirito di conservazione. Ebbene, se voi avrete ottenuto la legge della grande riforma elettorale col consenso, col voto di quest'Assemblea, voi avrete ottenuto una grande vittoria; voi potrete dire a tutti coloro i quali non cessano dal ripetere le accuse, voi potrete dire: «Noi abbiamo fatto una riforma saggia; non è vero che sia un'opera di rivoluzione; non è vero che noi ci avviamo a distruggere le istituzioni; uno dei più grandi poteri dello Stato, il più conservatore, ha consentito pienamente con noi». Io vorrei che il Ministero apprezzasse altamente questoristruttato.

Io vorrei poi che il Ministero da sua parte dimenticasse, quando si tratterà dell'attuazione di questa legge elettorale, quell'aforisma equivoco che dice: Il Governo è un partito. Imperocchè, a mio avviso, se mai ci fu caso in cui la volontà del paese dovesse essere interrogata con imparzialità, con tranquillità, lasciandosi svolgere nella calma tutte le opinioni, astenendosi da ogni influenza meno legittima, sarà certamente nell'attuazione della nuova legge.

Il Governo avrà reso un grande servizio all'Italia se potrà consolidare la riforma col modo pacifico con cui essa sarà stata attuata.

Ora poi vorrei dire qualche cosa al paese, il che è come dire a tutti, ed anche a noi stessi. Questa legge, riconosciamolo pure, è una grande opera di pacificazione sociale. Non che in Italia esistano lotte fra classe e classe, non che qui ci siano invidie profonde di quelli che non hanno contro coloro che hanno, di coloro che non sanno contro quelli che fanno; fortunatamente l'Italia non ha ancora queste lotte vivamente accentuate nel suo seno; però: *latet anguis; - nihil humani a me alienum puto*. In noi pure sono i germi degli intestini dissidi; e quantunque qui non abbiano ancora prorotto in torbidi attentati, nè abbiano dato luogo a deliranti dottrine, pure non bisogna disconoscere che c'è nel fondo di ogni società moderna, qualche cosa che è come una predisposizione alla discordia delle classi sociali.

Or bene, o Signori, questo dissidio non si attenuerà se non con un alto, diffuso, sentimento del dovere; chè non vi hanno diritti senza

doveri. Solo per questa via le classi intelligenti potranno conservare sulle classi meno istruite quell'influenza legittima che a loro compete. Imperocchè, o Signori, quando io vi ho esposto come si svolge l'azione elettorale, come si atteggi e sveglia la capacità individuale dell'elettore, io supponevo e suppongo che i più saggi, i più potenti, i più virtuosi esercitino sempre la loro legittima influenza. Sono vane per me le teorie del voto singolare e del voto plurale, per dare un maggior equilibrio all'esercizio del voto politico. I voti si numerano, e non si pesano, quando sono nell'urna; ma prima dell'urna le opinioni e i suffragi debbono pesare in ragione dell'influenza intellettuale e sociale e di tutte le naturali preponderanze.

Orbene, queste influenze, queste naturali preponderanze non si conservano dalle classi superiori se non alla condizione dell'adempimento dei loro doveri. Bisogna che tutti si mettano volenterosi all'opera della preparazione morale e della educazione politica; e poichè, o Signori, non si può contrariare l'avvenimento della democrazia, e non vogliamo nè adularla nè temerla, così noi dobbiamo occuparci di abilitarla all'esercizio dei suoi nuovi destini.

Non dimentichiamo, o Signori, che altra volta l'unità delle credenze religiose era un vincolo potente che affratellava gli uomini, e rammorbiva le disuguaglianze sociali; ora per ragioni che non è certo il momento di discutere in quest'assemblea, questo vincolo viene sempre più affievolendosi; e vi è anche chi lo affievolisce ognora più per fini di dominazione terrena, i quali distraggono dall'adempimento di ben più eccelsa missione.

Le classi dirigenti della società saranno veramente tali quando abbiano con la loro virtù meritato di mantenere a sè la direzione dei destini della patria.

E qui, a proposito delle classi dirigenti, mi sia permesso riparare ad una dimenticanza.

Si è parlato più e più volte della rivoluzione italiana e si è detto: questa rivoluzione è stata fatta da un Re leale e valoroso, e dalle classi intelligenti d'Italia. Ciò è vero, però, fino ad un certo punto. O Signori, bisogna riconoscere che anche il popolo italiano ha portato il suo grande concorso all'edifizio della patria. Ebbene, questo popolo che ha prestato nei giorni della prova sì valida opera a creare l'Italia,

questo popolo, credetelo, o Signori, non verrà meno al suo patriottismo, alla sua virtù, ora che Voi gli avrete affidato una più diretta responsabilità dei destini di quel paese che egli stesso ha concorso a creare coi suoi sacrifici.

Signori, mi duole quasi di avere assunto aria importuna di consigliere molesto, di predicatore ascetico, alla fine del mio discorso, ma io credo veramente che quest'Assemblea nel dare con animo tranquillo il suo voto alla legge in discussione, debba sentire in sè e far sentire a tutti la necessità di adempiere ai grandi doveri che da essa conseguono; ond'è, che mai come in questo momento star ci deve dinanzi quella formola del solenne e sacro giuramento a cui noi abbiamo inpegnata la vita, di fare cioè, tutto per il bene inseparabile del Re e della patria.

*(Benissimo, bravo; molti senatori vanno a stringere la mano all'oratore).*

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Finali.

Senatore FINALI. Io sono agli ordini del Senato, pare per altro che stante l'ora tarda, sarebbe più conveniente di rimandare il seguito della discussione a domani.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Finali propone che il seguito della seduta sia rimandato a domani.

Se nessuno fa opposizione, il rinvio s'intende accordato.

Domani dunque ad un'ora riunione degli Uffici per l'esame dei progetti di legge in corso, segnati coi numeri 129, 144, 145, 147, 153 e 154.

Alle due pom. seduta pubblica pel rinnovamento delle votazioni per la nomina di un Segretario della Presidenza e di un Commissario alla Cassa dei depositi e prestiti, alla Commissione di Finanza ed alla Giunta per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori e seguito della discussione del progetto di Riforma della legge elettorale politica.

La seduta è sciolta (ore 6):





## XCII.

## TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1881

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Rinnovamento delle votazioni per la nomina di un Segretario nella Presidenza e di un Commissario alla Cassa dei depositi e prestiti, alla Commissione di finanza ed alla Giunta per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori — Seguito della discussione generale sul progetto di legge per la riforma elettorale politica — Discorsi dei Senatori Finali, Griffini e Aljieri — Risultato delle votazioni fatte in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/4.

È presente il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, d'Agricoltura e Commercio e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del precesso verbale dell'ultima seduta che viene approvato.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: Rinnovamento delle votazioni per la nomina di un Segretario nella Presidenza, e di un Commissario alla Cassa di depositi e prestiti, alla Commissione di Finanza ed alla Giunta per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

Si procede all'appello nominale per queste votazioni.

(Il Senatore, *Segretario*, CHIESI fa l'appello nominale).

**Seguito della discussione del progetto di legge N. 119.**

**PRESIDENTE.** Si apre la discussione sul progetto di riforma della legge elettorale politica.

La parola spetta al Senatore Finali.

Senatore FINALI. Se è vero, come nessuno dubita, che la natura di un Governo rappresentativo pigli forma dalla legge elettorale, niun argomento più grave di questo potrebbe essere oggetto delle nostre deliberazioni; impe-

rocchè la proposta riforma non sia da meno di una riforma vera e propria dello Statuto, il quale anzi ha pochi articoli di così capitale, o maggiore importanza. Quindi io consento con l'onorevole Senatore Jacini, il quale ieri diceva, che il Senato debba discutere e votare il progetto senza pusillamini riguardi, ed esercitare liberamente il suo diritto d'iniziativa e di emendamento. Che se il Senato non dubitò d'usarne anche in argomento di tributi e di finanza, nei quali pure, secondo l'opinione di alcuni, la prerogativa dell'altra Camera non è di sola priorità nel voto, non può dubitare di usarne oggi, che si tratta di cosa, la quale interessa non meno il Senato, che la Camera elettiva e la Corona.

Essendo un Governo rappresentativo sostanzialmente tal quale lo fa la sua legge elettorale, l'ottima legge di una repubblica non può essere l'ottima legge della monarchia, nè viceversa. Perciò il più insigne nostro scrittore di diritto costituzionale restrinse la teoria dell'elettorato in un solo assioma, confortato da esempi storici, cioè che il sistema elettorale si muta sempre col mutare del governo. Quindi io credo che, nello studio di questo disegno di legge, si debba sopra tutto e innanzi tutto esaminare, se costituisca un'offesa, una perturbazione od un pericolo per quel patto fondamentale, la cui conservazione è affidata anche agli animi nostri ed alla nostra fede.

Qui non è alcuno, cui sia lecito ondeggiare tra la libertà e il dispotismo, tra la monarchia e la repubblica, tra la unità e la federazione: nondimeno esponendo le ragioni, per le quali io penso con profonda convinzione, che quando la legge fosse approvata senza opportuni emendamenti, resterebbero scalzate, indebolite le fondamenta, sulle quali posano la libertà, la monarchia e l'unità della patria, spero ottenere più benigna udienza da coloro, e non sono pochi in quest'assemblea, ai quali la patria libera ed una fu l'aspirazione suprema di tutta la vita; e ai quali sarebbe men dura la morte, che il rivedere pur una delle antiche miserie.

Io non sono avverso ad una riforma elettorale, anzi da più anni ne sono fautore: così avessisaputo, a tempo opportuno, infondere in altri la mia persuasione! Ma pensava allora, come penso adesso, che il sistema elettorale debba stare in armonia col sistema di governo. Nel trattare il gravissimo argomento bisogna sollevarsi al disopra delle considerazioni dell'ora presente: i ministri passano, i partiti si rinnovano; ma le istituzioni dello Stato rimaner debbono inviolate e salde.

La storia c'insegna in ogni sua pagina, come sia più facile fondare uno Stato che non conservarlo. Essa pure c'insegna, che soltanto quegli Stati ebbero vita lunga e gloriosa, i quali andarono più a rilento nelle mutazioni; e che in queste non vennero meno ai principî dai quali avevano avuto l'origine, e dai quali avevano tratto la propria forza.

So bene che il moto, legge di vita universale, e la lotta tra le diverse forze e tendenze sociali si mostrano più vivaci e gagliardi in questa nostra età, che potrebbe chiamarsi delle grandi rivendicazioni; e so pure che le odierne dottrine della scienza positiva intorno alla evoluzione ed alla selezione, non hanno esercitato sensibile influenza su quella foga democratica, che aspira all'esclusivo ed incontrastabile dominio del maggior numero. Ma so altresì che, in qualunque Stato ben costituito, è ufficio del Governo essere e mostrarsi vigile e zelante custode della intangibilità delle istituzioni, e di esercitare un alto ufficio di correttore e di moderatore. Che se egli questi suoi uffici dimentica o non cura, allora le leggi del progresso sociale sono turbate e rotte; ed agli inavveduti

ed imprudenti si preparano i giorni degli imbelli rammarichi e delle codarde transizioni.

L'Italia ammaestrata da dure esperienze trovò salute nella gloriosa Dinastia di Savoia, e in quel Governo temperato o misto, nel quale tutte le forze, gli interessi, le attività sono equabilmente rappresentate; in quel Governo, che secondo l'opinione dei savi, da Aristotile fino a noi, è la più perfetta forma di regime politico, la più acconcia ai popoli che più innanzi progredirono nella via della civiltà, e la meglio conducente al benessere sociale, come quella che impedisce ad una parte o all'altra di prepotere ed esorbitare. L'Italia trovò in quella Dinastia e in quel Governo la virtù di redimersi dalla straniera dominazione, di comporsi ad unità di Stato, di emulare le maggiori nazioni nei progressi intellettuali, materiali ed economici; di atterrare il principato teocratico, perpetua occasione ad intervensioni straniere, perpetuo ostacolo alla costituzione della sua unità, perpetua minaccia alla libertà dello spirito umano. (*Approvazione*).

Ma colla proposta legge, la quale è avviamento al suffragio universale, ed anzi è addirittura il suffragio universale, secondo l'autorevole commento testè fattone a Palermo, colla sola condizione di saper leggere e scrivere, anzi di saper scrivere soltanto, non importa se bene o male, a creder mio si esce dai termini della Monarchia rappresentativa, del Governo temperato, e si entra nella pura democrazia. Di ciò credo non mi occorra fare la dimostrazione, dopo che altamente lo proclamava in una sua eloquente perorazione pronunciata innanzi all'altra Camera, il più dotto propugnatore del progetto di legge, il quale è tornato a sedere nel Consiglio della Corona.

Dopo ciò mi pare che non si abbiano tutte le ragioni di fare le meraviglie, se uomini eminenti, ai quali può far velo soltanto la lontananza, guardando all'andamento delle cose nostre, ravvisino ormai ridotta ai minimi termini la distanza che separa la Monarchia rappresentativa da un'altra forma di Governo; ed anche ne fraggano previsioni non liete intorno alla stabilità delle nostre istituzioni.

Il Governo temperato o misto, il quale unisce il passato al presente, la tradizione al progresso, ed abilita a procedere con sicurezza nell'avvenire, per essere convenevolmente apprezzato,

ha bisogno di un certo grado d'istruzione e di educazione, che non si trova, e per lungo tempo non potrà trovarsi, nell'universale e nemmeno in un grandissimo numero di cittadini. Il popolo più facilmente intende e pregia le forme semplici di Governo. Alle classi più numerose l'ordine s'affaccia sotto un aspetto solo, il principato assoluto; la libertà sotto un aspetto solo, la repubblica.

E queste naturali tendenze di popolo non abbastanza educato ed istruito, sono eccitate e rese pericolose dai partiti o dalle sette, che hanno presso di noi antica radice, ed organismi vasti e poderosi. L'uno, più potente di numero che d'audacia, aspira alla ristaurazione di un ordine di cose, al quale è ostacolo la Monarchia unitaria; l'altro, più potente d'audacia che di numero, aspira alla dittatura, per poter fondare diversa forma di Governo sulle rovine della Monarchia rappresentativa. Se, invece del grido nè eletti nè elettori, si facesse sentire dal Vaticano un diverso grido, forse l'universalità del voto impaurirebbe, o almeno renderebbe più cauti, molti tra quelli che oggi la invocano, o non la temono. Ed un terzo partito è già in mostra, il quale sogna una rivoluzione sociale, da conseguire per mezzo della violenza, se non potrà per mezzo dell'urna.

Non debbonsi per certo dimenticare, l'amore, la fede, la pietà, le lagrime, colle quali le città italiane, realizzando il vaticinio scritto tre secoli prima in una pagina immortale, accolsero Re Vittorio Emanuele unificatore e vindice. (*Approvazione*). Ma se da quel ricordo e dagli omaggi popolari, che accolgono il suo Augusto e degno figlio e successore è la Reale famiglia, si deve trarre buona ragione di fiducia, non sarebbe saviezza di uomini di Stato fare su quel ricordo e su questi omaggi troppo sicuro fondamento.

Sarebbe cosa puerile assordare l'inquieta voce dell'anima col rimbombo di frasi sonore; e sarebbe cecità, imperdonabile ad uomini di Stato, chiudere gli occhi sulla presente nostra eccezionale situazione, che può, anzi deve essere corretta, se tutte le forze educative adempiono convenevolmente l'ufficio loro. Ma per contrario, la coscienza pubblica fu perturbata fin da quando vide il Governo del Re, nelle elezioni generali ed in minori occasioni, preferire i malcerti amici, ed anche gli aperti avversari della

Monarchia, ad uomini che sono ad essa devoti; per non aver di questi il voto contrario in Parlamento; e vide debolezze, condiscendenze ed alleanze, atte ad accrescere lo scoramento negli uni; la baldanza negli altri.

Un antico Romano sentenziò essere l'ultimo segno della decadenza dello Stato il non farvisi più alcuna distinzione fra i buoni ed i cattivi cittadini; qualche cosa di somigliante può dirsi di un Governo monarchico, il quale non distingue tra i fautori della Monarchia e gli avversari; anzi si affida più volentieri a questi che a quelli. Ma noi siamo a tale, e mi duole profondamente il dirlo, che si udirono uomini di Governo invocare dagli avversari della Monarchia una tregua, come si usa fra belligeranti: mentre ai Governi costituiti disconvengono perfino le accademiche discussioni intorno al loro essere. Nè questa è illiberale dottrina: il generale Cavaignac, il quale in quei giorni personificava la libertà, la Repubblica e la legge, diceva all'Assemblea di Francia, che il Governo era perduto, se continuasse a permettere di esser discusso ne' suoi principi fondamentali; e il Due Dicembre non tardò a dargli ragione.

La Camera uscita dal presente corpo elettorale ha una storia di 33 anni, splendida e gloriosa nel suo insieme. Ad essa non si può per certo fare rimprovero di non aver soddisfatto ai voti della nazione, chè anzi, in più incontri — come avviene anche di presente — essa precorse la pubblica opinione; e ciò è naturale, poichè emana dalla parte più colta, liberale ed eletta della nazione. Nondimeno la riforma della legge elettorale era nel desiderio di molti uomini politici, coll'intendimento di allargare il suffragio, cominciando dall'abbassamento del limite dell'età. Pareva ed è infatti irrazionale, che un cittadino possa per quattro anni aver parte nell'amministrazione del comune e della provincia, ed anche esserne capo, prima di poter acquistare il diritto di gettare dentro un'urna una scheda col nome d'un candidato. Così pure la istruzione diffusa, soprattutto nelle sue nuove forme d'insegnamento tecnico e professionale, consigliava di estendere il suffragio anche a quelli, che si erano arrestati a grado inferiore, senza pervenire ai supremi gradi accademici.

In quanto al diritto elettorale da conseguirsi

col pagamento di una imposta - intorno al cui ammontare l'epigrammatica censura, dopo i *pamphlets* del Cormenin, ha anche il torto di essere volgare; nel quale diritto si vuole a torto, a creder mio, vedere una specie di privilegio feudale - sarebbe bastato che i cittadini italiani non fossero riusciti in troppo gran numero ad eludere una legge finanziaria, perchè anche il cetto artigiano, operaio ed agricolo fossero più largamente rappresentati, che non siano, nel Corpo elettorale; ed anzi avessimo diggià un Corpo elettorale non meno numeroso di quello che ha la Gran Bretagna. Questa conseguenza politica della legge, che introdusse presso di noi l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, paragonabile per questo rispetto alla tassa pei poveri, che hanno gl'Inglese, impensieriva alcuni valentuomini, soprattutto allorquando ne fu elevata l'aliquota, in modo da raggiungere facilmente il limite del censo elettorale; ma quei valentuomini, a creder mio, a torto s'impensierivano, perchè il cittadino che acquista un diritto politico con l'adempimento di un dovere verso lo Stato, dà con ciò solo arra di saperlo saviamente e prudentemente esercitare (*Approvazione*).

Ma - se molti erano a chiedere l'allargamento del suffragio - a chiederne lo sconfinato allargamento, ed anche l'universalità, erano, salvo alcune eccezioni, solo i partiti ostili alla Monarchia, con esempio non nuovo, perchè il somigliante si vide già in Francia, e si vede ora nel Belgio. Il Governo, cui spetterebbe moderare le intemperanze e contenerle, non vide il pericolo di alimentare e incoraggiare invece le idee più spinte ed estreme, rispetto all'estensione del suffragio; e propone una legge, la quale non mira in modo alcuno ad ottenere qualche seria garanzia della buona qualità degli elettori, ma mira soltanto a far numero.

Lo scrutinio di lista poi - con insolito e irrazionale procedimento, stralciato dalla legge elettorale e fatto argomento di legge speciale, per motivi parlamentari troppo noti - sacrificerebbe la sincerità del voto in grazia dei partiti, i quali presumono, con quel mezzo, di potere più facilmente padroneggiare le elezioni.

Si entra a piene vele, e colla bussola che soffre deviazioni magnetiche, in un mare non già ignoto, ma che sappiamo pieno di scogli e di

procelle; e quasi noi fossimo trascinati da una corrente fatale, il nostro Ufficio Centrale, nel quale abbondano gli uomini savi e prudenti, non esita a proporre l'approvazione di un progetto di legge, di cui non sa con plausibile probabilità intravedere le conseguenze lontane nè le prossime, rispetto all'estensione del voto; per quanto sia stata grande l'abilità del suo dottissimo Relatore nel maneggiare le cifre statistiche, e nel trarne ingegnose induzioni. Ma qualunque sia il computo più probabile, egli è certo e indubitabile, che i nuovi elettori sopraffaranno di gran lunga col numero il presente corpo elettorale.

Non è questo, per certo, l'esempio che ci dava l'Inghilterra, il paese nel quale la libertà e la monarchia rappresentativa hanno più antiche radici e più salde, il paese dove da due secoli sono ignote le violente mutazioni: colà ad allargare il suffragio si procedette per gradi, in modo che i nuovi elementi potessero assimilarsi agli antichi e insieme combinarsi; e poterono così essere progressivamente soddisfatti i bisogni e le tendenze dei nuovi tempi.

Si ama, invece, più volentieri ricorrere agli esempi della Francia repubblicana o monarchica, secondo le varietà degli umori.

Ma quando mai, da quasi cento anni, la Francia ha avuto stabilità di governo?

Che essa finalmente trovi ordine, libertà e pace nel presente regime, io desidero; ma chi può fare a fidanza, che il suffragio universale, in breve volgere di tempo, non riesca a sbalzare di seggio quel partito, il quale si sforza di mantenere l'ordine, sul quale posano la prosperità e la sicurezza dello Stato, e senza del quale nessun governo è durevole?

Si parlò dell'Impero; ma l'Impero, a tacere del primo che, soffocata ogni vita parlamentare, si resse col prestigio del nome del grande Imperatore, del suo genio e delle sue vittorie, l'Impero si mantenne bensì per 18 anni col suffragio universale, ma usando tali arti di governo, che, se necessarie, dovrebbero farlo ripudiare da quanti sono sinceri amici della libertà. Rallentati i freni, la stabilità dell'Impero era venuta meno nell'opinione di tutti, e i disastri militari non fecero che affrettarne la immanchevole caduta.

A giudicarne da lontano, in non lievi difficoltà si trova anche l'Impero Germanico; sib-

bene colà, a fianco del Consiglio dell'Impero, eletto col suffragio diretto universale, sia un Consiglio federale nominato dai governi dei singoli Stati, niuno dei quali, compresa la Prussia, ha base elettorale così larga, e ciascuno dei quali ad ogni evento potrebbe contrapporre la forza conservativa, che viene da secolari tradizioni di reverenza. Finchè poi il governo vi sta nelle mani del Grande Cancelliere, che tanto fece e tanto operò per la grandezza della sua patria, questi coll'autorità sua forse potrebbe sempre controbilanciare qualunque deleteria influenza. Bisogna pur notare, che, se la Costituzione dell'Impero è rappresentativa, il Governo è lungi dall'essere parlamentare, nel modo che intendiamo e praticiamo noi; ad ogni modo poi la esperienza germanica, fosse anche più fausta che nonsia, non è così lunga, da dover senz'altro servire a noi d'imitabile esempio.

L'Ufficio Centrale, sebbene non vegga, o creda buona cosa lasciare un velo prudente sulle conseguenze ultime ed immanchevoli della legge, rispetto all'allargamento del suffragio, riconosce che, fino dalla sua prima attuazione, avrà l'effetto di dare tal peso preponderante alla Camera elettiva, da andarne del tutto guasto l'equilibrio costituzionale. Ma questa considerazione non lo trattiene dal proporre l'approvazione del disegno di legge, senza alcun profondo emendamento: esso mostra di confidare nella efficacia correttiva di un provvedimento parlamentare, che raccomanda alla benignità del Ministero, affinchè il Governo nell'opera legislativa non lasci sempre il Senato al secondo posto. Se questa non è abdicazione, mi sembra tale rassegnazione, che di molto se le avvicini (*movimento*).

Il desiderio di una più equa e più congrua ripartizione del lavoro parlamentare è troppo giustificato, anche nelle presenti condizioni di cose; e fu già più volte invocata, acciocchè il Senato potesse, e possa più adeguatamente adempiere l'alto suo ufficio costituzionale. Ma non so davvero capacitarmi, finchè l'Ufficio Centrale non ne abbia dato migliore dimostrazione, come i valentuomini abbiano creduto davvero alla efficacia della loro modesta raccomandazione. Occorre ben altro a restituire l'equilibrio costituzionale, una volta che sia turbato! Forse si sono peritati a metter innanzi l'idea

di una riforma del Senato, o non hanno saputo escogitarne alcuna che fosse abbastanza plausibile; ciò, malgrado la loro sapienza e dottrina, non darebbe cagione di meraviglia, perchè finora soltanto gli Stati federativi, come la Svizzera e gli Stati Uniti d'America, hanno potuto trovare un contrappeso alla potenza della Camera democratica, eletta per suffragio universale diretto, in un'altra Camera, nella quale siano rappresentati i singoli Stati, per mezzo di elezioni, fatte dalle rispettive legislature.

Negli Stati unitari questo contrappeso non si è trovato e forse non si troverà giammai. E noi vediamo in Francia il partito trionfatore minacciare già di abolizione il Senato, se per mezzo delle riforme ch'esso escogita, non riesce a farlo necessariamente pedissequo ai voleri della Camera. — È proprio della democrazia non soffrire limiti nè freni!

Queste sono le generali considerazioni, per le quali io credo che il Senato non debba approvare il progetto di legge nella forma proposta; ma debba apportarvi gli opportuni emendamenti, per ricondurre, per lo meno, la riforma elettorale entro quei giusti limiti, che altra volta parvero insormontabili alle stesso onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri. E se qualcuno qui ripigliasse la proposta, che egli due volte ha fatto al Parlamento, avrebbe un compito assai facile, potendo valersi degli stessi argomenti di lui.

Che se io volessi scendere a particolari considerazioni, potrei facilmente dimostrare, come il progetto di legge, dopo aver presunto di trovare il criterio della capacità in un certo grado d'istruzione, per quanto insufficiente e scarso esso sia, subito l'abbandona, per ingrossare di un tratto il corpo elettorale, invece di aspettare il suo graduale accrescimento, col progredire dell'istruzione e della coltura nazionale.

Potrei anche dimostrare che, introducendo una curialesca teoria di equipollenti, invece di cercare il requisito elettorale in una condizione di fatto certa, precisa e indubitabile, si apre ben più largo adito agli arbitrii, ai brogli ed alle corruttele elettorali, che non sia quello che si presume di chiudere colle disposizioni regolamentari e penali del progetto di legge.

Intorno a questo particolare pare a me, lo perdonino gli onorevoli Colleghi miei che fanno parte dell'Ufficio Centrale, che il loro emen-

damento non migliori gran fatto il progetto ministeriale e che anzi, per un certo rispetto, lo peggiori. Imperocchè, seguendo il procedimento da essi suggerito, parmi che debbano risultarne diversi criteri per riconoscere la capacità elettorale, secondo la diversità dei luoghi e delle persone; e il riconoscimento del diritto elettorale o il suo diniego sarebbe, malgrado l'emendamento, troppo spesso determinato dal broglio e dall'intrigo.

Signori Senatori! Grande è per certo la responsabilità del Ministero in faccia ai contemporanei ed in faccia alla storia, la quale non tiene conto delle intenzioni, o ne giudica dagli eventi; ma non meno grande è la nostra responsabilità, perchè lo Statuto ripose nel Senato la fiducia, che, tetragono all'impeto dei venti e della fortuna, sapesse a tempo osare ed a tempo resistere.

Nel quasi perfetto accordo che regna fra l'Ufficio Centrale ed il Ministero, io non oso sperare che il Senato si diparta dalle proposte che gli essi fanno. Taluno anzi potrebbe temere di peggio, se vi è qualcosa di vero intorno a certe voci che corrono, di arti che si adoperano per fare approvare questo progetto senza alcuna modificazione, ossia per farlo approvare in blocco, come se si trattasse di una legge di riforma del corpo delle guardie doganali.

A me, nella affannosa previsione di futuri mali, ed a quei che consentono con me, resterebbe un conforto, misero e sterile conforto, quello d'aver fatto il nostro dovere. Che se noi non c'inganniamo, e se i suoi reggitori le falliscono, Iddio protegga l'Italia! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI. Uno degli ultimi chiamati all'onore di sedere in questo alto Consesso, io forse avrò suscitato nell'animo dei miei colleghi un sentimento di meraviglia, per il coraggio, o meglio, per l'audacia colla quale mi sono accinto a prendere la parola nella discussione generale di questo ponderoso ed importantissimo progetto di legge.

Se non che, io faccio largo assegnamento sulla squisita cortesia del Senato e sopra quel istinto che anima gli spiriti eletti, inducendoli a sorreggere e confortare i deboli. D'altronde, o Signori, malgrado gli eruditi discorsi che noi abbiamo uditi in quest'Aula, forse per la tela amplissima che avevano a svolgere gli

oratori che hanno parlato fin qui, mi sembra che non sia stata sufficientemente approfondita la questione principale, la questione pratica che domina il progetto di legge in discussione. E credo impertanto, che non inutilmente possa anche l'ultimo di Voi richiamare la vostra attenzione sulla questione medesima. Tale questione è quella dell'abbassamento del censo, e di questa soltanto io avrò l'onore di parlarvi.

Convieni discendere al disotto delle lire quaranta d'imposta volute dalla legge elettorale vigente? Convieni discendere fino alle lire diciannove e centesimi 80, e rispettivamente per i fittabili e mezzadri alle lire ottanta, come nel progetto di legge che ci sta dinanzi è proposto?

Convieni calcolare in queste somme anche la sovrimposta provinciale, come vorrebbe l'Ufficio Centrale, la di cui deliberazione ebbe ampio ed abile svolgimento nella splendida Relazione dell'onorevole Senatore Lampertico?

Convieni discendere ancora più e non fermarci che alle cinque lire d'imposta, come avrebbe accennato l'onorevole Senatore Pantaleoni, oppure ammettere all'elettorato, senza riguardo all'intelligenza, tutti i censiti, come desidererebbe l'onorevole Senatore Jacini?

Ecco, o Signori, la questione capitale.

Riguardo all'intero progetto di legge io mi sbrigo sollecitamente, dichiarando che sono disposto ad accettare completamente quello che ci venne dall'altro ramo del Parlamento, malgrado che ammiri lo studio posto dall'Ufficio Centrale per mostrare, non solo la ragionevolezza, ma anche l'opportunità e persino la necessità degli emendamenti che ebbe a proporre.

Io, o Signori, sono disposto ad accettare l'intero progetto di legge, quale ci venne dalla Camera elettiva, perchè, dico il vero, non giungo a dividere le paure che vennero manifestate in quest'Aula; non giudico i miei compatrioti come, con colori assai foschi, ce li dipinsero parecchi tra gli oratori che mi prece-dettero, ed in ispecial modo i Senatori Zini, Tirelli, Vitelleschi, e per ultimo il Senatore Finali.

Io, o Signori, ho maggior fede di loro nelle nostre popolazioni. Non credo che gl'Italiani sieno, come venne detto da stranieri e fu ri-

cordato in quest'Aula, tanti figli di Machiavelli; ma io faccio a fidanzanza col loro spirito riflessivo e calmo, colla tranquillità che hanno sempre manifestato nelle occasioni più solenni; ed in ispecial modo io mi affido a loro, poichè devono amare questa patria che sono riesciti a redimere sotto la gloriosa direzione di Vittorio Emanuele, con fiumi di sangue e con immenso getto di sostanze. Essi fanno quanti sacrifici e quanti dolori hanno sofferto per avere una patria, e quindi gelosamente veglieranno alla sua incolumità e ben si guarderanno da tutto quanto potrebbe metterne a repentaglio l'esistenza.

E non furono poche le prove che diedero di saperla amare nel modo migliore, cioè non turbandone l'ordine nei momenti più difficili. Noi invero abbiamo passato giorni tristi e gravidi di pericoli; siamo vissuti per parecchi anni colle porte aperte, di guisa che, svegliandoci, potevamo udire che gli Austriaci erano a Milano. Ed allora i nostri nemici interni ed esterni avevano in Italia uno Stato, nel quale potevano apparecchiare le loro armi, allora il brigantaggio desolava le provincie meridionali! Ciò non ostante, tranquillità assoluta ed abnegazione, fino al punto da pagare in un anno, senza querimonie, l'imposta fondiaria di due annate. Con questi elementi, credo di essere nel vero, non dividendo il pessimismo di altri oratori.

Un solo fatto, Signori, m'impensierisce, cioè l'abbassamento dello spirito religioso, deplorato dall'onorevole Zini, al quale in questo punto io devo completamente associarmi. Nè lo dico oggi soltanto; ma, nella ristretta cerchia della mia azione, lo dichiaro da molti anni, ed a voce e per mezzo della stampa. Io però vado un po' più in là dell'onorevole Zini: non m'accontento di deplorare l'effetto, ma cerco la causa e deploro anche questa. La causa principale, o Signori, del deplorabile fatto - il quale veramente può, a lungo andare, portare minaccia alla umana società e non soltanto agli Italiani - io la trovo in coloro, i quali avevano la nobilissima missione d'infondere, di accrescere, di coltivare il sentimento religioso, ed invece l'hanno intiepidito, se non estinto, mostrando che essi, più del regno dei cieli, avevano a cuore un regno di questo mondo. Perciò hanno determinato una profonda indifferenza negli Stati cattolici fuori d'Italia; e negli Italiani, insieme

alla indifferenza religiosa, hanno fatto nascere un sentimento di acerbità.

La differenza è naturale; i cattolici stranieri, deplorando il male, non avevano a temerne quelle gravi conseguenze che avremmo a temerne noi, perchè le rivendicazioni nelle quali insistono coloro che dovrebbero fare professione di povertà, non si realizzerebbero a danno degli stranieri, ma a danno degli Italiani.

Se non che, mi conforta il pensiero che finora il lamentato affievolimento dello spirito religioso non produsse gravissimi guai, nemmeno fuori d'Italia, nemmeno colà dove la democrazia ha più larga parte di quello che abbia fra noi nel reggimento della pubblica cosa, ed anzi ha una parte ben più larga ancora di quella che sarebbe fatta agli Italiani colla legge che noi esaminiamo.

A modo d'esempio, in uno stato cattolico a noi vicino, nel quale vi ha il suffragio universale, se si commisero dei gravissimi errori, si seppe però e si sa lavorare e produrre tanto da poterli in breve tempo sanare. Perciò credo che possiamo attendere il rimedio dal tempo, giacchè la causa che produsse il danno deve pur scomparire.

Entro nel mio argomento.

È opinione invalsa, o Signori, e francamente propugnata, che, atteso l'allargamento del voto dal lato dell'intelligenza, sia opportuno non solo, ma proprio necessario di abbassare il censo elettorale, e ciò per impedire che le città, dove l'istruzione è più elevata, possano imporsi alle campagne, per mantenere alla proprietà quell'influenza, quell'ascendente che deve avere per la tutela dell'ordine, per far sì che alla Camera elettiva possano essere largamente rappresentati gli interessi dell'agricoltura.

Or bene, io non posso dividere quest'opinione. Colla legge elettorale che noi abbiamo in oggi, stavano a fronte il censo e l'intelligenza come titoli all'elettorato politico; aveva il primo posto il censo, il secondo l'intelligenza.

A questa pure venne fatta una parte, per evitare l'assurdo che si sarebbe manifestato, qualora il censo solo avesse dato titolo all'elettorato politico. In questo caso noi avremmo veduto nel corpo elettorale i piccoli, oscuri ed indotti possidenti, ed avremmo veduto esclusi i Presidenti delle Corti di Cassazione ed altre

illustri individualità, collocate in un grado non inferiore.

Oggi al posto principale si vuol porre l'intelligenza. Con questa potrebbe stare il censo, qualora il livello della intelligenza non si fosse di tanto abbassato, da ammettere all'elettorato politico tutti coloro che hanno conseguito il certificato della scuola obbligatoria, e transitoriamente quello della seconda classe elementare. In tale ipotesi, anche il censo potrebbe trovar posto e non dar luogo a nulla di ripugnante. Ma dal momento, o Signori, che si discende alla seconda elementare, a me sembra che il titolo della intelligenza assorba completamente il titolo del censo, in guisa da togliere a quest'ultimo ogni importanza, ed anzi da non lasciargli più posto.

Invero, tutti, o per lo meno la massima parte dei possidenti grandi e piccoli, hanno percorso le prime due classi elementari, e nelle città e nelle campagne, perchè anche in queste abbiamo da molti e molti anni le scuole elementari inferiori.

L'on. Alfieri mi dice ora che le scuole elementari inferiori vi sono da molto tempo in Lombardia e non altrove. Prima di tutto, alla Lombardia comincio ad aggiungere il Veneto, il Piemonte, la Liguria e diverse altre provincie, che non furono così miseramente trattate dai loro Governi, come altre ancora che io non voglio nominare, per non discendere a confronti dolorosi e che potrebbero riuscire sgraditi. Poi, sono molti anni, o Signori, che è costituito il Regno d'Italia e in tutto questo tempo non abbiamo avuto soltanto le scuole elementari per i fanciulli, ma abbiamo avuto anche le scuole serali e le scuole festive, le quali hanno porto mezzo anche agli uomini maturi di poter acquistare quelle piccolissime cognizioni, che si esigono da coloro che domandano il certificato delle due prime classi elementari. Ma io ammetto, ed anzi è una verità, che non tutti i possidenti, nelle campagne principalmente, hanno potuto fare le due prime classi elementari.

Ma quelli che non le hanno fatte, si trovano nella più supina ignoranza. E sarà conveniente, o Signori, di dare a questi l'elettorato? Il dar loro l'elettorato non può forse portare a dei pericoli ben maggiori di quelli, dei quali si sono fatte lugubri descrizioni in

quest'aula, e che si credono minacciati dal concedere l'elettorato agli operai delle città, a coloro insomma che hanno percorso la seconda elementare e non possiedono un censo?

L'ignoranza, o Signori, è un istromento in mano di chi ne sa profittare; l'ignoranza non è una forza per sé, o per lo meno è una forza, come lo può essere una caldaia a vapore, senz'acqua e senza fuoco. L'ignorante si muoverà, agirà quando sarà diretto da un altro; ed in questo caso, il risultato quale sarà? Che quest'altro avrà due voti, perchè avrà il suo e quello dell'ignorante, e gli altri resteranno con un voto solo. Basta ciò per mostrare l'ingiustizia alla quale si andrebbe incontro, dando il voto a cittadini assolutamente ignoranti, come sarebbero coloro che non avessero percorso nemmeno le due prime classi elementari.

È legge di natura, che il capo debba comandare alle membra; violate questa legge nella società e voi andrete al disordine.

E questa teoria venne sostenuta anche ieri l'altro dall'onorevole Senatore Pantaleoni. Esso pure mostrò al Senato i pericoli che deriverebbero dall'ammettere all'elettorato l'ignoranza.

Io divido completamente la sua opinione su questo punto, ma non so poi vedere il legame logico che ha condotto l'onorevole Pantaleoni a concludere, che secondo lui, si dovrebbe dar l'elettorato al censo piccolo non solo, ma si dovrebbe discendere sino alle lire cinque.

Abbiamo avuto una legge sui giurati, che ha dato risultati pessimi, che ha dato lo spettacolo di vere mostruosità giudiziarie. Chi era ammesso nella giuria? Erano ammessi gli elettori politici, a 40 lire d'imposta, senza che avessero dovuto provare di aver fatto degli studi. Fu appunto la massa di questi elettori politici, entrati nella giuria, che produsse i danni lamentati, danni che hanno indotto il potere legislativo a cambiare sollecitamente, come si cambiò, la legge sui giurati, con che si poté dare a questa popolare istituzione profonda radice, la si poté far diventare un'istituzione veramente nazionale e vitale. Risultati peggiori noi avremmo, dando l'elettorato politico agli ignoranti, perchè se sono un male grave vedetti che offendono la coscienza pubblica, è un male ben più grande il mettere a pericolo la patria.

Chi ha l'onore di dirigermi la parola, o Signori, è desideroso quanto altri mai, del benessere delle popolazioni rurali. Esso passa una parte dell'anno in mezzo a loro; esso, se non per professione, per diletto, ha esercitato l'agricoltura per lungo tempo, e cercò, per quanto i suoi deboli mezzi glielo consentivano, di migliorare la condizione degli agricoltori. Ma chi vi parla accetta una metà di una massima, che è stata proclamata dall'onor. Tirelli. Questi disse: « tutto per il popolo, niente col popolo ». Or bene io dico: « tutto per il popolo, tutto col popolo istruito, niente col popolo ignorante ».

I piccoli proprietari di campagna, quelli che non hanno se non se un campicello, sono più ignoranti dei proletari rurali; perchè questi vanno a lavorare sulle strade ferrate, a scavare canali, e quindi viaggiano, vivono in mezzo ad altri uomini, scambiano con essi le loro idee. Invece il piccolo proprietario vive sul suo campo, sulla sua zolla, non vede altro, e tutto al più va qualche volta al mercato a vendere i suoi prodotti. Io non vorrei paragonare questi piccoli proprietari alle Pelli Rosse per non avvilirli, eppure il paragone calerebbe; sempre inteso, quando si ostinarono a respingere ogni istruzione.

Guardiamo l'effetto che ha prodotto la legge comunale e provinciale in materia elettorale, poichè da taluni si vorrebbe precisamente scendere al livello delle cinque lire di censo, richieste dalla legge comunale, per essere elettore nei piccoli comuni.

Chi non conosce i deplorabili scontri che quella legge ha prodotto nelle campagne, chi non sa che in molti piccoli comuni rurali furono lasciati sul lastrico i Consiglieri possidenti ed intelligenti, per mettere al loro posto una massa d'individui pressochè nullatenenti, i quali, non contribuendo che in minima parte all'imposta ed alla sovrimposta, hanno deliberato spese pazze per erigere campanili e fondere campane, per cui dovette essere fatta una legge che ponesse un freno a tanto sciupio? Ed anche nei consiglieri provinciali abbiamo avuto fatti deplorabili. Io conosco un mandamento, nel quale venne negata la rielezione ad un Consigliere provinciale che funzionava da 20 anni, che era stato deputato provinciale per anni parecchi, ed aveva adempiuto il

proprio dovere, e ciò per mettere al suo posto, sapete chi? il Presidente del Comitato cattolico diocesano, il quale pochi giorni prima aveva ordinato e diretto clamorosi pellegrinaggi, che urtarono il sentimento di ogni liberale, di ogni buon patriota, per il carattere apertamente politico che avevano.

Ma questo non fa ancora abbastanza al mio scopo. Quello che avvantaggia mirabilmente la mia tesi, che addimosta di che cosa sono capaci i piccoli elettori assolutamente ignoranti, è il seguito dell'esempio che ho avuto l'onore di portarvi. Il consigliere provinciale che venne lasciato sul lastrico per sostituirgli il presidente del Comitato cattolico diocesano, era nientemeno che il presidente del Comitato agrario, il quale s'adopò con tutte le sue forze per far progredire l'agricoltura nel circondario, e per avvantaggiare le condizioni dei contadini! Ma sapevano questi quello che facevano?

Nè soltanto gl'idioti possono dare un tale risultato, ma anche i contadini che sortirono un certo talento naturale, ma che non ebbero alcuna istruzione. Di vero, precisamente nel circondario cui allusi, venne interrogato un elettore, perchè non aveva creduto di dare il voto per la conferma del consigliere provinciale scadente, tanto più che gli era legato coi vincoli della gratitudine. Sapete cosa ha risposto questo elettore? Ha risposto narrando lo squarcio della sacra scrittura che parla di Abramo, il quale obbedendo ciecamente agli ordini del Signore, era pronto ad immolare l'unico suo figlio Isacco, e non lo sacrificò, soltanto perchè l'angelo di Dio gli trattenne la mano. Con persone che con tanta logica vanno a simili risultati, che non sanno distinguere i comandi religiosi dai comandi politici, non facciamo a fidanza, o Signori.

Se muoviamo un passo ardito che è quello di ammettere all'elettorato coloro che hanno percorso le prime classi elementari, non andiamo più in là per ora, col comprendere nelle liste elettorali politiche anche i contadini ignorantissimi.

E la mia opinione, onorevoli Colleghi, relativamente agli effetti che può produrre l'ignoranza, ha l'appoggio di persone competentissime e in quest'Aula e fuori, e nell'Italia ed all'estero. Invero il Frère-Orban, che venne nei passati giorni citato dagli oppositori, per-

chè esso non sarebbe completamente nell'ordine d'idee del progetto di legge che noi discutiamo, il Frère-Orban, parlando dei risultati che possono ottenersi dagli elettori ignoranti, precisamente nella tornata del 12 luglio di quest'anno si espresse in questi termini. Mi permetta il Senato di leggere pochissime parole dell'importante discorso di quel grande uomo di Stato.

« Pour l'homme ignorant, pour l'homme qui ne sait ni lire, ni écrire, ni compter, qu'ignore les premiers éléments de la géographie, de l'histoire de son pays, est qu'il-y-a une liberté, une égalité réelle? Il est en proie du premier venu, il dépend de tous ceux qui l'entourent, et qui, plus instruits et plus habiles, exploitent son ignorance et sa superstition ».

Questo disse Frère-Orban nella medesima tornata, nella quale parlò sul progetto di legge elettorale italiano, ed anzi lo depose sul banco presidenziale, colla Relazione Zanardelli, esprimendosi nel seguente modo, relativamente alla massima che lo informa.

« Si c'est une législation de ce genre que désire l'honorable membre (quello al quale si rivolgeva) nous pourrions l'examiner sérieusement ».

E il resoconto mette:

« Sensation prolongée ».

Dunque, anche il Frère-Orban, quantunque avesse idee, sotto il punto di vista del censo, diverse da quelle che informano il disegno di legge italiano, disse però che sarebbe stato pronto a discutere seriamente un progetto che somigliasse al nostro.

E l'ingiustizia inevitabile alla quale si andrebbe incontro, ammettendo all'elettorato i piccoli censiti, voi non la calcolate?

Tale ingiustizia deriverebbe da due cause.

1° La grande sperequazione che è da tutti conosciuta;

2° La diversità del possesso medio, diversità enorme da una regione all'altra.

In una provincia, con una piccolissima rendita si arriva a pagare l'imposta che sarebbe richiesta per essere elettore; in un'altra provincia invece occorrerebbe una rendita molto maggiore.

In una provincia sarebbe grandissimo il nu-

mero dei piccoli possidenti, che diventerebbero elettori, abbassandosi il censo; in un'altra, dove la proprietà è vasta, questo numero sarebbe irrilevante.

Ma non solo, o Signori, non si può fare, almeno a mio modo di vedere, alcun assegnamento sugli ignoranti; ma c'è anche da temerne un grave danno.

Qui tocco una questione delicata. Ma io credo che le piaghe è meglio scoprirle, scandagliarle e curarle, di quello che nasconderle.

La lotta che affatica l'Italia da tanti anni, si esacerba, invece di volgere al suo termine. Io non dubito della vittoria finale, ma m'impensierisco assai degl'incidenti della guerra, i quali potrebbero portare gravi danni e gravi perturbazioni. A mio modo di vedere, noi correremmo dietro alle ombre, temendo certi principî che si vogliono diffondere da pochi, e trascurando invece le forze grandissime delle quali dispone quel partito che, come dissi, vuole fare le sue rivendicazioni in Italia.

Se il partito clericale entrasse in grande minoranza nella Camera, credete voi che non ce ne dovremmo allarmare?

Io non temo le minoranze, anche forti, quando rappresentano idee e partiti nazionali, perchè in questo caso esse, non solo tendono a far sì che la maggioranza cammini sulla retta via, ma nel caso che la maggioranza erri, possono diventare esse stesse maggioranze, prendere le redini dello Stato e fare gl'interessi della Nazione. Ma i partiti separatisti, o Signori, no, assolutamente no! non vorrei vederli nel Parlamento. E forse noi faremmo strada ad una forte minoranza del partito separatista al quale alludo, ove avessimo a metterci su quel sentiero che alcuni nostri colleghi ci additano; cioè, abbassando il censo, ed ammettendo all'elettorato tutti i censiti, senza distinzione tra una cifra e l'altra d'imposta pagata.

Taluni dicono che se c'è in Italia questo partito, ha pur diritto anch'esso di essere rappresentato, perchè tutti i partiti devono avere una rappresentanza proporzionata nel Parlamento.

Sarebbe questa un'osservazione giustissima, ove si trattasse appunto di un partito nazionale, come quello dei clericali del Belgio, ma nessuno vorrà certamente che il nemico nostro, il quale si accampa in Italia e fuori, e di-

sponde di larghissimi mezzi, possa anche occupare la cittadella del Parlamento.

È facile, o Signori, indovinare la condotta che terrebbe il partito avverso, nel caso che si facesse una legge elettorale a lui favorevole. Nei primordi della nostra indipendenza, il partito clericale ha voluto misurare le sue forze anche nelle elezioni politiche; ma avendo acquistato il convincimento di non poter riescire, inalberò la bandiera *nè elettori, nè eletti*.

Questa bandiera l'ha lacerata per le elezioni amministrative, quando ha potuto persuadersi della facilità di vincere colla legge comunale e provinciale.

E vinse in non pochi comuni, ed ebbe successi che riuscirono per noi dolorosi.

Non vi pare, o Signori, che quando fosse adottato un grande abbassamento del censo colla legge in discussione, il partito avverso eseguirebbe un'ulteriore evoluzione e quel che fece per le elezioni amministrative lo farebbe anche per le politiche?

La Stella d'Italia la preservi dalle conseguenze!

Si dà importanza all'argomento, che è necessario di contrapporre agli operai delle città gli operai della campagna, attesi i pericoli creati dalle idee sovversive che fra i primi serpeggiano.

Anche in questo credo vi sia dell'esagerazione; credo che siasi generalizzato ciò che esiste, ma in tenuissime proporzioni. Anche io sono presidente di una società operaia, e conosco gli operai, ed appunto sulla personale conoscenza di molti di loro mi formai il mio concetto. Ma segnalo a modo d'esempio, il forte gruppo delle società operaie di Milano, presiedute da un distinto uomo appartenente al partito moderato. Nella massa di operai che le compongono non c'è nemmeno l'ombra d'idee sovversive, e se vi fossero, certo quel gruppo si scioglierebbe.

Del resto, io rispondo due cose a chi obietta che è necessario contrapporre i contadini agli operai delle città, perchè ne temono le idee. In primo luogo, io non posso ammettere la minaccia, la quale in ogni caso sarebbe sempre esagerata, secondariamente il rimedio sarebbe inefficace e forse anche dannoso.

Comprendo che in qualche altro Stato, dove il partito socialista, per cause che non esistono

in Italia, è molto forte, dove la parola *progressista* ha un significato molto diverso da quello che ha in Italia, si temano gli operai e il governo cerchi di erigere sempre nuovi monumenti contro di loro.

Ma la condizione di cose in Italia è molto diversa. Comprendo ancora come in un Parlamento estero, sotto l'impressione delle forze e dell'ardimento di quel partito, possano per errore essere state giudicate sinistramente le cose nostre, quantunque per intenti patriottici possano essere state colorite. Gli uomini di Stato italiani però sanno benissimo come stanno effettivamente.

Essi sanno che l'esperienza ha sfrondato completamente l'albero delle illusioni, al di qua ed al di là dell'Atlantico, e che il partito repubblicano al quale si è alluso ripetutamente in quest'Aula, invece di acquistare forza, va continuamente perdendone in Italia.

Noi tutti conosciamo egregi uomini, i quali hanno appartenuto a questo partito; si convertirono ed ora sono lealissimi sostenitori delle nostre istituzioni.

E chi non vede che noi abbiamo tutti i vantaggi della forma repubblicana e nel medesimo tempo tutti i vantaggi della forma monarchica, senza poi avere gl'inconvenienti nè dell'una, nè dell'altra? Forse che il popolino, le classi basse non hanno intuito sufficiente per comprendere tutto questo?

Infine abbiamo un miracolo di Dinastia, la quale basterebbe da sola a disperdere qualunque proposito sovversivo; per cui anche molti di coloro che non vogliono rinunciare in teoria alle loro idee repubblicane, dichiarano però che sarebbe inopportuno il tentativo di tradurle in fatto in Italia.

La gratitudine che tutti gl'Italiani devono professare ed effettivamente professano alla Dinastia regnante, è un'arra che noi non possiamo dividere quei timori, che, a mio avviso, ebbero troppo eco in quest'Aula.

Ho detto che il rimedio di far luogo nelle liste elettorali agl'idioti sarebbe anche inefficace, e forse dannoso, e mi limiterò ad aggiungere due parole, non volendo abusare della benevolenza addimostatami dal Senato coll'ascoltarmi fin qui.

Chi sa indovinare gli effetti che deriverebbero da una forza cieca?

È impossibile fare questo presagio. Ma qualora si voglia proprio insistere a farlo, ve lo dissi già a quali conseguenze si andrebbe incontro: questa forza cieca sarebbe afferrata da un partito a noi contrario.

E poi credete proprio, o Signori, che le idee socialistiche possano farsi strada soltanto nelle città? Credete anzi che in queste soltanto si facciano strada?

Io dico, o Signori, che noi possiamo sapere facilmente quello che succede nelle città, ma ci è difficilissimo invece di conoscere quello che avviene nelle campagne, ed in ispecial modo, come le idee, a poco a poco vi si dif-  
fondano.

Ragionando *a priori*, però, dovremmo venire a questa conseguenza: essere più facile che le idee socialistiche attecchiscano in campagna, di quello che in città, perchè la fame è cattiva consigliera. E noi sappiamo che il contadino è in condizione peggiore dell'operaio di città; e ciò tanto nell'alta come nella bassa Italia. L'inchiesta agraria in corso ce ne dice qualche cosa; del resto, di ciò sono convinti coloro tutti, che hanno posto mente a siffatte gravi questioni.

Finisco col richiamare alla memoria del Senato: un'idea gettata alla pubblicità recentemente da un distinto e serio scrittore, che si occupa della questione religiosa italiana. Esso espresse e diede alla pubblicità questo pensiero, che del resto sarà venuto, e deve essere anzi venuto a molti altri: Non potrebbe accadere un giorno che il Vaticano, convincendosi dell'inefficacia di tutti gli altri mezzi da lui adoperati per riuscire a quello scopo, al quale non rinuncerà mai, cioè alla ricostituzione del potere temporale, si ponga alla testa del socialismo?

Non sarebbe necessario un grande sforzo, per conestare questa nuova evoluzione, perchè il Vaticano troverebbe nel Vangelo argomenti molto più validi per sostenersi alla testa del socialismo, di quello che per insistere nella rivendicazione del potere temporale.

Allora, o Signori, operai di città ed operai di campagna sarebbèro affratellati tutti, sarebbero afferrati con una mano sola, ed il pericolo allora sarebbe veramente ingigantito.

Chiedo venia a' miei onorevoli Colleghi, se,

contro il proposito che avevo fermato fin da principio, trascinato dalla grave questione, abusai soverchiamente della loro indulgenza, e concludo tantosto dichiarando che sono favorevole all'allargamento del voto per l'intelligenza, e mi acconco, quantunque a malincuore, all'abbassamento del censo, votato dalla Camera dei Deputati; e finchè altri argomenti ai quali io non abbia potuto pensare, non riescano a persuadermi che io sono nell'errore, voterò di conformità a queste idee.

Io credo matura, o Signori, la legge elettorale che abbiamo davanti; credo sia venuto il momento di portarla a termine, di fare insomma che diventi un fatto compiuto.

Io non credo che occorra di studiarla maggiormente; non divido sopra di ciò l'opinione manifestata ieri dall'on. Vitelleschi. Difatti, per quanto tempo non venne studiata questa questione? Ieri stesso, l'on. Senatore Jacini ci rammentò un libro, che esso ha pubblicato parecchi anni sono e che noi tutti abbiamo letto nel quale la questione elettorale è stata profondamente studiata.

Dopo, questi studii si sono moltiplicati; abbiamo avuto una serie lunghissima, eccessiva forse, di tornate alla Camera dei Deputati, per la discussione della legge elettorale; abbiamo avuto due splendide Relazioni che hanno approfondito questa materia; abbiamo avuto infine discorsi degnissimi di encomio al Senato, ed altri nè avremo in appresso.

Mi pare pertanto, o Signori, che possiamo, proprio, con piena tranquillità d'animo, risparmiare a questa legge un esodo doloroso. Chi può fare una cosa oggi, non deve aspettare domani. Adesso abbiamo piena tranquillità. Non siamo mai sicuri dell'avvenire. Gettando questa legge nuovamente in mare, ora troverebbe acque tranquille, ma potrebbe essere sorpresa in appresso da impreveduti marosi. Si disse che in Italia non vi ha movimento elettorale. Ma io so che in tutte le città si tennero adunanze per ottenere ancora più di quello che darebbe l'attuale progetto di legge. Se noi non avessimo a por termine alla parabola che esso ha descritto largamente, si rinnoverebbero di certo queste riunioni e potrebbero prendere anche un altro carattere. Mi pare proprio sia da uomini politici il tener conto di questo complesso di circostanze ed uscire una volta da

una posizione, che per ora è tranquilla, ma che potrebbe farsi burrascosa in appresso.

Pertanto io confido che con la sanzione di questo progetto di legge sarà presto soddisfatto il desiderio manifestato dal Re e dal popolo, i quali in Italia più che in qualunque altro Stato di Europa dànno l'edificante spettacolo di quella concordia che io sono felice di poter altamente asseverare in quest'Aula.

(Bravo, bene).

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre invito i signori scrutatori nominati già l'altro giorno a voler venire al banco della Presidenza per procedere allo spoglio delle schede delle votazioni che ebbero luogo. Per la prima votazione sono scrutatori i signori Senatori Camozzi Vertova, Amari e Piedimonte; per la seconda votazione sono scrutatori i signori Senatori Finali, Corsi Luigi, e Di Revel.

(Le urne contenenti le schede vengono consegnate ai signori Senatori scrutatori i quali procedono allo spoglio).

#### Ripresa della discussione del progetto di legge n. 119.

PRESIDENTE. La parola ora spetta all'on. Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Lo Statuto che determinò in modo così preciso alcune forme del potere sovrano, lasciò invece aperta una larghissima via a sostanziali mutazioni dello Stato per mezzo della legge elettorale. Abbiamo udito gli scorsi giorni come v'abbia chi rimpianga cotesta larghezza fatta alla nostra legislazione elettorale e per l'opposto si conforti nella speranza che sarà conservata pel Senato la convenzionale intangibilità statutaria. Tutt'altra è l'opinione di coloro che, come me, stimano durevoli e vivaci soltanto le istituzioni suscettibili di continui perfezionamenti, sì che si tengano in armonia col procedere della società al cui governo sono destinate.

Onde avviso che se una riforma alquanto sostanziale della legge elettorale fu dovunque considerata come cosa di grande momento, essa debba tenersi per gravissima appo di noi. Imperocchè per mezzo di essa si può recare, senza compenso, profonda alterazione a tutto l'organismo costituzionale e disturbarne ogni

ponderazione. Abbiamo udito taluni Colleghi, fra altri, con maestrevole artificio di bel dire, l'onorevole Senatore Vitelleschi, trarre da ciò argomento per respingere, in massima, l'idea stessa della riforma elettorale, o per lo meno li abbiamo uditi dichiarare la nuova legge inopportuna, prematura. Alla peggio, cotesti convinti oppositori si sforzano di ridurla a minime proporzioni e di indugiarne la definitiva sanzione. Per l'opposto, io mi avviso che la riforma, ed assai larga, sia, nonchè utile, nonchè opportuna, necessaria e giusta.

Cotesta sostanziale e da me deplorata contrarietà di giudizi tra l'onorevole Vitelleschi e me, stimo venga principalmente da ciò che egli non ammette il cambiamento profondo, immenso che io ravviso nel carattere di tutte le nazioni civili, e segnatamente dell'italiana. O se pure non può negare del tutto le aspirazioni delle plebi e la potenza loro immensamente cresciuta di farsi ascoltare e di ottenere la soddisfazione dei loro bisogni, egli queste aspirazioni le subisce, non le consente; quella potenza cresciuta di farsi ascoltare la considera come un pericolo ed un danno; quei bisogni egli li guarda piuttosto con compassione che con simpatia, perchè gli appariscono meno generosi, meno utili alla generalità e meno conformi a quel concetto dello Stato e della patria, direi tipico, classico, cui egli ha informato la sua mente. Onde egli crede che le istituzioni che corrispondono a quel tipo di società politica, debbano piuttosto piegarvi, ridurvi le generazioni nuove, disciplinare sotto di sé la società che diventa od è già diventata democratica, anzichè rinnovarsi, rinsanguarsi esse medesime, e riplasmarsi secondo il carattere delle forze sociali, prodotte incessantemente ed incessantemente rinnovate dal perpetuo e fecondo lavoro della natura nel mondo intellettuale come nel mondo fisico.

Eppure chi può negare che gli ideali della politica siano profondamente mutati? Guardiamo, per esempio, alle relazioni internazionali. La preoccupazione continua era nei tempi andati di estendere il dominio territoriale e di tutte quelle cose per le quali nelle monarchie assolute non si parlava mai che di maestà del trono, di grandezza del regno, di splendore della dinastia e di accrescimento di prosapia.

Per tutto ciò erano gare e rivalità senza fine,

che rovinavano i paesi e dissanguavano i popoli in guerre incessanti. Oggidì gl'interessi economici, la vita industriale, le transazioni commerciali acquistano ognora maggiore sopravvento.

La diplomazia spende, la Dio mercè, molto più tempo e molte maggiori cure in negoziati economici che hanno per iscopo di proteggere e favorire lo svolgimento dell'agiatezza universale, che a combinare matrimoni principeschi, patti di famiglia, spartimenti di territori conquistati o da conquistarsi, con tutta la sequela delle alleanze difensive ed offensive, di vittorie e di rivincite, che fecero potenti certi sovrani e famosi certi ministri e gloriosi certi generali, ma contristarono ed immiserirono per secoli migliaia e milioni di genti.

In una certa misura lord Beaconsfield aveva voluto far ritornare l'Inghilterra a quella politica.

E fu visto con quale compiacenza e con quali speranze tutto ciò che v'ha ancora di assolutista, di feudalista, di militarista, di oligarchico in una parola in Europa, lo guardasse, lo applaudisse, ne invidiasse gli auspici trionfi. Lo spirito moderno, lo spirito democratico, il sentimento dell'umanità si è ribellato contro quella politica, per quanto lusinghiera fosse all'amor proprio nazionale degli Inglesi.

Ed io conosco troppo l'animo gentile del collega Vitelleschi per dubitare ch'egli non concordi meco nello stimare che sarebbe assai più utile, e glorioso e nobile il dare finalmente pace e giustizia all'angustata e lacerata Irlanda, che percorrere trionfalmente le provincie dell'India tra le pompe dei Durbaar o tenere in vassallaggio l'Afganistan o soggiogare i Boeri.

Noi abbiamo veduto dieci anni addietro una colossale manifestazione dello spirito di invasione e di dominazione proprio delle monarchie all'antica e delle oligarchie feudali e militari. Ma per quanto fossero potenti in quella parte d'Europa le vecchie istituzioni, per quanto alto fosse il genio e vigorosa la volontà di chi vi impera e di chi vi governa, la immane impresa di conquista e di preda non si sarebbe potuta compiere se non si fosse ammantata agli occhi delle popolazioni di un sentimento e di

un principio tutto giovani, tutto moderni: il sentimento ed il principio di nazionalità.

All'incontro — ed altri, non io, lo deplora — come la democrazia si è venuta affermando con istituzioni proprie ed ha trionfato dei fautori dei sistemi vecchi, vediamo in Francia chetarsi le idee di rivincita, vediamo il buon senso popolare, anzichè farsi abbagliare e sedurre dai miraggi delle conquiste africane, disdire i governi che si lasciano trasportare da esaltazioni momentanee di avidità e di prepotenza.

E coloro che prevedono il ricorso di certi entusiasmi e di certe frenesie bellicose, che tornarono tante volte funeste a quel popolo indubre e gagliardo, non riescono tuttavia a dare qualche valore alle loro previsioni, se non facendole precedere da un ritorno della monarchia o dall'avvenimento di una nuova dittatura. Tanto è vero che la democrazia vera e le istituzioni schiettamente liberali, cioè il governo del paese da sè stesso, sono pacifici per essenza e necessità di natura.

Ma v'ha di più, o Signori: nessuno ignora come quel grande e glorioso impero, di cui si diceva dianzi, e che è la più splendida e potente incarnazione dell'autorità nel secolo nostro, abbia cercato per più anni di trascinare nell'orbita sua tutta la politica europea, di fare scuola, come si dice usualmente. Vedevamo poc'anzi come abbia corrisposto l'Inghilterra. Intenderete quali riguardi cortesi e pietosi mi permettano di accennare appena ai frutti di quiete e prosperità interna che la Russia ha ottenuti da una guerra pure vittoriosa. Sappiamo tutti con quanta ritrosia l'opinione popolare espressa nei Parlamenti abbia secondato nell'Austria-Ungheria le occupazioni militari di provincie già ottomane, quantunque esse aprissero una via attraente e proficua alla espansione economica di quell'impero, che dobbiamo confidare sia ormai leale e sicuro nostro amico. Questi esperimenti non andarono perduti pel fortunato prototipo dell'autoritarismo nell'Europa contemporanea. Esso ha rinunciato a suscitare dappertutto gli umori guerreschi, ad adescare dovunque le brame di conquista e d'invasione. Esso si è fatto, all'opposto, apostolo e custode sincero della pace generale ed ha rivolto ogni cura, ogni sollecitudine allo alleviamento ed alla soddisfazione delle classi più numerose e meno fortunate.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1881

Esso ritenta una prova, di cui è narrata l'antica fortuna nelle maestose ruine della nostra Roma. Esso ritenta la prova di compensare al popolo, colla elemosina imperiale del benessere, la privazione della libertà.

Io non temo per la mia patria, non temo per la Dinastia di Savoia, il giudizio di confronto che toccherà alla storia di portare circa gli effetti dei due sistemi: l'Impero socialista e la Monarchia liberale.

Non vi paia questa una digressione inopportuna ed oziosa. Credo di poter dimostrare con un periodo solo, con poche interrogazioni che vi rivolgo, onorevoli Colleghi, che sono proprio nel centro dell'argomento.

Potete voi negare, onorevoli Colleghi, potete voi negare, onorevole Vitelleschi, questi fatti o piuttosto la verità di questa figura che vi ho tratteggiata della presente Società europea? Potete negare che la democrazia coi suoi bisogni, coi suoi interessi, colle sue aspirazioni, coi suoi ideali propri sia oramai la forza vitale predominante delle Società civili? Potete voi negare che ciò sia in Italia?

E dopo ciò, di questa democrazia, credete voi sul serio di farvi perpetuamente pedagoghi e tutori? Voi credete sul serio di poter fare derivare la rappresentanza, la espressione della sua volontà e del suo pensiero dall'unica fonte del censo, anzi, dal censo a quaranta lire?

Io, vi dico il vero, da un pezzo non lo credo e da un pezzo ho dichiarato a voce ed in iscritto di non crederlo. E da un pezzo se ho sostenuto e vantato tanto la istituzione di questo nostro Senato, egli non è perchè la consideri come il contrapposto od il contrappeso o l'incaglio della democrazia: egli è perchè le categorie sulle quali si fonda essendo aperte per tutti, e nessuna categoria essendo originata da privilegi nè da diritti meramente convenzionali, essa è non solo adattabile alla democrazia, ma è atta a portare in alto tutto ciò che la democrazia, veramente e pienamente intesa, produca nel proprio seno di migliore. Io insomma non vedo nel Senato il mezzo del perpetuo differire, ma l'istrumento del continuo conferire.

Ed è prendendo le mosse da questo concetto, che mi sono formato la ormai irrevocabile convinzione che, mentre per una società democratica la rappresentanza non è schietta ed adeguata se il diritto di suffragio non è lar-

ghissimamente esteso, d'altra parte non si conservino, in quella stessa società democratica, la monarchia, la libertà, la temperanza e l'elevatezza dei costumi politici, non vi si avvanzi la giustizia distributiva - fine proprio e vanto maggiore della democrazia moderna - se non con vigoroso organismo del Senato, che deve rappresentare tutte le forze più elettive proprie per natura del civile consorzio.

Prima però di trattare l'argomento, che è per me capitale in questa discussione, devo a me stesso di accennare, sia pure brevemente le ragioni per le quali, sotto qualche riserva d'ordine secondario, sono disposto a dare il voto favorevole alla legge che ci sta davanti ancorchè non soddisfi appieno ai miei desiderî. Essa non mi soddisfa nè pel modo di stabilire il criterio dell'elettorato, nè per l'estensione del suffragio. E devo a me stesso di dire perchè non la respinga, quantunque possa essere rimandata ad altra sede la decisione rispetto al collegio uninominale od allo squittinio di lista e quantunque io sia risoluto fautore dello squittinio di lista.

Rispetto al primo punto, cioè al criterio elettorale, ecco le mie idee in poche parole.

Io ritengo che la fonte del diritto stia nella natura dell'uomo, cioè nella facoltà propria di cotesta natura. Così ragiono: vi sono diritti personali nell'uomo perchè Dio lo creò intelligente e morale; vi sono nell'uomo diritti civili perchè essendo intelligente e morale egli è socievole; vi sono nell'uomo diritti politici perchè la società non regge e non progredisce senza farsi Stato: e tutto ciò, condonatemi il paragone, come riconosco alla scimmia il diritto di mangiare anche coi piedi dacchè la natura la fece quadrumane. Ed è tanto vera questa fonte del diritto nell'uomo, che tutte le legislazioni consentono l'esercizio dei diritti a quell'età soltanto in cui l'opinione universale, confermata dalle osservazioni della scienza, riconosce che le facoltà umane sono sviluppate comunemente nell'individuo - appo di noi, a 21 anni - Ma quando non abbia supplito una istruzione ed educazione adeguata, non mi so persuadere che per sola forza di natura, direi spontanea, quella facoltà, e l'istinto che ne deriva, abilitino all'esercizio del diritto politico, il quale deve corrispondere ad un sentimento di solidarietà sociale, al concetto della Patria e dello

Stato di cui si è partecipi. Quindi vagheggiavo una legge elettorale assai più semplice e più larga di quella che vi sta davanti. Vagheggiavo una legge, cioè, che attribuisse il suffragio politico a tutti coloro che da quattro anni esercitano il suffragio amministrativo; anticipandolo all'età di 21 anno a tutti coloro che avessero compiuto gli studi ginnasiali o rispondessero ad altro criterio equivalente per educazione o per censo.

Ho esposto sommariamente questo concetto, non per contrapporlo ora al sistema accettato a correzione dall'Ufficio Centrale, ma perchè mi è parso il modo più speditivo di chiarire i miei pensieri.

Forse quel criterio di capacità elettorale politica, derivato dall'esercizio per quattro anni - e se si vuole anche per due soli - dell'elettorato amministrativo, sarebbe la migliore soluzione del difficile problema dell'articolo transitorio, ossia art. 100. Ne ripareremo in sede.

Intanto, non voglio entrare nell'esame critico del criterio della seconda elementare per non contristare la tenerezza spiegabilissima che ha per esso l'onorevole Ministro che fu Relatore della legge nell'altra Camera.

Dacchè già molti compensi a quel criterio furono introdotti nell'altro ramo del Parlamento, si può sperare che giustizia più piena sia fatta d'accordo tra il Governo ed il Senato, - accordo che non v'ha dubbio sarebbe ratificato dalla Camera; - scompare il pericolo di escludere dal diritto di voto molti cittadini che vi avrebbero titolo assai più valevole che non possa essere quello di avere a nove anni compiuto la seconda elementare. Non vedo quindi ragione di indagare tanto pel sottile se gli elettori entrino nella sala di squittinio piuttosto da una porta che dall'altra: disposto come sono ad ammettere tutti quelli ed altri ancora.

Consento assai più di malincuore ad approvare la riforma elettorale scompagnata dallo squittinio di lista, e concorderei tutti i mezzi per assicurarne l'adozione purchè non si avesse a cadere nel male, secondo me peggiore, di vedere rimandata ad altra Sessione l'approvazione definitiva della legge elettorale.

Del resto, dell'argomento dello squittinio di lista, altri ha fatto studio speciale più di me. Sarebbe quindi superfluo per non dire indiscreto da parte mia l'intrattenermene. Mi limito a

dichiarare che le ragioni particolari che mi traggono a favore dello squittinio di lista, procedono dalla schietta mia adesione alla democrazia. Questa, come altra qualsiasi forma di Stato non risponde nel mio concetto a nessuna dottrina metafisica o dogmatica di diritto pubblico, non è una sovranità legittima per se stessa, non è una nuova incarnazione del diritto divino, non è il diritto divino della plebe.

La democrazia moderna è lo Stato in cui la universalità del consorzio civile, ossia della Nazione, governa se stessa. Ma nemmeno essa esercita legittimamente questo governo se non lo fa in modo conforme alle leggi naturali d'ordine, di giustizia e di perfezionamento. Sono i demagoghi od i Cesari camuffati da tribuni che piaggiano questa nuova Semiramis e la eccitano, nè più, nè meno che le monarchie o le oligarchie d'una volta, a far licito il libito in sua legge.

Noi liberali, oso dirlo, d'antico stampo, la prima idea che ci desta l'avvenimento di una autorità nuova è di conoscere quale sia il suo limite, il suo freno il suo moderatore. Noi non pensiamo ad assicurare nessuna autorità anche per far male, ma ci preoccupiamo di fornirgli tutti i mezzi di essere savia e giusta.

Perciò ad un suffragio universale, o quasi, vogliamo dare l'organismo dello squittinio di lista, perchè siccome questo non procede nella pratica se non sotto la direzione di comitati, egli è evidente che occorreranno programmi elettorali chiari e determinati sopra questioni d'interesse generale; ed occorrerà che questi programmi sieno esposti e patrocinati dagli uomini più degni, più autorevoli, più stimati in ciascun partito. Lo squittinio di lista produce così tutti i migliori effetti del suffragio a due gradi vagheggiato dall'onorevole mio amico il Senatore Jacini, col vantaggio di non spogliare la universalità dei cittadini del giudizio supremo, dell'ultima ratio rispetto alla scelta dei propri rappresentanti.

Adoperando quel paragone, così caro alla scienza moderna, che assimila la società umana all'organismo dell'individuo, consentiamo pure che la democrazia sia la vita dell'intero corpo; sarà bene e regolare e proficuo che ivi pure il cervello eserciti le sue funzioni superiori.

Perdonatemi, onorevoli Colleghi, questa pic-

cola escursione nel campo della filosofia, o piuttosto della fisiologia.

Sono idee fondamentali alle quali fanno capo tutti i miei concetti sulla stabile e vigorosa costituzione della Monarchia rappresentativa in seno alla democrazia moderna.

Detto così quel tanto che mi occorreva per chiarire le mie speciali ragioni in favore dello squittinio di lista, devo ora dire perchè non subordini assolutamente il mio voto per questa legge ad una decisione di cui l'altro ramo del Parlamento ha deliberato di trattare separatamente.

Anzitutto, mentre quello che ho detto or ora dimostra che anch'io una connessione la vedo tra l'allargamento del suffragio e la questione del collegio uninominale o plurinominale, non mi persuado per altro che il vincolo che corre tra essi sia di ragione assoluta. No, la relazione varia secondo le opinioni e certo le due questioni non sono indissolubili.

Quando è di pien diritto, a richiesta di qualsiasi membro del Parlamento, la divisione delle votazioni sopra ciascun paragrafo di un articolo di legge, perfino, talvolta, per un inciso, chi non vede quanto sarebbe assurdo che l'una Camera potesse imporre all'altra la congiunzione di due leggi sostanzialmente per sé distinte, dopo che una delle Assemblee abbia deliberato di tenerle separate?

Questa considerazione mi dispensa dal disputare della proposta di subordinare a quanto delibererà la Camera intorno ad altro argomento, le decisioni del Senato rispetto alla legge della quale l'Ufficio Centrale ci propone in complesso l'approvazione. E ciò, notate bene, uniformandosi ai voti degli Uffici opinanti in numero tale di Senatori presenti che rare volte si è visto l'uguale.

Mi permettano bensì gli onorevolissimi miei colleghi di esporre brevemente le considerazioni, a mio avviso molto importanti, che consigliano al Senato di affrontare, colla serenità e maturità consuete, ma senza indugio, l'arduo problema che è venuta la nostra volta di risolvere.

Oltrechè è sempre molto delicato di parlare in uno dei due rami del Parlamento di ciò che implica un giudizio che potrebbe essere poco favorevole, od anche abbastanza severo, delle condizioni momentanee dell'altra Camera o di

quelli che siano tenuti per difetti organici o vizi costituzionali di essa; avviso che sia oramai del tutto superfluo l'entrare nello scabroso tema dell'utilità, anzi necessità, anzi urgenza di una larga riforma elettorale. L'annuncio non ne apparve certo nè inatteso, nè nuovo, allorchè uscì in forma solennissima, or fanno sei anni, dall'augusto labbro di Re Vittorio. Maggioranze considerevoli nella Camera ne espressero ripetutamente il desiderio ed affrettarono l'adempimento della promessa. Nè i voti del Parlamento furono certo contraddetti dai Comizi popolari, tre volte riconvocati, nè da nessuna altra manifestazione della pubblica opinione. Finalmente, che cosa si potrebbe immaginare più strana dello spettacolo che offrirebbe il Senato costringendo l'altra Camera a vivere di un organismo che essa ha ripudiato e colpito di decadenza?

Invertendo il sacro testo, è la Camera che dice a noi: *Ex ore meo me judica.*

Nemmeno su questo motivo adunque mi occorre insistere per persuadere gli onorevoli Colleghi della convenienza di deliberare senza dilazione la riforma elettorale.

Se non fosse presuntuoso lo sperare che le mie parole avessero fatta tanta impressione sui miei Colleghi da rammentarsele almeno nei punti più rilevanti ed originali, mi gioverebbe richiamare la vostra attenzione su ciò che affermai altravolta e riconfermavo oggi dappincipio, dei progressi notevolissimi della democrazia negli Stati moderni e singolarmente nella nostra Italia. Tantochè io non abbia dubitato di asserire che l'avvenimento n'era ormai bello e compiuto. Io sono ben lieto che la fonda ed erudita Relazione dell'onorevole Lampertico mi dia così piena ragione.

Ma se il Lampertico ed io ci siamo apposti al vero, chi vorrà negare che le istituzioni politiche devono coordinarsi e armonizzarsi alle condizioni sociali? Non temete, o Signori, che io presuma di avere per questo rispetto nulla da aggiungere alle stringenti ed inoppugnabili argomentazioni del Relatore. Mi basterà dichiarare il profondo convincimento che l'Italia è già da qualche tempo una vera e propria e piena democrazia, che il pretendere di fare in essa vivere, operare, prosperare istituzioni che alla democrazia non si adattino e non traggano forza e virtù dalle forze e dalle virtù proprie della

democrazia medesima, è vano conato, e potrebbe diventare pericolosa illusione. Onde non può essere questione né di contrapporre altri ordini sociali e politici ai democratici, né nemmeno di contrastare od incagliare alla democrazia la naturale sua espansione, che è la vita stessa delle presenti società civili. La sola questione aperta e viva che sorge dalla realtà delle cose, è la perpetua alternativa che s'impone a qualunque forma di società e di sovranità; è il sapere se prevarrà il sistema liberale, od il sistema autoritario.

Democrazia, insomma, siamo e rimarremo: il dubbio è se, temperando la partecipazione larghissima, preponderante delle moltitudini alla sovranità colla conservazione dell'autorità regale e la rinvigorita azione dei superiori organismi rappresentativi, la democrazia sarà il pacifico e progressivo perfezionamento delle oneste e gloriose istituzioni che ci hanno dato l'indipendenza, l'unità, la libertà. Oppure se, trascurando gl'insegnamenti salutari e talvolta minacciosi della storia antica, e recente, anzi contemporanea di altri popoli, la democrazia italiana si farà *radicale* e *giacobina*, ossia, tenderà a sovvertire lo Stato dalle fondamenta per esaltare il dominio esclusivo della plebe, sotto qualunque simulacro od imbalsamatura delle istituzioni monarchiche e parlamentari si voglia esso larvare.

Or bene, la persuasione mia, che vorrei infondere in voi, onorandi Colleghi, è che, se il Senato lo vuole, dipende da esso l'assicurare, e per lunghi anni, il trionfo del primo sistema sul secondo, di costituire cioè stabilmente e vigorosamente la democrazia liberale e monarchica, di preservare l'Italia dalla oclocrazia che mena diritto o alla anarchia od al cesarismo e più probabilmente a tutti e due.

Ma avviso del pari che al Senato non sia concessa che breve ora per usare di tale potestà a fine di pubblica salute e di sua gloria imperitura. Bensì sarebbero diuturni ed acerbi i rimorsi per coloro che si bella occasione si fossero lasciata sfuggire: e la storia severissimamente giudicherebbe una siffatta mancanza di accorgimento e di risolutezza per parte del Senato.

Il programma della democrazia radicale era già stato dichiarato assai prima che s'incoronasse in Roma la sovranità e l'unità della na-

zione. Da anni è esplicito, predicato, celebrato nel Parlamento e nella stampa, dalle cattedre e dai comizi.

Ora sono pochi giorni, un personaggio dalla tribunizia favella — di cui i più decisi avversari non possono disconoscere né l'ardente e costante patriottismo, né l'unità di pensiero congiunta a robustezza del carattere — se ne rifaceva solenne ed audace banditore.

Onorevoli Colleghi, io non metto in sospetto la lealtà di quell'uomo politico, che, commiste a grandi errori, ha dato prove non volgari di saviezza e d'arte di governo. Ma spererei oramai ben poco per la libertà e per le gloriose e giuste istituzioni patrie, cui sono appassionatamente devoto, se tutta o quasi tutta questa assemblea non vedesse la logica ineluttabile che detterebbe, ed a termine non lungo, le conseguenze della politica che l'oratore di Palermo propone, o, piuttosto, vorrebbe imporre all'Italia.

Stimo quindi superfluo l'oppugnarne la dottrina e le illazioni. Pericolo da quella parte non vi potrebbe essere pel Senato se non quando, esclusi dalla partecipazione personale al potere, per ragioni di tutt'altro ordine, i banditori palesi ed arditi di quelle dottrine, queste vi trovassero tacito consenso o predilezioni non confessate. Io non posso ammettere tale ipotesi e sono persuaso che se sorgesse in qualcuno un simile sospetto, le dichiarazioni più esplicite verrebbero tosto dai rappresentanti del Governo a dileguarlo. Il pericolo pel Senato non è mai dunque di trascorrere ad una politica superlativa: ma potrebbe bensì venire dal cullarsi nella illusione che le istituzioni sopravvivano alle condizioni sociali in seno alle quali ebbero un dì a sorgere, e non debbano seguirne le vicende. L'errore funesto sarebbe di credere che poco o nulla importino i principî fondamentali sui quali si ergono le potestà pubbliche o le massime direttive di governo, ma che tutto, o quasi, dipenda dall'abilità di un ministro presente o di un ministro in predicato. A riscontro di coteste opinioni piacciavi considerare un raffronto storico che contiene un alto e prezioso ammonimento.

L'opportunità che ha ora il Senato di dare stabile assetto alle istituzioni costituzionali in seno alla democrazia e d'indirizzare lo stato a prosperità e grandezza, l'ebbe la Corona

nel 1870, l'indomani dalla restituzione di Roma all'Italia.

La venerazione che mi ispirano l'austerità, l'integrità, la rettitudine del criterio di Stato, i servizi eminenti resi alla Patria ed al Re da colui che presiedeva i consigli della Corona, non mi lasciano notare senza rammarico la mancanza in allora di una di quelle come divinazioni che danno alla politica quel carattere che gl'Inglesi chiamerebbero « imperiale ».

Nè per riparare a quella deficienza aveva le qualità meglio appropriate lo scienziato eminente ed il patriotta alacre, che in quello stesso Governo prevaleva di fatto, non tanto per vastità ed altezza di vedute, quanto per robustezza di volontà e scaltrezza di avvedimenti.

Quando, direbbersi tedescamente, la subbiettività sovrabbonda nell'uomo politico, ciò torna a scapito di quella facoltà eminente del vero statista, per la quale esso sa fare a tempo astrazione dalla propria personalità, dal ceto e dal partito suo, da ciò che è particolare e transitorio in un dato periodo politico, per investirsi degli interessi veramente generali e permanenti del paese, ed abbracciare nel suo pensiero l'intera sintesi di un momento solenne e decisivo nella storia di un popolo e di una dinastia.

Il giorno che si avevano a compiere in Roma i fati secolari della dinastia valorosa e perspicace, indirizzata dalla Provvidenza a redenzione d'Italia, l'aquila di Savoia ebbe tarpate le ali al volo sovrano da una politica troppo casalinga, preoccupata all'eccesso da combinazioni parlamentari. Fortuna che fra le tradizioni dei Reali Sabaudi non rimane seconda a nessuna quella degli slanci di umanità e di beneficenza. E questa fu che, per onore e maestà della Corona d'Italia, trasfigurò la zattera galleggiante sull'alluvione del Tevere in carro trionfale ascendente per la Via Sacra al Campidoglio. (*Bene*)

L'esempio, ed autorevolissimo, non mancava nella storia, pur breve tuttora, del Regno d'Italia.

La sola modestia, pari all'ingegno, ha potuto sconsigliare l'on. mio amico il Senatore Jacini di rammentare che al tempo che gli era Collega, il conte Di Cavour, nel 1860, appena compiute le prime annessioni, aveva

escogitato tutto il riorganamento del nuovo Regno.

Ma si cerca invano negli annali d'Italia dal 1870 al 1872 nulla che riveli nel Governo pensieri o disegni adeguati alla solennità del momento in cui s'incoronavano in Roma l'unità e la sovranità nazionale. Nessuno, che fosse in veste di autorità, sorse allora a dichiarare la necessità di rinvigorire le istituzioni fondamentali dello Stato, portandole alla pari della enorme trasformazione avvenuta nella società italiana dal 1848 al 1870.

Non è nel Senato italiano che possano ai meditati e ragionati pareri, alle antiche e forti convinzioni far velo le predilezioni personali, nè possano certe superbe presunzioni imporsi, nè certe idolatrie curvare le fronti.

Qui si sa che cosa sia la fermezza dei principî, quanto valga la qualità delle istituzioni, quanto ad una politica efficace occorran massime direttive e sicure. Nessuno di questi elementi del vostro giudizio vorrà essere dispreziato per fare unicamente dipendere la salute del paese, la prosperità della nazione, la saldezza e dignità della monarchia dalla virtù, piuttosto singolare che rara, attribuita ad un capitano di parte dai suoi confederati d'occasione o dai suoi luogotenenti, e per consegnare senza riserva la cosa pubblica alla loro disputabile arte sopraffina di governo.

Onde prendo conforto a sperare che la fortuna lasciata sfuggire nel 1871, sia dal Senato riaffermata nel 1881. — Se ciò, tolga Iddio! non fosse, l'Italia ne avrebbe a patire danni maggiori.

Imperocchè, onorevoli Colleghi, il procedere naturale delle evoluzioni sociali e politiche non si impedisce, non si arresta. Quando la scienza e l'arte non hanno a tempo moderato ed incanalato il corso di quella onda fatale, volgendola ad effetti di civile irrigazione, essa sbalza e precipita senza norma e senza freno. La forza che sarebbe stata benefica e feconda, diventa flagello di rovina e di devastazione.

L'istituzione del Senato è e deve essere eminentemente moderatrice e conservatrice, ne convengo; ciò tuttavia non vuol dire che moderazione, e conservazione siano sinonimi d'inerzia e di petrificazione.

Mi duole di ripetermi; ma la democrazia italiana è: non si tratta di negarla, d'impedirle:

si tratta di dare giusta forma e proporzione a tutti i suoi organi.

Ed organo importantissimo è questo nostro Consesso; che per l'indole propria rappresenta la stabilità, la maturità, la sapienza e l'esperienza di fronte alla rappresentanza popolare, la quale, per l'estensione del suffragio, ritrae vieppiù gl'impulsi del sentimento e dell'istinto.

Ma mi direte: tutte queste sono generalità, veniamo all'atto pratico! Ed io ci verrò con tutta franchezza.

Si dice ogni giorno che la confusione è al colmo. Può darsi che ciò avvenga in altri recinti; ma non s'addice al Senato, nè d'altronde potrebbe, volendo, ingerirsene. Per rispetto a noi invece non saprei immaginare situazione più semplice e chiara.

Un ministero che non vuole farsi trascinare alla politica superlativa dei *radicali*, ma vuole l'una dopo l'altra maturare e compiere tutte le grandi riforme che comporta la coesistenza e l'armonia della Monarchia e della libertà nella democrazia, ha d'uopo che il Senato gli consenta la nuova legge elettorale in termini tali che si rassodi e si accresca nella Camera la maggioranza che già una volta la deliberò.

È un gran servizio che dal Senato il Governo aspetta ed è giusto che di tal servizio il Senato sia adeguatamente remunerato.

Non stimo ora il momento opportuno di specificare dettagliatamente quale debba essere la forma di remunerazione. Del resto, dalla vostra cortesia e benignità posso sperare che non abbiano molti dei miei Colleghi disdegnato di prender notizia di quanto ho detto e scritto di ciò altrove.

Mi basti accennare che le condizioni che il Senato porrebbe alla sua acquiescenza alla proposta dell'Ufficio Centrale, e che rifletterebbero non tanto la tutela quanto l'accrescimento della propria e legittima importanza nell'organismo costituzionale che si sta per riformare, verrebbero, secondo me, opportunamente e degnamente espresse in un indirizzo alla Corona, da deliberarsi nell'atto di passare alla discussione degli articoli, affinchè Essa voglia prendere in esame l'esercizio delle sue prerogative nei limiti dello Statuto, rispetto alla costituzione del Senato ed in rapporto alle conseguenze della riforma elettorale, rispetto al-

l'ordinamento generale dello Stato ed alla dovuta ponderazione dei poteri legislativi.

Appena occorre accennare alla vostra perpeticuità, onorandi Colleghi; I.° che, ammessa da voi agli onori della discussione una proposta di tal fatta, essa non verrebbe deliberata se non previe dichiarazioni del Governo che ne determinerebbero il carattere, ed il significato; II.° che sorgerebbe dalla formula stessa concordata dal Senato e dal Ministero per la proposta di cui si discorre, e dal contesto del dibattimento, un concetto, fondamentale insieme e direttivo di Governo bastevole, per sè solo a designare se posso, così esprimere, la figura di quel grande partito di cui si invoca da ogni parte la formazione.

Se male non mi appongo, la conclusione del mio ragionamento è la decisa confutazione d'ogni proposta di rigetto o di dilazione della riforma elettorale, e risponde pienamente ai motivi pei quali io ho richiesta da principio la benigna vostra attenzione.

Permettetemi, onorandi Colleghi, di confortare il mio parere colla citazione di tre testi, di cui l'autorità mi sembra tanto più irrecusabile che essi sono tratti dagli annali di questo agosto Consesso.

Il primo ricordo, o Signori, è quello della deliberazione che fin dai primi giorni della sua esistenza il Senato emetteva e per la quale appariva come egli si ritenesse istituzione eminentemente progressiva e perfettibile, istituzione che doveva accompagnare la Monarchia e la libertà a traverso tutte le vicende alle quali in allora si apriva il varco all'Italia. Io voglio dire di quella deliberazione presa dal Senato nella risposta al primo discorso della Corona in cui si diceva: « Che se mai a stabilire quell'unità di dominio politico dovrà il Re promuovere le annunziate mutazioni nella legge, il Senato, quantunque non tratto per ora ad alcuna precisa potenza, dichiara che egli avrà unicamente in mira nelle sue deliberazioni la potenza della Corona, la libertà del popolo, la grandezza e la fortuna dell'Italia; non mai le prerogative personali comunicate ai suoi membri dallo Statuto, che ognuno è pronto a deporre di tutto buon grado nelle mani del Re, dal quale al solo scopo e col solo desiderio di promuovere il maggior bene dello Stato e di tutta Italia, le ha ricevute. »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1881

Questa deliberazione fu presa nella tornata del 26 maggio 1881.

Quando era se non del tutto terminata, almeno assicurata l'unione della gran patria in un solo Regno, il conte di Cavour propose al Senato una legge per cui il glorioso Re Vittorio Emanuele assumeva il titolo di Re d'Italia. Sorsero alcuni a considerare che questo titolo avrebbe dovuto essere offerto dal popolo o per lo meno, a nome del popolo, dal Parlamento. Ma il conte di Cavour rispose:

« Vi sono due sistemi che un Governo illuminato, liberale, desideroso di rimanere in armonia col popolo, può seguire: o aspettare che l'opinione pubblica si manifesti e che dopo essersi manifestata, eserciti sopra il Governo una certa pressione per ispingerlo più in un senso che in un altro, per mostrargli la via che ha da seguire; oppure cercare d'indovinare gl'istinti della Nazione, determinare quali siano i veri bisogni, ed, in certo modo, spingere lui stesso; essere, in una parola o rimorchiato ovvero rimorchiatore...

« Io non istituirò paragoni tra l'uno e l'altro, non ne discuterò i meriti rispettivi: dirò solo al Senato che dacchè ho l'onore di far parte del Consiglio della Corona, ho sempre creduto di dover seguire il secondo, e mi pare che gli eventi abbiano dato ragione a questa mia scelta ».

Io credo che questa citazione valga più di tutte le parole che avrei potuto spendere, per dimostrare agli oppositori della legge (a quegli oppositori, che ne attaccano perfino l'opportunità, la idea fondamentale, cioè quella di allargare, e di allargare molto il suffragio) che non è per nulla temeraria, che non è per nulla imprevedente, che non è per nulla precipitata la risoluzione del Governo, da tanto tempo annunciata, di dare all'Italia una riforma elettorale.

Finalmente, o Signori, se io mi sono fatto ardito di parlare al Senato, se mi sono fatto ardito di esporre concetti, che a molti potranno parere uditi, mi sia permesso di leggere ancora un altro testo, che si trova negli annuali parlamentari.

Era il 17 ottobre, sempre del 1848, ed amo ricordare e ripetere la data del 1848, perchè, da ciò che io prima lessi, si vede come già lo spirito d'Italia tutto fosse acceso in quel pic-

colo paese in cui se ne raccoglievano le speranze.

Era il 17 ottobre del 1848. Un personaggio (fedele ed illuminato scrittore di Casa Savoia, che aveva fino dal 1822, e fino dal 1831, accampagnato continuamente con la sua devozione, con il suo affetto e con i suoi consigli Re Carlo Alberto) era stato chiamato a dirigere il Governo dopo le tristi giornate di Milano, e quando si dovevano apparecchiare le nuove imprese della indipendenza italiana. Egli, per considerazioni puramente personali, aveva dovuto abbandonare i colleghi poco prima che si convocasse il Parlamento. Ma quando appena esso fu convocato, in quella tornata del 17 ottobre 1848, così sorse a parlare:

« Io ebbi comuni coi presenti Ministri l'intento di una pace veramente onorevole, e l'invincibile ribrezzo a qualunque patto che l'Italia non potesse averla per tale, e che non potesse prevalere il principio di sua nazionalità e di sua autonomia. Ebbi comune con essi il fermo proposito di adoprarmi a tutta possa per assicurar inviolabilmente il mantenimento delle franchigie costituzionali, in fuori delle quali io non reputo che possa essere per noi nè salute, nè onore; e per promuovere attivamente il progressivo sviluppo di quelle liberali istituzioni, mercè le quali ciascuno, conscio dei suoi diritti e dei suoi doveri, possa con più libertà e con maggiore frutto svolgere a suo bene le proprie facoltà, e mercè le quali siano estesi, per quanto è possibile, all'universale i benefici della presente civiltà. Infine ebbi comune con essi la fiducia di vedere tutte le parti di questa Monarchia, quale è ora costituita, confidente e nel senno e valore del principe legislatore guerriero, concorrere con animo risoluto e generoso per sostenere il sublime assunto dell'italiano risorgimento poichè egli è solo da quell'unanimità risoluta e generosa scorra d'ogni suscettibilità, d'ogni prurito parlamentare che noi possiamo riprometterci o la pace salutare o una gloriosa vittoria.

E, dopo alcune cose che ora non occorre rammentare poichè avevano un interesse unicamente temporaneo, egli soggiunse:

« Abbiatelo per fermo, Signori, questa mediazione accettata, questo intervento invocato non fu mai inteso fra noi l'ultima ratio nostra perchè, se l'una o l'altra potevano fallire, noi

## SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1881

avevamo fede che l'Italia non fallirebbe a sé stessa ».

Signori, per prendere coraggio a parlare, io ho riletto queste parole perchè esse furono dettate da Cesare Alfieri, e spero che il mettermi sotto la protezione di quella memoria mi concili v'ieppii l'affetto e la benevolenza dei miei colleghi. (*Segni di approvazione; molti Senatori vanno a stringere la mano all'oratore*).

PRESIDENTE. Leggo il risultato dello scrutinio delle schede.

Nessuno ha avuto la maggioranza.

Per la nomina di un segretario nella Presidenza:

Senatori votanti . . .	139
Maggioranza . . . .	70

Il Senatore Luigi Corsi ebbe voti	65
» Caracciolo di Bella »	55
» Trocchi »	5
Molti altri . . . . .	1
Schede bianche . . . . .	6

Quindi si procederà alla votazione di ballottaggio fra il Senatore Luigi Corsi e il Senatore Caracciolo di Bella.

Per la nomina di un commissario per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

Senatori votanti . . .	141
Maggioranza . . . .	71
Il Senatore Manfredi ebbe voti .	50
» Ghiglieri » .	50
» Digny » .	5
» Corsi Luigi » .	5
» Trocchi » .	3

Eppoi uno o due altri Senatori.

Si dovrà dunque procedere alla votazione di ballottaggio fra i signori Senatori Manfredi e Ghiglieri.

Per la nomina di un commissario nella Commissione di finanza.

Senatori votanti . . .	140
Maggioranza . . . .	71

Il Senatore Brioschi ebbe voti .	55
» Caccia » .	53
Voti dispersi . . . . .	24
Schede bianche . . . . .	6
Nulle . . . . .	2

Si procederà al ballottaggio fra i signori Senatori Brioschi e Caccia.

Finalmente per la nomina di un commissario alla Cassa dei depositi e prestiti.

Senatori votanti . . . . .	140
Maggioranza . . . . .	71

Il Senatore Sacchi Vittorio ebbe voti	59
» Trocchi »	55
Voti dispersi . . . . .	21
Schede bianche . . . . .	5

Si procederà quindi alla votazione di ballottaggio fra i signori Senatori Sacchi Vittorio e Trocchi.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2 pomeridiane:

Votazioni di ballottaggio per la nomina di un segretario nella Presidenza, e di un commissario alla Cassa dei depositi e prestiti, alla Commissione di finanza ed alla Giunta per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.


Seguito della discussione del progetto di Riforma della legge elettorale politica.

La seduta è sciolta (ore 6).

### Errata-corrige.

In alcune copie del Resoconto dell' 11 dicembre, nella seconda colonna della pagina 1997, furono inserite le due ultime linee che vanno ommesse.





## XCIII.

## TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1881

Presidenza del Presidente **TECCHIO**

**SOMMARIO.** — *Congedo — Votazioni di ballottaggio per la nomina di un Segretario nella Presidenza e di un Commissario alla Cassa dei depositi e prestiti, alla Commissione di Finanza ed alla Giunta per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori — Comunicazione di invito all'inaugurazione della esposizione dei progetti presentati al concorso pel Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II — Seguito della discussione del progetto di Riforma della legge elettorale politica — Discorsi dei Senatori Borgatti, Cannizzaro, Alvisi, Ricotti — Risultato delle votazioni di ballottaggio fatte al principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 25.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, più tardi intervengono il Presidente del Consiglio ed i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Il Senatore Di Brocchetti domanda un congedo di dieci giorni per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

**PRESIDENTE.** Ora si procede all'appello nominale per la votazione di ballottaggio per la nomina di un Segretario nella Presidenza e di un Commissario alla Cassa dei Depositi e Prestiti, alla Commissione di finanza ed alla Giunta per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale).

**Comunicazione della Presidenza.**

**PRESIDENTE.** Il signor Ministro dell'Interno presentò la seguente lettera:

« Roma, 11 dicembre 1881.

« Avendo questa Commissione Reale stabilito di esporre in pubblica mostra i progetti presentati al concorso pel monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele II, il sottoscritto prega l'E. V., e per mezzo suo, gli onorevoli signori Senatori, di voler concorrere colla loro presenza a renderne più solenne l'inaugurazione, la quale avrà luogo alle 12 meridiane del 15 corrente nei locali del Museo Zoologico Agrario in via di Santa Susanna.

« Gli onorevoli Senatori avranno accesso nelle sale della mostra mediante esibizione della medaglia.

« Il Presidente della Commissione Reale  
« DEPRETIS ».

**Seguito della discussione del progetto di legge  
N. 119.**

**PRESIDENTE.** Si riprende la discussione sul progetto di riforma della legge elettorale politica.

La parola spetta al Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Signori Senatori. Dopo i dotti, accurati e facondi discorsi degli oratori che mi hanno preceduto; dopo tutto quello che

è stato scritto e detto in Parlamento e fuori, dopo che il vasto campo, mi sia permessa la figura, è stato percorso in lungo e largo e non solo mietuto ma spigolato, non sarò io che oserò di fare un lungo discorso; e neppure un discorso nel senso parlamentare di questa parola.

Sebbene anch'io, come è dovere di ognuno di noi, mi sia preparato a dare il mio voto con maturo giudizio e con sicuro convincimento a questa legge, non avrei potuto tuttavia prepararmi, per ragioni mie personali, ad un discorso adeguato alla gravità dell'argomento, e meritevole neppure di quella indulgenza, onde venni in più occasioni benevolmente onorato dell'attenzione del Senato.

D'altronde quel poco che io avrei desiderato di dire sopra il punto più culminante di tutte le questioni che si attengono a questo progetto, è stato detto nella relazione dell'Ufficio Centrale con quella autorità che manca a me, e con una chiarezza e precisione ch'io non saprei maggiore, e neppure eguale.

Mi limiterò quindi a pochissime considerazioni e dichiarazioni sopra due parti della relazione, nelle quali mi è parso che il campo non sia stata ancora percorso del tutto; due parti le quali, sebbene non abbiano corrispondenza diretta con alcuna delle disposizioni del progetto di legge, sono tuttavia prevalenti in tutta la materia, e tali da esercitare una grande influenza nel presente e più ancora nell'avvenire, vuoi per l'indole stessa delle quistioni che vi sono discusse, vuoi per l'autorità dell'Ufficio Centrale e dell'illustre suo Relatore.

Le due parti a cui vengo alludendo sono distinte e così intitolate: l'una « *La legge elettorale e l'ordinamento costituzionale* » e l'altra « *La legge elettorale e lo Statuto* ».

Per essere breve, come ho promesso, e manterrò la mia promessa, mi limiterò a rilevare e a prendere atto delle seguenti parole.

L'egregio Relatore, detto dei limiti che a ciascuna assegna la costituzione, e che cotesti limiti non sieno solamente quelli definiti dallo Statuto, ma ve ne abbiano altri che, sebbene non definiti nè scritti nello Statuto, tuttavia sono universalmente rispettati da popoli liberi, prosegue di questa guisa:

« Tutto ciò ha il suo commento nella storia delle nazioni presso cui è secolare e più schietto

l'abito della libertà. Ma è corso ormai un ben lungo periodo di tempo, attraversando ardui e gloriosi cimenti, perchè la Costituzione non sia in Italia pure incorporata soltanto nello Statuto, ma ricevuto abbia uno svolgimento suo proprio. Il Governo rappresentativo ha ormai per noi pure la sua storia, le sue tradizioni, i suoi antecedenti ».

Io prendo atto di gran cuore di queste belle e sapienti parole; nelle quali si racchiude la norma più sicura per lo studio e la soluzione di quelle questioni, che vengono successivamente accennate e discusse con una sobrietà ed una misura le più lodevoli.

Grato all'onore che ha voluto compartire anche a me l'onorevole Relatore, riferendosi a cose da me dette e ripetute in più occasioni, e dentro e fuori del Parlamento, e segnatamente in Senato, sarò grato al Senato medesimo, se vorrà permettermi di affermare le cose stesse in questa occasione, che senza dubbio è la più propizia che mi si sia presentata, e di aggiungere alcune dichiarazioni che da parte mia sono divenute necessarie per lo stesso benevolo richiamo della Relazione dell'Ufficio Centrale.

E qui invoco l'indulgenza de' miei egregi Colleghi, poichè per brevi istanti dovrò tenermi ad idee e norme generali, le quali, come udiranno, sono indispensabili alle conclusioni pratiche, a cui mi prefiggo di giungere.

Si, è vero, come si è compiaciuto di riferire testualmente l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale; è vero, in più occasioni ho dichiarato, e colgo di buon grado la presente occasione per dichiarare di nuovo, che la eccellenza della monarchia rappresentativa, in confronto di altre forme di governo, si appalesa specialmente in questo, di essere cioè una felice e sapiente transazione fra l'immobilità dogmatica e tirannica dei governi assoluti, e la mobilità tumultuaria, e non raramente più tirannica ancora, dei governi popolari. Cosicché è legge indispensabile e condizione *sine qua non* della monarchia rappresentativa di venire gradatamente modificando, e perfezionando le sue costituzioni e le leggi sue; ma quasi a rimorchio, se mi è concesso di esprimermi in cotal guisa, delle mutate condizioni politiche ed economiche e delle circostanze diverse di tempo e di luogo, che non mutano a sbalzi nè in un tratto; e dei pronunciati solenni, sicuri, co-

stanti, ordinati della pubblica opinione, la quale, alla sua volta, quando non sia fuorviata né perturbata da mezzi e modi violenti e artificiali, si matura e si compie gradatamente anch'essa. Donde derivano queste due necessarie conseguenze.

La prima è, che importa procedere con cura grandissima, onde evitare o l'uno, o l'altro di quei due terribili scogli, contro i quali troppo spesso urtano e s'infrangono i Governi, sotto tutte le forme; di concedere cioè quando la concessione è o può anche solo apparire un atto di debolezza, o di negare quando il rifiuto può importare la necessità di adoperare le armi e spargere il sangue dei cittadini. L'altra è, che bisogna procacciare che nessuna legge pronunci, per mo' di dire, l'ultima parola; e ogni riforma lasci un addentellato, affinché possano innestarsi e coordinarsi alle riforme antecedenti le successive.

Tutto questo io ebbi occasione di ripetere e confermare nella circostanza principalmente, in cui uno dei nostri più dotti giuristi, in un suo libro dato alle stampe, ed anche nell'altro ramo del Parlamento, eccessivamente invaghito dei vantaggi della stabilità della legislazione, siccome avviene generalmente di tutti gli uomini di toga, moveva il grido: *Non toccate i Codici*. A cui io rispondeva, che in questo grido si nasconde un errore il più volgare, una eresia costituzionale. Imperocchè, se la codificazione si attaglia e conviene all'immobilità dei Governi assoluti, contraddice e ripugna agli Stati retti a vera e progressiva libertà costituzionale, presso i quali la legislazione è perpetuamente mutabile — *perpetue mutabilis* — come ebbe ad esprimersi, innalzandosi ad un concetto di larga e sapiente libertà civile, uno dei fautori più rinomati del risorgimento della giurisprudenza classica latina in Europa, il sommo Cujaccio.

Ciò che io sono venuto accennando, a proposito degli ordini civili e della civile legislazione, si deve applicare, a più forte ragione, agli ordini politici, e, in singolar modo, alla legge fondamentale dello Stato, e allo Statuto medesimo, il quale, componendosi di poche, generali, fondamentali e comprensive disposizioni, ognuna di esse lascia naturalmente un margine sufficiente per tutte quelle più larghe applicazioni, che non oltrepassino i limiti

indispensabili a mantenere salde le basi fondamentali dello Statuto stesso e le essenziali guarantee e prerogative costituzionali. Da questo scorge ognuno di leggieri come io dissenta profondamente da coloro, i quali, pur volendo l'abolizione ora di questo, ora di quell'altro articolo dello Statuto, pensano tuttavia che nessuna disposizione di esso possa essere revocata, né tampoco modificata, senza l'intervento di un potere costituente; e come neppure io possa aderire pienamente a quegli altri, i quali, pure ammettendo la facoltà nei poteri costituiti di applicare più o meno largamente le disposizioni dello Statuto, vorrebbero tuttavia determinata e limitata a priori questa facoltà con apposita legge. Laddove io, all'incontro, vorrei che le stesse disposizioni statutarie, anziché tradotte in legge, fossero piuttosto affidate alla consuetudine, all'osservanza costante, all'esercizio assiduo delle prerogative costituzionali, le quali non sono proprie soltanto dei poteri fondamentali dello Stato, ma di tutti gli altri poteri e dei cittadini tutti collettivamente o individualmente considerati.

In quest'ordine d'idee tanto più io mi confermo per un precedente che mi riguarda personalmente, ma che non oserei tuttavia invocare in Senato, se si riferisse soltanto alla persona mia. Essò riguarda inoltre la persona di un illustre nostro Collega, molto competente in queste materie, di cui il Senato ed il paese deplorano tuttavia la morte immatura, Antonio Scialoja; il quale, essendo ministro delle Finanze nel Gabinetto Ricasoli del 1866, mentre io aveva l'onore di reggere il portafoglio della Giustizia e dei Culti nello stesso Gabinetto, di cui pure facevano parte gli egregi miei amici Depretis e Berti, presentò con me un progetto di legge, nella tornata della Camera dei Deputati, del 17 gennaio 1867, intitolato « La libertà della chiesa, e la liquidazione dell'Asse ecclesiastico ». Allora, come adesso, i partiti più estremi ed opposti si trovavano concordi nel giudicare che al nostro progetto di legge si opponessero l'art. 1 ed anche l'articolo XVIII dello Statuto. E per conseguenza gli uni ne dimandavano l'abolizione, e gli altri ne volevano l'osservanza letterale. Cosicché, sebbene per scopi diversi ed opposti, i due partiti estremi si davano la mano per combattere il progetto di legge.

E noi si rispondeva, che il nostro progetto di legge non era se non un'applicazione più larga del principio, a cui fu informata la celebre legge piemontese, che ebbe nome dal Conte Siccardi, del 9 aprile 1850, sull'abolizione del foro ecclesiastico e delle ecclesiastiche immunità. Si diceva altrettanto della legge, pure piemontese, del 29 maggio 1855 per la soppressione di alcune corporazioni religiose e dei benefici ecclesiastici, ivi contemplati. E finalmente si affermava delle disposizioni contenute nel Codice civile sul matrimonio; e della legge italiana, che era stata di recente promulgata, in data del 7 luglio 1867, per l'abolizione degli ordini religiosi, e per altre disposizioni relative al patrimonio ecclesiastico. Indi si concludeva che, se l'art. I principalmente non fu di ostacolo alla legge Siccardi del 1850, sebbene allora lo Statuto vigesse appena da due anni, e la osservanza delle sue disposizioni fosse più rigorosamente letterale, nè allora fossero ancora seppelliti del tutto i concordati fra la Sardegna e la Santa Sede; e se le leggi successive non furono impedito nè dall'art. I, nè dall'art. XVIII; come mai si potevano invocare cotali articoli dello Statuto contro il nostro progetto di legge nel 1867? Nè in fatti, mi si permetta di qui aggiungere con una breve digressione, quegli articoli furono mai d'impedimento a tutte le leggi promulgate sopra materie ecclesiastiche dal 1867 fino all'ultima, onde vennero le leggi medesime estese tutte quante alla provincia di Roma.

Dopo una consuetudine trentennale, pare a me che proprio possano essere lasciati in pace quei due innocui articoli dello Statuto, e mantenuti a perenne testimonianza di questi due fatti importantissimi: l'uno è che anche da noi, come in Inghilterra, una consuetudine, già accettata dai poteri costituzionali, può tener luogo di disposizione scritta nello Statuto, o derogarvi tacitamente e col fatto: l'altra è, che nessuna disposizione dello Statuto nostro si è mai opposta, nè mai si opporrà al regolare sviluppo delle nostre libertà costituzionali, nè al progressivo miglioramento e perfezionamento degli ordini nostri e delle nostre leggi. E la Francia, la cui fatale influenza sugli ordini nostri e sulle nostre leggi io vado lamentando da trenta e più anni - e forse qualcuno degli onorevoli Colleghi qui presenti, ne può far fede-

la Francia, dico, ne ammaestri dove si approdi, quando di frequente si mutano le disposizioni di una Carta costituzionale, e troppo spesso si scrive in una carta, non simbolica, ma materiale, come questa che ho dinanzi a me sopra questo banco, una costituzione, la quale non è nella natura dei cittadini, nè nell'indole di un paese nato fatto per il Governo personale.

Laddove poi, con una contraddizione la più bizzarra, ed un culto quasi superstizioso, si mantengono tuttavia i Codici, i quali datano oramai da un secolo, e naturalmente non rispondono alle mutate condizioni ed esigenze della società moderna, e lasciano lacune, alle quali si è poi dovuto provvedere con leggi speciali, e peggio ancora con altrettanti Codici speciali, quante sono le materie immaginabili: Codice di Commercio, di Agricoltura, delle Miniere, della Marina, della Istruzione pubblica, dei Lavori Pubblici, delle Poste, dei Telegrafi, e via discorrendo; come anche da noi, pochi anni or sono, si tentò di codificare, in un immenso volume composto di cinquecento e più articoli, quelle poche discipline che possano occorrere a tutela della salute pubblica e della privata, per lo spaccio degli intingoli e dei barattoli dei droghieri e degli speciali. Se questo legiferare giornaliero, se questa smania di codificare tutto, restringendo ognora più la libertà dei cittadini, può essere progresso, io vi confesso, o Signori, che rinunzio a questo progresso, e mi attengo alla vecchia strada, continuando in ogni occasione a ricordare, come mi permetto di ricordar ora, che i popoli liberi si ressero sempre con poche leggi, e, più che per virtù di leggi scritte, per virtù, e con la virtù di buone tradizioni e di consuetudini modeste e semplici, poco parlando di progresso, ma molto praticando il progresso nella vita pubblica e nella privata, e nella politica come nella morale.

E qui dimando scusa al Senato delle frequenti digressioni, e di essermi troppo tenuto alle idee generali. Vengo senz'altro al concreto, vengo anzi al pratico; e comincio dall'accennare rapidamente, e appunto in modo pratico, come non fu fatto finora, alla questione più grave e più delicata, che siasi sollevata a proposito di questo progetto di legge; la questione cioè della riforma del Senato, e del Senato elettivo.

Questione che sarebbe ora vano il dissimulare, e quasi puerile l'enunciare timidamente, dopo che è stata soggetto di discorsi pubblici di uomini politici eminenti, anche di parte moderata, tra i quali ricorderò pur io, a cagion di onore, l'illustre Minghetti, a cui già da molti anni sono famigliari gli studi sopra questa materia. Dichiaro però apertamente, che non intendo di sollevare adesso una discussione sopra questa gravissima questione.

Mi limito soltanto a rilevare qualche argomento, che mi piace di chiamare pratico, e che si adduce da taluni oppositori della legge, e però mi pare non doversi lasciar passare inosservato.

Ed in vero, voi pure, o Signori, avrete, al par di me, udito che alcuni ragionano di questa guisa: colla presente legge si allarga la base elettiva della Camera dei Deputati; ma l'allargamento della base elettiva della Camera dei Deputati, trae necessariamente al Senato elettivo; dunque votiamo contro la legge.

Così si ragiona da taluni eccessivamente preoccupati, e anzi spaventati del Senato elettivo.

Io, che non sono nè preoccupato nè spaventato da ciò, sento di poter dire, senza reticenza, ch'io non credo che dal fatto solamente dell'allargamento della base elettorale della Camera dei Deputati, discenda la necessità di andare senz'altro al Senato elettivo. Credo invece che da questo fatto potrebbe piuttosto derivare una necessità opposta; potrebbe cioè derivare la necessità di premunire maggiormente il Senato contro le influenze pericolose della politica battagliera e delle lotte partigiane, le quali forse aumenterebbero, affinchè il Senato potesse conservare quella indipendenza, per la quale è venuto in tanta autorità ed onoranza presso tutta la gente seria del paese, e per la quale eziandio ha acquistato titoli di grande benemeranza, specialmente per avere contribuito colla sua autorità all'interno ed all'estero, colla posizione e rispettabilità delle persone stesse, onde esso si compose sempre, ed è tuttavia composto; col suo senno, colla sua temperanza, la sua moderazione non disgiunta mai da patriottismo; per avere contribuito, dico, a quel nobilissimo esempio che noi abbiamo dato, a tutti i popoli civili, compiendo una rivoluzione, che è la più grande di tutte le rivoluzioni che ricordi la storia,

senza alcuna di quelle enormezze e nefandità onde più o meno si sono disonorate le rivoluzioni moderne, cominciando da quella o da quelle di un popolo a noi vicino, il quale troppo spesso si dimentica che noi siamo in grado di dare, ma non di ricevere, lezioni di temperanza e di moderazione.

Un altro argomento di fatto importa rilevare, ed è, che agl'inconvenienti i quali si temono, non senza fondamento, dall'alternarsi dei partiti politici al governo, circa le proposte dei candidati alla nomina di Senatore, che ora sono abbandonate, senza cautela qualsiasi, al potere politico, si possa provvedere soltanto col riformare il Senato. In questo caso pure, io penso invece che più opportunamente si possa provvedere ai temuti inconvenienti, applicando rettamente il metodo delle categorie stabilite nell'art. 33 dello Statuto.

Io credo che nel metodo stesso siano insite quelle cautele che potrebbero bastare all'uopo, spingendosi fino a dare alle categorie una base elettiva, se la esperienza mostrasse che la retta loro applicazione, secondo il metodo attuale, non bastasse a rimuovere gl'inconvenienti. In ogni modo, coerente sempre a me stesso e alle cose rapidamente discorse, dichiaro di nuovo che io non aderirò mai a nessuna proposta di rimedi, che troppo si discostino dal senso letterale dello Statuto, se prima non siano stati lealmente sperimentati quelli che meno vi si allontanano.

E qui m'arresto, poichè, come ho detto, non intendo di preoccupare per ora il Senato di questa gravissima questione, sulla quale, sebbene ne abbiano discorso uomini politici di parte diversa, ed anche ieri ne parlasse l'egregio collega e mio amico, il Senatore Alfieri, ascoltato dal Senato con quel rispetto che è dovuto a chi professa leali convinzioni, amo tuttavia di mantenere impregiudicata l'opinione mia; molto più che non mi sembra che, finora, i giudizi delle persone più competenti siano in uno od in altro senso concordi, e si manifestino idee precise e concrete. Siccome parmi ancora che la pubblica opinione non abbia finora ricevuto quel retto e sapiente indirizzo, che si richiede alla soluzione di una questione tanto grave e delicata come là presente. Al che potranno influire le cose dette nella Relazione, con quella saviezza e ponderazione, che ben

era da aspettarsi dalle persone, onde è composto l'Ufficio Centrale, dal suo Presidente, e dal Relatore.

Dopo questo, verrò senz'altro alla conclusione, dichiarando che accetto la legge.

L'accetto perchè essa presenta le due condizioni, a cui io veniva alludendo nel principio del mio discorso, affermando che esse sono richieste ai fini di uno Stato retto a monarcato costituzionale. E in fatti, la legge in discussione è una applicazione più larga della legge antecedente; e lascia un addentellato per tutti quei miglioramenti, che possano essere suggeriti dall'esperienza, senza pregiudicare nessuna fondamentale questione, e neppure quella discussa con solide ragioni dai miei amici Zini e Jacini; i quali per poco non ridestarono anche in me antichi amori per il suffragio universale a doppio grado.

Che se mi si chiedesse se veramente questa legge risponda al mio ideale, dovrei dire di no; ma ad un tempo dovrei dire ancora un'altra cosa. Dovrei dire che dopo la legge elettorale del 1860; dopo le leggi tutte successivamente promulgate per l'ordinamento civile ed amministrativo del Regno, (le quali furono sempre da me combattute quando era opportuno e doveroso di combatterle, poichè non mi parevano acconcie ai fini e agli interessi di uno Stato governato a libertà ordinata e progressiva), dopo le opinioni che, in seguito di tutto ciò, sono prevalse, le consuetudini contratte, io confesso chiaro che non mi sembra si potesse fare diversamente di quello che si è fatto. E similmente confesso, senza esitazione alcuna, che ove questa legge venisse respinta, non se ne potrebbe fare una migliore. Non dirò peggiore, perchè, accettando la legge, è dover mio, come degli altri egregi Colleghi, i quali accettino la legge, di non proferire parola che sia in contraddizione col fatto, e possa contribuire ad esautorare la legge.

Ma non per questo io intendo di dichiarare fin d'ora che accetto la legge tale qual'è. Se lo dichiarassi mi parrebbe per fino di mancare prima di tutto a me stesso, atteso il desiderio sincero che ho, e credo tutti abbiano con me, di esaminare se qualche miglioramento non si potesse introdurre. Mi sembrerebbe pure di mancar di rispetto al Senato, il quale non può non volere che la discussione sia ampia e

matura, così sulla legge in massima, come sulle sue speciali disposizioni.

E temerei pure mancar di rispetto al Ministro, il quale non ha ancora parlato, e, secondo l'usato suo, non pronuncerà l'ultima parola, se non dopo maturo e ponderato giudizio. Temerei in fine, pronunciando adesso l'ultima parola mia, di mancar di rispetto all'Ufficio Centrale; al quale io pure di gran cuore rendo la giustizia che gli è dovuta per avere, in un modo sempre regolare e corretto, e con senno sagace e savio ad un tempo, agevolata l'accettazione di questa legge in Senato. (*Bene! bravo!*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Signori, nonostante il mio profondo convincimento che l'elettorato politico sia una funzione dalla legge accordata a coloro che possono esercitarla con beneficio dello Stato, e non un diritto perfetto da riconoscersi in tutti gli abitanti di un paese, pure anch'io desidero e vagheggio che l'Italia giunga ben presto a quel grado di civiltà, per il quale la grande maggioranza dei cittadini divenga capace di esercitare l'elettorato politico e lo eserciti di fatto.

Avendo attinto le poche nozioni che ho di scienze sociali da pubblicisti liberali, dai medesimi i quali pare abbiano ispirato la relazione presentata per questa stessa legge alla Camera dei Deputati, ho anch'io la persuasione profonda che il fare partecipare le classi popolari alla vita politica, sia il più efficace mezzo di educarne le intelligenze e il sentimento, sia il più efficace mezzo di dare alle istituzioni politiche di un paese una larga e solida base.

Ma perchè una grande estensione del suffragio riesca al benefico effetto di rafforzare le fondamenta di un edificio politico piuttosto che di scuoterle, io credo indispensabili le due condizioni seguenti: primo, che l'estensione venga gradatamente, progressivamente e non per salto e che in ogni passo sia conservata la proporzione delle rappresentanze dei veri interessi sociali; secondo, che il meccanismo, il convegno elettorale sia disposto in modo da agevolare l'influenza che gli uomini intelligenti ed onesti debbono esercitare sulle masse popolari.

Su questo secondo punto, voi sapete che è sorta grande e viva la discussione, e lunghi studî sono stati fatti, appena si è trattato in

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1881

qualunque paese di estendere il suffragio. Anche in questa Assemblea, avete udito l'onorevole Jacini accennare ad uno dei congegni per evitare alcuni inconvenienti dell'estensione del suffragio. Avete udito accennarne altro dall'onorevole Senatore Alfieri.

Io, su questo argomento, mi riservo ad esporre, se il Senato il consentirà, le mie idee più tardi, in uno degli articoli del progetto di legge: per ora mi limito a richiamare l'attenzione del Senato su quell'altra condizione dell'estensione del suffragio. Perchè l'estensione del suffragio riesca a vantaggio della solidità della Costituzione, io ritengo necessaria la graduazione. Io stimo che alla medesima meta, direi, anche al suffragio universale, si possa giungere gradatamente, mentre il procedere a salti, possa produrre effetti del tutto contrari. Io tengo sempre presente al mio pensiero che la scuola elementare, ed anche un po' d'istruzione secondaria, non danno l'educazione politica all'elettore. Dove l'elettore compie questa educazione politica, è in seno al collegio elettorale medesimo e prendendo parte alle discussioni, alle conversazioni che precedono le elezioni. È lì che si forma un concetto dei limiti della sua azione, è lì che si prende l'abitudine del congegno costituzionale.

Ora, se in un collegio di già costituito, si aggrega un certo numero di nuovi elettori, questi novizi, non c'è dubbio che portano modificazioni nelle idee di quel collegio, le fanno estendere e modificare, fanno prendere in considerazione interessi altra volta trascurati, ma nello stesso tempo ricevono un'azione, da quel collegio, e quest'azione che ricevono è di piegarsi alle istituzioni politiche che funzionano, Fortunatamente, nella maggioranza dei nostri collegi elettorali, predomina il rispetto alle istituzioni costituzionali. Ebbene, questo rispetto si comunicherebbe ai nuovi elettori, tuttavolta che un numero limitato di loro si aggiungesse. Avviene in questo riguardo come alle organizzazioni, che se sono nutrite convenientemente, si vanno sviluppando, sempre conservando il tipo esterno costante; ma se le inondate in una volta, se v'iniettate una grande e sproorzionata massa di materie straniere, voi non riuscirete che alla distruzione delle medesime.

Ebbene, la cosa succede presso a poco così nei collegi elettorali.

Se ad un collegio elettorale, dove esiste la tradizione costituzionale, voi tutto in una volta iniettate una grande massa di elettori nuovi, non potrete prevedere se lo spirito costituzionale medesimo possa esserne scosso ed anche qualche volta distrutto, e tanto più se questi nuovi abbiano già vincoli con associazioni esterne e quindi non possano essere veramente liberi. L'illustre Guardasigilli che fu Relatore alla Camera dei Deputati di questo progetto, ha giustamente osservato che il più grande correttivo che possa darsi agli effetti dell'estensione del suffragio, è l'influenza che gli uomini probi ed intelligenti esercitano certamente sulle masse; ma egli non mi negherà che questa influenza, per impadronirsi degli animi, abbisogna di un certo tempo.

Io convengo che dopo un certo tempo prevalga sempre sulle masse l'influenza dei buoni e degli onesti; ora, quest'influenza, in seno ai collegi elettorali, si eserciterà più facilmente, se questi collegi andranno crescendo gradatamente; ma se si ampliano tutti in una volta, io temo che l'influenza dei buoni non possa esercitarsi da per tutto. Se questa legge portasse la conseguenza di un'estensione, direi, saltuaria, naturalmente coloro che avranno le redini dello Stato, sentiranno il dovere di supplire al difetto dell'azione direttrice che esercitare dovrebbero gl'intelligenti cittadini, i quali però non avrebbero avuto il tempo d'impadronirsi dell'animo dei nuovi elettori.

Non vi è dubbio invero che in tal caso diviene una necessità ed un dovere del Governo guidare le masse di elettori: ed egli allora, consigliato dall'altezza del fine, sarebbe costretto a non aver tanti scrupoli nella scelta dei mezzi.

Ma anche quando si limitasse all'uso dei mezzi palesi ed onesti di cui un'Amministrazione può disporre, potrà forse riuscire ad evitare i pericoli imminenti, potrà ottenere un effetto immediato; ma gli effetti ulteriori potrebbero essere contrari ai suoi disegni; l'intervento governativo accrescerà nelle masse lo scetticismo sulle nostre istituzioni e quella specie di paralisi politica, che si vuole curare con questa legge. Ove dunque vi fosse nella legge qualche articolo che produrrebbe una

sproporzionata e troppo affrettata iniezione di nuovi elettori dentro i collegi, credo che convenga eliminarlo nell'interesse della riforma medesima.

Se poi il Governo per rispetto ai principî liberali si asterrà dallo intervenire e dal dirigere lui la nuova falange di elettori improvvisati, allora io temo che in alcuni luoghi, forse in grandi centri, avrà sorprese sgradite; le quali avrebbero un significato politico che conviene evitare soprattutto in certi momenti.

Io credo che se evvi nella storia d'Italia periodo che richieda prudenza e studio di evitare ogni più lieve scossa, fosse anche un colpo di vento, alle nostre istituzioni, sia quello che ora traversiamo; difficile non per colpa di alcuno, ma per forza di eventi indipendenti dalla nostra volontà.

Voi avete ora a temere non solo l'azione degli ardenti ed impazienti di buona fede, ma quella altresì dei nemici della nostra unità, i quali rimbaldanziti da qualche fugace nuvola apparsa sullo orizzonte e più di tutto da quella stanchezza delle popolazioni, che è naturale dopo tanto cammino fatto in pochi anni, tenteranno soffiare in ogni scintilla che possa molestarci.

Il Presidente del Consiglio che ha tanta esperienza politica, può valutare ciò che io ora accenno. Egli sa che certi nemici non oseranno presentarsi colla loro bandiera poco gradita, ma prenderanno qualsiasi maschera, purchè riescano a turbare. Nella poca esperienza che io ho, ho visto pure al 1849 ardenti, impazienti innovatori umanitari ed ultra democratici, restare poi strumenti della polizia borbonica ristorata. E nelle nefaste giornate di Palermo del settembre del 1866 vidi anch'io alcuni di cotesti liberaloni e ardenti amici della democrazia, ingannare, illudere e spingere alla rivolta ignoranti popolani, che rimasero vittima e gli occulti promotori disparvero, trasformandosi non so in che altra maschera.

Ma da questa digressione torno al mio argomento.

Credo che come massima generale sia da tutti accettata quella da me sostenuta: cioè che l'estensione del suffragio, perchè non iscuota l'edificio politico, debba essere fatta gradatamente, con giusta progressione. L'onorevole Allievi l'ha proclamata anch'egli l'altro

giorno. Egli ha detto: che non voterebbe mai l'introduzione di qualche milione di elettori in una volta.

Son lieto di essere di accordo con lui in principio, e spero che lo saremo nelle conseguenze.

Il progetto di legge che ora esaminiamo, l'ha o non l'ha questa condizione di estendere gradatamente il suffragio?

Chi guarda i numeri, deve confessare che nella legge evvi qualche cosa che non soddisfa questa condizione.

Difatti, quando tutto ad un tratto da uno si salta a quattro, quando la grande maggioranza de' nuovi elettori è tanta, che quasi spariscono gli antichi, pare in verità che non possa dirsi che il suffragio si sia esteso gradatamente.

Mi affretto ad avvertire che, moderando la legge in qualche parte, si potrà diminuire tale grave difetto. Debbo confessarvi che non si può del tutto eliminare. Le cose rammentate dall'onorevole Jacini e dall'onorevole Alfieri hanno persuaso anche me che, essendo stati per troppo tempo fermi, ora dobbiamo fare più passi in una volta, dobbiamo con un salto percorrere il cammino che sarebbe stato meglio percorrere passo a passo gradatamente. E forse è prudenza essere un tantino arditì, ma non dobbiamo in ciò eccedere. Corriamo pure ma non ci precipitiamo eccedendo anche fa meta che avremmo potuto raggiungere, se avessimo sempre progredito. Convengo che si possa ora fare una estensione di suffragio che raddoppi il numero degli elettori.

Ma ciò dovrebbe per ora bastare, soprattutto se nello stesso tempo introduciamo una disposizione che progressivamente accrescerà il numero di elettori e grado a grado ci condurrà al suffragio universale, colla sola esclusione di coloro che non hanno adempiuto all'obbligo di istruirsi, imposto dalla legge.

Dalle generalità che ho enunziato discendo all'esame dei particolari del progetto di legge. Incomincio dall'età.

Io accetto pienamente la riduzione a 21 anni.

Non divido punto i timori dell'onorevole Zini. Secondo me, questa estensione del voto è una di quelle che deve accogliersi con minor timore.

Ho fatto un lungo tirocinio nelle scuole, ne ho percorso uno ad uno tutti i gradi; mi sono

trovato in varie epoche ed in vari luoghi, a contatto con giovani studenti, e posso di certa scienza affermare che vi è un grande miglioramento morale ed intellettuale in questa classe.

Io guardo i miei studenti di ora e li confronto con quelli di altri tempi, e dichiaro che sono migliori di quello che ero io alla loro età.

Le nostre istituzioni scolastiche, nate in Piemonte colla libertà e con essa estese alle varie regioni italiane, hanno già dato buoni frutti; e ne daranno ancora migliori, se si fermerà a tempo questo lavoro demolitivo, che ha cominciato colle concessioni, le indulgenze e le così dette riparazioni di ogni specie.

Non credo neppure che siano peggiorati i giovani delle classi operaie. Evvi un'illusione, ed è che nei tempi liberi i difetti si vedono più facilmente. Siamo in tempi liberi e di comunicazioni rapidissime, ogni giorno sentiamo parlare di sventure e di reati; ma ciò dipende perchè il telegrafo e la stampa ci fanno partecipare ai dolori e alle sventure del nuovo e vecchio mondo.

Altra volta sapevamo appena ciò che avveniva nel villaggio o città da noi abitata.

La statistica dei reati dei nostri tempi, se la comparate a quella di altre epoche, non vi mostra che la civiltà abbia peggiorato la morale pubblica, per quanto vi siano difficoltà che non dipendono da noi, nella lotta fra il sentimento religioso e la nuova civiltà.

Aggiungerò un'altra considerazione, ed è che, posto che una classe di cittadini debba essere incorporata ad un collegio elettorale, è bene che vi sia aggregata di buon'ora, che di buon'ora si informi alle buone tradizioni costituzionali e si adatti alla vita politica prima di essere guasta dalle influenze nocive che agiscono fuori dei corpi legalmente costituiti. Io perciò ammetto che coloro i quali debbono entrare nell'esercizio di questa parte della vita politica, la comincino di buon'ora perchè possano a tempo apprendere l'esercizio dei loro doveri e dei loro diritti; in quell'età in cui saranno più accessibili e docili ai consigli dei buoni, e più facilmente si affezionano ai corpi in cui sono ammessi.

Io vorrei dire, trattandosi di questo tema, che non ho paura dei nuovi elettori a ventun anni, quanto degli adulti, vecchi resti delle rivoluzioni, nei quali il fermento rivoluzionario ha

continuato a lavorare ed è degenerato in un vero fermento di putrefazione.

Parlo quasi di una questione personale, quando difendo l'utilità che evvi di introdurre i giovani nella vita politica. Attribuisco all'aver partecipato a ventun anni attivamente alla vita politica, quella temperanza di desideri e quel vivo affetto alle istituzioni costituzionali che mi hanno guidato nell'esercizio dei doveri di cittadino.

Dunque per l'età accetto pienamente il nuovo progetto.

Accetto anche che si ammettano allo elettorato tutti i licenziati delle scuole secondarie; poichè spero che sieno i consigli dei cittadini più culti e probi che abbiano presa nel loro animo.

Accetto di tutto cuore la riduzione del censo proposta dall'Ufficio Centrale.

Su di ciò dirò qualche parola, senza però usurpare l'ufficio del nostro Relatore.

Coloro che hanno parlato contro l'abbassamento del censo proposto dall'Ufficio Centrale, hanno fatto credere che così sarebbero ammessi all'elettorato gli analfabeti. Hanno dimenticato che il primo articolo della legge ritiene come prima condizione *sine qua non* dello elettorato, il sapere leggere e scrivere.

Il censo è una delle condizioni per essere elettore, oltre il sapere leggere e scrivere.

Gli analfabeti dunque sono esclusi, possedessero essi anche dei milioni. Ora, dentro questi limiti, come una garanzia di più di quella del sapere leggere e scrivere, una piccola proprietà deve bastare.

In una parte della mia vita passata in Francia, ho potuto convincermi quale garanzia sia una piccola proprietà.

Dirò persino che in molti casi i piccoli proprietari hanno, come cittadini, un valore maggiore dei ricchi.

L'aver potuto acquistare ed anche conservare un piccolo patrimonio, è indizio di buone doti morali; o per lo meno, dell'assenza di quella spensieratezza ed imprevidenza, che sono vizi da evitare in tutti coloro che debbono prendere una parte qualsiasi nella vita pubblica.

Io sono di accordo con l'onorevole Senatore Jacini che per condizione, che, aggiunta al sapere leggere e scrivere, dia il diritto elettorale, basterebbe un censo assai minore di quello

proposto dall'Ufficio Centrale: qualunque proprietà che non si sia perduta, o che si sia acquistata colla propria economia, la considererei come guarentigia sufficiente.

Per i militari, quelli che ritornano alle loro case, oltre l'aver imparato a leggere e scrivere, hanno contratto l'abitudine al dovere; l'ambiente nel quale hanno vissuto, ci è arrach'essi si avvicineranno ai cittadini probi ed intelligenti.

Parlerò ora dell'articolo che diverrà in avvenire la nostra legge elettorale; cioè di quello che conferisce l'elettorato a tutti coloro che avranno superato con buon esito l'esperimento prescritto dalla legge e dal regolamento, sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio.

Ebbene, io accetto quest'articolo; accetto il suffragio universale che verrà da qui a pochi anni, e l'accetto per la speranza naturalissima che quest'articolo c'impegnerà a fare qualcosa di più di quello che abbiamo fatto finora per l'educazione popolare. Accolgo la massima dello illustre patriotta, citato dall'onorevole Zanardelli nella sua Relazione « che non debba esservi suffragio universale senza educazione nazionale ».

Prego però di distaccare da questo articolo e cancellare quella parte che dichiara l'istruzione obbligatoria, come equivalente soltanto a quella della seconda classe elementare. No: l'istruzione obbligatoria, neppure nei limiti prescritti dalla legge vigente, è qualche cosa di più di quella che si dava colla scuola elementare. Sonvi di più certamente le nozioni sui diritti e i doveri dei cittadini, che semineranno i primi germi di una educazione nazionale. Oltre a ciò, la legge rimetteva al Regolamento di provvedere alla continuazione della educazione, colle scuole complementari serali e domenicali. E badate che la nostra legge fu un primo passo. Non proclamate, per l'amore del decoro nazionale, che la nostra istruzione popolare si fermerà a due anni.

Io arrossirei di ciò, mentre che in Baviera si discute se si deve rendere obbligatorio o no il sesto anno di scuola, mentre vedo la Svizzera che sa educare molto bene il suo popolo ai doveri di cittadini, accoppiando lo studio al lavoro per più anni. Ripeto dunque caldamente la preghiera che, per il decoro nazionale, non

si voglia considerare la seconda elementare come equivalente alla istruzione obbligatoria.

E non mi si dica, che questa era l'idea del Ministro Coppino.

La scuola diurna, per lo spirito della legge da lui proposta, non era che l'introduzione al tirocinio educativo del giovine, tirocinio che continuavasi nelle scuole complementari, ordinate in modo da non distogliere dal lavoro.

Il programma delle scuole diurne è poi tale che non potrà mai compirsi in meno di tre anni; non è possibile che un giovinetto possa superare l'esame prescritto dalla legge per il primo periodo dell'istruzione obbligatoria in meno di quel tempo. Il Ministro Coppino pensò anche ad un primo libro da porre fra le mani dei giovanetti, il quale seminasse nel loro animo le prime fondamentali e corrette nozioni dei diritti e doveri del cittadino. Egli voleva riparare all'inconveniente dei maestri sbalzati da una ad altra sede colla istituzione di modeste scuole magistrali, che avrebbero educato un certo numero di maestri tratti dai comuni stessi ove dovevano insegnare, i quali vi avrebbero messo radici, contenti della loro sorte e della loro missione. Avea egli ben compreso che il malesserè morale e il malcontento dei maestri si irradia nei giovanetti. Quel ministero cadde e tutto rimase nel campo del progetto. Disgraziatamente da un pezzo assistiamo a questi frequenti mutamenti degli uomini del Governo, per lo che è impossibile portare a compimento una seria riforma di questo genere.

Il Ministro Coppino aveva preparato un disegno completo che, senza suono di trombe e tamburi, avrebbe condotto la nazione italiana per questo riguardo ad un livello dei popoli civili. Più tardi si sarebbe allungato questo periodo di tre anni, che dovrebbe costituire la parte preparatoria dell'istruzione imposta dalla legge a tutti i cittadini che debbono esercitare la funzione elettorale.

Essendo questo lo spirito della vigente legge sulla istruzione obbligatoria, e dovendo questa ampliarsi e svolgersi, io l'accetto come base della nostra legge elettorale politica, la quale inveropotrà essere ridotta a maggiore semplicità; dovendo soltanto indicare quelli che saranno esclusi come incapaci o indegni: gli esclusi saranno coloro che non avranno compito tutto

il tirocinio educativo prescritto dalla legge e più particolarmente dal Regolamento.

Io di buon grado accetto che si ponga questa grande estensione del suffragio come meta da raggiungere, e non temo scuotere le nostre istituzioni, purchè ci si arrivi grado a grado, come si espresse l'onorevole Allievi l'altro giorno.

Egli disse che riconosceva nell'articolo fondamentale di questa legge questo carattere progressivo; e veramente lo avrà se per un certo numero di anni faremo i convenienti sforzi per coordinare la educazione popolare obbligatoria al fine indicato.

Io lo ripeto con fiducia, quando la nostra educazione sarà data in modo veramente nazionale, noi potremo giungere ad avere il suffragio universale senza i pericoli che alcuno potrebbe temere per la monarchia.

Io noterò così tra parentesi una scorrettezza incorsa nella Relazione con cui fu presentato al Senato questo progetto, Relazione che probabilmente l'onorevole Depretis avrà fatto scrivere da qualche segretario.

Si legge: *Base principale del potere politico è, secondo il criterio adottato dal Ministero, la scuola elementare obbligatoria.*

Ciò non è davvero esatto: la Camera elettiva non è tutto il potere politico, ma ne è solo uno dei componenti.

Si vede che il segretario che così scrisse ha del diritto costituzionale monarchico una idea un po' monca. Io credo che bisognerebbe rimandarlo a qualche scuola di diritto costituzionale ove potesse meglio imparare questa materia. Ma non mi fermo ulteriormente su questo punto.

Sono d'accordo col seguito del brano della Relazione ministeriale, che ho incominciato a leggere ed ora prosieguo: « l'istruzione elementare obbligatoria come si sviluppa sempre più nel Regno, può fornire all'elettore cotesta capacità, cotesta intelligenza ».

Ciò sta bene: quella disposizione dello articolo 2° che promette il voto a coloro i quali avranno compiuta la istruzione obbligatoria, ha veramente quel carattere graduale e progressivo che io e l'Allievi abbiamo richiesto come condizione di una buona legge elettorale.

Non è così della coda che siegue e che ad

un tratto arrola come elettori coloro che hanno, non importa quando, fatta la seconda elementare o che potranno giustificare in un modo qualunque di possederne le cognizioni.

Ora, credetemi, questo non vuol dire altro che sapere appena leggere e scrivere *tant mieux mal*.

Il Relatore dell'Ufficio Centrale si arrese avendo trovato che nel programma della seconda elementare vi era anche un po' di somma e sottrazione. Creda a me però che coloro che hanno frequentato quella classe, se non hanno per i loro interessi avuto necessità d'esercitarsi nei conti, avranno già dimenticato anche la somma e la sottrazione.

Ora, il progetto di legge prescrive che oltre il sapere leggere e scrivere, occorre qualche cosa di più. Questo qualche cosa, sia pure piccola, per altro deve essere un qualche cosa che abbia il valore di una guarentigia. Ora, le due classi elementari sono destinate soltanto allo scopo d'insegnare a leggere e scrivere, e neppure correttamente, perchè basta essere stato esaminatore di scuole elementari, ordinatore delle medesime, come ho dovuto essere io nel mio paese, a Palermo, quale assessore dell'istruzione pubblica, per convincersi che queste due classi elementari sono destinate soltanto allo scopo d'insegnare a leggere e scrivere, nulla di più. Io pertanto insisterò caldissimamente ed ho per lo meno intanto ottenuto dall'Ufficio Centrale, onde questa parte della legge che riguarda la seconda elementare, che è un articolo transitorio, si discuta insieme all'altro articolo transitorio. Io credo francamente che, senza togliere nulla all'importanza della legge, possano e debbano cancellarsi quelle due disposizioni transitorie e cioè quella del famoso articolo 100, circa il quale già la varietà degli emendamenti vi dimostra le difficoltà inerenti alla cosa medesima; e l'altra relativa alla seconda elementare.

Se toglieste queste due disposizioni, se cioè tornaste al progetto come uscì la prima volta, avreste proclamato un grande principio, che cioè coll'educazione nazionale tutte le classi dei cittadini giungeranno egualmente all'esercizio dell'elettorato. Per ora intanto avreste accresciuto considerevolmente il corpo elettorale, imperocchè, notatelo, tutte quelle classi che vi ho dianzi accennato vi fanno più che raddoppiare il corpo elettorale; mi pare che

ne avreste abbastanza per ritemprare e dare nuovo impulso alla nostra vita politica.

Lasciate per ora in disparte le altre falangi di elettori improvvisati, la cui introduzione toglierebbe alla legge il carattere di riforma progressiva, ed avrebbe gravi pericoli.

Non vi basta forse quel gran numero che viene dalle classi militari congedate? Credetelo: è anche bene ardito ammetterli tutti in una volta.

Non istarò a dire quanti successivamente ne entreranno; non farò numeri, chè mi rimetto in questo al Relatore che così diligentemente ha riunito siffatti dati statistici.

Considerate poi quanti nuovi elettori avremo coll'abbassamento del censo e dell'età.

Ebbene, con ciò solo voi certamente raddoppiate il corpo elettorale immediatamente, e poi aprite una via, per la quale successivamente si estenderà l'elettorato alla quasi universalità dei cittadini, mettendo come sola condizione l'aver soddisfatto all'obbligo dell'istruzione prescritta dalla legge. Questa istruzione noi la miglioreremo; vi è a sperare che il Governo, che porta il nome rispettabilissimo di progressista, penserà pure a questo suo dovere. Veramente finora poco si è fatto, troppo poco, non solo rispetto a quello che si avrebbe dovuto, ma anche rispetto a quello che si sarebbe potuto. Anche l'attuale Ministro dell'Istruzione Pubblica ve lo ha detto. L'istruzione obbligatoria non esiste che di nome.

Quella pochissima che esiste è ancora a quel grado che la cominciò l'onorevole Coppino.

Si credeva che un partito progressista che si proponeva questa nobilissima missione di rendere tutte le classi capaci d'entrare nella vita politica, avrebbe usato tutta la energia, tutto il vigore, avrebbe rivolte tutte le sue forze a questo scopo, lasciando magari in disparte le altre cose scolastiche, che più o meno camminano e non hanno bisogno che di piccoli ritocchi.

Quello invero che ha bisogno di un'azione veramente energica, quello per cui tutte le forze del Governo potrebbero e dovrebbero essere impiegate, è l'impianto di questa che può dirsi nuova istituzione, la scuola popolare da per tutto diffusa; però con criteri pratici, cioè a dire, in modo che l'istruzione non distolga dal lavoro, ma l'accompagni e l'aiuti.

Ritornando in argomento, ripeto che io credo pericolose quelle due disposizioni che l'Ufficio Centrale ha posto negli articoli transitori. Spero che il Ministro non dissenterà che si discutano contemporaneamente, giacchè formano un insieme di equipollenza.

Per combattere quelle due disposizioni, non avrei che a ripetere qui alcuni brani dello Spencer e di altri pubblicisti liberali.

Credo certamente che si potrebbe far senza, almeno per il momento, di quella miniera di votanti. Per attingervi ci sarà sempre tempo; non bisogna far tutto in una volta, chè, come dissi, dovrete essere paghi di allargare straordinariamente il corpo elettorale, aumentandone di più del doppio il numero degli elettori. Mi pare che questo debba bastare. Una gran parte degli esclusi, se hanno un poco di valore, se hanno fatto qualche studio al di sopra della seconda classe elementare, credetemi, essi sono entrati sotto il manto della ricchezza mobile, quella gran madre alla quale non isfugge nulla. Appena un uomo si crea un qualche valore sociale, potete essere persuasi che la ricchezza mobile non lo lascerà fuori per quanto piccolo egli sia.

Debbo dichiarare francamente, se mi escludete per ora almeno quei seicento mila elettori improvvisati che vengono dalle due disposizioni transitorie, io voterei la legge con piena fiducia. Sono pronto ad aiutare il governo con l'animo e col corpo, perchè faccia una seria riforma elettorale perchè ravvivi la vita politica del paese; ma appunto perciò desidero che sieno eliminati quei pericoli che potrebbero turbare tale riforma.

Invero questi elettori improvvisati, che sanno o hanno saputo appena leggere e scrivere, che non avranno trovato una posizione per entrare per un altro titolo, si troveranno in gran parte raccolti in alcuni centri, e voi potete avere allora delle sorprese che avranno un significato da evitarsi.

Non tutti i timori si possono qui ora dire; che bisogna avere una certa temperanza nelle espressioni per rispettare anche queste classi medesime, che si vogliono escludere, soprattutto in questa Assemblea.

Non esagero, per altro, soggiungendo che ho meno timore del suffragio universale senza distinzione che della intromissione di questi ele-

menti i quali in alcuni centri popolari faranno prevalere gli estremi opposti.

Come comprende l'onorevole Presidente del Consiglio, che ha un concetto esatto della tessitura dello Stato, noi certamente siamo in un momento nel quale il Governo dovrà coi mezzi legittimi ed aperti avere un'azione direttiva e regolatrice nelle elezioni politiche.

Esso si troverà di contro non solo gli ardenti, gl'impazienti, o di buona fede, ma anche i partiti contrari all'unità; essi, quando c'era la tempesta si erano messi in disparte, erano spariti; e oggi si sono ringalluzziti, non per colpa nostra, ma per le circostanze esterne, ed anche se volete per quella fiacchezza politica che viene dopo le grandi crisi. Uno scrittore di fisiologia sociale vi direbbe che è un effetto necessario: dopo che una nazione ha fatto una corsa come questa, il corpo sociale risente una certa quale stanchezza. Ebbene, approfittando di questa, le sette sovversive potranno trarre profitto dagli elettori improvvisati e facili ad essere illusi, prendendo all'uopo anche maschere di colore vivo ed attraente per le masse ignoranti.

Ho visto come fanno fare costoro in una provincia ove la pentola popolare bolle spesso, come fanno adulare, aizzare ed ingannare con seducenti teorie operai onesti, i quali turbano lo Stato credendo di fare opera patriottica. Linguaggio simile a quello che ora si tiene in alcune riunioni popolari, ho udito dalla bocca ed ho letto negli scritti di ardenti patrioti, i quali poi restarono modesti agenti della polizia del Borbone. Li ho visti poi più tardi nelle sventurate giornate di settembre; ed a tempo sono scomparsi di mezzo della scena, lasciando pagare il fio delle loro scelleraggini ai poveri illusi.

L'azione nascosta di questi nemici potrà molto turbare, se noi siamo così male accorti da apprestare loro falangi da reclutare con simulata bandiera.

Desidererei piuttosto che il partito cosiddetto clericale venisse all'urna col suo programma; ma siccome in ciò fare ci gioverebbe, così non verrà, oppure si presenterà sotto altra maschera.

Non intendo qui parlare degli uomini di buona fede, i quali si asterranno; parlo dei soliti ze-

lanti più realisti dei re, che sono in tutti i partiti.

Per tutte queste considerazioni, io credo che la legge sarebbe migliorata, eliminando quelle disposizioni raccolte negli articoli transitori, e conserverebbe un carattere più sicuro nell'applicazione.

Mi lasciassi sfuggire or ora, senza volerlo, che temerei meno il suffragio universale.

Ho udito qui tanti parlare della Francia; ebbene, io credo che il suffragio universale in Francia sia quello che ha mantenuto l'ordine. Nessuna monarchia è stata distrutta da esso. È quella pentola di Parigi che bolle troppo spesso, che ha rovesciato vari Governi. E sapete i veri demolitori di ogni Governo in Francia quali sono? Sono coloro che con le disposizioni transitorie si sarebbero introdotti nel corpo elettorale ad un tratto. Invece, il suffragio universale è stato sempre un freno al movimento rivoluzionario francese. Dopo un movimento rivoluzionario a Parigi, la Francia non ha fatto altro che subire quel governo che si offriva per mantenere l'ordine. Avvenne la caduta dell'impero, la repubblica e la comune; ecco la Francia, come un solo uomo, mandare dei reazionari all'Assemblea, per fermare questo movimento anarchico. Il suffragio universale ha sempre appoggiato quella forma di governo che poteva conciliarsi col rispetto all'ordine. Elesse poi uomini moderati e quindi successivamente dei liberali quando fu assicurato l'ordine sociale. E il giorno che i torbidi di Parigi mettersero nuovamente in pericolo l'ordine sociale, voi vedreste che il suffragio universale reagirebbe fino ad imporre, se occorre, un governo personale, o la ristorazione di una monarchia.

Sono stati i così detti rurali che, mercè la fortunata divisione della proprietà, hanno reso in Francia questi salutari servizi. Io quindi torno a dire che quegli elementi, che sono attaccati a qualche cosa, che hanno qualche radice, fosse anche piccolissima, colla proprietà, sono elementi di ordine e daranno il vero progresso.

Queste sono le ragioni che volevo esporre perchè non paia inopportuna l'insistenza che farò più tardi perchè siano eliminate le disposizioni transitorie che ho accennato. Eliminate che saranno, io voterò la legge, dirò anche con entusiasmo, perchè vedo che avremo fatto così una

opera ardita sì, ma savia; la quale, anziché scuotere le fondamenta del nostro edificio politico, lo rafforzerà.

PRÉSIDENTE. Il Senatore Alvisi ha la parola.

Senatore ALVISI. Onorevoli Colleghi! Il Senato già conosce che io non divago quasi mai nel campo delle teoriche apprezzazioni di leggi che hanno un fondamento politico e sono di un'urgenza incontestabile. Quindi non mancherò oggi meno che mai al mio dovere di parlare in modo abbastanza conciso onde tenere il Senato per poco tempo occupato, e solamente di cose che non furono trattate dagli altri oratori.

Credo ancora che le mie osservazioni abbiano un'importanza vitale nella discussione di una legge politica, la quale ha il suo fondamento nell'esperienza e nella logica.

La Costituzione è quel complesso di leggi che informà e regola la condotta del Governo ed ha la sua radice vera nella popolazione, che forma la base della piramide politica ed è pietra angolare dell'edificio nazionale.

Perchè non si scuota la cima della piramide, basta che la Dinastia, che vi risiede, ricordi la massima che ho trovato nella Relazione dell'onorevole Senatore Lampertico, cioè: « la storia contemporanea dimostra che si ravvivano e perpetuano quelle schiatte reali che sanno procedere sempre di pari passo col genio dei popoli ».

Ma chi sente desiderio di conoscere più a fondo le nostre istituzioni costituzionali, in confronto delle estere, deve leggere la stupenda monografia dell'onorevole Zanardelli, nella quale con precisione di linguaggio e con critica imparziale, ne è fatta la storia.

Per altre questioni che toccano alla filosofia del diritto, e allo sviluppo di molti punti che sono controversi nella giurisprudenza e nella statistica, io non ho altro che rimandare gli studiosi alla Relazione dell'onorevole Lampertico, che è degna appendice della Relazione dell'onorevole Zanardelli.

Il mio criterio sulla costituzione politica del Governo è molto semplice, dacchè si concreta nella massima che ho enunciato, cioè, che tanto più dura un Governo, quanto più incontra il genio del popolo. Quindi non nascosi la mia meraviglia quando ho sentito sollevare in quest'Aula da taluni oratori che mi hanno preceduto una quistione di principio opposto, cioè che

l'elettorato non si dovesse accordare al popolo intero, ma restringerlo alle classi, che si dicono privilegiate della nobiltà e della ricchezza, più che dell'intelligenza e del lavoro.

A me sembra che la nostra storia sia contro questo principio, inquantochè le classi privilegiate non apparvero formidabili che nelle epoche della tirannide e dell'assolutismo imperiale al tempo Romano, e non si stanziarono poi che colle armate straniere e coll'invasione dei barbari nelle epoche posteriori.

Del resto, la nostra storia, sia dell'antico come del medio evo, c'insegna che la libertà e la indipendenza apparvero in Italia quando con lotte sanguinose alle aristocrazie religiose e feudali dominanti si sovrapposero elementi puramente popolari.

Sempre procedendo con tale pensiero storico si arriva alla situazione politica dei nostri tempi, e quindi allo Statuto che, proclamato nel 1848, portò, nel suo esercizio rispettato e glorioso di oltre 30 anni, al punto di doverlo riformare con la legge che ci fu presentata e che fu già approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Fa d'uopo intanto fissare la massima costituzionale, ammessa da tutti i giurisperiti come indiscutibile, che la sovranità risiede nel popolo, il quale elegge i suoi rappresentanti al Governo, che si compone dei tre poteri, la Corona, il Senato, la Camera. Quindi le assemblee politiche, come dice il Guizot, indicano al Re le persone dei Ministri, i quali esercitano il potere amministrativo nell'interesse dell'universalità dei cittadini, mentre governano in nome della Corona colla maggioranza delle Camere.

Quindi la Corona è collocata tanto alto che, mentre partecipa di tutti i poteri, non può fungerne alcuno, rimanendo nella sua sfera moderatrice dei diversi poteri politici.

Dunque, secondo questa teoria, generalmente adottata nel patto costituzionale di quasi tutti i Governi, ne viene la necessità dei partiti politici, ciascuno con la propria bandiera, e fornito d'idee e di principî che devono applicarsi alla legislazione ed attuarsi con uomini propri.

Senza questa divisione di partiti, io ho sempre ritenuto che le costituzioni non possano avere il loro regolare andamento. Sono mac-

chine che non possono funzionare senza il cambiamento alternato di chi le muove.

La storia c'insegna che quando la Corona ha voluto estendere la propria prerogativa sopra il Parlamento, o che uno dei rami del Parlamento ha voluto far prevalere la propria autorità, indipendentemente dall'equilibrio stabilito dal suo organismo, ne è stata sempre conseguenza, più o meno fatale, la rivoluzione.

Io son d'opinione che ciascuna parte debba avere disegni di governo, informati a principî affatto differenti, se non opposti, a quelli dell'altra parte, e debba applicarli con gli uomini che vi si associarono, fino a che muta il favore degli elettori, con il verdetto delle elezioni.

Infatti io mi trovo all'unisono colle idee dell'onorevole Senatore Jacini, che una delle cause principali per le quali la costituzione non funziona regolarmente dopo raggiunta l'unità della patria, consista ancora nella prevalenza della politica di accentramento che, dopo conseguita la nostra capitale, doveva dar luogo al sistema più ampio dell'autonomia amministrativa.

Però uno solo dei servizi vorrei affidare interamente al Governo, ed è quello della istruzione elementare obbligatoria.

È la istruzione primaria, o Signori, quella che forma la base della nostra legge elettorale, ed è questa di cui il Governo deve impadronirsi per poterla rendere efficace, come ha detto l'onorevole mio amico Cannizzaro, onde accompagnare le classi laboriose delle officine e dei campi a quella mèta, che le renda contente del proprio stato, e che nel catechismo nazionale dei doveri imparino ad esercitare i diritti politici di elettore.

Dunque la confusione delle idee e dei partiti è una delle principali cause per cui necessariamente si deve votare al più presto la riforma elettorale.

In forza di questi fatti, che io avea già preveduti e descritti in un libro pubblicato nell'anno decorso, si manifestarono evidenti e irreparabili due difetti nel Parlamento; primo di non dare il governo rappresentativo vero come si desidera, da un popolo progredito nella civiltà e nella moralità; secondo, di agire in senso, inverso al suo fine, cioè di subordinare gl'interessi generali agl'interessi locali, e gl'interessi locali ai personali.

Queste idee furono compendiate, con un linguaggio energico, dal Royer-Collard, nelle parole « che si veniva in questo modo a soffocare il sentimento pubblico invece di nutrirlo ».

Ma, prima di continuare le mie considerazioni intorno al secondo ramo del Parlamento devo esporvi, o signori Colleghi, il mio pensiero intorno alla questione delicatamente toccata dalla Relazione Lampertico e ritoccata oggi dall'onorevole Borgatti, cioè la riforma del Senato, che in dignità, ma non per importanza politica, si chiama il primo ramo.

Nel dichiarare che non è da oggi che sono convertito a questa idea di riforma, dovrei presentare al Senato alcune domande che, per la sobrietà che mi sono imposto in questa discussione, preferisco leggere nel mio opuscolo già citato *Causae causarum o delle Riforme politiche!*....

Ecco, o Signori, le domande che io mi sono fatte prima di venire ad una proposta concreta della quale io non mi faccio l'autore che della idea:

« Il primo ramo del Parlamento, il Senato, non deve anch'esso subire una riforma legislativa, ovvero basterebbe l'accordo dei membri più influenti che lo compongono?... I senatori devono avere maggioranza e minoranza, e quindi sentire e credere politicamente secondo i principî e le convinzioni che dirigono i partiti politici nella scelta dei loro rappresentanti? Ovvero devono registrare indifferenti gli atti della Camera, qualunque sia il Ministero e le idee che lo informano? Il Senato, com'è costituito in Italia, serve al fine dello Statuto, *di essere un freno* alle passioni politiche dei partiti, e di cooperare efficacemente alle riforme legislative? Il modo con cui viene eletto, cioè dal Re sopra proposta dei Ministri, e quindi ad arbitrio di essi, non vizia nel suo fondamento questa pietra angolare dell'edificio costituzionale? La inerzia costante in cui viene lasciato il Senato da tutti i Ministeri, nella proposta e nella discussione delle leggi amministrative che sarebbero di sua competenza; lo scarso numero dei presenti alle votazioni, che quasi mai risulta la quinta parte dei suoi componenti, non giustificano la necessità di provvedere al decoro ed al credito di così importantissima Istituzione? »

« Se non che la elezione essendo interamente

abbandonata al potere esecutivo, sotto la formula della prerogativa regia, il Ministero preferisce naturalmente i suoi amici politici, onde dare autorità e forza al proprio partito in entrambe le Camere. — Così il Governo dei moderati, che fu incontrastato al potere per 16 anni, al compirsi d'ogni grande avvenimento politico nominò quelle persone del cui voto si teneva maggiormente sicuro; e quindi elevò a tale carica coloro che, per ragion d'ufficio dimorando nella capitale, potevano accorrere pronti all'approvazione delle leggi senza discuterle. E quasi non bastasse tanto favore di voti, i Ministri paventarono che le rispettate celebrità del Senato, se docili in linea politica, non avrebbero rinunciato alla loro scienza e coscienza una volta che fossero chiamate a trattare di leggi importanti di ordine amministrativo e civile; e perciò i Ministri non presentarono al primo corpo legislativo i progetti di legge più necessari al rinnovamento organico delle nostre amministrazioni. Ecco la precipua ragione per cui il maggior numero, e non poche capacità del Senato, si astengono dal comparire nell'Aula, poichè il *Primo ramo del Parlamento* non vive di vita propria, e non vive in armonia col *Secondo!*... »

Ma in qualunque modo si riformi, è indubitato che fino a che vivono il rispetto alla sapienza degli avi, la religione del dovere verso i benemeriti della patria, l'amore alla libertà, il Senato deve mantenersi come potere moderatore e legislativo, e come vindice e custode delle libere istituzioni.

Perchè non si potrebbe introdurre l'elemento elettivo, basandosi per gli eletti sulle categorie che sono già indicate dallo statuto? Il dire che il Senato inglese non è elettivo, è una verità non intera, perchè l'Irlanda nomina ventisei Senatori, e la Scozia ne nomina diciotto nel rango dei nobili.

Il dire che nel Senato non devono esistere partiti, non è esatto, dappoichè nell'Aula inglese i Senatori cambiano di posto a destra e a sinistra del Presidente ad ogni mutare di Ministero (Whig o Tory). Queste sole osservazioni io voleva fare per non rimanere estraneo ad una questione della quale ho trattato anche fuori del Parlamento.

Un'altra questione, o Signori, la quale è trattata nella Relazione dell'onorevole Lampertico,

ma più diffusamente e magistralmente in quella dell'onorevole Zanardelli, si è che quando in forza di questa legge sarà cresciuto del triplo il numero degli elettori che al presente sono 628,000, la elezione rivesta altre forme, e possa cadere sopra diverse persone. Però tali risultati difficilmente si otterranno, se il collegio rimane uninominale, perchè il numero degli stessi elettori, guidato dai pochi già compromessi per antecedenti rapporti ed impegni col l'antico sistema, si deciderà a votare per le stesse persone, o per lo stesso programma.

Per quanto voi ampliate il suffragio, è certo che i rapporti fra eletti ed elettori si manterranno, perchè è vizio inerente al collegio uninominale, di stringere troppo forte i legami fra eletti ed elettori, e di stabilire interessi locali, anzi interessi puramente personali, i quali prevalgono sopra gl'interessi generali.

In quella vece, dove si estende l'ambito della circoscrizione elettorale, si ha come naturale conseguenza che la corruzione o non è possibile o di molto diminuisce.

È questa dunque la ragione principale, per la quale io sarei per proporre *lo scrutinio di lista*, che rende difficile la corruzione ed aumenta l'autorità morale del Deputato.

Però non essendo il *Senato* la sede nella quale questa legge debba essere iniziata, e perchè si trova già all'ordine del giorno della Camera, così non posso fare a questo proposito che una viva raccomandazione al Ministero, onde voglia subito presentarlo allo scopo di poter completare la legge in discussione, che spero venga integralmente o con poche modificazioni approvata.

Ma un'altra condizione, secondo me, si rende necessaria, perchè le elezioni riescano pure d'intrighi e l'ufficio del Deputato venga esercitato con indipendenza e, diciamo, anche con moralità; è assolutamente indispensabile che il *Deputato sia decentemente retribuito*. Il lavoro ed il bisogno, o Signori, anche quando non sono castighi inflitti all'umanità, non possono essere soddisfatti dal solo conforto e dalla sola gloria d'un dovere compiuto, solo perchè si serve il paese colla veste del Deputato, mentre si spendono oltre 500 milioni per coloro che indossano la veste di pubblici funzionari.

Le condizioni delle classi maggiormente istruite e professionali sono tali, da poter loro

permettere il sacrificio del tempo e dell'ingegno, senza danno della vita economica? Non essendovi divergenze di opinione sulla retribuzione per qualunque lavoro intellettuale e manuale, perchè si nega una semplice indennità della spesa giornaliera, a chi adempie il dovere di Deputato?

Ditemi, o Signori, chi è in Italia che viva agiato col frutto del suo ingegno e del suo lavoro? In qualunque modo l'intelligenza si applichi alle scienze, alla letteratura, alle arti, qualcuno degli scrittori è così fortunato, che con la pubblicazione di un libro, col lavoro assiduo nel giornalismo, possa guadagnare da vivere con decoro?

Eppure sono le classi intelligenti, che formano il contingente maggiore delle Camere elettive! Dunque, o Signori, io desidero come condizione d'indipendenza e di moralità, come mezzo necessario alla coerenza e distinzione dei partiti, che colla legge sulle incompatibilità venga inserita questa proposta, cioè che il Deputato sia retribuito, per rialzare la dignità e il credito della nostra rappresentanza politica. E ne abbiamo un esempio nella Francia, nell'Austria, nella Prussia e persino nella Svizzera. La sola Inghilterra non paga i suoi Deputati. Ma io rispondo, createmi le condizioni sociali ed economiche dell'Inghilterra, e rinuncierò al mio concetto. Mi basta citare un solo esempio, rammentando, o Signori, che quando il Deputato radicale Bright declinava la candidatura, perchè non poteva abbandonare il suo studio di avvocato, gli elettori fecero una sottoscrizione di centomila lire all'anno, per indennizzarlo del danno finchè sarebbe durata la legislatura.

Siccome l'Italia versa in condizioni tutt'altro che fortunate, così il lavoro intellettuale e il prodotto dell'ingegno non sono sufficienti, meno eccezioni, per trarre i mezzi onde attendere a cotesto altissimo ufficio: nè le proprietà del maggior numero delle classi possidenti si trovano in migliore posizione; e quindi non è giusto, non è ragionevole che il Governo permetta neppure il dubbio, che il Deputato faccia uno strappo al suo patrimonio con grave pregiudizio delle famiglie, o senta ripetere che la gratuità del mandato è la maschera che copre tenebrosi guadagni.

Ma il vero si è che di rado vediamo la Ca-

mera in numero legale, meno le sedute di grande importanza politica. Malgrado la finzione dei molti congedi, la Camera mantiene la confusione dei partiti per causa d'interessi locali o personali non soddisfatti, e per non avere la indennità che franchi la spesa di una vita modesta.

Il Governo deve prendere l'iniziativa di questa legge con la Camera attuale, tanto più che sa di avere l'appoggio dei maggiorenti di tutti i partiti, che da anni difendono tale assunto, propugnato dal compianto Rattazzi.

Dopo avere brevemente accennato alle due leggi, che io ritengo necessario compimento alla riforma elettorale e movente sicuro di moralità e di progresso nella pratica della Costituzione, entrerò nel merito della legge. La maggioranza degli oratori concorda nel soggetto precipuo, che la capacità formi il fondamento dell'elettorato. La capacità, infatti, a detta di un illustre uomo di Stato e scrittore di materie costituzionali, forma quasi un diritto innato alla elezione. « La capacità - dice Guizot - è un fatto indipendente dalla legge, che la legge non può nè creare, nè distruggere, ma che deve riconoscere, perchè dalla capacità scaturisce il diritto. La capacità, in qualunque modo si manifesti, in qualunque segno si riveli, costituisce il diritto elettorale ».

Ma questo diritto, o Signori, vi sono coloro i quali pensano di poterlo esercitare illimitatamente, e quindi partecipare a tutte le funzioni del Governo, sia all'elezione dei suoi Rappresentanti, sia all'amministrazione dello Stato, ed a questo solo patto riconoscono che il Governo sia vero e legittimo.

Invece, secondo la ragione e la giustizia del diritto elettorale, viene creata una funzione sociale, che non nega a tutti il diritto, ma vuole che sia limitato; e per noi la limitazione consiste nell'attitudine ad esercitare il diritto. Per cui il diritto di partecipare alla sovranità nazionale ed al Governo della cosa pubblica colla elezione dei corpi legislativi, viene limitato unicamente da una condizione: che l'attitudine ne preceda l'esercizio.

Ma ora quest'attitudine come può essere dimostrata?

E su questo tema che si palesarono diverse le opinioni sul diverso grado d'istruzione, dal

sapere semplicemente leggere e scrivere agli studi superiori.

La dimostrazione di quest'attitudine non si può avere che in un modo solo, cioè, coll'elevare la intelligenza delle masse a quel grado d'istruzione, che possa renderle capaci di discernere la importanza dell'ufficio di elettore politico; perchè uno vale quanto sa, e una nazione prospera e si fa grande collo studio e col lavoro. Dunque, ritenuto che la capacità conferisce un diritto che si esercita a vantaggio dell'intera società, si viene a riaffermare con essa la base del nostro diritto pubblico e la democrazia diventa una delle principali ruote della macchina costituzionale. Intanto è certo che quando avremo ampliato il suffragio, anche nel modo limitato che la legge prescrive, noi avremo riconosciuto il diritto nel popolo di scegliere fra i candidati i rappresentanti che possono far valere i diritti e le aspirazioni delle moltitudini. Senonchè una buona assemblea non dipende tanto dalla massa degli elettori, quanto da quelle classi, le quali dirigono le elezioni ed hanno maggiore influenza, perchè rappresentano gl'interessi e le opinioni del paese.

Se gli elettori più capaci ed onesti non si associano fra di loro, non partecipano alla vita pubblica, non istruiscono le masse, non si fanno propugnatori delle idee larghe ed elevate, io credo che la vita politica, anzichè animare il Parlamento, andrà affievolendosi fino all'inerzia.

Io credo che allora soltanto possa parlarsi di vera rappresentanza, quando tutte le classi che hanno contribuito alla redenzione della Patria, e vogliono conservare la forma sancita dai plebisciti, mettano in comune l'intelligenza propria con quella degli elettori, e si preparino a lottare sulla base dei principî di Governo. Sono i principî che formano la bandiera dei partiti, e che si svolgono nel programma politico dei candidati, che gli elettori di carattere hanno il dovere di difendere dalle seduzioni del Governo e dalla tirannia dei partigiani.

In Inghilterra, colle frequenti riunioni elettorali si mantiene la energia della vita politica e il candidato viene accompagnato dai suoi amici in tutte le riunioni elettorali. Senza il movimento elettorale sarà quasi impossibile

che questa legge abbia risultati diversi da quelli non buoni delle antecedenti legislature.

Dunque, Signori, la idea fondamentale di ampliare quanto più si può la circoscrizione del collegio mediante lo *scrutinio di lista*, perchè da questa ampliamento scaturisca la seria vita politica e sia ravvivato e più forte il sentimento pubblico da insinuare nei costumi, ed a cui devono partecipare le moltitudini tolte dalle piccole influenze locali e dalle oscure manovre degli armeggioni.

Ora, tutti in quest'Aula, meno quei pochissimi che sono contrari al principio della democrazia elettorale, siamo d'accordo di approvare la legge fondata sul diritto di quanti hanno 21 anno di età e sono supposti capaci per un minimo grado d'istruzione obbligatoria a leggere e scrivere. Siamo pure d'accordo di ammettere anche un minimo censo come equipollente alla presentazione dell'attestato della seconda elementare. Ma sull'ammontare del censo si verificò qualche differenza fra il Governo e la Commissione. Qui sta la sola questione per cui si vede che l'Ufficio Centrale voglia rimandare modificata la legge ad una nuova approvazione della Camera dei Deputati.

L'Ufficio Centrale, approfittando delle proposte che furono fatte nell'altro ramo del Parlamento, vuole ribassare da lire 19,80 a 10 lire od a 15 l'imposta diretta, che diventa la condizione dell'elettorato invece della *capacità*. Ma l'onorevole Relatore nella sua dotta relazione, ha trattato largamente la parte che riguarda il censo, e malgrado le minute indagini sulla statistica dei censiti si trova egli stesso incerto sulla quantità degli elettori che parteciperanno al voto mediante la riduzione del censo. Si accenna che possano essere da 600,000, ma se da essi si detraggono quelli che effettivamente hanno un grado di coltura e possono essere ammessi per altri titoli, voi vedrete che la differenza si ridurrà a poche centinaia di migliaia.

Come è dunque possibile fare una questione che, per le circostanze in cui versano Parlamento e Paese, si può chiamare politica, sopra questa differenza di pochi voti in confronto alla effettiva triplicazione del corpo elettorale?

Voi sapete che la legge in discorso aumenta il rapporto del numero degli elettori colla popolazione, il quale era del 2 per cento o poco più al 10 per cento, e quindi da 600 mila a 2

milioni. A me pare che sia un numero abbastanza rilevante per poter contentare anche quelli, fra i quali mi ascrivo senza riserva, che sono devoti al suffragio universale.

Per questa semplice ragione mi parrebbe che la Commissione non dovesse insistere nel volere adottato il suo emendamento.

Considerate, o Signori, che la costituzione nostra da quelli che ora domandano qualche migliaio di più di elettori col ribasso del censo, era calcolata tale da non aver nulla ad invidiare a quelle degli altri popoli per la libertà politica e parlamentare. Per me la sua base doveva essere ben prima ampliata, inquantochè il diritto nelle moltitudini era acquistato col Plebiscito. Tutti i cittadini che avevano partecipato alla scelta della forma di Governo, non si sapeva il perchè venissero impediti dalla delegazione dei poteri ai propri rappresentanti, che dovevano avere maggiore autorità e conseguente responsabilità. Il numero ristretto degli elettori e il Collegio con un solo Deputato venivano ad offuscare nell'assemblea dei Deputati il carattere veramente nazionale.

Ma ormai, che quasi tutta la popolazione viene senza distinzione di classe ammessa al diritto di elezione, non ho potuto capacitarmi del perchè siasi imposto un altro limite nell'esercizio di questo diritto, oltre il saper leggere e scrivere! Quale capacità maggiore si prova col sistema della seconda elementare?

Io non so come si potrebbe gradatamente arrivare fino al suffragio universale degli uomini capaci, con più facilità che adottando la formula dell'art. 1 di saper leggere e scrivere, che sola dovrebbe figurare nella legge per l'allargamento del suffragio.

Siccome le leggi sono tutte perfettibili, così per il momento basta essere persuasi che anche la costituzione presente si presta a tutti i miglioramenti politici e a tutti i miglioramenti sociali. Esiste nel seno delle moltitudini il sentimento indeterminato del migliore governo, e le intelligenze più vive sone sospinte in avanti dal desiderio di miglioramenti indefiniti. Questi ingegni vivaci, questi spiriti impazienti possono dichiarare che questa legge non ha tutti quei caratteri che sono necessari per appagare i loro desideri e le loro aspirazioni.

Intanto, per noi, vedremo fra le altre costituzioni vigenti nel mondo e la nostra, quale potrà

meglio e più a lungo e con minori scosse resistere alla espansione inevitabile della democrazia.

Io credo che la nostra abbia appunto la elasticità necessaria per soddisfare al desiderio dei miglioramenti, tanto politici quanto economici, e per condurre col sistema elettivo e coll'autonomia dei servigi amministrativi il paese al governo di sè stesso.

Così, fra costituzionali e radicali, si lascia giudice il tempo. (*Segni di approvazione*).

PRESIDENTE. Prego i signori Scrutatori già nominati in altra seduta di procedere alla verifica delle votazioni di ballottaggio, seguite in principio di seduta.

Scrutatori sono i Signori Camozzi Vertova, Amari e Piedimonte per la prima.

Per l'altre i signori Senatori Finali, Di Revel e Corsi Luigi.

Prego i signori Senatori di riprendere i loro posti.

Nell'ordine degli oratori iscritti per la discussione generale del progetto di riforma elettorale, la parola spetta al Senatore Ricotti.

Senatore RICOTTI. Chiedo indulgenza al Senato se dopo i parecchi oratori, che mi precedettero in questa dotta discussione, oso ancora prendere la parola; ma io vi sono indotto con dolce violenza dalla cortesia dell'illustre Relatore, il quale volle ricordare i primi rudimenti della nostra legge elettorale, e la poca parte che io vi ebbi.

La sua cortesia mi obbliga a compiere l'assunto da lui accennato; e quel poco che dirò, non sarà forse totalmente inutile, essendo la legge del 1860, che ancora vige, salvo leggere modificazioni apportate in gran parte dal cambiamento del territorio, quasi eguale a quella del 1848. Gioverà quindi abbracciare con un colpo d'occhio i principj delle nostre libertà, e le vie tenute per giungere fino ad oggi.

Del resto, io non farò che un breve sunto.

L'8 febbraio dell'anno 1848, il Re Carlo Alberto, nella pienezza della sua autorità, prometteva fra qualche intervallo di tempo, con un manifesto, lo Statuto, e prometteva subito una legge elettorale.

Ma la legge elettorale, ch'egli prometteva avrebbe dovuto fondarsi esclusivamente sul censo.

Se non che tali erano le nostre imposte allora, che il censo abbracciava unicamente l'im-

posta fondiaria. I fabbricati, l'industria, i commerci, i prodotti dell'intelligenza, ossia la capacità, erano press'a poco esenti da imposta.

Ora una legge elettorale fondata esclusivamente sul censo avrebbe escluso addirittura dai diritti elettorali tutta la popolazione, salvo i proprietari dei beni rustici. Era un pericolo grave; perchè la Giunta, che fosse stata nominata a proporre su quella base una legge elettorale, o si sarebbe tenuta scrupolosamente alle norme sancite dall'autorità suprema, e allora c'era pericolo dal basso, o avrebbe resistito a questa autorità suprema, e c'era pericolo dall'alto.

Benchè capitano e soggetto allora ad una censura speciale per gli scritti, non stetti in forse sul mio dovere, sul dovere che mi competeva come cittadino e come uomo di lettere; perciò pubblicai un breve opuscolo, nel quale io metteva in chiaro, il più possibile, i diritti che spettavano, oltre che al possesso fondiario, all'industria, al commercio, alla capacità.

Stetti, dirò sinceramente, qualche giorno incerto di andare in fortezza; ma tale fu la bontà del Principe, e forse la necessità dei tempi, che, non solo non andai in fortezza, ma fui aseritto ad una Giunta composta degli uomini più insigni, ai quali fu deputato l'incarico di formare la legge elettorale.

Di quegli uomini era presidente Cesare Balbo; era membro il conte Cavour, e l'unico superstita che, disgraziatamente non veggiamo in quest'aula, che egli ha onorato lungo tempo, il Presidente De-Ferrari. La Giunta non stentò ad accettare le mie idee. Ma essa aveva innanzi gli esempi delle leggi elettorali del Belgio e della Francia; le quali sottomettevano a censo, e grave, non solamente l'esercizio dei diritti elettorali, ma eziandio l'eleggibilità. Tuttavia la Giunta non si lasciò dominare da questi esempi. Primieramente aggiunse all'unico criterio proposto dal manifesto regio altri criteri, che dessero luogo alle altre espressioni summentovate della vita sociale.

Quindi la Giunta si disse: formiamo un corpo elettorale forte, che dia bastevoli garanzie d'intelligenza e d'indipendenza. Fatto questo, non domandiamo al candidato nulla più: lasciamo che il corpo elettorale, così potentemente costituito, scelga il candidato che vuole.

Però; e prego il Senato a voler badare a

questo però, però la Giunta si disse: ricingiamo ancora l'elezione, così abbandonata al criterio del corpo elettorale, indirettamente di un altro criterio, di un'altra garanzia: facciamo in modo che l'elettore conosca l'eletto, e quindi che il collegio sia uninominale.

Queste furono le basi, da cui partì la Giunta che fece la legge del 1848. Venne la rivoluzione francese colla Repubblica e col suffragio universale. Ma noi ci eravamo fondati su basi così larghe, che di poco le dovvemmo estendere codeste basi.

La legge elettorale del 1848 fu la più liberale delle monarchie costituzionali per allora e per molti anni dopo.

Dalle lunghe discussioni durate circa un mese in mezzo a quei valentuomini, la cui memoria non sarà mai abbastanza ricordata e venerata dalla nazione italiana, da quelle lunghe discussioni mi restò più profondamente impresso il convincimento, che già mi era fatto, doversi il diritto elettorale allargare a misura di quelle due garanzie, che chiamerò fondamentali, cioè della intelligenza e della indipendenza.

Ora coteste due garanzie naturalmente si estendono a misura della libertà.

Dunque, concludeva e concludo ancora, la legge elettorale non dover essere le colonne d'Ercole; la legge elettorale doversi mutare, e perfezionare a seconda di quelle garanzie.

È superfluo aggiungere che la Giunta del 1848 ed io, quasi ultimo avanzo di essa, respingevamo il suffragio a due gradi. Codesto suffragio, al parere di quei miei illustri Colleghi ed al mio, è la negazione dell'esercizio vivo e diretto della libertà. Di fatti quando l'elettore di primo grado vede uscire dall'elezione di secondo grado risultati troppo diversi ai suoi desideri ed alle proprie convinzioni, si scontenta, si ritira, si fa indifferente, e l'indifferenza, più del dispotismo, è nemica della libertà.

Dal 1848 al 1860 nulla presso a poco fu mutato nella legge elettorale, nulla, salvo che il Corpo elettivo fu allargato. Fu allargato, senza che la legge intervenisse, per due cause.

Una causa fu tutta buona: svolgimento della ricchezza e dell'attività. L'altra causa, meno buona, fu lo stabilimento d'imposte nuove e l'inasprimento delle antiche.

Si sa che queste due cause molto sovente

vanno insieme, e ciò indipendentemente da fatti straordinari. Il Governo di libertà non è il più economico, è anzi il più costoso, perchè nella libertà si svolgono tutte le forze; ed è appunto per questo svolgimento di tutte le forze che esso costa di più. Ma se da una parte spende, dall'altra dà il modo di guadagnare.

Il 1860 adottò le massime della legge elettorale del 1848, allargandone solamente un tantino i diritti. Poscia, continuando le due cause accennate, il numero degli elettori crebbe naturalmente. Ma mi rincresce molto che un illustre Senatore, fra i preopinanti, forse per troppa modestia, abbia detto che la legge del 1860 fu insufficiente.

Signori: non fu insufficiente la legge elettorale del 1860; e che non sia stata tale, si prova osservando che con essa si venne da Torino a Roma.

Nel 1879 vi era nulla da fare? Io credo di no.

La libertà non vive a lungo senza progresso. Ove il progresso cessa, cessa il moto; ove cessa il moto, la libertà imputridisce e vi sottratta l'indifferenza. Ricordiamoci gli estremi aneliti di una grandezza italiana, della Repubblica di Venezia! Il movimento agrario, industriale e commerciale fattosi vivo, le comunicazioni moltiplicate, l'istruzione diffusa, il senso dei propri diritti rafforzato, molti doveri cresciuti o imposti al comune dei cittadini, le elezioni introdotte nei municipi e nelle provincie, la milizia aumentata, l'istituzione dei giurati, gli obblighi della guardia nazionale, lo spirito di associazione diffuso, la discussione ancora di più, i pesi pubblici accresciuti, e quindi cresciuto l'interesse a conoscere e discutere l'andamento dello Stato, tutte queste cose, o Signori, erano causa per cui il numero degli elettori dovesse naturalmente crescere. Una riforma coll'allargamento del diritto elettorale era utile ed opportuna, era necessaria nel 1879.

Io non sono solito di incensare il potere; ma sono ora lieto di tributargli lode perchè prese l'assunto di una riforma elettorale.

Quest'impresa, che appare molto ardua, ha tuttavia molte parti di prudente antiveggenza. Se non che, tratto dalla bontà del primo proposito e dall'andamento successivo della discussione, forse il Ministero è andato più in là del segno.

Accennerò a due punti.

Già dissi che io non faccio se non che un sunto delle mie idee, perchè l'ora è tarda e il posto che io ebbi fra gli oratori non permette di dire di più.

Accennerò sommariamente due punti, nei quali mi sembra che il Ministero sia stato tratto dalla bontà del proposito a procedere alquanto in là del segno.

Forse non era il caso di sostituire i 21 anni ai 25. I diritti politici dati ad un tratto insieme coi diritti civili costituiscono forse una concessione pericolosa. Quanto lo Stato è superiore all'individuo, tanto i diritti politici sono superiori ai civili e vanno concessi con maggiore cautela.

L'altro punto, che accennerò appena, è la istruzione presa addirittura per criterio e ridotta alle due prime elementari.

Credo che questo grado di istruzione non basti a dar lume per costituire un buon elettore.

Si dirà: in Grecia, in Roma, nei Comuni del medio evo, i cittadini erano ammessi tutti o quasi ai diritti politici.

Signori, la differenza è grande; là lo Stato risiedeva nella piazza: gli affari erano noti, le persone notissime. Niun potere veniva delegato, ma dato addirittura, e la votazione andava diritta allo scopo. Noi, Signori, che siamo in mezzo a grandi masse di popolazione in cui non si possono esercitare direttamente, esplicitamente i diritti politici, necessariamente li esercitiamo per delegati o per rappresentanti. Ebbene, o Signori, qui presso noi, dove la libertà si esercita per delegati, e il fare altrimenti sarebbe impossibile, l'esercizio dei diritti elettorali è molto più delicato e richiede più strette condizioni d'intelligenza e di indipendenza che non presso quei Comuni del medio evo e le repubbliche dell'antichità, perchè quivi la libertà era ristretta in piccola popolazione. Ricordiamoci che Atene nel suo splendore non aveva più di 25,000 cittadini. Per conseguenza mi pare che le concessioni fatte dal progetto di legge sieno soverchie. Bastava forse arrestarsi alla quarta elementare, compensando la popolazione rurale, che non arriva a questa istruzione, con un abbassamento del censo.

Pure, concordando col Ministero nella massima di una riforma elettorale, avrei preferito

che egli fosse proceduto con maggior riserbo, cioè fin dove fosse certo che le garanzie fondamentali del voto, cioè indipendenza e intelligenza fossero soddisfatte. Dirò di più: avrei bramato che egli avesse lasciato ancora qualcosa da desiderare, anzichè concedere tutto di un tratto con rischio di veder poi le sue concessioni o poco curate, o male esercitate.

Questo è proprio un gran divario fra il modo di far le leggi in Italia, e il modo di far le leggi in Inghilterra. In Inghilterra la legge fa una lunga strada prima di arrivare al Parlamento; e prima di essere promulgata fa una lunga strada nei *meetings*, nelle associazioni, nei giornali; dappertutto la si discute, in modo che entra preventivamente nel cuor della nazione, che la fa sua. In Italia molte volte si rovescia sul paese una legge poco aspettata e meno capita. Quali ne sono le conseguenze? Molto diverse fra un paese e l'altro. Colà tutti obbediscono alla legge, perchè tutti la riconoscono come roba loro; tutti la tengono in cuore; tutti ne vedono la necessità o l'utilità; qui molti la sfuggono come merce imposta, merce di dubbia provenienza, o di dubbia efficacia.

Se mi permettessero, aggiungerei un breve corollario di due parole: il mio corollario sarebbe questo. Bramerei che, salvo le leggi di interesse locale, si facessero poche leggi, ma si preparassero ampiamente col mezzo della pubblica opinione.

Non entrerò, o Signori, nella discussione del progetto di legge che ci sta innanzi; altri lo fece già con dottrina ed eloquenza. Io dirò solo quanto ne penso a spiegazione del mio voto.

La legge, quale sta presente alle nostre deliberazioni, secondo me, offre dei vantaggi e degli svantaggi. Accennerò gli svantaggi.

La legge probabilmente crescerà la possibilità di elezioni corrotte o menate per sorpresa; perchè sarà scemata la doppia garanzia della intelligenza e dell'indipendenza. È superfluo poi aggiungere che questo inconveniente crescerebbe, quando si aggiungesse lo scrutinio di lista cioè, quando l'elettore non conoscesse l'eletto.

Ma si dirà: la legge, quale è presentata ai nostri voti, stabilisce delle pene alle corruzioni elettorali.

Signori. La legge inglese coll'ultima riforma indica gravissime pene, per fino la perdita o

almeno la sospensione del diritto elettorale al collegio che ha tollerato la corruzione. Eppure la corruzione colà dura e cresce. Le elezioni hanno prezzi da 50 a 500 mila lire. Le pene adunque non bastano ad antivenire la corruzione elettorale: solo possono porvi riparo i costumi, l'ambiente e le condizioni, entro cui la legge pone l'elettore.

Secondo svantaggio o pericolo: il corpo elettorale moralmente sarà abbassato; il livello del suo valore morale sarà diminuito; quindi ne deriverà l'abbassamento del livello morale dell'eletto. E questo è un fatto conosciutissimo nella storia inglese dopo l'ultima riforma.

In Inghilterra oggidì i Nababbi reduci dalle Indie, i grossi speculatori, i negozianti in attività o in ritiro spendono e spandono per giungere al Parlamento e coprire colle iniziali *M. P.* vecchie magagne, oppure fare affari più all'ingrosso e a mano salva.

Il terzo pericolo è, che ad un dato punto l'elemento clericale, il quale potrebbe dominare nelle campagne, esempio la Francia del 1871, e l'elemento radicale e socialista che a un dato punto potrebbe essere abbastanza numeroso nelle città, si diano la mano e possano compromettere le supreme sorti della Nazione.

Accennerò ai vantaggi, e gli accennerò con molto maggior piacere, poichè lo scopo, a cui voglio tendere, è l'approvazione della legge. Vorrei che questi vantaggi fossero maggiori e più numerosi; ma infine li accennerò colla brevità che mi sono imposta.

Due vantaggi essenzialmente possono provenire da questa legge.

Primo: cresciuto l'amore alle istituzioni col l'estenderne la partecipazione; quindi neutralizzati o disarmati i partiti estremi.

Secondo vantaggio: questa legge darà qualche soddisfazione alle masse. Non bisogna dissimularlo, Signori. Io vivo in una città di provincia, e molti mesi dell'anno in campagna; conosco davvicino l'una e l'altra popolazione; e mio malgrado debbo dichiarare che esse sono poco contente delle imposte molto gravi, e poco contente dell'amministrazione quasi sempre lenta, intralciata, molesta.

Tra vantaggi e svantaggi mi sembra escano queste conseguenze: che nel 1879 c'era qualche cosa da fare, e devesi dar merito al Ministero di essersi accinto a farlo, ma che forse nell'e-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1881

secuzione egli è andato più in là del segno; sicchè senza alcuna necessità si fanno innovazioni pericolose in un colpo solo; mentre, facendole a grado a grado, si potevano ottenere vantaggi senza incontrare pericoli.

A questo punto chi mi domandasse: e tu che ne pensi? risponderai chiaro: se si fosse in una accademia, darei il mio voto contrario alla legge; ma la politica non è scienza, la quale non transige, ma invece va dritto e non bada alle conseguenze ed ai mezzi.

La politica è arte che tiene conto, e deve tener conto, dei tempi e dell'atmosfera in cui si deve operare. Ora questa riforma elettorale, benchè non ambita nè così ardentemente, nè così universalmente, come fu ripetuto (testimonio lo scarso numero di elettori votanti in confronto degli elettori iscritti sia nelle ultime elezioni generali sia nelle elezioni parziali) questa riforma fu annunciata con tanto strepito, promessa con tanta solennità, circondata di tanti vanti, che respingerla sarebbe opera pericolosa e di danno superiore ai danni ed agli inconvenienti ricordati. Ancora soggiungerò, che essendosi appassionatamente e da troppo tempo screditata la legge elettorale del 1860, urge ricostituire con una nuova legge elettorale la prerogativa regia.

In conclusione, credo che il miglior partito sia di accettare il progetto di legge.

*Voci.* Bravo! bravo!

**PRESIDENTE.** La parola spetta al signor Senatore Ferraris.

Senatore **FERRARIS.** Non saranno nè lunghe nè troppe le mie parole, ma essendo l'ora tarda io pregherei di rimettere a domani il mio discorso. Del resto sono agli ordini del Senato.

*Voci.* A domani, a domani.

**PRESIDENTE.** Allora si rimanderà il seguito della discussione a domani, e frattanto leggo il risultato dello scrutinio:

1° Nomina di un Senatore Segretario.

Votanti . . . . . 163

Maggioranza. . . . . 82

Il Senatore Corsi Luigi ebbe voti 90  
 » Caracciolo di Bella » 72  
 Schede bianche . . . . . 1

Risulta eletto il signor Senatore Corsi Luigi.  
 2° Nomina di un Commissario per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

Votanti . . . . . 161

Maggioranza. . . . . 81

Il Senatore Ghiglieri . ebbe voti 89  
 » Manfredi . » » 71  
 Schede bianche . . . . . 1

Risulta eletto il signor Senatore Ghiglieri.

3° Per la nomina di un Commissario alla Cassa dei depositi e prestiti.

Votanti . . . . . 161

Maggioranza. . . . . 81

Il Senatore Sacchi V. ebbe voti 82  
 » Trocchi . . » » 78  
 Schede bianche . . . . . 1

Risulta perciò eletto il signor Senatore Vittorio Sacchi.

4° Per la nomina di un Commissario per la Commissione permanente di Finanza.

Votanti . . . . . 163


Maggioranza. . . . . 82

Il Senatore Brioschi . ebbe voti 110  
 » Caccia . » » 47  
 Schede bianche . . . . . 5  
 Schede nulle . . . . . 1

Risulta eletto il signor Senatore Brioschi.

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 pom. per la continuazione della discussione del progetto per la riforma della legge elettorale politica.

La seduta è sciolta (ore 6).



## XCIV.

## TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1881

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Seguito della discussione del progetto di riforma della legge elettorale politica — Discorsi dei Senatori Ferraris e Deodati — Parole del Senatore Borgatti per fatto personale — Discorso del Senatore Miraglia.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, ed i Ministri della Guerra e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

**Insedimento  
del nuovo Segretario Senatore Luigi Corsi.**

**PRESIDENTE.** Trovandosi presente il signor Senatore Luigi Corsi, nominato nella seduta di ieri Segretario della Presidenza, lo invito a prendere il suo posto al banco della Presidenza.

(Il Senatore, Segretario, Luigi Corsi prende posto al banco della Presidenza).

**Seguito della discussione del progetto di legge  
N. 119.**

**PRESIDENTE.** Si ripiglia la discussione sul progetto di legge per la Riforma elettorale politica. La parola spetta al signor Senatore Ferraris.

Senatore **FERRARIS.** Onorevoli Colleghi. Io non saprei farvi un discorso; ma quando lo sapessi non lo vorrei.

Il caso, il puro caso volle che a me toccasse oggi un compito, che, se per una parte è assai

semplice, dall'altra è irto di difficoltà massime nello svolgimento al quale mi accingo.

Ho adunque quest'oggi più che qualunque altra volta bisogno della vostra indulgenza.

Farò, innanzi tutto, una dichiarazione che se nell'adempire quel che mi sono prefisso di esporre, non raggiungerò in ogni parte quella temperanza, quella sicurezza di parola e di argomentazione, io vi prego, onorevoli Colleghi, di volere ascrivere tutte le mancanze all'oratore e non farle ricadere sulla proposizione che io sono incaricato di sostenere.

Noi abbiamo udito in cinque successive adunanze lo svolgimento di tutti gli argomenti. Non sono mancate teoriche dottrinali ingegnosamente ripetute, ricordi storici, nazionali, famigliari e personali. Noi abbiamo udito confronti con altre nazioni per tante parti da noi diverse. Non mancarono nè le fosche dipinture, nè gli sconcertanti presagi, nè i tetri vaticini, nè i solenni ammonimenti; ma nello svolgere dei concetti, che si ridussero in quelli che v'ho testè accennato, abbiamo veduto come tra gli oratori taluno ricusa completamente la legge, talaltro l'accetta ma pur la rimpiange, taluno la vorrebbe foggiate secondo le idee che si è immaginato e vorrebbe prevalessero nel Governo dello Stato: ma in mezzo ai consigli, alle esortazioni, trapelò qualche lampo di luce, più o meno gaia, spinta sempre attraverso un prisma da cui si traducono i settemplici colori in tutte le loro gradazioni.

E fra quelli che non avversano la legge in

massima, chi la vorrebbe confinata o composta in un modo, chi in altro più o meno diverso, se non assolutamente contrario.

In questa disparità di pareri comunque con identità di scopi, in molti tra noi sono insorte gravi preoccupazioni.

Qui convenuti dalle diverse parti d'Italia, vi abbiamo portato le impressioni dei luoghi in cui viviamo, ma abbiamo portato e portiamo colle nostre convinzioni, il desiderio, il dovere di studiare e di conoscere quale sia la opinione che debba prevalere nella sede del Parlamento; e vi abbiamo, Signori, recato una libertà di opinioni, una libertà di deliberazioni, nelle quali, quando pure fossimo in errore, tutti coloro che non fossero con noi, vorranno rispettare le convinzioni nostre come noi rispettiamo le convinzioni loro, tutte ispirate dal coscienzioso proposito di servire al bene, al progresso della patria.

Ed è appunto in mezzo ed a causa di questa varietà, anzi contrasto di opinioni, che non abbiamo potuto a meno di preoccuparci gravemente di quelle che saranno le conseguenze della deliberazione che sta dinanzi al Senato.

Noi abbiamo esaminato con quella libertà di animo che a ciascuno di noi dava la propria condizione di indipendenza, in qual maniera si potesse sciogliere quel nodo così complicato, difficile che presenta il disegno di legge.

Ebbene, o Signori, io sto per dirvi cosa che a molti tra voi parrà altrettanto, anzi troppo semplice od assoluta, secondo che vi diceva in principio, quanto piena irta di diffidenze e di pericoli; noi siamo convinti che l'aspettazione del paese, la condizione dei partiti, la situazione del Ministero, il rispetto alla prerogativa della Corona, spassionatamente esaminate, c'impingono; ci consigliano di accettare la legge quale fu deliberata dalla Camera dei Deputati.

Ho detto che noi ci siamo formata questa convinzione, esaminando il paese, esaminando la Camera, esaminando i partiti e la posizione del Ministero.

Prima di intraprendere l'esame di ciascuno di questi punti debbo dichiararvi che noi ci sentiamo in grado di procedere a questo esame, di fare le nostre considerazioni, con perfetta libertà ed indipendenza.

Gli egregi uomini che seggono al potere rappresentano per noi, in massima, opinioni che

crediamo doversi sostenere; però non guardiamo alle persone, guardiamo al concetto che è rappresentato dal Ministero. Noi siamo e gli saremo amici, finchè esso serva a quello che a noi sembra necessario alla buona Amministrazione della cosa pubblica. Qualora fosse altrimenti, noi, pur inchinandoci a quello che sarà per indicare la rappresentanza nazionale, noi serberemmo sempre verso quegli altri, che la fiducia della Corona chiamasse al potere, quella indipendenza di giudizio che è nostro diritto e nostro dovere.

Questa dichiarazione premessa, la quale informa, caratterizza la nostra proposta, i nostri intendimenti, veniamo ai particolari; e prima sia la situazione, l'aspettazione del paese.

A questo riguardo permettete una prima osservazione.

L'articolo 24 dello Statuto proclama una verità, che è fondamento dei Governi civili: *tutti sono eguali*; ma lo Statuto aggiunge una dichiarazione importantissima, la quale troppo di frequente si dimentica. Lo Statuto dice che i cittadini sono *eguali dinanzi alla legge*. Troppo spesso la moltitudine dimentica questa salutare aggiunta, si qualifica, si scambia l'eguaglianza politica e civile con un'eguaglianza di fatto. Quelli che sono e sentono di essere sotto il peso di una disuguaglianza, e che nella grande inevitabile stratificazione degli uomini, per cui chi per doti naturali o acquisite non si distingue si trova negli strati inferiori, vogliono l'eguaglianza, ma col sottinteso di abbassare i superiori. Quindi la facilità di destar moti ed agitazioni in coloro che suppongono od ai quali si fa supporre che in una eguaglianza immaginaria, non quella consacrata dallo Statuto, si trovi il rimedio, il riparo di tutti i mali economici e sociali.

Epperò, ogniquale volta si parli di allargamento delle libertà, o di ciò che come libertà si rappresenti o si qualifichi, quelle classi che, pure essendo meritevoli di tutti i maggiori riguardi, dimenticano troppo facilmente che l'eguaglianza consiste nell'avere aperte tutte le vie, onde passare da un grado ad un altro, si inducono a credere che, allargare le libertà non sia aprire il campo alle virtù, le quali si volgono al bene della patria ed al miglioramento della condizione sociale di ciascuno, sibbene ad una condizione che loro procuri ed assicuri il bene senza l'esercizio della virtù.

Ne avviene quindi, che appena venga proposta una legge, la quale tocchi a questi che si dicono allargamenti della libertà, sorge una spinta che è impossibile reprimere.

Il diritto elettorale, che fa concorrere al governo dello Stato, potrebbe avere una formola semplicissima: governa chi sa ed in ragione della garanzia che presenta allo Stato.

Ma di questa, che è verità indiscutibile, la difficoltà è sempre nell'applicazione: per qual modo si determini chi sa e chi abbia interesse a che il bene della patria prevalga agli interessi individuali. In questa materia non vi sono che due termini o sistemi; ammettere tutti, senza distinzione; o richieder certe garanzie: suffragio universale, suffragio ristretto.

Ebbene, tutti i suffragi ristretti avranno sempre qualche cosa di arbitrario, qualche cosa che a coloro i quali, siano pur pochi, se ne trovino esclusi, parrà sempre un'assoluta, una dichiarata ingiustizia.

Il suffragio universale invece - applicazione rigorosa di una logica inesorabile - ha, nelle nostre società moderne, qualche cosa che impaurisce i più coraggiosi; ed infatti abbiamo veduto che egregi nostri Colleghi, allorquando si posero di fronte al suffragio universale, essi che erano penetrati delle difficoltà che presenta la sua attuazione, se ne arretrarono quasi atterriti e credettero di trovare un rimedio nel suffragio indiretto, od a doppio grado.

Queste cose, o Signori, dimostrano che gettata alla pubblica aspettazione una proposta di allargamento, qualunque siasi, del suffragio, non è possibile che non sorga un'agitazione.

L'egregio oratore che mi precedette vi diceva che in Inghilterra le leggi, quelle principalmente che toccano materie gravi; sono prima ampiamente discusse e trattate dalla pubblica opinione.

Ed è vero. Ma forse che in Italia questa legge non è da tanto tempo e con passione discussa? E forse più di quello che a taluno parrebbe giusto e ragionevole?

Voi tutti ricordate che il 23 aprile 1876, con forma inconsueta, eccezionale e solenne, un regio decreto costituiva una Commissione per la riforma, che vi si dichiarava necessaria, della costituzione del corpo elettorale.

Da quel punto non cessarono le menti di agitarsi, d'occuparsene; da quel giorno fu

per gli uni un atto di giustizia, per altri un arma di partito; e se vi fu alcuna sosta nella discussione delle basi, secondo le quali dovesse poi la riforma attuarsi, non cessò però mai il lavoro della pubblica opinione. Ne dobbiamo adunque per primo assunto dedurre che gli animi concitati attendono una soluzione.

È una questione, sollevata da oltre cinque anni, e che da tutti e fautori od avversari, si ritiene oramai come matura, secondo che verremo in seguito ragionando.

Dallo stato del Paese, passo ad un argomento scabroso e delicato, al quale, costretto ad accostarmi, vorrei cercare di farlo con tutto il riserbo.

È certo che per principio statutario, indiscutibile, i due rami del Parlamento procedono ciascuno secondo la traccia fissata dallo Statuto; conseguenza di questa rispettiva sfera di azione e di indipendenza, è che non conviene mai, non si deve (e si dovrebbe forse meno di che si fa) parlare in una Camera di quello che si faccia nell'altra. Qui però credo vi sia una necessità, non dico di non attenerci a quel principio, ma rendendovi omaggio, debba essere lecito di arrestarvi lo sguardo, non per discutere la Camera elettiva come potere legislativo, indipendente, ma per dividerne la sua composizione come prodotto necessario ed indeclinabile di quello che la ha fatta la costituzione del corpo elettorale, alla cui riforma è destinata questa legge. Altrimenti, se noi volessimo, per riguardo al modo con cui si atteggia la Camera elettiva, evitare qualunque parola che la potesse indirettamente riguardare, in allora, noi c'interdiremmo di esaminare il merito delle leggi, che si tratta di approvare o rigettare. Ebbene; procedendo con tutti i riguardi, per i quali desidererei aver qui una parola duttile che evitasse ogni urto ed ogni asperità, dichiaro non potere in alcuno di noi esservi nemmeno il pensiero, che non si voglia rispettare l'indipendenza assoluta della Camera elettiva; deve allontanarsi perfino il sospetto che da quest'Aula si pretendesse spingere uno sguardo indiscreto nell'altra.

Procedendo con questo rispetto, non è possibile disconoscere un fatto che, essendo nella coscienza di tutti i cittadini, debbe essere considerato e pesato dal legislatore; ed è che, se nei governi liberi è necessaria la esistenza,

il contrapposto di due opinioni, le quali rappresentino, da una parte il progresso più o meno accelerato ed impaziente, dall'altra una prudente ponderazione nello ammetterne le conseguenze; se la esistenza di due grandi idee è la maggiore garanzia di libertà e di progresso, perchè non si cada nell'acqua stagnante dell'indifferenza; però, a riscontro, è necessario che questi due partiti sieno sempre delineati nei concetti, nei mezzi. E sia pure che i partiti si incarnino in certi uomini eminenti, che li rappresentino e per virtù e per esperienza pratica di governo, è però necessario, che questi uomini eminenti non vengano mai a prevalere in modo da assorbire o da oscurare i concetti politici, e non si producano quei frastagliamenti, per i quali, perduto il punto di vista principale, si comincia dallo sminuzzare, si finisce coll'alterare ogni concetto politico o subordinarli ora ad uno ora ad altro nome; per cui, in definitiva, confusa o postergata l'idea politica che dovrebbe da ciaschedun partito rappresentarsi, prevalgano i nomi, o si pretenda che i principî siano servati, solo quando si trovino gli amici al governo.

Vi è questo stato di cose?

Io potrei, usando parola detta da eminenti nostri colleghi, dire qualche cosa di più. Potrei portare lo scalpello più intimamente nelle viscere di questo corpo; ma mi arresto. A me basta lo accennare (e credo che nessuno tra di voi sarà per contraddirlo), che è a deplorarsi, come in Italia dopo il 1870, il sistema di questi due concetti, ambedue indirizzati come fine supremo, al buon governo dello Stato nello interesse dello Stato, non contrari ma cospiranti, salvo nella scelta dei mezzi, al bene della patria disgraziatamente si trovi guasto, alterato; che invece abbiamo quello che la pubblica coscienza indica ed accenna, come un male a cui bisogna porgere e si cerca rimedio.

Qual'è questo rimedio?

Per ora, noi dobbiamo seguire coloro i quali credono che questo, o parte essenziale di questo rimedio stia nella riforma del corpo elettorale. Bisogna, si dice, avere una diversa costituzione di quella fonte da cui deriva la rappresentanza elettiva. Si crede, si spera che, procurando più direttamente, più sinceramente significate quali sono le tendenze della Nazione, si raggiungerà quello scopo tanto desiderato.

E quando siasi trovata una diversa ricomposizione degli elettori, ci si potrà arrivare, o Signori?

Questo è problema gravissimo che la sola esperienza potrà dire se risoluto. Però, allo stato attuale delle cose, avvi altro rimedio? No, si dice, non avviene alcun altro. Ora, se così è, se avvi lunga aspettazione, se avvi urgenza, non è prudente, non è necessario, evitare tutto quello che possa allontanare il modo ed il tempo con cui questo rimedio si applichi?

Ecco la questione, di cui vedremo in seguito qualche applicazione di fatto.

Se adunque il prodotto del corpo elettorale ha bisogno di un nuovo indirizzo, che avvatori ed assicuri gl'interessi veri della libertà, e della patria; se nessun altro rimedio si trova o venne intanto escogitato migliore di una riforma elettorale, noi non possiamo, e nessuno in sostanza vi pensa, non che respingere, ritardarne la pronta attuazione.

Parliamo ora del Ministero.

Il Ministero costituzionalmente nominato dalla Corona, rappresenta la maggioranza del corpo elettivo, e con essa la vera opinione, le tendenze del paese. Ogniquale volta, chiunque abbia l'onore di sedere in uno dei due rami del Parlamento si trovi in faccia ad un Ministero e gli si domandi *quale è*; se a questa interrogazione susseguia una risposta che non sia pienamente favorevole, non vi è uomo serio e prudente ed amante del proprio paese che non si domandi: « a chi debbono spettare le redini del potere; quali vi si deve vi si può sostituire? ».

E sì nella prima indagine, come nella seconda non può esser luogo nè a dubbio, nè a scelta; si sostiene secondo che rappresenti o non la maggioranza; si sostituisce, solo quando si sappia chi è.

Con questo, o Signori, noi non intendiamo di fare atto di cieca fede e deferenza agli attuali uomini che siedono al potere; tutti però dobbiamo procurare di avere alle redini dello Stato uomini i quali godano la fiducia del paese, e che, in caso altri debbono succedere, quelli ne godano.

La fiducia del paese è rappresentata da quella della Corona, argomento questo così delicato, che, se non fosse stato ripetutamente toccato da altri onorevoli Colleghi, esiterei a farne cenno.

La Corona è in cima a tutti i nostri voti, è la salda base delle nostre istituzioni, verso cui debbono convergere le deliberazioni del Parlamento.

Ma, o Signori, affinchè la Corona possa esercitare la prerogativa più essenziale (fu già detto, e non vi faccio commenti) è necessario avere una legge elettorale; da qualunque parte venga, per qualunque titolo si colori, una crisi può da un momento all'altro sorgere.

Se massime per lo stato attuale dei partiti, si dovesse interrogare la Nazione, come si potrebbe fare?

È vero che una legge elettorale l'abbiamo e che, nonostante che nel 1876 siasi costituita una Commissione per istudiare la riforma, da quell'epoca in poi ebbero luogo elezioni generali sotto il regime e collo strumento di questa medesima legge del 1860; ma è peranco vero che in allora la riforma era allo stato di studio, e non era possibile il misurarne i risultati; era un'incognita, quali sarebbero coloro che troverebbero un nuovo seggio nel corpo elettorale. Ora nessuno vi sarebbe che potesse consigliare la convocazione dei comizi generali elettorali secondo la legge del 1860.

Qualunque remora, qualunque incertezza debbe esser tolta sulle sorti riservate alla riforma.

A questo riguardo giovino alcuni dati.

La Camera dei Deputati discusse questa legge in 41 sedute; 23 per la discussione generale, 18 per quella degli articoli.

Se volessi, o Signori, perorare al solo scopo di dimostrare la mia tesi senza farmi le obiezioni, dovrei avvedermi di avere dato con ciò un argomento contrario all'opinione che io sostengo. Imperocchè, si può opporre che se la Camera elettiva impiegò 41 sedute - 23 delle quali per la discussione generale - il Senato, che è chiamato, non a fare atto di registrazione, ma ad esaminare ed a sviscerare le leggi in tutte le loro parti, nella loro essenza e modalità, il Senato, potrebbe dirsi, abdicerebbe la propria dignità, quando altro non facesse che sottoscrivere ed accettare la formula dell'altro ramo del Parlamento.

Tuttavolta se questo può esser argomento per impedire che si proceda con precipitazione, non avvi precipitazione da parte nostra, che dopo tante discussioni precedute, vi abbiamo già

consacrato cinque sedute, e non so a quante altre ancora si procederà.

Non abbiamo noi tutti prestato la più costante attenzione ai vari oratori che svolsero le loro idee? non avete voi la bontà di prestarla anche alle mie, comunque, al certo, non da tutti condivise?

Il Senato ha, per lo Statuto, una missione importante e speciale; esaminare se le deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento siano in massima ammissibili principalmente in rispondenza ai principî fondamentali dello Statuto, ed alla giustizia; poi di esaminare se nella forma con cui il precetto legislativo debba essere sancito, sia a commendarsi ovvero ad emendarsi.

Ma nella presente legge, dopo una ampia discussione preceduta da così largo svolgimento, anche di fronte a possibili perfezionamenti della forma, non è egli vero, che si possano dare, vi furono recentemente, dei casi in cui si riscontrino tali ragioni d'urgenza che del resto già vennero indicate da vari oratori, per approvare senza emendamento?

L'egregio che mi precedette, in ispecie, accennava alla diversità dei criteri con cui si debbon guidare le leggi ordinarie in confronto delle politiche.

Le leggi politiche s'informano sempre e debbono soprattutto informarsi ad un criterio speciale.

Ove la maggioranza del Senato fosse contraria ad ammettere la riforma elettorale, in questo caso, sarebbe ufficio suo di spiegare il suo verdetto, di pronunciarsi negativamente.

Ammessa invece, o supposta accettabile, in massima, la riforma elettorale, quando pure vi siano o differenze o modalità secondarie, che non toccano alla massima, non pregiudicano la sua esplicazione; se d'altra parte, vi siano pericoli nel ritardo, vi siano motivi di pubblico interesse i quali ci consiglino ad abbreviare la discussione ed accettare la legge quale sancita dall'altro ramo del Parlamento, perchè noi vorremo ritardare la sanzione di una legge riconosciuta urgente? Forse che, anche una ideale perfezione non è contrabbandata dagli inconvenienti del ritardo?

Questo assunto sembrerà ardito, poco riverente alle opinioni sostenute da autorevoli colleghi che, sebbene favorevoli nel principio

dissentono in varie parti; trova un ostacolo nel voto, così meritamente lodato, dell'Ufficio Centrale e del suo egregio Relatore, nei quali troviamo, con tanta autorità e seguito in questo consesso, discussi i principî, raccolti dati statistici atti ad illuminare le nostre deliberazioni; vi troviamo un omaggio costante a quei principî di libertà e di progresso, che il Senato soprattutto è chiamato a consolidare ed a confermare.

Sembra adunque, a prima giunta, quasi una mancanza verso tutti questi egregi uomini, i quali con tanta sollecitudine si affaticarono, perchè la discussione della legge si affrettasse e si maturasse in Senato; potrebbe credersi, dopo tutto questo, grande ingiustizia non voler accogliere quelle modificazioni che, sotto tanti rispetti, si mostrano degne di esser prese in considerazione.

Le modificazioni proposte, una eccettuata, di cui terrò parola poi, sono però tali che non infirmano la parte sostanziale della legge, ma tendono a migliorarne la locuzione, la pratica attuazione, epperò, in circostanze ordinarie, dovrebbero esser prese in considerazione; ma quando vi sieno, come vi sono, ragioni d'ordine politico, di quell'ordine, cui eminentemente appartiene una legge elettorale, l'urgenza piglia tale importanza da produrre una grave, anzi una decisiva impressione sopra un collegio politico.

Vi sono queste ragioni?

Più che dalle mie dimostrazioni che dovettero limitarsi a delineare, anzichè a colorire la condizione in cui versiamo, emerge dimostrato, per quanto la delicatissima questione il concede, non potersi lasciare il corpo elettorale in una posizione monca, imperfetta; si deve fare in modo che tutte le istituzioni possano spiegare la propria azione.

Questo è criterio fondamentale; qualunque dubbio potesse ancora sollevarsi, se, ammessa qualche modificazione, si dovessero ritentare nuovamente le sorti cui la discussione fu soggetta nelle 41 sedute della Camera elettiva, affrontare di nuovo tutte le vicende di una discussione passionata, sarebbe una responsabilità troppo grande; ed i molti, nel nome dei quali io parlo, m'incaricano di pregarvi a volerne fare oggetto delle vostre sapienti riflessioni.

Nè con siffatta proposta di accettare la formula della legge venuta dall'altro ramo del Parlamento; crediamo si rechi offesa al prestigio e all'autorità del Senato. Anzi a questo riguardo non posso a meno di rilevare, direi, con sorpresa, se avessi sufficiente autorità, dirò con dolore - ed in ciò esprimo soltanto le mie convinzioni personali, - come siasi da parecchi indicata, anzi quasi trattata la questione della riforma del Senato.

Signori, io sono di opinione ricisamente contraria; io credo che, prima di toccare all'arca santa che racchiude i principî dello Statuto, bisogna pensarci più di una volta.

Riformate la legge elettorale; non è dessa una legge statutaria; lo Statuto porta questo soltanto di sostanza irrevocabile: che una delle Camere si componga di Deputati eletti per libero voto di cittadini; quali siano i cittadini che debbono esercitare lo elettorato, appartiene, sta nella sfera dell'Autorità ordinaria legislativa. Non deve, non può confondersi la sua importanza col carattere statutario. Non così, quando si stendesse la mano a toccare ciò che costituisce la essenza dello Statuto, l'organismo dello Stato. No, su qualunque proposta che vi toccasse, non mi accosterei alle urne con sicurezza, tranne che per dare un voto assolutamente negativo.

Signori, la composizione della Camera e del Senato, quella per elezione, questa per nomina della Corona, sono ambedue statutarie, ciascheduna nella sua essenza, nella sua origine, nella propria sfera. Ricorrendo ad esempi forestieri, dove, ammettendo due Camere, si sono volute egualmente elettive, anche con diversità di modi e di congegno, si vede, come sorgono i conflitti, e più facilmente per la identità di origine, quando insorti, più difficilmente si compongono appunto perchè manca il contrappeso creato da quel rispetto allo Statuto, da quel rispetto alle leggi fondamentali, senza di cui non havvi sicurezza di libertà. Solo per coloro (e non sono tra noi) che possano vagheggiare la possibilità di un organismo diverso da quello del nostro Statuto, di una pericolosa mobilità, potrebbe sembrare logicamente possibile la riforma e dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento; ma finchè sta saldo quel vertice supremo e venerato della piramide, senza di cui non avremmo l'onore di sedere qui rappresentanti del Senato

italiano, senza di cui non avremmo avuto certo l'onore e la gloria di veder congiunta in salda unità l'Italia nostra, noi respingeremo tutto quello che possa mettere a repentaglio tutte queste generose conquiste; allora, non mai prima, nè ora, dovremo pensare di mutare, colla riforma del Senato, una delle basi fondamentali dello Statuto.

Non è adunque a temersi, nè che la riforma elettorale tocchi allo statuto, nè che la riforma adottata nel modo di elezione della Camera dei Deputati possa portare la riforma del Senato; nè infine che, accettandola, quale votata dalla Camera elettiva, possa venire diminuita l'autorità ed il prestigio del Senato. No. Finchè vi sarà rispetto ai principî costituzionali, cioè ai principî fondamentali su cui è edificata la patria, il Senato deve stare. Esso saprà assicurare il suo prestigio, trovare la sua autorità, non per riforme nella sua essenza, sibbene pel modo con cui ha fin qui esercitato e continua ad esercitare il suo alto ufficio.

Ed è appunto la presente una delle circostanze in cui il Senato debbe e può affermare la propria missione.

Non è, perchè si tratta della composizione della Camera elettiva, che il Senato quasi abdicò la sua ingerenza, quasi rinunziò ai suoi diritti. No.

È unicamente, perchè la riforma elettorale pronunziata colla solenne forma di Regio Decreto, il voto della Camera elettiva, preparato da tanti studi, preceduto da una lunga e matura discussione, si presenta, non dico se a torto o a ragione, come un vero progresso; risponde ad una aspettazione che non soffre omai indugio.

La questione, lo esame non è più ormai sul merito, è sulla urgenza. La riforma quale votata da chi rappresenta il corpo degli elettori, non offende la lettera, non fuorvia lo spirito dello Statuto; le modalità stesse sostanziali sono, si può dire, da tutti, se non approvate, assentite.

Tuttavolta, come già mi riservai, dicasi qualche parola intorno agli emendamenti con tanta diligenza studiati e proposti dall'Ufficio Centrale.

Nessuno è fra noi, che non abbia reso, e neghi il dovuto omaggio ai diciassette sui diciotto emendamenti intesi a chiarire, taluno, pongasi, anche a migliorare talune disposizioni;

quando non vi fossero quelle ragioni di urgenza a cui ho accennato, quando non vi fosse il grosso pericolo di rimettere tutto in discussione.

Fra gli emendamenti avviene uno, che può toccare alla sostanza della legge, dico quello che riguarda il censo; non è che un piccolo inciso, l'aggiunta cioè della *sovraimposta provinciale*.

A mio sommo e debole avviso, non sembra convenga di turbare l'economia così bilanciata della legge, per un risultato tanto sproporzionato all'influenza, che possa avere nella composizione del Corpo elettorale.

Quale sarà il risultato pratico, quale il vantaggio presunto dell'aggiunta di qualche migliaio di elettori?

Nel suffragio ristretto vi è sempre qualche cosa di arbitrario nello stabilire il limite o quantità del censo; quello che meno sa dell'arbitrio, è il trovare un criterio, più o meno razionale, come quello per cui al censo prediale di lire 10, si aggiunse una rendita per ricchezza mobile di lire 150.

Se non che avvi un'obiezione, o difficoltà, se non statutaria, gravissima.

I cittadini sono eguali dinnanzi alla legge; ciascuno contribuisce in ragione delle proprie sostanze. I tributi diretti sono per tutto lo Stato; in questi vi ha perfetta eguaglianza; non così nelle sovrimposte provinciali.

Fra le varie provincie vi sono differenze enormi; cosicchè fra i cittadini italiani vi sarà questa disparità, che in talune provincie un tale sarà elettore con un censo minore; in altre non lo sarà, chi ne ha uno anche maggiore.

Non basta; il tributo erariale è fisso, o pressochè fisso; i centesimi provinciali invece dipendono dalle deliberazioni di ciascun anno: cosicchè, invece di avere delle liste elettorali fisse, determinate, certe, voi dovrete, ad ogni anno, istituire indagini sopra un gran numero, di iscritti; per aggiungervi quelli che, col l'aumento dei centesimi provinciali, abbiano raggiunto il minimo; per cancellare quelli che, in caso di diminuzione, lo abbiano acquisito.

Sarò certamente in errore, giacchè uomini, così egregi, come quelli che compongono l'Ufficio Centrale, non solo l'hanno proposta, ma sembra vogliano sostenerla con una certa fermezza di propositi, che non mi sembra giusti-

ficata, che non appare abbastanza importante, di fronte ad inconvenienti inevitabili, per la sincerità e regolarità delle liste elettorali.

Gli egregi Colleghi hanno fatto studi profondi e coscienziosi; nessun altro pensiero li ha condotti o li mantiene, fuorchè quello di migliorare la legge; eppure, non mi sembra che, almeno in questo, essi siansi attenuti alla norma di conformare le conseguenze ai principî, posti come base.

Respingo ogni altra intenzionè, respingo ogni sospetto che essi abbiano, in contrapposto al progetto, intenti più liberali; il *liberalismo* non sta tutto nell'abbassare il censo; consiste nel ponderare e mantenere esattamente, rigorosamente l'equilibrio tra la libertà individuale e l'interesse generale dello Stato; in materia di *elettorato*, non può, come dovrebbe nel supposto che combatto, dirsi più *liberale* diminuire il censo; poichè, a rigor di logica, dovrebbe dirsi, che per essere liberali bisognerebbe non richiedere condizione di censo. No, il liberalismo sta nel non far leggi che impediscano l'esercizio delle facoltà individuali, nel non crear monopoli, prerogative non necessarie; non avvi liberalismo nello ammettere il censo al 14 e 30, (tale credesia la media nel sistema dell'Ufficio Centrale), piuttosto che nelle 19 e 80 ammesse nel progetto.

Capisco coloro i quali dicono « tutti i cittadini che hanno uso della ragione siano elettori ». Questo lo capisco; ma, ammesso come base del suffragio ristretto il censo (che ne dovrebbe pur essere il migliore, il più sicuro criterio pel governo del paese); ma, ripeto, il fare quistione del 14 e 30 o del 19 e 80 mi sembra cosa, me lo permettano i Signori Colleghi, non pari all'accuratezza, non consentanea alla logica con cui hanno presentate le loro conclusioni.

È tempo oramai di conchiudere: Io sono di ferma opinione, come lo sono molti dei miei onorevoli Colleghi, che, allorquando la grandissima maggioranza, per non dire unanimità, del Senato ammette la necessità di una riforma elettorale, mancheremmo al nostro dovere se in legge di carattere eminentemente politico, non ci preoccupassimo delle condizioni politiche in cui versiamo, ci preoccupassimo invece di quelle che sono soltanto modalità o disposizioni secondarie; le quali potrebbero venir di-

scusse, ed anche ammesse, in circostanze ordinarie, non lo possono quando havvi, come vi è, una ragione superiore che elide, assorbe tutte le altre considerazioni; vale a dire qualora non vi fosse la necessità di non lasciare la Corona, e chiunque, ora o poi, ne avesse la fiducia, disarmati di una legge necessaria all'esercizio delle sue prerogative. Entrati nell'amplissimo e sconfinato campo degli emendamenti, che, oltre quelli proposti dall'Ufficio Centrale, non mancheranno di sorgere, chi garantisce che, e pel loro risultato e per le ulteriori discussioni che dovessero nell'altro ramo del Parlamento subire, chi può assicurare che non ne troverà la legge stessa compromessa?

In questo stato di cose, domandiamo qual'è il vantaggio che ne speriamo? Ammetto la perfettibilità della legge, ma, appunto per questo motivo, se la legge è urgente, se in massima è accettabile, accettiamola; provvediamo all'urgenza, serviamo alle esigenze della situazione; se vi saranno perfezionamenti, a questi si provvederà secondo necessità, ad animi riposati e tranquilli.

Signori, racchiudo tutto in una sola parola: La dignità del Senato sta nella sua sapienza. (*Segni di approvazione*).

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Deodati.

Senatore DEODATI. Onorevoli Colleghi! Io do il mio voto al progetto di legge, che sta dinanzi a noi, quale esso è stato presentato dal Governo al Senato in seguito alle deliberazioni della Camera elettiva, e senza gli emendamenti, che l'Ufficio Centrale ha creduto bene di formulare. La persuasione determinante tal voto era in me ben prima dell'apertura della presente discussione nel Senato, e, debbo dirlo, essa si è accresciuta per effetto dei discorsi pronunciati dai precedenti oratori ne' passati giorni.

Anzitutto io domanderei se sia bene appropriata la qualifica data a questa legge, ed esplicita nella parola *riforma*. Per me ne dubiterei; avvegnachè non mi è dato di scorgere che nel progetto sia stato introdotto verun nuovo principio, per il che la questione non istà se non se nell'allargamento del sistema passato.

Tanto l'on. Senatore Allievi, quanto l'onorevole Senatore Jacini in una delle precedenti tornate e più particolarmente poi l'onorevole

Ricotti nella seduta di ieri, vi hanno dimostrato come la legge odierna sia precisamente informata agli stessi due principî fondamentali accolti nella legge 1848 e 1860: censo e capacità; limitati nell'applicazione fino a oggi ed allargati adesso, mediante la proposta di legge.

Ciò a mio avviso scema, e di molto, l'importanza reale della legge. Reputo poi che a Voi, o Signori, avranno fatto grande impressione, come la fecero a me, le parole dell'on. Ricotti, colle quali ci ha chiarito, che la legge elettorale 1848-60 ha avuto dei svolgimenti, ed un grande allargamento nella sua effettività, indipendentemente dalla parola della legge, per virtù della vasta espansione dei tributi che ebbe luogo. E questa verità, egregiamente stabilita dall'on. Senatore Ricotti, mi veniva già accennata nell'anno 1866 da un grande uomo di Stato, il rimpianto Urbano Rattazzi, e precisamente in Venezia, al tempo cioè in cui nella Regione, allora felicemente riunita all'Italia, fu attivata e si stava applicando la legge elettorale vigente.

Essendo io stato ammesso all'onore di una conversazione con lui, ho raccolto la sua giusta osservazione, che il concetto dell'elettorato politico stabilito dalla legge del 1848-60 sul pagamento delle quaranta lire d'imposta, aveva già avuto tale un allargamento che egli diceva pressochè sconfinato, e che poco di più si poteva fare, per effetto appunto dell'aumento successivo delle imposte; osservazione questa tanto più giusta, in quanto che quel tempo, 1866, era assai vicino a quello in cui l'imposta sulla ricchezza mobile era stata portata dal quattro all'otto per cento. Che cosa si fa adunque in oggi? Non si fa che un passo ulteriore, il quale non è però innovazione sostanziale essendo soltanto un allargamento di confine.

Posto che, nel ciclo storico che percorriamo, tutto riposa sul sistema elettivo, pare davvero che in mezzo al movimento generale di progresso che si fa in tutto e su tutto, non possa desiderarsi, anzi non possa tollerarsi che resti estraneo a codesto movimento, quello tra i fattori delle nostre istituzioni, ch'è il nostro sistema elettivo.

A mio avviso è propriamente ed unicamente qui che sta la vera ragione di essere della nuova legge elettorale; quella che la giustifica, quella che ne costituisce la sua intrinseca

bontà; ond'è che in genere mi sembra impossibile che si abbia a ricusare il proprio suffragio al progetto di legge che ci sta dinanzi. Ed ogni peritanza, come ogni scrupolo, sarebbero banditi, quando si veggono degli uomini, che sono certamente uomini d'ordine, dotati d'intelligenza e di sapere veramente invidiabili, consentire, pressochè unanimi, nei principî informanti la legge, e quando si vede la grande maggioranza dell'Ufficio Centrale proporci l'adozione della medesima, salvi pochi e tenui emendamenti, i quali punto non ne mutano la sostanza.

Poteva forse essere questione di tempo, od anche di metodo, più o meno lento, più o meno rapido.

Quanto al tempo, ossia alla maturità della innovazione, giova notare che, sebbene gli onorevoli Jacini ed Allievi abbiano constatato non esservi stata nel nostro paese nessuna larga ed importante manifestazione, con la quale sia stato reclamato cotesto allargamento del diritto elettorale; sebbene appo noi appunto nulla siavi stato di quello che s'è veduto 35 anni fa in Inghilterra, come le colossali petizioni trascinate sopra dei carri, o le pietre lanciate nelle carrozze dei Ministri, ciò non pertanto quegli egregi uomini hanno trovato di conchiudere che, ben guardando per entro, era proprio venuto il tempo nel quale la innovazione è matura; quindi cominciando a riconoscerne la convenienza, si è giunti a concordare sulla necessità della sua attuazione.

In tale riguardo piacemi soprattutto richiamarmi ad una parte, precisamente l'ultima, del notevolissimo discorso dell'onorevole Senatore Alfieri, il quale ha invocato parecchie solenni e grandi autorità, fra cui quella massima del Conte di Cavour: il quale ha stupendamente delineato i due mezzi con cui può procedere un Governo; cioè essere rimorchiato od essere rimorchiatore, designando maestrevolmente a grandi tratti in quali argomenti il Governo possa o debba essere rimorchiato, ed in quali esso debba invece farsi rimorchiatore.

Ed io convengo pienamente che l'argomento su cui stiamo trattando, sia davvero uno di quelli ne' quali il Governo ed il Parlamento debbano farsi rimorchiatori.

Quindi è, che una volta messa in sul tappeto la questione della riforma della legge elettorale

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1881

politica, nè viene la conseguenza logica e sicura, non solo dell'opportunità, ma anche della sua necessità ed urgenza.

Il progetto di legge fu combattuto abbastanza aspramente, e vennero fatte delle lugubri dipinture dei pericoli e dei danni che, secondo gli oppositori, da essa ne deriveranno.

Quanto a me, colla coscienza di non peccare di leggerezza, non posso condividere nessuna di codeste paure.

Ripensando a quanto accadeva oltre trenta anni addietro in quell'Inghilterra, mi si permetta il dirlo, troppo spesso citata, quando cioè incominciò colà la riforma elettorale, rammento che in allora quel popolo, pur così pratico e positivo, fu invaso e costernato da infiniti e grossi sgomenti. E' gl'Inglesi che molto guardano e molto si preoccupano dell'interesse materiale, furono così fattamente spaventati, che chi aveva qualche cosa metteva la mano sulla tasca e per poco non barricava la porta di sua casa temendo di essere invaso e spogliato. Che ne è poi avvenuto? Nulla affatto.

Dei finimondi ne ho sentito annunziare, e profetizzare tanti! E non mancano, o Signori, dei vicini esempi. Permettetemi che io vi ricordi un momento quante tristi e cupe predizioni si sono fatte nel 1877 all'occasione della discussione di un certo progetto di legge che fu respinto dal Senato. Ci si presentava la minaccia di veder nel nostro paese i violenti conflitti che contrassegnarono in Francia il tempo della *Lega*, e quasi quasi alludevansi alla possibile ripetizione di una notte di San Bartolomeo. E cosa n'è avvenuto? Niente!

Senatore SARACCO. Vedremo!

Senatore DEODATI. Niente affatto, ripeto. Io credo, o Signori, che i grandi guai in quella congiuntura annunziati, fossero propriamente una illusione od una fantasia. Egualmente pei finimondi che ci vengono oggi posti innanzi come i futuri prodotti di questa legge elettorale, dichiaro ch'io non ci credo affatto e che punto non li temo.

Nel ragguardevole e ponderoso discorso del Senatore Vitelleschi venne fatto un altro appunto: quello che nella pertrattazione di questa legge si adoperasse con troppa e non prudente precipitazione. E esso, l'onorevole Vitelleschi, faceva in proposito una serie di domande al Senato. Egli chiedeva se non fosse bene ed

utile il temporeggiare, se non fosse il caso di lasciar campo a che l'altro ramo del Parlamento affermasse una seconda volta i suoi concetti, e che la pubblica opinione più spiccatamente si accentuasse.

Ed anche in questo riguardo si fece a citare l'Inghilterra, ed adduceva il fatto vero, che colà ci vollero non degli anni ma dei lustri per giungere infine alla riforma elettorale. Ma, io credomi fondato a contrapporre che per l'Inghilterra trattavasi davvero di una grande e propria riforma sostanziale, e che non si trattava punto di attuare soltanto un semplice allargamento di confini. Accade in ogni paese il quale sia il primo a pensare ed a volere una riforma, che per l'accoglimento e l'attuazione di un nuovo e grande principio, occorranò ripetuti conati e lungo decorso di tempo per riuscire a vincere gli ostacoli e le forti e tenaci opposizioni ond'è combattuto. Quando finalmente ha ottenuto vittoria la riforma si estende e si applica anche in altri paesi con relativa facilità, perocchè si ha già una strada percorsa e battuta; ed in riguardo alla rapida attuazione negli altri Stati che vengono secondi e terzi, mal si può, a mio credere, parlare di precipitazione.

In Inghilterra si è sostenuta, tutti lo sanno, una lunga e fiera lotta anche per il principio del libero scambio. Adottato che fu, passò sul continente ed ottenne facilmente (non dico se bene o male) la cittadinanza ovunque senza lotte e con pochi contrasti.

L'onorevole Ferraris mi ha dispensato dal dimostrare quale periodo di preparazione abbia avuto questa legge, per cui non avrebbe punto bisogno di studi ulteriori.

Io non vorrei essere addebitato di aver fin qui detto cose oziose, perciocchè sembra che ciò che concerne l'accettazione dell'allargamento del suffragio, nonchè delle grandi linee segnate dalla nuova legge, la grande maggioranza del Senato si trovi pienamente d'accordo.

Di conseguenza non rimane che una questione assai piccola: la quale si riduce a questo; di accettare il progetto puramente e semplicemente quale ci venne presentato o di accettarlo colle modificazioni che la Commissione vuole portarvi.

Io non ripeterò punto ciò che fu detto dall'onorevole Senatore Ferraris, affine di chiarire tutte quelle ragioni larghe ed eminenti, le quali

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1881

consigliano ad accettare la legge senza i proposti emendamenti; cosiffatte ragioni sono di tale natura che io mi asterrei dal ricordare con dettaglio e con precisione quando pure non fossero state passate in rassegna dall'onorevole preopinante; perchè desse sono ragioni le quali stanno già sulla bocca di tutti, e sono ben conosciute. Dirò solo una cosa, quella cioè che ebbi già più volte occasione di esprimere, quanto io sia tenero, così come devo esserlo, della dignità del Senato, quanto mi preme il Senato non si mostri corrivo ad abdicazioni e quanto sia da deplorare, non dirò il sistema, ma quel concorso di circostanze per le quali molte volte accade che si viene quasi quasi a metterci tra l'uscio ed il muro.

E quanto alla opportunità od alla convenienza di affermare l'autorità del Senato e la sua alta prerogativa, credo sia bene riservarne l'osservanza ad altre più congrue occasioni, come anche deploro non siasi fatto in altre contingenze, ma non troverei di farlo oggidì.

Gli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale sono per certo ispirati dalla più buona volontà e dal desiderio del maggior bene: essi sono sapientemente elaborati e giustificati nella relazione; ma secondo me hanno un difetto. Questi emendamenti sono pochissima cosa, ed i sommarî accenni fatti riguardo agli stessi nella discussione generale che si è fatta in questi giorni, hanno vieppiù contribuito a chiarirne lo scarso loro valore intrinseco.

Senatore LAMPERTICO. Lo vedremo!

Senatore DEODATI. È possibile che quanto sarà per dire l'onorevole Lampertico a difesa degli emendamenti varrà a fare anche sopra di me forte impressione, ma non credo, che per quanto sia poderosa, stringente e smagliante la sua eloquenza, possa riuscire a persuadermi della importanza e del valore degli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale.

Da rispettabilissimi Colleghi nostri sentii esprimere il desiderio che lo articolo primo di questo progetto di legge suonasse così: « i cinquecentotto collegi sono ridotti a duecentocinquantaquattro ».

Eccovi, o Signori, un esempio di emendamento tale, che davvero varrebbe la pena di essere largamente e profondamente discusso attesa la evidentissima importanza che esso avrebbe: e quando dal Senato fosse accolta

la persuasione della bontà di simile ipotetico emendamento, esso si appaleserebbe, ripeto, di cosiffatta importanza per le conseguenze che vi sarebbero connesse, per cui potrebbesi di buon grado affrontare il decorso non di mesi ma anche di anni per vederlo attuato. Ma l'Ufficio Centrale non ha trovato utile di escogitare grossi e profondi mutamenti, e nella sua moderazione non ha trovato opportuno di formulare se non che gli emendamenti proposti nella relazione, i quali sono bensì de' miglioramenti, ma sono troppo piccoli e troppo esigui.

Ora la questione è questa: Vale la pena per codesti miglioramenti di contrariare un complesso di convenienze...

*Una voce.* Quali convenienze?

Senatore DEODATI. Quelle convenienze a cui accennò l'onorevole Senatore Ferraris.

Io non amo, ripeto, particolareggiare innanzi al Senato le convenienze politiche di ogni maniera, davanti cui ci troviamo. Mi fermo però sopra una circostanza peculiare della cui sussistenza mi fa sicura testimonianza la Relazione dell'Ufficio Centrale.

Nel progetto di legge ed anche nell'ordine del giorno sta impressa la parola *urgenza*. Quantunque questa etichetta esterna rappresenti la deliberazione del Senato, fatta al momento della presentazione, ammetto che non abbia di per sé un certo valore, perocchè si sappia come stia nelle nostre abitudini ed in genere in quelle delle assemblee legislative di non rifiutare un atto di cortesia; perlocchè si dichiara senz'altro e si concede senza discussione l'urgenza ogni qualvolta un ministro la richiegga. Ma nel caso presente non sta la sola etichetta, ma v'ha l'effettiva urgenza, come si manifesta chiaramente dalla Relazione dell'Ufficio Centrale. Nella Relazione infatti è riprodotto il discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri fatto in Senato, col quale espose particolarmente le ragioni tutte che appoggiavano la domanda della dichiarazione di urgenza, e la preghiera ch'esso rivolgeva all'Ufficio Centrale che sarebbe stato nominato, affinché il procedimento corresse rapido e spedito.

E la precipua fra le ragioni svolte si fu quella della condizione in cui trovavasi il potere esecutivo dopo la votazione della Camera elettiva. La stessa Relazione ciò riconosce espressamente; e l'onorevole Relatore, il quale, si è acquistato già tante benemerienze presso il Senato ed

il paese; aggiunse un altro titolo in questa occorrenza, avendo in tempo, relativamente brevissimo, fatto un lavoro colossale, appunto per servire a quell'alta ragione di convenienza. L'urgenza adunque è reale ed effettiva, non è soltanto scritta esternamente sul progetto di legge.

Queste circostanze non sono una novità di oggi; possono essersi nel frattempo accresciute per certe ragioni e per certi fatti che, ripeto ancora, io non voglio dettagliare, ma che tutti conoscono.

Ora, io credo quindi, o Signori, che dal ritardo ne verrebbe danno, e che le sconvenienze ed i danni non siano compensati, o ben poco, dai miti miglioramenti che ci propone il nostro Ufficio Centrale.

Si è parlato di servizio a rendersi: codesta frase è stata usata anche in quest'Aula. Essa è stata tema di cui s'intrattenne qualche organo della stampa quotidiana, dove, parodiandosi la celebre risposta del presidente della Corted'appello di Parigi, il signor Seguier, si scrisse: « Il Senato fa leggi, non rende servizi ai ministri ». Ed è vero; ma il Senato, oltre che far leggi insieme cogli altri grandi poteri dello Stato, fa degli atti politici e segue delle ragioni politiche; ed è appunto perchè stanno delle gravi ragioni politiche ch'io accolgo la persuasione che i benefici attendibili dai pochi miglioramenti propostici, non valgano proprio la pena di urtare contro quei motivi di convenienza che pur sono accennati nella Relazione; motivi che, come ognuno ben sa, si sono oggi un po' accresciuti.

Nè il Senato abdica punto al suo diritto, ed alle sue prerogative in quest'occasione, come lo ha largamente dimostrato l'onorevole Senatore Ferraris; poichè se il Senato rende un servizio, lo fa al paese. Io sono in una posizione nella quale mi ho questo vantaggio, che più facilmente di molti altri posso fare astrazione delle persone che siedono nei Consigli della Corona. Quelle che oggi vi stanno formano però sempre il governo del paese. E se il Senato opera, come io penso debba operare, fa principalmente servizio al paese. Che se poi facendo questo servizio, ne fruisce indirettamente o direttamente, e sia pure per necessità di cose, anche il Governo, non trovo nulla a ridire, e per ciò sono pronto a farlo. Ed ecco le ragioni

per le quali io do il mio voto favorevole alla legge tal quale fu presentata dal Ministero.

Con questo avrei finito la prima parte del mio discorso. E se in fatti mi fossi fatto iscrivere solamente per una dichiarazione giustificativa, io non avrei più nulla ad aggiungere, e stimerei di aver sufficientemente chiarita la ragione del mio voto. Non ho punto la pretensione di convincere altri; ma credo che ognuno dovrà rispettare non solo (del che non dubito) questa mia convinzione, ma dovrà anche riconoscerla come molto ragionevole, quand'anche non sia condivisa.

Prima di chiudere questa parte del mio dire, stimo però opportuno di fare una piccola risposta all'onorevole mio amico il Senatore Borgatti. Ieri egli ha detto alcune parole le quali mi fecero impressione, perchè oltre ad essergli amico personale, egli sa qual'è la stima e la riverenza che io professo per lui. Egli ha detto presso a poco così: « Io su questo punto (dell'accettazione della legge senza emendamenti) non parlo, perchè crederci di far torto al Senato, di mancar di rispetto al Ministero e specialmente all'onorevole Ministro dell'Interno, avvegnachè egli non ha ancor detto la sua parola; e sta nel possibile che la parola del signor Ministro dell'Interno possa suonare accettazione o di taluno, o di tutti gli emendamenti dell'Ufficio Centrale ».

Non esito a dichiarare ancora che queste parole mi han fatto un po' d'impressione, ma poi, pensandovi sopra, ho dovuto dire tra me, ch'io non doveva preoccuparmene come non lo devono quegli altri i quali convengano co' miei pensamenti. Se poi avverrà che il Presidente del Consiglio dei Ministri dica: io accetto gli emendamenti con le conseguenze di tale accettazione, noi batteremo le mani; e così dicendo non mi sento punto in contraddizione; perciocchè una simile dichiarazione vorrà dire che il Presidente del Consiglio dei Ministri, l'uomo che più di tutti può giudicare delle condizioni e delle esigenze della politica, ha trovato che le ragioni da lui esposte, quando ha presentato la legge in Parlamento, e nelle quali ha insistito, più non sussistono. Ed allora nessuno potrebbe per certo rifiutare degli emendamenti, poichè, per quanto piccolo sia un miglioramento, quando lo stesso lo si può ottenere senza svantaggio, manca ogni ragione per non accettarlo.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1881

Senatore BORGATTI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore DEODATI. Non so se abuso della cortesia e della benevolenza del Senato col proseguire il mio qualsiasi discorso, entrando ora in un altro campo, dopo esaurita quella parte che è la giustificazione del voto che ho dichiarato. Ma io ho avuto tante prove di benignità dai miei onorevoli Colleghi, per il che, facendo ulteriore assegnamento sulla stessa, mi azzardo a continuare.

Secondo la mia convinzione, o Signori, non convien dare una soverchia importanza alla legge elettorale.

Vi ho detto quale sia la vera e propria ragione che, secondo me, la giustifica. E, con quella libertà di parola che qui dentro è sempre pionissima, permettetemi che io esprima la mia impressione personale, quella cioè che si è data troppa importanza alla legge elettorale, e che di conseguenza si è incorso anche in qualche equivoco.

La legge elettorale del 1848-60 dall'un canto fu accusata di non aver fatto buona prova; dall'altro canto da due banchi ho sentito fare la sua glorificazione espressa mediante questa frase: « Con questa legge elettorale, siamo venuti da Torino a Roma ».

Parlo schietto: se codesta frase contiene nel suo grembo un altro pensiero o un'altra allusione molto diversa, io non ci ho nulla a che ridire; ma a dir vero, considerandola in sé, la mia mente non sa acconciarsi ad ammettere che quella legge elettorale abbia potuto avere una diretta influenza, come si è voluto indicare con quella frase, nei grandiosi avvenimenti politici verificatisi nel nostro paese in quest'ultimo ventennio.

Tra una legge elettorale qualunque e quei grandi avvenimenti non ci vedo punto tratto d'unione, e per trovarci un tratto d'unione debbesi usare di una larga figura rettorica.

Senatore DE CESARE. Siamo venuti in Roma...

PRESIDENTE. Non interrompauo.

Senatore DEODATI. Ho piacere dell'interruzione, onorevole Presidente; avvegnachè [codesta interruzione ben mi chiarisce che io diceva il vero quando domandava se con questa frase, *siamo venuti da Torino a Roma*, si intese di dire tutt'altra cosa senza punto attribuire alcun merito diretto alla legge. Credo per fermo che qua-

lunque altra fosse stata la legge elettorale, quale potrebbe supporre in ipotesi, i solenni avvenimenti si sarebbero svolti egualmente.

Ma d'altra parte, come si concilia questa pretesa virtù della legge colla affermazione che dessa non ha fatto buona prova, e colla riconosciuta necessità di innovarla? Se propriamente i grandi fatti costituenti l'epopea nazionale fossero dipesi dal rito della legge elettorale, allora, posto che mercè della stessa si sieno fatte così grandi e stupende cose, tali che non hanno riscontro nella storia, ne verrebbe argomento insuperabile per dire: Alto là! non toccate, non modificate, non indebolite cotanto stupendo strumento.

Egli è, o Signori, che le leggi elettorali (io non so se arriverò a fare entrare questa convinzione in altri) secondo me hanno pochissima importanza. Se l'avessero avuta, il mondo avrebbe fatto ben diversi e più lati progressi di quello che abbia raggiunti. La legge elettorale è una macchina necessaria per designare chi deve rappresentare il paese; ed avviene di essa come di qualunque macchina il cui prodotto deriva da due fattori: la qualità della forza motrice e la qualità delle materie che le date ad elaborare.

Ricorre sempre il vecchio detto « la bette dà il vino che ha » indipendentemente affatto dallo strumento adoperato per spillarli. Ond'è che, mirando allo scopo a raggiungersi, il prodotto utile non dipende punto od assai poco dal mezzo, vale a dire dall'indole e dalla qualità più o meno liberale, più o meno democratica, più o meno semplice che è la macchina elettorale.

In questa discussione si è molto parlato di diritti elettorali e dell'esercizio dell'elettorato, vogliasi esso tenere in conto di una funzione o di diritto quasi innato; ma invece fu appena sfiorato, a dir così, l'argomento del prodotto della elezione, benchè a mio avviso sia questo il punto veramente interessante. Ciò posto si presenta, meglio, si impone una ricerca. Debbesi rilevare cioè quali manifestazioni e quali prodotti si ebbero nello svolgimento e nella pratica della vita politica, accanto ai grandissimi avvenimenti che si sono compiuti nel periodo segnato dall'impero della vecchia legge elettorale tuttora vigente.

Facendo la sintesi, si trova, che due furono

e sono le manifestazioni o a meglio dire i fatti complessi e dominanti.

Dall'un canto, per essere il governo parlamentare un governo di partito con tutte le conseguenze che derivano da questa sua indole intrinseca, si ebbe l'accentuazione dei vizi del parlamentarismo.

Dall'altro canto, si ha avuto un insieme di fatti continui, e se si vuole anche crescenti in numero ed in intensità, che da molti viene tenuta come cosa assai allarmante; si sono sentiti e si sentono di frequente certi scricchiolii di cattivo augurio, i quali in buon numero di gente inducono il vivo timore che la democrazia pacifica abbia a tramutarsi fatalmente in irrequieta e turbolenta, a divenire cioè violenta demagogia.

Questi sono i due prodotti che propriamente si lamentano, e che davvero non possono non deplorarsi. È inutile nascondere; i fatti stanno costanti a dimostrarne la sussistenza. E ciò appunto rende ragione e spiega taluni discorsi gravi che udimmo, ed i severi attacchi fatti a questo disegno di legge. E mal si può credere che, sanzionata che sia la nuova legge elettorale, la stessa possa essere efficace rimedio; a meno che non si abbia quella ingenuità, abbastanza comune d'altronde, per la quale si accoglie una platonica fiducia convenzionale nella saggezza umana. L'esperienza insegna invece, che non bisogna farvi molto assegnamento e perciò, lo ridico, uopo è di guardarsi dal dare alla legge una importanza che non ha e non può avere, e dall'attendere delle felici conseguenze per virtù della medesima.

Imperocchè, o Signori, fate quello che volete; non toglierete mai questa verità, che in una moltitudine di uomini si trovino sempre pochi anzi pochissimi buoni valori, alcuni valori mediocri, ed una grande massa di non valori, misti a dei cattivi valori. E le proporzioni di codesti elementi non mutano, e sempre in grado leggero, che lentamente assai ed a lunghi periodi storici. E chi ne volesse la dimostrazione irrecusabile non ha che a leggere il classico libro del BAGEHOT sulla costituzione inglese.

Ond'è che io non divido punto le liete e serene convinzioni dell'onor. Senatore Allievi, il quale facendo, non vorrà aversene a male se lo dico, un po' di lirismo, ha mostrato amplissima una fiducia nella virtù e nei felici prodotti dell'al-

largamento del suffragio elettorale: fiducia ch'io certo non ho animo di accogliere, prodotti ch'io non posso sperare di veder raggiunti. Imperocchè, se mal non mi appongo, egli ha detto - mi spiace ch'egli non sia presente, perchè potrebbe al caso rettificarmi - che faceva a fidanza, guardando non già agli elettori singoli, uno per uno, ma al corpo elettorale nella sua complessività, esprimendo la ferma credenza che il popolo, per virtù quasi di istinto, faccia cose belle ed assennate, per cui si deve aspettarsi che esso sarà per fare le migliori elezioni, locchè è quello che veramente importa e rileva. Egli, l'onor. Allievi, anzi ha spiegato il suo pensiero rammentando quel nobile e proficuo fatto politico che fu il contegno della intera Toscana nel 1859-60, sotto la direzione intelligente e la mano robusta del barone Ricasoli.

Che avvengano nella vita delle nazioni, come ben lo mostra la storia dei popoli, dei momenti nei quali le masse con un istinto sicuro procedono mirabilmente, nessuno lo nega, ed io per mio conto non lo disconosco, e dico anzi che tali fatti costituiscono una gloria dell'umanità.

Ma io vi domando se cotali avvenimenti siano un fatto normale, costante, ordinario.

Tutt'altro: questi sono fatti eccezionali, sopra di cui non puossi fare assegnamento, come sembra vi faccia l'on. Senatore Allievi, tenendoli quali comportamenti ordinari e costanti della vita quotidiana di un popolo.

Questi grandi fenomeni politici e sociali ad un tempo, cui esso alludeva, sono i medesimi fenomeni additati da Adolfo Thiers, autorità che sempre puossi utilmente citare, il quale ha osservato che, all'indomani di una rivoluzione, il Governo provvisorio che ne emana trova tutte le facilità per governare e per mantenere l'ordine.

In quei momenti così solenni, tutti, per un grande istinto di conservazione, si trovano d'accordo. Ognuno ha cura di non recare nessun imbarazzo; nessun disordine materiale succede, si vuotano le borse, si paga l'imposta anche anticipatamente, e perfino i ladri di professione fanno sciopero e sospendono l'esercizio della loro colpevole industria.

Ma non passano otto giorni che le difficoltà risorgono più gravi che mai, perchè si ritorna alla vita normale, e s'hanno delle masse di uo-

mini coi loro vizi, colle loro passioni, coi loro difetti.

Or bene, o Signori, io vi domando se credete davvero che l'allargamento ch'oggi si fa del suffragio, che probabilmente diventerà universale, vi garantirà delle buone elezioni? Io credo invece che il cervello elettorale, per così esprimermi, resterà presso a poco lo stesso. E se mal non m'appongo, sembrami che anche qui, almeno sotto un certo rispetto, possa applicarsi l'assioma delle scienze esatte, senza pretendere di farne una rigorosa applicazione: che, se a quantità uguali si aggiungono quantità uguali, risultano quantità uguali.

A questo proposito voglio ancora ricordare un'altra frase dell'on. Allievi, il quale disse: « I voti si numerano nell'urna; ma però si pesano ». Ma dove si pesano? Fuori dell'urna. Il che vuol dire che l'elezione, prodotto numerico dei bollettini deposti, non è il prodotto virtuale di tutti quelli che accedono alle urne: cosicchè starà pur sempre che il risultato di una elezione sarà, come fu in ogni tempo e necessariamente, la ripetizione, ovverossia la moltiplicazione dei pochi voti di coloro che possono e sanno condurre gli altri. E ciò sta nella natura delle cose e deve essere, e sarebbe anche un guaio se si avessero dei voti isolati e non collegati.

Coll'allargamento del suffragio, adunque, le condizioni resteranno presso a poco quali nel passato. E se questo è vero, e parmi averlo chiarito, resta vieppiù giustificato il mio voto quale ebbi a dichiararlo fin da principio.

Forse si crede che coll'allargamento del suffragio verranno tolte le relazioni di dipendenza che derivano inevitabilmente dagli innumerevoli rapporti dei debitori coi creditori?

Forse che saranno eliminate le relazioni di parentela e tutte quelle influenze potenti, spesso assai bieche, che operano specialmente nelle campagne, nei villaggi e nelle borgate?

Forse che cesserà coll'allargamento quel fattore che è *il forum* del villaggio, cioè l'osteria, dove si discute come tutti sanno, dove si combinano le leghe, le combriccole e dove impera qualche tribuno di cattivo genere? No, tutte queste cose resteranno sempre.

Potranno esservi delle differenze insignificanti, ma le proporzioni saranno sempre sostanzialmente le medesime.

A questo proposito mi permetto di conside-

rare una parte del notevole discorso dell'onorevole Senatore Cannizzaro, che mi dispiace non sia presente. Anche lui ebbe ad adoperare un po' di tinta rosea, specialmente riguardo alla istruzione.

Intorno all'influenza che possa avere l'istruzione sulla condotta morale degli uomini, non vorrò mostrarmi così scettico come lo Spencer, che fu un po' dileggiato dall'onorevole Guardasigilli in altro recinto, dicendo che il verbo dello Spencer non poteva accettarsi con molta facilità.

Nota però una verità non contestabile, ed è questa, che se vi è paese al mondo dove l'istruzione sia portata alla massima estensione, è per certo l'America del nord.

Ma in mezzo ad un progresso materiale ed economico grandissimo, e tanto da essere diventato spaventoso per l'Europa e soprattutto per noi - come l'ha ben dimostrato il mio amico Senatore Alessandro Rossi in un notevolissimo recente suo scritto, in cui si contiene un giusto grido d'allarme - i costumi elettorali ed i costumi politici di quel paese sono tal cosa che nessuno per certo vorrebbe che fossero introdotti in Italia.

Sento vicino a me sussurrare che non c'è istruzione in America.

Ciò non è punto esatto.

Che negli Stati Uniti d'America non vi sia un Ministero dell'istruzione pubblica organizzato come lo è in Francia ed in Italia, sarà vero, ma è fuori di dubbio che in quel paese l'istruzione è propagata e diffusa al massimo grado, sia per mezzo dei comuni sia per mezzo d'istituzioni private.

Da un documento ufficiale ho rilevato che ogni qualvolta si raccolgono duemila abitanti in un determinato perimetro quadrato, si costituisce in America un nuovo comune e che le prime spese che vi si fanno sono quelle per una scuola, per un ospedale, per una carcere e per una chiesa.

Come vedete bene, o Signori, io sono partigiano dell'allargamento del suffragio, perchè, come dissi, vi ravviso una opportuna manifestazione del movimento democratico della nostra società; ma nel tempo stesso ridico ancora: non illudiamoci, e non ci aspettiamo que' frutti che desso non ci può necessariamente dare, e che non ha mai dato. Durante l'impero della

legge elettorale oramai condannata, è innegabile, giova ridirlo, o Signori, che si sono manifestati i due fatti complessi sopra enunziati; l'acutezza dei vizî del parlamentarismo, e gli allarmi e le preoccupazioni derivanti dal timore che la democrazia diventi maligna. Questi due prodotti, ognuno lo vede, sebbene siano distinti, hanno una grande colleganza fra di loro.

Era impossibile che in questa discussione non venisse tenuta parola del primo de' detti fatti, e non fosse fortemente richiamata sul medesimo la vostra attenzione.

L'onorevole Jacini ha la giusta compiacenza, che io gl'invidio, d'aver formulato un detto ormai quasi popolare, tanto esso è vero ed espressivo: doversi cioè distinguere l'Italia ufficiale dall'Italia reale.

Guardando alla data di quel pregevole scritto, ne viene la deduzione, che il male rappresentato da quella sintesi non data mica da pochissimi anni ma è invece un po' vecchio.

Occupandosi dei vizî del parlamentarismo, i quali appunto conducono e fanno mano mano più grave e più risentita quella separazione per cui si distingue un'Italia Ufficiale da un'Italia reale che studia, che affatica, che lavora e che paga, non poteva non essere citato, e l'ha fatto già l'onorevole Jacini, il libro dell'onorevole Minghetti « I partiti politici e la ingerenza loro nella Giustizia e nella Amministrazione ».

Quel libro va distinto in due parti. Se avessi l'onore di essere in personali relazioni con l'onorevole Minghetti ed egli mi domandasse che cosa io ne pensi del suo lavoro, sempre rilevante, gli esprimerei francamente la impressione avutane e che mi permetto di dichiarare. La seconda parte del libro, quella che tratta dei rimedi, mi piace pochissimo, anzi nulla; Invece nella prima parte ravviso un'egregio lavoro, nel quale un uomo politico eminente, giovato da lunga e vasta esperienza, adoperò la sua splendida penna a descrivere plasticamente il male lamentato, facendo la sintesi di fatti che tutti riconoscono per veri, che si narrano dai giornali, che si commentano nelle conversazioni, nei ritrovi, nella piazza, dappertutto.

Il male ivi descritto non può essere dissimulato e perciò è necessario preoccuparsene

gravemente, perocchè - e qui mi soccorre la frase pronunciata dall'onorevole Senatore Alievi -: *chi trascura o dissimula i fatti dappoi se ne pente davvero.*

Il motto dell'onorevole Senatore Jacini sulla duplice Italia, è accolto, giova ridirlo, come l'espressione di una grande verità, e per questo esso dura. Ma oltre a quella frase felice vi hanno altre parole che corrono; la parola *affarismo* è ormai ricevuta nel linguaggio ed è molto adoperata nel libro dell'onorevole Minghetti. Dalla lettura di parecchi giornali ho poi rilevato che si sono create altre due parole assai significative: la parola *crisimania* e la parola *deputatocrazia*.

I fatti sono fatti, ed essi costituiscono un grandissimo guaio, e tale che diventa propriamente non tollerabile. Concedo che nei giornali si facciano delle dispute e dei commenti appassionati e quindi peccanti di qualche esagerazione; come convengo che nello stesso scritto del Minghetti si possa rinvenire qualche nota espressa con tono troppo alto o troppo forte. Fate pure la tara, ma resta sempre quanto basta, per persuadere che il male è grande ed intollerabile.

E giova per debito di giustizia ridire, che non è solo da quattro o cinque anni addietro che il male esiste, ma che rimonta a tempo più lontano.

Quello poi che, a mio avviso, deve portare penosa impressione si è questo che, leggendo gli scritti, i quali da parecchi anni hanno parlato, o di proposito o per incidente, sopra di tale argomento, si viene alla sconcertante conclusione che il fatto deplorato sia una inevitabile conseguenza. E sapete che cosa ne dice il paese, in mezzo al quale io vivo continuamente? Dice che, camminando su questa via, si arriva al risultato: che la Nazione sia fatta pel Parlamento, e non il Parlamento per la Nazione.

Quando si combinano delle frasi esprimenti un'idea, quando si creano delle parole, come quelle che io vi ho accennate, state sicuri, o Signori, che, senza bisogno di portar qui documenti ed addurre lunga serie di fatti precisi (ne furono però citati); il male è assodato e reso manifesto. Nè a questo si rimedia con la legge elettorale; perchè, se siamo giunti a questo con la legge vecchia, voi agevol-

mente comprendete che con la legge nuova, anche perchè non è una legge portante propriamente una riforma, ma una legge la quale attua soltanto un allargamento di confini, non può aspettarsi un rimedio, se pur non s'arrischia di elevare il male ad un qualche grado maggiore.

L'altro prodotto non lieto che si ebbe, come ho sopra accennato, si è quel malessere determinato in molti da una certa inquietudine, potrebbero dire anche da un certo sgomento, di fronte a talune manifestazioni della democrazia. Si dice e non da pochi: « Camminiamo sopra di un vulcano » e si crede di sentir battere alla porta la demagogia con tutto il suo triste corteggio.

L'onorevole mio amico Senatore Finali, che vedo con piacere in quest'Aula, se la memoria non m'inganna e se l'udito non mi fece difetto, ha proferito queste parole: « è proprio della democrazia pura non patire nè freno, nè limite ».

Senatore FINALI (*interrompendo*). L'ho detto senza aggettivo. Ho detto: è proprio della democrazia non patire nè freno, nè limite.

Senatore DEODATI. Tanto meglio. Io aveva ripetuto le sue parole coll'aggettivo « pura » per mitigare un po' la frase dell'onorevole Finali. Ebbene, quelle sue parole mi hanno recato sgomento. Già prima dell'onorevole Finali, qualche cosa di analogo in questo senso, e sotto altre forme, è stato detto dall'onorevole Senatore Vitelleschi, quando deplorava la sovranità assoluta del solo numero, o qualche cosa di simile.

Io dissento affatto e recisamente dall'onorevole mio amico Finali; se fosse vera la sua tesi che la democrazia non patisce freno nè tollerati limiti, noi dovremmo venire a questa tristissima conclusione, che la democrazia, per sua natura ed essenza, non è nè disciplinabile, nè organizzabile. E quale sarebbe poi il sicuro corollario di cosiffatta conclusione?

Sarebbe che la democrazia, lungi di essere una nobile e grande manifestazione della evoluzione della società, non sarebbe che un acciugante morboso. Invece io dico che la democrazia ha la sua ragione di essere, che è una fase naturale e necessaria della evoluzione della società, che nessuna persona al mondo, che nessuna istituzione può combattere o togliere,

e che perciò ed *a priori* deve ritenersi esser dedita organizzabile e disciplinabile.

Mentre mi affliggono le desolanti parole dell'onorevole mio amico Finali, e le quali, com'io credo, non rappresentano e non armonizzano con la verità storica, politica e sociale, trovo invece conforto nelle ben diverse parole pronunziate dall'on. Senatore Alfieri, il quale diceva appunto: che conviene impedire che la democrazia diventi demagogia o giacobinismo; che uopo è di costituirla fortemente, cioè a dire di organizzarla, ovverossia disciplinarla. Ed è certo, o Signori, che, se la democrazia rimane senza organizzazione e senza disciplina, essa diviene sicuramente e fatalmente giacobinismo, o demagogia, che sono una sola ed identica cosa. Il giacobinismo fu il nome specifico che ebbe la demagogia nel 1791 e nel successivo periodo più acuto della rivoluzione francese. Il giacobinismo però colà si riproduce e perdura sempre, ed è propriamente il flagello della irrequieta e povera nostra vicina, quantunque ricchissima, che si chiama la Francia.

La tesi dell'on. Senatore Finali è rigorosamente vera, se viene applicata alla demagogia, la quale ad ogni occasione ha mostrato e messo in evidenza il suo vizio assoluto ed irrimediabile, quello appunto di non tollerare nè limiti, nè freni. Voi vedete infatti che, essendo la Francia il paese nel quale più impera il giacobinismo, ivi si manifesta il brutto e ad un tempo grottesco fenomeno, che sfrenatamente si aspira ad andare troppo oltre e valicare ogni escogitabile confine. Oggi, ad esempio, un Rochefort è radicale e pare che segni l'ultimo termine del radicalismo; ma domani esso è già un codino, in confronto di chi lo supera nella pazza esagerazione.

Codesta morbosità fu stupendamente riassunta e flagellata dalla musa comica del Sardou, nella commedia *Rabagas*, là dove, rappresentando un'ignobile congrega nell'ufficio del *Rospo Volante*, fa dire ad uno di quei personaggi che egli era dolente di non trovare una parola più sporca di quella di porco.

Intendiamoci bene, o Signori, noi oggi stiamo attuando un'opra opportuna e per ciò buona, la quale corrisponde ed è voluta dallo sviluppo della democrazia. Ma l'allargamento del suffragio (e divenga pure quando che sia universale, che non sarà se non una maggiore estensione

di confini fin là dove si può ragionevolmente arrivare), è cosa assai poco rilevante quanto agli effetti ed ai prodotti cui dobbiamo aspirare e che vogliamo ottenere, perchè, permettetemi ripeta questa frase, si avrà sempre questa condizione che il cervello elettorale non cangia nè può cangiare gran fatto.

Ben altre istituzioni ci vogliono, o Signori; è necessario, è indispensabile di pensare seriamente ed efficacemente a disciplinare la democrazia, ossia ad organizzarla; ed il far questo sarà, voglio lusingarmene, la gloria del nostro paese.

A questo punto forse mi si dirà: « Ah! siete qui anche voi a dire un'altra banalità: cioè che occorre organizzare, che occorre disciplinare la democrazia; diteci invece qualche cosa di concreto e di determinato, intorno a' mezzi seri ed efficaci a fornire il determinato rimedio ».

La censura od il rimprovero sarebbero giusti, se io appunto mi limitassi all'accenno vago del bisogno. Quando ciò fosse non farei cosa dissimile da coloro che pronunciarono e ripeterono la frase vuota e nebulosa, *esser necessaria una trasformazione dei partiti*; frase che ha un solo valore, quello di dimostrare la grande confusione che regna; codesta frase, o Signori, è frase vaporosa ed il concetto che racchiude è confuso, incerto, non concretizzabile: essa nulla dice, perchè a chi la proferì e la ripete manca il *labarum*, la bandiera determinata e visibile, in cui nome possa operarsi la vagheggiata trasformazione.

Voglia il Senato concedermi un po' della ben nota sua indulgenza, se, per non incorrere nel medesimo peccato io ho l'ardimento di qui manifestare alcune mie convinzioni in proposito, accolte nel mio animo a seguito di studi e di meditazioni fatte sopra di questo argomento. Io credo, e fortemeute, che i mezzi efficaci per organizzare e per disciplinare la democrazia ci siano, come mi faccio ad esporre.

Devo chiedervi scusa, o Signori, se incomincio con una generalità assai nota, ma lo farò come si usa adoperare in matematica, quando occorre di enunziare un assioma incontrastato come punto di partenza, per poi dedurre la dimostrazione.

La democrazia in che consiste? Che cosa è? Essa non è e non può essere se non che quella condizione di viver sociale, per cui sia assolu-

tamente e per intero tolta ogni barriera prestabilita al libero svolgimento dell'attività e della capacità dei cittadini. Non credo nè corretto, nè vero, nè giusto che, come un oratore ha detto, il concetto della democrazia sia rappresentato dalla formula creata dal primo Imperatore dei Francesi: *tutto per il popolo, nulla a mezzo del popolo*. Invece a me sembra che la formula la quale rappresenta ed estrinseca il concetto essenziale della democrazia, è quella che suona: *a ciascuno secondo la sua capacità, a ciascuna capacità secondo le sue opere*.

L'avvenimento della democrazia è già un fatto; non si può assegnare allo stesso una data precisa per anno, mese e giorno, ma l'avvenimento è già certo ed è un'evoluzione della società necessaria e fatale, al paro delle grandi evoluzioni della materia cosmica.

La democrazia in una parola dà il carattere ed il nome al ciclo storico nel quale noi siamo entrati. Cosa vuole e deve volere la democrazia? Che cosa le si deve realmente accordare, che finora le fu bensì presentato come un diritto astratto, ma per il fatto le manca? La partecipazione del più grande numero possibile di capacità all'esercizio, non già del diritto elettorale che si usa di regola ogni quattro anni, ma dell'esercizio del potere e delle funzioni attive che costituiscono l'azione dello Stato e del Governo nelle tante e svariate sue esplicazioni.

Or bene, o Signori; codesta partecipazione al potere delle capacità effettive e di ciascuna capacità secondo le sue opere, è, secondo io penso, della essenza e della natura della democrazia pacifica. A questo bisogna pur arrivare a mezzo di idonee istituzioni, se si vuole appunto organizzarla e disciplinarla. Quali i mezzi per giungere a questo scopo? Dei rimedi ne sono stati annunziati tanti e tanti. Dei filosofi hanno escogitato delle ingegnose combinazioni, ma però astraendo dalla realtà delle cose; per cui sono riuscite non altro che disegni di macchine politiche le quali possono bensì aversi per eleganti modelli da gabinetto, ma che poi sono buone a nulla se si tenta di metterle in pratica.

Può darsi che da taluno si emetta eguale giudizio (lo crederei affatto ingiusto) intorno ai due espedienti che sto per annunziarvi, affine di adempiere al debito che mi corre di mettere innanzi idee concrete.

Il primo de' mezzi che ravviso atti ed idonei

all'uopo non è punto una decisa ed intera novità, perciocchè il primo Governo della Sinistra, il quale merita perciò lode e plauso, prese la iniziativa di un primo passo, iniziativa che ebbe la approvazione del Parlamento fin dal 1877.

Voi comprenderete tosto, che io alludo alla legge sulle incompatibilità parlamentari, legge che io pure votai con grandissimo piacere, e non già per i suoi pregi come legge particolare, ma perchè fu un primo passo, perchè fu la prima ad affermare il concetto.

Io spero e mi auguro di tutto cuore, che quel governo il quale ha presentata e fatta votare quella legge, affatto speciale perchè intesa a scopi peculiari, presentando nuova legge come è annunciata, intitolata *sulle incompatibilità*, allarghi l'applicazione del principio fino alla massima sua estensione. Con ciò esso si acquisterà una grande benemeranza inverso il paese: perocchè, e ne sono convinto, con questo mezzo sarà tolto un fascio di quei vizi, che vengono, come conseguenza fatale del governo di partito, come lo si è praticato e lo si pratica; e non già, mi affretto a dirlo, per colpa degli uomini che tennero e che tengono le redini dello Stato ma bensì per necessità propria delle cose quali stanno.

Il rimedio deve essere apportato dalla legge, la quale sancisca largamente l'applicazione del principio della incompatibilità. Se non può giungersi alla totale sua ampiezza, nell'applicazione, si proceda pure grado a grado; perchè io non sono fra quegli impazienti i quali vorrebbero che tutto si compisse in un giorno. La novità che io presento consiste nell'invocare una legge la quale stabilisca questo punto: che un cittadino non possa esercitare contemporaneamente che una sola funzione elettiva, e quindi dichiarare la incompatibilità più estesa e completa delle funzioni stesse.

Io mi rivolgo al Presidente del Consiglio dei Ministri, uomo pratico quanto mai, egregio moderatore ed abilissimo conduttore di assemblee politiche, come tutti riconoscono, per virtù della sua grande esperienza congiunta alla sua mente svegliata e ad uno spirito di osservazione profonda ed acuta, e gli dirigo una domanda: se cioè non troverebbe meno spinoso l'esercizio dell'alto suo ufficio, quando già esistesse una simile legge. Son certo che la sua risposta sarebbe presso a poco questa:

«Beato me, Ministro dell'Interno, se avessimo già una simile legge!» Sì, o Signori, dato che tal legge fosse fatta, non avremmo deplorato quello che l'onesta coscienza del Presidente del Consiglio (son certo, quanto ogni altro) deplora, di vedere cioè l'impotenza del Governo in molti siti, atteso il frequente cumulo di relevantissime funzioni elettive in una sola persona. Io dico cosa ben nota; ed è evidente, che quando un rappresentante della Nazione sia Sindaco di una delle grandi città del Regno, Presidente del Consiglio Provinciale, Consigliere di banche, Capo della amministrazione della beneficenza pubblica, così il potere centrale come quello del prefetto, devono restare paralizzati, e che anche le leggi, i regolamenti, le istituzioni, finiscono col venire totalmente manomessi.

Libero ad altri, se lo pensi, di appellarla una illusione. Io mi ho la più profonda convinzione, fondata sullo studio e su lunghe meditazioni che col sistema della incompatibilità delle funzioni elettive, che sia spinto al suo più alto grado, noi arriveremo a correggere una buona parte di quei vizi che generano il discredito delle nostre istituzioni, che concorrono a fare e che mantengono quella funesta separazione delineata dalla frase, non mai abbastanza ripetuta, dell'onorevole Senatore Jacini, la distinzione fra l'Italia legale od ufficiale, e l'Italia reale e vera.

Come vedete, parlandovi del primo espediente non ho punto indicato un rimedio vago, una incerta aspirazione, ma bensì un mezzo concreto, preciso, ed il cui concetto fondamentale ebbe già un principio di sanzione da parte del legislatore.

Io mi auguro ed ho fiducia che l'onorevole Depretis alle tante sue benemeranze acquistate nel servire il paese per oltre trent'anni, vorrà aggiungere pur questa; vorrà cioè iniziare una assai più larga, desidererei anzi, la completa attuazione di cosiffatta riforma.

Il secondo espediente, o Signori, ch'io avviso è in cui io avrei ancora più fiducia, sarebbe l'accoglimento nelle nostre istituzioni del principio della NON RIELEGGIBILITÀ nelle funzioni elettive.

Le contumacie legali, così dette altra volta, il *divieto*, come lo si chiamava nel comune di Firenze, non sono una invenzione mia, non sono un istituto escogitato dalla mia mente. Tale si-

stema è stato attuato, ha una splendida storia, ed io vi annetto un valore enorme.

Non potei non restare fortemente impressionato nel considerare un fatto millenario; e quando un fatto sociale ha la durata di un millennio, ognuno potrà liberamente giudicarlo come vuole e come crede, ma nessuno potrà negarmi che desso sia un fatto rispettabile, assai concludente, e degno di tutto lo studio.

Voi avete già indovinato che io alludo alle corporazioni religiose, le quali io considero non già quali riuscirono negli ultimi tempi, ma nell'intera completa loro istoria.

Studiando le corporazioni religiose, astrazione fatta dalle accidentalità peculiari, ed alla varietà delle forme loro, sotto il punto di vista più generale, si ritrova in tutte un comune principio ed una comune caratteristica; quella di essere state un prodotto del vivo sentimento di libertà. Esse furono tante piccole repubbliche democratiche, nelle quali si riunirono uomini intolleranti del dispotismo episcopale e della più cruda tirannia dei signori feudali, formando quelle associazioni per resistervi e vivere liberi. Orbene; osserviamo quale ordinamento venne suggerito a quelle famiglie, dall'istinto di difesa e di conservazione della libertà? Esaminate, o Signori, tutti distintamente gli Statuti delle Corporazioni religiose, e vi troverete questo principio; che il potere del loro governo, conferito al priore, al capo, al generale avesse la durata, or di due or di quattro anni, con l'invariabile divieto della immediata rielezione alla scadenza del tempo stabilito.

Sorse dappoi la formidabile Compagnia di Gesù, quella che fu la negazione di ogni libertà, quella anzi che volle ed intese col dominio assoluto delle anime, conquistare il dominio assoluto delle cose terrene. Essa non accolse nè potea per l'indole sua accogliere quel principio della contumacia legale ed al contrario delle altre corporazioni fece vitalizio il generale dell'ordine e vitalizi i membri del capitolo generale dell'ordine stesso.

Che se si voglia scrutare più addentro nella sua storia potrebbe scorgersi quasi una specie non di eredità, ma di successione virtuale dei generali, come che è prestabilita, ovverossia determinata dalle pratiche e dalle consuetudini di

quella Società; per cui negli effetti equivale pressochè ad una successione naturale.

Codesto raffrontamento, se mal non m'appongo, e credo che no, mi pare assai eloquente.

Le comunità del Medio evo accolsero tutte e mantennero questo salutare principio della non rieleggibilità, e tutti ben sanno quanto fortemente fosse sentito dai comuni medioevali l'amore alla libertà. La sintesi della loro attività politica ed amministrativa è questa: rapido passaggio successivo del potere in diverse mani, congiunto col divieto della rielezione immediata di chi l'aveva esercitato. Venezia,

*del senno uman la più longeva figlia,*  
come assai giustamente fu nomata dall'Alfieri, praticò questo sistema, costantemente e senza eccezione.

Taluno anche fra voi, o Signori, mi dirà che male io citi e richiami codesti esempi, ponendo mente alla vita agitata e turbolenta di quelle compagini politiche e come sia stata rapida la loro sparizione e quale fine esse si ebbero. Convengo nel fatto; ma non per questo vien meno la forza di quei splendidi esempi, nè scema il valore e la bontà del principio.

V'ha una tranquillante spiegazione del perchè quegli Stati, pur avendo affermato ed osservato un principio così salutare, non ressero a lungo ed ebbero vita travagliata.

La spiegazione non è cosa mia. Io ve la do colle parole del Sismondi, il più grande storico delle cose italiane, il quale ha detto: quest'egregio principio di governo che fu una delle massime fondamentali delle comunità sovrane del medio-evo, non potè nè produrre i suoi buoni frutti, nè dare durata a quegli Stati, perchè accanto a questo utilissimo principio vi erano vizi grandissimi ed esiziali. I Comuni del medio-evo, osserva quel pensatore, non conoscevano il principio, pur assai semplice, della maggioranza assoluta. Devesi bensì maravigliare, ma è un fatto che nelle menti degli uomini i quali formavano il mondo civile e politico di allora non potè entrare il concetto, ora indiscutibile, per cui non si domanda se non la maggioranza assoluta nelle assemblee deliberanti.

Le repubbliche del medio-evo non ammettevano nessuna libertà di discussione. Se vi fate a ricercare negli archivî le tracce dei comportamenti delle adunanze del Consiglio dei

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1881

Cinquecento a Firenze, che cosa trovate? Vi rinvenite qua e là una orazione fatta da qualche giovanotto di lettere, senza che avesse tratto diretto all'argomento in trattazione. Preso, come usavasi, a testo un versetto della Bibbia od un motto di qualche autore sacro, esibiva un discorso anche forbito, ma che non era nulla più di una discussione accademica: la libertà della discussione, come noi l'intendiamo, mancava affatto, anzi non v'era tollerata. Ma il vizio più grande e più funesto, correlativo al disconoscimento della virtù della maggioranza assoluta, che fu comune a tutti quegli Stati, fu quello per cui era statuito che il *partito* non si potesse vincere se non se colla maggioranza di tre quarti. Questo è propriamente l'errore che li ha rovinati e che ha impedito il loro assetto tranquillo.

Quando il quarto più uno dei votanti dava la fava bianca, il partito era *imbiancato*, come si diceva a Firenze, vale a dire rigettato; e quindi ne veniva, che il potere negativo bensì, ma però decisivo, non era nei tre quarti meno uno, ma bensì nel quarto più uno.

Conseguentemente questa maggioranza di tre quarti meno uno, che si sentiva così forte per il suo numero ed era convinta della giustizia e della bontà delle provvisioni da essa volute, a che cosa ricorreva per vincere il partito? Ricorreva alla violenza, ai bandi, alle confische, ai supplizi.

Eccovi, o Signori, la ragione di quel fatto che a prima giunta può far dubitare della bontà sostanziale del principio.

Ma noi siamo in condizione ben diversa. Noi abbiamo fatto la conquista assodata di questi principi, ormai fatti incontrastabili - l'ossequio alla maggioranza assoluta, la libertà di discussione e la libertà della stampa; e perciò noi possiamo far ritorno e ravvivare quell'espedito; e con fiducia lo dico, o Signori, imperocchè vi sia molto ma molto di vero in quella rappresentazione del progresso mediante la figura della spira, cosicchè il progresso è in generale un movimento in giro sì, ma sempre con la spira più ampia. Dobbiamo fare un ritorno a quell'idea fondamentale e la quale è in perfetta consonanza col concetto della democrazia; fare ritorno a quel principio della NON RIBLEGGIBILITÀ, il quale, combinato con

le accennate conquiste dell'epoca moderna, deve dare buoni ed utili risultamenti.

Io credo, e per fermo, che, attuato codesto ordinamento, avremo dei veri partiti politici, necessari nel regime costituzionale, e non più delle fazioni.

Nel libro stesso dell'on. Marco Minghetti si trova più volte la parola *fazione*; esso, con forme fine e delicate, vuole respingere, e ben lo si comprende, dai partiti politici in Italia la triste qualifica di fazioni, e li dice appunto *partiti*, secondo il buon significato di questa parola. Ma, mi si permetta dirlo, ciò non approda e non è punto esatto.

Ed invero, sembrami che abbianvi veri partiti politici, soltanto allora quando la differenza che divide le due parti è tutta obbiettiva: chè se invece le differenze, più che obbiettive sono subbiettive e riguardano precipuamente le persone, allora, a mio avviso, occorre mutar nome e darvi quello appropriato di *fazioni*.

Io non voglio, anzi non posso qui ed in questa congiuntura, imprendere di farvi una lunga e completa dissertazione per presentarvi e mettervi in prospettiva tutte le conseguenze che, secondo io penso e sento, sono ad attendersi sicuramente dalla proclamazione del principio della NON RIBLEGGIBILITÀ nelle funzioni elettive.

Ma, per poco che si diriga il pensiero alle conseguenze dell'attuazione sua, tosto si sente che per essa si avrà un po' di pace negli animi e che si potrà giungere a quel punto, in cui la frase bella e scultoria, a dir così, che richiamo ancora una volta, dell'onor. Senatore Jacini, sarebbe soltanto un ricordo storico e non la rappresentazione di una verità perdurante; al punto cioè, nel quale il *paese ufficiale* e *legale* non sia diverso, ma si confonda realmente col *paese reale*.

Io non domando la vasta e salutare riforma nè oggi, nè per domani. Fido nel futuro: ed intanto, avvertendo ai difetti ed ai vizi giustamente lamentati, ho creduto bene di usare un mio diritto, e concedetemi venia se ne avessi abusato, col dichiararvi, secondo le mie sincere convinzioni, quali dovrebbero essere i rimedi.

Io comprendo l'attitudine delle istituzioni democratiche a servire ed a favorire il progresso; io amo la democrazia, vi appartengo, sono figlio suo;

ma sento però, o Signori, che, se non la organizziamo, se non la discipliniamo, essa dovrà assolutamente perire, per dar necessariamente luogo alla demagogia ed al giacobinismo. E credo ancora che il paese, che si chiama Italia, non la subirebbe a lungo, e col suo senso pratico e con la sua energia e costanza s'appiglierebbe a qualunque altro partito, fuorchè a quello di lasciarsi dominare dalla demagogia.

Ancora poche parole, ed avrò finito.

Onorevoli Colleghi! Io ho un grande orgoglio per appartenere a questa patria, che si appella Italia; ed accolgo, senza esitazioni, quest'idea, che grande debba essere il destino del nostro paese, non già per forza di armi, di conquiste o di somiglianti violenze, ma per la sua virtù civile. Ho fiducia, e tale che giunge al grado di sincera convinzione, che l'Italia avrà la gloria di essere alla testa della terza civiltà, la quale terza civiltà consisterà propriamente nella grande opera della organizzazione e del disciplinamento della democrazia, che deve svolgersi sotto tutti gli aspetti morali, intellettuali e materiali, facendo fiorire un incivilimento ampio e complesso. Questo bisogno di disciplinare la democrazia travaglia tutti paesi tanto al di qua quanto al di là dell'Atlantico; ed a questo bisogno è d'uopo soddisfare sotto pena che la democrazia sprofondi in orribili abissi.

Orbene, io mi domando quale sia il paese che può avere questa nobile ed alta missione? Non credo di esagerare il sentimento di orgoglio nazionale, dicendo che questo paese è l'Italia. Non può essere la Francia, perchè essa ebbe la sventura di fare una rivoluzione sanguinosa e violenta; disavventura, le cui disastrose conseguenze che perdureranno ancora molto tempo, furono in quest'Aula, all'occasione di una solenne e memoranda discussione, delineate maestrevolmente dall'on. Senatore Carlo Cadorna. Fu appunto l'indole sanguinaria e violenta della sua rivoluzione quella che le ha impedito di frenare efficacemente e senza contro-violenza il giacobinismo e dar principio all'organizzazione della democrazia. Non saranno certamente le Monarchie tedesche, quelle che sieno chiamate a mettersi a capo di opera così fatta; non sarà nè può esserlo nemmeno l'America - ed è inutile ch'io ve ne dica le ragioni - non infine può avere tale missione quel gotico edificio che

si chiama l'Inghilterra. L'Italia, che ha un popolo dialettico per eccellenza, è il solo paese che deve avere questa gloria, che deve prendersi questa missione che ben gli spetta.

Quando Vincenzo Gioberti ha scritto il suo libro - *Il primato degli italiani* - accoglieva certamente un errore così riguardo ai mezzi per conseguirlo e conservarlo, come avvisando allo scopo impossibile e che sarebbe un anacronismo, di fare un guelfismo redivivo; ma però affermando un *Primato* in questo grande popolo dialettico che è l'Italiano, ha proclamato una verità.

Quest'Italia, o Signori, è tale paese che permette questi raffrontamenti. Cola di Rienzi, l'amico di Petrarca, seguendo l'ispirazione di quello, nel 1300, datò da Roma la celebre lettera di convocazione di tutti i Comuni e di tutti i Principi italiani, onde qui raccogliarli e costituire la Nazione italiana riunita; ed oggi, dopo 500 e più anni da quel primo magnifico atto, il Re d'Italia da qui data e fa spedire i decreti che convocano i Collegi elettorali, e chiamano i rappresentanti di tutta la Nazione a Roma. Lo svolgimento ed il compimento fu eseguito e fu attuato per virtù di una costante volontà mai venuta meno pur a fronte di tristi vicissitudini e di sciagure rinascenti, facendo convergere sempre alla meta delle forze morali ed intellettuali veramente ammirabili.

Questo paese ha reso grandi e molti benefici all'umanità, e da ultimo ha compiuto a pro del mondo e della civiltà l'immenso fatto della distruzione del dominio temporale dei Papi.

E come l'ha fatto? La storia contemporanea lo prova.

Ditemi: quale altro paese avrebbe potuto fare altrettanto senza suscitare forse una guerra civile? Ciò solo basterebbe a persuadere non esservi altri paesi i quali possano competere col nostro in sapienza civile ed in prudenza politica.

La rivoluzione che il nostro paese ha fatto non ha costato una sola goccia di sangue fra cittadini; essa non fu contrassegnata da nessuna vendetta.

Questo nostro paese, il quale dà l'esempio di così grandi fatti, non si manifesta egli chiamato a intraprendere e compiere la nobile e grande missione di organizzare e di disciplinare la democrazia?

Le grandi cose ch'egli ha compiuto hanno

destato l'ammirazione di tutti; e non monta se oggi ci troviamo addolorati da alcune passeggere accidentalità.

Cito ancora il Sismondi, e la predizione che egli ha fatta, quando chiudeva la stupenda sua storia; in un tempo cioè, in cui l'Italia era schiava, era serva, divisa, dilaniata. Egli diceva: « noi dobbiamo ammirare questo popolo, il quale, sebbene abbia subito e subisca così dure condizioni, è tuttavia quello che è. Mettetelo, proseguiva, in condizioni buone, regolari e normali, e vedrete di che sia capace e come esso possa percorrere, ancora una volta, l'aringo nobile e grande che percorse nel mondo già altre due volte ».

La profezia di Sismondi nella prima parte si è verificata; e perciò dobbiamo credere anche alla seconda, e quindi è dovere nostro di assumere e compiere l'alta missione che spetta all'Italia.

Noi, che sediamo in quest'Aula, per la massima siamo vecchi; noi non potremo vedere e rallegrarci del felice avvenimento.

Voglio augurarmi soltanto che noi possiamo vedere almeno il mattutino crepuscolo del gran fatto sociale e mondiale, che sarà l'organizzazione e la disciplina della democrazia. Allora potremo lasciare questa terra senza essere scoraggiati da cupe melanconie, e senza amari disgusti. (*Vivi segni di approvazione*).

PRESIDENTE. Il signor Senatore Borgatti ha la parola per un fatto personale.

Senatore BORGATTI. Prego il Senato di concedermi due minuti soltanto di benevola attenzione, sicuro che io non uscirò dal fatto strettamente personale.

Ringrazio l'egregio mio amico il Senatore Deodati, di avermi dato occasione di chiarire l'intendimento mio, se mai io non avessi avuto la fortuna di esprimermi chiaramente sul punto, cui egli ha fatto allusione. Se all'onor. Senatore Deodati, che ha avuto il vantaggio di ascoltare gli oratori che hanno parlato dopo di me, potè riuscire più facile di pronunciare fin d'ora il suo giudizio sui singoli articoli, io invece dichiaro che, dopo il suo eloquente discorso, tanto più sento il dovere di ascoltare, prima di pronunciarmi definitivamente sul merito degli articoli, il Ministero e l'Ufficio Centrale; e ciò in omaggio ancora ad una regola elementare, la quale è stata ed è costantemente

seguita in tutti i Parlamenti sulla discussione delle leggi; laonde non è permesso in una discussione generale di toccare i particolari. Il giudizio sui particolari dev'essere riservato alle singole disposizioni della legge in discussione, altrimenti non si saprebbe perchè, anche nel nostro regolamento, la discussione generale sia distinta dalla speciale.

Fu in questo senso che io dichiarai che pareva a me non essere da parte mia atto nè riverente, nè regolare, per rispetto al Senato, al Ministro, all'Ufficio Centrale, di preoccupare col mio voto definitivo sugli articoli un giudizio, che il nostro regolamento, in corrispondenza con una esplicita disposizione dello Statuto, riserva appunto alla discussione speciale dei singoli articoli.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Signori Senatori, non farò un discorso studiato, perchè me ne manca la lena, ed anche perchè l'ora è bastantemente avanzata. Dirò adunque poche parole alla buona, senza prolegomeni.

È tempo oramai di raccogliere il frutto di una solenne discussione su di un progetto di legge, dal quale dipenderà in buona parte l'avvenire delle nostre istituzioni. Lungo, paziente ed accurato è stato lo studio preparatorio di una impresa sì ardua, e le due relazioni dell'on. Zanardelli e dell'egregio nostro collega onorevole Lampertico, ricche di belle e peregrine notizie, di dottrina e di profonda erudizione, sono due documenti che non saranno dimenticati nella storia dei lavori parlamentari. Nè meno gravi ed autorevoli sono stati i discorsi pronunziati nella Camera elettiva ed in quest'Aula in un argomento di tanta importanza, informati senza distinzione di partiti ad alti concetti politici e rivolti al trionfo dei buoni principî costituzionali; ond'è che non è a maravigliare di essersi dalla grande maggioranza acquistata la convinzione di doversi divenire alla riforma elettorale, e della imprescindibile necessità di uscire ben presto da uno stato anormale.

Le riforme politiche non devono servire alle esigenze di un partito qualunque, ma devono essere l'espressione di un vero e reale bisogno sociale: è allora che possono allignare,

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1881

altrimenti diventeranno causa di perturbamenti e di demolizione.

Ed è giunto il momento di allargare le basi del nostro sistema elettorale, fondato sul censo e sulla capacità. In venti anni di libertà sono cresciuti i negozi ed i commerci, lo spirito di associazione ha risvegliato a nuova vita uomini, ai quali era vietato sotto le cadute signorie ogni consorzio, ed i comizi elettorali amministrativi e politici, che non sempre han dato buoni risultati, hanno fatto aprire gli occhi per la scelta delle persone, alle quali le sorti del paese dovranno essere raccomandate.

A raggiungere questo fine provvede il progetto, elaborato dopo mature discussioni dalla Camera elettiva; e dal criterio che l'ha informato non si è scostato il nostro Ufficio Centrale. Capirei una lotta fra i due rami del Parlamento, se si dovesse sostituire un altro criterio, quello cioè delle elezioni a doppio grado, o il rigetto puro e semplice della legge. Lo stesso on. Senatore Jacini, le cui convinzioni sono rispettabili, ha, da savio politico, accennato che non sarebbe facile impresa sconvolgere da capo a fondo l'attuale sistema delle elezioni dirette; e quanto al rigetto puro e semplice della legge, si è dalla discussione rilevato che non sarebbe savio consiglio propugnarlo.

Sicchè la dissonanza tra il progetto ministeriale e quello dell'Ufficio Centrale è ristretta a due punti che io credo di ordine secondario. Non è già che non fossero meritevoli di considerazione le savie proposte dell'Ufficio Centrale, ma lascio al Senato la facoltà di deliberare se debbasi o no passare alla discussione, poichè nell'affermativa io son disposto a proporre altre, siccome ho annunziato già all'Ufficio Centrale, che mi sembrano di qualche importanza. Non ometto però di far notare che sono sopraggiunti fatti politici assai gravi, a segno tale che da un prolungato ritardo nella

sanzione della legge, resterebbero pregiudicati gl'interessi del paese ed i pubblici servizi.

In tutti i Parlamenti dell'uno e dell'altro emisfero le leggi politiche non sono che compromessi, e risentono della influenza dei tempi e delle circostanze, e non sempre può prevalere la buona volontà di coloro che desiderano di correggerne i difetti. Spesso lo zelo guasta il bene, come la prudenza corregge il male.

Taluni sono del credere che la riforma elettorale possa far temere qualche inconveniente. Di inconvenienti se ne narrano di tutti i paesi, e dei paesi specialmente che si vantano di avere le migliori forme di governo. Confidiamo nel buon senso degli Italiani, nel sentimento vivo e profondo all'unità nazionale, e nel senno del Re, che regge i nostri destini.

Siamo circondati da nubi e da tempeste, e non vorrei che si giungesse sino al punto di dover navigare in un pelago senza fondo e senza riva. Un Governo forte ed autorevole ha bisogno di solide basi parlamentari, che non si potranno ottenere senza la riforma elettorale.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno e Presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno e Presidente del Consiglio*. Era mia intenzione di prendere quest'oggi istesso la parola; ma essendo l'ora tarda, e poichè il mio discorso non potrà essere molto breve, così pregherei il Senato di serbarmi la parola pel principio della tornata di domani.

Voci. Benissimo!

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni, la seduta è rinviata a domani alle 2 pel seguito della discussione del progetto sulla riforma della legge elettorale.

La seduta è sciolta (ore 5 20).

## XCV.

## TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1881

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di riforma della legge elettorale politica — Discorsi del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, e del Ministro di Grazia e Giustizia — Parole per fatti personali dei Senatori Pantaleoni e Zini e del Ministro di Grazia e Giustizia.

La seduta è aperta alle ore 2 e 20 pom.

Sono presenti il Ministro dell'Interno ed il Ministro di Grazia e Giustizia; più tardi intervengono i Ministri degli Esteri, dell'Agricoltura, Industria e Commercio, della Guerra e della Marina.

Il Senatore, Segretario, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

## Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore Francesco Carrara, Vice Presidente della Regia Accademia Lucchese, a nome dell'Accademia stessa, delle seguenti pubblicazioni:

Atti di quella R. Accademia. Vol. I, II, IV e XX;

Atti nel giorno onomastico di Maria Luisa;

Atti in morte di Antonio Mazzarosa;

Atti in morte di Luigi Fornaciari;

Prose e rime dell'Accademia degli Oscuri;

Prose e rime dell'Accademia Napoleone;

Benedetti, Canzone;

Matraia, Lucca nel milledugento;

Bandettini, Poesie;

Piaggia, Lettura;

Statuto Accademico;

Memorie e Documenti per servire alla Storia di Lucca. Vol. XIII, Parte I;

Il Senatore Baldassarre Paoli, del Volume VI della sua opera intitolata: *Nozioni elementari di Diritto Civile*;

Il Senatore Giuseppe Desimone, dei seguenti suoi scritti:

*La Certosa di San Martino*;

*Della musica melodrammatica*;

*Discorso in morte del Senatore Vacca*;

*La pace di Vienna e l'Italia*;

*Del principio di nazionalità come fondamento delle nuove alleanze e dell'equilibrio europeo*;

Il Direttore della Scuola d'applicazione degli ingegneri in Roma, dell'*Annuario di quella scuola per l'anno scolastico 1881-82*;

Il professore Giuseppe Garnier direttore della Scuola di Commercio di Torino, di una sua opera intitolata: *Pensées morales des poètes classiques français*;

Il Prefetto di Catania degli *Atti di quel Consiglio Provinciale riferibili alle Sessioni del 1881*;

Il Provveditore del Monte dei Paschi di Siena, del *Rendiconto morale ed economico di quell'istituto per il 1880*;

L'Amministrazione della fabbrica del Duomo di Milano, del *Volume IV degli Annali di quella fabbrica*;

Il Direttore generale dei telegrafi, della *Relazione statistica sui telegrafi del regno nel 1880*;

Il Barone Roberto A. Heath, delle *Note genealogiche e biografiche della famiglia Heath*.

**Seguito della discussione del progetto di legge  
n. 119.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di riforma della legge elettorale politica.

La parola spetta all'onorevole signor Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno.

(*Vivi segni di attenzione*).

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio*. Signori Senatori. Ho ascoltato con religiosa attenzione, ma non senza una viva preoccupazione, gli splendidi discorsi che furono pronunciati negli scorsi giorni, veramente degni di questo alto Consesso. Ho udito, sulla legge che discutiamo, giudizi severissimi e giudizi molto benevoli; benevoli soprattutto nella tornata di ieri, così che quasi mi era balenato alla mente che io potessi esclamare: *post nubila phœbus!*...

Tuttavia debbo dichiarare al Senato che, quantunque incanutito nella vita parlamentare, io non ho mai cominciato un discorso con maggiore trepidazione di quella che oggi sento nell'animo mio. Mai nella mia lunga vita parlamentare ho sentito pesare sul mio capo più grave la responsabilità dell'ufficio che mi fu commesso; e sebbene, o Signori, io sia confortato dai molti favorevoli approvamenti, quantunque io faccia largo assegnamento sull'aiuto che mi verrà dal mio egregio collega il Ministro Guarasigilli, il quale ha studiato quest'ardua questione con lungo studio e con grandissimo amore, e tutti in quest'aula gliene resero testimonianza, tuttavia, dico, io sono costretto a dichiarare al Senato che mai più che oggi ho avuto bisogno della sua benevolenza: io la invoco come un aiuto necessario per procedere, con calma e serenità di mente, nel mio discorso.

Io mi propongo, Signori Senatori, di esporre modestamente alcune considerazioni per difendere il disegno di legge, quale fu votato dall'altro ramo del Parlamento, e quale fu da me presentato al vostro esame.

Mi terrò lontano dalle discussioni teoriche; mi manterrò sul terreno della politica pratica. Sarò costretto, per ragione di difesa, a rispondere ad alcune accuse, le quali, sebbene non strettamente, non rigorosamente connesse alla legge che discutiamo, tuttavia mi furon rivolte durante questa lunga discussione.

Ma ciò facendo, eserciterò solamente il diritto della difesa, un dovere dell'ufficio che tengo, pur dichiarando che professo il più grande rispetto a tutti quanti gli oratori che hanno preso parte a questa discussione, fossero o non favorevoli al disegno di legge, o al Ministero o alla sua politica.

Credo le loro convinzioni sincere, e però degne del più alto rispetto. Se mai, poco preparato come sono alla discussione (perchè troppi gli affari ai quali devo attendere) qualche parola mi sfuggisse, sia ben inteso, fino dal principio, che non è in me la minima intenzione di offendere chicchessia in nessuna maniera, perchè sarebbe cosa poco conveniente pel Consesso innanzi al quale io prendo a parlare, ed estremamente lontana poi dalle mie abitudini, le quali sono sempre per le discussioni obbiettive e non mai per le subbiettive.

Il primo degli oratori che hanno aperto questo dibattimento, ha combattuto fieramente il disegno di legge.

Egli ha riassunto il suo discorso con queste dichiarazioni: Non accetto la legge perchè cattiva in sè; non l'accetto perchè mi pare che il paese non sia preparato a bene usarne; non l'accetto perchè l'applicherebbe un ministero nel quale non ho mai avuto fiducia. Come il Senato vede, l'oratore fu abbondantemente severo. Io rispetto anche un simile giudizio.

Dirò solo una parola sull'ultima parte, che mi pare molto secondaria, della questione di fiducia nel ministero.

Io debbo chiedere al Senato di consentirmi di parlare in questa discussione a cuore aperto, senza reticenze, senz'arte. Avverrà forse che qualcuna delle mie dichiarazioni tornerà a mio danno; ma tornerà sicuramente a vantaggio della verità, e sarà tanto di guadagnato, se non per me, certo per la causa che difendo.

Sul terzo punto, cioè sulla questione di fiducia nell'attuale Gabinetto, fiducia, dirò che quando avessi l'alto onore, mercè l'approvazione del Senato a questo disegno di legge, di mettervi la mia povera firma, dopo la sanzione di S. M. il Re, e di dare al paese una legge elettorale a lunga scadenza (tale io giudico quella che noi discutiamo), mi terrei felicissimo di lasciare che mani più abili e più fortunate prendessero le redini dello Stato; felicissimo di tornare a studî da lungo tempo abbandonati e ad occu-

pazioni infinitamente più dilettevoli e meno fastidiose di quelle che mi sono imposte dal sentimento d'un dovere, rimanendo al posto che la fiducia del Re mi ha affidato.

Dopo il primo, anche un altro oratore è stato severissimo, e fu l'onorevole Pantaleoni, il quale ha pronunciato un lungo e dotto discorso. Sono ammiratore della sua dottrina, non posso dubitare della sincerità delle sue convinzioni, ed ho anche sentito con piacere, qua e là, delle buonissime idee da esso enunciate.

Ma egli ha anche detto cose troppo gravi, ed anzi ha lanciato troppo crudeli accuse.

Egli ha detto che questo disegno di legge era *una mina* per le nostre istituzioni, disse che invece di essere una legge benefica per la nazione, essa guasta il presente del nostro paese e ne rovina l'avvenire. Ci fece intravedere in questa legge una preparazione, un avviamento, non solo al Senato elettivo, ma anche ad un presidente elettivo, il quale possa aver forza sufficiente a resistere all'onda prevalente dell'allargamento del voto. Ha chiamato questo progetto di legge un contratto di amicizia con le classi radicali francesi, ed ha ammonito il Presidente del Consiglio che la strada di Parigi non è quella che conduce a Berlino.

Poco più poco meno, se non erro, cotesto è un atto di accusa in buona e debita forma, e non rivolto solamente al Presidente del Consiglio, o al Ministero, ma ben anche all'Ufficio Centrale tutto intero, poichè l'onorevole Pantaleoni non ha già ragionato sulle differenze tra il disegno ministeriale e quello che ci presenta l'Ufficio Centrale, ma sulle parti sostanziali della legge proposta.

Ora, avrebbero mai creduto gli onorevoli Senatori Lampertico, Saracco, Brioschi e l'onorevole Vitelleschi di sentirsi così duramente, così crudelmente accusati?

Per verità leggendo, perchè ho voluto anche leggerlo questo discorso poichè ne ho avuto il tempo, e pensando ai valentuomini che stanno sul banco dell'Ufficio Centrale, mi sono venuti alla mente i versi che in una circostanza molto differente da questa scriveva il Ferrarese Omero. Rivolgendomi all'onorevole Lampertico potrei dirgli:

*Vostra inclita virtù, dite, che giova?*

*Vostro valor, dite, in che pregio sia,*

se potete essere così crudelmente accusati dall'onorevole Pantaleoni?

*(Si ride, movimenti prolungati).*

Dunque, la strada di Parigi non conduce a Berlino, onorevole Pantaleoni? E su questo argomento manifestò il suo pensiero anche un altro oratore poco benevolo verso il Ministero, domandandoci se a Vienna siamo andati o fummo condotti.

Quest'ultima frase assegna, a chi ha l'alto onore di parlare da questo posto, una posizione molto umile.

Io rispondo a questi sarcasmi che il Ministero è andato a Vienna e vi ha accompagnato i nostri augusti Sovrani nell'interesse della pace europea, nell'interesse di quella pace sicura e dignitosa di cui l'Italia ha bisogno.

E poichè furono evocate anche le memorie dei nostri martiri, io dirò che il Ministero è andato a Vienna per quest'alto scopo, della pace dignitosa e sicura per l'Italia, affinchè questa diletta patria nostra possa svolgere le sue forze e toccare a quella grandezza che fu il sogno, il lungo desiderio di coloro che diedero la vita per essa.

Il Ministero fu condotto a Vienna dal sentimento del proprio dovere e dall'affetto che nutre verso la patria comune.

Questa, Signori, è la spiegazione che io debbo dare al Senato in risposta all'onorevole Senatore Zini.

*(Bravo, bene).*

E qui, a proposito di questo giudizio straordinariamente severo, mi permetta il Senato un'osservazione.

Che dobbiamo pensare, o Signori, quando vediamo uomini i quali stanno in elevate posizioni sociali, che hanno numerose relazioni con uomini altolocati e all'interno e all'estero, lanciare accuse così gravi contro il Governo del loro paese, non accorgendosi che l'eco delle loro parole non può non arrivare al di là delle Alpi e del mare e ripercuotersi all'estero a danno del loro governo? E poi questi stessi uomini vengono a ragionare sulla poca autorità che il Ministero può avere presso le Cancellerie d'Europa!

Ma cotesto, o Signori, in parte, permettetemi di dirlo, in parte è opera vostra.

*(Bravo, bene, benissimo!)*

Poichè sono su questo tema, non posso lasciar passare in silenzio un giudizio, che fu il più severo di tutti, pronunciato in due parole, — forse gli sono sfuggite — dal Senatore Tirelli.

Senatore TIRELLI. Domando la parola per un fatto personale.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio*. Ma io non ho detto niente che potesse suscitare un fatto personale, tanto più che soggiunsi, che una parola può essere sfuggita all'onorevole Senatore.

Ad un certo punto del suo discorso, mi pare sulla fine, il Senatore Tirelli ha pronunciato due parole che colpiscono tutto un partito, un partito politico; che egli chiamò rovinosamente inetto a reggere la cosa pubblica.

Può darsi che il giudizio del Senatore Tirelli sia anche vero; ma prima di pronunciarlo bisogna avere una tale abbondanza di prove da rimuovere anche il minimo dubbio. Perchè questo giudizio tocca uno dei punti più delicati, più importanti, e che riguarda il fondamento stesso delle nostre istituzioni.

Ma credete voi che non sia un grande beneficio per le nostre istituzioni l'esistenza di due partiti che si alternano al potere?

Non credete voi che in ciò sia la consolidazione delle istituzioni stesse? Credete voi che un partito, anche guidato da un consesso di Aristidi, ma che non abbiano in vista i successori, che non siano animati dal contrasto di una opposizione, che non abbiano in prospettiva l'alternativa vicenda di due partiti al potere, egualmente affezionati alla monarchia, credete voi che questo partito, anche guidato da Aristidi, non cadrebbe pel suo proprio peso?

Ma v'è di più: il Senatore Tirelli chiama il grande partito politico, a cui il paese ha dato due volte il battesimo delle elezioni generali e dal quale molti uscirono per entrare in quest'alto Consesso, lo chiama *rovinosamente inetto*. Ma dove sono le ragioni? Bisogna mostrarle. Signori, quando questo partito è venuto al potere, la prima volta che io rivolsi le mie parole al paese - e dico questo perchè le parole dell'onorevole Tirelli hanno un significato piuttosto materiale e finanziario che altro - io ho pronunciato queste parole. « La questione urgente, quella che dà l'impronta caratteristica alla rivoluzione del 18 marzo, è la riforma tributaria, la quale deve riguardarsi

sotto l'aspetto della giustizia distributiva e della convenienza economica ».

Ora io domando: crede il Senatore Tirelli in buona fede che sotto l'amministrazione della Sinistra le Finanze si siano veramente rovinate? Che il credito pubblico ne sia stato colpito? Ma qui, onorevole Senatore, non fa nemmeno bisogno, per saperlo e per rispondermi, di avere le qualità per essere elettore, non fa bisogno di saper leggere e scrivere, basta saper leggere. Leggendo i bollettini della Borsa del 1876 e quelli che possiamo avere sotto gli occhi tutti i giorni che passano, esaminando anche grossolanamente il bilancio come lo può esaminare un padre di famiglia, noi dobbiamo credere che le Finanze nostre certamente non sono in istato rovinoso, che anzi, e lo dimostreremo a suo tempo - perchè qui non è il caso di entrare in quest'argomento - sono molto migliorate.

Forse l'esercito, o Signori, si trova in condizione pericolosa? Ma la sua dotazione fu enormemente aumentata in questi ultimi tempi. E l'economia nazionale ne ha sofferto? Ma domandatelo a quelli che hanno visitato l'Esposizione di Milano! Domandatelo a tutti quelli che guardano il mondo vivente! E pertanto mi pare proprio che, a meno di volersi mettere fra coloro che « nesciunt quod omnes in civitate sciunt », bisogna dire che quanto disse il Senatore Tirelli è straordinariamente ingiusto.

L'onorevole Senatore Finali, veterano della libertà, quantunque a guardarlo sembri un giovane (*ilarità*), ha pronunciato un discorso che è un grido d'allarme. Egli sa che io gli sono personalmente amico, che lo stimo molto e che ho un grande rispetto per le sue convinzioni e pel suo patriottismo; ma mi pare che egli ora si sia affrettato troppo a pronunciare un giudizio. Egli ha concluso con una invocazione alla Provvidenza di salvare e proteggere l'Italia, quasi traduzione del motto romano: « provideant consules ».

Io credo che l'onorevole Finali non sarà profeta, e se studierà - mi scusi se pronunzio questa parola - più a fondo la questione elettorale, poichè io ammetto che la legge è un po' complicata, vedrà che questi tristi presagî non hanno proprio alcun serio fondamento.

Se gli Italiani, i quali, come disse l'onorevole Deodati, sono eminentemente dialettici, e

come disse anche l'onorevole Allievi, hanno un po' del Machiavelli, cioè un po' di scienza politica e d'intuito politico, comprenderanno il motto del Gran Protettore Cromwell, il quale invocava egli pure la Provvidenza, soggiungendo però: « di tenere asciutte le polveri »; se ricorderanno che Cosimo De' Medici, che certo era un uomo di molto ingegno, con cattivo intento diceva: « fido in Dio e nelle mie mani »; se, dico, avremo l'accorgimento di essere forti - e credo che siamo sulla strada di esserlo, perchè la nostra organizzazione ha migliorato di molto e dovrà migliorare anche più - i presagî dell'onorevole Finali non si avvereranno.

E aggiungo una cosa.

L'onorevole Finali, col quale ho avuto dei rapporti intimi ed abbastanza lunghi, sa che io sono ostinato nelle mie idee e nei miei propositi. Differisco quando credo sia il momento di differire, ma non abbandono mai le mie idee e i miei propositi - o per lo meno è molto difficile - differisco i miei concetti, per salvarli non per perderli. Qualche errore posso averlo commesso anch'io, e quando me ne avvedo, approfitto delle disposizioni della legge Rodia, e getto lo sproposito a mare.

Ora, io debbo dire all'onorevole Finali che non ho punto cambiato le mie idee su quel tale disegno di legge del quale abbiamo ragionato lungamente insieme, e non ho punto abbandonata la speranza di poterlo discutere coi miei colleghi del Ministero, e di poterlo fare esaminare dagli uomini parlamentari più competenti, allorquando spireranno più propizii venti.

Questo disegno di legge non è abbandonato, onorevole Finali; e io credo che sarebbe un grande correttivo, un grande moderatore di quella irritazione dalla quale mi pare che in questo momento egli sia travagliato.

Gli altri oratori che hanno parlato dopo l'onorevole Finali mi sembrarono molto più benevoli verso il Ministero, ed anche molto più favorevoli al disegno di legge.

Io credo che questo risultato sia dovuto al benefico influsso dell'Ufficio Centrale, e soprattutto all'egregio suo Relatore, il quale ha presentato una Relazione veramente piena di dottrina ed anche singolarmente pregevole per equanimità, e della quale, pur dissentendo, debbo all'Ufficio Centrale ed all'egregio suo Relatore i più cordiali ringraziamenti. Persino

l'onor. Cannizzaro si è dichiarato favorevole alla parte organica, duratura, permanente, di questo disegno di legge, che altri ha così aspramente biasimato.

Anzi, egli fu più che favorevole, poichè ha dichiarato che sarebbe disposto a votarlo con entusiasmo. E, dico la verità, queste parole, pronunziate da un illustre cultore delle scienze positive, mi hanno fatto una grande impressione.

Io non posso, o Signori, tener dietro a tutti i discorsi pronunziati: dirò solo alcune parole sopra alcuni di essi, perchè mi danno l'opportunità di manifestare, con argomenti che mi paiono degni della vostra attenzione, l'opinione del Governo.

L'onor. Alfieri ha pronunziato un importante discorso; e io credo sia un bene per la cosa pubblica ch'egli abbia trattato la questione delle riforme politiche, nel loro più esteso significato, entro i limiti dello Statuto.

Ma l'onor. Alfieri comprenderà che io ho già abbastanza carne al fuoco per non metterne dell'altra, e che non potrei entrare nella questione importantissima che egli ha lungamente trattato: *sufficit, cuique diei malitia sua*, dice, mi pare, la Scrittura. Io ne ho abbastanza di discutere sul disegno di legge concreto che sta adesso davanti al Senato. Più tardi forse verrà occasione in cui potrò esaminare e largamente esprimere le opinioni del Governo sulle idee svolte dall'onor. Senatore Alfieri.

Anche l'onor. Jacini, uno degli uomini che mi furono compagni nel Ministero in un'epoca molto fortunosa, e che io stimo grandemente, ha pronunziato un discorso molto importante: io l'ho ascoltato con grande attenzione.

Egli si è mostrato, al solito, novatore e conservatore ad un tempo; lo che in molti casi pare veramente la soluzione del problema della quadratura del circolo.

Io mi compiaccio di dichiarare che in queste questioni l'onorevole Jacini reca sempre un vigore di ragionamento e tanta dottrina ed autorità che fanno pensare; ma tuttavia io per ora non posso essere del suo parere sopra due punti del suo discorso.

Innanzi tutto io assolutamente non sono d'accordo riguardo al suffragio indiretto.

Vuole proprio l'onorevole Jacini che io gli dica in quali condizioni si trovi adesso l'Italia?

Esporrò subito la mia opinione; a me pare

che essa si trovi in una condizione pericolosissima per applicare il suo sistema.

È inutile che io entri in maggiori spiegazioni.

Vi sono partiti largamente organizzati, i quali possono, se vogliono, spiegare la loro influenza perniciosa, e sanno tutti che all'occorrenza sanno spiegarla con arte insuperabile.

Se l'onorevole Jacini si trovasse, per tre o quattro mesi, al Ministero dell'Interno, forse modificherebbe un po' le sue opinioni.

Ebbene, o Signori: questi partiti potrebbero comporre tale un corpo elettorale da costituire un pericolo per la patria.

Per la stessa ragione non posso neppure aderire all'altra proposta dell'onorevole Jacini, o meglio ad un concetto da lui manifestato, che cioè abbiano ad essere elettori tutti i contribuenti d'imposta diretta.

Questo si poteva capire in altra epoca, ma adesso no, chè ne sarebbe esclusa la capacità. È noto che le imposte, da quando fu fatta la prima legge elettorale e ancora dopo che fu modificata nel 1860, hanno subito una grande trasformazione: noi abbiamo 540 milioni d'imposte dirette, tutte comprese, cioè la comunale, la provinciale, l'erariale.

Abbiamo poi una somma assai maggiore d'imposte indirette, le quali corrispondono ad un dipresso a 22 o 24 lire per testa, senza contare le privative, i servizi pubblici, i tabacchi, la tassa sugli affari, ecc.

Ora, quando voi avrete concesso il voto a chi paga una imposta anche minima e sa leggere e scrivere, il che vuol dire, in una gran parte dei casi, che sa, non già leggere e scrivere, ma combinare meccanicamente un nome sopra una scheda, quando avrete fatto questo, io non so, onorevole Jacini, se Ella stessa non sarebbe costretta per necessità, per la forma delle idee ad andare al suffragio universale.

Inoltre si dice: la legge non è buona; il paese non è preparato a riceverla, il Ministero non saprebbe farla eseguire rettamente e correttamente.

Infine c'è una quarta questione, che mi pare la più importante di tutte, ed è questa: la legge quale è presentata dal Governo merita l'approvazione del Senato, oppure debbonsi discutere e votare tutti gli emendamenti dell'Ufficio Centrale?

Questa è veramente la questione più pratica che ci sta dinanzi. Io ne parlerò più tardi, perchè ho ancora qualche osservazione da fare.

Si dice: la legge è cattiva. Ma difetti se ne trovano sempre, anche nelle leggi che sono lungamente studiate dagli uomini più valenti. Ma si può proprio dire — quel che pure in un modo o nell'altro è stato detto da parecchi oratori — che la riforma non è stata studiata abbastanza, che giunge con istudî non sufficienti, che il metodo seguito è sbagliato, che quasi è una sorpresa?

Un egregio oratore ha affermato che bisognava prima discutere avanti al Parlamento le questioni generali, e risolverle, e poi, solute quelle, concretare i principî in un disegno di legge.

Questo sistema sarà forse buono, astrattamente parlando; ma praticamente, nella vita parlamentare, non so a che cosa ci condurrebbe.

Abbiamo in questa legislatura già duecento sessantadue sedute della Camera elettiva; chi sa quante ce ne vorrebbero se per ogni legge, o almeno per le più importanti, si dovesse discutere prima sui principî generali e poi sui particolari? Lo si potrebbe cambiando e Statuto e Regolamento ed accostandoci al metodo inglese; ma colle nostre abitudini, col nostro regolamento, questo sistema non si potrebbe adottare.

Ed è poi vero che siano insufficienti gli studî fatti su questo argomento?

La Relazione del mio Collega, il Ministro Guardasigilli, ha detto tutto; ma sarà bene che anch'io in poche parole ne dica qualche cosa.

Mi sembra che siano stati dimenticati alcuni fatti, che dovrebbero essere ben noti e presenti a chi voglia discutere di questa questione.

Noi abbiamo incominciati i nostri studî molto prima d'ora.

Voi ricordate, o Signori, le leggi elettorali del 1848. Io ebbi la fortuna di ricevere il battesimo della mia prima elezione e di entrare nella vita parlamentare, avendo a Relatore l'onorevole Senatore Ricotti: ora ci troviamo qui, l'uno Senatore, l'altro Ministro. Subito dopo il mio ingresso nella Camera subalpina, fu votata una legge elettorale molto più estesa della presente. Cambiarono poi i tempi; ma appena costituito il regno d'Italia, si manifestò di nuovo

il desiderio di una riforma della legge elettorale.

L'on. Crispi presentò uno schema di riforma alla Camera dei Deputati fino dal 1863; ma sopraggiunsero la guerra del 1866 e poi gli avvenimenti del 1867. Più tardi si ebbe una manifestazione molto importante, il libro del Senatore Jacini. Poco dopo, il mio amico l'onorevole Senatore Corte ed il Deputato Maurigi presentarono alla Camera un disegno di legge più ristretto di questo, ma in alcune parti identico, come per esempio riguardo all'età. Questo disegno di legge fu esaminato dalla Commissione della Camera, alla quale ne ha fatto una relazione notevole il deputato Righi.

Appena costituito il primo Gabinetto di Sinistra, fu emanato il decreto firmato dal Re Vittorio Emanuele pel quale era nominata una Commissione, composta di uomini eminenti e presieduta da una illustrazione della magistratura italiana, il compianto Conforti.

Questa Commissione fece un lavoro importante. Più tardi l'onorevole Nicotera, Ministro dell'Interno, presentò alla Camera un altro disegno di legge. Ma venne una crisi e quel disegno non potè essere discusso.

L'onorevole Crispi, quando mi era collega, ne studiò un altro, e uomini eminenti esaminarono quegli studî.

L'onorevole Mancini, qui presente, lo ricorderà.

Più tardi il mio amico e collega, l'onorevole Guardasigilli, preparò il disegno di legge, che, su per giù, con alcune modificazioni, è quello stesso che sta ora davanti al Senato.

Io ho presentato uno schema di legge intero, completo, colle modificazioni in confronto dei precedenti che mi parvero necessarie, procurando di accompagnarlo con tutti i dati opportuni, così che n'ebbi congratulazioni e ringraziamenti di uomini rispettabili, dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

Venne la importante relazione del deputato Brin, ma anche quel mio disegno di legge dovette cadere per l'avvenuto scioglimento della Camera.

Ne ho poi presentato un secondo, perchè mi sospingeva il desiderio di procurare il più presto possibile che il paese avesse una legge elettorale. Ho presentato un disegno composto di pochi articoli; ma la Camera non ha cre-

duto di accettarlo e compì quel lavoro che tutti conoscono, sul quale fece la sua splendida relazione l'onorevole mio amico e collega Zarnardelli. E ora il Senato ha una nuova relazione, non meno piena di dottrina e di sapienza, quella dell'onorevole Lampertico.

Dopo ciò, Dio buono! come si può dire che questo argomento non sia stato studiato e ancora non sia maturo per la discussione? dopo tutte queste preparazioni, tutti questi studî, tutti questi lavori?

Ora io dovrei rispondere ad alcune accuse d'incongruenza, di contraddizione delle mie opinioni manifestate in occasione dei diversi disegni di legge presentati, accuse che mi furono fatte qua e là da diversi oratori.

Signori, io ho già risposto ad obiezioni simili nell'altra Camera; e prego il Senato di consentirmi che io resti fedele alla mia vecchia abitudine di non fare mai una seconda edizione dei miei discorsi; essi sono così poco importanti che basta la prima, e già è di troppo.

Del resto, chi vuole questa risposta, la troverà nel discorso da me pronunziato alla Camera dei Deputati il 5 maggio 1881. Io ho spiegato e giustificato in quel discorso le così dette mie *contraddizioni politiche* in fatto di leggi elettorali, e credo che le spiegazioni siano state accolte con sufficiente benevolenza dalla Camera dei deputati e che meritino un'uguale accoglienza dal Senato.

Questo disegno di legge fu criticato da un punto di vista che può aver fatto una certa impressione, dal punto di vista cioè della gradualità.

Si disse: Non avete seguita la legge della gradualità, ottima costumanza politica del modello dei Governi parlamentari, l'inglese.

Avete fatto, altri dice, un salto nel buio; altri disse, un salto in piazza.

Io debbo spiegarmi a questo riguardo: consenta il Senato che lo faccia con un esempio molto volgare.

In una conversazione da me avuta tanti anni or sono, parlando di un uomo di moltissimo ingegno e abilissimo nelle sue speculazioni industriali, ho udito dire: se egli salta dal quinto piano, saltate con lui, che almeno il dieci per cento lo guadagnerete di sicuro.

Ebbene, io non ho paura di fare un salto in piazza quando veggo che salto in compagnia

dell'onorevole Lampertico e dell'onorevole Saracco... (*Iilarità*).

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*, Ed in compagnia dell'onorevole Senatore Brioschi.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno*.... Di lui non ne parlo; figuratevi! è un matematico, sa misurare l'altezza del salto; tanto meglio. (*ilarità*)

E pertanto, o Signori, io non intendo di diffondermi molto sulla bontà in sè, come fu detto, di questo disegno di legge.

È inutile, dico, che io mi diffonda a parlare della bontà di questo disegno, che qualcuno ha giudicato cattivo in sè, pericoloso, quasi delittuoso, perchè mi pare che - salve alcune modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale, e salve piccole differenze - che il mio amico Ferrarì, l'illustre filosofo, avrebbe chiamate *differenze ministeriali*, quasi di famiglia - questo disegno di legge, nelle sue parti sostanziali non è modificato; e perchè in quest'aula, come fra gli uomini politici più eminenti d'Italia, pochissimi sono disposti ad associarsi al severo giudizio che altri ne hanno fatto, e sono invece disposti ad accettare la legge.

Il paese, si aggiunge, non è preparato a questa riforma.

I *meetings* sono un fuoco di paglia; passano, ma non ne resta nulla.

La legge attuale, quando la si applichi convenientemente, ha ancora tutta la sua autorità e tutta la sua efficacia.

Ma, o Signori, permettetemi di osservare, come Ministro dell'Interno, che se i *meetings*, per quanto numerosi siano stati, non hanno certamente un'importanza capitale, è certo però che sono manifestazioni che non debbono essere trascurate. E notate un fatto, o Signori: i *meetings* erano per il suffragio universale. Ora, questa legge non dà il suffragio universale, ne è ben lontana, chè non attribuisce il suffragio nemmeno a coloro che sanno leggere e scrivere; pure, venuto questo disegno di legge, il movimento si è estinto da sè, e non risorgerà, siatene sicuri; questa legge invero è fatta su principî, che la qualificano legge a scadenza abbastanza lunga, per togliere ai partiti qualunque ragione di manifestazioni per avere una legge più larga o più desiderata. Io poi debbo pure sapere qualche cosa di questo ar-

gomento. È noto che i Prefetti sono obbligati dal regolamento che regge il loro servizio a riferire al ministro sulle condizioni delle loro provincie e sullo spirito pubblico. Ora, io debbo dire che sono numerosissime le dichiarazioni dei Prefetti sull'ottima impressione fatta dalla votazione di questa legge; essa fu acclamata dalle popolazioni, fu considerata come un vero beneficio, ebbe insomma anche nel paese l'approvazione universale.

Dunque non manca nel paese la volontà di conseguire il nuovo diritto, non manca la disposizione favorevole; e anche sotto questo punto di vista possiamo credere che la riforma sarà utile.

Del resto, io credo che sia arte di buon governo di fare le riforme a tempo: come in pace si prepara la guerra, nei tempi quieti bisogna studiare, meditare e preparare le riforme; e queste riforme bisogna prepararle in modo che possano durare per un certo tempo, e così lasciare il paese lungamente in quiete, affinchè esso possa sperimentare la bontà e l'utilità delle leggi, e ne venga autorità alle istituzioni, forza al Governo.

L'onorevole Senatore Zini ha parlato lungamente della situazione del paese e ne ha fatto un tetro quadro. Dalla scolaresca passando a mano a mano ai diversi strati della popolazione, e fino al Governo, l'onorevole Zini ha trovato una quantità grandissima di mali, ha trovato il vaso di Pandora rovesciato sull'Italia, e l'ha veduta in condizioni tristissime e nel presente e nell'avvenire. Intorno ad alcuni punti del discorso dell'onorevole Zini io mi riservo di dare spiegazioni specifiche, di constatare la verità nella sua giusta misura, il male nelle sue vere proporzioni.

Un medico che fa una diagnosi esagerata del male, bisogna che esageri anche i rimedi, ed i rimedi esagerati finiranno per far morire l'ammalato o per farlo soffrire orribilmente. L'onorevole Zini ha parlato della gioventù delle scuole; ma su questo punto già gli ha risposto l'onorevole Cannizzaro; se non avesse risposto lui, risponderei io.

Sono stato scolaro anch'io un pezzo, sono andato a Pavia nel 1821 e ne sono partito nel 1836. A Pavia ho acquistato la qualità di elettore qual'è stabilita da questa legge; ho fatto la seconda elementare, poscia sono passato al

ginnasio ed ho percorso tutti gli studi fino alla laurea ed alla pratica legale; poi circostanze speciali mi fecero abbandonare la giurisprudenza. Ebbene, onorevole Zini, io non credo davvero che la gioventù d'adesso sia peggiore della gioventù de' miei tempi.

Non voglio venire a confessare i miei peccati; dovrei dire « *peccata juventutis meae ne memincriis, Domine* » ma infine, mi sia lecito dire, che vi è una esagerazione evidente così in questo giudizio, come in altri argomenti più gravi, come per esempio, quello dell'aumento dei reati di ribellione. È vero che in quest'anno; non negli anni precedenti, c'è un lieve aumento dei reati di ribellione; ma sapete da che cosa dipende? Dipende da una più vigorosa sorveglianza, da un'azione più energica dell'autorità di sicurezza pubblica. Cominciando dalla repressione del contrabbando, dirò che sono state prese misure più severe: ora, naturalmente, dove c'è interesse c'è contrabbando; per impedirlo bisogna sorvegliare attentamente; quindi più si vigila e più s'incontrano casi di repressione e più numerosi si contano gli atti di resistenza.

Poi abbiamo anche la detenzione di armi proibite: ho qui uno stato che mi sono fatto compilare per darne contezza al Senato: nel primo semestre gli individui arrestati perchè in possesso di armi vietate, furono 6555; alle volte s'incontra resistenza; ma la forza pubblica mantiene il rispetto alla legge e così aumentano alquanto gli atti di resistenza e di ribellione.

Non si può negare, o Signori, e per persuadervene basta leggere le diverse relazioni sul bilancio dell'Interno presentato alla Camera, che da alcuni anni, e massime in quest'anno, le condizioni della sicurezza pubblica in Italia sono immensamente migliorate.

Io non ho bisogno di citare molte cifre, ne dirò pochissime, una o due: per esempio: i furti qualificati nei primi tre trimestri dell'anno scorso furono 39,751 — forse ci ha influito un poco l'anno cattivo — quest'anno sono discesi a 26,793. Ora 13,000 furti qualificati di meno sono qualche cosa. Così i furti semplici: erano stati 29,000 e sono diminuiti di novemila. Queste sono cifre eloquenti, irrefragabili, poichè adesso la statistica si fa abbastanza bene, per

miglioramenti introdotti dalla Direzione generale della Sicurezza pubblica.

Mi pare pertanto che non si possa in coscienza dare delle condizioni del paese un giudizio così severo come quello pronunziato dall'onorevole Zini.

C'è la questione delle associazioni: questione grave, o Signori. Non lo si può negare, vi sono associazioni che avversano le nostre istituzioni per un motivo, ve ne sono altre che le avversano per un motivo diametralmente opposto; e queste sono le più numerose, di gran lunga, e molto meglio organizzate; bisogna che il Senato sappia la verità.

Vi sono anche quelle che fanno la guerra, non alle istituzioni, ma al Codice civile, e, fortunatamente per l'Italia, sono le meno numerose; e si sorvegliano. Guai grossi non ne sono avvenuti, onorevole Zini.

Noi intendiamo rispettare la libertà di associazione, e la libertà di riunione, sancite dallo statuto; e crediamo che le leggi attuali diano al Governo forza sufficiente per mantenere l'ordine pubblico. Se venisse il caso in cui si credesse che le leggi attuali fossero insufficienti, si ricorrerebbe al Parlamento per averne delle più adatte.

L'onorevole Zini ha ripicchiato sopra una questione, sulla quale già una recente pubblicazione ha richiamato l'attenzione pubblica, ed in ispecie quella degli uomini politici; ha ripicchiato su quel male ch'egli chiama la faccenderia politica, o l'ingerenza degli uomini politici, Senatori o Deputati, a danno della giustizia.

Io credo che anche su questo punto gli apprezzamenti dell'onorevole Zini sieno esagerati. Io ho letto il libro ch'egli ha citato, con tutta l'attenzione che merita, così per l'argomento, come per l'autore. È questi un personaggio che io rispetto ed onoro per la sua coltura, per le sue vaste cognizioni, per il suo ingegno e per i servizi che ha reso al Re ed al paese. Ma non ho potuto cambiare le mie idee quali mi si erano formate dopolunghi studi, dopo non breve esperienza e colla conoscenza dei fatti.

È mi è sembrato che anche in questa pubblicazione fossero delle gravissime esagerazioni.

Permettetemi, o Signori Senatori, che io vi

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1881

legga alcune parole pronunziate dall'onorevole Zini ed alcune parole che ho trovato nel libro da lui citato.

L'onorevole Zini ha detto: « È nella coscienza di tutti, perfino dei più devoti al Ministero, che non vi è cosa onesta e dovuta, la quale si possa ottenere, se non per via indiretta, per la via delle sollecitazioni e delle raccomandazioni parlamentari. E non vi è cosa scorretta, e dico scorretta per non dire vocabolo più espressivo, che non si possa ottenere per la stessa maniera ».

Accusa gravissima questa! Ed egli aggiunge: « Ci è mai stato tempo nel quale il Governo si creda più affrancato dai vincoli morali che gli impongono le nostre leggi amministrative, nel quale più speditamente si sorpassi sull'unica garanzia dei pareri del Consiglio di Stato, in materia eziandio gravissima, più di quello che ora avviene? Vi è mai stato tempo in cui il Governo si faccia lecito di sciogliere così frequentemente consigli provinciali e comunali? »

E nel libro pubblicato dall'illustre Minghetti io trovo parafrasato ad un dipresso questo giudizio, ma con più equanimità, perchè, fra le altre cose, vi si dice che, più o meno, in tutti i paesi parlamentari questo male esiste, e questo è certo una attenuante.

L'autore del libro citato riporta questa opinione di uno straniero, il signor Laveleye, il quale parla del paese nostro in questi termini: « Così nelle nomine degli impiegati si tiene conto, più che della convenienza dei pubblici servizi, delle raccomandazioni dei membri della Camera ed innanzi a loro - a Roma non meno che nelle provincie - tutti tremano e cedono.

« Per compiacerli si trasgrediscono le leggi ed i regolamenti e si manomette l'equità e l'interesse generale; ed è codesta una delle fonti continue di dilapidazioni, di favoritismi, di disordini e di mala amministrazione ».

E sopra l'altro punto di cui ha parlato l'onorevole Zini, l'onorevole Minghetti dice: « Da alcuni anni si è preso l'andazzo di udirlo, il Consiglio di Stato, e poi di fare l'opposto ».

Ma io domando: è proprio vero tutto quello che si dice? Il male è veramente in questa misura?

Senatore ZINI. Domando la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno e Presidente*

*del Consiglio.* Ci sono due specie d'ingerenza: parlamentare.

Una buona, quando un Deputato od un Senatore si reca dall'uno o dall'altro dei Ministri, per informarlo sui bisogni della propria provincia o del proprio collegio; per reclamare contro qualche abuso amministrativo; per domandare infine che si faccia giustizia e si provveda nei limiti della legge. Questa influenza, Signori, è buona, è utile e, dirò così, è un servizio governativo fatto senza costo di spesa.

Quando invece un Deputato, un uomo politico, si reca dal Ministro per chiedergli un favore, quasi prezzo del suo appoggio e del suo voto, allora, o Signori, si ha un'ingerenza detestabile.

E certamente se questa ingerenza esistesse o si allargasse, rovinerebbe le istituzioni, perchè cambierebbe la natura del Governo; allora non vi sarebbe più distinzione o separazione fra i poteri dello Stato.

Ma quali sono i fatti? In tanta luce di stampa, fuori, io dico, questi fatti, indicate questi abusi! Le accuse generiche sono le più facili a dirsi, ma se mancano le prove vi si risponde, vi si può rispondere col noto adagio - *quod gratis asseritur, gratis negatur.*

Ed è questa la risposta che merita il signor Laveleye.

Ma si citano dei fatti; ora vediamo alcuni di questi fatti.

Si dice che il Governo consulta il Consiglio di Stato, e poi fa l'opposto de'suoi pareri.

Che abbia fatto precisamente l'opposto, mi pare che, anche dai pochi casi che conosco, risulti non essere affatto esatto.

Signori! Il Ministero dell'Interno manda annualmente al Consiglio di Stato, per averne il parere, circa due mila affari; la sola amministrazione dei Comuni ne manda 400 circa, in media.

Ora, è proprio un crimenlese se su migliaia di affari, in diversi anni, su sei o sette mila affari, vi sono dei casi nei quali il potere esecutivo, sotto la propria responsabilità, e salva l'approvazione del Parlamento, dissente dal Consiglio di Stato? Casi poi che non sono numerosi, ma pochissimi, almeno per quanto siano a me imputabili od a mia cognizione.

Io mi propongo di dare spiegazioni di alcuni di questi casi quando verrà in discussione

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1881

il bilancio dell'Interno, qualora se ne presenti l'occasione, perchè comprendo la gravità dell'accusa ed intendo assolutamente di confutarla. Si parla di scioglimento di Consigli comunali. Si dice che mai come di presente si sono sciolti in tanto numero. Qui ancora c'è un errore di fatto, un errore che si distrugge da sè, perchè basta l'aritmetica.

Io mi sono fatto dare la statistica degli scioglimenti di Consigli da 12 anni in qua, e vi trovo l'opposto. Non si sono mai sciolti meno Consigli comunali che in questi ultimi anni.

Nel 1870 ne furono sciolti 123; nel 1871, 141; nel 1872, 133; nel 1873, 110; in questo anno, fino ad oggi, ne sono stati sciolti 73 e non ve ne sono in vista altri da sciogliere o almeno pochissimi. Vede dunque il Senato che l'accusa è infondata. E ancora bisogna tener conto in questi numeri degli scioglimenti che sono conseguenza inevitabile della legge. Quando, per esempio, c'è una dimissione di tutto il Consiglio, come si fa? Non si può non scioglierlo. Lo stesso quando, a senso della legge si variano le circoscrizioni. E quando vi sono dei fatti d'incompatibilità con la Giunta, per mala amministrazione, come fare? Bisogna sciogliere il Consiglio. Se togliete a quel numero questi casi di vera necessità, gli scioglimenti si riducono a pochissimi.

Inoltre, per essere imparziali, non bisogna giudicare l'azione di un Governo senza tener conto di tutti gli atti che manifestano qual'è la politica amministrativa che esso vuol seguire ed in qual modo intenda introdurre rigorosamente la giustizia nell'amministrazione.

Ora, delle sue opinioni in proposito, il Ministero presente qualche prova l'ha data. Citerò la legge sugli impiegati; si è cercato di rendere più stabile la loro posizione, di sottrarli a quelle influenze deleterie di cui parlava l'onorevole Zini. Ma vi ha di più; ho presentato alla Camera un disegno di legge per la riforma del Consiglio di Stato e per dargli giurisdizione su certe materie.

In questo schema di riforma è detto, fra le altre cose, che il Consiglio di Stato pronuncia sui ricorsi contro le decisioni delle Deputazioni provinciali in materia di elezioni amministrative.

Se questa legge avesse esistito, la causa Imbriani non avrebbe potuto avvenire; ma di ciò dirò poi.

Non entrerò in particolari; dirò solo che in quello stesso progetto di legge è detto che il Consiglio di Stato è competente a pronunciare sulle contestazioni relative agli impiegati della pubblica amministrazione.

È una grande garanzia; non so se nell'altra Camera mi sarà concessa; ma certo questo sarebbe un passo importante per la giustizia, anche nei fatti di semplice amministrazione.

Si è anche parlato dello scioglimento di Consigli comunali e provinciali. Ora, in un disegno di legge che da circa venti mesi è dinanzi all'altra Camera, fra le altre disposizioni si legge questa: « I Consigli possono essere sciolti per atti di mala amministrazione o per gravi motivi d'ordine pubblico. Lo scioglimento viene pronunciato previo parere del Consiglio di Stato e per decreto reale, il quale sarà preceduto da una relazione che spieghi chiaramente i motivi dello scioglimento. Tutti i decreti di scioglimento dei Consigli provinciali o comunali saranno comunicati agli uffici di presidenza del Senato e della Camera. Il Senato e la Camera nomineranno ogni anno una Commissione permanente per l'esame di detti decreti ».

Dunque non si può accusare il Governo di essere in balia della faccenderia parlamentare. Noi non ci sentiamo dominati da questi influssi, ed aggiungerò che tra breve io presenterò alla Camera un disegno di legge che potrà essere il campanello attaccato al collo del gatto, di cui parlava l'onor. Iacini.

Son quasi sicuro che avrò delle buone graffiature; ma ho la pelle dura; e, se non altro, il tentativo vedrò di farlo; e di ciò parlerò anche rispondendo all'onor. Zini.

Io non mi dilungherò più oltre in quest'argomento: mi pare che le accuse non sono fondate.

Si è parlato più volte della vertenza del signor Imbriani. Ma sa l'onorevole Zini perchè?

Prima perchè, nonostante il parere molto rispettabile del Consiglio di Stato su quella controversia, si è dubitato sulla applicazione dell'art. 161 della legge comunale e provinciale. Ma questo non bastava; perchè si è constatato che non era che una semplice questione di forma, per mancanza di intimazione legale, senza che si potesse menomamente dubitare.

che gli atti fossero stati conosciuti dal ricorrente.

E v'ha un'altra cosa ancora; è che si è incominciato un giudizio. La cosa è stata portata avanti i tribunali, e per non incagliare l'azione giudiziaria il Governo ha creduto di soprassedere.

Queste sono spiegazioni che in parte ho dato all'istante stesso, il quale non ha più reclamato.

Sono due anni che non se ne parla più.

L'onor. Zini ha parlato di un procuratore generale, di un magistrato, il quale si presentò al Ministro con la raccomandazione di non so quanti Deputati: quattordici o quindici, mi pare.

E che effetto ha avuto questa faccenderia parlamentare?

Nulla ha ottenuto.

V'ha di peggio. Venne un altro Ministro e quello stesso magistrato, suo malgrado, fu collocato a riposo.

Vede dunque che i fatti da lui citati proverebbero il contrario, proverebbero cioè una dignitosa resistenza a qualunque influenza illegittima da qualunque parte provenga.

Io dirò poche altre parole, senza fermarmi più oltre sopra questo argomento, perchè veramente mi pare che le accuse siano affatto prive di fondamento.

Dirò qualche parola intorno al discorso dell'onorevole Senatore Deodati.

Io debbo i più vivi ringraziamenti agli onorevoli Senatori Deodati, Ferraris e Miraglia, dell'appoggio incondizionato che hanno voluto dare, nella seduta di ieri, al Ministero.

Quanto all'onorevole Deodati, egli ha manifestato un giudizio che in parte accetto, in parte ricuso.

Non so s'egli sia presente.

(Voci. No, no).

Egli accetta la prima parte del libro del deputato Minghetti, che trova essere una stupenda diagnosi del male che ci tormenta.

Io dico che questa parte non la posso accettare, per la stessa ragione per la quale non posso accettare la diagnosi e la fosca descrizione che di queste ingerenze parlamentari ha fatto l'onorevole Senatore Zini. Io credo che esse siano molto, ma molto esagerate; io le credo in grandissima parte infondate.

Ma la seconda parte dei rimedi è accettabile quasi per intero; e il Senato ha una prova che io accetto quelle proposte fatte dall'on. Minghetti, perchè in parte sono già messe in esecuzione ed in parte stanno scritte nei progetti di legge presentati e che sono in discussione. Riguarda appunto questa parte un disegno di legge che si discute dal Consiglio dei Ministri, e che spero di poter presentare fra breve alla Camera, intorno alle incompatibilità amministrative, provvedimento questo che è esattamente nel concetto dell'onorevole Senatore Deodati.

Quanto all'altro rimedio, proposto dall'onorevole Senatore Deodati per disciplinare la democrazia, d'introdurre cioè nelle nostre istituzioni politiche le regole usate dalle repubbliche monastiche del Medio-Evo della *non eleggibilità* dopo una prima elezione, io non credo che questa proposta possa essere accettata nello stato in cui trovasi la nostra società civile. Io non credo che le capacità in Italia abbondino talmente, da poter far succedere ad ogni legislatura e per ogni ufficio un nuovo eletto nei molteplici consessi elettivi che noi abbiamo: Comuni, Province, Camere dei deputati, Camere di commercio ed altre rappresentanze elettive.

Non credo che siamo così ricchi di capacità da poter affrontare una simile riforma. Forse si potrà accettare in piccola parte così per cominciare; ma intanto quello che parmi essenziale è di fare una legge sulle incompatibilità amministrative, per arrivare appunto alla applicazione di quella massima, che mi sembra abbastanza ortodossa, pronunciata dall'onorevole Senatore Deodati: « A ciascuno secondo la sua capacità, a ciascuna capacità secondo le sue opere ». Notate questo, Signori. Io credo che questa sarà una riforma possibile, perchè credo molto giusta l'osservazione dell'onorevole Deodati, che la legge elettorale per sè non sia una panacea universale, e che debbano esservi coordinate anche le altre nostre istituzioni.

Quest'argomento è stato trattato egregiamente dall'onorevole Jacini: bisogna far molte cose se volete che il paese sviluppi tutte le sue forze e che la libertà trovi fondamento solido. In una monarchia democratica non basta questa legge elettorale; ma essa è il modo con cui tutto il resto si potrà fare; e se lasciate il paese senza legge elettorale, la sua azione resterà interamente e per sempre paralizzata.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1881

Prego il Senato di volermi concedere un momento di riposo.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per cinque minuti.

PRESIDENTE. I signori Senatori sono pregati di riprendere i loro posti.

Il signor Presidente del Consiglio ha facoltà di continuare il suo discorso.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno e Presidente del Consiglio*. Nel calore del discorso ho dimenticato due punti di censura, relativi più, direi, alle condizioni del paese che alla condotta del Ministero.

Si è parlato della stampa, ed ho udito lamentare il contegno e la condotta della nostra stampa. Io dico all'onorevole Zini che se c'è alcuno più di me maltrattato dalla stampa venga avanti e si mostri! (*Ilarità*).

Finora io non ne ho conosciuto alcuno (*Ilarità prolungata*).

V'è un grande numero di giornali, e molto rispettabili, i quali hanno ogni giorno, in prima linea, il ritornello Catoniano *Ego tuum censeo Depretis esse delendum*. (*Nuova ilarità*).

Fortunatamente questo immeritato trattamento non mi guasta la salute, già abbastanza guasta dagli anni e dalle malattie.

Ma che vuole, onorevole Zini? Sono effetti della libertà, ed egli stesso non sarebbe uomo da toccarla menomamente questa libertà e da abbandonare il vecchio assioma, che la libertà della stampa deve correggere se stessa.

Voci: Bravo, bene.

V'è un altro fatto doloroso sul quale io fui interrogato prima che il Senato prendesse le sue vacanze. Il fatto del 13 luglio, che io ho deplorato subito quando ancora non ne avevo una sufficiente certezza.

Siccome su questo argomento è stata presentata un'interpellanza, non so se in questo o nell'altro ramo del Parlamento, ma certo mi fu detto che questa interpellanza fu annunciata, io non vorrei oggi far perdere tempo al Senato. Dirò solo due parole, cioè che già le parti politiche, come dice Dante:

È difficil che stian dentro sua meta;

le parti politiche facilmente ne escono.

Se: un fatto, interpretato a loro modo, svistato come a loro conviene, può giovare ai loro

intenti, è difficile che abbiano l'equanimità necessaria per resistere alla tentazione di usarne contro verità e per fini politici.

Il fatto del 13 luglio fu esagerato di molto e fu innalzato a questione politica, mentre non era che una questione di polizia.

Però debbo dichiarare che i fatti, meno quest'unico (un fiore non fa primavera) dimostrano che il Governo sa mantenere l'ordine pubblico; ed è sua intenzione di mantenerlo intieramente e di osservare rigorosamente la legge delle guarentigie: vengano prelati, vescovi, arcivescovi e pellegrini a Roma fin che vogliono, abbiano luogo Concili, Conclavi, e santificazioni, tutto ciò che volete, la sicurezza della Santa Sede e del Sommo Pontefice sarà mantenuta ad ogni costo, e l'ordine pubblico non sarà mai turbato.

Fatte queste dichiarazioni, che mi sembrano abbastanza chiare, rientro nelle rotaie della legge elettorale, e dirò, quasi per un fatto personale, due brevi parole sullo scrutinio di lista.

Questa è questione che l'onorevole Senatore Brioschi ha dichiarato riservata; e sia. Aspettiamo l'articolo 45, in occasione del quale verranno tutte le questioni intorno a questo punto; allora si potrebbe anche decidere di non farle.

Mi si dice: ne avete fatta una questione personale, avete pronunciato parole che vi legano personalmente allo scrutinio di lista.

L'onor. Brioschi dice: ci avete presentato degli articoli staccati, e questa che è la parte più importante è dinnanzi alla Camera.

Per me gli articoli staccati sono quelli dello scrutinio di lista.

Ma si dice perfino: fu sconvenienza presentare questa legge senza lo scrutinio di lista.

Ma è forse la prima volta che vediamo il Parlamento dividere una legge complessa in due o più parti?

Questo fatto poi non è solo del Ministero, ma anche della Camera elettiva; quindi per parte nostra non vi fu sconvenienza.

Quest'accusa forse si potrebbe muovere a chi dubita che si sia interamente osservata la convenienza da parte del Ministero.

Si dice: Insomma è una legge diversa, non vi è compresa una parte importantissima del sistema elettorale, cioè lo scrutinio di lista. Io rispondo che siccome il Ministero è stato sempre persuaso che dopo che la Camera ha votato il disegno

di una legge più o meno nuova, la legge vecchia si trovi moralmente esautorata, così urge raggiungere l'intento di riempiere questa lacuna del nostro sistema politico e di dare una legge elettorale al paese, senza la quale le istituzioni non sono complete che materialmente: moralmente no.

L'altra legge per me è morta, dopo i voti che furono pronunciati tanto solennemente, e massime dopo le manifestazioni che sulle parti più importanti della legge nuova si sono fatte, e con un voto esplicito della Camera dei Deputati, e con una manifestazione abbastanza esplicita dell'Ufficio Centrale di questa Camera.

La questione è dunque urgente; e non sta già nel vedere se lo scrutinio di lista migliorerebbe la legge. Esso sarebbe un correttivo, dissiperebbe certi timori concepiti sulla applicazione di un suffragio troppo largo; ma su questo punto le opinioni sono molte divise. Alcuni l'accettano, altri no: mi pare che l'on. Brioschi sia per lo scrutinio di lista, e l'on. Ricotti contrario. Tutti due uomini insigni, che hanno una grande autorità in quest'Aula; eppure sono al polo opposto, l'uno al polo positivo, l'altro al polo negativo.

Riguardo alla urgenza, permettetemi di dire una ragione principale.

Quantunque personalmente impegnato in queste opinioni, taluni vorrebbero far credere che a me poco importi dello scrutinio di lista. Tutto al contrario.

Chi mi conosce sa che io non abbandono le proposte, quando le ho studiate e le ho giudicate utili al paese.

Io ho creduto e credo che per assicurare lo scrutinio di lista bisogna prima approvare la legge che discutiamo; dopo sarà possibile e fors'anche facile di far adottare lo scrutinio di lista.

Del resto, anche in altri Parlamenti, per quanto mi ricordo, l'allargamento del suffragio e la formazione dei collegi furono sempre discussi separatamente.

Così è avvenuto in Francia ultimamente.

Pertanto questo disegno di legge non è punto abbandonato, ma lasciato soltanto un poco in disparte, affinché ne avvenga quello che di Gian Giacomo Rousseau, d'un uomo studioso, buono e di modesta apparenza *il murissait en silence*.

Lo scrutinio di lista sta maturando, e, approvandosi questa legge, la maturazione dello scrutinio di lista sarà compiuta.

Ma il punto essenziale è quello che riguarda la bontà intrinseca delle nostre istituzioni, e a questo riguardo la legge proposta migliora l'attuale, e non c'è dubbio che ciò si fa anche senza lo scrutinio di lista.

Questo non può essere negato.

Discolpatomi un poco dalle accuse che mi sono state indirizzate, io verrò all'ultima parte delle mie osservazioni: e sarò molto breve, anche per non togliere al mio egregio collega il Ministro Guardasigilli la sua parte legittima. Padrone come egli è di queste questioni, invadendo la parte di argomentazioni a lui riservate io farei un torto anche al Senato.

Dunque, quarto punto: la legge merita di essere adottata qual'è proposta, tenendo conto delle considerazioni anche d'ordine politico già indicate, oppure bisogna che si discutano, si accettino le modificazioni presentate dal vostro Ufficio Centrale? A me pare proprio, per ripetere la parola detta dall'onorevole Senatore Deodati, che non ne vale la pena.

Vi sono due questioni: forse a giudizio dell'Ufficio Centrale ve ne sarà qualche altra, ma io giudico le altre d'una importanza molto minore.

Le due sole variazioni di qualche importanza riguardano il censo e le disposizioni d'ordine transitorio.

Dirò brevemente dell'uno e dell'altro argomento e con ciò avrò finito il mio discorso.

Qual'è il sistema a cui si è attenuto, riguardo al censo, certo ispirato da ottime intenzioni, l'Ufficio Centrale?

Ha detto: il criterio del censo fissato a diciannove e ottanta d'imposta diretta tutta erariale, è troppo; sarà diciannove e ottanta la somma, ma vi si comprenda anche il tributo provinciale.

In altri termini, con questo metodo si diminuisce e si allarga la categoria del censo, è diminuita l'imposta erariale. È buono questo sistema proposto dall'Ufficio Centrale?

A me pare che non sia buono. Bisogna esaminare un poco la genesi di queste disposizioni della nostra legge elettorale politica.

Già lo disse il Senatore Ricotti; quando fu fatta la legge elettorale politica, che nel 1860, con poche modificazioni, fu poi estesa dal Pie-

monte a tutta l'Italia, non vi erano che imposte dirette sulla fondiaria.

Diverse imposte dirette sono venute stabilendosi poi.

La tassa sui fabbricati, che adesso forma un cespite importantissimo, e che era unita all'imposta sui beni rustici, fu poi immensamente aumentata.

Le sovraimposte dei Comuni e delle Provincie a quell'epoca esistevano con un riparto affatto diverso. I fabbricati erano censiti; ma colle regole del censo, che in campagna, nei piccolissimi paesi, massime dove vigeva il censimento lombardo, si chiamava dei beni di seconda stazione.

Ma non c'era differenza nel metodo. Allora che cosa era l'imposta provinciale? Era una parte esattamente proporzionale all'erariale. E così qualunque fosse questa imposta erariale, essa era uguale per tutte le parti dello Stato, e i cittadini i quali dovevano rappresentare il loro stato economico con un determinato censo in tutto lo Stato, anche compresa la imposta provinciale, salvo pochissime e lievi divergenze, rappresentavano quella condizione economica che il legislatore riteneva come indizio della capacità per l'esercizio del diritto elettorale politico. Così quando nella primitiva legge elettorale si verificò quello che secondo me è condizione essenziale in una legge politica di quest'importanza, che cioè, quando si tratta di dare il diritto elettorale ai cittadini, sia osservato il criterio di uguaglianza e di giustizia.

La stessa imposta, lo stesso patrimonio e la stessa capacità sono determinati dal legislatore sulla stessa base e sono correlativi fra loro.

La legge amministrativa d'allora era una riforma eseguita nel 1843, se ben ricordo; quando si venne all'ordinamento della *divisione* amministrativa ed ai congressi che si chiamavano *divisionali*; e allora le spese e le imposte provinciali dipendevano dal poter centrale ed erano pressochè invariabili. Io ho la disgrazia di dover dichiarare al Senato che sono stato anche consigliere del Consiglio divisionale al tempo in cui vigeva la legge del 1843.

Riteniamo dunque che tale era la legge amministrativa quando fu promulgata in Piemonte la legge elettorale che comprendeva nell'imposta diretta anche la sovrimposta provinciale.

Dopo la pubblicazione della legge elettorale venne una nuova legge comunale, emanata in virtù dei pieni poteri, è quella del 7 ottobre 1848. Ora che cosa si statuiva intorno all'imposta provinciale, che già era in vigore prima della legge stessa? Mi permetta il Senato che io legga queste disposizioni. Sono così diverse da quelle che abbiamo adesso, lo stato di fatto è così mutato, la ripartizione dell'imposta, che è la base per conseguire il diritto elettorale, sono così differenti, che vale la pena di leggerne gli articoli della legge del 1848.

All'articolo 222 era detto questo:

« Il limite massimo dell'imposta addizionale sarà fissato per ciascuna divisione - che vuol dire per le nostre provincie - con legge speciale ». E siccome le divisioni amministrative erano divise in provincie, che sarebbero i nostri circondari, il massimo di cui potevano godere era il decimo di quello che era assegnato per legge alle divisioni. Ma v'ha di più.

Le disposizioni che regolano l'amministrazione provinciale si riducono a queste: (articolo 219) il bilancio della divisione proposto dall'Intendenza generale e deliberato dal Consiglio, è approvato con decreto Reale, previo il voto del Consiglio di Stato. Che differenza, o Signori, dalla legislazione d'allora, che è durata in Piemonte fino al 1859, alle condizioni d'oggi! L'altro art. 200 dice: « Le determinazioni del Re saranno pubblicate per mezzo della stampa »; poi soggiunge: « Per far fronte alle passività delle Divisioni in caso di insufficienza delle rendite e delle entrate, vi si supplirà coll'imposta di centesimi addizionali alle contribuzioni dirette ». Cosicchè la condizione di eguaglianza era allora mantenuta.

Nel 1859, quando l'Italia stava componendo ad unità di nazione le sue membra divise, si fecero grandi riforme. Le riforme presero nome dall'illustre mio amico, il compianto Rattazzi; e io ebbi, non so se la fortuna o la disgrazia, di prendere parte alla formazione della legge amministrativa, comunale e provinciale, la quale fu poi modificata in appresso perchè parve troppo liberale: e forse in parte si era andato un poco troppo in là: allora fu concessa libertà completa ai comuni e alle provincie di prendersi quanti centesimi addizionali occorreivano a coprire le spese, e così il

legislatore non si è più riservata la facoltà di moderare nè l'imposta nè la spesa.

Secondo la legge del 1859, la quale è rimasta in vigore anche in appresso, le spese e la sovrimposta provinciale sono commisurate dalla legge, non giusta un'eguale ripartizione fra tutte le provincie dello Stato, ma in ragione dei bisogni, i quali sono diversissimi nelle varie provincie; cosicchè il sistema pecca in ciò che non fornisce la condizione essenziale dell'eguaglianza economica per la concessione del diritto all'elettorato.

Io so che mi si può dire: ma perchè l'avete conservato anche voi questo sistema in diversi disegni di legge che avete presentati?

Lo abbiamo conservato per mantenere lo *statu quo*.

In molti casi lo *statu quo* è conservato, e vuol essere rispettato per una ragione grave, quella di non toccare ai diritti acquisiti; ma quando si tratta di conservare il diritto elettorale a chi già lo possiede e di accrescere il numero degli elettori, è ben naturale che si debba scegliere un sistema razionale.

Mi pare, come ho detto, che il sistema escogitato dall'Ufficio Centrale pecchi da questo lato dell'eguaglianza e della giustizia.

Avrei una quantità di esempi da addurre per confortare questa mia affermazione; ma, nel poco tempo che mi resta, ne citerò qualcuno che ho trovato nei miei vecchi scartafacci del tempo in cui mi occupavo di questioni censuarie.

L'onorevole Lampertico sa che nella sua regione vi è un censimento de' più recenti e de' meglio fatti; è uno di quelli che furono anche corretti con la perequazione.

Or bene, io trovo che anche là vi sono differenze enormi tra provincia e provincia.

Verona ha 36 centesimi di sovrimposta provinciale, Vicenza ne ha 40, Treviso 43, Belluno 80.

La differenza è da 36 ad 80. Ma nelle diverse provincie dello Stato ci sono delle differenze assai più gravi. Difatti, se andiamo ai centesimi addizionali provinciali, nelle diverse provincie dello Stato la differenza è da 18 fino a 102; e, ben inteso, nell'imposta conto i tre decimi per spese di riscossione. E sarebbe molto di più se contassimo solamente il principale, come vuole la legge.

L'onorevole Lampertico dice: la perequazione,

è una sperequazione, perchè alcune provincie sono aggravate, altre non lo sono e i centesimi addizionali provinciali hanno per effetto di equilibrare l'imposta.

Sarebbe troppo facile dimostrare il contrario.

In questa questione del censo si sono fatti molti provvedimenti che riescirono ad allargare il concorso dei censiti al diritto elettorale.

È il bisogno della finanza che ha fatto fare questo progresso. In fatti venne stabilita una nuova imposta sui fabbricati, poi l'imposta di ricchezza mobile; vennero i tre decimi, e siamo andati a 545 o 550 milioni d'imposte dirette, a 20 lire circa per testa cioè un po' meno delle tasse di consumo: dovunque allargamento considerevole; ma per alcune provincie enorme.

In Liguria, coloro che posseggono, sanno tutti che dopo il 1864, cioè dopo la perequazione, la loro imposta è stata triplicata; poi vennero i tre decimi, e allora la estensione del diritto elettorale fu veramente grandissima.

E io non credo, onorevole Relatore, che nemmeno negli effetti si possa attribuire alla variazione quello che egli si argomenta. A questo proposito io e l'onorevole mio collega abbiamo voluto fare dei confronti, ma abbiamo ottenuto risultati molto dubbî; perchè la statistica, in quanto alla ricerca del numero dei contribuenti, non può che dare risultati incertissimi. Però io ho dei dati che non fallano, perchè sono fondati sulla realtà delle sovrimposte accertate in tutte le provincie dello Stato, Tenuta presente la differenza fra la proposta dell'Ufficio Centrale e quella che il Ministero mantiene, e per la quale sostenne una questione politica nell'altro ramo del Parlamento; ritenuta questa situazione ecco i miei dati.

Vi sono 14 provincie, delle principali dello Stato, fra le quali quelle di Roma, Milano, Torino, Napoli, e dieci altre minori, le quali hanno una popolazione che raggiunge quasi il terzo dell'intera popolazione dello Stato, e nelle quali se si tien conto della sovrimposta provinciale la minore imposta erariale è di 15 07, e la maggiore di 16 66 invece di 19 80.

Dunque la differenza in media sarebbe di 4 lire e centesimi 73 al massimo e di lire 3 e centesimi 14 al minimo.

Dunque che differenza c'è? Che cosa credete

di guadagnare sotto il rapporto del *die numero* che non piace all'onorevole Vitelleschi?

Io potrei fare l'analisi di tutte le altre provincie, perchè mi sono dato cura di occuparmene un poco; ma mi pare che non ne valga proprio la pena; l'aumento degli elettori non può essere che assai piccolo nel suo complesso e molto inegualmente ripartito fra le provincie dello Stato.

Si può dunque lasciare l'art. 3, tale e quale venne proposto dal Ministero - se si facesse una modificazione, il Ministero sarebbe posto in una condizione molto dolorosa, perchè non la potrebbe accettare.

Vengo ad un altro punto e finisco.

Le disposizioni transitorie! Io mi sono spiegato abbastanza chiaramente su questo proposito nell'altro ramo del Parlamento. Anche questa questione è stata lungamente studiata così da me come dall'onorevole mio Collega il Ministro Guardasigilli, ed entrambi ne abbiamo discusso in Consiglio de' Ministri. Anche non essendo Ministro, l'onorevole Mancini venne in una riunione di Deputati per vedere di trovare il modo di sciogliere questa questione, e abbiamo trovato le Commissioni mandamentali. La proposta fu combattuta da tutti e allora abbiamo accettato i provvedimenti più concreti e più positivi di quella specie di domanda scritta fatta dallo stesso elettore col controllo del Consiglio comunale, in caso di reclamo; e, bene inteso, con una durata provvisoria per due soli anni, misura questa della quale si può dire che si applica ad una unica e prima formazione delle liste elettorali. E come non concedere questo provvedimento provvisorio, quando la legge dell'istruzione elementare obbligatoria, che è la parte organica e permanente della legge stessa, non ha ancora avuto intieramente la sua applicazione, e mentre il servizio militare introduce nella legge un contingente molto importante, perchè finora abbiamo avuto 65,000 uomini di contingente di prima categoria, i quali diventano elettori fatti che abbiano i due anni nella scuola prescritta dai regolamenti militari?

Il Ministro della Guerra, dopo avere studiata questa questione, ha creduto di elevare questo contingente da 65 a 75 mila uomini se non erro: sono 75 mila elettori; e qui non direte

che siano piuttosto di città che di campagna: sono piuttosto di campagna.

La ragione di equilibrio è a favore della popolazione campagnola.

Un cittadino, perchè non ha abbastanza il torace sviluppato, o quando non ha avuto la fortuna d'aver fatto un corso elementare come l'ho fatto io quasi 60 anni or sono nelle scuole elementari di Pavia, e perchè questo insegnamento non era istituito in tutte le parti d'Italia, questo cittadino adunque, perchè non ha il torace abbastanza sviluppato da diventare elettore per ragione di milizia, volete negargli di divenirlo, se egli ha un grado d'istruzione tale da meritare il diritto elettorale? Date queste condizioni, è sembrato che non si potesse per ragione di giustizia prescindere dall'accordare il diritto elettorale: e poichè giova sperare che il Governo che sarà incaricato di fare le prime elezioni generali, di applicare questa legge, procederà rettamente e correttamente, io credo che questo non sia un inconveniente grave, e che passati questi due anni, entreremo poi nello stato normale. E pertanto credo che anche questa disposizione possa meritare l'approvazione del Senato.

E qui viene l'interrogazione rivoltami dall'on. Senatore Deodati e dall'on. Senatore Miraglia: « Quali sono gl'intendimenti governativi? »

Questa interrogazione consiste in ciò: « Crede il Ministro che importi alla cosa pubblica che la legge sia votata quale venne presentata? Sono cessati o esistono i motivi d'urgenza da esso adottati, or sono alcuni mesi, quando ebbe a presentare la legge? »

Dirò, proprio per amore della verità, qual'è la mia opinione. Rispondo che sussistono [quelle ragioni d'urgenza che io aveva annunziate quando ho presentata la legge. E credo che un ritardo sarebbe di danno al paese. Credo che non si rimanderebbe a tempo lontano senza pericoli. Grave sarebbe il provvedimento pel quale si rimandasse la legge nella corrente variabile di nuove discussioni parlamentari.

Io, se dovessi tutto dire quel che penso, raffigurandomi che la legge sia una persona o una nave, applicherei le parole d'Orazio:

*O navis referant  
In mare te novi  
Fluctus, oh! quid agis?*

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1881

E tengo a dichiarare che io riconosco, e nessuno poteva dubitarne, nel Senato la più completa competenza di prendere su questa legge quella qualunque risoluzione che gli parrà più conveniente. Anzi io dichiaro che non oserei insistere sulla mia dimanda, se credessi che la dignità del Senato ed il suo prestigio sul paese dovessero minimamente soffrire per la sua condiscendenza: ora spetta al Senato il decidere.

Io confido nella sua sapienza, nel patriottismo illuminato di questo alto Consesso, il quale non suole mai ispirarsi che all'interesse inseparabile del Re e della patria (*Bene! Bravo!*).

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al Ministro di Grazia e Giustizia.

Senatore PANTALEONI. Scusi, signor Presidente, i fatti personali si svolgono adesso o dopo?

PRESIDENTE. I signori Ministri hanno sempre la precedenza. La parola è all'on. Guardasigilli.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Signori Senatori. Non è mia intenzione di fare un lungo discorso, sebbene l'onorevole mio collega ed amico, il Presidente del Consiglio, mi vi abbia invitato. Non lo faccio, perchè meglio è che il Senato resti sotto l'impressione della autorevole parola di lui; non lo faccio, perchè troppo scrissi e dissi su questo argomento nell'altro ramo del Parlamento; e, sebbene io non presuma di certo che gli onorevoli Senatori debbano aver letto le mie povere cose, pure non mi piace, non mi pare conveniente di ripetere me stesso. Permettetemi, invece, di pronunziare brevissime parole, le quali mi sono doverose, sia per difendermi da accuse che mi sono state rivolte e che ho la coscienza di non meritare, sia per rettificare opinioni che inesattamente mi vennero attribuite, sia per bene stabilire che i metodi tenuti nella preparazione di questo disegno di legge furono affatto contrari a quelli che vennero supposti da qualche oratore.

Quanto ad accuse, non ebbi invero che quelle dell'onorevole Zini.

Senatore ZINI. Domando la parola per un fatto personale.

ZANARDELLI, *ministro di Grazia e Giustizia*. L'onorevole Zini fu molto indulgente verso la

Relazione sulla riforma elettorale che presentai all'altro ramo del Parlamento; ma io avrei preferito ch'egli avesse fatto minori elogi alla mia Relazione e reso maggiore giustizia agli atti della mia amministrazione.

L'onorevole Senatore Zini mi imputa niente meno che poca reverenza ai lutti della mia patria e offesa partigiana all'indipendenza della Magistratura.

Mi accusò di poca reverenza ai lutti della mia patria, quasichè, essendo avvenuto il viaggio Reale a Vienna mentre ho l'onore di sedere nei consigli della Corona, io sia venuto meno a quella ch'egli chiama la religione delle sventure, abbia dimenticato, per usare le sue parole, *i sospiri delle ombre* che si aggirano sui baluardi della mia nativa città.

Oh! se fosse vero che nello scorso ottobre non avessimo avuto sacra la religione delle sventure nazionali, tutta Italia, non che plaudire, si sarebbe ribellata contro di noi. E quanto alla mia terra nativa, l'onorevole Zini, il quale vi dimorò qualche tempo, dovrebbe ricordare che sulla tomba di un generale austriaco, caduto nel guidare l'assalto contro gl'insorti delle dieci giornate, bastò che da'suoi commilitoni venisse scritto il verso:

Oltre il rogo non vive ira nemica,

perchè presso quel popolo generoso tale monumento fosse il più rispettato fra quanti si trovano nel più aperto campo di quel cimitero. (*Bene, bravo, bravissimo*).

L'onorevole Senatore Zini mi accusò poi di scemare l'indipendenza della Magistratura, cui fu tolta, egli disse, la guarentigia della inamovibilità di residenza.

Se l'onorevole Zini conoscesse la nostra legge sull'ordinamento giudiziario, egli saprebbe che nessuno può togliere alla Magistratura una inamovibilità di residenza che la legge medesima, a differenza di quelle d'altri paesi, non le ha dato.

Ma, sebbene la nostra legge sancisca appunto la sola inamovibilità dall'ufficio e non eziandio dalla residenza, quei limiti, que' freni che non mi prescrive la legge, io ho imposto a me stesso; cosìchè non un solo fatto potrebbe citare l'onorevole Zini a sostegno delle sue parole, non un solo caso di magistrati inamovibili, i quali, senza

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1881

il loro consenso, siano stati da me trasferiti da una ad altra sede.

L'onorevole Zini, quando io, interrompendolo, dimostrai la mia meraviglia per queste sue accuse, soggiunse di non attribuire a me questi fatti; ma, allora, come li adduce a giustificazione di quella mancanza di fiducia verso il Ministero, per la quale diceva di voler negare il suo voto alla legge? Checchè ne sia di ciò, siccome l'onor. Zini non ha mai avuto e non avrà mai fiducia in alcuno, così di questa fiducia facciamo senza anche noi, con serena rassegnazione. (*Bene! Bene! Bravo! Bravo!*)

Vengo alla legge elettorale.

L'onorevole Pantaleoni, circondando la sua definizione di benevolenti parole, delle quali io lo ringrazio, mi ha chiamato il dottrinario del suffragio universale. Ma in ambo i termini di tale definizione, egli, me lo perdoni, ha lavorato puramente di fantasia. Poichè nè io ho fatto il dottrinario, o in altri termini ho teorizzato; nè ho sostenuto il suffragio universale.

Tanto nella Relazione quanto nei discorsi da me fatti alla Camera elettiva, mi attenni sempre nelle mie argomentazioni al metodo sperimentale, non allo speculativo; all'osservazione, alla comparazione, non al dogma; ai dati ed elementi di fatto, non alle formule astratte. La mia Relazione è, più che altro, irta di cifre: cifre che non furono, nella lunga discussione avvenuta nell'altra Camera, contraddette da alcuno; cifre che mi compiacqui vedere riconosciute non solo esatte nella parte statistica, ma verosimili e fondate anche nella parte induttiva, dall'illustre Relatore del vostro Ufficio Centrale.

Che se, come dissi, non feci nella mia Relazione, ne' miei discorsi, alcuna disquisizione dottrinale, alcuna teorica, molto meno poi sostenni la dottrina del suffragio universale.

La dottrina del suffragio universale non avrei avuto bisogno di farla io; l'hanno fatta tanti, ed è così facile e così semplice il farla! Essa può quasi compendiarsi nella formola adoperata colla sua poetica eloquenza da Lamartine, il quale dice ad ogni cittadino: « Tu parteciperai al diritto sociale non perchè possiedi, ma perchè sei. La legge ti fa elettore, perchè Dio ti ha fatto uomo. Il tuo segno di sovranità è l'anima tua; segno intangibile come il tuo nome di uomo ».

Questa teorica, del resto, fu sostenuta con moltissimo ingegno, anche nella discussione testè avvenuta alla Camera dei Deputati, non solo da uomini di Sinistra, ma anche da uomini del Centro, da uomini di Destra.

Ma io, questa dottrina del suffragio universale, l'ho invece combattuta con antico e fermissimo convincimento. L'ho combattuta con quel rispetto che è dovuto ad un principio, ad un fatto, verso il quale si avviano a gran passo le nazioni civili; ragione per cui dissi nella Camera elettiva che ai forti si devono le forti verità, cercando di dimostrare che il suffragio universale, incondizionato, illimitato, immediato, non illuminato dalla educazione nazionale, è un metodo sterile, incerto, il quale assai spesso produsse funeste conseguenze; funeste agli stessi più sacri interessi della libertà!

Quando adunque io udii, in quest'Aula, oppugnare da alcuni oratori la legge proposta, siccome legge di suffragio universale, mi parve proprio di vederli a combattere contro i mulini a vento.

Quali sono infatti gli effetti di questa legge rispetto alla composizione del corpo elettorale? Precisiamo questi effetti aritmeticamente.

Se la nostra fosse una legge di suffragio universale, siccome in Italia si calcola che oggi, su circa 29,000,000 di abitanti, abbiamo 8 milioni e 200 mila maschi maggiori degli anni 21, così, togliendo quei cittadini i quali vengono colpiti da cause d'indegnità e che, come tali, sono esclusi anche dalle leggi di suffragio universale, noi, col suffragio universale come è in Francia, in Svizzera, in Grecia, dovremmo avere all'incirca 7,000,000 di elettori.

Quanti invece sarebbero gli elettori che ci darebbe la legge, quale ve l'abbiamo presentata e quale è uscita dalle deliberazioni della Camera dei Deputati? Non è agevole il fare previsioni esatte, principalmente quanto agli effetti della disposizione transitoria; imperocchè è impossibile sapere e prevedere quanti saranno i cittadini che si prevarranno della disposizione medesima, unicamente intesa a favorire gli uomini adulti, ed andranno a fare la domanda autografa per l'iscrizione nelle liste. Ma, facendo pure il conto con la massima larghezza ed ammettendo eziandio che la disposizione transitoria possa dare assai più elettori di quelli che

presumibilmente darà, si può ritenere che non ne avremo, in complesso, più di 2,600,000.

Infatti, può calcolarsi che oggi vi siano 3,200,000 maschi maggiorenni i quali sanno leggere e scrivere; e notate che, per tal modo, io calcolo già 500,000 maschi maggiorenni, in più di quelli che sapevano leggere e scrivere secondo i dati dell'ultimo censimento, facendo così una parte larghissima ai successivi aumenti. Or bene: detratti dal numero suindicato coloro che sono colpiti d'esclusione per causa d'indegnità; detratti inoltre coloro i quali sanno appena scrivere automaticamente e che perciò non potrebbero stendere la domanda autografa, sarà moltissimo, ripeto, se il nostro corpo elettorale, in base alla legge approvata dalla Camera dei Deputati, verrà ad essere costituito di 2,600,000 elettori.

Ora, ciò costituisce il 32 per 100 dei maschi maggiorenni. Invece, nei paesi che sono retti a suffragio universale, si hanno non 32, ma 87 elettori per 100 maschi maggiorenni, come in Francia, o, quanto meno, 77 su 100, come nell'Impero germanico, dove questo minor numero di elettori dipende da ciò, che ivi il diritto al voto non è attribuito a 21 anni, ma a 25.

E nella stessa Gran Bretagna, che è ancora sotto il regime del suffragio ristretto, gli elettori costituiscono il 37 per 100 dei maschi maggiorenni.

Perciò voi vedete come il corpo elettorale che verrebbe dato all'Italia dalla riforma che vi proponiamo di approvare, non solo sarebbe di gran lunga meno numeroso di quello dei paesi in cui è in vigore il suffragio universale, ma riuscirebbe meno numeroso anche di quello di alcuni fra i più importanti paesi retti dal suffragio ristretto.

E notate che quando valutai a 2,600,000 gli elettori che si potrebbero avere col disegno di legge che vi abbiamo presentato, non tenni conto dell'articolo 88 del disegno medesimo, articolo il quale esclude dall'elettorato quei cittadini, i quali sono soccorsi dagli stabilimenti di beneficenza; cittadini che ciascuno di voi conosce a quale ingente numero ascendano nella nostra Italia, da una parte così ricca di stabilimenti di beneficenza, e dall'altra così popolata di indigenti, i quali hanno bisogno di essere e sono effettivamente sussidiati dagli stabilimenti medesimi.

Veggasi dunque quanto le opposizioni fatte al disegno di legge muovano, o da un imperfetto esame di esso, o da una esagerazione affatto contraria alla realtà delle cose.

E qui io devo rivolgere una parola all'onorevole mio amico Finali, il quale ci ha fatto rimprovero di aver nella riforma elettorale da noi divisata imitato i procedimenti francesi, anziché i britannici.

Ebbene, è precisamente l'opposto. Sa infatti l'onorevole Finali come si procedette in Francia? Nel febbraio del 1848 si avevano 241,000 elettori, e due mesi dopo si fecero le elezioni con 10 milioni di elettori!

È invece sulle traccie dell'Inghilterra, come egli vuole, che noi abbiamo proceduto; poichè in Inghilterra, prima della riforma del 1867, si aveva un milione di elettori, e per effetto di quella riforma oggi se ne contano più di 3 milioni.

Ma se la nostra legge non è il suffragio universale immediato, è bensì vero che essa è il suffragio universale graduato, poichè, essendo fondata sul principio dell'istruzione elementare obbligatoria, appunto per l'obbligo universale dell'istruzione, verrà, in tempo non molto lontano, il giorno in cui tutti i cittadini, salvo quelli colpiti da indegnità, saranno elettori.

Ora, precisamente in ciò, come fu riconosciuto dall'onorevole mio amico Allievi e dall'onorevole Senatore Cannizzaro, riscontrasi un grandissimo pregio della legge che vi preghiamo di approvare.

Invero, chi potrà contrastare che il concetto fondamentale della riforma proposta non sia conforme ai principî più inconcussi del nostro diritto pubblico che fondasi sui plebisciti, sulla volontà nazionale, e conforme in pari tempo alla più evidente utilità sociale?

È conforme ai principî di diritto, se è vero che la legge deve essere l'espressione della volontà generale, se è vero che l'uomo, quando abbia coscienza di sè, de'suoi diritti e de'suoi interessi, non possa essere escluso dalla partecipazione ai diritti politici; senza di che si avrebbe evidente ingiustizia, odioso privilegio.

E questo concetto del suffragio attribuito a quanti hanno il discernimento per esercitarlo, senza privilegio di sorta, perchè l'istruzione obbligatoria non solo è accessibile a tutti ma è per tutti un dovere, non soltanto risponde al

diritto, ma risponde altresì, come accennava testè, ad una eminente utilità sociale.

Imperocchè, nulla più giova ad accrescere il rispetto, l'autorità della legge, quanto l'essere concorso a formarla il maggior numero possibile di cittadini; nulla più giova a rafforzare le istituzioni, che il far partecipare alla vita politica le moltitudini, che il dare agli individui il sentimento della loro importanza, attaccandoli allo Stato, rendendoli solidali con esso, facendo sì ch'essi possano lusingarsi, colle loro scelte, d'influire sulle sue sorti. Onde benissimo osserva il Gladstone, che l'aver ammesse nel corpo elettorale inglese le classi artigiane colla riforma del 1867, fu un grande mezzo di conciliazione, che valse a dissipare le diffidenze, che mutò la repulsione in attrazione, che mise l'unione tra i cuori ed accrebbe la potenza del governo.

Noi abbiamo dunque, come dicevo, posto per base della legge l'istruzione elementare obbligatoria.

Io non difenderò oramai questo principio, che è il principio cardinale della legge. Non lo difenderò, dopo che lo hanno eloquentemente propugnato gli onorevoli Senatori Allievi e Cannizzaro, il quale, come ricordò l'onorevole mio collega Depretis, dichiarò che non solo accetta tale principio, ma lo vota *con entusiasmo*.

Non lo difenderò, perchè d'altronde esso è in buonissime mani, dacchè ne ha, quasi unanime, sposato la causa l'Ufficio Centrale, di cui deve rendersi eloquente interprete l'onorevole Senatore Lampertico.

Mi sia lecito soltanto osservare che, per determinare la capacità elettorale, all'infuori ed al di sopra di questo principio, non havvi che arbitrio, mentre il fondamento dell'istruzione elementare obbligatoria è nella logica stessa delle nostre istituzioni. Imperocchè, siccome senza l'istruzione medesima la legge non ritiene completo l'uomo ed il cittadino, non si può esigere di meno; e siccome la legge ritiene che questa istruzione basti a completare l'uomo ed il cittadino, non si può, per conseguenza, esigere di più.

Il propostovi disegno di legge pare ad alcuni, come all'onorevole mio amico Senatore Jacini ed all'onorevole Senatore Alfieri, imperfetto, perchè mancante di semplicità. Io riconosco che il maggior tributo di lode il quale

possa darsi ad una legge egli è di avere applicato quella *simplicitatem legibus amicam* di cui fu dato vanto alla più antica legislazione romana. Ma questa semplicità è forse facile e possibile in una legge elettorale?

In uno dei volumi della mia Relazione, ho pubblicato le principali leggi elettorali vigenti negli Stati rappresentativi d'Europa, e quelle che in altri tempi imperarono negli Stati italiani. Ora, ditemi, dove, all'infuori delle leggi a suffragio universale, trovate una maggiore semplicità.

La legge inglese, che fu tanto magnificata, co'suoi elettori cui chieggonsi requisiti diversi, secondo che sono elettori di città e borghi, od elettori di contea; co'suoi elettori che traggono il loro titolo in parte da leggi antichissime, in parte dalla legge di riforma del 1832, in parte dall'altra legge di riforma del 1867; coi suoi *freemens* originari, co'suoi *freeholders* e *copyholders*, e *lesseholders*, cui furono aggiunti i nuovissimi *householders*, è talmente complicata, che al paragone può certo dirsi assai semplice la nostra.

Il principio cardinale su cui la legge si fonda è semplicissimo: quello dell'istruzione elementare obbligatoria. Esso, come ben disse l'onorevole Senatore Cannizzaro, assorbirà in breve tutte le categorie di censo e simili, che non avranno più ragione di esistere.

E perchè alcune di esse si dovettero introdurre ora? Appunto perchè l'istruzione non è peranco diffusa e sviluppata. Altre poi fra le categorie si introdussero non come attribuzione di diritto, ma come mezzo di prova.

E qui appunto rispondo ad una osservazione che è stata fatta dal Senatore Vitelleschi, il quale domandò: a che mai, dopo aver attribuito l'elettorato a tutti quelli che provino di aver sostenuto l'esame sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio, venite a parlare nientemeno che degli accademici appartenenti ai più alti Istituti di lettere e di scienze, dei professori d'Università, degli avvocati, degli ingegneri e simili, quasi che essi non siano già compresi fra coloro i quali hanno fatto gli studi prescritti nel programma per l'istruzione obbligatoria?

Noi che abbiamo elaborato la legge, nel formulare tali disposizioni comprendevamo benissimo che ci sarebbe stata fatta questa osser-

vazione; eppure le abbiamo credute non solo convenienti, ma necessarie, e questa necessità e convenienza sono state spiegate nella mia Relazione.

Non si tratta, come accennai, che di una questione di prova. Quanti, infatti, che hanno compiuto gli studi elementari, e credo sia fra questi la maggior parte di noi, non potrebbero presentare il certificato, o troverebbero molto difficile e fastidioso il procurarsi questa prova!

Ebbene, le categorie dell'art. 2 non hanno altro scopo che quello di stabilire, per un gran numero di persone, altrettanto legittime ed evidenti presunzioni *juris et de jure* della loro capacità elettorale; presunzioni che vengono a dispensare dall'obbligo della prova tutti coloro che sono compresi in tali categorie.

L'onorevole mio amico Jacini, il quale ben giustamente ha rivendicato il grande suo merito nell'aver propugnato fra i primi la necessità di una riforma elettorale estesissima, accusando il nostro disegno di legge di poca semplicità, propose il suffragio universale indiretto.

Senatore JACINI. Non l'ho proposto.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Sia pure, ma ad ogni modo ha dichiarato che fra tutti i metodi d'elezione crede preferibile il suffragio universale indiretto.

Ebbene, questo metodo, ch'egli reputa il migliore, è certamente meno semplice di quello stabilito nel disegno di legge; poichè, se l'elezione diretta è manifestamente un'idca semplice, non so davvero come potrebbe ritenersi una semplificazione l'introdurre questa ruota addizionale del voto a due gradi, il filtrare, come dice lo Stuart Mill, il suffragio popolare per un corpo intermediario.

L'onorevole Jacini, il quale oggi ancora ci ha detto che non vorrebbe annullato il diritto di nessun cittadino, tutti avendo votato nei plebisciti, col suffragio indiretto annullerebbe il diritto del maggior numero degli elettori; perchè, come bene accennò l'onorevole Senatore Ricotti, non esistono diritti se non in quanto essi siano pieni, diretti, efficaci; ond'è che la sola elezione diretta mantiene al sistema elettivo la sua realtà e la sua energia.

Precisati così i termini della legge, ridotte al loro giusto valore tutte quelle esagerazioni che sul portato della medesima vennero messe innanzi, chi potrà credere, dirò anch'io, a quei

tetri vaticinî, di cui parlava ieri l'onorevole mio amico Ferraris; a quei lugubri sgomenti, di cui poco dopo toccava l'onorevole Senatore Deodati?

Davvero che quando rifletteva a questi amari sconforti, quando da alcuni oratori udiva tutto essere nella Società nostra decadenza, corruzione, pervertimento, *abominatio abominatum*, quando udiva dichiarato esiziale tutto ciò che fu sempre reputato il vanto, la vita, la forza delle società moderne, stampa, scuola, associazioni, io chiedeva a me stesso se dalle tombe scoperchiate fossero sorti spiriti da secoli dormienti, poichè *gente della nostra gente* non potrebbe negare che, dopo tutto, e malgrado i loro mali, le società nostre vadano innanzi alle antiche, non solo sulle vie del benessere, ma anche su quelle della libertà, della giustizia, della moralità. (*Bravo!*)

All'affermazione che il popolo italiano non sia maturo alla libertà ha già egregiamente risposto l'onorevole Allievi, rivendicando non solo la moderazione ed il senno, ma anche la sagacia e l'istinto politico del popolo italiano. Di questo senno, di questa moderazione esso diede incessanti esempi nelle più difficili prove; ed anzi può dirsi che nessun popolo sia più pacifico, più pratico, come è indubitato che fra noi non sono vivaci e profondi quegli antagonismi, quegli odî, quei rancori di classe, che turbano e mettono a duro cimento le società delle altre maggiori nazioni di Europa.

E qui sento il bisogno di dichiarare come, in mezzo a queste voci profetizzanti il finimondo per una legge elettorale democratica, mi sia stato caro l'udire la parola di un uomo che è l'erede di due grandi nomi, i quali rappresentano in pari tempo l'aristocrazia della nascita e quella dell'intelligenza e che espresse invece sentimenti di grande affetto per la democrazia, e salutò con viva soddisfazione l'irresistibile e fecondo incesso del suo carro trionfale.

L'onorevole Vitelleschi, ricordando gentilmente alcune parole che io ebbi occasione di pronunciare nel Senato in omaggio alla memoria del Senatore Carlo Pepoli, mi chiese se io credessi che questi uomini, i quali ci hanno dato una patria, sarebbero venuti a sedere nella Camera elettiva colla legge che noi proponiamo. Ebbene, io non esito un momento a rispondere affermativamente, in modo reciso e preciso.

Nell'ultima discussione intorno alla legge

elettorale seguita or son pochi mesi nella Camera dei rappresentanti del Belgio, a chi in difesa del regime del censo diceva ch'esso aveva dato quel glorioso congresso che dotò il Belgio di liberali istituzioni, fu giustamente risposto che sotto l'influenza della rivoluzione con cui erasi rivendicata l'indipendenza del paese, qualunque regime elettorale avrebbe dato i medesimi risultamenti. Lo stesso può dirsi dell'Italia, dove, sotto l'influenza della nostra rivoluzione, qualunque regime elettorale avrebbe mandato i più provati e preclari patrioti alle assemblee nazionali. Tant'è che il suffragio universale ci diede l'Assemblea Veneta la quale, in mezzo al ferro, al fuoco, alla fame, decretò il celebre « resistere ad ogni costo »; ci diede quella Costituente Romana, il cui elogio suonò sulle labbra del conte di Cavour nell'ultimo discorso ch'egli pronunziava alla tribuna italiana.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola per un fatto personale.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti*. Del resto, sono il primo ad ammettere che gli effetti di una legge elettorale non si possano determinare con esattezza *a priori*. Sotto questo aspetto, quindi, io consento che coloro i quali dissero che la legge da noi proposta era *un salto nel buio* continuino a chiamarla così; ma vorrei ch'essi usassero questa celebre frase cogli intendimenti medesimi cui s'inspirava nel pronunciarla l'illustre suo autore, lord Derby, il quale disse bensì che la riforma inglese era un salto nel buio ma aggiunse che questo salto avrebbe servito « a porre le istituzioni sopra una base più ferma, ad accrescere la devozione ed il contento dei sudditi di Sua Maestà ».

Le leggi elettorali producono assai spesso effetti contrari alle speranze di quelli che le hanno propugnate, ai timori di quelli che le hanno combattute. Così in Inghilterra, ove i *tory* combatterono ostinatamente la riforma elettorale del 1832, questa riforma schiuse loro la via al potere. Lo stesso è a dirsi della riforma elettorale del 1867, riguardo alla quale il Gladstone scriveva: « Il corpo elettorale, in cui le classi artigiane, ammesse con la legge del 1867, formano il maggior numero, ha mandato al Parlamento una maggioranza *tory*, quale non aveva mai data, tranne in una circostanza

specialissima, il corpo elettorale della classe media ».

Io null'altro dirò circa al complesso della legge poichè mi riservo, occorrendo, di parlare sopra l'art. 3° che concerne l'abbassamento del censo, specialmente per dimostrare essere affatto erroneo ciò che venne da alcuni oratori affermato in questa discussione; che cioè il disegno di legge che vi presentammo costituisca una grande ingiustizia a danno delle classi rurali. Io spero di poter dimostrare fino all'evidenza che la legge proposta favorisce anzi le classi rurali in confronto delle classi cittadine.

Ma, prima di finire, permettetemi una osservazione d'ordine generale, che mi è consigliata dalle parole dell'onorevole mio amico, il Senatore Jacini, il quale disse: « il Ministero non s'impunti a volere una vittoria contro il nostro Ufficio Centrale ». No, il Ministero non vuole una vittoria contro nessuno e molto meno contro l'Ufficio Centrale, poichè, come ben disse l'onorevole Presidente del Consiglio, il Ministero rende sincerissimo omaggio non solo alla sua saviezza, ma anche alla sua equanimità.

Noi tuttavia, compendiando quanto dissero ieri l'onorevole Senatore Deodati e l'onorevole Senatore Miraglia, chiediamo agli uomini egregi che compongono l'Ufficio Centrale, se valga proprio la pena, per le lievi divergenze che ci separano, di rimandare a non so quali calende, più o meno greche, la riforma elettorale.

Ho detto che lievi sono le differenze che ci dividono, poichè parecchi emendamenti non concernono che questioni di forma.

V'hanno due differenze, come disse l'on. Presidente del Consiglio, le quali possono sembrare più importanti; quelle che si riferiscono alle disposizioni transitorie, ed al censo.

Ora, quanto alla questione concernente le disposizioni transitorie, lo stesso onorevole Lampertico nella sua Relazione ammette in sostanza essere più che altro una questione di metodo, poichè l'Ufficio Centrale, per giudicare intorno alle cognizioni dell'uomo adulto, sostituisce il giudizio di una Commissione alla prova fatta innanzi al notaio e rinnovabile, in caso di protesta, in presenza della Giunta municipale.

La stessa divergenza prodotta dall'aver l'Ufficio Centrale proposto un abbassamento di censo maggiore di quello stabilito nel nostro disegno di legge, a che cosa si riduce? A

questo soltanto: che l'Ufficio richiede minori guarentigie d'istruzione dai piccoli censiti. Imperocchè, come benissimo osservò ieri l'onorevole Cannizzaro, quelli fra essi che non sanno leggere e scrivere - e sono parecchi - non divengono in verun caso elettori, nemmeno secondo il progetto dell'Ufficio Centrale; tutti quelli, invece, che sanno qualche cosa più che leggere e scrivere sarebbero compresi secondo entrambi i progetti. Lascio a voi giudicare se ciò valga la pena di procrastinare l'approvazione della legge e di sollevare un conflitto.

L'onorevole Presidente del Consiglio già vi fece notare, col ricordo della nave del poeta latino, come questo disegno di legge tornando alla Camera potrebbe essere balestrato, travolto, distrutto da chi sa quali onde politiche.

Non tornerò quindi su tale argomento, ma altre riflessioni sottoporro alla vostra prudenza.

Innanzi all'Alta Camera inglese oppositrice della riforma elettorale del 1832, il grande propugnatore di quest'ultima, lord Brougham, avvertiva i Pari che, se respingevano il *bill*, la Sibilla, che veniva innanzi a loro coi libri della legge in candidi ed intatti papiri, accettabili a tenue prezzo, sarebbe tornata inevitabilmente in loro presenza, ma coi papiri laceri e insanguinati.

Io so bene, e questo forma l'elogio del popolo italiano, che tale linguaggio non sarebbe possibile in Italia. Ma quello però che può affermarsi si è, che se la legge è rimandata alla Camera elettiva, probabilmente ritornerà poi innanzi a voi riformata su base più larga; ritornerà con quel suffragio universale limitato dal solo saper leggere e scrivere, la cui incertezza è commentata nella Relazione dell'onorevole Lampertico; con quel suffragio, cioè, che Frère-Orban respingeva nella recente discussione di cui ho testè fatto parola, mentre dichiarava, come ha ricordato l'onorevole Griffin, che il progetto da noi presentato poteva essere la base di una seria discussione in quello stesso paese, in cui riesce per molte ragioni tanto difficile e temuta qualunque modificazione, anche la più esigua, del corpo elettorale.

L'onorevole Relatore Lampertico disse a proposito dei doveri del Senato: nè conflitto, nè abdicazione.

Ora, mentre è per lo meno problematico che il modificare la legge non costituisca conflitto,

è certo invece che l'accettazione della legge medesima senza emendamenti, non costituisce pel Senato alcuna abdicazione.

Non la costituisce per quella stessa tenuità delle divergenze che io vi ho testè dimostrata: perchè le basi fondamentali della riforma vennero dall'Ufficio centrale, che rappresenta il Senato, accettate nella pienezza della riflessione, con maturo consiglio.

Fra pochi giorni andrà in discussione nella Camera elettiva lo schema del nuovo codice di commercio. Questo codice, prima in alcune parti staccate, qui da più anni discusse ed approvate, e poi nel suo complesso, è opera esclusiva del Senato del Regno.

Ebbene: la Commissione della Camera dei Deputati ha proposto, ed io sosterrò con ogni sforzo alla Camera stessa, che questo codice venga votato integralmente senza alcuna modificazione. E il codice di commercio non è certamente il regolamento delle guardie doganali, di cui parlava l'onorevole Senatore Finali. È una delle più importanti parti della legislazione del Regno e in pari tempo delle più difficili, poichè in essa la giurisprudenza non ha le grandi e antichissime tradizioni delle altre parti del diritto; in essa istituti economici di nuovissima creazione richiamano i provvedimenti del legislatore. E non è già che la Commissione non creda quel codice suscettibile di molti miglioramenti; non è ch'io pure nol creda. Ma noi crediamo altresì che l'ottimo è nemico del bene, e che il maggior bene sia il non ritardare quella importante riforma.

Ora, se la Camera elettiva, come io confido, approverà il codice di commercio, quale uscì dal Senato, senz'alcun emendamento, credete voi che essa riterrà di abdicare? E perchè dunque deve credere il Senato d'abdicare approvando questa legge elettorale?

Io sono anzi convinto che la sua integrale approvazione, invece che sembrare abdicazione, varrebbe per contro a rafforzare il Senato, a conferirgli prestigio ed autorità, mostrandolo più di ogni altro sollecito delle liberali riforme, il che sempre valse a circondare le Alte Camere di meritata popolarità.

Così avvenne, ad esempio, in Francia nel tempo della Restaurazione, in cui si guardò con viva simpatia e speranza alla Camera dei Pari, dopo che la si vide proteggere e salvare la

libertà di stampa; dopo che la si vide respingere il ristabilimento del diritto di primogenitura votato dalla Camera dei Deputati.

Rimandisi, invece, il codice di commercio dalla Camera al Senato, la legge elettorale dal Senato alla Camera, e si darà forza all'accusa della poca attitudine che le istituzioni libere, gli ordini parlamentari presentano in Italia per l'attuazione delle grandi e salutari riforme nella legislazione politica e nella legislazione civile.

(*Vivi segni di approvazione*).

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Pantaleoni per un fatto personale.

Senatore PANTALEONI. Sarò brevissimo, franco e leale, come è mia usanza; e positivo e serio come è nell'indole, quale che sia, della mia intelligenza.

L'onorevole Ministro dell'Interno, mi accusa di vedere la rovina del mondo nella legge proposta.

Io ho accettata tutta la legge, quale è stata formulata dall'Ufficio Centrale; non ho escluso e combattuto che un semplice comma dell'articolo secondo, ed è presisamente quello del voto accordato a quelli che compirono lo studio della seconda elementare.

Lo combatto, lo combatterò sempre, e vi dirò anche il perchè; perchè è l'onorevole Depretis che mi obbliga a farlo, perchè l'onorevole Depretis è il primo che l'ha fatto; e citerò solamente le sue parole che ho sotto le mani.

« A mio avviso, sarebbe oggigiorno imprudenza gettare nel corpo elettorale tutta la massa quasi ignorante che esce dalle classi elementari inferiori; e presso noi la quarta elementare è la sola che impartisca un grado d'istruzione sufficiente a prendere parte alla vita politica ».

Ma vi è un'altro motivo, ed è che io ritengo che questo sistema, più presto o più tardi, conduca al suffragio universale. L'onorevole Depretis lo ha negato, ed ha risposto per me l'onorevole Zanardelli, sempre leale, come l'ho sempre trovato in tutti i rapporti che ho avuto con lui, dicendo che non vi porta adesso, immediatamente adesso: ed io l'ho lungamente detto nel mio discorso, facendo vedere che non era attualmente se non che il grande predominio del numero sopra l'intelligenza, ma significava il suffragio universale intiero in un

certo numero di anni, quando, se non m'inganno, l'onorevole Zanardelli stabiliva che si andrebbe a 7,500,000 votanti.

Le parole che ha citato del mio discorso l'onorevole Depretis, sono state formulate tutte sopra e contro il suffragio universale, e come conseguenza di quel comma della legge che porta al suffragio universale.

Io indicai altre ragioni che dimostrano l'incompatibilità di quel suffragio con le nostre istituzioni; ma, per ossequio e delicato riguardo, io non volli mai nominare la Corona, e presi materia dal criticare il sistema dell'onorevole Crispi, per dire quello che ha ripetuto l'onorevole Depretis e che mantengo con tutta la forza delle mie convinzioni e in tutta la sua estensione.

Ho bisogno di aggiungere ancora una parola alla quale m'obbliga il discorso dell'onorevole Zanardelli. Fra i grandi uomini di Stato che ha avuto (e ne ebbe dei grandissimi) il Piemonte, uno dei più grandi fu tale di cui scrisse la vita l'onorevole mio amico il Ministro Bertè.

PRESIDENTE. Prego l'oratore di mantenersi nel fatto personale.

Senatore PANTALEONI. Perdoni, non cito che poche parole: *un élément nettement démocratique c'est incompatible avec nos institutions constitutionnelles*.

Questa era l'opinione di Cesare Alfieri ed io ho dovuto citarla, giacchè l'onorevole Zanardelli parlava delle idee democratiche dell'onorevole Collega nostro, il Senatore Alfieri, che certo non rinnega le opinioni di un uomo così distinto come il suo illustre genitore.

Una seconda accusa mi ha diretto l'onorevole Depretis, per mettermi in disaccordo coi più distinti e cari amici che io ho nell'Ufficio Centrale. Egli ha perfino citato il povero Ariosto che di governo non si occupò mai, salvo quando governò la Garfagnana e ne bestemiava tutta la sua vita.

Ha detto l'on. Ministro che il mio discorso avrebbe portato molta sorpresa all'Ufficio centrale.

Onorevole Depretis, Ella non è felice nelle sue divinazioni, perchè, colla mia lealtà, ho scritto due grandi e lunghe lettere all'onorevole Lampertico fin dal principio che fu nominata la Commissione, e nelle quali manifestai e duramente le opinioni mie; ed avendomi l'onorevole Lampertico inviata una lettera a Londra,

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1881

gliene scrissi un'altra ancora di colà esprimendo quelle opinioni che egli perciò conosceva e che ho sviluppato nel mio discorso.

Quindi, se vi fosse stato luogo a sorpresa, sarebbe piuttosto stata quella che io non avessi difeso le stesse opinioni ora in Senato.

Dirò ancora poche parole per un appunto feroce e sanguinoso che mi dirige l'onorevole Depretis.

L'onorevole Depretis disse che i nostri discorsi sono la causa della cattiva nostra situazione all'estero.

DEPRETIS, *Ministro dell' Interno*. Non ho mai detto questo.

Senatore PANTALEONI. Ha detto: Che cosa si crederà all'estero quando si leggeranno i discorsi qui pronunziati? ed alludeva alle mie parole.

Non andrò per le lunghe. Faccio solo osservare che il mio discorso è del 10 dicembre 1881 e che noi avevamo una magnifica situazione nei primi del 1878 quando tutta l'Europa, senza che nella storia se ne riscontri esempio simile, accorse tutta e spontanea fra noi in un giorno del più tremendo lutto nazionale.

DEPRETIS, *Ministro dell' Interno*. (*Interrompendo a bassa voce*). Ero ministro io allora.

Senatore PANTALEONI. Non parlo della posizione in cui siamo ora all'estero, perchè questo non entra nel fatto personale: e non ne parlerò, perchè mi sanguinerebbe il cuore a farlo per i riguardi che ho ai nostri veri interessi e pel patriottismo sincero e ardente che professo al mio paese.

PRESIDENTE. La parola spetta per un fatto personale all'onorevole Zini.

Senatore ZINI. È doloroso per me di prendere qui agli estremi la parola, davanti al Senato, che è giustamente stanco; onde l'indugio di viene impossibile; ma io non posso a meno del rilevare certe parole che mi ha lanciato con una concitazione veramente inaspettata l'onorevole Guardasigilli.

Quando ho inteso le prime frasi della sua apostrofe così violenta contro di me, mi sono domandato se io veramente avessi detto qualche parola offensiva contro di lui nel mio discorso l'altro giorno, e che non me la trovassi più nel testo del mio discorso. Ma per quanto io abbia pensato, e riscontrato il discorso stesso, mi sono dovuto convincere che l'onorevole Guardasigilli si è risentito contro di me di cosa non vera;

e mi ha accusato di parole non mai dette e di cosa non vera, quando disse che io avevo accusato lui di avere abbassata la dignità della Magistratura.

Io prego il Senato di permettermi di leggere le parole che dissi l'altro giorno: (*legge*)

« Ma credete voi che la giustizia amministrativa si trovi tutelata come dovrebbe essere? »

« Credete voi che la stessa Magistratura si trovi così indipendente, come era tanti anni addietro? »

« Non vi pare che sia accaduto alcun fatto che ne abbia annebbiata la severa autorità? »

« Non dico io che l'onorevole Guardasigilli abbia avuto il proposito di staccarne l'altezza o di smoverne l'indipendenza. Ma sta in fatto che per la ragione stessa delle condizioni politiche, questa Magistratura, già colpita per averle tolto la garanzia della inamovibilità di residenza, si sente scemata di quella considerazione, di quella indipendenza che ne costituisce la prima autorità ».

Due volte l'onorevole Guardasigilli mi ebbe interrotto, ed io ben potei credere che la mia voce non fosse arrivata fino a lui, e due volte mi affrettai a ripetergli che nemmeno per sogno attribuiva a lui alcun fatto che corrispondesse a questo criterio; ma che questo criterio io l'aveva desunto dalla voce pubblica; e più particolarmente l'aveva desunto dalle affermazioni di tali uomini autorevoli, per fino luminari della Magistratura, che in verità io credo che basti citarne uno perchè io sia pienamente giustificato.

Ecco che cosa scriveva quel luminaire della Magistratura e del Senato, che è l'onorevole Presidente Mirabelli:

« Il prestigio dell'ordine giudiziario è stato mortalmente ferito, nè può ritornare al suo stato sano e vigoroso senza togliere di mezzo la cagione del male » - Dopo di lui il procuratore generale Lafrancesca scriveva: « Quando è in arbitrio del Ministro che un magistrato stia o corra, o salti, o giri, l'inamovibilità è una lustra sol buona ad abbagliare i semplici che non vedono nè odono al di là dei propri occhi e dei propri orecchi. Il trasferimento di un magistrato da una sede all'altra offendendo i suoi interessi, i suoi affetti, le sue consuetudini e la sua dignità, scon-

« forta e turba la serenità dell'animo e ne « svigorisce la libertà ».

È inutile che dica che l'illustre Statista, al quale accennava l'altro giorno, raccolse queste due sentenze: le ripeté e ne argomentò quello che io con più modesta parola rilevai l'altro giorno, rimuovendo espressamente dall'onorevole Guardasigilli qualunque più piccola allusione all'opera sua. Così vero, che io dissi testualmente: « non abbiamo veduto, del resto - mi « perdoni - dei casi di questa natura? Io non li « attribuisco all'onorevole Guardasigilli, che ri- « tengo custode geloso del suo Ministero, ma dico « che le condizioni attuali fanno credere a questi « dubbi, dell'ingerenza parlamentare anche ri- « spetto al magistrato ».

In sostanza io diceva, non accuso questo o quello, e sopra tutto non sarà vero di Voi; ma sta il fatto che la revoca di quel decreto Vigliani ne condusse alla conseguenza che la magistratura si sentisse scossa nella sua indipendenza. Sta in fatto che è nella credenza generale di che, per l'ingerenza parlamentare, si possa ottenere anche lo spostamento di un magistrato.

Io non sono nemmeno ricorso al facile scongiuro di domandare allo stesso Guardasigilli: se egli si sentisse propriamente sicuro di non aver mai sofferto pressioni parlamentari per questo oggetto? Se potesse sulla sua fede affermare di essere a tale cognizione di tutti gli atti del suo Ministero, sicchè non potessero essere avvenuti, lui insciente, di questi fatti, o almeno tali fatti che dessero ragione alla credenza che corre, ed alla magistratura di sentirsi scossa nella propria autorità?

Dopo tutto questo, io veramente ho ragione di meravigliarmi altamente che, usando di enfatica eloquenza, mi sia venuto addosso con la sua invettiva per accusarmi di una cosa non vera, mentre egli ha avuto cinque giorni per sincerarsi e riscontrare che io non aveva nemmeno sognato di dire quello che egli mi ha voluto far dire. Io sono stato veramente offeso dalle sue parole. Intendo bene che l'on. Guardasigilli non rispondeva alle mie parole dell'altro giorno, ma sibbene a qualche altra cosa.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
A che cosa?

Senatore ZINI. Alla mia pubblicazione dell'anno scorso.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Ma se non l'ho nemmeno letta: in parola d'onore! Senatore ZINI. Già... s'intende!

L'altro appunto che egli mi ha fatto, è di averlo accusato di poco patriottismo evocando le ombre del bastione di Brescia; ma sono qui le parole che ho detto, onorevole Zanardelli.

Ancora l'onorevole Presidente del Consiglio me l'ha voluto rimproverare; per altro con quella cortesia che lo distingue e di che lo ringrazio.

Io ho ricordato le ombre del Belfiore, di Milano e quelle di Brescia, non precisamente a proposito dell'andata del Re a Vienna: le ho ricordate a riscontro d'inconditi applausi officiosi che ho trovato insipienti, spostati e fuori di luogo e di tempo.

Ho detto che una nazione che voglia essere grande, deve cominciare dal rispettare le proprie sventure. E ricordandone i casi e i luoghi, mi è venuto accennato anche ad uno di quelli che fu più d'una volta commemorato, celebrato appunto dall'onorevole Guardasigilli: ed ecco perchè con una parola glielo ricordai. Ma poichè, senza alcuna ragione, egli ne ha fatto una questione di risentimento personale contro di me, non si meravigli se ancor io ricordo un fatto personale e se esprimo ancora un mio sentimento del quale tenga pure quel conto che vuole. Io che tre volte lo udii a Brescia, colla sua eloquenza veramente ammiranda, commemorare appunto i grandi lutti di quella nobilissima città; io che ho assistito a quella pietosa cerimonia, e mi pareva veder lui penetrare negli avelli, abbracciare quelle urne, interrogarle e riportarne i responsi alla folla commossa che pendeva dalle sue labbra; ebbene, lo dico schietto: dopo tutto quello che ricordo, in fede mia mi pare di sognare quando lo vedo seduto a quel banco, sotto un riflesso degli splendori di Casa d'Austria (*Mormori*).

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
L'onorevole Senatore Zini disse parole le quali dimostrano che egli non ha nè punto nè poco prestato una calma attenzione a quello che ho detto. Infatti, io avevo anticipatamente già risposto alle sue ultime osservazioni. È veris-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1881

simo che, in seguito alla mia interruzione, egli, non sapendo citare un solo atto della mia amministrazione che venisse a conferma delle sue parole, dovette cercare di rischiarare le tinte. Ma, appunto per questo, io già gli chiesi come mai, se intendeva con queste precauzioni postume dimostrare che non riferivasi a me, poté allora fondare, sopra i fatti da lui citati e che a me non possono imputarsi, un voto di sfiducia verso il Ministero, voto di sfiducia che disse essere causa determinante della reiezione della legge da parte sua.

Non mi parli dunque del libro del Mirabelli, poichè il libro del Mirabelli, che io conosco anche indipendentemente dalle citazioni del Minghetti, so pure che fu pubblicato molti anni addietro, e che a ben altre Amministrazioni allude e si riferisce.

E poichè l'onorevole Zini, a proposito del viaggio di Vienna, è tornato a parlare de' fatti e dei sentimenti della mia città nativa, gli

ripeto un'altra volta che il popolo baldo e generoso di quella città, quanto è gagliardo in guerra, tanto è magnanimo in pace. Ed egli, sebbene sia stato colà a rappresentare il Governo, non lo conosce, non intende la sua divisa da me ricordatagli: « *Oltre il rogo non vive ira nemica* »; onde a me, bresciano, sia lecito dirgli che non comprende Bresciani e i Bresciani.

(*Bravo, bene*).

Senatore ZINI. Domando la parola.

Voci. No, no. (*Segni di disapprovazione*). Basta, basta.

PRESIDENTE. Domani si terrà seduta pubblica alle due per il seguito della discussione sulla Riforma della legge elettorale politica. La parola spetterà all'onorevole Relatore Senatore Lampertico.

La seduta è sciolta (ore 6).

## XCVI.

## TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Sunto di petizione — Congedo — Continuazione della discussione del progetto di legge sulla riforma elettorale politica — Discorso del Senatore Lampertico, Relatore — Comunicazione di proposte del Senatore Alfieri.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2 pom.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro dell' Interno, il Ministro di Grazia e Giustizia; più tardi intervengono i Ministri della Guerra e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, che viene approvato.

## Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del seguente sunto di petizione:

N. 54. La Giunta municipale di Termini Imerese (Sicilia) fa istanza per ottenere che i Comuni di Sicilia vengano esonerati dal concorso nella spesa pel mantenimento delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo.

Domanda un congedo di 15 giorni, per motivi di salute, il signor Senatore Giustinian, che gli viene dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge  
N. 119.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sul progetto di riforma della legge elettorale. La parola spetta all'onorevole Lampertico, Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Signori Senatori! Nel prendere la parola non posso dissi-

mulare che l'animo mio si trova straordinariamente commosso.

Così gravi sono i giudizi i quali si sono portati anche in quest'Aula sul presente disegno di legge, che altamente sono compreso della responsabilità che a me viene dalla parte qualunque che ebbi ed ho l'onore di prendere nell'esame, e nella discussione della legge che sta davanti al Senato.

Ho prestato ogni attenzione ai discorsi che si sono pronunziati, e pur avendo per mia parte ogni cura di evitare un qualsiasi fatto personale, i miei colleghi avranno occasione di riconoscere con quanto rispetto io abbia ascoltato le opinioni che vennero manifestando.

Alcuni degli egregi colleghi accettano la legge come è; altri non l'accettano a nessun modo, quantunque questi ultimi siano assai pochi.

Vi sono pure alcuni altri che accettano tale legge modificata con gli emendamenti dell'Ufficio Centrale, comunque vengano in corso di discussione migliorati, od abbiano a rimanere quali li abbiamo proposti.

Altri invece desiderano emendamenti diversi da quelli proposti dall'Ufficio Centrale, e particolarmente vorrebbero, o si omettessero le disposizioni transitorie, oppure si portasse più alto il grado degli studi.

Alcuni degli emendamenti esprimono un desiderio; altri ne fanno una condizione esplicita di approvazione della legge.

Io per verità, vorrei qui sul principio espri-

mere una parola di sincera riconoscenza verso gli egregi colleghi, i quali ebbero tanta indulgenza per l'opera mia. E particolarmente vorrei esprimere questa riconoscenza all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro di Grazia e Giustizia, già Relatore di questo disegno di legge alla Camera dei Deputati. A lui particolarmente vorrei dire quanto l'opera sua mi ha giovato, comunque per me si accrescessero le difficoltà, per aver trovato il lavoro parlamentare portato a tale altezza che era pressochè esaurito il viatico per salire su quell'ultima cima, da cui si deve gettare uno sguardo su tutte le opinioni che si son messe innanzi, e condurle ad unica e definitiva deliberazione.

Signori Senatori; non ho potuto nel mio lavoro metterci neppure quel tanto di dottrina che se non altro il buon volere mi avrebbe concesso; poichè quantunque gli egregi Colleghi dell'Ufficio Centrale non mi abbiano imposto alcuna limitazione di tempo, pure un termine inesorabile, necessario mi era imposto dal dovere di porre in grado il Senato di occuparsi al più presto di questo disegno di legge. Nelle ultime tornate estive ne aveva fatto, in nome dell'Ufficio Centrale, espressa dichiarazione e promessa il nostro egregio Presidente. E si è per tutto ciò, che quel sentimento di grato animo, o signori Ministri, o Colleghi egregi, che io vorrei esprimere con tutta la schiettezza dell'animo, contribuisce ad accrescere il mio turbamento. La benevolenza, che larga ed unanime mi fu concessa, viene ad accrescere gli obblighi, a cui (non è ostentata modestia, è il dovere verso la patria, verso il Senato, che in me parla profondo) sento impari le forze.

Nè a questo punto della discussione vi aspetterete che io venga innanzi con cose nuove. Non crescono in povero suolo gli alberi de' climi più felici, i quali, anche dopo abbondante raccolto, continuano a dare dei frutti.

Nè voi, il che sarebbe opera poco senatoria, potete esigere da me che io mascheri in abito da giovinette verità omai canute. Bensì gli egregi oratori tutti che mi hanno preceduto hanno in parte reso più agevole il mio ufficio, poichè in verità al sistema tenuto dall'Ufficio Centrale quanto agli emendamenti introdotti - non parlo ora di un emendamento o dell'altro, sto nel campo della discussione generale, e

parlo perciò degli emendamenti nel loro insieme, nel loro metodo, nei principî a cui si trovano informati - non ho udito fare alcuna amara censura. Ed anzi coloro stessi, che sono inclinati a votar la legge senza emendamenti (parlo del più degli oratori) hanno riconosciuto che l'opera dell'Ufficio Centrale ha migliorato la legge.

L'oratore che è stato forse il più deciso sostenitore della legge nello stesso suo testo, il più aperto fautore della legge così com'è, ha perfino detto che se si potesse venire all'accettazione di tutti gli emendamenti dell'Ufficio Centrale d'accordo col Ministero, lui il primo direbbe *plaudite*.

Noi non richiediamo tanto, e se cinto mi avete benevolmente di rose, datemi ora un ultimo fiore, che sia maggiormente simbolo della vita; la vita del Senato, la vita delle nostre istituzioni, da cui in fin dei conti dipende la vita della stessa legge sulla quale dobbiam pronunciare le nostre deliberazioni.

Si era presentata nell'Ufficio Centrale una mozione d'ordine sospensiva, o vogliam dirla pregiudiziale. Sospensiva, e cioè, che l'esame del disegno di legge si differisse fino a che la Camera dei Deputati si fosse pronunciata sullo scrutinio di lista; pregiudiziale e cioè che, sopra un disegno di legge il quale estende il diritto di voto, non si possa deliberare, se in pari tempo non si delibera sulla composizione del collegio elettorale.

Siccome alcuni egregi Colleghi, sia pure in via meramente storica, ne hanno parlato nel corso della discussione, in via meramente storica, noi che siamo stati invece propensi a dar corso immediato alla legge, dobbiam pure esporre quali ragioni sieno prevalse nel determinare la nostra risoluzione.

Ci è parso potersi dire di mozioni simili quello che Cicerone disse, allorchè l'Augure volle impedire il suo legittimo corso all'elezione di Dolabella, essere l'impedimento postumo, essersi dovuto sollevare dianzi: *Non comitiis habilis sed priusquam habeantur, debet nuntiare, bonus augur*.

Ed invero voi tutti ricòrdate, signori Senatori, quando la legge venne davanti agli Uffici del Senato.

Per lo più gli Uffici si trovano nella necessità d'indovinare il voto del Senato. In quel-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

l'occasione eravamo così numerosi, che si può dire che coloro i quali siedono nell'Ufficio Centrale fossero già stati posti in grado di conoscere la volontà.

Or bene, il 30 giugno la Camera dei Deputati, sopra mozione di onorevole Deputato, aveva deliberato che la legge sullo scrutinio di lista dovesse esser posta all'ordine del giorno della Camera nella seconda tornata dopo il disegno di legge riguardante alcune modificazioni alla legge sull'ordinamento dell'esercito. Ma in seguito, poichè la stagione ha pur essa le sue esigenze, sopra mozione di altro onorevole Deputato, si convenne che la legge sullo scrutinio di lista dovesse venire in discussione subito dopo i bilanci.

Ed il 5 luglio, quando la Camera si è prorogata, la legge sullo scrutinio di lista era già all'ordine del giorno per l'indomani. È notevole che la proposta di differire la discussione dello scrutinio di lista venne da onorevole Deputato non certamente sospetto di non essere propizio all'ammissione dello scrutinio di lista; non era quindi sospetto, che la sua mozione fosse l'*alic die* degli antichi anguri.

Ed è anco notevole, che coloro i quali si mostrarono maggiormente contrari a quel disegno di legge, tuttavia si erano a malincuore acconciati al ritardo della discussione del medesimo; comunque contrari, avrebbero desiderato che una deliberazione la Camera la prendesse. Chi maggiormente vi si è pronunciato contrario, tuttavia si è rassegnato al rinvio della discussione, solo perchè la dilazione era in termini da assicurare che la legge sarebbe venuta in discussione nel corso della sessione.

Questi fatti erano noti agli uffici del Senato, quando noi avemmo l'onore di essere nominati a far parte dell'Ufficio Centrale. E quantunque l'intima corrispondenza di quella parte della legge la quale concerne l'estensione del diritto di voto, con l'altra parte la quale si riferisce alla costituzione del collegio fosse manifesta a tutti e da tutti avvertita, quantunque alcuni dalla costituzione del collegio elettorale, dall'adottarsi cioè o dal respingersi lo scrutinio di lista, stimassero dover dipendere la deliberazione sull'estensione stessa del diritto di voto, tuttavia si credette di passar oltre. Non è che gli Uffici del Senato non apprezzassero l'importanza di eccezioni simili che per la maggior sincerità e per il

maggior buon ordine dei lavori parlamentari vengono talora sollevate, siccome con tali intendimenti sollevata era questa da egregi nostri Colleghi. Tali eccezioni, che nel Foro assumono il nome di dilatorie, e che nelle assemblee politiche si sono negli antichi tempi perfino elevate alla dignità d'atto augurale, così nella storia dell'amministrazione della giustizia, come nella storia della libertà, sempre ebbero importanza grande.

Però, senza ora pregiudicare questioni le quali possano insorgere per avventura nel corso dell'esame di questo disegno di legge, non mancò alcuno dell'Ufficio Centrale di avvertire quello che adombrò in parte ieri l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, e cioè, che, sebbene quest'intimo legame vi sia, tuttavia si è proceduto in altri Stati, per necessità di cose o per opportunità di provvisioni, a dar corso ad una legge elettorale senza che nello stesso tempo fossero risolte tutte le questioni che alla legge elettorale medesima si riferissero. Parve nel 1848 venuto nel Belgio il momento di ridurre il censo al minimo previsto dalla Costituzione. E si riconobbe, che tale riduzione poteva portare con sé la necessità di modificare il modo della votazione. Si è anzi riconosciuto, che dovesse condurvi necessariamente; tanto è vero, che prevalendo l'urgenza di dar corso alla legge di riduzione del censo, senz'altre alterazioni, si è stimato doversi espressamente aggiungere la dichiarazione che tuttavia si sarebbe continuato a votare nel modo stesso che per lo innanzi. Intanto però sta il fatto che si è ridotto il censo, e si lasciò immutato il modo di votazione. Così il *bizil* di riforma del 1867 nell'Inghilterra è largo assai quanto all'estensione del diritto di voto ed altrettanto timido per quanto riguarda la distribuzione, come dicono, del diritto elettorale. Tantochè, se per un'ulteriore estensione del diritto di voto non c'era probabilità che si dovesse ritornare sopra quella legge in breve giro di tempo, per la distribuzione del diritto di voto, eguale probabilità non vi era di certo.

Più di tutte queste considerazioni prevalse nell'animo nostro l'osservazione che, in fine dei conti, col portare dinanzi al Senato la legge, in nulla si pregiudicava la libertà del Senato di discutere la legge sotto ogni riguardo. Dinanzi a

noi abbiamo una legge elettorale compiuta, la quale non toglie l'adito ad alcuno di fare quelle mozioni che credesse opportune sulla costituzione stessa del collegio.

Bensi abbiám creduto opportuno d'interpellare l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri sull'ordine dei lavori parlamentari, e ne avemmo quelle più esplicite dichiarazioni che si potevano desiderare, perchè il Senato avesse la maggiore certezza che la discussione sul disegno di riforma elettorale politica che ci sta dinanzi abbia pieno e libero tutto l'intiero suo corso, senza che intanto contemporaneamente presso l'altro ramo del Parlamento venga in discussione un disegno di legge che comunque a questo si riferisca. Abbiám quindi conchiuso col giureconsulto, che quell'eccezione non fosse da suscitare: *conquiescere sancimus: ne dum de ea altercatur, ipsius negotii disceptatio proteletur.*

Quanto al *metodo* della discussione, venne espresso da egregio collega il desiderio che si fosse invece proceduto per via di risoluzioni e che a seconda delle massime che si fossero dal Parlamento deliberate, si fosse divenuto poi alla presentazione del disegno di legge. L'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri nella tornata di ieri ha fatto qualche osservazione critica sul metodo di procedere che si sarebbe in tal guisa desiderato. E noi vi contrapporremo del pari un'osservazione storica.

Lord Derby, quando propose il *bill* di riforma del 1867, aveva appunto iniziato la cosa per via di risoluzioni, ma non se n'era venuto a capo; così che lord Derby fu allora nella necessità di presentare il disegno di legge addirittura. E ciò si comprende ben di leggieri poichè è questione non di principî, ma bensì di limiti. E se l'egregio collega, che giudica sarebbe stato quel metodo preferibile, ha giustamente messo in rilievo la importanza dei principî i quali devono presiedere ad una legge di riforma elettorale, vorrà pur consentire all'Ufficio Centrale di porre innanzi la importanza dei limiti di attuazione.

Nè i principî si possono esaminare congiuntamente coi limiti, se non li troviamo formulati in un concreto, preciso e determinato disegno di legge.

Fu pur fatta la critica all'Ufficio Centrale che non abbia percorso tutti i varî *temi*, i quali possono riferirsi alla proposta di legge, che si

discute; ed è vero. L'Ufficio Centrale ha lasciato da parte tutti quei temi che, secondo l'espressione del Bright, si scoprono in alcuni di quegli abissi, nei quali la mente spèculativa dell'uomo si diletta a tuffarsi. Non è fino a che una questione politica si mantenga nello stato di nebulosa, oppure in quello dei turbini di Cartesio, che possa venire innanzi ad assemblee legislative. È duopo che l'occhio arrivi a discernere distintamente le stelle, le quali costituiscono quell'aggregato che intanto non è che semplice affezione della vista. È duopo che il problema, messoci innanzi come ipotesi filosofica, arrivi ad essere determinato colle leggi della meccanica.

L'onorevole Ministro Guardasigilli, allora Relatore alla Camera del disegno di legge, si è preso nella sua Relazione onesti svaghi, e ha trattato qualche argomento che si potrebbe dire di lusso, anzi di lusso elegante, allorchè si è occupato del diritto di suffragio delle donne.

Il vostro Relatore dell'Ufficio Centrale ha creduto di occuparsi pure di qualche tema, che non è di una immediata utilità; e gli si conceda dire schiettamente il motivo principalissimo che a ciò lo ha indotto. Ho sempre seguito con ogni attenzione gli studî degli uomini egregi che son venuti a far parte del Senato del Regno. E mi è parso che in un'occasione come questa, fosse opera degna di rammentarne taluno che al disegno di legge ha attinenza. Parvemi che fosse un dovere di rendere così omaggio a Colleghi che abbiám ventura di avere con noi, e ad altri onorandi uomini che più non sono. Siccome non ho mancato di rendere una parola di compianto, a cui certissimamente il Senato si associa, verso quel collega nostro, il quale non poté condurre a compimento con noi gli studî della legge elettorale, quell'uomo di così alto senso patriottico e di così alto senso pratico che fu il Senatore Carlo Fenzi.

Quanto all'*indole* della legge, a dir vero, non mi sarei aspettato che si sollevassero questioni di semplice opportunità politica. Imperocchè l'indole della legge che abbiám dinanzi, parmi veramente che sia di legge, non già di un partito qualsiasi, ma di istituzioni, non già di legge di occasione o di spediante, ma di legge la quale venga a prendere posto tra le leggi organiche dello Stato.

Cosicchè quando parve moversi dubbio che

la legge non si avesse ad approvare, non essendo il Governo in condizioni tali di autorità e di fermezza da condurne con mani sicure l'attuazione, mi risovveniva di quanto scrivea di per di Cicerone nelle sue lettere. Da giovinetto, che di latino ne capivo più di ora, di quel mondo romano non ne intendevo nulla. Ora forse ho minore familiarità cogli antichi, ma comprendo ben più di quel mondo politico perchè parmi d'esserci in mezzo. Cicerone ragguagliava Quinto fratel suo, come si rimandano di giorno in giorno i comizi *obnuntiationibus*; come anzi si rimandassero col consenso di tutti gli uomini buoni, *magna voluntate bonorum omnium*. E tutto questo perchè? *Tanta invidia erant consules suspicione pactorum a candidatis praemiorum*. E tuttavia mai meno che in una legge siccome questa accade di far questione di fiducia o sfiducia, siccome avviene nelle questioni politiche giornaliera. Il carattere più sincero d'una legge elettorale si è di trovarsi al disopra d'ogni spirito di parte. Tutti, qualunque sia il pensiero nostro sull'indirizzo della cosa pubblica, possiamo cooperarvi concordi. Si tratta di dar modo alla nazione di esprimere i suoi voti, la sua volontà. Una legge elettorale non è legge che ci appartenga: appartiene alla nazione. Altra sollecitudine non deve animarci che di metterne la nazione in possesso genuino, sicuro, libero.

E questo disse stupendamente lord Russell nel suo Saggio sul governo rappresentativo; questo disse il Ministro del Belgio nel 1848 allorchè dichiarava che il carattere, il grande carattere d'una legge elettorale si è di rivolgersi a tutte le opinioni.

Così abbiám veduto dovunque uomini di parti politiche diverse concorrere di perfetto accordo nel condurre a buon termine le leggi elettorali, siccome quelle che non escludono di certo le divergenze politiche, anzi loro danno onesto modo di manifestarsi liberissimamente, ma tutte le armonizza, le unifica nel bene della patria.

E tanto più l'Ufficio Centrale veniva in questa sentenza, poichè come fondare il giudizio della bontà di una legge elettorale sugli effetti probabili di essa? Ebbe a ricordare l'onorevole Guardasigilli, che dopo il *bill* di riforma del 1867 Gladstone venne abbandonato da' suoi elettori del Lancashire dove avea pian-

tato le sue tende, dopo che le avea ritirate dall'Università d'Oxford: venne raccolto dagli elettori di collegio minore, quello di Greenwich. Mill, Mill stesso, venne abbandonato. E tanti altri liberali uomini lasciati vennero sul lastrico. Come non si son punto eletti rappresentanti operai, che il *bill* aveva pur inteso di favorire: non vennero anzi eletti, come dicemmo, di quelli che più ne avean propugnato la causa. Certo saranno più fidi gli elettori di Iseo! Ma pertanto nel deliberare il *bill* di riforma nessun uomo di Stato inglese avrebbe potuto rispondere quanti, nè quali sarebbero stati i nuovi elettori. Non si sarebbe risposto se non questo solo, che sarebbero tanti da affogare gli antichi. E lo *Spectator*, in un articolo intitolato « l'Incoronamento dell'inquilino », con che si accennava al fatto da cui la legge facea dipendere l'esercizio del diritto elettorale, interrogava sè stesso se il nuovo elettore sarebbe un socialista fanatico o un conservatore immobile, e se per soprassello sarebbe Carlo II o Guglielmo III, Stuart o Tudor, incertezze queste che fortunatamente noi non abbiamo. Proprio siccome quando i popolani vollero che creati fossero dei tribuni con podestà consolare ed i patrizi erano venuti al mezzo termine di crearli bensì, ma in guisa che potesser poi eleggersi nobili come plebei. Eletti vennero nobili tutti, il che richiama la mente del Machiavelli a considerare che il popolo più s'inganna nelle provvisioni generali che nei particolari, ed il Guicciardini, a contrapporre la osservazione, che si è un certo intuito ed istinto che guida le scelte, le quali il popolo fa nel suo proprio interesse. Il grande storico romano, meravigliando notava: « *quorum comitiorum eventum docuit, alios animos in contentione libertatis et honoris, alios secundum deposita certamina in incorrupto iudicio esse* ». Immaginiamoci quando per la rotta di Canne stava Capua per tumultuare, e Pacuvio Calano acconsentì che il popolo si eleggesse de' suoi i Senatori, anzi promise che per ognuno che avesse eletto di nuovo, ne avrebbe fatto morire uno dei vecchi. Ma al primo nome che uscì, non se ne volle sapere: se ne pronunciò un altro, e venne accolto con fischi: ognuno insomma della plebe che si proponesse era messo in disparte. Tanto che il popolo, contento d'aver facoltà d'elegger

de'suoi, si acconciò tuttavia a ridursi di bel nuovo coi Senatori vecchi.

Non ci fondiamo dunque su così fallaci previsioni, su così mobili giudizi. Diamo modo alla nazione di esprimere la sua volontà. Confidiamo che sempre sia pel bene della patria e del Re. Il miglior modo d'assicurarci il domani, è l'adempiere il dovere dell'oggi.

Vi è stato chi disse che finalmente una legge elettorale non ha efficacia, e che mette infine del pari al risultato medesimo.

Avevo ricordato a questo proposito nella Relazione il motto del Principe di Bismarck, che fin dai principii della sua carriera si era trovato nelle assemblee politiche dinanzi alle stesse faccie di uomini, comunque assemblee elette nel più diverso modo. Nè mancano esempi storici, i quali verrebbero a riprova di questa asserzione, però troppo assoluta, e che non va intesa con una specie di scetticismo.

In Francia l'Atto addizionale e l'ordinanza 13 luglio 1815 con poche alterazioni mantenevano la stessa forma di collegi elettorali, lo stesso modo di elezione, e si ebbe cogli stessi collegi, a poca distanza, la Camera del 1815 e la Camera *introuvable*.

Nel seguito del mio discorso, signori Senatori, mi riservo però di chiarire quello che a parer mio vi è in questa opinione di troppo reciso, poichè questa pure, come tutte le opinioni nel campo della politica, ha i suoi limiti.

Eminentemente vera si è fino a che si abbia davanti uno scopo chiaro, preciso, determinato come quello della conquista dell'indipendenza, della libertà, dell'unità della patria!

E perciò volentieri propenderei a credere, che comunque elette le Assemblee politiche in Italia avrebbero concorso del pari a quegli alti fini, che per mirabile concorso di popolo e di principe e per aiuto della Provvidenza abbiamo ottenuto. Lo stesso non è, quando ci troviamo di fronte alle questioni che ci si presentano giorno per giorno, men definite, meno precise, di cui è più difficile formarsi un concetto chiaro, concorde.

Su questo ritornerò poi. Ma pertanto giovi aver ricordato l'opinione espressa da egregi nostri Colleghi, perchè se io sono disposto di attribuire ad una legge elettorale molto maggiore efficacia ch'essi non vi attribuiscono, sono però d'accordo con essi, che non è poi dalla sola

legge elettorale che dipenda la prosperità della Nazione e dello Stato. E nemmeno dalla legge elettorale messa d'accordo ed in rispondenza con altre leggi; ma bensì dal concorso di tutti quei *fattori*, di tutte quelle *emulazioni*, per adoperare il linguaggio del Romagnosi tanto caro all'onorevole Ministro Guardasigilli, di tutte quelle forze di ordine morale, sociale, politico, che concorrono a mantenere sana, robusta la vita della Nazione e dello Stato.

Forse, anche in qualche recente pubblicazione parlamentare, alla riforma elettorale un'importanza eccessiva si è data. E non è male notare quello che ci può essere in questi giudizi di eccessivo, perchè infine queste osservazioni mie, tendono a far sì che alla legge elettorale sia attribuita tutta quella importanza che veramente ha, ed è sempre pur molta.

Si è detto che la rivoluzione si è compiuta in nome della convocazione degli Stati generali; che sono state le ordinanze del 25 luglio 1830 sulle elezioni che han rovesciato dal trono i Borboni; che è stata la pertinacia di Luigi Filippo nell'opporci alla riforma elettorale, la causa, per cui dovette prendere la via dell'esilio.

Le cause di rivolgimenti simili son tanto diverse da una legge elettorale qualunque, quanto è diverso il male, che insidia l'umano organismo, dai sintomi che lo manifestano.

Sappiamo quanto in Francia intollerabile fosse lo stato del paese, politico ed economico. Tutto era privilegio di classi, d'individui, di città, di corporazioni, di arti; tutto era impaccio delle industrie, del commercio, delle professioni liberali; tutto reso immobile in mano di pochi che tenevano testa ai molti diseredati. I due terzi del suolo in mano dei nobili e del clero; ed il terzo posseduto dal popolo pagava imposizioni al Re, diritti feudali al signore, ed era soggetto alle devastazioni dei nobili cacciatori e del selvaggiume. Le tasse di consumo che gravavano sul maggior numero, gravavano sul popolo. Questo coi suoi sudori nutriva, difendeva col suo sangue le alte classi sociali; lui stesso non esisteva. La borghesia era certamente in condizione migliore, ma neppure essa aveva quella parte al Governo dello Stato, che sarebbe spettata all'ingegno, all'atacrità, con cui alla ricchezza pubblica, al bene pubblico contribuiva. La giustizia lenta, parziale, rovinosa, atroce

La libertà individuale minacciata dalle *lettres de cachet*. La stampa continuamente torturata dai censori regi. Lo Stato, mal difeso al di fuori, tradito dalle favorite di Luigi XV, compromesso da deboli ministri, disonorato dall'onta della Polonia. Un secolo intero aveva contribuito a svegliare gli abusi e spingerli all'eccesso; due anni sono concorsi ad eccitare la rivolta, ad agguerrire le moltitudini rese consapevoli della loro forza, poichè gli uni e gli altri se ne contrastavano l'appoggio; ed infine disastri naturali, ed un fortuito concorso di congiunture condussero alla catastrofe di cui il momento poteva essere differito, ma l'avvenimento tosto o tardi inevitabile.

« Que les états généraux soient libres, et tous les abus seront aisément détruits; la réforme à faire est immense, mais elle est facile! ».

Le istituzioni dell'*ancien régime* erano da per tutto le stesse come accade notare delle istituzioni di pressochè ogni periodo di storia, persino dei più lontani da noi, quando le nazioni eran più isolate le une dalle altre. E in sul cadere del secolo decimottavo, dappertutto manifestavano decrepitezza, volgeano a certa ruina.

Così quando già s'avvicinavano gli avvenimenti di Francia nel 1848, quell'eletto, quel nobilissimo animo del Tocqueville, in un suo celebre discorso, metteva in guardia la Camera dei Deputati non essere la riforma elettorale quella la quale, pur essendo utile o necessaria, avrebbe potuto salvare il paese. Metteva in guardia bensì da quella morale bassa e volgare nella vita pubblica la quale non manca di ripercuotersi poi nella vita privata; poichè come sentire la dignità della vita nell'adempimento dei nostri doveri giornalieri, modesti, se non la sentiamo nemmeno nell'esercizio de' nostri diritti politici? Forse che l'antica Monarchia, che pur avea secolari radici, sostenuta dalle credenze, dalla storia, dai privilegi si è trovata travolta per il fatto di un uomo, pel *serment du jeu de paume*, per Mirabeau, per La Fayette? E concludeva con questa massima che io scolpita vorrei nell'animo di tutti: « On a parlé de changements dans la législation, je suis très-porté à croire que ces changements sont non seulement utiles mais nécessaires: aussi je crois à l'utilité de la réforme électorale; à l'urgence de la réforme

parlementaire; mais je ne suis pas assez insensé, messieurs, pour ne pas voir que *ce ne sont pas les lois elles-mêmes... non, ce n'est pas le mécanisme des lois qui produit les grands événements* ».

Bene, o signori Senatori, in quest'Aula si sono accennate alcune di quelle grandi forze, le quali ci sorreggono nell'adempimento dei nostri doveri verso la patria.

E rendo omaggio a coloro che in prima riga han messo il sentimento religioso. Come si è detto nel più celebre Istituto d'Europa, quando vi venne introdotto pensatore audacissimo, e da lui medesimo: il sentimento religioso rappresentare una fede sincera, un riposo in dottrina, che non si possono qualificare di troppo anguste, se i più gran genî vi si sono trovati a grand'agio; un culto sincero, elevato, da cui la vita ritrae dignità. Alle quali nobilissime parole, nobilissimamente si faceva plauso di riconoscere, avere il Cristianesimo creato la dottrina della libertà dell'anima umana, ed all'anime offerto un rifugio dagli abusi della forza, dalle iniquità e dai mali della vita, assicurato quel rispetto alle credenze, che bene spesso è il rispetto del dolore, dell'infortunio, della povertà. E carità è progresso di scienza, sincero, potente aiuto alla investigazione del vero, poichè sottraendoci all'orgoglio esclusivo delle nostre vedute, maggiormente contribuisce a farci comprendere il vero, non solo in taluno dei suoi molteplici aspetti, ma in tutta la sua interezza.

Si è parlato della scienza; e per quell'affetto che mi lega a molti giovani i quali insegnano le scienze economiche e statistiche nelle università italiane, non è adulazione, ma verità dire, che ad ogni momento escono alla luce lavori, i quali dimostrano portata a tal punto la scienza che non avrei mai sognato, allorchè compivo i miei studi di Università. A lavori simili di giovani di un'età, che si aggira intorno ai trent'anni, han reso omaggio dotti stranieri, Laveleye, Wagner. E non monta il trovarsi ognora da questi valorosi precorsa la via: l'amor proprio ci guadagna a confondersi nell'onore nazionale. (*Bene, bravo!*)

Si è inoltre parlato del senno politico del popolo italiano, e se ne ha ben donde. Mi rincresce che non sia presente l'onorevole Ministro degli Esteri, ma d'altra parte le cose, che io

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

dirò, sono certamente di tanta misura, che, io non ne dubito, avrei il suo assenso.

Si mi dispiace, perchè gli rivelerei (ma lo riferiranno a lui i suoi colleghi) un suo illustre antenato, che egli, uomo pur dotto, potrebbe ignorare.

Nel disegno di legge (parlerò anche di questo, ma in modo da non essere richiamato all'ordine da nessuno) nel disegno di legge si è nel primo articolo mantenuto, quanto ai cittadini d'altri Stati, la dizione che è nella legge vigente, dizione però, la quale, diciamolo pure, se si fosse fatta una legge nuova andava mutata. Andava mutata, perchè tale disposizione di legge è sorta in condizioni affatto diverse da quelle in cui oggi si trova l'Italia. Sappiamo che per le elezioni amministrative la distinzione fra i cittadini d'altri Stati italiani o d'altra nazionalità, è ancora più decisa; poichè per le elezioni politiche occorre, comunque non per legge ma però sì per decreto, che siano naturalizzati; per le leggi amministrative nemmeno questo, basta che sieno della stessa nostra nazionalità. Si dà senza più il diritto amministrativo a coloro, che per comunanza di linguaggio, per unità di coltura maggiormente si crede possano partecipare della vita pubblica italiana. Importanti sentenze di tribunali vi hanno, le quali tuttavia han contenuto l'applicazione di detta disposizione delle leggi amministrative in tali confini, da certissimamente evitare ogni difficoltà nelle nostre buone relazioni internazionali. Poichè si è dai tribunali dichiarato, che quella disposizione non può riferirsi che a quelle provincie, le quali dovevano costituire, e costituiscono già il Regno d'Italia. E per così limitare l'applicazione di detta disposizione si è invocata la ragione storica della legge, la necessità di mantenere buoni rapporti internazionali, la conformità di principî con quelli adottati dal Codice civile.

Ma se si fosse trattato di una legge elettorale politica nuova, e non di una semplice legge di riforma elettorale, volentieri ammettiamo che la distinzione fra i cittadini d'altri Stati, che sono di nazionalità italiana ovvero d'altra nazionalità, andava tolta. Ben diversa è la condizione di un popolo il quale viene ordinandosi ad unità, e di un popolo, il quale ha già preso posto, tra i principali Stati come pegno

di tranquillità e di pace. Era bene di togliere quella distinzione, facilitando a tutti del pari l'acquisto della cittadinanza italiana, che oggidì per via di legge si acquista tanto di rado e pressochè mai.

Certo che è riconosciuto dal diritto internazionale spettare allo Stato, che concede la cittadinanza, determinarne le condizioni. Ma è dell'interesse dello Stato medesimo di non tenersi chiuso in sè stesso, di facile dischiudere la via a chi vuole acquistarne la cittadinanza. E con ciò sparirebbero tutte le difficoltà cui potesse dar luogo una distinzione. È verissimo che distinzioni simili non mancano nelle legislazioni d'altri Stati, e cioè si facilita l'acquisto della cittadinanza, in vista di un particolare legame, che verso lo Stato fu determinato dall'origine, dalla storia. Tali sarebbero le disposizioni delle leggi Francesi sull'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge, a favore di famiglie d'origine Francese, e che vennero dalla Francia espulse per la revoca dell'editto di Nantes. Con tutto ciò nessuno dubita che in una legge elettorale nuova quella disposizione della nostra legge elettorale si dovrebbe togliere. Ciò premesso, e nei termini più leali, ci si conceda osservare che una legge elettorale trova e non crea tutto quell'insieme di leggi giuridiche, amministrative, finanziarie, con cui necessariamente dee coordinarsi. E d'uopo è che prenda queste leggi come sono; non si può, nell'occasione di una legge elettorale, rifare tutti gli ordinamenti dello Stato. Particolarmente una legge di naturalità ha così molteplici attinenze, che, per quanto sia desiderabile, è certamente impossibile di rifarla nell'occasione di una riforma elettorale. Occorre pensare a una legge che sia destinata esclusivamente a regolare l'acquisto della naturalità, e con cui poi la legge elettorale, come ogni altra in questo riguardo si coordini.

E così parmi che il valore di detta disposizione di legge sia ridotto alla sua vera portata, che non debba dar luogo ad alcuna cagione di diffidenza.

Non son solamente i nostri uomini di Stato, i quali debbano riconoscere, e, ne sono persuaso, riconoscano la massima del Macchiavelli, che altri sono i modi per formare gli Stati, ed altri sono i modi per conservarli.

Tutta la nazione sente profondamente il bisogno di custodire tal massima nei termini più leali. E ciò dimostrava con sicuro intuito, con manifestazioni unanimi e quali non possono dar luogo ad equivoci, plaudendo al viaggio Reale di Vienna.

Possono i nostri uomini di Stato trarre profitto da queste disposizioni del popolo italiano. Nè dubito, che la dottrina del Giure, così largamente posseduta dal nostro onorevole Ministro degli Esteri, abbia ad esserci di profitto nel bene assodare le relazioni nostre internazionali. Ma quando mai, e ciò dagli uomini che seggono al Governo non temo, da parte di chiunque non si rispettasse sufficientemente questa decisa concorde volontà del popolo italiano di evitare tutto quello che comunque possa farci demeritare la più intera, e costante fiducia, non mancherebbe il popolo italiano di far sentir la sua voce, aborrente da ogni audacia non meno che da ogni viltà.

L'onorevole Ministro degli Affari Esteri non può certo volere che gli sia riservata la sorte d'un suo antenato: *Caius Hostilius Mancinus*. (ilarità).

Narra Valerio Massimo, che *Caius Hostilius Mancinus* (forse che l'onorevole Ministro degli Affari Esteri deve a me d'introdurlo nel suo albero genealogico?) non tenea conto degli auspici, non tenea conto di quegli avvisi, che non mancherebbero oggidì di prodursi sotto forma di voce popolare. I polli pel sacrificio tratti dalla stia, eran fuggiti nella selva e non si sapea rinvenirli. Pure lui pertinace volle imbarcarsi. Quando una voce (nè mai si seppe da chi sia uscita), la voce che si sentirebbe oggidì provenire dal popolo, gl'intimava: *Mancine, mane; Mancine, mane!*

È una gran forza codesta, il sentimento che ha la nazione de' suoi doveri internazionali, che può in grand' aiuto venire agli uomini del Governo, e di cui devono tener conto.

Veniamo ora più da vicino alla legge elettorale. Ne è opportuno il momento, comunque importanti manifestazioni della pubblica opinione non ne abbiano invocato la urgenza, la necessità?

Mi si conceda, signori Senatori, di ricordare che nel 1859, il Ministero tory aveva iniziato in Inghilterra, già fin d'allora, una riforma elettorale, la quale non approdò. Dal

1860 al 1866, nessuno ne parlava. Ed il Parlamento, comunque il corpo elettorale non fosse costituito dalla classe degli operai, provvedea largamente al loro benessere. Regnava in tutta l'Inghilterra la massima tranquillità, si diminuivano le imposte, particolarmente quelle che gravitano sull'istruzione e sul benessere del popolo.

In quella condizione di cose nessuno parlava di legge elettorale. E si fu precisamente in quel periodo di tempo, nel 1862, che il Gladstone, in un *meeting*, che venne dato in suo onore dalla Camera di Commercio di Manchester, lamentava il letargo in cui era caduta l'Inghilterra, per cui non si occupava di questioni di vitale importanza che poco tempo prima avevano così grandemente occupato l'opinione pubblica; lamentava che quel letargo potesse diventare, quando che sia, letargia; lamentava che il popolo inglese non avesse più a tenere in debito pregio l'esercizio del dritto di liberi cittadini.

E questa è sapienza, signori Senatori, come la storia ne ammaestra. Poichè se è pericoloso che certe riforme ci vengano tumultuariamente dimandate, ancora più pericoloso si è che per disgusto o per indifferenza o per sfiducia non vengano domandate affatto. V'ha chi pensa che si dovrebbe aspettare che il desiderio della riforma elettorale fosse maggiormente significato. Nel Belgio, quando nel 1848 si è ridotto il censo elettorale al minimo contemplato dallo Statuto, e sebbene appunto non fosse che il riconoscimento delle condizioni dallo Statuto previste, l'adempimento di anteriori promesse, tuttavia vi fu chi lamentava si fosse posta innanzi tale riforma elettorale in quelle congiunture, in cui pareva come imposta dagli avvenimenti d'un paese vicino.

Ho accennato nella Relazione fra le cagioni che possono consigliare una riforma elettorale le stesse necessità parlamentari.

Fino dove, avrò poi occasione di dire più tardi nel corso della discussione; ma fino ad un certo punto, non è da dubitarne. Poichè se per causa di una legge elettorale, il cui esame si trascina oramai da gran tempo, si trovi sbarata la via ad ogni altro lavoro legislativo, se questo contribuisce ad un maggiore arruffio delle parti politiche, è certo buon consiglio venirne una buona volta a capo.

E finalmente il momento acquista opportu-

nità dalla considerazione medesima, per cui lord Macaulay ottenne grande consenso alla proposta riforma elettorale del 1867.

Signori Senatori, lord Macaulay diceva: facciamo questa riforma sino che il cuore dell'Inghilterra è tuttavia sano, adesso che i vecchi sentimenti, le vecchie reminiscenze mantengono una forza, un'attrattiva che potrebbe tuttora scomparire.

Sì, o signori Senatori, facciamo questa riforma in un momento in cui parla ancora e vive dentro di noi il ricordo della storia contemporanea: in un tempo in cui noi, allora adolescenti, siamo entrati nella vita nuova quando si sentiva tuonare il cannone di Malghera, e si sapeva che l'assemblea Veneta pronunciava il resistere ad ogni costo; noi che siamo entrati nel cammino degli studi in un tempo in cui sui colli Berici combattevano Durando, Casanova, Gialdini, D'Azeglio, e nel nome di Re Carlo Alberto si correva allegramente a morire. Siamo stati fortunatamente a tempo di stringere la mano riverenti ai prigionieri dello Spielberg, di Mantova; vi ricordate quando in una memoranda discussione, non son due anni, ci siamo tutti affollati a quel banco, da cui un vegliardo ci lasciava come in retaggio sapienti consigli per il bene di questa patria? ed ei ben sapeva, sapeva quanto fosse costato il renderla indipendente. È viva in noi la memoria del lutto nazionale per il gran Re liberatore ed unificatore d'Italia: molti sono coloro, che han combattuto al suo fianco, e de' Figliuoli di Lui. Non aspettiamo che dileguate sì sieno queste memorie. Chè ancora oh si vive la poesia di casa Savoia, poichè Colei, che in momento di sublime sconforto la disse finita oramai, ne è nell'affetto di tutti gli Italiani essa medesima vivente personificazione (*bravo!*)

Di questa legge non possiamo certamente accagionare un Ministero qualunque come *Tyndaridis facies invisa Lacaenae Culpatusve Paris* fossero la causa di tanto guaio. Che vuoi? Ai versi del secondo libro dell'Eneide è riservata sempre gran parte nelle discussioni delle leggi elettorali: il Gladstone stesso ebbe a dire che la riforma elettorale era temuta come il caval di Troia, a costo di sentirsi pigliare in parola da Löwe che continuò la lugubre citazione.

Ma non è nè anco *divom inclementia divom*,

non è un irresistibile fato, che ci trascini: bensì una profonda persuasione che ci ha risoluto ad approvare la legge.

Grandi sgomenti si son messi innanzi.

Sono i medesimi, che si sono espressi nella discussione del primo *bill* di riforma.

Nel 1832 alla Camera dei Comuni ci fu Robert Inglis, rappresentante dell'Università di Londra che replicò primo agli argomenti di Lord Russell. Usò dell'armi della paura che era stata con tanto successo usata dal suo partito fin dal giorno in cui il Pitt rinunciò al suo compito di riformatore davanti al terribile scoppio della rivoluzione francese.

Il giro di quaranta anni aveva fornito un nuovo argomento a provare il pericolo di qualsiasi rinforzo al partito democratico. L'Inglis dichiarava impossibile la coesistenza di una monarchia con una stampa libera ed una rappresentanza prettamente popolare.

« Sono pienamente persuaso, diceva, che un sistema rappresentativo esclusivamente popolare, come quello che il nobile Lord vorrebbe introdurre, non si è mai trovato di fronte ad una libera stampa e ad una monarchia ». E la ruina della monarchia doveva tirarsi dietro la ruina immediata della Camera dei Lords.

« Il giorno medesimo che la Camera dei Comuni del 1648, ricordava l'Inglis, mandò a morte il suo Re, dichiarò inutile e pericolosa la Camera dei Lords. « L'abolizione della Camera dei Lords era la più strepitosa ed efficace tra le profezie dei terroristi ». Siano quali essere si vogliano le intenzioni degli autori o fautori di questa misura, io sono sicurissimo che se la votazione vi seconda, in un decennio la Camera dei Lords sarà spazzata del tutto ».

Dal 1832 al 1867 la Storia Inglese si dà l'incarico, ben più di quello che possa fare un povero Relatore, di dimostrare quanto fallaci fossero le cupe previsioni. Veniamo al 1867. È un deputato liberale, il Löwe, il quale si rivolge all'aristocrazia inglese e dice: Ma voi, gentiluomini dell'Inghilterra, voi con tutto quello che avete al mondo, coi vostri antenati dietro di voi, i vostri posterì avanti di voi, coi vostri grandi possessi, coi vostri titoli, coll'onor vostro, col vostro grado sociale di ogni sorta, in questo rigoglio di prosperità e di fortuna dello Stato e di tale e tanta dignità fruita per duecento anni, quanta e quale non

toccò a nessuno altro su questa terra, voi getterete via tutto ciò senza ombra di compenso!

Il conte di Shaftesbury, uno dei maggiormente pertinaci oppositori della legge preannunciava le cose accostarsi rapidamente ad una grande consumazione!

Questa legge accelera un progresso già troppo rapido.

L'atto di riforma del 1832 ci ha dato una pausa di 35 anni; quanti ce ne darà questo del 1867?

Non credo neanche di una sola sessione.

Il *bill* di riforma del 1867 ci conduce al sommo della rocca Tarpea, di dove ci si precipita come delinquenti.

Ma al conte di Shaftesbury risponde lord Cairns con queste parole, di cui io non saprei trovar le più degne, anche perchè non posso rispondere con parole inornate mie a discorsi di una forma così venusta, quale rare volte si sentono pure nel nostro Parlamento, pur tanto fornito di persone così colte. La risposta dunque, ch'io dirigo particolarmente ad un mio nobile e carissimo amico, venga a lui in più efficace modo bensì, ma più degna.

Si dice che la larga e più sensibile superficie dell'opinione pubblica vibra sotto i soffi della passione che passano un tratto sopra di essa. Ciò non avveniva puranche colle Assemblee elette con suffragio più ristretto? Quando avviene che le Assemblee rappresentative sieno libere dalla loro influenza? E quale sarà la condizione più sicura, quella in cui in tempi nei quali le passioni e i pregiudizî del popolo, di un paese, sono il più profondamente commossi, si debba a queste passioni o pregiudizî aggiungere un sentimento, un amaro sentimento che legittima espressione non trovino, qualunque queste passioni o pregiudizî possano essere; ovvero quella che facciano assegnamento sopra di chi in Parlamento abbia ad esprimerli con profonda e leale persuasione?

Ben sono queste considerazioni gravissime le quali hanno un commento nella storia di due paesi, l'Inghilterra e la Francia. Forse che è stato men previdente Lord Cairns, quando dissipava quelle apprensioni e sgomenti, o un Ministro, pur degno d'ogni più alto rispetto, che in Francia si era rassegnato a promettere che si sarebbe occupato della Riforma elettorale pur

modica, quando di studî non c'era più tempo oramai?

Signori Senatori! Sono stati i Tories i quali hanno condotto a capo il *bill* di riforma del 1867. E permettetemi qualche considerazione storica, che forse contribuisce a spiegare fatti parlamentari, i quali, quando sieno osservati limitatamente ed in un solo stato ed un solo tempo, non possono esser bene apprezzati.

L'onorevole Presidente del Consiglio parmi abbia detto ieri, che un conservatore novatore, quale si è più volte chiarito un onorevole Collega, che anche in quest'occasione ha fatto sentire la sua autorevole voce in quest'Aula, sia come l'araba fenice.

Eppure sono altri molti, creda pure il Governo, che sinceramente conservatori quando si tratta dei principî costitutivi del buon ordine sociale, non sono meno sinceramente novatori, quando si tratta di riforme, che tolgan l'adito a pericolose agitazioni, ed innovazioni negli ordini dello Stato. Si suol dire che fra noi non vi è più parte politica ben determinata e distinta. Conosco quali riguardi dobbiamo imporre a noi stessi nel parlare di fatti che concernono l'altra Camera. Ma ciascuno mi renderà giustizia che io non riferisco il mio dire punto nè poco alla Camera dei Deputati; bensì alla storia delle istituzioni. Non è certamente il Senato, per quanto pure in Senato non ci sieno parti politiche costituite, ma comunque vi si ripercuota l'espressione delle opinioni che rappresentano, non è nemmeno la Camera dei Deputati, dove le vere parti politiche si formano, schierandosi ciascheduna in proprio campo. Sorgono dai bisogni, dai desiderî che si agitano nella nazione. Il Parlamento non ne è che espressione.

Che vi ha di reale in quella distinzione, che si suol tanto magnificare, d'un partito tory e d'un partito whig? Solo nei pochi anni, da quando è stata introdotta questa denominazione, fino alla caduta di Giacomo II, queste due parti esprimevano un ordine d'idee veramente distinto. Propugnavano gli uni l'inviolabilità della prerogativa, l'obbedienza passiva, l'assolutismo nella Chiesa come nello Stato, il diritto divino regio. Gli altri la resistenza agli abusi del potere Regio, la libertà politica. Sino alla sconfitta del Pretendente nel 1745, conservarono tuttavia un qualche significato; perocchè i

whigs cercavano di mantenere, e di attuare più sinceramente i principî di un sincero governo rappresentativo, contrastati dai Tories. Consolidata la casa d'Hannover, tutto si ridusse a mantenere piuttosto la prevalenza del Re o del Parlamento nella nomina dei ministri. E dopo quel tempo, nell'Inghilterra stessa la sola distinzione fra i Tories ed i Whigs si è di essere gli uni o gli altri al governo o all'opposizione. Si è proprio il caso del maresciallo Sout, il quale aveva vinto, o aveva perduto la battaglia di Tolosa, a seconda che era nell'opposizione, o al governo. E infatti al tempo della regina Anna, fu Bolingbroke, in Wyndham che minacciavano i borghi fradici, vantavano i Parlamenti triennali, segnalavano i pericoli degli eserciti stanziati. I whigs sostenevano i Parlamenti settennali, le tariffe protettive, il militarismo. Si fu Grenville, il quale, quando gli Americani rivendicarono il diritto di tassarsi da sè, propose il *bill*, che li assoggettava alla tassa. E fu un altro whig, il Rockingham, il quale propugnò quell'atto di dichiarazione che tanto raggravò le cause, le quali contribuirono all'indipendenza dell'America dalla madre patria. Ed è una fortuna questa emulazione, questa gara delle parti politiche, perchè si risolve infine nella cooperazione, nel concorso di tutti all'attuazione di quelle opinioni che nel corso dei tempi si trovano corrispondere al sentimento, al bisogno nazionale. È così che Disraeli disse di Robert Peel, che aveva sorpreso i whigs al bagno, e fino a che i whigs erano al bagno, era scappato via coi loro vestiti. In tempi più vicini si fu Gladstone che si vide portar via i suoi vestiti dal Disraeli.

Si è molto parlato di quello che in linguaggio militare si direbbero le evoluzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Rammenterò in che modo Lord Derby iniziò *tout bonnement* il suo disegno di riforma elettorale.

A chi se ne maravigliava disse senza tante cerimonie un argomento che non so se al nostro onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri torni gradito; il Derby per conto suo non ebbe riguardo di dire, che egli era stato due volte al potere, che queste due volte aveva trovato una maggioranza parlamentare contro di sè, che questa volta era ristucco di avere di nuovo una maggioranza contraria, e che

presentava il *bill* di riforma perchè così sperava di crearsi una maggioranza necessaria per condurre il Governo del Paese.

E in verità, chi esamini le trasformazioni che ha subito il *bill* di riforma del 1867, dal momento in cui Lord Derby l'iniziò al Parlamento, al momento in cui effettivamente venne deliberata quella modificazione alle leggi elettorali, vedrà che non sono certo minori di quelle cui sia andato incontro il disegno di legge presentato dapprima dal Ministro Depretis. Tanto che uno dei colleghi del Derby, il quale non aveva potuto capacitarsi che egli fosse andato tanto innanzi, il generale Peel, usciva disperato dal gabinetto; e quando il Derby ha fatto una nuova concessione (io ne parlo volentieri di queste concessioni, perchè sono arra di qualche altra concessione anche per noi) quando il Derby è venuto all'ultima concessione, il generale Peel disse che di nulla più era persuaso a questo mondo, se non che quello che si pone da principio come punto vitale, è quel punto che ha meno vita d'ogni altro; quello che da principio si mette come suprema garanzia, è proprio quello che non garantisce nulla; quello che vi ha di più elastico (quanto già dissi, toglie al mio dire ogni aculeo), si è la coscienza dell'uomo di Stato.

Esistono dei principî che, son persuaso, non soltanto l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, ma nessuno di quelli che possono dirigere la cosa pubblica in Italia, abbandonerebbero mai. Ci sono i limiti di applicazione e per questi, allorchè ci troviamo davanti a un disegno di legge, siccome questo, che è passato per tante trafile, che ha dato luogo a tanti dispareri, e a tante transazioni, che ancora suscita tanta diversità di opinioni, è pur duopo di veder modo di trovarsi d'accordo in quella soluzione che sia maggiormente idonea a raccogliere quel sentimento che basti a tradurla nel campo dei fatti.

Ora dovrei entrare in argomento davvero, ossia, poichè infine non ne ho divagato nemmeno finora, entrerò più d'avvicino nell'esame della legge. Chi sa che non mi si rimproveri quello che temeva per suo conto il Cuvier, tutto il mio dire essersi in fin dei conti ridotto alla prolusione. E tuttavia, i discorsi, che si erano pronunciati sinora, a me avevano fatto

obbligo di pur spaziare nel campo delle considerazioni di ordine generale.

Ora poi, dovendo io entrare nell'esame della legge e degli emendamenti, chiederei, non per riposo mio, ma del Senato, si sospendesse per breve intervallo di tempo la seduta.

(La seduta è sospesa per pochi minuti).

#### Ripresa della seduta.

PRESIDENTE. I signori Senatori sono pregati di riprendere il loro posto.

Il Senatore Lampertico ha facoltà di continuare il suo discorso.

Senatore LAMPERTICO. Troppa Inghilterra, mi sono sentito dire da egregi Colleghi; qualche altra volta mi han detto troppa Francia. Pure non può la storia di un paese, ed intendo la storia viva, attuale, essere intesa, quando si consideri isolatamente da quella degli altri paesi. Bene ho piacere che questi riscontri sieno pel Senato superflui, e non ne avrei mai dubitato. Ma la parola del Senato è diretta all'intera nazione, ed io penso non sia superfluo giammai alla nazione italiana ricordare esempi di popoli liberi, che essa più che altri mai bene è in grado di comprendere e imitare.

Ancora una volta mi si conceda un riscontro storico. Quando si è iniziato nel 1867 il *bill* di riforma, Lord Grey avea proposto una mozione, un ordine del giorno si direbbe noi, con cui la Camera dei lords s'impegnava di non entrare nella discussione del *bill* di riforma, se non dopo aver preso impegno con sè stessa di emendare la legge, per renderla più proporzionata al fine che si proponeva.

Questa mozione non venne accolta, ma il suo diritto di emendamento la Camera dei Lords lo ha esercitato, ed in modo invero eminentemente, a giudizio dell'Ufficio Centrale, conforme alla missione di un Senato, o Camera Alta, come si voglia chiamarla.

Nel *bill* di riforma, quale era stato deliberato dalla Camera de' Comuni, non c'era, precisamente come nel caso nostro, un certo equilibrio fra i diversi principj, a cui la legge si informava. Quanto all'estensione del diritto del voto, si era andati tant'oltre, che forse non sarebbero andati più i radicali.

Timidissimo era il *bill* per quanto concerne la distribuzione del diritto elettorale. Poichè nulla è più agli Inglesi repugnante di quella

distribuzione del diritto elettorale semplicemente numerica che è quella da noi adottata.

La costituzione del collegio elettorale ragguagliatamente al numero degli abitanti, non giungerebbe mai per gl'Inglesi a costituire un'Assemblea veramente rappresentativa. L'Assemblea non vi si considera veramente rappresentante il paese, se non quando rappresenta collegi così vari d'indole e d'importanza, come li ha fatti la storia.

E si è in questo riguardo, che il *bill* del 1867 era timidissimo, poichè non portò che poche modificazioni, nè le quali importa ricordare. Or gli emendamenti introdotti dalla Camera dei Lords erano appunto rivolti a questo scopo, di equilibrare le varie parti della legge fra di loro.

Si è precisamente quello che abbiám voluto far noi, e speriamo che l'onorevole-Presidente del Consiglio dei Ministri non si condurrà diversamente dal modo con cui in congiuntura identica si è condotto Lord Derby.

Il Ministero si presentò alla Camera dei Comuni, e disse: « Nè crediate che io mi esprima in questi termini famigliari per modo di conversazione. No ». Sono proprio i termini che ha adoperato il Ministero inglese, imperocchè là sono usi ad una certa maggior libertà di espressione, che forse tra di noi desterebbe non so quanti rancori, e questo è dovuto al più vecchio uso della libertà.

Il Ministro inglese adunque ha detto nel presentarsi alla Camera dei Comuni:

« Signori della Camera dei Comuni, badate, i Lords hanno avuto una bizza, hanno voluto introdurre questi emendamenti superflui in parte ed in parte per il Ministero repugnanti. Pure da parte nostra abbiamo voluto fare atto di deferenza alla Camera Alta e li abbiamo accettati. Ora è la volta che la Camera dei Comuni compia essa pure lo stesso ufficio ». E la Camera consentì, ma solo in parte. Cosicchè Lord Derby dovette ripresentare il *bill* alla Camera dei Lords. Ed allora non si potea far più aspra censura degli emendamenti che la Camera dei Comuni introdusse, di quella che ne ha fatta lo stesso Lord Derby. Ma nel tempo stesso chiedeva che questa volta venissero accettati dalla Camera dei Lords per deferenza alla Camera dei Comuni, e la Camera dei Lords li ha accettati.

Sul merito fondamentale della legge poco per verità resta a dire, dacchè sopra i principî che la informano si conviene. Egregio Collega, scienziato illustre, si è ricordato anche in questa occasione del detto del Buffon, « la nature trace des *traits-d'union* presque partout, » dove noi introduciamo degli intervalli, delle lacune. E nella legge elettorale medesima avrebbe voluto non mancassero questi *traits-d'union*; gli sembra che vi fossero delle lacune che prima avrebbe bisognato compiere. Avrebbe voluto una tal riforma elettorale, per cui la mutazione potesse in un certo corso di tempo proporzionarsi al popolo, ed il popolo alla mutazione.

Non cerchiamo se iniziata in altri tempi, la riforma elettorale avrebbe potuto seguire questo graduale progresso e svolgimento. Non cerchiamo nemmeno se quando la nostra Camera, la Camera del Senato, si fosse essa fatta iniziatrice di una legge di riforma, non l'avrebbe forse potuta divisare diversamente.

Ma non si tratta oramai dei diversi sistemi teorici che in fatto di elezioni si possono presentare.

Noi non abbiamo più d'innanzi a noi un sistema teorico: ne abbiamo uno concretato ormai in una formula di legge la quale non è partita da noi, ma ci viene dall'altro ramo del Parlamento, nè oggi soltanto, ma preparata già da lunga mano e illustrata da dotte Relazioni delle Commissioni della Camera dei Deputati, da quelle Relazioni stesse, che accompagnavano il disegno di legge, e da mozioni iniziate addirittura da onorevoli Deputati. D'altra parte, l'osservazione la quale vien fatta per la mancanza di questo *trait-d'union*, si riferisce esclusivamente alle disposizioni transitorie. Sul quale proposito mi riservo di parlare più tardi.

Quanto al principio della legge, come è pure accaduto di dire e di osservare nel corso di questa discussione, il principio di progresso graduale c'è, perchè il diritto elettorale viene infatti svolgendosi col progresso dell'istruzione elementare. Non parlo delle disposizioni transitorie, parlo del principio di legge, e penso, che in ciò siamo tutti d'accordo. Nè su ciò parmi d'uopo ora d'insistere dopo che ha fornito già ampio tema di tutta questa discussione generale. Solo mi giova rettificare non tanto espressioni di egregi Colleghi, quanto espres-

sioni mie, poichè taluno mi ha preso persino troppo in parola.

Taluno in fatto si è richiamato alla legge dei grandi numeri, con cui ho posto in relazione l'estensione del diritto di voto. Or la *legge dei grandi numeri* può intendersi in duplice significato; in significato *volgare* ed in senso *tecnico*. In senso *tecnico* tutto sta il sapere quali elementi si abbiano a introdurre nel computo, a quali compensazioni si miri. Se gli elementi sono cattivi, quali compensazioni vi possono essere? Più si moltiplicano i termini e più si è certi di un adeguato relativamente preciso, ma altrettanto cattivo. Lo stesso principio serve a misurare la statura dei nani come la statura dei giganti. Il principio per sè medesimo è neutro.

Quando io nella Relazione parlai della legge dei grandi numeri, e ne parlai come di legge compensatrice, evidentemente non ho potuto parlarne in questo senso tecnico, bensì ne ho parlato (e vedo che non m'inganno, perchè l'egregio Collega, il Senatore Brioschi, mi fa cenno del capo che no) in un senso che dirò *popolare*, per non dire *volgare*, in un senso, che meglio risponda a nozioni d'indole legislativa, e che devono formare parte del patrimonio comune, del comune buon senso.

In questo senso popolare dunque, che ha una qualche attinenza col primo, legge dei grandi numeri s'intende l'espressione adeguata, compensata di un dato gruppo di elementi, fra loro più o meno divergenti. Bisogna, cioè, operare per grandi masse, piuttosto che per piccole osservazioni, o per pochi termini. Non si assumono i grandi gruppi anche in relazione alla riforma elettorale se non all'intento di raggiungere l'adeguato più prossimo al vero, il termine relativamente normale di gruppi che si trovano in certe condizioni.

Ed invero ciò accade allorchè in una legge elettorale accanto all'elemento di *qualità* (Donato Giannotti direbbe) si pone quello di *quantità*.

Proviamoci a fare una legge elettorale, come si farebbe nello studio di un dotto, di un professore di diritto costituzionale, e cerchiamo questo limite di cui si va in cerca di determinare la guarentigia che dee circondare il diritto di voto.

In altri tempi, quanto efficacemente non so,

ma infine le condizioni sociali offrivano dei capisaldi che avrebbero pur potuto stabilire la presunzione di questa desiderata capacità. Si potea andarla a cercare in una condizione sociale elevata, in un alto censo, negli studî superiori.

Dove individualmente fosse venuta meno, si potea averla nelle classi, ordini, stati che la rappresentavano per virtù di consociazione, la rappresentavano collettivamente, esprimevano una volontà comune, la esprimevano autorevolmente.

Ma oggidì che rimane di tutto questo? E che avvi di tutto questo che sia compatibile colle condizioni d'una società democratica?

Certo che nel sistema del Governo della Restaurazione e in quello di Luigi Filippo, vi è una distanza grandissima da quello che l'Ufficio Centrale segue.

Ma quando siamo ormai ridotti a litigare fra 40 lire d'imposta diretta, e 20, compresa o no l'imposta provinciale, vuol dire che sono del tutto scomparse quelle condizioni sociali in cui il censo e l'istruzione davano guarentigia di sé perchè già elevati ad un certo grado. E vuol dire che se oggidì tuttavia una guarentigia possono darla, si è non più in virtù del grado a cui si trovano di già portati, ma in virtù d'un comune concorso, di una cooperazione comune.

Poc'anzi ho detto che gli Inglesi rifuggono dal proporzionare semplicemente al numero la rappresentanza nazionale.

È vero, ma è vero che vi si trovano più e più necessariamente, inconsapevolmente condotti.

La questione un inglese non la porrebbe in questi termini, ma bensì quale sia la costituzione del collegio elettorale che più assicuri una elezione buona. Però si trovano poi ridotti a risolverla in modo diverso da quello in cui l'avrebbero posta. E, cioè, devono pur tener conto del numero, in guisa che quando la popolazione si trova aumentata, sentono il bisogno d'accrescerne il numero dei rappresentanti.

Poichè, infine, che altro significa se non la espressione dei sentimenti vari, dei vari bisogni che costituiscono un'opinione pubblica, una pubblica utilità?

La quantità di luce, là quale cade sopra l'unità di superficie, decresce in ragione inversa del quadrato della distanza. Unica sorgente di luce quindi, di una certa intensità, non ha lo stesso

effetto utile di più sorgenti disseminate, che pure abbiano tutte insieme un'intensità equivalente. Allo stesso modo una rappresentanza anche bene scelta, ma ristretta, non ha altrettanta efficacia di quella che ha una rappresentanza anche men bene scelta, se vuoi, ma più estesa.

Quella guarentigia che non si può avere mediante criteri segnalati di elezione, si ha dall'elemento di quantità, che viene così a contemperarsi con quello di qualità.

Parlando dell'istruzione obbligatoria, che è in fondo la base del presente disegno di legge, abbiamo espresso quello che ci pare risulti realmente dalle condizioni in cui l'istruzione obbligatoria si trova in Italia.

Diciamolo pure.

Dai documenti parlamentari risultava piuttosto quello che l'istruzione obbligatoria dovrebbe essere, invece di quello che veramente è.

Si diceva che pochi sono ormai i comuni del Regno in cui l'istruzione obbligatoria non sia già dichiarata.

E sta bene.

Ma su che fondamento poi è stabilita la dichiarazione dell'obbligo? Unicamente quando vi sia quel dato numero d'insegnanti in relazione a quel dato numero di abitanti. Ora questa non è che una delle condizioni, perchè la istruzione possa veramente essere attuata, perchè la istruzione diventi veramente un fatto, una realtà. Ma poi occorre che le autorità comunali applichino la sanzione della legge, occorrono gli edifizî scolastici, buone condizioni di accesso alla scuola, gli stipendi degli insegnanti, e via via.

Ora, in realtà, dai dati statistici che vennero esattamente esposti nella relazione e contraddetti non vennero, anzi affermati furono dal Ministro della Pubblica Istruzione, risulta che siamo ben lontani ancora dall'attuare il principio della istruzione obbligatoria, persino nelle condizioni stesse di sua materiale esistenza.

Lo stesso poi dovrebbe dirsi, quando si portasse lo sguardo sulle condizioni di essa più virtuali.

Si sa che l'istruzione obbligatoria richiede un anno complementare. Orbene, di quest'anno complementare, per cui pure il regolamento fa obbligatorio l'esame, ancora non se ne è fatto nulla. Ci sono le scuole degli adulti, come si erano istituite dapprima; ma quelle

avevano tutt'altro scopo. Avevano lo scopo di istruire quelli che non avevano potuto percorrere le prime scuole, le scuole elementari. Ma le scuole complementari hanno invece lo scopo di portare a compimento, di rassodare l'istruzione di quelli che han percorso la seconda classe elementare, che son poi, pel presente disegno di legge, elettori.

Queste scuole complementari forse che esistono? Niente del tutto.

Nel dicembre dell'anno scorso, anzi, si era bandito un programma per l'attuazione di esse. Ed ecco nel gennaio il Ministro dichiarava tutto sospeso e per una ragione molto perentoria, la ragione stessa che era stata detta molti anni or sono nella classica Relazione sul bilancio dell'Istruzione Pubblica, di un illustre e dotto uomo alla Camera dei Deputati - e vera oggidì quanto allora - in fatto d'istruzione i desiderî abbondare più che i mezzi di effettuazione.

Con ciò non fo la censura del principio su cui si fonda il disegno di legge, principio che abbiamo concordemente accettato, ma è evidente che la realtà, che la efficienza dell'istruzione, non si fonda soltanto sopra la legge della istruzione obbligatoria, ma sì sopra quell'insieme di leggi e di provvisori, che si coordinano con essa.

E la questione che parrebbe di semplice istruzione, diventa infine una questione la quale si connette col bilancio dello Stato, col bilancio dei comuni, o più veramente si collega con tutti quanti gli elementi, con tutte quante le condizioni le quali determinano la buona economia della Nazione. È degno sia del Senato, che nel documento il quale è stato scritto in nome del suo Ufficio Centrale, si fanno voti perchè le condizioni dell'istruzione corrispondano di fatto a quelle speranze che ebbe in mira il Governo quando propose all'altra Camera di fondar l'estensione del diritto di voto sul principio della istruzione obbligatoria. Poichè si vuole che il diritto elettorale si coordini all'istruzione, lieto sarà il Senato ogni volta che gl'isarrà dato di concorrere a far sì che questa istruzione sia un fatto, che il profitto ne sia durevole; che sanamente educativo ne sia l'indirizzo.

Questi nobilissimi intendimenti il Senato però non volle elevare a ragione d'indugio, che avesse a parere pretesto di dilazione. Si è detto che *allargate* vanno le istituzioni insino a con-

venire agli uomini, non gli uomini *raccorciati* in fino a convenire alle istituzioni. Il momento d'estendere il diritto di voto noi stessi abbiamo giudicato e giudichiamo opportuno. Esaminiamo le proposte che ebbe l'onore di fare il nostro Ufficio Centrale.

Non è perchè non si trovassero per sè accettabili, anzi ottimi gli emendamenti nostri, che combattuti vennero, ma perchè si vorrebbe che la legge passasse senza emendamento qualsiasi.

Si riconosce che savî, che liberali sono, che coerenti ai principi della legge, e ci si invita a respingerli.

Ma quanto tale discorso dovesse tornare sgrazito al Senato, lo han fatto palese gli oratori che avrebbero voluto condurlo a tai passi.

Non c'è stata circonlocuzione, cui non sieno ricorsi, per iscusare in nome di una non so quale necessità un tal partito.

Abbondavano di elogi per l'Ufficio Centrale, si auguravano che il Governo avesse potuto accogliere gli emendamenti da noi proposti, ci avrebber persino battuto le mani.

Le altre ragioni, per cui intanto si proponea di respingerli, apertamente non si dicevano, si lasciavano intendere alla sapienza Senatoria.

E perfino come se l'autorità del Senatore, l'autorità dell'uomo non bastasse, nuova autorità si ritraeva da altri pubblici uffici, come se questi giovato avessero ad un apprezzamento più esatto del momento politico.

Noi invece non abbiain bisogno di tutto questo. Ci basta l'espone quali i nostri emendamenti sono, più ancora che non ne abbiamo a ragionare distesamente.

Mi conformo del tutto all'avvertenza ieri fatta da Collega egregio, che nella discussione generale non si abbia ad intrattenersi particolarmente sugli emendamenti. Di ragionarne particolarmente è debito mio riservarmi a luogo a luogo. Qui devo invece esporne i principi, il metodo, il sistema. E tanto più dacchè nella discussione generale ci fu chi s'intrattene bensì degli emendamenti, ma solo di alcuno fra questi, come se l'opera dell'Ufficio Centrale si fosse qui limitata, salvo poi giudicarla eccessiva od insufficiente!

Alcuni degli emendamenti, i quali si sono introdotti nel disegno di legge, in parte, sono a giudizio dell'Ufficio Centrale, non soltanto

buoni ma necessari, e anzi si elevano ad importanza di ordine costituzionale. Altri ristabiliscono la coerenza nella legge, in nome della eguaglianza del diritto, ed in nome della certezza di esso. Altri infine intendono alla più facile attuazione della legge.

Nella Camera dei Deputati si era deliberato che, mantenuta ferma la costituzione del Collegio uninominale, si dovesse mantenere la circoscrizione attuale dei collegi elettorali.

Ma poi non parve conveniente dizione simile, siccome quella che si riferiva ad una circoscrizione dipendente da legge che in quel momento stesso si esauriva. Ed allora venne introdotta una diversa clausola, che cioè la circoscrizione elettorale fosse quale risultava dalla tabella che fa parte integrante del disegno di legge.

Il principio che si sia in realtà voluto mantenere la circoscrizione attuale risulta nell'animo, si può dire, di tutti i Deputati, e ciò sino a che non si dovesse alterare per l'adozione dello scrutinio di lista. Ma formulata questa intenzione in un articolo di legge non è. Ed anzi, laddove la prima dizione espressamente dichiarava il principio del mantenimento della attuale circoscrizione, colla seconda dizione questa enunciazione si è tolta. Non si è detto più la *attuale* circoscrizione, ma si la circoscrizione della tabella *che fa parte integrante* del disegno di legge.

Risulta dalle discussioni dell'altro Ramo del Parlamento che il Presidente della Camera dei Deputati aveva incarico di rivedere questa tabella, in cui erano incorsi degli errori, e di darvi autorità.

Infatti l'onorevole Presidente della Camera dei Deputati con quelle indicazioni, le quali gli erano fornite dal Ministero, ha adempiuto il suo ufficio con tutta quella diligenza che i dati di cui poteva disporre rendevan possibile, e dall'altra parte con quella coscienza dell'eminente suo ufficio che tutti ben riconoscono. L'Ufficio Centrale ha potuto di ciò anche prendere esatta e diretta cognizione, non perchè su questo potesse cadere nell'animo di alcuno un dubbio, ma per potere informare il Senato di tutto quel progresso di fatti, i quali il Senato d'uopo ha di conoscere per determinare le sue risoluzioni.

È venuta intanto all'Ufficio Centrale dal Mi-

nistero dell'Interno, non riveduta, non approvata dal Presidente della Camera dei Deputati, una moltitudine di correzioni alla tabella che che ci era pervenuta come parte integrante del disegno di legge.

Le correzioni dipendevano dal non essersi prima tenuto sufficientemente conto delle nuove denominazioni date nel frattempo ai Comuni, e delle molte aggregazioni e disgregazioni per cui necessariamente la vera circoscrizione attuale non corrisponde più alle prime designazioni.

Onorevoli Deputati si erano di ciò allarmati tanto che alcuni fecero formale mozione all'Ufficio Centrale del Senato perchè fosse corretta la Tabella in quella parte che riguardava collegi elettorali di loro conoscenza. E poichè nella legge non è formulato in alcun articolo il principio, per quanto pure nelle intenzioni fosse, che abbia ad essere mantenuta la circoscrizione attuale, si è da onorevoli Deputati messo in sull'avviso l'Ufficio Centrale, che mediante la tabella delle circoscrizioni, quale ci era pervenuta, il loro collegio, anzichè trovarsi indicato in corrispondenza colla realtà, era con questa in contraddizione.

In progresso di tempo e precisamente nel novembre, approvata dal Presidente della Camera dei deputati venne all'Ufficio Centrale una correzione, la quale concerne due collegi elettorali del Modenese, ma questi due soli.

La formula deliberata dunque dalla Camera dei Deputati, si è, che la tabella faccia parte integrante del disegno di legge. Non è dunque sicuramente una tabella illustrativa che vuolsi, quale sarebbe stata se si fosse mantenuta la prima dizione, no; la tabella è parte integrante della legge.

Ma poi abbiamo una prima tabella, riconosciuta dal Presidente della Camera dei Deputati, il quale vi spese ogni maniera di cure, a seconda dei dati che forniti gli furono: abbiamo una correzione per due soli Collegi anche questa venutaci poscia da parte del Presidente della Camera dei deputati: abbiamo inoltre un fascicolo di correzioni che ora si vorrebbero qualificare di spiegazioni, ma in fatto ebbero ufficialmente il titolo di correzioni ed in realtà tali sono, le quali provengono esclusivamente dal Ministero dell'Interno: abbiamo infine la Tabella delle circoscrizioni,

quale abbiain riveduto noi stessi, tenendo conto di tutte le correzioni suddette, ma introducendone ancora di nuove, nè poche.

Ora io chieggo, Signori Senatori, se possiamo noi, proprio noi, dare autorità a una tabella delle circoscrizioni elettorali, che, se pure è possibile, ancor più che qualunque altra parte della legge, ha attinenza direttamente coll'Ufficio dei Membri dell'altra Camera? Che se in corso di discussione si vorrà mettere in dubbio, non la verità dei fatti che asseriamo, ma la gravità delle considerazioni che esponiamo al Senato, noi mostreremo come le alterazioni siano gravissime. E per quanto si possa essere persuasi che noi colla tabella, che abbiain così riveduto, non si faccia che ristabilire la verità delle circoscrizioni di conformità al presente stato di esse, di conformità a quello che la Camera dei deputati volle, possiamo noi farlo di giudizio nostro esclusivo? Si può mai pensare ad una tabella delle circoscrizioni elettorali approvata di sola autorità del Senato? Potrebbe esser sancita dal Re?

Ed altre disposizioni abbisognano certamente d'esser del pari emendate.

Una legge elettorale non altera l'ordinamento finanziario ed amministrativo ma vi si connette.

Or non è maraviglia, che tutto occupato il primo Relatore della legge alla Camera dei Deputati dei grandi principî, non si sia sufficientemente trattenuto su quell'assetto di ordine amministrativo, di ordine finanziario, a cui una legge elettorale dee pur coordinarsi. Accenno a disposizione gravissima di cui in merito parlerò poi; ora solo vi accenno in questo senso: che cioè non si attaglia, non istà collo stesso sistema, che il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati avrebbe adottato.

Per la vigente legge le imposte dirette non sono computate per l'esercizio del dritto elettorale, se lo stabile non è posseduto prima dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Ora, si vorrebbe sostituire al semplice *possesso*, il *pagamento* effettivo dell'imposta.

Le ragioni, per cui l'Ufficio Centrale non vi si acconcia, io confido sien tali, che la Camera dei Deputati vi abbia poi di gran cuore ad associarsi.

Ora ne parlo come se per un momento si mantenesse la introdotta innovazione.

Per la legge vigente, dopo che si è detto che è d'uopo provare il possesso anteriore all'annua revisione delle liste elettorali si aggiunge che tale disposizione non si applica a chi succede per eredità, il che nel sistema della legge vigente è logico, è necessario.

Ma così non è più, quando non si richiede la prova del possesso, bensì quella del pagamento delle imposte. E perciò, quando si è tolta quella prima disposizione, andava tolta anche l'altra, ed invece questa si è mantenuta. Per una svista certo, ma comunque sia, si son così appiccate insieme due disposizioni, che insieme non possono stare.

Così pure, nel sistema nostro, per cui nel computo dell'imposta si comprende la sovrapposta provinciale, non hanno più ragione di essere alcune disposizioni, che bensì avrebbero ragione di essere allorchè si mantenesse il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati, che dal computo del censo elettorale la esclude.

Ma quando si voglia escluderla, e quando per tale esclusione sia pur d'uopo mantenere disposizioni speciali per alcune provincie; quando perciò divenga necessario determinare l'eccedenza della sovrapposta provinciale, questa eccedenza d'uopo è computarla di conformità alle costanti norme amministrative. Or sappiamo che l'eccedenza della sovrapposta provinciale si computa dall'imposta erariale principale. Qui invece computata venne dalla imposta erariale principale con aggiunti i tre decimi di guerra. Ed è una vera fatalità, che tale incongruenza del disegno di legge colle nostre leggi amministrative, la quale in tale riguardo va a ogni modo corretta ma pure son disposto di credere non deliberatamente presa, si risolve poi essa pure, in una diminuzione degli elettori per censo! Poichè è certo che gli elettori per censo saranno in minor numero, se per punto di partenza prendiamol'imposta principale con aggiunti i tre decimi di guerra, di quello che se si prende, come prendersi dee l'imposta principale sola. Per le provincie pertanto, per cui quella disposizione di legge avrebbe applicazione, in forza di essa gli elettori per censo andrebbero diminuiti.

È proprio una fatalità!

Altre disposizioni l'Ufficio Centrale crede siano necessarie ad introdursi nel disegno di

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

legge, per la pratica esecuzione della legge stessa. Sono tra noi persone molto esperte nelle amministrazioni municipali, e a queste ben volentieri mi rimetto.

Mi dicano se coi termini che sono stabiliti nel disegno di legge, l'esecuzione della legge da parte de' municipi possibile sia. Ora son termini troppo brevi.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Sono più lunghi di quelli di tutte le leggi d'Europa.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Scusi, onorevole Ministro, ve ne hanno bensì di lunghi, anche troppo, ma non compensano quelli di troppo brevi, e poi ve ne ha che si intralciano gli uni cogli altri, che tra loro si escludono. Siamo nel campo della discussione generale: dimostreremo i particolari a luogo opportuno. Ma intanto chi è pratico di tali cose si accorgerà a prima vista che così la legge non può essere applicata se non per via di regolamenti, ed è evidente che non si può parlare di un regolamento quando si parla di una legge elettorale.

Questo è tutto un ordine di emendamenti che l'Ufficio Centrale sosterrà colla sua maggiore forza, colla sua maggiore vigoria che siano introdotti nella legge perchè emendamenti che l'Ufficio Centrale, s'ingannerà, ma ne ha profonda persuasione, che o sia al disopra dell'autorità del Senato di introdurli di propria autorità, e necessari sieno per porre la legge d'accordo con sè medesima e in rispondenza coll'esecuzione pratica di essa.

Vengo agli emendamenti che l'Ufficio Centrale propugna in nome dell'uguaglianza del diritto.

E qui pure non mi soffermo che su alcune considerazioni di ordine generale, perchè dovrò diffondermi a parlarne quando saremo alla discussione degli articoli. Bensì a quel punto io pregherei l'onorevole Relatore della Camera dei Deputati, lui che pure può prendere la parola con tanta sicurezza di dottrina, con tanto valore di cognizioni, quando si tratta di alte speculazioni, di mettersi in guardia, perchè siamo in materia di computi e non avrà più da combattere con me solo, ma sì coll'onorevole Presidente dell'Ufficio Centrale, che pare di computi non s'intenda mediocrementemente. Ma qualunque sieno i computi, e qualunque i

numeri su di cui si può in qualche maniera fare stato, questo disegno di legge evidentemente viene a scapito delle popolazioni rurali.

Prima di tutto si pensi, egregi Colleghi, che per l'effettivo esercizio del diritto di voto non contano soltanto le disposizioni di legge, le quali stabiliscono il titolo del diritto elettorale, ma bensì le condizioni di fatto, le quali si collegano coll'esercizio del diritto elettorale medesimo e le quali possono di per sè stesse accrescere o diminuire il numero degli elettori. Basterebbe anche solo avere riguardo alla composizione statistica della popolazione delle città e delle campagne. Poichè nella popolazione della campagna abbonda la popolazione *nativa*; nella popolazione della città abbonda la popolazione *d'immigrazione*. E perciò qualunque legge elettorale si faccia, la popolazione della città, per effetto della sua stessa composizione, viene a partecipare effettivamente del diritto elettorale molto più, anche indipendentemente da altre ragioni, di quello che per il modo con cui sono distribuite statisticamente le età, ne possa fruire la popolazione rurale. E nelle popolazioni, come si dice, agglomerate, avvi inoltre maggiore la facilità di voto. Conosco tutto quello che si può dire sull'opportunità di mantenere più unita o più sparsa la sede dell'una, ma su di ciò noi non portiamo alterazione. Semplicemente osserviamo, che evidentemente nelle città, anche indipendentemente da tutto quell'insieme di cause, che contribuiscono ivi a mantenere più alacre, più diffusa la vita elettorale, la stessa comodità mette in grado la popolazione urbana di prender parte alla votazione molto più che questo non sia per la popolazione rurale.

È noto che la difficoltà materiale, la difficoltà di fatto nell'esercizio del diritto elettorale si è nella storia costituzionale dei popoli considerata come un'offesa allo stesso diritto. A Ginevra erano tre collegi: città, riva sinistra del Rodano, e riva destra del Rodano. Or poichè la costituzione dà il diritto di voto a tutti i cittadini, si disse, che circoscrivendo in quei tre collegi la votazione, la costituzione stessa era violata: quel diritto che la costituzione dava, la circoscrizione elettorale rendeva impossibile.

Dapprima si sono istituiti sette circoli elettorali per le elezioni e votazioni federali: po-

scia si venne a ventiquattro circoli per tutti, salvo che per il Consiglio di Stato, perchè per le elezioni al Consiglio di Stato si riuniscono in assemblea.

Leggevo di questi giorni l'opera di un valente uomo, il Jacoby, *Sur la sélection*. Quante considerazioni comparative non si potrebbero trarne sulle rispettive condizioni delle popolazioni della città e della campagna! La vita della città è vita più concitata, febbrile, nè vi ha dubbio, che le condizioni stesse di esercizio dei diritti politici non abbiano a risentirne lo influsso. Bene spesso da quel punto stesso, in cui la vita ha raggiunto il più alto grado delle sue funzioni, comincia la decadenza e degenerazione.

È stata questa una preoccupazione di tutti i popoli liberi dall'antica Inghilterra alla moderna Roma.

La Roma moderna, in tutte le discussioni di riforma elettorale, ha gran cura che i borghi non turbino l'espressione del sentimento proprio delle popolazioni rurali.

Cosicchè non appena un borgo possa avere una rappresentanza sua propria, gli si dà questa rappresentanza separatamente da quella delle popolazioni del contado. E lo stesso avean cura i Romani presso cui, come disse il Macchiavelli, Fabio Massimo ottenne anzi tal nome che non gli avevano dato le sue vittorie, allorquando divise tutte quelle genti nuove, che erano venute ad accrescere la civiltà di Roma, in quattro tribù, acciocchè non potessero, ridotte in questo piccolo spazio, corrompere tutta Roma. Il progresso non consiste nel soverchiarsi l'un l'altro, ma in un ordinamento sempre più perfetto dei diversi fattori che concorrono a produrre la utilità e vigoria dello stato sociale. So che nell'Inghilterra paesi dove pure non prevalgono gli operai, mandano rappresentanti conservatori. E so che nell'Inghilterra stessa vi hanno associazioni, le quali si propongono bensì di propugnare gli interessi conservatori, e si annunciano come associazioni d'operai, sebbene io pensi non cada in falso la celia del Blanc, che in fatto non sieno, che mistificazioni aristocratiche.

Non insisterò nel confronto tra la popolazione urbana e la popolazione rurale; ripeterai cose note a tutti, dette con moltissima severità dallo Spencer, esposte nella Camera dei

Deputati, e di cui ciascuno di voi, signori Senatori, può avere cognizione propria. Non vo alle esagerazioni: volentieri anzi penso che il quadro che delle popolazioni urbane fa lo Spencer, sarebbe per l'Italia nostra fortunatamente esagerato. Nemmen. qui ogni male non viene per nuocere. Non è bene di certo che il progresso in Italia ritardi in confronto di quello di altre nazioni. Ma in questo suo stesso ritardo vengono correggendosi e contemperandosi quei mali che non fanno di certo rifuggir dal progresso, ma i quali del progresso sono necessariamente compagni.

Fortunatamente in Italia, finchè avremo dei grandi industriali, e taluni anche egregi nostri colleghi, i quali sentono l'importanza dei benefici che avvicinano le diverse classi sociali, i pericoli di altri paesi non sono per noi da temersi. Per altro resta sempre vero, che la popolazione rurale si trova assai più connessa con le associazioni naturali, l'associazione della famiglia, del comune.

Le popolazioni urbane, quelle industriali soprattutto, partecipano più facilmente ad altri legami e questi nell'Inghilterra terribili tanto, che vi diviene perfino dovere il delitto. In Italia siam lunge da ciò, ma non è forse vero quello che de' coloni ebbe a dire uomo che del Senato nostro fu decoro, il Capponi? Di per sè stessa la sorte del colono è sempre più indipendente di quella dell'operaio dall'arbitrio capriccioso o dalla speculatrice avidità del padrone. Le condizioni fisse; l'andamento della economia campestre, costante, immutabile, cammina per moto impresso; le necessità del nostro suolo, sempre bisognoso di molta cultura, l'intelligenza dei nostri lavoratori diedero leggi ai contratti dell'azienda agraria. Deteriorare le condizioni del colono, con le avarizie miseramente angariarlo il proprietario non può: non può a sua voglia mutare le usanze comuni e dal tempo consacrate; il podere ha più bisogno di un buon contadino, che di un buon padrone.

Questo almeno per alcune parti d'Italia. Per altre, delle quali si è fatto un quadro molto più nero, molto più triste, se fosse vero, direi: mettiamoci una mano sul petto: è colpa solo del coltivatore? Io ricordo un articolo di somma sapienza del Conte di Cavour, sopra i modi di ovviare il socialismo; perchè io penso, o signori Senatori, che se i meriti del conte di Cavour

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1881

verso l'Italia sono così eminenti quanto alla costituzione dell'unità politica, non sono meno però eminenti verso la scienza.

Non si trova nè negli economisti, così detti classici, nè negli economisti moderni, alcuno, il quale abbia un così sicuro possesso della dottrina economica da applicarla con altrettanta saggezza. E si è in quello scritto, in cui molto prima che si pensasse ad una legislazione sociale, la quale, per un momento, si volle attribuire a non so qual socialismo della cattedra ed infine non è che una necessità dello Stato in ordine ad una nuova civiltà, il conte di Cavour la presagiva di già. Il conte di Cavour sagacissimamente dimostrava che, perchè il popolo conservi rispetto al mantenimento dell'ordine sociale, d'uopo è che tutti, e così del pari il Governo, professino efficacemente rispetto al popolo, e ciò col promoverne il benessere, il che non è diminuzione, ma accrescimento di libertà.

Non occorre essere Achille per aver vulnerabile il tallone. E, mi perdoni l'onorevole Relatore del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, per mia parte ho il debole delle citazioni, o, piuttosto, della critica di esse: si immagini, ne ho anche scritto. Come mai, a proposito del nostro censo elettorale, non dico nemmeno di quello da noi adottato, ma del censo stesso nella misura adottata dal disegno di legge, che si è dalla Camera dei Deputati approvato, come mai ricorrere a quei versi di Giovenale:

*Protensus ad censum: de moribus ultima fiet quaestio?*

Perchè non citarlo tutto? O che si può proprio chiedere del censo, cui si riferisce il disegno di legge, ovvero cui si riferiscono gli emendamenti nostri:

*quam multa magnaue paropside caenat?*

Una volta, o bene o male, il principio della proprietà da chi era guarentito? dalle grandi proprietà.

Le grandi proprietà, circondate da privilegi, immuni da imposizioni, sempre immobili in poche famiglie, certo che rappresentavano la proprietà in modo non rispondente alla società odierna, e pur sempre in modo inefficace. Ma ad ogni modo custodivano esse il principio di proprietà.

Ora non sono più le grandi proprietà le quali

possano tutelarlo. Ciò non possono, perchè, per la legge ereditaria si trovano dopo breve volger di tempo, anche i più gran patrimoni divisi e suddivisi: perchè scomparsa, è oramai ogni ombra di potere pubblico a quelle inerente; perchè non sono più circondate da privilegi incompatibili coi principî dell'odierno diritto pubblico.

Sono i piccoli proprietari che senza essere associati tra loro con un patto, si trovano però condotti da un interesse medesimo a far rispettare la loro sudata proprietà, a rimuovere gli arbitrî a danno di essa, a contenere entro giusti confini le spese dello Stato, poichè ogni aumento d'imposizioni si risolve per loro in nuove privazioni. Sono i piccoli proprietari, che in tal modo custodiscono il principio stesso della proprietà e la mettono al coperto da quegli eccessivi aggravî, di che altrimenti lo Stato opprimebbe le proprietà tutte.

Noi abbiamo anche pareggiato la rendita pubblica agli altri redditi: perchè trattarla in modo disuguale da questi? perchè trattarla con minore riguardo? E in tal modo aumentato abbiamo pure il numero degli elettori: di elettori che han ogni interesse alla conservazione del credito pubblico. Sappiamo quanto la rendita pubblica sia distribuita per tutta la nazione. E sappiamo come collo scendere ancora più giù di quello che il disegno di legge adottato dalla Camera dei Deputati abbia fatto, ci incontriamo in que' possessori di rendita pubblica, che non ne fanno speculazione, ma vi cercano un collocamento dei loro risparmi. Quando il disegno di legge si fosse riferito alla proprietà del reddito, non al reddito, comprendo che si sarebbe potuto tener conto di quelle fluttuazioni, a cui il credito pubblico non si sottrae, e si sottrae, poniamo, il credito ipotecario. Ma quando parliamo di reddito, quando parliamo di un'imposta, cento lire di reddito si equivalgono da qualsiasi titolo derivino: e si equivale l'imposta che sopra di esse si aggrava. Coll'emendamento nostro dunque abbiamo restituito la rendita pubblica in quel posto che le spetta, ed abbiam fatto invito di concorrere alla cosa pubblica a coloro che sanno quanto importi che sia loro preservato il frutto delle loro fatiche.

Certo avrò frainteso, poichè non parmi possibile che ciò si sia venuto a dire in quest'Aula, e certo ciò non ha detto l'onorevole Presidente.

del Consiglio dei Ministri. Mi sarebbe parso di sentire, che per la sovrimposta provinciale il nostro emendamento si oppugna come contrario allo Statuto.

Ma come se la sovrimposta provinciale si computa nel censo elettorale sin dalla legge elettorale prima, la legge del 1848, e poi per la legge del 1859, e poi sempre? Solo adesso, perchè l'Ufficio Centrale vi propone di mantenere lo stesso computo del censo elettorale, che parve giusto, e si applicò senza inconvenienti per tanto spazio di tempo, ci siamo accorti, che è misura contraria allo Statuto?

Altri invece vorrebbe che si computassero non le sole imposte provinciali, ma tutte le imposte dirette.

Però è vero, che quelle rappresentano molto più servigi pubblici, quali sono provinciali per Ponere, ma dello Stato quanto alla loro indole.

Non è vero che la condizione della sovrimposta provinciale sia ora diversa da quella in cui la trovò la legge elettorale del 1848; cosicchè allora fosse giusto di computarla nel censo elettorale, e oggi non sia.

L'onorevole Presidente del Consiglio ci ha detto che allora avea certi limiti che ora non ha. Ma l'onorevole Presidente del Consiglio sa meglio di me, che bensì sotto forma di speciale provvisione, però non vi era una delle antiche divisioni amministrative, che non si sia fatta abilitare dal Parlamento a superare quei limiti.

E quando si è promulgata la legge elettorale del 1860, non più soltanto in virtù di speciali provvisioni ma della legge comunale e provinciale del 1859, quei limiti si eran già tolti del tutto. Cosicchè colla proposta nostra noi non facciamo che mantenere nella legge elettorale il sistema che pel censo elettorale mantenuto venne dalla legge del 1860 nelle condizioni identiche rispettivamente alla legge comunale e provinciale.

L'onorevole Presidente del Consiglio ci ha richiamati ieri ad un'osservazione, che in verità, per quanto possa apparir grave, è però ovvia assai, e all'Ufficio Centrale non potè essere sfuggita: la gran differenza dell'imposta provinciale da provincia a provincia. Venne anche posto innanzi il timore, che diminuendo la sovrimposta provinciale verrebbero, quando nel censo elettorale computata si sia, a diminuire

di numero gli elettori introdotti mediante il computo di essa.

È l'ultimo dei timori che dobbiamo avere. Prima di tutto non è per questo solo titolo che il numero degli elettori può fluttuare. Ma per questo poi non si ha da averne la menoma apprensione: siamo in una via che le imposte provinciali non diminuiranno di certo. Voi invece collo stabilire il censo elettorale nella sola imposta erariale che non muta, ponete del pari il censo elettorale in condizione d'immobilità. La formula nostra permette di mantenere negli elettori per censo una corrispondenza coll'aumento delle imposizioni, siccome voi mantenete negli elettori per titolo d'istruzione una corrispondenza col progredire dell'istruzione medesima.

Signori Senatori! Al successo ci tengo fino ad un certo punto: quello cui tengo soprattutto è l'adempiere il mio dovere. Non forzerei quindi giammai la mano alle cifre per vincere un assunto qualsiasi.

Ho messo alla tortura la Direzione di statistica, come prima avea fatto l'onorevole Relatore alla Camera dei Deputati; la misi alla tortura per ottenere dati precisi e sicuri sulla statistica della proprietà fondiaria. Volevo conoscere la verità, non dimostrare una tesi. E son giunto a persuadermi e, credo pure, persuadervi, che questa statistica non l'abbiamo. I dati raccolti dal Ministero delle Finanze prima e quelli raccolti poi, non si hanno per via di indagini dirette. Ma danno luogo in parte, in gran parte, a eliminazioni, supposizioni, induzioni.

Non son giunto che ad un risultato negativo, per quanto pure importante, poichè converrà certamente che il Parlamento dia modo all'amministrazione di raggiungere tale assetto, che questa statistica della proprietà fondiaria finalmente si abbia. Ora, e com'ebbe a dichiarare la Commissione dell'Inchiesta agraria, tale statistica non abbiamo.

Ad ogni modo, se si vuol tener conto dei numeri che si hanno, non comparabili nemmeno per data; se si sta al disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati, non si ha un aumento di elettori per censo che di 300 mila. Colla riduzione del censo a lire 10, si avrebbe, come numero intermedio, e non già quantità media, cui in verità d'uopo è rinunciare, fra i dati del 1870 e del 1881, di oltre un milione e

mezzo. Colla proposta nostra di mantenere il censo elettorale in lire 19,80, ma compresa la sovrimposta provinciale, si arriva a oltre 700,000.

E quel vostro aumento di soli 300 mila, anzi nemmeno tanti, ed in numero, che avete ridotto a immobilità, a cui avete tolto ogni virtù di progresso, è pur esso fittizio. Col vostro disegno di legge gli elettori per censo non aumenteranno già: diminuiranno.

Perchè voi avete voluto che occorra provare il possesso del diritto elettorale; e provarlo col pagamento effettivo dell'imposta.

Quando si obbliga a procurarsi la prova, e tal prova, è lo stesso che allontanar molti e molti dal far valere il nostro diritto.

Si è detto che vigono simili disposizioni nel Belgio, nell'Inghilterra. Se fosse vero, e non è, si dovrebbe pur sempre osservare, che in paesi come quelli, dove se l'elettore non si iscrive lui stesso, c'è chi lo iscrive e persino paga per lui, tanta è la gara dei partiti, ancora la cosa si spiegherebbe. Quanto siamo lontani da quei tempi, in cui il capitano Ercole Ricotti esprimeva il timore che buon numero di capitali si sviassero dall'industria, che allora non dava titolo al diritto elettorale, per portarsi alla terra che dava il titolo di elettorato!

Il diritto elettorale non è tanto tenuto in pregio oggidì, che si abbia anche a renderlo uggioso col farne strumento d'imposta.

E poi nel Belgio si lascian non meno di otto mesi di tempo, perchè il contribuente si metta in regola di pagamento per farsi iscrivere come elettore. Non solo, ma vi ha tutta un'intera procedura, per cui si è la Giunta comunale che lo iscrive senza che lui si scomodi.

Nell'Inghilterra il pagamento dell'imposta si riferisce alla tassa dei poveri, ai diritti di gabella, che non sono il titolo del diritto elettorale, ma il presupposto, come per noi il leggere e scrivere, l'essere cittadino. Titolo del diritto elettorale è l'occupazione di casa o podere, che dia quel certo reddito.

Ma nell'Inghilterra pure si dà tempo al contribuente che si metta in giornata, e non come noi, che attese le scadenze dell'imposta di due in due mesi, al contribuente, per far valere il suo diritto elettorale, non si darebbe tempo nemmeno di pochi giorni.

(Il Guardasigilli si reca al banco dell'Ufficio Centrale e parla all'onorevole Saracco).

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'onorevole Ministro Guardasigilli mi risponderà poi. Io ho ascoltato con rispetto il suo discorso; ora io lo prego di ascoltare il mio con quella benevolenza che mi ha fino ad ora dimostrato.

Se gli sarà facile dimostrare il contrario, io mi rassegnerò alle deliberazioni del Senato.

Ma intanto mi permetta di credere che questa disposizione di legge abbia come illiberale a sparire da questa legge. Viene a restringere gli elettori per censo, ma ancora più è da augurarsi, che sia tolta di mezzo per mantenere il diritto elettorale genuino, schietto, senza che persin l'esattore venga a turbarlo.

Si è mostrato finalmente non essere vero quello che è detto nella Relazione, la sovrimposta provinciale non essere già cagione che accresca le ineguaglianze, ma sì cagione che le scema? Se ne avrebbe già un indizio in questo che abbiamo notato: gl'inconvenienti che or si magnificano, non essersi punto finora avvertiti.

Statisticamente non si può dimostrare detta compensazione, poichè è verissimo che le provincie commisurano le imposte ai loro bisogni e non già ad un certo ragguaglio d'imposta da provincia a provincia. Ma l'essere l'imposta erariale alta è già un freno perchè in quelle provincie o si facciano minori spese o almeno più ripartitamente. E questo è poi certo, matematicamente certo, che a parità di condizioni la compensazione avviene per necessità certa, apodittica. Poichè quando due provincie han bisogno del pari della stessissima somma, dove l'estimo sia tenue e quindi sia bassa la imposta erariale, non si può aver quella somma se non accrescendo la sovrimposta provinciale notevolmente; dove invece l'estimo è alto, la sovrimposta provinciale ci darà quella somma anche se si aumenta di poco. Una dimostrazione contraria è impossibile.

Il nostro diritto elettorale si era da prima annunciato come costituito dal solo censo. Poi si trovò associato all'istruzione, in seguito si ebbero i due titoli del diritto elettorale, l'istruzione ed il censo, distintamente. L'istruzione pertanto si desumeva dall'esercizio di una professione, dal godimento di una condizione sociale: si coglieva il frutto dell'istruzione, e non soltanto il primo fiore di essa, la prima sua impromessa e speranza. Ora andiamo a cercare l'istruzione nelle sue origini prime e più umili.

Come ora escludere il censo? ossia come ora non conformarci pel censo elettorale a quello stesso criterio che si è pur seguito per l'istruzione, e per cui un elemento quantitativo, numerico viene a contemperarsi coll'elemento di qualità, di valore, di pregio?

L'emendamento nostro abbiám formulato in detti termini anche per non divenire ad una riduzione del censo in tal forma che dalla Camera dei Deputati si trova respinta già. E lo proponemmo in quei termini che più ci parvero giusti.

Siam pronti a porci d'accordo su diversa formula: sul principio non transigiamo.

Poco giova l'attenuare l'importanza del numero di elettori che viene così ad accrescersi.

Insignificante non è, e perchè in molta parte del Regno non possono gli stessi entrare per titolo di istruzione, e perchè altro è l'entrare a far parte del corpo elettorale di buon diritto, altro è l'entrarvi col darsi lo scomodo di una prova e molesta.

Pochi o molti che sieno i nuovi elettori per censo coll'emendamento nostro, abbiám con esso dato omaggio ai principî del diritto.

Abbiám provveduto inoltre a toglier l'adito all'arbitrio.

È vero che nella disposizione, la quale concerne le liste elettorali, si rinvia, in modo generale, a provare quei titoli, per cui si ha diritto di entrare nel corpo elettorale.

Però nell'art. 2 della legge dove si pongono in fila quelli che han percorso il secondo anno di studî elementari con quelli che hanno percorso gli studî superiori, per gli ultimi è richiesto espressamente il documento che viene così a compenetrarsi e confondersi collo stesso titolo; per il solo secondo anno di studî elementari, di documento, di prova non è parola. A noi parve specificarne la necessità.

Parimente, nè sembrami che l'onorevole Guardasigilli in ciò volesse contraddirci, ci sembra dar adito ad arbitrio quella fra le disposizioni transitorie, che dall'atto di notaio apre la via a richiamarsi alla Giunta municipale.

Contro atto di notaio noi non sappiamo capacitarci d'altro rimedio, che quello dell'iscrizione in falso.

E solo se la questione cade non sulla verità del fatto, ma sull'apprezzamento di diritto, come se il notaio intendesse equipollente allo

scrivere il semplicemente trascrivere, una questione aperta ci sarebbe sì, ma questione giuridica e che come tale andrebbe giudicata dai tribunali. Come può ammettersi mai il ricorso da atto di notaio a Giunte amministrative?

È vero che per quegli esperimenti, che oggidì le Corti d'Appello richiedono ad escludere la qualità d'analfabeta, taluna ritenne bastasse l'esperimento per atto di notaio.

Ma generalmente si è ritenuto che l'esperimento avesse luogo davanti al Pretore.

Si faccia però davanti a Pretore o a notaio, è sempre la Corte d'appello che giudica.

Non è nè al notaio nè al pretore che la legge abbandona il giudizio definitivo.

Certissimamente nemmeno l'emendamento nostro senza inconvenienti noi è.

E non è possibile che sia. Una disposizione transitoria va sempre più in là delle disposizioni definitive. Or in materia di diritto elettorale è repugnante, che si cominci da disposizioni più larghe per divenire a disposizioni più strette poi. Il diritto elettorale va ognora più rallargandosi; restringendosi, mai.

Del che si risente la stessa disposizione nostra.

Volentieri ci accosteremmo pur anco a proposizioni diverse. Dove non ci possiamo acconciare, si è sulla questione di principio, e cioè far giudice una Giunta amministrativa di atto di notaio.

E s' intende pur sempre doversi provare l'equipollente non già del solo saper leggere e scrivere, poichè come fondamento della legge elettorale si è escluso.

Si intende l'equipollente della seconda classe elementare, fondamento che è della legge.

Chi bene consideri, non sono poi tanto arbitrarie queste Commissioni nostre: non sono essenzialmente commissioni d'esami, ma sì di titoli equipollenti. La legge viene in soccorso. O si vuole il certificato della seconda classe elementare percorsa od un titolo equipollente; l'esame vien ultimo, e in mancanza d'ogni altra prova.

Nè predomina nelle nostre Commissioni l'elemento politico. Niente del tutto: son Commissioni scolastiche, corrispondenti dunque a quel fine, per cui istituite sono.

Dovrei ora parlare delle modificazioni introdotte nelle disposizioni penali: su di che la-

scierò a suo tempo la parola all'egregio Senatore Manfredi.

Intanto però non è vero che i nostri emendamenti sieno eccessivi, non è vero che sieno insufficienti. Non è vero che eccessivi sieno, perchè abbiamo accettato e di gran cuore i larghissimi principi i quali sono stati deliberati dalla Camera dei Deputati. In parte anzi, non solo non sono eccessivi, ma necessari sono. Non sono poi insufficienti, perchè non è nemmeno solo la riduzione nel censo elettorale, a cui si vuole por mente, ma il conseguente effetto di essa a favore di chiunque conduca un'azienda agraria. E si ponga tutto ciò in relazione colla maggiore agevolezza di prova, offerta ai coloni; coll'eliminazione dell'obbligo dell'effettivo, puntuale pagamento delle imposte; colla determinazione come punto di partenza, ove per alcune provincie fosse mantenuta disposizione simile, non più dai tre decimi di guerra ma dalla imposta principale per fissare la sovraccidenza della sovrimposta provinciale; colla disposizione finalmente che al diritto elettorale apre l'adito alle famiglie dei mezzadri. Si vedrà che in fatto noi abbiám dato campo ad un'estensione del diritto di voto equa.

Signori Senatori! Nella Relazione venne trattato un argomento assai grave e delicato, che sul principio aveva destato molti allarmi ed apprensioni.

L'Ufficio Centrale è lieto di averlo trattato con unanime consenso, con tal misura che, nè da parte del Governo, nè da parte di alcuno degli oratori si è fatta la minima censura all'Ufficio Centrale. Chè anzi l'Ufficio Centrale non poteva non trattarne, perchè è troppo evidente il nesso che tra una legge elettorale e le altre leggi costituzionali corre.

Noi non abbiamo creduto di seguire, nè seguiamo, gli oratori autorevoli, i quali, in parte invocando gravissimi precedenti parlamentari, in parte richiamandosi a nobili tradizioni domestiche e del Senato al tempo stesso, si son compiaciuti di colorire il loro disegno. Noi non abbiamo voluto che richiamare l'attenzione dei consiglieri della Corona ad un fatto, la cui gravità non è stata disconosciuta da alcuno.

Ed invero, signori Senatori, è evidente che l'equilibrio dei poteri pubblici deve essere nel nostro regime mantenuto. Il quale equilibrio

non è già di forze diverse e contranitenti, che, coll'eguagliare i loro momenti, fan la pace dei gravi, accordate in uno scambievole esser vinte. L'equilibrio che noi cerchiamo è quello senza cui non ci è movimento, nè progresso: non procederebbe il veicolo, che bene equilibrato non fosse sugli archi e le cinghie; non girerebbe la ruota, se bene equilibrata in sui suoi poli, l'impeto dell'acqua non cadesse in sulle sue ale. Noi cerchiamo l'equilibrio che giova al progresso del paese.

Citerò un autore non sospetto, il Mill. Pericoli vi hanno come in ogni costituzione sociale così nella costituzione sociale essenzialmente democratica, pericoli i quali minacciano e ingoiano la democrazia. E cioè, evidentemente la quantità, come diceva Donato Giannotti, verrà a prevalere nelle assemblee che rappresenta la Nazione democratica e nell'opinione popolare che tiene queste a ragione. Col quale pericolo va di pari passo l'altro di una legislazione di classe, la quale naturalmente sarebbe determinata dalla maggioranza numerica, tutta composta della classe medesima.

Ora importa che non siano giammai esclusi dalla cosa pubblica, e particolarmente da questa stessa Aula, coloro che posseggono maggior somma di proprietà e d'intelligenza. Occorre, che alla cosa pubblica partecipino uomini scelti colla più grande cura, forniti di molta mente, liberi d'ogni popolare eccitazione e pregiudizio, affatto padroni di sé, i quali nei tempi di gran sobbollimento politico, sieno le torri ferme che non crollin la cima; occorre infine che oltre agli uomini, che i paesi agricoli da una parte, le città e i paesi manifatturieri dall'altra mandino alle assemblee politiche, ne facciano parte coloro, che sieno segnalati per l'indipendenza, l'altezza, la varietà del pensiero politico. Nè resteranno così in disparte, irritati di essere annullati, calpestati. E senza togliere alla gara delle idee, all'emulazione dei sentimenti dien dessi agli animi dei cittadini quella disposizione tranquilla, sicura, che nasce dalla coscienza di chi si trova aver garantito intero e libero l'uso del proprio diritto.

Le guarentigie, le quali al Senato assicurino in ogni tempo il concorso di tali uomini, sono al disopra e fuori di noi.

C'è però qualche cosa che sta in noi interamente, o signori Senatori. Provai una vera

mortificazione quando egregio Collega ci ha detto, che tutto da parte nostra si riduceva a chiedere pel Senato un qualche atto di degnazione del potere esecutivo. Ad un Ufficio Centrale, in cui siedono parecchi che forse per diciotto mesi, forse nel tempo più lungo che sia stato riunito Ufficio Centrale giammai, validamente, nè senza, spero, notevole vantaggio per la finanza pubblica, rivendicato hanno al Senato il più libero voto in ogni parte della legislazione, il rimprovero dovette parere acerbo.

Non son di certo atti di degnazione che noi chiediamo, ma domandiamo la riforma di tutte quelle leggi, che coartandoci in termini troppo angusti, rendono al Senato impossibile un sindacato sincero, efficace.

Ben sappiamo dalla storia del glorioso parlamento subalpino, che qualche volta si è tenuta perfino indietro del Senato l'approvazione stessa del bilancio, col consenso e per opera del conte di Cavour, e ciò perchè il Senato per necessità de' pubblici servizi non si trovasse astretto a deliberare le provvisioni di massima. Ed i Ministri che nell'antico Piemonte si son succeduti al Governo della pubblica cosa, al libero voto del Senato non han mancato di rendere omaggio.

Non mi acconcerei mai, nè alcuno di voi si acconcerebbe, che il Senato nostro si assomigliasse alla signora Partington, che nell'inondazione di Sidmouth il 1824, colla sua scopa tenea indietro l'oceano, ma evidentemente la signora Partington, buona com'era colla sua scopa ad un lavatoio, ad una fontana, non la potè colla burrasca.

La parabola per noi non vale. Noi vogliamo avere la nostra parte di diritto non pure nelle faccende giornaliere e di amministrazione domestica, ma in ogni controversia del più alto ordine costituzionale.

Sette anni or volgono, dacchè io siedo in quest'Aula e con dolore rammento scomparsi molti di quei Colleghi, dai quali sentiva a viva voce le tradizioni del Parlamento italiano e del Parlamento subalpino; fra gli altri scomparvero quei due grandi patrioti, i Senatori Audinot e Gualterio che mi hanno in questa Aula introdotto.

Il Senato da allora in gran parte si è rinnovato, quantunque si dee riconoscere, che i vari Ministeri di sinistra che si son succeduti, han

proceduto con molta parsimonia ed imparzialità, e non han fatto che riparare alla ineluttabile necessità dell'umano fato.

Perchè io porti sul petto le medaglie del Re liberatore e dell'Augusto suo Figlio, non per questo stimo di essere rappresentante del popolo men che non fossi per diretta elezione.

Qui sono per titolo di duplice elezione: e si è in questa duplice schiera elettiva che la nomina Regia è discesa fino a me.

Altri di noi qui sono per titolo di eminenti uffici, di segnalata condizione sociale.

Ma tutti del pari, vecchi o nuovi che siamo, compenetriamo le nostre sorti con quelle della patria, qualunque sieno le parti politiche, le quali si contrastano il Governo della pubblica cosa.

La legge delle elezioni non è per noi legge di occasione, è legge di istituzioni.

Venuti che siamo dall'una o dall'altra parte politica, incontrati ci siamo in unico campo. Non è questo dell'uno più che dell'altro; è comune a noi tutti del pari.

Uno solo è il nostro dovere.

Per noi questa o quella parte politica scompaiono e si confondono nel bene della patria, che tutte le domina.

Ben ricordo, o Signori Senatori, e ricordo con gratitudine quando ebbi il poderoso aiuto dell'onorevole Guardasigilli, allora Deputato, per mantenere nella Venezia alcune parti della legislazione, le quali evidentemente erano progredite in confronto di quelle tuttora vigenti in altre parti d'Italia. E si è in gran parte alla vigoria d'ingegno, alla copia di cognizioni dell'onorevole Deputato, che ora è Ministro di Grazia e Giustizia, se siam giunti a mantenere nella Venezia la legge di cambio, che nel Codice di commercio è destinata a divenire legge comune d'Italia.

Ma per quella parte qualsiasi che al Codice di commercio, avuto io abbia, non so come l'onorevole Ministro ci sia venuto ad offrire come in compenso dell'adozione, pura e semplice di questa legge, la pura e semplice adozione del Codice di commercio da parte della Camera dei Deputati. Se il Codice di commercio d'essere emendato abbisogna, noi non saremmo grati alla Camera de' Deputati che si non lo emendasse.

Si è il concetto d'ordine costituzionale a cui

non mi so in alcun modo acconciare, quale sarebbe espresso dall'onorevole Guardasigilli.

Si verrebbe così ad ammettere un duplice ordine di leggi, per cui sarebbe esclusiva la competenza dell'una o dell'altra Camera.

Sono invece le due Camere, che devono del pari concorrere alla formazione delle leggi.

Noi dunque non respingiamo senz'altro gli emendamenti, sien pure d'ordine meramente legislativo, che la Camera dei Deputati introduca in legge qualsiasi; ne riconoscemmo di sovente, non che il patriottismo, la saggia dottrina.

La Camera de' Deputati non respingerà alla sua volta gli emendamenti, che il Senato avrà introdotti in leggi, siccome questa, organiche, e che toccano a tutti i grandi poteri pubblici.

(Bravo, benissimo!).

Io non mi persuado, o Signori, e non era certo nella mente dell'onorevole Guardasigilli, che quell'infausta parabola della Sibilla, abbia ad applicarsi mai alla Camera dei Deputati....

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Non l'ho detto.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*... Lo so che non l'ha detto, ed è perciò che dissi che non era neanche nella sua mente.

Ma lungi da noi il pensiero che la Camera dei Deputati non apprezzi la larghezza con cui il Senato accolse le sue proposte; che la Camera dei Deputati non si penetri della condizione in cui si è trovato il Senato di portarvi emendamenti, ma emendamenti che rientrino nel sistema della Camera dei Deputati, emendamenti che attuino gli stessi intendimenti che essa ha proseguiti, emendamenti che rendono maggiormente possibile l'esecuzione della legge.

Si è detto che coll'accettare la legge, come dalla Camera ci è venuta, il Senato non abdica. L'abdicazione per mio conto sta nel subordinare una legge costituzionale, organica, a considerazioni politiche, momentanee. Sta nel Ministero, nella sua avvedutezza, nell'arte mirabile d'acconciarsi alle condizioni delle cose, far sì che la Camera dei Deputati si persuada appieno del buon voler nostro, e buon viso faccia egli emendamenti da noi introdotti siccome quelli che non contrastano, si coadiuvano all'opera che essa ha compiuta.

Con tali emendamenti la legge elettorale

grandemente guadagnerebbe d'autorità in Italia e fuori.

Per quanto si possa qui dentro pure rappresentare le opinioni più liberali, il Senato è sempre eminentemente conservatore: conservatore di quelle istituzioni, di quella patria, che mediante leale concorso di Principe e Popolo ci ha dato Iddio.

Non potrebbe quindi una legge elettorale se non guadagnare di autorità subito che si vegga accolta dal Senato con pienezza di suffragio: subito che si vegga che non ci peritiamo un momento di associarci noi pure a quelle innovazioni che nel nostro sistema elettorale la Camera dei Deputati ha creduto necessario di introdurre, comunque potessero a menti elette, a menti elevate, ad animi patriottici, parere audaci.

Signori! Io ho esaurito il mio dire.

Vi ringrazio della benevolenza con cui mi avete continuamente accompagnato e nell'esame preliminare di questa legge e nello stadio della Relazione, e nella discussione d'oggi.

Spero che altri più autorevoli di me possa dileguare quei dubbi che ancora il mio dire vi avesse lasciato nell'animo. Da parte mia non mi resta che la coscienza di avere adempito il mio dovere, per quanto mi era possibile nell'angustia del tempo; con l'intenzione leale e sincera, che palesamente professo di non creare un impaccio a coloro che siedono nei Consigli della Corona, ma col proposito di dare al Paese una legge elettorale che abbia dal concorso dei due rami del Parlamento una maggiore autorità, e possa assicurarci di dare alla Nazione una genuina e schietta, rispondente ai tempi, rappresentanza nazionale.

(Bravo, bene, applausi).

PRESIDENTE. È pervenuto al banco della Presidenza, da parte del Senatore Carlo Alfieri il seguente ordine del giorno:

« Il Senato: Affermando la piena armonia della propria potestà legislativa colla più ampia libertà popolare al pari che colla stabilità e maestà della Monarchia Costituzionale:

« Riconoscendo il valore precipuo della propria costituzione, nella base di categorie per le quali è aperta la via al Senatorato a tutti i cittadini, sotto condizione di rappresentanza evidente in essi di attitudini politiche superiori, o di servizi eminenti resi al Re ed alla patria:

« Convinto che di fronte all'allargato suffragio ed all'accrescimento di autorità che ne deriva alla Camera dei Deputati, occorre mantenere al Senato adeguata partecipazione allo esercizio del potere legislativo :

« Invita il Governo del Re a raccomandare alla M. S. di prendere a revisione l'esercizio della Regia Prerogativa rispetto al Senato, al fine di portarvi tutti quei perfezionamenti compatibili con lo spirito e, possibilmente, con la lettera dello Statuto, i quali valgano :

« a) a rendere vieppiù evidente la genuina rappresentanza significata dal sistema delle categorie ;

« b) ad assicurare, anche per l'avvenire, la piena indipendenza del Senato ;

« c) a rendere l'opera del Senato più estesa e più efficace nella patria legislazione :

« Affida alla Presidenza la nomina di una Giunta di 5 Senatori, incaricata di redigere un indirizzo al Re, conforme alle massime dianzi esposte ;

« e passa alla discussione degli articoli della legge per la riforma elettorale.

« CARLO ALFIERI ».

#### Emendamento dell'art. 100.

« Coloro che non potessero produrre il certificato regolare della seconda classe elementare, nè dare prova certa di avere ricevuta istruzione equipollente in iscuole di adulti, saranno ammessi nelle liste elettorali politiche dopo due anni di esercizio nello stesso comune del diritto elettorale amministrativo.

« CARLO ALFIERI ».

Domani in principio di seduta metterò in votazione quest'ordine del giorno.

Domani la seduta pubblica si terrà alle ore 2 pom. pel seguito della discussione sul progetto di legge di riforma della legge elettorale politica.

La seduta è sciolta (ore 6 e 30).



## XCVII.

## TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1881

Presidenza del Presidente TECCHIO.

**SOMMARIO.** — *Comunicazione di un invito del Ministro dell'Interno al solenne funerale anniversario che celebrerassi al Pantheon il 16 gennaio per commemorazione della morte di Re Vittorio Emanuele II — Seguito della discussione del progetto di riforma della legge elettorale politica — Comunicazione di una lettera del Senatore Alfieri relativa alle sue proposte — Dichiarazione del Senatore Manfredi — Spiegazioni del Ministro dell'Interno — Osservazioni del Relatore — Chiusura della discussione generale e approvazione dell'art. 1 — Mozione d'ordine del Senatore Ferraris combattuta dal Relatore e modificata dal Senatore Majorana-Calatabiano — Osservazioni dei Senatori Errante, Lampertico Relatore, del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Senatori Ferraris, Brioschi, Vitelleschi, Berteà, Saracco e Casaretto — Reiezione della proposta — Discussione dell'art. 2 — Considerazioni dei Senatori Vitelleschi, Brioschi, Cannizzaro, del Ministro di Grazia e Giustizia — Domanda per la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale alla prima parte dell'art. 2 — Appello nominale per la votazione — Dichiarazione del risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno ed il Ministro di Grazia e Giustizia; e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze, degli Esteri, della Marina e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, che viene approvato.

## Atti diversi.

**PRESIDENTE.** Ho ricevuto dal signor Ministro dell'Interno il seguente dispaccio:

« Il giorno 16 gennaio del prossimo nuovo anno verrà a cura di questo Ministero, celebrato nel Pantheon, come negli anni scorsi, un solenne funerale, per la commemorazione del 4° anniversario della morte del glorioso Re Vittorio Emanuele II.

« Mentre mi onero darne partecipazione al-

l'E. V., la prego di provvedere affinché, come in passato, l'onorevole Senato sia rappresentato alla pia cerimonia da una Deputazione dei suoi onorevoli membri.

« Mi riservo di far conoscere a tempo a V. E., l'ora in cui incomincerà la funebre funzione, e d'inviarle le lettere d'invito per gli onorevoli Senatori che vorranno unirsi alla Deputazione, nella accennata circostanza.

Ho intanto l'onore di confermare all'E. V. i sensi della mia massima osservanza.

« Il Ministro  
- DEPRETIS ».

**Seguito della discussione del progetto di legge n. 169.**

**PRESIDENTE.** Si ripiglia la discussione del progetto di riforma della legge elettorale politica.

Leggo al Senato la seguente lettera che mi venne diretta dal Signor Senatore Carlo Alfieri:

« Per desiderio di non incagliare l'andamento dell'importantissima discussione della legge, non che per dare tempo agli onorevoli miei colleghi di esaminare la mia proposta, la prego di far conoscere al Senato che mi riservo d'insistere sulla proposta medesima, pigliando consiglio dall'avvenuta discussione, prima che il Senato passi alla votazione sulla legge di riforma elettorale.

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI. L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha dichiarato che sarebbe a me riservata la parola riguardo agli emendamenti penali.

Io appartengo alla minoranza dell'Ufficio Centrale che ha negato il voto all'emendamento principale all'art. terzo n. 1 relativo all'abbassamento del censo. Qualche altro emendamento è stato deliberato col mio concorso. Di alcuni anzi io sono stato l'autore. Ma tutto questo condizionatamente, cioè nella ipotesi che il progetto di legge dovesse ritornare alla Camera per forza dell'emendamento principale.

Io quindi in questo stesso ordine di idee mi riservo di domandare la parola sopra i rispettivi emendamenti, cominciando da quello che io ritengo principale, quello cioè riferentesi all'articolo terzo n. 1, tanto più che qualche concetto — espresso dall'onorevole Allievi che appartiene alla stessa minoranza — qualche concetto, dico, favorevole al censo, come base di elettorato, non è concetto mio.

DEPRETIS, ministro dell'Interno e Presidente del Consiglio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, ministro dell'Interno e Presidente del Consiglio. Io debbo pregare il Senato di concedermi facoltà di parlare per una questione che chiamerò personale. Sarò breve, perchè non voglio prolungare la discussione.

Gli errori e le correzioni sulla tabella dei collegi elettorali, che si dichiara parte integrante del disegno di legge furono rilevati nella Relazione dell'onorevole Lampertico, come un fatto tale da meritare l'attenzione del Senato, e furono pure rilevati dall'onorevole Senatore Vitelleschi, e ieri ancora più largamente dallo stesso onorevole Relatore.

Se v'è colpa nel fatto rilevato, questa cade intieramente sul Ministro dell'Interno: *ecce ad-*

*sum, in me convertite ferrum.* Ma per verità mi pare che la questione sia troppo piccola per meritare una discussione in questo alto Consesso. Per me è una questione di fatto; trattasi propriamente di una questione tipografica, o di copisteria, e nulla più. Se c'è qualche colpa, lo ripeto, tutto deve essere attribuito al Ministro dell'Interno, ma la colpa è molto lieve.

Mi permetta il Senato che io rettifichi i fatti, narrandone la storia.

La Camera dei Deputati, nella seduta del 27 giugno, ha deliberato l'art. 45 della legge nel modo seguente:

(Il Presidente del Consiglio legge l'art. 45 e precisamente): « La elezione dei deputati è fatta a scrutinio uninominale nei 508 collegi, secondo la circoscrizione attualmente in vigore ». Questa è la sola e vera deliberazione della Camera.

Il Senato sa che a termini del regolamento della Camera dei Deputati è concesso di rivedere, dopo votata per articoli, la legge intiera, per coordinarne le disposizioni. Così è avvenuto che quando fu terminata la discussione degli articoli, il Presidente della Camera si esprime in questi termini:

« Ora prego la Commissione di volere, incominciando dal primo articolo, riferire di mano in mano, quelle modificazioni ch'essa crederà di proporre in seguito agli emendamenti stati votati, senza introdurre nuove massime, e per coordinare la numerazione ».

Si noti adunque: nessuna nuova massima.

E nella seduta stessa del giorno 29, che fu quella in cui fu votata la legge, il Presidente della Camera, sulla proposta del Relatore della Commissione della Camera stessa, si esprime in questi termini:

« La Commissione propone che nell'art. 45, invece di dire *delle circoscrizioni attualmente in vigore* si dica: *secondo la circoscrizione risultante dalla tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrante della medesima.* E la tabella - aggiungo - io fu già distribuita stamane a tutti i Deputati, colle circoscrizioni attuali; in essa sono state soltanto tolte le sezioni, lasciando i comuni che compongono i collegi ».

« Può essere incorso qualche omissione, qualche duplicazione per la fretta nello stampare; ma siccome è una questione di fatto, così pri-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1881

ma di essere ristampata detta tabella, sarà corretta con tutte le cautele che sono necessarie per quest'uopo ».

Mi permetta il Senato che io aggiunga la citazione ancora di un altro incidente.

« Deputato *Cavalletto*. Io raccomando che non si alterino i nomi dei comuni: è una cosa strana, per esempio, prendere questa tabella e leggervi a pagine 47 - Padova 2°, Limena-Campo S. Martino, Curtarolo, Campo d'Arago - Che Campo di Arago! deve dire; Campodarsego ».

« *Presidente*. È un errore di stampa.

« *Cavalletto*. Sono alterati tutti i nomi dei Comuni ».

Quest'ultima asserzione è un poco iperbolica.

Era infatti un errore di stampa nella tabella distribuita alla Camera, ma lo era anche nella legge che vige da 16 anni; ma ciò non ha impedito agli elettori di Campodarsego di votare nel II collegio di Padova.

Il Senato comprenderà che il Presidente della Camera non ha mezzi per provvedere a queste correzioni, e dovette necessariamente rivolgersi al Ministro dell'Interno, il quale solo ha tutti gli elementi necessari; e però torno a ripetere che se c'è colpa, questa è del Ministro dell'Interno.

Si fece una prima correzione; ma il fare queste correzioni non è facile.

Io prego il Senato di considerare qual'è il lavoro che bisogna fare per compilare la tabella delle circoscrizioni elettorali, poichè dal tempo che la legge fu pubblicata avvennero modificazioni per diverse cause. Queste cause sono sette. Prima, le leggi speciali che hanno aggregato un Comune ad un altro Comune o mandamento, o provincia. Poi è da notare che lo Statuto prescrive che le istituzioni comunali e provinciali, e le circoscrizioni dei Comuni e delle provincie è regolata dalla legge. Ma vennero alcune disposizioni della legge comunale e precisamente gli articoli 13, 14 e 15 che diedero entro certi limiti, al governo facoltà di modificare la circoscrizione de' Comuni. Quindi staccare una frazione da un Comune ed aggiungerlo ad un'altro: unire più Comuni, erigere in Comune una frazione di Comune. Poi molti Comuni cambiarono nome, essendo stato riconosciuto che questa facoltà è nelle attribuzioni del potere esecutivo, e che questo

ha pure facoltà di correggere anche gli errori materiali che si riscontrino nella legge vigente.

Tutte insieme le cause di queste modificazioni sono sette.

È certo che se si fosse preveduto questa modificazione, quantunque di pura forma, si sarebbe preparata la tabella con la massima diligenza, per averla perfetta. Ma infine, il Senato deve persuadersi che il lavoro è stato difficile, principalmente anche perchè si è voluto perfezionarlo: e invero alcune variazioni non sono che perfezionamenti.

Io posso citare appunto l'esempio di un Comune, o frazione di Comune, che ci fu ricordato dall'onorevole Presidente dell'Ufficio Centrale.

Fatta la prima correzione, che il Presidente della Camera volle certificata con la firma di un impiegato del Ministero dell'Interno, ed aveva perfettamente ragione, la tabella pervenne al Senato; e si vide che occorrevano ancora altre correzioni.

Quello stesso Deputato del quale ha fatto cenno l'onorevole Senatore Lampertico e che si è rivolto all'Ufficio Centrale, si era prima rivolto al Ministero; onde, osservato l'errore, si era già fatta la correzione.

Il giorno 20 dello scorso settembre, essendo preparate diverse correzioni, alcune delle quali erano perfezionamenti, l'impiegato del Ministero dell'Interno che attendeva a questo lavoro, lo comunicò alla Segreteria del Senato con una lettera del 20 settembre che fu citata.

La Segreteria del Senato fece stampare questa tabella in un'aggiunta separata e la rimandò al Ministero, perchè vi mettesse il suo visto, e nella lettera di rinvio fece osservare che era necessario che la tabella fosse rimandata presto perchè era imminente la convocazione dell'Ufficio Centrale che doveva esaminarla.

Certamente se si fosse voluto andare a rigore, si sarebbe dovuto osservare la regola che nei rapporti fra le due Camere le comunicazioni debbono essere fatte dal Presidente della Camera dei Deputati al Presidente del Senato.

Questo è vero; ma siccome c'era fretta, e l'Ufficio Centrale stava per adunarsi, e qualche cosa di simile, se non erro, era stato fatto altre volte nella discussione dei bilanci, quando si trattava di semplici errori materiali, e qui,

ripeto, non si trattava che di errori materiali, così l'impiegato, senza consultare il Ministro, ha creduto di poter fare la comunicazione alla Segreteria del Senato; ma io, ripeto, ne assumo la responsabilità.

Si scoprirono in appresso altri errori, e se ne diede avviso alla Presidenza della Camera, la quale alla sua volta lo comunicò alla Presidenza del Senato.

Forse, trattandosi di un lavoro molto difficile, si troverà ancora qualche altro errore.

Ora, io domando se questo può essere elevato a grave obiezione, e se, ove non vi fosse che questa questione, si potrebbe pensare a rimandar la legge all'altra Camera. Trattasi in parte di vedere fatti materiali; in parte sono perfezionamenti; uno per esempio, *ab uno disce omnes*, che figura in quella tabella, riguarda il Comune di Quarto Astese, il primo che è stato aggiunto per atto del potere esecutivo al Comune di Asti.

Ora, quando venne nella tabella il comune di Asti si aggiunse *meno la frazione di Quarto-Astese*, che prima non c'era e che pure fa parte legalmente del Comune di Asti.

Ma questo, se anche non si fosse fatto, stava già nella tabella, perchè in fine al collegio di Vignale si agginse: *Quarto-Astese, frazione del comune di Asti*; e per me era meglio che lo si dicesse anche dove si parlava del Collegio di Asti, meno la frazione di Quarto Astese che continua a far parte del collegio di Vignale.

Io ho esposto la questione di fatto, non solo perchè il proverbio dice: *peccato confessato è mezzo perdonato*, ed io vorrei fosse perdonato tutto, ma ancora perchè desidero di scagionare interamente di responsabilità di questa natura il Presidente della Camera, il quale non c'entra per nulla.

Io, è vero, avrei potuto dire al Presidente della Camera che, come ha mandato le tabelle di altre correzioni, favorisse di mandare anche quelle prime; ma vedendo che a quest'affare si era data un'importanza maggiore di quella che a mio avviso si merita, per deferenza all'Ufficio Centrale e al Senato, non ho voluto fare nemmeno questo ufficio, non ho voluto nemmeno procurarmi questa sanatoria, e ho preferito lasciare il Senato solo giudice in questa questione, che secondo me è assai piccola.

Ora, poichè ho facoltà di parlare, e prevedo che la discussione è prossima ad essere chiusa, mi permetterò di aggiungere ancora due parole brevissime.

Io ho ascoltato ieri con religiosa attenzione l'eloquente e magnifico discorso dell'onorevole Lampertico; ma non potrei rispondergli, perchè quanto alla prima parte del suo discorso non saprei proprio che cosa dire; quasi quasi la farei stampare e distribuire anche nel mio interesse. Quanto alla seconda parte, potrà venire occasione di parlarne nella discussione degli articoli; e per ora mi limito a dire che io sono d'accordo in una dichiarazione fatta ieri dall'onorevole Lampertico quando faceva osservare quello che c'è veramente di grave in questa discussione.

Noi discutiamo una istituzione, disse l'onorevole Lampertico, e l'osservazione, quantunque laconica, è gravissima. E perchè discutiamo una istituzione, egli fece sentire che ogni altra questione deve essere posta in seconda o terza linea: ed io concordo interamente con lui.

Discutiamo una istituzione: il Senato deve esercitare il suo alto ufficio colla maggior libertà possibile, senza nessun riguardo subiettivo.

Voci. Benissimo!

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Bravo! Benissimo!

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio*. Le istituzioni restano, le persone passano.

Voglio accennare ad un altro punto che, me lo perdoni l'on. Lampertico, mi ha fatto una certa impressione, perchè ha suscitato una ricordanza sempre per me dolorosa.

L'on. Lampertico non solo ha usato del suo diritto, ma credo che ha pure fatto il suo dovere, ricordando come l'Ufficio Centrale abbia difeso valorosamente gl'interessi della finanza nazionale.

Ma io non potevo non ricordare con dolore che anche in quella circostanza io ho avuto la sventura di non trovarmi d'accordo coll'Ufficio Centrale.

L'osservazione dell'on. Lampertico sarà un presagio?... Non lo so, ma certo io non posso astenermi dal dichiarare che il non poter essere d'accordo oggi con l'Ufficio Centrale mi è ancora infinitamente più doloroso di quello che mi sia stato in quella occasione, perchè

questa questione è superiore a quelle cui ha accennato l'on. Senatore Lampertico. Che fare? Non devo, o Signori, dire quello che penso, quello che sento, quello che la mia esperienza, i miei studî come Ministro dell'Interno mi hanno fitto nella coscienza, e mi fanno considerare come interesse del paese? Io devo dire la verità; e la verità, o Signori, è quella che ho dichiarato nel mio discorso sulla questione principale; perchè, secondo me, nelle presenti condizioni, e sebbene non abbia niente a mutare ne' miei giudizi, la questione principale è l'equilibrio degl'interessi che dovranno essere rappresentati nel corpo elettorale che noi dobbiamo creare, riformandolo con la nuova legge. Questa questione dell'equilibrio degl'interessi, quale fu ideata dall'Ufficio Centrale, modificando il disegno di legge votato nell'altra Camera e difeso dal Ministero, a mio avviso, (sbaglierò, ma tale è la mia coscienza, tale il risultato della mia esperienza) io reputo non possa andar scevra d'inconvenienti nell'interesse della cosa pubblica e delle nostre istituzioni.

Ora io torno a ripetere che mi affido alla sapienza del Senato, il quale non può prendere una risoluzione qualsiasi se non nell'interesse della patria.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Signori Senatori.

Io dovrei ringraziare in nome mio proprio l'onorevole Presidente del Consiglio per le nobili e benevoli parole che ha pronunciate a mio riguardo; ma sparisce ogni considerazione mia personale davanti all'interesse pubblico. Ed in nome dell'interesse pubblico io rendo grazie all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, per i principî che non si potea però dubitare siano nell'animo suo e di tutti i Consiglieri della Corona, perfettamente conformi al regime costituzionale; per quei principî i quali mantengono integra la libertà del voto all'uno e all'altro ramo del Parlamento.

Io certamente non rientrerò ora nella discussione generale, nè è opportuno di nuovo sollevare la discussione degli emendamenti che verranno discussi a luogo a luogo.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha spe-

cialmente accennato a quello con cui noi intendiamo ristabilire la rappresentanza, che ci pare turbata dal disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati, fra le diverse classi della popolazione, e che noi pensiamo conforme a giustizia.

Su questo proposito proprio qui non ho a dir nulla, come ho detto già; signori Senatori, io non ho mandato innanzi, su questa questione, che qualche battaglione volante; la fanteria grave è di dietro, e verrà in campo all'art. 3.

Quanto alla questione della tabella, c'è una questione di fatto e una questione di apprezzamento.

Quanto alla questione di apprezzamento, l'onorevole Presidente del Consiglio dice: ci sono dei perfezionamenti; questi perfezionamenti possiamo noi introdurli? - L'Ufficio Centrale dice: no. Anche i perfezionamenti non possono essere introdotti che d'accordo tra l'una e l'altra Camera. Il Presidente del Consiglio dice: Sono mutamenti di poco conto. - L'Ufficio Centrale dice: no. Sono mutamenti di gravissima importanza. Su questo punto riserviamo aperta la discussione, quando sarà il momento della discussione degli emendamenti. Ma c'è inoltre la questione di fatto. Sulla questione di fatto io non ho che un'altra volta a ringraziare il Presidente del Consiglio, perchè ha del tutto rafferma le asserzioni mie. E quantunque io non abbia bisogno della sua malleveria, quanto alla mia veracità, mi è grata però la sua malleveria, quanto all'esattezza dei fatti. Ora risulta manifesto, da quel che ha detto l'onorevole Presidente del Consiglio, che sono stato esattissimo ieri, quando ho detto che ci sono quattro tabelle di circoscrizioni elettorali davanti al Senato: la tabella prima, che ha la firma del Presidente della Camera dei Deputati; una correzione concernente due collegi del Modenese, ammessa anche questa dal Presidente della Camera dei Deputati; un fascicolo di correzioni provenienti dal Ministero dell'Interno, che sono state rivedute ed ammesse dal Presidente della Camera dei Deputati; e finalmente una tabella riveduta dall'Ufficio Centrale.

L'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri ha detto: *peccato confessato è mezzo perdonato*.

E ha detto che dei peccati quella prima ta-

bella ne aveva sette. A dir vero, ci si chiede di perdonar troppo.

Ma non parmi ora opportuno di discutere gli emendamenti, perchè penso che la discussione degli emendamenti stia bene ai singoli articoli. Mi basta dunque di aver stabilito che quanto ai fatti non avemmo da parte del Ministero la menoma contraddizione con quanto abbiamo noi asserito. Quanto all'apprezzamento dei fatti ci riserbiamo discuterne quando verrà in discussione la tabella medesima.

Un'altra volta, io lo dichiaro, che se in qualche punto l'Ufficio Centrale è venuto su ciò in disaccordo col Governo, non vi è venuto per creare incagli al potere esecutivo, per creare imbarazzi ai Consiglieri della Corona, ma si col'intento di venir loro in aiuto. È lo stesso sentimento, che ci ha animato nell'altre occasioni, a cui l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri alludeva.

Ma intanto a lui rendo di nuovo grazie per quei sentimenti di discreta prudenza e di alta sapienza di Stato che ha manifestato oggi stesso in quest'Aula, riconoscendo che la questione è di istituzioni, e che tal suo carattere naturalmente domina su tutte le altre questioni.

È legge codesta nelle sue origini riservata nello stesso Statuto fondamentale, legge pressochè statutaria essa medesima. È legge la quale è venuta conformandosi, e nelle sue disposizioni medesime e in atto, coi progressi dell'unità nazionale. È finalmente legge che di sua natura e di pien diritto prende posto fra le leggi fondamentali ed organiche. Va dunque considerata in nome degli interessi dello Stato permanenti e non in nome di quelli temporanei di congiunture politiche qualunque sieno.

PRESIDENTE. Nessun altro oratore essendo iscritto per la discussione generale, si procede alla discussione degli articoli del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, GHIESI legge:

#### TITOLO I.

##### Delle condizioni per essere elettore e del domicilio politico.

###### Art. 1.

Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1° Di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che nè per l'uno, nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al regno, se tuttavia italiani, partecipano anche essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re. I non italiani possono entrare nel novero degli elettori, solo ottenendo la naturalità per legge;

2° Di aver compiuto il ventunesimo anno d'età;

3° Di saper leggere e scrivere;

4° Di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo art. 1.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti. Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere. (Approvato).

###### Art. 2.

Sono elettori, quando abbiano le condizioni indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente:

1. I membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed arti; i presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari;

2. I delegati e soprintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati, i presidenti, direttori o rettori di detti istituti e scuole; i ministri dei culti;

3. Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle Università o degli Istituti superiori del regno; i procuratori presso i tribunali e le Corti d'appello, i notai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari, i graduati della marina mercantile, gli agenti di cambio e sensali legalmente esercitanti, coloro che ottennero la patente di segretario comunale;

4. Coloro che conseguirono la licenza liceale, ginnasiale, tecnica, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale,

magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;

5. Coloro che sostennero con buon esito l'esperimento prescritto dalla legge e dal regolamento sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio.

Sono anche elettori coloro che innanzi all'attuazione della legge sull'obbligo dell'istruzione, superarono l'esame della seconda classe elementare nelle scuole pubbliche;

6. Coloro che servirono effettivamente sotto le armi per non meno di due anni e che, per il grado della loro istruzione, vennero esonerati dalla frequentazione della scuola reggimentale, o la frequentarono con profitto;

7. I membri degli ordini equestri del regno;

8. Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori in conformità delle leggi vigenti; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, casse di risparmio, società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di opere pie;

9. Gli impiegati in attività di servizio, o che godono una pensione di riposo, dello Stato, della Casa reale, degli uffici del Parlamento, dei regi Ordini equestri, delle Province, dei Comuni, delle Opere pie, delle Accademie e Corpi indicati nel n. 1, del presente articolo, dei pubblici Istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione, e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.

Sono considerati impiegati coloro i quali occupano, almeno da un anno, innanzi alla loro iscrizione nelle liste elettorali un ufficio segnato nel bilancio della relativa Amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome d'impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale;

10. Coloro che sono o furono ufficiali o

sott'ufficiali nell'esercito o nell'armata nazionale, colla limitazione di cui all'articolo 14.

11. I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;

12. I decorati della medaglia dei mille, e coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi della medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Avverto il Senatore Ferraris che su questo art. 2 sono già iscritti due oratori i quali sono i signori Senatori Vitelleschi e Brioschi.

Senatore FERRARIS. Ho domandato la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola per una mozione d'ordine.

Senatore FERRARIS. Le discussioni che ebbero luogo sulla tesi generale della legge mi dimostrano che il principale emendamento, che viene a costituire una differenza sostanziale tra il disegno primitivo e quello che è presentato dall'Ufficio Centrale, consiste nell'emendamento alla formula del numero 1 dell'art. 3. Mi sembrerebbe dunque più conforme all'importanza della modificazione, che piacesse al Senato di cominciare a discutere quest'ultimo emendamento, passando poi in seguito a quello dell'art. 2. Mi sembra in tal modo che sarebbe più facilmente delineata la posizione, imperocchè se piacerà al Senato di accogliere questa mozione d'ordine senza pregiudicare alcuna questione, innanzi tutto potrà farsi la discussione sull'articolo successivo, come frequentemente in altri casi venne a succedere. È quindi questione di logica e di coerenza il fare prima la discussione sull'art. 3.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola su questa mozione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale sull'ordine della discussione non può che rimettersi alla sapienza del Senato.

Consultati i miei Colleghi devo dichiarare, prima di tutto, che non so capire come l'onorevole Senatore Ferraris abbia aspettato a sollevare la questione dopo che già l'articolo è in discussione.

In secondo luogo pare cosa molto insolita votare un art. 2 dopo che è stato votato quello che deve diventare 3, tanto più quando questo art. 2 contiene il principio fondamentale della legge.

Se il Senato si pronunciasse ora nel senso del Senatore Ferraris, che ne avverrebbe?

Ciò significherebbe che gli emendamenti proposti all'art. 2 non hanno importanza, oppure hanno un'importanza subordinata.

Sarà... ma ci sono già due oratori iscritti sopra questo articolo e sull'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale. Quindi il giudizio del Senato, se cioè gli emendamenti proposti all'art. 2 sieno importanti o no, deve risultare dalla discussione; non si può risolvere anticipatamente.

Dichiaro però di nuovo, che l'Ufficio Centrale non fa che rimettersi alla sapienza del Senato, ma per conto suo crederebbe opportuno che si seguisse il solito metodo, e perchè in questo metodo già ci siamo, e perchè è logico: tanto più che il secondo articolo di cui si tratta, è quello che contiene il principio fondamentale della legge...

Senatore MAJORANA CALATABIANO. Domando la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*... e finalmente perchè il Senato si pronuncierebbe apparentemente in una questione d'ordine, ma in fatto sopra una questione di merito, senza averne prima discusso.

Il Senato verrebbe a dire che gli emendamenti dall'Ufficio Centrale proposti all'art. 2, non hanno importanza alcuna, senza avere prima udito su ciò l'Ufficio Centrale e le ragioni per cui un'importanza vi attribuiamo.

PRESIDENTE. Il Senatore Majorana-Calatabiano ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Sono dolente di vedermi quasi costretto a prendere la parola sulla mozione d'ordine, dopo che mi era imposto di limitarmi a dare il voto alla legge in discussione. Ma le osservazioni del proponente onorevole Ferraris, e quelle dell'on. Relatore, mi persuadono di fare una proposta conciliativa, e sento il dovere di presentarla al Senato.

Premetto che le considerazioni dell'uno e dell'altro oratore hanno un fondo di verità; e, lo tollerino gli onorevoli miei colleghi, esse hanno pure un fondo di esagerazione. Onde la

ragione della mia proposta. Il concetto dell'onorevole Ferraris, secondo me, è esattissimo; imperocchè, se una discussione intorno agli emendamenti dell'Ufficio Centrale può avere qualche importanza, egli è certo che ciò può riguardare i due soli concetti riferibili, uno all'articolo terzo n. 1, in cui si aggiunge il tributo provinciale a quello regio, nel comporre le lire 19,80 quale titolo all'elettorato; e l'altro riferibile alle disposizioni transitorie e propriamente all'art. 100, con cui si determinerebbero maggiori guarentigie per comprovare il possesso del titolo equivalente al certificato della seconda elementare nelle scuole pubbliche.

Ora, è indiscutibile che l'importanza obbiettiva degli emendamenti dell'Ufficio Centrale è quasi circoscritta a quei due punti. Lo tollerò l'on. Lampertico, è, pertanto, esagerazione la sua quando afferma che le lievissime modificazioni onde nell'art. 2 che discutiamo, possano avere anch'esse una grande importanza.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io che sono stato tutto orecchi, ho appreso a rilevare dalla lunga discussione avvenuta sin qui, che la pretesa grande importanza manca del tutto negli emendamenti all'art. 2, nego anzi che essa sia una vera importanza secondaria.

D'altraparte ha ragione l'on. Relatore, quando dice che non è lecito di spostare la cronologia in modo da intraprendere la discussione dell'art. 3, che è uno svolgimento, se non una applicazione dell'art. 2, prima di qualunque discussione e voto intorno a questo articolo 2, che comprende la base della riforma elettorale. E, secondo me, ha torto l'onorevole Ferraris quando domanda tale posposizione.

Onde io vengo alla mia proposta.

E premetto: tutto l'articolo secondo, il quale consta di una premessa e di dodici numeri, nei quali sono specificati i vari titoli che abilitano le svariate categorie di elettori, nella sua essenza, è ammesso dall'Ufficio Centrale quale venne col voto dell'altro ramo del Parlamento. Anzi l'Ufficio Centrale accetta l'accennato articolo, anche letteralmente, nella sua premessa e in dieci de'suoi numeri. Ora, la sospensiva, secondo me, e prego vivamente l'onorevole amico il Senatore Ferraris a favorirmi della sua attenzione, dovrebbe circoscriversi alle formule dei due commi rinnovati, che sono quelli,

onde nei numeri 5 e 10, i quali, relativamente all'insieme dell'articolo 2, e atteso l'accordo sull'idea, indubbiamente mancano, quasi, di qualsiasi importanza. Invero non si tratta di altro che di fondere l'articolo 2 nella sua premessa con la prima parte del numero 5, rimanendo la seconda parte alle disposizioni transitorie.

Infatti, nell'art. 2 modificato dall'Ufficio Centrale, si riproduce, quasi con le stesse parole, il preciso concetto del n. 5.

Onde non vi è alcun male che la discussione relativa alla soppressione del n. 5, si rimandi a dopo aver discusso e votato l'articolo 3. E così, dopo una tale votazione, dovrebbe rinviarsi la formola della premessa ai dodici numeri, nella parte modificata e dovrebbe rimandarsi ancora la lieve modificazione di forma che l'Ufficio Centrale domanda al numero 10 dell'art. 2, il quale si riferisce agli ufficiali o sotto-ufficiali in servizio ammessi all'elettorato. La mia proposta è talmente semplice e chiara che non mi pare necessario doverla formulare. Io chiedo si rimandi a dopo la discussione dell'art. 3 quella sulla sola parte emendata dell'art. 2.

Nè ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Errante ha la parola.

Senatore ERRANTE. Io credo che l'onorevole Senatore Ferraris non abbia posto mente a quanto sta scritto nell'art. 3 per proporre che si voti quest'articolo prima del secondo.

A prescindere che, trattandosi di un progetto di legge votato dall'altro ramo del Parlamento, si dee supporre che gli articoli siano disposti in ordine logico, per cui dopo il primo necessariamente deve discutersi e votare il secondo e così di seguito, bisogna leggere l'inizio dell'articolo:

L'art. 3 comincia così: « Sono parimente elettori quando abbiano le condizioni indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 1:

« 1. Coloro che pagano annualmente, ecc. »

Il « sono parimenti elettori » suppone che già sia votato l'articolo dove si parla degli altri elettori, cioè l'art. 2:

Di guisa che sarebbe anche un assurdo grammaticale il dire, che sono parimenti elettori quelli che hanno le condizioni dell'art. 1 senza aver votato pe'primi due. Ed ecco a quali conseguenze si viene tutte le volte che

senza necessità salta in mente a qualcuno di alterare l'ordine naturale di una legge senza uno scopo evidente, o con uno scopo illogico, poco confacente al diritto e alla dignità del Senato.

Egregi Signori: Si è detto più volte che in questa discussione dobbiamo riguardare non soltanto il modo più o meno buono col quale ci viene presentata la legge, ma bensì se le proposte che si son fatte dall'Ufficio Centrale giovino o non giovino a tutti gli interessi, che furono oggetto della legge. Dobbiamo unicamente ed esclusivamente occuparci dei principi, del congegno, dell'interesse generale della legge.

Ora, o Signori, è necessità logica e letterale di dover prima votare l'art. 2, e dopo l'art. 3.

Nè basta ciò; nell'art. 2. si stabiliscono gli elementi di capacità; e se nell'art. 3 si è fatto qualche mutamento, ciò fu con l'unico scopo di mettere in armonia tutto ciò che è stato detto nell'art. 2.

Ove mai l'art. 2 venisse modificato, le conseguenze dell'art. 3 sarebbero ben diverse anche da parte dell'Ufficio Centrale. Come volete che noi ci occupiamo delle conseguenze di cui parla l'art. 3, cioè delle altre categorie di elettori, quando ancora non sappiamo quali sono gli elettori dell'art. 2; e quali sono gli elementi che costituiscono l'elettorato politico?

Vi pare che ciò si possa fare? A me riesce logicamente impossibile.

In questo stato di cose val poco il dire: badate alla poca importanza degli altri emendamenti.

Noi non siamo giudici di quest'importanza; giudice sarà il Senato, una volta che si discuteranno uno per uno gli emendamenti che ci stanno dinnanzi.

All'onorevole Ferraris sembrerebbe il principale quello che si riferisce all'articolo 3. Sia pure così; ma non si può pretendere che il Senato esprima il suo voto senza conoscenza di causa. Questa questione che sembra a prima vista di poca entità, lo è invece di ordine, di logica, e sia detto pure, di dignità del Senato. Se avete un progetto di legge, in cui con l'articolo 2 si stabiliscono le categorie degli elettori, e con l'art. 3 si comincia con un: sono parimenti elettori, come volete che l'ordine

naturale degli articoli possa invertirsi? A me sembra che il metodo nuovo sia impossibile.

Queste semplici osservazioni ho creduto sottoporre al Senato nell'interesse della legge.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Non è mio intendimento di ragionare intorno all'ordine della discussione. Nondimeno, le parole che vennero pronunciate dagli onorevoli preopinanti mi consigliano a mettere bene in chiaro innanzi al Senato le differenze che corrono fra gli emendamenti dell'Ufficio Centrale e le disposizioni approvate dalla Camera dei Deputati.

Io credo di aver consenziente l'intero Ufficio Centrale nel riconoscere che non trattasi qui che di modificazioni di forma. Aggiungerò anche, se lo volete, che tali emendamenti valgono a migliorare, quanto alla forma, il testo adottato dalla Camera dei Deputati.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Dunque approviamoli!

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. È ciò che vorrei anch'io, ove non s'incorresse in maggiori inconvenienti. Ma, la questione essendo indubbiamente di semplice forma, io credo che non vi sarà un solo Senatore, che non vi sarà nemmeno un solo membro dell'Ufficio Centrale, il quale vorrà sostenere che, ove tutto il resto della legge dovesse passare tal quale, varrebbe la pena, per queste lievi differenze di forma, ed ammesso pure che esse costituiscono un miglioramento del testo, di rimandarla alla Camera dei Deputati.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Ho detto che vi è un miglioramento di forma: aggiungerò che il miglioramento è in senso tutt'affatto favorevole a' miei concetti.

L'onorevole Senatore Alfieri, giorni sono, mi attribuiva la paternità del concetto in virtù del quale fu posta per base dell'elettorato politico l'istruzione elementare obbligatoria. Ora, io non posso che ringraziare vivamente l'Ufficio Centrale di aver voluto non solo accettare questo principio nella sostanza, ma farlo maggiormente spiccare col metterlo in capo dell'art. 2, premettendo all'enumerazione delle singole categorie la disposizione per la quale

sono elettori tutti coloro che hanno compiuti gli studi richiesti dalla legge sulla istruzione obbligatoria.

Dopo questa disposizione fondamentale, non si fa che indicare le categorie di persone cui si conferisce titolo all'elettorato per la presunzione *juris de jure* di cui l'altro giorno parlava; ch'essi abbiano, cioè, un'istruzione più elevata dell'obbligatoria, od almeno quest'ultima.

L'emendamento importa una mera trasposizione materiale, poichè le parole che l'Ufficio Centrale ha messe in principio dell'articolo, sono letteralmente le stesse che leggansi pochi paragrafi dopo nello schema ministeriale. Dunque, ripeto, la questione di forma non è nemmeno nelle parole, ma nell'ordine, nella trasposizione di alcune linee, di alcuni periodi.

Che altro abbiamo negli emendamenti dell'Ufficio Centrale? Abbiamo la trasposizione del capoverso che concerne il titolo all'elettorato fondato sul fatto di aver compiuto il corso della scuola elementare di grado inferiore quale era antecedentemente alla legge sulla istruzione obbligatoria; il qual corso vedremo essere presso a poco la stessa cosa di quello che oggi si compie nella scuola obbligatoria.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.

Poi abbiamo la modificazione relativa agli ufficiali e sott'ufficiali in servizio. La Camera in questa parte aveva indicato *coloro che sono o furono ufficiali o sott'ufficiali*. La Commissione ha detto la stessa cosa, se volete, più elegantemente, ma il concetto è rimasto il medesimo.

Qualora si dovesse intrinsecamente esaminare se la disposizione concernente coloro che hanno percorso la scuola elementare di grado inferiore, quale si aveva prima della legge sull'istruzione obbligatoria, debbasi mettere fra le disposizioni transitorie, io vi troverei qualche cosa da ridire. Imperocchè, a rigore, se l'Ufficio Centrale avesse proprio voluto mettere in fine della legge tutte le disposizioni che non sono destinate ad essere permanenti, egli a maggior ragione avrebbe dovuto comprendere fra le transitorie quelle che si riferiscono ai decorati della medaglia dei Mille e ai decorati della medaglia commemorativa, dappoichè anche questi prodi costituiscono classi di elettori che

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1881

non entreranno nelle liste al di là d'un certo periodo di tempo...

Senatore LAMPERTICO. Faremo tesoro di questa osservazione.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Mi pare di essere nel vero.

Senatore SARACCO. Ha ragione.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Voglio dire con ciò che la Commissione, non guardandovi tanto per il sottile, non ha dato nemmeno essa molta importanza al collocare piuttosto in un luogo che in un altro queste disposizioni. Ma appunto perchè ho reso giustizia alla Commissione ammettendo ch'essa introdusse de' miglioramenti di forma, io la prego a riflettere in che posizione essa metterebbe quei Senatori che la pensano come noi. Essi sarebbero posti in questo bivio: o di non poter dare il proprio voto a ciò che riconoscono un miglioramento; oppure di esser causa, per un miglioramento di forma, d'ordine materiale, per un miglioramento di nessuna importanza, che la legge intiera ritorni alla Camera dei Deputati: danno gravissimo, questo, ad evitare il quale io credo che voterebbero contro, pure riconoscendo il miglioramento che arrecherebbero gli emendamenti.

Nel regolamento della Camera dei Deputati vi sarebbe mezzo di togliere l'uno e l'altro di questi inconvenienti, poichè ivi la Commissione ha l'incarico, terminata la discussione d'una legge, di coordinarne, quanto alla forma, le disposizioni.

Io non conosco abbastanza il regolamento e la giurisprudenza del Senato; ma certo è che, se una consimile pratica avesse vigore in quest'Assemblea, si potrebbe riservare la questione d'ordine e di forma, anche procedendo tosto alla discussione dell'art. 2.

Senatore FERRARIS. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferraris ha la parola per una dichiarazione.

Senatore FERRARIS. L'intendimento che mi ha mosso a fare la proposta di passare alla discussione dell'art. 3, era precisamente quello che con maggiori spiegazioni venne indicato dall'onor. Maiorana.

Quindi non ho nessunissima difficoltà ad aderire alle spiegazioni che egli ha al riguardo formulate.

Solo mi permetterò di osservare che appunto posta la questione nei termini in cui egli l'ha formulata, io l'accetto. Sostanzialmente si tratta di vedere se debba approvarsi dal Senato l'aggiunta che l'Ufficio Centrale propone colla sovrinposta provinciale.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Io comincio dal prendere atto molto volentieri delle dichiarazioni dell'onorevole signor Guardasigilli.

Egli nella sua schiettezza ha dovuto riconoscere che l'art. 2 è migliorato dagli emendamenti dell'Ufficio Centrale, e che per parte sua l'accetterebbe quando venissero introdotte altre modificazioni in altri articoli. Nello stesso tempo però, quando venne all'analisi degli emendamenti stessi, che cosa ha cercato il Ministro di dimostrare al Senato?

Da un lato che trattavasi puramente d'uno spostamento, dentro allo stesso articolo; dall'altro che una parte dello stesso art. 2, passando ad una disposizione transitoria, non modifica essenzialmente il progetto di legge.

Quanto a me credo intanto che una disposizione normale di legge che passi fra le disposizioni transitorie, è un mutamento di qualche gravità.

Io mi permetto ancora di dire all'onor. Guardasigilli che, essendomi iscritto per parlare su questo punto fino da ieri, certo non l'ho fatto per intrattenere il Senato sopra un semplice spostamento. Io credo che qui in questo articolo, come benissimo diceva il nostro Relatore, siccome s'introduce un nuovo criterio, criterio di cui è così tenero l'onor. Guardasigilli, è d'uopo che ogni parola dell'articolo sia studiata con grande cura; e che l'aver portato in principio dell'articolo parte del comma 5° dopo che si è portato la seconda parte tra le disposizioni transitorie, riveli nelle modificazioni che si propongono un vero valore.

Prego pertanto il Senato a mantenere l'abitudine di discutere le leggi nel loro ordine naturale, cioè un articolo dopo l'altro. Spostamenti come quelli proposti dagli onorevoli Ferraris e Maiorana, io non li capisco nè si possono fare; e credo anzi che il nostro regolamento non li permetta.

Due questioni importanti l'Ufficio Centrale ha posto innanzi al Senato; l'una che riguarda

l'art. 2. l'altra che verrà in seguito e che tocca l'art. 3.

Considerandosi in sè stesse, non posso nemmeno concepire lo scopo del proposto spostamento, a meno che non vi siano altri intendimenti che io non voglio neppure supporre.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Vitelleschi ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Dopo le parole dette dall'onorevole Brioschi io potrei quasi tacere; ma però credo di dover aggiungere, a quella che egli ha fatto sua, un'altra osservazione.

Tutte le proposte fatte dagli onorevoli preopinanti sembrerebbero additare che discussione non possa accadere altrimenti che sopra gli emendamenti dell'Ufficio Centrale.

Ora, veramente, stabilire *a priori* che nessuno dei Senatori possa dire una parola, o esprimere la sua opinione sopra una legge di questa importanza, infuori dei punti che hanno specialmente richiamata l'attenzione dell'Ufficio Centrale, mi parrebbe per lo meno un pensiero un po' ardito, del quale resterà al Senato il giudicare.

Io intanto desidero di porre ben netta questa questione avanti al Senato, perchè queste trasposizioni avrebbero per obiettivo di rendere impossibile la discussione, inquantochè è pure impossibile di discutere un articolo, se non è successivamente disposto secondo lo spirito della legge, e se non è discusso tutto nel suo complesso. Se il Senato crederà di rinunciare completamente alla discussione di questo articolo, prenderà le deliberazioni che gli piaceranno.

Ma è bene però che si sappia che il risultato della proposta di ordine che ora si sta discutendo sarebbe esattamente quella che venne accennata.

PRESIDENTE. Dunque abbiamo due proposte: quella del signor Senatore Ferraris, cioè di discutere l'art. 3 prima dell'art. 2; e quella del signor Senatore Maiorana, cioè di rimandare a dopo la discussione dell'art. 3 la parte emendata dall'Ufficio Centrale dell'art. 2.

Siccome questa proposta è un emendamento di quella del Senatore Ferraris...

Voci. Il Senatore Ferraris la ha accettata.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Ferraris accetta la proposta del Senatore Maiorana?

Senatore FERRARIS. Ella ha detto che si debba

passare prima alle votazioni sugli emendamenti dell'art. 2.

Voci. No, no.

Senatore FERRARIS. Io ho inteso così. Se la proposta dell'onorevole Maiorana-Calatabiano è quale egli l'ha esposta, io sono perfettamente d'accordo con lui.

Senatore SARACCO. Noi non sappiamo quale sia questa proposizione.

PRESIDENTE. La rileggo.

La proposta del signor Senatore Maiorana è questa: « rimandare a dopo la discussione dell'art. 3, la parte emendata dall'Ufficio Centrale all'art. 2. »

Senatore FERRARIS. Accetto.

Senatore SARACCO. Per verità io vorrei essere ben chiarito su quello che stiamo per votare. Sembra che si voglia incominciare dalla parziale discussione di un articolo, poi abbandonarlo per occuparsi di quello che vien dopo e quindi tornare indietro, riprendere cioè l'altra parte dell'articolo sospeso. Ora, se al Senato piace tenere un sistema tanto strano ed irrazionale, è certamente padronissimo di seguirlo, ma io credo che giammai si sia dato un esempio di un voto, reso dal Parlamento in questa maniera. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Io interrogo il Senato se approvi la proposta del Senatore Maiorana, cioè: « di rimandare a dopo la discussione dell'art. 3 la parte emendata dall'Ufficio Centrale dell'art. 2 ».

Senatore BERTEA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTEA. Prego gli onorevoli Colleghi, il Senatore Ferraris ed il Senatore Maiorana, di ritirare questa proposta la quale mette in gioco le sorti della votazione delle parti principali della legge sopra un incidente non giustificato.

Non mi sembra possibile che l'onorevole Senatore Brioschi non abbia compreso dove va a finire questa discussione. Egli è troppo intelligente e mostra di non voler capire...

Senatore SARACCO (*interrompendo*). Non la vogliamo capire.

Senatore BERTEA. Qui si giuoca precisamente di scherma.

Noi siamo (parlo in persona plurale) disposti ad accettare la legge quale venne dalla Camera dei Deputati. Siamo disposti a votare gli emendamenti di second'ordine quando l'arti-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1881

colo 3 non fosse adottato. Voi dell'Ufficio Centrale non fate che respingere *a priori*, di vostra buona volontà, e ci mettete per obbligo di votare contro l'emendamento insignificante proposto all'art. 2 per riservare intatte le conseguenze della votazione sull'art. 3. Siccome l'astuzia di questa scherma è stata scoperta, io dico ai Colleghi di ritirare la proposta. Votiamo contro gli emendamenti dell'art. 2.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Io non posso consentire che il Senato sia sotto il peso delle parole pronunciate dall'onor. Bertea.

L'Ufficio Centrale ha fatto il suo dovere; esso non ha mai ricorso ad astuzie, o giuochi di scherma. L'Ufficio Centrale domanda che piaccia al Senato di discutere l'art. 2 come sta scritto, ossia nell'ordine di precedenza che gli spetta sopra l'articolo presente.

Se qualcuno ha voluto giuocare di astuzia, interrompendo l'ordine naturale delle discussioni, non è certamente l'Ufficio Centrale. Noi parliamo sempre ed operiamo a viso scoperto.

(Bravo, bravissimo).

Senatore BERTEA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTEA. La dichiarazione dell'onorevole Senatore Saracco è troppo giusta presa in astratto, ma non è applicabile alle mie parole ed è giustificata d'altronde dalla sua stessa interruzione colla quale disse « non vogliamo capire ». Quando dunque l'Ufficio Centrale non vuol capire la portata della questione, noi siamo in diritto di dichiarare che sotto c'è giuoco di scherma...

Voci. No! no!

Senatore BERTEA... Piaccia o non piaccia; il che però non toglie nulla alla indipendenza del voto.

Senatore CASARETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASARETTO. Dappoichè l'onorevole Senatore Saracco ha detto che non vuole giuocare di scherma, e lo credo, io l'invito a voler aderire alla proposta del Senatore Majorana, dappoichè non è vero che questa proposta sia insolita.

Io ho sempre visto nel Parlamento che quando vi sono degli articoli, dalla votazione o non votazione dei quali potrebbero essere pregiu-

dicati gli altri articoli successivi, ho sempre visto, dico, nei Parlamenti ritardare la votazione degli stessi articoli o anticiparla secondo i casi. Colla proposta Majorana non si fa altro che riservare la facoltà ai Senatori i quali vogliono che la legge vada in esecuzione tal quale è stata votata dai Deputati, non si fa, dico che riserbar loro la facoltà di votare piuttosto in un senso che in un altro, e non capisco perchè si voglia contendere questa usanza legislativa adottata in tutti i Parlamenti.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Quanto alla richiesta che ha fatto al mio indirizzo ed a quello del Senatore Ferraris l'onorevole Bertea, io non posso rispondere, perchè la mia proposta non è che un emendamento a quella del Senatore Ferraris, di cui vorrei prima conoscere l'opinione.

Quanto a ciò che in merito al mio emendamento ha osservato il Senatore Saracco, io mi permetto di replicare che, quando ho udito la proposta dell'onorevole Ferraris, di rimandare la discussione di un articolo che consta di 13 parti, di 12 numeri cioè e di una premessa, articolo che a nessuno sarebbe stato interdetto di dividere in 13 distinti articoli, ho pensato che, accettando in parte il concetto del Senatore Ferraris e combattendo in parte il concetto dell'Ufficio Centrale, ho pensato, dico, che la convenienza logica, giuridica, ed anche politica sarebbe stata, anche per assicurare la libertà del voto a tutti, e specialmente a me, sarebbe stata quella di circoscrivere la proposta del Senatore Ferraris alla sospensione della discussione dei soli due commi modificati dall'Ufficio Centrale, uno dei quali non è che una trasposizione, e l'altro è un emendamento proprio e vero, comechè insignificantissimo.

Aggiungo che il rimando non avrebbe impedito, come pensava l'onorevole Vitelleschi, la più larga discussione dell'art. 2: imperocchè quando gli undici numeri dei quali si compone la parte maggiore dell'articolo fossero stati discussi e votati, si sarebbe potuto procedere alla discussione e al voto dell'art. 3; molto più che, in conferma di quanto io aveva già osservato, l'onorevole Guardasigilli ha dichiarato che egli non combatte propriamente

la formola dell'Ufficio Centrale nei lievi emendamenti apportati ad una parte dell'art. 2, e ha detto anzi che la trova anche migliore; e però egli ha implicitamente fatto la raccomandazione di accettarla, quante volte l'accoglienza dell'emendamento a qualche articolo più grave, come è appunto l'art. 3, impedisca che si abbia quel buon successo che il Ministero e molti Senatori si augurano, l'idea che il Senato dia la pura e semplice approvazione al progetto nei termini votati dall'altro ramo del Parlamento.

Senatore **ERRANTE**. Domando la parola.

Senatore **MAJORANA-CALATABIANO**. Questa era la mia osservazione personale che esclude in modo assoluto qualunque opportunità dei concetti più o meno spiritosi dell'onorevole Senatore Berteau.

Aggiungo che se noi riandassimo le leggi di qualche importanza che constino di molti articoli, non ne troveremmo forse una sola in cui il Senato non abbia deliberato di sospendere o trasportare in altro luogo la discussione di capitoli o di articoli interi di legge, e talvolta di semplici commi, o incisi nemmeno distinti in numeri interi.

Io potrei rammentare una delle ultime: è quella relativa alle società di mutuo soccorso; potrei rammentare il codice di commercio.

Il regolamento e la pratica permettono e sanzionano siffatte deliberazioni per facilitare la discussione e l'andamento della votazione degli articoli, eliminare le controversie e raccogliere intorno alla legge il maggior numero di voti, nel che è la sua maggiore autorità.

Ora, venendo al caso nostro, sarebbe una necessità morale l'accoglienza della proposta in discussione; molto più in vista dell'importanza dell'emendamento dell'art. 3, che è indiscutibilmente, se non il solo grave, il principale, in cui si manifesta il disaccordo dell'Ufficio Centrale rispetto alle leggi votate dalla Camera dei Deputati.

Io attendo che l'onorevole Ferraris manifesti se intende insistere o non insistere nella sua proposta; in quanto che, senza di quella, non avrebbe ragione di esistere il mio emendamento: ma se egli insiste, io lo mantengo.

**PRESIDENTE**. La parola è al Senatore Errante.

Senatore **ERRANTE**. Fra le tante scaramucchie che dovevano accadere su questo progetto di

legge non avea previsto che dovesse sorgere anche questa, che a prima vista sembra di metodo, ma che però ha una massima importanza.

Le ho chiamate scaramucchie, perchè abbiamo parecchi emendamenti dell'Ufficio Centrale sui quali dovranno certo impegnarsi combattimenti parziali.

Ci fu un Senatore il quale disse ai Ministri: badate, o Signori, che l'Ufficio Centrale è stato molto arrendevole su i principî che informano questa legge, però ha fatto talune correzioni ed emendamenti, che crediamo ne migliorino l'insieme: siate voi condiscendenti del paribadate, che non avvengano per voi le vittorie di Pirro.

Questa frase è molto antica, ma si potrebbe commentare nel seguente modo.

Vi sono parecchi emendamenti, l'Ufficio Centrale insiste sovr'essi; il Senato è liberissimo di accettarli o respingerli; ma bisogna ammettere per lo meno, che a questi emendamenti taluni annettono tale importanza che ove vengano accolti daranno il suffragio all'intera legge; se respinti, non daranno il loro suffragio a tutta la legge, e allora verrà la battaglia campale che è quella del voto segreto dell'urna su tutta la legge, che potrà riuscirvi fatale.

Prescindendo da tutto ciò, perchè oggi si domanda che l'art. 3 venga innanzi all'art. 2?

Perchè l'importanza dell'art. 3 è maggiore dell'art. 2.

Di guisa che, se prevarrà la modificazione dell'Ufficio Centrale all'art. 3 e allora si ammetteranno tutti gli altri emendamenti perchè ragionevoli: se non prevarrà l'emendamento dell'art. 3, gli altri emendamenti benchè ragionevoli, si rigetteranno senza misericordia.

Mi pare che tale sia il senso poco razionale di queste argomentazioni: Votiamo prima l'art. 3; se verrà accettato qual è, il Ministero rigetterà inflessibile gli altri emendamenti, non convenendo ritornare alla Camera per cose di poca entità; se venisse modificato rimanderemo tutto, c'importa poco che ci siano altri emendamenti ragionevoli, che migliorebbero la legge nella parte penale, nelle disposizioni transitorie, nell'ordine, nella dizione....

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno*. Non abbiamo detto ciò.

Senatore ERRANTE... L'ha detto l'onorevole Senatore precopinante....

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno*. Ma non il Ministro!

Senatore ERRANTE... L'onorev. Ministro Guardasigilli disse che la maggiore importanza l'ha l'emendamento dell'art. 3. Disse pure che all'art. 2 ci sarebbe un certo miglioramento...

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Miglioramento di forma.

Senatore ERRANTE... Ma, onorevole Ministro Guardasigilli, se dobbiamo fare l'esame dell'importanza dell'art. 2, converrebbe fare prima altresì l'esame di tutti gli altri emendamenti, per vedere se hanno un'importanza qualunque; e da ciò una confusione incredibile! Vi sono emendamenti alle disposizioni transitorie; vi è quella tal disposizione da eliminare per cui si vogliono responsabili anche i genitori dell'influenza che possono esercitare sul voto dei figli; vedete bene che non possiamo fare *a priori* questo esame nè possiamo noi arrogarci il diritto di vietare agli altri Senatori che facciano emendamenti ai nostri, alla legge, tutti quanti, come osservava l'onorevole Vitelleschi.

La proposta dell'onor. Calatabiano è questa: sospendiamo quella parte dell'art. 2, in cui non sono d'accordo l'Ufficio Centrale ed il Ministero, e passiamo all'altra, e tutto ciò con de' se, dei ma, dei forse. Lasciamo le cose, o Signori, nello stato in cui sono, senza occuparci di espedienti incerti e puramente dubitativi. Quello che avverrà nella discussione e votazione dell'art. 2, non lo sa nessuno.

In quanto a me, comprendo in certo modo il sistema propugnato dall'onor. Ferraris, non quello del Senatore Majorana Calatabiano. Il primo dice: si salti l'art. 2, e cominciamo dall'art. 3.

L'altro: si discuta una parte dell'art. 2, se ne tenga in sospenso l'altra, la cui sorte dipenderà dall'approvazione o non approvazione dell'art. 3. Questo sistema non piace alla mia ragione, perchè contrario ad ogni principio di logica, alle buone consuetudini del Senato.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Mi rincresce dover parlare per la terza volta; ma quando la seconda

volta l'onorevole Presidente mi concedeva la parola, io la restrinsi ad una semplice dichiarazione.

Ora, giacchè è stata da me per la prima volta fatta questa proposta, permettetemi, o Signori, brevi osservazioni. Anzitutto abbandoniamo e lasciamo in disparte qualunque cosa che non tenda direttamente alla sincera significazione dei voti di questa Assemblea.

Noi abbiamo fatto e crediamo di fare tutti il nostro dovere; ciascuno nella sfera del proprio ufficio, ciascuno nel sacrario della propria coscienza.

Qual possa essere il risultato della votazione, quali possano essere i sentimenti che abbiano potuto esprimersi dai vari oratori, non vi è nessuno che possa aver il monopolio nella prerogativa della verità e della lealtà.

Noi siamo tutti qui radunati per esprimere il nostro avviso, per dare il nostro voto secondo quello che nella nostra coscienza sia per il bene del paese.

Ciò premesso, o Signori, badiamo alla logica e alla pratica, e guardiamo alla lealtà parlamentare.

La logica è nella sostanza intrinseca del progetto. Qualche volta si è costretti a mettere successivamente nell'ordine delle disposizioni di un progetto un principio, il quale ha un'applicazione anticipata in un articolo. Non vi ha quindi nulla di singolare, nè di strano, ed è anzi perfettamente conforme alla retta discussione, che talvolta si cominci dal votare un articolo, che in numero d'ordine sta dopo quelli che lo precedono; se sia o no il caso che or viene sollevato dalla mia proposta lo vedremo in seguito. Intanto io tengo a stabilire che nulla, a mio avviso, vi ha di contrario nè alla logica nè alla pratica nel votare un articolo, il cui numero d'ordine sia successivo a quello che lo abbia preceduto.

Ogni qualvolta si tratta di un emendamento il quale, ammesso o non ammesso, lascia ancora integra la parte principale della proposizione, è regola di tutti i Parlamenti che si cominci a votare sull'emendamento, acciocchè non avvenga che coloro, i quali ammettono la parte principale, siano poi obbligati a respingerla od ammetterla secondo che ammettono o respingono gli emendamenti.

Ora, le aggiunte fatte dall'Ufficio Centrale ai

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1881

numeri 1 e 3 dell'art. 3, sono veri emendamenti. Non stiamo a discutere se, essendo la proposta venuta dall'Ufficio Centrale che rappresenta il Senato, siano in vero emendamenti in raffronto al disegno di legge; per ora mi basta lo stabilire ed il ritenere che allorquando si versa nella circostanza speciale di una proposta, che, sebbene di peso e d'importanza, ha tuttavia qualche cosa di accessorio, bisogna sempre votarla innanzi tutto.

Dunque nulla si opporrebbe a che, considerando questa come un emendamento, si dovesse porre per la prima in discussione.

Ho riservato per ultimo, o Signori, la parte più difficile, quella che sta nella lealtà parlamentare. Qui non è a dissimularsi che coloro - i quali sono d'avviso di adottare gli emendamenti dell'Ufficio Centrale per ossequio a quegli egregi uomini che li preparano, per ossequio alla dignità del Senato, il quale deve avere il diritto, ogni qualvolta si presenta l'occasione di migliorare e di perfezionare la legge, di adottare quegli emendamenti che vadano in questo senso - e che noi, i quali vorremmo che la legge, per ragioni estrinseche, per ragioni che ho avuto l'onore di esporre, e che non ho potuto particolareggiare maggiormente, ma che tutti voi avete compreso anche nel velame delle mie parole, anche nell'oscurità dei concetti che ho potuto esprimere - non è a dissimularsi che tutti abbiamo l'intenzione di adottare una legge, la quale, forse sotto qualche punto di vista, sarà meno perfetta, meno buona di quello che potrebbe uscire dalla prudenza e sapienza delle vostre deliberazioni, ma che in fin dei conti tutti riconoscono necessaria. Ma di che cosa si tratta? Si tratta di un apprezzamento della posizione politica. Tutti, ripeto, siamo in perfetta ed assoluta buona fede, e coloro i quali vogliono perfezionare la legge, e coloro i quali si adattano ad accettarla tale e quale; ma dove è principalmente che si mostra la differenza tra queste due opposte opinioni, egli è, diciamolo francamente, sull'art. 3. Non venne dissimulato da nessuno nella discussione che tre erano i punti essenziali di divergenza fra l'Ufficio Centrale ed il Ministero, lasciando stare i secondari, l'art. 3, cioè il censo; l'art. 45, lo scrutinio di lista; l'art. 100, per le disposizioni transitorie.

Dunque cosa, facciamo noi? Noi pigliamo il

primo punto, che viene a ledere od a favorire la sostanza della legge, e diciamo: votiamolo. Se piacerà alla maggioranza del Senato di accettare questa che è sostanziale modificazione, allora quale sarà la conseguenza o Signori? Ve l'indico, e non ve la commento. La conseguenza sarà che coloro, i quali non respingono gli emendamenti perchè cattivi, ma non li accettano perchè in questo momento, in questo punto ed in questo stato di cose sia meglio l'accettare la legge tal quale, quando sia votato quest'art. 3, costoro saranno liberi di adottare questi vostri miglioramenti. Dimodochè, precisamente nell'opinione di coloro che costituiscono la maggioranza certissima del Senato, i quali vogliono sinceramente la legge migliore dovrebbe essere desiderio di avere prima questa adesione libera dalla coscienza di ciascun Senatore, per accettare anche quella modificazione che in altra ipotesi si dovrebbe respingere.

Io non vorrei sollevare una questione che sembrasse inopportuna e dividere fin d'ora gli animi dei Senatori. La modificazione o la forma adottata dall'onorevole Majorana Calatabiano, consiste nel dire: passiamo alla votazione sopra queste modificazioni dell'art. 3. Verremo poi all'art. 2. Ora, finchè non piacerà al Senato di prendere una deliberazione, le ragioni che ho avuto l'onore di esporvi con tutta candidezza e sincerità, mi persuadono, ad insistere nella mia proposta, per cui non potrei arrendermi all'invito fattomi dall'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del signor Senatore Majorana, di rimandare a dopo la discussione dell'art. 3 la parte emendata dell'art. 2.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io intendo che si possa rimandare la discussione dell'intero art. 2, dopo l'art. 3, (sul quale deciderà il Senato); ma che si debba discutere l'art. 2 pezzo per pezzo, cioè gli emendamenti indipendentemente dal resto dell'articolo, è tal cosa che non intendo.

E anche questo farei osservare al Senato, che sarebbe un precludere completamente la libertà dei Senatori alla discussione.

Dunque la proposta fatta suppongo sia questa:

che la discussione dell'art. 2 — tutto intero — sia rimandata dopo la discussione dell'art. 3.

PRESIDENTE. Osservo che questa sarebbe la proposta fatta dall'onorevole Senatore Ferraris; il signor Senatore Majorana l'ha emendata nel modo che ho detto, e che ripeto: « di rimandare a dopo la discussione dell'art. 3 la parte dell'art. 2 emendata dall'Ufficio Centrale ».

Chi intende di approvare questa proposta del signor Senatore Majorana, è pregato di sorgere.

Favoriscano i signori Senatori, che si alzano, di restare in piedi.

Prego i signori Senatori Segretari, di procedere al computo dei voti.

Ora sono pregati di sedere.

Si fa la controprova.

Quelli che non approvano l'emendamento del Senatore Majorana, del quale ho dato lettura, sono pregati di sorgere.

La proposta del Senatore Majorana non è approvata.

Ora domando al Signor Senatore Ferraris se intende che debba esser messa ai voti la sua proposta.

Senatore FERRARIS. Io ho dichiarato che mi riferivo alla formola dell'onorevole Senatore Majorana.

PRESIDENTE. A questo punto bisogna leggere gli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale all'art. 2.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

« Art. 2. Sono elettori quando abbiano le condizioni richieste ai numeri 1, 2, 3 dell'articolo precedente, coloro che provano di aver sostenuto con buon esito l'esperimento prescritto dalla legge e dal regolamento sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio.

« Sono elettori indipendentemente dalla indicata prova: ecc. ecc. 2, 3, 4, il numero 5 è soppresso.

« Gli ufficiali e sotto ufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'art. 14 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra questo art. 2.

È iscritto per primo l'onorevole Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Ho domandato la parola

per una richiesta affatto opposta a quella che è stata fatta; io ho domandato la parola semplicemente per pregare il Senato di voler ammettere che i paragrafi di questo articolo siano votati separatamente.

Questa domanda mi è dettata dalle opinioni che sono state espresse in questa discussione, le quali mi sembra abbiano tutte diritto ad esplicarsi nella votazione. Intanto io aggiungerò poche parole per quel che mi riguarda.

Io ho cercato con avidità nei discorsi di tutti gli oratori qualche cosa che potesse modificare le mie opinioni e che rimovesse, attenuasse almeno le difficoltà che ho avuto l'onore di esporre al Senato nel mio primo discorso.

Ho udito magnificare in alcune orazioni il suffragio universale, considerato per se stesso, speculativamente; questione gravissima, su cui si possono avere opinioni differenti e tutte egualmente rispettabili. Ma in quanto alla convenienza politica, alla sua applicazione al nostro caso, io non ho intesa alcuna risposta.

La sola risposta che ho intesa riguardo alla convenienza politica di questa legge è stata quella sulla quale siamo tutti unanimi, del bisogno cioè di allargare la base del suffragio; ma sulla convenienza speciale di questa legge, non ho udito parlare nessuno.

L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, che pur ha cominciato dal difendersi vivamente dalla taccia di dottrinario che il Senatore Pantaleoni gli aveva data, ha finito per fare anche esso la sua dottrina. Ci ha detto che il suo concetto sul suffragio universale non è lo stesso di quello del Lamartine; questi lo riconosceva come dritto inerente all'uomo, egli al cittadino quando sappia leggere e scrivere.

È curioso che in un'epoca nella quale le scienze sperimentali hanno fatto una così grande strada, si profferiscano ancora questi giudizi *a priori* con tanta sicurezza.

Ho cercato di dimostrare l'altro giorno, con i fatti e con la storia come tutti gli uomini sono atti ed hanno diritto perciò all'eguaglianza avanti alla legge, ma che tutti non sono atti e perciò non possono avere il diritto di farla, dappoichè non v'ha diritto all'infuori della natura.

Ma lascio queste tesi accademiche, e rientro nella questione politica.

Per quanto riguarda la convenienza politica

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1881

di questa legge - non parlo del principio che la informa, della convenienza politica al nostro caso - non ho inteso altri argomenti che di carattere secondario di opportunità. Su questo proposito l'onor. Ministro di Grazia e Giustizia ci ha detto che se noi la rimandassimo questa legge, forse ci ritornerebbe col suffragio universale.

Ora, onorevole Ministro Guardasigilli, il suffragio universale in questo progetto ci è già; egli con la sua abituale franchezza ne ha convenuto. Quelle cifre che egli ha indicato sul principio del suo discorso, non sono che una dolorosa testimonianza del nostro stato di coltura, dolorosa, ma non colpevole, perchè tutti conoscono gli antecedenti che l'hanno prodotta; ma non è men vero che quelle cifre non dipendono dalla mente del legislatore, ne sono tali per fatto di legge.

Il suffragio universale, come dissi, in questo progetto già ci è; dunque, se esso ci ritornerà col suffragio universale, ebbene, per lo meno questa ardita innovazione ritornerà innanzi a noi con una maggiore conferma, ed i suoi fautori avranno un argomento di più per persuaderne la votazione al Senato.

Ma il soggetto principalissimo, dirò quasi l'unico, delle mie osservazioni, cioè, se questa legge così come è fatta, con questo allargamento di suffragio contenente il suffragio universale, possa trovar posto nelle nostre istituzioni, lo ripeto, non ha trovato alcuna risposta.

Io ho esposto l'altro giorno le mie opinioni; ed il Senato, che intende le cose più ardue a mezza parola, non ha bisogno per certo, in questioni nelle quali sente così vivamente, che io mi ripeta.

Non ritorno quindi su quelle mie apprezzazioni. Quali saranno gli effetti di questa nuova combinazione di governo che emergerà da questa, che l'onorevole Presidente del Consiglio chiama, ed è veramente, nuova istituzione? saranno essi propizi al temperamento alle condizioni politiche interne ed estere dell'Italia nostra?

Questo è ciò che ogni Senatore deve giudicare non solo in modo assoluto, ma anche come opportunità e misura. Ora, siccome tutta la scala di questo allargamento di suffragio fino al suffragio universale, si contiene in questo art. 2., così io domando che cia-

scuno dei Senatori possa votarne tutte quelle parti che crede possano entrare, senza turbarlo, nell'ordine delle nostre istituzioni; che si lasci così che ognuno di noi porti di questa legge la parte di responsabilità che gli compete dinanzi al paese, dinnanzi alla storia.

Io ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio di avere abbandonata l'idea d'insistere perchè questa discussione non fosse fatta ampiamente e largamente in Senato.

Io gli rendo la mia parte di grazie tanto più, che gli argomenti detti ieri per non rimandare questa legge all'altra Camera, mi avrebbero sempre più persuaso del contrario. Gli argomenti del Ministero si riducevano a questo, che l'onorevole Presidente del Consiglio ci diceva: *Voi la rimandate in alto mare*, e l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia diceva: *Voi la rimandate alle calende greche!*

Passi per l'alto mare, perchè anche in burrasca si può arrivare in porto.

Ma le calende greche mi farebbero pensare che la volontà dell'altra Camera non sia ancora tanto chiara e matura come si è voluto credere. Ciò farebbe almeno supporre l'argomentazione dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

Ma, o Signori, in questo caso, qual legge riuscirebbe adunque questa, della quale tutti hanno riconosciuto che il paese dimostra poco vivo il bisogno, circa la quale l'altra Camera non avrebbe ancora i suoi giudizi perfettamente sicuri, se è vero che si minacciano le calende greche rimandandola, e sulla quale il Senato conservasse il silenzio?

In conformità di questo mio ordine d'idee è diretta la mia dimanda. In quanto a me, io voterò tutti quegli emendamenti che tendono a migliorare la legge, sotto ogni aspetto della sua bontà intrinseca, come della sua relativa convenienza, convenienza per noi; ed il mio voto finale dipenderà dal modo in cui la legge riuscirà emendata. E qualunque esso sarà per essere, io deporrò il mio voto nell'urna, col grido che proferì l'altro giorno l'onorevole Finali, senza nè dolore, nè timore, ma con fiducia: « Iddio salvi l'Italia! »

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Brioschi. Senatore BRIOSCI. Prendo la parola con qualche esitanza.

Dopo che l'onorevole Guardasigilli ha dichia-

rato già due volte al Senato che le modificazioni di quest'art. 2 sono inezie o presso a poco, è naturale ch'io debba prendere la parola con esitanza, tanto più che penso invece di tenere il Senato per qualche tempo occupato di questa questione.

Io ho già dichiarato, il primo giorno che cominciava la discussione di questo progetto di legge in Senato, che - dissentendo dai miei Colleghi sull'opportunità di porla all'ordine del giorno - pure intorno agli emendamenti proposti era stato d'accordo colla grande maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Oggi il Senato sa che non erano che tre i dissenzienti: quindi sei costituirono la maggioranza dell'Ufficio Centrale.

È bensì vero, che dopo la discussione di questi giorni e dopo i discorsi pronunziati da alcuno fra i nostri Colleghi, io ho dovuto varie volte domandare a me stesso se, nell'accettare o nel promuovere quelle modificazioni, io abbia fatto opera seria.

L'onorevole Ferraris, l'onorevole Deodati ed altri precedenti oratori, che cosa hanno infatti tentato di dimostrare al Senato? Che tutte le modificazioni, che erano state portate al progetto di legge dall'Ufficio Centrale, erano tutte modificazioni di così piccolo valore, che non valeva la pena di rimandare - come fu esplicitamente dichiarato da alcuni - il progetto di legge alla Camera dei Deputati.

D'altra parte, nell'udir ripetere quelle dichiarazioni, io poi mi faceva una seconda domanda: Hanno questi Colleghi veramente esaminato i nostri emendamenti?

Hanno veramente veduto negli atti parlamentari antecedenti - e soprattutto negli atti delle Commissioni che hanno preparato l'attuale progetto di legge, cominciando dalla Commissione reale del 1876 in poi - se questi nostri emendamenti hanno un così piccolo valore, o pure invece lo ebbero tale in altri tempi da tenere lungamente occupate le Commissioni stesse sull'argomento di quegli emendamenti, e ciò non basta, ma da obbligare altresì il Ministero nell'altro ramo del Parlamento a fare questione politica per alcuni di essi?

Io non credo che il Ministero abbia fatto questione politica nella Camera dei Deputati per una questione che qui poi debba apparire

così piccola come sarebbe quella che riguarda l'art. 3.

Il Senato ha dato già troppe prove di prudenza, di convenienza e saggezza politica, perchè valga la pena di difendere la sua condotta d'oggi; amo poi però qui rammentare una occasione recente, per quanto non sarà sfuggita a nessuno dei presenti. L'onorevole Ministro delle Finanze, che mi compiaccio di vedere ristabilito in salute, si rammenterà di certo del fatto che rammento. Pochi mesi sono si discuteva in quest'Aula il progetto di legge per l'abolizione del corso forzoso: avvenimenti inaspettati indussero il Senato a chiudere tosto la discussione e anzi l'onorevole Relatore, che era anche in quell'occasione il Senatore Lamperico, non pronunciò alcun discorso. Io mi rammento che in quell'occasione ci era anche all'ordine del giorno un'altra legge unita a quella dell'abolizione del corso forzoso - era una legge sulle pensioni - mi rammento, dico, che io aveva pronunciato allora alcune parole per mostrare il difetto di quella legge, e aspetto ancora una occasione per ritornare sull'argomento. Ma il fatto sta che in quel momento tutti tacquero davanti agli avvenimenti che tutti conosciamo.

Potrei rammentarvi altri casi di questa natura. Invece mi domando, e domando al Senato: che? la condizione attuale politica del paese richiede veramente, come in quest'ultima circostanza che io ho accennato, una votazione fatta così per urgenza, come per urgenza abbiamo esaminato la legge?

Forsechè il ritardo di un mese o due nella promulgazione di questo progetto di legge per l'allargamento del Corpo elettorale può turbare proprio così altamente il paese ed i suoi interessi politici da portare alcun danno?

Io non ho veramente sentito alcuno che abbia asseverato ciò in questa forma, e nessuno altresì che ne abbia tentato la dimostrazione. Però devo dire che l'onorevole Presidente del Consiglio ha evitato, nel suo bellissimo discorso dell'altro giorno, molti scogli ai quali sono andati incontro, a mio avviso, alcuni degli oratori miei egregi Colleghi.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha dimostrato ancora una volta quanta sia la sua finissima abilità parlamentare, e devo anche dire che nel suo discorso dell'altro giorno aveva lasciato qualche speranza a me ed ai

miei onorevoli Colleghi dell'Ufficio Centrale che non saremmo giunti ad una prima votazione senza un possibile accordo.

Ma limitandomi all'art. 2° io debbo innanzi tutto dimostrare al Senato - ciò che già fece in parte l'onorevole Guardasigilli - quali sono le modificazioni che furono introdotte.

Una prima modificazione è uno spostamento, vale a dire che la prima parte dell'art. 2, fu portata in principio.

L'onorevole Guardasigilli ha già dichiarato come questo è un miglioramento di posto. Anzi dirò che questo miglioramento di posto ha anche un vantaggio, secondo me, che non è stato accennato dall'onorevole Guardasigilli: è quel vantaggio che ha tolto via tutte quelle obiezioni che si sono sempre fatte a questo articolo, che dopo tutte quelle categorie, finiva col porre la scuola elementare.

Una seconda modificazione - e questa è essenziale - è di avere portato il secondo comma dello stesso art. 5 nelle disposizioni transitorie.

Ora, bisogna che noi c'intendiamo, perchè io - nell'avvicinarmi all'Ufficio Centrale, e nel dare il mio voto alla legge, quando queste modificazioni siano adottate dal Senato, - voglio sapere che voto devo dare, e poi essere anche ben sicuro che tra chi scrisse la legge e chi la riscrisse, le parole s'intendono egualmente. Bisogna formarsi un concetto chiaro di due cose; l'una di quello che rimane nell'art. 2, l'altra di quello che abbiamo portato all'articolo 100.

Io ho dovuto risalire un po' agli studî che furono fatti precedentemente intorno a questo progetto di legge.

L'onorevole Zanardelli, - lo nomino come Relatore, - nella sua Relazione presentata all'altro ramo del Parlamento, ha una tabella molto importante, così intitolata: « Tavola di raffronto tra lo schema di legge elettorale proposto dalla Commissione, la legge vigente, i diversi progetti ministeriali e quello della precedente Commissione parlamentare (Allegato n. 37) ».

Era naturale che la prima domanda che io doveva fare a me stesso fosse di vedere se, dal 1876 in poi - cioè dacchè si parla di legge elettorale, - rispetto a questo criterio, nuovo nella nostra legge elettorale, il pensiero, sia dei proponenti, sia di quelli che avevano esa-

minato il progetto all'altro ramo del Parlamento, era rimasto costante.

Ora, ecco qual è questo pensiero; posso dirlo perchè questa tabella è pubblicata.

Primo è il progetto Nicotera del 1876; al posto del comma che abbiamo trasportato al principio dell'articolo, si dovrebbe dire a termini di quel progetto: « ed infine tutti quelli i quali, con attestato di esami o con titoli equipollenti, dimostrino di possedere le cognizioni prescritte nel programma della scuola elementare obbligatoria ».

Viene in seguito un progetto Depretis del 1879. A quel posto, secondo quel progetto, ci dovrebbe andare: « Coloro che hanno superato l'esame della quarta classe elementare nelle scuole pubbliche ». Di questo progetto vi fu una Commissione della quale era Relatore l'onorevole Brin. Al posto sempre dello stesso comma si dice: « *identico* al progetto ministeriale ». Quindi l'onorevole Depretis nell'anno 1879, e la Commissione parlamentare che riferì alla Camera dei Deputati su quel progetto, erano d'accordo che si ponesse la quarta elementare.

Passiamo al secondo progetto Depretis 1880. Esso ripete la stessa cosa: « Coloro che hanno superato l'esame della quarta classe elementare nelle scuole pubbliche ». Viene la Relazione Zanardelli, e il Relatore Zanardelli accetta la quarta elementare.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Permetta una rettifica: dalla Relazione ch'io presentai alla Camera avrà potuto rilevare che nella Commissione incaricata di esaminare lo schema di legge vi era una maggioranza la quale riteneva doversi fissare, come *minimum* dell'istruzione da richiedersi per l'elettorato, la quarta classe elementare; e naturalmente questa maggioranza determinava essa quali dovessero essere le disposizioni da inserirsi nel disegno di legge di cui io fui poi Relatore. Ma è pur vero, e risulta eziandio dalla Relazione, che nella Commissione vi era una minoranza la quale per *minimum* d'istruzione voleva invece quella prescritta dalla legge sulla scuola elementare obbligatoria; e l'onorevole Senatore Brioschi vedrà come risulti chiaro, dalle conside-

razioni svolte nella Relazione medesima, che il Relatore apparteneva a questa minoranza, e come quindi non possa dirsi che il Deputato Zanardelli fosse per la 4<sup>a</sup> elementare.

Senatore BRIOSCHI. Ma io dico « il Relatore ».

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.

Convien dire la maggioranza della Commissione, di cui il Relatore non era che l'interprete nel formulare il disegno di legge.

Senatore BRIOSCHI. A questo verrò fra poco.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno e Presidente del Consiglio*. È storia antica.

Senatore BRIOSCHI. Io ho voluto ancora andare indietro. E siccome di questi giorni l'onorevole Presidente del Consiglio, e credo anche l'onorevole Guardasigilli, hanno richiamato più volte la Commissione reale del 1876 - perchè è verissimo che quella Commissione ha studiato lungamente allora il grande problema - ho voluto vedere quali erano state le deliberazioni di questa Commissione reale del 1876 ed ho letta anche tutta la discussione.

Ora ecco due parole: « L'onorevole Correnti osserva che il leggere è soltanto la forma del voto; e capace s'intende colui che è fornito di idee, di cognizioni od ha fatto qualche studio. Egli quindi, mentre dimostra, colla prova della statistica, che sono in piccolo numero quelli che frequentano le scuole giuniasiali e tecniche, ritiene conveniente che siano ammessi al diritto di elettore, indipendentemente da ogni censo, coloro che hanno compiuto il corso delle quattro classi elementari ed hanno superato gli esami finali. Attualmente saranno ancora ecc.

« L'onorevole Corte, dissente dal Correnti pel motivo che gli abitanti de' comuni rurali possono difficilmente soddisfare alle condizioni da lui proposte, per mancanza di scuole.

« L'onorevole Cairoli, ecc.

« Non facendosi altre osservazioni, l'onorevole signor Presidente mette ai voti la proposta dell'onorevole Correnti, la quale risulta approvata.

« La seduta è quindi sciolta ».

Io devo dunque dire che per quattro anni il criterio della capacità è stato basato sulla 4<sup>a</sup> elementare. E questo mi pare sia oramai un fatto chiaro e provato.

Rimane adunque a determinare come questo criterio che si ritenne per quattro anni, passando attraverso a Ministeri differenti, attra-

verso a commissioni di natura differente, come - dico - tutto ad un tratto si sia modificato nell'altro ramo del Parlamento. Io non so se l'onorevole Corte sia presente. Io credo che l'obiezione che ho letta, fatta dall'onorevole Corte in quella Commissione reale, sia stata veramente una delle ragioni - buona per conto mio - per cui forse non si è potuto ritenere questo concetto della quarta elementare.

Ma la vera ragione è nella legge del 1877, cioè è quella della istruzione obbligatoria. Avendo questa legge stabilito, con tutte le norme di penalità, un obbligo d'istruzione per tutti i comuni del regno, ciò basta per stabilire un criterio di capacità.

E tanto è vero questo, che quegli stessi deputati che ho testè nominati, e precisamente l'onorevole Correnti, il quale credo fosse anche presidente dell'ultima commissione parlamentare, presentò alla Camera, in una seduta di cui non ricordo la data, un ordine del giorno unitamente ad un altro deputato, l'onorevole Genala, ordine del giorno che io credo bene il Senato conosca. Quest'ordine del giorno è il seguente:

« La Camera confida che il Ministero presenterà dentro un anno un disegno di legge sulla scuola popolare obbligatoria, per accrescere l'importanza e la durata degli insegnamenti e continuarli colle scuole serali e festive obbligatorie, per modo che l'averle frequentate con profitto serva come sicuro indizio della capacità elettorale ».

Quest'ordine del giorno nella seduta del 14 giugno non ebbe buona fortuna, poichè il Ministero non l'accettava, sebbene a quell'ordine del giorno ne fosse aggiunto uno quasi simile dell'onorevole Minghetti.

Ecco dove comincio a dissentire dall'idea del Ministero che era allora al potere. Io non capisco una scuola obbligatoria che non abbia il carattere scolpito da quell'ordine del giorno.

Per me, come fece sentire l'onorevole Cannizzaro, la grande differenza sta in questo, che in tutti i paesi la scuola obbligatoria è progressiva ed intensiva, poichè da due anni si è portata a tre, da tre a quattro, ed ora si è giunti a sette, aggiungendovi le scuole serali, festive e via via.

Convieni che noi c'intendiamo sul concetto della scuola obbligatoria, poichè io intendo

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1881

una cosa, ed il Guardasigilli ne intende una altra.

Non capisco la ragione perchè fu respinto l'ordine del giorno da me citato, mentre il giorno prima l'onorevole Guardasigilli faceva all'altro ramo del Parlamento una dipintura della scuola obbligatoria che io gli invidio, e che sarei lieto poter ripetere qui.

A me ora resta di persuadere il Senato che la scuola obbligatoria, com'è, e come l'onorevole Cannizzaro l'intende, è molto differente dai due primi anni di scuola elementare. L'Ufficio Centrale fu costretto a farne divisione, poichè, messe queste scuole una dopo l'altra, sembrava vi fosse fra esse una certa identità, mentre l'una è molto differente dall'altra. Non solo, ma abbiamo anche voluto portar la seconda elementare nelle disposizioni transitorie.

Per arrivare a questo gran risultato, noi intendiamo che il Governo debba fare, come è suo obbligo, tutto il possibile perchè le scuole obbligatorie in Italia vadano migliorando ed estendendosi. E siccome esse in grandissima parte progrediscono col mezzo di sussidi, ecco spiegato il motivo per cui l'Ufficio Centrale intende di consigliare il Governo a far uso di questi sussidi ed allargarli, e questo anche invocando il concorso del Ministro delle Finanze, se è necessario, in modo che questa scuola obbligatoria diventi più efficace.

Veniamo ora alla legge sulla scuola obbligatoria. Sono due articoli - lascio la parte penale che non importa pel momento - al Senato - sono due articoli che il Senato deve richiamare per dimostrare, ripeto ancora, la gran differenza che esiste fra la scuola obbligatoria ed i due anni di scuola elementare.

Nell'art. 2 sono determinati gl'insegnamenti della scuola obbligatoria.

Ora, fra questi si comprendono *le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino*. Ci sarebbe qualche spostamento a fare, ma diciamo come sta scritto: *La lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, dell'aritmetica e il sistema metrico*.

Questa è la parte ordinaria dell'insegnamento.

Ma all'art. 7 si aggiunge:

« Le Giunte comunali hanno facoltà di stabilire, di consenso col Consiglio scolastico provinciale, la data dell'apertura e della chiusura dei corsi nelle scuole elementari. Durante l'e-

poca delle vacanze gli alunni avranno obbligo di frequentare le scuole festive colà dove queste si trovassero istituite.

« Compiuto il corso elementare inferiore, gli alunni dovranno frequentare per un anno le scuole serali nei comuni in cui queste saranno istituite ».

Da questi articoli, che ho qui letto, risultano chiari due fatti per chi rammenta che cosa è l'insegnamento elementare fra noi; cioè che le materie d'insegnamento nelle scuole elementari obbligatorie sono maggiori, e fra queste materie ve ne è una che, quando sia insegnata a modo, è certamente importantissima, poichè è quella che comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino.

Vi è poi da osservare che non è un corso che duri soltanto due anni, poichè oltre a questi due anni che sono obbligatori si aggiungono, e sono di obbligo, le scuole domenicali prima e le scuole serali dopo - quelle nell'epoca delle vacanze, queste per un anno dopo.

Ora, qual è il vantaggio di questo insegnamento obbligatorio (oltre il lato dell'istruzione) dal punto di vista della capacità elettorale?

A me pare che il vantaggio consista principalmente in questo fatto:

Che questi giovanetti devono rimanere alla scuola più lungo tempo, in forza di una legge che li obbliga ad andarvi e cominciano a sentire un dovere esatto e preciso, quale è quello di rimanere alla scuola per un determinato tempo; che la scuola continua al di là dei due anni ordinari prescritti; che infine l'insegnamento è anche più alto.

Ora io capisco che tutte queste sono piccole distinzioni, e perciò appunto ad alcuni possono parere di non grande importanza.

Io fino ad un certo punto lo concederei quando fossimo a discutere un codice di pubblica istruzione; ma siccome qui vogliamo fissare un criterio di capacità nelle elezioni, è naturale che dobbiamo fissarlo il più chiaramente che sia possibile.

Ecco il perchè l'Ufficio Centrale ha creduto che per fissarlo più chiaramente e per lasciare staccato e scolpito l'insegnamento obbligatorio che è una legge dello Stato e che speriamo possa andar migliorando nelle sue condizioni - per fissarlo il più chiaramente che fosse possibile, si dovesse staccare quel comma come

è indicato, e portarlo nelle disposizioni transitorie.

Quando verremo alle disposizioni transitorie (perchè non voglio anticipare niente), sorgerà forse qualche piccola difficoltà.

Ma io credo che, mantenendo anche questo secondo comma fra le disposizioni transitorie, anche con quell'altra qualunque forma di disposizioni transitorie che dovremo aggiungere, quella sarà più precisata e più rischiarata da questa precedente; altra ragione per noi di portare questo secondo comma nelle disposizioni transitorie.

Io non voglio tediare il Senato su queste piccole inezie.

Naturalmente se non ci fosse già stata una votazione, avrei usato più largamente della parola.

La votazione è già avvenuta ed è già cosa che rende più facile la parte mia, e forse non ho bisogno di convincere - perchè credo che la convinzione sia già entrata in voi - che gli emendamenti che furono proposti dall'Ufficio Centrale, sono degli emendamenti enormemente studiati, e comunque sia, io sono qui pronto a darvi maggiori spiegazioni, e ad esporvi maggiori considerazioni.

Per non tediare il Senato sono stato molto breve, ho rinunciato a molti degli argomenti coi quali avrei potuto confortare la mia tesi. Ma ho voluto rispondere all'onorevole Guardasigilli, il quale pareva accennasse che io mi era ingannato in qualche punto.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onor. Senatore Cannizzaro.

**Senatore CANNIZZARO.** La benevolenza colla quale furono anche dal Ministro accettate alcune parole che io dissi nella discussione generale, mi obbliga non solo a ringraziarlo, ma a chiarire bene la fine di quel mio discorso.

Io dissi che voterei anche con entusiasmo la legge, soprattutto perchè avendo preso come base dei diritti politici l'istruzione obbligatoria, ciò c'impegnerà a far seriamente questa istruzione. Noi abbiamo sinora appena annunciato l'intenzione di farlo. Mi pare in quel discorso, che ora non ripeto, io abbia insistito precisamente su questo, cioè sulla differenza che c'era fra l'istruzione obbligatoria e la seconda elementare.

Ed io pregava allora che si volessero staccare

questi due concetti, se non altro per la seguente considerazione.

Se noi in questa legge lasciamo la seconda elementare a fianco dell'istruzione obbligatoria, sapete cosa avverrà? Avverrà che si crederà da tutti i Comuni che, avendo soddisfatto alla seconda elementare, ne abbiano abbastanza; entrerà nella convinzione, direi generale, che la seconda elementare e l'istruzione obbligatoria siano una medesima cosa.

E noi avremo impedito quel progresso, per la speranza del quale io dissi che avrei votato la legge con entusiasmo; lo dirò francamente, ciò io dissi non tanto per il numero degli elettori che introduciamo nei collegi, ma lo dissi perchè questo sarà uno sprone a rendere veramente efficace l'istruzione e l'educazione popolare.

Se invece nello stesso articolo lasciate quel concetto che l'istruzione obbligatoria vale quanto la seconda elementare, voi avrete tolto lo sprone, voi avrete suggerito a tutti di fermarsi lì, e di contentarsene. Dove ci sia la seconda elementare, non sarà dato altro grado d'istruzione.

Io allora notai la differenza che vi ha tra le due elementari e la istruzione obbligatoria, tal quale l'ha fatta la legge vigente; la quale rimise ad un regolamento di provvedere alla continuazione della scuola diurna, che è considerata come l'introduzione e la preparazione popolare della educazione non come il compimento.

Io pregherei il Senato, che, ove dei mutamenti siano introdotti nella legge, questo pure s'introduca, di staccare cioè la seconda elementare dalla scuola obbligatoria. Del resto, questa disposizione è di natura sua provvisoria e va in compagnia anche dell'altro art. 100 che intende provvedere anche a coloro che non hanno potuto frequentare le scuole pubbliche. Questa parte dell'art. 2, e l'art. 100 sono intimamente collegati, e non se ne può disgiungere la discussione.

Dunque nell'interesse che non nasca nemmeno il dubbio che l'istruzione obbligatoria si debba fermare alla seconda elementare distacciamo questa parte dell'art. 2 e discutiamola nei provvedimenti transitori.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al Ministro di Grazia e Giustizia.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io dirò brevissime parole, poichè vi venni, a così dire, invitato dagli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, Senatori Brioschi e Cannizzaro.

Prima però di entrare nell'argomento e per regolarmi in proposito, a fine di non annoiare troppe volte il Senato, avrei bisogno di sapere se anche i Senatori Brioschi e Cannizzaro accettano, almeno come transitoria, la disposizione che comprende fra gli elettori coloro i quali hanno fatto il corso della seconda classe elementare. La maggioranza della Commissione vedo che l'accetta, perchè tale disposizione trovasi nel testo del suo progetto. Il Senatore Cannizzaro parmi abbia dichiarato che in quella sede l'accetta egli pure.

Senatore CANNIZZARO. No no. È la minoranza dell'Ufficio Centrale; ma ne discuteremo a suo tempo.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.

Allora mi riservo anch'io di discorrerne in altra occasione e per ora rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola su questo primo emendamento dell'articolo secondo, devo porlo ai voti. Ma qui avverto che al banco della Presidenza fu mandata questa proposta:

« I sottoscritti chiedono che tutti gli emendamenti fatti agli articoli secondo e terzo del titolo primo della legge per la riforma elettorale siano, a tenore dell'art. 44 dello Statuto, votati a scrutinio segreto ».

D. Pantaleoni — Giuseppe Devincenzi — Giuseppe Pica — Gioacchino Cutinelli — Diego Angioletti — Cambray-Digny — Artom — Acquaviva Luigi — Cagnola Carlo — Gioacchino Colonna — Michele Amari.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Sebbene io abbia rinunciato a parlare sulla portata dell'emendamento di cui si è occupato nel suo discorso l'onorevole Brioschi, vale a dire sulle differenze fra la scuola elementare di grado inferiore ordinata colla legge Casati e la scuola

elementare obbligatoria ordinata colla legge del 15 luglio 1877, pure, dacchè si deve venire ai voti sopra questi emendamenti, mi è d'uopo dire pochissime parole per dimostrare che non è vero, a mio credere, quanto asserì l'onorevole Senatore Brioschi, che ponendo, cioè, fra le disposizioni transitorie quella concernente l'elettorato fondato sugli studî della scuola di grado inferiore quale era stata organizzata dalla legge Casati del 1859 e dal regolamento Mamiani del 1860, si venga a far risaltare maggiormente la differenza che corre tra la detta scuola elementare di grado inferiore e la scuola elementare obbligatoria della legge Coppino.

Io credo al contrario che l'essere congiunte nell'art. 2° le due disposizioni, i due incisi, determini assai meglio, faccia realmente spiccare, colla locuzione adoperatavi, questa differenza. Imperocchè, dopo essersi detto che sono elettori quanti hanno fatto il corso della scuola elementare obbligatoria, l'aggiungere che sono altresì elettori, fino a che non abbia avuto piena attuazione...

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*... la scuola obbligatoria, coloro i quali hanno compiuti gli studî della seconda classe elementare, mette proprio in evidenza la differenza fra l'uno e l'altro requisito; per cui lo scopo dell'onorevole Senatore Brioschi è raggiunto assai più completamente.

Aggiungo poi che se, come ho ammesso, vi è un miglioramento di forma in qualche emendamento della Commissione, è però una vera iperbole il dire, come fa l'on. Brioschi, che in questo modo l'articolo si è enormemente migliorato.

Io credo che trattisi di un miglioramento di tal natura che, anche dopo quelli introdotti dalla Commissione, altri se ne potrebbero indefinitamente introdurre ed accettare. Io dichiaro, per mia propria esperienza, che quante volte mi poneva a rileggere, a rivedere il testo della legge elettorale, ch'era stato incaricato di stendere qual Relatore, de'miglioramenti di questa natura ne trovavo continuamente. In forse venti letture che ne ho fatte, ebbi sempre occasione d'introdurvi modificazioni. E scommetto che quando avessimo terminato la discussione della legge ed accettato tutti gli

emendamenti dell'Ufficio Centrale, esso pure, molto più acuto, molto più oculato di me, se tornasse a rivedere il disegno di legge, di siffatti emendamenti ben altri ancora ne troverebbe a fare.

In quest'ordine d'idee osserverò che l'on. Senatore Miraglia ha presentato una serie di emendamenti al progetto dell'Ufficio Centrale, emendamenti che io ebbi appena tempo di scorrere, ma che rilevai tosto essere non meno importanti di quelli dell'Ufficio Centrale, anche rispetto a questo articolo.

Eppure il Senato ha veduto che l'on. Senatore Miraglia apprezza tanto di più l'importanza della immediata approvazione della legge, che non propone questi emendamenti se non pel caso in cui la legge stessa nelle parti sostanziali venga emendata, o che altri emendamenti vi siano, per effetto de' quali il progetto di legge debba essere rimandato alla Camera dei Deputati.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Io accetto anche questa riserva dell'onorevole Guardasigilli per rispondere allora sulle differenze, e avendo anche presente la legge potremo discutere meglio.

Intanto debbo rispondere che io non so leggere o quanto meno scambio un inciso per l'altro. Qui dice *sono anche*, dunque per me vuol dire che gli uni valgono gli altri.

MANCINI, *Ministro degli Affari Esteri*. Però segue il *fino a che*.

Senatore BRIOSCHI. Va benissimo; bisogna arrivare al *fino a che*; allora cosa vuol dire? che questa è una disposizione transitoria. L'avete scritta qui ma è transitoria, cioè fino a che la disposizione normale avrà vigore. Ed ecco perchè l'abbiamo trasportata alle disposizioni transitorie.

Comprendo che è quistione di pura forma, ma vi è anche la quistione principale che ho accennata, e non mi sono diffuso a dimostrare; ed è questa, che per noi l'insegnamento obbligatorio ha un carattere enormemente differente dalle due classi elementari; così che noi dell'Ufficio Centrale, almeno la maggioranza, abbiamo accettato questo criterio di capacità, fermandoci alla seconda classe elementare, e abbiamo voluto scolpire questa accettazione

portando il secondo comma nelle disposizioni transitorie.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Zanardelli ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Le ultime parole dell'onorevole Brioschi, il quale con tanta persistenza volle sostenere essere affatto incongrua la collocazione dell'inciso del quale si tratta fra le disposizioni normali dell'articolo 2, mi obbligano - affinché non sembri che la Commissione della Camera dei Deputati e la Camera stessa abbiano commesso un gravissimo sproposito - a dichiarare al Senato le ragioni per le quali quell'inciso fu posto allora nell'articolo secondo. Non creda l'onorevole Senatore Brioschi, non creda l'Ufficio Centrale, non creda il Senato che anche la Commissione della Camera elettiva non avesse veduto il carattere transitorio della disposizione in parola. Pur non ostante noi abbiamo mantenuto questa disposizione nell'articolo secondo, ed eccone le ragioni.

La legge sull'istruzione elementare obbligatoria, come ben sa l'onorevole Senatore Brioschi, è del 15 luglio 1877. Essa cominciò ad andar in vigore soltanto nel 1878.

Perciò alla Camera dei Deputati noi ci siamo detti: se nelle disposizioni normali dell'articolo secondo non inscriviamo il titolo dipendente dalla scuola elementare inferiore, quale almeno fu ordinata nel 1860, e ci limitiamo a parlare dell'istruzione elementare obbligatoria, ci si potrà giustamente rimproverare che questo titolo dell'istruzione, il quale è pure il concetto informatore della legge, lo abbiamo determinato in modo tale che non avrà alcun pratico effetto. Imperocchè si dirà che in questa parte, che pur è la principale, la legge è fatta per la posterità, non potendo valere che da qui a 12 anni. Sarebbe il caso del *serit arbores qui futuro saeculo prosint*. Non è forse vero, onorevole Senatore Brioschi?

Senatore BRIOSCHI. Non secoli, anni.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Sarà un'iperbole, sebbene il 1893 non sia invero lontano dal secolo futuro.

La legge sull'istruzione obbligatoria, io diceva, cominciò ad essere applicata nel 1878. I primi che approfittarono della legge stessa,

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1881

avevano allora 6 anni; onde, perchè giungano all'età in cui potranno essere iscritti nelle liste elettorali, all'età di ventun anno, ci vogliono ancora 12 anni. Non sarebbe quindi che tra 12 anni che si avrebbero elettori in virtù della disposizione principale della legge.

Perciò, alla Camera parve che l'inscrivere nella legge una disposizione normale la cui parte fondamentale non ci desse elettori prima del 1893 fosse poco conveniente ed opportuno.

Ecco dunque la ragione per cui la Commissione della Camera dei Deputati fu unanime nel ritenere essere più conveniente di porre questo inciso nella parte normale anzichè nella parte transitoria del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione a scrutinio segreto l'emendamento primo della Commissione all'art. 2. Lo rileggo.

Senatore PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PLEZZA. L'Ufficio Centrale ha fatto un'aggiunta alle parole che già esistevano nel testo. Domando che si votino divise le parole che già esistevano da quelle aggiunte dall'Ufficio Centrale, acciocchè quelli che avessero in animo di respingere tutti gli emendamenti possano farlo.

PRESIDENTE. La avverto che l'appello nominale non è chiesto che sull'emendamento, il quale consiste nelle parole: « coloro che provino » ecc. La votazione quindi si farà sulle parole che costituiscono l'emendamento, cioè sulle seguenti:

« Coloro che provino d'aver sostenuto con buon esito l'esperimento prescritto dalla legge e dal regolamento sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio ».

PRESIDENTE. Mi si riferisce che taluni dicono non sapersi ciò che si vota. Ho letto due volte le parole sulle quali si deve votare. Le ripeterò ancora.

L'art. 2 comincia con queste parole:

« Sono elettori, quando abbiano le condizioni indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente ».

Queste parole non sono mutate, e pertanto su queste non è domandato lo scrutinio segreto. Poi vengono le parole: « coloro che provino di aver sostenuto con buon esito l'esperimento

prescritto dalla legge e dal regolamento sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio » ed è su queste parole che cade lo scrutinio segreto.

Favoriscano di prendere i loro posti, e di venir a deporre il voto nelle urne, man mano che saranno chiamati.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa?

Senatore SARACCO. Sulla votazione.

PRESIDENTE. Parli.

Senatore SARACCO. Secondo me, sarebbe meglio che il nostro signor Presidente avesse la bontà di avvertire coloro i quali intendono votare in favore dell'emendamento presentato dall'Ufficio Centrale, che debbono deporre la palla bianca nell'urna; vale a dire che si vota per l'emendamento dell'Ufficio Centrale. La cosa non è chiara per tutti, e conviene togliere qualunque dubbio.

PRESIDENTE. Io non potevo a meno di leggere le parole su cui cade la votazione.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Ora si procederà al contrappello. Favoriscano i signori Senatori di stare attenti.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa il contrappello)

PRESIDENTE. La votazione è chiusa. Prego i signori Senatori Segretari di procedere allo spoglio delle urne.

Leggo il risultato della votazione:

Senatori votanti . . . . .	213
Maggioranza . . . . .	107
In favore dell'emendamento. . . . .	116
Contro l'emendamento . . . . .	97

L'emendamento è approvato.

Da parecchi Senatori mi venne fatta istanza perchè domani si tenga seduta.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Io proporrei che la seduta di domani, cui certamente non mi oppongo, fosse fissata un po' più tardi del solito, poichè prima vi è la seduta all'Accademia dei Lincei, cui so che interverranno molti signori Senatori, intervenendovi anche le Loro Maestà il Re e la Regina.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1881

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. Io domanderei che domani si tenesse seduta ad un'ora per la discussione del bilancio del Ministero della Marina, e quindi si continuasse più tardi la discussione sulla riforma elettorale.

Senatore BENINTENDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BENINTENDI. Io proporrei che si continuasse domani all'ora solita la discussione della riforma elettorale, perchè la legge è di cento articoli; e ci troviamo vicini alle feste natalizie.

PRESIDENTE. Da alcuni Senatori viene proposto che la seduta di domani cominci ad un'ora colla discussione del bilancio del Ministero della Marina.

Voci: No, no, no. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Altri invece propone che la seduta si tenga all'ora solita per la discussione sulla riforma elettorale.

Voci: Sì, sì, benissimo.

Dunque domani seduta alle ore 2 per la continuazione della discussione del progetto di legge sulla riforma elettorale politica.

La seduta è sciolta (ore 6 10).



## XCVIII.

## TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1881

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — Estrazione a sorte della Deputazione per il funerale anniversario della morte di Vittorio Emanuele II — Comunicazione di un telegramma del Senatore Boccardo — Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma elettorale politica — Discussione dell'art. 2 — Approvazione — Discussione dell'art. 3 — Discorsi dei Senatori Pessina, Manfredi, Alfieri, Allievi, del Ministro di Grazia e Giustizia e del Relatore — Osservazioni del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno — Dichiarazione del Senatore Rossi — Discussione sul modo della votazione — Osservazioni dei Senatori Pantaleoni, Cambray-Digny, Cantelli, Moleschott, Benintendi, Berteau, Devincenzi e Pissavini — Deliberazione relativa alla votazione a squittinio segreto sull'emendamento dell'Ufficio Centrale e sua approvazione — Presentazione del bilancio della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1882.

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

È presente il Ministro dell'Interno; Presidente del Consiglio; e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia e Culti, della Guerra, della Marina e dell'Agricoltura.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Si procede ora all'estrazione a sorte della Deputazione composta di nove Senatori, la quale interverrà colla Presidenza al solenne ufficio funebre che avrà luogo al Pantheon il 16 gennaio prossimo, pel glorioso Re Vittorio Emanuele II.

La Deputazione viene così composta:

Signori Camozzi-Vertova, Sacchi Gaetano, Martinelli, Ruschi, Cucchiari, Tirelli, Sergardi, Griffini, Borelli; supplenti Tornielli, Serra, Maggiorani.

Mi è pervenuto poc'anzi da Genova il seguente telegramma:

«Violento accesso artrite impediscemi venire Senato; desidero Presidenza conosca che presente voterei favorevole riforma elettorale».

« Senatore BOCCARDO ».

## Seguito della discussione del progetto di legge N. 119.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di riforma della legge elettorale politica.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge le altre parti dell'art. 2 che non furono ancora discusse e approvate.

Sono elettori indipendentemente dalla indicata prova:

1. I membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed arti; i presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari;

2. I delegati e soprintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati, i presidenti, direttori o rettori di detti istituti e scuole; i ministri dei culti;

3. Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle Università o degli Istituti superiori del regno; i procuratori presso i tribunali e le Corti d'ap-

pello, i notai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari, i graduati della marina mercantile, gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti, coloro che ottennero la patente di segretario comunale;

4. Coloro che conseguirono la licenza liceale, ginnasiale, tecnica, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;

5. *Soppresso.*

5. Coloro che servirono effettivamente sotto le armi per non meno di due anni e che, per il grado della loro istruzione, vennero esonerati dalla frequentazione della scuola reggimentale, o la frequentarono con profitto;

6. I membri degli ordini equestri del regno;

7. Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori in conformità delle leggi vigenti; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, casse di risparmio, società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di opere pie;

8. Gli impiegati in attività di servizio, o che godono una pensione di riposo, dello Stato, della Casa reale, degli uffici del Parlamento, dei regi Ordini equestri, delle Provincie, dei Comuni, delle Opere pie, delle Accademie e Corpi indicati nel n. 1, del presente articolo, dei pubblici Istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione, e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.

Sono considerati impiegati coloro i quali occupano, almeno da un anno, innanzi alla loro iscrizione nelle liste elettorali un ufficio segnato nel bilancio della relativa Amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome d'impiegati

gli uscieri degli uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale;

PRESIDENTE. Su questi numeri non è proposto verun emendamento; quindi, se nessuno chiede la divisione, si porranno in votazione complessivamente.

Senatore SARACCO. C'è il Senatore Miraglia, che aveva proposto due emendamenti.

Il Senatore Miraglia non c'è, ma credo che la sua intenzione fosse questa.

PRESIDENTE. Non mi è venuto nessun emendamento dal Senatore Miraglia. Siccome li ha portati all'Ufficio Centrale, basta che me li favorisca o li legga.

Senatore SARACCO. Il Senatore Miraglia propone che al numero 8 (ora 7), dopo le parole « giudici conciliatori », si aggiungano le seguenti: « o di vice conciliatori, di vice pretori comunali e di uscieri addetti alle autorità giudiziarie ».

Poi, al numero 9 (ora 8) dell'articolo stesso, propone che alle parole « o che godono una pensione di riposo », si sostituiscano queste: *o collocati a riposo, con pensione o senza.*

Per verità l'Ufficio Centrale non ha trovato nulla da dire su queste proposte; esse sono modeste e sono destinate a migliorare questa legge; cosicchè l'Ufficio Centrale non dissente punto ed espone il suo avviso favorevole all'accettazione di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Dunque al numero primo fino al numero sesto inclusivo non è proposto alcun emendamento; e quindi, non essendo chiesta la divisione...

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Si possono mettere ai voti complessivamente.

Il Senatore Miraglia ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Sono arrivato in questo momento, e sento che l'onorevolissimo signor Presidente si è degnato di leggere l'articolo 2 del progetto ministeriale; e poichè il Senato ha ammesso l'emendamento al primo capoverso di quest'articolo, sarebbe il caso adesso di entrare nella disamina degli emendamenti che io ho di già comunicati all'Ufficio Centrale e all'onorevole Ministro Guardasigilli.

Senatore SARACCO. L'onorevole Miraglia è già stato servito.

PRESIDENTE. Avverto il signor Senatore Mira-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1881

glia che il Presidente dell'Ufficio Centrale ha aderito al suo desiderio ed ha letto l'emendamento da lui proposto al n. 7 dell'art. 2.

Senatore MIRAGLIA. Io lo ringrazio, ma non so se siano accettati gli emendamenti all'art. 2.

Voci: Sì, sì, sì...

Senatore MIRAGLIA. Mi si permetta che io brevemente dica, che non si scostano dall'insieme del progetto di legge. Nel numero ottavo...

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno*. Siccome gli emendamenti presentati dall'onorevole Senatore Miraglia si riferiscono a due degli ultimi numeri di questo articolo, così mi parrebbe meglio e più sollecito procedere nella votazione dei numeri di questo articolo per ordine, cioè votarne uno per uno, riservandosi, se ci saranno emendamenti, di discuterli al luogo loro.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io non trovo difficoltà ad aderire a questo metodo di votazione; senonchè è già avvenuta la votazione sull'articolo primo...

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno*. Quello è votato e non si vota più.

Senatore BRIOSCHI... Sta bene. Ma, ed il comma quinto di questo articolo?

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno*. Non si voterà a meno che non ci siano emendamenti.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

1. I membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed arti; i presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari;

PRESIDENTE. Chi approva questo primo numero, voglia sorgere.

(Approvato).

2. I delegati e soprintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati, i presidenti, direttori o rettori di detti istituti e scuole; i ministri dei culti;

(Approvato).

3. Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle Università o degli Istituti superiori del regno; i procuratori presso i tribunali e le Corti d'appella, i notai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari, i graduati della marina mercantile, gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti, coloro che ottennero la patente di segretario comunale;

(Approvato).

4. Coloro che conseguirono la licenza liceale, ginnasiale, tecnica, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica il grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;

(Approvato).

5. Coloro che servirono effettivamente sotto le armi per non meno di due anni, e che, per il grado della loro istruzione, vennero esonerati dalla frequentazione della scuola reggimentale, o la frequentarono con profitto;

(Approvato).

6. I membri degli ordini equestri del regno;

(Approvato).

7. Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori in conformità delle leggi vigenti; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, casse di risparmio, società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di opere pie;

PRESIDENTE. A questo numero 7 il signor Senatore Miraglia ha proposto il seguente emendamento; cioè che, dopo le parole di *giudici conciliatori*, si aggiungano le altre: o di « *vice conciliatori* » e poi « *di vice pretori comunali, e di uscieri addetti all'autorità giudiziaria* ».

Il signor Presidente dell'Ufficio Centrale ha dichiarato che non ha alcuna opposizione a fare all'accettazione di questo emendamento.

L'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, aderisce?

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Non faccio alcuna opposizione.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Miraglia ha qualche osservazione a fare?

Senatore MIRAGLIA. Quando il mio emendamento è accettato dall'onorevole Relatore a nome dell'Ufficio Centrale e dall'onorevole signor Ministro, non ho altro da aggiungere in proposito.

PRESIDENTE. Dunque si rilegge il num. 7 con quest'emendamento:

Coloro che per un anno almeno tennero l'Ufficio di Consiglieri provinciali e comunali, di giudici conciliatori, di vice conciliatori, di vice pretori comunali e di uscieri addetti alla autorità giudiziaria, in conformità delle leggi vigenti; coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, casse di risparmio, società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di opere pie.

Chi intende di approvare questo numero 7 come venne modificato, è pregato di sorgere.

(Approvato).

8. Gli impiegati in attività di servizio, o che godono una pensione di riposo, dello Stato, della Casa reale, degli uffici del Parlamento, dei regi Ordini equestri, delle Province, dei Comuni, delle opere pie, delle Accademie e Corpi indicati nel n. 1, del presente articolo, dei pubblici Istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione, e i capi o direttori opifici o stabilimenti industriali che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.

Sono considerati impiegati coloro i quali occupano, almeno da un anno innanzi alla loro iscrizione nelle liste elettorali un ufficio segnato nel bilancio della relativa Amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome d'impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale;

A questo n. 8 il signor Senatore Miraglia propose che alle parole che dicono:

« Gli impiegati in attività di servizio o che godono una pensione di riposo », si sostituiscono le altre:

« Gli impiegati in attività di servizio e collocati a riposo con pensione o senza » ecc.

L'Ufficio Centrale ha dichiarato che non fa opposizione; ed il signor Ministro accetta questo emendamento?

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno*. Non faccio opposizione.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti il n. 8 così emendato.

Coloro che intendono di approvarlo, vogliono sorgere.

(Approvato).

« 9. Coloro che sono o furono ufficiali o sott'ufficiali nell'esercito o nell'armata nazionale, colla limitazione di cui all'art. 14 ».

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale ha proposto a questo numero il seguente emendamento.

« 9. Gli ufficiali e sott'ufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'art. 14 ».

Il Ministero l'accetta o si oppone?

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno*. L'accetta.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti il n. 9, come è redatto dall'Ufficio Centrale.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

« 10. I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica ».

(Approvato).

« 11. I decorati della medaglia dei mille, e coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi della medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità dell'Italia ».

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora che i vari comma di questo art. 2. furono votati uno ad uno, si metterà ai voti il complesso dell'articolo.

Al banco della Presidenza fu presentata la seguente proposta:

« I sottoscritti domandano, sull'art. 2 il voto per divisione.

« Moleschott — Orsini — Cavagnari —  
Ferrari — Sacchi — Consiglio —  
Bertea — Paternostro — Frisari —  
Pacchiotti ».

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Devo dichiarare a nome dei miei amici, che questo desiderio fu formulato prima che sapessimo dello scrutinio segreto d'ieri; dopo avuto luogo questo, esso non ha più ragione di essere, e credo che in ciò sieno tutti di accordo quelli che hanno sottoscritto con me.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. La proposta del Senatore Moleschott ed altri è dunque ritirata.

Chi intende di approvare l'art. 2., come fu letto e votato nelle sue varie parti per alzata e seduta, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura dell'art. 3. del progetto del Ministero:

### Art. 3.

Sono parimente elettori, quando abbiano le condizioni indicate ai numeri 1, 2, 3, dell'articolo 1:

1. Coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di lire 19 80, non computando le sovrimeposte provinciale e comunale;

2. Gli affittuari dei fondi rustici, quando ne dirigano personalmente la coltivazione, e paghino un annuo fitto non inferiore a lire 500;

3. I conduttori di un fondo con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, non computando le sovrimeposte provinciale e comunale;

4. Coloro che conducono personalmente un fondo con contratto di fitto a canone pagabile in generi, oppure con contratto misto di fitto e di partecipazione al prodotto, quando il fondo stesso sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, non computando le sovrimeposte provinciale e comunale;

5. Coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe di commercio, arte o industria, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria una pigione non minore:

nei Comuni

che hanno meno di 2,500 abitanti, di L. 150	
in quelli da 2,500 a 10,000 id.	» 200
id. da 10,000 a 50,000 id.	» 260
id. da 50,000 a 150,000 id.	» 330
id. superiori a 150,000 id.	» 400

6. Chiunque dà prova di possedere al tempo della chiesta iscrizione nelle liste elettorali e di aver posseduto nei cinque anni anteriori, senza interruzione, un'annua rendita di lire 400 sul debito pubblico del Regno.

PRESIDENTE. A questo art. 3 la Commissione ha proposto alcuni emendamenti, e primo quello che riguarda il n. 1.

Il testo del progetto ministeriale è concepito in questi termini:

« Coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di lire 19 80 ». L'emendamento dell'Ufficio Centrale consiste in questa aggiunta: « Al regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale ».

Questo emendamento come il Senato ricorda fu combattuto dal Ministero. Dichiaro aperta sovr'esso la discussione.

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta prima al Senatore Pessina già iscritto.

Senatore PESSINA. Signori Colleghi, prendo con trepidazione la parola perchè debbo combattere l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale; e la mia trepidazione proviene da ciò che non mi sento nè la forza, nè l'autorità sufficiente contro l'opinione di uomini di così ampia dottrina, di così forti studi, come gli onorevoli Senatori che hanno proposto l'emendamento. Pure mi conforta il pensiero che questo illustre Consesso, per quanto ha di alta autorità morale, tanto ha sempre di benevola indulgenza nello ascoltare gli oratori.

Mi conforta ancora la benevolenza di cui spesso m'hanno fatto segno parecchi di coloro i quali compongono la maggioranza dell'Ufficio Centrale proponente. Essi, ne sono sicuro, vor-

ranno ascoltarci con tolleranza. Ad ogni modo le mie modeste osservazioni varranno come dubbi che espongono, aspettando dalla loro dottrina e dal loro senno che la mia coscienza sia illuminata.

Signori Colleghi, se io fossi seguittore del suffragio universale, sia intendendolo nella sua forma illimitata, sia con quella limitazione che alcuni credono sufficiente, del saper leggere e scrivere, io con lieto animo accetterei l'emendamento che ci viene proposto; imperocchè direi a me stesso: dove non si può aver tutto, prendiamo quello che ci si offre.

La legge votata dalla Camera, da 600,000 che sono gli elettori attuali, accresce l'elettorato a due milioni.

Una quantità di elettori nuovi ci proviene da cotesto emendamento; e però facciamo plauso; saranno certo molti di più coloro ai quali dischiuderemo le porte dell'elettorato; ci avviamo sempre più al suffragio universale.

Io non do fede a qualcheduno, il quale ha detto che l'emendamento si risolverebbe nell'aumento di due o tremila elettori; sarebbe poco serio il credere questo, soprattutto quando uomini di tanta serietà, quanta ne addimostano gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, credono l'emendamento importante, e dicono per organo del loro dottissimo ed eloquentissimo Relatore che si tratta di dischiudere la porta dell'elettorato ad un numero di elettori per recare certo contrappeso, certo argine alla prevalenza di altre forze.

In mezzo a due milioni di elettori, un numero scarso aggiunto ai medesimi, non porterebbe nessun contrappeso, nessun argine, non avrebbe nessuna forza di resistenza.

Io trovo enunciata una cifra in una parte della Relazione in cui si ragiona della differenza fra i contribuenti che pagano all'erario l'imposta delle lire 19,80 e coloro i quali pagano l'imposta non minore di lire 10.

In mezzo all'incertezza delle attuali nostre risultanze statistiche, la Relazione ci mette in chiaro che 600,000 sarebbero coloro i quali, secondo il computo dei contribuenti, per un'imposta non minore di dieci lire, verrebbero a prender parte all'elettorato.

Io veramente non so se sia accertato quanti di quei 600,000 abbiano la condizione del saper leggere e scrivere. Io non so se si intenda

parlare di elettori che prossimamente entrerebbero nell'esercizio del diritto elettorale, ma certo potrei ammettere non 600,000 non 500,000, ma come ha dovuto credere l'Ufficio Centrale nella sua maggioranza, che 200,000 o 300,000 elettori fossero per venire aggregati a quei 2 milioni a cui la legge votata dalla Camera dei Deputati estende l'elettorato.

Però, ripeto, farei plauso se fossi seguittore del suffragio universale. Ma se quell'egregio uomo che è il Guardasigilli, diceva pochi giorni fa: « respingo da me l'accusa di essere dottrinario, e dottrinario del suffragio universale », io respingo da me soltanto la nota di essere caldeggiatore del suffragio universale.

Son dottrinario, malgrado che ai dottrinarî si dia del metafisico; sì, sono con tenacità ligio ad un dogma che ho professato sempre nella mia vita, il dogma della sovranità del pensiero.

In questo senso v'ha qualche cosa di razionalmente vero nella democrazia; non c'è vera democrazia, se non quando la ragione è sovrana. Alla mente si appartiene regolare il volere, sia nella vita dell'uomo individuo, sia nella vita delle umane convivenze.

Non sono dottrinario certo alla maniera di alcuni dottrinarî di quarant'anni or sono, i quali pronunciavano la formola della sovranità della ragione, ma a tutt'altra Dea che alla ragione levavano il loro incenso a tutt'altra Dea che alla ragione professavano il loro culto.

Interpreti della ragione per quei dottrinarî, erano solo le classi privilegiate. No, io non sono di quei dottrinarî; io sono fra coloro i quali credono che il pensiero non solo progredisce d'intensità, ma come la luce si diffonde, e questa sua diffusione è progressiva. Sicchè l'avvenire dell'umanità è il sempre crescente numero di coloro che s'innalzano all'altezza del pensiero.

Senza questa condizione non è possibile che vi sia potere nella moltitudine; la quale ha diritto d'imperio sol quando ha coscienza del suo essere e del suo dovere nel mondo: *Ubi spiritus, ibi libertas*. E, come vedete, da cotesto pronunciato si potrebbe cominciare a riconoscere come non si possa far lieto viso ad un semplice accrescimento di numero. L'importante condizione si è, che questo numero dia la garanzia del sapere.

C'è la vera e c'è la falsa democrazia!

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1881

Parecchi di voi son maestri in queste cose, e non possono disconoscere che la vera democrazia ha per suo canone fondamentale che gli uomini capaci riconoscano come atti alla cosa pubblica, come atti alla più importante delle funzioni dello Stato che è la funzione del far le leggi — gli uomini più capaci di loro. E questo viene tradotto in una formola stupenda dallo *Stuart Mill*, quando disse di volere « il suffragio universale, ma preceduto dall'insegnamento universale ». Ed io mi permetterei di fare un emendamento a questa formola, che non sarebbe privo d'importanza.

L'insegnamento — se è inteso nel senso di semplice educazione dell'intelletto — non mi basta.

Facciamo invece la educazione universale, quella educazione, che porta l'individuo umano ad essere non solo ammaestrato nel leggere, nello scrivere e nel saper far di conti, ma in qualche cosa di più eminente, di più importante nella coscienza del valore della comunanza civile, di cui l'individuo è parte integrante, nella coscienza dello Stato. L'educazione nazionale, l'educazione universale, la coltura della mente e dell'animo è per me la condizione vera del suffragio universale.

In virtù di cotesto principio io ho fatto plauso al concetto informatore della legge votata dalla Camera dei Deputati.

Perchè rilevo appunto da tutto il complesso delle sue disposizioni relative all'elettorato, cotesta formola, che è una vera conquista della seconda parte del secolo che corre, e che è un punto vero di partenza per i progressi avvenire — cioè la capacità, nel senso di capacità intellettuale e morale e, come criterio esteriore di essa, la *scuola*. La scuola appunto per gli sforzi continui che noi facciamo da venti anni sotto l'alto vivificatore della libertà, comincia a produrre i suoi frutti; — la scuola, se non ha dati tutti i suoi risultamenti, certo li darà; la scuola è il criterio fondamentale, è il principio organatore di tutta la dottrina sull'elettorato nella nostra legge, e però, pienamente l'accetto.

Se qualche pronunziato in questa legge viene a contendere il passo al principio medesimo, — se a me pare che sia con esso in contraddizione — io sento il debito di coscienza di respingerlo.

E che sia questo il principio informatore della legge proposta, non solo lo dice il tutto insieme delle sue disposizioni, ma il nostro stesso Ufficio Centrale ce lo ha detto: « L'istruzione di per sé stessa è sufficiente a costituire il titolo dell'elettorato, basta che sia provata nelle sue origini prime. E tale concetto di sostituire alla presunzione la prova, sorge e si giustifica dal fatto stesso di trovarsi l'istruzione, non solo per le leggi che ne sanciscono l'obbligo, ma per le condizioni stesse sociali, generalmente più diffusa ».

E qui si noti che all'elettore basta l'educazione elementare, perchè altra è la coltura che deve essere nell'eletto, altra è la coltura che deve essere nell'elettore, mentre il medesimo principio della sovranità del pensiero informa e la condizione dell'eleggibilità, e la condizione dell'elettorato. Io vi prego attendere alle stupende parole della Relazione in ordine all'attitudine all'elettorato: « Allorchè si domanda che sia l'istruzione adeguata, egli è pur d'uopo fermarsi a un certo grado d'istruzione. Questo non può essere, che quello di cui lo Stato richiede che tutti partecipino, perchè necessario e sufficiente agli usi della vita e ai doveri del cittadino ».

Egli è vero che l'Ufficio Centrale si è impensierito intorno ai modi di accertamento della coltura, entrando sempre più nel concetto dell'accoglimento del principio, imperocchè esso dice che la realtà ed efficienza dell'istruzione obbligatoria sono ancora ben lungi dall'essere conseguite; e che siamo in un avviamento, siamo in uno sforzo non ancora ben raggiunto. Ma non per questo esso si resta dall'approvare la legge. Solo nel daré il suo voto ad una legge che fonda sull'istruzione il diritto elettorale, esso esprime la necessità urgente di darsi all'istruzione elementare un tale indirizzo e complemento, che dia profitto vero, certo e durevole.

Questo è, o Signori, il principio informatore per cui la legge elettorale che ci si propone segna un progresso. Vero è che io trovo alcune disposizioni in questa legge relative al censo e pel momento non intendo parlare dell'emendamento. Ma in questo schema di legge, come anche in altre leggi anteriori, si parla del *censo*, attribuendogli un significato diverso da quello che si annetteva al censo per il passato. Il

censo ha soggiaciuto nella legislazione elettorale ad una trasformazione, come avviene per tutte le cose umane. Appunto per quella legge di evoluzione che accompagna la civiltà, il simbolo che apparisce nella vita storica delle nazioni, come se fosse la cosa simboleggiata, segna l'origine degli istituti; ma il progresso è progresso appunto perchè si allontana dalle origini.

Il censo ha cominciato dall'essere il fondamento del potere e la ragione vera del dominare sugli altri. Il possessore ha detto da prima: *Comando perchè ho. Sono padrone della terra, e, perchè padrone della terra, sono signore degli uomini che vi si ritrovano.* Ma progredisce il corso della storia, e il censo si va trasformando. Da prima vengono i liberi possessori, e sorge allora col censo che essi pagano il loro potere daccanto al potere feudale; ma anche in questo stadio è sempre la proprietà la ragione di essere del potere avvisata di per se stessa.

Il mondo si trasforma e la proprietà si appalesa come segno di valore. Essa è considerata giustamente come simbolo dell'attitudine, della capacità, del valore interno dell'uomo.

Ma le tradizioni hanno sempre la loro efficacia e si perpetuano a traverso le innovazioni.

Come comincia la trasformazione?

La capacità comincia dal domandare alla proprietà un posto. Se la proprietà si afferma, come ragione di comando, la capacità ha pure i suoi diritti, e la proprietà cede che le venga daccanto la capacità. Ed ecco la *juxta-positio*. Presso alcuni popoli la capacità s'introduce sotto la forma del censo abbassato; presso altri col suo proprio nome. Ma in sostanza è sempre l'antitesi storica che si presenta tra il censo e la capacità. Così avviene che in alcuni paesi, tenaci alla tradizione antica, il censo si trasforma conservando l'antico nome ed assume l'indole di manifestazione della capacità. Difatti alla proprietà immobiliare si aggiunge la proprietà mobile, l'industria; e l'imposta sul lavoro fa sì che, sotto la bandiera del censo, si apra la via all'elettorato per tutto ciò che rappresenta l'attività intelligente ed operosa. Ma quando ciò è avvenuto, non tarda molto, ed il censo piglia una posizione inferiore e si giunge all'affermazione che la capacità è il vero titolo per esercitare il potere. Ed ammessa la ca-

pacità come titolo a rappresentare il paese, bisogna ammetterla altresì come titolo ad essere elettore. E mentre presso alcuni popoli si conserva la forma del censo, la sostanza è il progredire dell'attività intelligente dello spirito, nel suo trionfo sulla proprietà pura e semplice, sino a prendere possesso della signoria nel dominio elettorale. La formola che succede all'antica in altri paesi è che *la capacità è la condizione per essere elettore*; ed il censo è legalmente condizione all'elettorato, perchè moralmente è mezzo di riconoscimento della capacità; e notisi che quando dico *capacità* io intendo la capacità nel suo lato intellettuale e nel suo lato morale. Così la nostra legge del 1859 enunzia il concetto della capacità e del censo, ma in quel modo onde lo spirito moderno ha trasformato le cose. La legge votata dalla Camera dei Deputati afferma che: « il criterio regolatore è l'attitudine rivelata dall'istruzione » e quella infima presunzione di capacità, che la legge vigente annette all'imposta di lire 40, sia sulla proprietà sia su la ricchezza mobile, è conservata anzi aumentata un poco più, discendendo dalle lire 40 alle lire 19,80 con la restrizione che nell'imposta di lire 40 è contemplato ogni reddito di sovrimposta provinciale, mentre le 19,80 rappresentano solo l'imposta erariale. Di qui ben vede il Senato come si discende di poco, poichè dai calcoli di coloro che son versati in questa specie d'investigazioni sappiamo, che l'imposta erariale di lire 19,80 rappresenta in media, coll'aggiunzione della sovrimposta provinciale poco più di lire 27. Ecco dunque che si discende di poco, cioè da lire 40 a lire 27, ovvero dalle lire 27, dedotto il tributo provinciale, all'imposta puramente erariale di lire 19,80.

Per me io sarei andato difilato ad una affermazione più logica, cioè al considerare l'istruzione come titolo esclusivo. Imperocchè questa non è l'esclusione della proprietà.

Noi non siamo più in quella condizione di cose, in cui si aveva da un lato la proprietà senza l'intelligenza, e dall'altro l'intelligenza senza la proprietà. Una volta che queste due forme sono inviscerate l'una nell'altra, la questione è di vedere quale sia il criterio per riconoscere il titolo ad essere elettore; e la ragione fondamentale non è certo quella del possedere beni esteriori, ma quella invece di avere

tanto di coscienza politica al di dentro che basta a far legittimamente esercitare un potere nello Stato. Non è più questione di offesa che si porti al principio della proprietà il non enunciarla esplicitamente come titolo dell'elettorato.

Questo modo di vedere potrà di leggieri essere biasimato; ma a me pare che il biasimo proverrebbe non da altro che dalla erronea credenza che, professandosi il principio della capacità, si diventi nemico del principio della proprietà.

Ciò posto, che cosa significa l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale?

Innanzitutto permettetemi di fare una dichiarazione.

Ho soltanto sentito a leggere l'emendamento apportato al numero 1° dell'art. 3, ma quello che sto per dire riguarda anche un altro emendamento.

Il concetto dei proponenti è questo: Noi rispettiamo la cifra presentata dallo schema di legge delle lire 19,80 come imposta pagata direttamente; noi rispettiamo un'altra cifra materialmente, cioè la cifra di lire 80 pei mezzadri, imperocchè questo articolo terzo della legge consacra altresì, come condizione di presunzione di capacità quello dei conduttori di fondi, sia quando questi sono condotti a colonia parziale, sia quando sono condotti con contratto misto e con aggiunta di canone, purchè il fondo coltivato sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80. Ma bisogna valutare nell'imposta di lire 80 del fondo coltivato dai mezzadri, non solo la imposta erariale, bensì anche la sovrainposta provinciale.

Ora, io intendo di combattere l'idea medesima nelle due proposizioni, chè anzi il migliore modo di valutare, a parer mio, i due emendamenti dell'Ufficio Centrale, è quello di valutarli complessivamente:

L'Ufficio Centrale propone di abbassare il censo elettorale adoperando come metodo il computo della sovrainposta provinciale in quella cifra minima delle lire 19,80, e nella cifra di lire 80 come minimo dell'imposta dei fondi coltivati dai mezzadri. E con questa seconda imputazione l'emendamento mira a fare entrare in una co'contribuenti diretti anche i contribuenti indiretti; cioè, i mezzadri, non per le imposte che essi pagano ma per una ragione indiretta,

cioè pel semplice fatto che coltivano un fondo su cui grava l'imposta di lire 80, computando in questa somma la sovrainposta provinciale.

E perchè stimasi necessario cotesto ampliamento di elettori?

Eccovi le considerazioni dell'Ufficio Centrale.

« Quando si consideri, che i fatti, da cui la istruzione veniva presunta, costituivano la presunzione pure di un censo; se ora all'istruzione si dischiude una via di per sè, e di tanto più larga, ciò non significa che non si debba del pari facilitare al censo medesimo l'equa partecipazione alla cosa pubblica ».

Questa è la precipua considerazione per cui l'emendamento pare all'Ufficio proponente una opera di giustizia.

Ma perchè la credete un'opera di giustizia?

Perchè voi dite « che i fatti da cui l'istruzione prima era presunta, costituivano pure la presunzione di un censo ».

Qui non mi pare che possiamo essere d'accordo.

Non è vero a parer mio che l'istruzione, in quanto portava con sè la presunzione di un censo, fosse titolo all'elettorato. La ragione su cui si fonda l'istruzione per aprire il varco allo elettorato è tutta intrinseca. La coltura è per sè stessa rivelatrice di capacità elettorale; e coloro che han frequentato la scuola, perchè son da essa fatti uomini, hanno il diritto di eleggere coloro che sono i più acconci a rappresentare gl'interessi legittimi del paese.

Ho detto: *fatti uomini*, cioè educati intellettualmente e moralmente.

Egli è facile, accogliendo il primo pronunciato dell'Ufficio Centrale, accettarne la conseguenza. Ma lì sta il dubbio.

Se si ammette che il censo è il titolo fondamentale e che l'istruzione come presunzione di censo diviene titolo, facciamo entrare altri censi. Eliminiamo dunque la prima considerazione. Essa è erronea.

Ma, è egli vero, domanderò io, che il progetto di legge, che si trova innanzi a noi, in quest'articolo relativo al censo, abbia fatto poca parte al censo e gli abbia fatto così piccola parte, che, a restaurare la giustizia, sia necessario, sia indispensabile aggiungere altri elettori con un censo minore?

A questa prima domanda io trovo una rispo-

sta in alcune affermazioni che per nulla sono state combattute. La legge vigente dà 600,000 elettori. Di cotesti 600,000 elettori, i censiti ammontano a mezzo milione. Dunque il censo per la legge vigente già porta con sè 500,000 elettori. Che cosa fa la nuova legge? Essa abbassa codesto censo da lire 40, come abbiamo detto, alle lire ventisette.

Ebbene, quale è il risultato di questo abbassamento? Ho letto che 150 mila elettori vengono aggregati al mezzo milione attuale per effetto di questo abbassamento. Non basta. Qui vuolsi aggiungere un'altra cifra, quella dei mezzadri. Sebbene essi non rappresentino propriamente il censo, pure egli è a tenerne conto, perchè sono associati al proprietario. Coi mezzadri di fondi gravati da ottanta lire in su sono aggiunti altri 200,000 elettori.

E cotesta cifra viene accertata come risultato approssimativo nella incertezza delle cifre statistiche di cui il dottissimo nostro Relatore ci ha già parlato. Difatti il censimento del 1871 porta a 684,000 il numero dei mezzadri. L'elenco dei mezzadri segnati sui ruoli della ricchezza mobile è di 75,000; onde sorge il dubbio sul come è possibile che i mezzadri elettori possano ascendere a dugentomila; e l'onorevole Guardasigilli, nel suo discorso alla Camera dei Deputati (tornata degli 11 giugno 1881), fece notare che per l'art. 9 della legge sulla ricchezza mobile le colonie son tassate come unico e solo ente; ond'è che sopra un fondo che figura come un solo articolo, possono vivere più famiglie di mezzadri, ciascuna delle quali coltiva una parte di quel fondo che appare indiviso.

Così, tenuto calcolo delle differenze, noi abbiamo un 200,000 elettori che insieme ai 150,000 dell'abbassamento da lire 40 a 27, ed ai 500,000 della legge attuale, se non portano al milione, vi si accostano.

Non di meno entriamo per un momento in quest'ordine d'idee, che una ragione di giustizia imponga mettere in eguale condizione coloro che entrano nell'elettorato col documento dell'istruzione, e coloro i quali senza presentare questo documento, senza averne bisogno, portano il documento di pagare un censo allo Stato. Volete far largo al censo? Credete questa un'opera di giustizia? Ma vi è una prima condizione che deve avere un'opera di giustizia.

Per quanto le scienze sperimentali facciano

progressi, rimane sempre certo che alla parola *giustizia* si annette un significato di permanenza, di eguaglianza. Qual'è il metodo che si propone con l'emendamento per rendere questa giustizia al censo? Esso consiste nel tenersi calcolo della *sovrimposta provinciale*. Ma vi siete renduto conto della condizione di questa sovrimposta? Eppure vi è un argomento che è stato già opposto, cioè la differenza, secondo le provincie, da 5 a 90 per il tributo provinciale. Mi rimetto in questo al senno e alla dottrina consumatissima de' componenti l'Ufficio Centrale. Nè vale il dire che questa sovrimposta provinciale viene come compensazione a certe sperequazioni dell'imposta fondiaria.

Cotesta proposizione è posta in dubbio da parecchi, nè io voglio indagare sino a qual punto sia vera. So che non sempre le forti sovrimposte provinciali provengono dalla sperequazione, ma che provengono pure o da bisogni veri di alcune provincie, o anche talvolta da bisogni fittizi, perchè si sono dissipati i fondi provinciali in ispese non necessarie, ed è forza che i contribuenti paghino le conseguenze di coteste spese.

Certo la sovrimposta provinciale ha un carattere variabile. E non solo è variabile da luogo a luogo; ciò sarebbe poca cosa; ma è variabile di anno in anno. È stato già notato nella Relazione, presentata alla Camera dei Deputati, che la sovrimposta provinciale non ha una stabilità determinata. Cosicchè in un anno si è elettore, perchè la sovrimposta provinciale fa trovare taluno nella condizione di pagare le lire 19,80 compreso il tributo provinciale; nell'anno seguente, cangiato il tributo, si finisce di essere elettore. Non c'è più il titolo sufficiente. Ma a codesta obiezione io prevedo una risposta. Si dirà che è questione di forma, questione di metodo.

L'Ufficio Centrale non è avverso ad entrare in un ordine di modificazioni quanto alla forma; si può trovare un'altra via, dice esso, purchè il principio di ammettere con maggiore larghezza il censo si salvi.

Ma io non credo che si tratti di una questione di forma; ma sibbene di una questione di sostanza. Questo tributo provinciale è qualche cosa di rispondente agl'intendimenti dell'Ufficio Centrale. La sovrimposta provinciale,

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1881

voi lo sapete tutti assai meglio che non lo sappia io, non grava sulla ricchezza mobile.

Essa colpisce soltanto la proprietà immobiliare. E questo vuole per appunto l'emendamento. Orbene, domando io: è ella opera di giustizia (poichè voi volete compiere un'opera di giustizia, col fare la debita parte al censo) che mentre una parte della proprietà immobiliare paga meno di lire 19 80, e una parte della ricchezza mobile si trova nelle medesime condizioni, ciò non ostante alla proprietà immobiliare, perchè si trova nella condizione di pagare dippiù per sovrimposta provinciale, — condizione variabile, condizione incerta, condizione non uniforme — volete dare il privilegio dell'entrare nell'elettorato?

Ah! Dunque, non è il censo che volete ammettere, perchè non applicate logicamente il principio del censo in tutte le sue conseguenze. Voi costituite il privilegio della proprietà immobiliare. E perchè questo privilegio ad essa? Capisco che l'immobile sta fermo, ed il mobile si dice tale perchè si muove; sì, sta bene, ma non esageriamo certi concetti. La proprietà immobiliare appunto per la sua stabilità è elemento d'ordine, di tranquillità e di quiete. E sia. Ma non mi pare che si abbia a stigmatizzare *a priori* una fonte di ricchezza, screditandola di fronte alle altre. Non sono forse elementi d'ordine e di devozione agl'interessi generali del paese, elementi di tranquillità, il lavoro, l'industria e le professioni, rappresentanti appunto la ricchezza mobile?

A me pare che la giustizia cominci qui ad avere i suoi dubbi. Ebbene, l'Ufficio Centrale lo dice chiaramente nella sua Relazione. Ecco le sue parole: « Quando ci troviamo ridotti a scegliere fra un censo di venti o di dieci lire, non possiamo più parlare del censo, come se ne parlava, quando si trattava di un censo ben altrimenti elevato ».

Preziosa confessione! Quando era la questione del censo elevato dall'un canto, e della capacità che, dall'altro, pretendeva di esser riconosciuta indipendentemente dal censo, si potea parlare del censo isolatamente preso.

La capacità ammessa senza il forte censo alla rappresentanza degli interessi del paese, rendea necessario, per ottener l'equilibrio, che si parlasse di censo; era il caso delle duecento o trecento lire annue. Eravamo nella teoria

dell'equilibrio dei poteri, e il discorso procedeva a filo di logica. Ma ora non se ne può parlare. E perchè? perchè si tratta di differenza esigua, dalle venti alle quindici lire.

Ecco dove è il concetto ispiratore dell'emendamento. « Pure un più largo concorso di proprietari, il quale non ha uopo d'intelligenza ed ardire per trovarsi a difendere la cosa pubblica nell'identico ordine d'idee ed interessi, darà sufficiente guarentigia. Oggi le piccole proprietà immuni da invidia e da rancori salvano il principio della proprietà. Noi non sapremmo per ciò invocare più vero contrappeso, più saldo argine al comunismo, sia pure alle esagerazioni delle attribuzioni dello Stato e della nazione, che quel sentimento tenace con cui il piccolo proprietario difende il frutto del proprio sudore ».

« Una qualsiasi estensione del diritto di voto va a vantaggio preferentemente delle città che non delle campagne. Nessuno vuole sostituire ad un predominio urbano una preponderanza rustica; si vuole e si deve mantenere a tutte le forze sociali la legittima loro azione, nella quale a vicenda si compensano e si equilibrano ».

E qui soggiunge la Relazione una seconda considerazione, cioè che il contadino, invece di essere trascinato dallo stringersi di vincoli con certe leghe pericolose, è naturalmente trascinato a legarsi a quelle società che sono formate dalla natura e dalla storia, cioè al Comune ed alla famiglia.

E conclude che: « Nelle città vi è il movimento; nelle città vi è quell'andare sempre oltre, che significa il progredire: ma che vi è pur bisogno di un punto di consistenza; e questo punto di consistenza si trova nelle campagne, perchè il campagnuolo forma il suo giudizio non tanto ai rumori del giorno, quanto a condizioni durevoli e perenni ».

Eccovi, o Signori, chiarito il pensiero fondamentale che ispirò l'emendamento.

Non è dunque, ripeto io, l'omaggio al principio del censo; non è il porre ad un'eguale e giusta trattazione (perchè non è qui il caso) coloro i quali senza pagare l'aliquota all'erario vantano altri diritti. Ormai tutti sanno che non perchè si paga, si può dire che si ha il diritto ad essere elettori. C'è una considera-

zione che sta nel cuore di tutti e che spesso non è confessata.

Pagano forse allo Stato soltanto quelli che pagano l'imposta diretta? E queste medesime imposte dirette sono pagate soltanto da coloro i quali sborsano il danaro e lo versano nelle casse dello Stato? Ma l'imposta è pagata da tutti, e si ripercuote in tutte le categorie di cittadini.

L'imposta indiretta è pagata dallo stesso infimo operaio, ed ha una ripercussione sulla mercede che l'operaio prende per la giornata del suo lavoro.

L'imposta diretta è pagata materialmente dal proprietario, o da colui il quale, per la sua professione o industria, versa il danaro a titolo d'imposta. Ma il prezzo del fitto della casa o del campo, il prezzo del lavoro per colui il quale esercita la professione o l'industria e paga il tributo di ricchezza mobile, dev'essere naturalmente compensato da qualche incremento del prezzo che si esige.

Dunque le imposte sono pagate da tutti.

Che avete voluto voi fare qui?

Avete creduto che le campagne si trovino poco rappresentate nell'elettorato.

Dunque non volete dare la preponderanza alla rusticità, ma volete che vi entri? Ed allora? Allora siam tratti in una discussione in cui non possiamo essere messi in contraddizione con noi medesimi. Non è il quantitativo quello al quale aspiriamo, noi che siamo tutti concordi negli intenti della legge, inquantochè essa propone il principio di capacità intellettuale e morale.

Che cosa vogliamo noi? L'elemento qualitativo. E questo è tanto vero, che ieri si è insistito con tenacità a volere la prova seria che ci sia l'insegnamento e l'educazione.

Nel diploma delle scuole abbiamo un esperimento che assicura il fatto del conoscer bene le materie della seconda classe elementare, e fra quelle materie non ci è soltanto l'alfabeto che rappresenta l'infimo strato della coltura, ma vi è, per la legge stessa del 1877, la coscienza dell'uomo, la coscienza morale e la coscienza politica, lo studio dei diritti e dei doveri dell'uomo. Dunque tutto il ragionamento si può restringere a questa affermazione:

« Le classi di proprietari piccoli e rurali sono trascurate in questo progetto. Noi temiamo di

un'esuberanza di elettori nella città, temiamo di quelle leghe di cui parlava lo Spencer, e se ammettiamo questa riforma, l'ammettiamo, purchè abbia il suo punto di consistenza nelle campagne, negli elettori rurali, i quali, padroni di piccole proprietà, sono i custodi naturali delle proprietà grandi e delle piccole in un tempo ». - Diceva anche con mirabile dottrina il dottissimo Relatore: « i grandi feudi, le grandi proprietà erano difesa del principio di proprietà, ma erano condizioni anormali in cui si difendeva qualche cosa di assurdo. Cadde la grande proprietà, ed allora il principio della proprietà cercò il suo sostegno, e lo trovò nella stessa piccola proprietà ».

Ancora si dice: badate che oggi vi è qualche cosa che minaccia il principio di proprietà, oggi vi è qualche cosa di contro a quell'individualismo che credeva essersi tutto fatto dallo Stato, quando proteggeva l'individuo nella sua persona, nella sua libertà, nel suo avere; oggi predomina il concetto che lo Stato ha pure certe alte funzioni come società integratrice delle deficienze degli individui, e perciò si propone certi fini eminenti, oltre quello di proteggere la libertà di ciascuno per, aggrandire la attività di tutti; e codesti fini non possono essere tradotti in atto se non si mette la mano nella proprietà. Onde c'è bisogno di un contrappeso, di un argine, di un sentimento tenace, il quale resista, non solo al minaccioso comunismo rivoluzionario, alle tendenze di anarchia socialista; ma resista pure in certa guisa allo Stato quasi socialista, cioè a quel socialismo temperato che si chiama il socialismo dello Stato. Ebbene, o Signori, se si trattasse di una proprietà che fosse realmente proprietà, io capirei la molta tenacità, non solo a conservare il proprio, ma a conservare l'altrui, perchè, salvato il principio in generale, è salvato il singolo caso. Allora, dico, certa indipendenza, la capirei, legata alla proprietà in colui che la possiede.

Ma qual'è la condizione, perchè questa proprietà porti con sè il suggello di essere conservatrice?

Che sia un mezzo sufficiente per vivere.

Ma una proprietà per cui voi scendete all'imposta minima delle 10 lire, delle 13 lire, delle 15 lire d'imposta erariale (quale presso a poco sarebbe quella che, una col tributo provinciale,

può raggiungere le lire 19 80), a me pare che sia tutt'altro che capace di dar vita al proprietario, perchè il reddito che può corrispondere a cotesta imposta è di qualche centesimo al giorno. E colui che la paga, vive forse di quella proprietà così meschina? No, egli è dipendente, egli ha bisogno di lavorare, e di lavorare con mercede giornaliera, come tutti gli altri lavoratori delle città. Non si dica che il proprietario, per il principio della omogeneità, perchè cioè anch'egli è proprietario, pensi di difendere la proprietà in generale.

Io avrei un'osservazione psicologica a fare su questo punto. La minima proprietà, gustata una volta, fa venire il desiderio di accrescerla, di tradurla in mezzo di esistenza; essa è come quei cibi assaporati che lasciano di sé il desiderio. Colui che acquista il centellino di proprietà, appunto perchè non gli basta alla vita, desidera aumentarlo.

E il desiderio d'aumento può spesso ingenerare il desiderio di ciò che gli altri posseggono.

È questa un'osservazione che potrebbe avere il suo valore di fronte a quel preteso sentimento di conservazione della proprietà, di cui ci ha parlato con tanto acume l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale.

Ma che intelligenza ha cotesto rurale, infimo proprietario?

C'è, mi si risponderà, una condizione apposta nell'emendamento, cioè il saper leggere e scrivere. Adunque voi, sostenitori del principio conservatore, voi che in virtù del principio medesimo volete che sia rappresentato anche in questa minima aliquota il censo, voi vi contentate per costoro del semplice saper leggere e scrivere?

Ma perchè relativamente agli altri chiedete una prova più sicura?

Dunque siete in contraddizione col vero principio dominatore dell'elettorato nuovo, dell'elettorato secondo lo spirito moderno.

La coscienza dello Stato, per quanto sia coscienza, non di pubblicista (perchè altrimenti nemmeno i professori di Università potrebbero essere elettori), debb'essere coscienza elementare, ma non meno seria.

Esposta nelle scuole elementari, deve pure svegliare in seno a codesti elettori il concetto dello Stato e della sua importanza, perchè possano metter fuori la loro parola designatrice

degli uomini capaci ad esercitare i poteri pubblici, e tra questi il potere legislativo.

Il solo saper leggere e scrivere, voi stessi lo dite, non è sufficiente per gli operai delle città. Come potrebbe essere sufficiente per gli operai delle campagne? La proprietà di un centesimo al giorno si riduce a nessuna proprietà, e però non è ricchezza, ma miseria, perchè l'individuo rimane sempre nella condizione di operaio a lavorare la terra, dietro mercede giornaliera, per vivere. Dunque il nuovo elemento non è proprietà, non è capacità. Che cosa è esso dunque? È il cumulo di due quantità negative.

I matematici, nelle loro astrazioni, dicono che il prodotto di due quantità negative dà una quantità positiva. Ma perchè? Perchè quell'astrazione risponde non già ad incrementi reali ed obbiettivi, ma risponde ad una necessità di ragione, per cui la negazione, tante volte ripetuta negativamente, si traduce, come negazione di negazione, in affermazione. Ma qui non si tratta di moltiplicazione. I matematici non dicono che una quantità negativa aggiunta ad una quantità negativa, dia per risultamento una quantità positiva.

Sarebbero pessimi matematici, perchè starebbero in contraddizione con la verità delle cose. Essi dicono il contrario, cioè, che la somma di due quantità negative è pure una quantità negativa. Dunque l'emendamento viene ad aggiungere nell'elettorato non capacità, ma incapacità; non ricchezza, ma miseria; non indipendenza, ma dipendenza.

I proponenti credono d'aggiungere un elemento che rappresenti la tranquillità, un elemento di ordine.

Il campagnuolo (dicesi) lavora la terra e sta isolato, perchè c'è una certa area che lo circonda; nelle città si vive agglomerati. Ma l'operaio che è stato a scuola, l'operaio che continua il suo lavoro, versa il suo sudore nell'officina, sul ferro, sul legno, sulla pietra, se non è materialmente isolato da altri mentre lavora, ne è isolato per la necessità del lavoro, perchè la sua attenzione è concentrata sull'obbietto al quale intende.

D'altro canto, la gente che non lavora, la gente oziosa, la gente disoccupata sta non solo nelle città, ma anche nelle campagne. Le città vi fanno paura per il loro movimento, le città

vi fanno paura per quella coltura maggiore, per quella coscienza politica che si svolge in esse un po' più chiaramente. Ma è questa anzi la cagione, per cui nell'elettorato deve avere maggior preponderanza l'elemento delle città, che l'elemento delle campagne.

Il nome di un candidato bisogna che si discuta; ebbene, quanto più gli uomini si trovano vicini gli uni agli altri per poter discutere, per poter esaminare se un individuo merita la fiducia comune, tanto maggiori sono i mezzi di formarsi concetti adeguati sugli uomini e sulle cose; onde maggiori sono le guarentigie di verità di un'elezione. Io non elevo a dottrina generale che i rurali siano spesso strumento nelle mani di certi figuri che son pericolosi perchè *in vesta di pastor lupi rapaci*, e soprattutto perchè avversi al nostro principio di vita politica e alle libere istituzioni. Questo è solo possibile o facile. Io non porterò la cosa all'esagerazione; ma, o Signori, quello che mi pare in contraddizione del nostro principio sapete che cosa è? Più che la paura dei preti mi preoccupa un altro pensiero.

Il contadino non sufficientemente istruito, malgrado che sappia il leggere e lo scrivere, che è la condizione di cui si contenta l'Ufficio Centrale, non ha le idee generali bene svolte; la sua coscienza è più dipendente che la coscienza dell'uomo delle città. E allora il suo voto che cosa rappresenta? Certi numeri che danno un peso al voto di pochi elettori, che sono chiamati i grandi elettori. Questo avviene oggi nelle elezioni amministrative in parecchi dei nostri Comuni.

Viene il proprietario di molte terre e riunisce la falange sacra dei suoi dipendenti, dei suoi operai.

Costoro procedono a maniera di gregge. E siccome nei piccoli paesi vi sono i dissidî, le rivalità tra' proprietari, sien grandi sien piccoli, si vede spesso sbucare di qua e di là come due compagnie di ventura, l'una contro l'altra armata, le due falangi, tenendosi a distanza l'una dall'altra; e tutti votano in dipendenza del duce rispettivo. Si ha insomma il voto del duce. Ma il voto del duce, che consacra l'ipocrisia legale, non è più il voto di un solo, bensì il voto che si trascina dietro quello dei dipendenti. Ed io non so se per quello spirito di indipendenza, che è pur ne-

cessario all'elettore, dobbiamo intendere quello che informa le elezioni fatte dai contadini. Se la libertà non istà dentro di noi, nel nostro spirito, essa non può trovarsi al di fuori.

Codesta indipendenza possiamo averla forse più facilmente nel contadino, il quale sa solo leggere e scrivere, nel contadino che vive col centesimo al giorno, e vi rappresenta la sua parte di lavoro, o nell'operaio di città? Ma sono forse io che metto innanzi questi dubbi? Eppure o Signori, permettetemi che, senza aver la pretensione di gareggiare con la vasta e meravigliosa dottrina storica dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, io vi adduca alcune testimonianze relative allo spirito campagnuolo.

Uno scrittore italiano, il cui nome molte volte mi ritorna alla mente e mi commuove ogni fibra dell'animo, perchè giovine scrittore, robustissimo d'ingegno, non ha guari, rapito prematuramente alla scienza ed all'affetto dei giovani di questa Università di Roma, Guido Padelletti, dettava alcuni anni or sono una teorica dell'elezione politica, lavoro premiato dalla Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli. Il Padelletti non era di quegli ingegni, che potrebbero dirsi indisciplinati, da vagheggiare le dottrine di indisciplinata democrazia; egli era anzi conservatore nelle sue opinioni.

Ebbene, il Padelletti dice così:

« Quando si parla in generale di classi operaie s'intende parlare dei lavoranti delle città che sono i più progrediti, trovandosi nella corrente del movimento sociale che fa capo ai grandi centri. Ma si scenda di grazia fino ai lavoranti campagnoli, agli agricoltori, si faccia loro una sola domanda, e si rimarrà tosto convinti della loro assoluta incapacità politica. Parrebbe che l'agricoltura fosse il mestiere che più d'ogni altro dovesse elevare l'animo e lasciar tempo maggiore da consecrare all'istruzione. Si fece perfino l'elogio della vita agricola e delle virtù che regnano nei campi, e le Costituzioni francesi e le imitate da quelle si fecero un dovere di scrivere nei loro articoli che quel mestiere era degno del massimo rispetto. Nonostante queste declamazioni, non vi è classe in cui sia meno scolpito il sentimento dell'umana dignità, che sia più facile a subire sinistre influenze, che senta meno il bisogno

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1881

dell'istruzione, che sia più estranea agl'interessi ed alle idee politiche.

« Le idee dell'operaio delle città, se non sono giuste almeno sono sue, mentre, come scrive Sismondi, quelle del contadino non sono che un riflesso delle idee del curato, del padrone, o del procuratore del villaggio ».

Ma il Padelletti scriveva or sono alcuni anni queste parole e poteva anche cadere in errore. Forse giovane, si dirà, quando pubblicò questo scritto, egli non ebbe il tempo di fare sufficienti esperienze.

Ebbene, consultiamo l'esperienza fatta presso un popolo, che politicamente ci ha preceduti nella via della libertà, presso il popolo della grande rivoluzione, presso il popolo del suffragio universale. Io trovo alcune parole di Enrico Taine nel libro sul *suffragio universale*. Egli ci dice: « Sono cinquant'anni da che è introdotto ed applicato il suffragio universale in Francia; ebbene, la cerchia in cui si muove il contadino è così ristretta, che non solo gli manca l'idea degl'interessi generali, ma non ha nè informazioni, nè una opinione qualsiasi sugli uomini che vivono di là dal suo orizzonte ristretto. » E questo vale come prova splendissima della nostra affermazione, perchè in Francia ha funzionato come elettore il contadino in virtù del suffragio universale.

E se questo non basta, invocherò ancora una testimonianza importantissima, perchè è la testimonianza attinta nella storia costituzionale di un popolo che può servire naturalmente di modello agli altri popoli; nella storia di quell'Inghilterra, che è per il Diritto pubblico moderno ciò che fu Roma nostra per l'antico; cioè quel popolo che invece di formulare sempre in un dato momento riforme assolute, recidendo precipitosamente questioni che non si possono facilmente sciogliere, alle istituzioni passate ed al vecchio va innestando il nuovo, per compiere un'opera di progresso vero e duraturo. Ebbene, o Signori, voi lo sapete, al 1832 incominciò la riforma elettorale. L'Inghilterra è tenacissima nei suoi antichi istituti. *Nolumus leges Angliae mutari*. Ma i tempi erano mutati e bisognava alla perfine farsi innanzi a soddisfare i legittimi bisogni; l'intelligenza voleva assidersi nel convivio della vita politica.

Ebbene, nel 1832 una prima riforma chiama

la classe media con la maggiore larghezza nell'elettorato.

Nel 1867 avviene il grande allargamento di suffragio, che per la tradizione storica era basato formalmente sul criterio del censo; la riforma viene ad appalesarsi come un maggiore abbassamento del censo; ma, domando io, a qual classe vennessi ad estendere il suffragio? La riforma del 1867 lo estese soltanto alle città; ai grandi centri, *non ancora alle campagne*.

Sette anni dopo, cioè nel 1874, si inizia la riforma che chiama a questo convivio della vita politica anche le campagne.

Ora, perchè l'Inghilterra ha ritardato di sette anni l'allargamento del suffragio dagli elettori delle città a quelli delle campagne? Il Gladstone ce lo dice:

« Nel sostenere l'estensione del voto alle contee, nel medesimo grado in cui fu esteso alle città ed ai borghi, dichiaro (dic'egli) di sostenerla perchè in addietro la *stampa esisteva nei palazzi e per gli opifici, non esisteva per le capanne*, mentre ora la stampa e l'istruzione sono diffuse in ogni luogo; sicchè al presente quei contadini non sono in posizione da sottostare alla pressione esterna del giudizio altrui, fino ad abdicare al proprio giudizio ».

Dunque? Dunque si chiamino pure - ma si chiamino con quella forma stupenda che noi abbiamo consacrato nella nostra medesima legge - i proprietari, sien pure piccioli, sien pure abitatori delle campagne, all'esercizio del potere politico, cioè col principio del progresso graduale.

Quando la loro educazione politica sarà fatta, vengano pure a partecipare dell'elettorato.

Ora, domando io: possiamo noi dire che, malgrado i grandi sforzi che si sono fatti da venti anni a questa parte, sia progredita di tanto la cultura nei comuni rurali, che si possa arguire della progredita loro coscienza politica?

Io non ho bisogno di altro che di addurre una delle tante ragioni che hanno indotto l'Ufficio Centrale a chiamare i piccoli proprietari rurali per il censo, senza aspettare che ci vengano sul titolo dell'istruzione. Questa considerazione, per cui l'Ufficio Centrale esige per i proprietari rurali solo il saper leggere e scrivere, si è questa che la condizione stessa

delle campagne impedisce ad essi l'accesso alla scuola, ed impedisce eziandio di poter trarre profitto dall'insegnamento.

Dunque, secondo lo spirito dell'emendamento, appunto perchè sono i contadini attualmente incapaci, diventano capaci. Ed essi sono incapaci per la condizione in parte dipendente dalla natura degli uomini ed in parte dipendente anche dall'imperfezione dei nostri mezzi ed in parte dal non essersi potuto compiere la loro educazione, essi sono incapaci.

Questa mi pare la vera considerazione che dovrebbe richiamare la nostra attenzione sopra il valore dell'emendamento. Lo ripeto, torniamo a quel medesimo concetto dal quale siamo partiti. Vediamo se logicamente si può accettare l'emendamento. Quando avete acquistato cotevole convinzione della loro incapacità. Essi sono incapaci; in fondo a tutte le coscienze ci sta che sono ignoranti. Ma, ci si può dire, noi speriamo che soggiacciono all'influenza di quel principio d'ordine che è rappresentato e dalla grande e dalla piccola proprietà.

Ecco la verità delle cose. Voi non temete l'influenza dei nemici della patria sotto la tunica nera; ed io non divido gli esagerati timori, ma mi preoccupo di questo.

Il concetto dell'Ufficio Centrale è questo: *diffidenza verso il movimento delle città*; si ha paura del principio che si è proclamato.

Oh! non abbiate paura. Ci sia pure movimento, ci sia pure turbolenza. Risponderò dapprima con Tacito: *Malo periculosam libertatem quam quietum servitium*. Ma sia pure che nella città vi abbia gente un po' turbolenta. Questa può essere disciplinata.

Il movimento è sempre vita, e può essere disciplinato, ed è preferibile sempre alla eccessiva quiete che somiglia al sepolcro. Aggiungete cotesti elementi delle popolazioni rurali, ma aggiungeteli quando saranno pienamente educati alla coscienza dei diritti e dei doveri di un cittadino; non vi contentate ora del saper leggere e scrivere, non vi contentate di quel centesimo di rendita al giorno, che è rappresentato dalle 15 lire d'imposta erariale. Non temete di questo movimento delle città. Tanto nelle città come nelle campagne vi sono i buoni ed i cattivi. Ve n'è dappertutto. Lo Stato con tutti i suoi mezzi provvede alla pubblica tranquillità. Esso deve anzi tutto comprendere un

gran dovere, giusta quello che fu detto con argute parole da uno dei più valorosi oratori che io abbia sentito nella mia vita, cioè *la necessità di disciplinare la democrazia*.

Volete disciplinare la democrazia? Per me democrazia è appunto codesto movimento generale delle opinioni diverse.

Ma come si disciplina? Vi è una cosa che ha la forza intrinseca dell'attrazione, e qual'è? L'ufficio stesso che si compie.

Quando sorgono attacchi contro l'istituzione, tutti finiscono col porsi la mano al petto e dire: conserviamola.

Sapete perchè? Perchè chiamati i cittadini a rappresentare la giustizia, ella in essi s'incarna per la forza d'attrazione che ha l'ufficio che essi adempiono.

Chiamate all'esercizio del potere - non illimitatamente, intendiamoci bene - coloro che hanno dato prove di assistenza al corso obbligatorio, così nelle campagne come nelle città, chiamateli al voto, poichè questo è *valvola di sicurezza*! La negazione di esso è porre queste classi in posizione di ostilità, poichè non partecipando alla cosa pubblica, non sentono lo Stato come cosa loro, non manifestandosi l'individuo capace a parteciparvi. Quando ad essi è dato il voto, essi sono attratti nell'orbita delle istituzioni, e non possono a meno di esservi attratti dalle nostre istituzioni, che sono istituzioni di libertà e di progresso.

Non temete, non vi lasciate sgomentare da diffidenze, ma guardatevi dal porre il potere nelle mani degli incapaci; guardatevi dal chiamare all'urna elettorale coloro che vi sono guidati dal padrone.

Ricordatevi che abbiamo noi già accettato in principio cotesta legge votata dalla Camera dei Deputati, e tale principio è vero principio di *progresso, ma con ordine*, di *progresso senza salti*, il principio del suffragio universale dello avvenire, cioè legato ad una condizione essenziale, all'educazione universale.

Noi, consecrando il principio che sta così formulato nella legge, facciamo una legge che è destinata naturalmente in questo lato ad essere la base dei progressi ulteriori, perchè vi lascia aperte per il domani le porte dell'elettorato a tutti coloro i quali entreranno nelle scuole. La scuola, come mezzo per poter esercitare il potere, è il più santo dei criteri. I

Tedeschi enunciano un adagio con due parole che si somigliano non solo, ma in cui la seconda esprime una derivazione della prima: *Kennen ist können* (dicono essi), cioè *sapere è potere*.

Quando noi abbiamo consecrato questo principio, che il sapere è la base del potere, non vulneriamo il principio medesimo con accettare un emendamento, il quale ha l'apparenza di essere una maggior larghezza di quella che noi vogliamo, ha l'apparenza di accrescere il numero degli elettori, ma reca all'elettorato debolezza e non forza, miseria e non ricchezza, incapacità e non capacità.

Teniamoci fermi al principio: *Ubi spiritus ibi libertas*. In virtù di questo principio io sento come debito della mia coscienza di respingere l'emendamento. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Il Senatore Manfredi ha la parola.

Senatore MANFREDI. Signori Senatori! Io non farò un discorso, darò soltanto spiegazioni del mio voto: il che mi è imposto dalla mia posizione nella minoranza dell'Ufficio Centrale, ed ancora dall'essere io sopra un terreno molto lontano, per non dire opposto, da quello dell'onorevole Pessina, quale partigiano del suffragio universale. Onde io debbo spiegare come, essendo partigiano del suffragio universale, sia contrario ad accettare l'emendamento proposto dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, che porta un ulteriore abbassamento del censo.

Mi dico partigiano del suffragio universale, perchè ammetto essere il diritto di voto diritto naturale, diritto personale inerente alla qualità di cittadino.

Direte, o Signori, che io mi attengo a teorie antiquate. Ma ciò che è fondato nella natura razionale dell'uomo non cesserà mai di godere autorità. Le idee antiquate poi, o Signori, e che diconsi sfatate, le teorie astratte, hanno pure avuto, come voi sapete, il loro merito.

Però io non mi sono restato a quelle. La scuola in oggi, lo so, unisce le teorie astratte alle positive, il principio filosofico allo storico e sperimentale: laonde io, se avessi a trattarne i nervi, se mi fosse lecito di fare questo, vorrei dimostrarvi come razionalmente e storicamente il diritto al voto politico sia un diritto naturale, non solo, ma naturale, primitivo ed assoluto.

Così essendo, secondo me, il diritto al voto

non può soffrire limitazione, non può sopportare esclusioni, non condizioni, che non siano di facile ed universale osservanza; vale a dire non può soffrire limitazione il diritto, ma solamente regolamento l'esercizio del diritto.

Ed a questi caratteri si attiene il progetto, che nella sua parte principale è stato votato: vale a dire la disposizione dell'art. 2, che ammette al voto tutti quanti abbiano adempito all'obbligo dell'istruzione elementare. Da questa orma, che noi tutti abbiamo votato, è rispettato il principio dell'universalità del voto, e può dirsi, come anche l'onor. Guardasigilli ebbe ad ammettere, che è adottato il principio del suffragio universale ordinatamente e per grado.

Ma, come il principio di cui ho parlato è conforme alle idee che io tengo del diritto al voto, non è così del principio del censo che voi volete ammettere. Il censo, come titolo elettorale, equivale a fondare una distinzione di classi: censiti e non censiti. Questo è contrario al principio, che io do per fondamento al suffragio elettorale.

Laonde io credo che il censo, come titolo di elettorato, sia virtualmente abolito dal principio della legge che noi abbiamo votato, dell'ammissione al voto per l'osservanza della scuola obbligatoria; principio più esteso, che tutto abbraccia, e comprende ogni altro criterio. Ed io avrei stimato logico il governo, se, presentando un progetto di riforma basata sul predetto principio, avesse assolutamente abbandonato il criterio del censo, che vi sta in contraddizione.

Questo criterio porta anche un'ingiustizia, secondo il mio modo di vedere. La legge elettorale si abbraccia alla legge dell'istruzione obbligatoria. L'una è sanzione, si può dire, dell'altra. In che si risolve questa congiunzione? Se io non erro, ne avviene che, tutti i cittadini essendo obbligati alla scuola, chi non risponde a questo obbligo abbia la pena di non godere del diritto elettorale. Ora, ammettendo il censo indipendentemente dall'obbligo della istruzione, si costituisce una eccezione dal subire cotesta pena a favore de' censiti. È come dire che i censiti possono trasgredire impunemente, sotto questo rispetto, la legge della scuola obbligatoria. La quale ingiustizia, secondo me, se è generale, verrebbe ad essere più estesa quando il censo fosse abbassato.

Se non che, quando noi siamo per adottare come principio generale della nuova legge la capacità all'elettorato per la istruzione obbligatoria, che è il principio del suffragio popolare, cosa diviene del censo conservato dal progetto di legge come criterio elettorale? Secondo me, il censo resta un provvedimento di carattere transitorio. E se resta un provvedimento di carattere transitorio - perchè, come niuno può negare, quando tutti avranno adempiuto all'obbligo dell'istruzione, tutti saranno elettori indipendentemente dal censo - con qual criterio si deve giudicare? Con un criterio di ordine pubblico, di merito politico, con criterio abbandonato intieramente all'apprezzamento del Governo. Ecco il ragionamento, che io faccio per respingere l'emendamento, che porta ad estendere il voto per censo. Mi giova ripeterlo. Il principio del suffragio popolare conduce al suffragio universale; è negazione di qualunque esclusione e distinzione di classe, e di qualunque restrizione di diritto. Conservare il censo, come fa il progetto, non può essere che disposizione di merito transitorio, fondata necessariamente su d'un criterio politico e di ordine pubblico, abbandonato all'apprezzamento del Governo. Laonde, come rispetto i criterî del Governo accettando il censo ed il suo abbassamento qual è introdotto nel progetto, così mi attengo per coerenza logica agli eguali criterî nel negare il voto ad ulteriore abbassamento.

Volendo poi entrare a parlare in merito del piccolo censo, si potrebbe dimostrare come si aggravino i vizi dell'alto censo. Non è nuovo quello che io dico. È già stato da altri accennato che vi ha la disuguaglianza tra una parte e l'altra del Regno; e che per una parte del Regno, ove non è la piccola proprietà, il vantaggio dell'emendamento non sarebbe efficace. Inoltre la formûla dell'emendamento presenta maggiori inconvenienti. E ciò è stato anche accennato dall'onorevole Pessina. Esso favorisce solamente i possessori dei terreni e dei fabbricati, non punto i contribuenti per redditi di ricchezza mobile, su cui non può cadere la sovrainposta provinciale. Si fa per tal modo a quelli una migliore posizione che agli stipendiati, agli esercenti industrie, commerci e professioni, e a parte della stessa categoria, che si vorrebbe favorire, vale a dire agl'iscritti al

nome di proprietari di fondi rustici per il reddito delle colonie agrarie. Infine, secondo me, o Signori, il censo minimo nulla significa; od obbliga chi lo gode ad unirlo ad altri prodotti, oppure non indica che l'ozio e forse il resto della dissipazione e scioperatezza.

Obiettasi che, combattendo così il censo, si viene a ferire il principio di proprietà. Io intendo che la proprietà debba essere protetta nel codice civile, non in una legge politica. Ma, ancora ripeterò, se io avessi a fare un discorso, e non fossi così pressato dal tempo, vorrei dimostrare che nè il diritto di proprietà fu il fattore dello elettorato, nè il censo in sua origine rappresentò la proprietà; vorrei dimostrare che il voto, o la partecipazione al governo della cosa pubblica, è sempre stato attribuito al diritto personale, ossia agli uomini liberi, a cominciare dai governi primitivi di Atene e di Roma, e venendo fino ai nostri, o almeno fino a quel sistema del mondo germanico, dal quale poi hanno avuto origine le moderne costituzioni.

Accennerò solo ciò, che riguarda l'origine del censo nel feudalismo. L'origine era il servizio personale, che si prestava per il beneficio, o per il feudo: vennero poi le prestazioni personali: infine in luogo delle prestazioni venne il tributo. Alle Assemblee baronali, alle Diete, agli Stati, erano chiamati da prima coloro che prestavano i servizi, come ad intelligenti di questi: vennero poi chiamati coloro che pagavano il tributo in luogo della prestazione personale. Quindi per lo stesso principio, sotto lo stesso aspetto, vennero poi composte dai censiti le moderne assemblee. Il censo non ha mai rappresentato che il servizio personale, non già la proprietà: lo dice il Gneist: « La rappresentanza per via di elezione non è stata giammai l'organo immediato della proprietà o del lavoro, ma corrispose ai carichi e alle prestazioni pubbliche ». Posteriore significato ha avuto il censo, e questo a tutti è noto. Ma i significati di capacità, di rispettabilità e simili, sono caduti sotto l'assurdo. E per noi si potrebbe domandare quale significato potrà avere il censo rispetto all'elettore di 21 anni. Avrà il significato della parsimonia, del risparmio o d'altra virtù qualsiasi, che richiede ben altro corso di vita che la età di 21 anni? Si mantiene

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1881

maggiormente il concetto di garanzia. Ma di questo concetto dice il Brougham: « Queste sedicenti garanzie non si trovano nell'origine della costituzione inglese, nè in alcun paese di quelli che al tempo della feudalità adottarono il sistema delle assemblee generali. « Non vi ha traccia nella nostra storia di alcuna legge restringente le franchigie elettorali, od imponente ad essa alcuna condizione ».

Laonde, o Signori, respingendo io quell'emendamento, che propone la maggioranza dell'Ufficio Centrale in favore del censo, non credo punto di ferire il rispetto dovuto al principio di proprietà.

Dopo questo passerei a domandare: è proprio bisogno di fare sforzi per contrapporre le popolazioni rurali alle urbane? A me pare che questa distinzione di rurali e di urbane, come va generalmente scomparendo, molto meno si appropria all'Italia. Tra noi opposizioni, tra noi contrasti, antagonismi fra popolazioni urbane e rurali non si sono conosciuti mai.

Vi dice il Waitz: « Nella maggior parte dei paesi la separazione tra borghesi e contadini non è più molto marcata. Si occupano di agricoltura gli abitatori delle piccole città, e l'industria emigra nelle campagne, ognora più a misura che la libertà professionale si spande. L'attività delle grandi fabbriche serve, per così dire, di mezzo a queste due attività differenti; ne cancella i contrasti e forma la transizione dall'una all'altra ».

Ingiusti poi a me sembrano i sospetti, infondate le diffidenze, falsi i giudizi, che si portano delle plebi urbane. Le città ci conservano il sentimento nazionale: noi fummo rivoluzionari colle città. Ma a che poi dovrebbero riuscire queste plebi urbane per giustificare i timori di alcuni? A mandare al Parlamento una maggioranza di Deputati contrari all'ordine od alla Monarchia. È questo mai possibile, io mi domando? Converrebbe supporre che queste masse fossero così compatte da portarsi come un battaglione comandato a deporre il voto nell'urna. Altri vi ha detto quante influenze agiscono sulle masse, e come in esse entri la divisione appunto per effetto di queste influenze delle classi naturalmente superiori e dirigenti.

Per la qual cosa a me non pare possibile che possa avvenire quanto io dicevo, che una massa di popolo possa andar tutta unita a portare voti

sovversivi. Ma poi, se ciò potesse riuscire in una delle più grandi città, resterebbero tutti i collegi delle città minori, delle borgate e campagne. Io credo che una maggioranza di gente dell'ordine vi dovrebbe sempre essere, e quindi che non abbia mai a temersi un disquilibrio quale è quello, che pare consigliare gli sforzi di chi vuol contrapporre le influenze rurali alle urbane. Per me sono chimerici i timori, ed è un fantasma quello che taluno si fa della plebe urbana e della sua possibile e temibile influenza. Che se poi la plebe cittadina si voglia supporre così numerosa e potente da portare alla Camera una maggioranza di Deputati sovversivi, io dico che in questo caso sarebbe inutile pensare ad un riparo, o non basterebbe quello che si propone. Per sovvertire lo Stato i nemici dell'ordine non avrebbero bisogno di appigliarsi a mezzi costituzionali.

Ho così con molta rapidità, e direi con fretta, e quasi con apprensione, sia per l'avanzata ora, che per la stanchezza del Senato, cercato di giustificare il voto contrario che io sono per dare all'emendamento della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Io credo, onorevole signor Presidente, che sarebbe più utile alla discussione, che a vece mia parlasse qualcheduno il quale intendesse di appoggiare l'emendamento dell'Ufficio Centrale; perchè tutti gli oratori che hanno parlato finora, parlarono in senso contrario.

Desidererei quindi di svolgere la brevissima mia dichiarazione dopo di avere udito i ragionamenti che si vogliono fare in favore dell'emendamento dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Non c'è nessun altro oratore iscritto sull'emendamento del quale si tratta; e nessuno domanda la parola in questo momento.

Senatore ALFIERI. Allora sono agli ordini del Senato.

Io non intendo altro, se non di spiegare la ragione del mio voto allo stato attuale della discussione.

Ho già avuto l'onore di dire al Senato quali erano i miei concetti di massima rispetto alla riforma elettorale dichiarando che, secondo me, per essere veramente adeguata e genuina, la

rappresentanza politica di una società democratica doveva avere per origine, se non propriamente il suffragio universale, almeno un suffragio molto largo.

Ho soggiunto che nessuno dei criterî proposti per determinare l'attribuzione dell'esercizio del diritto elettorale piuttosto a certi uni che a certi altri cittadini, mi persuadeva appieno.

Non dico che la maggior parte di questi criterî non giustifichino le attribuzioni del voto alle persone alle quali si può applicare; ma non valgono a dimostrarmi che si debbano escludere certe altre che non possiedono quel criterio, ma che, secondo me, ne presentano altri per lo meno equivalenti.

Così, per esempio, l'eloquentissimo discorso dell'onorevole Senatore Pessina mi ha persuaso che non sia un criterio sempre per sè solo sufficiente, e che non debba essere esclusivo, quello del censo. Ma quando, fondandosi sul principio dell'istruzione per determinare una capacità d'intelligenza elettorale, egli ha confermato la teoria espressa dal Relatore nell'altro ramo del Parlamento, cioè, che valesse in qualche modo a determinare questa capacità l'aver fatto la scuola elementare, lo confesso di non esserne persuaso.

È un criterio, non so se più ipotetico o più arbitrario. Intenderei si dicesse: Sono elettori a 21 anni coloro i quali possano provare di aver ricevuto un'istruzione ed educazione sufficiente a fermare in loro la coscienza del cittadino — e basterebbe, secondo me, di aver ottenuto la licenza ginnasiale, od il certificato di avere avuto un'altra educazione, un'altra istruzione equivalente.

Per gli altri capirei invece che si differisse di due, di tre, di quattro anni l'esercizio del suffragio politico, affinchè i cittadini vi si abilitino in certo modo coll'esercizio del suffragio amministrativo: giacchè anche a fare l'elettore, come a fare tutto a questo mondo, si impara specialmente colla pratica.

Quando dunque dopo due o tre anni di elettorato racchiuso nella cerchia degli interessi del comune o della provincia, si dicesse: ora questi cittadini hanno acquistato la coscienza della comunanza degli interessi sociali, in rapporto all'elettorato politico, io l'avrei inteso. Ma quando non mi si propongono criterî

applicabili così largamente come questo, confesso che non trovo ragione di preferenza piuttosto per l'una, che per l'altra categoria di cittadini. Quel che è peggio, mi pare che più si aggiungano certe classi per titoli speciali, escludendone certe altre che, secondo me, avrebbero egual dritto, più si aggravi l'ingiustizia a danno di quelli che si escludono.

Per ragione politica, per non rendere più difficile il procedimento sollecito di questa legge nei due rami del Parlamento, preferisco accettare ciò che ormai è stato stabilito nell'altra Camera. Mi accosto a questo parere tanto più volentieri, inquantochè nelle disposizioni transitorie, sia che prevalga quello che era stato deliberato nell'altro ramo del Parlamento, sia che si accetti quello proposto dall'Ufficio Centrale, senza dire ora quale preferisco, io vedo il mezzo di abilitare all'elettorato una quantità grandissima di cittadini, e si potrà riparare alle ingiustizie.

In vista di ciò, io non trovo ragione di recare modificazioni importanti alla presente legge; facendo solo riserva per la quistione dello scrutinio di lista. Non trovo, dico, una ragione sufficiente di fare modificazioni che possano incagliare la legge nel suo ritorno all'altra Camera. Questo è il motivo determinante per me nel respingere l'emendamento proposto dal nostro Ufficio Centrale.

Senatore ALLIEVI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALLIEVI. Io non vorrei intrattenere più a lungo il Senato, che mi sembra desideroso di venire ai voti. Pur tuttavia, se mi fosse permesso, vorrei dire una parola a spiegare e giustificare l'attitudine di quella minoranza dell'Ufficio Centrale che il nostro Collega Brioschi ha scoperto con sua meraviglia nella seduta di ieri. Io me lo spiego bene: la minoranza dell'Ufficio Centrale è stata così modesta e così riservata da sfuggire all'attenzione del nostro Collega Brioschi, il quale neanche ha potuto, bisogna dirlo, assistere ai nostri primi lavori.

La minoranza dell'Ufficio Centrale, infatti, non ha voluto in alcun modo scolpire il proprio dissenso, nè ha mai cercato di costituirsi nell'Ufficio come una opposizione sistematica.

Faccio appello agli altri Colleghi dell'Ufficio Centrale, i quali potranno attestare con quanto

spirito di conciliazione noi abbiamo proceduto nel nostro lavoro, e come anche siamo rimasti d'accordo, non solo sopra alcune linee principali, ma anche in molti particolari degli emendamenti da apportarsi alla legge.

Mi pare tanto più opportuno d'insistere su questo punto, inquantochè la questione agitata ieri intorno all'emendare o non emendare la legge, è stata agitata per ragioni di un ordine più elevato e di carattere più generale, che non fecero mai tema di discussione in seno all'Ufficio Centrale. In seno all'Ufficio Centrale si è esaminata, si è discussa la legge dal punto di vista della sua convenienza, direi, interna, e della migliore economia della legge medesima.

Orbene, nelle nostre discussioni due soli furono i punti di dissenso.

Il primo concernente l'emendamento all'articolo 3, di cui ora si discute; l'altro punto di dissenso si riferisce agli emendamenti agli articoli 100 e 101, dei quali parleremo a suo tempo.

Ma rispetto all'emendamento dell'articolo 3, i membri della minoranza non hanno per nulla inteso di approfondire il campo delle dispute dottrinali, e di far scaturire l'approvazione dell'emendamento da una o da un'altra teoria intorno al suffragio politico. Veramente, io devo dichiarare, ed il Senato da quel poco che dissi nella discussione generale avrà potuto rilevarlo, che non sono d'accordo con l'onorevole Manfredi, intorno alla natura, all'origine, al fondamento del diritto politico.

L'onorevole Manfredi crede che il censo non sia ragione, non sia fondamento al suffragio politico, o almeno sia ragione e fondamento appena transitorio.

Io invece ho detto che la legge mi pareva buona perchè armonizzava i due principî della capacità e del censo, i principî per così dire del progresso e della stabilità, e rispondeva così a quella armonia di forze sociali, la quale, a mio credere, deve presiedere al Governo della nazione.

Ora, io non sono punto disposto a disdirmi, e tengo fermo che il censo costituisca una base legittima del suffragio politico.

La questione che si agita è questa sola: se convenga o no, in una materia tanto vivamente discussa nell'altro ramo del Parlamento, intro-

durare una modificazione la quale non ha in sé una grande importanza pratica; che potrà forse avere una significazione morale, esprimere l'adesione ad un principio, ad una dottrina, ma nel campo della vita pratica, che è quello pure a cui devono por mente i legislatori, non ha quel valore, non ha quelle conseguenze che sono supposte da coloro che strenuamente hanno assunto a difendere l'emendamento.

Ed io, per rendermi ragione un po' più del valore di questo emendamento, ho cercato di compulsare i dati statistici, quei dati che io ho promesso di presentare al Senato fino dalla discussione generale.

Ecco, piglio ad esempio il censimento elettorale del 1878: esso ci dava 617,000 elettori. Di questi erano iscritti per censo diretto 487,000 (ometto le frazioni) e ne erano iscritti per censo presunto 15,000; in tutto erano 502,000 elettori iscritti a titolo di censo.

Avevamo poi 115,000 elettori iscritti per altri titoli che tutti rientrano nella categoria della capacità.

Vediamo adesso quale sarà il movimento in queste classi, o categorie elettorali, dopo che avrà luogo l'applicazione della riforma.

Prendo sempre i dati molto diligentemente compulsati dal nostro Relatore. I contribuenti di lire 1980, che costituirebbero la nuova classe dei censiti della legge elettorale che ci sta davanti, sono, secondo due computi diversi fatti dal nostro Relatore, 1,125,000, ovvero 1,316,000. Prendo la media, e siano 1,220,000.

Ora, o Signori, secondo la legge antica avevamo 500,000 che entravano per diritto di censo; secondo la nuova legge ne abbiamo 1,220,000, ossia abbiamo 720,000 elettori i quali entrano per effetto dell'allargamento del censo. E qui mi si permetta di dire che non trovo giusta l'affermazione del nostro Relatore, il quale dice che con questo ribassare il censo da lire 40 a 1980, pur non comprendendovi più la sovrainposta provinciale, è illusoria affatto l'efficacia della legge rispetto al censo.

Io, se queste cifre sono vere, credo che il censo abbia una larga parte nello sviluppo della nuova legislazione elettorale.

Vediamo un poco dall'altro lato lo sviluppo degli elementi della capacità.

Gli elettori i quali avrebbero compiuto gli

studi elementari, secondo sempre la medesima fonte autorevole di dati statistici, sarebbero 1,043,000. Se voi levate i 115,000 che figuravano nell'antica legge come già iscritti a titolo di capacità, voi avete un aumento assoluto nella categoria della capacità di 928,000 elettori. Ma badate bene che, per quanto vi dice lo stesso Relatore, di questi, 250,000 sono elettori che entrerebbero avendo già fatto il corso della quarta elementare. È bene avvertire che il numero di tutti quelli i quali hanno fatto la seconda elementare si decompone in due, quelli che fecero la seconda classe elementare soltanto, e quelli che continuarono gli studi superiori. Sono, dunque, 250,000 (calcolando sempre con quella larga approssimazione che dobbiamo usare in questa materia); 250,000, dico, che hanno compiuta la quarta classe elementare; 150,000 sono calcolati quelli che riportarono la licenza ginnasiale e tecnica. Quindi è che, deducendo questi 400,000 elettori, che per consenso di tutti hanno il vero valore intellettuale per essere assunti al suffragio politico, noi abbiamo la forza effettiva della seconda elementare, che dovrebbe ascendere a 528,000 elettori.

Io non credo perciò che sia infondato il mio dire quando affermava che la riforma elettorale introduce una certa proporzione tra i due elementi che per me sono le due forze sulle quali s'incardina e da cui è diretta ogni società politica.

Vediamo le differenze che vi sono tra il sistema dell'Ufficio Centrale ed il sistema del Ministero. Per valutare se realmente sia grave la differenza, mettiamo il sistema del Ministero che fissa il limite a lire 19 80 esclusa la sovrimposta provinciale, a fronte dell'emendamento più radicale che è stato proposto dall'altro ramo del Parlamento, e che avrebbe fatto discendere il censo da 19 80 a lire 10: coll'abbassamento del censo si ottiene un aumento di circa 600,000 elettori. Ora, con l'emendamento dell'Ufficio Centrale noi ci siamo fermati a mezzo cammino circa nella riduzione; dunque si può credere che noi avremo soltanto 300,000 elettori di più. Ma neppure tutti questi 300,000 elettori di più si avranno. Bisogna far tutta la deduzione che concerne quelli i quali non hanno i requisiti generali richiesti per l'elettorato, per esempio, quelli che non possiedono il sapere leggere e scrivere; e sono molti; perchè più si scende

nella categoria degli elettori censiti di piccolo censo, più si trovano elettori nella condizione del non saper leggere e scrivere. Poi vi hanno pur tra questi piccoli censiti, quelli i quali posseggono l'elettorato in forza della 2<sup>a</sup> elementare e sono da computarsi in altra categoria, e non più come elettori che riconoscono il loro diritto unicamente dal censo. Quindi è che la differenza si ridurrà forse ad un 150,000 elettori.

Quando io sono arrivato a questa conclusione, mi bisogna convenire che si tratta di numero veramente modesto rispetto ad un aumento di circa 2 milioni di elettori. Io non credo i nuovi elettori saranno quanti disse il signor Ministro di Grazia e Giustizia che li portava a 2,600,000. Io credo che egli esagerasse l'altro di, quando disse che per effetto della presente riforma entrerebbero nel corpo elettorale 2,600,000 elettori. Oltreciò si consideri che tutti gli elettori non votano e che forse sarà fortuna se una metà di essi potremo vederli alle urne. Laonde si tratterebbe di 75,000 elettori in più o in meno, che dovranno esercitare la loro influenza effettiva sull'elezione. A questo punto mi sono domandato, io favorevole al censo, io che dottrinalmente non ho nessuna prevenzione contro la base del censo, mi sono domandato: vale la pena in questa condizione di cose di elevare una grossa questione, la quale potrebbe ritardare l'attuazione della legge, allorchè tornerà all'altro ramo del Parlamento?

Non dico che una questione come questa possa suscitare un conflitto, ma certamente un ritardo lo arrecherebbe. Quindi ecco, come per considerazioni meramente di opportunità e di convenienza, senza per nulla aver adottata una medesima teoria sopra la base del diritto politico, la minoranza dell'Ufficio ha raccomandato che non s'introducesse l'emendamento del quale si discute.

Dico il vero, questa raccomandazione la minoranza dell'Ufficio la fece con una grande moderazione, perchè il voto della minoranza della Commissione fu sempre che si potesse venire per tutta la discussione della legge a un accordo tra Commissione e Governo. Essa desiderava l'accordo perchè la legge potesse uscir da quest'Aula con il suffragio di una votazione splendida, la quale per me avrebbe accresciuta autorità alla legge, ed avrebbe anche reso molto più facile e più pacifica la sua

attuazione. Ma comunque, il perchè è inutile dirlo, l'accordo non ha potuto ottenersi; e allora io mi domando: dobbiamo noi accettare l'emendamento dell'art. 3°?

Io credo proprio che per ragioni di convenienza politica che, davanti una grande assemblea come questa, sono sempre prevalenti, non convenga di accettare l'emendamento. In fatto di riforma, si rifletta altresì, che le riforme ritardate si devono fare più grandi, più radicali, di quelle che si sarebbero fatte se accettate in origine. Avviene in materia di riforme politiche quello che avviene nella vita comune, per cui si ha l'adagio: *qui cito dat, bis dat*.

Dunque, io per queste considerazioni desiderando che sia spianata la via all'accettazione della legge, vorrei pregare il Senato di non accogliere l'emendamento proposto.

Non voglio parlare ora degli altri punti in cui ci siamo trovati e ci troviamo in dissenso colla maggioranza dell'Ufficio Centrale; ma a suo tempo il Senato mi permetterà di svolgere le nostre ragioni, e di presentare anche degli emendamenti in relazione all'art. 100 e all'articolo 101.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Veramente io avrei preferito di parlare dopo che si fosse pronunciato il Governo su questo proposito, però sono pronto....

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia, Giustizia e Culti*. Veramente è incresevole di dover fare quasi una specie di monologo; imperocchè quattro oratori già parlarono sulla presente questione, gli onorevoli Pessina, Manfredi, Alfieri ed Allievi, e tutti nel medesimo senso, cioè contro l'abbassamento del censo e per chiedere al Senato che voglia respingere l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Il Ministero non può che rivolgere a questo alto Consesso la medesima raccomandazione, come già, tanto il Presidente del Consiglio quant'io, annunciammo fino dalla discussione generale.

Però, siccome è giusto quello che ha detto

l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, cioè che il Governo su questo argomento bisogna che parli, e siccome io nella discussione generale mi era riserbato di dire qualche cosa in proposito all'art. 3, sciolgo ora la fatta riserva e sottometto al Senato alcune osservazioni.

Ma, innanzi tutto, devo aprire una parentesi. Dacchè infatti l'onorevole mio amico Allievi ha voluto contraddire or ora alcuni calcoli da me esposti nella discussione generale circa al numero presumibile del futuro corpo elettorale, secondo il disegno di legge approvato dalla Camera elettiva, mi è d'uopo ricordare le parole da me pronunciate allora.

Io dichiarai formalmente che argomentava abbondando nel senso della tesi di quegli oppositori i quali sostenevano essere, secondo il disegno di legge, numerosissimo, eccessivo, il futuro Corpo elettorale, e dissi quindi che, tenendo conto dell'eventuale gettata delle disposizioni transitorie e facendo anche computi larghissimi, si sarebbe tutt'al più potuto ritenerlo costituito di 2,600,000 elettori.

Ciò dicevo per dimostrare quanto a torto si dichiarasse dagli avversari che il disegno di legge attuerebbe senz'altro il suffragio universale, il quale invece ci darebbe non meno di sette milioni di elettori, avuto riguardo alla popolazione italiana quale può presumersi alla vigilia del decennale censimento.

Ho però osservato che è molto difficile di fare simili calcoli presuntivi, principalmente a causa della disposizione transitoria contenuta nell'articolo 100. Sappiamo noi, infatti, quanti cittadini andranno a fare la domanda autografa presso il notaio ed eventualmente, poi, innanzi alla Giunta municipale? Forse non ne andranno molti. Ma, dato pure che vi andassero tutti quelli i quali, presumibilmente, sanno stendere questa domanda autografa per la iscrizione nelle liste, io, fondandomi sulle ipotesi più larghe, mostrai che gli elettori non avrebbero in ogni caso sorpassato il numero di 2,600,000. Infatti, coloro che sapeano leggere e scrivere, secondo le indicazioni del censimento del 1871, erano 2,700,000 all'incirca: questo numero però, tenuto conto della istruzione che durante il decennio si è molto più diffusa, tenuto conto della popolazione notevolmente aumentata, si calcola al presente, dalla stessa Relazione dell'on. Lampertico, in

3,200,000. Ora, da questo numero, che comprende tutti coloro i quali sanno leggere e scrivere, anche soltanto meccanicamente, io ne tolsi, nel predetto mio computo, 600,000.

Dunque vede l'onorevole Allievi che, detratta una cifra così ragguardevole, se tutti quelli che l'art. 100 contempla si presentassero, il mio computo avrebbe indubbiamente un serio fondamento.

Ma ho sempre detto che si tratta di una base assai larga, anche tenuto conto della esclusione di molti cittadini per causa d'incapacità a' termini degli art. 86, 87 e 88 del disegno di legge; poichè, sappiamo, ad esempio, che in Francia anche col suffragio universale, tali cause d'incapacità escludono il 13 per 100 degli aventi diritto, sebbene, ivi, fra tali cause non ne siano annoverate alcune, che si contengono nel nostro disegno di legge e nelle legislazioni di altri paesi retti a suffragio universale, come la Danimarca e la Germania.

Ciò detto per giustificarmi d'una pretesa inesattezza, che avea creduto di scorgere nel mio calcolo l'on. Allievi, vengo all'argomento: *protinus ad censum*, secondo le parole che l'on. Relatore ha ricordato avere io citate da Giovenale; al quale proposito osserverò all'on. Lampertico, che se è bensì vero che l'Ufficio Centrale non tenne conto rispetto all'elettore *quam multa magnaue paropside caenat*, però tenne conto del *quantum sua nummorum servat in arca*.

Nella discussione generale si è parlato delle origini del censo come titolo elettorale. Si disse che in esso è quasi riposta la tradizione del governo rappresentativo.

Io, nel discorrere intorno alla riforma elettorale, esaminai molto accuratamente le disposizioni delle costituzioni e leggi elettorali moderne, poco o nulla mi volsi alle antiche. Mi sembrarono troppo dissimili le condizioni delle società antiche per attingervi insegnamenti, tanto più che in esse troviamo governi diretti, anzichè governi rappresentativi.

Perciò non guardai nè all'Agora, nè al Fôro, nè ai Campi di Maggio. Non mi parve imitabile l'esempio di Hèrault de Sèchelles, l'estensore della Costituzione francese del 1793, il quale un bel giorno scrisse al bibliotecario della biblioteca Nazionale di Francia: « Dovendo per lunedì presentare all'Assemblea il progetto

della Costituzione, vi prego di mandarmi le leggi di Minosse, delle quali ho urgente bisogno. » (*Ilarità*).

Tuttavia, poichè si è parlato dei Comizî di Roma, tema di tanti studî, di tante erudite meditazioni, dirò essere incontrastabile che anche a Roma, nel procedere dai comizî per curie a quelli per centurie, e da quelli per centurie a quelli per tribù, vi fu una evoluzione dal regime aristocratico a quello censitario e poscia dal censitario al democratico fondato esclusivamente sul diritto personale. Nei comizî per curie erano ammesse solo le *gentes* patrizie. Ne'comizî centuriati Servio applicò la massima: *dat census honores*. Nei comizî tributi tutte queste distinzioni sparirono e non vi fu altra divisione che quella per quartieri: *ex regionibus et locis*.

E, guardando anche al moderno regime rappresentativo, le cui tradizioni risalgono alla costituzione britannica, è notevole che il regime del censo sia stato fondato non sopra un principio, ma sopra una accidentale ragione di convenienza. Infatti le elezioni, fino al 1429, si facevano da tutti i cittadini della Contea, per *totam comunitatem comitatus*; è soltanto perchè era troppo grande il numero degli intervenienti a quelle assemblee, che nel 1429, a limitar questo numero, si introdusse il censo dei tradizionali quaranta scellini.

Ma ivi pure, colle riforme memorabili del 1832 e del 1867, si mirò, sebbene in via indiretta, a fondare il diritto elettorale sulla capacità. Non altro scopo, disse lord Brougham, autorevole interprete di quella legge in gran parte dovuta alla sua eloquenza, non altro scopo ebbe la legge del 1832 che quello di tracciare una linea fra l'ignoranza e l'intelligenza, sebbene egli soggiunga non esservi riuscita. Vi riuscì però la riforma del 1867, che introdusse quasi il suffragio universale, ma lo introdusse soltanto nei centri più intelligenti e civili.

E la sostituzione del diritto individuale al censitario è indubbiamente la tendenza di tutti gli Stati a' dì nostri. Non alludo soltanto alla Francia, alla Svizzera, alla Grecia, ma alla Danimarca, al Portogallo, alla stessa Germania, ove il Bismarck disse: il regime del censo essere nient'altro che arbitrio e durezza.

Malgrado queste considerazioni, il Ministero, nel disegno di legge che ha presentato, tenne

conto del censo e gli fece una parte tutt'altro che scarsa, sebbene nella prima Relazione dell'onorevole Depretis fosse detto che a rigore, affinché il censo rispondesse all'ufficio suo, si dovrebbe piuttosto elevare che abbassare. Pure, egli lo mantenne a lire 40 di tributo, compreso il provinciale.

E notate, che, anche tenuto fermo a 40 lire, esso, in sostanza, viene ad essere notevolmente abbassato in confronto del concetto di chi lo aveva prima determinato in tale misura. Imperocchè, come bene osservò l'onorevole Senatore Deodati, facendosi eco dell'autore stesso della legge vigente, il Rattazzi, in forza del grandissimo aumento delle imposte, anche rimanendo identica la misura, il censo venne ad essere virtualmente abbassato, mentre colle stesse 40 lire d'imposta entrò certamente a far parte del corpo elettorale un numero di elettori considerevolmente maggiore che per l'addietro.

Nè basta: chè il Ministero, non ostante le idee prima espresse, per far larga parte ai concetti sostenuti dagli oppositori nella discussione innanzi alla Camera elettiva, consentì ad abbassare il censo elettorale fino alla misura di lire 19 80 di sola imposta governativa. E quest'imposta, ove la si paragoni colla misura del censo ora vigente nel quale è compresa la sovrimposta provinciale, corrisponde in media a lire 27 19; sicchè il Ministero ammise allora un abbassamento di circa 13 lire; ammise le predette lire 27 19 che costituiscono la differenza di sole sette lire, all'incirca, in confronto della misura stabilita nell'emendamento ora proposto dall'Ufficio Centrale.

Ma può il Ministero discendere più oltre senza proprio far sì che il censo mentisca a sè stesso, per usare la frase di un eminente scrittore di opinioni moderatissime, il Carné?

Se vi è cosa infatti che possa dirsi assiomatica nel nostro diritto pubblico positivo, quella si è che il censo viene adottato per titolo elettorale, in quanto è presunzione di capacità.

Ciò ha detto la Relazione con cui il Ministro Rattazzi, autore dell'attuale legge vigente, la sottopose all'approvazione Reale, e ripeterono in seguito, *ut carmen necessarium*, la Relazione Righi del 1875; la Relazione Nicotera del 1876, la Relazione Brin del 1879.

Ora, è evidente che, quale presunzione di capacità, il censo vale qualche cosa, quando

viene determinato in una somma abbastanza elevata; ma nulla vale quando è fissato in somma così esigua come quella che ora si propone.

La Restorazione aveva stabilito un censo elettorale di lire 300; il governo di Luigi Filippo un censo di lire 200; e in que'paesi, d'altra parte, l'imposta era più tenue che presso di noi. Per tal modo il censo vi rappresentava un capitale da 20 a 30 mila lire: ora, chi possiede 20 o 30 mila lire è presumibile, per non dire certo, che non sarà privo di una tal quale istruzione, non sarà addirittura un idiota. Ma, invece, quando andiamo a quella cifra minima che è proposta dall'Ufficio Centrale, ogni specie di garanzia che voglia riporsi nel censo è affatto illusoria.

Io citai alla Camera parole di autorevoli scrittori, in questo senso, e di taluno anche fra quelli i quali, come Beniamino Constant, sono reputati i più autorevoli propugnatori del regime censitario.

Mi basti ora ricordare un'altra volta le parole così incisive di lord Brougham, il quale, *totis litteris et verbis*, proclama che « il grande assurdo è quello di prendere il danaro come criterio e stabilire poi così esigua somma che non costituisce affatto alcun criterio, anche considerando che il danaro sia, com'è in una certa somma, una vera prova ».

Credo infatti non siavi bisogno di dimostrazione per rendere manifesto che il censo, nella misura propostavi dall'Ufficio Centrale, nulla rappresenta, nè come capacità, nè come indipendenza.

Il censo a lire 19,80, compresa la sovrimposta, rappresenta una rendita di forse 70 lire, come già disse l'onorevole mio amico il senatore Jacini; e 70 lire di rendita equivalgono a pochi centesimi al giorno. Ora, questi pochi centesimi al giorno quale differenza costituiscono mai tra chi li possiede e chi non li possiede? E può dirsi forse che colui il quale possiede qualche centesimo al giorno, per tale circostanza debba presumersi capace, presumersi indipendente? Io non mi dilungherò intorno a tale argomento, poichè esso fu già svolto egregiamente dall'onorevole mio amico il Senatore Pessina che vi dimostrò in modo irrecusabile che il censo, in tali proporzioni, non rap-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1881

presenta coltura, ma ignoranza, non rappresenta ricchezza, ma miseria.

Io, quando dovetti stendere la mia Relazione all'altra Camera, tanto ero persuaso che la gente di cui si tratta è lungi dall'essere qualche cosa di maggiormente indipendente del più umile proletariato, che m'ero proposto di provarlo rigorosamente con documenti statistici.

A tal uopo tentai di procurarmi una statistica da cui risultasse il numero e la specie degli individui che sono soccorsi dalla pubblica beneficenza, nel nostro paese; numero che si ha nelle statistiche inglesi; dalle quali apparisce che nel 1878 questi individui ascsero colà a 934,000 all'incirca.

Non mi fu possibile avere questa statistica. Ma per esperienza mia personale so perfettamente che moltissimi di questi minimi contribuenti trovansi fra coloro i quali vivono della carità pubblica.

E non è nemmeno vero che un censo anche minimo rappresenti una sostanza raccolta col lavoro e col risparmio, poichè spesso non rappresenta, per contro, che gli avanzi d'una sostanza sperperata e dissipata: spesso anzi non rappresenta alcun reddito proprio, perchè chi paga l'imposta non è che nominalmente e giuridicamente il proprietario: in sostanza, in realtà, il proprietario è il creditore, come ha osservato anche l'onorevole Jacini. I molti miliardi del nostro debito ipotecario ponno servire di eloquente commento a questa verità.

L'insistere nel volere un censo di così poco momento è poi tanto meno ammissibile in una legge che ha per base l'istruzione elementare.

Disse benissimo l'onorevole Griffini che potrebbe ammettersi il censo, qualora la misura della capacità non si fosse abbassata nel progetto di legge tanto da ammettere all'elettorato tutti coloro che hanno fatto gli studi prescritti dalla legge sull'istruzione elementare obbligatoria. Ma dal momento che di essa si accontenta il legislatore, al di sotto non c'è più posto per il censo.

Tutti i censiti, infatti, i quali hanno questa elementare istruzione, cui ad essi è più facile che agli altri di procurarsi, non sono forse elettori? E perchè quindi volere ch'essi non debbano pagare un'altra imposta ritenuta per tutti indispensabile, quella della più ristretta istruzione elementare?

Nè vale il dire che sanno leggere e scrivere: poichè il leggere e scrivere automaticamente, come osservò già la Relazione dell'Ufficio Centrale, non significa nulla. Chi non sa che vi sono elettori i quali vengono di volta in volta ammaestrati a scrivere un solo nome e cognome ad esclusivo scopo elettorale?

Certo è che questi elettori privi d'ogni istruzione non sanno ciò che si fanno: ammettendoli nel corpo elettorale, non è il loro voto che si ottiene, ma il voto altrui; mentre il porre per base all'elettorato l'istruzione elementare non ha altro senso che questo: che l'elettore possa votare con coscienza, con discernimento, con conoscenza di causa.

Quali conseguenze può avere il voto di chi non ne comprende l'importanza, il significato? Costoro non sarebbero che ciechi strumenti nelle mani altrui; che un contingente abbandonato alla pressione, alla corruzione. Benissimo disse Frère Orban alla tribuna della Camera belga il 12 luglio di quest'anno, che *questi elettori sarebbero in preda al primo venuto, in preda di tutti quelli che li circondano, i quali sfrutterebbero la loro ignoranza e la loro superstizione.*

Tralascio tutte le ragioni derivanti dalla indeterminatezza dell'imposta, che è di gran lunga maggiore aggiungendo, come propone l'Ufficio Centrale, la sovrimposta provinciale, mutabile non solo da luogo a luogo, ma altresì d'anno in anno.

Ora, nell'uno e nell'altro caso non è contraddittorio che, per effetto dell'abbassamento di un'imposta, una miriade di cittadini venga privata dei diritti politici, e si supponga per ciò solo scomparsa in loro tutti la capacità elettorale? Se questi cittadini sono quelli stessi di prima, se non sono nel frattempo diventati matti o delinquenti, non è il caso di dire: *semel votans, semper votans?* E non è assurdo che proprio quando son diventati più ricchi per il disgravio dell'imposta, poichè lo scemare dell'imposta produce ricchezza, vengano ad essere privati del diritto di suffragio?

Per quanto volgare, sarà sempre vero e sfavillante del proverbiale buon senso di Franklin il detto di lui: io era elettore perchè pagava l'imposta dipendente dal possesso di un asino; mi muore l'asino e non sono più elettore!

Ma l'abbassamento è principalmente sostenuto

coll'argomento che senza di esso commetterebbesi una grande ingiustizia a danno delle classi rurali, sicchè questo mezzo vuolsi necessario per ristabilire l'equilibrio fra le città e le campagne.

Ora io dico che qualora le classi rurali, per le condizioni sociali in cui si trovano, mancassero dei requisiti che sono ritenuti indispensabili per essere elettore, non sarebbe questa ragione di equilibrio, una ragione sufficiente per farci riconoscere ciò che non esiste.

Anche la Relazione presentata alla Camera elettiva dall'onorevole Brin, esprimeva questo concetto dicendo: « La vostra Commissione invero non sa intendere come, per il solo scopo di dare ai comuni rurali una partecipazione proporzionatamente più grande al voto, si vogliano chiamare, per raggiungere questa proporzione, quelli ai quali non si è riconosciuta sufficiente attitudine ad esercitare il voto ».

Inoltre, se fosse anche vero che per effetto del disegno di legge si desse una prevalenza all'elemento urbano, la legge nostra non farebbe che seguire gli esempî delle altre nazioni, e sarebbe strano che ce ne facessero rimprovero gli ammiratori delle istituzioni elettorali inglesi.

In Inghilterra infatti, come testè accennò l'onorevole Pessina, la riforma elettorale del 1867 ha più che duplicato il corpo elettorale nelle città, e non l'ha accresciuto che del 14 0/0 nelle campagne. In Isvezia pure sono, proporzionalmente, di gran lunga più numerosi gli elettori cittadini che quelli delle campagne.

Lo stesso verificasi in Austria, che non è certo un paese eccessivamente democratico. Anzi, siccome colà avvi distinzione fra i deputati assegnati alle città e quelli assegnati ai comuni rurali, si scorge, esaminando la relativa distribuzione, che le città hanno un deputato ogni 33,454 abitanti, e i comuni rurali ne hanno uno ogni 124,669 abitanti.

La legge elettorale ungherese fa condizioni più favorevoli per il riconoscimento dei diritti elettorali nelle città che nelle campagne.

Ma guardiamo anche in casa nostra.

Dagli oppositori al nostro progetto ho sentito fare molti encomî della legge vigente; la legge del 1859.

Ora, credete voi che, per effetto di questa legge

non si abbia la prevalenza dell'elemento cittadino in confronto di quello delle campagne? Tanto si ha, che le città, come le statistiche ufficiali dimostrano, hanno 31 elettori su 1000 abitanti, mentre le campagne non ne hanno che 20 su 1000 abitanti.

E poi, se scrittori d'ogni partito e d'ogni nazione, ch'io ho citato in un mio discorso alla Camera e che perciò non citerò ora una seconda volta, ammettono ad una voce che nelle città maggiore è l'intelligenza, la coltura, l'esercizio della vita pubblica, come fu pure testè dimostrato con ragioni inoppugnabili dall'onorevole Pessina; se quindi utile e legittima potrebbe considerarsi tale supposta preponderanza, dato pure che la medesima fosse vera, meno che altrove essa sarebbe a lamentarsi in Italia.

Tra noi infatti non può nemmeno dirsi che le campagne rappresentino veramente un elemento conservatore. In Italia le influenze cui le campagne, nella loro parte più incolta, possono obbedire, sono le influenze, le quali, senza reticenze, si propongono la distruzione dell'integrità della patria, della sua unità. E, come fu detto da molti oratori alla Camera dei Deputati, il brigantaggio, che infestò per tanti anni molte delle nostre provincie, non ha mai trovato alcun appoggio, alcun alimento nelle classi cittadine; lo trovò esclusivamente nelle campagne.

L'onorevole Pessina ha ricordato il giudizio che intorno alle campagne ha, non è guari, pronunciato un valentissimo scrittore, il Taine. Da questi, se valesse la pena di fare lunghe citazioni, potremmo udirne delle belle intorno al senso politico dei contadini francesi, sebbene essi siano da tempo di gran lunga più antico avvezzi alla vita pubblica.

E l'onorevole Jacini, che ha con tanto amore studiata la questione del suffragio indiretto, non ignora certamente che lo stesso Taine, il quale è forse l'ultimo e più ardente propugnatore del suffragio a due gradi, se lo propone, è appunto per questo, che reputa essere i contadini assolutamente incapaci di esercitare direttamente il diritto di suffragio.

Ma tutto ciò, o signori Senatori, io ve l'ho detto per un di più, perchè, del resto, checchè ne dica il vostro Ufficio Centrale, io mi permetto di credere e credo di poter dimostrare

irrefragabilmente, che, precisamente al contrario di quanto si sostiene dagli oppositori, il nostro disegno di legge ha fatto alle campagne una parte assai larga e potrei dire preponderante.

Per sostenere il contrario, si è affermato che col nostro disegno di legge, per mezzo del titolo elettorale riconosciuto in chi ha superato il corso della scuola elementare obbligatoria, si avrebbe il suffragio universale nelle città, mentre avremmo un suffragio ristretto nelle campagne.

Ma anche questa affermazione dipende dalla nessuna cura che gli oppositori si danno di conoscere le condizioni reali del nostro paese. Per vedere se tale affermazione sia vera, io ho voluto pigliare, fra gli altri, i dati che mi porge una delle città dove pure è più diffusa l'istruzione elementare, la città di Milano; e mi dispiace che non sia presente l'onorevole Senatore Bellinzaghi sindaco di quella, poichè confermerebbe certo il mio assunto. Ebbene, in questi dati ho trovato che in Milano, nell'anno scolastico 1879-80, vi erano nella 1<sup>a</sup> classe elementare inferiore 3262 alunni, nella 1<sup>a</sup> superiore 2420, nella 2<sup>a</sup> 1710. Da ciò voi vedete quanto pochi di coloro che entrano nella scuola arrivano fino a compiere il corso elementare di grado inferiore, e come perciò si vada assai lungi dal vero nel ritenere che nelle città, per effetto del titolo elettorale fondato sulla scuola elementare obbligatoria, si venga tosto ad avere una specie di suffragio universale.

Certo che l'istruzione elementare essendo obbligatoria, verrà un giorno in cui, come dissi, giungeremo a questo risultato; ma, l'istruzione elementare essendo obbligatoria senza distinzione di luogo, allo stesso risultato giungeremo, non meno che nelle città, nelle campagne. Però quanto al presente, come ho dimostrato, siamo lontanissimi dall'averlo, in virtù dell'istruzione elementare, il suffragio universale nelle città.

Sarebbe invece più vicino al vero il dire che, per effetto del presente disegno di legge, avremo il suffragio universale in alcune parti delle nostre campagne.

L'on. Senatore Lampertico ricorderà forse una osservazione che è stata fatta dall'Associazione costituzionale di Padova. Dico che forse la ricorderà, trattandosi di una Associazione che trovasi in luogo vicino alla sua Vicenza, e di una Associazione colla quale egli

ha consenso di opinioni politiche. Questa Associazione esaminò il disegno di legge dell'on. Depretis, e tra le altre censure che vi fece vi fu quella di avere ammesso all'elettorato tutti coloro che sono o furono consiglieri comunali: quell'Associazione disse che, coll'ammettere all'elettorato i consiglieri comunali, si fa una parte sproporzionatamente favorevole alle campagne.

Vediamo infatti l'effetto comparativo, per città e campagne, dell'ammissione dei consiglieri comunali all'elettorato politico, quale è stabilito nel progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati.

Noi in Italia abbiamo Comuni:

2 con popolazione superiore a 250,000 abitanti, e aventi quindi 80 consiglieri, cioè in totale . . . . .	160
14 con popolazione eccedente i 60 mila abitanti e 60 consiglieri ciascuno, insieme . . . . .	840
33 con oltre 30,000 abitanti e con 40 consiglieri, in complesso . . . . .	1,320
312 con oltre 10,000 abitanti e con 30 consiglieri, in totale . . . . .	9,360
2022 con oltre 3,000 abitanti e con 20 consiglieri, insieme . . . . .	40,440
5877 con 3,000 abitanti e meno e con 15 consiglieri, insieme . . . . .	88,155

Ora, da queste cifre appare come i 361 maggiori Comuni, che contano, da soli, un terzo all'incirca della popolazione totale, non hanno che il dodicesimo dei consiglieri. In altre parole, mentre i Comuni che non superano i 10,000 abitanti hanno 128,595 consiglieri, gli altri, che possono dirsi i veri Comuni *cittadini*, ne annoverano in tutti soli 11,688.

Volendo limitare il raffronto ai soli Comuni i quali non contano più di 3,000 abitanti, risulta che, mentre essi non hanno che il 31 per cento, all'incirca, della popolazione del Regno, hanno il 63 per cento del numero totale dei consiglieri.

E siccome la legge ammette all'elettorato non solo quelli che sono, ma quelli che furono consiglieri comunali, gli uni e gli altri, per poco che vogliano ritenersi mutati nelle elezioni, non ascenderanno a meno di 450,000; dei quali, per la proporzione suddetta, la

grandissima maggioranza apparterrà alle campagne.

È questa categoria di elettori, nei minori Comuni, può comprendere tutta la popolazione maschile maggiorenne, poichè ivi, per l'articolo 11 della legge comunale, sono consiglieri tutti gli eleggibili a tale ufficio.

E siccome consiglieri comunali possono essere nei detti comuni anche coloro i quali non pagano che 10 e anche sole 5 lire d'imposta, compresa non soltanto la sovrimposta provinciale ma anche la comunale, vedesi quanto si è largheggiato in questa parte, quale gran numero di piccoli censiti ha ammesso il disegno di legge.

Le stesse osservazioni potrei fare quanto ai conciliatori, ai soprintendenti delle scuole, agli amministratori d'opere pie, formanti tutti categorie che danno un numero di elettori nelle campagne assai maggiore di quello che nelle città.

Ma un'altra categoria indubbiamente si recluta per la massima parte tra le classi rurali; ed è quella dei soldati che escono dalle scuole reggimentali, la quale categoria fornisce il contingente forse più numeroso al nuovo corpo elettorale, siccome quello che nella Relazione alla Camera dei Deputati ho dimostrato ascendere a non meno di 545,000 elettori al 1° gennaio 1883.

Ora, la maggior parte di questi elettori appartiene certamente alle campagne, e ciò per due ragioni: l'una, perchè la popolazione rurale in Italia è molto maggiore che quella delle città, e l'altra perchè la popolazione campestre, assai più robusta, offre nella leva il minor numero d'inabili al servizio militare.

Abbiamo inoltre, a costituire la preponderanza delle campagne, la categoria dei mezzadri, che il progetto di legge ammette con evidente favore e, potrei dire, con incontrastabile privilegio.

Che cosa si è infatti stabilito riguardo ad essi? Si è stabilito che entrino nel corpo elettorale, ma non in base all'imposta che pagano sui redditi di ricchezza mobile; nel qual caso non ne entrerebbe forse nessuno, perchè probabilmente nessuno paga lire 19,80, essendo essi assoggettati ad un'imposta di ricchezza mobile, che si ragguaglia al 5 0/0 del tributo fondiario erariale principale, esclusi quindi i tre decimi ad-

dizionali, che grava sul fondo da essi coltivato. Il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati attribuisce loro il diritto elettorale, quando il fondo dai medesimi personalmente condotto sia colpito da una imposta governativa non minore di lire 80. E siccome in queste lire 80 effettivamente pagate entrano anche i tre decimi sui quali non è commisurata l'imposta, ne viene che i mezzadri sono ammessi all'elettorato quando paghino solo lire 3,07 d'imposta. Come risulta per tal modo evidentemente dimostrato, a questa classe esclusivamente campagnola è stato fatto un vantaggio che alcun'altra classe non ha, e così si è costituito un diritto diverso e più favorevole nelle campagne, ove si ottiene l'elettorato pagando, invece di lire 19,80 d'imposta diretta, lire 3,07 solamente!

Ciò avverrebbe col disegno di legge approvato dalla Camera elettiva. Vediamo ora le conseguenze a cui si verrebbe quanto ai mezzadri col progetto dell'Ufficio Centrale.

Mentre il disegno di legge della Commissione della Camera elettiva, secondo i calcoli che leggonsi nella Relazione alla Camera stessa, dava già al corpo elettorale 200,000 mezzadri, il disegno di legge che fu definitivamente approvato estese il favore ad altre categorie di coloni, facendo salire verosimilmente il numero degli elettori per tal titolo da 200,000 a 250,000.

Il progetto dell'Ufficio Centrale lo aumenterebbe ancora. Ma v'ha di più: a ben altro assurdo questo progetto razionalmente condurrebbe.

Siccome secondo l'Ufficio Centrale il mezzadro avrebbe il diritto elettorale, quando il fondo dalui personalmente condotto paghi lire 80, non di sola imposta erariale, ma 80 lire fra imposta erariale e sovrimposta provinciale, queste 80 lire di complessivo tributo corrispondendo, nella media del Regno, a lire 58 25 di imposta governativa totale, compresi cioè i 3 decimi addizionali, e conseguentemente a lire 44 80 di imposta governativa principale, esclusi i tre decimi, ne viene che sarebbero ammessi all'elettorato parecchi i quali non pagano alcuna imposta. Imperocchè, come vedemmo, sono dispensati dal pagamento dell'imposta i coloni, quando il fondo da essi coltivato non paga 50 lire d'imposta erariale principale, esclusi i tre decimi. Quindi, secondo il progetto dell'Ufficio

Centrale, si verrebbe a questa incoerenza, la quale contrasterebbe agli stessi principî su cui l'Ufficio predetto fonda l'elettorato, che, cioè, vi sarebbero elettori non aventi nè il titolo stabilito per la capacità, l'istruzione elementare, nè il titolo derivante dal censo, il pagamento dell'imposta!

A tali incongruenze giunge il progetto che si vuol far approvare dal Senato.

Io non ho altro da aggiungere, sembrandomi di aver dimostrato, in modo tale che sono certo non ammette risposta, come, se havvi sproporzione fra la classe cittadina e la rurale, essa si verifica in senso opposto a quello che è dichiarato dall'Ufficio Centrale, poichè se vi è disequilibrio, esso vi è piuttosto a favore delle campagne che delle città.

Ed ora un'ultima parola. L'onorevole Lampertico, sostenendo gli emendamenti dell'Ufficio Centrale, nella sua eloquentissima orazione vi disse che non tiene molto al successo, ma più tiene a fare il proprio dovere.

Ora, siccome il successo fu, almeno finora, tutto per lui, ed era facile a prevedersi, così egli mi consentirà, che tale linguaggio ben meglio s'addice al Ministero.

Esso, assai più che al successo, si è creduto in dovere di tenere alla fedeltà de'suoi principî, alla coerenza della sua condotta, alla costanza dei suoi propositi, alla coscienziosa religione dei suoi convincimenti. (*Benissimo*).

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Poichè mi pare che in questo momento il Senato desideri piuttosto che un discorso, poche conclusioni per quanto sia possibile chiare, precise, determinate, le quali conducano ad una definizione, prendo la parola proprio sull'ultimo scorcio della seduta, e non intratterrò quindi lungamente il Senato; salvo a ritornarci poi quando la discussione con questo non fosse chiusa.

Prima di tutto, alle parole cortesi con cui ha chiuso il discorso l'onorevole Ministro Guardasigilli, rispondo pregandolo pure di credere che non mi sarei aspettato una allusione da lui fatta non so con quanto fondamento nel corso del suo dire.

Ben mi guarderei dal parlare in nome di una qualunque associazione politica.

Parlo soltanto in nome dell'Ufficio Centrale ed in nome mio: e il modo che io ho tenuto in Senato in una recente occasione ed in questa...

ZANARDELLI, *Ministro Guardasigilli*. Nessuno ha ciò posto in dubbio.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*... mi abilita ad affermare che noi non intendiamo contrastare ma coadiuvare l'opera del Governo. Mi limiterò ora a dire che noi poniamo sopra tutto la necessità di avere una legge, la quale ci dia una sincera rappresentanza della volontà nazionale.

Non è nemmeno esatto quello che ha detto l'onorevole Guardasigilli, che la discussione di oggi sia stata un monologo tutto in favore della legge.

Prima di tutto comincio col notare come l'onorevole collega, il Senatore Allievi, abbia avvertito che, sebbene egli non desse molta importanza all'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, tuttavia al principio dell'Ufficio Centrale in qualche modo si conformava, e che semplicemente si è staccato dalla maggioranza di esso per considerazioni di altro ordine.

Quanto ai due gravi discorsi che si sono fatti nella seduta di oggi, l'uno, se mal non mi appongo, era contrario al suffragio universale, e combatteva l'emendamento, perchè sembravagli che conducesse al suffragio universale, e l'altro discorso favorevole al suffragio universale si mostrò contrario all'emendamento, perchè questo introduce nel voto una qualificazione.

In qualche maniera mi pare dunque che gli onorevoli Senatori, i quali hanno parlato, concludendo in favore del disegno di legge, colle ragioni con cui hanno motivato il loro voto, vengano se non altro a contrappesare l'uno l'autorità dell'altro, che certamente è grandissima.

Però la logica conseguenza dell'uno e dell'altro andrebbe, in fatto, contro al principio del censo, più assai che contro l'emendamento.

È vero che il censo sia semplicemente un fatto materiale?

Il censo rappresenta la potenza del lavoro; l'emancipazione dell'individuo a cui dischiude la via di fare la sua fortuna ed il suo destino; un invito all'attività, all'economia, alla virtù.

Si ritorna alla questione del numero.

Quanto a tale questione, i dati che si sono esposti, si sono accettati più assai di quello che io domandasi al Senato di accettarli.

Ho detto che si erano raccolti più che altro per farne la critica, critica non determinata da uno scopo preconcepito, ma dai principî della logica statistica.

Tuttavia, una volta che si vuol fondarsi su questi numeri, domando proprio se, riducendosi a quei pochi numeri, nei quali ho epilogato le conclusioni dell'analisi che ne ho fatto, e che contraddetti non vennero, questo equilibrio, che pure non si disconosce doversi cercare, vi sia. Per il 1882 è pure stabilito in un 1,200,000 l'aumento di elettori pel fatto dell'aver percorso gli studî elementari prima della legge 5 luglio 1876. Pel censo invece non sarebbero nemmeno 300,000 gli elettori che verrebbero ad aggiungersi quando si adotti il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati.

Colla riduzione del censo se ne avrebbero un milione e mezzo di nuovi.

Coll'emendamento nostro ne avremmo circa 700,000. Arriviamo quasi all'aumento di elettori pel solo fatto della seconda istruzione elementare, e che cioè non abbian percorso dopo questi, altri studî.

Ma il numero, siccome ho detto, non si può conoscere, esattamente, nè il numero fonda il diritto.

Siamo persuasi o no che vi siano delle classi di cittadini i quali non hanno con questo disegno di legge una equa parte di rappresentanza? In ciò, mi pare consista veramente il nodo della questione.

Pochi o molti che siano, hanno sì o no diritto?

Il principio del censo è ammesso? Sì. Ebbene, una volta che questo principio del censo è ammesso, ammettiamolo in fatto e non togliamo con una mano quello che diamo coll'altra, il che vuol dire che, come nello svolgimento di tutto il nostro diritto storico elettorale, debbono andare questi due elementi della capacità e del censo svolgendosi contemporaneamente.

Se oggi portiamo un tanto aumento per conto della capacità, un aumento pure ci vuole corrispondente per conto del censo.

Non togliamo con una mano quello che diamo coll'altra; al che si arriva una volta che, anche ammesso un aumento, portiamo delle difficoltà all'esercizio del diritto elettorale.

L'emendamento dell'Ufficio Centrale nel corso di questa discussione qualche volta venne qua-

lificato di insignificante, qualche volta si è detto eccessivo.

Non bisogna considerare la disposizione che riduce il censo elettorale a lire 19 80 compresa la sovrimposta provinciale, come disposizione che stia da sè.

Bisogna metterla in corrispondenza con tutte le altre disposizioni le quali vi si collegano e ne dipendono. Dico questo perchè credo di avere bisogno di persuadere coloro i quali pensano che l'aumento del censo proposto dall'Ufficio Centrale sia insignificante, piuttosto che quelli che lo credono eccessivo. E certo si è, che l'Ufficio Centrale aveva già ricevuto continuamente da ogni parte premure per portare negli elettori per censo un aumento maggiore. Ora, approvate appunto le disposizioni quali sono proposte dall'Ufficio Centrale, l'aumento non si riduce soltanto, come già avvertiva da ultimo l'onorevole Ministro Guardasigilli, ai *censiti* per lire 19 80, compresa la sovrimposta provinciale. L'aumento si estende ai *fattaiuoli*, ai *coloni*, poichè per essi pure si computa nell'imposta del fondo la sovrimposta provinciale.

L'aumento si estende alle *famiglie* dei mezzadri, poichè per queste pur anco si è applicato il principio, che dal disegno di legge veniva applicato bensì per consociazioni simili, e in quell'unico caso, no.

L'aumento si estende infine a tutti coloro che non avrebbero altrimenti potuto esercitare il diritto elettorale perchè obbligati a produrre un contratto, e a coloro, che sarebbero stati allontanati dall'urna, pel solo fatto di dover dare una *prova*, e questa del *pagamento* effettivo dell'imposta.

Non è poi nemmeno vero che gli elettori da noi introdotti appartengano tutti alla campagna.

Poichè abbiam pareggiato la rendita pubblica a ogni altro reddito, con questo non viene già di per sè ad accrescersi il numero degli elettori della campagna; sono elettori della campagna e della città; ma elettori sono, i quali hanno caro l'ordine sociale, quanto il risparmio delle loro lunghe fatiche, il quale non vogliono che il soffio di un'ora disperda.

Anche nei soli riguardi della prova voi vedete dunque, che non abbiam fatto opera vana.

È già grave la condizione d'essere in perfetta giornata col pagamento delle imposte: gravissimo il doversi prender cura noi stessi

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1881

di provarlo. Quanti nella campagna rinuncierebbero, a questo patto, al diritto elettorale! Molto più saran quelli che non si trovano disposti a dare per ciò una lira del loro denaro, un'ora del loro tempo.

Se l'istruzione obbligatoria fosse già portata a quel punto, che l'onorevole Ministro Guardasigilli vagheggia e che vagheggiamo noi tutti, la cosa potrebbe mutare d'aspetto. Ancora il suffragio non sarebbe universale, come è stato detto, perchè, se anche tutti i cittadini potessero dare un voto, quando lo danno, non come tali ma per una qualificazione, ciò non sarebbe più in omaggio alla teoria del suffragio universale. Siamo in ciò perfettamente d'accordo con l'onorevole Guardasigilli.

Ma il fatto sta che oggigiorno l'istruzione è ben lunge dall'essere altrettanto distribuita nelle campagne quanto nelle città.

Quindi non possono acquistarsi titoli di elettore per istruzione quelli che acquistarlo non potessero per censo. La spesa dell'istruzione rappresenta nelle città 2 lire e 29 cent. per abitante, solo 1 e 12 nella campagna.

Nè questi dati sarebbero i più favorevoli al mio assunto; potrei addurne altri, ma non credo ne sia bisogno, perchè tutti comprendono che pel fatto dell'istruzione non possono gli elettori della campagna entrare nel corpo elettorale, altrettanto che quelli della città.

L'onorevole Guardasigilli ha perfettamente ragione che non si debba riandare la storia delle legislazioni. Nè io credo averlo fatto.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Non ho detto questo.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Ciò so bene. Non ho accennato qua e là, che ad alcuni esempi storici, i quali trovano perfetto riscontro nei fatti contemporanei: la storia infine non per niente si è detta maestra della vita. E, poichè oggi ad uno di questi esempi è ritornato il Ministro Guardasigilli, mi si conceda soltanto di chiarire cosa che vi si attiene, e che ho detto in altra tornata. In altra tornata ho detto della cura di Fabio Massimo, tanto lodata dal Machiavelli, di far sì che la *factio urbana* non turbasse l'espressione della sincera volontà dell'*integer populus*. Ora ricorderò anche l'elogio fatto da Cicerone all'ottimo uomo che pur ebbe posto modesto ma onorato nella repubblica, il padre dei Gracchi, il quale venne lodato preci-

samente per aver tenuto lo stesso sistema di Fabio Massimo.

Cicerone adunque dice: « quod nisi fecisset rempublicam, quam nunc vix tenemus, jamdiu nullam haberemus ».

È vero; le popolazioni urbane sono più amanti di libertà; le popolazioni rurali, per la loro piena dipendenza dalla natura, sono anche disposte a maggior dipendenza nelle loro relazioni civili. È vero; nella mobilità dei capitali e del commercio le popolazioni industriali hanno un impulso continuo verso la libertà personale. È vero; nelle città si scorgono prima che nella campagna le manifestazioni della vita nazionale. Sì; ma se vi si scorgono prima le manifestazioni di maturità e di progresso, la storia forse non ci dimostra che vi si scorgono prima pur anche quelle dei mali inerenti al progresso medesimo, come quelle inerenti ad una decadenza? L'esservi più vivace la vita è un beneficio; ma è anche un pericolo. Vi hanno più facile accesso le novità; ma pur anco novità non buone. Vi si apre ed allarga il campo dei nobili sentimenti, ma anche del vizio.

Citerò dei fatti, i quali non escludono minimamente la benefica influenza delle città sulle campagne, ma di per sè stessi rivelano quella condizione febbrile, la quale pure è innegabile che maggiormente agita il popolo urbano. Or bene, dei condannati dalla Corte d'assise nel 1880, su 10,000 abitanti, di popolazione urbana erano 4,23, della popolazione di campagna 2,06, dei detenuti nelle case di custodia provenienti dalla città 0,08, nei bagni e case di pena 1,50, dalla campagna 0,01, in quelle, in queste 0,90 per mille abitanti.

Esopra 1,000,000 di abitanti, 72 suicidî si ebbero il 1880 nelle città, 33 nelle campagne, mentre la popolazione della campagna è di 19,600,000, quella della città, di 8,800,000. Per alcoolismo, la mortalità generale dei maschi è stata di 65 per 10,000, quella dei contadini, solo di 9. Altri dati potrei trovare nella patologia sociale, nè credo che i fatti abbiano dissipato i timori del Sully, che il concentrarsi degli abitanti nelle città diminuisca l'attitudine soldatesca.

Se le armi dotte sono reclutate a preferenza fra le industrie, nelle campagne si recluta il nerbo delle soldatesche, il nerbo di ogni esercito delle nazioni incivilite.

In altra tornata ho osservato che un aumento

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1881

di elettori ritorna sempre più propizio alle città che alle campagne, perchè per la distribuzione statistica delle età sono nelle città in maggior numero quelli che esercitar possono il diritto elettorale; perchè nelle città è maggiore il movimento elettorale; perchè maggiore vi è l'opportunità delle urne.

Ma oltre ciò, il numero della popolazione della campagna diminuisce di mano in mano che progredisce la civiltà, diminuisce per la ragione della cresciuta divisione del lavoro. E finalmente l'equilibrio non istà solo nel numero, ma nell'influenza.

L'effetto di un corpo non dipende solo dal suo volume, ma dalla sua rapidità. E vuolsi forse paragonare l'influenza della campagna all'influenza della città? Quanto maggior parte può esercitare ad un tanto momento nella cosa pubblica la industria, pel solo fatto della sua concentrazione, e della libertà delle sue operazioni! Non dobbiamo soltanto badare ai numeri, ma anche al loro valore.

Vorrei più da vicino parlar dell'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale in quanto computa la sovrimposta provinciale.

Basta che brevemente epiloghi il già detto poichè in verità le ragioni da noi addotte, contraddette non sono state.

L'imposta erariale è già un freno perchè non si aumenti l'imposta provinciale; ed anche con questo solo incomincia ad agire come compensazione. Ma poi è certo, e nessuno si provò distruggere una proposizione, come questa matematicamente certa, che la stessa somma pei bisogni della provincia richiede una sovrimposta provinciale elevata se è bassa l'imposta erariale, e si ha mediante una sovrimposta provinciale modica quando invece sia elevato l'estimo.

Occorre ancora dimostrare che la nostra proposta è così poco incompatibile collo Statuto, che venne adottata sin dalla prima legge elettorale, la quale va, si può dire, connessa collo Statuto? che è vano il magnificarne ora gli inconvenienti, se finora nessuno se n'è accorto mai? che è lo stesso partito adottato dalla legge elettorale del 1848 nelle identiche condizioni in virtù di leggi speciali, e dalla legge elettorale del 1860, nelle identiche condizioni di legge generale per l'amministrazione delle Provincie? che infine è il solo che man-

tenga al numero di elettori per censo, quella rispondenza coi fatti, che dal disegno di legge è assicurata agli elettori per istruzione?

L'elemento che così introduciamo nel corpo elettorale, reputiamo un buon elemento. Citerò autore non sospetto di poco liberale animo, il Vacherot.

La borghesia è il mondo delle idee e degli affari. Agli uomini di idee si può parlare dei principî di libertà e di giustizia violata da una politica giacobina, e saremo intesi. Alle persone d'affari si può parlare degli interessi compromessi da una politica radicale e rivoluzionaria, troveremo ascolto. Il popolo è il mondo dei sentimenti tradizionali, e degli imperiosi bisogni. Si può fare appello ai suoi sentimenti offesi, alle sue necessità disconosciute da una politica che porta l'inquietudine e il malessere fino alla profondità degli ultimi strati sociali. Se l'operaio delle città, obbedendo alla parola d'ordine, come una consegna militare, resta sordo agli avvertimenti dei repubblicani conservatori, il lavorante delle campagne, loro presterà altrettanto più l'orecchio che non è nè ostile, nè indifferente a quelle istituzioni di ordine sociale, che sotto le mutate forme politiche, la sua fede e la sua tradizione pur gli comandano di difendere. Entrerà nella lotta per dar la vittoria ai liberali e ai conservatori, se resta ben persuaso, che si tratta di preservare la patria. E si è sulle classi di questa maggioranza, ieri imperiale, oggi repubblicana, che si può fare assegnamento. Essa in realtà è fluttuante, e cioè disposta a schierarsi con coloro, che miglior sicurezza offrono che non saranno distratti dalle loro occupazioni, che il frutto dei loro lavori non sarà disperso, che la dignità della patria comune non sarà compromessa. Che se gl'insegnamenti dell'alta saggezza politica non sono accessibili che al piccolo numero degli iniziati, v'è la *lezione delle cose*, che di per sé parla alle moltitudini. È tutto un ammaestramento di politica pratica che, professano, tutto un libro che aprono alle nazioni, i perturbatori dell'ordine sociale quando agli animi presaghi fan già intravedere cupi pericoli.

Sono queste lezioni accessibili a tutti, e che efficacemente parlano ad uomini, i quali non si trovano posseduti da idee partigiane, nè costretti nei legami di setta. Non siamo ancora che alle prime lezioni, e di già gravi pericoli

cominciano a colpire l'immaginazione delle moltitudini.

Presso di noi nessuno di quelli i quali sostengono il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati, nessuno di coloro che l'hanno approvato, certissimamente credono, che col disconoscere la legittima parte che al censo è dovuta si debba arrivare a queste terribili lezioni dei fatti.

Ma si riconoscerà volentieri da tutti, che la causa, la quale l'Ufficio Centrale propugna, è la causa della proprietà e dell'ordine sociale, il che infine vuol dire, la causa della libertà. I computi che si sono fatti in buona fede dagli uni e dagli altri possono venirsi a confondere gli uni cogli altri. Ma sopra i computi sta un'idea chiara, ed in cui tutti devono convergere i nostri studi: che se riusciamo ad armonizzare maggiormente gl'interessi di tutte quante le classi sociali, la legge rappresenterà maggiormente la volontà della nazione.

*Voci.* Bravo, bene!

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno.* Desiderando che il Senato prenda una risoluzione - forse il mio desiderio è un po' ardito - io non farò che due sole osservazioni.

Io vedo che siamo tutti d'accordo, siamo tutti amici della giustizia, vogliamo tutti dare un giusto equilibrio ai vari interessi. In che consiste adunque la disputa? In una questione di limite, di quantità.

Nello schema ministeriale abbiamo un'imposta erariale di 1980. Secondo l'emendamento dell'Ufficio Centrale si vuole un'imposta erariale minore, a fine di aggiungere l'imposta provinciale. Ecco in che consiste la questione. Ora, in questa questione di limite, io mi rimetto alla sapienza del Senato, e aggiungo solo un'altra osservazione per mostrare l'arrendevolezza del Governo.

L'onorevole Relatore ha fatto un piccolo salto nella sua discussione. Dall'art. 3 è saltato allo art. 11. Comprendo, si legavano insieme, ma è certo che potevano stare slegati.

E chi dice all'onorevole Relatore che il Ministero non sia disposto ad accettare quell'emendamento?

Noi non ci siamo ancora spiegati su questa questione. Ma non esito a dichiarare che su quell'emendamento il Ministero è disposto a deferire al senno dell'Ufficio Centrale; ma a sua volta l'Ufficio Centrale faccia atto di deferenza verso il Governo e accetti la sua proposta; e l'accetti il Senato, perchè in fin dei conti trattasi di una questione di poche lire più o meno, e ciò può facilitare l'approvazione del disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento. (*Bene*).

Senatore ROSSI A. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Dopo le solenni affermazioni dell'onorevole Relatore sui pericoli che corrono l'ordine sociale e la libertà, sento il bisogno di dire che voto per la capacità. Non intendo di essere ostile al censo, ma è anche necessario che ogni proprietario, grande e piccolo, si renda istruito e capace.

Osserviamo le classi dalle quali procede principalmente la emigrazione. Non havvi che un solo modo di sollevarle: la istruzione.

Lasciamo gli idilli rurali ed investiamoci della vita, delle necessità, dei pericoli, delle esigenze della società moderna. (*Rumori - Agitazioni*).

*Voci:* Si rientra nella discussione generale? Basta, Basta.

PRESIDENTE. Lascio parlare l'oratore.

Senatore ROSSI A. Noi non dobbiamo esagerarci nè le forze conservatrici delle campagne, nè i pericoli della popolazione operaia.

Io conosco delle fabbriche....

*Voci.* Basta! ai voti!

(*Rumori; agitazioni. I Senatori si affollano nell'emiciclo*).

Senatore ROSSI A. Se il Senato è stanco posso ripigliare domani.

*Voci.* No, no.

PRESIDENTE. Il Senato manifesta il desiderio che la seduta continui.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno.* Il Senato non mi giudichi troppo ardito, ed anche un po' scortese, se oso rivolgergli una preghiera.

I giorni per i lavori parlamentari sono ormai numerati.

Io debbo anche assistere alla discussione dei bilanci nell'altro ramo del Parlamento.

Prego dunque i signori Senatori di fare un

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1881

po' di sacrificio e di procedere alla votazione questa stessa sera.

*Voci.* Sì, sì; ai voti, ai voti.

Senatore SARACCO. L'Ufficio Centrale rinuncia volentieri alla parola per le considerazioni sottoposte dall'onorevole Presidente del Consiglio.

Quindi, come Presidente dell'Ufficio Centrale debbo dire che esso, malgrado suo, è costretto a rimanere nelle conclusioni che ha presentato al Senato.

*Voci.* Ai voti; ai voti.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Rossi non ha terminato.

Senatore ROSSI A. Vi sono delle popolazioni operaie le quali... (*Rumori*).

PRESIDENTE. Favoriscano di far silenzio.

Senatore ROSSI A. ... non la cedono in moralità alle popolazioni rurali, anzi venute dalle campagne migliorarono le loro condizioni intellettuali morali e materiali... (*Rumori*).

Per queste considerazioni io dichiaro che voterò la legge come è uscita dalla Camera dei Deputati, e questo dico a nome mio ed a nome di altri amici.

PRESIDENTE. Ora si deve procedere ai voti.

Avverto che abbiamo due diverse domande riguardanti il modo della votazione.

L'una già fatta ieri, chiede che l'emendamento sia votato a scrutinio segreto.

L'altra è questa che leggo:

« I sottoscritti all'oggetto di evitare una troppo grave perdita di tempo propongono che il voto sull'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale all'art. 3 del progetto di legge sia dato per divisione ». (*Seguono le firme*).

*Voci.* Sì, sì, sì!

PRESIDENTE. Il Regolamento non prevede il caso...

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. ... di due proposte di forma diversa di votazione. Quindi spetta al Senato di deliberare in proposito.

Il signor Senatore Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Avendo io presentata la domanda che la votazione si facesse per scrutinio segreto, la mantengo, tanto più che fu accordata ieri per la votazione della prima parte dell'art. 2. Per evitare una discussione sul metodo di votazione che ci farebbe perdere maggior tempo parmi che si potrebbe procedere

subito oggi alla votazione a scrutinio segreto di questo articolo.

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore CANTELLI. Domando la parola.

(*Rumori*).

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Devincenzi ha la parola.

Senatore DEVINCENZI. La cedo all'onor. Senatore Cambray-Digny.

PRESIDENTE. Il Senatore Cambray Digny ha dunque facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. L'art. 44, mi pare, del Regolamento dice che lo scrutinio segreto o lo scrutinio di divisione sono di diritte accordati quando siano chiesti da dieci Senatori.

Ora egli è evidente che, con questa specie di parità, risulterebbe da questo articolo che la prevalenza dovesse avere chi è stato il primo a presentare la domanda.

Questo è un principio che io credo non possa essere combattuto da nessuno.

Quindi sta il fatto che quando si è presentata prima la domanda di scrutinio segreto, e che quelli che l'hanno presentata la mantengono, lo scrutinio segreto deve avere la prevalenza.

Dirò di più che queste disposizioni, come ognuno sa, sono regolamentari, e sono nell'interesse delle minoranze, e perciò non si possono variare con un voto dell'assemblea.

Quindi io prego l'onorevole nostro Presidente di voler procedere oltre alla votazione a scrutinio segreto, com'era stabilito fino da ieri.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 44 del Regolamento del Senato:

« Il Senato esprime generalmente il suo voto per alzata e seduta, salvochè, trattandosi di un articolo di legge, di un emendamento, o di un ordine del giorno, dieci Senatori domandino il voto per divisione, o per appello nominale e scrutinio segreto ».

Questa è l'unica disposizione che contiene in proposito il Regolamento.

Ora la parola spetta al Senatore Cantelli.

Senatore CANTELLI. Alle ragioni dette dall'onorevole Senatore Cambray-Digny alle quali mi associo, credo doverne aggiungere un'altra, ed è che ieri, quando fu fatta la domanda di scrutinio segreto, fu fatta non solo per l'emenda-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1881

mento di ieri, ma per gli emendamenti tutti dell'Ufficio Centrale.

Nessuno fece eccezione all'adozione di esso per quanto riguarda gli altri emendamenti, il Senato accettò la proposta di fare il voto a scrutinio segreto, e si procedè realmente allo scrutinio segreto. Dunque parmi sia il caso di proseguire con questo metodo.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Io non posso associarmi all'opinione dell'onorevole Senatore Cantelli, che cioè la cosa sia pregiudicata, per il solo motivo che ieri dal nostro illustre Presidente non è stato messo ai voti, quale dei due modi fosse prescelto dal Senato.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Ieri si è domandata la divisione senza parlarne, senza metterla ai voti, e non si può dire quindi che il Senato si sia dichiarato in favore dello scrutinio segreto e contro la votazione per divisione.

Quando dal Presidente, la cui autorità per me naturalmente supera qualunque considerazione, fu messo ai voti l'emendamento con lo scrutinio segreto, io ho creduto, e molti miei onorevoli colleghi mi hanno confermato in questa opinione, che ciò era perchè il regolamento assolutamente lo chiedeva. Sentendo ora dall'autorevole voce del nostro Presidente che il Regolamento non decide la questione, io insisto che si metta ai voti quale dei due metodi sia prescelto dal Senato.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Il Presidente ha già detto che la domanda fu fatta ieri. Domando che si legga come fu letta ieri.

PRESIDENTE. L'ho letta ieri e l'ho ripetuta oggi. Ora la rileggerò.

« I sottoscritti chiedono che tutti gli emendamenti fatti dalla Commissione agli articoli 2 e 3 del titolo I della legge sulla riforma elettorale siano votati a scrutinio segreto ».

(Rumori).

Senatore BENINTENDI. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Il Senato si è spaventato all'udire le parole *tutti gli emendamenti*. Non è per tutti gli emendamenti del-

l'Ufficio Centrale che è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto, è stata solamente chiesta per tutti gli emendamenti degli art. 2 e 3. Essendosi già votati gli emendamenti all'art. 2, non resta che a votare su questo dell'art. 3...

Senatore BERTEA. Domando la parola. A me pare che...

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Mi permettano, non ho ancora finito.

L'onorevole Senatore Moleschott ha detto a questo proposito una cosa che io mi credo in dovere di rilevare perchè contraria alle antiche consuetudini di quest'Assemblea e contraria alle abitudini di tutti i corpi deliberanti.

Il Senato ritiene, come tutti gli altri corpi deliberanti, che quelle prescrizioni che sono nel regolamento non possono sottomettersi a deliberazione, e siccome queste prescrizioni sono fatte tanto a tutela delle maggioranze che delle minoranze, non possono essere discusse.

Questo è il mio concetto. Quando adunque il regolamento come il nostro, presenta due maniere di votazione, vuol dire che deve essere adottata quella che è stata presentata per la prima.

E questo dico indipendentemente dalla cosa di cui si tratta.

Se fosse stata chiesta prima la votazione per divisione io combatterei l'altra per scrutinio segreto. Ora, come hanno sentito i signori Senatori, fino da ieri fu chiesta la votazione per scrutinio segreto e per conseguenza la votazione sopra quest'emendamento deve essere fatta a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Benintendi.

Senatore BENINTENDI. Pur troppo sono anch'io tra i più anziani dei Senatori e devo per amor della verità ricordare al Senatore Cambray-Digny che in una delle più importanti discussioni avvenute in questa stessa Assemblea, in Torino nella discussione sulla perequazione dell'imposta fondiaria, la minoranza domandò il voto per divisione, la maggioranza lo domandò per scrutinio segreto; e appunto allora fu deciso di votare quale delle due proposte dovesse avere la priorità.

Per conseguenza io domando che si mantengano le antiche tradizioni del Senato e si voti

quale dei due metodi deva avere la precedenza.  
(*Rumori*).

Senatore BERTEA. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io pure era presente a questa votazione....

*Voci.* No! No!

*Altre voci.* Sì! Sì!

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Berteza.

Senatore BERTEA. Se la votazione per scrutinio segreto costituisce la garanzia delle minoranze, io, per mio conto appartenendovi, dovrei acconciarmi all'opinione dell'on. Cambray-Digny. Ma quando si porta avanti l'antipresentazione della domanda sullo scrutinio segreto osservo che bisognerebbe aver chiesto il voto sopra quella domanda. L'essere stato ammesso lo scrutinio segreto sull'articolo 2, non implica una prosecuzione del diritto. Tanto è vero che esso è stato interrotto con la prescrizione; inquantochè oggi stesso si sono votati degli emendamenti dell'Ufficio Centrale senza che si sia ricorso all'appello nominale. (*Rumori*).

*Voci.* No, no.

Senatore BERTEA. Ora dunque siamo entrati nel diritto comune, siamo nel pieno diritto comune, siamo nel pieno diritto di determinare il modo della votazione. (*Rumori*).

PRESIDENTE. L'onorevole Cambray-Digny ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Volevo dire che io era presente alla votazione, a cui accennava l'onorevole Benintendi. Fui anzi tra quelli che domandarono lo scrutinio per divisione. Mi rammento che fu votato; ma il Senato dette ragione alla divisione, quantunque con repugnanza perchè la domanda ne era stata fatta prima. (*Rumori*).

Senatore MOLESCHOTT. Dunque le tradizioni parlamentari sono conformi al sistema che sosteneva io.

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEVINCENZI. Ieri fu presentata una domanda per lo scrutinio segreto, e il Senato non sollevò nessuna obiezione. Di modo che oggi ci troviamo di fronte ad una risoluzione del Senato. Lo sa benissimo il Presidente che ogni volta che si mette a votazione qualche cosa, se nessuno si oppone, l'acquiescenza vale approvazione. Io non so attualmente perchè

perdiamo tempo a ritornare contro una decisione già presa con un voto solenne.

Senatore PISSAVINI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola per una mozione d'ordine.

Senatore PISSAVINI. Io vorrei pregare il Senato a voler riservare ad altra volta l'interpretazione vera dell'articolo 44 del Regolamento. Intanto per risolvere la questione, propongo formalmente che l'onorevole Presidente interroghi il Senato, se intenda di votare a scrutinio segreto o per divisione.

PRESIDENTE. Favoriscano i signori Senatori di prendere i loro posti.

Il signor Senatore Pissavini ha proposto che il Presidente interroghi il Senato se intende che si proceda al voto per divisione o per scrutinio segreto.

Siccome la proposta dello scrutinio segreto è stata la prima, così interrogherò il Senato se intende di procedere a tenore di quella.

Quelli che intendono che l'emendamento debba essere votato per appello nominale e scrutinio segreto, sono pregati di alzarsi.

Favoriscano di sedere. Si procede alla controprova.

Quelli che intendono che non si debba procedere al voto per appello nominale e scrutinio segreto, ma al voto per divisione, favoriscano d'alzarsi.

Il Senato ha deliberato che si proceda al voto per appello nominale e scrutinio segreto.

#### Presentazione d'un progetto di legge.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega dei Lavori Pubblici, lo stato di prima previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1882.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dell'Interno della fatta presentazione.

*Voci.* Ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale.

Prego i signori Senatori di prendere i loro posti, e venir poi a deporre i loro voti nelle urne mano mano che saranno chiamati.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale).

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1881

PRESIDENTE. La votazione è chiusa. Invito i signori Scrutatori a procedere allo spoglio delle urne.

Finchè si procede allo scrutinio, annuncio che da parecchi Senatori sono stato invitato a cominciare la seduta al tocco.

Se non vi sono osservazioni in contrario, domani la seduta comincerà al tocco preciso.

Il risultato della votazione è il seguente:

Senatori votanti . . . . .	194
In favore . . . . .	102
Contrari . . . . .	92

(Il Senato approva l'emendamento).

PRESIDENTE. Domani dunque seduta pubblica al tocco col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del progetto di Riforma della legge elettorale politica.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1882;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1882;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1882;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1882;

Aggregazione del Comune di Palombara al Mandamento di Casoli.

La seduta è sciolta (ore 7 1/2).





## XCIX.

## TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

Presidenza del Presidente **TECCHIO**

**SOMMARIO.** — Raccomandazione del Senatore Moleschott per la sollecita discussione delle riforme al regolamento interno — Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma elettorale politica — Approvazione dell'art. 3 — Osservazioni dei Senatori Cambray-Digny, Miraglia, Manfredi, del Presidente del Consiglio e del Relatore sull'art. 4 — Reiezione dell'emendamento proposto dal Senatore Cambray-Digny e approvazione dell'art. 4 — Approvazione degli articoli dal 5 a 35 — L'articolo 36 viene pure approvato con un emendamento del Senatore Miraglia — Rinvio degli articoli 37 e 38 all'Ufficio Centrale — Approvazione degli articoli 39 e 40 — Osservazioni dei Senatori Cavallini, Saracco, Manfredi, Giannuzzi-Savelli, Miraglia e del Ministro di Grazia e Giustizia sugli articoli 41 e 42 che vengono rinviati all'Ufficio Centrale — Approvazione dell'art. 43 — Osservazioni del Senatore Brioschi sull'art. 44 il quale viene approvato — Parlano intorno all'art. 45 i Senatori Cannizzaro, Curacciolo di Bella e il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno — Approvazione dell'art. 45, e dei successivi fino all'85 inclusivamente, — Rinvio degli articoli 86, 87 — Approvazione degli articoli 88 e seguenti fino al 96 — Considerazioni del Senatore Miraglia per un emendamento all'art. 97, e risposte del Senatore Pessina e del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno — Ritiro dell'emendamento — Approvazione degli articoli 97 e 98, e soppressione dell'art. 99.

La seduta è aperta alle ore 1 e 25.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, ed i Ministri di Grazia e Giustizia, della Guerra, della Marina e delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge  
N. 119.

**PRESIDENTE.** Si ripiglia la discussione sul progetto di legge della riforma elettorale.

Prima però do la parola all'onorevole Senatore Moleschott, che l'ha chiesta per fare una raccomandazione.

Senatore MOLESCHOTT. Signori Senatori, io ho

chiesto la parola per rivolgere una preghiera alla Presidenza, e me ne sbrigo in due parole.

Colgo l'occasione per attirare alla mia parola, che non l'avrebbe, l'autorità dei numerosi Senatori che in questi giorni rappresentano il Senato.

Ai miei Colleghi è noto che è pendente presso il Senato un progetto di riforma interna, nel quale progetto, se non m'inganno, ci sono due punti principali: l'aumento, cioè, del numero dei segretari e la possibilità di votare anche in Senato coll'appello nominale, cioè apertamente, colla formola determinata del *si* e del *no*.

Per tale progetto, noi abbiamo una bellissima Relazione dell'onorevole Collega Manfrin, che venne già distribuita. Ora la mia preghiera si restringe, che l'Ufficio di Presidenza voglia

quando lo concedano, ben inteso, gli affari più importanti che occupano ora il Senato, sollecitare il più che sia possibile la discussione dell'accennato progetto che spero di vedere attuato.

PRESIDENTE. L'Ufficio di Presidenza terrà nel debito conto questa raccomandazione fatta dall'onorevole Senatore Moleschott.

Senatore MOLESCHOTT. La ringrazio.

PRESIDENTE. Prego il Senatore Segretario Verga a continuare progressivamente la lettura delle disposizioni del progetto di legge in discussione affine che il Senato possa pronunziarsi successivamente sulle medesime.

La discussione si è ieri fermata al n. 2 dell'art. 3. Si darà dunque adesso lettura del detto numero, e poi degli altri successivi mano mano che il Senato si pronunzi.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

2. Gli affittuari dei fondi rustici, quando ne dirigano personalmente la coltivazione, e paghino un annuo fitto non inferiore a lire 500.

PRESIDENTE. A questo num. 2 dell'art. 3 non è proposto verun emendamento; lo pongo quindi ai voti come sta.

Chi intende di approvare questo num. 2 dell'art. 3, è pregato di sorgere.

(Approvato).

3. I conduttori di un fondo con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, non computando le sovraimposte provinciale e comunale;

PRESIDENTE. A questo num. 3 l'Ufficio Centrale ha proposto un emendamento, che consiste nel togliere le parole: *non computando la sovraimposta provinciale e comunale*, e sostituirvi le seguenti: *compresa la sovraimposta provinciale*.

Prego il Ministero di voler dichiarare la sua opinione su questo mutamento.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Questo mutamento non è che la conseguenza del voto di ieri. Io sono servitore molto devoto delle abitudini parlamentari, e sarebbe quindi assurdo che sollevassi ora una questione che il Senato ha già deciso.

PRESIDENTE. Dunque si rilegge il num. 3 di

quest'articolo, per metterlo in votazione coll'emendamento introdotto dall'Ufficio Centrale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

3. I conduttori di un fondo con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, *compresa la sovraimposta provinciale*.

PRESIDENTE. Coloro che vogliono approvare questo num. 3, di cui fu data ora lettura, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

4. Coloro che conducono personalmente un fondo con contratto di fitto a canone pagabile in generi, oppure con contratto misto di fitto e di partecipazione al prodotto, quando il fondo stesso sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, non computando le sovraimposte provinciale e comunale.

PRESIDENTE. Anche a questo numero l'Ufficio Centrale propone una mutazione uguale a quella già indicata al num. 3, cioè, invece di scrivere: « non computando le sovraimposte provinciale e comunale », scrivere: « compresa la sovraimposta provinciale ».

Il Ministero ha già dichiarato che questa è una conseguenza della votazione del Senato di ieri. Quindi pongo ai voti questo num. 4 come fu modificato dall'Ufficio Centrale.

Chi intende d'approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

5. Coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe di commercio, arte o industria, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione non minore:

nei Comuni

che hanno meno di 2,500 abitanti, di L. 150	
in quelli da 2,500 a 10,000	id. » 200
id. da 10,000 a 50,000	id. » 260
id. da 50,000 a 150,000	id. » 330
id. superiori a 150,000	id. » 400

PRESIDENTE. Su questo numero non è proposto nessun emendamento.

Lo pongo dunque ai voti.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

Chi intende di approvare il num. 5 dell'articolo 3, è pregato di sorgere.

(Approvato).

6. Chiunque dà prova di possedere al tempo della chiesta iscrizione nelle liste elettorali e di aver posseduto nei cinque anni anteriori, senza interruzione, un'annua rendita di lire 400 sul debito pubblico del Regno.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone la soppressione di questo numero 6. Prego il Ministero di voler dichiarare la sua opinione.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Questo numero dell'articolo 3 è soppresso solamente in parte, perchè una delle cautele che vi sono stabilite è poi riportata nell'articolo seguente, e riguarda abusi che, del resto, non potranno avvenire che da qui a cinque anni almeno.

Con questa soppressione l'Ufficio Centrale fa rientrare anche il possesso della rendita pubblica nel diritto comune; e però il Ministero non ha alcuna difficoltà di accettare la soppressione.

PRESIDENTE. L'articolo 65 del Regolamento del Senato, nell'ultimo capoverso, dice: « La soppressione di un articolo, o di una parte di articolo, non si mette a partito, ma sì l'articolo stesso, o la parte di esso, di cui si propone la soppressione ».

Io debbo adunque porre ai voti il num. 6 come sta nel progetto ministeriale, avvertendo che di questo l'Ufficio Centrale ha proposto la soppressione, la quale non è oppugnata dal Ministero, e s'intende ammessa da chi vota contro all'articolo.

Chi approva questo num. 6, è pregato di sorgere.

(Non è approvato).

Adunque resta soppresso.

Si rilegge ora l'intero articolo 3, per porlo ai voti nel suo complesso.

(V. sopra).

Chi approva questo articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 4.

Per gli effetti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5, dell'articolo precedente i relativi contratti de-

vono avere data certa, anteriore di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'articolo 20 per la revisione delle liste elettorali.

A questo articolo l'Ufficio Centrale propone che si sostituisca il seguente:

Art. 4.

L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo se quegli che domanda l'iscrizione nelle liste non giustifica il possesso non interrotto di questi titoli nei cinque anni anteriori.

Per gli effetti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, si richiede la data certa, che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'articolo 20 per la revisione delle liste elettorali.

Prego ora il Senato e il Ministero di attendere all'emendamento di cui do lettura e che viene proposto a questo articolo dal Senatore Cambray-Digny.

Questo si esprime così:

« Il sottoscritto, mentre accetta ed approva lo emendamento che l'Ufficio Centrale propone all'art. 4, sottopone al Senato la proposta di un'aggiunta al 2° paragrafo di detto emendamento.

L'aggiunta consisterebbe nell'introdurre le parole: *o fatti notori* dopo la parola *contratti* ».

Il secondo periodo dell'art. 4 con questa aggiunta sarebbe adunque così concepito:

« Per gli effetti di cui ai n. 2, 3, 4 e 5 dello articolo precedente si richiede la data certa che risulta da atti o contratti o fatti notori anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art. 20 per la revisione delle liste elettorali ».

Il signor Senatore Cambray-Digny ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Non dubiti il Senato che io voglia abusare della pazienza sua con un lungo discorso.

Io ho domandato la parola soltanto per spiegare brevemente il concetto del mio emendamento. Lo scopo che mi propongo è di far sì che i mezzadri entrino effettivamente a far parte del Corpo elettorale; e non solo i mezzadri, ma anche i coloni parziali, che sono

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

compresi nel § 3° dell'art. 2, che abbiamo testè votato.

Nessuno certamente di voi ignora, o Signori, come questa classe di agricoltori meriti ogni fiducia, e come per tradizioni e moralità, e per gli stessi suoi interessi essa sia affezionata agli ordini civili, rispettosa delle autorità e delle leggi.

Quindi il procurare che questi cittadini non restino fuori del Corpo elettorale, parmi che sia cosa che meriti tutta l'attenzione del Senato; tanto più poi che, come il Senato udì ieri dall'on. Senatore Pessina e dallo stesso signor Ministro della Giustizia, si tratta di un numero notevolissimo di elettori; si tratta, secondo il primo, di 200,000 elettori; ed a parere dell'on. Ministro, di 250,000.

E notiamo bene anche un'altra cosa, cioè che se questa classe non entra nel Corpo elettorale per il titolo per cui è ammessa dalla legge, è difficile che possa entrarci per altro titolo, perchè in generale i capi della famiglia di mezzadri è molto se sanno leggere e scrivere. Per conseguenza non è probabile che essi possano arrivare ad entrare nel Corpo elettorale per il titolo della capacità.

Io credo dunque che il voler adoperarci perchè questo articolo che abbiamo votato sia una verità, è cosa che merita, ripeto, tutto l'interesse per parte dei miei Colloghi.

Io mi sono proposto di non abusare della pazienza del Senato, quindi non risponderò a tutte le varie cose che furono dette da alcuni oratori ieri, più o meno esplicitamente, in senso opposto a quello che in questo argomento desidero che si faccia.

Però una sola osservazione mi permetto di sottomettere all'attenzione del Senato.

L'ammissione dei mezzadri nel Corpo elettorale è un concetto che per la prima volta compare nella proposta di legge che l'on. Presidente del Consiglio presentò nel 1879. È dunque tutto merito suo, se quest'idea ha fatto poi molta strada.

Quella disposizione, innanzi tutto, fu accettata allora dalla Camera dei Deputati; poi è stata riprodotta nel nuovo progetto presentato nel 1880.

La nuova Commissione della Camera dei Deputati l'adottò allargandola notevolmente, e la Camera l'ampliò ancora; e' invece di limitarla

ai soli mezzadri, la volle estesa ai coloni parziari in generale. Coll'articolo che voi avete testè votato, o Signori, avete maggiormente ampliato il numero degli elettori che usciranno da questa classe di cittadini; avete ammesso quelli che lavorano fondi, i quali pagano 80 lire compresa la imposta provinciale.

Io non avrò dunque necessità di spendere molte parole per dimostrare al Senato l'opportunità di ammettere i mezzadri nel Corpo elettorale.

Ma eccoci al punto serio. Dall'esperienza che io ho di queste cose, poichè vivo in un paese di mezzadria e ne conosco tutti i particolari, posso dire che: quantunque il comma secondo dell'art. 4 sia stato migliorato dall'Ufficio, esso riesce a questo risultato cioè: di escludere la massima parte dei mezzadri che si volevano ammettere col comma terzo dell'art. 3. Mi spiego.

Questo paragrafo richiede, perchè un mezzadro possa essere ammesso nel Corpo elettorale, una data certa che risulti da contratto anteriore di sei mesi al tempo stabilito per compilare le liste.

Ora, o Signori, voi non ignorate le abitudini di questa classe di cittadini. Essi alieni per consuetudine dalla vita pubblica, rifuggono dal cercare di farsi avanti nelle pubbliche faccende. Per ciò accadrà che nessuno, o pochissimi, presenteranno i documenti necessari per stabilire la richiesta data certa. E non potendo questa stabilirsi, le Giunte non potranno iscriverli neppure di ufficio. Non basta. Io credo che la massima parte dei mezzadri, almeno quelli del mio paese, neppur volendolo, potrebbe dimostrare la data certa del primitivo contratto di mezzadria.

Sono moltissimi quelli, i quali, di padre in figlio, sono rimasti nel podere medesimo, i di cui contratti si sono rinnovati per le vie consuetudinarie, ed è impossibile pretendere da essi la data certa del contratto originario.

Ma io osserverò che dai registri catastali risulta limpidamente la somma d'imposta, che paga il fondo coltivato e condotto da un colono. Dai registri di popolazione di tutti i Comuni del Regno, risulta quali sieno le famiglie coloniche che abitano nel Comune.

D'altronde, come ho detto, il contratto si rinnova per consuetudine a certe date fisse sta-

bilite dalla legge o dalle consuetudini, le quali hanno forza di legge riconosciuta da tutti i tribunali. Quindi è che le Giunte hanno le prove in mano per sapere se un individuo è colono o mezzadro, se il suo podere paga 80 lire e se il suo contratto è anteriore di 6 mesi alla epoca in cui si formano le liste.

A me pare adunque che non si debba esigere che la data certa sia provata da atti o da contratti, ma che sia sufficiente risulti dal fatto notorio che l'individuo è colono o mezzadro del tal fondo, che tutti nel Comune conoscono, poichè questi sono fatti che nei piccoli centri sono notorî a tutti.

Questo argomento fu sollevato e discusso lungamente davanti alla Camera dei Deputati, quando appunto fu proposto come emendamento da introdurre in questo articolo, quella parola della data certa. Vi fu chi la combattè dal punto di vista dal quale io stesso parlo oggi. Vi furono spiegazioni reciproche e parve dalla discussione che si ritenesse che la data certa non dovesse solamente essere provata mercè registrazioni regolari al Demanio, ma che bastassero anche le prove derivanti dai fatti notorî.

Se così è, e se questa è l'interpretazione che deve prevalere, parrebbe a me opportuno che il Senato togliesse di mezzo questa questione.

È per questo che io proporrei che dove si dice nell'articolo che « si richiede la data certa che risulti da atto o da contratto anteriore di sei mesi almeno al tempo per la revisione delle liste », si dicesse: « Si richiede la data certa che risulti da atti, o contratti, o fatti notorî anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito, ecc. »

Quest'è l'emendamento che io ho l'onore di sottoporre alle deliberazioni del Senato.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Sono dispiacente di non potermi associare all'opinione dell'onorevole Senatore Cambray-Digny, tanto maggiormente che, dovendo il progetto ritornare alla Camera elettiva, si potrebbe impegnare una grave discussione che è prudenza di evitare.

Tutti riconoscono i benefici effetti della mezzadria, e desidererei che si potesse man mano distendere in tutta la superficie del regno, non

solo nell'interesse dell'agricoltura, ma anche della pubblica tranquillità. Il mezzadro che partecipa ai prodotti del fondo, può considerarsi come comproprietario, interessato a migliorare il fondo, anche perchè si trasmette da padre a figlio.

Ma non bisogna creare una diversità di trattamento tra i mezzadri e gli altri conduttori dei fondi, i quali si trovano nella medesima condizione. La colonia parziaria nelle provincie meridionali si tramanda anche da padre a figlio; ma se precario è il titolo dei coloni parziari, egualmente precario è quello dei mezzadri; cosicchè l'affitto deve avere una data certa e deve constare da un contratto o da un atto. Il progetto ministeriale richiedeva che la prova dell'affitto dovesse risultare da un contratto; ma l'Ufficio Centrale ha sapientemente modificato questa disposizione, aggiungendo che l'affitto si può provare con un atto, purchè abbia la data certa anteriore di sei mesi almeno al tempo stabilito per la revisione delle liste. La parola *atto* è così generica, che abbraccia qualunque equipollente, la cui estimazione è rimessa al criterio della Giunta comunale.

Ma l'onorevole Digny crede che la notorietà dell'affitto anteriore di sei mesi dovrebbe essere rispettata per ammettere il mezzadro allo esercizio del diritto elettorale. Se a forza di notorietà si volessero accertare le contrattazioni, si incorrerebbe in un arbitrio sfrenato, poichè non sempre si può accertare se un fatto è, o pur no, notorio; e non tutti sono d'accordo sugli elementi che debbono concorrere per istabilire la notorietà.

In una parola, la prova o della mezzadria o di altro genere di affitto deve risultare da un atto scritto di data certa, altrimenti si aprirebbe il varco alle frodi, che conviene evitare.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio*. Io aggrungerò poche considerazioni a quelle testè svolte dall'onorevole Senatore Miraglia.

Questa disposizione riguardo ai mezzadri non c'era nei disegni sulla riforma elettorale precedenti a quello da me presentato; ma a me è sembrato che si dovesse comprendere anche

la categoria dei mezzadri per principio di giustizia, per parità di trattamento.

Già nell'altro ramo del Parlamento io ho detto come, secondo me, sia evidente che pagare un fitto, cioè dare al proprietario un corrispettivo dei vantaggi che il coltivatore trae colla sua opera da un fondo non proprio, così nel caso che questo corrispettivo sia pagato in denaro, in ragione o no di superficie, come nel caso che sia pagato per una parte o in tutto in derrate, proporzionalmente ai raccolti che si ritraggono dal fondo, secondo me si tratti pur sempre di un corrispettivo pagato al proprietario del fondo da chi attende alla coltivazione di esso.

Dunque non c'era proprio nessuna ragione per usare un diverso trattamento; ed è per questa ragione che io ho introdotto la nuova disposizione nel disegno di legge. Ma concedendo ai mezzadri questo trattamento, fondato sulla giustizia, si mettono anche questi nostri concittadini soltanto nel diritto comune; e non bisogna fare ad essi dei privilegi, nè consentire a disposizioni che rendono più difficile e più fastidiosa, e forse anche litigiosa, l'applicazione della legge.

Che cosa potrebbe accadere quando si applicasse una disposizione elastica, per la quale la disputabilissima notorietà e le consuetudini dovessero servire di fondamento per l'iscrizione di un mezzadro sulla lista elettorale? Poco di bene. Prima di tutto l'incertezza nelle formazioni delle liste. Perchè la sola notorietà? Qui non si tratta di un fatto notorio, cioè della semplice esistenza di un contratto di mezzadria, ma si tratta di vedere se questo contratto di mezzadria si riferisca a certi determinati fondi, colpiti di un determinato estimo e paganti una certa imposta, onde a' termini della legge i mezzadri debbano essere compresi nelle liste. Occorre pertanto un'indagine; non basta una notorietà *a priori*. E poi, o Signori, a che servirebbe sottrarre i mezzadri alla legge comune? Credo che nessuno in questo Consesso lo vorrà, perchè certamente non si può fare una condizione privilegiata in una legge di questa natura.

Ora, i contratti di mezzadria, quando pagano una data somma d'imposta, sono soggetti alla tassa di registro.

Che cosa avverrà? Parlo di un fatto che ac-

cade in Italia anche per altri contratti soggetti alla registrazione, come i contratti di locazione di case: cioè che è molto frequente il caso che non siano registrati e l'Amministrazione non è ancora riuscita ad applicare loro la tassa di registro, quantunque sia voluta dalla legge. Accade come della tassa di ricchezza mobile, che ancora non si è riusciti ad applicare in giusta proporzione ad una grandissima quantità di contribuenti.

Chè, se ci si fosse riusciti, certo le finanze ne ritrarrebbero un considerevole vantaggio.

Ora, tornando ai mezzadri, supponete che si facciano le liste inserendovi tutti i mezzadri. In questo caso che avverrebbe? La lista elettorale essendo un documento pubblico, senza dubbio un ufficiale del registro è in diritto di vederla; e il ricevitore, vedendo l'iscrizione di tutti questi mezzadri, i quali hanno diritto in forza della non contestata iscrizione di esercitare il diritto elettorale, e vedendo che il loro contratto non è registrato, li costringerà a registrarlo; ed essendo imposta una multa per tutti i contratti che non siano stati registrati entro un certo termine dalla loro stipulazione, ne viene che la proposta disposizione avrebbe per conseguenza di imporre ad un gran numero di mezzadri multe considerevoli e superiori di gran lunga alla tassa che dovrebbero pagare all'erario in forza della legge del registro; quindi, invece di far loro un beneficio, avremmo inflitto loro una pena. E di più, una volta entrati in questa via, temo che ben pochi mezzadri andranno a chiedere di essere ammessi al beneficio dell'iscrizione elettorale, e anzi temo che molti supplicheranno le Giunte comunali e i loro delegati di escluderli dalle liste.

Per queste ragioni il Ministero accetta la variazione introdotta dall'Ufficio Centrale, che cioè non si parli solamente di contratti, ma di atti, appunto per dare ai mezzadri la maggiore latitudine di essere compresi nelle liste, ma a condizione che essi pure siano nel diritto comune: io non potrei accettare un'altra modificazione, quale quella proposta dall'onorevole Senatore Digny, perchè credo che in pratica sarebbe causa di gravissimi inconvenienti e non raggiungerebbe lo scopo che si vorrebbe ottenere.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io ho bisogno di protestare avanti al Senato, che davvero non ho mai inteso di chiedere un privilegio per nessuno, e molto meno per i mezzadri delle provincie toscane.

Prima di tutto, all'onorevole mio vicino, il Senatore Miraglia, debbo replicare che è vero che in Toscana la mezzadria è molto universalizzata, e forse molto più che nelle altre parti d'Italia; ma io ho veduto alcuni documenti dai quali risulta che moltissime sono le provincie d'Italia dove, in proporzione più o meno estesa, la mezzadria è in vigore; e certamente se il numero dei mezzadri arriva a 200,000, questo dimostra evidentemente che non sono tutti toscani, poichè sarebbe impossibile che in una popolazione di 2,000,000 di abitanti ci fossero 200,000 mezzadri.

Dunque la mia proposta sta a favore di tutti i mezzadri del Regno d'Italia che, ripeto, sono moltissimi.

In secondo luogo, all'onorevole Depretis io mi permetto di osservare che non è davvero un privilegio che io chiedo. Io stesso ho riconosciuto il merito dell'onorevole Depretis, di avere per il primo ammesso, chiaramente, nettamente, questa categoria di cittadini, a figurare nelle liste elettorali. Mi duole che per una considerazione fiscale o che agli occhi miei ha il carattere di fiscale, l'onor. Depretis si opponga all'accettazione del mio emendamento. Io non intendo davvero sottrarre i mezzadri alla legge comune e all'obbligo di pagare le imposte. Ma, o Signori, per poco che il Senato e l'onorevole signor Presidente del Consiglio, ci vogliano pensare, vedranno che, lungi dall'essere la mia proposta un modo di sottrarli al pagamento delle imposte, è invece un modo di dare all'agente delle tasse il mezzo più sicuro per trovare quelli che non hanno pagato i diritti di registro.

Io non credo che una legge elettorale debba prendere l'andatura di una legge fiscale. Non credo che una legge elettorale debba mettere per condizione dell'esercizio di questo diritto l'aver o no soddisfatto regolarmente alla prescrizione delle leggi fiscali. Ma la lista elettorale, in cui si troverà iscritto un nome che non ha pagato le imposte, potrà poi servire di documento all'agente delle tasse, per obbligare

il contribuente a pagare. Quindi nessun danno, anzi vantaggio per il Tesoro. Che se finora a codesti agenti delle tasse non è riuscito trovare il mezzadro moroso, avranno un mezzo di più per poterlo richiamare al pagamento delle imposte dovute. Dunque non mi pare che considerazioni finanziarie e fiscali debbano entrare in questa questione, nè soprattutto che militino contro la proposta che io faccio.

Si è parlato d'incertezze; ma, Signori, io mi appello a tutti quelli, i quali vivono nelle campagne e conoscono bene cosa sia la mezzadria, e domando se sia possibile che una Giunta comunale ignori se una tale famiglia è, o se non è di mezzadri.

Del resto, la legge dà i mezzi per rettificare le liste quando siano in qualche parte erroneamente formate; dà i mezzi più efficaci perchè dà il diritto di ricorrere alla Commissione provinciale e ai tribunali a tutti i singoli elettori.

Ora, se una Giunta comunale avesse iscritto uno che non fosse mezzadro, ma un semplice operante giornaliero, come mezzadro, troppo facile sarebbe agli altri elettori il ricorrere alle autorità per farlo radiare dalle liste.

Quindi mi pare, che quando colle parole che io ho proposto si esclude l'idea che sia necessario il contratto legalmente registrato da presentarsi dall'elettore per essere iscritto nelle liste, questo non fa correre nessun rischio d'ammissione nelle liste di persone che non ci debbano entrare.

Del resto, io mi rimetto intieramente al Senato.

Se la mia proposta non sarà ammessa, spero, non fosse altro, che essa servirà alle Giunte comunali per più facilmente interpretare l'articolo che la Commissione ed il Ministero propongono.

Quindi non aggiungo altre parole.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Cambray-Digny corrisponde a quegli intendimenti che si è proposto l'Ufficio Centrale, quando ha introdotto un'aggiunta all'articolo così come era stato proposto dalla Camera dei Deputati.

Però parmi che al desiderio dell'onorevole

Senatore Cambray-Digny sia già provveduto colla legge stessa.

Prego di por mente all'art. 18, ove, trattandosi delle liste elettorali, è detto che alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare quanto non fosse altrimenti notorio, il che certamente va inteso con discrezione, poichè non si applica dove dalla legge è richiesta specificamente una data maniera di prova o di procedura.

Ma dopo che l'Ufficio Centrale ha dichiarato che non occorrono più soltanto i contratti, ma bastano inoltre gli atti, con che si fa luogo alle convenzioni stesse verbali, e tenuto conto che col dare questa maggiore ampiezza alla disposizione di legge non si è punto esclusa veruna larghezza di equipollenti, ammessa dal Codice civile, ci sembra che all'intendimento del Senatore Cambray-Digny, che è il nostro pure, la legge provveda.

Adottando la formula da lui proposta, mi sembra, poichè di interpellare espressamente l'Ufficio Centrale non ebbi modo, che si aprirebbe l'adito ad altre discussioni sulla qualità che quella notorietà debba avere.

Stando in questi termini, parmi, il che infine è quanto ci preme, che si sia aperto largo adito perchè le ragioni dei coloni all'esercizio del diritto elettorale sien salve non solo, ma d'assai agevolate.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io prego l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale a perdonarmi, ma io non posso non insistere sulla proposta fatta. Egli mi dice: Voi non avete bisogno di questa aggiunta perchè già l'art. 18 dispensa dalla prova di ciò che è notorio, e un articolo del Codice parla degli equipollenti per provare la data dei contratti.

Dunque - si dice - non avete bisogno di altro; quelle due disposizioni provvedono sufficientemente.

Ma io osservo che occorrerà una interpretazione! Ora, io volevo precisamente togliere il dubbio e il pericolo d'interpretazioni diverse, introducendo nella legge una disposizione chiara e netta.

Aggiunge inoltre l'onorevole Relatore che la parola notorietà può avere diverse definizioni. Io, in verità, non sono giureconsulto, e non

oserei quindi impegnarmi in una discussione sopra le diverse definizioni che la parola *notorietà* può avere.

Ho cercato solo di evitare ogni equivoco parlando di fatto notorio e non della notorietà in genere.

Secondo il mio concetto, bisogna assolutamente che ci sia un fatto conosciuto, notorio, il quale dia alle Giunte la facoltà chiara e netta d'inserire quei nomi nelle liste elettorali.

Mi pareva di avere raggiunto omai la maggiore precisione, e il modo migliore per togliere ogni incertezza.

Perciò, dispiacemi assai di non potermi arrendere a queste assicurazioni d'interpretazione, colle quali la incertezza rimarrebbe.

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFREDI. Mi pare che l'articolo come è nel progetto del Ministero avrebbe risposto meglio anche alle intenzioni dell'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Questo articolo dice: « Per gli effetti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5, dell'articolo precedente, i relativi contratti devono avere data certa anteriore di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art. 20 per la revisione delle liste elettorali ».

Nell'applicazione di questo articolo come si sarebbe proceduto?

Si sarebbe ricorso al codice civile per vedere in quanti e quali modi si stabilisca la data certa, e si sarebbe dovuto ricorrere all'art. 1327 di detto codice, il quale indica tre casi specifici di data certa nelle scritture private, e poi finisce col dire: *e quando la data risulta da altre prove equipollenti*.

Così, per quanto si riferisce al diritto comune, mi pare che l'onorevole Cambray-Digny sarebbe stato appagato piuttosto coll'articolo del progetto ministeriale che coll'articolo emendato. L'articolo come è emendato insinua il dubbio che si fondi una deroga al diritto comune, cioè, che si mantengano solo i casi di prova di data certa risultante dal registro dei decessi o dalla indicazione dell'atto in altro atto registrato, e si escludano poi le altre prove equipollenti.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io ripeto che la formola adottata dall'Ufficio Centrale è la più generica, e da soddisfare ai desiderî dell'onorevole Digny. Qualunque atto e di qualunque natura, purchè abbia data certa, fa prova della esistenza dell'affitto, e non si può andare al di là di questo sistema adottato dall'Ufficio Centrale. Se bastasse la semplice notorietà, s'introdurrebbero nel Corpo elettorale persone che non si trovano nella condizione richiesta dall'articolo in discussione; e bisogna persuadersi che a chi è veramente mezzadro, colono parziario, o affittuario, non può mancare un atto qualunque che accerti la sua qualità.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io mi limito a pregare il signor Ministro, di voler dire se accetta l'interpretazione data a questo articolo dal Senatore Manfredi; se questo è, io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il signor Presidente del Consiglio ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Io credo che tanto l'articolo 18 citato dall'onorevole Relatore, quanto la disposizione precisa del Codice civile citata dal Senatore Manfredi, non siano menomamente e non debbano intendersi menomamente derogati per le disposizioni di quest'articolo. Ma venendo al caso speciale della notorietà che il Senatore Digny vorrebbe preventivamente inserire in quest'articolo, io prego di considerare che questa notorietà, come fatto generico, per le mezzadrie, non conclude nulla, perchè da sè sola non basta, e occorre anche la prova che quella tal mezzadria si trovi nelle condizioni per le quali il mezzadro possa essere iscritto nelle liste elettorali. Quindi occorre sapere la superficie del fondo, la tassa che paga, cose che non si possono sapere per notorietà. E può avvenire il caso che a prima vista sembri che un mezzadro debba essere iscritto fra gli elettori, e che poi, compiute le indagini necessarie, risulti il contrario.

Stanno, è vero, gli equipollenti indicati dal Senatore Manfredi; ma se qui si stabilisse la notorietà, essa non solo non servirebbe, ma sarebbe pericolosa; e però il Ministero non vi può consentire.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. In seguito a queste spiegazioni, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Domando al Ministero se accetta l'art. 4 dell'Ufficio Centrale.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno*. Ho già dichiarato che l'accetto.

PRESIDENTE. Ora si darà di nuovo lettura dell'art. 4 per porlo ai voti.

#### Art. 4.

L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo se quegli che domanda l'iscrizione nelle liste non giustifica il possesso non interrotto di questi titoli nei cinque anni anteriori.

Per gli effetti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, si richiede la data certa, che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'articolo 20 per la revisione delle liste elettorali.

(Approvato).

#### Art. 5.

Le imposte di cui nel numero 1 dell'articolo 3, s'imputano a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; se la nuda proprietà trovasi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario.

(Approvato).

#### Art. 6.

Per la computazione del censo elettorale, le imposte su beni enfiteutici sono attribuite per quattro quinti all'enfiteuta, e per un quinto al padrone diretto; quelle su beni concessi in locazione per più di trent'anni si dividono in parti eguali fra locatore e conduttore, e questa attribuzione ha luogo in entrambi i casi, sebbene tutta l'imposta sia per patto pagata dall'enfiteuta o dal conduttore, oppure dal padrone diretto o dal locatore.

(Approvato).

#### Art. 7.

I proprietari di stabili che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero, ove non godessero l'esenzione; di tale imposta si

tiene loro conto per farli godere immediatamente del diritto elettorale.

(Approvato).

#### Art. 8.

Per costituire il censo elettorale stabilito al numero 1 dell'articolo 3, si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del Regno.

Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei beni della sua prole, dei quali abbia il godimento; al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siano personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato.

PRESIDENTE. Su questo articolo ottavo e precisamente alle ultime parole il Senatore Miraglia propone che si aggiungano queste: « o pel consenso dei coniugi omologato dal tribunale ».

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. La ragione per cui ho proposto questo emendamento è la seguente: La separazione legale dei coniugi può avere luogo anche pel loro consenso, omologato dal tribunale, e deve conseguentemente produrre i medesimi effetti della separazione derivante da sentenza passata in cosa giudicata.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio Centrale se accetta questo emendamento.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Si accetta.

PRESIDENTE. Anche il Ministero accetta l'emendamento?

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Si accetta.

PRESIDENTE. Si rilegge l'art. 8 coll'aggiunta proposta dal Senatore Miraglia:

« Per costituire il censo elettorale stabilito al numero 1 dell'art. 3, si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del Regno.

« Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei beni della sua prole, dei quali abbia il godimento; al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siano personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato, o pel consenso dei coniugi omologato dal tribunale ».

Chi approva quest'articolo così modificato voglia sorgere.

(Approvato).

#### Art. 9.

Per gli effetti elettorali le imposte pagate da proprietari di beni indivisi o da una società commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.

Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri, deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

L'esistenza della società di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale di commercio indicante il nome degli associati.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone che si aggiunga, dopo il primo, il seguente capoverso:

La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei diritti elettorali nascenti dalle disposizioni dell'art. 3 ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Chiedo prima di tutto al Ministero se accetta l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti l'intero art. 9 coll'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.  
(Approvato).

#### Art. 10.

I fitti pagati per beni appartenenti a società in accomandita od anonime, e le imposte sui beni spettanti a tali società, sono imputati nel censo dei gestori o direttori, fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale della quale deve constare nel modo sovrindicato.

(Approvato).

#### Art. 11.

Le imposte dirette non sono computate, per l'esercizio del diritto elettorale, se non sono state effettivamente pagate da sei mesi almeno prima che incomincino le operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione di eredità.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone che l'art. 11 sia modificato in questi termini:

Art. 11.

Le imposte dirette non sono computate, per l'esercizio del diritto elettorale, se lo stabile non siasi posseduto e fatta la locazione anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore nè al conduttore a titolo di successione, o per anticipazione di eredità.

Ora tanto nel testo ministeriale, quanto nel testo dell'Ufficio Centrale, il signor Senatore Miraglia propone che si sopprimano le parole: *o per anticipazione di eredità*.

Interrogo prima di tutto il Ministero se intende di approvare la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io dirò brevi parole per spiegare i motivi per i quali era stata introdotta dalla Commissione della Camera elettiva la guarentigia cui desidera si rinunci l'Ufficio Centrale.

Noi ci eravamo dati cura di togliere le frodi elettorali, d'impedire quelli artifici, mediante i quali vediamo come in tutti i paesi sia facile moltiplicare gli elettori, fabbricandone molti che non vi hanno diritto.

Sappiamo, in Inghilterra, della celebre clausola Chandol, intesa appunto ad eliminare consimili frodi elettorali. In Francia, per impedire la moltiplicazione degli elettori mediante fittizie compre e vendite, si era fatta una legge speciale, quella del 25 aprile 1845.

Sappiamo inoltre, come fu accennato dall'onorevole Lampertico nella sua Relazione; quante disposizioni furono introdotte nel Belgio analoghe a quelle che sono comprese nell'articolo approvato dalla Camera elettiva.

La legge vigente contiene disposizioni, le quali stabiliscono qualche guarentigia per rispetto agli elettori da iscriversi nelle liste quali contri-

buenti, sia per l'imposta fondiaria, sia anche per l'imposta personale e mobiliare, che era in vigore allorchè fu pubblicata quella legge. Imperciocchè la medesima determinò che l'imposta prediale non fosse computata nel censo elettorale se lo stabile non era posseduto prima dell'annua revisione delle liste; e che l'imposta personale e mobiliare, la quale commisuravasi, in parte, sul valore locativo, non si computasse se non era stata fatta prima di quel tempo la locazione.

Più tardi venne tolta l'imposta personale e mobiliare e vi fu sostituita quella sui redditi di ricchezza mobile. Ora, noi intendevamo di provvedere ad assicurare, anche per l'imposta di ricchezza mobile, che l'elettore fosse effettivo contribuente, affinchè non avvenissero frodi per questo titolo.

Perciò nel disegno di legge si era stabilito che pel titolo stesso non si potesse essere elettore, se non in quanto l'imposta corrispondente fosse stata effettivamente pagata.

L'Ufficio Centrale trovò in questa disposizione degl'inconvenienti; e noi, per mostrare che non siamo inflessibili in ciò che non ci sembra essenziale, non insisteremo, avendo già dichiarato che quando la legge fosse dovuta ritornare all'altro ramo del Parlamento, per le modificazioni minori avremmo usato la massima arrendevolezza e deferenza all'Ufficio Centrale.

Non voglio però omettere di osservare che la disposizione di cui si tratta era stata determinata da informazioni ufficiali, che facevano conoscere come da non effettivi contribuenti si fosse abusivamente ottenuta l'iscrizione nelle liste elettorali di taluna fra le principalissime città del Regno.

Essi avevano denunciato un reddito di ricchezza mobile che non possedevano. Ora, è naturale che quando un individuo si denuncia come possessore di redditi di ricchezza mobile, l'agente delle tasse lo iscriva; e, passando i ruoli dall'agente delle imposte al municipio per la formazione delle liste elettorali, è ovvio che chi figura nei ruoli per l'imposta di ricchezza mobile, venga iscritto nelle liste medesime; mentre è pur naturale che colui che non ha nulla, che è un contribuente meramente fittizio, non paghi, e che l'esattore il quale si presenta per riscuotere la tassa non trovi nulla

e debba quindi passare quella quota tra le inesigibili. Noi avevamo introdotto la disposizione dell'art. 11 appunto per evitare simili artifici. Non di meno, per far opera di conciliazione, in quanto è possibile, ci limitiamo, ed in ciò alla sua volta l'Ufficio Centrale è d'accordo con noi, ad escludere le parole con cui nell'emendamento dicesi: « *è fatta la locazione* » e le altre « *nè al conduttore* ». Nell'emendamento si dice che le imposte dirette non sono computate per l'esercizio del diritto elettorale, se non siasi posseduto lo stabile, o *fatta la locazione* anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali. Questa disposizione è stata presa dalla legge in oggi vigente, nella quale la dizione « *fatta la locazione* » si riferiva alla tassa personale e mobiliare, che in parte determinavasi dal valore locativo. Ma ora non vi è più alcuna imposta diretta la quale sia basata sulla locazione, onde quella frase non avrebbe senso; mentre, d'altra parte, ai diritti elettorali dipendenti dalla locazione di fabbricati per uso di abitazione o di negozio provvedetassativamente il precedente art. 4 che è stato già approvato. Quindi noi saremmo d'accordo colla Commissione nel dire: « Le imposte dirette non sono computate per l'esercizio del diritto elettorale, se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali ». E così nel capoverso si ometterebbe di parlare del conduttore.

PRESIDENTE. Dunque il Ministero propone di escludere nel primo alinea le parole: « *e fatta la locazione* » e nel secondo alinea le altre « *nè al conduttore* ».

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Non occorre dire che noi dell'Ufficio Centrale, come l'intero Senato, rendiamo piena giustizia alle oneste intenzioni che mossero il Ministero ad introdurre in questo articolo di legge la regola che gli elettori per censo non possono altrimenti esercitare il proprio diritto se non dimostrano di aver pagato le contribuzioni nel momento in cui domandano l'iscrizione. A noi è sembrata dura, troppo dura questa disposizione, e ci sarebbe facile dimostrare che non si può, senza ingiuria e senza inconvenienti, subordinare l'esercizio di un così alto diritto all'obbligo di provare il

pagamento dell'imposta; ma poichè l'onorevole Ministro rinuncia al suo progetto, anch'io tralascierò di esporre più ampiamente le ragioni alle quali l'Ufficio Centrale si è ispirato nel fare la sua proposta, accettata dal Governo.

Questo solamente dirò, che se alcuni inconvenienti si possono qualche rara volta manifestare, non ci sembra conveniente sottoporre ad un trattamento tanto rigoroso la numerosa famiglia dei contribuenti che pagano regolarmente le loro imposte, e costringerli annualmente a dar la prova del pagamento effettivo, se vogliono essere iscritti sull'albo degli elettori.

Quindi su questo argomento, lo ripeto, non ho altro da aggiungere.

Il Ministro però ha detto che amerebbe fossero cancellate alcune parole dell'articolo che riguarda la materia della locazione e si riferiscono alle persone del conduttore.

Ora, in questa parte, come egli vi diceva, l'Ufficio Centrale è perfettamente d'accordo col Ministero. Noi ci siamo convinti che la materia è regolata dalle disposizioni dell'art. 4°, e consentiamo alla cancellazione delle frasi indicate dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Adunque rispetto a quest'articolo, oltre alla soppressione stata concertata tra il Ministero e l'Ufficio Centrale delle parole « *e fatta la locazione* » nel primo comma, e di quelle « *nè al conduttore* » nel secondo occorre vedere se il Senato intenda di sopprimere, come propone l'onorevole Miraglia, anche le parole « *o per anticipazione di eredità* ».

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Veggo con piacere che l'onorevole Guardisigilli e l'Ufficio Centrale si sono concordati nella redazione di questo articolo; ed a me non rimane che dir poche parole per giustificare la mia proposta di sopprimere le ultime parole: *o per anticipazione di eredità*.

S'intende bene che pel trapasso, a causa di morte, del fondo posseduto, continuando la personalità civile del possessore, non vi può essere frode alla disposizione della legge; ma non intendo che pel trasferimento a titolo particolare e con atto tra vivi ci potesse essere continuazione di personalità giuridica tra il defunto e l'avente causa a titolo particolare. Del resto me ne rimetto alla saviezza del Senato.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

PRESIDENTE. Il Ministero vuole esprimere il suo avviso rispetto all'emendamento del Senatore Miraglia?

ZANARDELLI, *Ministro Guardasigilli*. La disposizione della quale ora si tratta è mantenuta, quale si trova, dalla legge vigente. Pure io, apprese le ragioni accennate dal Senatore Miraglia, non ho difficoltà d'accettare l'emendamento. Nondimeno desidero sentire anche l'opinione dell'Ufficio centrale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale deciderrebbe di mantenere l'articolo quale è, come pare sia anche l'intendimento del Ministro Guardasigilli.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Quando l'Ufficio Centrale non l'accetta, io non voglio essere d'ostacolo all'approvazione dell'articolo e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Dunque il Senatore Miraglia non insiste nel suo emendamento. Leggo l'articolo come venne modificato:

#### Art. 11.

Le imposte dirette non sono computate, per l'esercizio del diritto elettorale, *se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni* dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione di eredità.

Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Art. 12.

Le imposte dirette pagate da una vedova, o dalla moglie separata personalmente dal proprio marito, possono essere computate, pel censo elettorale, a favore di uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado da lei designato.

Parimente il padre che abbia il censo prescritto per l'elettorato può delegare ad uno dei suoi figli o generi, di primo o secondo grado, l'esercizio del diritto elettorale nel proprio col-

legio, quando egli non possa o non voglia esercitarlo.

Le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio.

Le suddette delegazioni possono rivocarsi nello stesso modo, prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

Il signor Senatore Miraglia propone a quest'art. 12 due emendamenti.

Il primo consiste nel sostituire in principio dell'articolo alla parola *personalmente*, l'altra *legalmente*.

Il secondo è relativo al penultimo capoverso e consiste nell'aggiungere alle parole « *autenticata dal notaio* » le seguenti « *in carta libera* ».

Ha la parola l'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Ecco la ragione semplicissima dei due miei modesti emendamenti su questo art. 12.

Alla parola *personalmente* mi piace di vedere sostituita l'altra *legalmente* per meglio intendere che la separazione tra coniugi non dev'essere di fatto, ma di diritto, vale a dire pronunciata per sentenza, o derivante da consenso omologato dal tribunale, perchè possa ricevere la sua applicazione la disposizione dell'articolo in parola.

Per quanto riguarda le *delegazioni* che possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio, io ho aggiunte le parole *in carta libera*, per evitare le quistioni che potrebbero sollevarsi dall'amministrazione delle finanze. Egli è vero che le carte occorrenti per l'esercizio del diritto elettorale non sono soggette a bollo; ma le delegazioni, di cui è parola in questo art. 12, sono atti rivolti a beneficio dei discendenti per essere ammessi all'esercizio dell'elettorato, cosicchè a stretto rigore dei principj le delegazioni devono essere scritte in carta da bollo.

Ma a rigore dei principj si può fare eccezione, osservando che in sostanza il fine della delegazione mira all'esercizio dell'elettorato politico, e non già ad affari patrimoniali, ond'è che, ammettendosi il beneficio della carta esente da bollo per le delegazioni, sono eliminati ostacoli pecuniari all'allargamento dell'elettorato.

PRESIDENTE. Domando al Ministero la sua opi-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

nione circa questi due emendamenti del Senatore Miraglia.

Il primo emendamento consiste nel sostituire nel primo alinea alla parola *personalmente* la parola *legalmente*.

Il Ministro accetta?

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetta.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. L'altro emendamento consiste nell'aggiungere all'ultimo capoverso, alle parole « *autenticata dal notaio* » le seguenti: « *in carta libera.* »

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Faccio osservare all'on. Senatore Miraglia che questa disposizione parmi resa superflua da quella dell'art. 41, inquantochè ivi si dice:

« Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa ecc. »

Ora, anche questo è un atto concernente l'esercizio del diritto elettorale e non è estraneo al procedimento amministrativo, sicchè il desiderio dell'on. Senatore Miraglia parmi venga soddisfatto dal predetto art. 41.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io già presentiva la risposta dell'onorevole Guardasigilli. Se egli opina che la disposizione dell'art. 41 di questo progetto di legge ch'esenta da spese di bollo le carte occorrenti per l'elettorato politico, comprende anche le delegazioni, a che mettere ostacolo all'adozione del mio emendamento? Ma, siccome io penso che le delegazioni sono cosa ben diversa dalle carte contemplate nell'art. 41, è necessario che si introduca il mio emendamento, altrimenti le delegazioni si dovranno distendere su carta da bollo. Sollevato il dubbio bisogna risolverlo, poichè l'esperienza giornaliera dimostra che davanti i tribunali non valgono le dichiarazioni dei Ministri e quelle dei membri del Parlamento per dare alla legge un significato diverso da quello che deriva dalla lettera della legge e dallo spirito che l'ha informata.

Per lo che se il Senato crede sieno sufficienti le dichiarazioni del Guardasigilli, io ritiro il mio emendamento.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. L'Ufficio Centrale non vede la ragione perchè si debba, con una speciale disposizione di legge che propone il Senatore Miraglia, sanzionare la massima.

Noi non possiamo nè dobbiamo provvedere ai casi singoli; e non sembra d'altronde che nella specie soccorrano valide ragioni per introdurre espressamente un trattamento di favore.

L'Ufficio Centrale ha fatto buon viso a molti degli emendamenti proposti dal Senatore Miraglia; ma non credo che convenga accettare quello che ora si discute e lo prego a volerlo ritirare.

Senatore MIRAGLIA. Se l'Ufficio Centrale non l'accetta, io lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'art. 12 così emendato:

#### Art. 12.

Le imposte dirette pagate da una vedova, o dalla moglie separata legalmente dal proprio marito, possono essere computate, pel censo elettorale, a favore di uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado da lei designato.

Parimente il padre che abbia il censo prescritto per l'elettorato può delegare ad uno dei suoi figli o generi, di primo o secondo grado, l'esercizio del diritto elettorale nel proprio collegio, quando egli non possa o non voglia esercitarlo.

Le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio.

Le suddette delegazioni possono rivocarsi nello stesso modo, prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

(Approvato).

#### Art. 13.

L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale dove ha il domicilio politico. Il domicilio politico si presume nello stesso luogo dove l'elettore ha il domicilio civile.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

L'elettore che abbia trasferito il suo domicilio civile o la sua residenza in altro collegio elettorale, e vi abbia mantenuto l'uno o l'altra per non meno di sei mesi, può, dopo questo termine, chiedere, con dichiarazione firmata, al Sindaco del Comune dove si è stabilito, che ivi sia pure trasferito il suo domicilio politico. Questa dichiarazione deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali, ma non produce effetto se non quando l'elettore dimostri in pari tempo d'aver rinunciato all'attuale domicilio politico con altra dichiarazione fatta al sindaco del Comune che abbandona.

(Approvato).

Art. 14.

Gli elettori ascritti quali sott'ufficiali e soldati all'esercito o all'armata nazionale non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure agli individui appartenenti a corpi organizzati per servizio dello Stato, delle provincie e dei Comuni.

PRESIDENTE. A quest'articolo l'Ufficio Centrale ha proposto un'emendamento, e precisamente nella prima parte.

L'emendamento è il seguente:

Art. 14.

I sott'ufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata nazionale non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi.

Il Ministero vi acconsente?

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Sì.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'art. 14 con quest'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Chi intende approvare quest'articolo così emendato, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 15.

Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

(Approvato).

Art. 16.

Il quindici gennaio di ogni anno la Giunta municipale invita, con pubblico avviso, tutti coloro che non essendo iscritti nelle liste sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro lo stesso mese la loro iscrizione.

Hanno diritto di essere iscritti anche coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno d'età, lo compiano non più tardi del 30 giugno dell'anno in corso.

(Approvato).

Art. 17.

Ogni cittadino del Regno che presenta la domanda per essere iscritto nelle liste elettorali deve corredarla colle indicazioni comprovanti:

1. Il luogo e la data della nascita;

2. L'adempimento delle condizioni di domicilio e di residenza di cui all'articolo 13;

3. I titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge, domanda la iscrizione.

I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte al n. 1 dell'articolo 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal ricorrente: nel caso ch'egli non la possa sottoscrivere è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

(Approvato).

Art. 18.

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare quanto non fosse altrimenti notorio.

I documenti, titoli, certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

Della domanda e dei documenti annessi può richiedersi ricevuta all'atto della presentazione.

PRESIDENTE. In quest'articolo il signor Senatore Miraglia propone che alle prime parole: « alla domanda » si aggiungano le parole: « in carta libera ».

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

Senatore MIRAGLIA. Ritiro la proposta dopo le dichiarazioni precedentemente fatte.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'art. 18 come è concepito e come è stato testè letto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Art. 19.

Trascorso il termine di cui all'articolo 16, la Giunta municipale deve riunirsi per esaminare le domande e per procedere immediatamente alla formazione o revisione delle liste degli elettori.

(Approvato).

Art. 20.

La Giunta deve formare o rivedere le liste degli elettori entro il mese di febbraio.

Essa può dividersi in sezioni di tre membri almeno, ciascuna delle quali ha gli stessi poteri della Giunta intera.

(Approvato).

Art. 21.

La Giunta deve inscrivere nelle liste anche coloro che non hanno fatto alcuna domanda, nè presentato alcun documento, quando abbia verificato che riuniscono i requisiti per essere elettori. Deve cancellarne i morti, coloro che perdettero le qualità richieste per l'esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente iscritti, quantunque la loro iscrizione non sia stata impugnata, e quelli in fine che rinunciarono al domicilio politico nel Comune a termini dell'articolo 13.

Un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'agente delle imposte, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del 15 gennaio.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. E se il Consiglio comunale si troverà sciolto nel tempo in cui la Giunta comunale deve procedere alle operazioni elettorali, il delegato regio è sostituito alla Giunta comunale ed al Consiglio per l'elezione elettorale. Non ignoro le disposizioni della legge comunale e provinciale; ma il go-

verno nel 1864 opinava che il delegato regio non aveva facoltà di procedere alla formazione delle liste dei giurati, ed il Ministro Pisanelli era propugnatore esimio di questa opinione. A rimuovere ogni difficoltà, il decreto legislativo 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario espressamente dispose, che nel caso che si trovasse sciolto il Consiglio comunale o provinciale, le operazioni stesse sieno eseguite dal Commissario governativo delegato ad amministrare il Comune, o dal Prefetto. Potendo adunque lo stesso dubbio sollevarsi per le liste elettorali politiche, gradirei che l'onorevole Presidente del Consiglio manifestasse la sua opinione sul proposito.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Io veramente non credo che il dubbio sussista.

La legge comunale e provinciale dà facoltà al Governo di sciogliere i Consigli Comunali in date circostanze, che la legge stessa prevede.

Dirò di più che, nell'intendimento di rendere più sicura e perfetta la tutela delle rappresentanze elettive, ho presentato alla Camera un disegno di legge, nel quale sono alcune norme per meglio garantire questi Corpi che sorgono dalle elezioni popolari. Ma già nella legge presente è chiara la disposizione per la quale quando il Consiglio Comunale è sciolto, il Commissario del Governo deve compiere gli atti che la legge attribuisce al Consiglio stesso.

Quindi, secondo me, non può essere dubbio, che il Commissario del Governo possa esercitare le attribuzioni che in quest'articolo sono deferite alla Giunta municipale.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Sono lieto che l'on. Presidente del Consiglio sia concorde colle mie idee. In altri tempi il Governo pensava diversamente; e, se non altro, questa spiegazione serve di norma nel caso che nel periodo elettorale si verificasse una di queste circostanze.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

Senatore SARACCO. Agli schiarimenti dati dall'onorevole Ministro, ci si aggiungono le disposizioni della legge. Ecco infatti quel che sta scritto nell'art. 151 della legge comunale e provinciale:

« In caso di scioglimento del Consiglio comunale, l'amministrazione del Comune verrà provvisoriamente affidata ad un delegato straordinario. Questo delegato eserciterà le attribuzioni della Giunta municipale ».

Queste parole della legge tolgono di mezzo qualunque dubbio e devono persuadere il preopinante a ritirare le sue obiezioni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 21 come venne testè letto. Chi intende approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 22.

Le liste devono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternità di tutti gli elettori del Comune colle indicazioni di cui all'articolo 17.

Nella formazione delle liste sarà compilato, con le stesse norme e guarentigie, ed unito a quelle un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 14.

(Approvato).

Art. 23.

Non più tardi del primo giorno di marzo la Giunta invita, con pubblico avviso, chiunque abbia reclami da fare contro le liste a presentarli all'ufficio comunale entro il 15 marzo. Durante questo tempo un esemplare delle liste deve tenersi affisso nell'albo pretorio e l'altro rimanere nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino.

La Giunta immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione dell'avviso.

(Approvato).

Art. 24.

La pubblicazione prescritta dall'articolo 23 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali stasi deliberata l'iscrizione nella lista elettorale.

(Approvato).

Art. 25.

La Giunta municipale che ha cancellato dalle liste un'elettore o negata la chiesta iscrizione, deve notificargli, per iscritto, al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui la lista fu pubblicata.

(Approvato).

Art. 26.

Ogni cittadino, nel termine indicato dall'articolo 23, può reclamare al Consiglio comunale contro qualsiasi iscrizione, omissione o cancellazione nelle liste compilate dalla Giunta.

Il reclamo, con cui s'impugna una iscrizione, deve, entro lo stesso termine, essere notificato, per cura della Giunta, alla parte interessata.

PRESIDENTE. All'art. 26 l'Ufficio Centrale, propone questo emendamento; cioè che nel capitolo il quale comincia colle parole, « il reclamo con cui s'impugna una iscrizione, ecc. le parole « entro lo stesso termine » siano mutate così « deve entro i tre giorni successivi ecc. »

Domando al Ministero se accetta questo emendamento.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo colla modificazione.

« Ogni cittadino, nel termine indicato dell'art. 23, può reclamare al Consiglio comunale contro qualsiasi iscrizione, omissione o cancellazione nelle liste compilate dalla Giunta ».

Il reclamo, con cui s'impugna una iscrizione, deve, *entro i tre giorni successivi*, essere notificato per cura della Giunta, alla parte interessata.

(Approvato).

Art. 27.

Nella seconda quindicina di marzo il Consiglio si riunisce per rivedere le liste preparate dalla Giunta, aggiungere quelli che reputa indebitamente esclusi, cancellare quelli che reputa indebitamente ammessi, e pronunciarsi sui reclami che fossero stati presentati.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

PRESIDENTE. Su questo articolo l'Ufficio Centrale propone per emendamento; che invece di scrivere « nella 2<sup>a</sup> quindicina di marzo » si scriva « fra il 20 e il 31 marzo ».

Domando al Ministero se accetta questo emendamento.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Quindi pongo ai voti l'articolo così modificato:

## Art. 27.

*Fra il 20 e il 31 marzo* il Consiglio si riunisce per rivedere le liste preparate dalla Giunta, aggiungere quelli che reputa indebitamente esclusi, cancellare quelli che reputa indebitamente ammessi, e pronunciarsi sui reclami che fossero stati presentati.

(Approvato.)

## Art. 28.

Le liste approvate dal Consiglio comunale sono pubblicate non più tardi del 31 marzo, e restano affisse all'albo pretorio fino al 10 aprile.

I nomi degli elettori nuovamente iscritti dal Consiglio comunale si devono pubblicare in elenco separato.

Di queste pubblicazioni deve darsi immediatamente notizia al prefetto della provincia.

PRESIDENTE. Alla prima parte di quest'art. 28 l'Ufficio Centrale propone che invece delle parole « non più tardi del 31 marzo » si dica: « non più tardi del 5 aprile » e invece delle parole « fino al 10 aprile » si dica fino al 15 aprile stesso ».

Prego il Ministero a dichiarare se accetta.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque l'art. 28 resta così concepito:

## Art. 28.

Le liste approvate dal Consiglio comunale sono pubblicate non più tardi del 5 aprile, e restano affisse all'albo pretorio fino al 15 aprile stesso.

I nomi degli elettori nuovamente iscritti dal Consiglio comunale si devono pubblicare in elenco separato.

Di queste pubblicazioni deve darsi immediatamente notizia al prefetto della provincia.

(Approvato).

## Art. 29.

Il sindaco, entro tre giorni dall'approvazione delle liste, deve dare avviso in iscritto e al domicilio, tanto agli elettori che il Consiglio comunale ha cancellati dalla lista, quanto a coloro i reclami dei quali non fossero stati accolti, della cancellazione o del rigetto dei reclami medesimi, indicandone i motivi.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui all'articolo 25, sono fatte senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro.

Senatore BERTEA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTEA. In quest'articolo è detto che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro.

Mi pare che si dovrebbe aggiungere: « In caso di rifiuto a fare la ricevuta, se ne farà constare dal messo comunale nella sua relazione ».

Ho veduto che in materia d'imposte e in molte altre, non pochi si rifiutano di fare le ricevute.

Senatore SARACCO. A ciò provvede il diritto comune, e mi pare affatto inutile introdurre disposizioni speciali.

PRESIDENTE. L'onorevole Bertea non insiste nel suo emendamento?

Senatore BERTEA. Non insisto.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti l'art. 29 senza emendamenti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere. (Approvato).

## Art. 30.

Qualora la Giunta od il Consiglio comunale non compiano le operazioni della revisione e dell'affissione delle liste entro i termini rispettivamente assegnati dagli articoli precedenti, il prefetto ne ordina l'esecuzione col mezzo di un commissario, all'uopo delegato, a spese del Comune.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

## Art. 31.

Qualunque cittadino può appellare contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.

L'appello deve essere presentato entro il giorno 10 aprile alla Commissione elettorale della provincia, e notificato entro lo stesso termine all'interessato allorchè si impugna una iscrizione.

Può essere anche presentato all'ufficio comunale, affinchè sia trasmesso alla Commissione predetta, e in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.

PRESIDENTE. A questo articolo l'Ufficio Centrale propone che nel primo capoverso invece delle parole: « entro il giorno 10 aprile » si scrivano le altre: « entro il giorno 20 aprile ».

Il Ministro accetta questa modificazione. Metto ai voti l'articolo così emendato.

## Art. 31.

Qualunque cittadino può appellare contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.

L'appello deve essere presentato *entro il giorno 20 aprile* alla Commissione elettorale della Provincia, e notificato entro lo stesso termine all'interessato allorchè s'impugna una iscrizione.

Può essere anche presentato all'ufficio comunale, affinchè sia trasmesso alla Commissione predetta; e in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.

(Approvato).

## Art. 32.

La Commissione per gli appelli elettorali è composta del prefetto, che la presiede, del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia o che ha giurisdizione sul medesimo, e di tre consiglieri provinciali.

Questi ultimi vengono eletti dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria. In questa votazione ciascun membro del Consiglio scrive sulla propria scheda soltanto due nomi, e si proclamano eletti i tre consiglieri che raccolgono maggior numero di voti.

(Approvato).

## Art. 33.

Spirato il termine di cui al precedente articolo 31 e non più tardi del 15 aprile, un esemplare della lista elettorale e dell'elenco di cui all'articolo 22, coi documenti relativi alle iscrizioni ed alle cancellazioni che avessero dato luogo a reclamo, e tutti gli atti di appello devono essere trasmessi al Presidente della Commissione provinciale.

L'altro esemplare della lista è conservato nella segreteria del Comune.

Il Presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli è pervenuta la lista, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

Delle liste e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal Presidente della Commissione provinciale.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone un unico emendamento, cioè che sul principio là dove l'articolo dice: *e non più tardi del 15 aprile*, si dica invece: *e non più tardi del 25 aprile*.

Domando se il Ministro accetta.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo con questa modificazione.

Chi intende d'approvarlo, voglia sorgere.  
(Approvato).

## Art. 34.

La Commissione provinciale, entro i 10 giorni successivi a quello nel quale ricevette le liste ed i documenti, si raduna per pronunciare sugli appelli di cui nell'articolo 31.

Essa deve compiere l'esame degli appelli e decidere sui medesimi entro il mese di giugno.

Le decisioni della Commissione provinciale devono essere motivate.

(Approvato).

## Art. 35.

Il giorno 30 giugno la Commissione provinciale decreta la definitiva approvazione della lista.

La lista deve essere pubblicata nel rispet-

tivo Comune non più tardi del 15 luglio, e rimanervi affissa fino al 31 luglio.

Le decisioni della Commissione, a cura del Sindaco, e nei modi stabiliti dall'articolo 29, sono notificate agli interessati entro cinque giorni dalla pubblicazione della lista.

(Approvato).

#### Art. 36.

L'elezione dei Deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate, ai termini dell'articolo precedente, prima che il collegio sia dichiarato vacante.

Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto è disposto nell'articolo 40, non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; ovvero della perdita da essi incorsa dei diritti civili e politici, che risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta municipale.

PRESIDENTE. A questo articolo l'Ufficio Centrale propone la seguente aggiunta:

Spetterà inoltre alla Giunta municipale di introdurre nell'elenco di cui all'art. 22 le variazioni necessarie così per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 14, come per iscriverne altri che nell'intervallo sieno caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Dirò poche parole. Nel capoverso di questo articolo si legge che nella revisione delle liste devono essere cancellati i nomi di coloro che incorsero nella perdita dei diritti civili e politici; e questa locuzione mi sembra inesatta. A prescindere che in una legge elettorale non è il luogo di parlare di perdita di diritti civili, è da osservarsi che nel nostro sistema penale, nessuna pena porta la perdita dei diritti civili, e soltanto s'incorre nella interdizione patrimoniale. E per quanto riguarda i diritti politici, si devono cancellare non solo coloro che hanno perduto i diritti politici, ma anche quelli che sono incorsi nella sospensione dell'elettorato politico.

Ecco la ragione per cui alle parole: *della perdita da essi incorsa dei diritti civili e politici*, desidererei che si sostituissero le altre: *della perdita o sospensione dell'elettorato politico*, anche per la ragione di vedere coordinata questa disposizione a quella dell'art. 95.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io accetto la proposta dell'onorevole Senatore Miraglia, inquantochè in conclusione si tratta appunto dell'aver perduto l'elettorato.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è accettato anche dall'Ufficio Centrale.

Senatore SARACCO. L'Ufficio Centrale accetta.

PRESIDENTE. Si dà adunque nuova lettura dell'art. 36 colla aggiunta dell'Ufficio Centrale.

#### Art. 36.

L'elezione dei Deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate, ai termini dell'articolo precedente, prima che il collegio sia dichiarato vacante.

Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto è disposto nell'art. 40, non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; ovvero della perdita o sospensione dall'elettorato politico da essi incorsa dei diritti civili e politici, che risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta municipale.

Spetterà inoltre alla Giunta municipale di introdurre nell'elenco di cui all'art. 22 le variazioni necessarie così per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 14, come per iscriverne altri che nell'intervallo sieno caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

#### Art. 37.

Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione pronunciata dalla Commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo.

L'azione deve proporsi, a pena di nullità, en-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

tro dieci giorni dalla notificazione di cui è parola all'ultimo capoverso dell'articolo 35, quando appellano gl'interessati di cui nello stesso capoverso.

L'appello proposto da qualunque altro cittadino deve, ugualmente a pena di nullità, essere prodotto entro quindici giorni dalla pubblicazione prescritta dall'art. 35.

Nel termine di dieci giorni l'appellazione deve notificarsi alla parte interessata, qualora si impugnò l'iscrizione di uno o più elettori, ed invece al prefetto, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte di appello, conservano il diritto al voto, tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati quanto coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione concorde del Consiglio comunale e della Commissione provinciale.

PRESIDENTE. Alle prime parole di questo art. 37, *Qualunque cittadino*, il Senatore Miraglia propone le altre: *iscritto nelle liste del collegio elettorale*.

Domando se il Ministero accetta questa modificazione.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Prego il Senatore Miraglia di non insistere su questo emendamento.

Nella discussione io ho combattuto il suffragio universale illimitato e immediato. Ma, d'altro canto, parmi non possa mettersi in dubbio che, fino a quando il suffragio non sia universale, i cittadini ai quali è attribuito il diritto di voto virtualmente rappresentino gli altri cittadini non ammessi all'elettorato; e che questi ultimi abbiano quindi titolo e diritto a procurare che non vengano lese le norme concernenti la composizione del corpo elettorale, e che questo sia veramente quale lo ha voluto la legge.

Perciò mi sembra conveniente, come stabili la Camera elettiva, che il diritto di reclamo si lasci a qualunque cittadino, anche non elettore. La legge vigente ha, invero, una disposizione come quella che viene proposta ora dall'onor. Senatore Miraglia. Ma la nuova disposizione a me pare che sia un progresso;

che s'informi ad uno spirito più liberale, e sia quindi da mantenersi.

Senatore SARACCO. Faccio presto a dire il parere dell'Ufficio Centrale.

La proposta presentata dall'onor. Miraglia formò altra volta il soggetto delle nostre discussioni, e in quella circostanza parecchi di noi aveano espresso l'avviso che si dovesse chiudere la porta ai reclami di questi faccendieri, che si occupano delle cose e delle persone altrui, sotto pretesto di compiere un atto di civismo, che è indizio più spesso di tendenze e di propositi partigiani. Ma siccome abbiamo creduto che il principio della legge, in se stesso considerato, sia buono e liberale, in quanto offre l'opportunità di svelare abusi che altrimenti potrebbero andare impuniti, così l'Ufficio Centrale si è acconciato al sistema introdotto nell'articolo, ed ora, dopo le parole pronunciate dal Ministro Guardasigilli, perdura più che mai nella precedente opinione. Preghiamo quindi l'onor. Miraglia a voler ritirare questa parte del suo emendamento.

Senatore MIRAGLIA. La ritiro.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Il progetto di legge dà facoltà ad ogni cittadino di reclamare contro le liste fatte dalla Giunta municipale; tra i vari casi, quando cittadini, i quali hanno le qualità elettorali, per avventura non si trovarono compresi. In questo caso si reclama alla Commissione provinciale, notificando però il reclamo stesso ai cittadini che non furono compresi, e si sostiene che dovessero esserlo. È dietro tale notificazione che avviene la chiamata di questi individui che si trovavano esclusi.

Si va innanzi la Commissione provinciale, la quale decide se merita o no, che tale individuo sia escluso o compreso nelle liste elettorali.

Quando la Commissione provinciale abbia per avventura rigettato il reclamo fatto da un cittadino, che non è tra coloro i quali dovevano essere compresi nella lista, questa decisione della Commissione provinciale deve essere notificata poi a tutti quelli che si trovano esclusi.

Io domando, se costoro si acquetano alla decisione della Commissione provinciale; se esclusi una prima volta dalla Giunta, esclusi una seconda volta dalla Commissione, dopochè erano

stati chiamati perchè si discutesse del loro diritto, si acquetano alla decisione; domando se sia opportuno di dare a qualunque cittadino ancora il diritto di istituire poi un'azione d'innanzi all'autorità giudiziaria contro questi stessi cittadini (i quali due volte esclusi non si risentono; i quali accettano il voto della Commissione provinciale), perchè vengano ancora compresi nelle liste.

Io capisco che non è semplicemente un diritto quello dell'elettore; ma anche un dovere.

Ma quando per due volte questo elettore ha dimostrato che non si cura di questo diritto, il volerglielo dare per forza non mi pare sia il caso; e poi, anche ammesso, state certi che non verrà.

Per conseguenza mi parrebbe che quello che era stabilito nella legge attuale, che dava diritto di poter reclamare contro la decisione della Deputazione provinciale unicamente a coloro i quali fossero stati esclusi personalmente, tanto più dovesse prevalere nella legge che ci sta dinanzi, perchè il sistema attuale è diverso in un punto da quello che era anteriormente.

Secondo l'antico sistema, la Deputazione provinciale aveva il diritto da sè di escludere o comprendere i cittadini nelle liste; mentre invece l'attuale Commissione non può procedere che per via di reclamo, e questo reclamo, quando si tratta di esclusioni o di comprensioni deve essere fatto dopo sentita l'altra parte; quindi mi sembrerebbe che - poichè oggi la Commissione provinciale non può pronunciarsi che dopo essere stata citata - quando coloro che si vogliono comprendere si sono acquietati, non vi sia ragione di concedere a chiunque di potere istituire azioni giudiziali contro questa esclusione. Troverei inoltre che l'art. 37, come si propone, è abbastanza preciso in quanto alla maniera di procedimento che si stabilisce per l'esercizio di quest'azione giudiziaria.

Si parla di un termine di dieci giorni, nel quale si deve proporre, a pena di nullità, l'azione innanzi al magistrato; poi ancora di dieci giorni nei quali si dovrebbe notificare questo ricorso agli interessati.

Sono gli stessi dieci giorni, o sono diversi?

Questo non è ben detto; rimane oscuro. Per conseguenza bisogna chiarirlo, che è un termine a giorni che si concede per istituire l'azione; e che questa non si propone altrimenti

se non mediante la notificazione a coloro che sono interessati, o al Prefetto, secondo i diversi casi.

Inoltre, noi tutti abbiamo visto per esperienza che moltissime volte si fanno dei reclami elettorali, s'istituisce un'azione innanzi al magistrato per l'inclusione o l'esclusione di centinaia o migliaia d'individui.

Si propone questo reclamo, si notifica agli interessati e finchè il magistrato non abbia pronunciato, si ha il diritto di andare a votare.

Succede che in virtù di questo reclamo quelli i quali dovrebbero essere cancellati, vanno a votare.

Dopo non si discute più il reclamo, perchè nessuno ha interesse di farlo discutere.

In conseguenza, bisogna trovare una maniera pratica perchè i reclami effettivamente si discutano e si decidano, se si vuol far qualche cosa di serio. Quindi bisogna stabilire una modalità, secondo la quale il reclamo venga necessariamente deciso e venga deciso quanto più presto possibile, prima che l'elezione sia avvenuta.

Io in conseguenza proporrei la redazione dell'art. 37 nei seguenti termini:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. Ecco l'articolo come verrebbe emendato dal signor Senatore Giannuzzi-Savelli.

#### Art. 37.

« Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione della Commissione provinciale *perchè lo abbia escluso dalla lista o vi abbia ammesso indebitamente altri nomi* o per denegata giustizia, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo.

« L'azione dovrà *proporsi con semplice ricorso sopra cui il Presidente della Corte d'appello indica un'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza con rito sommario.*

« Quando coloro che reclamano sono *gl'interessati di cui nel capoverso dell'art. 35, il sopradetto ricorso con l'analogo decreto dovrassi a pena di nullità, entro dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interessata qualora si impugni l'iscrizione di uno o più elettori, ed invece al prefetto ove si ricorra contro la propria esclusione dalla lista.*

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

« Il termine sarà invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'art. 35 e pure a pena di nullità, qualora il reclamo sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nel precedente articolo.

« In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello ecc. » il resto indicato al progetto di legge.

Prego il Ministero di voler esporre la propria opinione.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. È sempre abbastanza difficile il pronunciarsi sopra emendamenti ad una legge organica presentati d'improvviso, perchè, a prima giunta, non è facile misurarne il valore non solo, ma il nesso, l'armonia col complesso delle disposizioni della legge. Nondimeno mi sembra che l'emendamento dell'onorevole Senatore Giannuzzi-Savelli, nella parte che si riferisce alla procedura, sia pienamente accettabile, in quanto che s'informa agli stessi principi, tende agli stessi scopi delle disposizioni approvate dall'altra Camera, ed ha in mira di togliere qualche dubbio che per effetto delle disposizioni predette potrebbe presentarsi. Io però, fatta eccezione di questa parte che determina il metodo di procedura, non sarei disposto a seguire l'onorevole proponente nella parte che concerne l'estensione dei diritti del cittadino in materia di reclami all'autorità giudiziaria. Nell'emendamento dell'onorevole Senatore Giannuzzi-Savelli, sarebbe stabilito che il ricorso all'autorità medesima da parte di terzi non sia ammissibile, quando riguardi cittadini che avrebbero diritto all'elettorato e che nelle liste non siano inclusi.

All'onorevole proponente non sembra che in questo terzo stadio della procedura convenga lasciar aperto l'adito a far includere nelle liste, per opera di terzi, questi cittadini renitenti, dacchè essi stessi non reclamano il proprio diritto; ed anzi, sebbene citati innanzi alla Commissione di revisione, non si sono presentati. Ma, poichè ciò potrebbe avvenire per quella indolenza che pur troppo riscontrasi in molti cittadini quanto all'esercizio del proprio diritto di suffragio, così mi sembra conveniente di non impedire che costoro possano essere

svegliati anche tardi e andare alle urne. D'altra parte, non vedo alcun inconveniente a che la disposizione primitiva rimanga, anche perchè, per la stessa lamentata indolenza che ho notato, saranno ben pochi coloro che si daranno la pena di voler far includere de' terzi e specialmente de' terzi nolenti.

Se la disposizione si mutasse, potrebbero per avventura trovarsi obiezioni ed ostacoli nell'altro ramo del Parlamento, tanto più che vi era stata messa innanzi l'idea, da me combattuta, del voto obbligatorio, colla sanzione di penalità a carico di coloro che avendo il diritto elettorale non si curassero di esercitarlo; idea, del resto, che l'anno scorso è stata oggetto di una proposta formale eziandio nella Camera francese. Per queste ragioni, io sono disposto ad accogliere tutte le altre parti dell'emendamento dell'onorevole Senatore Giannuzzi Savelli; ma lo prego di consentire che nel primo periodo rimanga inalterata la disposizione dell'art. 37, quale qui venne dalla Camera dei deputati.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. L'Ufficio Centrale ha già spiegato il suo avviso intorno alla 1<sup>a</sup> parte dell'articolo; ma quanto alla 2<sup>a</sup>, debbo dichiarare che non ci sentiamo licenziati a manifestare un'opinione sopra così grave materia, che arrivò d'improvviso davanti al Senato, senza aver prima l'opportunità di portarvi sopra tutta la nostra attenzione. Se il Ministro crede che l'articolo proposto in forma di emendamento non sia per isconvolgere alcune parti della legge e possa essere accettato senza pericolo, noi ci rimettiamo alla sua saviezza; ma dove al Senato piaccia conoscere il giudizio del suo Ufficio Centrale, noi ci riserbiamo di farlo conoscere, dopochè avremo avuto l'opportunità di chiamarlo attentamente in esame.

PRESIDENTE. Si chiede il rinvio dell'art. 37, coll'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Giannuzzi-Savelli, all'Ufficio Centrale, il quale ne riferirà nella tornata di domani.

Se non vi è alcuna opposizione, questo rinvio s'intende accettato.

Art. 38.

La causa viene decisa con rito sommario ed in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del mi-

nistero di procuratore o di avvocato, e sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti, od i loro difensori, ed il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Mi pare conseguenza necessaria del rinvio dell'art. 37 il dover pure rinviare quest'art. 38 coll'emendamento che al medesimo ho pure l'onore di proporre.

Tale emendamento è così concepito:

#### Art. 38.

« Il ricorso con i relativi documenti, si dovrà a pena di decadenza depositare nella Cancelleria della Corte di Appello fra 5 (cinque) giorni dalla notificazione di esso.

La causa sarà decisa, senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, su la relazione fatta in udienza pubblica da un Consigliere della Corte, sentite le parti od i loro difensori, se si presentino, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni ».

PRESIDENTE. Il Senatore Giannuzzi-Savelli propone che sia rinviato, come il fu l'art. 37 anche l'art. 38 all'Ufficio Centrale coll'emendamento da lui proferito.

Se nessuno si oppone, il rinvio si intende accettato.

#### Art. 39.

Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente al sindaco le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunciata dalla Corte di appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via d'urgenza l'udienza per la discussione della causa.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Miraglia pro-

pone all'art. 39 testè letto, un'aggiunta in questi termini:

« Il ricorso in Cassazione sospende l'esecuzione della sentenza della Corte di Appello colla quale si è ordinata la cancellazione dalla lista elettorale ».

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Dirò poche parole per accennare alle ragioni che mi hanno indotto a pregare il Senato per l'accettazione del mio emendamento.

La riforma elettorale mira ad allargare il suffragio degli elettori, ed è informata a principi di libertà. Ogni cittadino che riunisce le condizioni volute dalla legge, ha diritto di essere iscritto nella lista elettorale; e quando s'impugna la sua capacità può far valere le sue ragioni nel procedimento amministrativo, ed indi può promuovere azione davanti l'autorità giudiziaria, che esercita un'azione tutelare a garanzia dei diritti civili e politici.

Il principio che informa il progetto di legge sul punto che ci occupa, è questo. Il cittadino che si trova iscritto nella lista elettorale, e che si vede cancellato nella revisione delle liste, può ricorrere alla Commissione comunale, ed in appello alla Commissione centrale; e se il suo reclamo viene respinto, ha il diritto di promuovere l'azione davanti l'autorità giudiziaria per far riconoscere la sua capacità. Questo reclamo all'autorità giudiziaria sospende gli effetti del provvedimento amministrativo, per la ragione che colui il quale è nel possesso del diritto elettorale, non può esserne privato sino a quando non sopraggiunga un nuovo titolo che lo spoglia di questo possesso. O in altri termini, la massima del *beati possidentes* deve ricevere la sua applicazione anche nella materia elettorale.

Per converso, il cittadino che non si trova nel possesso del diritto elettorale, ma domanda la iscrizione nella lista, e questa domanda viene respinta dalle Giunte amministrative in primo e secondo grado, non può, secondo la legge attualmente in vigore, col reclamo davanti l'autorità giudiziaria, pretendere la iscrizione nella lista, avvegnachè manca ancora di titolo giuridico a far valere l'esercizio dell'elettorato. E pure il progetto di legge in esame ha introdotto una salutare modificazione in favore del

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

cittadino che ha ottenuto la iscrizione per decreto conforme della Giunta comunale e della Commissione provinciale, dichiarando che il reclamo all'autorità giudiziaria da parte dei terzi non sospende l'esecuzione del decreto della Commissione provinciale, conforme a quello della Giunta comunale. In sostanza, la doppia conferma nel procedimento amministrativo si è voluta considerare come titolo sufficiente per l'esercizio del diritto elettorale, nonostante l'azione giudiziaria introdotta contro l'iscrizione nella lista elettorale

Se dunque l'azione giudiziaria non sospende gli effetti della iscrizione ammessa dalle autorità amministrative, a me pare che il ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, che ha ordinato la cancellazione dalla lista elettorale di un cittadino ch'era in possesso dell'elettorato politico, deva sospendere l'esecuzione della sentenza della Corte d'appello, avvegnachè il possesso del diritto dell'elettorato politico non può essere tolto che per virtù di un titolo contrario ed irrevocabile; altrimenti si incorrerebbe nello sconcio che si sia privato un cittadino del diritto di votare, a base di una sentenza di Corte d'appello, che può essere annullata immediatamente dopo la riunione dei comizi. Egli è vero che il ricorso in Cassazione non è sospensivo per regola; ma alla regola sonovi molte eccezioni, e fra queste bisogna introdurne un'altra nell'interesse della libertà e dei diritti dei cittadini. Non rare volte è avvenuto che si sono cancellati dalla lista elettorale moltissimi individui per virtù di sentenza di Corte d'appello, spostandosi una maggioranza che sarebbe prevalsa nella scelta dei Deputati; e l'annullamento, pronunziato posteriormente alla riunione dei comizi, della sentenza della Corte d'appello, è stato un soccorso di Pisa!

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*,  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
Le giuste considerazioni fatte dall'onor. Senatore Miraglia circa l'importanza di tutelare il possesso che un cittadino abbia della qualifica elettorale, furono tenute in massimo conto anche nella Camera dei Deputati; tanto è vero, che, come l'on. Miraglia benissimo avvertì, s'introdusse nel disegno di legge una disposi-

zione che non è nella legge vigente, in forza della quale chi è stato ammesso all'elettorato, così dal Consiglio comunale come dalla Commissione provinciale, conserva il diritto al voto, anche in pendenza del giudizio d'appello. Ma l'onor. Senatore vorrebbe estendere questa regola al di là della decisione d'appello, ed applicarla anche pendente il giudizio di Cassazione. La Commissione della Camera elettiva e la Camera stessa non credettero di seguire questa via, perchè sembrò che di guarentigie di questo genere a favore dell'elettore ne fossero già state sancite abbastanza.

Come l'onorevole Senatore Miraglia può scorgere, vi è prima la facoltà di ricorso al Consiglio comunale e la deliberazione del Consiglio; in seguito è ammesso un nuovo ricorso alla Commissione provinciale ed avvi una seconda decisione di quest'ultima. In terzo luogo si ammette l'azione giudiziaria innanzi alla Corte di appello, e vi ha una terza decisione della Corte.

Per tutto ciò, parve alla Camera dei Deputati e pare al Ministero, essere conveniente che nell'interesse del privato, il quale ha già tante garanzie, la questione non resti ulteriormente sospesa, ma debba considerarsi finita, e che si abbia quindi da lasciare al ricorso in Cassazione il suo carattere ordinario, in forza del quale il medesimo non ha effetto sospensivo; che si debba lasciare, cioè, che questi ricorsi abbiano luogo, come è nell'indole dell'istituto di Cassazione, più nell'interesse della legge, che non nell'interesse degli individui.

Sono queste le considerazioni che hanno guidato la Camera, e sono queste le considerazioni per le quali il Ministero prega il Senatore Miraglia di non insistere nel suo emendamento.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. L'Ufficio Centrale si associa alle considerazioni così lucidamente espresse dal Guardasigilli, e non crede che sia il caso di accogliere l'emendamento proposto dal Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Ci troviamo a un punto tale che sarebbe colpa per me l'insistere. Ritiro il mio emendamento per non creare ulteriori imbarazzi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 39 testè letto.

Chi intende di approvarlo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 40.

La Giunta municipale, appena le venga notificata la proferita sentenza, fa nelle liste la prescritta rettificazione, allegandovi copia della sentenza medesima.

(Approvato).

Art. 41.

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo, quanto al giudiziario si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 26, 31 e 37, hanno obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultino iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Colui il quale reclami per la iscrizione o cancellazione altrui, viene sottoposto a una multa da lire 50 a 100, qualora il suo reclamo sia dalla Corte dichiarato temerario.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Questo articolo stabilisce che tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, e relativi, sia al procedimento amministrativo sia a quello giudiziario, siano esenti dalla tassa di bollo, ossia che possano farsi in carta libera.

Questa disposizione ci richiama all'art. 12 già votato dal Senato; il quale contempla le delegazioni che dalla vedova, dalla moglie, dal padre possono farsi al figlio od al genero.

Orbene, su quell'art. 12 l'onor. Senatore Miraglia proponeva che esplicitamente si dichiarasse che gli atti di delegazione fossero esenti dalla tassa di bollo. Al che l'onor. Guardasigilli rispondeva che quella disposizione si ri-

feriva all'art. 41, e che quindi non vi fosse bisogno di alcuna dichiarazione; ma alla sua volta l'onor. Presidente dell'Ufficio Centrale osservava che egli non era amico dei favori e che credeva che in ogni caso si dovesse riservare a chi era competente a pronunciare, ogni qualvolta si presentasse questo fatto, cioè ai tribunali.

Dunque, noi abbiamo udito in occasione della discussione dell'art. 12 tre diverse opinioni, le quali si sono pronunciate in senso totalmente diverso l'una dall'altra. Notate che le tre persone che emisero ciascuna una sentenza diversa da quella degli altri, sono tutte autorevolissime e molto competenti, specialmente in materia giudiziaria; perchè prima di tutti abbiamo innanzi noi nientemeno che il primo Presidente della Corte di Cassazione di Roma, l'onor. Senatore Miraglia, il quale vi dice che il caso è dubbio e che bisogna risolverlo, e vi propone di torlo di mezzo, proponendovi di dichiarare che sono esenti dall'obbligo delle tasse di bollo anche le delegazioni.

Sorge subito dopo il Ministro di Grazia e Giustizia, il quale vi risponde che all'art. 12 provvede l'art. 41, il quale proclama che tutti gli atti riguardanti l'elezione possono farsi in carta libera.

Per ultimo l'onor. Saracco, distinto giureconsulto e Presidente dell'Ufficio Centrale, vi osserva all'opposto, che all'art. 12 trattasi di atti che non si riferiscono direttamente al procedimento nè amministrativo, nè giudiziario, che contempla fatti di puro favore, e che egli pertanto è di parere, che le delegazioni non si possono fare in carta libera.

Ripeto dunque: tre persone e tre diverse opinioni. Il Senatore Miraglia vi oppone il dubbio; il Guardasigilli lo risolve nel senso che le delegazioni possono farsi in carta libera; e l'onor. Presidente dell'Ufficio Centrale oppone nè l'una, nè l'altra delle vostre opinioni; la mia è che esse debbano scriversi su carta da bollo!

Ma ridotta la cosa in questi termini, debbo io credere mai che il Senato possa associarsi ad una disposizione che lasci tanta incertezza a chi deve eseguire la legge?

La legge ha tanto più pregio, quanto più è semplice e chiara. Sò che è nella natura umana che non possano compiersi leggi perfette; ma

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

dovere è pure del legislatore di fare il possibile, che l'intelligenza loro sia bene compresa dai cittadini. Ma se non la sappiamo interpretare noi, come potranno uniformarvisi gli altri cittadini?

Non voglio farne una questione d'importanza; io che nella discussione ho udito favellare persone di tanto ingegno ed erudizione, mi era proposto di fare la parte di Tacito, ma mi fui indotto a prendere la parola qui, perchè avrei proprio creduto di mancare al dover mio.

Possiamo noi permettere che la legge che ha per iscopo di fare una larghissima parte al suffragio, e che si propone di introdurre le maggiori facilitazioni, lasci evidentemente aperto l'adito ai litigi giudiziari?

Le spese giuridiche sono pesantissime, e se possono sostenerle coloro che hanno per oggetto enti di molta importanza, non sono pur troppo comportabili in cause di minore rilevanza; e non è raro il caso, in cui si rinunci ad un dritto evidente, piuttostochè esporsi alle conseguenze di un litigio giudiziario.

Dico in verità che mi ha fatto molto senso quando alcuni giorni or sono ho letto che erasi pronunciata una sentenza dalla Corte di Cassazione di Roma, colla quale si è dichiarato che il francobollo di 5 centesimi tiene luogo di una marca da bollo dello stesso valente, applicato ad un avviso di notificazione!

Chi vi dice quale e quanta fu la spesa sopportata dal litigante col Fisco per difesa del suo atto, un atto per cinque centesimi? che volete si dica di noi e delle nostre leggi, che facciamo per tutti?

Dacchè dunque la legge non è approvata, conreggiamola nell'interesse di tutti.

Sul merito dirò il parere mio.

Abbiamo bisogno di danaro e di molto danaro. La libertà, diceva il conte Cavour che la sapeva lunga, costa molto. Il progresso continuo richiede continuamente maggiori spese, e tutti i pochi cespiti concorrono ad accrescere le casse del Demanio.

Aggiungo che chi è in grado di fare delegazioni di censo, non può annoverarsi fra i non abbienti; aggiungo che difficilmente voi potrete attendervi che si ricevano gratuitamente dal notaio. Io adunque mi accostò all'onorevole Saracco; opino cioè che le delegazioni non ab-

biano a farsi in carta libera; e volendo proporvi una risoluzione concreta, mi permetto perciò di pregare il Senato perchè dopo le parole: *concernenti il procedimento, sia amministrativo che giudiziario* si aggiungano queste altre: *ad eccezione delle delegazioni di cui all'art. 18.*

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Non avrei che una sola osservazione a fare.

A me pare che alla proposta fatta dall'onorevole Senatore Cavallini sia d'ostacolo la cosa giudicata colla precedente votazione del Senato.

Difatti la questione che solleva in questo momento l'onor. preopinante venne in campo un'altra volta, quando si discuteva l'art. 12 che abbiamo votato, e però non arrivo a comprendere, come in questo momento si possa ritornare sopra una questione che non è nuova, giacchè questa avea formato il soggetto di un emendamento ritirato dal suo autore. Che cosa vuole in questo momento l'onorevole Cavallini? Egli domanda, se non erro, che il Senato si pronunci, se nei casi previsti dall'articolo 12 si debba, oppur no, far uso della carta da bollo; e forse non ricorda che l'onorevole Miraglia, nella discussione di detto articolo aveva proposto un emendamento inteso appunto a regolare questa materia, che venne dal medesimo ritirato, mentre quella era la vera sede in cui il Senato avrebbe potuto esprimere il proprio giudizio. Farlo adesso, ossia riprendere un punto di controversia che si riferisce ad un articolo già votato, non mi sembra che si possa, senza venir meno al rispetto che è sempre dovuto alle precedenti deliberazioni.

Io quindi, senza entrare nel merito, perchè vedo che l'onorevole Cavallini è perfettamente del mio avviso, che trattandosi qui non dell'esercizio di un diritto elettorale proprio, ma della delegazione di diritto proprio, e dipendente dal censo, in favore altrui, non sia il caso di accordare uno speciale favore, lo pregherei a ritirare il suo emendamento, tenuto conto di queste poche considerazioni che ho creduto di fare.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. È tanta la deferenza che io professò verso l'onor. Saracco, che dovrei

arrendermi al suo invito. Pur mi spiace molto che in questa circostanza io debba insistere nella mia proposta, qualunque sia il voto che possa attendermi dal Senato; proposta però sulla quale non vorrei oltre misura insistere.

Io per verità era ben lontano dal prevedere che potesse essermi fatta una risposta quale egli mi ha opposto, cioè d'ordine; perchè se realmente il Senato avesse pronunziato sull'articolo 12 la sua sentenza, il Regolamento, la dignità del Senato stesso, e le leggi di convenienza, mi avrebbero al certo distolto dal prendere la parola. Ma noi non ci troviamo in questo caso. Il Senato non si è punto pronunziato in alcun senso all'art. 12. La questione rimase integra.

L'onorevole Miraglia ha ritirato la sua proposta, ecco tutto. Ma qui il Senato non ha deciso nè in un modo, nè nell'altro, ed il dubbio fu sollevato, e sta tra il Ministero e l'Ufficio Centrale: chi pronuncia? Il Tribunale. Ma è comportabile questo?

Io avrei potuto fare questa osservazione all'art. 12, ma a bella posta mi riservai di sollevarla all'art. 41, dove si tratta degli atti che possono farsi in carta libera, perchè mi parve e mi pare ancora che la sede per discuterla fosse appunto l'art. 41.

All'art. 12 nulla si è deciso, e nulla poteva regolarmente decidersi. È qui all'art. 41 che ci si para innanzi il terreno opportuno; dunque risolviamo la questione e togliamo il dubbio.

Insisto dunque sulla mia mozione.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. La questione diventa abbastanza grave perchè è verissimo quanto ha detto l'onorevole Cavallini; cioè, che io, quando fu presentato l'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia, dichiarai di ritenere che anche le delegazioni, di cui è parola nell'art. 12, potessero essere fatte in carta semplice, ed in appoggio invocai l'art. 41 del disegno di legge, secondo il quale tutti gli atti del procedimento elettorale si amministrativi come giudiziari possono essere fatti in carta libera. L'onorevole Senatore Miraglia osservò per altro che questo non è un atto del procedimento, e tale opinione fu pure espressa dall'onorevole Senatore Saracco. Io convengo che ciò possa costituire argomento di dubbio, poichè essendo l'art. 12 compreso non nel titolo secondo ma nel titolo primo, potrebbe soste-

nersi che a rigor di termini non fa parte del procedimento amministrativo.

Se io, discorrendo intorno all'emendamento dell'onorevole Miraglia, dissi che l'emendamento medesimo parevami reso superfluo dall'art. 41, ciò feci perchè effettivamente è nello spirito della legge, come era nelle intenzioni della Commissione della Camera elettiva, di far sì che ogni documento il quale debba servire a procurare il diritto elettorale sia esente da ogni tassa e spesa.

Non di meno, io non mi oppongo a che si lasci pel momento impregiudicata la questione.

Però le parole dell'onorevole Cavallini mi inducono ad assodare un punto, intorno al quale non vorrei che sorgesse qualche dubbio, per effetto appunto delle parole medesime.

Il Senatore Miraglia oltre l'emendamento all'art. 12, ne avea pure proposto un altro all'articolo 18, dove è detto che alla dimanda d'iscrizione nelle liste si uniscono i documenti necessari a provare quanto non fosse altrimenti notorio.

Qui pure l'onorevole Senatore voleva si aggiungesse che la domanda ed i documenti possono farsi in carta libera. Egli ha poi ritirato questo emendamento, e credo per la stessa ragione che ho detto innanzi...

CAVALLINI. Domando la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. ...perchè, cioè, in seguito alle mie dichiarazioni si era persuaso che la domanda in parola potrà farsi in carta libera. Ora io non vorrei che, in forza delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Saracco e della proposta dell'onorevole Cavallini, il quale reputa necessario si dica che le delegazioni di censo devono essere fatte in carta libera, sorgesse il dubbio che, mancando una espressa dichiarazione in contrario, si dovesse far uso di carta da bollo per gli atti e documenti di cui all'art. 18; i quali sono compresi nel titolo secondo del disegno di legge, titolo che regola il procedimento amministrativo ed a cui, senz'ombra di dubbio, si riferisce conseguentemente l'art. 41.

Quindi io intendo che sia bene assodato, che sia posto fuori d'ogni eventuale contestazione, potersi fare in carta libera gli atti e documenti di cui all'art. 18, riguardo ai quali, d'altronde, l'articolo stesso dice che devono essere fatti senza tasse e spese.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

Ciò volli dire, anche perchè fui trattenuto dall'accettare l'emendamento del Senatore Miraglia dalla considerazione che, ove si dicesse in un luogo o in un altro che un atto o un documento può farsi in carta libera, potrebbe avvenire che, non avendo presenti tutti gli articoli della legge, in cui sia menzione di tali atti o documenti, si omettesse in qualche articolo siffatta avvertenza, e si rendesse quindi applicabile l'adagio giuridico: *inclusio unius exclusio alterius; qui de uno dicit de altero negat*. Mantenendo invece la disposizione generale, che tutti gli atti amministrativi e giudiziari devono essere fatti in carta libera, questo pericolo non c'è.

Siccome dunque l'onorevole Senatore Cavallini risolvè la questione, se debbano essere fatte in carta libera le delegazioni delle quali si tratta nell'art. 12, volli prendere la parola per stabilire che, sebbene un eguale emendamento sia stato proposto dall'onorevole senatore Miraglia all'art. 18, quanto agli atti e documenti di cui si parla in quest'ultimo non è sorto e non è lecito alcun dubbio, ma è ben certo e consentito da tutti che possono esser fatti in carta libera; imperocchè le domande di cui all'art. 18 sono parte integrante del procedimento amministrativo e per loro natura e perchè sono comprese nel titolo secondo del progetto di legge, che è diretto precisamente a regolare il procedimento amministrativo.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima l'ha chiesta il Senatore Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Ringrazio l'onorevole Guardasigilli, perchè le sue parole mi dimostrano chiaramente che noi siamo perfettamente d'accordo. È evidente la differenza che intercede tra il disposto dell'art. 12 e quello dell'art. 18. Io ho prestato continua attenzione a tutta la discussione dei diversi articoli, che ebbe luogo in questa tornata; e quindi so benissimo che l'onorevole Senatore Miraglia aveva proposto all'articolo 10, la stessa aggiunta che aveva presentato all'articolo 12.

Ma io mi sono guardato ben bene dal parlare dell'art. 18.

E perchè? Per le considerazioni stesse che furono ora addotte dall'onorevole Guardasigilli; cioè, perchè evidentemente nell'art. 18 si parla di atti di procedura, che entrano senza alcun

dubbio nella disposizione dell'art. 41; mentre invece si poteva elevare il gravissimo dubbio se della stessa natura fossero quelli contemplati dall'art. 12.

Sull'art. 18 non può sostenersi una discussione. La verità, quando appare luminosa per se stessa, non ha bisogno di essere dimostrata.

In ogni caso, il Senato, quando faccia eccezione per la disposizione soltanto contenuta all'art. 12, dimostrerebbe sempre più chiaramente, che l'altra dell'art. 18 cade sotto il disposto generale del successivo art. 41.

Essendovi dunque piena concordanza fra me e l'onorevole Guardasigilli, io posso nutrire fiducia che il Senato voglia acconsentire alla mia proposta, sulla quale però dichiaro non volere insistere ulteriormente, malgrado la piena convinzione della ragionevolezza ed opportunità sua.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Vitelleschi ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Se nessun altro Senatore chiede la parola...

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFREDI. Se vi sono atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, che non siano relativi al procedimento amministrativo e giudiziario, e se quegli atti vogliansi esentare dal diritto di bollo, mi pare che ci vorrebbe poco ad esprimerlo in quest'articolo, a dare al medesimo una forma più generica, e dire: *tutti gli atti concernenti il diritto elettorale*; in tal modo ogni questione mi parrebbe risolta.

Io non faccio altro che una semplice osservazione, che sottopongo al giudizio dell'onorevole Guardasigilli ed ai miei Colleghi dell'Ufficio Centrale.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Veramente, il dire « atti concernenti il diritto elettorale » è una formula così lata, che non so vedere, così su due piedi, fino a qual punto ci potrebbe condurre, perchè, anche all'infuori del procedimento amministrativo elettorale, vi potrebbero essere atti concernenti i diritti elet-

torali non solo da esercitarsi, ma già esercitati.

In una legge organica è difficile scorgere a prima giunta il portato di un emendamento.

Come già ho detto, nella formula dell'articolo approvato dalla Camera elettiva, che parla di tutti gli atti concernenti il procedimento amministrativo e giudiziario, io credo incluso quanto è necessario.

Ad ogni modo, se si dubita che con questa dizione non sia provveduto a tutto, si potrebbe rinviare l'articolo all'Ufficio Centrale.

Senatore SARACCO. La Commissione accetta il rinvio come è stato proposto dall'onorevole Guardasigilli, e ad ogni modo pregherei l'onorevole Senatore Cavallini di volerci onorare del suo intervento.

PRESIDENTE. Di questo articolo dunque è proposto il rinvio all'Ufficio Centrale.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Il rinvio all'Ufficio Centrale mi parrebbe indispensabile anche per l'ultimo capoverso di questo articolo, perchè in quest'ultimo capoverso è detto: « colui il quale reclama per la iscrizione o cancellazione altrui, viene sottoposto a una multa da 50 a 100 lire, qualora il suo reclamo sia dalla Corte dichiarato temerario ».

Nell'articolo 37 essendosi da me proposto il rinvio all'Ufficio Centrale che fu accettato, quest'ultimo capoverso non si potrebbe certamente votare, non essendosi deliberato intorno all'emendamento dell'articolo 37. Quindi anche per questa ragione mi pare indispensabile il rinvio per lo meno di quest'ultimo capoverso.

PRESIDENTE. Viene dunque proposto il rinvio dell'intero articolo 41. Se nessuno fa opposizione il rinvio si intende approvato.

#### Art. 42.

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale o provinciale dove rispettivamente si trovano.

Una copia di esse debitamente autenticata dalla Commissione provinciale, sarà conservata negli archivi della prefettura.

Le liste devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del Comune.

Chiunque può prendere copia delle liste elettorali in formazione e definitive, ed anche stamparle, e metterle in vendita.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Pregherei il Senato di rinviare anche questo articolo alla Commissione, perchè la spesa richiesta per la carta da bollo fa sorgere la questione se le copie che si vogliono estrarre nell'interesse dell'elettorato debbano essere scritte in carta da bollo ed anche sottoposte alla tassa di scritturazione o d'altro.

Io prego quindi l'Ufficio Centrale ad avere la bontà di studiare anche questo articolo, per evitare che si impegni qui una lunga discussione.

PRESIDENTE. Il Senatore Miraglia propone il rinvio dell'art. 42.

Senatore SARACCO. Pel giusto rispetto che dobbiamo ad un uomo così eminente, come l'on. Senatore Miraglia, siamo disposti ad esaminare anche quest'articolo con tutta la maggiore diligenza possibile.

PRESIDENTE. Dunque si propone che si rinvi alla Commissione anche questo articolo 42. Non facendosi opposizioni, l'art. 42 è rinviato all'Ufficio Centrale.

#### Art. 43.

Negli otto giorni che precedono quello fissato per la riunione dei collegi elettorali, gli elettori ricevono dal sindaco un certificato comprovante l'iscrizione loro sulla lista, in base alla quale si procede all'elezione.

(Approvato).

#### Art. 44.

Il numero dei deputati per tutto il regno è di 508.

La provincia di Alessandria ne elegge	N° 13
Ancona	» 5
Aquila	» 7
Arezzo	» 5
Ascoli Piceno	» 4
Avellino	» 6
Bari	» 11
Belluno	» 3
Benevento	» 5
Bergamo	» 7

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

La provincia di Bologna ne elegge	N°	8
Brescia	»	8
Cagliari	»	7
Caltanissetta	»	4
Campobasso	»	7
Caserta	»	15
Catania	»	9
Catanzaro	»	8
Chieti	»	7
Como	»	9
Cosenza	»	10
Cremona	»	6
Cuneo	»	12
Ferrara	»	4
Firenze	»	14
Foggia	»	7
Forlì	»	4
Genova	»	13
Girgenti	»	5
Grosseto	»	2
Lecce	»	9
Livorno	»	2
Lucca	»	5
Macerata	»	5
Mantova	»	6
Massa e Carrara	»	3
Messina	»	8
Milano	»	18
Modena	»	5
Napoli	»	18
Novara	»	12
Padova	»	6
Palermo	»	11
Parma	»	5
Pavia	»	8
Perugia	»	10
Pesaro e Urbino	»	4
Piacenza	»	4
Pisa	»	5
Porto Maurizio	»	3
Potenza	»	10
Ravenna	»	4
Reggio Calabria	»	7
Reggio Emilia	»	5
Roma	»	15
Rovigo	»	4
Salerno	»	12
Sassari	»	4
Siena	»	4
Siracusa	»	7
Sondrio	»	2

La provincia di Teramo ne elegge	N°	5
Torino	»	19
Trapani	»	4
Treviso	»	6
Udine	»	9
Venezia	»	6
Verona	»	6
Vicenza	»	7

PRESIDENTE. Su questo articolo ha la parola il signor Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Il Senato ricorderà che nel primo giorno in cui venne in discussione questa legge, io mi sono riservato di risolleverla la questione pregiudiziale al titolo III. Le poche parole che dissi allora però avevano già espresso il concetto che mi muoveva a questa questione.

Il concetto è chiarissimo. Trattavasi che due parti di una stessa legge dovessero trovarsi presso uno solo dei rami del Parlamento.

Ora, le votazioni avvenute nei giorni scorsi hanno già condotto a questo risultato. La legge che il Senato sta discutendo e voterà più tardi, deve ritornare all'altro ramo del Parlamento. Ritornandovi, vengono appunto a legarsi quei due pezzi della stessa legge che furono, contro il mio modo di vedere, artificialmente disgiunti. Quindi per conto mio non avrei più a sollevare alcuna pregiudiziale salvo che - siccome, non sollevandola, potrei trovare alcuno che mi tacciasse di non essere completamente logico - voglio anche prevenire questa obiezione. Non c'è dubbio che se nell'altro ramo del Parlamento accettano le modificazioni come l'Ufficio Centrale le propone e speriamo il Senato le voti, la questione che è rimasta là, non verrebbe più in discussione da noi. E quindi noi non saremmo più chiamati a discutere se il collegio debba essere uninominale o plurinominale. Anche su questo difetto di logica, nel mio ragionamento io vi passo sopra nel desiderio di non intralciare ulteriormente la discussione; e sebbene l'altro giorno il Presidente del Consiglio abbia forse fatto credere che io sia caldo partigiano dello scrutinio di lista, tuttavia anche per questo riguardo non ho difficoltà di lasciar passare il Titolo III senza obiezione alcuna.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 44.

Chi lo approva, voglia sorgere.  
(Approvato).

Art. 45.

L'elezione dei Deputati è fatta a scrutinio uninominale nei 508 collegi, secondo la circoscrizione risultante dalla tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrante della medesima.

PRESIDENTE. Su questo articolo ha la parola il Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. In seno all'Ufficio Centrale, l'onorevole Presidente del Consiglio dichiarò che intendeva sollecitare la discussione di questo progetto di legge al fine di dare alla Corona ed al Paese, nel più breve tempo possibile, una legge elettorale completa.

Dopo ciò rimaneva manifesto che la discussione di quest'art. 45, cioè della costituzione dei collegi elettorali rimaneva precisamente aperta al Senato, e ciò m'indusse a far la proposta all'Ufficio Centrale di voler esaminare alcuni miei emendamenti, che si riducevano a sostituire a questo art. 45 tutti gli articoli sullo scrutinio di lista, che erano stati preparati nel progetto all'altra Camera.

Io sono precisamente convinto che lo scrutinio di lista, nei limiti nei quali fu proposto, sia il vero correttivo di alcuni inconvenienti che dall'estensione del suffragio proverranno di certo.

Ed appunto perchè il Senato è libero di deliberare su questa questione in un senso o nell'altro, io credeva che l'Ufficio Centrale dovesse esaminare i miei emendamenti ed esprimere la sua opinione.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

Senatore CANNIZZARO. Per alcune ragioni dette dal Senatore Brioschi e per un certo affetto che ho alla riuscita dello scrutinio di lista per cui non credo abbastanza matura la pubblica opinione, io recedo per ora da questa proposta.

Non insisto perchè temo, come già dissi, di pregiudicare anzichè di giovare alla questione medesima; e non insisto inoltre, perchè se l'estensione del suffragio si limita a quel punto a cui è portato dagli articoli finora votati, si può lasciare il tempo di esaminare con mag-

giore maturità l'altra questione dei correttivi alla grande estensione del suffragio politico.

Siccome questa estensione ha per se stessa un andamento progressivo, non giungerà così presto a quella grandissima estensione che si avvicina al suffragio universale, e quindi vi sarà il tempo di preparare anche la opinione pubblica all'accettazione di quel modo di ordinamento dei collegi, di quel congegno che credo sia il più adatto ad introdurre l'influenza delle persone intelligenti sulle classi che devono votare quando sono estesissime.

Io dichiaro sin d'ora che il non aver potuto introdurre lo scrutinio di lista in questa legge sarà per me un argomento, per il quale io sosterrò che tutta l'estensione deve fermarsi al limite a cui l'hanno portata gli articoli attuali. Non si deve andare più oltre, perchè noi potremo avvicinarci al suffragio universale solo quando potremo esaminare non la sola questione dell'estensione, ma anche quella di quei congegni che ne possano in qualche maniera diminuire e correggere gli inconvenienti.

PRESIDENTE. Il Senatore Caracciolo di Bella ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Ho domandato la parola per associarmi alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Cannizzaro. Ne dirò brevissimamente il perchè.

Io ho votato l'art. 3 della legge così come fu proposto dal Ministero. L'ho votato non solo per le ragioni di alta convenienza politica sopra cui non è il momento di ritornare, perchè furono ampiamente svolte nella discussione generale e il Senato le avrà certamente apprezzate; ma l'ho votato altresì perchè ho speranza che questa legge sarà compiuta e perfezionata dall'articolo riguardante lo scrutinio di lista, che io considero come parte sostanziale e quasi incoronamento dell'edificio elettorale, che la legge presente è destinata ad innalzare.

Ed in questa speranza mi confortano le parole contenute nella Relazione dell'onorevole Ministro dell'Interno in cui dice: « Che non è venuta meno nel Ministero la convinzione della bontà dello scrutinio di lista e della necessità di ampliare il collegio perchè la riforma elettorale si possa dire compiuta. Nè è venuta meno la speranza che due leggi, per quanto divise, siano applicate insieme e coordinate per

modo da formare un'unica legge elettorale secondo le precedenti proposte ».

Io credo adunque lo scrutinio di lista complemento necessario di questa legge, non pure per le ragioni che furono ampiamente svolte nella dotta Relazione della Commissione all'altro ramo del Parlamento; ma eziandio per una ragione che si diparte poco da quella che ci ha testè accennato l'onorevole nostro Collega Cannizzaro, cioè che sia un pregiudizio e un pregiudizio generalmente invalso finora nei primi tentativi del governo costituzionale, che lo scrutinio di lista sia una esagerazione del principio di libertà elettorale, e minacci in certo modo gl'interessi conservatori della società.

Io credo precisamente il contrario, credo che il voto collettivo sia una guarentigia, un correttivo della libertà concessa ad un maggior numero di elettori per conseguenza dell'abbassamento del censo.

Io credo che esso disciplini in certo modo l'elettorato, e risponda al concetto vero della democrazia moderna, che deve essere gerarchica e non livellatrice, e che per conseguenza deve dare maggiore importanza e maggior credito agli uomini i quali sono superiori agli altri, sia per ingegno, sia per censo e per posizione sociale, sia per servizi resi alla patria, uomini che il voto collettivo e lo scrutinio di lista favoriscono nelle elezioni, come candidati, ovvero come quelli che raccomandano i candidati agli elettori.

Quando la discussione in Senato si fosse dovuta fare sopra quest'argomento, io reputo che sarebbe stato pregio dell'opera lo svolgere queste ragioni.

Ma non pertanto io sono certo che questa discussione ora non si debba fare, non tanto per le ragioni indicate dal Senatore Cannizzaro, ma benanche per un altro rispetto: che non sarebbe forse del tutto conveniente e corretto il discutere una legge la quale pende innanzi all'altro ramo del Parlamento, sotto una forma diversa da quella in cui è stata presentata.

Non dico che il Senato non abbia il diritto di esaminare ora anche siffatta questione. Questo diritto il Senato lo ha certamente, perchè il diritto che egli ha di discutere le leggi che gli sono presentate, io lo ritengo come pieno ed illimitato; ma penso che per ragioni

di convenienza, di delicatezza, sia meglio ora astenersene.

Io quindi confermo che m'associa alla proposta dell'onorevole Cannizzaro e propongo al Senato di passare immediatamente alla votazione di questo articolo ed a quella degli articoli seguenti.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio*. Poichè gli oratori che hanno parlato su quest'articolo hanno tutti concordemente concluso, per ragioni diverse alle quali io non potrei consentire in eguale misura, che essi non intendono di sollevare e discutere la questione dello scrutinio di lista che a quest'articolo si riferisce, io non ho nulla da dire.

Solamente mi preme di confermare quelle dichiarazioni alle quali ha fatto cenno l'onorevole Senatore Caracciolo di Bella.

Io ho dichiarato che il Ministero tiene allo scrutinio di lista e che lo reputa un perfezionamento del sistema elettorale proposto in questo disegno di legge, quantunque questo sia già per sè un miglioramento della legislazione precedente. Queste dichiarazioni, non occorre che io le dica, sono ora da me interamente confermate al Senato.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. La maggioranza dell'Ufficio Centrale non ha che a rimettersi a quanto ha già esposto in proposito nella Relazione e nella discussione generale.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 45 testè letto.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

#### Art. 46.

Il riparto del numero dei deputati per ogni provincia e la corrispondente circoscrizione dei collegi devono essere riveduti per legge nella prima Sessione, che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del regno. Il riparto è fatto in proporzione della popolazione delle province e dei collegi accertata col censimento medesimo.

I cambiamenti nella circoscrizione ammini-

strativa e giudiziaria dei comuni, mandamenti, circondari e provincie che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone alle prime parole di questo articolo il seguente emendamento. L'articolo dice: « Il reparto del numero dei Deputati per ogni provincia ». L'Ufficio Centrale propone si tolgano le parole *per ogni provincia*.

Senatore LAMPERTIGO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTIGO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale credeva che fosse più conforme alle deliberazioni prese già con l'art. 45, il togliere quelle parole.

Ma in seguito alle spiegazioni avute nella conferenza con l'onorevole signor Ministro si è trovato che può correre la dizione dell'articolo ministeriale, e quindi l'Ufficio ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti l'articolo testè letto secondo il testo ministeriale.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

#### Art. 47.

Ogni collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per comune in guisa che il numero degli elettori non sia superiore a 400, nè inferiore a 100 elettori iscritti.

Quando gli elettori iscritti in un comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione riunendo gli elettori a quelli dei comuni o di frazioni di comuni limitrofi.

(Approvato).

#### Art. 48.

La ripartizione del comune in sezioni è fatta dall'autorità comunale.

La costituzione delle sezioni comprendenti più comuni o frazioni di comuni, e la designazione del capoluogo della sezione, dove debbono riunirsi gli elettori, è fatta con decreto reale.

Quando la lontananza del capoluogo della sezione o le condizioni della viabilità rendono

difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni aventi meno di 100 elettori, purchè il loro numero non scenda mai al di sotto di 50.

(Approvato).

#### Art. 49.

I collegi elettorali sono convocati dal Re.

Dal giorno della pubblicazione del regio decreto di convocazione dei collegi, a quello stabilito per le elezioni, devono decorrere almeno quindici giorni.

(Approvato).

#### Art. 50.

Gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano ascritti.

Non si possono convocare gli elettori di più che due sezioni nel medesimo fabbricato, ed ogni sezione deve avere una sala propria.

(Approvato).

#### Art. 51.

Il comune capoluogo di sezione fornisce al presidente dell'ufficio elettorale definitivo, ed a ciascuno dei presidenti se vi sono più uffici, un bollo municipale ed un numero di schede in carta bianca non inferiore al numero degli iscritti sulle liste elettorali della sezione stessa.

L'uso di altre schede è vietato.

(Approvato).

#### Art. 52.

In ciascuna sezione si costituisce un ufficio provvisorio il quale è presieduto:

Nei luoghi dove risiede una Corte d'appello dal presidente e dai consiglieri della Corte per ordine di anzianità;

Nei luoghi dove non risiede una Corte d'appello, dal presidente, dai vicepresidenti, dai giudici effettivi od aggiunti, per ordine di anzianità, del Tribunale di circondario;

Negli altri luoghi, dai pretori e dai vicepretori, e se il comune non è capoluogo di mandamento, dai sindaci, dagli assessori e dai consiglieri comunali per ordine di anzianità.

Riunendosi nello stesso comune più sezioni, si osserva, per la presidenza provvisoria, la stessa regola; alla sezione più numerosa, che

diventa la prima del comune, presiedono i superiori di grado o i più anziani fra i pubblici ufficiali superiormente indicati.

Fanno da scrutatori provvisori due consiglieri del comune nel quale si raduna l'assemblea elettorale, estratti a sorte dalla Giunta municipale nel giorno precedente a quello delle elezioni, e i due più giovani fra gli elettori presenti.

Mancando i consiglieri comunali, vengono chiamati all'ufficio di scrutatori provvisori i due elettori più anziani fra i presenti.

L'ufficio provvisorio, composto del presidente e dei quattro scrutatori, nomina fra gli elettori il segretario, che ha voce consultiva.

(Approvato).

#### Art. 53.

L'ufficio provvisorio si costituisce alle ore 9 antimeridiane del giorno nel quale è indetta la elezione.

(Approvato).

#### Art. 54.

La sala delle elezioni dev'essere divisa in due compartimenti da un tramezzo non più alto di un metro, con un'apertura per il passaggio da un compartimento all'altro.

Nel compartimento dove si trova la porta di ingresso stanno gli elettori durante la votazione; nell'altro siede l'ufficio elettorale.

La tavola dell'ufficio dev'essere disposta in guisa che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione. Le tavole destinate alla scrittura delle schede devono essere isolate e collocate in modo da assicurare il segreto del voto.

(Approvato).

#### Art. 55.

Non può essere ammesso ad entrare nella sala delle elezioni chi non presenta volta per volta il certificato di cui all'articolo 43.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto di ottenerne dal Sindaco un altro, sul quale deve però dichiararsi che è un duplicato.

(Approvato).

#### Art. 56.

Nessuno può entrare armato nella sala delle elezioni.

(Approvato).

#### Art. 57.

Non è ammesso a votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Questa lista, non che l'elenco di cui all'articolo 22, devono essere affissi nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

L'ufficio deve inoltre ammettere a votare coloro che si presentino muniti d'una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiara che essi fanno parte di quel collegio, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 37 o che provino essere cessata la causa della sospensione di cui all'articolo 14.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del decreto di promozione ad ufficiale e dagli individui appartenenti ad altri corpi organizzati con la presentazione dell'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriore al decreto che convoca il collegio.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

(Approvato).

#### Art. 58.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Nessuna specie di forza armata può, senza la sua richiesta, collocarsi nella sala della adunanza, o nelle vicinanze.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Questo articolo, in uno agli articoli 65, 66, 67, 69, 70, e agli articoli dall'86 al 98 del Titolo V, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nelle sale delle sezioni.

(Approvato).

#### Art. 59.

Nella sala dove ha luogo la votazione e fino a che l'adunanza non sia sciolta, gli elettori non

possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione del deputato.

(Approvato).

Art. 60.

La sezione, purchè siano presenti almeno venti elettori, elegge l'ufficio definitivo, composto di un presidente e quattro scrutatori.

Ciascun elettore scrive sulla propria scheda soltanto tre nomi, e si proclamano eletti i cinque che hanno ottenuto maggior numero di voti.

Colui che ha più voti è il presidente: a parità di voti si proclama eletto il maggiore di età.

L'ufficio, così composto, nomina il segretario, scegliendolo fra gli elettori del collegio presenti all'adunanza, nell'ordine seguente:

- a) Notai;
- b) Cancellieri e vice-cancellieri di pretura;
- c) Segretari e vice-segretari comunali;
- d) Altri elettori.

Il segretario vota in quella sezione dove esercita l'ufficio.

Esso dev'essere remunerato coll'onorario di lire venti, a carico del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale.

Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico.

(Approvato).

Art. 61.

Se il presidente ricusa, od è assente, resta di pieno diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente. In caso di rinuncia, o di assenza d'alcuno fra gli scrutatori, sono ad essi surrogati coloro che nello scrutinio ottennero maggior numero di suffragi, nell'ordine determinato dal numero dei suffragi medesimi.

(Approvato).

Art. 62.

Se alle ore 10 antimeridiane non sono incominciate le operazioni elettorali per la costituzione del seggio definitivo, e non si trovano nella sala dell'adunanza almeno 20 elettori per procedere alle operazioni medesime, il seggio

provvisorio diventa definitivo. Esso nomina il Segretario secondo le norme stabilite nell'articolo 60.

(Approvato).

Art. 63.

Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, si estrae a sorte il nome di uno degli scrutatori, il quale deve firmare a tergo tante schede quanti sono gli elettori della sezione. Di mano in mano che lo scrutatore firma le schede, il presidente vi imprime il bollo municipale di cui all'articolo 51 e lo pone in un'urna di vetro trasparente.

Se questo scrutatore si allontana dalla sala non può più firmare le schede ed è sostituito da un altro scrutatore, pure estratto a sorte.

Si tiene nota nel processo verbale del nome degli scrutatori che firmano le schede e del numero delle schede da ciascuno firmate.

(Approvato).

Art. 64.

Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione del deputato; chiama, o fa chiamare, da uno degli scrutatori o dal segretario, ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste e, riconosciuta la sua identità, estrae dall'urna una scheda e gliela consegna spiegata.

(Approvato).

Art. 65.

L'elettore chiamato, recasi ad una delle tavole a ciò destinate e scrive sulla scheda consegnatagli il nome della persona alla quale vuol dare il voto.

Al nome può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici esercitati; qualunque altra indicazione è vietata.

Se l'elettore, per l'eccezione di cui all'articolo 102 della presente legge, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere la scheda, è ammesso a farla scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il segretario lo fa risultare nel verbale, indicandone il motivo.

## Art. 66.

Scritta la scheda, l'elettore la consegna piegata al presidente che la depone in una seconda urna di vetro trasparente, collocata sulla tavola dell'ufficio, visibile a tutti.

A misura che si depongono i voti nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista, che deve contenere i nomi e le qualificazioni di tutti gli elettori della sezione.

(Approvato).

## Art. 67.

Gli elettori che si presentano dopo l'appello ricevono dal presidente la scheda, e votano nel modo sopra indicato.

La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pomeridiane. Tuttavia non può, egualmente a pena di nullità, essere chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello e se non hanno potuto votare tutti gli elettori presenti nella sala.

(Approvato).

## Art. 68.

Compiute le operazioni di cui negli articoli precedenti, e trascorse le ore in essi rispettivamente indicate, il presidente dichiara chiusa la votazione. Aperta quindi l'urna e riscontrato il numero delle schede scritte dai votanti, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce e la fa passare allo scrutatore eletto col minore numero di voti.

Gli altri scrutatori, fra i quali dev'essere chi ha firmato le schede ed il Segretario, notano, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico, il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Finita questa operazione, si numerano anche le schede rimaste nella prima urna e si riscontra se corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.

Qualora si verificano differenze, se ne prende nota nel processo verbale.

(Approvato).

## Art. 69.

Sono nulle:

1. Le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'articolo 65;

2. Quelle che non portano la firma ed il bollo di cui all'articolo 63;

3. Quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

Si ha come non iscritto sulla scheda il nome che non porta sufficiente indicazione della persona alla quale è dato il voto.

(Approvato).

## Art. 70.

L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità delle schede.

Tre membri almeno dell'ufficio devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Nel verbale, da stendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte e delle decisioni motivate proferite dall'ufficio. Le schede bianche, le nulle, le contestate in qualsiasi modo e per qualsivoglia causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio ed annesse al verbale.

Subito dopo lo scrutinio dei suffragi, le altre schede sono arse in presenza dell'adunanza, eccetto che dieci elettori almeno, non protestino contro la non sincera lettura delle schede o contro la sostituzione di esse. In tal caso tutte le schede, vidimate come sopra, vengono annesse al verbale, in plico suggellato.

È riserbato alla Camera dei Deputati di pronunziare sui reclami giudizio definitivo.

(Approvato).

## Art. 71.

L'ufficio della sezione dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale, sottoscritto, seduta stante, dai suoi membri, dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare autentico del verbale è depositato nella segreteria del comune dove si raduna la sezione.

Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali della sezione che contengono il riscontro dei votanti ordinato nel precedente articolo 66.

(Approvato).

#### Art. 72.

Il presidente, o per esso uno degli scrutatori di ciascuna sezione, reca immediatamente un altro esemplare del verbale, colle schede e carte di cui all'articolo 70, all'ufficio della prima sezione del Collegio.

(Approvato).

#### Art. 73.

Il Presidente dell'ufficio della prima sezione del Collegio in unione ai presidenti delle altre sezioni intervenuti all'adunanza, o agli scrutatori che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare l'operato, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami, sui quali è provveduto a' termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 70.

Il segretario della prima sezione diventa segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sovrandicate basta la presenza dei due terzi di coloro che hanno qualità d'intervenirvi.

(Approvato).

#### Art. 74.

Il presidente dell'ufficio della prima sezione proclama, in conformità delle deliberazioni dell'adunanza dei presidenti, eletto colui che ha ottenuto un numero di voti maggiore del quarto del numero totale degli elettori iscritti nella lista e più della metà dei suffragi dati dai votanti. Nel determinare il numero dei votanti non vengono computate le schede dichiarate nulle.

(Approvato).

#### Art. 75.

Qualora nessuno sia stato eletto nella prima votazione, il presidente dell'ufficio della prima sezione proclama in conformità delle deliberazioni dell'adunanza dei presidenti il nome dei due candidati che ottennero maggiori voti, e nel giorno a ciò stabilito dal decreto reale di convocazione, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.

(Approvato).

#### Art. 76.

L'intervallo fra l'una e l'altra votazione non deve in nessun caso essere maggiore di otto giorni nè minore di quattro.

(Approvato).

#### Art. 77.

Nella seconda votazione gli uffici definitivi, costituiti per la prima, presiedono alle operazioni elettorali, le quali devono compiersi colle stesse formalità prescritte negli articoli precedenti. Nella seconda votazione, però, l'appello degli elettori comincia alle 10 antimeridiane.

I suffragi non possono cadere che sopra l'uno o l'altro dei due candidati fra i quali ha luogo il ballottaggio.

Si ha per eletto il candidato che raccolga il maggior numero di voti validamente espressi.

(Approvato).

#### Art. 78.

A parità di voti, il maggiore d'età fra i candidati ha la preferenza.

(Approvato).

#### Art. 79.

L'adunanza dei presidenti a senso del precedente articolo 73 stende il verbale dell'elezione prima di sciogliersi e lo indirizza al Ministro dell'Interno entro giorni tre dalla sua data.

Una copia del processo verbale è depositata entro lo stesso termine alla cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione si trova la prima sezione del collegio elettorale.

Questo esemplare dev'essere certificato con-

forme all'originale dai membri dell'adunanza dei presidenti.

(Approvato).

Art. 80.

Quando per qualsiasi causa resti vacante un Collegio, esso dev'essere convocato nel termine di un mese.

Dal giorno della pubblicazione del regio decreto di convocazione del Collegio, a quello stabilito per la elezione, devono decorrere quindici giorni almeno.

(Approvato).

Art. 81.

Chiunque può essere eletto deputato, purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto, e salve le disposizioni delle leggi 3 luglio 1875, n° 2610 (serie 2<sup>a</sup>), e 13 maggio 1877, n° 3830 (serie 2<sup>a</sup>).

(Approvato).

Art. 82.

Ogni funzionario e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

(Approvato).

Art. 83.

Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci e i membri dei Capitoli.

(Approvato):

Art. 84.

Il deputato eletto da più Collegi deve dichiarare alla Camera, fra otto giorni dopochè essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il Collegio di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del Collegio che deve eleggere un nuovo deputato.

(Approvato).

Art. 85.

La Camera dei deputati ha essa sola il di-

ritto di ricevere le dimissioni dei propri membri.

(Approvato).

Art. 86.

Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile e del diritto a chiederne il riconoscimento:

1. I condannati a pene criminali se non ottengono la riabilitazione;

2. I condannati a pene correzionali per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia, e qualunque specie di frode, falso, e calunnia, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione di cui è parola nell'art. 847 del Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Miraglia al n. 1 di questo articolo 86 propone il seguente emendamento: Il numero primo del progetto ministeriale dice: « i condannati a pene criminali se non ottengono la riabilitazione ». Il Senatore Miraglia propone invece che si scriva: « i condannati di pene criminali importanti interdizione dai pubblici uffici se non ottengono la riabilitazione. Ed ai condannati a pene criminali non importanti interdizione dai pubblici uffici, è sospesa la qualità di elettore o di eleggibile durante l'espiazione delle pene. »

L'Ufficio Centrale esso pure al numero secondo del testo ministeriale propone la seguente modificazione. « I condannati a pene correzionali per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia, e frode d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale e di leggi speciali, qualunque specie di falso, falsa testimonianza e calunnia, nonchè per reati contro il buon costume ecc. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Non è certamente questo il momento di fare un discorso su gli effetti civili delle condanne. Mi limiterò ad accennare che non tutte le condanne a pene criminali

importano la privazione dei diritti politici, per la ragione che non nella pena, ma nel delitto, è l'infamia. Da ciò nasce che la condanna alla pena di reclusione non trae seco la interdizione dai pubblici uffizi, che nei casi specificamente determinati dalla legge per reati che hanno nell'intrinseca loro natura il marchio dell'ignominia. La condanna poi alla pena della relegazione non importa privazione dei diritti politici, perchè i reati, ai quali si applica questa pena, non sono infamanti.

Non sono adunque esatti i criteri che hanno informato la disposizione del numero 1 dell'art. 86 del progetto, che turba tutta l'armonia del nostro sistema penale; epperò crediamo di doversi far distinzione tra le condanne a pene criminali importanti privazioni dei diritti politici e quelle che non importano tale privazione. Per queste ultime è giusto che sia sospeso l'elettorato politico durante l'espiazione della pena.

Il Codice penale ha avuto ben donde a non pronunziare la perdita dei diritti politici ai condannati a talune pene criminali; i reati di sangue scusabili, i reati politici non infondono nella pubblica coscienza la degradazione morale del condannato. Quando Serse minacciò Temistocle della condanna ad un carcere infame per non volere impugnare le armi contro la patria, l'eroe gli rispose:

Serberò tra' ceppi ancora.  
Questa fronte ognor serena;  
È la colpa e non la pena.  
Che può farmi impallidir.

Un'altra considerazione mi sospinge a pregare il Senato di voler adottare il mio emendamento. Non vi sarebbe parità di trattamento fra i membri delle due Camere legislative, se passasse il progetto ministeriale. E per fermo se un Senatore (disperda il Cielo l'augurio che si avverasse questo caso) commettesse un reato punito con la pena della relegazione, non perderebbe la qualità di Senatore, e dopo espia la pena riprenderebbe il suo posto; ma diversamente avverrebbe per un Deputato incorso nella medesima pena; il quale avrebbe perduto l'elettorato anche per l'avvenire.

Sono queste dissonanze che non si devono ammettere, e spero che il Senato farà buon viso al mio emendamento.

PRESIDENTE. Interrogo l'onor. Ministro se intende di approvare questa modificazione proposta dal Senatore Miraglia.

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFREDI. Il mio concetto primo in un sistema di suffragio popolare, circa le sanzioni penali, era che non si dovesse iscrivere nella legge elettorale niuna esclusione, neppure per effetto di condanne; inquantochè, essendo fra le pene del Codice penale, fra le criminali, l'interdizione dai pubblici uffizi, che importa la perdita dell'elettorato, e fra le correzionali la sospensione dell'esercizio dello stesso diritto, mi pareva compito più proprio del Codice penale fissare, in ogni specie di reati, quando la condanna dovesse importare l'indegnità politica. E mi pareva anche che si dovesse evitare l'inconveniente dell'alternativa, o di fare nella legge elettorale una lunga rassegna di reati, ovvero di abbracciarne troppo larghe categorie col pericolo di colpire reati non tutti infamanti, o non interamente odiosi.

Mi spiego. Facendo conseguire a tutte le condanne criminali la perdita dei diritti politici, ed in specie dell'elettorato, si viene forse a far cadere questa pena accessoria sovra alcuni fatti che non sono del tutto tali da produrre indegnità. Così, passando sul terreno delle condanne correzionali, e dovendo far pure una specificazione, si cade all'opposto nel non potere indicare completamente, senza una troppo lunga rassegna, tutti i fatti che sarebbero meritevoli di portare la perdita dell'esercizio dell'elettorato.

Ma d'altra parte, essendosi riconosciuto che il Codice penale è imperfetto in tutto ciò che tiene alla protezione del diritto politico, io ho consentito coll'Ufficio Centrale nel sistema del progetto, che nella stessa legge elettorale prefigge quando la perdita dell'esercizio dell'elettorato, del diritto politico, debba conseguire alla condanna.

Giustamente l'onorevole Senatore Miraglia ha accennato alle disposizioni del Codice penale, per le quali si determina quali condanne debbano importare la perdita e l'interdizione dei pubblici uffizi, e quindi la perdita o la sospensione dell'esercizio dei diritti politici. Abbiamo all'art. 20 che le condanne alla pena di morte e dei lavori forzati a vita, tutte in-

distintamente, producono la perdita dei diritti politici. All'articolo 21 è disposto che la condanna ai lavori forzati a tempo produce l'interdizione dei pubblici uffizi; che produce gli stessi effetti la condanna alla reclusione, quando sia pronunciata per alcuno dei crimini designati nell'alinea dell'art. 23, i quali sono: la grassazione, l'estorsione, la rapina, i furti, le falsificazioni di moneta, cedole, obbligazioni dello Stato, carte di pubblico credito equivalenti a moneta, la falsa testimonianza, la calunnia; e così pure la condanna alla reclusione o relegazione negli altri casi dalla legge espressamente determinati.

Se si voleva stare al sistema del Codice penale, se si voleva esser paghi di queste disposizioni, a cui si è riferito l'onorevole Miraglia, non sarebbe stato bisogno di nessun'altra disposizione, o per lo meno sarebbe bastato che la legge elettorale si fosse riferita alle disposizioni che ho accennato. Ma la legge elettorale colla disposizione che abbiamo in esame, come ha voluto aggravare il sistema punitivo riguardo ai reati, di cui poi andremo ad occuparci, così ha voluto introdurre maggior rigore quanto alle esclusioni dall'elettorato per indegnità. È perciò che essa, scostandosi dalle disposizioni del Codice penale, ha in un primo punto fissata la massima generale che tutte le condanne criminali debbono importare la perdita dei diritti politici; e nel secondo punto ha poi determinato quali dei più odiosi reati correzionali debbano importare la stessa conseguenza.

È poi a considerare che, limitando il n. 1 dell'art. 86 secondo la proposta dell'onorevole Senatore Miraglia, si produrrebbe un disaccordo, e romperebbersi l'armonia dell'articolo; inquantochè, se noi togliamo la congruenza dell'interdizione alle condanne importanti la pena della relegazione, e da parecchie delle condanne alla reclusione, come propone l'onorevole Miraglia, viene il contrasto con i condannati a pene correzionali, tra i quali vi sono i colpevoli di reati minori.

Laonde io, in nome dell'Ufficio Centrale, persisto nel sostenere l'articolo come è, quale è stato votato dall'altro ramo del Parlamento, col semplice emendamento proposto dall'Ufficio stesso, pregando l'onorevole Senatore Miraglia di desistere dalla sua proposta.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Forse non mi sono bene spiegato, altrimenti non avrei trovato un contraddittore nell'egregio Senatore Manfredi.

Parliamoci chiaro. È egli lecito sulla riforma della legge elettorale sconvolgere dalle sue basi fondamentali i principî che informano il nostro diritto criminale sugli effetti civili e politici delle condanne? Si può in una legge elettorale adottare sanzioni penali per meglio garantire la libertà del voto, ma non già alterare la natura delle pene, che nel sistema penale sono tra loro coordinate in modo, che, scomposta una parte, si guasta il tutto. È egli vero che la condanna alla pena della relegazione non importante perdita dei diritti politici non toglie ad un Senatore la sua qualità? E con quanta giustizia poi deve prevalere un sistema opposto per i membri della Camera elettiva, e per i cittadini a far parte del collegio elettorale?

Le osservazioni dell'egregio Senatore Manfredi non mi sembrano tali da dovere io abbandonare il mio emendamento.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io mi associo ad una grandissima parte delle osservazioni dell'on. Senatore Miraglia; e credo che il suo concetto generale non solo sia giustissimo, ma trovi riscontro nelle legislazioni di altri Stati principali.

Ad esempio, nelle disposizioni concernenti l'incapacità elettorale per ragioni di moralità, l'articolo 3 della legge germanica del 1870 dice appunto, in via affatto generale, che: « sono esclusi coloro i quali, in seguito a giudizi penali, abbiano perduto il pieno godimento dei diritti civili, per tutto il tempo in cui dura questa perdita e fino a che essi non rientrano nel godimento dei diritti stessi ». E la legge medesima non ha alcun'altra disposizione, nè enumerazione, ma si accontenta di questa generale e razionale prescrizione.

Ma, per fare altrettanto, raggiungendo lo scopo, converrebbe che il nostro Codice fosse diverso da ciò che è, nella parte concernente l'interdizione dai diritti politici.

E invero, ripeto, io ritengo giusta la distinzione fatta dall'onorevole Miraglia, secondo la quale l'esclusione dai diritti elettorali dovrebbe

essere la conseguenza di quei reati soltanto i quali colpiscono la persona che gli ha commessi di una nota disonorante, e non anche degli altri. Ma, come risulta dalla enumerazione testè fatta dall'on. Senatore Manfredi - e come sa meglio di ogni altro l'on. Senatore Miraglia - secondo il nostro Codice vi sono dei reati, in forza dei quali, per la natura della pena, s'incorre nella perdita dei diritti civili e politici, e che pure non colpiscono di nota disonorante chi li ha commessi.

Per l'indole, adunque, del nostro Codice penale, io dubito che coll'emendamento del Senatore Miraglia raggiungeremmo lo scopo che giustamente egli si propone.

A me sembra che questa formula generale non si adatti alle disposizioni positive della legislazione qual è al presente; sicchè, per questa ragione, ed anche per procedere d'accordo coll'Ufficio Centrale e non creare un'altra novità che potrebbe produrre incaglio nella Camera dei Deputati, prego l'on. Miraglia a voler accettare le disposizioni quali vennero proposte dall'Ufficio Centrale, e che non apportano se non una lievissima modificazione a quelle che furono dalla Camera approvate.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Mi permetto di dire all'on. Guardasigilli che l'Ufficio Centrale non ha proposto emendamento al n. 1 dell'art. 86, ma bensì al n. 2.

Io sono stato docile a ritirare molti emendamenti per la ragione or or accennata dal Ministro, cioè per non suscitare tempeste nella Camera elettiva. In talune cose però non si può cedere da chi ha l'onore di appartenere alla Magistratura. Resterò solo, non importa: queste parole però non saranno dimenticate.

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFREDI. Ho tanto rispetto per l'onorevole Miraglia, che sono dolente di dovermi mantenere da lui dissenziente. Se non si volessero aggravare le condizioni penali rispetto al diritto elettorale, basterebbe riferirsi al Codice penale com'è, ed allora il sistema sarebbe semplice: ma volendo accrescere il rigore, non v'è che accettare il sistema delle disposizioni secondo le due grandi categorie di reati criminali e correzionali: poichè non si può venire

a distinguere fra i primi i più o meno infamanti; e sappiamo come, colle diminuzioni delle pene nei giudizi per giurati, in conseguenza di scusanti od attenuanti, si scende sovente alle minori pene criminali, anche per reati più severamente dalla legge colpiti.

Si potrà dare nell'ordine criminale reato e condanna senza che vi si accompagni l'infamia; come vi hanno reati e pene d'ordine correzionale, che la portano seco, e che forse non sono tutti compresi nel numero secondo dell'art. 86: ma, ripeto, non era possibile, o proprio almeno della legge elettorale, estendersi a maggiori distinzioni e specificazioni. Basta che abbia presi i caratteri più salienti.

Senatore PESSINA. Domando la parola.

Senatore MANFREDI. Io credo dunque che si debba adottare il testo come è venuto dall'altra Camera con quelle piccole aggiunte, che raggiungono una maggiore previsione, onde togliere il dubbio che alcune frodi non siano comprese.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pessina.

Senatore PESSINA. Io proporrei di rimandare questo articolo alla Commissione, perchè ciò che ha detto l'onorevole Senatore Miraglia nel suo emendamento avrebbe mestieri di essere un poco più valutato ed esaminato in relazione col sistema delle pene. Ma indipendentemente da ciò, io trovo parecchie altre cose sulle quali sarebbe mestieri richiamare l'attenzione dell'Ufficio, per rispetto alle varie categorie di reati preveduti nel numero 2.

Per esempio, io trovo che nelle varie categorie di reati si enunciano i reati contro il buon costume, mentre v'ha tra questi reati il semplice attentato al pudore che non può certo rendere taluno indegno dell'elettorato come avviene per altri reati contro il buon costume. Non sono certo difensore dell'attentato contro il pudore: esso va certamente punito; ma la questione è se questo fatto contiene quella nota disonorante che rende indegni dell'esercizio del potere elettorale.

Ci può essere anco il caso o di prevaricazione o di concussione, che talvolta per qualche circostanza discende a pene correzionali. Non mi pare che la locuzione di questo articolo comprenda pure questa figura di reato.

In conseguenza io fo la proposta di riman-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

dare l'articolo alla Commissione affinchè sia meglio studiato.

PRESIDENTE. Domando se il Ministero fa nessuna opposizione.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Nessuna.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta il rinvio?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Lo accettiamo.

Senatore SARACCO. Siamo agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione, il rinvio all'Ufficio Centrale dell'art. 86 è decretato.

#### Art. 87.

Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile coloro i quali furono condannati pel reato di oziosità, vagabondaggio e mendicizia a termini del codice penale.

Tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena.

PRESIDENTE. A questo articolo il signor Senatore Canonico-Tancredi propone il seguente emendamento:

« Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile coloro i quali furono condannati pel reato di oziosità, vagabondaggio e mendicizia a termini delle leggi penali, salvi i casi, ecc., ecc. »

Senatore CANONICO-TANCREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO-TANCREDI. Io non ho mestieri di molte parole per dar ragione del leggiero emendamento da me proposto; il quale, sebbene possa avere l'apparenza a prima vista di pedanteria, non mancherebbe però, a mio vedere, di qualche fondamento.

Di fatti, l'oziosità, il vagabondaggio e la mendicizia, di cui parla l'articolo 87 del progetto di legge, sono fatti che per loro natura non riuniscono in sè il carattere di un vero reato.

Sono fatti che anche quelle stesse legislazioni, le quali conservano nei Codici penali un titolo od un libro relativo alla contravvenzione, sogliono non comprendervele. Dirò di più, che nello stato medesimo della nostra attuale legislazione, sebbene il nostro Codice penale contempli cotesti fatti, noi vediamo però che molto più concretamente se ne parla in altre leggi speciali; a cagione di esempio nella legge della pubblica sicurezza.

Aggiungerò ancora che, nei più recenti progetti del nuovo Codice penale italiano, cotesti fatti ne sono interamente eliminati.

Ora, se, come spero, la legge che stiamo discutendo avrà la fortuna di vedere i natali del nuovo Codice penale italiano, dopo la sua così lunga e laboriosa gestazione, che cosa ne avverrà?

Avverrà questo: che, se l'art. 87 rimane quale esso è nel progetto, avrà l'inconveniente di riferirsi al Codice penale per un ordine di fatti che nel Codice penale medesimo non si troverebbero. Questo è il motivo del leggiero mio emendamento.

PRESIDENTE. Domando al Ministro se accetta questo emendamento.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. L'accetto.

PRESIDENTE. E l'Ufficio Centrale lo accetta?

Senatore SARACCO. L'Ufficio Centrale accetta.

PRESIDENTE. Si rilegge l'articolo coll'emendamento del Senatore Canonico-Tancredi.

Avverto per altro che qui si dice: « salvo i casi di riabilitazione come nell'articolo precedente ».

Ma l'articolo precedente non venne ancora votato; fu rinviato all'Ufficio Centrale.

Bisognerà dunque rinviare anche questo.

(È rinviato all'Ufficio Centrale).

#### Art. 88.

Sono pure incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile i commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento.

Coloro che sono in istato d'interdizione o inabilitazione per infermità di mente.

Coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carità.

PRESIDENTE. A questo articolo l'Ufficio Centrale ha proposto il seguente emendamento: « Sono pure incapaci di essere elettori o eleggibili: i commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento » (il resto identico).

Il Senatore Miraglia propone invece che si scriva: « I commercianti falliti se non ottengono la riabilitazione ».

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Ecco la ragione dell'emendamento. Non si può revocare in dubbio che il fallito incorre pel solo fatto del fallimento in una certa degradazione morale; nè il concordato, nè la compiuta liquidazione del fallimento sono sufficienti a restituirgli quella riputazione, che è necessaria per l'esercizio del diritto elettorale. La sola riabilitazione può restituire al fallito la buona fama, e non senza gravi ragioni il Codice di commercio ha stabilito delle solennità per potersi domandare ed ottenere la riabilitazione. Basta la semplice opposizione di qualunque creditore, che non sia stato interamente pagato del suo credito, o di qualunque altro interessato, per mettere ostacolo al decreto di riabilitazione, cosicchè passando l'articolo tal quale è proposto dal Ministero e dall'Ufficio Centrale, potrebbe avvenire che un fallito, pel solo fatto del concordato, venisse iscritto nella lista elettorale o eletto Deputato, mentre contemporaneamente a lui è negata dal Tribunale di commercio la riabilitazione.

Il titolo adunque efficace e legale per cancellare la macchia del fallimento dev'essere il decreto di riabilitazione. Questo decreto è necessario perchè possa il fallito avere ingresso in borsa, per potere essere impresario di spettacoli pubblici e per potere essere ammesso ad uffici di contabilità, dipendenti da comuni o stabilimenti pubblici - articoli 31 e 551 del Codice di commercio e - non sarà poi necessario per entrare nel corpo elettorale e nella Camera dei Deputati?

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFREDI. Cose molto giuste ha detto l'onorevole Senatoré Miraglia riguardo alla procedura, che si deve seguire in ordine al fallimento. Ma vi sono casi in cui il fallito si toglie dalla condizione di fallito pagando i suoi creditori mediante concordato.

La Commissione dell'altra Camera nel suo progetto diceva incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile i falliti, finchè non avessero pagato interamente i loro creditori. Pareva bastare che il debitore caduto per disgrazia nel fallimento avesse dato tal prova di onestà. La Camera volle che fosse cessato lo stato di fallimento; il che può avvenire appunto anche per concordato. Non pare si debba volere

un maggior rigore nel concedere al fallito di riacquistare la capacità politica. Quando esso si tolga dalla condizione di fallito, senza passare per tutte le fasi del fallimento, non parmi che si debba obbligarlo a giungere fino alla riabilitazione.

Sotto questo punto di vista, io crederei doversi mantenere la redazione del progetto.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io mi associo al parere dell'Ufficio Centrale e prego l'onorevole Senatore Miraglia di non insistere, animato com'egli si mostrò sempre dal pensiero di non creare, colla presentazione di emendamenti, difficoltà alla legge nell'altro ramo del Parlamento.

Questo argomento della incapacità elettorale dei falliti venne discusso, come accennava l'onorevole Manfredi, nella Camera elettiva, e la risoluzione adottata può considerarsi quasi come una soluzione intermedia fra le molte che potrebbero sostenersi in siffatta materia. Se noi infatti confrontiamo a questo proposito le diverse leggi elettorali, troviamo che talune applicano ai falliti disposizioni meno severe di quelle adottate da noi.

Alcune di esse mantengono anche pei falliti le norme generali relative all'esclusione dal diritto elettorale per causa d'indegnità.

Ora, siccome un fallito che fu colpito da condanna penale può esserlo stato per bancarotta fraudolenta, o per bancarotta semplice, nella quale non vi è frode ma solamente colpa, così, applicando le disposizioni generali relative alle esclusioni dal diritto elettorale per indegnità, ne verrebbe che il fallito condannato per bancarotta semplice non dovrebbe essere escluso; e ciò perchè, secondo le disposizioni generali, fra gli indegni sono compresi, quando si tratta di pene correzionali, soltanto i colpevoli di que' reati in cui riscontrasi qualche specie di frode. Ond'è che le predette norme generali non escluderebbero i falliti condannati a pene correzionali per fallimento meramente colposo, e meno ancora verrebbero ad escludere i falliti che non incorsero in alcun procedimento penale, nè per bancarotta fraudolenta, nè per bancarotta semplice.

Nondimeno, noi abbiamo non solo mantenuto

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

l'esclusione di coloro i quali furono condannati in sede penale tanto per bancarotta fraudolenta, quanto per bancarotta semplice, ma abbiamo anche escluso coloro riguardo ai quali non avvi che la dichiarazione del fallimento in via civile.

Abbiamo mantenuto la legge vigente, che non palesò gravi inconvenienti, che non fu accusata d'essere troppo mite, poichè alla Camera elettiva furono anzi presentate petizioni colle quali chiedevasi fosse la vigente legislazione resa più favorevole al fallito, il cui fallimento non dipendesse da dolo e nemmeno da colpa, ma da incolpevole sventura.

Per questa ragione e per le altre che furono accennate dall'onorevole Manfredi, io prego l'onorevole Miraglia a voler consentire che il Senato approvi senz'altro l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Quando mi si mette dinanzi la questione di opportunità, io non avrei ad insistere ulteriormente. Per me mi sono spiegato fino da principio; e non vorrei che, per ottenere il meglio, dovesse naufragare la legge; mi rimetto quindi alle deliberazioni del Senato.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Io prego l'onorevole Guardasigilli e l'Ufficio Centrale a considerare che nel nostro Codice di Commercio vi sono disposizioni che fanno cessare lo stato di fallimento, quando non c'è più modo di fare le spese col l'attivo del fallito.

L'art. 654 del Codice di Commercio infatti dispone così:

« Se non possono essere continuate le operazioni del fallimento per insufficienza dell'attivo, il Tribunale, sulla relazione del giudice delegato, può dichiarare anche d'Ufficio, sentiti però i sindaci, la cessazione delle operazioni del fallimento ».

Vedete adunque che con questo non cessa lo stato di fallimento; mancano solo i mezzi per fare le spese. Quando il fallito lascia dei denari non sarebbe elettore. Vi prego di considerare questa osservazione. Io proporrei che si rimandasse l'articolo alla Commissione.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Astengo pro-

pone che si rimandi l'articolo all'esame dell'Ufficio Centrale.

Senatore MANFREDI. Mi pare (non ho presente il testo da lui citato) che ciò che ha esposto l'onorevole Senatore Astengo non si riferisca proprio allo stato di fallimento, ma alle operazioni del fallimento; e questa è una distinzione molto importante, per cui io crederei che convenisse d'approvare questo articolo senz'altro.

PRESIDENTE. Il Senatore Miraglia non si oppone?

MIRAGLIA. Non insisto per ragioni di opportunità.

PRESIDENTE. Il Senatore Astengo propone qualche emendamento?

Senatore ASTENGO. Ho fatto solo questa osservazione riguardo alla redazione della legge; perchè mi pare che, quando non vi sono più mezzi di fare le spese, cessi lo stato di fallimento; mi pare dunque assurdo che quando il fallito non ha niente di attivo debba essere elettore, e quando invece il fallito lascia un attivo da poter pagare i creditori, finchè duri lo stato di fallito, esso non sia elettore. Mi pare questa un'osservazione che meriti l'esame dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Prego l'Ufficio Centrale di dichiarare se accetti il rinvio.

Senatore SARACCO. Il Senatore Manfredi ha già dichiarato che non c'è bisogno di rinviare l'articolo all'Ufficio Centrale. Sono anch'io di questo avviso, e non credo che il Senato debba arrestarsi davanti alle obiezioni sollevate dall'onorevole Senatore Astengo.

Ed in vero, dal fatto che il giudizio di fallimento debba cessare, perchè mancano i mezzi pecuniari a condurlo innanzi, non può venire la conseguenza che sia cambiato lo stato di colui che ha mancato ai propri impegni. Chi ha fallito non cessa per ciò di trovarsi come prima, in istato di fallimento, e rimane sempre nella condizione che gli toglie di esercitare il diritto elettorale.

PRESIDENTE. Si pone dunque ai voti questo capoverso: « I commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento ».

Chi intende di approvare questo capoverso, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora si legge tutto l'articolo senza modificazione:

## Art. 88.

Sono pure incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile:

I commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento.

Coloro che sono in istato d'interdizione o inabilitazione per infermità di mente.

Coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degl' Istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carità.

(Approvato).

## Art. 89.

Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità o un censo, o facendo uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artificio atto ad ingannare, ottiene per sè o per altri la iscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o più elettori, è punito col carcere da tre mesi ad un anno e con multa da lire 500 a 2000.

La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo del grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualità, che scientemente opera la indebita iscrizione o cancellazione.

Colla pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge.

PRESIDENTE. Su questo art. 89 l'Ufficio Centrale propone il seguente emendamento.

## Art. 89.

Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità o un censo, o facendo *scientemente* uso di documenti, ecc., *il resto identico*.

Il Ministero accetta l'emendamento?

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Chi intende di approvare la modificazione dell'Ufficio Centrale, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Rileggo l'art. 89 così emendato:

## Art. 89.

Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità o un censo, o facendo *scientemente* uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artificio atto ad ingannare, ottiene per sè o per altri la iscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o più elettori, è punito col carcere da tre mesi ad un anno e con multa da lire 500 a 2000.

La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo del grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualità, che scientemente opera la indebita iscrizione o cancellazione.

Colla pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo testè letto voglia sorgere.

(Approvato).

## Art. 90.

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale o l'estensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altro favore od utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 1000.

L'elettore che per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse, o ha ricevuto danaro od altra utilità o favore qualunque, è punito colla pena medesima.

Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o il pagamento di cibi e bevande ad elettori, o di remunerazioni sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene in tal caso ridotta alla metà. Gli albergatori ed i somministratori di commestibili non hanno azione giudiziale pel pagamento del prezzo.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale ha proposto a quest'articolo i seguenti emendamenti:

## Art. 90.

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale o l'astensione, offre promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, ecc., il resto identico.

L'elettore che per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse, o ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito colla pena medesima.

Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o il pagamento di cibi e bevande ad elettori, o di remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene in tal caso ridotta alla metà.

Domando al signor Ministro, se accetta questi emendamenti.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 90 cogli emendamenti dell'Ufficio Centrale.

Chi lo approva, è pregato di sorgere.

(Approvato).

## Art. 1.

Chiunque, colla minaccia ad un elettore o alla sua famiglia di notevole danno o della privazione di un' utilità, o con false notizie, con raggiri od artifizii, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della multa sino a lire 1000, o nei casi più gravi col carcere sino a mesi sei.

Alle pressioni nel nome collettivo di classi di persone, o di associazioni, è applicato il massimo della pena.

PRESIDENTE. Anche a quest'articolo l'Ufficio Centrale ha proposto il seguente emendamento:

Chiunque usi minaccia ad un elettore od alla sua famiglia di notevole danno o della privazione di un' utilità per costringerlo a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con

notizie da lui conosciute false, con raggiri ecc., il resto identico.

Domando al signor Ministro se accetta questo emendamento.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 91.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

## Art. 92.

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali abusando delle loro funzioni direttamente, o col mezzo di istruzioni date alle persone da loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, sono puniti con multa da lire 500 a 2000, o, secondo la gravità delle circostanze, col carcere da tre mesi ad un anno.

La predetta multa o il carcere si applicano ai ministri di un culto, che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore, od in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, o in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minacce spirituali, o colle istruzioni sopraindicate.

Chiunque altro abusa di una qualsiasi potestà od autorità che esercita sopra un elettore per i fini innanzi indicati, è punito con multa sino a lire 500.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone la soppressione dell'ultimo comma di quest'art. 92.

Il Ministro accetta questa soppressione?

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Sì, accetto.

PRESIDENTE. Chi approva l'art. 92 colla soppressione dell'ultimo capoverso è pregato di sorgere.

(Approvato).

## Art. 93.

Chiunque con violenze, o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'ufficio nell'atto dell'elezione, ovvero rovesciando, sot-

traendo l'urna elettorale, colla dispersione delle schede, o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali, o turba la libertà del voto, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con una multa estensibile a lire 5000.

(Approvato).

Art. 94.

Chiunque senza diritto s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, è punito con multa estensibile a lire 200, e col doppio di questa multa chi s'introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Colla stessa pena della multa estensibile sino a lire 200 è punito chi, nella sala dove si fa l'elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se richiamato all'ordine dal presidente non obbedisce.

(Approvato).

Art. 95.

Chiunque trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore, o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali, è punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 1000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali, e prima della chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od incaricato di scrivere il voto per un elettore che non può farlo da sè, vi scrive un nome diverso da quello indicato, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con multa da lire 500 a 2000.

Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale, la pena è elevata al doppio.

(Approvato).

Art. 96.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale,

ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è punito col carcere estensibile ad un anno, e con multa estensibile a lire 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge, dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità dell'elezione, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione o dalla trasmissione dei verbali all'autorità competente, è punito col carcere estensibile a due anni e con multa estensibile a lire 2000.

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 1000.

(Approvato).

Art. 97.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale e costituirsi parte civile pei reati contemplati nella presente legge.

Le autorità giudiziarie procedono alla istruzione del processo e raccolgono le prove, ma non può farsi luogo al giudizio sino a che la Camera elettiva non abbia emesso sulla elezione le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive fra mesi sei dalla data del verbale ultimo dell'elezione, o dall'ultimo atto del processo.

Dall'arrivo degli atti alla Camera, o durante la inchiesta che essa ordini, sino alla definitiva deliberazione della Camera stessa sulla elezione, la prescrizione rimane sospesa.

Ordinata un'inchiesta dalla Camera, la Commissione ha diritto di far citare i testimoni, concedendo loro se occorra, una indennità.

Ai testimoni delle inchieste ordinate dalla Camera sono applicabili gli articoli 365, 368, 369 e 370 del Codice penale italiano.

Non cadendo la falsa testimonianza su materia punibile si applicheranno le pene contro i falsi testimoni in materia civile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 110 della legge 20 marzo 1865, allegato A, sull'amministrazione comunale e provinciale.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

PRESIDENTE. A questo articolo 97 l'Ufficio Centrale ha proposto il seguente emendamento:

Art. 97.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei reati contemplati nel presente titolo.

Le autorità giudiziarie procedono alla istruzione del processo e raccolgono le prove, ma in caso di elezione non può farsi luogo al giudizio sino a che la Camera elettiva non abbia emesso su di essa le sue deliberazioni.

Ai testimoni delle inchieste ordinate dalla Camera sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 110 della legge 20 marzo 1865, allegato A, sull'amministrazione comunale e provinciale.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Miraglia ha proposto a questo articolo due emendamenti.

L'uno che consiste nel sostituire al primo capoverso dell'articolo le seguenti parole:

« Le autorità giudiziarie procedono di ufficio, o sulla denuncia di qualunque persona, all'istruzione dei reati contemplati nella presente legge, ma in caso di elezione non può farsi luogo ». *Il resto identico.*

Poi propone sullo stesso articolo 97 la soppressione dell'ultimo capoverso.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. A dire il vero io sono un poco scoraggiato, perchè l'Ufficio Centrale e l'onorevole Ministro Guardasigilli, i quali avevano fatto buon viso ai miei primi emendamenti, mi hanno abbandonato in mezzo del cammino. Ciò non pertanto io non mi perdo di animo, e richiamo l'attenzione del Senato sull'emendamento da me proposto all'art. 97.

Che qualunque elettore possa promuovere l'azione penale pei reati contemplati nella presente legge elettorale, è cosa ben facile inten-

derne la ragione. Promuovere l'azione penale, s'intende denunciare al ministero pubblico il reato commesso; ma non posso intendere la sostituzione di *parte civile* nel giudizio penale da parte di qualunque elettore. Chi è lesa da un reato può cumulare nel giudizio penale l'azione civile pel risarcimento del danno morale e materiale: la buona fama è patrimonio di qualunque cittadino. Ma un terzo, benchè iscritto nella lista elettorale, qual danno personale ha patito per un reato in materia elettorale? L'intrusione nel corpo elettorale di elementi impuri è certamente un danno morale pel corpo elettorale medesimo; ma questo danno non deve essere un acquisto pecuniario per un elettore che ha denunciato il reato. Potrebbe diventare una speculazione la costituzione di parte civile, a prescindere che intralcerebbe l'azione pacata ed imparziale del pubblico ministero. Se reato si è commesso, non ha bisogno il pubblico ministero della parte civile per farlo punire.

Nè dicasi che in materia elettorale si devono ammettere le azioni popolari. L'azione popolare sta nel diritto che ciascun cittadino ha di vigilare per la legale composizione del corpo elettorale, ed è per questa ragione che ciascun cittadino può domandare la cancellazione di chi è stato iscritto indebitamente nelle liste, o di chi è stato indebitamente omissa. Ma per quanto riguarda la repressione del reato, non bisogna in una legge elettorale scostarsi dai principi che informano il nostro diritto penale, che non riconosce azioni popolari per la repressione dei reati. E poi, se fosse anche vero di potersi ammettere in *subiecta materia* azioni popolari, il risarcimento del danno morale patito dal corpo elettorale, come è compatibile l'appropriazione della somma, nella quale si traduce l'estimazione del danno a favore d'un semplice elettore?

Non vorrei che per favorire troppo la libertà del voto elettorale, si accendessero le passioni, e la sola passione, salvo poche eccezioni, sospinge alla costituzione di parte civile in cose che non riguardano il proprio patrimonio. Il solo ministero pubblico è più che sufficiente alla regolare istruzione del processo penale ed a sostenere l'accusa. Che anzi, senza l'intervento della parte civile, ha maggior credito nella pubblica opinione la sentenza del tribunale, mentre, coll'intervento della parte civile,

può nascere il sospetto di essere prevalute influenze, o almeno di essersi deviate le prove.

Per me sta adunque di doversi eliminare dal giudizio penale la *parte civile* da parte degli elettori non lesi personalmente nell'esercizio del loro diritto elettorale.

Passo ora a discorrere sull'ultimo capoverso dell'art. 97, secondo il quale i pubblici uffiziali, imputati di taluni dei reati contemplati nella presente legge, non godono la garanzia disposta dagli art. 8 e 110 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1860.

Se verrà e quando il giorno del decentramento amministrativo tanto giustamente desiderato dall'onorevole Senatore Jacini, cadrà da sè la teorica della garanzia di taluni pubblici funzionari per reati commessi in uffizio; ma nello stato attuale del nostro diritto pubblico interno la garanzia dovuta ai Prefetti, ai Sotto Prefetti ed ai Sindaci, quali rappresentanti del Governo, è una necessità politica, massime per i reati elettorali. Ci sia permesso di fare una rapida digressione istorica sulla garanzia dovuta ai pubblici funzionari.

I pubblici funzionari, nel ricevere il sacro deposito dell'autorità, devono corrispondere alla loro missione di valersene per agire secondo la giustizia e nell'interesse della pubblica cosa. Ma se taluno, obbliando i doveri della carica, cercasse per occasione delle sue funzioni di recar danno ad un privato nel fine di soddisfare ad una passione, o pure di prendere una indebita ingerenza per turbare l'esercizio dell'elettorato politico, la legge si arma di tutto il suo rigore per la repressione del reato. Per lo che non manca di rispetto alla pubblica autorità quel cittadino che per le vie legali denunzia un reato commesso in uffizio; nè il magistrato, pronunziando sul fatto colposo del funzionario, toglie la riputazione all'uffizio, avvegnachè la riputazione cresce, quando si purga da funzionari indegni.

Ma le passioni degli uomini sono tali, che bene spesso considerano come atti di crudeltà le operazioni del funzionario dettate dalla più scrupolosa giustizia, e non mancano i maledici di mordere le riputazioni più illibate di egregi funzionari. Non mancherebbe quindi un diluvio di querele contro i funzionari, se il Governo non desse loro una giusta protezione, che senza ledere i diritti altrui, fosse intesa a salvare i

pubblici funzionari dai capricci e dalle malfondate doglianze di sfrontati querelanti. Questa protezione consiste nel diritto che ha il Governo di esaminare preventivamente, se il funzionario meriti pel reato addebitatogli di essere abbandonato alla giustizia punitiva; e da questa ragione, consigliata dalla più alta politica, ripete la sua sorgente la teoria della *garanzia dei pubblici funzionari* nei paesi dove prevale il concentramento amministrativo.

Tanto si è inteso nei paesi civili il bisogno di garantire i pubblici funzionari, che nella stessa Roma, regolata da quella mirabile costituzione politica, gli alti funzionari non potevano durante l'esercizio della carica essere accusati o accusare. Non potevano essere accusati per non distrarli dalle pubbliche cure; non accusare, poichè esercitando un immenso potere, il privato non avrebbe potuto in egual condizione litigare con un avversario potente. Questa è la ragione per cui il giudizio contro il pubblico funzionario non si poteva fare in Roma, che quando, deposta l'autorità, era tornato alla condizione di privato. Questa sospensione dell'esercizio dell'azione contro il funzionario era temperata dalla durata brevissima della carica, che non sorpassava un anno.

Caduto l'impero romano, mutata la forma politica di tutta Europa, sottoposti i diversi Stati alla potestà reale, l'autorità dei pubblici funzionari prese origine dalla volontà del Sovrano, fonte d'ogni potere. I funzionari perciò non erano temporanei, ma perpetui, e duravano nel potere sino a che non venivano rievocati dal Principe.

Per siffatto mutamento nei principî fondamentali sull'origine della potestà pubblica, cessarono in Europa le ragioni, per le quali non potevano in Roma i pubblici funzionari essere tradotti in giudizio durante l'esercizio della carica; e divenne massima di diritto pubblico che potevano essere accusati per i reati in uffizio. S'introdusse però il *sindacato* che consisteva in una specie di censura generale sulla condotta dei funzionari, come freno all'abuso di autorità, e per ordine sovrano potevano essere i funzionari tradotti in giudizio.

Non è questo il momento di fare una digressione storica della legislazione francese e di quella di altri Stati sul modo di tradurre in giudizio gli agenti del Governo imputati di

reati in ufficio. Diremo soltanto che, mentre sotto la monarchia assoluta i funzionari dell'ordine giudiziario ed amministrativo godevano la garanzia, ora che tutti gli ex Stati della Penisola sono governati dalla monarchia costituzionale, si è tolta la garanzia ai funzionari dell'ordine giudiziario sui reati in ufficio, per la ragione semplicissima che i funzionari giudiziari, non essendo organo del Governo, la loro responsabilità non si può far risalire al Governo medesimo. Per l'opposto i Prefetti, i Sottoprefetti ed i Sindaci godono la garanzia, onde non abbia a verificarsi l'assurdo politico di vedere il governo trascinato davanti i tribunali. E di questo provvedimento della garanzia non si può fare un abuso, poichè è temperato dall'autorevole parere del Consiglio di Stato, il quale in un argomento così delicato ha dato prova di sapienza civile e di senso politico.

Quale ragione vi è adunque di sconvolgere dalle sue basi fondamentali il sistema della garanzia, e proclamarne l'abolizione soltanto per le accuse di reati in materia elettorale? I Prefetti sono bersagliati da tutti i partiti; e se è un danno sociale la loro ingerenza nelle elezioni politiche, è pure un danno sociale quello di vederli trascinati in giudizio su accuse non sempre fondate. Non ancora abbiamo fatto lo sperimento della nuova legge, e non bisogna accendere il fuoco alle passioni, gittando nel fango la pubblica autorità. E la garanzia della pubblica autorità non è nell'interesse del Ministero Depretis, o dei suoi successori prossimi o remoti di un altro partito, ma nell'interesse delle istituzioni. I Ministri se ne vanno, e troppo spesso in Italia; ma noi dobbiamo far di tutto per consolidare le istituzioni. Non manca a voi l'occasione di licenziare il Ministero Depretis, se voi lo credete non idoneo a regolare il timone dello Stato, e con Depretis se ne potranno andare i Prefetti attuali; ma, per carità di patria, non esautorate i Prefetti, che debbono stare fermi al loro posto nelle agitazioni popolari per tutelare l'ordine pubblico e difendere la libertà dei comizi elettorali. Che ne farete dei Prefetti, se dovranno comparire davanti ai Tribunali sulle semplici accuse dei privati? E se i Prefetti, per la naturale loro difesa, credono di chiamare a loro garanzia il Ministero, quali saranno le conseguenze di divergenze politiche

nel santuario della giustizia? Si dirà che saranno giudicati dall'Alta Corte di Giustizia i Ministri per abuso di autorità. Un Ministro che sta al potere, e che è organo della maggioranza, non sarà accusato dalla maggioranza medesima; e tutto ciò a prescindere che non ancora abbiamo una legge, la quale segni i confini della responsabilità ministeriale. Ecco perchè i Ministri devono cadere su di un voto politico del Parlamento, e non abbiamo giudizi penali a loro carico per reati politici.

Nessuno più di me è desideroso di vedere ben presto scomparsa qualunque garanzia dei pubblici funzionari nei giudizi penali; ma questo desiderio non potrà essere raggiunto, se prima una legge non darà le norme per la responsabilità ministeriale e per quella dei pubblici funzionari. Nello stato attuale delle cose, non bisogna portare alcun mutamento al nostro diritto pubblico interno, in ordine alla garanzia dei funzionari. Un governo, che si rispetta e che ha solide basi parlamentari, scioglie dalla garanzia un Prefetto colpevole d'indebite ingerenze elettorali; ma se per lo contrario riconosce, a base dell'autorevole parere del Consiglio di Stato, di essere infondata l'accusa, deve sostenere il pubblico funzionario. Il principio d'autorità è scosso in Italia ed ha bisogno di essere restaurato. Non esageriamo il diritto degli elettori, perchè chi esagera un diritto, o lo guasta o lo perde.

Potrei distendermi in qualche altra considerazione; ma l'ora essendo avanzata, conchiudo pregando il Senato di sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo in discussione.

Senatore PESSINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESSINA. Sono dolente di trovarmi in discordanza con l'onorevole preopinante Senatore Miraglia, così per quel comma relativo all'azione penale degli elettori, come per l'altro che sta in fine dell'articolo, relativo ai pubblici ufficiali.

Crede l'onorevole Miraglia che si venga a sconvolgere il sistema dell'azione civile nel suo concorso con l'azione penale, quando si accorda all'elettore l'esercizio dell'azione civile.

A me non pare. Innanzi tutto io credo opportuno di far notare al Senato che anche senza questo articolo la questione è già stata trattata innanzi ai Tribunali.

Prendendo occasione dal giudizio civile che può promuovere qualunque elettore, si è dato il caso di giudizi penali in materia di elezioni.

E sono intervenuti elettori a costituirsi parte civile, invocando appunto quella disposizione del Codice di procedura penale, ove è detto che chiunque è danneggiato dal reato si costituisce parte civile. E l'interpretazione della parola *danneggiato* diè luogo alla controversia. Diceasi dall'un canto: qual danno si è avuto? E come misurarlo? Si rispose dall'altro non essere necessario specificare innanzi al giudice penale qual'è il danno che si ha avuto; e si aggiunse che l'elettore, appunto come parte integrante della società, divide con tutti i cittadini il danno di una elezione che si è verificata per effetto di un reato; che la perturbazione d'un'elezione colpisce tutti i contribuenti; sicchè l'elettore come parte integrante della società, benchè individuo di questa società, può costituirsi parte civile e rivendicare i danni provenienti anche indirettamente a lui. E spesso i Tribunali hanno accettato questa seconda maniera di vedere.

L'art. 97 così nella locuzione presentata dalla Camera dei Deputati, come nell'emendamento dell'Ufficio Centrale contiene le medesime enunciazioni relative alla costituzione di parte civile. Quanto a denuncia o querela, non è a farne questione. Può denunciare un reato qualunque cittadino e promuovere con la sua denuncia l'esercizio dell'azione penale, nel senso di mettere il Pubblico Ministero nella necessità di domandare che si proceda. A *fortiori* può querelare un elettore perchè può riputarsi offeso nel più eminente dei suoi diritti, che è quello dell'elettorato.

Resta il costituirsi parte civile. Appunto per evitare la questione che si è fatta viene l'articolo in esame a dichiararlo, e non isconvolge punto il sistema; imperocchè non dimentichiamo che il giudizio elettorale nei tempi nostri ha in sè l'indole propria dell'*actio popularis* dei Romani; e l'egregio Senatore Miraglia, dottissimo nelle cose del Diritto antico e del Diritto moderno, forse non ha pensato a questa origine, cui la legge proposta rannoda il diritto nell'elettore di costituirsi parte civile nel giudizio penale per reati elettorali. Si comprende bene che quando si andrà alla liquidazione dei danni e interessi, potrà sorgere una questione, se sia possibile una liquidazione di danno ma-

teriale per una riparazione pecuniaria. Ma che importa? In molti giudizi penali vi è l'impossibilità di rifare i danni, come è il caso di un reato grave commesso da un individuo assolutamente indigente. Egli non ha come poter riparare ai danni prodotti dal reato. Ebbene, negherete alla famiglia dell'ucciso di costituirsi parte civile contro un uccisore indigente, solo perchè questo uccisore indigente, allorchè sarà dichiarato colpevole del reato, e condannato per esso non solo alla pena, ma alla riparazione dei danni, non sarà in grado di eseguire questa riparazione di danni in una forma pecuniaria?

Quell'intervento, come parte civile, è un mezzo perchè l'elettore possa, come alleato del pubblico ministero e nel nome di un interesse pubblico (perchè è l'interesse dell'elettorato), porgersi persecutore del reato che si è commesso. È questa la considerazione per la quale a me parrebbe doversi respingere la prima proposta dell'onorevole Senatore Miraglia.

Vengo alla seconda parte.

Dice l'onorevole Miraglia: È il nostro diritto pubblico che voi venite a sconvolgere con questa legge, quando permettete che si proceda contro i pubblici ufficiali imputati di reati elettorali, senza che vi sia il procedimento preliminare dello scioglimento della garentia.

Io non credo che si sconvolga un sistema, quando si comincia, con una legge relativa ad un dato ordine di fatti e di rapporti, a mutar sistema, a surrogar l'un sistema all'altro.

Io comprendo come sistema delle monarchie assolute il coprire coll'egida della garentia il pubblico funzionario. La storia del Diritto pubblico ce lo dice; e il dottissimo Senatore Miraglia ricorda la frase degli imperatori romani che interdicevano di tradurre in giudizio i loro dipendenti tranne quando essi stessi lo ingiungessero: *nam et ipsi partes corporis nostri sunt*. Io capisco la limitazione privilegiata in un sistema di monarchia assoluta; ma nella monarchia costituzionale è un problema se debba adottarsi codesto sistema della garentia, da sciogliersi preliminarmente. E dico che è un problema, per la divergenza della legislazione positiva. E per fermo in alcuni Stati retti a sistema monarchico costituzionale è conservato questo avanzo delle monarchie assolute. In altri Stati, pure retti a monarchia costitu-

zionale, si è dato un passo innanzi, e si è detto: non vi è egida di garentia che debba coprire i pubblici ufficiali. Bisogna attuare il grande principio, che fu formulato dal Necker fin dal secolo passato: l'inviolabilità delle leggi e con esse la libertà è assicurata, quando dal primo Ministro fino all'ultimo impiegato, sono tutti ugualmente responsabili, sono tutti ugualmente sottoponibili a giudizio senza pastoie, le quali paralizzino il corso della giustizia penale.

Nel Belgio l'istituto della garentia non c'è più; ed è una monarchia costituzionale. Noi abbiamo ancora conservato il principio della garentia fino ad oggi. Facciamo dunque plauso alla legge elettorale che ci si propone. Essa inaugura, cominciando da quest'ordine di rapporti che è relativo al diritto elettorale, un sistema di progresso.

Certo il primo presidente della Corte di Cassazione può essere tradotto in giudizio senza che si debba invocare dall'autorità governativa lo scioglimento di garentia, che è dato al prefetto, che è dato al sottoprefetto, che è dato financo al sindaco per i reati di ufficio.

Ma un primo Ministro potrà essere tradotto in giudizio? Sì, e c'è il modo speciale come tradurlo in giudizio, per la garentia speciale che gode il Ministro di essere accusato dalla Camera dei Deputati, di essere giudicato dal Senato. Ma quando noi veniamo a guardare gli agenti inferiori del potere esecutivo, il prefetto, il sottoprefetto, il sindaco, egli è un progresso quello che si contiene nella disposizione ultima dell'articolo in esame, e bisogna accettarlo.

Nè si parli del prestigio dell'autorità. Il prestigio vero dell'autorità sta nell'osservanza della legge.

Se vi è legge per cui importi, anzi sia urgente, lo accogliere questa inaugurazione del sistema di abolire lo scioglimento della garentia, è questa per l'appunto delle elezioni.

Se non altro si chiuderà il labbro a tutti coloro, i quali, vinti nelle battaglie elettorali, sogliono gridare contro le corruzioni.

E di vero, il significato degli articoli 8 e 110 della legge provinciale e comunale, non è altro che quello di sottrarre i pubblici ufficiali alla responsabilità, quando abbiano operato per obbedire al Governo, e il Governo intende assumere esso l'alta responsabilità dei fatti operati.

La responsabilità del Governo si traduce spesso in certo detto notissimo: *Essa è l'araba Fenice — Che vi sia ciascun lo dice — Ove sia, nessun lo sa*. Finchè questa responsabilità ministeriale non è pienamente organata e stabilita, i funzionari inferiori potranno permettersi ogni maniera di abusi elettorali, sperando appunto di trovare nell'autorità superiore chi copra con l'egida della garentia il loro fatto.

La proposta contenuta in quest'ultimo articolo toglie un'ingiusta limitazione alla libertà di accusa, salva il principio della responsabilità dell'accusatore, poichè libertà di accusare non vuol dire impunità di accuse calunniose o temerarie.

Mercè codesta disposizione il Governo si purifica da qualsivoglia sospetto, imperocchè lascia liberi gli elettori di promuovere qualsiasi giudizio, sia civile sia penale, senza che sia bisogno di chiedere all'Amministrazione che rilasci l'imputato all'azione ordinaria della giustizia investigativa e punitiva.

Che anzi noi facciamo voto perchè sparisca intieramente per tutti gli altri fatti, contenenti reati di ufficio il vecchio istituto dello scioglimento della garentia. E per ora salutiamo come una conquista dovuta al progresso delle idee, come consacrazione di un principio di libertà e di giustizia, l'abolizione della garentia dei pubblici ufficiali pe' reati relativi all'elezione dei Deputati. (*Bravo, bene*).

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Io non voglio entrare nella grave discussione sollevata dall'onorevole Senatore Miraglia.

La questione da lui indicata è delle più gravi che si possano discutere in un regime parlamentare: ma io ricorderò soltanto dei fatti.

Della garanzia stabilita dall'art. 8 della legge comunale e provinciale è già stata proposta replicatamente in diversi disegni di legge l'abolizione; e io non potrei professare una dottrina diversa. Riguardo poi ai pericoli indicati dall'onorevole Senatore Miraglia, io non esito a dichiarare che le sue osservazioni hanno fatto sopra di me una certa impressione; e dirò, come già ho accennato in questa discussione,

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

che il Ministro sta elaborando un disegno di legge molto difficile, ma non meno importante: quello della responsabilità de' pubblici funzionari. Il Ministero profitterà dell'occasione di quel disegno di legge per istudiare questa questione e non mancherà certamente di valersi delle dottrine di un giurèconsulto eminente qual'è il Senatore Miraglia per vedere di scioglierla in modo da non turbare nè l'equilibrio dei poteri politici, nè la loro libertà.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Dopo le dichiarazioni dell'on. Ministro, Presidente del Consiglio, il quale ha convenuto che le mie osservazioni hanno qualche gravità nell'interesse della pubblica cosa, io non insisto di più; ma è stata utile questa discussione, perchè ogni buona discussione deve dare il suo frutto. Se ne terrà conto allorchè verrà in discussione la promessa che si sta studiando dall'onor. Presidente del Consiglio.

Sotto questo punto di vista, ed anche per non ostacolare il mio desiderio di veder presto votata questa legge, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ora domando ai signori Ministri se intendono di accettare l'emendamento dello Ufficio Centrale all'art. 97.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia* Accetto.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 97 proposto dallo Ufficio Centrale per porlo ai voti.

#### Art. 97.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei reati contemplati nel presente titolo.

Le autorità giudiziarie procedono alla istruzione del processo e raccolgono le prove, ma in caso di elezione non può farsi luogo al giudizio sino a che la Camera elettiva non abbia emesso su di essa le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive fra mesi sei dalla data del verbale ultimo dell'elezione, o dall'ultimo atto del processo.

Dall'arrivo degli atti alla Camera, o durante

la inchiesta che essa ordini, sino alla definitiva, deliberazione della Camera stessa sulla elezione, la prescrizione rimane sospesa.

Ordinata un'inchiesta dalla Camera, la Commissione ha diritto di far citare i testimoni, concedendo loro se occorra, una indennità.

Ai testimoni delle inchieste ordinate dalla Camera sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non, sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 110 della legge 20 marzo 1865, allegato A, sulla amministrazione comunale e provinciale.

Chi l'approva abbia la bontà di sorgere.  
(Approvato).

#### Art. 98.

Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificamente contemplato il caso in cui vengano commessi dai pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali ove per espressa disposizione della legge, o per la gravità del caso, venga dal giudice irrogata la pena del carcere, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffizi per un tempo non minore di un anno nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque, nè maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

## TITOLO IV.

## Disposizioni speciali.

## Art. 99.

PRESIDENTE. L'art. 99 è soppresso.

Accetta il Ministero la soppressione?

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.

Accettiamo la soppressione dell'articolo 99.

*Alcune voci*: A domani, a domani.

PRESIDENTE. L'art. 99 s'intende dunque] soppresso.

Alcuni domandano che domani il Senato si riunisca al tocco. Ma io prima interrogo il Senato e l'Ufficio Centrale se credono di essere in grado per il tocco di portare al Senato il risultato del nuovo esame da farsi sugli articoli rinviati.

Senatore SARACCO. Faremo del nostro meglio.

PRESIDENTE. Dunque domani al tocco continuazione della discussione del progetto sulla riforma della legge elettorale politica, poi discussione del bilancio della Marina.

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).



C.

## TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1881

Presidenza del Presidente TECCHIO

**SOMMARIO.** — *Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma elettorale politica — Discussione ed approvazione degli articoli 37, 38, 41, 42, 86 e 87 rimasti in sospeso — Art. 100 e 101 — Considerazioni del Senatore Alfieri in appoggio alle sue proposte di emendamenti — Osservazioni dei Senatori Cannizzaro, Pantaleoni, Alfieri, Brioschi, Lampertico, Relatore, del Presidente del Consiglio, del Ministro di Grazia e Giustizia — Incidente sull'ordine della votazione — Osservazioni dei Senatori Devincenzi, Cavallini, Saracco, Eula — L'emendamento dell'Ufficio Centrale votato per divisione, viene respinto — Reiezione dell'emendamento Allievi all'art. 100 del progetto ministeriale — Approvazione del detto articolo, e dei successivi fino al 108, ultimo del progetto — Ammessa la soppressione dell'art. 103 — Votazione del progetto a scrutinio segreto — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4.

È presente il Presidente del Consiglio ed il Ministro Guardasigilli. Più tardi intervengono i Ministri degli Esteri, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Il signor Senatore Alfieri presentò un ordine del giorno che si riservò di svolgere prima della votazione di questo progetto di legge.

Siccome trattasi di un argomento molto delicato e di alta importanza, così io crederei che il Senatore Alfieri debba meglio avvisare se egli crede che sia il momento opportuno questo, al punto in cui si trova la discussione di questo progetto, di insistere sull'ordine del giorno da lui proposto. Secondo me, potrebbe rimandarlo ad altro tempo, seguendo il procedimento che hanno tutte le proposte d'iniziativa parlamentare.

Chiedo adunque al Senatore Alfieri, se crede d'insistere che noi, al momento in cui siamo, discutiamo un argomento tanto delicato, e di così alta importanza, come è quello contenuto nel suo ordine del giorno.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Ringrazio l'onorevole collega Cannizzaro d'avermi dato occasione di parlare ora tanto più che, se avessi dovuto farlo più tardi, cioè alla fine della discussione, probabilmente i miei colleghi sarebbero stati meno disposti a fermarsi per sentire le mie spiegazioni.

Io quindi dichiaro che, siccome ho detto l'altro giorno nella lettera che diressi all'onorevolissimo nostro Presidente, intendeva di prendere consiglio da ciò che sarebbe avvenuto nel seguito della discussione della legge per insistere o no sulla mia proposta. Egli è evidente che, al punto al quale è giunta la discussione ed in questo scorcio di sessione, non è il caso di domandare al Senato di discutere una materia così importante. Ma non ho ragione di dolermi di aver formulato le mie idee

in modo tale che potessero essere ponderate con ogni agio dai miei colleghi.

Però, credo servire meglio le mie convinzioni ed usare ogni riguardo agli onorevoli miei colleghi riservandomi, d'accordo cogli amici che hanno fatto adesione in tutto od in parte alla mia proposta, di ripresentarla in sede più opportuna ed in quella forma che è stabilita dal regolamento per le proposte iniziate dai Senatori.

PRESIDENTE. Si terrà conto di questa dichiarazione del signor Senatore Alfieri nel processo verbale.

**Seguito della discussione del progetto di legge  
N. 119.**

PRESIDENTE. Ora si ripiglia la discussione sul progetto della riforma elettorale.

Avverto fin d'ora che è giunta al banco della Presidenza questa domanda:

« I sottoscritti pregano il chiarissimo signor Presidente di voler far votare per divisione l'emendamento dell'Ufficio Centrale all'art. 100 della proposta di legge sulla riforma elettorale ».

*Firmati:* Plezza — Frisari — Caracciolo Di Bella — Pecile — Casalis — A. Martinengo — Pacchiotti — Moleschott — G. G. Alvisi — F. Giuliani. »

Siamo rimasti alla discussione dell'art. 99; ma, siccome ricorderà il Senato, ieri rimasero sospesi alcuni articoli i quali vennero rinviati all'Ufficio Centrale.

Tra questi è innanzi tutto l'art. 37 al quale ha proposto un emendamento il signor Senatore Giannuzzi-Savelli.

L'Ufficio Centrale ha concordato la formula che leggo:

« Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione pronunciata dalla Commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo ».

Questa parte è conforme al testo ministeriale.

Viene in seguito l'emendamento ch'è accettato dal Ministero.

« L'azione deve proporsi con semplice ricorso, sopra cui il Presidente della Corte di appello indica una udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza e con rito sommario.

« Se coloro che reclamano sono gl'interessati di cui nel capoverso dell'art. 35, il sopra-detto ricorso con l'analogo decreto si deve a pena di nullità, fra 10 giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interessata, qualora si impugni l'iscrizione di uno o più elettori; od invece al Prefetto ove si ricorra contro la esclusione di taluno dalla lista.

« Il termine sarà invece di giorni 15 dalla pubblicazione prescritta nell'art. 35, e pure a pena di nullità, qualora il reclamo sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nel presente articolo ».

Qui termina l'emendamento. E segue il testo Ministeriale:

« In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello, conservano il diritto al voto tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione concorde del Consiglio Comunale e della Commissione Provinciale ».

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Nel prendere in esame questo e gli altri emendamenti che sono stati proposti da egregi Colleghi, l'Ufficio Centrale non poteva dimenticare e il metodo che ha tenuto nell'esame della legge e le esigenze inoltre del momento in cui ci troviamo.

Nell'esame della legge l'Ufficio Centrale ha compreso che si trattava non tanto di fare una legge nuova, quanto, piuttosto, di stabilire una maggiore coerenza nello stesso disegno di legge venutoci dalla Camera dei Deputati, in conformità ai principî adottati dalla Camera dei Deputati medesima.

Nel momento poi in cui ci troviamo, ci pare ancor meno opportuno d'ingolfarci nell'esame di emendamenti, che buoni possono essere, ma i quali necessariamente non possono formare tema di quella discussione ampia e libera che si potrebbe fare quando avessimo maggior tempo dinanzi a noi e quando non ci trovassimo di-

nanzi un disegno di legge già deliberato dalla Camera dei Deputati, ma si dovesse fare noi un disegno di legge nuova.

Secondo questi criterî ci siamo condotti nell'accettare o non accettare gli emendamenti, i quali ci vennero messi innanzi.

Ora, siccome quello dell'onorevole Senatore Giannuzzi Savelli non è che una maggiore semplificazione, e ci pare non debba dar luogo a nessuna discussione e possa essere accolto dal Governo, così l'Ufficio Centrale lo accetta.

PRESIDENTE. Domando al Ministero se intende accettarlo.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Come ho già detto fino da ieri, dichiaro che accetto l'emendamento dell'onor. Senatore Giannuzzi Savelli.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 37 come l'ho letto testè.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.  
(Approvato).

Parimenti era stato rinviato l'art. 38. Ora l'Ufficio Centrale propone questa formola:

« Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella Cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato. Sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti ed i loro difensori, se si presentino, ed il pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni ».

La parola spetta al Relatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Questa dizione non è che la conseguenza della deliberazione che ha preso or ora il Senato sull'art. 37 in seguito a proposta dell'Ufficio Centrale concordata col Ministro Guardasigilli.

Non vi è dubbio adunque che non possa accettarsi.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io pure l'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 38 come testè l'ho letto. Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Ora passiamo all'art. 41; che fu anch'esso sospeso.

L'Ufficio Centrale propone di mantenerlo com'è nel testo Ministeriale.

Il Senatore Lampertico, ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Per i principî che ci hanno guidato nell'esame degli emendamenti ed al punto in cui si trova l'esame del disegno di legge, l'Ufficio Centrale non istima opportuno di entrare ora in quella discussione a cui darebbe luogo l'emendamento proposto dall'egregio Senatore Cavallini.

Però dobbiam anche dire che in questa sentenza siamo pure venuti, attesa la leale e nobile dichiarazione dell'egregio Senatore Cavallini, che non intende creare difficoltà alla sollecita votazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'art. 41 quale è nel testo ministeriale:

Art. 41.

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo, quanto al giudiziario si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 26, 31 e 37, hanno obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultino iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Colui il quale reclami per la iscrizione o cancellazione altrui, viene sottoposto ad una multa da lire 50 a 100, qualora il suo reclamo sia dalla Corte dichiarato temerario.

Chi intende di approvare questo articolo voglia sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. Mi pare che anche l'art. 42 sia stato rinviato alla Commissione.

I signori Segretari hanno preso nota del rinvio.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Onorevole signor Presidente, non pare all'Ufficio Centrale

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1881

che questo art. 42 sia stato rinviato. Ad ogni modo, se crede, può assoggettare nuovamente alla votazione l'articolo medesimo quale fu presentato dal Ministero e accettato dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. A togliere qualunque dubbio, si leggerà l'art. 42 per porlo ai voti:

Art. 42.

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale o provinciale dove rispettivamente si trovano.

Una copia di esse debitamente autenticata dalla Commissione provinciale, sarà conservata negli archivi della prefettura.

Le liste devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del Comune.

Chiunque può prendere copia delle liste elettorali in formazione e definitive, ed anche stamparle, e metterle in vendita.

Chi intende di approvare questo articolo, voglia sorgere.

(Approvato).

Ora passiamo all'articolo 86, riguardo al quale fu proposto un emendamento dal Senatore Tancredi Canonico, cioè la soppressione delle parole: *e di legge speciale*, del testo proposto dall'Ufficio Centrale.

Si dà lettura dell'articolo.

Art. 86.

Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile e del diritto a chiederne il riconoscimento:

1. I condannati a pene criminali se non ottengono la riabilitazione;

2. I condannati a pene correzionali per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frode d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, e qualunque specie di falso, falsa testimonianza, e calunnia, non che per reati contro il buon costume, salvi

i casi di riabilitazione di cui è parola nell'articolo 847 del Codice di procedura penale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. A questo articolo parecchi erano gli emendamenti proposti. Alcuni tendevano ad escludere il maggior rigore del disegno di legge in confronto delle disposizioni comuni del codice penale; altri tendevano a introdurre una distinzione tra reati e reati; finalmente c'era un emendamento, il quale tendeva ad escludere la distinzione fra i reati dipendenti dal codice penale e quelli dipendenti da leggi speciali.

Quanto al primo ordine di emendamenti, l'Ufficio Centrale non ha creduto di accettarli, perchè davvero avrebbero turbato l'economia della legge.

Noi non discutiamo ora se il sistema, a cui quegli emendamenti s'informano, potesse essere anche preferibile. Ma, dato il disegno di legge che ci venne dalla Camera dei Deputati, non si sarebbe potuto entrare nell'esame di quegli emendamenti senza sconvolgere tutto quanto l'insieme delle disposizioni.

Quanto alla distinzione dei reati tra di loro, si sarebbe dovuto entrare in una specificazione che per verità avrebbe dato luogo a gravissime difficoltà.

Rimaneva l'emendamento che toglieva la distinzione fra i reati i quali dipendono dal codice penale e quelli i quali dipendono invece da leggi speciali.

Per dir tutto, l'accenno alle leggi speciali sarebbe stato desiderato dall'Ufficio Centrale, inquantochè, dipendentemente da leggi speciali, vi sono dei reati che veramente sono tali da escludere la dignità di elettore.

Però, siccome dalle leggi speciali dipendono anche certe punizioni che non sarebbero veramente tali da escludere la qualità di elettore, l'Ufficio Centrale è venuto nella persuasione di accedere all'opinione la quale propugnava di togliere la distinzione tra i reati i quali dipendono dal codice penale e quelli che dipendono da leggi speciali. Quindi ha limitato la dizione dell'articolo che era nel disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati, ai reati i quali dipendono dal codice penale.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1881

PRESIDENTE. Domando al Ministero se aderisce a questa formola?

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Va bene, perchè è più conforme al testo ministeriale.

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti l'art. 86, quale testè letto.

Chi intende di approvarlo, voglia alzarsi.  
(Approvato).

Venne pure sospeso l'articolo 87 in vista dell'emendamento proposto dal signor Senatore Tancredi-Canonico, che consiste nel cancellare le parole: « a termini del codice penale ».

Leggo quindi l'articolo 87 con questa cancellazione, accettata dall'Ufficio Centrale.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Siamo d'accordo con l'Ufficio Centrale di mantenere l'ultimo alinea di quest'articolo che dice: « tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena », invece dell'emendamento proposto che dice: « salvi i casi di riabilitazione come nell'articolo precedente ».

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Sta bene quello che propone l'onorevole Guardasigilli d'accordo con l'Ufficio Centrale, di mantenere cioè il secondo capoverso dell'art. 87; ma la mozione dell'onorevole Senatore Canonico si riferisce più propriamente al togliere di mezzo il riferimento al Codice penale. In vista di uno sperato Codice penale nuovo, proponeva invece l'egregio Senatore Canonico di sostituire a quella dizione *il riferimento alle leggi penali in genere*. Parve però all'Ufficio Centrale che fosse raggiunto lo stesso scopo che si proponeva il Senatore Canonico senza andare incontro alle discussioni a cui forse avrebbe potuto dar luogo quella dizione, col togliere affatto qualunque riferimento. È indicato il reato e la condanna. Non importa riferirsi anche alle leggi che li determinano. Per conseguenza l'Ufficio Centrale, accostandosi all'opinione del Ministro Guardasigilli di mantenere il secondo capoverso dell'articolo, crede che a sua volta il Ministro Guardasigilli consentirà

con l'Ufficio Centrale di togliere il riferimento sia al Codice penale, sia alle leggi penali in genere.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Dunque leggo l'art. 87 come fu emendato. Domando prima al Ministro Guardasigilli se intende di mantenere il secondo alinea che dice: *tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena*.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.

Precisamente; secondo la combinazione ora concertata, si mantiene il testo del progetto ministeriale togliendo soltanto le parole « a termini del codice penale ».

PRESIDENTE. Leggo adunque l'art. 87, con questo emendamento:

« Art. 87. Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile coloro i quali furono condannati pel reato di oziosità, vagabondaggio, e mendicità.

« Tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena ».

Chi intende di approvare questo articolo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora viene l'art. 99, corrispondente all'articolo 100 del testo ministeriale, il quale avverto non essere altro se non quel brano dell'art. 2 del testo ministeriale, che fu dall'Ufficio Centrale tolto da esso art. 2 e rinviato alle disposizioni transitorie.

Per parlare su quell'art. 99, come pure sul successivo, sono iscritti i Senatori Cannizzaro e Pantaleoni.

Senatore ALLIEVI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Allievi ha la parola per una mozione d'ordine.

Senatore ALLIEVI. Vorrei sottoporre al Senato una domanda. Io ho presentato un emendamento all'art. 100, il quale corrisponde all'attuale art. 99; non crederebbero gli onorevoli oratori iscritti su questi articoli 99 e 100, che, ripeto, formano tra loro il sistema delle disposizioni transitorie, di permettermi di svolgere con pochissime parole l'emendamento da me proposto, su cui è d'accordo con me la minoranza dell'Ufficio Centrale? In tal modo le

considerazioni che essi potranno fare sul sistema delle disposizioni transitorie, potranno abbracciare le proposte del Ministero, quelle della maggioranza dell'Ufficio Centrale ed altresì quelle della minoranza dell'Ufficio medesimo.

Io mi rivolgo alla cortesia degli oratori iscritti e dell'onorevole signor Presidente, se non par loro che così la discussione avrebbe un andamento più logico e più regolare.

PRESIDENTE. Come ho detto, per parlare su questo art. 99 sono iscritti i signori Senatori Cannizzaro e Pantaleoni.

Domando quindi ai signori Senatori Cannizzaro e Pantaleoni se aderiscono a che il signor Senatore Allievi svolga ora il suo emendamento.

Senatore CANNIZZARO. Non ho alcuna difficoltà.

Senatore PANTALEONI. Aderisco di buon grado.

PRESIDENTE. Dunque la parola spetta al signor Senatore Allievi.

Senatore ALLIEVI. La maggioranza e la minoranza dell'Ufficio Centrale in questo caddero d'accordo, che gli articoli 100 e 101 delle disposizioni transitorie meritassero di essere emendati. Solo differivano nel sistema, nel metodo, con cui avrebbe dovuto procedersi all'emenda; poichè la maggioranza si discostava, almeno in parte, dalla massima adottata nel progetto di legge votato nell'altro ramo del Parlamento, mentre la minoranza voleva piuttosto svolgere e completare il concetto stesso del progetto di legge, correggendolo in parte, e in parte colmandone le lacune.

Ora, quale era il concetto che informa l'articolo 100 votato dalla Camera dei deputati? Era questo: di sostituire al giudizio variabile di Commissioni, ciascuna delle quali avrebbe agito con criterî diversi e forse non comparabili, di sostituire, dico, un elemento di prova equipollente per la conseguita coltura corrispondente all'istruzione elementare, che fosse sufficiente, uniforme ed anche pubblico, e quindi facilmente controllato da tutti gli interessati.

Quale era questo elemento di prova? L'elemento di prova, che la Camera dei Deputati aveva posto per base della disposizione transitoria, era che colui il quale domandava di essere iscritto nelle liste elettorali pel fatto di possedere un'istruzione equivalente a quella del corso d'istruzione elementare, dovesse stendere una domanda in tale forma che riprovasse essere la sua mente addestrata a svolgere il

pensiero e tradurlo nella scrittura, a paro appunto di chi abbia fatto il corso dell'istruzione elementare.

L'antico progetto ministeriale invece, ed in parte anche l'emendamento della maggioranza dell'Ufficio Centrale, rimette al giudizio di Commissioni speciali il sentenziare sugli elementi di prova; i quali possono così essere molto varî, e mancare quindi di quel grado di certezza e di stabilità, che era preveduto dal progetto della Camera dei Deputati.

Ora la minoranza della Commissione ha creduto che fosse preferibile di svolgere e di completare il pensiero su cui si basava il progetto della Camera dei Deputati. Essa ha notato pure diverse lacune nel progetto medesimo; e più precisamente tre gravi difetti nel modo con cui ne era tratto il pensiero, almeno nel modo con cui era svolto.

La prima lacuna è piuttosto una preterizione. Nella formola dell'articolo non è detto che la base della disposizione è nello avere un titolo equivalente a quello della seconda elementare.

Si sarebbe potuto credere che le disposizioni transitorie, in luogo di armonizzare col concetto generale della legge, ne costituissero una deviazione ed una eccezione.

Ora, questo non è; ma tuttavia sarebbe molto più savio, secondo noi, che la legge stessa dica che realmente sono ammessi ad esibire un mezzo di prova diverso da quello del certificato delle scuole, allo scopo di provare che possiedono un grado d'istruzione corrispondente a quello dell'istruzione elementare.

La seconda lacuna, che la minoranza dell'Ufficio Centrale riscontrava negli articoli del progetto di legge, era nella forma della dichiarazione o documento che si richiedeva. Questo documento non contenendo che semplici indicazioni generalissime, poteva essere disteso anche da persone a cui appena fosse dato l'attitudine del saper leggere e scrivere. Si è voluto quindi che vi fosse lo svolgimento di un fatto, il quale avesse una natura un po' complessa, cosicchè si arrivasse veramente ad avere quell'equipollenza colla istruzione elementare che è base del progetto di legge.

Vi era ancora qualche altra lacuna, a cui la minoranza dell'Ufficio Centrale ha cercato di provvedere. Così il documento dovrà essere esteso certamente dalla persona, non solo, ma

senza l'aiuto e l'intervento di altra persona; altrimenti la presunzione di attitudine intellettuale, che è nella stesa della dimanda, verrebbe in gran parte a mancare. Ma la lacuna che all'Ufficio Centrale pareva più grave è quella che si riferisce alla procedura.

L'art. 101 parla di ammissione o rifiuto delle Giunte comunali, in merito a queste domande, ma nulla dice intorno ai rimedi ulteriori accordati a coloro che si credessero gravati dalla decisione delle Giunte municipali. Ora, è parso alla minoranza dell'Ufficio Centrale che in questi casi, come in tutti gli altri, si dovesse esaurire la procedura ordinaria, tanto più che, in caso diverso, l'ultimo giudizio sarebbe stato quello della Giunta municipale.

Io non voglio far torto alle Giunte comunali del Regno; ma, trattandosi di desumere un'attitudine intellettuale e di coltura da un documento prodotto innanzi ad esse, dubito se tutte quante abbiano la competenza necessaria per pronunciare nella materia un giudizio inappellabile.

Quindi è che noi abbiamo proposto che contro le decisioni della Giunta municipale sia ammessa la rettifica ed il reclamo al Consiglio comunale; e che contro le iscrizioni o denegazioni d'iscrizione davanti al Consiglio comunale sia ammessa la procedura ordinaria davanti alla Commissione elettorale provinciale che costituisce il tribunale di appello.

Abbiamo provveduto altresì affinché un elemento, dirò tecnico-scolastico, pigliasse parte almeno consultivamente alle deliberazioni che concernono i reclami in grado d'appello.

Questo sistema noi non lo consideriamo come perfetto, lo consideriamo soltanto come un sistema che ha meno inconvenienti.

Esso svolge e completa il concetto medesimo che è stato adottato dall'altro ramo del Parlamento, e sarà anche per questo più facile che ivi incontri minori obiezioni.

Crediamo poi assolutamente di preferire il sistema di un documento uniforme ed eguale per tutti i cittadini, che sia suscettibile di un controllo, al sistema degli apprezzamenti, sempre indeterminati ed arbitrari, emessi da una Commissione.

Le Commissioni sono state vivamente combattute nell'altro ramo del Parlamento, mal-

grado la loro creazione fosse in tutti i progetti anteriori presentati dai diversi Ministeri.

Il timore che possa introdursi in una materia così grave l'arbitrio, come unica norma; ed anche la quasi impossibilità in cui ci troveremmo dopo di sapere se tutte le iscrizioni siano state regolari; e quindi accuse di facilitazioni, di transazioni, di raggiri, di rifiuti indebiti che creerebbero una perturbazione grandissima nella attuazione della legge.

È vero che l'Ufficio Centrale non ha riprodotto integralmente le disposizioni che erano nei precedenti progetti di legge del Ministero. L'Ufficio Centrale ha detto che i cittadini, i quali domandano di essere elettori in forza di queste disposizioni transitorie, devono provare la loro capacità con titoli equipollenti od esami. Quindi non ha fissato tassativamente come unica quella prova di esame che aveva sollevato tante obiezioni nell'altro ramo del Parlamento; ma creando la Commissione, ha dato alla medesima un potere più esteso, essendo dato ad essa determinare quando esistano titoli equipollenti, per cui si può dispensare dall'esame.

Da ciò parmi che la maggioranza dell'Ufficio Centrale fosse paurosa essa medesima di ritornare integralmente al sistema dell'esame, il quale aveva sollevato così vive opposizioni.

Ma io non credo che per aver allargato, dilatato l'arbitrio della Commissione, essa abbia diminuito in alcun modo gli inconvenienti del sistema.

Vi è poi una considerazione accessoria che voglio sottoporre al Senato.

In generale non è bene che una legge così fatta crei degli organi i quali sono tutt'affatto indipendenti dall'economia generale della legge e che sono destinati a esercitare una funzione temporanea e a scomparire, cessando il vigore delle disposizioni transitorie.

Queste Giunte di esame sono un organo passeggero nella esplicazione della nostra nuova legislazione elettorale.

Io credo sempre pericolose queste istituzioni effimere, le quali non hanno neanche il sentimento di una propria responsabilità.

Io credo che sia molto meglio far risiedere la responsabilità, anche dell'attuazione delle disposizioni transitorie, in quelle medesime amministrazioni comunali, in quelle medesime amministrazioni provinciali, le quali si trovano

in contatto ogni giorno con cittadini e che sono da molte considerazioni indotte ad essere imparziali, anche pel buon andamento, per l'esercizio delle loro diverse funzioni.

Queste poche considerazioni io volevo fare sull'emendamento che raccomando vivamente all'attenzione del Senato, ed oserei dire anche alla benevolenza della maggioranza dell'Ufficio Centrale...

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

Senatore ALLIEVI... la quale non è stata fundamentalmente contraria, quantunque credesse il proprio sistema preferibile. Se male non ho interpretato il sentimento della maggioranza dell'Ufficio Centrale, essa mi parve disposta a riconoscere che qualche cosa di buono e di raccomandabile c'era anche nell'emendamento della minoranza.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. L'onorevole Presidente del Consiglio l'altro giorno ebbe la bontà di scolpire il mio pensiero intorno a questa legge assai meglio di ciò che abbia potuto fare io nel mio discorso, avendolo egli interpretato nel senso che io accetto la parte organica duratura e permanente di questa legge, ma non ne accetto le disposizioni transitorie.

In seno all'Ufficio Centrale io votai contro le disposizioni transitorie sotto qualsiasi forma esse si sieno presentate.

Or dunque, mi permetta il Senato che brevemente io dica le ragioni di questa mia opinione.

Ciò che noi abbiamo votato, cioè il complesso degli articoli che abbiamo approvati, parmi formi quella tal legge elettorale completa che il Governo del Re desidera, poichè provvede largamente e senza timidezza alle esigenze presenti e anche a quelle dell'avvenire. Per le esigenze presenti, considerate, o Signori, che gli articoli che sono stati finora votati portano il numero degli elettori da circa 700 mila a poco meno di 2 milioni, val quanto dire quasi al triplo.

Ciò basta per dire che vi è un allargamento sufficiente per produrre una profonda modificazione nelle elezioni.

Di più, questo accrescimento è stato fatto in modo che i vari interessi, le varie classi dei cittadini, vi siano rappresentati con equa

proporzione. Di fatto, noi introduciamo, come elettori, tutti coloro i quali hanno un grado di coltura appena superiore all'istruzione elementare, discendendo dalla laurea universitaria alla licenza delle scuole tecniche; e si tratta di una classe numerosa, che pur troppo nelle città sovrabbonda, e le cui tendenze non sono certamente sempre conservative.

Perchè sieno rappresentate le varie classi industriali e commerciali, sia di città che di campagna, pare provvedano i mutamenti introdotti nel censo. Poi i congedati delle leve rappresentano con una proporzione quasi naturale tutte le classi popolari della società, qualunque sia il loro domicilio.

Di più, quell'articolo dell'istruzione obbligatoria che noi abbiamo messo in testa, provvede all'avvenire politico, giacchè verrà preparando una nuova falange di elettori che andranno di qui a pochi anni accrescendo, ed ampliando gradatamente i nostri collegi elettorali. A me adunque pare che questa legge provveda al presente ed all'avvenire.

La parte della legge riguardante l'istruzione obbligatoria, fu con vivacità d'espressione, chiamata dal signor presidente del Consiglio una cambiale a lontana scadenza.

E da questo punto di vista egli la lodava per tutte quelle ragioni che io ho lungamente sviluppate nel mio discorso e che il Presidente del Consiglio accettò in massima.

L'onorevole Allievi disse che questa legge conteneva qualcho cosa di pregevole, inquantochè conteneva il germe di uno sviluppo graduale dei Collegi elettorali.

Ma oltre di contenere una cambiale a lontana scadenza, ne contiene anche una ben grossa a vista di più di un milione di nuovi elettori.

Ma le disposizioni transitorie, ossia quelle che stabiliscono che coloro che hanno compiuto la seconda elementare dal 1848 in poi abbiano subito la qualità di elettore, e quell'altra sopra tutto la quale ammette che con qualche linea di manoscritto innanzi al notaio si diventi elettori, ebbene; queste due disposizioni tolgono alla legge la progressività che si lodava tanto, giacchè in una sola volta s'introduce una falange di circa 500,000 elettori, numero maggiore di quello che avrebbero

portato le rate annuali che potranno venire più tardi in forza dell'istruzione obbligatoria.

E potete voi dire che la legge conserva quel carattere progressivo che avete, ripeto, tanto lodato, se voi chiamate a godere dell'elettorato tutto d'un colpo coloro che hanno frequentato le scuole elementari dal 1848 in poi? E come se questo non bastasse, ci si uniscono insieme tutti quelli che appena sapranno fare quella tale domanda, di cui parla l'art. 100, innanzi al notaio. Parmi che così il carattere progressivo e graduale della legge sia completamente distrutto dalle disposizioni transitorie.

Le disposizioni transitorie tendono al rovescio di quello che si vorrebbe fare. Incominciano coll'introdurre tutto in una volta una grande massa di elettori che non sarà mai certamente raggiunta nel successivo sviluppo della legge medesima.

Io credo che a questa parte della legge sia applicabile quel giudizio severo, che fu pronunziato dall'illustre Senatore Ricotti, cioè che la legge aveva ecceduto la meta. Credo che precisamente in queste disposizioni transitorie si abbia ecceduto, si abbia oltrepassato la meta giacchè sono queste stesse disposizioni, torno a ripetere, che introducono una falange di elettori, della quale è difficile poter calcolare il numero, di poter prevedere le tendenze e la capacità.

Le parole dell'onorevole Ricotti, che ha seguito tutto il movimento italiano, mi fecero impressione, perchè egli trasse le sue convinzioni da studî profondi relativi alle nazioni antiche e moderne. Quindi il di lui giudizio mi ha vivamente impressionato; e, se trovo una parte della legge a cui il di lui concetto vada applicato, tale parte mi pare proprio questa.

Io credo che, dopo tale giudizio, sia ufficio del Senato, mentre accetta questa legge progressiva, di toglierne tutto quel che può detrarre a questo carattere di progressività ed eliminare il maggior numero possibile d'inconvenienti che essa potesse presentare. Credo pure che gli emendamenti, quali sono stati formulati, facciano deviare la legge dal suo principio informatore; imperocchè la legge porta scritto in capo che non basta per essere eletto il saper leggere e scrivere, ma che vi vuol qualche cosa di più. Ora, per coloro che hanno

frequentato le classi elementari fino alla seconda, me lo lascino dire, ciò che resta è appena il saper leggere e scrivere. Chè, quantunque dalla lettura dei programmi scolastici si potesse credere che s'insegna di più, questo poco di più non lascia un effetto permanente. Quando anche coloro che uscirono dalla seconda elementare avessero acquistato qualche piccola cognizione di più, per esempio di prima analisi grammaticale, non ne avrebbero più la minima reminiscenza. Quindi, se si è voluto fare una legge la quale stabilisca che si richiede qualche cosa di più del saper leggere e scrivere per divenire elettore, questo di più deve essere una seria garanzia di più. Noi abbiamo ammesso l'istruzione obbligatoria, poichè, oltre quel periodo d'istruzione elementare nella quale si vogliono anche aggiungere le nozioni sui doveri e i diritti dei cittadini, vi sono le scuole serali, le festive e le complementari destinate a sviluppare l'istruzione.

Io, ad ogni Ministro della Pubblica Istruzione che verrà, rammenterò che primo suo dovere si è di compire e sviluppare questa istruzione obbligatoria.

L'Ufficio Centrale ha chiamato il Signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, per sapere quali sono i disegni del Governo prima di accettare questo principio della istruzione obbligatoria; e anche egli aveva in massima le medesime idee già manifestate dall'onorevole Coppino, cioè che le due prime elementari non sono che il primo passo dell'educazione popolare.

Nella legge Casati l'istruzione obbligatoria era rappresentata da quattro anni a due gradi: due primi anni il grado inferiore, altri due anni il grado superiore; con l'insieme di questi quattro anni si provvedeva abbastanza ad una educazione popolare.

L'onorevole Coppino, per rendere efficace la obbligatorietà indicata dalla legge e non eseguita, ridusse la scuola diurna al 1° periodo e poi, quella che si fa nel periodo superiore, volle che si facesse colle scuole complementari serali per potere accoppiare l'istruzione al lavoro.

Perciò accettammo l'istruzione obbligatoria, come base del diritto elettorale, perchè al presente ci è qualche cosa di più della seconda elementare, e ce ne sarà di più in avvenire,

questo essendo l'intendimento del Governo, conforme a quello dei Ministeri precedenti.

Il quale intendimento sarà attuato più efficacemente una volta che abbiamo accettato a base del sistema elettivo, a base del nostro diritto politico, l'istruzione popolare.

Ciò non è applicabile alle due elementari ed all'art. 100.

Quali ne sono i vantaggi?

Forsechè non basta la triplicazione degli elettori determinata dalle precedenti disposizioni del progetto?

A me pare che potrebbe bastare. Quando in un paese in una volta si triplica il numero degli elettori e s'introducono tante categorie nuove, mi pare, ripeto, che questo potrebbe essere abbastanza e che il di più non possa, a mio credere, essere necessario e neppure utile.

Se poi vorremo analizzare chi sono costoro che hanno frequentato l'istruzione elementare inferiore, e quelli che hanno imparato appena un po' a leggere e scrivere, troveremo che non gioverà farne subito degli elettori.

È stata forse colpa nostra se abbiamo abbandonato coloro che uscivano dalle scuole primarie; noi non abbiamo compita la loro educazione colle scuole serali, festive e complementari, e li abbiamo abbandonati ad influenze più attive di quelle degli amici dell'ordine e della libertà.

Ma è certo che un gran numero di coloro che entrerebbero per le disposizioni transitorie, sono non sufficientemente istruiti ed anche non liberi da impegni non conformi alle nostre istituzioni.

Per tutte queste ragioni, giudico che questi articoli transitorî avrebbero tutti gl'inconvenienti di un salto, e toglierebbero alla legge il suo carattere di gradualità.

Nelle condizioni attuali, io lo ripeto, credo che sarebbe grandissima prudenza di evitare qualsiasi pericolo, fosse anche un colpo di vento, alle nostre istituzioni; credo che se vi è stato nella storia politica italiana un movimento in cui ci abbisognasse compattezza e solidità nelle istituzioni, sia precisamente quello che noi percorriamo.

Credo quindi che al punto in cui siamo, venga eliminare le disposizioni transitorie. Si farà più tardi un altro passo, tanto più se si discuterà la questione dello scrutinio di lista.

Io giudico che l'accrescimento del corpo elettorale che verrebbe da queste disposizioni sarebbe pericoloso.

Per questo convincimento dichiaro che per conto mio, come uomo isolato, io voterò contro qualsiasi forma di queste disposizioni transitorie.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Nel discorso che ebbi l'onore di pronunciare in questa Aula, parecchi giorni or sono, io concludeva coll'annuncio che avrei presentato un emendamento.

E l'emendamento mio era di escludere interamente il numero 5 dell'art. 2 riferendo, si intende, questa mia proposta al disegno di legge quale fu presentato dall'onorevole Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio.

Io presentai infatti il mio emendamento all'onorevole Presidente nostro, quando ci trovammo alla discussione dell'art. 2, senonchè per effetto di un emendamento proposto dall'Ufficio Centrale fu invertito l'ordine della discussione.

Io non fui chiamato a sviluppare il mio emendamento nè perciò chiesi la parola a reclamarne; ed eccone la ragion vera.

La mia posizione era divenuta pericolosa, non per me, ma specialmente per il sistema di quei miei amici dell'Ufficio Centrale, i quali si affidavano di portare un grande miglioramento nella legge, anche mantenendo quell'articolo che io avrei voluto soppresso.

Io non aveva la menoma probabilità che il mio emendamento passasse. Combattuto dal Governo (sostenuto da 97 voti), opposto e non accettato dall'Ufficio Centrale, io non avrei che provocata una votazione, la quale avrebbe impedito l'altra che poi ebbe luogo, e che risultò favorevole pel sistema dell'Ufficio Centrale che a difetto del mio io intendeva difendere.

Ecco adunque, o Signori, il perchè io non insistetti allora per isvolgere il mio emendamento.

Oggi però mi viene il destro di riparlare, essendo la questione, fino ad un certo segno, riportata da questo articolo, delle disposizioni transitorie.

Permettete adunque che io vi dica alcune parole mosse dal solo desiderio di rendere più

pratica e meno dannosa — secondo me — la legge.

Il principio dal quale partiva l'onorevole Presidente del Consiglio, quando presentò la legge era che questa dovesse fondarsi quasi esclusivamente sulla istruzione e sulla intelligenza, mantenendosi tuttavia la categoria del censo, solo perchè già esistente, ma disconfessata da lui. Non rientrerò a parlare di ciò perchè il feci nel mio discorso, e mi occuperò dell'intelligenza ed istruzione come base dell'elettorato.

Io ho votato tutti gli articoli, ma non potrò rassegnarmi a votare questo che è una riproduzione peggiorata del n. 5, il quale per me costituisce una troppo larga e pericolosa estensione. Infatti questa quinta classe, di coloro cioè che non hanno altro titolo che l'istruzione elementare, annulla quasi interamente il valore delle quattro classi che sono state accettate dal nostro voto, e che rappresentano sì largamente che sia possibile l'attitudine intellettuale politica.

Infatti che cifra rappresenta questa quinta classe? Per ora un milione, ma in seguito potrà rappresentare 4, 5 e 6 milioni di elettori, ciò che significa la grande maggioranza dei votanti per intelligenza.

Ora, qual è il grado d'intelligenza che corrisponde ad essi? È quello della seconda elementare, secondo l'Ufficio Centrale, e, secondo il disegno del Governo, la sola facoltà del leggere e scrivere. Ora io domando, cosa valgono più le altre classi indicate nella legge e che rappresentano veramente l'intelligenza?

La sola 5<sup>a</sup> classe rovescia e trascina seco tutti i voti della vera intelligenza del paese; vale a dire voi consegnate la direzione della cosa pubblica agli alunni degl'ignorantelli o meglio agli alunni della scuola elementare, o peggio ancora solo a coloro che san leggere e scrivere e che il provano con uno sperimento del quale non mette conto il parlare.

E qui mi occorre un curioso riscontro, perchè già notato dall'on. Zanardelli nella sua Relazione all'altro ramo del Parlamento.

Al tempo del censo di Servio Tullio era la sola prima classe coi cavalieri che aveva la maggioranza. Voi fareste ora l'inverso di quello che si fece allora, cioè la 5<sup>a</sup> classe, la classe

degli'ignoranti, dei meno istruiti, la infima sarebbe quella che soverchierebbe tutte le altre.

Io ne faccio una questione di buon senso, e vi domando se veramente credete che così sia rappresentato il principio dell'intelligenza desumendolo dai meno istruiti? Non venite a citarmi il principio dell'eguaglianza del voto, poichè sarebbe un amaro ludibrio il parlarne a proposito della più ontosa disuguaglianza.

Io capisco un piccolo censito che nella materia del censo rappresenti un valore benchè minimo. Nella legge di Servio Tullio anzi i censiti erano divisi per classi, e ciascuna classe rappresentava a quanto vuolsi un valore eguale; ma, in quanto all'istruzione, questa dottrina non è applicabile, poichè la classe minima non rappresenta un valore d'intelligenza da mettersi al paro della quarta classe, della terza o della seconda; m'aper parlare con verità, rappresenta, secondo questo disegno di legge, la capacità del leggere e scrivere ossia quella d'imparare.

Che cosa ci dà adunque questa legge elettorale? Che i veri intelligenti, quelli che comprendono le condizioni del paese sono quelli che saranno soffocati intieramente da quelli che non sanno.

Tale disposizione, secondo me, è un'abiura del principio dell'intelligenza, altrettanto che vi dimostrerò costituire un'abiura del principio di eguaglianza.

Nel testamento del primo uomo politico che abbia in questo secolo avuto la Prussia, nel testamento politico di Stein v. Altenstein si legge che il vero principio rappresentativo di eguaglianza sarebbe quello in che ciascun cittadino avesse tanta influenza nel Governo, quanto esso rappresenta di vero valore nella società.

Io vi domando se sia non una ributtante disuguaglianza l'attribuire lo stesso valore ad un alunno della seconda elementare e come ai membri accademici delle scienze morali, delle scienze politiche, a mo' d'esempio dell'accademia dei lincei o di qualunque altra che voi vogliate?

In questa disposizione pertanto io ci vedo la negazione del principio dell'intelligenza e della istruzione messo a fondamento della legge precisamente dal Governo, e quella del principio di eguaglianza su cui è fondato tutto il nostro dritto.

L'emendamento passato dal Senato all'art. 2,

analogo alla mozione degli onorevoli Brioschi e Cannizzaro, è certo un miglioramento della legge, un grande servizio accordato al Governo e vi dirò il perchè. Invece di fidarsi solamente alla prima e seconda elementare, si è voluto con quell'emendamento aggiungere altri amminicoli per provare l'intelligenza, altri criterî, dei quali non vi parlo perchè li ha già ampiamente esposti l'onorevole mio amico Cannizzaro.

Ora, non c'è dubbio che con essi si diminuisce, benchè tenuamente, la disuguaglianza tra classe e classe dell'art. 2 ed altresì, secondo me, si dà un fondamento migliore all'azione del Governo.

Ecco in che senso io vi diceva che è una modificazione altamente governativa.

Mi ricordo in questo momento che un Collega nostro, che tutti rimpiangono, e specialmente dobbiamo rimpiangerlo perchè ci mancherà in questa discussione, l'onorev. Buoncompagni, dirigendosi all'onorevole Ministro dell'Interno, gli faceva notare precisamente che badasse che il Governo era poi quello che sarebbe stato il primo ad affrontare le conseguenze di una legge elettorale se non fosse fatta con una certa temperanza; ed io rinnovo la stessa raccomandazione al Presidente del Consiglio.

Qui in Senato non può esistere vero partito politico, perchè a mio parere, qualunque sia il Governo, dobbiamo cooperare tutti a renderlo forte e rispettato.

Due erano i vantaggi che a mio avviso quella modificazione, già al 2° articolo accettata, offriva al Governo.

Il primo era questo: che, richiedendo ulteriori titoli d'istruzione, i votanti avessero un miglior criterio ed attitudine politica; il secondo era quello che fu sviluppato dall'onorevole mio amico, il Senatore Cannizzaro, il quale vi fece osservare che, ritardando l'allungamento del suffragio a molti, si facevano entrare gradualmente i nuovi elettori in possesso del loro diritto, e quindi si correva minor pericolo di una improvvida e subitanea innovazione. Io vorrei spiegar bene la posizione della mia questione.

La mia convinzione era, ed è, che il migliore di tutti i metodi, fosse di abolire quel n. 5 e la quinta categoria di indotti elettori.

Cercai di convincere di questa necessità i miei amici dell'Ufficio Centrale; ma essi non

credettero poter convenire con me, ed hanno stimato di trovare un compenso negli emendamenti che han fatto nella legge, e sul valore dei quali io non ho certamente a pronunciarmi.

Ora è impossibile che quando un edificio si spinga fortemente a piegare da un lato, non gli si cerchi un compenso dall'altro, onde non trabocchi al tutto per terra.

Io domanderò se vi ha qualcuno, il quale possa credere, in materia di Governo, in materia di dottrine sociologiche, che si moltiplichino una forza senza che essa sia compensata in qualche modo da un'altra, onde la sua azione non trascenda.

Dirigo la mia parola specialmente all'onorevole Presidente del Consiglio, che pare non mi presti molta attenzione...

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Io l'ascolto attentamente; stia tranquillo.

Senatore PANTALEONI. Io domanderò all'onorevole Presidente del Consiglio, come a chiunque altro, se ammettono che in tutti gli organismi civili, politici, sociali, se anco negli stessi organismi animali, vegetali, perfino nelle forze ordinarie della vita fisica e del moto, non riscontrino come indispensabile che vi siano diversi elementi e che questi si debbano compensare, equilibrare in qualche modo, onde l'azione normale e perfino la vita di questi organismi si mantenga.

Questo è l'*a. b. c.* della sociologia e di tutte le scienze naturali e civili. Ora, qui facciamo una larga estensione di suffragio, moltiplichiamo la potenza della democrazia, e sta bene; ma quale compenso, quale contrappeso troverete voi al soverchiare di quella?

L'Ufficio Centrale ha creduto di trovarlo nella legge elettorale stessa, modificandola con quei criterî nei quali esso pone una gran fede. E anch'io credo che con quegli emendamenti si faccia un certo miglioramento di equilibrio. Ma al Governo, il quale non accettava questo miglioramento, o almeno non lo proponeva, domanderò quale è il contrappeso che si prepara per sè e pel nostro stato sociale, onde non precipitare nella pura democrazia con rovina delle istituzioni e della libertà?

Io non immagino che l'onorevole Presidente del Consiglio creda che una società di democrazia pura possa sussistere di per sè, se in sè

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1881

stessa almeno non trovi un freno contro i suoi stessi eccessi.

È essenziale un contrappeso. L'esperienza costante fa vedere che quelle società che vivono di pura democrazia egualitaria, vivono perchè mettono un immenso compenso autoritario alla cima del Governo, com'è negli Stati Uniti di America.

L'Ufficio Centrale ha creduto di far meglio e di trovarlo nella stessa legge; e sarò felice se i suoi congegni approderanno a contenere il dispotismo del suffragio universale, imperocchè sappiamo tutti dove sono finite tutte le democrazie pure.

Sono finite nell'assolutismo, sono finite in un potere autoritario eccessivo, il quale ha dovuto riparare ai disordini del principio troppo esteso della demagogia.

Se ciò non si è fatto da sè dal paese, lo ha fatto la conquista straniera, che ha con la sua forza riportato in quella società il più abborrito principio d'autorità; ed io domanderò volentieri a tutti quanti qui siamo che mi mostrino una sola repubblica o una sola democrazia che non sia caduta sotto la monarchia che l'avvicinava. Non voglio far perdere tempo al Senato, col ricordargli quelle della Grecia, quelle dell'Italia del medio-evo, la Polonia, e tutti gli elettivi Governi della Germania, e vedrete che sono tutti finiti sotto il dominio autoritario della monarchia o monarchie vicine. Ora, siccome io amo la libertà quanto la possono amare tutti coloro che siedono su questi banchi, l'amo dissi forse anche di più di quegli stessi che seggono su que' scanni (*accenna al banco dei Ministri*) così io mi preoccupo grandemente dei pericoli di quella e della sicurezza della società dinanzi alla sconfinata democrazia del suffragio universale, e vi domando: quali amminicoli abbia immaginato, quali contrappesi a riparare, quale equilibrio voglia introdurre l'onorevole Depretis onde possa la società funzionare e mantenersi ordine e libertà. Una legge elettorale, non vi è dubbio che, se non è mistificata nella sua applicazione, deve per necessità riflettere la sua immagine sul corpo elettorale, e dopo il corpo elettorale la deve riflettere naturalmente sul Parlamento e sul Governo; e quindi il Governo e Parlamento e corpo elettorale s'informeranno al tipo democratico.

E qui mi trovo costretto ad indirizzarmi all'onorevole Senatore Lampertico. L'onorevole Lampertico in quel suo magnifico discorso che pronunziò pochi giorni fa, parve che volesse sfatare la dottrina delle leggi elettorali e le mie conclusioni, dicendo che preparavano esse ben spesso delle grandi sorprese.

E qui l'onorevole Lampertico colla sua mirabile eloquenza vi descrisse tutte le nenie melanconiche di Sir Robert Inglis, e di Salisbury ed altri; e concluse che invece la legge elettorale presentata e riformata da Gladstone nel 1867 produsse anzi frutti tutt'opposti di quelli che si riprometteva egli, o si temevano dai tories.

Permettetemi, o Signori, di ristabilire la verità. Veramente la sorpresa non è che la prova che non si erano bene calcolate le forze, il necessario portato di un'ignoranza della vera indole delle cose. Ora il fatto è che il Gladstone, il quale non solamente possiede una mente vastissima, ma ancora un sentimento grandissimo di moralità e della verità delle cose, ha ben compreso che non si emancipano basse classi col dar loro il voto, ma col renderle capaci di quello. E quindi, quando largì il voto alle classi operaie in Inghilterra con la riforma del 1867, il Gladstone fece altresì una feroce legge di tassazione sopra i liquori e le bevande spiritose per reprimere l'ubbriachezza, la quale è il flagello delle classi inferiori inglesi. Egli voleva con ciò ottenerne la moralità e rialzarne la dignità, nello stesso tempo che le chiamava a far parte della cosa pubblica. E come risposero esse? votando contro il partito che le emancipava, preferendo l'ubbriachezza al diritto del voto; e questo fatto vi offre un tremendo avvertimento di ciò che v'ha a sperare, chiamando prematuramente alle urne le classi operaie.

Una tale risposta non fu dunque una sorpresa; fu la conseguenza naturale che ne doveva derivare per chi conosce il valore di quelle classi se non educate ed istruite. E frattanto per quest'errore l'Inghilterra per 6, o 7 anni è stata condotta ad una politica di reazione, rappresentata da Lord Beaconsfield, che non ha certo approdato al bene del paese, e vi volle quella prodigiosa virilità di genio del più che settuagenario Gladstone per rimetterla nella via delle riforme. Ciò rettificato, io non posso

accettare quell'art. 99, perchè non farebbe, come ha detto l'onorevole Cannizzaro, che rinnegare ciò che si è fatto con la modificazione votata all'art. 2.; e poscia pregherei il Governo, nel suo interesse istesso, di volere accettare la soppressione proposta dall'onorevole Cannizzaro. Sarò poi grato all'onorevole Presidente del Consiglio, se non crederà soverchio di darmi una idea delle sue vedute onde ovviare ai disordini minacciati alle nostre istituzioni dal suffragio universale.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Io sarò brevissimo; sono però costretto a fare alcune dichiarazioni al Senato in conseguenza delle parole dell'onorevole Cannizzaro e dell'invito fatto dall'onorevole Pantaleoni, affinchè sia eliminata dalla legge la disposizione che dà il diritto elettorale a coloro che possono presentare il certificato di aver percorso con profitto la scuola elementare fino alla seconda classe.

L'onorevole Pantaleoni ha rimesso in campo alcune idee già manifestate nel lungo discorso da lui pronunciato in principio di questa discussione, ed ha rimesso in campo la questione che egli chiama dell'equilibrio.

Egli ha pure invitato il Governo a dichiarare quali sono i contrappesi che saprebbe opporre all'ammissione in sì larga proporzione di coloro che hanno una sì scarsa intelligenza derivante dalla istruzione.

Io spiegherò il mio pensiero; e basteranno pochissime parole, perchè le mie idee furono già esposte e giustificate nelle Relazioni presentate alla Camera, nei di scorsi fatti in quello stesso ramo del Parlamento, e ultimamente pronunciati in quest'aula. Ma è bene che ora io concreti in una formola le idee che ho esposto nella Camera dei Deputati.

Io ho considerato che all'elettorato debbono ammettersi come elementi di giusto equilibrio, il censo, che rappresenta la virtù sociale del risparmio, il servizio militare obbligatorio, o comunque prestato a favore della patria, che rappresenta il patriottismo nella sua più pura espressione, quella di chi cimenta la propria vita per difendere il proprio paese e finalmente

l'insegnamento, la scuola, che è l'intelligenza, la coltura, la chiesa universale dei nostri tempi.

Questi tre elementi, queste tre forze, queste tre virtù, che tutte insieme, con diverso significato, esprimono la capacità che dà il diritto di prendere parte come elettore alla cosa pubblica, sono, secondo il mio povero giudizio, giustamente equilibrate in questo disegno di legge, una volta che sia ammessa l'istruzione elementare, nel senso in cui fu ammessa dall'Ufficio Centrale, cioè la scuola obbligatoria regolarmente percorsa con profitto.

Su questo punto non ho il consenso dell'onorevole Senatore Pantaleoni, lo so...

Senatore PANTALEONI... È il voto del Senato...

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*... Il Senato non ha ancora votato: è stato votato soltanto l'art. 2° (*Rumori*).

PRESIDENTE. Non interrompano.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*... Se volessimo arrestarci all'insegnamento obbligatorio contemplato dall'art. 2 ed attuato da soli tre anni, non si provvederebbe che agli elettori dell'avvenire. E l'equilibrio sarebbe turbato profondamente.

Ma io tengo per cosa giudicata, stante il pienissimo accordo tra l'Ufficio Centrale e il Ministero, che si ammetta la seconda elementare; ma questa non è attuata in tutta Italia, e da altra parte la legge non essendo stata obbligatoria, non tutti i cittadini ne hanno approfittato.

Ora, perchè negare questo diritto a chi ha una istruzione corrispondente od equipollente? Ecco la questione.

La Camera dei Deputati ha creduto di adottare quella prova più positiva che consiste nella domanda da presentarsi alla Giunta Municipale: è una ragione di giustizia, che ci ha indotti ad adottare questa parte transitoria della legge.

Non si sono abbastanza considerati alcuni elementi di equilibrio, perchè lo studio delle categorie non ha potuto essere approfondito come sarebbe stato necessario, e perchè non sempre le statistiche sono esatte. E delle diverse disposizioni già votate, che pure hanno carattere transitorio, non si è tenuto conto e non si è veduto che in forza di esse si ammette un numero considerevole di elettori che non appartengono alla categoria dell'istruzione, ma

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1881

appartengono ad una o ad un'altra delle molte categorie.

Io ho fatto il conto, per uso mio. Vi sono diversi titoli pei quali un cittadino può avere il diritto di essere elettore. In quanti Comuni si paga l'imposta sui terreni? In quanti Comuni si paga l'imposta sui fabbricati? In quanti Comuni si paga l'imposta sulla tassa di ricchezza mobile? E poi tutti gli altri titoli per cui un cittadino può diventare elettore? Vi ha il servizio militare; ecco un titolo molto comprensivo. Avete la medaglia commemorativa, come indegnamente ne sono fregiato anch'io, quantunque non abbia mai fatto il soldato: ed ecco ancora un altro titolo.

Ma io non voglio far qui una specie di litania. Fra queste categorie una è importantissima; quella delle persone che sono state fregiate della medaglia commemorativa delle campagne dell'indipendenza italiana.

Sa il Senato quanti sono i cittadini che hanno la medaglia commemorativa?

Il Ministero della Guerra ha distribuito in diverse epoche da 520 a 550 mila medaglie commemorative.

I calcoli fatti a questo riguardo con larga approssimazione darebbero da 320 a 350 mila che avrebbero diritto per questo titolo ad essere iscritti come elettori purchè sappiano leggere e scrivere.

E sapete poi che cosa vuol dire sapere leggere e scrivere meccanicamente? Nient'altro che saper mettere meccanicamente su di un pezzo di carta dei segni che esprimono il nome del candidato.

Tale ad un dipresso la nostra giurisprudenza. Io mi sono consultato più volte col mio onorevole collega il Ministro della Guerra a questo proposito; e secondo i nostri calcoli si può ritenere che circa duecento mila elettori saranno certamente iscritti nelle liste elettorali per questo titolo della medaglia commemorativa. È ben vero che molti apparterranno già alle altre categorie di elettori, ma ad ogni modo cotesto è un elemento che prescinde affatto da qualunque titolo d'istruzione e che in gran parte apparterrà alla campagna.

E anche cotesto sarà un elemento di equilibrio, sarà un contrappeso, secondo le espressioni dell'onorevole Senatore Pantaleoni; gio-

verà a fare sì che tutti gl'interessi, come tutte le forze sociali, siano equamente rappresentati.

Se non accettate la disposizione transitoria, ne verrà certamente uno squilibrio.

Ma intorno alle disposizioni transitorie, io lascierò la parola al mio onorevole collega il Ministro Guardasigilli, il quale dirà anche più diffusamente le ragioni per le quali il Ministero persiste nella proposta già accettata dall'altro ramo del Parlamento, e solo in via subordinata si accosterebbe all'emendamento dell'onorevole Allievi.

Senatore ALLIEVI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta prima al Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Ho chiesto di parlare per dichiarare che ritiro l'emendamento che io aveva proposto come conseguenza dei ragionamenti da me svolti nella discussione generale; e che mi associo, unitamente ad alcuni miei amici, all'emendamento Allievi. Ciò che induce particolarmente ad accettare questo emendamento, anzichè quello dell'Ufficio Centrale, è la considerazione che nelle Commissioni che verrebbero stabilite per dare gli esami a coloro che vogliono ottenere il diritto elettorale sono due funzionari scolastici. Ora io credo che sia utilissimo tenere il più che sia possibile lontani i funzionari di quell'ordine, che sono incaricati di sovrintendere all'istruzione popolare, dalle lotte politiche. Non mi pare di aver bisogno di molti ragionamenti per dimostrare che la loro introduzione in queste Commissioni li esporrebbe ad ogni sorta di sollecitazioni e di pressione d'indole politica e partigiana.

Queste ragioni m'inducono ad accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Allievi, piuttosto che quello della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Io lascerò che più tardi il nostro Relatore colla sua faconda parola esponga al Senato le ragioni per le quali la maggioranza dell'Ufficio Centrale tiene fermo alle proposte fatte. Però i discorsi dei due onorevoli Colleghi dell'Ufficio Centrale, quella cioè dell'onorevole Allievi e dell'onorevole Senatore Cannizzaro, rivelano un fatto che è inutile celare.

Nell'Ufficio Centrale vi fu una lunga discussione inerente alla materia stessa, perchè se si volesse risalire un poco in alto si potrebbe anche giungere a dimostrare che in leggi di questa natura non vi dovrebbero essere disposizioni transitorie; ed in quella storia che ho fatto l'altro giorno dei vari progetti elettorali, accennai anche che in nessuno vi erano disposizioni transitorie; ed anche nell'ultimo, esse vi furono introdotte dalla maggioranza della Commissione, e ciò risulta dagli atti parlamentari. Ma io non voglio fare una questione di questa natura; piuttosto cercherò dimostrare che il Senatore Allievi col suo emendamento ha creduto di rendere più chiaro, di sviluppare di più l'articolo che era stato preparato dal Governo, mentre, secondo me, raggiunge un fine opposto.

Si presentano a me, e spero anche ai miei Colleghi, delle difficoltà di un ordine che non saprei dire se morale o intellettuale. E mi spiego.

L'onorevole Allievi vorrebbe che davanti a quel notaio da 50 centesimi, oltre il nome cognome ecc., l'individuo che si presenta dovesse esporre le ragioni per le quali egli crede di possedere quelle cognizioni che si chiamano ordinariamente: istruzione elementare.

Ora, francamente, per me questo è un problema pedagogico e non facile. Se io dovessi andare a scriverlo, mi troverei per qualche momento imbarazzato.

Faccio questa obbiezione, perchè mi sembra che con questo sistema non riusciremo ad altro che ad avere una semplice dottrina; ma se veramente vogliamo una cosa seria, io non so se vi saranno molti di questi elettori, i quali potranno veramente corrispondere a quello che da essi si vorrebbe.

Senatore ALLIEVI. Domando la parola.

Senatore BRIOGHI. Qui ci deve essere qualcuno il quale giudichi se questa disposizione pedagogica sia sufficiente, come dice l'onorevole Allievi, nell'art. 2. Perchè nell'art. 2 si dice:

« Sulle domande così formate non potrà farsi questione di verità, ma solo di sufficienza ».

Ora, bisogna che vi sia qualcuno che la giudichi questa sufficienza.

Ebbene, l'onorevole Allievi, così nemico delle Commissioni di esame, dovrà pure avere una

Commissione di esame, perchè qualcuno giudichi di questa sufficienza.

Qual'è la Commissione di esame che propone l'onorevole Allievi? La Giunta comunale.

Io credo che peggiore Commissione di esame non si possa immaginare, perchè nelle Giunte comunali di un piccolo villaggio, probabilmente moltissimi di quei consiglieri non saprebbero fare la dichiarazione in discorso, e quindi gli esaminatori ne saprebbero meno degli esaminati.

Qui mi pare, se ho bene afferrato l'idea dell'onorevole Allievi, che egli voglia qualche cosa più di noi; è più rigoroso di quello che noi ci siamo dimostrati nell'emendamento dell'Ufficio Centrale, e non sapendo escogitare altro, è andato a tirar fuori questi due punti estremi: da una parte la sostanza dell'esame, dall'altra chi deve dichiarare la sufficienza. In questo esame mi pare che nè l'uno nè l'altro sieno troppo pratici. Io lascerò al nostro Relatore di dire le ragioni intime per le quali l'Ufficio Centrale formulò il suo emendamento; però io voglio ancora richiamare al Senato un fatto precedente.

Il Senato; il primo ed il secondo giorno che abbiamo incominciato questa discussione, ha, con una votazione, affermato che nelle disposizioni ordinarie dovesse rimanere la scuola obbligatoria, come è per la legge del 1876; e nelle disposizioni transitorie i primi due anni di scuola elementare.

L'Ufficio Centrale si è dato cura di migliorare il testo della legge come era venuto dalla Camera dei Deputati in questa seconda parte, pure trasportata alle disposizioni transitorie, e si è dato cura di migliorarla aggiungendovi queste parole: *conseguirono il certificato d'aver superato i primi due anni di scuola elementare.*

Ora, on. signor Guardasigilli, questa disposizione non parmi necessaria, salvo che si voglia assolutamente formare qui una classe affatto nuova di elettori, per i quali non vi sia alcun addentellato colle disposizioni generali della legge.

Io credo che, se ci possono essere disposizioni transitorie in una legge, queste debbono essere collegate colle disposizioni ordinarie della legge medesima.

Ora il vantaggio, secondo me, di aver por-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1881

tato questo comma nelle disposizioni transitorie è doppio.

Da una parte collegate le disposizioni transitorie a quelle normali; dall'altra parte, ammesso anche, come diceva l'on. Presidente del Consiglio un momento fa, che vi siano delle persone che non abbiano questo certificato di frequenza alle scuole elementari, almeno con questa disposizione potete farle assoggettare ad un esame; perchè là infatti si dice che o bisogna avere il certificato dei primi due anni delle classi elementari, oppure conviene che diano un esame, al quale equivalga a questo certificato.

Rispetto alle Commissioni di esame, tutti quelli che, come me, sono da tanto tempo in mezzo all'insegnamento, sanno che si trovano difficoltà in ogni grado, e sarà impossibile assolutamente trovare per le medesime un modo perfetto di funzionare.

PRESEDENTE. La parola spetta all'on. Senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'egregio Senatore Brioschi m'invita a difendere l'emendamento dell'Ufficio Centrale per quanto concerne la prova di quel grado d'istruzione che in esso si richiede. E certo non mancherò a questo dovere che m'incombe come Relatore dell'Ufficio Centrale. Per il buon ordine della discussione, però, pregherei il Senato di avvertire come quasi senza accorgersene sono venute a confondersi due questioni, le quali sono assolutamente distinte. A me parrebbe assai bene che intanto risolvessi, no quella cui veramente si riferisce il presente articolo e che è più facile a risolvere perchè è conforme alle deliberazioni già prese dal Senato; più facile perchè su di essa non vi è disaccordo tra la maggioranza dell'Ufficio Centrale ed il Governo.

Ed infatti, distinguiamo, Signori Senatori, quello che si riferisce al titolo del diritto di elettore, e quello che si riferisce alla prova. L'articolo di legge che ora è in discussione nel testo dell'Ufficio Centrale, si riferisce anch'esso alla prova, ma solo in quanto ci troviamo nel caso che ci sia dato produrre il certificato della seconda classe elementare percorsa. E sino a questo punto il Ministero venne d'accordo coll'Ufficio Centrale. Il disaccordo comincia solo pel caso in cui questo certificato non si posseda.

Il punto del dissenso tra l'Ufficio ed il Ministero lo troveremo nell'articolo che viene dopo. In questo non c'è.

Che cosa vuol dire, che cosa importa la disposizione di cui si tratta?

La disposizione di cui si tratta importa che, fino a che non sia attuato il corso dell'istruzione obbligatoria, sia pareggiato al corso dell'istruzione obbligatoria il corso della seconda classe elementare.

Quali sono le differenze dal testo che ci è venuto dalla Camera dei Deputati?

Sono due; sopra di una è stato già deciso dal Senato, cioè mentre nel testo di legge che ci è venuto dalla Camera dei Deputati questa disposizione di legge formava parte dell'art. 2, dopo le deliberazioni del Senato viene a far parte delle disposizioni transitorie.

Ce ne era un'altra; e su questa, poichè non esisteva differenza di concetto, ma semplicemente di dizione, l'Ufficio Centrale ha la fortuna che alla nuova dizione il Governo abbia già acconsentito.

Parlandosi degli altri titoli per cui si può per l'art. 2 acquistare il diritto di elettore, viene esplicitamente richiesto il documento, la licenza, la patente.

Parlandosi dell'istruzione elementare, non era espressamente detto, sebbene fosse nell'intenzione del Governo. La necessità delle prove veniva anche in questo caso da sé, e nessuno metteva dubbio che una volta che si dee entrare nel corpo elettorale per avere percorso la seconda classe elementare, occorra provare di averla effettivamente percorsa. Però il documento non era specificatamente richiesto, e all'Ufficio Centrale parve che fosse bene di esprimerne l'obbligo in modo specificato, dal momento che tale obbligo si era espresso anche in riguardo di altri titoli del diritto di elettore. E il Governo convenne perfettamente con noi. Quindi ora abbiamo dinanzi questa sola disposizione di legge, la disposizione cioè per la quale fino a che non sia pienamente applicata la legge sull'obbligo dell'istruzione, si possa acquistare il diritto di elettore anche solo provando di aver percorso la seconda classe elementare. Se le cose sono a questo punto, io rispetto certamente l'opinione dei Colleghi i quali formandosi degli effetti di questa legge un'idea diversa di quella che si è formata l'Ufficio Cen-

trale e che in nome di esso ebbi l'onore di esporre, insistono nel mettere innanzi quelli che per essi sono veramente pericoli dipendenti dall'effettuazione di questa legge. D'altra parte il Senato mi dispenserà certamente dal rientrare nella discussione generale. Il Senato si è già fatto persuaso che si possa fondare quest'estensione del diritto di elettore nonchè sul censo, sulla capacità, e non più sulla capacità desunta soltanto dall'esercizio di certe professioni, ma riconosciuta nelle sue origini, nella sua prima fonte, nell'istruzione. Per conseguenza la sola questione che rimane ancora a risolversi, si è se vi sia convenienza a differire l'esecuzione della legge, l'attuazione di quei principî che il Senato ha già ammesso quando sarà pienamente in esecuzione la legge sull'obbligo dell'istruzione. Ora, a me pare che non vi sarebbe ragione di differire l'attuazione dei principî già ammessi dal Senato per quanto contraddetti da egregi Colleghi, se non quando il momento non fosse opportuno, se non quando il valore della seconda classe elementare fosse gran che diverso dal valore del corso elementare obbligatorio.

Grandemente rispetto le altrui persuasioni; ma come si potrebbe ora richiedere dall'Ufficio Centrale, che anzi ha posto innanzi ragioni di opportunità, non per la sola deliberazione della legge, ma per la sua esecuzione, che ora venisse invece a proporre un differimento? Mi richiamo particolarmente alla considerazione, di gravissimo peso per noi, che attuare la legge giovi in questo momento in cui non ci sembri per poco imposta da straordinarietà di congiunture e di eventi, e più che tutto, in questo momento fino a che sono ancora vive nell'animo di tutti noi le patrie memorie. Il momento dunque non è già per noi tale da persuaderci ad una dilazione della legge, ma bensì tale da consigliarne l'attuazione immediata.

Quanto al valore diverso della 2ª classe elementare, certo che quando il corso elementare obbligatorio sarà attuato nella sua maggior pienezza e coi corsi complementari, avrà un maggior valore di quello che ora abbia la 2ª classe elementare. Ma ora, come ora, non si può dire che la seconda classe elementare si riduca soltanto a quel saper leggere e scrivere, che è bensì il presupposto del diritto elettorale, ma come condizione di esso diritto non venne

accolto nè dal disegno di legge, quale ci è venuto dalla Camera dei Deputati, nè quale fu dal Senato approvato. Certamente no. E anzi, se abbiamo riguardo ai programmi, è poco assai il divario della 2ª elementare da quello che sia il corso elementare obbligatorio nelle sue condizioni attuali. E non è d'altra parte vero che, in forza di questa disposizione di legge, entri a far parte del corpo elettorale un numero così grande come si suppone. Per quelli stessi che escono dalle scuole reggimentali, vuolsi pure avere riguardo non al tempo in cui esse vennero istituite, chè questo risale a moltissimi anni addietro, ma sì al momento in cui si son rese obbligatorie.

Ma poi, o Signori Senatori, la questione può oramai porsi? Non è risolta già dalle anteriori deliberazioni?

Ho pertinacemente difeso davanti al Senato una riduzione del censo; e perchè l'ho difesa? Perchè, diceva, non ci pare che per l'estensione del diritto elettorale per censo si applichi quella stessa larghezza di criterio, che pure si applica all'estensione del diritto elettorale per istruzione. Ci sembrava che si fosse venuti meno a quella corrispondenza fra il diritto elettorale per censo e per istruzione, che è fondamentale nel nostro diritto elettorale storico. E abbiám chiarito quanti sarebbero entrati a far parte del corpo elettorale per istruzione quanto minor numero per censo.

Ora, avendo il Senato acconsentito a una riduzione del censo che avrebbe accresciuto per questo titolo il numero degli elettori, come potremmo ora ridurre il numero di quelli che nel corpo elettorale entrano per istruzione? Non venne già la questione implicitamente risolta?

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*.... Come potremmo noi altri avere già ammesso tanti elettori in causa della riduzione del censo, per fare contrappeso a quelli che possono entrare nel corpo elettorale per ragioni d'istruzione; e adesso escludere quelli che appunto entrano a farne parte per causa d'istruzione?

E si noti che dopo le deliberazioni dal Senato prese, tutto quello che prima si faceva valere a favore del censo, viene ora ad avere valore a favore dell'istruzione.

Poichè allora abbiamo oppugnato quella di-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1881

sposizione di legge, la quale esige che il contribuente per diventare elettore avesse a produrne esso medesimo la prova.

L'obbligo della prova pel censo è divenuto superfluo; subito che il diritto elettorale per censo, non più dipende dal pagamento effettivo dell'imposta, ma dal possesso che risulta di per se stesso.

Dopo le deliberazioni del Senato gli elettori per censo entrano in maggior numero nel corpo elettorale, vi entrano di pien diritto.

Cosicchè ora, se si difficolta vieppiù l'esercizio del diritto elettorale agli elettori per istruzione, pei quali l'obbligo di provarla sussiste sempre, non sarebbe un'eguaglianza che avremmo voluto ristabilire, ma si avremmo stabilito una parzialità.

Viene ora l'emendamento del Senatore Alfieri, che intanto vorrebbe venissero chiamati a far parte del corpo elettorale quelli che sono già da un certo tempo iscritti tra gli elettori amministrativi. Ed inoltre viene l'emendamento il quale è stato proposto dalla minoranza dell'Ufficio Centrale, che stabilisce con altra forma la prova di quella istruzione elementare che pure l'Ufficio Centrale nella sua maggioranza richiede.

Ma parmi che or non mi spetti di entrare nel confronto di questi emendamenti fra di essi, e non che coll'emendamento nostro, col testo che ci è venuto dalla Camera dei Deputati.

La discussione e disanima ne viene all'articolo seguente dove si tratta della prova.

Abbiamo tre momenti diversi: il momento in cui la legge avrà la sua piena effettuazione, cioè quello dell'istruzione obbligatoria pienamente attuata; e su questo il Senato ha già pronunziato. Abbiamo il secondo momento, sino a che cioè non viene attuata la legge dell'istruzione obbligatoria; e su questo il Senato verrà ora a deliberare con l'accettazione dell'articolo che è in discussione.

Dopo questi due momenti ve n'è un terzo.

Si devono ammettere soltanto coloro che in forza dell'articolo che ci sta d'innanzi, producono il certificato, oppure si possono ammettere come elettori anche quelli, che non possono produrre il certificato della seconda istruzione elementare percorsa, ma altrimenti provano di

avere le cognizioni della seconda classe elementare? e come devono darne la prova?

Ciò vedremo dappoi.

Il grande passo, principalissimo, che ha determinato tutto l'emendamento della discussione così equanime, fatta dal Senato su questo disegno di legge si fu d'aver accettato il titolo dell'istruzione obbligatoria così come ci venne dalla Camera dei Deputati.

Deliberiamo ora sul testo quale ci venne dalla Camera dei Deputati, e che non abbiamo che meglio determinato, d'accordo col Governo, per quelli che per titolo d'istruzione possono far parte del corpo elettorale sino a che la legge dell'istruzione obbligatoria non sia attuata, ma pure possono produrre il certificato d'aver superato la seconda classe elementare.

Dopo che il Senato avrà deliberato su questo articolo si passerà allora all'articolo seguente, il quale stabilisce quelli che comunemente si sogliono chiamare gli equipollenti.

Verrà allora il momento di discutere sulla bontà dei diversi emendamenti che si sono presentati. E il Senato non mi rimprovererà certamente se non ho riaperto una discussione, la quale a me pare chiusa, come pure se non sono entrato in una discussione nuova prima del tempo.

Fo invito dunque al Senato di deliberare senz'altro intorno a questa disposizione di legge la quale mi pare perfettamente conforme ai principj che informano la legge e alle deliberazioni che si sono già dal Senato adottate.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al signor Senatore Allievi.

Senatore ALLIEVI. Il nostro Relatore ragiona, come sempre, benissimo.

Egli distingue qui due questioni; la questione di massima fondamentale, cioè se coloro che hanno avuta l'istruzione elementare, quale era determinata nelle leggi precedenti alla legge presente sull'istruzione obbligatoria, devono essere ammessi come elettori; e la questione se coloro i quali non possono offrire il certificato della scuola elementare, saranno messi in grado di fornire altra prova che dimostri essere i medesimi in possesso di un grado corrispondente d'istruzione.

La distinzione ch'egli fa è troppo giusta, e forse noi ci siamo un po' affidati a quell'impli-

cita votazione di cui egli stesso ha parlato. Veramente a molti fra noi pareva che il principio che l'istruzione elementare dovesse essere base del diritto elettorale fosse implicitamente accettato nello svolgimento successivo di tutte le questioni che si sono agitate in merito al diritto di suffragio politico.

È vero che l'onorevole Cannizzaro, se ben rammento, si riservava di esporre le sue idee su quest'ultimo argomento quando si fece la trasposizione dell'alinea dell'art. 2° concernente l'istruzione elementare che venne rinviato a formare un articolo speciale di disposizione transitoria. Però non era stato, parmi, nella mente di nessuno l'idea che si dovesse tornare a discutere di nuovo a fondo la questione.

Ed è perciò che io, sorpassando la prima, trascorsi nella seconda questione, la quale è la seguente: «Coloro che non possono esibire una prova diretta, un certificato di avere percorso il corso d'istruzione elementare, potranno essi, provando di possedere egual grado di coltura, aspirare al suffragio politico? E per aspirarvi che prova addurranno? Quali altri equipollenti potranno essi fornire al giudice dell'elettorato politico? Trascorrendo, adunque, dalla una all'altra questione, c'è stata una certa precocità ma esse sono tanto tra loro connesse! e poichè la prima questione, se non esplicitamente votata fu però implicitamente accettata nella discussione della legge; e poichè io ho poche cose a dire, mi permetto di continuare nell'anticipazione già avviata, e di rispondere in due parole all'onorevole mio amico il Senatore Brioschi.

Egli fa due appunti al mio emendamento. Il primo è questo: egli dice: Ma voi domandate delle cose impossibili; domandate la esposizione dei modi con cui si è conseguita l'istruzione corrispondente all'istruzione elementare. Voi volete nientemeno che l'esposizione di un metodo pedagogico, una produzione letteraria; voi chiedete cognizioni ben più alte di quanto possiede questa umile classe di elettori.

Veramente il chiaro senso del mio emendamento non involge tutte le grandi esigenze accennate dall'onorevole Brioschi. Esso domanda semplicemente che l'elettore dica come abbia conseguito questa istruzione, se cioè in una scuola pubblica, se in una privata, in che anno, dove e da chi; insomma indicare le

circostanze di fatto, non già l'esposizione del concetto pedagogico, che prevaleva nella scuola a cui egli intervenne. Io non ho inteso altro con questa proposta; ho sempre inteso d'indicare l'esposizione del fatto, il quale offre anche questo vantaggio, che cioè se quest'istruzione veramente non si ebbe, per asserire il contrario occorrerebbe scrivere il falso; e non sarebbe neanche tanto facile a tutti inventare nomi di persone, luoghi ed epoche di ciò che non fu mai. Veramente, se nomi e luoghi non hanno mai esistito, è facile che altri sopra e additi la menzogna.

Quindi io credo che, ridotta a questi modesti limiti, la dichiarazione che noi domandiamo risponda precisamente al concetto contenuto in questa parte della legge.

Quanto poi all'accusa di aver lasciato alla balia delle Giunte municipali un giudizio che ha, per così dire, un valore letterario, osservo che io stesso ho prima del Senatore Brioschi riconosciuta la incompetenza assoluta, in molti casi, delle Giunte municipali.

Avverto ancora che io non pretendo sostenere che l'emendamento presentato sia cosa perfetta; esso rappresenta però per approssimazione tutto quello che ci può essere di giustizia e di verità nell'argomento.

Noi tutti sappiamo che la Giunta comunale, iscrivendo l'elettore nella lista, non pronuncia un giudizio. La Giunta è incaricata di redigere la lista elettorale. Il suo ufficio non è che di redazione; vero e primo giudice, intorno all'iscrizione diniegata od accordata, è il Consiglio Comunale.

Ora qui noi ci eleviamo già al disopra del livello complessivo intellettuale che può essere nelle Giunte municipali.

C'è di più. In seconda istanza noi abbiamo aperto il reclamo alle Commissioni elettorali della provincia; e questo è tanto più pratico, inquantochè abbiamo obbligate le Giunte municipali e i Consigli comunali ad unire alla lista tutte le domande e a lasciarle alla ispezione di tutti i cittadini.

Ognuno potrà riconoscere come sono redatte le domande che contengono, e quindi potrà vedere se sia il caso di reclamare contro il diniego o contro la iscrizione accordata.

Ma la Commissione elettorale della provincia, dico il vero, è ben più competente che non la

Giunta di esame che ha il favore della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Le Commissioni elettorali delle provincie sono presiedute dal prefetto; entrano in esse dei consiglieri provinciali; esse avranno facoltà in questi casi di aggregarsi periti di loro scelta.

Dissi di loro scelta perchè veramente non voleva, neanche in via transitoria, turbare l'economia delle competenze giurisdizionali; voleva soltanto che il voto fosse in qualche modo più illuminato nei giudizi di questa natura.

Ebbene, è assai probabile che il prefetto chiamerà il provveditore degli studi, il direttore della scuola normale; è chiaro, parmi, che il giudizio non potrebbe essere più autorevole nè più competente.

Notate che, se voi ammettete che i giudici siano le Commissioni provinciali, anzichè quelle Commissioni che voi avete creato in tutti i mandamenti, voi potrete stabilire anche una giurisprudenza uniforme; altrimenti uniformità di base nel giudizio voi non avrete mai; allora avrà largo campo quell'arbitrio...

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

Senatore ALLIEVI... che è una delle più gravi censure che è stata fatta al sistema delle Giunte d'esame.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io non posso lasciare senza qualche osservazione le parole dette dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale il quale ha voluto far credere che io abbia riprodotto in Senato una questione che era stata completamente giudicata.

Il Senato rammenterà che nella discussione generale io avvertii che accettavo la separazione della 2<sup>a</sup> elementare dall'istruzione obbligatoria, perchè credevo che della prima si dovesse discutere e votare in queste disposizioni transitorie...

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore CANNIZZARO... Dunque non è una questione esaurita.

Rammenterà l'onorevole Presidente dell'Ufficio Centrale che, essendomi doluto con lui che l'onorevole Relatore non avesse riferito questa mia opinione, manifestata nell'Ufficio Centrale con molta energia, cioè che accettava di questa legge tutta la parte duratura, e che non

accettava di essa le disposizioni transitorie, gli manifestai precisamente l'intenzione di sostenere caldamente in Senato questa mia opinione; e che essendo rimandata questa parte alle disposizioni transitorie, io mi riserbava, quando si era precisamente alla discussione di queste, di esporre la mia opinione con quel calore che importa un forte convincimento.

Scagionatomi adunque di questo addebito che mi si era fatto, mi rimetto a quanto delibererà il Senato su questo articolo, e per parte mia ritiro qualunque proposta, dichiarando che questo articolo non lo voto, avendo già detto precisamente nella discussione generale che io approvavo l'istruzione obbligatoria perchè estendeva il suffragio gradatamente, ed era da per sé la cambiale, come diceva l'onorevole Presidente a scadenza lontana, e rigettava l'istruzione della seconda elementare, perchè era un'introduzione di una gran massa di elettori in una volta a salti.

Dunque questa opinione l'ho manifestata chiaramente fin da principio e l'ho ripetuta oggi con poche parole, e non credo di avere inopportunamente sollevata una discussione chiusa.

PRESIDENTE. L'onorevole Lampertico ha la parola per un fatto personale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Io sono in verità spiacente di non essermi bene espresso.

È perfettamente esatto tutto quello che dice l'egregio Senatore Cannizzaro.

Egli si è riserbato espressamente fin da quando abbiamo discusso la cosa nell'Ufficio Centrale, e poi anche in Senato, di sostenere l'opinione che ha sostenuto nella discussione generale e che ha oggi sostenuta nuovamente.

Se io non mi sono fatto vindice di questa opinione nella Relazione, si fu soltanto perchè certissimamente ne avrebbe egli sostenute molto meglio di quello che avrei potuto fare io, le ragioni, perchè ne era pienamente penetrato e persuaso.

Io non ho detto dunque che la discussione fosse postuma, se non in questo senso, che siccome per risolvere tale questione si può partire da un ordine di considerazioni generali e da un ordine di considerazioni speciali, ossia più proprie a una disposizione meramente transitoria, da parte mia mi credevo tenuto a limitarmi a solo queste ultime.

E l'egregio Senatore Cannizzaro ci vorrà

consentire che la disposizione transitoria debba parere a noi coerente colle addotte ragioni. Mentre noi pienamente riconosciamo ch'essa non si concilii colle opinioni con tanta forza d'intima persuasione da lui sostenute.

Ma se questo a me pare l'ordine d'idee in cui si è posta fin da principio la maggioranza dell'Ufficio Centrale, io sarei ben dolente che le mie parole potessero avere suonato, non dirò censura, ma un sentimento che non sia del più alto rispetto verso l'opinione, pur dalla mia tanto diversa, dell'onorevole mio collega il Senatore Cannizzaro.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Io ho chiesto la parola per una mozione di ordine.

Siccome sull'art. 99, salvo l'opinione del collega Cannizzaro, tutto l'Ufficio Centrale è d'accordo, e siccome l'emendamento stesso dell'onorevole Allievi è piuttosto l'emendamento all'articolo 100, si potrebbe intanto votare questo articolo 99 per far strada; allora saremo più chiari nella discussione, e allora io mi riservo la parola sull'emendamento dell'on. Allievi.

PRESIDENTE. Avverto che il Senatore Cannizzaro ha proposto che l'art. 99 sia soppresso.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro Guardasigilli ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. A me veramente pare che lo stesso onorevole Cannizzaro abbia ritirato la sua proposta, la quale del resto, essendo una proposta soppresiva, sembrami non possa reggere a fronte del Regolamento; poichè chi intende di sopprimere, non ha che a votare contro.

Senatore CANNIZZARO. Ed io voto contro.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. E siccome, per quanto spetta al mantenimento dell'art. 99, vi è pieno accordo fra l'Ufficio Centrale ed il Ministero, così io non voglio far perdere tempo al Senato coll'addurre a favore dell'articolo medesimo altre considerazioni, tanto più che esse vennero svolte colla sua consueta facondia dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. Però, a conferma delle sue ragioni, mi limiterò ad una sola osservazione di fatto.

Poichè si è tanto parlato di equilibrio, se ora non si ammettesse quest'articolo che cosa succederebbe? Succederebbe che nel nuovo corpo elettorale entrerebbero elementi per ogni altro titolo, tranne che per quello dell'istruzione. Per l'istruzione non entrerebbe nessuno. Ora, mentre si proclama da tutti, e nella stessa Relazione dell'Ufficio Centrale, l'istruzione essere la base fondamentale della legge, si vorrà far sì che nessun elettore entri per il titolo dell'istruzione? È incontrastabile infatti che la soppressione dell'articolo 99 condurrebbe a tale risultamento. Imperocchè, resterebbe bensì la disposizione già votata, per la quale sarebbero ammessi all'elettorato coloro che hanno compiuto il corso della scuola elementare obbligatoria; ma, siccome questo corso, quale fu stabilito dalla legge del 15 luglio 1877, ha cominciato ad essere attivato soltanto nell'anno 1878, di guisa che gli alunni entrati per primi nella scuola obbligatoria hanno ora nove anni tutt'al più, ne consegue che la sovrandicata disposizione non comincerà ad avere pratico effetto se non per coloro i quali raggiungeranno l'età maggiore da qui a dodici anni.

Rimane dunque assodato che, ove fosse approvata la proposta soppressione, in virtù del concetto fondamentale di questa legge, in virtù cioè, dell'istruzione elementare non entrerebbe per ora nessun nuovo elettore.

L'onorevole Senatore Cannizzaro vi ha detto com'ei desidera che l'aumento del numero degli elettori sia lentamente progressivo. E allora, per evitare che il corpo elettorale aumenti troppo rapidamente, perchè non ha proposto che venissero tolte, o, quanto meno, graduate altre categorie di elettori? Ma volere che non entri proprio nessuno di questa categoria che rappresenta l'intelligenza, e nella quale, a detta dello stesso onorevole Cannizzaro, si deve ravvisare la base fondamentale della legge, mentre si lasciano entrare d'un tratto quelli ammessi per censo o per altro titolo; è tale un concetto, che io ritengo, me lo perdoni l'onorevole Cannizzaro, non sarà seguito da alcuno.

PRESIDENTE. Si procede dunque alla votazione dell'art. 99.

Domando all'Ufficio Centrale se intende che l'art. 99 si debba limitare a quella sola parte ch'esso ha proposta, ovvero se vi si debbano aggiungere quelle disposizioni di procedura...

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1881

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'art. 99 come è nel testo dell'Ufficio Centrale sta da sè ed è perfettamente concordato col Governo.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 99 per porlo ai voti.

Art. 99.

Sono elettori coloro che innanzi all'attuazione della legge sull'obbligo della istruzione, conseguirono il certificato d'aver superato con buon esito l'esame della seconda classe elementare nelle scuole pubbliche.

Chi intende di approvare quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato).

Ora siamo all'art. 100 del quale si è già lungamente parlato. Ricordo il Senato che era proposto un emendamento del signor Senatore Alfieri, il quale poi lo ha ritirato associandosi all'emendamento del signor Senatore Allievi, già svolto dal proponente.

Domando se il Ministero accetta l'emendamento del Senatore Allievi.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Non lo accetto.

PRESIDENTE. Se il Senatore Allievi insiste lo pongo ai voti.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Il Senato colla votazione avvenuta testè ha la base di disposizioni transitorie. La prima disposizione transitoria consiste nell'aver accordato la facoltà elettorale a tutti coloro che hanno ottenuto un certificato di aver compiuto la seconda elementare. La seconda di queste disposizioni, solo concepibile, è un equipollente a questa prima base.

Ora l'Ufficio Centrale ne ha proposto uno di questi equipollenti; devo dire che non lo credo perfetto. E dove lo prese? Veramente lo prese dal progetto ministeriale presentato dall'onor. Depretis alla Camera dei Deputati nel 1880. In questo progetto di legge dell'onor. Depretis vi era una disposizione transitoria di questa natura.

Contro a questa disposizione anche l'Ufficio Centrale ha fatto il suo dovere, emendandone qualche piccola parte. Ora se ne trovano due; quella che ci venne dalla Camera elettiva, e quella dell'onorevole Senatore Allievi, che sono lieto di non vedere accettata dal Ministero.

Io voglio dire ancora qualche cosa su quella dell'onor. Senatore Allievi. Esso diceva: niente più chiaro di quella scrittura che deve stendere colui, il quale vuole essere iscritto come elettore davanti al notaio; perchè deve dire chi era il maestro, in quale casa era ecc., ecc. Ora è precisamente l'opposto; poichè se quel giovane è stato ad una scuola, retta da un maestro di cui si può dare il nome e la località, avrebbe il suo certificato di aver frequentato la scuola. Ed appunto sono contemplati in queste disposizioni transitorie coloro, i quali non possono presentare questo certificato, e che quindi devono giustificare come hanno appreso gli elementi che s'insegnano nella seconda elementare, ma da un punto di vista molto differente, cioè dal nome dell'individuo che glieli ha insegnati, dalla sua abitazione, e via dicendo. È un grosso problema che si pone innanzi a quei giovani; problema pedagogico e metafisico insieme.

Ora, chi deve giudicare che a questo problema si è ben risposto? Il Consiglio comunale.

Io non ho sentito il Governo difendere una siffatta proposta; amerei perciò udire come la spiega il Governo, in quanto che io, combattendola ora, potrei dir cose che forse non sono nella mente del Governo, poichè in vero io ho letto insieme coi miei colleghi della Commissione quell'articolo varie volte, e parve così a me come ad essi eccessivamente oscuro.

Noi non l'accettiamo in massima, ma se anche lo dovessimo accettare, esso per noi è inconcepibile.

Non mi riserverò più la parola, perchè di ciò parlerà il nostro Relatore; ma se il Governo volesse dichiarare la sua opinione, farebbe cosa buona pel Senato.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Aggiungerò brevi parole a quelle pronunciate dall'onorevole Presidente del Consiglio, e lo farò tanto più volentieri in quanto che, mentre asseconderò il desiderio dell'onorevole Sena-

tore Brioschi, potrò mettere in chiaro la ragione per la quale fu introdotta nel disegno di legge la disposizione che costituisce l'articolo 100 del progetto medesimo.

A proposito di tale articolo, siccome tutti i proponenti gli emendamenti che stanno innanzi al Senato, hanno già dichiarato che le rispettive loro soluzioni sono imperfette, non mi riuscirà grave il dire lo stesso della nostra.

Ammetto dunque, se volete, che sia imperfetta anche la soluzione contenuta nell'articolo 100 dello schema ministeriale, la quale è combattuta dall'onorevole Brioschi; ma imperfetta è pure la soluzione dell'Ufficio Centrale per confessione degli autorevoli membri che lo compongono; imperfetta la soluzione dell'onorevole Allievi per sua stessa dichiarazione.

Dato adunque che sia imperfetta anche la nostra, dovremo noi forse, per questa ragione, omettere del tutto le disposizioni transitorie, come piacerebbe all'onorevole Senatore Cannizzaro?

Su ciò io posso veramente parlare senza prevenzione, perchè nel progetto che la Commissione parlamentare, della quale fui Relatore, presentò alla Camera dei Deputati, questa disposizione transitoria non v'era. E negli stessi progetti che furono citati dall'onorevole Brioschi, una disposizione transitoria, nei termini da lui indicati, non esisteva. Eravi bensì una disposizione dello stesso tenore, ma fra le disposizioni permanenti; non si riferiva, cioè, alla formazione della prima lista o delle prime due liste soltanto, ma all'istruzione elementare, anche provata mediante equipollenti, ed era, come ho detto, fra le disposizioni normali dei vari disegni di legge.

Ad ogni modo, e per tornare alla proposta che vi sta dinnanzi, ripeto che il progetto presentato alla Camera dalla Commissione ch'essa aveva eletta, non conteneva questa disposizione transitoria; chè anzi la grande maggioranza della Commissione medesima, secondo che risulta dalla mia Relazione, aveva respinto formalmente tale disposizione temporanea che era contenuta nel disegno ministeriale.

Ma che cosa avvenne alla Camera dei Deputati?

Lo schema della Commissione fu appunto accusato di non avere disposizioni che rendessero possibile a tutti i cittadini di ottenere

il diritto elettorale pel titolo dell'istruzione elementare.

Fummo accusati di non voler far entrare nel Corpo elettorale che i giovani, e di lasciare in disparte gli uomini adulti, quasi direi l'elemento conservatore.

Anzi questa obbiezione, la quale consisteva sostanzialmente nel dire che non si provvedeva a coloro i quali non potevano presentare il certificato d'aver compiuto il corso dell'istruzione elementare di grado inferiore, e che per tal modo s'introducevano nel corpo elettorale, in numero sproporzionatamente maggiore, i giovani più che i vecchi, fu dall'onorevole Minghetti addotta niente meno che a prova di parzialità, avendo egli detto che noi ci eravamo determinatamente studiati di favorire certe età. Sono queste le precise parole che io leggo nel discorso da lui pronunciato alla Camera l'11 giugno, allorchè presentò la disposizione temporanea, da cui ha origine quella che ora è sottoposta alle vostre deliberazioni.

A quella obbiezione io risposi che l'accusa, la quale ad ogni modo non potea farsi al Ministero ma alla maggioranza della Commissione, a rigore di termini non reggeva, perchè asserendo che non si ammettevano gli adulti, si dimenticavano tutte le altre categorie enumerate nel progetto di legge, le quali concernevano esclusivamente gli uomini adulti, sicchè anche da questo lato l'equilibrio vi era. Ma, d'altra parte, ad eliminare completamente quest'obbiezione, io aggiungevo queste precise parole: « Ciò del resto ho detto per un di più, poichè, come l'onorevole Presidente del Consiglio ha già fatto avvertire, noi presentiamo un emendamento in forza del quale quest'obbiezione dell'onorevole Minghetti sarebbe anche maggiormente rimossa, emendamento del quale io mi onoro di dar lettura alla Camera ». E questo emendamento sapete che cos'era? Era la proposta stessa che ora vi fa il vostro Ufficio Centrale, poichè quell'emendamento suonava come segue: « Nella prima lista elettorale che verrà formata (in ciò havvi qualche differenza, perchè l'Ufficio Centrale mi pare che indichi due anni) in esecuzione della presente legge saranno iscritti tutti coloro i quali, non trovandosi nelle condizioni sovraindicate, dimostrino ciò non ostante di possedere le cognizioni richieste dalla legge sull'insegnamento obbliga-

torio. Il titolo d'iscrizione sarà rilasciato da una Commissione riunita nel Capoluogo del rispettivo mandamento, e composta del Pretore che ne avrà la presidenza; dal delegato scolastico mandamentale, di un delegato della deputazione provinciale, del conciliatore e del soprintendente delle scuole comunali del capoluogo ».

Da ciò voi vedete che questa disposizione è in sostanza quella stessa che vi presentò ora l'Ufficio Centrale, colla differenza che la Commissione chiamata a giudicare dell'ammissibilità all'elettorato per titoli equipollenti al corso elementare obbligatorio, offriva qualche garanzia maggiore, perchè, oltre alle tre persone indicate nell'articolo che vi è proposto, nella Commissione si era introdotto il conciliatore, ed inoltre una persona che non sarebbe stata del luogo, cioè un delegato della deputazione provinciale. In ogni modo la disposizione, nel suo complesso, era la stessa.

Ebbene: questa nostra disposizione l'abbiamo dovuta abbandonare noi stessi, per le difficoltà invincibili che trovammo riguardo ad essa nell'altra Camera. Ci si oppose che queste Commissioni si risolvevano in vere e proprie *fabbriche di elettori*, che avrebbero proceduto affatto arbitrariamente; in un luogo con un criterio, in un altro con un criterio diverso, con maggiore o minore larghezza, secondo i casi, gli umori, i partiti. Qua si sarebbero favoriti i clericali, là i moderati, altrove ancora i demagoghi. Insomma l'arbitrio e la fabbricazione degli elettori sarebbero stati organizzati su vasta scala in tutto il territorio del Regno.

Abbiamo avuto qualche conferenza coi componenti la Commissione e con altri Deputati; ma il concetto della nostra disposizione, sebbene riprodotto da vari precedenti disegni di legge che lo avevano accolto, ci siamo convinti che difficilmente sarebbe stato accettato. Anche noi dicevamo, come ora l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale e l'onorevole Allievi, la nostra soluzione essere imperfetta, ma in pari tempo reputavamo difficile trovarne un'altra.

Allora a che cosa si venne? Si venne ad accogliere una disposizione che, allo stringer dei conti, presenta il vantaggio di avere la sua base in una tra le vigenti legislazioni positive.

La disposizione infatti che vi fu presentata nel disegno ministeriale, trovasi già nella legislazione di un paese retto da istituzioni in pari tempo liberali e temperate, che quindi il Senato può benissimo imitare; trovasi nella legge elettorale del Portogallo, ove noi sappiamo per nostre dirette e precise informazioni che essa fa buona prova.

Ora, non può rimanere incerta la scelta tra questa disposizione, la quale ha per sè l'esperienza di un risultato favorevole in altro libero Stato, e la disposizione dell'Ufficio Centrale, la quale non potè essere accolta dalla Camera dei Deputati, sebbene in essa siedano gli eletti del paese, i quali, per esprimermi con una frase volgare, conoscono assai bene i propri polli; sono, cioè, in grado di conoscere assai d'appresso come potrebbero funzionare le Commissioni che si tratterebbe di istituire.

Per mostrarvi quanto sia esatto che l'articolo del disegno ministeriale trovisi tal quale nella legge elettorale portoghese dell'8 maggio 1878, vi do senz'altro lettura del corrispondente articolo di quest'ultima, che è il seguente:

« Il diritto di votare, derivante dal fatto di sapere leggere e scrivere è riconosciuto, quando l'iscrizione nelle liste elettorali viene domandata a tutto il 14 di febbraio dall'interessato, con petizione da esso scritta e firmata, autenticata da notaio nei termini prescritti dall'articolo 2436 del codice civile.

« Se, contro qualsiasi iscrizione nelle liste domandata in conformità del disposto in questo articolo, vi sarà un reclamo fondato sul motivo che il cittadino iscritto non sa leggere e scrivere, la Commissione per la revisione delle liste può mandarlo ad avvertire che nello spazio di tre giorni si presenti ad essa per scrivere e firmare una protesta contro le allegazioni del suddetto reclamo, il quale sarà ritenuto fondato se il cittadino iscritto non comparisca dopo la chiamata o ricusi di scrivere e firmare la protesta ».

Vedete adunque come le disposizioni che vi ho letto siano precisamente conformi a quelle che vi proponiamo. Io non mi soffermerò a discutere intorno alle obiezioni che a tale proposito furono messe innanzi dall'onorevole Lampertico nella Relazione. Non isvolgerò quindi la questione della competenza a giudicare intorno al grado d'istruzione d'un cittadino; imperoc-

chè, secondo me, alla Giunta non è commesso un formale giudizio. Non trattasi infatti che di una doppia prova, così nel vostro sistema, come in quello della legge portoghese: Noi esigiamo che il cittadino sappia stendere la domanda autografa. Ne esigiamo la prova innanzi, e poscia, occorrendo, la riprova in presenza di chi contrastasse questa attitudine. Nel caso che di tale attitudine qualcuno dubiti, ha modo di accertarsene mediante la ripetizione che del primo esperimento deve farsi innanzi alla autorità municipale. Prova e riprova: confermata la prima colla fede del notaio; la seconda non solo colla fede della Giunta, ma altresì colla guarentigia derivante dalla presenza di colui che protesta contro il preteso grado d'istruzione dell'elettore. Imperocchè, chi presentò il reclamo ha diritto di vedere l'elettore che richiese l'iscrizione, a stendere e firmare una protesta contro le allegazioni del reclamo medesimo.

Si è però opposto che, per tal modo, si ottiene soltanto la prova che l'elettore sa leggere e scrivere; ragione per cui l'on. Senatore Brioschi sostenne che la disposizione dell'Ufficio Centrale è meglio coordinata al requisito dell'istruzione acquistata nel corso elementare obbligatorio.

Ma io ricordo che, per il modo con cui la prova del saper leggere e scrivere è richiesta nell'articolo che vi preghiamo di approvare, essa, al contrario, equivale forse a qualche cosa di più della prova fornita dagli elettori che presentano il certificato d'aver superato l'esame delle classi elementari inferiori.

Siccome infatti la seconda classe elementare si compie per lo più a nove o dieci anni, coloro che avranno il corrispondente certificato, a ventun anno sapranno talvolta poco più che leggere e scrivere; ed anzi alla Camera si sostenne da taluno che a ventun anno non sapranno nemmeno leggere e scrivere, sicchè io dovetti cercar di dimostrare che coloro i quali hanno percorso le classi elementari inferiori, a ventun anno sanno leggere e scrivere. Prese all'uopo le statistiche della leva e confrontatele con quelle degli iscritti nelle scuole elementari, potei infatti provare che il numero degli uni e degli altri, con ben tenui differenze, si mantiene eguale.

Ad ogni modo, ciò che io riuscii a dimostrare si è che, chi ha compiuto il corso

della seconda elementare, a ventun anno sa ancora leggere e scrivere. Ora invece, per effetto della disposizione transitoria che vi proponiamo di approvare, si dà la prova che a ventun anno non soltanto si è in grado di leggere e scrivere meccanicamente, automaticamente - come si fa nei comizi elettorali, scrivendo un nome e cognome che spesso si è imparato a vergare in quindici giorni di ammaestramento ed esercizio *ad hoc* - ma ben anche di stendere una domanda che, per quanto semplice, deve pur sempre indicare non solo le qualità dell'elettore, ma lo scopo della domanda, ed esige quindi che si sappia concepire intellettualmente e dar forma alle proprie idee.

Ma vi ha di più; poichè qualunque cittadino, il quale creda che il tale o tal altro che presenta la domanda autenticata dal notaio non sia forte nella grammatica, può esigere che questi vada dinanzi alla Giunta municipale, ove, per essere ammesso all'elettorato, deve stendere in presenza del reclamante una protesta contro le allegazioni con cui s'impugna la sua capacità. Ora, io domando se il saper compilare una protesta non sia sempre qualche cosa più del solo saper leggere e scrivere, che, ad esempio, è quanto unicamente richiedesi nelle scuole reggimentali.

Per queste considerazioni e perchè, se altro non fosse, ripeto, la soluzione nostra ha per sé gli esempi di legislazioni positive e perciò di quotidiana applicazione, il Ministero insiste che venga dal Senato approvato l'articolo quale fu votato dalla Camera, e subordinatamente, cioè nel caso ch'esso non fosse accolto, accetta l'emendamento del Senatore Allievi.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Qui pure, o Signori Senatori, seguirò quello che in tal momento mi pare eminentemente mio dovere, di porre piuttosto le risoluzioni, che di discutere le questioni, e tanto meno discuterle ampiamente.

L'Ufficio Centrale non poté nè può venire nella opinione del Ministero quanto a questo articolo transitorio. Anzitutto l'articolo proposto dal disegno di legge è in contraddizione col principio fondamentale della legge: in secondo luogo è pure in contraddizione col prin-

cipi generali del diritto, ed apre l'adito a gravissimi arbitri.

Del fondare il diritto elettorale sul semplice saper leggere e scrivere, non se ne volle sapere, e non se ne volle sapere di quello che viene comunemente qualificato come: *Le suffrage universel éclairé*. Nella Camera belga Frère-Orban diceva: *Quelle science que de savoir lire et écrire?* Appunto anche nel Parlamento Belga vi fu occasione in cui vennero citate le discussioni che allora erano vive nella Camera nostra dei Deputati intorno al disegno di legge di riforma elettorale politica, e il Frère Orban coi liberali del Belgio si è opposto virilmente al suffragio fondato sul solo saper leggere e scrivere, chiamandolo una barriera di cartone che a mala pena trattiene dall'inondarci il suffragio universale. E perchè gli si opponeva, che appunto allora nel Parlamento Italiano si discuteva invece una legge fondata sulla istruzione obbligatoria, il Frère-Orban ebbe a dire che sull'istruzione obbligatoria, su cui si fondava il disegno di legge proposto alla Camera dei Deputati in Italia, si sarebbe potuto seriamente discutere.

Quel discorso venne anche riprodotto a parte.

E il Frère Orban vi appose una nota, dove osservò come colle disposizioni transitorie il disegno di legge si mette in aperta contraddizione col principio stabilito dalla legge. Soggiungeva: tali disposizioni transitorie però non sono ancora adottate dal Senato!

Se io volessi ora entrar nell'analisi, che nella Relazione ho fatto, del saper leggere e scrivere, potrei perfino dimostrare che sino ad un certo punto, la dichiarazione la quale si richiede nel disegno di legge in questa disposizione transitoria, ha ancora minor valore di quell'esperimento che richiedesi oggi per escludere la qualità di analfabeta.

E voi vedete, o Signori Senatori, quanto sia pericoloso di mantenere in una disposizione transitoria un principio il quale, come fondamentale della legge, è stato escluso. Si badi che il mantenerlo come disposizione transitoria non possa essere poi invece il principio che divenga effettivamente la disposizione definitiva. Lo stesso onorevole Guardasigilli vi ha alluso in una recente tornata. Inoltre si oppo-

gono a questa disposizione di legge i principi del diritto.

L'onorevole Guardasigilli diceva aver noi pure riconosciuto che nella nostra disposizione pur anco vi sono degli inconvenienti. Degli inconvenienti di attuazione ci sono press'a poco in tutte le leggi; quello che dobbiamo soprattutto evitare si è l'incongruenza dei principi, perchè se nei principi manteniamo la congruenza, si può sperare di rimediare agli inconvenienti dell'attuazione; ma se adottiamo dei principi che siano essi medesimi incongruenti, a questi inconvenienti non ripareremo giammai.

Non farò che epilogare quello che dissi altre volte e che lo stesso onorevole Guardasigilli non ha contrastato.

Che cosa si vuole? Si vuole una dichiarazione davanti a notaio contro la quale si ammette il ricorso alla Giunta comunale. Ora, mi si permettano alcune osservazioni; sono nella necessità di ridir cose già dette altra volta, ma non per questo meno vere, nè contraddette nel corso della discussione, e sotto quest'aspetto nuove pur sempre. Senza parlare degli arbitri o dei pericoli a cui può dar luogo questo ricorso alla Giunta comunale, io domando: come si può ammettere il ricorso ad una Giunta Comunale contro un atto di notaio? Come si può ammettere che a un documento degno di piena fede venga opposto altro documento dalle leggi parimenti dichiarato degno di fede? Non havvi possibile altro rimedio, che l'iscrizione in falso, oppure, come ebbi già a dire, se ci fosse un erroneo apprezzamento del diritto da parte del notaio, vi sarebbe sì una questione aperta, ma d'indole giuridica, e però da decidersi dall'autorità giudiziaria, non mai da una Giunta Comunale.

Si dice che le Commissioni da noi proposte vennero già reiette dalla Camera elettiva; ma si osservi che siamo ora in condizione assolutamente diversa. Le Commissioni evidentemente vennero combattute per opposte ragioni, le quali oggidì davanti al disegno di legge, che io spero sarà con pienezza di suffragio votato dal Senato, non hanno più luogo di essere.

Alcuni oppugnavano queste Commissioni, perchè temevano che avrebbero aperto la via a un'eccessiva larghezza nel concedere l'esercizio

del diritto elettorale. Le oppugnavano altri, perchè pensavano che si sarebbe invece dovuto addirittura ammettere all'esercizio del diritto elettorale quanti san leggere e scrivere. Le due opposte opinioni vengono naturalmente oggi ad elidersi davanti ad un disegno di legge che, approvato dai due rami del Parlamento e fondato su principi di giustizia e di libertà, speriamo ci dia una genuina rappresentanza della volontà nazionale.

Vi diceva poco prima che tre momenti vi sono nel corso di questa legge: l'uno lo abbiamo già superato fin dalle prime votazioni, una volta che venne ammessa l'istruzione elementare obbligatoria come titolo del diritto elettorale per l'avvenire. L'altro lo abbiamo superato testè, una volta che abbiamo ammessa la seconda classe elementare regolarmente documentata come titolo del diritto elettorale, sino a che non sia attuata l'istruzione elementare obbligatoria. Adesso ci domandiamo se per quelli che non possono documentare l'istruzione della seconda elementare, non si abbia tuttavia ad aprir l'adito al diritto elettorale. È giusto, perchè non in tutte le provincie del Regno non ebbe, parimenti, contemporaneo incremento l'istruzione elementare. Ora, in che modo ci dobbiamo comportare? Nel modo consueto; poichè nella proposta nostra non è poi niente di insolito, di straordinario. Queste Commissioni, che si dicono arbitrarie, arbitrarie possono essere, come ogni Commissione di questo mondo; ma se arbitrio vi può essere in chi applica la legge, non è però arbitrario il criterio che la legge pone. Può essere male applicato, come possono i tribunali applicare erroneamente anche il Codice civile; ma il criterio, di cui noi muniamo tali commissioni, di per sè stesso è chiaro, positivo, logico, ordinario.

Si collega inoltre colla disposizione testè votata, poichè se all'esercizio del diritto elettorale si è ammesso chi provi d'aver superato la seconda classe elementare, ora ammettiamo all'esercizio del diritto elettorale medesimo chi provi d'averne altrimenti le cognizioni. Forse che è nuovo allo stesso Codice civile questo sistema degli equipollenti di prova?

Nè queste nostre essenzialmente sono Commissioni di esame: l'esame vien ultimo, soccorrono prima tutti gli altri elementi e mezzi di prova.

E poichè si tratta di porre in essere cognizioni scolastiche, predomina in queste Commissioni l'elemento scolastico. Perchè attribuire alle Giunte comunali una mansione, per cui la competenza non è delle Giunte medesime, ma sì delle autorità preposte alle scuole?

In ogni parte dell'insegnamento si trovano di queste Commissioni quali noi proponiamo: e istituite si trovano per lo scopo medesimo, di porre, cioè, in essere prove equipollenti di quel dato grado d'istruzione.

In nome dell'Ufficio Centrale pertanto pregherei che quella benevolenza, la quale ci ha seguiti finora e che infine dei conti poi ha condotto tutt'altro che a discordia di animi, ma sì a maggiore consentimento nell'adozione della legge, non ci venga meno, giunti che siamo a tal punto.

Badate come il buon senso popolare ha qualificato quegli elettori per atto di notaio e deliberazione di Giunta.

Li ha qualificati per elettori a cinquanta centesimi!

Una disposizione può reggere alle più fiere censure, ma dal motto, dal frizzo non v'ha più alcuno che ne salvi il rispetto.

Perchè ricorrere a una disposizione, che a mala pena si va a cercare nelle leggi Portoghesi, e non attenersi ai metodi, che sono comuni negli ordinamenti nostri?

Un'ultima considerazione. Il più severo censore, il critico più acerbo della disposizione, la quale ci venne proposta nel disegno di legge, è stato appunto l'onorevole Senatore Allievi; e non mi maraviglio che il Ministero non abbia accettato l'emendamento da lui proposto in nome d'una minoranza dell'Ufficio Centrale.

Perchè non abbiamo accettato noi l'articolo di legge, come ci venne dalla Camera dei Deputati? Perchè da un atto di notaio non conosciamo altro rimedio possibile che l'iscrizione in falso. E l'onorevole Allievi esclude che ci sia più adito a fare questione di verità; precisamente quello che noi non vogliamo che più si faccia.

Perchè inoltre non consentiamo col testo della Camera dei Deputati? Perchè giudichiamo non essere sufficiente la prova del sapere leggere e scrivere, ma sì la prova della seconda classe elementare. E l'onorevole Allievi ne dice che d'uopo sia esporre i modi con cui si è conse-

guita l'istruzione corrispondente all'istruzione elementare.

Pertanto, se ci fosse bisogno, oltre le ragioni le quali ho già avuto l'onore di addurvi, io vi pregherei anche di tener conto di questa unanimità dell'Ufficio Centrale, perchè, come vedete, siamo unanimi nell'escludere il testo così come ci è venuto dalla Camera dei Deputati, quando almeno non fosse prevalsa l'adozione di tutta la legge come desiderio era della minoranza.

Siamo unanimi nelle ragioni per cui le proposte nostre diversificano dal resto della legge votata dalla Camera dei Deputati.

Altra divergenza fra noi non è che, più che altro, di semplice dizione, di modo, di procedura.

E poichè queste sono probabilmente le ultime parole che in questa discussione avrò l'onore di pronunciare, mi si conceda, Signori Senatori, di esprimere la onesta compiacenza, che la discussione, la quale mosse da certa vivacità d'opinioni in contrasto fra di loro, si sia sino a questo punto condotta, e volga ora al suo fine con tanta equità d'animo da tutte le parti; il che in Italia e fuori dee accrescere alla legge autorità. Tutti ne dobbiamo essere lieti. (*Bene*)

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
Io non rientrerò nella discussione; ma siccome l'on. Senatore Lampertico vi disse che, secondo il sistema dell'Ufficio Centrale, non si avrà per nulla il bisogno di un esame, così io voglio soltanto far notare, come risulta dalla lettura esatta che io diedi della proposta che noi avevamo fatto alla Camera, che nemmeno in quella era stabilito l'esame. Ma che cosa venne detto contro la nostra proposta: che cosa può quindi addursi contro quella dell'Ufficio Centrale?

Le Commissioni che da esso si propugnano, o richiederanno l'esame, ed allora quale sarà l'adulto che vorrà presentarsi a fare un esame di abbecci? O non richiederanno l'esame, ed allora si avrà l'arbitrio più sconfinato, non essendo determinato alcun criterio con cui la Commissione possa procedere e giudicare. Queste furono le ragioni per le quali la Commissione della Camera elettiva fu pressochè unanime nel non ammettere tale sistema.

Voci. Ai voti! Ai voti!

PRESIDENTE. Dunque bisogna leggere l'articolo.

Leggo l'articolo ministeriale:

Art. 100.

Nelle liste elettorali che verranno formate in esecuzione della presente legge, durante due anni dalla promulgazione della legge stessa, saranno iscritti anche coloro i quali non trovandosi nelle condizioni espresse nell'articolo 2, n° 5, nel coordinare le varie parti di questo progetto di legge si segneranno i precisi numeri) ne presenteranno domanda alla Giunta comunale nei termini indicati nel Titolo II della presente legge.

La domanda che deve contenere la indicazione della paternità ed età, del domicilio, della condizione e dello scopo sarà scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e tre testimoni.

Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere e firmare la domanda in presenza sua e dei testimoni.

Tanto la domanda quanto l'autenticazione saranno stese in carta libera, e non daranno luogo ad altre spese che a quella di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.

Ora l'emendamento dell'Ufficio Centrale è questo:

Art. 100.

Coloro che non potessero produrre il certificato regolare della seconda classe nelle scuole pubbliche sono ammessi entro due anni a provare con titoli equipollenti od esame, che ne possiedono le cognizioni.

Il giudizio ne appartiene a una Commissione composta del pretore, del delegato mandamentale scolastico e del sovrintendente alle scuole comunali.

PRESIDENTE. A questo emendamento dell'Ufficio Centrale, l'onorevole Allievi ha proposto un emendamento diviso in due articoli (100 e 101) dei quali do lettura:

Art. 100.

Nelle liste elettorali che verranno formate in

esecuzione della presente legge durante due anni dalla promulgazione della legge stessa, saranno iscritti anche coloro i quali, pur non trovandosi nelle condizioni espresse all'art. 2, n. 5, possono offrire la prova di possedere un grado d'istruzione corrispondente a quello dell'istruzione elementare.

Per detta prova basterà che la domanda, presentata nei termini indicati dal titolo II della legge, sia dal richiedente scritta e firmata alla presenza di un notaio e tre testimoni e chiaramente contenga, oltre al nome e cognome, la paternità, l'età, il domicilio, la condizione, e specialmente la esposizione dei modi con cui si è conseguita l'istruzione corrispondente all'istruzione elementare.

Il notaio, nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere, senza aiuto od intervento di altra persona, e firmare la domanda in presenza sua e dei testimoni.

Tanto la domanda, quanto l'autenticazione saranno stese in carta libera e non daranno luogo ad altre spese che a quella di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.

#### Art. 101.

Sulle domande così formate non potrà farsi questione di verità, ma solo di sufficienza come prova dell'istruzione dell'elettore.

Sia che la Giunta comunale accordi l'iscrizione sia che la neghi, tutte le domande devono rimanere nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino.

Contro le decisioni della Giunta comunale è ammessa la rettifica e il reclamo al Consiglio comunale (art. 26 e 27).

La Commissione elettorale della Provincia, quando deve decidere intorno a' reclami per iscrizioni accordate o negate, in relazione alle domande di cui in questi articoli, si farà assistere con voto consultivo da due periti di sua scelta.

PRESIDENTE. Il Ministero ha dichiarato che insiste nella sua proposta, (art. 100) e che, solo in via subordinata, cioè pel caso che non venga approvato l'articolo ministeriale, aderisce all'emendamento Allievi, preferendolo a quello dell'Ufficio Centrale.

Ora ricordo al Senato ciò che ho annunciato in principio della seduta, cioè che fu presen-

tata al banco della presidenza colle firme dei signori Senatori Plezza, Frisari, Caracciolo di Bella, Pecile, Casalis, De Angeli, Martinengo, Pacchiotti, Moleschott, Alvisi e Giuliani, la domanda che si voti per divisione l'emendamento dell'Ufficio Centrale all'art. 100 del progetto ministeriale.

Ora sorge il dubbio se si debba procedere per divisione alla votazione dell'emendamento Allievi, come sottoemendamento all'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. La priorità spetta evidentemente all'emendamento presentato dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale. Questo è l'emendamento che maggiormente si scosta dal progetto ministeriale; quindi credo sia fuori di dubbio che si debba votare sull'articolo emendato dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Io avrei posto prima in votazione l'emendamento Allievi, che fu proposto dopo quello dell'Ufficio Centrale, e sembra costituire un sottoemendamento.

Senatore SARACCO. Mi duole dover contraddire alle parole del veneratissimo nostro Presidente; ma mi permetto di osservare che l'emendamento dell'onor. Allievi è un emendamento all'articolo del Ministero, non già un emendamento a quello presentato dall'Ufficio Centrale. Il nostro emendamento sta da sè, e, come quello che maggiormente si scosta dall'articolo presentato dal Ministero, credo fuori dubbio che debba avere la precedenza.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se si debba porre in votazione l'emendamento Allievi o l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola per un richiamo al regolamento. (*Rumori, agitazioni*).

PRESIDENTE. Il Senatore Devincenzi ha la parola.

Senatore DEVINCENZI. La domanda di votazione per divisione è stata fatta per l'emendamento dell'Ufficio Centrale e non per gli altri emendamenti. Io prego il Presidente di rileggere la domanda.

PRESIDENTE. L'ho letta testè e la rileggo: « I sottoscritti pregano il chiarissimo Signor Presidente di voler far votare per divisione l'emen-

SESSIONE DEL 1880-81. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1881

damento dell'Ufficio Centrale all'art. 100 della proposta di legge della riforma elettorale ».

La parola spetta al Senatore Cavallini per un richiamo al Regolamento.

Senatore CAVALLINI. Io volevo osservare che a termini del Regolamento, gli emendamenti devono avere la preferenza sopra tutte le proposte, e che non mi pare il caso d'interrogare al riguardo il Senato. Certamente il Senato ha dritto di derogare quando vuole al Regolamento; ma di questa facoltà non deve e non suole usare salvo in casi eccezionali, nei casi cioè in cui vi sia un dubbio grave che il Regolamento non permette di risolvere, come accadde nella tornata di ieri l'altro, poichè il Regolamento non contempla il caso, in cui contemporaneamente si proponga la votazione e per *isquittinio di lista* e per *divisione*.

Del resto, mi associo all'osservazione fatta dal Senatore Devincenzi. Lo scopo dei proponenti la votazione per *divisione* è evidente. Essi vogliono che questo modo di votazione abbia luogo non sull'emendamento dell'onorevole Allievi, che ha un'importanza molto minore, ma sulle modificazioni che si propongono dall'Ufficio Centrale.

Quindi se noi vogliamo attenerci alle disposizioni nostre regolamentari, dovremmo dare la priorità all'emendamento Allievi, votandolo per alzata e seduta, e successivamente quando esso fosse respinto, votare per *divisione*, sulla proposta del nostro Ufficio Centrale, senza che valga la pena di soffermarsi più oltre in queste questioni meramente d'ordine.

Senatore EULA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA. Credo di dover appoggiare la proposta che ha fatto il signor Senatore Saracco. Comunque abbia potuto il signor Senatore Allievi dichiarare che il suo emendamento è un sotto-emendamento a quello dell'Ufficio Centrale, in realtà non lo è, e basta leggerlo per convincersene. I due emendamenti de' quali si tratta, nulla hanno di comune fra di loro, ma modificano entrambi in modo affatto diverso e distinto il progetto di legge votato dalla Camera elettiva; quindi trovandoci in presenza di due emendamenti, il regolamento ci dichiara qual è quello che abbia ad essere votato prima.

Dev'essere cioè votato quello che si discosta più dal concetto della legge. Ora, siccome si

discosta assai più quello dell'Ufficio Centrale, così credo che a termini del regolamento la votazione per medesimo deve aver la precedenza.

PRESIDENTE. Parendo che la maggioranza del Senato propenda a credere che si debba prima porre in votazione l'emendamento dell'Ufficio Centrale, lo pongo ai voti, come fu chiesto, per divisione. Lo rileggo.

« Coloro che non potessero produrre il certificato regolare della seconda classe nelle scuole pubbliche sono ammessi entro due anni a provare con titoli equipollenti od esame, che ne possiedono le cognizioni.

« Il giudizio ne appartiene a una Commissione composta del pretore, del delegato mandamentale scolastico e del sovrintendente alle scuole comunali ».

Coloro che intendono di approvare questo emendamento sono pregati di venir a sedere sui banchi a destra del Presidente. Coloro che non l'approvano favoriscano di sedere a sinistra.

Risultato della votazione:

Per l'emendamento dell'Ufficio Centrale hanno votato 95 Senatori, contro l'emendamento hanno votato 100 Senatori. Quindi l'emendamento è respinto.

Ora bisogna mettere ai voti l'emendamento del Senatore Allievi letto poc'anzi.

Chi intende di approvare l'emendamento del Senatore Allievi è pregato di sorgere.

(Non è approvato).

E per fine pongo ai voti l'articolo ministeriale testè letto.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.  
(Approvato).

Art. 101.

I reclami contro le iscrizioni fatte in conformità dell'articolo precedente dovranno essere presentati alla Giunta comunale, la quale potrà stabilire che il cittadino si rechi personalmente al suo cospetto per iscriverne, e firmare una protesta contro le allegazioni del reclamo.

Ove l'elettore non si presenti, o rifiuti di scrivere, sarà cancellato dalla lista elettorale.

(Approvato).

## Art. 102.

Coloro che al tempo della promulgazione della presente legge trovansi iscritti sulle liste elettorali in forza del disposto del numero 3° (capoverso) dell'articolo 1 della legge elettorale del 17 dicembre 1860, nonchè dell'articolo 18 della legge sulla ricchezza mobile del 23 giugno 1877, n° 3903 (serie 2<sup>a</sup>), vi sono mantenuti finchè non perdano alcuno degli altri requisiti richiesti da questa legge per l'esercizio dell'elettorato.

(Approvato).

## Art. 103.

Nelle provincie in cui la sovrimposta provinciale supera del cento per cento la erariale, l'eccedenza continuerà ad essere computata, nella formazione del censo elettorale di cui al numero 1° dell'articolo 3, a favore di coloro che si trovino iscritti sulle liste nel momento della promulgazione della presente legge, e fino a quando tale eccedenza perduri.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale ha proposto la soppressione di questo articolo 103.

Prego il signor Ministro a dichiarare se accetta questa soppressione.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Non avendo questo articolo più alcuna ragione di sussistere, il Ministero ne accetta la soppressione.

PRESIDENTE. A termini del Regolamento io debbo porre ai voti quest'articolo 103.

Chi intende di approvarne la soppressione, voterà contro l'articolo stesso.

(Posto ai voti l'articolo, non è approvato).

## Art. 104.

Quindici giorni dopo la promulgazione della presente legge, le Giunte comunali procederanno alla formazione di una lista complementare, nella quale dovranno comprendere tutti i cittadini che per effetto di questa legge, acquistano il diritto all'elettorato.

Per la formazione della lista complementare si procederà con le norme indicate nel Titolo II della presente legge.

(Approvato).

## Art. 105.

I termini stabiliti nel detto titolo per le domande, le affissioni, le decisioni, i reclami e gli appelli decorreranno dalla data del manifesto della Giunta.

Per la formazione della prima lista, tali termini potranno venire ridotti per decreto reale nel seguente modo, accordando:

Quindici giorni per la domanda d'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali;

Dieci giorni pei lavori della Giunta municipale;

Dieci giorni pei reclami contro l'operato della Giunta;

Dieci giorni per le deliberazioni del Consiglio comunale;

Dieci giorni per l'appello contro le deliberazioni del Consiglio;

Cinque giorni per l'invio dei reclami alla Commissione provinciale;

Venticinque giorni per le operazioni della Commissione provinciale.

(Approvato).

## Art. 106.

La lista complementare, fusa insieme con la lista formata in virtù della legge 17 dicembre 1860, costituirà, per ciascun comune, la lista permanente di che all'articolo 15 della presente legge.

(Approvato).

## Art. 107.

Nelle prime elezioni alle quali sarà applicata questa legge, non sarà cagione di nullità il fatto che in una sezione si trovi iscritto un numero di elettori maggiore o minore di quello richiesto dagli articoli 47 e 48.

(Approvato).

## Art. 108.

Sino all'approvazione definitiva delle liste, di cui agli articoli 103 e 104, e al decreto reale che convoca i Collegi per le elezioni ad una nuova Legislatura, le elezioni dei deputati continueranno ad essere fatte secondo la legge del

17 dicembre 1860 che s'intenderà da quel giorno pienamente abrogata.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora occorrerebbe procedere alla lettura della tabella delle circoscrizioni.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Prendo un'altra volta la parola, ma per un ufficio che sarà certamente gradito al Senato, e che raccoglierà l'unanimità delle adesioni; la prendo, cioè, anche di perfetto accordo coll'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, per proporre che voglia il Senato associarsi all'Ufficio Centrale nel pregare il signor Presidente a dispensarci dall'udire la lettura della tabella delle circoscrizioni.

PRESIDENTE. Il Senato dispensa dalla lettura della tabella delle circoscrizioni che già ciascun Senatore ha avuto campo di esaminare.

Senatore RICOTTI. C'è in questa tabella un errore che ho già segnalato all'onorevole Relatore.

All'art. 455 è indicato soltanto una parte del mandamento Moncenisio di Torino; l'altra parte si dovrebbe trovare sotto un altro numero, mentre non è così.

Bisognerebbe dunque o togliere la parola *in parte* od indicare a quale altro *mandamento* spetti l'altra parte.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Sono errori materiali di stampa che si correggeranno.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Io pregherei che si facesse quello che ha già fatto la Camera dei Deputati.

Siccome è già inteso che la Tabella debba essere perfettamente conforme alla circoscrizione attuale, proporrei che se il signor Presidente del Senato, d'accordo col Ministro dell'Interno, riconosce che c'è qualche errore, abbia la facoltà di correggerlo prima di mandarlo alla Camera dei Deputati.

(*Benissimo, bravo*).

PRESIDENTE. Se il Senato acconsente, si terrà questo procedimento.

(Approvato).

Ciò posto si procede all'appello nominale per la votazione della legge a scrutinio segreto.

Intanto faccio una preghiera ai signori Senatori che domani vogliano intervenire alla seduta al tocco onde procedere alla discussione dei vari bilanci che già sono all'ordine del giorno.

La votazione è chiusa.

Sono pregati i signori Senatori segretari di procedere allo scrutinio.

Ecco il risultato della votazione.

Senatori votanti . . . . .	197
Favorevoli . . . . .	142
Contrari . . . . .	55

(Il Senato approva).

Domani si terrà seduta al tocco.

Leggo l'ordine del giorno.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1882;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1882;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1882;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1882;

Applicazione della legge 26 marzo 1865 ai militari della Regia Marina giubilati anteriormente a quella legge, che presero parte alle campagne di guerra per l'indipendenza d'Italia e alla guerra di Crimea;

Aggregazione del Comune di Palombaro al Mandamento di Casoli.

La seduta è sciolta (ore 5 e 45).



## CI.

## TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1881

Presidenza del Presidente TECCHIO

SOMMARIO. — *Presentazione dei seguenti progetti di legge: 1° Proroga del termine per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie prescritto dal R. decreto 30 novembre 1865; 2° Proroga del termine per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane; 3° Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Istruzione Pubblica per l'anno 1882; 4° Leva marittima pei nati nel 1861 — Deliberazione per l'esame preventivo dei progetti di legge n. 1, 2 e 4 — Discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1882 — Domanda di schiarimenti al capitolo 34 del Senatore Cavallini e risposta del Ministro della Marina — Approvazione dei capitoli e del progetto — Discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1882 — Osservazioni del Senatore Tornielli — Schiarimenti del Ministro della Guerra — Raccomandazioni del Senatore Arrigossi al capitolo 34 e risposta del Ministro della Guerra — Approvazione dei capitoli e del progetto — Approvazione senza discussione dei progetti di legge: 1° Applicazione della legge 26 marzo 1865 ai militari della R. Marina giubilati anteriormente a quella legge che presero parte alle campagne di guerra per l'indipendenza d'Italia e alla guerra di Crimea; 2° Leva militare marittima del 1882 — Estrazione a sorte della Deputazione incaricata colla Presidenza di presentare gli omaggi del Senato alle Loro Maestà in occasione del Capo d'anno — Comunicazione d'una lettera dell'Associazione costituzionale toscana d'invito ad una conferenza in commemorazione del defunto Presidente Senatore Carlo Fenzi — Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1882 — Spiegazioni chieste dal Senatore Pissavini e date dal Ministro delle Finanze — Approvazione del bilancio — Discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1882 — Osservazioni dei Senatori Caracciolo di Bella e Alfieri e risposte del Ministro degli Affari Esteri — Approvazione del bilancio — Approvazione del progetto di legge per l'aggregazione del Comune di Palombaro al mandamento di Casoli — Presentazione dei seguenti disegni di legge: 1° per la proroga della riforma giudiziaria in Egitto; 2° Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1882; 3° Modificazione alla legge sulla posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali — Comunicazione di due progetti di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati, riguardanti, il primo la ripartizione delle imposte dirette arretrate dovute da alcuni Comuni della Provincia di Pavia, e l'altro un sussidio ai danneggiati dal terremoto nell'Abruzzo — Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati nel corso della seduta — Proclamazione del risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 25 pom.

Sono presenti i Ministri della Marina e della Guerra e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, delle Finanze, degli Esteri e dell'Agricoltura e Commercio e verso la fine

della seduta interviene pure il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, Segretario, CORSI L. dà lettura del processo verbale della precedente seduta che viene approvato.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1881

Presentazione di 4 progetti di legge.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
Mi pregio di presentare al Senato i seguenti progetti di legge, che vennero ieri approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Il primo è relativo alla proroga del termine per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie prescritto dall'articolo 41 del R. decreto 20 novembre 1865. L'altro si riferisce alla proroga dei termini fissati per l'affrancamento dalle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane.

Siccome i termini, che con questi progetti di legge si tratta di prorogare scadono fra pochi giorni, cioè il 31 dicembre corrente, così, non solo ne dimando l'urgenza in genere, ma proprio un'urgenza speciale nel senso che vengano stampati e distribuiti, e se ne faccia la Relazione il più presto possibile, per esempio fra due o tre giorni al più, allo scopo che le leggi non diventino inani, come avverrebbe se non venissero entro pochi giorni discusse ed approvate.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Acciocchè il Senato possa assecondare i giusti desiderî testè espressi dall'onorevole Guardasigilli, in vista dell'urgenza massima che presentano i due progetti di legge da lui ora consegnati all'Ufficio di Presidenza, io vorrei pregarlo ad affidare al nostro onorevole Presidente la facoltà di scegliere una o due Commissioni coll'incarico di esaminare questi due progetti di legge, e di riferirne immediatamente al Senato, evitando di mandarli agli Uffici.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, la proposta del Senatore Cavallini, è che stante l'urgenza di questi due progetti di legge, il Senato deferisca al Presidente la facoltà di eleggere una o due Commissioni per esaminarli e riferire sui medesimi, e quindi presentare le Relazioni al più presto, e se non è impossibile anche domani.

Chi intende approvare questa proposta, voglia sorgere.

(Approvato).

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
A nome del Ministro delle Finanze ho l'onore di presentare al Senato lo Stato di prima previsione per la spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio 1882, e ne chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Anche questo progetto sarà stampato e distribuito negli Uffici, e secondo le istanze del signor Ministro, se non vi è opposizione, sarà dichiarata l'urgenza.

L'onorevole Ministro della Marina ha la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge sulla leva marittima pei nati nel 1861. Prego il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza, dovendo pubblicarsi i relativi manifesti ai primi dell'anno, e chiedo se è possibile che anche per questo progetto di legge sia seguita la sollecita procedura, già adottata per quelli che ha or ora presentato l'onorevole mio Collega, il Ministro di Grazia e Giustizia.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Marina della presentazione di questo progetto di legge. Il signor Ministro chiede che sia dichiarata l'urgenza. Se non vi è opposizione, l'urgenza s'intende decretata.

Inoltre il signor Ministro fa istanza perchè l'esame di questo progetto di legge sia deferito ad una Commissione nominata dal Presidente in modo che possa riferirne al più presto possibile.

Se non vi è opposizione, anche questa proposta è approvata.

Senatore PESCIOTTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCIOTTO. Siccome la legge generale sulla leva di mare esige che questo progetto sia discusso e votato nell'anno, affinchè le operazioni possano compiersi, cominciando dal 1° dell'anno successivo, così pregherei il Presidente a voler domandare al Senato, che sia autorizzata la concessione al Presidente stesso della nomina di una Commissione, la quale riferisca dentro oggi se è possibile.

PRESIDENTE. Ciò fu già accordato dal Senato. Per conto mio, riguardo a questo progetto di

legge relativo alla leva di mare, sarei d'opinione di nominare la stessa Commissione, che già ha riferito sulla leva dell'anno 1881, per la classe dei nati nell'anno 1860, con questa sola differenza che a quella Commissione apparteneva anche il signor Senatore Di Brocchetti, il quale trovasi ora impedito di farne parte per motivi di salute, per cui sarei d'avviso di nominare in sua vece il signor Senatore Valfrè.

La Commissione quindi sarebbe composta dei signori Senatori: Martinelli, Longo, Valfrè, Corsi Luigi e Pescetto.

Questa proposta, se non ci sono osservazioni, s'intende approvata.

#### Discussione del progetto di legge N. 151.

PRESIDENTE. Ora viene in discussione il progetto di legge intitolato: « Stato di prima pre-

visione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1882 ».

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del progetto di legge:

#### Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1882, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Marina in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su quest'articolo.

Se nessuno chiede la parola, si passa alla lettura dei vari capitoli.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

## TITOLO I.

**Spesa ordinaria**

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

**Spese generali.**

1	Ministero - Personale (Spese fisse) . . . . .	594,305 »
2	Ministero - Materiale . . . . .	27,000 »
3	Consiglio superiore di marina (Spese fisse). . . . .	84,160 »
4	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine). . . . .	13,800 »
5	Casuali . . . . .	105,000 »
	(Approvato).	824,265 »

**Spese per la marina mercantile.**

6	Corpo delle capitanerie di porto (Spese fisse) . . . . .	905,070 »
7	Conservazione dei fabbricati della marina mercantile e della sanità marittima. . . . .	90,000 »
8	Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto (Spese fisse) . . . . .	18,000 »
9	Spese varie per la marina mercantile e per la sanità marittima . . . . .	128,800 »
10	Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919 (Spesa obbligatoria) . . . . .	80,000 »
	(Approvato).	1,221,870 »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1881

**Spese per la marina militare.**

11	Navi in armamento ed in disponibilità . . . . .	2,659,000 »
12	Stato maggiore generale della regia marina . . . . .	1,759,800 »
13	Corpo del genio navale. . . . .	487,828 »
14	Corpo di commissariato militare marittimo . . . . .	675,000 »
15	Corpo sanitario militare marittimo . . . . .	393,640 »
16	Corpo reale equipaggi . . . . .	4,090,000 »
17	Personale civile tecnico e contabile . . . . .	793,580 »
18	Carabinieri reali . . . . .	207,947 »
19	Viveri . . . . .	3,740,000 »
20	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione . . . . .	80,000 »
21	Giornate di cura e materiali d'ospedale . . . . .	207,490 »
22	Distinzioni onorifiche . . . . .	34,000 »
23	Carbon fossile ed altri combustibili . . . . .	2,338,697 »
24	Personale pel servizio dei fabbricati della regia marina . . . . .	73,322 50
25	Accademia navale e scuole . . . . .	197,521 50
26	Quota spesa corrispondente alla retta da versarsi all'erario dagli allievi dell'accademia navale (Spesa d'ordine) . . . . .	71,200 »
27	Servizio scientifico - Personale . . . . .	115,800 »
28	Servizio scientifico - Materiale . . . . .	114,900 »
29	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria). . . . .	30,000 »
30	Noli, trasporti e missioni . . . . .	354,140 »
31	Materiale per la manutenzione del naviglio esistente . . . . .	4,933,131 »
32	Mano d'opera per la manutenzione del naviglio . . . . .	3,074,586 »
33	Artiglierie, armi subacquee ed armi portatili . . . . .	2,487,000 »
34	Conservazione dei fabbricati militari marittimi . . . . .	600,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	29,518,583 »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1881

	<i>Riporto</i> . . . . .	29,518,583 »
35	Riproduzione del naviglio. - Allestimento del <i>Dandolo</i> , del <i>Flavio Gioia</i> e dell' <i>Italia</i> - Continuazione della costruzione degli incrociatori <i>Americo Vespucci</i> e <i>Savoia</i> - Continuazione della costruzione del <i>Lepanto</i> - Continuazione della costruzione di due navi da guerra di prima classe (una a Castellamare e l'altra a Venezia) - Costruzione di una terza nave di prima classe (a Spezia), di un'altra di seconda classe e di due di terza classe . . . . .	13,600,000 »
		43,118,583 »

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo totale di L. 43,118,583.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Siamo pochi; ma fossimo anche moltissimi, i capitoli si voterebbero a tamburo battente come pur troppo avviene sempre al Senato. È proprio deplorabile che noi ci troviamo sempre posti nella dura alternativa, o di negare i mezzi al Governo per far fronte alle spese dello Stato, ciò che assolutamente è incompatibile, oppure di abdicare quasi alla nostra missione, e fare atto di rassegnazione votando senz'altro i bilanci.

Io capisco benissimo che la discussione del Senato in materia di bilanci, se si vuole che la macchina costituzionale funzioni, deve essere delicata assai, e anziché addentrarsi nelle singole cifre, debba limitarsi, direi quasi, ad emettere un voto politico sul complesso dei bilanci medesimi.

Ma ciò non impedisce, e credo sia anche nel desiderio dello stesso Governo, che il Senato, composto di tante persone eminenti in ogni ramo dell'amministrazione, venga man mano additando quelle modificazioni che crede più convenienti pel migliore assetto dello Stato.

Di questa condizione di cose io non faccio colpa al Ministero, il quale procede come hanno fatto i suoi predecessori; e dirò di più: se convocasse il Parlamento in tempo diverso da quello che si suole comunemente, sarebbe probabile che le sedute non avessero luogo per mancanza di numero. Ma è il sistema che non funziona; e quindi, a me pare necessario che il Ministero escogiti un altro mezzo per cui questo inconveniente sia tolto, o cangiando il

termine dell'anno finanziario, oppure riducendo ancora ad un solo i due bilanci di prima previsione, oppure ancora con un altro espediente qualunque, il quale ci ponga in grado di esaminare seriamente i bilanci. Ciò premesso, mi permetto, io che sono totalmente profano alle cose di marineria, di richiamare l'attenzione del Senato e del signor Ministro della Marina sopra un punto del suo bilancio che fu già toccato dal Relatore della Commissione permanente di finanza e sul quale anche la stessa Commissione non ha potuto far a meno d'insistere.

Al capitolo 34 dove si parla della conservazione dei fabbricati e nei documenti illustrativi del bilancio, si dice che vi sono tante spese di prima necessità che ascendono alla somma di 1,591,000 lire, ma che invece il Ministero si limita per ora a chiederne 150,000 soltanto. In tal caso, o Signori, noi dobbiamo scegliere tra questi due dilemmi: o queste spese sono proprio di prima necessità, cioè urgenti, imprescindibili, che non ammettono alcuna dilazione, e allora domando io perchè il signor Ministro, si limita a domandare 150,000 lire? Crede forse egli che il Parlamento sia così improvvido da negargli ciò che è assolutamente necessario per far fronte alle spese indispensabili dello Stato? Qualunque siano le angustie delle finanze, noi non c'indurremo mai a questo; tanto più che, trascurandole, evidentemente non possono a meno di aumentare e produrre quindi gravissimi danni. Se si trattasse della costruzione, di riparazioni urgentissime di prima necessità ad un fabbricato, aspetteremmo forse noi che questo rovinasse, per provvedere la somma necessaria onde ricostruirlo?

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1881

O queste spese non sono necessarie ed urgentissime, e allora si possono differire.

Mi pare adunque che in questo caso si potrebbe adottare un altro termine per distinguere quelle più o meno urgenti.

Ma il dichiarare in un bilancio che vi sono spese di prima necessità indeclinabili, che non ammettono dilazione di un giorno per 1,600,000 lire circa, e poi limitarsi a richiedere solamente il decimo, mi pare che ciò sia una specie d'incongruenza.

Io dunque vorrei pregare l'onorevole Ministro della Marina a volere darmi spiegazione a questo riguardo.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. Mi piace di poter rispondere alle obiezioni dell'onorevole Cavallini, che trattasi di una questione di dizione e non di fatti per le parole di *prima necessità*.

Il riparto dei lavori proposti dalla Direzione del Genio comprende manutenzioni, e queste ammontano alla somma di 330,000 lire, e lavori di miglioramento, ai quali è stato attribuito carattere di prima necessità. Nondimeno è necessario che il Governo li riparta negli esercizi di più anni, poichè se si facessero tutti i lavori in un anno, l'anno seguente non si farebbe che la semplice manutenzione, e perciò

la spesa non sarebbe ripartita convenientemente.

Posso accertare l'onorevole Cavallini che colla somma in bilancio, la conservazione di tutti gli stabili sarà perfettamente assicurata, e questi potranno prestare quel servizio che si richiede.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Bembo.

Senatore BEMBO. Prescindo affatto dalla prima parte delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Cavallini, osservazioni, le quali si possono applicare in generale a tutti i bilanci. Quanto poi alle considerazioni che riguardano singolarmente il bilancio di cui discutiamo, e specialmente la parte che si riferisce alle riparazioni di alcuni fabbricati marittimi, la Commissione permanente nella sua Relazione aveva già fatto la medesima osservazione, e si è acquietata in seguito alle dichiarazioni dapprima manifestate dall'onorevole Ministro, cioè che la dizione presentava un certo difetto, e che tutti i lavori i quali erano indicati di prima necessità non lo erano punto, e che la somma da lui preventivata di 600 mila lire, non di 150 mila, bastava appunto per supplire a tutti i bisogni per il mantenimento e per le riparazioni a questi fabbricati marittimi.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti la somma di lire 43,118,583.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.  
(Approvato).

## CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

36	Fitto di beni demaniali destinati in uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . . (Approvato).	2,240,332 51
----	--	--------------

## TITOLO II.

## Spesa straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese generali.

37	Assegni di aspettativa e disponibilità (Spese fisse) . . . . . (Approvato).	114,000 »
----	--	-----------

## Spese per la marina militare.

38	Costruzioni navali — Quelle indicate al capitolo n. 35 (Spesa ripartita) (Approvato).	2,000,000 »
----	--	-------------

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1881

**RIASSUNTO****TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali . . . . .	824,265 »
Spese per la marina mercantile . . . . .	1,221,870 »
Spese per la marina militare. . . . .	43,118,583 »
<b>TOTALE della categoria prima . . . . .</b>	<b>45,164,718 »</b>
<b>CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO . . . . .</b>	<b>2,240,332 51</b>
<b>TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria (Approvato). . . . .</b>	<b>47,405,050 51</b>

**TITOLO II.****Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali . . . . .	114,000 »
Spese per la marina militare . . . . .	2,000,000 »
<b>TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria (Approvato). . . . .</b>	<b>2,114,000 »</b>
<b>INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . . .</b>	<b>49,519,050 51</b>
<b>(Approvato).</b>	

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1881

PRESIDENTE. Il Senatore Tornielli è iscritto per parlare, non so se sul bilancio della Marina, testè approvato, o su quello della Guerra.

Senatore TORNIELLI. Su quello della Guerra.

PRESIDENTE. Essendo esaurita la votazione dei capitoli di questo bilancio della Marina, poichè il progetto di legge, che è stato già letto, si compone di un articolo unico, così sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del progetto di legge  
N. 152.**

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1882.

Il Senatore, *Segretario* VERGA, legge:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1882, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Guerra, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Il Senatore Tornielli ha la parola.

Senatore TORNIELLI. Dappoichè le consuetudini del Senato permettono di cogliere l'occasione della discussione dei bilanci per fare qualche raccomandazione, anche se non si connette con l'andamento finanziario dell'amministrazione, io ne approfitterò per ricordare che nella tornata del 20 dicembre dell'anno passato ho avuto l'occasione di pregare il signor Ministro della Guerra di voler prendere in considerazione la posizione che è fatta agli iscritti di leva, i quali avendo ottenuto la facoltà di farsi visitare all'estero, debbono poscia imprescindibilmente, e sotto pena di cadere nella renitenza, presentarsi ad una nuova visita davanti il Consiglio di leva dello Stato, l'anno susseguente.

Io ho pregato allora che si tenesse conto di ciò che vi ha di eccessivamente severo in questa disposizione, quando si tratta di persone afflitte da infermità visibili, e che non possono far nascere alcun dubbio sulla loro realtà.

Citai come esempio il caso di coloro che fossero monchi di un braccio o di una gamba,

di chi avesse una parte del corpo atrofizzata e simili; e dissi che in questi casi, che si potrebbero perfettamente determinare e limitare, io non giungevo a comprendere come non si prestasse piena fede ai certificati degli agenti consolari e diplomatici che confermano le dichiarazioni dei periti, i quali hanno proceduto alla visita. Confortai allora questa mia opinione con alcune ragioni di giustizia che non istarò a ripetere perchè sono già nel resoconto della seduta del 20 dicembre dell'anno passato.

Il Ministro di Grazia e Giustizia, per il suo Collega della Guerra, già allora impedito dalla infermità che pur troppo lo trasse al sepolcro, mi rispondeva: che nei casi citati ogni previsione è vinta dalla realtà, e che il Ministero della Guerra aveva appunto in quei giorni presentato un progetto di legge intorno al reclutamento dell'esercito, nel quale la legge antica veniva opportunamente modificata.

Poi l'onorevole Ministro aveva la cortesia di leggere al Senato il testo della legge in vigore e quello della legge in progetto.

Indi soggiungeva: « Posso dunque promettere all'onorevole Senatore Tornielli che se il concetto del Ministro sarà approvato dal Parlamento, il regolamento al quale si riferisce con le sue osservazioni, sarà sostanzialmente modificato, e non potrà che essere modificato nel senso da lui espresso.

Ora, un anno è trascorso ed il progetto di legge non è stato nè approvato, nè discusso. Lo potrà essere, forse, tra breve, speriamolo; ma intanto io vorrei raccomandare al signor Ministro della Guerra di prendere in considerazione se, trattandosi di una questione di giustizia, sia il caso di non far correre a questa disposizione le sorti di un progetto generale, complessivo, e si possa invece prendere o proporre qualche provvedimento, il quale risponda alle esigenze da me indicate.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Io mi uso che il nuovo progetto relativo al reclutamento dell'esercito sarà quanto prima discusso alla Camera dei Deputati; quindi non parmi il caso di presentare un apposito progetto di legge per riparare agli inconvenienti

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1881

segnalati, molto giustamente, dall'onorevole Senatore Tornielli.

Io confido anzi che le nuove disposizioni, che riguardano appunto gl'iscritti all'estero, i quali evidentemente sono incapaci al servizio militare, saranno applicate colla nuova leva, e così le dichiarazioni dei regi Consolati e Legazioni saranno titoli sufficienti presso i Consigli di leva per esentare senz'altro coloro che sono dichiarati affetti da quelle malattie che non lasciano dubbio sul servizio militare.

Ritenga però l'onorevole Senatore Tornielli che le parole pronunciate l'anno scorso a nome del Ministro della Guerra saranno perfettamente confermate dai fatti.

Senatore TORNIELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORNIELLI. Ringrazio il signor Ministro della Guerra della cortesia sua di aver risposto, e ne prendo atto.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, si procede alla lettura dei capitoli.

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,398,000 »
2	Ministero - Materiale	64,500 »
3	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	20,000 »
4	Casuali (Approvato).	220,000 »
		1,702,500 »
Spese per l'esercito.		
5	Stati maggiori e comitati	5,642,390 »
6	Corpi di fanteria	52,904,200 »
7	Corpi di cavalleria	9,537,134 »
8	Corpi di artiglieria e genio	11,408,100 »
9	Carabinieri reali	18,482,700 »
10	Corpo veterani ed invalidi	703,523 25
11	Corpo e servizio sanitario	2,286,600 »
12	Corpo del commissariato e personali contabili pei servizi amministrativi	1,936,000 »
13	Scuole militari pel reclutamento degli ufficiali e sott'ufficiali	2,781,500 »
14	Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (Spesa d'ordine)	1,289,500 »
15	Scuole militari complementari	886,700 »

Da riportarsi . . . . . 107,858,347 25

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1881

	<i>Riporto</i>	
	107,858,347	25
16	Compagnie di disciplina e stabilimenti penali militari.	1,074,867 »
17	Personale dell'istituto topografico . . . . .	318,600 »
18	Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio . . . . .	1,793,451 »
19	Personale della giustizia militare. . . . .	486,100 »
20	Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità (Spese fisse) .	256,800 »
21	Assegni agli ufficiali della milizia mobile, di complemento e della milizia territoriale . . . . .	580,000 »
22	Istruzione agli uomini della seconda categoria e delle classi richiamate dal congedo illimitato . . . . .	4,338,000 »
23	Indennità di viaggio per l'esercito permanente ed ai personali civili, pei movimenti collettivi della milizia mobile e spese varie di trasporto . . . . .	2,749,100 »
24	Vestiaro e corredo alle truppe e spese dell'opificio e dei magazzini centrali . . . . .	14,334,710 »
25	Panc alle truppe, rifornimento viveri di riserva a' corpi di truppa e spese relative . . . . .	19,703,011 25
26	Foraggi ai cavalli dell'esercito . . . . .	14,442,500 »
27	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi d'alloggi e di uffici militari . . . . .	3,885,478 75

Senatore ARRIGOSSÌ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ARRIGOSSÌ. Io ho domandato la parola non per proporre variazioni intorno a questo capitolo del bilancio, ma semplicemente per fare all'onorevole signor Ministro della Guerra due raccomandazioni che sono rivolte precisamente ad esclusivo vantaggio del Veneto.

Qui non sarà da temere che vi sia un *Cicero* il quale parli *pro domo sua*; niente affatto. Io qui parlo soltanto perchè siano unificati nel Veneto due rami di servizio che sono ancora retti secondo la legge austriaca. Il primo è quello delle servitù militari. — È vero che le autorità locali del genio militare fanno del loro meglio per mitigare quant'è possibile la durezza della legge austriaca intorno alle servitù militari; ma in ogni modo è un guaio enorme, che in tutti i terreni circostanti alle fortezze continui questa servitù la quale impedisce i movimenti di terreni, piantagioni, e costruzioni perfino di

mura di cinta. Dunque io faccio vivissima preghiera all'onorevole signor Ministro che voglia occuparsi dell'argomento, e migliorare, se è possibile, la condizione dei proprietari di questi terreni circostanti alle fortezze. La seconda cosa per la quale ho domandato la parola è per l'unificazione che desidero sia attuata anche intorno a ciò che riguarda il pagamento dell'acquartieramento militare. Questa materia dell'acquartieramento militare è oggi ancora governata dalla patente austriaca del 15 aprile 1851. Tutti noi sappiamo, o precisamente, direi meglio, quelli che hanno appartenuto al dominio Lombardo Veneto sanno che questa patente era coordinata al sistema del fondo territoriale; sanno cioè che questa patente ammetteva che i rimborsi che dovevano farsi per l'acquartieramento militare ai Comuni, per una quota stavano a carico dell'erario militare, per un'altra quota a carico del fondo territoriale, e per una terza quota a carico dei Comuni. Ora, il fondo territoriale è stato

soppresso come tutti sanno con riflesso al 1° gennaio 1867, ossia stato soppresso di diritto, e con riflesso a quell'epoca, ma di fatto è stato soppresso col 1° gennaio 1868; per il 1867 sono stati fatti i relativi pareggiamenti. Ora, i Comuni pagano anche quella quota che doveva essere loro rifiuta dal fondo territoriale; ed essi credono con tutto il diritto, secondo me almeno, e secondo non soltanto la mia opinione ma anche secondo quella di valenti giureconsulti che sono stati interrogati in proposito, credono, e ripeto, che quello che deve rifondere la quota che una volta si rifondeva dal fondo territoriale, debba essere l'erario nazionale. Da ciò è stata fatta una causa dalla Commissione di stralcio del fondo territoriale relativamente all'anno 1867 e gli acquartieramenti militari del 1867, per quella quota che avrebbe dovuto pagarsi dal fondo territoriale e che non doveva pagarsi da questo fondo perchè tolto di mezzo come dissi col 1° gennaio 1867, sono stati pagati dall'Erario.

Veramente però la frase non è perfettamente esatta; il comitato di stralcio ha fatto la causa all'Erario, l'ha vinta in prima istanza, l'Erario si è prodotto in appello; ma in appello si comprendeva troppo bene dall'avvocatura erariale, che la causa sarebbe stata perduta, e si è cercata una transazione; dunque se non è stata pagata proprio come riconoscimento di debito da parte dell'Erario di ciò che avrebbe dovuto pagarsi dal fondo territoriale, in ogni modo è stata pagata questa quota relativa al 1867 come corrispettivo di transazione. Ma restano poi tutte le spese di acquartieramento militare. Dal primo gennaio 1866, in poi, i nostri Comuni intendono assolutamente di essere rifiuti, per quella terza parte delle spese di acquartieramento che competeva al fondo territoriale, dall'Erario nazionale. Ora, se si continua questo stato di cose, se non si unifica questo ramo di servizio nel Veneto, applicando anche da noi le patenti del 1836, io credo che perpetueremo un semenzajo di liti, nelle quali è molto probabile, per non dire certo, che l'Erario nazionale debba avere la peggio. Io parlai in questo senso alla Camera dei Deputati, se non erro, nel giugno e anche nel dicembre del 1875. Credo fosse in effetto della mia parola che il signor Ministro della Guerra, mi pare fosse l'onorevole Generale Mezzacapo, nel 1876 presentò una legge

di unificazione di questo servizio delle spese per acquartieramenti militari. Sopra questa legge è stata nominata una Commissione che doveva riferirne alla Camera, della quale Commissione ebbi l'onore di far parte anch'io; è stato anzi nominato il Relatore che era, se ben mi ricordo, l'onorevole Del Zio.

Ma l'onorevole Del Zio, per quanto io mi sappia, non ha presentata la Relazione. Poi è cessata la legislatura, e non se n'è più fatto niente. Le cose adunque restano perfettamente allo stato di prima, ed io faccio vivissima istanza al signor Ministro della Guerra perchè con quella alacrità e saggezza, di cui abbiamo avuto tante prove, voglia occuparsi anche di questo ramo di servizio.

Una sola parola dirò per finire, ed è questa: in nome di Dio, sono già 16 anni quasi che noi siamo unificati, che noi siamo entrati a far parte della grande famiglia italiana; mi pare che sia proprio tempo che cessino nel Veneto le leggi austriache, queste vecchie memorie d'un dominio abborrito.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Come l'onorevole Senatore Arrigossi bensa, abbiamo molte leggi in Italia in materia di servitù militari.

Tutti gli antichi Stati d'Italia avevano le loro proprie, ed alcune erano regolate da consuetudini.

Sta allo studio un apposito progetto di legge per unificare tutte queste diverse consuetudini, leggi e regolamenti esistenti al riguardo.

Ritenga però l'onorevole Arrigossi che dove esistono fortezze sono inevitabili le servitù militari.

Onde anche nel nuovo progetto sarà prescritto che non si potrà nè innalzare, nè abbattere muri di cinta, od altri ripari intorno alle fortezze senza prima ottenerne speciale autorizzazione.

La matassa è molto arruffata. E non posso neanche garantire che il progetto di legge che sarà presentato in questa sessione alla Camera dei Deputati possa approdare ad un risultato, perchè già una volta è stato presentato senza che se ne sia potuto avere alcun effetto.

Però, per quanto dipenderà da me; sento la necessità che si addivenga, in omaggio al prin-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1881

cipio di giustizia e d'ordine, ad un'unica legislazione su questa materia; e quindi spero che il desiderio espresso dall'onorevole Senatore Arrigossi sarà soddisfatto in un tempo non troppo remoto.

Quanto alle prestazioni militari, è già stato presentato un progetto di legge, il quale sarà quanto prima posto all'ordine del giorno, allo scopo di unificare le diverse legislazioni che reggono questo ramo di servizio.

Riguardo a questo si potrà procedere in modo

più spedito che non per l'altra legge di servitù militari; e sono persuaso che allo scorcio di questa sessione potremo finalmente avere questa legge.

Senatore ARRIGOSI. Ringrazio l'onor. Ministro delle date spiegazioni e mi dichiaro perfettamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni si prosegue nella lettura dei capitoli.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

28	Manutenzione dei materiali varî di mobilitazione, studi ed esperienze relative, rinnovazione e mantenimento delle bandiere dei forti .	62,000 »
29	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento di cavalli . . . . .	5,222,400 »
30	Istruzione alla milizia territoriale . . . . .	1,000,000 »
31	Materiale e stabilimenti d'artiglieria . . . . .	6,071,000 »
32	Materiale e lavori del genio militare . . . . .	4,616,000 »
33	Fitti d'immobili ad uso militare (Spese fisse) . . . . .	560,000 »
34	Spese per l'istituto topografico militare, per le biblioteche militari, per pubblicazioni militari periodiche ed altre . . . . .	190,600 »
35	Spese di giustizia criminale militare (Spesa obbligatoria) . . . . .	27,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	189,569,965 25

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1881

		<i>Riporto</i> . . . . .	189,569,965 25
36	Ordine militare di Savoia . . . . .		197,900 »
37	Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali . . . . .		70,000 »
38	Assegni per gli ufficiali in posizione ausiliaria . . . . .		770,000 »
	(Approvato).		190,607,865 25
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.			
39	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .		4,126,870 80
	(Approvato).		
TITOLO II.			
<b>Spesa straordinaria</b>			
—			
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.			
<b>Spese per l'esercito.</b>			
40	Carta topografica generale d'Italia (Spesa ripartita) . . . . .		350,000 »
41	Fabbricazione di fucili e moschetti modello 1870, relativi accessori, oggetti di buffetterie e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita) . . . . .		5,760,000 »
42	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita) . . . . .		860,000 »
43	Fabbricati per istituti militari (Spesa ripartita) . . . . .		100,000 »
44	Ultimazione del fabbricato a sede del Ministero della guerra (Spesa ripartita) . . . . .		300,000 »
45	Costruzione di una fabbrica d'armi al di qua dell'Appennino (Spesa ripartita) . . . . .		200,000 »
	(Approvato).		7,570,000 »
<b>Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.</b>			
46	Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso (Spesa ripartita) . . . . .		3,500,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . . . .	3,500,000 »

## SESSIONE DEL 1880-81 --- DISCUSSIONI --- TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1881

	<i>Riporto</i> . . . . .	3,500,000 »
47	Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita) . . . . .	1,340,000 »
48	Armamento delle fortificazioni (Spesa ripartita) . . . . .	3,500,000 »
49	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita) . . . . .	2,600,000 »
50	Costruzioni nuove per acquartieramenti (Spesa ripartita) . . . . .	800,000 »
51	Costruzione di magazzini, sale d'armi, poligoni e piazze d'armi (Spesa ripartita) . . . . .	400,000 »
52	Adattamenti, miglioramenti e grossa manutenzione di fabbricati (Spesa ripartita) . . . . .	800,000 »
53	Lavori strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita) . . . . .	400,000 »
54	Dotazione di materiali del genio nelle fortezze dello Stato (Spesa ripartita) . . . . .	200,000 »
55	Lavori a difesa delle coste (Spesa ripartita) . . . . .	1,500,000 »
56	Fortificazioni di Roma (Spesa ripartita) . . . . .	1,000,000 »
57	Forti di sbarramento e lavori di difesa dello Stato (Spesa ripartita) . . . . .	4,500,000 »
58	Spese per opere militari assunte dal Governo colla convenzione 25 novembre 1879, stipulata col municipio di Torino (Legge 27 marzo 1881, n. 114, serie 3 <sup>a</sup> ) (Spesa ripartita) . . . . .	166,666 66
	(Approvato).	20,706,666 66

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1881

**RIASSUNTO**

—

**TITOLO I.****Spesa ordinaria**

—

**CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali . . . . .	1,702,500 »
Spese per l'esercito . . . . .	190,607,865 25
TOTALE della categoria prima . . . . .	192,310,365 25

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO . . . . .	4,126,870 80
---	--------------

TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria (Approvato).	196,437,236 05
--	----------------

**TITOLO II.****Spesa straordinaria**

—

**CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese per l'esercito . . . . .	7,570,000 »
Spese per le fortificazioni a difesa dello Stato . . . . .	20,706,666 66
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .	28,276,666 66

INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) (Approvato).	224,713,902 71
---	----------------

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1881

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico che è stato già letto, questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge N. 154.

PRESIDENTE. Ora verrebbe all'ordine del giorno il progetto di legge «Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli affari Esteri per l'anno 1882;» ma non essendo presente ancora il sig. Ministro degli affari Esteri, discuteremo intanto l'altro progetto di legge intitolato:

Applicazione della legge 26 marzo 1865, n. 2217, ai militari della R. Marina giubilati anteriormente a quella legge, che presero parte alle campagne di guerra per l'indipendenza d'Italia e alla guerra di Crimea.

Prego i signori Segretari di dar lettura degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI L. legge:  
(V. *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale di questo progetto di legge. Nessuno chiedendo la parola si procede alla discussione degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI L. legge:

Art. 1.

L'applicazione della legge 26 marzo 1865, n° 2217, viene estesa ai militari ed assimilati della regia marina, che avendo preso parte alle campagne di guerra per l'indipendenza d'Italia ed a quella di Crimea, furono riformati o giubilati per titoli diversi da quelli che sono indicati nell'art. 14 della legge 4 dicembre 1879, n° 5168, e godono di una pensione di giubilazione inferiore a quella che loro spetterebbe in base alla stessa legge 26 marzo 1865.

L'applicazione della legge 26 marzo 1865 è pure estesa alle famiglie di detti militari ed assimilati che si trovino nelle condizioni da essa legge determinate.

(Approvato.)

Art. 2.

La presente disposizione avrà effetto dal giorno in cui sarà promulgata questa legge.

(Approvato.)

Anche questo progetto sarà insieme agli altri votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge N. 160.

Senatore PESCIOTTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCIOTTO. Se l'onorevole Presidente lo permette ed il Senato acconsente, io leggerei la relazione sul progetto di legge presentato dal Ministro della Marina per la leva di mare del 1882.

PRESIDENTE. Favorisca leggere prima il progetto e poi la sua Relazione.

Senatore PESCIOTTO. Il progetto di legge è il seguente:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire la leva marittima dell'anno 1882 sulla classe dei nati nel 1861.

Il primo contingente di questa leva è fissato in duemilacinquecento uomini.

Art. 2.

La somma da pagarsi per ottenere nell'anno 1882 il passaggio dal primo al secondo contingente, in base all'art. 74 della legge fondamentale per la leva marittima in data 18 agosto 1871, n. 427 (serie 2<sup>a</sup>) sarà di lire duemila.

Leggo la relazione.

Signori Senatori! Giusta le prescrizioni della legge generale sulla leva di mare del 18 agosto 1871, n. 427 (serie 2<sup>a</sup>) l'onorevole signor Ministro della Marina presentò all'altro ramo del Parlamento lo schema di legge, col quale viene autorizzato a chiamare al sorteggio nelle due categorie di leva per il 1882, i giovani iscritti nella gente di mare nati nel 1861.

La Camera dei Deputati approvò questo progetto nella seduta del 20 scadente mese.

La leva domandata avrebbe ancora a base la legge del 1871, malgrado il voto del Senato di due anni or sono, voto pel quale essa dovrebbe essere posta in tutta la possibile corrispondenza con quella che regge la leva per l'esercito.

Dobbiamo però accertare che a cura e sollecitudine dell'on. signor Ministro della Marina,

fu allestito il progetto di legge si giustamente domandatogli; esso non fu ancora presentato al Parlamento a motivo di alcune proposte di modificazioni alla legge per la leva di terra, state presentate alla Camera dei Deputati dall'onorevole signor Ministro della Guerra, le quali potrebbero per avventura riprodurre quel disaccordo fra le due leggi di leva, che è nel desiderio comune nostro di veder tolte.

Il progetto di legge che ora è proposto alle vostre discussioni è conforme a quanto da parecchi anni vi è domandato e da voi approvato; ne diversifica in ciò solo che invece di 2000 uomini, solito contingente annuale, ne sono domandati pel 1882 N. 2500, essendochè appunto nel 1882 scade la ferma che hanno contratto i giovani che entrarono nella scuola dei mozzi alla sua istituzione.

Noi vi preghiamo di accordare i vostri suffragi a questo progetto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, s'intende chiusa la discussione generale e si passerà a quella degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire la leva marittima dell'anno 1882 sulla classe dei nati nel 1861.

Il primo contingente di questa leva è fissato in duemilacinquecento uomini.

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo, voglia sorgere.

(Approvato).

#### Art. 2.

La somma da pagarsi per ottenere nell'anno 1882 il passaggio dal primo al secondo contingente in base all'art. 74 della legge fondamentale per la leva marittima in data 18 agosto 1871, N. 427 (serie 2<sup>a</sup>) sarà di lire duemila.

(Approvato).

Si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Vorrei pregare l'onorevole nostro Presidente a voler mettere in discussione almeno lo *stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze*.

Io credo che questo non darà luogo a discussione; in ogni caso quando sorgesse qualche questione per la quale abbisognasse l'intervento del signor Ministro, si potrebbe allora momentaneamente sospendere la discussione dei capitoli controversi.

Senatore PISSAVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PISSAVINI. Per me non avrei nessuna difficoltà di aderire alla proposta dell'onorevole Cavallini; ma mi pare che la presenza del Ministro delle Finanze sarebbe non solo opportuna ma necessarissima. Discutendosi in sua assenza il bilancio della spesa, si toglierebbe ai Senatori la facoltà di rivolgere al medesimo quelle raccomandazioni ed osservazioni che credessero di fare nell'interesse della cosa pubblica.

Se si vuole quindi continuare la discussione anche su questo bilancio, prego l'onorevole Presidente di fare avvertire il Ministro delle Finanze che si sta per discutere il suo bilancio ed avvertirlo che si desidera il suo intervento in Senato.

PRESIDENTE. Furono già inviati telegrammi tanto al Ministro delle Finanze quanto al Ministro degli Esteri.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Non posso a meno di fare qualche osservazione all'onorevole Pissavini ed è che prima di tutto io ho premesso che se mai per avventura sorgesse una questione, oppure se qualcheduno volesse fare interpellanze o interrogazioni o domandare degli schiarimenti, si avesse a sospendere la discussione per attendere la presenza dell'onorevole Ministro; in ciò siamo d'accordo perfettamente; ma se non sorgesse nessuna discussione, se nessuno credesse di domandare schiarimenti, mi pare che si potrebbe usufruire del tempo.

Siamo alla votazione dei bilanci. Il tempo stringe; siamo sicuri noi che ci troveremo ancora in numero? Ecco perchè insisto nella proposta che si adotti quel temperamento che fu già adottato altre volte.

Se stiamo alla Relazione della Commissione

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1881

permanente di Finanza, mi pare che non vi sia argomento che dia luogo a temere che possa nascere una discussione grave.

Del resto, ripeto, si potrà al caso sempre sospendere. Quindi vorrei pregare il Senato che frattanto, se l'onorevole Pissavini non insiste, si usufruisse del tempo e si cominciasse la discussione del bilancio delle Finanze.

Senatore PISSAVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PISSAVINI. Mi spiace non potere aderire alla preghiera ed alle osservazioni dell'onorevole Senatore Cavallini. Se, come credo, l'onorevole nostro Presidente fece avvertire il Ministro delle Finanze, son certo che egli fra pochi minuti sarà al Senato.

D'altra parte io non so nascondere che desidero la presenza in Senato dell'onorevole Ministro di Finanza, perchè avrei a rivolgergli una domanda di qualche rilievo alla quale non so se potrebbero dare adeguata risposta i Ministri della Guerra e della Marina presenti al Senato.

PRESIDENTE. Allora sospenderemo per qualche momento la discussione, nella speranza che venga o l'uno o l'altro dei Ministri fra breve tempo.

Intanto avverto il Senato, che a seconda della deliberazione presa di affidarmi l'incarico della nomina di una Commissione per l'esame dei due progetti di legge, il 1° relativo alla proroga dei termini per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie prescritti dall'art. 41 del R. D. 30 novembre 1865; ed il secondo per la proroga dei termini fissati per l'affrancamento dalle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane, questa Commissione sarà così composta: Berlea, Errante, Giannuzzi-Savelli, Caracciolo di Bella, Canonico.

Si procederà pure fin d'ora al sorteggio dei nomi dei Senatori, i quali si recheranno insieme alla Presidenza, a rendere omaggio alle Loro Maestà in occasione del capo d'anno.

Restano eletti i signori Senatori: Saracco, Bertolini, Majorana, Pasella, Fiorelli, Tornielli, Griffini; e a supplenti: Brioschi e Pietracatella.

Do lettura al Senato di una lettera pervenuta dall'Associazione costituzionale toscana, sede di Firenze.

Firenze, 13 dicembre 1881.

« Eccellenza,

« L'Associazione costituzionale toscana, sede di Firenze, ha deliberato di promuovere in Firenze una commemorazione del suo Presidente comm. Carlo Fenzi, Senatore del Regno, già deputato.

« A questa commemorazione che sarà certamente grata, senza distinzione di parti, a quanti ammirarono l'alto carattere e le virtù civili dello estinto, sarebbe desideratissimo lo onorifico intervento dei signori Senatori e Deputati.

« L'Associazione costituzionale mi ha quindi dato l'onorevole incarico di fare speciale invito alla E. V. e preghiera alla E. V. di volere notificare ai signori Senatori l'invito ad intervenire. La commemorazione avrà luogo in Firenze la sera del 3 gennaio prossimo a ore otto e tre quarti nella sala della Società filarmonica, stabile Pagliano, in via Ghibellina.

« Pei signori Senatori e Deputati non è necessario biglietto di ammissione.

« Mi prego, Eccellenza, confermarle la espressione dei miei sentimenti di ossequio.

« Il Vice presidente

« ODOARDO ZUCCHINI ».

Invito i signori Senatori, che saranno in condizione di poterlo fare, a voler intervenire a cotesta commemorazione per onorare la memoria del compianto nostro Collega Senatore Fenzi.

#### Discussione dei progetti di legge N. 150, 155, 116.

PRESIDENTE. Essendo ora presente il signor Ministro delle Finanze si procede alla discussione dello « stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1882 ».

Il Senatore, Segretario, VERGA dà lettura del progetto di legge.

Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1882, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordina-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1881

rie e straordinarie del Ministero delle Finanze, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Senatore PISSAVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PISSAVINI. L'onorevole Ministro delle Finanze ricorderà certamente come, nell'altro ramo del Parlamento, io ebbi più volte a richiamare la di lui attenzione sui gravi inconvenienti che presenta l'attuale sistema di doppia discussione dei bilanci dello Stato.

L'onorevole signor Ministro delle Finanze ha riconosciuto in gran parte la giustizia delle osservazioni da me svolte, ed in seguito ad impegno da lui preso si è proceduto alla nomina d'una Commissione reale sotto speciale incarico di studiare e proporre le necessarie modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato. Se sono esatte le mie osservazioni, la Commissione reale con elaborato rapporto ha rassegnato il risultato de' suoi studi e concretate le proposte atte a far cessare gl'inconvenienti lamentati, che a mio avviso sono gravissimi, e che mi astengo di enumerare perchè ben noti al Senato ed all'onorevole Ministro delle Finanze, più di chiunque altro interessato a far cessare uno stato di cose veramente anormale, pregiudicevole al buon andamento della cosa pubblica. Mi limito quindi a pregare l'onorevole Ministro delle Finanze a voler dichiarare al Senato se realmente sono compiuti i lavori della Commissione reale per la riforma della legge sulla contabilità generale dello Stato, e se non sia quanto prima in grado di presentare al Parlamento un progetto di legge inteso a variare l'anno finanziario e ridurre ad una sola la discussione dei bilanci, unico modo, a mio avviso, per togliere di mezzo gl'inconvenienti che nei due rami del Parlamento si sono pur troppo sin qui lamentati. Dalla cortesia del signor Ministro attendo con piena fiducia una soddisfacente risposta.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro delle Finanze.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Godo poter dichiarare all'onorevole Senatore Pissavini che la Commissione reale eletta per fare degli studi di riforma sulla contabilità generale dello Stato ha già compiuto da qualche tempo il suo lavoro.

Aggiungo che il Ministero ha preso in attento esame le conclusioni della Commissione.

Agli studi di lei ha aggiunti i suoi propri, confortandoli coi risultati dell'esperienza degli anni decorsi, ed è riuscita a concretare un disegno di legge, da presentarsi prossimamente al Parlamento, per introdurre nella legge della contabilità generale dello Stato quelle riforme le quali sono più urgenti e più raccomandate da necessità di servizio, e specialmente in ordine al principio ed al termine dell'anno finanziario, e allo scopo di rendere più agevole la discussione e votazione dei bilanci.

Io non posso prendere impegno preciso intorno al giorno in cui questo disegno di legge potrà esser presentato all'altro ramo del Parlamento, ma prego l'onorevole preopinante di esser sicuro di tutta la premura del Governo nell'affrettare una riforma, la quale ormai si può dire diventata urgente.

Senatore PISSAVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PISSAVINI. Io sono lieto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro delle Finanze, e ne prendo atto.

Per la soddisfacente sua risposta io porgo all'onorevole Ministro le più sentite grazie, e se una mia parola può trovare presso di lui facile accoglienza, lo prego di sollecitare nei limiti del possibile la presentazione del progetto di legge da lui accennato. Renderà così un gran servizio al buon andamento della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, la discussione generale è chiusa e si passa a quella dei capitoli.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1881

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese generali di amministrazione.

*Ministero.*

1	Personale (Spese fisse) . . . . .	1,465,269 80
2	Spese d'ufficio . . . . .	73,400 »
	(Approvato).	<hr/>
		1,538,669 80

*Intendenze di finanza.*

3	Personale (Spese fisse) . . . . .	7,358,637 50
4	Spese d'ufficio (Idem) . . . . .	430,000 »
5	Fitto di locali non demaniali (Idem) . . . . .	120,000 »
	(Approvato).	<hr/>
		7,908,637 50

*Servizi diversi.*

6	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione. . . . .	135,000 »
7	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio . . . . .	115,000 »
8	Trasporti effettuati dalle società ferroviarie per conto dell'amministrazione finanziaria. . . . .	5,000 »
9	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine) . . . . .	104,000 »
10	Casuali . . . . .	125,000 »
	(Approvato).	<hr/>
		484,000 »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1881

<b>Spese per servizi speciali.</b>		
<i>Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo della privativa dei tabacchi.</i>		
11	Personale (Spese fisse) . . . . .	59,910 »
12	Spese d'ufficio, indennità e compensi diversi . . . . .	7,500 »
13	Spese di perizia e sorveglianza in contraddittorio pei lavori d'importanza eseguiti dalla regia . . . . .	2,000 »
	(Approvato).	69,410 »
<i>Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.</i>		
14	Personale (Spese fisse) . . . . .	929,716 93
15	Spese d'ufficio ed indennità (Idem) . . . . .	268,900 »
16	Spese d'ufficio variabili, retribuzioni, diarie, compensi per lavori straordinari, indennità, materiale e diverse . . . . .	122,500 »
17	Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	220,000 »
18	Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine) . . . . .	3,200,000 »
19	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria) . . . . .	400,000 »
20	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) . . . . .	1,400,000 »
	(Approvato).	6,541,116 93
<i>Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.</i>		
21	Personale degli ispettori delle imposte dirette (Spese fisse) . . . . .	213,240 »
22	Indennità agli ispettori per giri d'ufficio . . . . .	110,000 »
23	Personale degli agenti delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	2,991,226 06
24	Spese d'ufficio e di personale straordinario assegnato alle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Idem) . . . . .	451,000 »
25	Indennità agli agenti delle imposte dirette, e compensi per lavori a cottimo ed altre retribuzioni straordinarie . . . . .	415,100 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	4,180,566 06

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1881

	<i>Riporto</i> . . . . .	4,180,566 06
26	Spese eventuali, materiale e diverse; compensi e remunerazioni straordinarie per lavori statistici e contabili occorrenti all'amministrazione delle imposte dirette . . . . .	50,000 »
27	Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avvocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali (Spesa d'ordine) . . . . .	251,176 »
28	Corresponsione ai Comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria) . . . . .	4,100,000 »
29	Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati . . . . .	90,000 »
30	Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	180,000 »
31	Spese diverse occorrenti pel servizio della conservazione del catasto. . . . .	320,000 »
32	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria) . . . . .	107,000 »
33	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) . . . . .	6,500,000 »
34	Rimborsi dovuti agli esattori in pendenza delle operazioni relative all'identificazione degli immobili già devoluti di diritto al demanio pel quinquennio 1873-77 (Spesa d'ordine) . . . . .	<i>per memoria</i>
35	Personale tecnico ed amministrativo della giunta del censimento di Lombardia . . . . .	67,010 »
36	Spese di materiale e diverse . . . . .	26,000 »
37	Personale degli uffici tecnici di finanza (Spese fisse) . . . . .	1,011,890 »
38	Indennità al personale degli uffici tecnici di finanza per il servizio del macinato . . . . .	300,000 »
38 bis.	Indennità di trasferta e soggiorno agli impiegati degli uffici tecnici di finanza, ed indennità e mercede al personale di basso servizio per lavori relativi al catasto. . . . .	300,000 »
39	Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione del grano . . . . .	3,135,000 »
40	Anticipazioni di spese di perizie a sensi dell'art. 18 del testo di legge approvato con regio decreto 13 settembre 1874, n. 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei mulini, a sensi dell'art. 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n. 2057 (Spesa d'ordine) . . . . .	8,000 »
41	Aggio di esazione ai contabili - Macinato (Idem) . . . . .	1,279,000 »
42	Rimborsi e restituzioni di tasse - Macinato (Idem) . . . . . (Approvato).	350,000 »
		22,255,642 06

*Amministrazione esterna delle Gabelle.*

Spese comuni ai diversi rami.

43	Stipendi agli ispettori superiori delle gabelle (Spese fisse) . . . . .	54,110 »
44	Soldi, assegni, indennità, casermaggio e diverse per la guardia di finanza . . . . .	15,766,940 »
45	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Idem) . . . . .	480,000 »
46	Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli doganali di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati in servizio delle guardie di finanza . . . . .	140,000 »
47	Sussidi e remunerazioni agli agenti subalterni delle dogane, alle guardie di finanza, agli operai delle saline ed ai loro superstiti . . . . .	60,000 »
48	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria; compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria) . . . . .	60,000 »
49	Spese di giustizia penale. Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse. Compenso agli stessi scopritori, per multe non soddisfatte dai contravventori, indennità a testimoni e periti. Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria) . . . . .	300,000 »
	(Approvato).	16,861,050 »

## Servizio del Lotto.

50	Personale (Spese fisse) . . . . .	961,860 »
51	Spese d'ufficio (Idem) . . . . .	20,000 »
52	Indennità, spese per l'esecuzione delle estrazioni, sussidi, compensi per lavori straordinari, spese di materiale trasporti e diverse . . . . .	184,000 »
53	Aggio d'esazione (Spesa d'ordine) . . . . .	5,430,000 »
54	Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	18,000 »
55	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria) . . . . .	42,680,000 »
	(Approvato).	49,293,860 »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1881

Tassa di fabbricazione.		
56	Spese diverse relative alla tassa di fabbricazione degli spiriti, della birra, delle acque gazose, delle polveri da fuoco, della cicoria preparata, degli zuccheri e degli olii di seme di cotone, aggi sulle riscossioni, compensi e remunerazioni per prestazioni diverse, costruzione, applicazione e manutenzione dei misuratori alle fabbriche di spirito (Spesa d'ordine) . . . . .	260,000 »
57	Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra e sulle acque gazose esportate, e restituzione di metà della tassa sullo spirito alle industrie che l'adoperano come materia prima (Idem) . . . . .	400,000 »
(Approvato).		660,000 »
Dogane.		
58	Personale (Spese fisse) . . . . .	3,725,511 39
59	Spese d'ufficio ed indennità diverse (Idem). . . . .	100,000 »
60	Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestare servizio in disagiata residenza . . . . .	65,000 »
61	Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	150,000 »
62	Spese di materiale e diverse per le dogane, compensi per lavori statistici, indennità per le spese di perizia e pel collegio dei periti . . . . .	170,000 »
63	Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (Spesa d'ordine) . . . . .	1,400,000 »
64	Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani (Spesa obbligatoria) . . . . .	30,000 »
(Approvato).		5,640,511 39
Dazio di consumo.		
65	Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198 (Spese fisse) . . . . .	10,000,000 »
66	Spese relative alla riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli (Spesa d'ordine). . . . .	1,350,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		11,350,000 »

## SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1881

	<i>Riporto</i> . . . . .	11,350,000 »
67	Spese relative alla riscossione del dazi di consumo negli altri comuni e rimunerazioni diverse (Spesa d'ordine) . . . . .	190,000 »
68	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem) . . . . .	20,000 »
	(Approvato).	11,560,000 »
	Sali.	
69	Stipendi agli impiegati delle saline (Spese fisse). . . . .	101,480 »
70	Spese d'ufficio ed indennità agli impiegati destinati a prestar servizio in località malsane . . . . .	9,220 »
71	Paghe agli operai delle saline, compensi e spese eventuali diverse . . . . .	510,000 »
72	Indennità ai rivenditori dei sali (Spesa d'ordine) . . . . .	1,070,000 »
73	Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali (Spese fisse)	243,522 24
74	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali per pesatura, facchinaggio e spese d'ufficio, non che per prestazioni di servizio in disagiata residenza (Idem) . . . . .	77,865 »
75	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali per pesatura, facchinaggio e spese d'ufficio (Spese variabili) . . . . .	1,965 »
76	Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	170,000 »
77	Compra e trasporto dei sali (Spesa obbligatoria) . . . . .	3,984,000 »
78	Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso (Spesa d'ordine) . . . . .	2,950,000 »
79	Preparazione del sale agrario ed industriale (Spesa obbligatoria) . . . . .	180,000 »
80	Spese diverse e di materiale pei magazzini, otturazione delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (Idem) . . . . .	30,000 »
	(Approvato).	9,328,052 24
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
81	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	1,759,892 85

## TITOLO II.

## Spesa straordinaria

## CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE

## Spese generali di amministrazione.

*Servizi diversi.*

82	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . . . . .	275 »
83	Stipendio ed indennità di residenza agl'impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici (Idem) . . . . .	71,420 »
84	Assegni di disponibilità (Idem) . . . . .	25,000 »
	(Approvato).	96,695 »

## Spese per servizi speciali.

*Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.*

85	Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (Spesa d'ordine) . . . . .	140,000 »
86	Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto nel compartimento modenese (Legge 4 gennaio 1880, n. 5222) . . . . .	<i>Per memoria</i>
87	Applicazione di contatori ed altri congegni meccanici. Spese diverse per l'attuazione della legge sul macinato . . . . .	150,000 »
	(Approvato).	290,000 »

*Amministrazione esterna delle gabelle.*

88	Costruzione dei locali per l'impianto del servizio doganale in seguito all'ampliamento ed alla sistemazione del porto di Genova (Art. 8 della convenzione approvata colla legge 9 luglio 1876, n. 3230) . . . . .	<i>Per memoria</i>
89	Somma da corrispondere al Ministero della Guerra per 16,000 carabine a retrocarica somministrate alle guardie doganali in baratto di quelle vecchie inservibili . . . . .	<i>Per memoria</i>
	(Approvato).	

## RIASSUNTO

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese generali di amministrazione.

Ministero . . . . .	1,538,669 80
Intendenze di finanza . . . . .	7,908,637 50
Servizi diversi . . . . .	484,000 »
	<hr/>
	9,931,307 30

(Approvato).

## Spese per servizi speciali.

Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo della privativa dei tabacchi . . . . .	69,410 »
Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari . . . . .	6,541,116 93
Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto . . . . .	22,255,642 06
Amministrazione esterna delle gabelle:	
<i>Spese comuni ai diversi rami.</i> . . . . .	16,861,050 »
<i>Servizio del lotto</i> . . . . .	49,293,860 »
<i>Tassa di fabbricazione</i> . . . . .	660,000 »
<i>Dogane</i> . . . . .	5,640,511 39
	<hr/>
<i>Da riportarsi</i> . . . . .	101,321,590 38

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1881

	<i>Riporto</i>	101,321,590 38
<i>Dazio consumo</i>		11,560,000 »
<i>Sali</i>		9,328,052 24
		<hr/> 122,209,642 62
		<hr/>
TOTALE della categoria prima		132,140,949 92
		<hr/>
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		1,759,892 85
		<hr/>
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria (Approvato).		133,900,842 77
		<hr/>
TITOLO II.		
<b>Spesa straordinaria</b>		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
<b>Spese generali di amministrazione.</b>		
Servizi diversi		96,695 »
		<hr/>
<b>Spese per servizi speciali.</b>		
Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto		290,000 »
		<hr/>
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria		386,695 »
		<hr/>
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)		134,287,537 77
		<hr/>
(Approvato).		

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, anche questo progetto di legge sarà rinviato allo scrutinio segreto.

Ora si procede alla discussione del progetto di legge del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'anno 1882, del quale si darà lettura:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo

di previsione per l'anno 1882, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli Affari Esteri, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

È aperta la discussione generale; e siccome su questo bilancio sono iscritti due oratori cioè il Senatore Caracciolo di Bella ed il Senatore Alfieri, do la parola al signor Senatore Caracciolo di Bella.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Le cifre che figurano sopra questo bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri darebbero luogo ad alcune osservazioni, per ciò che riguarda tutto l'ordinamento interno del Ministero istesso. Ho inteso qui ora che il signor Ministro ha presentato all'altro ramo del Parlamento una legge sull'amministrazione interna del Ministero degli Affari Esteri; io credo quindi sarebbe miglior cosa attendere, per sottomettere al Senato le osservazioni che io ho in animo di fare, il giorno nel quale verrà in discussione il progetto di legge che l'onorevole Ministro ha già presentato alla Camera dei Deputati.

Quanto poi alle relazioni del nostro Governo colle potenze estere, l'imbarazzo di un oratore non può essere già quello di non trovare argomento da parlare sopra questa delicatissima questione; l'imbarazzo potrebbe venire piuttosto dalle molte cose e dalla grande importanza delle cose che si dovrebbero trattare. E avvegnachè io sia partigiano delle ampie e profonde discussioni per ciò che riguarda le nostre relazioni esteriori, credo che queste discussioni debbano riguardare soprattutto le grandi linee, l'indirizzo generale da imprimere alla nostra politica estera. Ritengo per ciò che in vista di alcuni negoziati pendenti - di cui l'importanza è molto grande - forse non sarebbe cosa opportuna e discreta di volgere interrogazioni precise allo onorevole Ministro in questo momento, tanto più che a noi manca il mezzo per potere ciò fare con perfetta cognizione di causa, attesa la mancanza di comunicazioni ufficiali per parte del signor Ministro. Scopo adunque del mio brevissimo parlare si è di pregare appunto il signor Ministro degli Affari Esteri a volerci quanto prima presentare quei documenti, che ci possono porre in grado di fare una discussione sulla nostra politica estera, partendo da cognizioni e da dati positivi.

Sarebbe mestieri che questa presentazione di documenti si facesse, specialmente in quanto alle nostre relazioni con lo stato presente di cose nella Reggenza di Tunisi.

Noi non abbiamo riconosciuto il trattato del Bardo del 12 maggio. Sarebbe per altro necessario che il paese sapesse quali sono le relazioni del nostro Governo nella Tunisia con le autorità quivi dominanti, per la protezione dei nostri nazionali che abitano nella Reggenza.

Il Governo inglese diede istruzioni al Ministro di Parigi di mantenere le sue relazioni ordinarie col Bey, e di porsi in relazione col Ministro di Francia a cui in virtù dell'art. 6 del trattato 12 maggio è delegata la direzione degli affari esteri nella Tunisia, per quanto dal Governo del Bardo a quello fosse rinviato, e non altrimenti.

Sarebbe utile il sapere se noi nello stato temporaneo delle cose, ci siamo conformati a a questo modo di vedere ed a queste istruzioni del Governo inglese date al suo rappresentante a Tunisi.

Un'altra questione nella quale mi pare che il Parlamento dovrebbe essere informato con qualche precisione si è quella della vertenza fra la Rumenia ed il Governo Austro-Ungarico intorno alla navigazione del Danubio.

La Commissione che fu incaricata di stendere il progetto per la navigazione danubiana era composta dei delegati delle potenze, uno dei quali era, se non vado errato nel nome, l'italiano signor Simondelli.

Questo progetto stabiliva una sottocommissione di rappresentanti delle diverse potenze, sotto la presidenza del delegato Austro-Ungarico.

I miei colleghi tutti sanno come gli studi di questa Commissione abbiano incontrato per parte di alcuni degli Stati rivieraschi e più particolarmente dello Stato Rumeno, delle vive opposizioni. Ora, poichè un delegato italiano ha avuto parte nella compilazione di questo progetto, sarebbe anche mestieri che noi fossimo informati dello stato di questa vertenza fino al giorno presente, anche in vista di mantenere le buone relazioni col Governo Austro-Ungarico, che, dopo gli ultimi avvenimenti che tutti sanno, debbono stare a cuore del Governo e della Nazione italiana più di qualunque altra cosa.

Gli è dopo queste brevi considerazioni che fo preghiera categorica al signor Ministro degli Affari Esteri, acciocchè mi voglia dire se e quando potrà presentare i documenti, di cui io credo che il Senato abbia bisogno, affinchè il parere dei signori Senatori sia anche più illuminato sopra queste gravi vertenze, ed in altra occasione si possa fare, per quello che riguarda il Ministero degli Affari Esteri, una ampia ed ordinata discussione che sia utile e pratica.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1881

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Io non ho che da rivolgere una raccomandazione sopra un argomento speciale che si riferisce al personale del Ministero degli Affari Esteri, del quale argomento mi pare non sia il caso di parlare ora.

Aspetterò invece che il signor Ministro abbia risposto, se crede, all'on. Collega ed amico Senatore Caracciolo di Bella.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro degli Affari Esteri.

MANCINI, *Ministro degli Affari Esteri*. Debbo anzi tutto ringraziare l'onorevole Senatore Caracciolo di Bella, perchè abbia creduto di risparmiare questioni in questo momento poco opportune relativamente all'indirizzo generale della politica estera. Così facendo, egli ha dato prova, che la esperienza diplomatica da lui acquistata gli è fedele consigliera anche nell'adempimento delle alte sue funzioni in questa Assemblea politica.

Egli ha riserbato inoltre d'intrattenere il Senato intorno ai bisogni ed alle necessità dell'ordinamento interno de' servizi del Ministero degli affari esteri, allorchè verrà in discussione un disegno di legge che è stato da me presentato alla Camera elettiva. Quel disegno di legge trovasi corredato da numerosi provvedimenti, i quali erano nella competenza del potere esecutivo, per modo che già emanarono a mia cura due decreti reali e parecchi decreti ministeriali, il cui tenore permette fin da ora di giudicare quale sia il sistema complessivo dei miei concetti; ma evidentemente io non potrei compiere e coronare l'edifizio senza l'aiuto e l'intervento dell'autorità legislativa. Appunto per ciò costituiscono argomento del disegno di legge, che ora è in esame davanti l'altra Camera, le proposte che si appartenevano alla competenza del Parlamento. Certamente, allorchè esso verrà innanzi al Senato, io sarò lietissimo di far tesoro di quei suggerimenti che la grande esperienza degli onorevoli membri di quest'alta Assemblea potrà fornirmi, essendo io convinto che, se vi è ramo di servizio in cui la sufficienza ed il valore di un personale dotato della necessaria istruzione possano contribuire grandemente alla dovizia ed utilità dei risultati, debbasi specialmente ciò affermare dell'ammi-

nistrazione delle relazioni estere dello Stato, in cui non solamente i collaboratori che circondano il Ministro, ma anche i funzionari del corpo diplomatico e del consolare, debbono insieme cooperare e coordinare la loro azione per conseguire il maggior vantaggio del paese.

Questo ringraziamento intendo anche rivolgere all'onorevole Senatore Alfieri, che ha fatto su questo stesso argomento la medesima riserva.

L'onorevole Senatore Caracciolo Di Bella m'invita a fare - appena sia possibile - la presentazione de' documenti riguardanti le questioni che più interessano la politica estera, ed in ispecie sopra le due questioni di Tunisi e della navigazione Danubiana.

Io già presentai nell'altro ramo del Parlamento alcune serie di documenti diplomatici; e già il primo Libro verde è stato messo in distribuzione presso la Camera, ed essa certamente sarà fatta contemporaneamente agli onorevoli membri del Senato.

In questo primo Libro verde si contengono tutti i documenti che riguardano la vertenza Turco-Ellenica, e vi si scorge qual'è la parte, non ispregevole, che l'Italia ha avuto in tutti i negoziati, e nell'esecuzione delle convenzioni, colle quali l'Europa si può felicitare di avere testè chiusa una ben delicata quistione, e di aver soppresso una cagione quasi permanente di guerra in Oriente.

Presentai ancora tre altre serie di documenti, che ora si stanno stampando.

Una si riferisce alla nostra controversia col Chili, per indennità dei danni sofferti dai nostri nazionali nella guerra disastrosa ch'ebbe luogo col Perù.

L'altra riguarda l'inchiesta di Beilul in Egitto, circa i nostri reclami tendenti alla scoperta e punizione dei colpevoli del deplorabile eccidio dell'infelice Giulietti e dell'ufficiale Biglieri, insieme agli altri marinai italiani.

La terza ed ultima contiene le corrispondenze scambiate in occasione di un tentativo di sbarco di soldati egiziani a poca distanza dal nostro possedimento di Assab — tentativo che mercè l'energica attitudine del nostro Governo potè essere evitato e scongiurato.

Per ciò che riguarda i documenti sulla questione Tunisina, faccio appello alla esperienza

ed all'avvedimento dello stesso onorevole Senatore Caracciolo di Bella, perchè egli renda conto a sè stesso, se, in questi momenti, la diffusione di codesti documenti, e le discussioni che ne sorgerebbero, potrebbero arrecare utilità, o non piuttosto creare impedimenti ed ostacoli, ed accrescere i danni inerenti allo svolgersi degli avvenimenti.

D'altronde in Francia si è annunziato che si presenteranno da quel Governo nel mese di febbraio nuovi progetti, per meglio determinare le relazioni della Francia colla Tunisia.

Noi dunque ci troveremo in presenza di una situazione che per ora ignoriamo; e però sarebbe inopportuno pregiudicarla co' molti documenti, che attestano i reclami e le obiezioni che da noi sono stati elevati. A me pare che il ritardo non nuoccia, ma anzi possa giovare. Attenderemo adunque la presentazione di questi progetti francesi, li esamineremo con calma, ma con quella gelosa custodia dei nostri diritti nazionali, la quale non potremmo abbandonare un solo istante; ed a suo tempo noi sottometeremo al Parlamento tutti i documenti che facciano fede della condotta che noi abbiamo creduto nostro obbligo di tenere in questa spinosissima questione.

L'onor. Caracciolo di Bella mi domanda altresì, quale sia stato il nostro contegno nelle relazioni che, dopo il trattato del Bardo, abbiamo mantenuto coll'autorità francese in Tunisia.

Io ho altrove dichiarato, e rinnovo la dichiarazione, che l'Italia sola è stata quella che non ha riconosciuto il trattato del Bardo, nè esplicitamente nè implicitamente; imperocchè l'Inghilterra certamente non ne ha fatto mai una ricognizione esplicita, ma accettando di mantenere relazioni coll'autorità francese, come rivestita della rappresentanza tunisina, implicitamente vi ha dato, io credo, esecuzione, sempre però con riserva che non dovessero mai venirne lesi e pregiudicati i diritti che l'Inghilterra e i cittadini britannici potessero invocare sulla base dei trattati esistenti.

Quanto a noi, dopo quell'epoca, abbiamo avuto comunicazioni dirette unicamente e costantemente col Bey.

I nostri reclami, anche per le più lievi cagioni, furono sempre trasmessi al Bey direttamente.

Noi non avremmo avuto veruna difficoltà di trovarci in relazione col signor Roustan, a cui diedi anzi ordine che si fossero usati personalmente i maggiori riguardi. Ma ciò che a noi impediva di avere una relazione diretta con lui, era la doppia qualità ch'egli rivestiva, e che agli occhi nostri era incompatibile.

Se egli non fosse stato il rappresentante della Francia a Tunisi, e fosse divenuto il Ministro degli Affari Esteri del Bey, come il nostro compianto Senatore Scialoia ha potuto essere un tempo Ministro del Vice Re d'Egitto, non avremmo avuto obiezioni di sorta.

La difficoltà nasceva da ciò che la gestione degli affari esteri della Tunisia era affidata, non già al signor Roustan, ma alla Francia, cioè a chi fosse il rappresentante *pro tempore* della Francia in Tunisi. Ed allora agli occhi nostri sembrava che non fosse ammissibile la coesistenza di questa doppia rappresentanza in una medesima persona; perchè se Tunisi e la Francia debbono in realtà considerarsi politicamente come due Stati diversi, è impossibile che nelle relazioni estere la medesima persona li rappresenti entrambi, come sarebbe giuridicamente impossibile che in un contratto il debitore ed il creditore si trovassero rappresentati da un solo e medesimo mandatario.

Ad ogni modo, dal nostro canto non esiste alcun atto che possa, nè esplicitamente, nè implicitamente, significare il nostro riconoscimento.

Abbiamo avuto a deplorare non lievi danni sofferti dai nostri connazionali nella crisi dolorosa che quel paese attraversa. Abbiamo sofferto uccisioni e depredazioni; sopravvennero poi i fatti dolorosissimi che accompagnarono il bombardamento e l'occupazione di Sfax. Relativamente a questi ultimi in ispecie, non mancarono le nostre vive ed energiche reclama- zioni, espresse non solamente a Tunisi, ma anche a Parigi, e rispetto ad esse i negoziati sono pendenti, ed attendiamo ancora finali determinazioni.

In questo stato di cose, sarebbe, a mio avviso, pregiudizievole al pubblico servizio la presentazione prematura di documenti necessariamente incompleti.

Noi dunque ci riserviamo di presentare i chiesti documenti al Senato e all'altra Camera, appena ci paia che le relative questioni o pos-

sano riguardarsi chiuse, o siano per ricevere una soluzione soddisfacente; ovvero allora che ci sembri giunto il momento in cui non si potrebbe, senza maggior danno e senza responsabilità nostra, indugiare l'invocazione dell'autorità del Parlamento a giudice dei fatti avvenuti e della nostra condotta, dappoichè a voi, o Signori, ed alla Camera elettiva appartiene il giudizio supremo degli atti del Governo.

Per ciò che riguarda la questione Danubiana, la Commissione europea di cui il nostro delegato fa parte, si riunisce, come è noto, a Galatz, ed ha già esaminato in più di una sessione il Regolamento da elaborarsi per il tratto del fiume che corre fra le Porte di ferro e Galatz.

Pare che sia per riprendersi in breve una sessione novella, ed a tal fine i diversi delegati dei Governi riceveranno le loro istruzioni, e colà dovranno discutere su questo grave argomento.

Nella discussione di un primo schema preliminare (*avant-projet*) alcune questioni già hanno potuto raccogliere una maggioranza, e ritengonsi quindi come risolte.

Altre questioni presentano ancora radicali dissensi, e tali divergenze che nulla si può affermare di preciso.

L'obbiettivo è certamente quello contemplato nel trattato di Berlino, cioè di trovar modo di costituire una garanzia collettiva dell'Europa per assicurare la libertà della navigazione del Danubio, specialmente da Galatz alle Porte di ferro, di questa grande arteria fluviale, che tanta parte è delle comunicazioni commerciali d'Europa.

Ora, le modalità di organizzazione di questa garanzia sono svariatissime, e sino a questo momento pareva che molte potenze consentissero a formare una Commissione mista di delegati degli Stati Ripuari, tra i quali anche l'Austria fu ammessa, perchè, sebbene da Galatz alle Porte di ferro il fiume non bagna le sue terre, pure in tanta parte del rimanente suo corso il fiume bagna il territorio austriaco.

Questa Commissione degli Stati Ripuari perciò si troverebbe composta di quattro membri, cioè de' rappresentanti dell'Austria, della Romania, della Serbia e della Bulgaria.

Sorgeva naturale il dubbio. Quando si formerà

la parità, come si decideranno le quistioni? Quali metodi saranno proposti?

L'Austria ha domandato, come potenza maggiormente interessata, di avere la presidenza della Commissione, con voce preponderante.

L'Inghilterra assentiva anche a questa combinazione, ma con un correttivo, cioè che fosse riconosciuto un diritto di appello alla Commissione Europea di otto membri che oggi siede a Galatz; laddove si riuscisse ad organizzare un sistema di appellazione, si avrebbe sempre una garanzia contro il pericolo di errori che in quistioni importanti potessero commettersi dalla Commissione dei Ripuari; sarebbe sempre vero che l'ultima parola nell'esercizio di questa importante garanzia sarebbe pronunciata dall'Europa intiera, rappresentata dall'anzidetta Commissione superiore.

Tale è oggi lo stato della controversia.

Noi l'abbiamo esaminata colla più grande cura, e prenderemo parte con tutto lo spirito d'equità e di conciliazione a questa discussione; attendiamo di conoscere con precisione quali siano le istruzioni che gli altri Governi daranno ai loro delegati, dappoichè è certo che il lavoro della Commissione riunita a Galatz dovrà venire sottoposto alla sanzione ed approvazione dei varî Governi.

Come si vede, anche per questa questione la presentazione di documenti non potrebbe accennare per ora a veruna conclusione o risultato finale; si avrebbe una serie di documenti incompleti e di poca significazione.

Io non posso dunque che assicurare il Senato che la più diligente attenzione sarà da me portata al proseguimento di questo importante negoziato, e che non si mancherà dall'Italia di adempiere il dovere che le è assegnato, sia dal punto di vista della fedeltà a' principî, sia dal desiderio di addivenire in concreto ad una soluzione politicamente utile ed atta a soddisfare a tutte le esigenze della situazione.

S'incontrano opposizioni, che alcuni credono per avventura eccessive, da parte della Rumenia, la quale non vorrebbe nemmeno lasciare a ciascuna delle potenze ripuarie sul proprio territorio l'esclusiva ed assoluta competenza di eseguire i regolamenti. Però il trattato di Berlino stabilisce che la Commissione europea, quella che siede a Galatz, formerà i regolamenti. Dunque nel formare i regolamenti questa Commis-

sione ha potestà di determinare benanche chi li debba eseguire, e come si debbano eseguire, ed a chi spetti sorvegliarne l'esecuzione: se così non fosse, questi regolamenti scritti, ma esposti ad essere violati e non eseguiti, senza esservi altro mezzo che quello di ricorrere all'estrema ragione delle armi contro i violatori, condurrebbero indirettamente a tradire, dirò così, i desideri e gli intendimenti che ispiravano la stipulazione del trattato di Berlino.

Ma, io ripeto ancora una volta, non posso esprimere per ora nessuna opinione, e tanto meno quella del Governo, appunto perchè trattandosi di un argomento che è in istato di studio, bisogna aspettare i risultati di questo esame collettivo, conoscere l'opinione benanche di tutti gli altri Governi interessati, dopo di che soltanto il Governo italiano potrà adottare definitivamente quell'opinione che gli parrà giusta e conveniente.

Io non credo, o Signori, di dover aggiungere altre informazioni, essendo queste le sole che mi furono domandate.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor Senatore Caracciolo di Bella.

Senatore **CARACCIOLO DI BELLA.** Ringrazio l'onorevole sig. Ministro delle spiegazioni che si compiacque di darmi e prendo atto della promessa che ha fatto al Senato, prima di tutto di voler provvedere affinchè i documenti già presentati all'altro ramo del Parlamento siano al Senato comunicati, ed anche per la promessa che ha fatto di pubblicare quei documenti che si riferiscono alle nostre relazioni colla reggenza di Tunisi, e alla vertenza che riguarda la navigazione Danubiana, nel più breve tempo che gli sarà possibile.

Aggiungo solamente una preghiera, di volere cioè adoperarsi in modo che questa presentazione dei documenti abbia luogo durante il periodo della presente Sessione parlamentare, affinchè si possa anche in Senato fare una discussione di qualche larghezza sulle cose che riguardano in generale la politica estera italiana.

Senatore **ALFIERI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **ALFIERI.** Come ne ho fatto riserva poco fa, mi permetto di rivolgere una raccomandazione all'onorevole Signor Ministro degli Affari Esteri.

Non vi ha dubbio certamente che egli porta i maggiori lumi sopra tutto ciò che dipende dal suo Dicastero, quindi non è a lui personalmente, dirò così, che occorre fare nessun eccitamento onde migliorare qualunque sia dei rami che al dicastero stesso appartengono.

Tuttavia, siccome ho avuto l'occasione di persuadermi che qualche cosa vi sarebbe pur da migliorare, sia rispetto al servizio dello Stato, sia nell'interesse stesso del personale addetto al Ministero degli Affari Esteri - come ad esempio nella classe dei giovani impiegati, così io mi permetto di sottoporre alcune considerazioni al Signor Ministro ed al Senato.

Sin dai primi tempi, se non m'inganno, della costituzione del Regno d'Italia fu - se non intieramente, per lo meno abbastanza sostanzialmente - riformato il sistema di mandare nelle principali legazioni degli addetti volontari. Io credo che a quel momento vi fossero delle ragioni speciali per adottare questo sistema, e basta di allegarne due che udii allora mettere avanti come principali. La prima era che dovendo naturalmente colle annessioni ampliarsi il personale diplomatico, non si poteva richiedere da coloro che prima non facevan o parte degli Stati del Re di Sardegna, di presentarsi all'ingresso della carriera diplomatica con quel corredo di cognizioni, che erano state imposte a coloro che avevano subito gli esami di concorso o per altre vie adito alla carriera medesima.

Un'altra considerazione - evidentemente molto grave - si era che la formazione del Regno d'Italia si manifestasse anche nella sua rappresentanza, per quanto fosse possibile, con quei nomi che appartengono alla storia, e che naturalmente all'estero sono maggiormente conosciuti come i rappresentanti di tutte le parti d'Italia.

Ma mi pare che basti enunciare questi due motivi per far vedere come dovessero avere un carattere transitorio; e come quindi il sistema - che su essi motivi si fondava - dovesse, a breve andare, venire modificato.

Io, per quante informazioni abbia assunto, non ho potuto verificare che, in massima, il sistema si sia mutato. Nell'applicazione invece è venuto poi a cambiare assolutamente di carattere; e ne sono derivati varî inconvenienti. Ne sono avvenuti degl'inconvenienti pel ser-

vizio dello Stato, ne sono avvenuti anche per i giovani che avevano così incominciata la carriera, e per le famiglie che li avevano avviati per quella strada.

L'inconveniente che fra gli altri derivò per lo Stato, fu che questo credeva di poter fare assegnamento nel seguito della carriera, sopra parecchi di questi giovani, i quali, essendo entrati nella carriera diplomatica assolutamente impreparati, assolutamente sprovvisti delle cognizioni che occorre per poterla con propria soddisfazione e con utilità del servizio pubblico continuare, si sono a breve andar di tempo ritirati. Quindi il Governo si è veduto mancare una parte direi delle reclute, sulle quali avea fatto assegnamento.

Per le famiglie che avevano mandato questi giovani alle legazioni all'estero, è venuto un altro inconveniente; ed è che hanno sperimentato che la carriera era eccessivamente lenta, e che bisognava aspettare moltissimo tempo prima, non dirò che essi avessero un'adeguata remunerazione dei servizi prestati, ma che gli assegni fossero proporzionati alla posizione che erano obbligati di tenere e per la propria dignità, e per l'onore del Governo che servono.

Ma queste speranze diventavano quasi del tutto vane; perchè anche quando cominciano a godere degli stipendi, questi sono così tenui che davvero non rispondono affatto ai carichi che questa posizione impone a coloro che entrano nella carriera diplomatica.

Vi è poi un altro inconveniente, ed è che, senza voler disconoscere i meriti che avevano coloro che hanno continuato a rimanere nella carriera diplomatica, senza negare l'attitudine speciale che hanno dimostrato, non è men vero che essi acquistano nella carriera una certa posizione che non pare sia perfettamente equa, perfettamente alla pari con coloro che invece abbiano persistito a fare gli studi speciali per arrivare a presentarsi ai concorsi.

Io non faccio altro che pregare l'egregio Ministro degli affari esteri a voler prendere in esame questa questione; e lo faccio tanto più volentieri in quanto vedo che egli ha rivolto con particolare amore le sue cure precisamente al riordinamento interno del Ministero.

Io mi felicito poi di vedere portato in questo bilancio un articolo che riguarda lo stanziamento

di una somma per l'istituzione dell'archivio e della biblioteca.

Ciò mi prova che il signor Ministro si preoccupa di avere un giovane personale bene istruito, e di fornire a questo personale i mezzi di acquistare quelle cognizioni che sono indispensabili per ben servire il paese nella carriera diplomatica. Quindi io spero di avere in certo modo prevenuto un suo pensiero raccomandandogli, come faccio, di volere prendere in particolare considerazione questa questione dell'ammissione dei giovani alla carriera diplomatica e particolarmente per ciò che riguarda l'istituzione degli addetti volontari o straordinari alle principali delegazioni.

MANCINI, *Ministro degli Affari Esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MANCINI, *Ministro degli Affari Esteri*. Ha perfettamente ragione il signor Senatore Alfieri di dire che l'avvenire delle istituzioni sta nella scelta di quei giovani, i quali s'iniziano alla carriera, e con preparazione sufficiente la intraprendono.

Gli addetti onorari furono sulle prime introdotti nel servizio diplomatico con una certa larghezza per le ragioni che l'onor. Senatore Alfieri ha accennato.

Ma è bene che si sappia che l'antico regolamento diplomatico Sardo del 1859 formò oggetto di un laborioso riesame in epoca assai più vicina alla nostra, cioè nel 1870.

E l'attuale regolamento diplomatico fu approvato con decreto del 29 novembre di quell'anno.

In questo decreto sono già diminuite le facilità per l'ammissione di questi addetti onorari presso le principali legazioni italiane all'Estero; e fu inoltre stabilito che essi non potessero procedere oltre nella carriera senza sottomettersi più tardi ad alcuni esami d'idoneità, ne quali però, in considerazione della pratica che debbono aver acquistato, sono dispensati da alcuni punti di quegli esami, a cui sono tenuti i giovani i quali si presentano alle prove annuali per entrare nella carriera diplomatica.

Il fatto ha provato quanto quelle nomine fossero poco ricercate, dappoichè parecchi si sono volontariamente ritirati, anche per la tenuità degli stipendi diplomatici di carriera, e perciò

oggi sono ridotti veramente a pochissimi presso le grandi Legazioni.

Tuttavia si sperimenta una difficoltà di un ordine diverso, nell'inviare alle varie Legazioni i giovani regolarmente approvati negli esami di concorso. È accaduto finora, non di rado, che pochi mesi dopo l'approvazione negli esami, un giovane il quale ha portato dall'Università un corredo di cognizioni teoriche, ed ha potuto sostenere anche con successo l'esame, si trovi destinato, senza nessun tirocinio pratico, presso un consolato o presso una legazione, ove deve utilmente cooperare col suo capo, e qualche volta, laddove questi sia assente o impedito, farne anche le veci ed assumerne l'ardua responsabilità. Quindi la mia attenzione si è rivolta a questo inconveniente, per appor- tarvi alcun rimedio, benchè non sia facile di stabilire presso il Ministero degli Affari Esteri, dopo gli esami, per coloro che li hanno superati, e che sono ammessi alla carriera, qualche cosa che rassomigli ad un tirocinio pratico, simile a quello che suole precedere il cominciamento di qualunque carriera, sia di professioni, sia di pubblici uffizi.

Allora soltanto coloro, i quali potranno essere destinati presso le diverse legazioni, saranno in grado di prestare un servizio veramente utile ed importante.

Ma appunto perciò il desiderio espresso dall'onor. Senatore Alfieri non poteva sfuggire alla

mia attenzione. In uno di quei due decreti già muniti della firma reale, in data del 20 dello scorso novembre, si trova stabilito che dentro l'anno 1882 si procederà ad una revisione del Regolamento diplomatico del 1870, e parimenti di quello Consolare, col duplice intento di riempire le lacune in essi esistenti, e di riformare, secondo le presenti necessità del servizio, quelle disposizioni di cui l'esperienza abbia dimostrato l'insufficienza e la meno esatta corrispondenza cogli attuali bisogni.

In questa revisione saranno anche stabilite le norme per gli esami e per il *tirocinio* degli aspiranti all'una ed all'altra carriera, non che le condizioni per l'ammissione al servizio interno del Ministero, colla prescrizione altresì di opportune norme per la reciproca connessione fra le tre carriere attualmente esistenti.

È stata all'uopo nominata una Commissione di uomini competenti, e che sarà presto completata, la quale consacrerà i suoi studi intorno a tutti questi argomenti. Il Ministero ne esaminerà le proposte, e sarà ben lieto di soddisfare in questo modo, con ulteriori disposizioni, nel corso dell'anno prossimo, ai desiderî che sono stati manifestati in occasione della presente discussione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, la discussione generale è chiusa e si procede a quella dei capitoli.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

## Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse) . . . . .	301,345 »
2	Ministero - Spese d'ufficio . . . . .	90,000 »
3	Spese postali e telegrafiche (Spesa obbligatoria). . . . .	41,000 »
4	Spese segrete . . . . .	100,000 »
5	Casuali . . . . .	95,000 »
	(Approvato).	627,345 »
<b>Spese di rappresentanza all'estero.</b>		
6	Stipendi ed assegni al personale delle legazioni (Spese fisse) . . . . .	1,963,700 »
7	Stipendi ed assegni al personale dei consolati (Spese fisse) . . . . .	2,402,276 »
8	Stipendi ed assegni al personale degli interpreti ed al capitano di porto in Costantinopoli (Spese fisse). . . . .	111,640 »
9	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi e missioni . . . . .	382,500 »
10	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto e manutenzione di palazzi all'estero . . . . .	163,000 »
	(Approvato).	5,023,116 »
<b>Spese diverse.</b>		
11	Spese rimborsabili degli uffici all'estero . . . . .	530,000 »
12	Sovvenzioni . . . . .	255,000 »
13	Provvigioni (Spesa obbligatoria) . . . . .	15,000 »
	(Approvato).	800,000 »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1881

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

14	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	97,000 »
----	--	----------

(Approvato).

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

15	Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse) . . . . .	8,300 »
16	Annualità per l'estinzione del prestito fatto, onde provvedere alla costruzione di un edificio in Costantinopoli ad uso di ospedale italiano . . . . .	8,000 »
17	Spesa di prima istituzione dell'archivio e della biblioteca . . . . .	10,000 »

(Approvato).

26,300 »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1881

## RIASSUNTO

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali . . . . .	627,345 »
Spese di rappresentanza all'estero . . . . .	5,023,116 »
Spese diverse . . . . .	800,000 »

TOTALE della categoria prima . . . . .	6,450,461 »
--	-------------

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO. . . . .	97,000 »
--	----------

TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria (Approvato). . . . .	6,547,461 »
--	-------------

## TITOLO II.

## Spesa straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali . . . . .	26,300 »
--------------------------	----------

TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .	26,300 »
---	----------

INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . . .	6,573,761 »
(Approvato).	

## SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1881

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge, essendo composto di un articolo solo, si voterà poi a scrutinio segreto.

**Approvazione del progetto di legge N. 116.**

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione della legge relativa « all'Aggregazione del comune di Palombaro al mandamento di Casoli ».

Il Senatore Segretario Chiesi è pregato di leggere gli articoli del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si procede alla discussione degli articoli.

**Art. 1.**

Dal 1° gennaio 1882 il comune di Palombaro rimarrà distaccato dal mandamento di Lama dei Peligni ed aggregato a quello di Casoli nello stesso circondario di Lanciano.

(Approvato).

**Art. 2.**

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere per decreto reale all'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

**Presentazione di un progetto di legge**

MANCINI, *Ministro degli Affari Esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MANCINI, *Ministro degli Affari Esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge stato già approvato dalla Camera dei Deputati per la « Proroga della riforma giudiziaria in Egitto ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor Ministro degli Esteri della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Si procede ora all'appello nominale per la votazione dei sette progetti di legge oggi discussi.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Se vi è ancora qualche Senatore che debba votare, è pregato di accedere alle urne.

La votazione è chiusa e si procede allo scrutinio dei voti.

Leggo il risultato della votazione:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1882.

Votanti . . . . .	108
Favorevoli . . . . .	103
Contrari . . . . .	5

(Il Senato approva).

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1882.

Votanti . . . . .	108
Favorevoli . . . . .	103
Contrari . . . . .	5

(Il Senato approva).

Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1882.

Votanti . . . . .	108
Favorevoli . . . . .	104
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva).

Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1882.

Votanti . . . . .	108
Favorevoli . . . . .	96
Contrari . . . . .	12

(Il Senato approva).

Leva marittima per l'anno 1882.

Votanti . . . . .	108
Favorevoli . . . . .	103
Contrari . . . . .	5

(Il Senato approva).

Applicazione della legge 26 marzo 1865 ai militari della Regia Marina giubilati anterior-

mente a quella legge, che presero parte alle campagne di guerra per l'indipendenza d'Italia e alla guerra di Crimea.

Votanti . . . . .	109
Favorevoli . . . . .	101
Contrari . . . . .	8

(Il Senato approva).

Aggregazione del Comune di Palombaro al Mandamento di Casoli.

Votanti . . . . .	108
Favorevoli . . . . .	95
Contrari . . . . .	13

(Il Senato approva).

#### Presentazione di 5 progetti di legge

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge testè approvati dalla Camera dei Deputati; il primo sullo Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1882, e l'altro per una proroga della riforma giudiziaria in Egitto.

Prego il Senato a voler per entrambi dichiarare l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Sopra questi progetti di legge il signor Ministro ha chiesta l'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza è accordata.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per modificazione alla legge 7 ottobre 1881, N. 435, sulla posizione di servizio ausiliario degli uffiziali, e ne chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della

Guerra della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffizi.

Il signor Ministro ha chiesto l'urgenza di questo progetto di legge.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intende accordata.

PRESIDENTE. Do inoltre comunicazione di due progetti di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati, riguardanti, il primo la ripartizione delle imposte dirette arretrate dovute da alcuni Comuni della provincia di Pavia, e l'altro un sussidio ai danneggiati dal terremoto nell'Abruzzo.

Questi progetti saranno stampati e distribuiti agli Uffizi.

Ora leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Al tocco. — Riunione negli Uffizi per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Proroga della riforma giudiziaria in Egitto;  
Ripartizione delle imposte dirette arretrate dovute da alcuni Comuni della provincia di Pavia;

Sussidi ai danneggiati dal terremoto del 10 settembre 1881 nell'Abruzzo Citeriore;

Modificazioni alla legge 17 ottobre 1881 sulla posizione di servizio ausiliario per gli uffiziali;

Alle ore due pom. seduta pubblica.

I. Votazioni per la nomina di tre Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti, all'Amministrazione del Fondo per il Culto, ed all'Amministrazione dell'Asse Ecclesiastico in Roma per l'anno 1882.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:


1. Proroga del termine stabilito dall'art. 3 della legge per l'inchiesta sulla marina mercantile;

2. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1882;

3. Proroga del termine per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, prescritto dall'art. 41 del R. Decreto 30 novembre 1865;

4. Proroga dei termini fissati per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane.

La seduta è sciolta (ore 6 pom.)



## CII.

## TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1881

Presidenza del Presidente **TECCHIO.**

**SOMMARIO.** — *Congedo — Votazioni per la nomina di tre commissari, alla Cassa dei depositi e prestiti, alla Amministrazione del fondo per il Culto, all'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico in Roma per l'anno 1882 — Presentazione dello stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1882 — Approvazione senza discussione dei seguenti progetti di legge: 1° Proroga del termine stabilito dall'articolo 3 della legge per l'inchiesta sulla marina mercantile. 2° Proroga del termine per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, prescritte dall'art. 41 del R. decreto 30 novembre 1865, n. 2608; 3° Proroga dei termini fissati per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane — Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1882 — Interrogazione del Senatore Pantaleoni al capitolo 41 (servizio telegrafico, ecc.) e risposta del Ministro — Raccomandazione del Senatore Berteà al capitolo 65 (nuovi lavori per le strade nazionali e provinciali, ecc.) a cui risponde il Ministro — Altra raccomandazione del Senatore Scrugli al capitolo 69 (nuovi lavori idraulici ecc.) — Risposta del Ministro — Approvazione dei singoli capitoli, e del progetto — Dichiarazioni del Ministro dei Lavori Pubblici, e osservazioni del Senatore Cambray-Digny — Votazione a scrutinio segreto dei progetti approvati nel corso della seduta — Presentazione dei seguenti progetti di legge: 1° Spesa per l'isolamento del Pantheon d'Agrippa; 2° Stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1882; 3° Riordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo nelle provincie siciliane; 4° Distacco da Misinto (Provincia di Milano) ed aggregazione a Rovellasca (Provincia di Como) della frazione di Rovellasca; 5° Proroga provvisoria dell'esercizio delle ferrovie dell'Alta Italia e delle Romane per conto diretto dello Stato — Proclamazione del risultato della votazione sui diversi progetti di legge e della votazione per la nomina dei membri delle Commissioni a cui si è proceduto in principio di seduta — Deliberazioni circa l'esame preventivo di alcuni dei progetti di legge presentati.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e dei Lavori Pubblici; più tardi intervengono i Ministri della Guerra, della Marina, della Pubblica Istruzione e delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Il Senatore Scarabelli domanda un congedo

di 8 giorni per affari di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

**Votazione per la nomina di 3 Commissari.**

**PRESIDENTE.** Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto per la nomina di tre Commissari, alla Cassa dei Depositi e Prestiti, all'Amministrazione del Fondo per il Culto, e all'Amministrazione dell'Asse Ecclesiastico in Roma per l'anno 1882.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione rimane aperta.

#### Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. A nome del mio collega, Ministro delle Finanze, reggente il Ministero del Tesoro, ho l'onore di presentare al Senato lo stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1882, e prego il Senato a volerne dichiarare l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge fatto a nome del Ministro delle Finanze, reggente il Ministero del Tesoro. Il progetto sarà stampato e distribuito alla Commissione permanente di Finanza.

Il signor Ministro ha domandato per questo progetto di legge la dichiarazione di urgenza. Se non vi sono osservazioni in contrario, l'urgenza s'intende accordata.

#### Approvazione dei progetti di legge N. 155, 158, 159, 157.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato: « Proroga del termine stabilito dall'art. 3° della legge per l'inchiesta sulla marina mercantile ».

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del progetto di legge:

#### Articolo unico.

È prorogato al 28 febbraio 1882 il termine stabilito dall'art. 3 della legge 24 marzo 1881 n. 113, per la inchiesta sulle presenti condizioni della marina mercantile italiana e sui mezzi più acconci ed efficaci per assicurarne l'avvenire e promuoverne lo svolgimento.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, l'articolo unico viene rinviato alla votazione a scrutinio segreto.

Adesso si procede alla discussione del pro-

getto di legge intitolato: « Proroga del termine per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, prescritte dall'art. 41 del regio decreto 30 novembre 1865, n. 2606 ».

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del progetto di legge:

(*Vedi infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa e si procede alla speciale.

Si rilegge l'art. 1.

#### Art. 1.

Il termine stabilito dal secondo capoverso dell'art. 41 del decreto legislativo 30 novembre 1865, n. 2606, già prorogato a tutto dicembre 1881 dalla legge 12 dicembre 1880, n. 5748 (serie 2<sup>a</sup>), è nuovamente prorogato a tutto dicembre 1882.

(Approvato).

#### Art. 2.

La presente legge andrà in vigore col 1 gennaio 1882.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà poi in seguito alla votazione a scrutinio segreto.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge per la « Proroga dei termini fissati per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane ».

Si dà lettura del progetto di legge.

(*V. infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa, e si procede alla discussione speciale.

#### Art. 1.

I termini fissati negli art. 1, 21 e 27 della legge 8 giugno 1873, n. 1389 (serie 2<sup>a</sup>), modificata con altra legge del 29 giugno 1879, n. 4946 (serie 2<sup>a</sup>), per l'affrancamento delle

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1881

decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane, sono prorogati a tutto il mese di dicembre 1883.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà poi allo scrutinio segreto.

Ora si passerà alla discussione del seguente progetto di legge: « Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1882 ».

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa, e si passerà alla speciale.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI L. legge:

TITOLO I:

**Spesa ordinaria**

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

**Spese generali.**

1	Ministero - Personale (Spese fisse) . . . . .	829,000 »
2	Ministero - Materiale . . . . .	56,000 »
3	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine). . . . .	30,000 »
4	Casuali per tutti i servizi dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni dipendenti . . . . .	261,000 »

(Approvato).

1,176,000 »

**Spese per lavori pubblici.**

*Genio civile.*

5	Personale e spese di amanuensi (Spese fisse) . . . . .	2,470,778 40
6	Spese d'ufficio . . . . .	199,000 »
7	Spese di trasferte, d'indennità e diverse . . . . .	700,000 »

(Approvato).

3,369,778 40

*Strade.*

8	Manutenzione e riparazione di strade e ponti nazionali e spese eventuali . . . . .	7,220,079 97
9	Concorsi obbligatori per opere stradali . . . . .	25,559 72

(Approvato):

7,245,639 69

<i>Acque.</i>		
10	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1 <sup>a</sup> categoria e d'irrigazione . . . . .	1,100,000 »
11	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2 <sup>a</sup> categoria .	4,700,000 »
12	Assegni e fitti - Opere idrauliche di 1 <sup>a</sup> categoria e d'irrigazione (Spese fisse) . . . . .	236,680 »
13	Assegni e fitti - Opere idrauliche di 2 <sup>a</sup> categoria (Spese fisse) . .	967,572 »
14	Concorso per opere idrauliche consortili (3 <sup>a</sup> categoria) giusta l'art. 97 della legge sui lavori pubblici . . . . .	50,000 »
15	Sussidi ai Comuni e ad altri corpi morali per opere di difesa (4 <sup>a</sup> categoria) degli abitati di città, villaggi e borgate, a termine dell'art. 99 della legge suddetta . . . . .	100,000 »
16	Servizio idrografico fluviale . . . . .	4,000 »
17	Spese eventuali per le opere idrauliche . . . . .	500,000 »
	(Approvato).	7,658,252 »
<i>Bonifiche.</i>		
18	Personale di custodia delle bonifiche (Spese fisse) . . . . .	120,000 »
19	Personale di custodia delle bonifiche (Spese variabili) . . . . .	3,000 »
	(Approvato).	123,000 »
<i>Porti, spiagge e fari.</i>		
20	Manutenzione e riparazione dei porti . . . . .	836,560 »
21	Escavazione ordinaria dei porti . . . . .	2,077,555 »
22	Personale subalterno pel servizio dei porti (Spese fisse) . . . . .	80,398 45
23	Personale subalterno pel servizio dei porti (Spese variabili) . . . . .	6,717 »
24	Pigioni pel servizio dei porti (Spese fisse) . . . . .	1,495 »
25	Manutenzione ed illuminazione dei fari . . . . .	462,516 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	3,465,241 45

SÈSSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1881

	<i>Riporto</i> . . . . .	3,465,241 45
26	Personale pel servizio dei fari (Spese fisse) . . . . .	212,513 »
27	Personale pel servizio dei fari (Spese variabili) . . . . .	20,000 »
28	Sussidi per opere ai porti di 4 <sup>a</sup> classe (Art. 198 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F'</i> ) . . . . .	245,000 »
	(Approvato).	
		3,942,754 45
	<b>Strade Ferrate.</b>	
29	Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate del regno (Spese fisse)	368,049 »
30	Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate del regno (Spese variabili) . . . . .	55,000 »
31	Spese d'esercizio delle ferrovie calabro-sicule (Spesa obbligatoria) .	3,500,000 »
	(Approvato).	
		3,923,049 »
	<b>Spese pei telegrafi.</b>	
32	Personale dei telegrafi, di direzione, manutenzione ed esercizio (Spese fisse) . . . . .	4,638,950 »
33	Retribuzioni agl'incaricati degli uffici di 3 <sup>a</sup> categoria, ed ai fattorini in ragione di telegrammi (Spesa d'ordine) . . . . .	1,487,000 »
34	Crediti di amministrazioni estere per telegrammi internazionali (Spesa d'ordine) . . . . .	512,000 »
35	Indennità diverse . . . . .	152,000 »
36	Pigioni ed assegnamenti per le spese di scrittoio e per le pernottazioni negli uffici (Spese fisse). . . . .	342,010 »
37	Spese d'esercizio e di manutenzione . . . . .	1,140,000 »
38	Spese telegrafiche per conto di diversi (Spesa d'ordine) . . . . .	200,000 »
39	Annualità per l'immersione e manutenzione di cordoni elettrici sottomarini (Spesa ripartita) . . . . .	143,250 »
40	Servizio telegrafico semaforico - Personale, spese d'ufficio e pigioni (Spese fisse) . . . . .	114,865 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	8,730,075 »

## SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1881

	<i>Riporto</i> . . . . .	8,730,075 »
41	Servizio telegrafico semaforico - Materiale, indennità personali varie, e spese eventuali . . . . .	71,900 »
42	Restituzione di tasse, spese di espresso, commutazione in danaro di buoni di cassa per risposte pagate, e rimborso ai comuni di somme pagate oltre il giusto per impianto di uffizi e di linee (Spesa d'ordine) . . . . .	22,000 »
		8,823,975 »

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PANTALEONI. Io vorrei fare all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici una semplice domanda. L'onorevole Ministro di certo ricorderà che tre o quattro anni addietro il Ministro dei Lavori Pubblici fece la promessa di presentare una legge sull'esercizio dei telegrafi, soprattutto per rendere libere - almeno fino a dove senza inconvenienti lo si potesse, - le corrispondenze telegrafiche senza che fossero soggette a revisione od a ritenute bene spesso arbitrarie. Se ben ricordo, di tale legge - già promessa dall'onorevole Zanardelli - appare non se ne sia più parlato, almeno per quanto a me consta.

Confesso che io sono per l'intera libertà delle corrispondenze telegrafiche non meno che delle postali. Dico di più; non ho potuto mai comprendere perchè si facesse una differenza fra le medesime, e che cosa avesse il Governo a guadagnare col portarsi esso, con la sua revisione, garante in alcun modo di quello che si scrive da un privato nei dispacci. Oltre ciò parmi lontana assai l'idea di qualsiasi pericolo per false notizie poichè, il Governo può sempre con un suo telegramma annullare interamente il cattivo effetto che un dispaccio privato contenente false notizie potesse produrre.

Questo dico, non per entrare in alcun modo nella discussione della quistione, ma puramente per domandare all'onorevole signor Ministro se presenterà fra breve questa legge ovvero se ha idea di rimetterla ad altra Sessione.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Io non farò che rispondere con semplicissime parole alla domanda dell'onorevole Senatore Pantaleoni.

È verissimo che era stata promessa la presentazione di una legge per regolare tutta la materia telegrafica; ma è altrettanto vero che io da un anno e mezzo ebbi l'onore di presentare alla Camera dei Deputati il relativo progetto di legge. Non è quindi certamente colpa del Ministro se la legge medesima non è ancora venuta in discussione. So che fu nominato il Relatore, il quale mi ha dato affidamento che avrebbe sollecitato gli studi, cosicchè spero che al riaprirsi della Camera quella Relazione verrà distribuita ed il progetto sarà posto in discussione.

In quella stessa legge si trovano precisamente alcuni articoli diretti a regolare la materia del *segreto telegrafico* e del modo di spedizione, a cui alludeva l'onorevole Senatore Pantaleoni.

In verità io non saprei dargli migliori schiarimenti sulla sua domanda.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Ringrazio l'onorevole Ministro della sua cortese risposta.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti la somma complessiva delle spese dei telegrafi in lire 8,823,975.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1881

## Spese per le Poste.

43	Personale dell'amministrazione delle poste (Spese fisse) . . . . .	5,350,000 »
44	Personale degli uffici postali di 2 <sup>a</sup> classe (Spese fisse) . . . . .	2,700,000 »
45	Personale dei corrieri, messaggeri, portalettere e serventi (Spese fisse)	2,317,000 »
46	Assegnamenti per spese d'ufficio e per pigioni (Spese fisse) . . . . .	700,000 »
47	Assegnamenti ai titolari degli uffici postali italiani all'estero (Spese fisse) . . . . .	46,400 »
48	Rimborsi alle amministrazioni postali estere (Spesa d'ordine) . . . . .	80,000 »
49	Canoni ai mastri di posta . . . . .	19,257 »
50	Trasporto delle corrispondenze (Spese fisse) . . . . .	4,250,000 »
51	Trasporto delle corrispondenze (Spese variabili) . . . . .	808,000 »
52	Servizio postale e commerciale marittimo . . . . .	8,747,412 »
53	Indennità per missioni, per traslocazioni, per visite d'ispezioni, di viaggio agl'impiegati sugli ambulanti, di servizio di notte e di sta- zione . . . . .	590,000 »
54	Spese diverse per il materiale . . . . .	505,000 »
55	Premio ai rivenditori di francobolli e di cartoline postali ed ai tito- lari degli uffici postali di 2 <sup>a</sup> classe sui francobolli e sulle cartoline da essi vendute (Spesa d'ordine) . . . . .	300,000 »
56	Rimborsi eventuali (Spesa d'ordine) . . . . .	115,000 »
57	Retribuzioni alle ferrovie ed alle società di navigazione pel trasporto dei pacchi postali (Spesa d'ordine). . . . .	500,000 »
58	Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi (Spesa d'ordine) . . . . .	17,000 »
59	Rimborsi ai titolari degli uffici postali per le corrispondenze rinviate detassate e rifiutate (Spesa d'ordine) . . . . .	130,000 »
	(Approvato).	27,175,069 »

## CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

60	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministra- zioni governative . . . . . (Approvato).	303,744 46
----	---	------------

## TITOLO II.

## Spesa straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese generali.

61	Maggiori assegnamenti a conguaglio di antichi stipendi (Spese fisse)	16,323 24
62	Stipendio ed indennità di residenza agl'impiegati dell'amministrazione dei telegrafi che resteranno fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici (Spese fisse) . . . . .	64,000 »
63	Assegnamenti di disponibilità (Spese fisse) . . . . .	7,119 72
64	Concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del regno (Legge 14 maggio 1881, n. 209, serie 3 <sup>a</sup> ) (Spesa ripartita) . . . . .	2,500,000 »
		2,587,442 96

## Spese per lavori pubblici.

## Strade.

65	Nuovi lavori per le strade nazionali e provinciali, approvati con la legge 23 luglio 1881, n. 333 e compimento delle varie opere stradali autorizzate con leggi anteriori od iscrizioni in bilancio (Spesa ripartita) . . . . .	11,999,889 »
----	---	--------------

Senatore BERTEA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTEA. Io intendo di fare una semplice raccomandazione al signor Ministro.

Ieri quando l'onorevole mio amico il Senatore Arrigossi, prese la parola sul bilancio della guerra, disse che il Senato non avesse paura ch'egli facesse un discorsetto *pro domo sua* mentre intendeva parlare della sua diletta Venezia; ma io non credo far cosa sconveniente localizzando anche maggiormente, di quello che fece il Senatore Arrigossi, la mia raccomandazione. Quanto essa perderà in estensione, tanto mi lusingo che guadagnerà d'intensità; tuttò sta che il desiderio sia legittimo.

Il mio è tanto legittimo che già venne, nell'altro ramo del Parlamento, richiamata su questo argomento l'attenzione dell'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, dall'onorevole mio amico il Deputato Geymet.

Io intendo parlare della strada nazionale che da Pinerolo mette in Francia passando per il

forte di Fenestrelle e poi per il colle di Sestier ed il Monginevra. Sopra questa strada, per concessione del Ministro dei Lavori Pubblici, sarà quanto prima impiantato da Pinerolo a Perosa Argentina un tramvia; ed io profitto di questa circostanza per ringraziare il signor Ministro della premurosa sua condiscendenza al riguardo.

Su questa strada, dico, sta un ponte precisamente a ridosso del grosso Comune di Perosa Argentina, ponte denominato della Vitonetta sopra il torrente Albona.

Questo ponte per la sua costruzione in rovina e per la sua direzione, è un permanente pericolo per gli abitanti di Perosa Argentina; e questo pericolo viene continuamente riconosciuto sia dagli ufficiali del genio militare, i quali sono diretti al Forte di Fenestrelle, sia da quanti hanno al riguardo fatto ispezioni. Io potrei anche evocare la testimonianza dell'onorevole Senatore Casalis, Prefetto di Torino, che ebbe la compiacenza di venirlo a visitare.

La strada di cui si tratta, non venne all'epoca della classificazione generale posta fra le strade nazionali, ma stette qualche tempo fra le provinciali.

La deputazione provinciale, preoccupatasi di questo stato di cose, ordinava l'allestimento di un progetto al suo ufficio tecnico. Quando venne allestito questo progetto, la strada fu dichiarata di difesa, e perciò nazionale.

Quel progetto allora venne trasmesso al Ministero, che a sua volta lo ritornò all'ufficio del Genio governativo, perchè lo allestisse definitivamente.

Mi consta infatti che un primo progetto venne allestito, credo, dall'ingegnere Griffa; ma subentrato l'ingegnere Cuniberti, non credette di accettarlo. Partito questo, venne un terzo che non si acconciò ai due progetti che erano stati fatti da' suoi predecessori.

Ora l'ultimo progetto si trova all'esame dell'egregio capo dell'Ufficio tecnico di Torino, signor ingegnere Marone, il quale è pieno di buona volontà; ma l'onorevole Ministro sa che le buone volontà sono fatte per lastricare il purgatorio dal quale non si esce se non colla protezione di un patrono. Non sia dunque discaro al signor Ministro che io lo assuma

patrono in questo affare, onde si vedano una volta esaudite le giuste speranze di quelle popolazioni.

Io confido tanto nello spirito di giustizia che anima gli atti della sua amministrazione, quanto nell'attività che è la caratteristica della sua persona, per ritenere che vorrà favorirmi di una risposta a questo riguardo.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Io piglio la parola per ringraziare innanzi tutto l'onorevole Senatore Berteza della sua cortesia a mio riguardo e per dichiarargli che assumo volentieri il patrocinio di quest'opera, imperocchè, ciò facendo, non adempio che il mio dovere, trattandosi di una strada nazionale. Invero, se quel ponte presenta realmente dei pericoli, a nessun altro può spettare di rimuoverli che al Governo, perchè nessun altro ha maggiore interesse di farlo se non il proprietario della strada medesima, che è lo Stato.

PRESIDENTE. Se non si domanda da altri Senatori la parola nel cap. 65, si progredisce nella lettura dei successivi.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI L., legge:

66	Sussidi per la costruzione di strade comunali obbligatorie (Legge 30 agosto 1868, n. 4613 e 23 luglio 1881, n. 333).	4,000,000 »
67	Sussidi ai comuni danneggiati dall'inondazione del fiume Bormida (Spesa ripartita)	50,000 »
		16,049,889 »

Senatore SCRUGLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Scrugli ha facoltà di parlare.

Senatore SCRUGLI. Io prendo la parola per raccomandare caldamente all'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici le strade Calabro-Sicule e particolarmente quelle che una volta erano frequentate nelle Calabrie da soli cavalli o muli.

Oggi si sono proposte nuove strade, ma intanto non si curano quelle antiche; dimodochè bisogna transitare per piccole strade o viuzze,

le quali, dopo le piogge o le inondazioni, sono rotte e quindi impraticabili.

Io raccomando caldamente al signor Ministro di volere procurare che quelle strade obbligatorie nelle Calabrie siano almeno eseguite.

Inoltre devo osservare che c'è la strada ferrata tirrena, la quale manca solo alla Calabria, e questa è pure una strada strategica, perchè al momento che avessimo qualche dissidio con altre nazioni marittime, queste potrebbero guadagnare il lido dalla parte del Tirreno per mezzo di sbarchi di truppa e non si avrebbe

il modo d'impedire o tagliare a queste truppe sbarcate la comunicazione delle provincie meridionali con quelle settentrionali.

Quindi l'esercito sbarcato sarebbe padrone di tagliare anche le comunicazioni di una parte meridionale colla parte settentrionale del regno.

Io non posso fare un discorso perchè non ho mezzi per farlo e la mia parola non è sufficiente. Perciò mi limito ad una raccomandazione al Ministro dei Lavori Pubblici, perchè pensi una volta a quella infelice parte delle nostre provincie meridionali.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. In quanto alle condizioni delle strade ordinarie della Calabria, io non posso che prendere atto della raccomandazione dell'onorevole Senatore Scrugli, per vedere se qualche cosa di concreto possa essere fatto per quelle che sono a carico dello Stato.

Molte altre sono ancora da costruirsi per effetto della legge del 1875, ed anche di quella del luglio scorso, e vedrò, per quanto è da me, di affrettare i provvedimenti che mi riguardano.

Quanto alle strade ferrate, l'onorevole Senatore Scrugli ha voluto certamente parlare di quella da Eboli a Reggio.

Senatore SCRUGLI. Precisamente.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Ora, per quella strada ricorda il Senato che colla legge del 5 giugno furono stabiliti gli stanziamenti per la relativa esecuzione, stanziamenti che, se ricordo bene, abbracciano 12 anni, trattandosi di una somma di 200 e più milioni.

A me non resta che eseguire la legge, profittando della disposizione colla quale si dà facoltà al Governo di far eseguire i lavori in un tempo minore di un terzo di quello che corrisponde ai pagamenti.

Dimodochè, essendo i pagamenti, se ben ricordo, in 12 anni, la linea dev'essere costruita in otto. Ora, a questo intendono le cure della Amministrazione; e se io oggi avessi i progetti definitivi anche per tutta intera la linea, fin da domani darei corso a tutti quanti gli appalti, non avendo nessuna ragione di non sollecitare la costruzione di questa importantissima linea.

Vede pertanto l'onorevole Senatore Scrugli che siamo perfettamente in accordo nella manifestazione dei desideri, e che io, adoprandomi ad affrettare i lavori della linea da lui indicata, non faccio che adempire a quello che la legge impone al Governo di fare.

Senatore SCRUGLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCRUGLI. Ringrazio l'onorevole signor Ministro delle spiegazioni date; e lo prego perdonare la mia arditezza nel rivolgergli questa utile domanda, senza elegante e facile parola.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti la somma totale di questa categoria in lire 16,049,889.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1881

<i>Acque.</i>		
68	Seconda serie dei lavori per la sistemazione del Tevere - Legge 23 luglio 1881, n. 338, serie 3 <sup>a</sup> (Spesa ripartita) . . . . .	4,000,000 »
69	Nuovi lavori idraulici nei corsi di acqua di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> categoria - Legge 23 luglio 1881, n. 333, serie 3 <sup>a</sup> (Spesa ripartita) . . . . .	4,900,000 »
	(Approvato).	8,900,000 »
<i>Bonifiche.</i>		
70	Lago di Bientina . . . . .	60,000 »
71	Stagni di Vada e Collemezzano . . . . .	5,500 »
72	Maremmе toscane (Spesa ripartita) . . . . .	200,000 »
73	Bacino inferiore del Volturno e Bagnoli . . . . .	524,000 »
74	Paludi di Napoli, Volla e contorni . . . . .	82,000 »
75	Torrenti di Somma e Vesuvio . . . . .	120,000 »
76	Torrente di Nola . . . . .	110,000 »
77	Regi Lagni . . . . .	114,000 »
78	Bacino Nocerino . . . . .	184,000 »
79	Agro Sarnese. . . . .	130,000 »
80	Bacino del Sele . . . . .	155,000 »
81	Vallo di Diana . . . . .	112,000 »
82	Stagno di Marcianise . . . . .	4,700 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,801,200 »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1881

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,801,200 »
83	Piana di Fondi a Monte San Biagio . . . . .	107,000 »
84	Lago Salpi . . . . .	103,000 »
85	Salina e Salinella di San Giorgio sotto Taranto . . . . .	8,800 »
86	Lago di Bivona . . . . .	16,000 »
87	Piana di San Vettorino . . . . .	2,000 »
88	Agro Brindisino . . . . .	80,000 »
89	Nuovi lavori di bonificazione (Legge 23 luglio 1881, n. 333, serie 3 <sup>a</sup> ) (Spesa ripartita) . . . . .	1,622,351 »
90	Bonificazioni pontine - Concorso dello Stato al quarto della spesa . . . . .	30,000 »
91	Bonificamento delle Valli grandi veronesi ed ostigliesi - Concorso dello Stato al decimo della spesa . . . . .	18,500 »
92	Spese per eventuali sussidi a minori opere di difesa e bonifiche, per studi e provvedimenti relativi a bonifiche nuove ed al buon re- gime dei fiumi e torrenti, ed altro. . . . .	50,000 »
	(Approvato). <i>Porti, spiagge e fari.</i>	3,838,851 »
	PORTI DI 1 <sup>a</sup> CLASSE.	
93	Porto di Ancona - Prolungamento del molo meridionale (Spesa ri- partita) . . . . .	50,000 »
94	Porto di Cagliari - Sistemazione del porto (Spesa ripartita) . . . . .	180,000 »
95	Porto di Civitavecchia - Prolungamento dell'antemurale (Spesa ripartita) . . . . .	80,000 »
96	Porto di Genova - Ampliamento e sistemazione del porto (Spesa ripar- tita) . . . . .	3,000,000 »
97	Porto di Messina - Costruzione di una nuova banchina al nord della dogana; rialzamento della nuova dogana; collocamento di grue e binari sulle medesime; scavazione delle pagliarelle nel tratto del porto tra la cittadella ed il lazzaretto (Spesa ripartita) . . . . .	150,000 »
98	Porto di Napoli - Costruzione di banchine nel vecchio porto (Spesa ripartita) . . . . .	100,000 »
99	Porto di Napoli - Rafforzamento del molo militare o di San Vincenzo (Spesa ripartita) . . . . .	400,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	3,960,000 »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1881

	<i>Riporto</i> . . . . .	3,960,000 »
100	Porto di Palermo - Estirpamento di una parte della secca esistente nel detto porto (Spesa ripartita) . . . . .	663,600 »
101	Porto di Palermo - Prolungamento del molo settentrionale e sistemazione del molo meridionale (Spesa ripartita) . . . . .	100,000 »
102	Porto di Venezia - Costruzione di una scogliera a tramontana del porto di Lido (Spesa ripartita). . . . .	250,000 »
PORTI DI 2 <sup>a</sup> CLASSE.		
103	Porto d'Anzio - Prolungamento del molo Innocenziano e sistemazione di un tratto del molo Neroniano (Spesa ripartita). . . . .	100,000 »
104	Porto di Milazzo - Concorso dello Stato nella spesa per la deviazione del <i>Rio rosso</i> dal porto . . . . .	8,000 »
PORTI DI 3 <sup>a</sup> CLASSE.		
105	Porto di Bari - Decima rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la sistemazione del porto (Spesa ripartita) . . . . .	175,000 »
106	Porto di Castellamare di Stabia - Costruzione di banchine (Spesa ripartita) . . . . .	50,000 »
107	Porto di Catania - Decima rata della quota a carico dello Stato nella spesa per la sistemazione del porto (Spesa ripartita) . . . . .	125,000 »
108	Porto Corsini - Sistemazione dei fondali e drizzagna alla rivolta di contro al canal Marini (Spesa ripartita). . . . .	85,000 »
109	Porto di Fiumicino - Prolungamento dei moli guardiani (Spesa ripartita) . . . . .	150,000 »
110	Porto di Gallipoli - Costruzione delle opere di protezione del porto e costruzione di un ponte per collegare la banchina di approdo col molo (Spesa ripartita) . . . . .	40,000 »
111	Porto di Girgenti - Costruzione del nuovo molo (Spesa ripartita) . . . . .	100,000 »
112	Porto di Licata - Compimento delle opere già costruite dal Municipio (Spesa ripartita) . . . . .	100,000 »
113	Porto di Marsala - Sistemazione del porto (Spesa ripartita) . . . . .	145,000 »
114	Porto di Molfetta - Sistemazione del porto (Spesa ripartita) . . . . .	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	6,101,600 »

## SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1881

	<i>Riporto</i> . . . . .	6,101,600 »
115	Porto di Porto Maurizio - Prolungamento e sistemazione del molo occidentale (Spesa ripartita) . . . . .	50,000 »
116	Porto di Reggio - Decima rata della quota a carico dello Stato nella spesa per la costruzione del porto (Spesa ripartita) . . . . .	125,000 »
117	Porto di Salerno - Miglioramento ed ampliamento del porto (Spesa ripartita) . . . . .	70,000 »
118	Porto di S. Remo - Prolungamento e sistemazione dei moli (Spesa ripartita) . . . . .	100,000 »
119	Porto di Santa Venere - Chiusura della bocca di ponente e deviazione del torrente dal porto (Spesa ripartita) . . . . .	100,000 »
120	Porto di Savona - Costruzione di una darsena per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita) . . . . .	200,000 »
121	Porto di Porto-Torres - Miglioramento ed ampliamento del porto (Spesa ripartita) . . . . .	200,000 »
122	Porto di Viareggio - Prolungamento dei moli guardiani (Spesa ripartita) . . . . .	90,000 »
	PORTI DI 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> E 3 <sup>a</sup> CLASSE.	
123	Nuovi lavori portuali (Legge 23 luglio 1881, n. 333, serie 3 <sup>a</sup> ) (Spesa ripartita) . . . . .	2,271,400 »
	<i>Illuminazione delle coste e segnali.</i>	
124	Nuovi fari lungo le coste del Regno (Spesa ripartita) . . . . .	300,000 »
125	Faro a punta Ganagri . . . . .	29,900 »
126	Dromo e lume di direzione da costruirsi ad Augusta per indicare le secche ed i punti pericolosi dell'entrata. . . . .	20,500 »
	(Approvato).	9,658,400 »
	<b>Strade ferrate.</b>	
127	Spese generali di amministrazione per costruzioni ferroviarie e spese di sorveglianza locale alla costruzione delle strade ferrate concesse all'industria privata (Spese fisse) . . . . .	160,000 »
128	Spese generali di amministrazione per costruzioni ferroviarie e spese di sorveglianza locale alla costruzione delle strade ferrate concesse all'industria privata (Spese variabili) . . . . .	70,000 »
	(Approvato).	230,000 »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1881

<b>Spese per i telegrafi.</b>		
129	Spese per la costruzione di altre linee telegrafiche nell'interesse del Governo che potranno occorrere nell'anno . . . . .	30,000 »
130	Costruzione di tettoie economiche per custodire pali da linee telegrafiche . . . . .	15,000 »
131	Fondo pel collocamento di nuovi fili in aumento alla rete telegrafica e per l'acquisto delle macchine occorrenti nei medesimi (Legge 23 luglio 1881, n. 335, serie 3 <sup>a</sup> ) (Spesa ripartita). . . . .	400,000 »
	(Approvato).	445,000 »
<b>Spese per le poste.</b>		
132	Spesa per la costruzione del nuovo fabbricato della posta in Padova (Spesa ripartita) . . . . .	57,500 »
	(Approvato).	
CATEGORIA TERZA. — SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.		
133	Concorso del Governo nella spesa per la costruzione della ferrovia del S. Gottardo (Legge 3 luglio 1871, n. 311, serie 2 <sup>a</sup> e trattato internazionale 12 marzo 1878, approvato con la legge 20 luglio 1879, n. 5006, serie 2 <sup>a</sup> ) (Spesa ripartita). . . . .	3,333,333 06
134	Concorso del Governo nel consorzio per la costruzione della ferrovia del Monte Ceneri (Legge 20 luglio 1879, n. 5006, serie 2 <sup>a</sup> , e trattato internazionale 16 giugno stesso anno) . . . . .	1,000,000 »
135	Ferrovia ligure - Costruzione (Spesa ripartita) . . . . .	2,000,000 »
136	Ferrovie Calabro-Sicule - Costruzione - Continuazione dei lavori autorizzati con la legge 28 agosto 1870, n. 5858 (Spesa ripartita) . . . . .	3,500,000 »
137	Ferrovie Calabro-Sicule - Costruzione della linea Caltanissetta, Santa Caterina e Caldare-Canicatti . . . . .	6,000,000 »
138	Spese in conto capitale sulle ferrovie dell'Alta Italia in esercizio per lavori di completamento delle linee e per provvista di materiale in aumento d'inventario . . . . .	9,500,000 »
139	Spese in conto capitale sulle ferrovie Calabro-Sicule in esercizio per lavori di completamento ed ampliamento delle linee e per provvista di materiale in aumento d'inventario . . . . .	5,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	30,333,333 06

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1881

	<i>Ripporto</i> . . . . .	30,333,333 06
140	Spese per la costruzione delle ferrovie di cui ai n. 1 e 2 della tabella annessa all'art. 2 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2 <sup>a</sup> ) e modificazioni portate colla legge 5 giugno 1881, n. 240 (serie 3 <sup>a</sup> ) (Spesa ripartita) . . . . .	12,000,000 »
141	Spese per la costruzione delle ferrovie di cui ai n. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della tabella annessa all'art. 2 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2 <sup>a</sup> ) e modificazioni portate colla legge 5 giugno 1881, n. 240 (Serie 3 <sup>a</sup> ) (Spesa ripartita) . . . . .	16,000,009 »
142	Spese per la costruzione delle ferrovie di 2 <sup>a</sup> categoria di cui all'art. 3 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2 <sup>a</sup> ) - (Spesa ripartita) .	9,777,046 »
143	Spese per la costruzione delle ferrovie di 3 <sup>a</sup> categoria di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2 <sup>a</sup> ) - (Spesa ripartita) .	15,595,365 »
144	Spese per la costruzione delle ferrovie di 4 <sup>a</sup> categoria di cui all'arti- colo 10 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2 <sup>a</sup> ) - (Spesa ripartita)	3,745,800 »
145	Spese per l'acquisto del materiale mobile occorrente sulle nuove fer- rovie in costruzione (legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2 <sup>a</sup> ) - (Spesa ripartita) . . . . .	2,000,000 »
	(Approvato).	89,451,544 06

## RIASSUNTO

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali . . . . .	1,176,000 »
Spese per lavori pubblici {	
Genio civile . . . . .	3,369,778 40
Strade . . . . .	7,245,639 69
Acque . . . . .	7,658,252 »
Bonifiche . . . . .	123,000 »
Porti, spiagge e fari . . . . .	3,942,754 45
Strade ferrate . . . . .	3,923,049 »
Telegrafi . . . . .	8,823,975 »
Poste . . . . .	27,175,069 »
TOTALE della categoria prima . . . . .	
	63,437,517 54
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO . . . . .	
	303,744 46
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . . . . .	
	63,741,262 »
(Approvato).	

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1881

TITOLO II.		
<b>Spesa straordinaria</b>		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali . . . . .		2,587,442 96
Spese per lavori pubblici	Strade . . . . .	16,049,889 »
	Acque . . . . .	8,900,000 »
	Bonifiche . . . . .	3,838,851 »
	Porti, spiagge e fari . . . . .	9,658,400 »
Strade ferrate . . . . .		230,000 »
Telegrafi . . . . .		445,000 »
Poste . . . . .		57,500 »
TOTALE della categoria prima . . . . .		41,767,082 96
CATEGORIA TERZA. — SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE . . . . .		89,451,544 06
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .		131,218,627 02
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . . .		194,959,889 02
(Approvato).		

PRESIDENTE. Domando al Senato se intende dispensare dalla lettura delle tabelle.

Voci. Si, si.

PRESIDENTE. Si omette quindi la lettura delle tabelle. Ora si rileggono gli articoli del progetto annesso a questo bilancio per porli ai voti.

Art. I.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo

di previsione per l'anno 1882, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Se nessuno domanda la parola pongo ai voti l'articolo 1°.

Chi l'approva, è pregato di sorgere.  
(Approvato).

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1881

## Art. 2.

Giusta il disposto dell'articolo 32 della legge 29 luglio 1879 n. 5002 (Serie 2<sup>a</sup>) per costruzione di nuove linee di completamento della rete ferroviaria del regno, sono approvate le anite tabelle *A*, *B* e *C*, indicanti g'impegni

da assumere e le somme da stanziarsi nello stato di prima previsione del Ministero dei lavori pubblici pel 1882, distintamente per le categorie 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>, e col riparto della spesa per ciascuna linea.

(Approvato).

Prospetto degli impegni da assumere e delle somme da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1882, per le ferrovie della 2ª categoria, col riparto della spesa per ciascuna linea. (Articolo 32 della legge 1879, n. 5002 - Serie 2ª).

Numero d'ordine delle linee	INDICAZIONE DELLE LINEE	Lunghezza in chil.	Spesa presunta escluso il materiale mobile	RIPARTIZIONE DELLA SPESA PRESUNTA				SOMME DA STANZIARSI NEL BILANCIO 1882					Annotazioni		
				carico delle provincie			a carico dello Stato	a carico delle provincie			a carico dello Stato	Quote di anticipazione delle provincie - Articolo 15 della legge		TOTALE GENERALE	
				contributo obbligatorio - Articolo 4 della legge	aumento del contributo volontariamente deliberato	TOTALE		contributo obbligatorio - Articolo 4 della legge	aumento del contributo volontariamente deliberato	TOTALE					
1	Bassano-Primolano . . . . .	30 »	7,500,000 »	750,000 »	p. o/º »	»	750,000 »	6,750,000 »	»	»	»	»	»	»	1
2	Aosta-Ivrea . . . . .	67 »	15,000,000 »	1,500,000 »	»	»	1,500,000 »	13,500,000 »	166,700 »	»	166,700 »	1,500,000 »	»	1,666,700 »	2
3	Linea di accesso al Sempione (da Gozzanò a Domodossola). . . . .	54 »	11,000,000 »	1,100,000 »	25	275,000 »	1,375,000 »	9,625,000 »	33,300 »	8,325 »	41,625 »	300,000 »	»	341,625 »	3
4	Cuneo-Nizza per Ventimiglia ed il Colle di Tenda . . . . .	70 »	33,000,000 »	3,300,000 »	6	198,000 »	3,498,000 »	29,502,000 »	16,650 »	1,000 »	17,650 »	150,000 »	»	167,650 »	4
5	Succursale dei Giovi . . . . .	19 »	16,000,000 »	1,600,000 »	10	160,000 »	1,760,000 »	14,240,000 »	77,800 »	7,780 »	85,580 »	700,000 »	»	785,580 »	5
6	Sondrio-Colico-Chiavenna . . . . .	63 7	8,830,000 »	883,000 »	»	»	883,000 »	7,947,000 »	55,600 »	»	55,600 »	500,000 »	»	555,600 »	6
7	Belluno-Feltre-Treviso . . . . .	76 »	9,000,000 »	900,000 »	»	»	900,000 »	8,100,000 »	66,600 »	»	66,600 »	600,000 »	»	666,600 »	7
8	Macerata-Albacina . . . . .	82 »	8,200,000 »	820,000 »	»	»	820,000 »	7,380,000 »	55,600 »	»	55,600 »	500,000 »	»	555,600 »	8
9	Ascoli-San Benedetto . . . . .	28 »	3,000,000 »	300,000 »	70	200,000 »	500,000 »	2,500,000 »	44,400 »	31,080 »	75,480 »	400,000 »	»	475,480 »	9
10	Teramo-Giulianova . . . . .	25 »	4,200,000 »	420,000 »	»	»	420,000 »	3,780,000 »	50,000 »	»	50,000 »	450,000 »	»	500,000 »	10
11	Avezzano al tronco Ceprano-Roccasecca . . . . .	75 »	18,200,000 »	1,820,000 »	7 5	136,500 »	1,956,500 »	16,243,500 »	22,200 »	1,665 »	23,865 »	200,000 »	»	223,865 »	11
12	Campobasso-Termoli . . . . .	66 »	30,500,000 »	3,050,000 »	»	»	3,050,000 »	27,450,000 »	»	»	»	»	»	»	12
13	Benevento-Avellino . . . . .	33 »	6,000,000 »	600,000 »	5	30,000 »	630,000 »	5,370,000 »	22,200 »	1,110 »	23,310 »	200,000 »	»	223,310 »	13
14	Cosenza-Nocera . . . . .	47 »	21,044,000 »	2,104,400 »	»	»	2,104,400 »	18,939,600 »	»	»	»	»	»	»	14
15	Dalla marina di Catanzaro allo stretto Veraldi per Catanzaro . . . . .	40 »	10,000,000 »	1,000,000 »	»	»	1,000,000 »	9,000,000 »	22,200 »	»	22,200 »	200,000 »	»	222,200 »	15
16	Taranto-Brindisi . . . . .	75 »	8,000,000 »	800,000 »	10	80,000 »	880,000 »	7,120,000 »	33,300 »	3,330 »	36,630 »	300,000 »	1,900,000 »	2,236,630 »	16
17	Messina-Patti al tronco Cerda-Termini . . . . .	205 »	45,000,000 »	4,500,000 »	10	450,000 »	4,950,000 »	40,050,000 »	55,600 »	5,560 »	61,160 »	500,000 »	»	561,160 »	17
18	Siracusa-Licata . . . . .	181 »	37,000,000 »	3,700,000 »	»	»	3,700,000 »	33,300,000 »	22,200 »	»	22,200 »	200,000 »	»	222,200 »	18
19	Adria-Chioggia . . . . .	30 6	3,600,000 »	360,000 »	20	72,000 »	432,000 »	3,168,000 »	»	»	»	200,000 »	»	200,000 »	19
	Disponibili da ripartire . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	74,650 »	»	74,650 »	471,000 »	»	545,650 »	
	TOTALI . . . . .	1267 3	295,074,000 »	29,507,400 »		1,601,500 »	31,108,900 »	263,965,100 »	819,000 »	59,850 »	878,850 »	7,371,000 »	1,900,000 »	10,149,850 »	
	Economia a farsi nella costruzione adottando sistemi a tipo economico . . . . .	»	13,333,333 »	1,333,333 »		72,254 »	1,405,587 »	11,927,746 »	37,000 »	2,704 »	39,704 »	333,100 »	»	372,804 »	
	Residuano . . . . .	1267 3	281,740,667 »	28,174,067 »		1,529,246 »	29,703,313 »	252,037,354 »	782,000 »	57,146 »	839,146 »	7,037,900 »	1,900,000 »	9,777,046 »	

TABELLA NB.

Prospetto degli impegni da assumere e delle somme da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1882, per le ferrovie della 3ª categoria, col riparto della spesa per ciascuna linea.  
(Articolo 32 della legge 20 luglio 1879, n. 5002 - Serie 2ª).

Numero d'ordine delle linee	INDICAZIONE DELLE LINEE	Lunghezza in chil.	Spesa presunta escluso il materiale mobile	RIPARTIZIONE DELLA SPESA PRESUNTA				SOMME DA STANZIARSI NEL BILANCIO 1882					Annotazioni		
				a carico delle provincie			a carico dello Stato	a carico delle provincie			a carico dello Stato	Quote di anticipazione delle provincie - Articolo 15 della legge		TOTALE GENERALE	
				contributo obbligatorio - Articolo 5 della legge	aumento del contributo volontariamente deliberato	TOTALE		contributo obbligatorio - Articolo 5 della legge	aumento del contributo volontariamente deliberato	TOTALE					
1	Novara-Varallo . . . . .	53 5	6,250,000 »	1,250,000 »	p. 9. <sup>o</sup> 25 »	312,500 »	1,562,500 »	4,687,500 »	100,000 »	25,000 »	125,000 »	400,000 »	»	525,000 »	1
2	Chivasso-Casale . . . . .	52 »	6,760,000 »	1,352,000 »	20 »	270,400 »	1,622,400 »	5,137,600 »	25,000 »	5,000 »	30,000 »	100,000 »	»	130,000 »	2
3	Bra-Carmagnola . . . . .	19 »	1,900,000 »	380,000 »	10 »	38,000 »	418,000 »	1,482,000 »	75,000 »	7,500 »	82,500 »	300,000 »	»	382,500 »	3
4	Cuneo-Mondovì . . . . .	25 »	3,600,000 »	720,000 »	10 »	72,000 »	792,000 »	2,808,000 »	100,000 »	10,000 »	110,000 »	400,000 »	»	510,000 »	4
5	Vercelli-Mortara, Cava-Manara-Bresana-Broni, coi prolungamenti Stradella e Pavia . . . . .	72 »	7,000,000 »	1,400,000 »	»	»	1,400,000 »	5,600,000 »	»	»	»	»	2,000,000 »	2,000,000 »	5
6	Airasca-Cavallermaggiore . . . . .	32 9	3,200,000 »	640,000 »	»	»	640,000 »	2,560,000 »	»	»	»	»	1,000,000 »	1,000,000 »	6
7	Lecco-Como . . . . .	33 »	6,600,000 »	1,320,000 »	»	»	1,320,000 »	5,280,000 »	20,000 »	»	20,000 »	80,000 »	»	100,000 »	7
8	Ponte S. Pietro-Seregno . . . . .	31 »	5,000,000 »	1,000,000 »	20 »	200,000 »	1,200,000 »	3,800,000 »	»	»	»	»	400,000 »	400,000 »	8
9	Parma-Brescia-Iseo . . . . .	104 »	16,500,000 »	3,300,000 »	7 5	247,500 »	3,547,500 »	12,952,500 »	125,000 »	9,375 »	134,375 »	500,000 »	500,000 »	1,134,375 »	9
10	Mantova-Legnago . . . . .	32 »	4,320,000 »	864,000 »	10 »	86,400 »	950,400 »	3,369,600 »	25,000 »	2,500 »	27,500 »	100,000 »	»	127,500 »	10
11	Mestre-San Donà-Portogruaro . . . . .	51 5	7,000,000 »	1,400,000 »	20 »	280,000 »	1,680,000 »	5,320,000 »	75,000 »	15,000 »	90,000 »	300,000 »	410,000 »	800,000 »	11
12	Bologna-Verona . . . . .	108 »	15,660,000 »	3,132,000 »	»	»	3,132,000 »	12,528,000 »	»	»	»	»	»	»	12
13	Ferrara-Ravenna-Rimini (diramazione Lavezzola-Lugo) . . . . .	142 »	15,830,000 »	3,166,000 »	10 »	316,600 »	3,482,600 »	12,347,400 »	125,000 »	12,500 »	137,500 »	500,000 »	2,000,000 »	2,637,500 »	13
14	Gaiano-Borgo San Donnino . . . . .	19 »	3,040,000 »	608,000 »	»	»	608,000 »	2,432,000 »	»	»	»	»	»	»	14
15	Piombino-Cornia . . . . .	13 »	934,000 »	186,800 »	»	»	186,800 »	747,200 »	»	»	»	»	»	»	15
16	Lucca-Viareggio . . . . .	22 »	4,267,400 »	853,480 »	20 »	170,696 »	1,024,176 »	3,243,224 »	»	»	»	»	24,176 »	24,176 »	16
17	Aulla-Lucca . . . . .	87 »	30,000,000 »	6,000,000 »	»	»	6,000,000 »	24,000,000 »	»	»	»	»	»	»	17
18	Viterbo-Attigliano . . . . .	31 »	5,300,000 »	1,060,000 »	»	»	1,060,000 »	4,240,000 »	50,000 »	»	50,000 »	200,000 »	»	250,000 »	18
19	Dalla stazione di Frascati alla città . . . . .	4 1	720,000 »	144,000 »	»	»	144,000 »	576,000 »	»	»	»	»	90,000 »	90,000 »	19
20	Velletri-Terracina . . . . .	66 »	6,600,000 »	1,320,000 »	20 »	264,000 »	1,584,000 »	5,016,000 »	25,000 »	5,000 »	30,000 »	100,000 »	»	130,000 »	20
21	Caianello-Isernia . . . . .	36 »	6,500,000 »	1,300,000 »	»	»	1,300,000 »	5,200,000 »	50,000 »	»	50,000 »	200,000 »	»	250,000 »	21
22	Sparanise-Carinola-Gaeta . . . . .	66 »	5,025,000 »	1,005,000 »	»	»	1,005,000 »	4,020,000 »	»	»	»	»	»	»	22
23	Salerno-San Severino . . . . .	16 »	3,200,000 »	640,000 »	»	»	640,000 »	2,560,000 »	»	»	»	»	»	»	23
24	Foggia-Lucera . . . . .	19 »	1,000,000 »	200,000 »	»	»	200,000 »	800,000 »	»	»	»	»	100,000 »	100,000 »	24
25	Foggia-Manfredonia . . . . .	36 »	2,800,000 »	560,000 »	»	»	560,000 »	2,240,000 »	»	»	»	»	1,000,000 »	1,000,000 »	25
26	Candela-Fiumara d'Atella (1º tronco Candela Ponte Santa Venere) . . . . .	25 »	4,500,000 »	900,000 »	»	»	900,000 »	3,600,000 »	55,000 »	»	55,000 »	220,000 »	»	275,000 »	26
27	Ponte Santa Venere-Avellino . . . . .	81 1	28,000,000 »	5,600,000 »	»	»	5,600,000 »	22,400,000 »	»	»	»	»	»	»	27
28	Ponte Santa Venere per Venosa, Altamura, Gioia . . . . .	142 6	24,000,000 »	4,800,000 »	»	»	4,800,000 »	19,200,000 »	»	»	»	»	»	»	28
29	Solmona-Isernia-Campobasso . . . . .	165 »	58,000,000 »	11,600,000 »	»	»	11,600,000 »	46,400,000 »	»	»	»	»	»	»	29
30	Fiumara d'Atella all'Eboli-Reggio . . . . .	58 »	18,000,000 »	3,600,000 »	»	»	3,600,000 »	14,400,000 »	»	»	»	»	»	»	30
31	Zollino-Gallipoli e dalla stazione al porto . . . . .	35 »	3,000,000 »	600,000 »	10 »	60,000 »	660,000 »	2,340,000 »	50,000 »	5,000 »	55,000 »	200,000 »	600,000 »	855,000 »	31
32	Valsavoia-Caltagirone . . . . .	62 »	11,000,000 »	2,200,000 »	»	»	2,200,000 »	8,800,000 »	25,000 »	»	25,000 »	100,000 »	220,000 »	345,000 »	32
33	Ceva-Ormea . . . . .	34 »	5,000,000 »	1,000,000 »	10 »	100,000 »	1,100,000 »	3,900,000 »	25,000 »	2,500 »	27,500 »	100,000 »	»	127,500 »	33
34	Sant'Arcangelo-Fabriano . . . . .	112 »	19,315,000 »	3,863,000 »	»	»	3,863,000 »	15,452,000 »	»	»	»	»	270,000 »	270,000 »	34
35	Legnago-Monselice . . . . .	39 »	4,900,000 »	980,000 »	50 »	490,000 »	1,470,000 »	3,430,000 »	75,000 »	37,500 »	112,500 »	300,000 »	»	412,500 »	35
36	Gallarate alla Pino-Novara . . . . .	31 »	6,500,000 »	1,300,000 »	»	»	1,300,000 »	5,200,000 »	»	»	»	»	2,000,000 »	2,000,000 »	36
	Portogruaro-Casarsa . . . . .	29 »	3,375,000 »	675,000 »	»	»	675,000 »	2,700,000 »	»	»	»	»	»	»	
	Casarsa-Spilimbergo-Gemona . . . . .	45 »	4,050,000 »	810,000 »	»	»	810,000 »	3,240,000 »	»	»	»	»	»	»	
	Traversale-Treviso-Motta . . . . .	40 »	3,600,000 »	720,000 »	10 »	72,000 »	792,000 »	2,808,000 »	50,000 »	5,000 »	55,000 »	200,000 »	»	255,000 »	
	Disponibili da ripartire . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	7,900 »	»	7,900 »	31,600 »	»	39,500 »	
	<b>TOTALI . . . . .</b>	<b>2069 7</b>	<b>362,246,400 »</b>	<b>72,449,280 »</b>		<b>2,980,096 »</b>	<b>75,429,376 »</b>	<b>286,817,024 »</b>	<b>1,082,900 »</b>	<b>141,875 »</b>	<b>1,224,775 »</b>	<b>4,331,600 »</b>	<b>10,614,176 »</b>	<b>16,170,551 »</b>	
	Economie a farsi nelle costruzioni adottando sistemi a tipo economico od a sezione ridotta . . . . .	»	37,500,000 »	7,500,000 »	10,352	308,499 »	7,808,499 »	29,691,501 »	112,100 »	14,686 »	126,786 »	448,400 »	»	575,186 »	
	<b>TOTALI . . . . .</b>	<b>2069 7</b>	<b>324,746,400 »</b>	<b>64,949,280 »</b>		<b>2,671,597 »</b>	<b>67,620,877 »</b>	<b>257,125,523 »</b>	<b>970,800 »</b>	<b>127,189 »</b>	<b>1,097,989 »</b>	<b>3,883,200 »</b>	<b>10,614,176 »</b>	<b>15,595,365 »</b>	

TABELLA C.

Prospetto degli impegni da assumere e delle somme da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1882, per le ferrovie della 4ª categoria, col riparto della spesa per ciascuna linea.

(Articolo 32 della legge 11 luglio 1879, n. 5002 - Serie 2ª).

Numero d'ordine delle linee	INDICAZIONE DELLE LINEE	Lunghezza in chil.	RIPARTIZIONE DELLA SPESA PRESUNTA					SOMME DA STANZIARSI NEL BILANCIO 1882					Annotazioni		
			Spesa presunta escluso il materiale mobile	a carico delle provincie			a carico dello Stato	a carico delle provincie			a carico dello Stato	Quote di anticipazione delle provincie - Articolo 15 della legge		TOTALE GENERALE	
				contributo obbligatorio - Articolo 11 della legge	aumento del contributo volontariamente deliberato	TOTALE		contributo obbligatorio - Articolo 11 della legge	aumento del contributo volontariamente deliberato	TOTALE					
1	Lecco-Colico . . . . .	41 »	14,500,000 »	3,008,000 »	»	»	3,008,000 »	11,492,000	»	»	»	»	»	1	
2	San Pietro in Casale-Cento . . . . .	10 5	940,000 »	366,000 »	»	»	366,000 »	574,000	»	»	»	»	»	2	
3	Macerata-Civitanova. . . . .	28 »	2,800,000 »	1,064,000 »	»	»	1,064,000 »	1,736,000	»	»	»	1,000,000 »	1,000,000 »	3	
4	Adriatico-Fermo-Amandola (sezione ridotta) . . . . .	85 6	4,007,300 »	1,602,900 »	»	»	1,602,900 »	2,404,400	»	»	»	»	»	4	
5	Sassuolo-Modena-Mirandola-San Felice-Finale (sezione ridotta). . . . .	69 6	5,352,500 »	2,141,000 »	»	»	2,141,000 »	3,211,500	»	»	»	»	»	5	
6	Monchieri-Dogliani (sezione ridotta) . . . . .	5 »	275,000 »	110,000 »	»	»	110,000 »	165,000	»	»	»	»	»	6	
7	Colle-Poggibonsi (sezione ridotta) . . . . .	7 »	700,000 »	266,000 »	»	»	266,000 »	434,000	»	»	»	»	»	7	
8	Moretta-Saluzzo . . . . .	14 »	1,300,000 »	502,000 »	»	»	502,000 »	798,000	»	»	»	»	»	8	
9	Castelvetrano-Porto Empedocle (tronco Porto Empedocle-Sciacca) a sezione ridotta coi prolungamenti per Camicati e per Licata . . . . .	50 »	6,000,000 »	2,200,000 »	»	»	2,200,000 »	3,800,000	»	»	»	»	»	9	
10	Castellammare - Cannello con diramazione a Gragnano . . . . .	42 4	4,763,300 »	1,768,000 »	»	»	1,768,000 »	2,995,300	»	»	»	»	»	10	
11	Saluzzo-Cuneo. . . . .	30 »	3,000,000 »	1,140,000 »	»	»	1,140,000 »	1,860,000	150,000 »	»	150,000 »	300,000 »	450,000 »	11	
12	Parma-Guastalla-Suzzara (sez. ridotta)	44 »	3,588,600 »	1,428,600 »	»	»	1,428,600 »	2,160,000	»	»	»	»	»	12	
13	Ventoso-Scandiano-Reggio-Guastalla con diramazione da Reggio per Correggio e Carpi sezione ridotta . . . . .	72 »	3,408,700 »	1,363,500 »	»	»	1,363,500 »	2,045,200	»	»	»	»	»	13	
14	Bricherasio-Barge . . . . .	12 »	1,500,000 »	546,000 »	20	109,200 »	655,200 »	844,800	170,000 »	34,000 »	204,000 »	300,000 »	200,000 »	704,000 »	14
15	Arezzo-Fossato . . . . .	131 9	5,885,000 »	2,354,000 »	»	»	2,354,000 »	3,531,000	»	»	»	»	»	15	
16	Palermo-Corleone . . . . .	53 9	2,700,000 »	1,080,000 »	»	»	1,080,000 »	1,620,000	200,000 »	»	200,000 »	300,000 »	»	500,000 »	16
17	Bergamo-Ponte della Selva . . . . .	28 7	2,500,000 »	979,600 »	»	»	979,600 »	1,520,400	»	»	»	»	»	»	17
	Disponibili da ripartire . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	412,900 »	»	412,900 »	678.900 »	(*)	1,091,800 »	
	TOTALI . . . . .	725 6	63,220,400 »	21,919,600 »		109,200 »	22,028,800 »	41,191,600	932,900 »	34,000 »	966,900 »	1,578,900 »	1,200,000 »	3,745,800 »	



## Art. 3.

È data facoltà al Governo del Re di riunire in un solo capitolo, diviso per articoli, le somme da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la esecuzione della legge del 19 luglio 1880, N. 5538.

Di quei fondi, dei quali non fosse possibile entro l'anno l'erogazione nelle opere a cui sono assegnati, il Governo potrà valersi per pagare il costo di quei lavori portuali autorizzati dalla legge medesima, l'esecuzione dei quali abbia avuto luogo con maggiore celerità.

Tali fondi saranno reintegrati al rispettivo articolo del capitolo con le somme autorizzate negli anni successivi per quei porti a favore dei quali saranno state erogate.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora si procede al sorteggio degli scrutatori, per le votazioni annunciate in principio di seduta.

A scrutatori sono nominati i signori Senatori Serra, Amari e La Loggia.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Io prendo la parola per una dichiarazione che non ha veramente un legame stretto col bilancio, ma che ne prende la motivazione.

Il Senato ricorda che, quando fu discussa la legge di modificazione a quella del 1879 per le ferrovie complementari, fu da questo Consiglio e dalla Camera approvato il cambiamento dello sbocco della linea da Faenza-Pontassieve cui perciò venne sostituita quella Faenza-Firenze.

La Camera dei Deputati nell'approvare la proposta del Senato, approvava inoltre un ordine del giorno, il quale stabiliva che il Governo si sarebbe impegnato di completare gli studî di comparazione per tutte e due le linee comprese le stazioni a Pontassieve e a Firenze.

Quell'ordine del giorno diceva altresì che, occorrendo, il Governo avrebbe potuto presentare poi un'altra legge, qualora avesse creduto di dovere ancora ritornare sopra le proposte del Senato.

Ora, io ho fatto completare tutti gli studî e li ho presentati, come ne avevo fatto riserva

in quella discussione, alla Commissione del bilancio della Camera, mettendoli a disposizione dei Deputati, perchè, volendo, potessero usare dell'iniziativa parlamentare, avendo io dichiarato a nome del Governo, che esso non aveva trovato necessario di presentar un progetto di legge per ulteriori innovazioni.

Ora questa dichiarazione, quantunque meno a posto, pure credo mio dovere di farla anche qui per norma degli onor. Senatori.

Ripeto, il Governo non ha nulla da modificare al progetto di legge qual fu approvato dal Senato e confermato dalla Camera; ma siccome io aveva fatto riserva di aspettare fino all'approvazione del Bilancio del 1882, per vedere se qualcuno avesse creduto di prendere l'iniziativa di nuove modificazioni, così vengo a dichiarare ora che fino a Bilancio approvato, i progetti sono depositati alla Segreteria della Camera, non solo a disposizione dei Deputati, ma anche dei signori Senatori che volessero prenderne cognizione.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. La dichiarazione che fa l'onorev. Ministro dei Lavori Pubblici in Senato si capisce che soddisfarà molto la popolazione di Firenze, che era interessatissima di sapere diventata definitiva la variazione introdotta dal Senato e consentita dalla Camera per la linea ferroviaria menzionata dal signor Ministro.

Ora, una volta che il Bilancio è stato dal Senato deliberato, parrebbe che non ci fossero più ragioni per ritardare l'esecuzione dei lavori della linea medesima, secondo la legge approvata.

Credo che l'onor. Ministro sarà nello stesso mio ordine d'idee.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. La mia riserva era appunto limitata alla approvazione del Bilancio del 1882. Io ho depositato gli accennati studî, dichiarando che li avrei lasciati lì il tempo necessario perchè materialmente si potesse, volendo, pigliarne cognizione.

Io non lascerò trascorrere che quel tempo che la convenienza suggerisce perchè nessuno possa allegare di non avere avuto campo di

esaminarli, e quindi procederò all'appalto dei lavori.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale per la votazione).

**Presentazione di due progetti di legge.**

BACCELLI, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCELLI, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati, che ha per titolo « l'isolamento del Pantheon » e ne domando l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Istruzione Pubblica della testè fatta presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito.

Come i signori Senatori hanno udito, per questo progetto venne chiesta l'urgenza. Se non vi sono osservazioni, l'urgenza s'intende accordata.

Perchè però questa urgenza riesca veramente efficace, converrebbe rimandare l'esame del progetto di legge per l'isolamento del Pantheon alla Commissione permanente di finanza.

Se non vi è opposizione, il progetto sarà rinviato a quella Commissione.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per lo « stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1882 », e ne chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito alla Commissione permanente di Finanza. Il Signor Ministro chiede su questo progetto di legge l'urgenza. Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intende accordata.

Se qualche Senatore deve ancora deporre la sua scheda per la votazione per la nomina dei Commissari alla cassa dei depositi e prestiti, all'amministrazione del Fondo per il culto, ed all'amministrazione dell'Asse ecclesiastico in Roma per l'anno 1882, è pregato di accedere alle urne.

Ora invito i signori senatori Scrutatori Serra, Amari e La Loggia, a voler procedere allo scrutinio delle schede.

PRESIDENTE. La votazione dei quattro progetti di legge è chiusa.

Sono pregati i signori Senatori Segretari a procedere allo squittinio dei voti.

Leggo i risultati dello squittinio segreto:

1. Proroga dei termini fissati per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane.

Votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	80
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva).

2. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1882.

Votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	80
Contrari . . . . .	3

(Il Senato approva).

3. Proroga del termine per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie prescritte dall'art. 41 del R. Decreto 30 novembre 1865.

Votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	80
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva).

4. Proroga del termine stabilito dall'articolo 3 della legge per l'inchiesta della Marina mercantile.

Votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	82
Contrari . . . . .	2

(Il Senato approva).

Leggo ora il risultato dello spoglio delle schede:

Votazione per la nomina di tre Commis-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1881

sari per l'amministrazione dell'Asse ecclesiastico in Roma per l'anno 1882.

Senatori votanti . . . . .	73
Maggioranza . . . . .	37

Il Senatore Duchoquè	ebbe voti	43
Cencelli . . . . .		38
Mauri . . . . .		35
Alvisi . . . . .		24
Malusardi . . . . .		22
Musulino . . . . .		19
Schede bianche . . . . .		2

Quindi ottennero la maggioranza e riuscirono eletti i soli Senatori Duchoquè e Cencelli.

Per la nomina del terzo si procederà domani a nuova votazione.

Votazione per la nomina di 3 Commissari alla cassa dei depositi e prestiti.

Senatori votanti . . . . .	73
Maggioranza . . . . .	37

Il Senatore Cencelli	ebbe voti	43
Sacchi Vittorio . . . . .		37
Astengo . . . . .		35
Allievi . . . . .		21
Pescetto . . . . .		21
Majorana . . . . .		21
Schede bianche . . . . .		3

Quindi i soli Senatori Cencelli e Sacchi Vittorio riuscirono eletti; per la nomina del terzo si procederà domani a nuova votazione.

Votazione per la nomina di tre Commissari all'amministrazione del Fondo per il culto.

Senatori votanti . . . . .	73
Maggioranza . . . . .	37

Il Senatore Giovanola	ebbe voti	59
Duchoquè . . . . .		40
Mauri . . . . .		34
Canonico . . . . .		23
Borgatti . . . . .		22
Saracco . . . . .		2
Astengo . . . . .		2
Brioschi . . . . .		2
Schede bianche . . . . .		4

Quindi riuscirono eletti i soli Senatori Giovanola e Duchoquè; e per la nomina del terzo si procederà pure domani ad altra votazione. (In questo punto entra il Presidente del Consiglio).

#### Presentazione di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Presidente del Consiglio.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, testè votato dalla Camera dei Deputati pel riordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo nelle provincie siciliane. È un progetto strettissimamente connesso col Bilancio dell'esercizio prossimo, ed è di sua natura non solo urgente, ma urgentissimo; quindi prego il Senato di voler decretarlo d'urgenza.

Ho pure l'onore di presentare un altro progetto di legge pel distacco della frazione Rovellasca da Misinto, provincia di Milano, ed aggregazione a Rovellasca, provincia di Como.

È un piccolo provvedimento adottato testè dall'altro ramo del Parlamento, ma che ha anch'esso il carattere di urgenza: inquantochè i suoi effetti potrebbero essere meno utili, se non potesse avere efficacia col primo gennaio 1882.

Prego il Senato di voler dichiarare d'urgenza anche questo progetto di legge.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per proroga provvisoria dell'esercizio ferroviario dell'Alta Italia e delle Romane per conto diretto dello Stato.

Chiedo l'urgenza di questo progetto, la cui motivazione sta nella scadenza dei termini al 31 dicembre del corrente anno.

PRESIDENTE. Do atto ai signori Ministri della presentazione di questi tre progetti di legge, pei quali domandano che sia accordata l'urgenza.

Se non c'è opposizione, l'urgenza di questi tre progetti di legge s'intende accordata.

Avverto però che se non venissero rinviati alla Commissione permanente di Finanza, l'urgenza decretata rimarrebbe senza effetto.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1881

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Appunto per ciò prego il Senato di deferire i progetti di legge testè presentati, alla Commissione permanente di finanza; altrimenti sarebbe impossibile averne la votazione in brevissimo tempo.

D'altra parte sono progetti di legge che riguardano cose finanziarie o molto affini alla finanza.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, questi tre progetti di legge saranno rinviati alla Commissione permanente di finanza.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Per il progetto di legge presentato dal Presidente del Consiglio, che riguarda una mutazione di circoscrizione comunale, proporrei che il signor Presidente nominasse una Commissione speciale perchè potesse riferirne nell'adunanza di domani; altrimenti l'urgenza che ha richiesta il signor Ministro, credo che difficilmente potrebbe avere effetto.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio*. Io ringrazio l'onorevole Senatore proponente della proposta fatta, e mi unisco a lui per raccomandarla al Senato.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Tabarrini propone che il progetto pel distacco da Misinto ed aggregazione a Rovellasca, della frazione Rovellasca, venga inviato ad una Commissione di tre Senatori, da nominarsi dal Presidente, la quale voglia riferirne nella tornata di domani.

Se non c'è opposizione, questa proposta s'intende approvata.

Avverto che da parecchi Senatori fu fatta istanza perchè la tornata di domani debba cominciare assai più per tempo che non al solito, soprattutto per la ragione che alcuni Senatori debbono partire da Roma colla corsa delle ore 2.

Se non c'è difficoltà, cominceremo domani la seduta alle ore 11 antimeridiane.

L'ordine del giorno è il seguente:

I. Rinnovamento della votazione per la nomina di un Commissario mancante alla Cassa dei depositi e prestiti, all'Amministrazione del Fondo per il culto ed all'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico in Roma per l'anno 1882.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1882;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1882;

Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1882;

Proroga della riforma giudiziaria in Egitto;


Stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1882;

Spesa per l'isolamento del Pantheon d'Agrippa in Roma;

Proroga dell'esercizio provvisorio delle ferrovie dell'Alta Italia, ed esercizio provvisorio delle ferrovie Romane per conto diretto dello Stato;

Distacco da Misinto (Provincia di Milano) e aggregazione a Rovellasca (Provincia di Como) della frazione Rovellasca.

Se i signori Ministri non hanno altra comunicazione da fare, la seduta è sciolta (ore 6 1/4).







## CIII.

## TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

Presidenza del Presidente **TECCHIO**

**SOMMARIO.** — *Sunto di petizione — Rinnovamento della votazione per la nomina di un Commissario mancante alla Cassa dei depositi e prestiti, di un altro all'Amministrazione del Fondo per il culto; e di un terzo all'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico in Roma per l'anno 1882 — Approvazione del progetto di legge per la proroga della riforma giudiziaria in Egitto — Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1882 — Osservazioni del Senatore Cencelli. — Risposta del Ministro — Approvazione del progetto — Discussione del progetto di legge sullo stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1882 — Dichiarazioni del Senatore Duchoquè, e risposta del Ministro delle Finanze — Osservazioni del Senatore Saracco — La discussione è sospesa — Discussione del progetto di legge per la spesa relativa all'isolamento del Pantheon d'Agrippa — Il Relatore Senatore Giovanola dà lettura della Relazione — Approvazione del progetto — Discussione del progetto di legge sul riordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo nelle provincie siciliane — Il Senatore Verga dà lettura della Relazione — Approvazione del progetto — Ripresa della discussione sullo stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1882 — Parole dei Senatori Cambray-Digny, Brioschi e del Ministro delle Finanze — Approvazione dei capitoli e degli articoli del progetto — Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1882 — Osservazioni dei Senatori Molleschotti e Brioschi e risposte del Ministro di Pubblica Istruzione — Approvazione dei capitoli e del progetto — Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1882 — Osservazioni del Senatore Finali, e risposta del Ministro delle Finanze — Approvazione dei capitoli e del progetto — Discussione del disegno di legge sull'esercizio provvisorio per le ferrovie dell'Alta Italia e per le Romane — Osservazioni dei Senatori Brioschi e Pescetto e risposta del Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione degli articoli del progetto — Discussione del progetto di legge sul distacco da Misinto (provincia di Milano) e aggregazione a Rovellasca (provincia di Como) della frazione Rovellasca — Osservazioni del Senatore Berteà e risposta del Presidente del Consiglio — Approvazione del progetto — Approvazione senza discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 17 ottobre 1881 sulla posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali — Votazione dei detti progetti di legge — Risultato delle votazioni sui progetti di legge, e per la nomina dei Commissari alle accennate diverse amministrazioni — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.*

La seduta è aperta alle ore 11 10 antimeridiane.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno ed il Ministro delle Finanze; più tardi intervengono i Ministri della Pubblica Istruzione, dei Lavori Pubblici, della Marina e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

**Atti diversi.**

Lo stesso Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del seguente sunto di petizione:

L'avvocato Sbarbaro professore di diritto all'Università di Parma reclama contro il provvedimento del Ministro della Pubblica Istruzione, col quale è stato sospeso dalla sua carica.

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale pel rinnovamento della votazione per la nomina di un Commissario mancante alla Cassa dei depositi e prestiti, di uno all'Amministrazione del Fondo per il culto, e di uno all'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico in Roma per l'anno 1882.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale).

**Discussione dei progetti di legge  
N. 161, 164, 167, 170, 166, 157, 163, 169, 171.**

PRESIDENTE. Ora s'incomincia la discussione della proroga della riforma giudiziaria in Egitto.

Art. unico.

È data facoltà al Governo del Re di prorogare fino al 31 gennaio 1883 gli effetti della legge 30 maggio 1875, n. 2531 (serie 2<sup>a</sup>) per

la introduzione della riforma giudiziaria in Egitto, già prorogata colla legge 8 febbraio 1881, n. 28 (serie 3<sup>a</sup>).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico, la votazione sarà rinviata allo scrutinio segreto.

Ora passiamo alla discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1882.

Art. unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1882, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Interno, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si procede alla discussione speciale.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse) . . . . .	913,657 76
2	Ministero - Spese d'ufficio . . . . .	70,000 »
3	Ministero - Manutenzione dei locali . . . . .	15,000 »
4	Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse) . . . . .	452,450 »
5	Consiglio di Stato - Spese d'ufficio . . . . .	22,000 »
6	Funzioni pubbliche e feste governative . . . . .	30,000 »
7	Medaglie, diplomi e sussidi per atti di valore civile . . . . .	5,000 »
8	Indennità di traslocamento agli impiegati . . . . .	110,000 »
9	Spese per ispezioni e missioni amministrative . . . . .	150,000 »
10	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine). . . . .	194,000 »
11	Spese casuali. . . . .	80,000 »
	(Approvato).	<hr/> 2,042,107 76

## Spese per gli archivi di Stato.

12	Personale (Spese fisse) . . . . .	566,439 18
13	Spese d'ufficio . . . . .	60,000 »
14	Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	27,523 »
15	Manutenzione dei locali e del mobilio e spese diverse . . . . .	36,000 »
	(Approvato).	<hr/> 689,962 18

Spese per l'amministrazione provinciale.		
16	Personale (Spese fisse) . . . . .	7,121,258 06
17	Indennità di residenza . . . . .	165,000 »
18	Spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	672,770 »
19	Spese diverse . . . . .	63,500 »
20	Pubblicazione del foglio degli annunci nelle provincie . . . . .	160,000 »
	(Approvato).	8,182,528 06
Spese per le opere pie.		
21	Servizi vari di pubblica beneficenza . . . . .	145,000 »

DEPRÉTIS, *Presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRÉTIS, *Presidente del Consiglio*. A questo capitolo 21 la Commissione permanente di Finanza osserva giustamente che l'anno scorso è stato fatto un invito al Ministero, con un ordine del giorno, e che il Ministero lo ha accettato.

Ora a me preme di dichiarare che il Ministero, sebbene, per la strettezza del tempo e le molte questioni alle quali ha dovuto attendere, non abbia ancora potuto ottemperare a quell'ordine del giorno, esso però non lo ha dimenticato e si propone di farne argomento di un disegno di legge, quando saranno ripresi i lavori parlamentari.

Secondo l'osservazione fatta dalla Commissione permanente di Finanza riguardo all'Ospedale di Gesù e Maria, negli ospedali dove c'è anche una clinica, la relativa spesa sarà portata a carico del bilancio dell'Istruzione pubblica, sollevando per la somma equivalente il bilancio dell'Interno.

Senatore VERGA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA. La Commissione permanente di Finanza ringrazia il Ministro della fatta dichiarazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la somma in lire 145,000.

Chi approva voglia sorgere.

(Approvato).

Spese per la sanità interna.		
22	Sorveglianza sulla prostituzione - Personale (Spese fisse) . . . . .	171,980 »
23	Sorveglianza sulla prostituzione - Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	20,000 »
24	Sorveglianza sulla prostituzione - Provviste, trasporti, indennità e spese diverse . . . . .	83,630 »
25	Sifilicomi - Personale (Spese fisse) . . . . .	145,325 »
26	Sifilicomi - Spese di cura e mantenimento . . . . .	1,190,520 »
27	Sifilicomi - Manutenzione dei fabbricati . . . . .	50,000 »
28	Sifilicomi - Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	7,589 »
29	Spese diverse per la sanità interna . . . . .	43,450 »
	(Approvato).	1,712,494 »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

**Spese per la sicurezza pubblica.**

30	Servizio segreto . . . . .	1,050,000 »
31	Ufficiali di sicurezza pubblica - Personale (Spese fisse) . . . . .	3,681,630 »
32	Spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	181,980 »
33	Guardie di sicurezza pubblica - Personale (Spese fisse) . . . . .	4,876,124 »
34	Competenze ad ufficiali e guardie di sicurezza pubblica per trasferte e permutamenti . . . . .	190,000 »
35	Gratificazioni e sussidî ad ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica . . . . .	80,000 »
36	Quote d'ingaggio, debiti di massa, armamento e travestimento degli agenti di sicurezza pubblica . . . . .	151,000 »
37	Spese diverse per agenti e per allievi guardie di sicurezza pubblica . . . . .	55,800 »
38	Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	84,200 »
39	Manutenzione dei locali e del mobilio . . . . .	65,000 »
40	Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri . . . . .	120,000 »
41	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe . . . . .	330,000 »
	(Approvato).	<u>10,865,734 »</u>

**Spese per l'amministrazione delle carceri.**

42	Personale (Spese fisse) . . . . .	4,860,368 25
43	Premio d'ingaggio, vestiario, armamento, ed altre spese per le guardie. - Gratificazione e sussidi . . . . .	522,200 »
44	Mantenimento dei detenuti e del personale di custodia . . . . .	21,503,346 »
45	Trasporto dei detenuti . . . . .	1,430,630 »
46	Servizio delle manifatture negli stabilimenti carcerari e spese diverse relative . . . . .	3,025,000 »
47	Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	100,000 »
48	Manutenzione dei fabbricati . . . . .	700,000 »
	(Approvato).	<u>32,141,544 25</u>

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
49	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	1,145,493 50
	(Approvato).	
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
50	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) .	32,338 »
51	Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo, in seguito all'attuazione dei nuovi organici (Spese fisse) . . . . .	3,050 »
52	Assegni di disponibilità (Spese fisse) . . . . .	100,000 »
53	Stipendio agli impiegati dei cessati consigli degli ospizi nelle provincie meridionali fino al loro collocamento definitivo (Legge 6 febbraio 1881, n. 29) . . . . .	49,266 09
54	Sussidi a famiglie povere ed a vedove d'impiegati non aventi diritto a pensione . . . . .	34,000 »
55	Famiglie dei morti per la causa nazionale . . . . .	10,000 »
56	Raccolta degli atti del Parlamento . . . . .	30,000 »
57	Premi agli autori dei migliori progetti per il palazzo del Parlamento (Legge 14 maggio 1881, n. 209, serie 3 <sup>a</sup> ) . . . . .	50,000 »
58	Rimborso di fondi sottratti, salvi gli affetti del giudizio di responsabilità iniziato contro chi di ragione . . . . .	19,500 »
59	Monumento onorario a Vittorio Emanuele II primo re d'Italia (Legge 25 luglio 1880, n. 5562) . . . . .	100,000 »
	(Approvato).	428,154 09
Spese per gli archivi di Stato.		
60	Spese straordinarie per gli archivi di Stato . . . . .	6,800 »
	(Approvato).	

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

<b>Spese per le opere pie.</b>		
61	Assegni a stabilimenti di beneficenza . . . . . (Approvato).	20,858 »
<b>Spese per la sanità interna</b>		
62	Spesa per l'impianto d'un sifilicomio in Roma (Spesa ripartita). (Approvato).	129,150 »
<b>Spese per la sicurezza pubblica.</b>		
63	Soprasoldo e trasporto alle truppe comandate in servizio di sicurezza pubblica. Soprasoldo ad agenti di sicurezza pubblica . . . . .	600,000 »
64	Repressione del malandrino, estradizione di malfattori dall'estero e spese diverse straordinarie di sicurezza pubblica . . . . .	300,000 »
65	Rimborso agli eredi Barbatelli di competenze di guardie nazionali mobili nella provincia di Avellino (Anno 1862) . . . . .  (Approvato).	29,379 61
		929,379 61
<b>Spese per l'amministrazione delle carceri.</b>		
66	Costruzione di un carcere cellulare giudiziario in Piacenza (Legge 1° febbraio 1880, n. 5274) (Spesa ripartita) . . . . .	130,000 »
67	Bagni penali - Costruzione di capannoni per i condannati addetti ai lavori all'aperto . . . . .	30,000 »
68	Ancona - Lavori di ampliamento e di sistemazione dei locali del bagno penale di <i>San Bartolomeo</i> . . . . .	25,000 »
69	Caserta - Lavori di ampliamento del carcere giudiziario di <i>Cassino</i> . . . . .	20,000 »
70	Caserta - Lavori per riduzione del fabbricato della Caserma Nuova in <i>Nola</i> ad uso di <i>carcere giudiziario</i> . . . . .	30,000 »
71	Lecce - Lavori di completamento per la riduzione ad uso di carcere giudiziario del già convento di <i>Sant'Antonio in Taranto</i> . . . . .	29,500 »
73	Mantova - Acquisto di stabili e lavori di ampliamento del carcere giudiziario . . . . .	25,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		289,500 »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

	<i>Riporto</i> . . . . .	289,500 »
74	Modena - Lavori di ricostruzione di locali da danneggiati nel carcere giudiziario di <i>Sant' Eufemia</i> . . . . .	29,600 »
75	Napoli - Costruzione di laboratori per i condannati ed opere diverse nel bagno penale di <i>Pozzuoli</i> . . . . .	30,000 »
76	Palermo - Sistemazione di lavori per la nuova cucina ed altri servizi nel <i>carcere giudiziario</i> . . . . .	25,000 »
77	Perugia - Acquisto di proprietà privata e costruzione di locali per passaggio delle detenute nel <i>carcere femminile</i> . . . . .	20,000 »
78	Pesaro - Espropriazione di terreni e costruzione del muro di cinta per la casa penale di <i>Fossombrone</i> . . . . .	30,000 »
79	Roma - Adattamento di locali nel carcere giudiziario di <i>Civitavecchia</i> . . . . .	20,000 »
80	Roma - Acquisto di terreno e lavori di riduzione del già convento dei cappuccini per la casa di custodia di <i>Tivoli</i> . . . . .	30,000 »
81	Salerno - Acquisto di casette e lavori di riduzione del <i>carcere giudiziario</i> . . . . .	30,000 »
82	Udine - Lavori di sistemazione e di ampliamento dei locali del carcere giudiziario di <i>Pordenone</i> . . . . .	30,000 »
83	Reggio-Emilia - Acquisto dal comune di Scandiano del fabbricato detto <i>Rocca feudale</i> per ridurlo a stabilimento carcerario . . . . .	25,000 »
		559,100 »

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo totale di lire 559,100.

Senatore CENCHELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CENCHELLI. Non vedendo in quest'elenco di spese, relative alle costruzioni nuove e ai riattamenti su larga scala di carceri, nessuna somma stanziata per la città di Viterbo, mi permetto di rammentare all'onorevole Ministro, che qualche anno addietro sembrò essere divisamento del Governo di ridurre a carcere giudiziario, o anche a carcere per detenuti di lunga condanna, il convento di Gradi posto in quella città fuori di porta. Anzi si fecero dei progetti di adattamento, e mi rammento che in quell'epoca, facendo parte anche io della Commissione per l'Asse ecclesiastico della Provincia, si annullò un contratto che già era stato fatto alla pubblica asta per alcuni ter-

reni che circondavano questo locale, e che si richiesero dal Ministero dell'Interno per poterlo adattare bene.

Ora, non avendo più sentito parlare di questi lavori, mi permetto di domandare all'onorevole signor Ministro, se l'Amministrazione avrebbe decampato da questa idea.

In questo caso non avrei nulla a ridire; ma mi permetterei osservare che, se si fosse dimessa quest'idea, sarebbe opportuno di rinunciare definitivamente alla riserva fatta di quei terreni e così porli in vendita a vantaggio dell'Asse ecclesiastico e del demanio.

Desidererei dunque sapere se fu smessa l'idea di alcuni anni sono, ed in tal caso chiederei che si liberasse da quel vincolo l'Asse ecclesiastico, perchè possa trarsi profitto dei terreni che furono riservati.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. I bisogni dell'amministrazione carceraria per nuovi fabbricati sono immensi; vi sono dei progetti studiati, unicamente per le carceri giudiziarie e senza tener conto delle carceri di pena, per 30 milioni di spesa. Uno solo di questi progetti richiede 5,500,000 lire.

È un problema gravissimo che si sta studiando e che si procurerà di risolvere; ma non si può fare rapidamente, per la gran ragione che ogni studio importa una spesa che il bilancio dello Stato non può sopportare ad un tratto.

In questo momento io non saprei dare ragguagli precisi circa la domanda dell'onorevole Cencelli, ma non credo che sia abbandonato il progetto di utilizzare il convento che esiste nella città di Viterbo e del quale già altre volte si è parlato in Parlamento.

Riconosco ragionevole la sua domanda di una risoluzione sollecita, affinché, ove il Governo non intenda di servirsi del convento, questo possa essere destinato ad altro uso o messo in vendita come gli altri beni della stessa specie. Dichiaro pertanto che, quantunque io ora non sia in grado di dire quale sarà la risoluzione che sarà presa, assumo impegno però di far sì che la questione sia decisa prontamente.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CENCELLI. Ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni e dell'assicurazione che si è compiaciuto di darmi.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola pongo ai voti la somma complessiva testè letta.

Chi l'approva, è pregato di sorgere.

(Approvato).

## RIASSUNTO

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali . . . . .	2,042,107 76
Archivi di Stato . . . . .	689,962 18
Amministrazione provinciale . . . . .	8,182,528 06
Opere pie . . . . .	145,000 »
Sanità interna . . . . .	1,712,494 »
Sicurezza pubblica . . . . .	10,865,734 »
Amministrazione delle carceri . . . . .	32,141,544 25
<hr/>	
TOTALE della categoria prima . . . . .	55,779,370 25
<hr/>	
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO . . . . .	1,145,493 50
<hr/>	
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . . . . .	56,924,863 75
<hr/>	

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

## TITOLO II.

## Spesa straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali . . . . .	428,154 09
Archivi di Stato . . . . .	6,800 »
Opere pie . . . . .	20,858 »
Sanità interna . . . . .	129,150 »
Sicurezza pubblica . . . . .	929,379 61
Amministrazione delle carceri . . . . .	559,100 »
<hr/>	
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .	2,073,441 70
<hr/>	
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . . .	58,998,305 45
<hr/>	

(Approvato).

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI rilegge l'articolo:

## Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1882, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Interno, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, trattandosi di una legge composta di un solo articolo, la votazione si farà a squittinio segreto.

Ora abbiamo lo stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1882.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI L. dà lettura del seguente

## Art. 1.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo

di previsione per l'anno 1882, il Governo del Re accerterà e riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni specie, provvederà allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti e farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, giusta lo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Senatore DUCHOQUÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Presidente della Commissione. Senatore Duchoquè.

Senatore DUCHOQUÈ. In questo momento il Relatore è uscito dall'Aula per affrettare la distribuzione della Relazione deliberata iersera.

Vede il Senato in quali condizioni di tempo è chiamato a votare i bilanci, ad onta che i signori Relatori nostri Colleghi abbiano anche in quest'anno dato prova di ammirevole zelo per prepararsi anticipatamente allo studio dei bilanci, e porci in grado di deliberare colla massima sollecitudine.

Di questo stato di cose si è molto preoccupata la vostra Commissione di Finanza. E ri-

conoscendo che in massima parte esso dipende dai termini stabiliti dalla vigente legge di contabilità, sente il dovere di richiamare su questa condizione di cose, divenuta ormai intollerabile, tutta l'attenzione del Governo, essendosi manifestato il fermo proposito, per il quale non mancherà chi fra noi si faccia iniziatore in Senato d'una proposta di legge per mutare i termini dell'anno finanziario, quando in tempo prossimo a ciò non si venga per proposta del Governo.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Tanto nel Senato, quanto nell'altro ramo del Parlamento in occasione della discussione del presente stato di prima previsione della spesa del Tesoro, il Ministero ha preso impegno di presentare un progetto di legge, recante alcune modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato del 22 aprile 1869.

Una delle principali riforme che il Governo intende di presentare consiste appunto nel fissare termini alquanto diversi da quelli che ora sono prescritti all'esercizio finanziario, di guisa che vi sia una maggiore larghezza di tempo per la discussione dei bilanci, così per la Camera come per il Senato. Il Governo è già apparecchiato a questa riforma e manterrà l'impegno, sicchè non occorrerà al certo la iniziativa di questo o dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dopo queste dichiarazioni del signor Ministro, ritengo che si possa passare alla discussione del progetto di legge.

Senatore DUCHOQUE. Converrà per altro aspettare che sia presente il Senatore Cambray Digny Relatore della Commissione, il quale, essendo nelle sale del Senato, fu avvisato ora d'intervenire.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Noi prendiamo atto molto volentieri delle dichiarazioni del signor Ministro riserbando la nostra libertà di azione, ove, per circostanze indipendenti dalla volontà del Ministero, questo progetto di legge non fosse presentato in tempo alla deliberazione del Parlamento.

PRESIDENTE. Passeremo intanto alla discus-

sione del progetto di legge per l'isolamento del Pantheon di Agrippa.

Il signor Senatore Giovanola ha la parola per riferire sopra la legge relativa ad una spesa straordinaria per l'isolamento del Pantheon.

Senatore GIOVANOLA, *Rel.* Siccome la Commissione permanente di Finanza non poté occuparsi che ieri sera ad ora tarda di questo progetto di legge presentato ieri, non ci fu tempo di far stampare la Relazione: quindi se il Presidente me lo permette, ne darò lettura al Senato:

PRESIDENTE. Legga pure.

Il Senatore GIOVANOLA, *Relatore* legge:

« Signori Senatori: Col disegno di legge N. 167 ieri deliberato dalla Camera elettiva, il Governo del Re chiede l'autorizzazione alla spesa di lire 500,000 ripartita in cinque esercizi dal 1882 in avanti sopra la parte straordinaria del bilancio della Pubblica Istruzione, onde pagare il prezzo d'acquisto dei fabbricati di proprietà Bianchi, contigui al Pantheon, nell'intento di continuare le demolizioni rese necessarie per l'isolamento e per l'intelligente restaurazione di quella celeberrima fra le memorie dell'antica Roma, resa ancora più sacra alla venerazione degli Italiani, dacchè vi riposano le reliquie del grande Re fondatore dell'unità nazionale.

« Non è a voi, Signori, che occorre di ricordare lo spontaneo plebiscito rinnovato in Roma da tutta Italia accorsa in lagrime a deporre la salma del Padre della Patria nel tempio già eretto a Cesare Augusto, e poscia dedicato agli intrepidi eroi della carità cristiana.

« I sentimenti scolpiti nel cuore di ciascuno di noi, più che le parole della vostra Commissione, assicurano a questa spesa la sollecita approvazione del Senato ».

(Bravo! bene!)

PRESIDENTE. Ora si darà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola si passa alla discussione speciale.

Si rilegge l'art. 1.

## Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire cinquecentomila (L. 500,000) per l'acquisto e la demolizione dei fabbricati addossati al Pantheon di Agrippa in Roma, già proprietà Andosilla, ed ora appartenente ai fratelli Bianchi, per il ricupero e il restauro dei frammenti architettonici e decorativi che si rinvennero in tale demolizione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo. Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.  
(Approvato).

## Art. 2.

La suddetta somma verrà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione col titolo: *Isolamento del Pantheon di Agrippa in Roma*, e ripartita in cinque esercizi a partire da quello del 1882.

(Approvato).

Si passerà poi in seguito alla votazione per scrutinio segreto di questo progetto di legge.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio*. Siccome non è presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica, si potrebbe, secondo me, lasciare da parte la discussione del bilancio da lui dipendente che verrebbe ora in esame, per procedere intanto alla discussione delle altre leggi che sono all'ordine del giorno. E per primo potrebbe discutersi il progetto concernente il riordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo nelle provincie siciliane.

PRESIDENTE. Se nessuno si oppone, si procederà dunque alla discussione del progetto di legge riguardante il *riordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo nelle provincie siciliane*, del quale è già stata fatta la Relazione.

Prego l'onorevole Relatore di tale progetto, Senatore Verga Carlo di dare lettura della relazione.

Il Senatore VERGA C., *Relatore* legge:

« Signori Senatori: Appena venne attuato il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo nella Sicilia, vivi ed incessanti furono i richiami e le petizioni dei municipi dell'Isola pervenute anche al Senato contro tale ordinamento, per l'onere assai grave che apportava ai loro bilanci.

Il Governo dovette necessariamente preoccuparsi di tali richiami; ma prima di addivinare a qualsiasi risoluzione in proposito, volle sentire le autorità politiche, giudiziarie e militari dell'Isola, costituite in commissioni provinciali, e tutte, ad eccezione di quella di Siracusa, si pronunziarono contrarie alla soppressione di questo corpo, dichiarando che esso rende buoni servizi nelle speciali condizioni dell'Isola stessa.

Il Governo quindi dovette limitarsi a riordinarlo in modo che, senza compromettere i risultati che nell'interesse della pubblica sicurezza si possono ripromettere da questo corpo, si procurasse un'economia di spesa; e questo doppio scopo potè raggiungere con una diminuzione di personale, e così equiparare l'organizzazione e gli stipendi con quelli delle guardie a piedi, mantenendo spedita l'azione, che tenuto conto delle locali esigenze venne coordinata a quella degli altri agenti di pubblica sicurezza che si trovano nell'Isola.

E di fatti col nuovo ordinamento che è proposto, i gradi, gli stipendi delle guardie a cavallo e il concorso dei Comuni nella spesa del loro mantenimento sono regolati colle norme prescritte dalla legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, ed il riparto della quota spettante ai comuni riuniti in consorzio è determinata in base alla rispettiva popolazione, ed al contingente principale dell'imposta fondiaria; alle guardie poi è corrisposta un'indennità ragguagliata al loro stipendio per la provvista e mantenimento del cavallo, che sulla base sovraindicata sarà per metà a carico dei Comuni.

« I comandanti delle guardie, da sette sono ridotti a due, ed ai 18 luogotenenti che vengono soppressi subentrano otto marescialli con minore assegno; i sotto brigadieri, da 25 sono ridotti a 20, e da 50 a 40 i caporali, i quali prenderanno la denominazione di appuntati.

« Sono poi abolite le guardie aspiranti; e per effetto di tutte queste soppressioni e diminuzioni, il personale di questi agenti da 675

si limita a 595, e sulla spesa si ottiene, tanto per lo Stato che, pei Comuni, un'economia di lire 83,900; ed infine si stabilisce che agli ufficiali, che, in conseguenza di questo riordinamento rimarranno fuori posto, saranno applicate le disposizioni della legge 11 ottobre 1863.

« Sicuramente il disgravio che con questo progetto di legge si procura ai Comuni siciliani, non è tutto quello cui essi aspiravano; ma i bisogni della pubblica sicurezza in quelle provincie non permettendo in oggi di fare di più, e per altra parte colla più equa distribuzione che d'ora innanzi avrà luogo delle quote rispettive dei Comuni, rendendosi meno gravoso il loro concorso in questa spesa, la Commissione permanente di finanza ha l'onore di proporvi l'approvazione di questo progetto di legge ».

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto di legge:  
(*V. infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione speciale.

Rileggo l'art. 1.

#### Art. 1.

L'ordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, i loro gradi e stipendi, nonchè il concorso dei Comuni nella spesa pel loro mantenimento, esclusa quella di casermaggio, che resta a carico delle guardie stesse, saranno regolati colle norme prescritte dalla legge di pubblica sicurezza, 20 marzo 1865, allegato B.

Pel riparto della quota spettante ai Comuni nella spesa suddetta, che sarà determinata in base alla rispettiva popolazione e al contingente principale dell'imposta fondiaria, saranno i medesimi riuniti in consorzio, e, con regolamento da approvarsi con decreto reale, sarà stabilito il luogo di residenza delle guardie loro assegnato.

PRESIDENTE. Se nessuno fa osservazioni, pongo ai voti questo primo articolo del progetto.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le guardie a cavallo, pel tempo in cui in tale qualità prestano servizio, avranno una indennità ragguagliata all'importare del loro stipendio per la provvista e mantenimento del cavallo che, sulla base sopra indicata, sarà pure per metà a carico dei Comuni.

(Approvato).

#### Art. 3.

Ai comandanti e luogotenenti delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, che per effetto di un tale riordinamento rimanessero fuori ruolo, saranno applicate le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n. 1500.

(Approvato).

#### Art. 4.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà poi a suo tempo allo scrutinio segreto anche su questo progetto.

Ora si procede alla discussione dello stato di prima previsione dell'Entrata per l'anno 1882.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI L. dà lettura del progetto di legge.

(*V. infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Signori Senatori. Il progetto di legge sullo stato di prima previsione dell'Entrata per l'anno 1882 presenta particolarità che non si trovano nei bilanci anteriori.

Alcune parti di questo bilancio avrebbero meritato uno studio lungo e profondo; e questo, per quanto è possibile, malgrado il breve tempo concesso, la Commissione permanente di finanza l'aveva intrapreso; fu anzi messa insieme una Relazione, che però non ha potuto essere in pronto per la seduta di questa mattina.

Sono dunque costretto di domandarvi il permesso di esporre a voce almeno le principali

tra le cose contenute in cotesta Relazione, affinché il Senato possa avere un concetto chiaro di quello che è per votare.

È preparato e sarà annesso alla Relazione uno specchio di confronto tra queste previsioni, quelle del bilancio definitivo dell'anno 1881 e le risultanze del consuntivo del 1880, il quale, sebbene non sia stato ancora discusso dal Parlamento, ottenne però l'approvazione della Corte dei conti; il Senato intende che tali confronti danno modo di formarsi un criterio esatto della importanza e della necessità di certe previsioni.

Da questo specchio apparisce come dall'Entrata effettiva ordinaria e straordinaria prese insieme, l'onorevole Ministro aspetterebbe un aumento di lire 41,304,000 sull'accertamento del 1880, e di lire 30,360,000 sopra le previsioni del 1881.

E questo, rispetto all'Entrate effettive ordinarie e straordinarie.

Quanto al movimento di capitali, le realizzazioni e i nuovi debiti superano quelli dell'anno precedente di 668,166,000.

Di 7,993,900 lire crescono le risorse procurate per la costruzione delle strade ferrate.

Finalmente poi le partite di giro, e ne dirò il perchè, aumentano sugli anni decorsi di 23,789,000 lire.

In sostanza, questo stato di previsione dell'Entrata si riepiloga nei seguenti termini:

Ci sono: Entrate effettive ordinarie per lire 1,257,178,000; Entrate effettive straordinarie 9,690,000 lire; il totale dell'Entrata effettiva è così di 1,266,868,000.

Al movimento dei capitali: Si portano in Entrata 720,118,000 lire.

Per la costruzione di nuove ferrovie le risorse ammontano a 89,451,000 lire; e ci sono lire 90,138,000 di partite di giro. La somma totale generale è di lire 2,166,576,000.

Ora dirò qualche parola delle singole previsioni.

Ho detto che le entrate effettive crescono di 30 milioni sopra quelle del 1881.

Nella rubrica prima, che è quella delle rendite patrimoniali, vi è una diminuzione di 8,216,000 lire e un aumento di 3,558,000 lire che provengono dal riscatto delle Romane.

La diminuzione consiste in questo che cessa la partita relativa all'interesse delle obbligazioni Romane riscattate; l'aumento è l'annuo

canone di 3,558,000 lire che le Meridionali pagavano alle Romane per la linea Bologna-Ancona e Bologna-Ravenna, e che d'ora in poi pagheranno al Tesoro.

Facendo astrazione da queste due partite, che sono legate a tutta la operazione del riscatto delle Romane, le rendite patrimoniali diminuiscono di circa 757,000 lire, ed è naturale: perchè si fanno continuamente alienazioni e si affrancano canoni nel patrimonio ecclesiastico e demaniale, sicchè le entrate per conseguenza devono diminuire.

Merita attenzione la previsione delle imposte dirette, perchè in queste abbiamo un aumento sull'anno passato di 13,944,000 lire il quale si forma così:

La tassa di ricchezza mobile aumenta di 14,156,000 lire; la imposta dei fondi rustici diminuisce di 430,000 lire, e quella sui fabbricati aumenta di 300,000 lire.

Ora, la diminuzione dei fondi rustici proviene da ciò che nell'anno decorso furono fatte molte reimposizioni che non si rinnovano in questo anno, ed è perciò naturalissima.

Quanto all'imposta sui fabbricati l'aumento di 300,000 lire si suppone verrà da nuovi addizionali che si faranno.

Ma importa rendersi conto dell'aumento della ricchezza mobile. Quest'aumento si divide così:

Nella tassa che si esige per ruoli, l'aumento è di 4,200,000 lire; nella tassa che si esige per ritenuta è di 9,638,000 lire e la ritenuta delle vincite al lotto si ritiene che debba crescere di 236,000 lire.

Quanto al primo aumento (quello della tassa vincolabile sui ruoli), si vede che per un milione 456,000 lire è già ottenuto nel corso dell'anno attuale per mezzo degli ultimi ruoli suppletivi. Il signor Ministro poi ritiene di averne un altro di due milioni e mezzo coi ruoli suppletivi che si metteranno in riscossione nel 1882.

Alla Commissione è sembrata questa ultima previsione un poco forte. Ma tiriamo avanti. Si spera però un altro aumento per incremento naturale dell'imposta che ascenderebbe a 3,835,000 lire. Desideriamo che questo si verifichi; ma ci apparisce anche più dubbio.

La previsione totale si riduce a 4,200,000 lire perchè si trova una diminuzione che proviene

dal riscatto delle ferrovie romane e dall'annullamento dei titoli che ne risultano.

Passiamo alla tassa esigibile per ritenuta.

In questa l'aumento non è dubbio; ma è tutt'altro che un benefizio. Poichè questo aumento è conseguenza della fortissima emissione di rendita che si va facendo appunto nell'anno corrente; non c'è da applaudirsene.

Quanto alla maggiore ritenuta sulle vincite del lotto, oltrechè è una piccola cosa, risulta essa dall'aver presagito che il gioco del lotto produrrà un po' più in entrata, ed avrà una corrispettiva spesa di vincite, superiore a quelle dell'anno corrente.

Così adunque si forma un aumento di lire 13,944,000 sulle imposte dirette.

Dalle tasse sugli affari l'on. Ministro si aspetta un maggior prodotto di lire 4,512,000. Noi abbiamo riconosciuto che la nuova previsione non supera la somma accertata nel 1880 che di poco più di 2 milioni; e nel 1880 avvenne che il prodotto di queste imposte crebbe di 10 milioni sulle previsioni. Inoltre guardando alle riscossioni mensili dell'anno corrente si vede che la somma iscritta nel preventivo sarà superata. Dunque la Commissione, avendo verificato che queste imposte sugli affari hanno uno sviluppo molto superiore a quanto poteva aspettarsi, ritiene molto probabile che sia raggiunta la previsione del Ministro.

Vengono poi le tasse di consumo sulle quali il Ministro si aspetta un aumento di lire 3,890,000. Confrontando i risultati dei prodotti mensili che si leggono negli stati periodici pubblicati dal Tesoro, alla Commissione è sembrato singolare che non fosse portata nessuna previsione di aumento al macinato, il quale effettivamente supera la previsione del corrente anno.

La previsione è stata lasciata tale e quale; e parrebbe che, essendo questa tassa destinata a cessare, non si volesse occuparsi di farla produrre un milione di più o di meno.

Veramente la Commissione è di opinione diversa.

Siccome fra due anni cesserà questa risorsa, che ascende (non ci illudiamo), a 47 o 48 milioni, pare a noi che valga la pena di apprezzarla per il suo vero valore, non fosse altro, per prepararsi a supplirvi.

La Commissione non crede che in due anni,

gli sviluppi delle imposte ordinarie possano pareggiare questa deficienza, e le sembra che pur troppo bisognerà che il Governo proponga provvedimenti abbastanza efficaci per coprire questa perdita.

Abbiamo poi le previsioni della tassa sulla fabbricazione degli alcool e quella sulle dogane; ed io mi compiaccio di annunciare al Senato che le ricerche che ho potuto fare sulle riscossioni dell'anno giustificano pienamente queste previsioni le quali anzi probabilmente saranno superate.

Non sono però dello stesso parere riguardo ai tabacchi ed ai sali.

Secondo i dati che si vedon nei conti mensili del Tesoro, il prodotto dei sali non arriverebbe alla previsione di quest'anno, e non sembrerebbe opportuno di aumentarlo per il 1882.

Quanto ai tabacchi, per quelle notizie che si hanno, e giudicando dalle cifre che vengono inserite mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale*, parrebbe molto difficile di arrivare ad ottenerne 108 milioni e mezzo.

Nei proventi dei servizi pubblici abbiamo aumenti notevolissimi, i quali ammontano a 15 milioni e 809 mila lire; quasi 16 milioni.

E questo aumento si divide così:

I prodotti postali, con quelle riforme che l'Amministrazione delle Poste ha introdotto, crescerebbero di 2,775,000 lire; si avrebbe quindi un aumento di 236,000 lire sui telegrafi, ed uno di 13,400,000 lire nei prodotti delle ferrovie.

Queste somme darebbero un totale di lire 16,410,000; ma poi c'è una diminuzione, sotto-sopra, su gli altri proventi minori, che formano questa rubrica, e l'aumento rimane di 15,809,000.

Quanto all'aumento delle poste e dei telegrafi, non c'è nulla da dire; perchè effettivamente risulta, anche dai dati pubblicati dal Tesoro, un progresso notevolissimo di questi proventi.

Rispetto alle ferrovie, bisogna avvertire che nell'aumento di lire 13,400,000 figura per 10 milioni l'entrata che il Governo aspetta dall'Amministrazione delle ferrovie Romane divenuta governativa; quindi resta un aumento di 3,400,000 su tutte le altre strade ferrate.

Il Senato sa che quando noi abbiamo parlato di questa gestione abbiamo sempre fatto osservare che nella categoria quarta delle spese figurano cifre le quali rappresentano piuttosto spese

effettive, che rinvestimenti di capitali in nuove ferrovie.

Su tale questione che ho sollevato in altre occasioni e che abbiamo più volte discusso coll'onorevole signor Ministro, dirò solamente che nella Relazione della Commissione d'inchiesta sulle ferrovie si è veduto formulato un concetto il quale si avvicina al nostro e anzi darebbe soddisfazione a quelle osservazioni tante volte ripetute. E il concetto è questo: La Commissione d'inchiesta dice, che oltre a tutte le spese ordinarie e straordinarie che devono andare in diminuzione dei proventi, si dovrebbe inscrivere tra le spese una somma destinata a formare un fondo di riserva o di rinnovamento.

Ora, è cosa evidente che se ciò si facesse e si farebbe bene a farlo, quest'entrata di 49 milioni per le ferrovie naturalmente diminuirebbe e prenderebbe proporzioni più conformi alle esigenze del servizio di cui si tratta.

Per le tasse diverse vi è poco da dire; c'è un aumento di due milioni nel giuoco del lotto; ma gli corrisponde fra le spese un aumento di 1 milione e 790,000 lire nelle vincite, cosicchè la maggiore entrata è manifestamente apparente.

Diminuisce l'entrata relativa ai rimborsi e concorsi, di 4,688,000 lire.

La diminuzione sostanziale viene dal riscatto delle ferrovie Romane, perchè cessa un rimborso di 4,160,000 lire.

C'è una diminuzione nelle entrate diverse di 3,400,000 lire sull'accertamento del 1880, e di 343,000 sulla previsione del 1881. Questa pure è apparente perchè proviene dal capitolo delle prescrizioni.

Ora in codesto capitolo nei consuntivi s'inscrive intiera l'annuità dovuta alla Santa Sede perchè allora si è verificata la consueta prescrizione.

Ma quando si fa lo stato di prima previsione, non si può iscrivere cotesta prescrizione perchè si ignora se si verificherà.

Quindi è questa una differenza necessaria, ma che non ha importanza.

Le entrate straordinarie crescono anch'esse di lire 1,700,000 per causa di vari nuovi rimborsi, tra i quali quello delle spese del Tevere, di uno del Comune di Bari, ed altri diversi.

Riguardo a tali entrate ordinarie e straordinarie, che formano il complesso delle entrate effettive, la Commissione avrebbe desiderato

potere esporre con chiarezza davanti al Senato la distinzione fra gli aumenti veri che formano un accrescimento nella forza e vitalità del bilancio, e quegli aumenti che corrispondono a nuovi aggravî per lo Stato.

Il tempo è mancato per fare su di ciò uno studio accurato; ed io dirò solamente che, ammessi gli apprezzamenti dell'onorevole signor Ministro, - i quali, se in qualche punto la Commissione ha trovato un po' forti, in altre parti li ha trovati al disotto del vero, - ci pare di poter affermare che non sia infondata la speranza di un aumento di forze effettive del bilancio per 20 milioni e mezzo.

E quest'annuncio ha voluto darvi la Commissione perchè, essendo lo sviluppo dell'entrata il fondamento della prosperità di una finanza di Stato, ha ritenuto potesse giovare di costarlo.

Vengo adesso al movimento dei capitali.

La rubrica delle vendite dei beni patrimoniali cresce di oltre 2 milioni; e su questo non ci dovrebbe essere bisogno di diffondersi, essendo la cosa naturale: per altro si vede una partita di 1,310,000 lire sulla quale forse l'onorevole sig. Ministro ci vorrà dare qualche spiegazione. Si tratta della alienazione di alcune azioni ed obbligazioni della ferrovia Asciano-Grosseto e della ferrovia centrale Toscana. Ora, essendo queste ferrovie comprese nel riscatto delle Romane, pare veramente singolare che mentre esse si riscattano e diventano proprietà dello Stato, si emettano tuttavia dei titoli di debito delle medesime; su questo punto, adunque, occorrerebbe qualche schiarimento.

Abbiamo un aumento di 17, anzi quasi 18 milioni nelle realizzazioni dei crediti; ma questo aumento proviene in gran parte dal riscatto delle Ferrovie Romane, perchè sarebbero venuti in proprietà del Tesoro e dovrebbero riscuotersi circa 22 milioni di attività che ad esse appartenevano. Da un'altra parte però questa rubrica diminuisce; perchè scompare la cifra degli utili delle ferriere e fonderie di Toscana, che ammontò a lire 4,237,000.

Ma la partita sulla quale io credo di dover principalmente richiamare l'attenzione del Senato e dell'on. Ministro, è quella dei nuovi debiti.

Infatti tra i nuovi debiti noi abbiamo un ricavo della emissione di obbligazioni ecclesia-

stiche di due categorie per 15,390,000 lire, ed una emissione di obbligazioni del Tevere per 4 milioni; abbiamo un ricavo di rendita in corrispettivo delle vendite dei beni di enti amministrati che ascende a 350,000 lire. Così si forma, solo per operazioni ordinarie, una emissione di titoli di debito per ricavarne la somma di lire 19,740,000.

A questi poi bisogna aggiungere i 650,440,000 lire del prestito per l'abolizione del corso forzoso. Siffatta somma ha uno scopo determinato e naturalmente eccezionale, a formare un fondo intangibile, per qualunque altro uso, che non sia il ritiro della carta a corso forzato.

La Commissione su questo punto desidererebbe conoscere l'opinione dell'onorevole Ministro; vorrebbe cioè sapere s'egli concorda che la detta somma sia inalienabile, per qualunque altro titolo.

Ciò premesso, osserviamo che l'aumento del debito dello Stato proveniente dalle operazioni approvate, le quali hanno nel 1882 il loro sviluppo, supera molto la somma totale, di 670 milioni, che figura in questo bilancio.

Le obbligazioni e la rendita non si emettono alla pari. Per le obbligazioni ecclesiastiche occorrerà una emissione di 16,300,000 lire. Per le diverse partite di rendita al 90 0/10 occorrerà emettere 747 milioni e mezzo di valore nominale.

Poi ci sono le strade ferrate; e anche per queste si emetteranno 73,666,000 lire di consolidato. Finalmente quello per la Cassa delle pensioni, ammonta a 543 milioni.

In sostanza l'aumento dei titoli di debito dello Stato, raggiunge un miliardo e 383 milioni.

Noi, annunziando questi fatti, sappiamo benissimo che sono la conseguenza di leggi approvate dal Parlamento; e sappiamo pure che parte di queste somme dovrà essere erogata a ritirare dal corso i biglietti, e quindi a pagare un debito, quantunque infruttifero. Ma da un'altra parte crediamo di dover mettere questa somma complessiva sotto gli occhi del Senato, perchè quando si votano i provvedimenti uno dopo l'altro, non ci si fa un'idea chiara del risultato finale, ed è bene cogliere l'occasione del bilancio per rendersene conto.

Ho già accennato alla costruzione delle ferrovie, e credo inutile tornarvi sopra.

Occorrono però alcune osservazioni intorno alle partite di giro. Ordinariamente noi, nelle

nostre Relazioni, delle partite di giro non parliamo neppure. Ma quest'anno ci sono particolarità che meritano una certa attenzione.

In primo luogo, cessando il consorzio delle Banche, sparisce una partita di 43 milioni di Rendita pubblica che era iscritta nelle partite di giro, perchè lo Stato, il quale aveva siffatto deposito alla Cassa depositi e prestiti, figurava in bilancio creditore e debitore di cotesta somma. Invece si sostituisce altro deposito, i cui interessi sono valutati a 11 milioni e 515 mila lire.

Quindi, per questo titolo e per altre piccole cause che è qui inutile ricordare, diminuirebbero le partite di giro di 37,000,000.

Ma c'è un aumento, ed ecco in qual modo.

Voi non avete dimenticato le disposizioni della legge sulle pensioni. Il Governo ha dato un capitale di 543,000,000 alla Cassa dei depositi e prestiti, in Rendita consolidata, poi le dà 18,000,000 all'anno, che sono iscritti nel bilancio del Tesoro, e ne riceve 61,000,000 per erogarli nel pagamento delle pensioni. Ora, è stata iscritta fra le entrate questa somma di 61,000,000, e figura poi in uscita nel bilancio del Tesoro.

Queste due partite sono state per decisione, credo, della Camera dei Deputati, iscritte alle partite di giro della entrata e del Tesoro.

Io noto adunque questo aumento, perchè è così che le partite di giro da 66,318,000 sono andate a 90,138,000, e cresciute di 23,790,000 lire.

Tornerò su questo argomento quando verrò a parlare dei risultati generali.

Non ignora il Senato come sia nelle consuetudini che il Relatore del bilancio dell'entrata dica qualche parola dei risultati generali dell'insieme degli stati di previsione, che furono presentati. Io mi accingo a compiere questo dovere.

Dai prospetti degli stati di prima previsione delle spese, che sono venuti successivamente avanti al Senato, risulterebbero i dati seguenti:

Ci sarebbero 1,174,260,000 lire di spese ordinarie; 80,810,000 lire di spese straordinarie; in tutto di spesa effettiva 1,255,070,000.

Vi sarebbero poi erogazioni di capitali per 722,160,000 lire; e nelle strade ferrate si spenderebbero 89,450,000 lire.

Le partite di giro ammonterebbero a lire 90,140,000 lire.

Paragonando tali somme così raggruppate a quelle corrispondenti dell'entrata, vengono fuori questi risultati: le entrate effettive, ordinarie e straordinarie, ascendono a 1,266,870,000 lire: difalcando 1,255,070,000 lire, cui sommano le spese ordinarie e straordinarie effettive, rimane un avanzo di competenza di lire 11,800,000.

Poi vengono i nuovi debiti, le rendite, ed insomma tutte le realizzazioni di capitali, che ascendono a lire 720,120,000, mentre abbiamo da erogarne lire 722,160,000.

Quindi le realizzazioni non bastano e mancano alle erogazioni lire 2,040,000.

Le partite di entrata e di spesa si bilanciano per le ferrovie e per le partite di giro, dimodochè l'avanzo di lire 11,080,000 sarà impiegato: lire 2,040,000 a supplire quello che manca nel prodotto delle realizzazioni di capitali per pagare i debiti in scadenza e fare altri investimenti; e lire 9,760,000 serviranno a migliorare la situazione del Tesoro.

Ora, questo apprezzamento, il quale io credo sia quello dell'onorevole signor Ministro, ha dato luogo nel seno della Commissione a qualche considerazione.

È sembrato alla Commissione che venga in esso a confondersi il concetto del bilancio di competenza col concetto del bilancio di cassa.

E mi spiego.

Prima di tutto si presenta la questione della ingerenza della Cassa dei depositi e prestiti nell'operazione delle pensioni.

La Cassa dei depositi e prestiti apparisce come se ricevesse dal Governo, un capitale di lire 543,000,000, in rendita pubblica e più un'annua prestazione di 18 milioni.

Il capitale le darà una rendita di 27,150,000 lire; alla quale aggiungendo questi 18 milioni, risulta un'entrata, a favore della Cassa dei depositi e prestiti, di lire 45,150,000. Ma la Cassa dei depositi e prestiti deve versare al Tesoro per pagare le pensioni, lire 61,180,000. Dunque la Cassa darà al Governo lire 15,570,000 di più di quello che avrà di entrate per questo titolo.

La Cassa dei depositi e prestiti, non è un ente autonomo che abbia un patrimonio e faccia operazioni di assicurazione sulla vita o su simili; essa è un ente fittizio che in sostanza rappre-

senta il Governo. Come farà essa a dare questi 15,970,000 se non glie li dà il Tesoro? Naturalmente venderà una parte della rendita consolidata che avrà ricevuta.

Ora dunque alla Commissione è sembrato che l'operazione si riduce in sostanza a questo: che avendo preveduto in bilancio solamente 45 milioni per pagare le pensioni, il Governo emette tanta rendita quanta ne occorrerà per realizzare queste lire 15,970,000.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. (Accenna negativamente).

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore* L'on. Ministro mi fa cenno di no. Io lo prego di pensarci bene. È tanto evidente quello che ho osservato da parermi difficile impugnarlo.

Perfino nelle conseguenze si verifica ciò che io ho accennato. Infatti, che cosa accadrà un altro anno? Accadrà che la Cassa dei depositi e prestiti non avrà più i 27 milioni e 150 mila lire di rendita, ma ne avrà circa 900,000 di meno.

E come si farà allora per reintegrare le pensioni? Non saranno previsti 45 milioni, ma saranno 44 e qualche cosa. Bisognerà o aumentare i 18 milioni, o vendere la rendita in maggior quantità di quello che si farà quest'anno.

Che cosa avrebbe fatto il Governo, se esso si fosse limitato a iscrivere 45 milioni per le pensioni? Avrebbe dovuto emettere 15,570,000 lire di rendita nuova, e ogni anno emetterne di più. In sostanza in questa operazione gli aggravi per il Governo sono i medesimi che se il servizio lo facesse da sè, senza l'intervento artificiale della Cassa dei depositi e prestiti.

Se lo facesse da sè, la contabilità sarebbe molto più semplice, poichè non ci sarebbe da far altro che lasciare alle pensioni la solita previsione, nel luogo ordinario del bilancio del Tesoro, e poi mettere nell'entrata dei capitali questo ricavo di rendita di 15 milioni e 970 mila lire.

Ma allora, o Signori, sapete che cosa ne verrebbe fuori? Ne verrebbe fuori che l'avanzo, il quale figura, come ho detto, per 11,800,000 lire, sarebbe ridotto ad un disavanzo di 3 milioni e 770 mila lire.

Se poi si volesse considerare quella solita questione delle spese straordinarie per le ferrovie, che figurano in bilancio come investi-

mento di capitali e che sono per quest'anno 18 milioni di lire, si vedrebbe in sostanza che se in questo bilancio apparisce un avanzo di 11 milioni, ciò accade perchè vi sono spese effettive che si cuoprono col ricavo di emissioni di rendita.

Sono in sostanza provvedimenti pel servizio di cassa, che al Tesoro danno un reliquato di 9 milioni, ma sul patrimonio un deterioramento di circa 22 o 23 milioni ossia un disavanzo.

Ecco ciò che a noi pare evidente.

Signori Senatori: Noi queste cose non diciamo già perchè il Senato respinga il bilancio dell'entrata; anzi vi proponiamo di approvarlo senza alcuna variazione; ma le sottoponiamo alla saviezza del Ministro, perchè ci pare siano degne di molta attenzione.

Voi sapete che nelle spese difficilmente si potranno ottenere notevoli economie. Abbiamo le spese per la difesa dello Stato; abbiamo da completare gli armamenti, tutte cose di cui il paese intero sente la necessità.

Queste cifre, esposte in modo chiaro, debbono pertanto incoraggiare il Governo a studiare seriamente il modo di provvedere i mezzi che valgano a far fronte a queste necessità senza ricadere nei disavanzi, dai quali ormai, secondo gli stessi documenti presentati dall'onorevole Ministro, siamo da più anni liberati.

Premesse queste osservazioni, io non mi estenderò ad analizzare gli articoli della legge, per non abusare più lungamente della pazienza del Senato. Dirò solo che la Commissione li ha trovati tutti regolari e necessari, e che vi propone di votarli unanimemente senza variazione alcuna, come vi propone di approvare senza variazione alcuna lo stato di prima previsione dell'entrata.

PRESIDENTE. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io dovrei fare un lungo discorso in risposta a quello pronunciato testè dall'onorevole Relatore della Commissione permanente di finanza. Però, attese le condizioni in cui ci troviamo e il lungo lavoro che rimane ancora da compiere in questa stessa tornata, il Senato mi permetterà che mi limiti solamente a rilevare quei pochi punti che sono stati accennati più specialmente dall'onorevole Digny, e

nei quali gli apprezzamenti suoi possono non essere interamente conformi a quelli del Ministero.

Il primo dubbio sollevato dall'onorevole Relatore concerne l'aumento previsto nei redditi della imposta di ricchezza mobile riscuotibili mediante ruoli principali e ruoli suppletivi.

L'onorevole Relatore crede che il Ministero abbia alquanto esagerata la previsione. A me basterà osservare solamente che in quest'anno 1881 abbiamo già accertata, mediante ruoli principali e ruoli suppletivi una maggiore entrata di oltre 4 milioni, al di là delle previsioni del bilancio.

Questa maggiore entrata l'avremo evidentemente anche nel 1882. Anzi nel 1882, ricorrendo gli effetti dell'accertamento biennale dei redditi professionali e industriali, è lecito ripromettersi un aumento alquanto maggiore.

Dai risultati degli accertamenti fatti finora e pervenuti al Ministero appare che non rimanga in contestazione che una somma di reddito imponibile di circa 100 milioni, la quale, per quanto si volesse restringere per le riduzioni che sogliono fare le Commissioni comunali e provinciali, darebbe, pur sempre col contingente d'imposta già assicurato in ragione dell'imponibile accertato, una somma superiore a quella che noi proponiamo di iscrivere nel bilancio. E la somma sarebbe di circa 8 milioni. Ma siccome bisogna tener conto di una perdita di tre milioni circa a cagione del riscatto delle ferrovie romane, così è che noi proponiamo di iscrivere nel bilancio dell'entrata la previsione di un maggior reddito la quale non supera che di 200, o 300,000 lire, non rammento bene, il maggiore incasso che avremo nel 1881 di fronte alle previsioni del bilancio.

Su questo punto io sono perfettamente tranquillo; anzi posso sperare con fondamento che la previsione del bilancio sarà superata.

Non dirò nulla delle tasse sugli affari, perchè mi pare che anche l'on. Relatore della Commissione permanente delle Finanze, convenisse nelle previsioni del Ministero.

Quanto alle tasse di consumo, debbo rammentare che il Ministero aveva proposto l'aumento di un milione nella previsione del reddito del macinato; ma la Camera dei Deputati ha creduto più conveniente di lasciare inalterata la previsione del reddito di una imposta

destinata a cessare ed aumentare invece di un milione le previsioni delle dogane.

Dico questo, perchè il Senato non abbia a rimanere sotto l'impressione dell'apprezzamento fatto dall'on. Senatore Cambray-Digny che cioè il Ministero intenda di ridurre il reddito di questa tassa quasi per dissimulare la perdita che si dovrà sostenere nel 1884.

Tutto questo è lungi dalle intenzioni del Ministero.

Noi dovremo senza dubbio affrontare una perdita di circa 45 milioni, non di 48 come diceva il Senatore Digny, per la completa abolizione del macinato nel 1884.

Io credo, come ho dimostrato altra volta al Senato, che il Governo non avrà bisogno di proporre nuove imposte per coprire questa perdita del bilancio; le risorse che presenterà il bilancio del 1884 potranno bastare esse sole a colmarla.

In ogni modo, se per avventura il bisogno occorresse, sia certo il Senato che io non sarò giammai il Ministro del disavanzo, e che procurerò con ogni sforzo e come colui che deve adempiere a un sacro dovere, di proporre al Parlamento tutti i mezzi che fossero necessari perchè il bilancio non solo conservi l'equilibrio che fortunatamente ha raggiunto, ma abbia ancora una certa elasticità, la quale possa premunirci contro qualunque evento.

Quanto ai sali, posso anche qui assicurare l'on. Senatore Digny che, secondo gli accertamenti dell'amministrazione nell'anno 1881, raggiungeremo la previsione, onde è che per il 1882 prevedo solo l'aumento che è conseguenza dell'aumento medio della popolazione, e suppongo il *minimum* dell'incremento che questa imposta ha dato mediamente negli anni scorsi.

Difatto, se si riscontra la media da 7 anni a questa parte, si vedrà che l'aumento proposto è di gran lunga inferiore a quello conseguito.

Rispetto ai tabacchi ho proposto di diminuire lo stanziamento del 1881 di un milione, appunto perchè io prevedo che nel 1881 non si potrà raggiungere la previsione.

Ma i diligenti studi fatti dall'amministrazione portano alla conclusione, salvo casi straordinari, che nel 1882 dovremmo raggiungere la previsione fatta dal Governo.

L'onor. Digny ha parlato anche delle previsioni di aumenti pei servizi pubblici.

Quanto alle poste e ai telegrafi, egli conviene con me. Riguardo alle strade ferrate egli osserva esser vero che avremo i 3 milioni di aumento per le ferrovie dell'Alta Italia e 10 milioni di provento netto per le Romane. Ma si obietta questo derivare da ciò: che col prodotto delle ferrovie non si fanno lavori straordinari, i quali vanno compresi nel conto capitale; ma a queste spese si provvede con mezzi straordinari. Ora mi permetta l'onor. Senatore Digny di dirgli che il risultato della cifra netta che noi proponiamo d'iscrivere nel bilancio, deriva dal bilancio speciale che fanno le amministrazioni delle ferrovie, le quali nella parte passiva iscrivono appunto, e molto largamente, tutte le spese straordinarie che occorrono; di modo che noi iscriviamo nel Bilancio dello Stato la sola parte netta, cioè quella che avanza, dedotte non solamente le spese ordinarie, ma anche le spese straordinarie inerenti all'esercizio delle strade ferrate. Ma si possono forse confondere colle spese di esercizio quelle di nuove costruzioni, o di ampliamenti che servono non a mantenere, ma ad accrescere il valore capitale? Io non lo credo.

Ora ho il debito di dare all'onor. Digny uno schiarimento circa il milione che rappresenta il capitale presunto per le obbligazioni della ferrovia Asciano-Grosseto. Non è intenzione del Governo di mettere in vendita questi titoli. Le obbligazioni sono destinate ad essere convertite in rendita come tutte le altre; ma fino a quando non avvenga la conversione, io non poteva nascondere siffatta attività della Finanza, e non iscriverla nel Bilancio, e per iscriverla ho dovuto assumere il valore corrente di Borsa. Ma l'aver iscritto nel movimento di capitali quest'entrata di un milione e più, non significa che codeste obbligazioni non debbano seguire la sorte di tutte le altre, cioè essere convertite in rendita, e allora potremo iscrivere tanta rendita di meno per le opere ferroviarie.

Lo scopo dell'iscrizione in bilancio è unicamente questo: di mettere in evidenza tale attività dello Stato computandola tra i capitali.

L'onor. Digny ha fatto un quadro, forse un po' sconfortante, dell'enorme massa di debiti che figurano a carico dello Stato in questo bilancio.

Ma evidentemente in questo bilancio non ci è nulla di nuovo e diverso da ciò che il Parlamento ha deliberato con leggi speciali.

L'emissione di obbligazioni dell'Asse ecclesiastico fu deliberata per far fronte a spese straordinarie di lavori pubblici; e ciò secondo una savia massima di finanza.

Per i lavori del Tevere c'è una legge. Quanto alla rendita, che noi proponiamo d'iscrivere, per il prestito destinato alla redenzione del corso forzoso, si tratta di riscatto di un debito molto più oneroso alla nazione; e quando noi pensiamo che il corso forzoso aggravava il Tesoro di una grossa somma sotto forma di aggio e di perdite di varia natura, oltre il canone che si pagava; e quando pensiamo all'imposta latente che gravava il paese per l'inconvertibilità dei biglietti, dobbiamo essere lieti di entrare nella vita normale, liberandoci da quest'incubo che ci isolava nel mondo e ci rendeva impossibile di progredire più rapidamente nella via del nostro risorgimento economico. È questa una passività dunque che deve essere accolta con favore. E a questo proposito m'incorre il dovere di dare uno schiarimento molto preciso all'on. Digny. Io dichiaro che il capitale raccolto col prestito per la estinzione del corso forzoso, sarà tassativamente, esclusivamente destinato a questo scopo; ciò non solamente è nello spirito e nella lettera della legge e nell'intenzione del Governo, ma è espresso in modo positivo nel regolamento con cui si eseguisce la legge del corso forzoso.

Questa prescrizione è posta altresì sotto la garanzia del controllo della Corte dei conti.

Quanto alle partite di giro, veramente il Ministero, nella sua proposta, non vi aveva compreso le entrate e le uscite pel servizio delle pensioni; ma la Camera dei Deputati, forse con consiglio più savio, ha creduto opportuno di trasportare questo capitolo nella categoria delle partite di giro, togliendone l'esempio da ciò che fu fatto per la trasformazione del prestito nazionale.

Allorquando il prestito nazionale fu convertito da redimibile che era, in debito perpetuo e la Banca Nazionale versava al Tesoro la somma annuale occorrente per gli interessi e per gli ammortamenti, questa somma figurava in entrata, *Partite di giro*, siccome figurava nella spesa della medesima categoria, la somma che doveva pagarsi dal Tesoro. Ora, è parso alla Camera di trovare tra questi casi un'analogia, e veramente un'analogia c'è. Che cosa facciamo

noi con questa operazione? Trasformiamo un debito vitalizio accumulato di lire 57,000,000 quale è oggi, in un debito perpetuo. Siccome abbiamo trasformato, convertito e il prestito nazionale e altri prestiti redimibili in rendita perpetua, così facciamo ora pel debito vitalizio accumulato, il quale per consenso di tutti gli scrittori di scienza delle finanze, per esempi e per tradizione ormai incontestata, deve comprendersi nel novero eziandio de' debiti redimibili.

E poichè parlo delle pensioni, mi permetta l'onorevole Digny di rispondere una parola sola all'ultimo suo apprezzamento.

Veramente non mi sembra che l'onorevole Digny abbia ben esposto il concetto della riforma che vogliamo fare nel debito vitalizio.

Noi non intendiamo di proporre un espediente di bilancio; noi non intendiamo di pagare con emissione di rendita il debito delle pensioni.

Il nostro concetto è questo: noi intendiamo di costituire una Cassa di pensioni come ente autonomo, la quale debba ricevere le ritenute degli stipendi degli impiegati, e provvedere al debito delle pensioni.

Intendiamo che lo Stato si disinteressi di questo servizio, concorrendo però, con un contributo a carico del bilancio, per supplire all'insufficienza delle ritenute.

Ma per costituire questa Cassa pensioni, quale mirano a formarla tutti i paesi civili, è necessario innanzi tutto liquidare il passato. Questo passato consiste in un cumulo di debito vitalizio di 57 milioni.

Or bene, noi vogliamo liquidare questo debito vitalizio, vogliamo trasformarlo in un debito perpetuo. Questo debito perpetuo, corrispondente al debito vitalizio, è calcolato esattamente in un'annualità di 27 milioni. Consegnando questi 27 milioni alla Cassa pensioni, la Cassa stessa si accolla il servizio delle pensioni vecchie, esonerando il bilancio dello Stato; e così si liquidava il passato, e si sgombra il terreno per compiere la riforma che non è solo una necessità finanziaria, ma un obbligo di giustizia verso gli impiegati dello Stato.

Ond'è che io non vedo davvero che vi sia qui confusione del concetto della competenza e della cassa. Qui non vi è altro che un'operazione di conversione: convertiamo un debito vitalizio

di 57 milioni in un debito perpetuo di 27 milioni. Naturalmente vi è un beneficio a favore del Bilancio. Non sostengo che il beneficio sia patrimoniale, poichè evidentemente il carico che incombe allo Stato è uguale; ma nel rapporto col bilancio è indubitabile che questa conversione ci reca un utile cioè un carico minore nella competenza della spesa.

Dati questi schiarimenti in risposta all'on. Digny, io non voglio più oltre estendermi per non tediare il Senato; ed anzi ringrazio l'on. Cambray-Digny della benevolenza di cui è improntata la sua Relazione; imperocchè, a parte questi apprezzamenti nei quali non siamo interamente d'accordo, l'on. Digny ha attestato, come risulta dal bilancio e dai documenti annessi, il costante e progressivo miglioramento della nostra finanza e l'esattezza delle cifre proposte dal Ministero.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. L'onorevole Relatore risponderà dopo al signor Ministro intorno ad altri punti. Io desidero qui di precisare una questione che risorge spesso in Senato, ed è quella a cui accennava l'onorevole mio Collega, parlando dei 49 milioni che si trovano nel bilancio dell'entrata come introiti ferroviari.

L'onorevole Ministro diceva, che si è tenuto conto di questa che è una vera entrata, perchè si è anche tenuto calcolo di tutte le spese ordinarie e straordinarie di ogni natura.

Ora, io credo che qui il signor Ministro s'inganni due volte. Prima, perchè vi sono le spese in conto capitale nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, quindi non figurano nei 49 milioni; e sono quest'anno 9 milioni. Queste dunque sono spese che si trovano nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

Ma vi è di più; ed è che noi abbiamo votato una legge nel 1879, nella quale sono stanziati 120 milioni, e non basteranno nemmeno; e credo che fra poco il Ministro dei Lavori Pubblici, d'accordo col Ministro delle Finanze, dovrà chiederne al Parlamento degli altri per materiale mobile.

Ora, queste spese sono precisamente di quelle, come diceva l'onorevole mio Collega, fatte con emissione di rendita.

Dunque questi 49 milioni sono figurativi, perchè mancano i 9 milioni e mezzo che sono

iscritti nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici con molte altre spese, delle quali non potrei ora precisare la cifra.

Poi viene una terza questione, la quale non può essere da nessuno di noi valutata equamente.

Il giorno in cui lo Stato farà un contratto con una qualsivoglia Società per dare un esercizio privato a queste ferrovie, non sa lo Stato quante spese dovrà fare per mettere in assetto coteste ferrovie?

Questa questione, o Signori, è rimandata di giorno in giorno; la vera ragione di questo indugio io non la saprei....

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno e Presidente del Consiglio*. Appena sia finita l'inchiesta...

Senatore BRIOSCHI. È un pezzo che il Ministero ha in mano la Relazione.

Ora io dico, che se noi rimandiamo di giorno in giorno la risoluzione del problema, insorgeranno poi immense difficoltà.

Quindi io sono persuaso che il Collega Senatore Digny diceva con esattezza matematica, che questi 49 milioni non danno nessuna idea di quello che c'è d'introito nelle nostre ferrovie; anzi egli dava un eccellente consiglio, proponendo che nel bilancio dell'Alta Italia e delle Romane si ponga uno o più fondi di riserva, acciocchè non venga un giorno in cui si abbiano bisogno di ricorrere a emissioni di rendita per cose che sono prevedibili di anno in anno.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Avete torto.

Senatore BRIOSCHI. Anche sulle pensioni avevamo torto!

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Innanzi tutto io debbo ringraziare l'onorevole signor Ministro delle spiegazioni e delle cortesie risposte date alle nostre osservazioni.

Desidero però di fermarmi un momento sopra alcune di esse per meglio esporre i concetti miei.

Comincerò dal constatare che io stesso ho notato dove a parer mio le entrate promettono di essere maggiori delle previsioni. E quando ho riconosciuto che si avevano 20 milioni e mezzo di vero aumento nelle entrate, vuol dire che, se qualche previsione mi appariva esagerata, altre mi sembrarono deficienti.

Se avessi avuto tempo di esaminare e studiare il bilancio in tutte le sue parti, forse il Ministro non avrebbe avuto bisogno di rispondere a codesta parte del mio discorso; ma egli comprenderà come io abbia dovuto limitarmi a parlare di alcuni punti salienti.

Sulla questione delle ferrovie non aggiungo nulla a ciò che ha detto l'onorevole Senatore Brioschi. Però non posso fare a meno di accennare che non è necessario che si metta un fondo di riserva nel bilancio delle strade ferrate; basterebbe metterlo in quello del Ministero dei Lavori Pubblici.

Ma gli onorevoli signori Ministri debbono ricordare che una questione identica a questa trattata dall'onorevole Senatore Brioschi, fu sollevata nel 1878 a proposito di certe spese di miglioramenti negli stabili demaniali, che la Ragioneria generale aveva iscritte tra gli aumenti di patrimonio. La Camera ed il Senato vollero radiarle da cotesta parte del bilancio per evitare il caso che si dicesse che l'avanzo, invece d'andare a migliorare le condizioni del Tesoro, non consisteva in sostanza che in opere insignificanti ed in miglioramenti di stabili di piccola importanza.

Ma lo stesso argomento dovrebbe persuadere gli onorevoli Ministri che certi miglioramenti nelle ferrovie non possono considerarsi come aumento di patrimonio, e debbono ritenersi vere e proprie spese.

Quindi è che voi fate talune spese effettive coll'emissione della rendita.

Rispetto alla questione delle pensioni l'onorevole Ministro si è esteso in un'esposizione dei concetti che lo guidano o lo guideranno nel

preparare un progetto di legge per la fondazione d'una Cassa di pensioni. Su questo punto io mi riservo di discutere quando sarà presentata cotesta legge.

Ma per ora cosa vedo io?

Veggio che si pagano 61 milioni di pensioni, e che se ne cavano dal Tesoro solamente 45. Ora, evidentemente non è la Cassa dei depositi e prestiti che può dare la differenza. Dunque chi la dà? La Finanza. E come la dà? colla vendita di parte di quella rendita, che diminuisce e non potrà più servire come se si fosse conservata intiera per quando sarà costituita la Cassa delle pensioni.

Quindi per me, giratela come volete, si pagano 15 milioni di pensioni con altrettanta rendita emessa.

Questo è il fatto. Fatto temporario se si vuole poichè sarà forse sanato quando verrà la legge sulla Cassa delle pensioni; ma intanto è così.

Io non voglio maggiormente estendermi, per non abusare della pazienza del Senato, e termino ringraziando sinceramente il signor Ministro per la dichiarazione formale che ha fatta relativamente alla questione da me sollevata della non disponibilità per altri effetti della somma ricavata dal prestito per l'abolizione del corso forzoso.

Io credo di essere interprete dei sentimenti della Commissione esprimendo la nostra gratitudine per quella dichiarazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa, e si procede alla lettura dei capitoli.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI L. legge.

## TITOLO I.

## Entrata ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

## Redditi patrimoniali dello Stato.

1	Rendite di stabili ed altri capitali appartenenti al Demanio dello Stato	7,769,700 »
2	Interessi sul residuo prezzo di beni venduti senza l'intervento della società anonima . . . . .	160,000 »
3	Proventi dei canali Cavour . . . . .	2,705,797 »
4	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	188,746 51
5	Rendite di beni di enti morali amministrati dal Demanio dello Stato.	1,020,500 »
6	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi .	667,505 66
7	Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro. . . .	150,000 »
8	Interessi dovuti dall'amministrazione del Fondo per il Culto sui crediti del Tesoro . . . . .	650,000 »
9	Contributo dovuto dalla Società delle ferrovie meridionali in compenso del passaggio della ferrovia Foggia-Napoli sul tronco Foggia-Candela, giusta la Convenzione approvata con regio decreto 12 luglio 1868, n. 4535 . . . . .	36,000 »
10	Canone dovuto dalla Società delle ferrovie meridionali al Governo subentrato alle ferrovie romane per la cessione della linea Bologna-Ancona-Ravenna . . . . .	3,557,758 54
11	Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al Demanio nazionale in forza delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867. . . . .	3,200,000 »
12	Interessi sul prezzo o parte del prezzo dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico . . . . .	6,290,000 »
	(Approvato).	
		26,396,007 71

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

Contributi.		
<i>Imposte dirette.</i>		
13	Imposta sui fondi rustici . . . . .	125,765,563 »
14	Imposta sui fabbricati . . . . .	63,400,000 »
15	Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . .	191,967,100 »
(Approvato).		381,132,663 »
<i>Tasse sugli affari.</i>		
16	Tassa sulle successioni . . . . .	29,000,000 »
17	Tassa sui redditi delle manomorte . . . . .	6,400,000 »
18	Tassa sulle società commerciali ed industriali, ed altri istituti di credito	5,000,000 »
19	Tassa di registro . . . . .	57,500,000 »
20	Tasse ipotecarie . . . . .	5,050,000 »
21	Carta bollata e bollo . . . . .	43,000,000 »
22	Concessioni diverse governative . . . . .	6,100,000 »
23	Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie . . . . .	15,911,900 »
24	Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero . . . . .	1,060,000 »
(Approvato).		169,021,900 »
<i>Tasse di consumo.</i>		
25	Tassa sulla macinazione del grano . . . . .	45,500,000 »
26	Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, della birra, delle acque gazoze, delle polveri da fuoco, della cicoria preparata, dello zucchero indigeno e dell'olio di seme di cotone . . . . .	11,000,000 »
27	Dogane e diritti marittimi . . . . .	140,000,000 »
28	Dazi interni di consumo . . . . .	79,299,245 »
<i>Da riportarsi</i>		275,799,245 »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

		<i>Riparto</i>	275,799,245 »
29	Tabacchi . . . . .		108,500,000 »
30	Sali . . . . .		82,400,000 »
	(Approvato).		466,699,245 »
	<i>Tasse diverse.</i>		
31	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte . . . . .		2,000 »
32	Lotto . . . . .		72,500,000 »
	(Approvato).		72,502,000 »
	<b>Proventi di servizi pubblici.</b>		
33	Poste . . . . .		32,000,000 »
34	Telegrafi . . . . .		10,115,300 »
35	Proventi delle strade ferrate di proprietà dello Stato . . . . .		52,400,000 »
36	Proventi delle cancellerie giudiziarie . . . . .		6,250,000 »
37	Tasse e proventi vari riscossi dagli agenti demaniali. . . . .		3,160,000 »
38	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure e saggio e garanzia dei metalli preziosi . . . . .		1,675,000 »
39	Diritti ed emolumenti catastali . . . . .		1,300,000 »
40	Proventi eventuali delle zecche . . . . .		500,000 »
41	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi archeologici . . . . .		260,000 »
42	Canone della <i>Gazzetta Ufficiale del Regno</i> , e prodotto del supplemento ai fogli periodici provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari . . . . .		690,000 »
43	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie e diverse . . . . .		1,900,000 »
44	Proventi delle carceri . . . . .		4,600,000 »
45	Introiti sanitari . . . . .		577,900 »
		<i>Da riportarsi</i>	115,428,200 »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

	<i>Riparto</i>	115,428,200 »
46	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare . . . . .	60,000 »
47	Annualità a carico di società e stabilimenti industriali diversi per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo. . . . .	220,000 »
	(Approvato).	115,708,200 »
<b>Rimborsi e concorsi nelle spese.</b>		
48	Contributi diversi per spese telegrafiche . . . . .	325,000 »
49	Ricupero di spese anticipate dalla direzione generale delle imposte dirette per volture catastali fatte d'ufficio . . . . .	20,000 »
50	Ricupero di spese di giustizia . . . . .	520,000 »
51	Ricupero di spese di perizia per la tassa sul macinato ai sensi dello articolo 18 del testo di Legge approvato col Regio Decreto 13 set- tembre 1874, n. 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei molini, a sensi dell'articolo 165 del Regolamento approvato col Regio De- creto 13 settembre suddetto, n. 2057 . . . . .	8,000
52	Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni in rimborso della somma in- scritta nel bilancio della spesa per l'annualità dovuta alla cassa pensioni per pensioni nuove . . . . .	3,600,000 »
53	Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del bilancio dello Stato. . . . .	10,967,955 20
54	Ricupero di spese anticipate dalla direzione generale delle imposte dirette per effetto delle eseguite operazioni di identificazione dei beni devoluti per legge al demanio . . . . .	<i>per memoria</i>
55	Rimborso di spese per l'amministrazione dei beni, diritti e rendite tenute dagli uffici finanziari per conto del fondo per il culto . . . . .	140,000 »
56	Entrate eventuali per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo . . . . .	1,500,000 »
	(Approvato).	17,080,955 20

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

<b>Entrate diverse.</b>		
57	Quota devoluta al Tesoro dello Stato sui profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti . . . . .	3,000,000 »
58	Capitale, interessi e premi riferibili a titolo di debito pubblico caduti in prescrizione a termini di legge . . . . .	312,500 »
59	Crediti diversi dell'amministrazione demaniale . . . . .	900,000 »
60	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali . . . . .	2,500,000 »
61	Vendita di oggetti fuori d'uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro) . . . . .	1,900,000 »
62	Prezzo ricavato dalla vendita degli oggetti fuori d'uso, provenienti da servizi dell'amministrazione demaniale . . . . .	25,000 »
	(Approvato).	8,637,500 »
<b>CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.</b>		
63	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	11,009,587 97
64	Interessi sulla rendita consolidata 5 e 3 per cento, di proprietà del tesoro dello Stato in deposito presso la cassa dei depositi e prestiti, a garanzia dei 340 milioni di lire in biglietti, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 . . . . .	11,515,949 56
65	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro. . . . .	7,601 94
66	Interessi semestrali delle obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate . . . . .	4,106,347 42
67	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei 340 milioni di lire in biglietti, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, e di quelli di proprietà del Tesoro vincolati, e delle obbligazioni sui beni ecclesiastici non alienate . . . . .	2,376,897 08
68	Somma da versarsi al Tesoro dello Stato dalla cassa dei depositi e prestiti pel servizio delle pensioni vecchie . . . . .	57,952,045 »
69	Somma da versarsi al Tesoro dello Stato dalla cassa dei depositi e prestiti pel servizio delle pensioni nuove . . . . .	3,170,000 »
	(Approvato).	90,138,428 97

## TITOLO II.

## Entrata straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

## Redditi patrimoniali dello Stato.

70	Interessi del 4 per cento a carico del municipio di Bari sulla somma di lire 382,498 08 spesa per opere di quel porto (Legge 14 agosto 1870, n. 5823) . . . . . (Approvato).	15,299 92
----	---	-----------

## Contributi.

71	Debito del Comune di Ancona per dazio di consumo dilazionato . (Approvato).	30,000 »
----	--	----------

## Rimborsi e concorsi nelle spese.

72	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie .	1,960,467 89
73	Rimborso della spesa del Tevere (Art. 4 della legge 30 giugno 1876, n. 3201 e legge 23 luglio 1881, n. 338). . . . .	553,143 75
74	Concorsi dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi . . . . .	1,558,700 »
75	Ampliamento e sistemazione del porto di Genova (In conto del dono di 20 milioni del duca di Galliera) . . . . .	3,000,000 »
76	Rimborso del comune di Genova fino alla concorrenza di un milione di lire per la spesa di costruzione dei locali per l'impianto del servizio doganale (Art. 8 della Convenzione approvata colla legge 9 luglio 1876, n. 3230) . . . . .	<i>per memoria</i>
77	Comune di Bari per capitale ed interessi dovuti allo Stato per le prime opere del porto (Articolo 6 della legge 14 agosto 1870, n. 5823), 1 <sup>a</sup> rata . . . . .	127,499 36
78	Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia . . . . .	484,920 »
79	Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi, ed altro per le opere di bonifiche.	700,000 »
80	Rimborsi diversi straordinari . . . . . (Approvato).	370,496 97

---

8,755,227 97

---

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

## Entrate diverse.

81	Ricavo per alienazioni di navi . . . . .	100,000 »
82	Interessi dei buoni del tesoro, emessi a favore della società delle ferrovie romane, devoluti al tesoro dello Stato per effetto del riscatto delle ferrovie medesime . . . . .	789,380 94
	(Approvato).	<hr/> 889,380 94 <hr/>

## CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

## Vendita di beni ed affrancamento di canoni.

83	Restituzione per parte della Società anonima per la vendita dei beni demaniali delle somme pagate a carico del bilancio dello Stato per l'estinzione delle sue obbligazioni . . . . .	5,000,005 »
84	Alienazione di obbligazioni della ferrovia centrale toscana di serie A, ed Asciano-Grosseto di serie C, possedute dal tesoro . . . . .	1,311,300 »
85	Capitale ricavabile da affrancazione di canoni, censi, ecc. . . . .	2,200,000 »
86	Affrancamento del Tavoliere di Puglia. . . . .	610,800 »
87	Capitale, prezzo della vendita dei beni dello Stato senza l'intervento della Società anonima . . . . .	2,084,000 »
88	Prezzo interessi ed accessori di beni espropriati ai debitori per imposte e devoluti al Demanio dello Stato e riscattati dai debitori medesimi o dai loro creditori a forma dell'articolo 57 della legge 20 aprile 1871, n. 192 . . . . .	40,000 »
89	Prodotto della vendita dei beni provenienti dell'Asse ecclesiastico . . . . .	15,355,000 »
90	Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi (Legge 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870) . . . . .	950,000 »
	(Approvato).	<hr/> 27,551,105 » <hr/>

## Riscossione di crediti.

91	Rimborso allo Stato per parte delle provincie di Avellino, Benevento, Caserta e Campobasso delle spese anticipate per la costruzione della strada provinciale Vitulanese da Montesarchio a Pontelandolfo . . . . .	89,250 »
	Da riportarsi . . . . .	89,250 »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

	<i>Riporto</i> . . . . .	89,250 »
92	Riscossione di crediti diversi . . . . .	13,148 97
93	Rimborso al tesoro dello Stato da farsi dal commissario regio per la disciolta giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma della somma anticipata dal Governo (Articolo 15 della legge 19 giugno 1873, n. 1402) . . . . .	<i>per memoria</i>
94	Utili del tesoro provenienti dalle 12,000 azioni di godimento annesse alle obbligazioni emesse dalla società delle miniere e fonderie di Toscana per effetto dell'art. 18 del decreto granducale 13 giugno 1851	<i>per memoria</i>
94 bis	Prodotto della realizzazione di parte delle attività derivanti dal riscatto delle ferrovie romane da valere a compenso della passività assunta dal Governo per soddisfare le rate arretrate a tutto il 1881 della rendita 5 0/0 da darsi in cambio delle azioni riscattate della società suddetta e gl'interessi e quote d'estinzione delle obbligazioni comuni della società medesima rimaste in circolazione, più la spesa di commissione e cambio . . . . .	22,284,289 55
	(Approvato).	22,386,688 52
<b>Accensione di debiti.</b>		
95	Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici. . . . .	12,635,000 »
96	Alienazione delle obbligazioni dell'asse ecclesiastico in sostituzione di quelle che sono rientrate nelle casse dello Stato in pagamento del prezzo di beni acquistati (Articolo 23 della legge 23 luglio 1881, n. 333, serie 3 <sup>a</sup> ) . . . . .	2,755,000 »
97	Capitale prezzo ed interessi della vendita dei beni e dell'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati da convertirsi in rendita del debito pubblico intestata agli enti morali creditori. . . . .	350,000 »
98	Prodotto del collocamento di titoli speciali da emettersi a termini della legge 23 luglio 1881, n. 338, per la seconda serie dei lavori del Tevere . . . . .	4,000,000 »
99	Ricavo dell'operazione del prestito per l'abolizione del corso forzoso (Articolo 10 della legge 7 aprile 1881, n. 133) . . . . .	650,440,000 »
	(Approvato).	670,180,000 »

## CATEGORIA TERZA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

100	Rimborsi e concorsi dai comuni e dalle provincie o per essi dalla cassa dei depositi e prestiti, ed anticipazioni a sensi dell'art. 15 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 . . . . .	20,451,544 06
101	Prodotto di alienazione di rendita consolidata per la costruzione di ferrovie . . . . .	69,000,000 »
	(Approvato).	<hr/>
		89,451,544 06

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

## RIASSUNTO

## TITOLO I.

Entrata ordinaria.

## CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE

Redditi patrimoniali dello Stato . . . . .	26,396,007 71
Contributi { <i>Imposte dirette</i> . . . . .	381,132,663 »
{ <i>Tasse sugli affari.</i> . . . . .	169,021,900 »
{ <i>Tasse di consumo.</i> . . . . .	466,699,245 »
{ <i>Tasse diverse</i> . . . . .	72,502,000 »
Proventi di servizi pubblici . . . . .	115,708,200 »
Rimborsi e concorsi nelle spese . . . . .	17,080,955 20
Entrate diverse . . . . .	8,637,500 »
<hr/>	
TOTALE della categoria prima . . . . .	1,257,178,470 91
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO. . . . .	90,138,428 97
<hr/>	
TOTALE del titolo I. — <i>Entrata ordinaria</i> . . . . .	1,347,316,899 88

(Approvato).

## TITOLO II.

Entrata straordinaria.

## CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE

Redditi patrimoniali dello Stato . . . . .	15,299 92
Contributi . . . . .	30,000 »
Rimborsi e concorsi nelle spese . . . . .	8,755,227 97
Entrate diverse . . . . .	889,380 94
<hr/>	
TOTALE della categoria prima . . . . .	9,639,908,833

(Approvato).

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Vendita di beni ed affrancamento di canoni . . . . .	27,551,105 »
Riscossione di crediti . . . . .	22,386,688 52
Accensione di debiti . . . . .	670,180,000 »
TOTALE della categoria seconda . . . . .	
	720,117,793 52
CATEGORIA TERZA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE . . . . .	
	89,451,544 06
TOTALE del titolo II. — <i>Entrata straordinaria</i> . . . . .	
	819,259,246 41
INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria) . . . . .	
	2,166,576,146 29

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora si rileggono gli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1882, il Governo del Re accerterà e riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni specie, provvederà allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti e farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, giusta lo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È mantenuto anche per l'anno 1882 l'aumento d'imposta di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, ed all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784.

(Approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento ligure-piemontese restano

fissati nel 1882 nella misura in cui furono applicati nel 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881, in esecuzione delle leggi 30 giugno 1872 n. 884; 23 dicembre 1875, n. 2857; 30 dicembre 1876, n. 3587; 26 dicembre 1877, n. 4209; 10 aprile 1879, n. 4823; 29 giugno 1880, n. 5514 e 24 dicembre 1880, n. 5804.

(Approvato).

Art. 4.

È continuata al Ministro del Tesoro la facoltà di emettere buoni del Tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del Tesoro in circolazione non potrà eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni domandabili alle banche ed ai banchi di emissione.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel gran libro del debito pubblico e ad alienare invece dei titoli ferroviari contemplati dall'art. 28 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2<sup>a</sup>), tanta rendita consolidata 5 per cento, quanta basti a ricavare la somma di 69,000,000, necessaria per far fronte nel 1882 alla spesa

da iscriversi nel bilancio dei lavori pubblici, a termini dell'articolo 24 della legge suddetta.

La cassa dei depositi e prestiti farà coi propri fondi, anzichè colla negoziazione dei titoli ferroviari anzidetti, i prestiti necessari alle provincie, ai comuni ed ai loro consorzi per procurarsi nell'anno 1882 le somme occorrenti per il pagamento dei concorsi e delle anticipazioni, di cui agli articoli 4, 5, 11, 15 e 31 della legge sopraddetta.

Tali prestiti saranno fatti colle norme stabilite dalle leggi del 17 maggio 1863, n. 1270, e 27 maggio 1875, n. 2779.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1882.

Il Senatore, *Segretario*. VERGA, dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Io ho domandato la parola per fare all'onorevole Signor Ministro una semplice raccomandazione, la quale spero egli vorrà accogliere colla sua solita gentilezza; imperocchè io non intendo per nulla prescrivergli la via che dovrà scegliere.

Se fossimo in principio di sessione, invece di esserne alla fine, confesso che molto volentieri coglierei l'occasione per dire alcune cose che toccano principî generali, e non potrei astenermi dall'esprimere al Signor Ministro le mie sincere lodi per molte cose che, secondo il mio avviso, egli ha condotto bene per la sua insolita energia. Egli si è mostrato uomo di concetto nel liberarsi dalle pastoie della burocrazia.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Egli ha fornito al paese in breve tempo un grandissimo numero di professori, i quali in tempo passato, pur troppo si facevano aspettare in un modo che non era certamente nè decoroso per il paese, nè utile per l'insegnamento. Non farò della statistica, ma rileverò soltanto che quasi quasi si poteva dire che le cattedre delle Università italiane

rimanevano vuote in media per un biennio, e molte volte delle cattedre importantissime per quattro o cinque anni e più.

Io dovrei lodare il Ministro, perchè egli ha migliorato la posizione dei maestri elementari ed allargato il loro orizzonte morale.

Ma non mi dilungo poichè i Signori Senatori sono desiderosi di affrettare la chiusura dei lavori. Io non istancherò adunque il Senato coll'insistere su queste cose.

Il signor Ministro ha mostrato avere una stima grandissima e giustissima delle cose antiche, ed a questa sua stima il Senato questa mattina stessa appose il suo suggello, approvando il progetto di legge sull'isolamento del Pantheon di Agrippa. Però le cose antiche, le glorie storiche non consistono soltanto in quello che nel senso più speciale della parola si chiamano le antichità, siano templi, siano statue, siano ruine.

Ci sono delle glorie storiche le quali hanno ancora in loro vantaggio che persiste la loro vitalità e le quali perciò meritano di essere rispettate doppiamente. La raccomandazione che io voglio fare al signor Ministro si riferisce alle meritatamente celebri collezioni che Firenze alberga nel Museo Galilei in Via Romana. E se io ne parlo, ciò non è, perchè io creda di aver una missione speciale per difendere nobili ed alti interessi di una città che io amo fino all'idolatria, ma perchè il nostro onorevole collega Ricasoli, il quale si è fervidamente occupato della questione, non è presente, e assai probabilmente se egli avesse potuto fermarsi tra noi, avrebbe preso la parola.

Il signor Ministro, senz'alcun dubbio, sa che c'è il proponimento di trasferire quelle collezioni, fra le quali ci sono preziosi erbarî che si distinguono per essere completi, come pochi altri nel mondo se ne trovano; di trasferire piante viventi custodite in eccellenti giardini ed in serre, che pur si distinguono per la loro ricchezza; di trasportare infine le collezioni zoologiche importanti sotto più di un punto di vista particolare da Via Romana a San Marco.

Tale trasporto per collezioni di simile genere porta sempre un pericolo, un grave pericolo. Ma oltre al pericolo del trasporto, si avrebbe qui da correre il rischio che queste ricchissime ed utilissime collezioni venissero collocate in siti che non sono adatti, nè si possono,

da quel che sento dire da persone competenti, in modo sufficientemente buono adattare.

Ripeto quello che dissi nel cominciare questo discorso. Io non prendo sopra di me il decidere la questione, e non è mica che io voglia sollecitare il signor Ministro a darmi o a dare al Senato la formale promessa che quelle celebri collezioni non saranno rimosse, che desse rimarranno ove ora sono; la mia preghiera si limita a questo, che il Ministro, che giustamente si è mostrato tanto tenero delle cose antiche, voglia studiare attentamente la quistione, se convenga fare il trasporto, ovvero sia meglio lasciare le collezioni, il giardino e le serre nel sito glorioso dove ora si trovano. Sono sicuro che l'onorevole Ministro vorrà mostrarsi tenero pure del Museo di Firenze, il quale non racchiude soltanto rimembranze storiche, ma comprende tuttora dei tesori vitali, di una utilità impareggiabile e capaci del più fecondo sviluppo.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Le premesse dell'on. collega Moleschott mi avevano fatto credere molto diversamente; credeva che egli volesse fare un discorso qui per dimostrare quante buone cose ha fatto il Ministro dell'Istruzione Pubblica dal giorno che siede nel Governo. Tuttociò invece si è risolto in una interrogazione alla quale risponderà il signor Ministro.

Ciò che io voglio dire qui in questo momento, perchè non rimanga nemmeno la traccia di una delle parole dette dal Senatore Moleschott è questo, che cioè alla parola *pastoie* io vorrei metterne un'altra: il signor Ministro si è liberato di tutti i *regolamenti*.

Ora, siccome io non credo che si governi in Italia senza regolamenti come in Inghilterra ed in altre nazioni nelle quali la legge provvede anche alla parte regolamentare, ritengo che questo liberarsi dai regolamenti sia un modo di Governo che il Senato non potrà approvare, come io non l'approvo.

Viste però le condizioni di tempo in cui ci troviamo, non essendo il momento opportuno per una larga discussione sopra una questione così importante, mi limito a deplorare questo modo d'amministrazione, sperando in altro tempo di richiamare su di esso l'attenzione del Senato.

BACCELLI, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCELLI, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. L'onorevole Senatore Moleschott mi ha rivolto un consiglio autorevolissimo ed io l'assicuro che lo seguirò.

Il consiglio è di mettere tutta la mia attenzione e tutta la mia diligenza nell'esame del progetto di trasporti da farsi da un punto ad un altro delle famose collezioni che si trovano nei musei di Firenze.

Forse il Senatore Moleschott non saprà che io stesso sono andato sul posto, che ho fatto un esame accuratissimo di ogni cosa e che ho dato disposizioni perchè nessuna iattura possa verificarsi su quel prezioso materiale.

Io sentirò ancora nuovamente, perchè ho già sentito, i consigli degli uomini tecnici e non singolarmente di pochi, ma dei Corpi costituiti che vegliano alla tutela di quelle cose preziose. E se veramente sarà dimostrato che quel trasporto non possa farsi senza pericolo, l'onorevole Senatore Moleschott può vivere tranquillo che quel trasporto non si farà.

Tuttavia si trovano a fronte opinioni diversi: altri credono precisamente ciò che ha affermato l'onorevole Senatore Moleschott; altri invece stimano che ci possa essere in questa apprensione alquanto di esagerato.

Quello che io posso dire si è, che non vi sarà misura di prudenza o circospezione omessa prima di decidermi ad ammettere o non ammettere il trasporto di quelle collezioni.

Il signor Senatore Brioschi ha affermato qui che io mi sono liberato di *tutti i regolamenti*.

No, onorevole Brioschi, non è esatto. Io ho abrogato soltanto *taluni* dei regolamenti, e quelli proprio che non mi parevano conformi nè allo spirito, nè alla lettera della legge.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

BACCELLI, *Ministro della Pubblica Istruzione*. L'onorevole Senatore ammette che le angustie del tempo ci vietino di entrare in una larga discussione; certo se egli pensa così, io dovrò rassegnarmi a non farla; ma gli do la più ampia assicurazione che i regolamenti abrogati, furono quelli soli che non si trovavano in perfetta conformità della legge, conformità, che egli, così severo e vigile custode della legge stessa, avrebbe dovuto desiderare.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

Del resto, egli fa parte di un alto consesso che gode l'intera mia fiducia e sa come a talun regolamento che fu abrogato sia stato provveduto già con altro regolamento che pende innanzi al Consiglio Superiore, e spero ne sarà compiuto quanto prima l'esame.

Con queste brevi parole ho soddisfatto, e al desiderio dell'onorevole Senatore Moleschott, e alle osservazioni dell'onorevole Senatore Brioschi.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Moleschott.

Senatore MOLESCHOTT. Io non ho che a ringraziare il signor Ministro della formale promessa che egli ha data sull'esecuzione, della quale ho piena fiducia.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Onor. signor Ministro, bisogna, credo, intenderci chiaramente.

Qui non solo c'è un fatto, ma vi sono delle teorie che ella ha sostenute nell'altro ramo del Parlamento e che è inopportuno ripetere qui oggi per la ristrettezza del tempo.

Io anzi per questa ragione non avrei domandato la parola, ma quando ho sentito un nostro egregio Collega esser lieto di tutto quello che io deploro, non ho potuto fare a meno di chiederla.

Appunto perchè io appartengo a quell'alto corpo che gode la fiducia dell'on. Ministro, debbo dire che questo alto corpo che è stato costituito da una legge del febbraio 1881, vale a dire da undici mesi, non ha ancora oggi un Regolamento e non si sa oggi come funzioni, mentre in quella legge del febbraio del 1881 ci è un articolo apposito nel quale si fa obbligo al Ministro di fare un regolamento.

Dunque non mi potrà dire il signor Ministro che è molto tenero dei regolamenti.

Questo dico passando sopra a molti altri casi che potrei citare. Io non intendo oggi di sollevare nessuna né anco minima discussione di principî, giacchè credo che sia una questione troppo importante perchè non venga il giorno che ne parliamo con molta tranquillità e riassumendo i fatti chiaramente. Ma non mi posso dichiarare soddisfatto dalle parole del Ministro, inquantochè è andato a cercare uno di questi

fatti, vale a dire, di un regolamento ultimo che ha mandato al Consiglio Superiore.

Ora, io potrei anche dire precisamente di questo regolamento - che riguarda i concorsi Universitari - come si siano fatti 70 concorsi Universitari senza avere un regolamento e lo si sia domandato dopo! Ma, ripeto, io oggi non voglio sollevare la questione e quindi rinuncio ad altre parole.

BACCELLI, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCELLI, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. A me dispiacerebbe di lasciare il Senato sotto l'impressione delle parole dell'onorevole Senatore Brioschi, perchè certamente nessuno contesta a lui la grande sua autorità. Ma per restituire ai fatti il vero apprezzamento, è mestieri che io mi permetta talune dichiarazioni.

Per esempio; il fatto dei settanta concorsi merita di essere dilucidato.

L'onorevole Senatore Moleschott aveva già avvertito come una grande quantità, anzi la parte massima, di questi concorsi fosse stata bandita prima che io giungessi alla Minerva, e che solamente un indugio, che non era promettitore di buone cose, veniva lamentato da animi sereni, e si facevano a me premure reiterate perchè io lo rompessi. Anzi questa stessa premura nell'altro ramo del Parlamento mi veniva appunto dagli amici dell'on. Senatore Brioschi.

Ed io era lieto di aver obbedito a questi inviti.

Che questi concorsi poi fossero fatti senza regolamento, ciò non si può esattamente dire, perchè in quel decreto col quale venne abrogato il precedente regolamento vi ha l'art. 2 che dispone così: « I concorsi già banditi (che sono come dicemmo il massimo numero) proseguiranno a farsi colle stesse norme colle quali furono iniziati ».

Dunque non può dirsi che settanta concorsi siano stati fatti senza regolamento.

In quanto al regolamento interno del Consiglio Superiore, posso assicurare l'on. Senatore Brioschi che fu dato opera per compilarlo, ma io ho tanto rispetto per quel Corpo autorevolissimo che avrei desiderato che il suo regolamento interno lo facesse da sé.

Ciò mi pareva più conforme ai principî di

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

una sana libertà. Insomma io avrei voluto, che il Consiglio Superiore anzichè essere vincolato dalla volontà regolamentare del Ministro, provvedesse a sè stesso colla luce dell'intelligenza ed esperienza sua; e potesse essere sod-

disfatto di questa facoltà che gli veniva accordata. Oggi il Consiglio ha fatto il suo regolamento, ed il Ministro lo farà approvare dal Re.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola si procede alla discussione dei capitoli.

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese generali.

1	Ministero, - Personale (Spese fisse) . . . . .	611,067 44 .
2	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità fisse (Spese fisse) . . . . .	16,500 »
3	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità e compensi . . . . .	53,500 »
4	Ministero - Materiale . . . . .	73,280 »
5	Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani . . . . .	53,860 »
6	Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni ed indennità alla Commissione esaminatrice dei concorsi . . . . .	135,000 »
7	Aiuti alla pubblicazione di opere utili per le lettere e per le scienze, ed all'incremento degli studi sperimentali . . . . .	73,400 »
8	Indennità di trasferta agl'impiegati dipendenti dal Ministero . . . . .	55,000 »
9	Fitto di beni amministrati dal Demanio destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative (Spesa d'ordine) . . . . .	150,839 22
10	Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale (Spese fisse) . . . . .	120,000 »
11	Insegnamento della ginnastica - Assegni, e sussidi . . . . .	35,300 »
12	Spese di liti (Spesa obbligatoria) . . . . .	10,000 »
13	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine) . . . . .	500 »
14	Casuali . . . . .	70,800 »

(Approvato).

---

 1,459,046 66
 

---

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

<b>Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale.</b>		
15	Regie provveditori agli studi ed ispettori scolastici - Personale (Spese fisse) . . . . .	577,610 »
16	Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie . . . . .	235,000 »
	(Approvato).	812,610 »
<b>Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.</b>		
17	Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale (Spese fisse)	5,559,562 58
18	Regie Università ed altri Istituti universitari - Materiale . . . . .	1,934,121 04
19	Posti gratuiti, pensioni ed incoraggiamenti per studenti dei corsi universitari - Assegni, sussidi e remunerazioni . . . . .	199,586 25
	(Approvato).	7,693,269 87
<b>Spese per gli Istituti e Corpi scientifici e letterari.</b>		
20	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale (Spese fisse) . . . . .	118,893 78
21	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Materiale . . . . .	229,221 »
22	Biblioteche nazionali ed universitarie - Personale (Spese fisse) . . . . .	564,160 98
23	Biblioteche nazionali ed universitarie - Materiale . . . . .	410,884 »
	(Approvato).	1,323,159 76
<b>Spese per le antichità e le belle arti.</b>		
24	Accademie ed istituti di belle arti - Personale (Spese fisse) . . . . .	654,497 91
25	Accademie ed istituti di belle arti - Materiale . . . . .	469,747 49
26	Musei, scavi e conservazione di antichità - Personale . . . . .	426,532 »
26 bis	Musei, scavi e conservazioni di antichità - Materiale . . . . .	419,675 »
27	Spese diverse per belle arti . . . . .	54,639 51
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	2,025,091 91

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

	<i>Riporto</i> . . . . .	2,025,091 91
28	Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Personale (Spese fisse) .	268,652 23
29	Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Materiale . . . . .	192,912 »
30	Spese per le gallerie, pei musei, scavi e monumenti da sostenersi mediante la tassa di entrata in detta località (legge 27 maggio 1875, n. 2554) . . . . .	262,220 »
31	Riparazione e conservazione di monumenti ed oggetti d'arte . . . . .	584,388 72
32	Riparazione e conservazione del monumento il duomo di Milano (Assegno fisso) . . . . . (Approvato).	122,800 »
		<hr/> 3,456,064 86
	<b>Spese per l'istruzione secondaria.</b>	
33	Istruzione secondaria classica - Regi ginnasi e licei - Personale (Spese fisse)	2,710,094 75
34	Istruzione secondaria classica - Regi ginnasi e licei - Materiale - Assegni, sussidi, remunerazioni e dotazioni . . . . .	1,099,634 77
35	Convitti nazionali - Personale (Spese fisse) . . . . .	251,555 75
36	Convitti nazionali - Materiale . . . . . (Approvato).	279,909 45
		<hr/> 4,341,194 72
	<b>Spese per l'insegnamento tecnico, industriale e professionale.</b>	
37	Scuole ed istituti superiori (Spese fisse) . . . . .	70,000 »
38	Istituti tecnici e nautici, scuole nautiche, scuole tecniche e scuole speciali (Spese fisse) . . . . .	3,141,422 55
39	Insegnamento industriale e professionale (Spese varie) . . . . . (Approvato).	599,860 »
		<hr/> 3,811,282 55
	<b>Spese per l'istruzione normale, magistrale ed elementare.</b>	
40	Sussidi all'istruzione primaria non determinati in altri capitoli . . . . .	649,100 »
40 bis	Sussidi ed assegni per le scuole serali degli adulti (regio decreto 22 aprile 1866) . . . . .	362,499 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 1,011,599 »

BACCELLI, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCELLI, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*.  
Nella breve relazione presentata al Senato dall'onorevole Senatore Brioschi, c'è un ultimo periodo che si riferisce a questi sussidî.

In quel periodo, l'onorevole Senatore Brioschi deplora che siano stati tolti o diminuiti i sussidî ad un'istituzione importantissima, qual'è la scuola popolare serale e festiva per gli adulti.

Io debbo dare al riguardo una breve spiegazione al Senato.

Da notizie certe pervenute al Ministero, si deduceva come questo cespite già tanto scarso in confronto della grandezza del bisogno, fosse per la massima parte erogato non bene, in quanto che vi erano molte di queste scuole popolari che esistevano soltanto di nome.

In vista di ciò il Ministero fu obbligato a prendere una precauzione e fu appunto di avvertire come questi sussidî non si sarebbero più dati.

Lo scopo di questa misura generale era di fare fuggire i profanatori dal tempio, mentre nello stesso tempo si avvertivano a mezzo di circolare tutte le autorità perchè quanto prima avessero mandato al Ministero notizie di quelle scuole le quali veramente producevano un frutto.

A queste scuole il Ministero non solo avrebbe conservato gli assegni, ma li avrebbe anzi raddoppiati. E che l'animo del Ministro fosse precisamente questo, lo si rileva dal fatto che è stato da lui ricollocato in bilancio l'articolo col relativo stanziamento.

Gli onorevoli Senatori sanno che se un articolo non volesse essere riportato dal Ministro, sarebbe in facoltà sua; quindi l'averlo riportato fa fede certa della volontà del Ministro.

Ora, le investigazioni che io ho fatto, le risposte che ho avuto danno perfetta ragione al proposito di erogare il fondo più oculatamente. Se io potessi esporre qui anche in brevi parole tutte le risposte inviatemi dai singoli Prefetti presidenti delle Commissioni provinciali scolasti-

che, vedrebbe il Senato che, lungi dall'essere nell'animo mio il pensiero di scemare questa somma, eravi quello anzi di volerla erogata bene, appunto perchè fosse meno disuguale alla grandezza del bisogno.

Quindi spero che l'onorevole Senatore Brioschi vorrà essere soddisfatto delle mie parole e spero troverà anche in queste una novella prova dell'alta stima in che tengo ogni sua osservazione.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. L'osservazione che io aveva fatta nella Relazione a nome della Commissione di Finanza aveva un carattere più generale. Il signor Ministro ha risposto in base a rapporti suoi e non posso metterli in dubbio; anzi lo ringrazio della risposta data a me ed al Senato. La mia era una preoccupazione che è sentita da tutti i componenti della Commissione. Avevano votato l'altro giorno una legge che ha per base del criterio elettorale l'istruzione obbligatoria, e nello stesso tempo, mentre tutti sanno come questa istruzione obbligatoria per legge del 1877, debba essere spinta ed animata dal Governo, vediamo che il Governo diminuisce precisamente quei sussidî dell'istruzione elementare che possono migliorare le condizioni di questa istruzione.

Dunque è in questo senso che io prendo le sue parole, ed è in questo senso pure che io faccio una raccomandazione al Governo, come già l'abbiamo fatta per l'occasione della legge elettorale.

BACCELLI, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*.  
Siamo in questo senso perfettamente concordi perchè anch'io veggo, come l'on. Senatore Brioschi, la necessità di sovvenire quanto meglio e più si può a queste scuole popolari.

Credo che gli onorevoli signori Senatori consentiranno con me nel dovere che sento di amministrare bene e molto oculatamente il fondo che è a disposizione del Ministero.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni sul capitolo 40 bis, si progredisce nella lettura del successivo.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,011,599 »
40 <i>ter</i>	Sussidi ed assegni per costruzione e riparazione di edifici scolastici .	350,000 »
40 <i>quater</i>	Sussidi pel miglioramento della condizione dei maestri elementari (legge 9 luglio 1876, N. 3259) . . . . .	183,200 »
40 <i>quinq</i>	Sussidi, remunerazioni ed assegni per effetto della legge sull'istruzione obbligatoria del 15 luglio 1877. N. 3961 . . . . .	886,043 »
41	Scuole normali e scuole magistrali rurali per allievi maestri ed allieve maestre - Personale (Spese fisse) . . . . .	737,605 »
42	Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre - Sussidi .	265,200 »
43	Istituti superiori femminili - Personale (Spese fisse) . . . . .	40,225 »
44	Istituti superiori femminili - Sussidi . . . . .	32,500 »
45	Educandati femminili - Personale (Spese fisse) . . . . .	157,399 »
46	Educandati femminili ed istruzione elementare superiore femminile - Materiale . . . . .	332,118 »
47	Istituti dei sordo-muti - Personale (Spese fisse) . . . . .	26,000 »
48	Istituto dei sordo-muti - Materiale . . . . .	140,240 »
49	Collegio convitto Principe di Napoli in Assisi pei figli degli insegnanti - Personale (Spese fisse) . . . . .	<i>per memoria</i>
49 <i>bis</i>	Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (legge 18 luglio 1878) . . . . .	50,000 »
	(Approvato).	4,212,129 »
	<b>Spese diverse.</b>	
50	Partecipazione al mantenimento dell'ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi (Legge 23 dicembre 1875, n. 2875) . . . . .	10,277 14
	(Approvato).	
	<b>CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.</b>	
51	Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	854,798 05
	(Approvato).	

## TITOLO II.

**Spesa straordinaria**

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

**Spese generali.**

52	Assegni di disponibilità (Spese fisse) . . . . .	18,940 44
53	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) .	20,236 24
54	Fabbricato del Collegio Romano - Restauro del tetto e spese di assistenza	16,000 »
55	Inchiesta sulle biblioteche, gallerie e sui musei pubblici del regno . (Approvato).	25,000 »
		80,176 68
<b>Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.</b>		
56	Scuola d'applicazione degli ingegneri di Roma - Adattamento di locali ed acquisto di materiale scientifico . . . . .	13,000 »
57	Università di Torino - Lavori di miglioramento degli istituti anatomici	30,000 »
58	Università di Padova - Adattamento di locali e di materiale scientifico per gli stabilimenti universitari . . . . .	9,500
59	Università di Bologna - Spesa d'acquisto di materiale scientifico per la scuola d'applicazione degli ingegneri e spesa d'impianto del gabinetto di patologia generale . . . . .	8,000 »
60	Università di Catania - Costruzione di una camera succursale all'osservatorio Bellini sull'Etna . . . . .	12,500 »
61	Università di Messina - Concorso alla fondazione dell'orto botanico .	4,000 »
62	Università di Napoli - Spese d'impianto dei gabinetti di antropologia e di igiene . . . . .	4,000 »
63	Università di Palermo - Compimento dei lavori degli istituti anatomici e provvista di suppellettili . . . . .	30,000 »
64	Università di Sassari - Acquisto di materiale per i gabinetti di zoologia e di chimica . . . . .	2,435 »
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		113,435 »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

	<i>Riporto</i> . . . .	113,435 »
65	Università di Torino - Riparazione al tetto del fabbricato di S. Francesco da Paola ove ha sede il laboratorio di fisiologia. . . .	3,000 »
66	Università di Padova - Scuola d'applicazione degl'ingegneri . . . . (Approvato).	1,500 »
		117,935 »
	<b>Spese per gl'Istituti e Corpi scientifici e letterari.</b>	
67	Spesa per i cataloghi ed ordinamento della biblioteca <i>Vittorio Emanuele</i> in Roma e compra di scaffali ed altri mobili . . . .	24,400 »
68	Spesa per lavori nella biblioteca <i>Vittorio Emanuele</i> di Roma . . . .	30,000 »
69	Raccolta di libri, opuscoli e documenti editi od inediti relativi alla storia del risorgimento italiano da collocarsi in una biblioteca di Roma . . . . .	4,000 »
70	Biblioteca nazionale di Firenze - Adattamento di locali di recente ceduti dal demanio . . . . .	26,521 80
71	Biblioteca nazionale di Firenze - Provvista di scaffali ed altri mobili	<i>per memoria</i>
71 bis	Spesa per premi ad insegnanti delle scuole classiche e tecniche (regio decreto 8 aprile 1880) . . . . . (Approvato).	18,000 »
		102,921 80
	<b>Spese per le belle arti.</b>	
72	Lavori di riparazione generale al palazzo ducale di Venezia — Legge 27 maggio 1875, n. 2507 (Spesa ripartita) . . . . .	57,000 »
73	Istituto di belle arti di Roma — Acquisto di materiale e lavori di restauro . . . . .	6,000 »
73 bis	Scavi e musei di Roma - Scavi straordinari e lavori urgenti nei musei	15,000 »
74	Lavori, attrezzi e spese per il recupero degli oggetti d'antichità provenienti dai lavori del Tevere. . . . .	28,000 »
75	Museo industriale artistico di Napoli unito all'istituto di belle arti - Sussidio	20,000 »
76	Istituto di belle arti di Napoli . . . . . (Approvato).	30,000 »
		156,000 »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

<b>Spese per l'istruzione secondaria.</b>		
77	Acquisto di materiale scientifico per i gabinetti dei licei e dei ginnasi.	30,000 »
78	Stipendio al personale del regio ginnasio <i>Galilei</i> in Firenze . . .	15,912 »
	(Approvato).	45,912 »
<b>Spese per l'istruzione normale, magistrale ed elementare.</b>		
79	Regie scuole normali - Acquisto di materiale scientifico . . .	10,000 »
80	Sussidi al Monte per le pensioni degli insegnanti elementari (Spesa ripartita) . . . . .	300,000 »
82	Istituto dei sordo-muti di Roma . . . . .	30,000 »
82 bis	Collegio convitto <i>Principe di Napoli</i> in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale (Spese fisse) . . . . .	24,600 »
	(Approvato).	364,600 »
<b>Spese diverse.</b>		
83	Continuazione dei lavori geodetici ed astronomici per la misura del grado europeo . . . . .	30,000 »
84	Studi per preparare la carta archeologica d'Italia, e per raccogliere documenti della storia dei musei e degli scavi del regno . . .	4,000 »
	(Approvato).	34,000 »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

## RIASSUNTO

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali . . . . .	1,459,046 66
Amministrazione scolastica provinciale. . . . .	812,610 »
Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore » . . . . .	7,693,269 87
Istituti e Corpi scientifici e letterari . . . . .	1,323,159 76
Antichità e belle Arti . . . . .	3,456,064 86
Istruzione secondaria . . . . .	4,341,194 72
Insegnamento tecnico industriale e professionale . . . . .	3,811,282 55
Istruzione normale, magistrale ed elementare . . . . .	4,212,129 »
Spese diverse . . . . .	10,277 14
	<hr/>
TOTALE della categoria prima . . . . .	27,119,034 56
	<hr/>
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO. . . . .	854,798 05
	<hr/>
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . . . . .	27,973,832 61
(Approvato).	<hr/>

## TITOLO II.

## Spesa straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali . . . . .	80,176 68
Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore . . . . .	117,935 »
Istituti e Corpi scientifici e letterari . . . . .	102,921 80
Antichità e belle Arti . . . . .	156,000 »
Istruzione secondaria . . . . .	45,912 »
Istruzione normale, magistrale ed elementare . . . . .	364,600 »
Spese diverse . . . . .	34,000 »
<b>TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .</b>	<b>901,545 48</b>
<b>INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . . .</b>	<b>28,875,378 09</b>

PRESIDENTE. Ora darò lettura, per porlo ai voti, dell'articolo di legge che precede questo bilancio.

## Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1882, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Istruzione Pubblica, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora si procede allo stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1882, del quale si dà lettura.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Senatore Finali.

Senatore FINALI. Benchè l'onorevolissimo signor Presidente abbia dichiarato aperta la discussione generale su questo progetto di legge - e non ne mancasse argomento in una spesa che va a quasi 1,500,000,000, con un aumento di più che 70,000,000 alla rendita iscritta nel Gran Libro - credo miglior cosa non fare alcuna discussione, che farla in quel modo, che l'ora e le condizioni presenti del Senato permetterebbero.

Quindi io mi limiterei a pregare, nel nome della Commissione permanente di Finanza, il signor Ministro, di volere tener conto delle osservazioni, che sono scritte nella nostra Relazione troppo affrettata, per la ragione che essa si aggira intorno ad un progetto di legge, il quale fu solo ieri votato nell'altra Camera, e sul tardi presentato al Senato. Il Presidente della Commissione colla sua autorevole parola ha chiamato l'attenzione del Governo e del Senato su questo procedimento che già troppo venne deplorato, e che alla fine converrebbe riparare.

Se non mi avesse preceduto il Relatore del bilancio dell'entrata, avrei fatto io una sua raccomandazione all'onorevole Ministro, allo scopo di averne quella dichiarazione amplissima ch'egli ha già ottenuto; dichiarazione più che mai opportuna poichè un giornale di questa mattina, che è in voce presso molti di esprimere le intenzioni del Governo, ha pubblicato un articolo, il quale poteva menomare presso alcuni la fiducia pubblica intorno al sicuro impiego della somma ricavata dal prestito dei 644,000,000.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio e Ministro dell' Interno*. Dichiaro che il Ministero non ha nessun giornale officioso.

Senatore FINALI. Non ho detto che sia un giornale officioso del Governo; ho detto che è in voce presso molti di esserlo.

DEPRETIS. È una mala voce.

Senatore FINALI. Ma del resto una qualche impressione quell'articolo poteva aver prodotto; che si dileguerà di certo dopo le dichiarazioni esplicite ed assolute fatte dall'onorevole signor Ministro delle Finanze e del Tesoro; il quale sarà stato lieto, che il Relatore del Bilancio dell'Entrata gli abbia dato occasione di farle.

Riguardo alle osservazioni contenute nella Relazione, una, a creder mio, merita di essere più particolarmente raccomandata all'onorevole signor Ministro, in quantochè potrebbe essere a lui argomento a fare degli studj per provvedimenti che occorressero nel bilancio definitivo. Voglio dire l'osservazione, che riguarda il fondo assegnato per le pensioni.

Ho già detto non parermi conveniente una discussione generale; forse non si potrebbe con sufficiente ampiezza fare neppure una discussione particolare su questo od altro punto. E su questo invero niuna discussione occorrerebbe, giacchè sembri evidente, non solo a me, ma alla intiera Commissione - la quale perciò crede vorrà ammetterlo anche il signor Ministro - che la somma inscritta in bilancio sia senza alcun dubbio insufficiente.

E perchè insufficiente?

Perchè lo stanziamento in bilancio non tiene conto degli effetti inevitabili, e già accertati, di leggi nuove: alludo specialmente a quelle relative ai militari dell'esercito e della marina, i quali dopo aver fatto le campagne di Crimea, o quelle per l'Indipendenza italiana del 1848-49,

godevano le loro pensioni liquidate colle norme stabilite dalle leggi del 7 giugno 1850 e 20 giugno 1851.

Le nuove leggi concedettero a quei militari il diritto di liquidare le loro pensioni colle norme più liberali e vantaggiose delle leggi del 7 febbraio e 26 marzo 1865, sebbene fossero stati precedentemente collocati a riposo; da ciò un aumento considerevolissimo di spesa.

La Commissione non ha voluto, mancandole ufficiali notizie, mettere innanzi, neppure per approssimazione, la cifra di quest'aumento; ma secondo le notizie che io m'ebbi, e ognuno intende d'onde le avessi, chi dicesse la maggiore spesa annua poter superare due milioni, non direbbe cosa lontana dal vero.

Per formarsi un concetto dell'aumento, applicabile a grande numero di pensioni, basta confrontare le tabelle annesse alle leggi del 1865, con quelle del 1850 e del 1851. L'aumento poi, più che pei militari stessi dell'esercito e della marina, è considerevole per le loro famiglie; perchè, mentre i primi hanno solo la sostituzione di una tabella normale più vantaggiosa ad un'altra, in quanto alle famiglie, queste hanno doppio vantaggio, cioè: primo, la sostituzione della tabella più vantaggiosa all'altra; secondo, la reversibilità del terzo, invece del quarto, della pensione dovuta al loro autore.

Vi sono altre leggi promulgate nel 1881, posteriori ai computi fatti nella preparazione della legge, che istituì la Cassa per le pensioni, le quali leggi hanno avuto influenza sulle pensioni; ma senza dipartirci dalla principale, credo impossibile perfino dubitare, che il fondo portato in bilancio, il quale corrisponde ad una condizione di cose che una legge nuova ha non lievemente mutato, non possa assolutamente essere bastevole al bisogno.

La Commissione permanente di Finanza non fa alcuna proposta; ed io non fo altro che pregare in suo nome l'onorevole Ministro di fare intorno a quest'argomento gli opportuni studj. Chè se egli crederà di dover fare proposte analoghe nel bilancio definitivo, invece di essere costretto a provvedere col fondo per le spese d'ordine e per le impreviste, oppure a chiedere più tardi l'approvazione di spese al di là delle somme approvate dal bilancio definitivo, crediamo che egli farebbe cosa commendevole.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Innanzi tutto dichiaro all'on. Senatore Finali di non conoscere giornali i quali esprimano l'opinione del governo. Dichiaro poi assolutamente di non avere letto l'articolo del giornale cui egli ha accennato.

Lasciamo da parte i giornali. Resta ciò che è nella legge, nel suo spirito fondamentale, ciò che è nel decreto che approvò il regolamento per l'esecuzione della legge e restano le dichiarazioni solenni che io ho fatto testè innanzi al Senato. La somma che si ricaverà dal prestito di 644,000,000 sarà intangibile e questa intangibilità è garantita anche dal riscontro della Corte dei conti. Passando poi all'osservazioni fatte nella Relazione dall'egregio Senatore Finali, comincio a dichiarare al Senato che appena ho potuto fuggacemente dare ad essa una lettura; non ostante ho rilevato tre punti, sui quali mi occorre dire poche parole. Il primo punto è quello stesso che ha trattato l'on. Finali. Il fondo delle pensioni sarà insufficiente per l'influenza delle nuove leggi votate nel 1881, leggi che egli ha abbastanza chiaramente enunciate. Ora, se l'on. Finali avesse avuto il tempo di leggere il regolamento fatto per l'esecuzione della legge che istituiva la cassa delle pensioni, avrebbe veduto come ivi sia espressamente contemplato e previsto questo caso. Ivi si dichiara che tutti gli aumenti alle vecchie pensioni le quali derivano da fatti legislativi nuovi, non fanno carico alla cassa delle pensioni per il conto relativo alle pensioni vecchie, ma cotesti aumenti vanno imputati al conto delle pensioni nuove, alle quali si fa fronte col contributo provvisorio, per ora, dei 18,000,000 stanziati nel bilancio del tesoro; di modo che il carico delle pensioni vecchie, non sarà punto aggravato dagli oneri indicati dall'on. Finali, i quali aumenti invece aggraveranno il conto delle pensioni nuove a cui corrisponde un'entrata differente. Quanto poi all'effetto di cotesti aumenti di pensioni per gli anni avvenire — effetti, rispetto ai quali si potrebbe per avventura dubitare che si avesse ad oltrepassare il limite di 3,170,000 lire stabilite in modo preciso e categorico colla legge 7 aprile 1881 — io farò osservare all'on. Finali che dovrà naturalmente scemare

di altrettanto il fondo delle pensioni facoltative di quanto viene accresciuto per l'effetto di queste leggi il fondo delle pensioni obbligatorie; e, perchè questo equilibrio sia mantenuto esattamente, il regolamento esecutivo della legge del 7 aprile stabilisce le norme opportune, imperocchè nessuna nuova pensione potrà essere iscritta se non col visto della cassa pensioni; e la stessa Corte dei conti che esercita un controllo rigoroso per l'applicazione delle leggi dello Stato, non permetterà che si abbia ad eccedere il fondo un po' limitato delle pensioni facoltative, a detrimento del fondo, che bisogna alquanto ampliare delle pensioni obbligatorie. Sicchè, per quanto riguarda l'anno 1881, si è già provveduto coll'iscrivere gli aumenti di queste pensioni al fondo delle pensioni nuove. E quanto agli anni avvenire, nutro fiducia che non si oltrepasserà il limite di 3,170,000 lire fissato dalla legge.

Vi è un altro punto toccato dalla relazione dell'on. Finali, quello cioè relativo alla necessità di ristabilire il controllo della Corte dei Conti, per il servizio della Cassa pensioni. Io sono in ciò d'accordo colla Commissione permanente di finanza e col suo egregio Relatore. Però, se la Camera dei Deputati non ha votato in questo bilancio lo stanziamento della spesa maggiore di 30,000 lire, non l'ha già fatto perchè volesse restringere il controllo della Corte de' Conti; ma l'ha fatto unicamente per attendere che fosse compiuto il regolamento definitivo per le funzioni normali della Cassa pensioni, in seguito alla nuova legge che il Governo ha l'obbligo di presentare. È accolto in massima il concetto; la sua applicazione è solamente differita.

Non potrei poi accettare un'osservazione incidentale che leggo nella relazione in ordine al prestito dei 644 milioni; dove si presenta il dubbio che l'10% di provvigione per spese di trasporto ed altro, deve gravare i fondi generali del bilancio, e non considerarsi come un onere del prestito; io prego il Senatore Finali di considerare che la provvigione è stata sempre considerata, dacchè si fanno prestiti a questo mondo, come un onere inerente all'operazione finanziaria che si conclude; la sola differenza sta in ciò: che nei prestiti anteriori non era fissato un limite, una misura della provvigione e nella legge del 7

aprile 1881 questa misura è fissata. Ma l'essere fissata la misura, non toglie che la provvigione medesima non costituisca un lieve aggravio all'interesse, che in questo caso credo, se non erro, corrisponda a 0,05 di aumento dell'interesse del 5 per 100. Anzi, io devo far notare al Senato che mi riesci di ottenere che le lire 6,440,000 che corrispondono alla provvigione dell'1 per 100, fossero pagate con rendita al prezzo di borsa venduta direttamente dal Governo, non colla rendita al prezzo di emissione.

Io spero adunque che l'on. Finali non vorrà persistere nel suo dubbio, e vorrà riconoscere con me che l'operazione, anche per questa parte, non solamente fu regolare, ma anche considerevolmente vantaggiosa per l'interesse dello Stato.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Mi dispiace, dopo aver dichiarato nè opportuno nè possibile il far discussione nè generale nè parziale, di essere costretto a giustificare il mio dissenso dall'onorevole signor Ministro delle Finanze e del Tesoro; il quale sa essere tanta la stima che io gli professo, che desidererei sempre di trovarmi in ogni questione d'accordo con lui, perchè trovarsi d'accordo con un uomo così dotto e tanto competente, è riprova della verità delle proprie opinioni.

Ma io non pretendo, nè che egli acconsenta nella opinione, non meno della Commissione permanente che mia, nè che il Senato ora si pronunzi; ed anzi mi permetta l'onorevole Ministro di osservare, che sopra due dei tre punti da lui ricordati, (giacchè sul terzo egli consente pienamente con noi) la Commissione stessa si esprimeva in modo piuttosto dubitativo, lasciando la questione aperta alla disputa libera degli uomini versati in questa materia.

In quanto al controllo della Corte dei Conti presso le Casse dei depositi e prestiti relativo al servizio delle pensioni, ho appreso con piacere dall'onorevole signor Ministro che il voto recente della Camera dei Deputati non ha significato ostile al ripristinamento dell'Ufficio speciale, al quale non sarebbe del resto affidato quel solo riscontro, ma altresì quello della Cassa per le pensioni dei maestri elementari, e delle Casse postali di Risparmio. Dalla

lettura della Relazione avuta davanti ieri, mi pareva risultasse altrimenti; ma un concetto diverso sarà venuto fuori in atti posteriori della Camera, o nella discussione di ieri, che mi è del tutto ignota.

(Segni d'assenso da parte del Ministro).

L'onorevole signor Ministro ha detto nelle sue brevi parole, sempre piene di utili idee, riferendosi alla questione delle pensioni da noi sollevata: rassicuratevi, chè il controllo della Corte dei Conti sarà tale da impedire che si iscriva una sola pensione, la quale dalla Cassa delle pensioni non sia dovuta. Invece, nella Relazione dell'altra Camera si leggeva: che l'ufficio della Corte dei Conti non sarebbe stato maggiore di quello di riscontrare ogni mese il mandato che la Cassa delle pensioni rilascierebbe al Tesoro per il pagamento delle pensioni. Per certo, se il riscontro della Corte dei Conti consistesse soltanto in ciò, sarebbe inutile istituire un Ufficio speciale; ma la cosa è assai diversa, e quello accennato dall'onorevole Ministro, è uno solo dei riscontri che la Corte dovrà fare; ed essa non potrà adempierli convenevolmente, senza uno speciale Ufficio presso la Cassa dei depositi e prestiti, che vi avea già, quando minori erano le sue attribuzioni.

In quanto all'effetto delle leggi nuove, uno dei punti del dissenso è l'ammontare delle pensioni. Che il fondo proposto sia ragguagliato alla condizione di cose preesistenti alle leggi stesse, è indubitato. La risposta datami dal signor Ministro potrebbe acquetarmi se io avessi ragionato sopra un solo dei fondi assegnati nel bilancio per le pensioni; giacchè nel bilancio è un capitolo per le pensioni vecchie, al quale fa seguito una serie di altri capitoli per le pensioni nuove.

Io non ho detto se in effetto le nuove liquidazioni, riferibili ai collocamenti a riposo anteriori, da farsi per le leggi nuove dopo il 1° gennaio 1882, andranno sul fondo dato per le pensioni vecchie, o su quello dato per le pensioni nuove; sarà una questione grossa da risolvere, ma io non l'ho neppure toccata. Il mio ragionamento è questo: per le pensioni vecchie avete nella previsione un fondo di 57,952,045 lire; per le pensioni nuove avete un fondo di lire 3,170,000; l'insieme vi dà lire 61,122,000: non avete altro.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

Ora io dico, che questo fondo di L. 61,122,000 non basterà.

Della questione secondaria, se l'aumento derivante dalla causa, a cui io accennava, debba andare sul fondo delle pensioni vecchie o delle nuove, ora non me ne occupo punto; il Senato potrà in altra occasione occuparsene.

Parmi adunque di non essere lontano dal vero e di non fare cosa indiscreta, invitando in nome della Commissione il signor Ministro, a por mente se si debba nel bilancio definitivo accrescere la cifra complessiva stanziata per le pensioni, vecchie o nuove.

In quanto all'uno per cento pagato per il collocamento del prestito - altro punto di dissenso - il signor Ministro, che sa come io accogliessi favorevolmente il suo progetto di legge, del quale anzi ebbi l'onore di essere Relatore qui nel Senato, deve credere che non può essere cosa più aliena dalla mente e dall'animo mio, che la volontà di infirmare o menomare il merito della operazione da lui compiuta.

Ma io da parecchi anni, in tutte le occasioni che ho avuto, mi sono sforzato, inefficacemente pur troppo, di introdurre nella nostra amministrazione una regola, per la quale non fosse mai possibile a nessuno, neppure quando la cosa sia giustificata da imprescindibile necessità, di iscrivere una lira di rendita sul Gran Libro, senza l'esplicita autorizzazione del Parlamento; essendo troppo pericoloso l'ammettere, in materia così grave e delicata, il principio dell'implicita autorizzazione.

L'onorevole Signor Ministro Magliani ricordava ciò che si è fatto nei precedenti prestiti; ed ha ragione: se io diceva che non da oggi, ma da un pezzo ho questa preoccupazione nell'animo, ciò vuol dire che il fatto non è nuovo. Che fosse o no data la facoltà nella legge di pagare anche la provvigione del prestito col ricavo da apposita emissione di rendita, può essere dubbio, anche dopo la nostra Relazione, nella quale la Commissione permanente di Finanza non ha pronunciato una opinione molto recisa. Ma poichè la questione fu sollevata da noi in argomento sì grave, è pregio dell'opera mettere innanzi al Senato l'art. 10 della legge 7 aprile 1881 n. 133, il quale, se non andiamo grandemente errati, offre per lo meno legittimo argomento di dubitare.

Prima di dare lettura di quell'articolo ripe-

terò, che non voglio trarne una conseguenza assoluta; tuttavia spero che il Senato consentirà meco che, se potesse giovare al fine da me vagheggiato, cioè di far sì che mai una sola lira non potesse iscriversi nel libro del debito pubblico senza l'esplicita autorizzazione preventiva della legge, la presente discussione, benchè rapida ed affrettata, non sarebbe stata inutile.

Ecco l'art. 10 della citata legge:

« Il Governo del Re è autorizzato sino a tutto l'anno 1882 a procurarsi, col mezzo di prestiti ed altre operazioni di credito, esclusa l'emissione di titoli speciali, la somma di lire 644 milioni di cui almeno 400 milioni in oro, la quale sarà adoperata solamente per l'esecuzione degli articoli 5, 6 e 9 della presente legge.

La misura dell'interesse annuo non potrà in nessun caso oltrepassare il 5 per cento netto di ritenuta per l'imposta di ricchezza mobile.

Pel trasporto dei fondi e per qualunque altra spesa non si potrà oltrepassare il limite dell'uno per cento, per una sola volta.

Della rendita dello Stato ritirata dal Consorzio degli Istituti di emissione potrà essere alienata tanta parte quanta sarà necessaria a procurare la somma suddetta, cioè quella di 644 milioni. »

La legge proposta dall'onorevole Magliani, con esempio nuovo ed imitabile circoscrisse, nell'art. 10 la ragione dell'interesse e quella della provvigione; quel severo articolo per certo avea autorizzata anche la spesa dell'uno per cento per trasporto di fondi e per le spese relative al collocamento del prestito di 644 milioni; ma che contenesse l'autorizzazione anche di alienare delle rendite per ricavarne la somma, che occorreva a pagare questa provvigione, è ciò di cui mi pare lecito di dubitare: per lo meno se implicita è, non è per certo esplicita quell'autorizzazione. Il contrario poi si poteva più naturalmente presumere di fronte ad un Bilancio, che presentava un considerevole avanzo d'entrata ordinaria, tanto nella prima previsione, che nella definitiva.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

Senatore FINALI. Io ho finito; e terminando mi sia permesso ringraziare di nuovo l'onorevole signor Ministro delle Finanze per le dichiarazioni ch'egli ha fatto dietro mozione del mio

collega Relatore pel bilancio di entrata, e che io sono lieto di avergli dato occasione di ripetere. Egli ben dice: dopo la dichiarazione solenne fatta qui da lui in nome del Governo, nonchè il sospetto, ogni dubbio ed ogni incertezza sarebbe assurda e inammissibile.

PRESIDENTE. Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Replicherò due sole parole all'onorevole mio amico il Senatore Finali.

Quanto al suo dubbio che il fondo delle pensioni sia insufficiente, lo prego di riflettere che un eccesso di spesa è possibile che vi sia pel 1881. Ora, siccome questi aumenti di pensioni del 1881 saranno a carico della cassa pensioni, ma sul fondo che dirò *transitorio* o *provvisorio* dei 18 milioni, così non vi è il minimo dubbio che il fondo medesimo sia sufficientissimo per il servizio del 1882.

Può sorgere il dubbio per gli anni avvenire; ma per questi credo di aver dimostrato al Senato che si sono prese le precauzioni necessarie, affinchè non si abbia ad eccedere la somma stabilita.

Quanto alla questione della provvigione del prestito, mi permetta il Senato di fare un breve commento dell'articolo della legge che ha testè letto il Senatore Finali.

Nei prestiti anteriori, nei prestiti cioè che si facevano per colmare i disavanzi della finanza

non per migliorare l'economia nazionale, non si stabiliva la misura delle provvigioni; ma si dava al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere tanta rendita quanta occorresse per avere la somma netta prestabilita.

Naturalmente c'era un ricavo lordo ed un ricavo netto.

Il ricavo netto risultava dalla detrazione delle spese di provvigione, di trasporto, di banca e via discorrendo. Ma la legge del 7 aprile 1881 autorizzando un prestito, non per bisogno urgente dello Stato, ma per l'abolizione del corso forzoso, volle stabilirne anche i termini e la misura.

Stabilì il limite dell'interesse non maggiore del 5 per cento, ma sorse naturalmente il dubbio che sotto forma di provvigione si potesse aumentare questo saggio d'interesse.

Allora il legislatore, con prudenza molto antiveggente, volle limitare anche la misura della provvigione e la ridusse al limite dell'1 per cento, di modo che l'interesse del prestito non doveva essere di una misura superiore al 5 per cento netto di ricchezza mobile, più 0,05 che era la quota da aggiungere per la provvigione.

Questo fu il concetto del legislatore, e così, e non altrimenti, deve intendersi la legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola si dà lettura dei bilanci.

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Oneri dello Stato.

*Debiti perpetui.*

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria) . . . . .	416,306,376 29
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem) . . . . .	6,323,309 44
3	Rendita per la Santa Sede . . . . .	3,225,000 »
4	Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	1,305,063 77
5	Debito perpetuo a nome dei comuni della Sicilia (Idem) . . . . .	1,100,000 »
6	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legali</i> nelle provincie Napolitane (Spese fisse) . . . . .	111,876 43
	(Approvato).	
		428,371,625 93

*Debiti redimibili.*

7	Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria) . . . . .	22,968,751 46
8	Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Interessi e premi (Idem)	14,855,821 58
9	Debiti speciali non iscritti nel gran libro - Interessi e premi (Idem)	3,607,897 39
10	Interessi dovuti alla Banca Nazionale nel Regno (Convenzione del 1° giugno 1875) sul mutuo di lire 44,334,975 22 in oro, residuo di quello di cui alla convenzione del 4 gennaio 1869, approvata colla legge 28 agosto 1870, n. 5857 . . . . .	748,153 44
11	Mutui fatti dalla Cassa di risparmio di Milano . . . . .	741,250 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	42,921,873 82

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

	<i>Riporto</i> . . . . .	42,921,873 82
12	Spesa derivante dall'art. 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi . . . . .	28,981,095 »
	(Approvato).	71,902,968 82
<i>Debiti variabili.</i>		
13	Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato (Spese fisse)	452,720 59
14	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	400,000 »
15	Interessi dei Buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria) . . . . .	8,774,307 25
16	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem) . . . . .	1,700,000 »
17	Garanzie a società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria)	29,541,386 99
18	Quote di prodotto delle ferrovie di Stradella e di Cuneo per l'anno 1882 spettanti alle società concessionarie delle medesime, giusta i rispettivi contratti di esercizio (Idem) . . . . .	700,000 »
19	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri (Idem) . . . . .	1,028,000 »
	(Approvato).	42,596,414 83
<i>Annualità fisse.</i>		
20	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	3,310,926 »
21	Annualità dovuta alla cassa dei depositi e prestiti per il pagamento delle nuove pensioni . . . . .	18,000,000 »
	(Approvato).	21,310,926 »
<i>Dotazioni.</i>		
22	Dotazione della Casa Reale . . . . .	15,250,000 »
	(Approvato).	

<i>Spese per le Camere legislative.</i>		
23	Spese pel Senato del Regno. . . . .	450,000 »
24	Spese per la Camera dei Deputati . . . . .	[950,000 »
25	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione per i viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	775,000 »
	(Approvato).	2,175,000 »
<b>Spese generali di amministrazione.</b>		
<i>Ministero.</i>		
26	Personale (Spese fisse). . . . .	2,699,646 60
27	Spese d'ufficio . . . . .	118,600 »
28	Manutenzione del palazzo delle finanze . . . . .	48,000 »
29	Spese di servizio del palazzo delle finanze . . . . .	52,000 »
	(Approvato).	2,918,246 60
<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri.</i>		
30	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri. . . . . (Approvato).	19,720 »
<i>Corte dei conti.</i>		
31	Personale (Spese fisse). . . . .	1,608,600 »
32	Spese d'ufficio . . . . .	90,000 »
	(Approvato).	1,698,600 »
<i>Avvocature erariali.</i>		
33	Personale degli avvocati erariali (Spese fisse) . . . . .	721,445 »
34	Spese d'ufficio (Idem) . . . . .	27,900 »
35	Fitto di locali non demaniali (Idem) . . . . .	15,000 »
	(Approvato).	764,345 »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

<i>Servizio del Tesoro.</i>		
36	Personale per il servizio del tesoro, cioè: tesoriere centrale, tesorieri provinciali, controllori, aggiunti controllori ed ispettori (Spese fisse)	565,270 »
37	Spese d'ufficio delle tesorerie centrale e provinciali, e compensi ai gerenti provvisori (Idem)	434,000 »
38	Trasporto fondi e spese diverse pei servizi del tesoro	356,500 »
39	Illuminazione per la sorveglianza delle tesorerie e fitto di locali non demaniali per alcune di esse	18,000 »
40	Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico (Spesa obbligatoria)	30,000 »
41	Assegno fisso pel servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio (eccettuata la provincia di Roma)	53,400 »
	(Approvato).	1,457,170 »
<i>Regie zecche e monetazione.</i>		
42	Personale (Spese fisse)	92,340 »
43	Spese d'ufficio	8,000 »
44	Spesa d'esercizio delle zecche (Spesa fissa ed obbligatoria)	463,410 »
	(Approvato).	563,750 »
<i>Servizi diversi.</i>		
45	Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del Debito pubblico (Spesa obbligatoria)	830,000 »
46	Allestimento dei titoli del Debito pubblico	124,000 »
47	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione.	60,000 »
48	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	55,000 »
49	Trasporti effettuati dalle società ferroviarie per conto dell'amministrazione del tesoro (esclusi quelli di valori metallici)	5,000 »
50	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,094,000 »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,094,000 »
51	Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato . . . . .	35,000 »
52	Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi . . . . .	15,000 »
53	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine) . . . . .	46,000 »
54	Casuali . . . . .	125,000 »
	(Approvato).	1,315,000 »
<b>Spese per servizi speciali.</b>		
<i>Officina per la fabbricazione delle carte valori.</i>		
55	Personale (Spese fisse) . . . . .	79,850 »
56	Materiale e spese diverse (Spesa d'ordine) . . . . .	405,000 »
57	Carta bollata, macchine e punzoni (Idem) . . . . . (Approvato).	645,000 »
		1,129,850 »
<i>Amministrazione esterna del Demanio.</i>		
58	Personale (Spese fisse) . . . . .	191,215 »
59	Spese di ufficio ed indennità (Idem) . . . . .	22,525 »
60	Spese di ufficio variabili, retribuzioni, diarie, compensi per lavori straordinari, indennità, materiale e diverse . . . . .	148,500 »
61	Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	7,745 »
62	Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine) . . . . .	742,000 »
63	Spese di coazione e di liti (Spesa obbligatoria) . . . . .	403,000 »
64	Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana . . . . .	56,000 »
65	Stabilimento minerario d'Agordo . . . . .	365,974 »
66	Contribuzioni sui beni demaniali - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa d'ordine ed obbligatoria) . . . . .	4,470,000 »
67	Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali . . . . .	1,160,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	7,566,959 »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

	<i>Riporto</i> . . . . .	7,566,959 »
68	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) . . . . .	1,000,000 »
69	Restituzione di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali (Idem) . . . . . (Approvato).	2,500,000 »
		11,066,959 »
	<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).</i>	
70	Personale (Spese fisse) . . . . .	150,012 »
71	Materiale, indennità e spese diverse . . . . .	468,000 »
72	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse) . . . . .	10,551 35
73	Spese per imposte e sovrimposte, liti ed aggio agli esattori (Spesa d'ordine ed obbligatoria) . . . . .	348,500 »
	(Approvato).	977,063 35
	<i>Asse ecclesiastico.</i>	
74	Spese di amministrazione . . . . .	400,000 »
75	Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio straordinario presso l'amministrazione centrale, le commissioni provinciali e gli uffici direttivi ed esecutivi (Spese fisse) . . . . .	350,000 »
76	Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine) . . . . .	770,000 »
77	Contribuzione fondiaria - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,540,000 »
78	Spese di liti (Idem) . . . . .	280,000 »
79	Restituzioni di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine) . . . . .	1,000,000 »
	(Approvato).	4,340,000 »
	<i>Fondo di riserva e per le spese impreviste.</i>	
80	Fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie (Art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026) . . . . .	3,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	3,000,000 »

## SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

	<i>Riporto</i> . . . . .	3,000,000 »
81	Fondo per le spese impreviste (Art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026) . . . . .	4,000,000 »
	(Approvato).	7,000,000 »
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
<b>Estinzione di debiti.</b>		
82	Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento . . . . .	4,179,116 12
83	Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Ammortamento . . . . .	14,744,082 46
84	Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Ammortamento . . . . .	1,809,450 »
85	Debiti speciali non iscritti nel gran libro - Ammortamento . . . . .	21,954,262 99
86	Mutui fatti dalla cassa di risparmio di Milano . . . . .	2,000,000 »
87	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Legge 11 agosto 1870, n. 5684, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento . . . . .	2,900,000 »
	(Approvato).	47,586,911 57
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
<i>Servizi diversi.</i>		
88	Rendita consolidata di proprietà dello Stato in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia parziale dei 340 milioni di biglietti di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3 <sup>a</sup> ). Consolidato 5 per cento . . . . . L. 13,185,350 Id. 3 per cento . . . . . » 81,873	13,267,223 »
89	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso. Consolidato 5 per cento . . . . . L. 5,860 Id. 3 per cento . . . . . » 2,898	8,758 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	13,275,981 »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

	<i>Riporto</i>	13,275,981 »
90	Debiti redimibili iscritti nel gran libro - (Interessi delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico non alienate)	4,730,815 »
91	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	246,851 58
	(Approvato).	18,253,647 58
	<i>Servizio delle pensioni.</i>	
92	Pensioni vecchie	57,952,045 »
	(Approvato).	
	Pensioni nuove.	
93	Pensioni dell'amministrazione finanziaria - Ministri delle finanze e del tesoro (Spese fisse)	625,790 »
94	Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Idem)	353,858 »
95	Pensioni del Ministero degli affari esteri (Idem)	15,684 »
96	Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica (Idem)	83,006 »
97	Pensioni del Ministero dell'interno (Spese fisse)	330,751 »
98	Pensioni del Ministero dei lavori pubblici (Idem)	134,978 »
99	Pensioni del Ministero della guerra (Idem)	1,300,532 »
100	Pensioni del Ministero della marina (Idem)	156,673 »
101	Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Idem).	23,743 »
102	Pensioni straordinarie	144,985 »
		3,170,000 »
	(Approvato).      TOTALE delle partite di giro	79,375,692 58

## TITOLO II.

## Spesa straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

## Oneri dello Stato.

*Debiti variabili.*

103	Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito (Spesa obbligatoria) . . . . .	400,000 »
104	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 (Idem) . . . . .	<i>Per memoria</i>
105	Assegni agli investiti di benefizi di regio patronato — Asse ecclesiastico (Spese fisse) . . . . .	160,000 »
106	Rate arretrate dovute sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione, (Spesa obbligatoria) . . . . .	20,000 »
107	Indennità dovute secondo le leggi per la espropriazione del Governo Austriaco per opere di fortificazione . . . . . (Approvato).	<i>Per memoria</i>

---

580,000 »

---

## Spese generali di amministrazione.

*Servizi diversi.*

108	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine) . . . . .	484,920 »
109	Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo in seguito, all'attuazione dei nuovi organici . . . . .	102,780 »
110	Assegni di disponibilità (Spese fisse) . . . . .	25,000 »
111	Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse amministrazioni cessate (Idem). . . . .	40,000 »
112	Elargizioni, sussidi ed assegni non obbligatoriamente vitalizi (Idem)	290,000 »

---

*Da riportarsi* . . . . . 942,700 »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

	<i>Riporto</i> . . . . .	942,700 »
113	Spesa d'impianto dell'avvocatura erariale in Catanzaro e di acquisto di mobili ed altre diverse straordinarie per alcune avvocature . . . . .	8,000 »
113 bis	Aggio sull'oro (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>Per memoria</i>
114	Spesa occorrente alla Corte dei Conti per la revisione di contabilità arretrate e per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse . . . . .	65,000 »
115	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 . . . . .	4,000 »
116	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>Per memoria</i>
117	Spesa straordinaria per l'esecuzione della Convenzione monetaria 5 novembre 1878 ed atti relativi approvata colla legge 1° agosto 1879, n. 5061 . . . . .	569,217 11
118	Spesa per lavori straordinari di assoluta necessità per l'Amministrazione del debito pubblico, per la contabilità generale e per la rinnovazione delle scritture delle pensioni . . . . .	63,200 »
119	Spese per il servizio dell'officina e degli uffici di contabilità e di cassa dei biglietti . . . . .	500,000 »
120	Spese diverse occorrenti per la commissione permanente di cui all'articolo 24 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3 <sup>a</sup> ) . . . . .	15,000 »
121	Spese di trasporto ed altro dai luoghi di arrivo alle zecche di circa 200 milioni di lire in verghe e monete estere d'oro da coniarci, ed invio delle monete coniate alle varie tesorerie dello Stato . . . . .	100,000 »
122	Spese per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico) ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 . . . . .	<i>Per memoria</i>
	(Approvato).	2,267,117 11
	<b>Spese per servizi speciali.</b>	
	<i>Amministrazione esterna del Demanio.</i>	
123	Acquisti eventuali di stabili . . . . .	15,000 »
124	Spese per l'inventario dei beni della Corona . . . . .	30,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	45,000 »

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

	<i>Riporto</i> . . . . .	45,000 »
125	Stima dei beni demaniali . . . . .	30,000 »
126	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria) . . . . . (Approvato).	220,000 »
		295,000 »
	<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).</i>	
127	Opere complementari dei Canali Cavour. Acquisto e costruzione di cavi diramatori . . . . .	212,282 80
	(Approvato).	
	<i>Asse ecclesiastico.</i>	
128	Spese inerenti alla vendita dei beni - Asse ecclesiastico . . . . .	80,000 »
129	Spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria) . . . . .	75,000 »
130	Spese diverse per l'attuazione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico . . . . .	7,000 »
131	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Spesa obbligatoria) . . . . . (Approvato).	690,000 »
		852,000 »
	CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	<i>Estinzione di debiti.</i>	
132	Rimborsi di capitali dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . .	500,000 »
133	Annualità che si estinguono ad epoca determinata (Spese fisse) . . . . .	79,467 28
134	Rimborso alle provincie di Genova, Pavia e Piacenza dell'anticipazione per la strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio (Spesa ripartita) . . . . .	250,000 »
135	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita e dall'affrancamento dei beni degli ex-Gesuiti ed ex-Liguorini, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine) . . . . .	350,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,179,467 28

---

 SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881
 

---

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,179,467 28
136	Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria) . . . . .	500,000 »
137	Capitale occorrente per il rimborso del mutuo della banca nazionale, per l'estinzione dei biglietti consorziali, e per le spese inerenti al prestito. (Articoli 9, 10 e 14 della legge 7 aprile 1881, n. 133, serie 3 <sup>a</sup> ) . . . . .	650,774,975 22
138	Quote arretrate a tutto dicembre 1881, sulle azioni e sulle obbligazioni in circolazione della società delle ferrovie Romane . . . . . (Approvato).	22,123,891 34
		<hr/> 674,578,333 84 <hr/>
	<b>Accensione di crediti.</b>	
139	Anticipazione al Commissario regio per la disciolta giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma, R. decreto 3 agosto 1873, n. 1523 (Spesa obbligatoria) . . . . . (Approvato).	<i>Per memoria</i>

## RIASSUNTO

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

## Oneri dello Stato.

Debiti perpetui . . . . .	428,371,625 93
Debiti redimibili . . . . .	71,902,968 82
Debiti variabili . . . . .	42,596,414 83
Annualità fisse . . . . .	21,310,926 »
Dotazioni . . . . .	15,250,000 »
Spese per le Camere legislative . . . . .	2,175,000 »
	<hr/>
	581,606,935 58

## Spese generali di amministrazione.

Ministero . . . . .	2,918,246 60
Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . .	19,720 »
Corte dei conti . . . . .	1,698,600 »
Avvocature erariali . . . . .	764,345 »
Servizio del tesoro . . . . .	1,457,170 »
Regie zecche e monetazione . . . . .	563,750 »
Servizi diversi . . . . .	1,315,000 »
	<hr/>
	8,736,831 60

<b>Spese per servizi speciali.</b>	
Officina per la fabbricazione delle carte-valori . . . . .	1,129,850 »
Amministrazione esterna del demanio . . . . .	11,066,959 »
Amministrazione dei canali riscattati - Canali Cavour . . . . .	977,063 35
Asse ecclesiastico . . . . .	4,340,000 »
	<hr/> 17,513,872 35
Fondo di riserva e per le spese impreviste . . . . .	7,000,000 »
	<hr/> 614,857,639 53
 CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Estinzione di debiti . . . . .	47,586,911 57
<hr/>	
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO. . . . .	
	79,375,692 58
<hr/>	
(Approvato). TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . . . . .	741,820,243 68
<hr/>	
TITOLO II.	
<b>Spesa straordinaria</b>	
—	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
<b>Oneri dello Stato.</b>	
Debiti variabili . . . . .	580,000 »
<hr/>	

<b>Spese generali di amministrazione.</b>	
Servizi diversi . . . . .	2,267,117 11
<b>Spese per i servizi speciali.</b>	
Amministrazione esterna del demanio . . . . .	295,000 »
Amministrazione dei canali riscattati - Canali Cavour. . . . .	212,282 80
Asse ecclesiastico . . . . .	852,000 »
	1,359,282 80
TOTALE della categoria prima . . . . .	4,206,399 91
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Estinzione di debiti . . . . .	674,578,333 84
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .	678,784,733 75
INSIEME ( <i>Spesa ordinaria e straordinaria</i> ) . . . . .	1,420,604,977 43
(Approvato).	

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà dispensata la lettura degli elenchi annessi al progetto di legge e sarà fatta soltanto quella per l'approvazione degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI, legge :

Art. 1.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1882, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 32 della legge

22 aprile 1869, n. 5026, sono considerate *spese di ordine ed obbligatorie* quelle descritte nel qui unito elenco A.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti.

(Approvato).

Art. 4.

Gli stanziamenti che per effetto della istituzione del Ministero del Tesoro furono divisi in capitoli identici negli stati di prima previsione della spesa dei Ministri del tesoro e delle

finanze, potranno indistintamente impiegarsi nelle spese concernenti i relativi congeneri servizi.

(Approvato).

Art. 5.

Fino alla ripresa della circolazione metallica in esecuzione della legge 7 aprile 1881, n° 133

(serie 3<sup>a</sup>) il Governo del Re è autorizzato a surrogare i biglietti già emessi dal Consorzio degli Istituti di emissione e divenuti logori, per i tagli e nei limiti strettamente necessari, con biglietto inconvertibile portante l'indicazione: *biglietto già consorziale a corso forzoso ed inconvertibile.*

(Approvato).

ELENCO A.

*Spese d'ordine ed obbligatorie inscritte negli stati di prima previsione 1882 a termini dell'art. 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato.*

**Ministero del Tesoro.**

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
- » n. 4. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia.
- » n. 5. Debito perpetuo a nome dei Comuni della Sicilia.
- » n. 7. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (*interessi e premi*).
- » n. 8. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro (*interessi e premi*).
- » n. 9. Debiti speciali non iscritti nel Gran Libro (*interessi e premi*).
- » n. 14. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
- » n. 15. Interessi dei buoni del Tesoro.
- » n. 16. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
- » n. 17. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate.
- » n. 18. Quote di prodotto delle ferrovie di Stradella e di Cuneo per l'anno 1881, spettanti alle Società concessionarie delle medesime, giusta i rispettivi contratti di esercizio.
- » n. 19. Indennità per una sola volta invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731 ed altri assegni congeneri.
- » n. 20. Annualità e prestazioni diverse.
- » n. 25. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento.
- » n. 40. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito Pubblico.
- » n. 44. Spesa d'esercizio delle zecche.
- » n. 45. Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del Debito Pubblico.
- » n. 50. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.
- » n. 53. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 56. Materiale e spese diverse (Officina fabbricazione carte-valori).
- » n. 57. Carta bollata, macchine e punzoni (Officina fabbricazione carte-valori).
- » n. 62. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
- » n. 63. Spese di coazione e di liti (Demanio).
- » n. 66. Contribuzioni sui beni demaniali. Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Demanio).
- » n. 68. Restituzioni e rimborsi (Demanio).
- » n. 69. Restituzioni di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali (Demanio).
- » n. 73. Spese per imposte e sovraimposte, liti ed aggio agli esattori (Canali Cavour).
- » n. 76. Aggio di esazione ai contabili (Asse ecclesiastico).
- » n. 77. Contribuzione fondiaria — Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
- » n. 78. Spese di liti (Asse ecclesiastico).
- » n. 79. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

- CAPITOLO n. 88. Rendita consolidata 5 e 3 per cento di proprietà dello Stato, in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti a garanzia parziale dei 340 milioni di biglietti di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3<sup>a</sup>).
- » n. 89. Rendita consolidata 5 e 3 per cento di proprietà dello Stato vincolata od in sospenso.
- » n. 90. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro — Obbligazione 5 per cento dell'Asse ecclesiastico — Interessi sulle obbligazioni emesse e non alienate, e quota d'interessi devoluti al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento di beni.
- » n. 91. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
- » n. 92. Pensioni vecchie.
- » n. 93. Pensioni dell'Amministrazione finanziaria — Ministeri delle Finanze e del Tesoro.
- » n. 94. Pensioni del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.
- » n. 95. Pensioni del Ministero degli Affari Esteri.
- » n. 96. Pensioni del Ministero dell'Istruzione Pubblica.
- » n. 97. Pensioni del Ministero dell'Interno.
- » n. 98. Pensioni del Ministero dei Lavori Pubblici.
- » n. 99. Pensioni del Ministero della Guerra.
- » n. 100. Pensioni del Ministero della Marina.
- » n. 101. Pensioni del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio.
- » n. 102. Pensioni straordinarie.
- » n. 103. Interessi sopra anticipazioni statutarie di Stabilimenti di credito.
- » n. 104. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle Provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400.
- » n. 106. Rate arretrate dovute sopra rendite del Debito Pubblico di nuova creazione.
- » n. 108. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
- » n. 113 bis Aggio sull'oro.
- » n. 116. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
- » n. 126. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
- » n. 129. Spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
- » n. 131. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
- » n. 132. Rimborso di capitali dovuti dalle finanze dello Stato.
- » n. 135. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita e dall'affrancamento dei beni degli ex-gesuiti ed ex-liguorini, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
- » n. 136. Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
- » n. 139. Anticipazione al Commissario regio per la disciolta Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma (regio decreto 3 agosto 1873, n. 1523).

**Ministero delle Finanze.**

- CAPITOLO n. 9. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 18. Aggio di esazione ai contabili (tasse demaniali).
- » n. 19. Spese di coazione e di liti (tasse demaniali).
- » n. 20. Restituzioni e rimborsi (tasse demaniali).
- » n. 27. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di

ricchezza mobile avvocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali (imposte dirette).

- CAPITOLO n. 28. Corresponsione ai Comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (imposte dirette).
- » n. 32. Spese di coazione e di liti (imposte dirette).
  - » n. 33. Restituzioni e rimborsi (imposte dirette).
  - » n. 34. Rimborsi dovuti agli esattori in pendenza delle operazioni relative alla identificazione degli immobili già devoluti di diritto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, pel quinquennio 1873-1877.
  - » n. 40. Anticipazioni di spese di perizie, a sensi dell'art. 18 del testo di legge, approvato con regio decreto 13 settembre 1874, n. 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei mulini, a sensi dell'articolo 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n. 2057 (macinato).
  - » n. 41. Aggio d'esazione ai contabili (macinato).
  - » n. 42. Rimborsi e restituzioni di tasse (macinato).
  - » n. 48. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa o per condanna verso la parte avversaria compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.
  - » n. 49. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Compenso agli stessi scopritori per multe non soddisfatte dai contravventori — Indennità ai testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.
  - » n. 53. Aggio d'esazione (lotto).
  - » n. 55. Vincite al lotto.
  - » n. 56. Spese diverse relative alla tassa di fabbricazione degli spiriti, della birra delle acque gazose, delle [polveri da fuoco, della cicoria preparata, degli zuccheri, e degli olii di seme di cotone; aggi sulle riscossioni, compensi e remunerazioni per prestazioni diverse, costruzione, applicazione e manutenzione dei misuratori alle fabbriche di spirito.
  - » n. 57. Restituzione di tassa di fabbricazione indebitamente percepita, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra e sulle acque gazose esportate, e restituzione di metà della tassa sullo spirito alle industrie che lo adoperano come materia prima.
  - » n. 63. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (dogane).
  - » n. 64. Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani.
  - » n. 66. Spese relative alla riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.
  - » n. 67. Spese relative alla riscossione dei dazi di consumo negli altri comuni e remunerazioni diverse.
  - » n. 68. Restituzioni di diritti indebitamente esatti pel dazio consumo.
  - » n. 72. Indennità ai rivenditori di sali.
  - » n. 77. Compra, e trasporto dei sali.
  - » n. 78. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.
  - » n. 79. Preparazione del sale agrario ed industriale.
  - » n. 80. Spese diverse e di materiale pei magazzini, otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale e clandestina del sale.
  - » n. 81. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
  - » n. 85. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

**Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.**

- CAPITOLO n. 8. Dispacci telegrafici governativi.  
» n. 12. Spese di giustizia.  
» n. 15. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

**Ministero degli Affari Esteri.**

- CAPITOLO n. 3. Spese postali e telegrafiche.  
» n. 13. Provvigioni.  
» n. 14. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

**Ministero dell'Istruzione Pubblica.**

- CAPITOLO n. 9. Fitto di beni amministrati dal Demanio destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.  
» n. 12. Spese di liti.  
» n. 13. Dispacci telegrafici governativi.  
» n. 51. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

**Ministero dell'Interno.**

- CAPITOLO n. 10. Dispacci telegrafici governativi.  
» n. 49. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

**Ministero dei Lavori Pubblici.**

- CAPITOLO n. 3. Dispacci telegrafici governativi.  
» n. 31. Spese d'esercizio delle ferrovie calabro-sicule.  
» n. 33. Retribuzioni agli incaricati di uffici di terza categoria ed ai fattorini in ragione di telegrammi.  
» n. 34. Crediti di Amministrazioni estere per telegrammi internazionali.  
» n. 38. Spese telegrafiche per conto di diversi.  
» n. 42. Restituzioni di tasse, spese di espresso, commutazione in denaro di buoni di cassa per risposte pagate, ecc. (telegrafi).  
» n. 48. Rimborsi alle Amministrazioni postali estere.  
» n. 55. Premio ai rivenditori dei francobolli e di cartoline postali ed ai titolari degli uffici postali di seconda classe sui francobolli e sulle cartoline da essi vendute.  
» n. 56. Rimborsi eventuali (poste).  
» n. 57. Retribuzioni alle ferrovie ed alle società di navigazione pel trasporto dei pacchi postali.  
» n. 58. Aggio ai Consoli sulle tasse dei vaglia emessi.  
» n. 59. Rimborsi ai titolari degli uffici postali per le corrispondenze rinviate, detasate e rifiutate.  
» n. 60. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

**Ministero della Guerra.**

- CAPITOLO n. 3. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 14. Quota-spesa mantenimento degli allievi degl'istituti militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
  - » n. 35. Spese di giustizia criminale militare.
  - » n. 39. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

**Ministero della Marina.**

- CAPITOLO n. 4. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 10. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali.
  - » n. 26. Quota-spesa corrispondente alla retta che verrà pagata all'erario dagli allievi della scuola di marina.
  - » n. 29. Spese di giustizia.
  - » n. 36. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

**Ministero di Agricoltura Industria e Commercio.**

- CAPITOLO n. 7. Dispacci telegrafici governativi e spese di posta.
- » n. 24. Pesi e misure — Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
  - » n. 30. Provvista di carta, stampe ed oggetti di cancelleria al fondo per il culto e alla cassa dei depositi e prestiti, e provvista di stampati alle casse di risparmio postali; mercedi, compensi per lavori straordinari; campioni, trasporti, facchinaggi ed altre spese varie.
  - » n. 31. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
  - » n. 40. Spese varie per impedire l'importazione e la diffusione della *phylloxera vastatrix*.

ELENCO B.

*Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'art. 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato del 22 aprile 1869, n. 5026.*

**Ministero del Tesoro.**

*Amministrazione del Tesoro.*

- CAPITOLO n. 108. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia:
- a) Aggio ai contabili sugli introiti fatti e compensi agli inservienti comunali per la notificazione dei fogli di carico;
  - b) Spese di liti nelle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai Tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici, ed altre simili;
  - c) Rimborso di quote indebitamente riscosse e di quote inesigibili.

*Amministrazione esterna del Demanio.*

- CAPITOLO n. 14. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni dell'Asse ecclesiastico, e che non si trovassero ancora iscritti sui prospetti delle spese fisse.
- » n. 60. Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse:
- a) Spese di posta per lettere, pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'Amministrazione;
  - b) Spese degli incanti rimasti deserti e tenuti per la vendita o per l'affitto di beni demaniali o per appalti di opere di riparazione ai beni stessi, escluse le spese simili relativamente all'Asse ecclesiastico;
  - c) Spese varie per l'assestamento catastale dei beni dell'antico Demanio e per le prese di possesso dei beni espropriati a debitori d'imposte e devoluti al demanio e stampati relativi;
  - d) Spese per provvista e somministrazione di mobili ed altri oggetti, sempre quando il loro ammontare non superi le lire 300.

- CAPITOLO n. 62. Aggio d'esazione ai contabili:
- a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo in fin d'anno ai contabili;
  - b) Aggio d'esazione agli esattori fiscali ed ai ricevitori per diritti dovuti all'Amministrazione.
- » n. 63. Spese di coazione e di liti:
- a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi;
  - b) Diritti dovuti ai periti, liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'Amministrazione;
  - c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;
  - d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);
  - e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti o avvisi nell'interesse dell'Amministrazione;

- f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale, per le quali ebbero luogo le liti.
- CAPITOLO n. 66. Contribuzioni sui beni demaniali — Sovrimposta provinciale e comunale:
- a) Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali;
  - b) Sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati;
  - c) Sovrimposte sui beni d'Istituti o Corpi morali amministrati dal Demanio.
- » n. 67. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali:
- a) Spese pei lavori fatti ad economia per guasti improvvisi alle proprietà demaniali che richieggono immediata riparazione;
  - b) Spese per opere portate da contratti debitamente approvati ed ammessi dalla Corte dei conti, semprechè il loro ammontare non superi le lire 2000;
  - c) Spese di perizia, misurazione e trasferta agli architetti e periti in servizio delle proprietà demaniali, e competenze agli ingegneri del Genio civile agli ispettori, sotto ispettori ed ai periti privati per servizi prestati nell'interesse del Demanio;
  - d) Imposte consorziali di arginatura, tasse d'acqua ed altre tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniali;
  - e) Spese per illuminazione ordinaria e per feste pubbliche degli edifici ad uso di Amministrazione finanziaria.
- » n. 68. Restituzioni e rimborsi (Demanio) — Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsi.
- » n. 69. Restituzioni di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.
- » n. 71. Materiali e spese diverse (Canali riscattati — Canali Cavour).
- » n. 73. Spesa per sovrimposte, liti ed aggio agli esattori (Canali riscattati — Canali Cavour):
- a) Spese per sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e fabbricati;
  - b) Spese di coazione e di liti;
  - c) Aggio agli esattori delle rendite.
- » n. 74. Spese di amministrazione (Asse ecclesiastico) — Spese variabili di qualunque natura, contemplate negli articoli 58, 59 e 60 del regolamento, ivi comprese le imposte consorziali di arginatura ed altre tendenti al miglioramento del suolo e dei beni.
- » n. 75. Spese pel personale addetto al servizio dei beni immobili dell'Asse ecclesiastico, sempre quando la relativa partita non siasi potuta in tempo inscrivere sui prospetti delle spese fisse.
- » n. 76. Aggio d'esazione ai contabili (Asse ecclesiastico).
- » n. 77. Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali e sui fabbricati dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 78. Spese di liti derivanti dall'Amministrazione dei beni (Asse ecclesiastico).
- » n. 79. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 126. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposta, e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
- » n. 128. Spese varie inerenti alla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 129. Spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 131. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.

**Ministero delle Finanze.**

*Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.*

- CAPITOLO n. 16. Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse.
- a) Spese per bollatura, spedizione ed imballaggio di carta bollata, per oggetti di scrittoio e simili, quando non esiste contratto;

- b) Trasporto di carta bollata, di registri, di stampe, di pesi, di campioni e simili quando non esistono convenzioni con appaltatori e non si possa servire della posta;
- c) Spese di posta per lettere e pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'Amministrazione;
- d) Spese d'ufficio che in certi casi cadono a carico della Amministrazione per gestione interinale degli uffici contabili.

CAPITOLO n. 18. Aggio d'esazione ai contabili:

- a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo ai contabili in fin d'anno;
- b) Aggio d'esazione ai cancellieri;
- c) Aggio d'esazione ai distributori secondari di carta bollata;
- d) Aggio d'esazione agli esattori fiscali di tasse dovute all'Amministrazione.

» n. 19. Spese di coazione e di liti:

- a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi, compresi gli avvisi di pagamento per tasse di registro di manomorta;
- b) Diritti dovuti ai periti liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'Amministrazione;
- c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;
- d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'Amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);
- e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti od avvisi nell'interesse dell'Amministrazione;
- f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale per le quali ebbero luogo le liti.

» n. 20. Restituzioni e rimborsi (Demanio). Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsi.

*Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.*

CAPITOLO n. 28. Corresponsione ai Comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile.

- » n. 32. Spese di liti, a cui le finanze sono condannate dai Tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai cancellieri ed altri consimili, e spese per pagamento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.
- » n. 33. Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, delle quote inesigibili delle imposte stesse e della sovratassa imposta nel territorio mantovano per ripari di difesa e di digagnà.
- » n. 34. Rimborsi dovuti agli esattori in pendenza delle operazioni relative alla identificazione degli immobili già devoluti di diritto al demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 luglio 1878, pel quinquennio 1873-1877.
- » n. 39. Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali.
- » n. 40. Anticipazioni di spese di perizie a sensi dell'articolo 18 del testo di legge, approvato col regio decreto 13 settembre 1874, n. 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei mulini, a sensi dell'articolo 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n. 2057.
- » n. 41. Aggio per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.
- » n. 42. Rimborsi e restituzioni di tasse.
- » n. 85. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

GABELLE.

*Servizi comuni.*

- CAPITOLO n. 44. Soldo, assegni, indennità, casermaggio e diverse per la guardia di finanza.
- » n. 46. Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli doganali di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati in servizio della guardia di finanza.
  - » n. 48. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa o per condanna verso la parte avversaria compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.
  - » n. 49. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopriari delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Compenso agli stessi scopritori per multe non soddisfatte da contravventori, indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altro comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

*Servizio del lotto.*

- CAPITOLO n. 53. Aggio d'esazione ai ricevitori del lotto.

*Tassa di fabbricazione.*

- CAPITOLO n. 56. Spese diverse relative alla tassa di fabbricazione degli spiriti, della birra delle acque gazose, delle polveri da fuoco, della cicoria preparata degli zuccheri, e degli olii di seme di cotone; aggi sulle riscossioni, compensi e remunerazioni per prestazioni diverse, costruzione, applicazione e manutenzione dei misuratori alle fabbriche di spiriti.
- » n. 57. Restituzione della tassa di fabbricazione indebitamente percepita, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra e sulle acque gazose esportate e restituzione di tassa sullo spirito alle industrie che l'adoperano come materia prima.

*Dogane.*

- CAPITOLO n. 60. Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestar servizio in disagiata residenza.
- » n. 62. Spese di materiale e diverse per le dogane, compensi per lavori statistici, indennità per le spese di perizia e per il collegio dei periti.
  - » n. 63. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

*Dazio consumo.*

- CAPITOLO n. 66. Spese relative alla riscossione del dazio-consumo nel comune di Napoli.
- » n. 67. Spese relative alla riscossione del dazio-consumo negli altri comuni e remunerazioni diverse.
  - » n. 68. Restituzione di diritti indebitamente esatti.

*Sali.*

- CAPITOLO n. 72. Indennità ai rivenditori dei sali.
- » n. 77. Compra e trasporto di sali.

- CAPITOLO n. 78. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.  
» n. 79. Preparazione del sale agrario ed industriale.  
» n. 80. Spese diverse e di materiale per magazzini, otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

**Ministero dei Lavori Pubblici.**

*Amministrazione esterna delle poste.*

- CAPITOLO n. 47. Spese degli uffici postali all'estero (assegnamenti).  
» n. 51. Retribuzioni ai capitani di bastimento che trasportano lettere e stampati per la via di mare.  
CAPITOLO n. 55. Premio ai rivenditori di francobolli e delle cartoline postali.  
» n. 58. Aggio ai Consoli sulle tasse dei vaglia postali emessi.  
» n. 59. Bonificazioni ai titolari degli uffici postali ed ai capi delle sezioni per lettere rinviate, detassate e rifiutate.

**Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.**

*Pesi e misure.*

- CAPITOLO n. 24. Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione.

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio per le ferrovie dell'Alta Italia e per le Romane.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI legge il progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Giunti quasi al momento di far uso di questo esercizio ferroviario e nella speranza di ridurci alle case nostre sane e salvi, io sento il bisogno di rivolgere al signor Ministro dei Lavori Pubblici o l'una o l'altra di queste due raccomandazioni: o che il Governo affretti la risoluzione di questo grave problema, ovvero che il Governo provveda egli stesso a migliorare le condizioni nostre ferroviarie.

L'onorevole Presidente del Consiglio spero sarà d'accordo con me, perchè egli medesimo ha provato come le ferrovie male armate possono produrre disastri abbastanza gravi. (*Ilarità.*)

Ma c'è qualche cosa di più.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, molto competente in tutte le parti del suo ministero, conosce perfettamente quali sono le condizioni di queste ferrovie, rispetto a due punti principali, cioè rispetto alla deficienza di tutte le stazioni, rispetto alla deficienza di materiale mobile.

Ora, c'è un altro punto, ancora più delicato, che io sottopongo al Ministro.

Io non credo che delle amministrazioni possano così a lungo rimanere nel provvisorio.

Ho fatto parte della inchiesta ferroviaria, ho visto molto da vicino queste cose, e posso assicurare il Senato ed il Ministero, come il personale, specialmente dell'Amministrazione dell'Alta Italia che era veramente distinto e che fu lasciato da quell'Amministrazione ancora in buone condizioni, vada perdendo di giorno in giorno, incominciando già a lamentarsi quel certo che di fiacchezza che forse dipende dal non vedere chiaro nell'avvenire e forse dalla mancanza di chi energicamente lo guidi e lo trascini.

Ora, siccome in un esercizio ferroviario il personale ha un valore tanto importante, io credo che molte anche di quelle cose che

tutti lamentiamo, siano avvenute in parte da questo.

Però qui, siccome si tratta di una proroga per un anno, desidererei che il Ministero dicesse quali sono le intenzioni del Governo in proposito, tanto più che non vi ha traccia nella Relazione dell'altro ramo del Parlamento, nè in questa, che valga a farci conoscere quali siano le idee del Ministero.

L'inchiesta ferroviaria è finita dal 7 maggio; il rapporto è stato presentato alla Camera; e finora, salvo qualche notizia confidenziale che ho potuto avere dalla gentilezza del signor Ministro, finora, ripeto, non ho veduto nessuna traccia pubblica di questo lavoro.

Il Governo faccia pure di questo lavoro l'uso che crederà. Ma ora il mio desiderio è di sapere, ripeto, quali sieno in proposito le intenzioni del Governo.

BAGGARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BAGGARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Io debbo rettificare l'ultima affermazione del mio egregio ed illustre amico l'onorevole Senatore Brioschi, che cioè non ci sia nessuna traccia delle dichiarazioni del Governo a questo riguardo, imperocchè nell'altro ramo del Parlamento due o tre volte ho fatto dichiarazioni a questo proposito, e nell'ultima Relazione, relativa precisamente a questo stesso progetto di legge, della Commissione parlamentare, è trascritta una dichiarazione fatta non solo da me, ma anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, la quale suona così: che il Governo sente tutto l'obbligo che ha di dare ogni sua opera per uscire dal provvisorio, e per uscirvi dentro l'anno 1882, termine che non sarà certamente sorpassato pel fatto volontario del Ministero, e lo potrebbe essere unicamente per due cause: la prima, per quegli avvenimenti straordinari che sono indipendenti da qualsivoglia volontà (io non accenno ad altro, perchè ne possono avvenire d'ogni fatta); la seconda è per fatto parlamentare. Ho dichiarato ieri nell'altro ramo del Parlamento e lo dichiaro oggi qui che io penso che forse nel 1882 il Governo potrà riuscire a coordinare tutte le sue proposte e portarle davanti al Parlamento; ma dubito molto che il Parlamento, possa in breve

arrivare a definire completamente un così colossale problema.

Questo non mi riguarda per intero; ma amo di esser netto e chiaro nell'esporre le mie idee. L'onorevole Senatore Brioschi non ha certamente voluto fare un appunto almeno di poco buona volontà al Governo in ciò, perocchè egli deve ricordare, in quanto alle modificazioni che potessero essere necessarie per l'andamento dei servizi, che la legge del 1878 aveva in vista di non toccare quasi nulla, appunto a riguardo del provvisorio, provvisorio che va troppo in lungo, ed in ciò ha perfettamente ragione l'onorevole Senatore Brioschi. Ma va forse in lungo pel fatto del Governo? Io non posso fare alla Commissione d'inchiesta altro che le più sentite lodi, certamente ben meritate, pel suo dotto lavoro; ma, osservo, essa ha impiegato tre anni, ha avuto quattro proroghe; dunque non c'è da far caso che per un problema così grave, e divenuto più grave appunto per l'importanza del lavoro della Commissione d'inchiesta, il Governo non si trovi dopo sei mesi in grado di proporre nulla di definito.

Io da due anni, e l'onorevole Senatore Brioschi lo sa certamente, ho dato incarico alle tre amministrazioni principali delle nostre ferrovie di compilare il codice delle tariffe, l'unificazione delle tariffe, base fondamentale di qualsivoglia contratto; ebbene, a quest'ora non sono ancora in grado di averlo completo, l'avrò nel prossimo gennaio; fin oggi ho avuto solo la parte dispositiva; ma la parte veramente di applicazione dei prezzi non è ancora finita, trattandosi di un lavoro abbastanza complicato.

Nel frattempo io mi sono occupato di tutte quelle parti che possono dipendere dal concetto che mi son fatto io stesso dei futuri contratti. Ho già concretato quella specie di capitolato di oneri, che io credo necessario d'imporre a qualunque Società, a qualunque contraente, e cioè tutti i carichi che lo Stato intende di voler mettere; per esempio, trasporti militari, trasporti postali, servizi telegrafici, finanziari, agevolazioni che si vogliono fare agl'impiegati per diminuzioni di prezzi; una quantità di obblighi insomma che è bene siano determinati e noti perchè si possa trattare coi contraenti, senza che questi possano ecce-

pire su tali cose. Dunque per una parte del lavoro, appena avrò il codice delle tariffe, io sarò in grado di presentare al Consiglio dei Ministri le mie proposte, e su quelle potrò presentare un progetto di legge al Parlamento per le massime fondamentali, per poi trattare direttamente i contratti con coloro i quali vorranno presentarsi a certe date condizioni. Io assicuro il Senato, ed in particolar modo il Senatore Brioschi, che per parte nostra faremo opera della miglior volontà per uscirne; imperocchè se c'è qualcuno che desidera di uscire da una situazione provvisoria, è precisamente il Cireneo di tutto ciò che accade di poco piacevole nell'esercizio di una gran rete, vale a dire il Ministro dei Lavori Pubblici, il quale non ha nessunissimo interesse di tenere una cosa a mezz'aria; non avendo poi nemmeno la facoltà, nè la potestà, nè la capacità di poter variare a suo talento e di mettere e mani in aziende così complicate, come quelle delle reti ferroviarie.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

Senatore PESCIOTTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Se non fossimo al 23 dicembre, alle ore 4 di sera, non mi acqueterei, anzi non mi sarei acquetato a questo progetto di legge, nè avrei mancato di porre innanzi alcune gravi osservazioni. Capisco che nel 1878 si poteva commettere un primo errore; ma di questo errore ne abbiamo veduto pur troppo le conseguenze. Credo che il signor Ministro sia d'accordo con me nel trovare non buona la legge del 1878; e sgraziatamente venne di poi un Regolamento che non fece che peggiorarla in alcune parti.

Ora vedo che nella legge attuale si dispone perchè il regolamento sia modificato, e la questione oramai si presenta chiara al Senato. Il signor Ministro dice: io ho avuto la buona volontà, ho fatto questo e quest'altro e spero fra qualche tempo di sottoporre ai miei colleghi del Ministero anche il mio ordine d'idee. Però vi sono delle circostanze, per le quali molto probabilmente la questione non potrà essere risolta. Io sono il primo a dirlo, credo che vi sieno appunto circostanze, per le quali il problema tarderà molto a risolversi.

Ora, io dico, se conveniamo in questo, perchè non pensiamo di fare qualche cosa di più

serio? Oggi, queste linee ferroviarie sono in mano del Governo; alla rete dell'Alta Italia se n'è aggiunta, per riscatto un'altra importantissima, quella delle Romane. Perchè dunque, ripeto, oggi il Governo non pensa a fare qualche cosa di serio?

Or bene, una parte delle spese, di cui abbiamo molto volte parlato, è assolutamente necessaria, e soprattutto per provvedere meglio al personale.

Tutti sanno e lo sanno specialmente gli abitanti dell'Alta Italia, nè il signor Ministro ed il Governo lo possono ignorare, che nel personale di quelle ferrovie, una volta così attivo e zelante, si è manifestata una fiacchezza veramente deplorabile.

Occorre dunque provvedere seriamente prontamente.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI. *Ministro dei Lavori Pubblici*. Io concordo in massima nelle idee ora svolte dall'onorevole Senatore Brioschi. Differisco solo in qualche cosa dalle sue opinioni rispetto al personale specialmente delle ferrovie dell'Alta Italia.

Io non contesto gli inconvenienti che esso ha deplorato e che sono alla vista di tutti; ma metterei qualche diminuzione alla dichiarazione assoluta che il personale sia assai diverso da quello che noi abbiamo ricevuto dall'antica Società dell'Alta Italia.

Io non mi posso estendere su questo argomento, perchè da parte mia non ho potuto prenderne una grande cognizione, e pari a quelle che ne ha prese l'onorevole Brioschi; ma posso affermare che ora il personale è lo stesso di allora, cominciando dai capi e venendo sino agli inferiori.

Circa l'azione governativa, non so di che possa lagnarsi il personale durante il triennio dell'esercizio provvisorio.

Intanto mi piace di dichiarare che ho aumentato gli stipendi del personale medesimo di circa quattro milioni, e non credo che sia poca cosa.

L'onorevole Senatore Brioschi sa che c'era pendente una famosa pianta lasciataci in eredità *in articulo mortis* dalla Società nel biennio in cui ha esercitato la rete per conto del

Governo. Ebbene, questa pianta io l'ho levata di mezzo; adottandola definitivamente e per questa ragione ci sarà un aumento forse di quattro milioni.

Ad ogni modo, daremo opera, per quanto la mia capacità potrà consentire, affinché si introducano tutte le modificazioni o disposizioni che saranno necessarie relativamente al personale, specialmente per rialzarne, per quanto sarà possibile, l'energia.

In quanto alla parte vera e propria dell'azione governativa, non credo che vi sia oramai da ricercarne più che l'applicazione.

L'onorevole Brioschi sa meglio di me, e del pari lo sa il Senato, che sono già approvati i mezzi necessari per il miglioramento delle linee e per l'aumento del materiale mobile. Questo anno stesso avevamo 23 milioni per questi due titoli, e spero che saranno stati impiegati quasi interamente.

Quanto al materiale mobile, è già commesso quasi per intero, per tutta la somma che fu messa a disposizione del Governo in cinque anni; e così è a disposizione dell'amministrazione dell'Alta Italia la spesa relativa al miglioramento delle strade ed al cambio dei binari.

E giacchè parlo di binari, mi permettano che io annunci che qualche cosa si è anche fatto su questo terreno. Io credo di non errare dicendo che già 700 chilometri, solo al mio tempo, sono stati fatti di binari in acciaio, e così si sono fatti degli ampliamenti di parecchie stazioni, se non tutte le principali.

Dunque dichiaro che faremo di tutto perchè anche durante il tempo che sarà necessario per l'esercizio provvisorio, tutti i miglioramenti possibili, sia dal lato materiale che morale, possano essere introdotti e sarò grato a chiunque, e specialmente all'onorevole Brioschi dei suggerimenti che ci verranno dati al riguardo.

PRESIDENTE. Il Senatore Pescetto ha la parola.

Senatore PESCETTO. Io aveva domandato la parola quando aveva finita la sua prima risposta l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, risposta nella quale, mentre accennava a parecchie delle interrogazioni dell'onorevole Brioschi, non rispondeva alla prima raccomandazione dello stesso, quella cioè relativa alla sicurezza delle nostre ferrovie. Ed io intendo na-

turalmente di parlare di quelle ferrovie che sono percorse più frequentemente, cioè, della ferrovia Ligure, quella appunto nella quale l'onorevole Presidente del Consiglio ha dovuto convincersi per fatto proprio che l'armamento non era perfettamente soddisfacente.

Ora, nell'ultima risposta data dall'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, io trovo quasi una risposta a quello ch'io volevo dire. Solo mi resta a raccomandargli caldamente alcune delle stazioni della ferrovia Ligure di ponente, quella, per esempio, della Valle di Albissola che si trova allo sbocco della lunga Valle del Sansopia che viene direttamente dall'Appennino, si trova esposta a tali correnti di vento, a tali condizioni climatologiche così cattive che vi succedono continuamente inconvenienti gravissimi.

Quella stazione esiste da 12 anni in legno; non è mai più stata restaurata, e non è da ritenersi impossibile che un forte colpo di vento una volta o l'altra la trasporti in mare.

Io pregherei l'onorevole Ministro di volere occuparsi di questa pratica e di vedere che quelle stazioni — le quali sono tutte quante in legno, e, da oltre 10 anni talmente piene d'insetti, che i passeggeri non si fermano più in quelle sale — di vedere, dico, che siano una volta per sempre ricostruite. E così mi permetto eziandio di pregarlo e raccomandargli che sieno attuate le disposizioni, dal Ministero medesimo tanto saviamente e ripetutamente date, perchè alcune di quelle stazioni abbiano il servizio delle merci, essendochè appartengono a paesi i quali hanno tutti un certo movimento commerciale, come risulta dalle statistiche che pubblicansi annualmente: si faccia dunque in maniera che anche quelle stazioni possano avere il comodo del servizio delle merci a piccola velocità.

Le mie parole dunque non hanno altro scopo che di raccomandare che le stazioni in legno provvisorie, che durano da dieci o dodici anni, siano sostituite da stazioni definitive in muratura; e che il servizio delle merci sia dato a tutti quei Comuni e a tutte quelle stazioni, le quali hanno un movimento di passeggeri maggiore forse di quelle alle quali fu già concesso.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Ringrazio innanzi tutto il signor Ministro delle informazioni che ha

voluto dare al Senato, ma siccome la questione del personale è a mio credere una questione gravissima, io volevo ripigliarla ancora per dire che le mie parole si riferivano non solamente alla questione dal punto di vista degli stipendî, ma bensì ancora dal punto di vista di quei miglioramenti che devono introdursi proprio nell'esercizio anche indipendentemente dalle strade.

Ora so che in tutte le amministrazioni avviene così, perchè se un'amministrazione rimane stazionaria, la vita le va mancando; tutto il personale si svoglia a poco a poco, e nessuno più si occupa di vedere se c'è qualche miglioramento da introdursi.

Se questo avviene in un'amministrazione di tal natura, state pur certi che non ricavate più niente dal personale.

Ora, questo personale che prima era solerte e puntuale al dover suo, quando nulla sa del proprio avvenire, diviene a poco a poco trascurato e negligente, e non ci tiene gran fatto a comportarsi lodevolmente.

Del resto, il signor Ministro dei Lavori pubblici lo sa bene; quello che produce questi tristi effetti, non è già la questione del minore o maggiore stipendio; è la questione morale quella che si deve avere di mira. E siccome la soluzione del problema è vicina, raccomando al signor Ministro questo punto di vista che ritengo non gli sarà sfuggito e che essendo assai delicato bisogna appunto averlo molto presente.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Dichiaro che io terrò conto delle ultime raccomandazioni dell'onorevole Senatore Brioschi e dell'onorevole Senatore Pescetto. Posso assicurare l'onorevole Senatore Pescetto che tutte le stazioni in legno dovranno essere rifatte in muratura valendosi della somma di 65 milioni stabilita da spendersi in 5 anni. Cercherò di affrettare per ciò che si riferisce alla stazione di Albissola.

Senatore PESCIETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCIETTO. Ringrazio l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici della fatta dichiara-

zione, e confido ch'egli spiegherà la sua attività, di cui ha già dato tante prove, per soddisfare la mia domanda.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, si leggeranno gli articoli per porli ai voti.

#### Art. 1.

L'esercizio provvisorio delle ferrovie dell'Alta Italia assunto dal Governo in forza della legge 8 luglio 1878 num. 4438 (serie 2<sup>a</sup>), sarà, dal 1° gennaio 1882, continuato colle norme della stessa legge fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri, sottoporà all'approvazione del Re le modificazioni riconosciute convenienti al regolamento di cui è parola nell'art. 17 della legge per il miglior andamento del servizio.

(Approvato).

#### Art. 2.

A datare dal 1° gennaio 1882 e pel tempo indicato nel precedente art. 1, il Governo assumerà l'esercizio delle ferrovie Romane passate in proprietà dello Stato in forza della legge di riscatto del 29 gennaio 1880, num. 5249 (serie 2<sup>a</sup>).

Per l'esercizio di dette ferrovie saranno mantenuti gli ordinamenti d'amministrazione nonchè le norme di esercizio, di sorveglianza e di revisione attualmente in vigore, salve le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Le modificazioni ai detti ordinamenti e norme che l'esperienza avesse dimostrate convenienti pel migliore andamento del servizio, saranno approvate per decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il Consiglio d'amministrazione dipenderà dal Ministro dei Lavori Pubblici, e sarà composto di dieci membri, compreso il presidente. La loro nomina sarà fatta per decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri.

Le attribuzioni e la responsabilità del Con-

siglio d'amministrazione saranno determinate nello stesso modo anche con decreto reale.

(Approvato).

Art. 4.

Nel bilancio di prima previsione dell'entrata dello stato per l'anno 1882 sarà iscritto al capitolo *Proventi delle strade ferrate di proprietà dello Stato*, il presunto reddito netto delle ferrovie Romane quale risulterà dal bilancio speciale degli introiti e delle spese delle stesse ferrovie pel detto anno da allegarsi allo stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici.

L'Amministrazione delle ferrovie Romane disporrà affinché, assicurate le esigenze del servizio, la Cassa centrale versi alla fine d'ogni mese nelle Tesorerie dello Stato le somme disponibili. Le situazioni mensili della Cassa centrale, e le contabilità mensili dei diversi servizi, saranno trasmesse dalla ragioneria dell'Amministrazione ferroviaria alla Corte dei Conti.

Il bilancio consuntivo della gestione delle ferrovie predette, accompagnato da una relazione della Ragioneria, sarà annualmente sottoposto all'approvazione della Corte dei Conti.

(Approvato).

Art. 5.

Le attività nette risultanti dalla liquidazione dei conti della gestione sociale che cessa al 31 dicembre 1881, saranno versate nelle Tesorerie dello Stato, imputandone l'ammontare sopra un capitolo speciale del bilancio dell'entrata del 1882. Nel bilancio della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1882 sarà stanziata in apposito capitolo la somma occorrente per i lavori di completamento delle linee e per le provviste di materiale mobile in aumento d'inventario pel detto anno 1882.

(Approvato).

Art. 6.

Sarà presentata al Parlamento una relazione sull'andamento dell'esercizio provvisorio delle

Amministrazioni delle ferrovie di cui ai precedenti articoli.

(Approvato).

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori che non avessero ancora deposto le loro schede di venirle a deporre.

La votazione per le nomine di tre Commissari è chiusa.

I signori Scrutatori sono pregati di procedere allo spoglio delle schede.

Gli scrutatori eletti ieri sono: i Senatori Amari, Serra e La Loggia.

Ora si procede alla discussione del progetto di legge intitolato:

« Distacco da Misinto (Provincia di Milano) e aggregazione a Rovellasca (Provincia di Como) della frazione Rovellasca ».

Si dà lettura dell'articolo unico.

« Dal 1° gennaio 1882 la frazione Rovellasca cesserà di far parte del comune di Misinto in provincia di Milano, e sarà aggregata a quello di Rovellasca in provincia di Como per tutti gli effetti amministrativi e giudiziari.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto reale per tutte le disposizioni occorrenti all'esecuzione della presente legge. »

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Senatore BERTEA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTEA. Io non entro in Rovellasca ma prendo occasione da questo progetto di legge per esprimere una opinione mia che però ho intesa divisa da molti altri, ed è che il Governo vada a rilento in questi spostamenti di Comuni, massime quando vengono a modificare le circoscrizioni giudiziarie, amministrative, elettorali e simili, e vada anche più a rilento allorchando si tratta dell'applicazione dell'articolo 15 della legge 25 marzo 1865 relativa al distacco di frazioni o borgate, perchè questi distacchi lasciano sempre uno strascico di malumore; e poi, volere o non volere, qualunque siano state le definizioni del Consiglio di Stato, è sempre di una difficoltà grandissima il determinare ciò che s'intende per borgata o frazione, e quale sia la porzione di territorio da annettersi, e ne segue poi sempre una lite per

la divisione dei patrimoni; ed anzi, dopochè la Corte di Cassazione di Roma ha affermata la propria competenza nel sindacato delle formalità che devono precedere il Decreto Reale, siamo sempre sicuri, se non fosse altro, che per soddisfazione d'amor proprio del Comune che vien tagliato, siamo dico sempre sicuri di una lite anche più disastrosa che talvolta assorbe il valore della parte territoriale distaccata e ad ogni modo fa perdere tutto il frutto che il distacco abbia per avventura prodotto.

Io adunque, senza fare un'istanza assoluta, raccomando unicamente da questo punto di vista una grande riserbatezza nel Governo quando si tratti di mutamenti di questo genere.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno*. Ho domandato la parola per dichiarare all'onorevole Senatore Berteza che io divido interamente la sua opinione e la esprimo nell'altro ramo del Parlamento, dove parecchie volte questo progetto di legge ed anche dei più gravi furono presentati non già per iniziativa del Governo, come questo, ma per semplice iniziativa parlamentare. Nel caso concreto però posso assicurare l'onorevole Senatore Berteza che qui ci sono tutti i possibili consensi cosicchè non ci può essere nessuno di quei dubbi, cui egli ha accennato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola pongo ai voti l'articolo unico testè letto.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. Finalmente viene ora all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge per modificazione alla legge 17 ottobre 1881 sulla posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali.

Si leggono gli articoli.

(V. *infra*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si procede alla discussione speciale.

Si rilegge l'art. 1:

#### Art. 1.

Nell'art. 7 della legge 17 ottobre 1881, numero 435 (serie 3<sup>a</sup>), che creò la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali fra il secondo e l'ultimo periodo del 1° commà, sono intercalati i due periodi seguenti:

« Di più anche a questi ultimi è esteso il beneficio dell'aumento del quinto dovuto agli altri per gli anni di grado, giusta il disposto dell'art. 8 della legge 7 febbraio 1865. Il tempo passato in servizio ausiliario sarà valutato per metà onde raggiungere gli anni di grado necessari ad ottenere il beneficio sopraindicato ».

(Approvato).

#### Art. 2.

Nell'art. 8 di detta legge alle ultime parole del secondo alinea « giusta l'art. 13 della legge 27 giugno 1850 » sono sostituite le seguenti: « giusta l'art. 8 della legge 7 febbraio 1865 ».

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora si procede alla votazione per appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione per la nomina del Commissario all'amministrazione dell'Asse Ecclesiastico in Roma:

Senatori votanti . . . . .	69
» Maggioranza . . . . .	35
Il Senatore Mauri . . . . .	ebbe voti 24
» Malusardi . . . . .	» » 24
» Duchoquè . . . . .	» » 5
» Cencelli . . . . .	» » 5
Schede bianche . . . . .	5
Altri dispersi.	

Nessuno avendo riportato la maggioranza, nella prossima prima seduta bisognerà procedere alla votazione di ballottaggio tra i signori Senatori Mauri e Malusardi, ciascuno dei quali riportò voti 24.

Per la nomina di un Commissario alla Cassa dei depositi e prestiti.

Senatori votanti . . . . .	68
» Maggioranza . . . . .	35

## SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

Il Senatore Maiorana . . . . .	ebbe voti	23
» Astengo . . . . .	» »	19
» Allievi . . . . .	» »	1
» Sacchi . . . . .	» »	1
» Malusardi . . . . .	» »	1
» Trocchi . . . . .	» »	1
» Mauri . . . . .	» »	1
Schede bianche . . . . .		1

Anche qui nessuno dei Senatori riportò la maggioranza: quindi nella nuova seduta, si procederà alla votazione di ballottaggio fra i signori Senatori Maiorana che riportò voti 23 e Astengo che riportò voti 19.

Finalmente, per la nomina del Commissario di vigilanza all'amministrazione del Fondo per il culto.

Senatori votanti . . . . .	69
» Maggioranza . . . . .	35

Il Senatore Borgatti. . . . .	ebbe voti	25
» Mauri . . . . .	» »	20
» Duchoquè . . . . .	» »	6
» Malusardi . . . . .	» »	2
» Alvisi . . . . .	» »	1
» Manzoni . . . . .	» »	1
» Pecile . . . . .	» »	1

Schede bianche . . . . .	3
--------------------------	---

Anche qui nessuno avendo riportato la maggioranza, si procederà nella nuova seduta alla votazione di ballottaggio tra i Senatori Borgatti, che ebbe voti 25 e il Senatore Mauri, ch'ebbe voti 20.

La votazione a scrutinio segreto sui dieci progetti di legge oggi discussi è chiusa.

Sono pregati i signori Segretari di procedere allo scrutinio delle urne.

(I Senatori, Segretari, procedono allo spoglio dei voti).

PRESIDENTE. Do lettura del risultato della votazione.

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1882.

Votanti . . . . .	78
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	7

(Il Senato approva).

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1882.

Votanti . . . . .	78
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	12

(Il Senato approva).

Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1882.

Votanti . . . . .	78
Favorevoli . . . . .	77
Contrari . . . . .	1

(Il Senato approva).

Proroga della riforma giudiziaria in Egitto.

Votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	72
Contrari . . . . .	5

(Il Senato approva).

Stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1882.

Votanti . . . . .	78
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	2

(Il Senato approva).

Spesa per l'isolamento del Pantheon di Agrippa in Roma.

Votanti . . . . .	78
Favorevoli . . . . .	69
Contrari . . . . .	9

(Il Senato approva).

Proroga dell'esercizio provvisorio delle ferrovie dell'Alta Italia ed esercizio provvisorio delle ferrovie Romane per conto diretto dello Stato.

Votanti . . . . .	78
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	3

(Il Senato approva).

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1881

Distacco da Misinto (provincia di Milano) e aggregazione a Rovellasca (provincia di Como) della frazione Rovellasca.

Votanti . . . . . 77  
Favorevoli . . . . . 72  
Contrari . . . . . 5

(Il Senato approva).

Riordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo nelle provincie siciliane.

Votanti . . . . . 79  
Favorevoli . . . . . 69  
Contrari . . . . . 10

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge 17 ottobre 1881 sulla posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali.

Votanti . . . . . 78  
Favorevoli . . . . . 74  
Contrari . . . . . 4

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio per la nuova seduta.

La seduta è sciolta (ore 5 pom).





## CIV.

## TORNATA DEL 30 GENNAIO 1882

Presidenza del Presidente **TECCHIO**

SOMMARIO. — *Omaggi — Sunto di petizioni — Congedo — Comunicazione di lettera di ringraziamento per il concorso dei Senatori a sussidiare i danneggiati dall'incendio del Teatro di Vienna — Presentazione del progetto di legge per l'ordinamento del Corpo reale del Genio civile — Proposta della nomina di una Commissione speciale per esaminarlo, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 3 e un quarto pomeridiane.

È presente il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica del fascicolo 3° del vol. 4° del *Vocabolario della Crusca*;

Il Direttore generale dei telegrafi, della *Guida-Indice degli uffici e dei circuiti telegrafici del Regno*;

Il Direttore della Scuola d'applicazione per gl'ingegneri in Roma, del *Catalogo della biblioteca di quella Scuola*;

Il Direttore Generale delle poste italiane, di un *Elenco dei giornali e delle opere periodiche, le cui associazioni si ricevono dagli uffici postali del Regno*;

Il signor Scipione Lapi, di una sua *Riproduzione tipografica di antichi statuti della Città di Castello*;

Il Segretario del Regio Comitato Geologico, di una *Relazione del Prof. Capellini sui risultati del Congresso geologico internazionale di Bologna nel 1881*;

Il conte Emilio Barbiano di Belgiojoso, di

*tre necrologie in memoria del Senatore conte Carlo Barbiano di Belgiojoso*;

Il R. Sovrintendente agli Archivi Veneti, delle seguenti opere:

*L'Archivio di Stato in Venezia negli anni 1876-1880*; — *Autografi-Bolle ed Assisa dei Dogi di Venezia*;

Il Presidente della Giunta per la Inchiesta Agraria, del 1° fascicolo del 3° volume degli *Atti della Giunta*;

Il Prof. Valeriano Valeriani, di un suo scritto intitolato: *L'Infinito nelle scienze matematiche e naturali*;

Il Senatore Michele Amari, di un suo lavoro intitolato: *Racconto popolare del Vespro Siciliano*;

Il Presidente del Reale Istituto delle scienze in Napoli, della *Seconda parte del vol. XVII della seconda serie degli Atti di quel R. Istituto di scienze*;

Il signor Luigi ingegnere Bosco, di un suo opuscolo intitolato: *Per Valle Stura o per Valle Scrivia?*

I Prefetti di Treviso, Perugia, Milano, Bologna e Novara, degli *Atti di quei Consigli Provinciali dell'anno 1880-81*;

Il Presidente della Camera di commercio ed arti di Torino, della *Relazione della Commissione sul valico delle Alpi Italo-Elvetiche pel San Bernardo*;

Il Ministro della Pubblica Istruzione, della *Relazione sul collegio asiatico di Napoli*;

L'ingegnere Giovanni Briosi, Direttore della Stazione chimico-agrafia di Roma, di un suo opuscolo intitolato: *I vini romani*.

Il Presidente della R. Deputazione degli studi di storia patria per le provincie della Toscana, dell'Umbria e delle Marche, degli *Statuti della Università e Studio Fiorentino dell'anno 1387, seguiti da un'Appendice di documenti del 1320 al 1472*.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 56. La Giunta comunale di Favara (Girgenti) fa istanza onde ottenere un provvedimento che dichiari abolite senza compenso le decime nelle provincie siciliane.

57. Alcuni danneggiati dal terremoto di Casamicciola del 4 marzo 1881, fanno istanza a che siano tenute certe norme nell'impiego e nella distribuzione delle somme raccolte per soccorso a quel disastro.

58. Alcuni abitanti del Comune di Sutera (Galtanissetta) fanno istanza perchè non venga sciolto il Consiglio di quel Comune.

#### Congedo.

Il Senatore Villariso chiede un congedo di un mese per motivi di salute che gli viene dal Senato accordato.

#### Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Dall'onorevole Ministro degli Affari Esteri ho avuto questa lettera:

« Roma, 17 gennaio 1882.

« L'Ambasciata austro-ungarica per incarico ricevuto dal proprio Governo, ha pregato che siano fatti esprimere i suoi più vivi ringraziamenti agli onorevoli Senatori, i quali hanno preso parte alla sottoscrizione aperta in favore delle vittime dell'incendio del *Ring theater* a Vienna.

« Il sottoscritto sarà tenuto a codesta onorevole Presidenza se vorrà rendersi interprete di tali sentimenti.

« Pel Ministro  
« PEIROLERI ».

#### Presentazione di un progetto di legge.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge per l'ordinamento del Corpo reale del Genio civile già votato dall'altro ramo del Parlamento. Prego il Senato a volerne consentire l'urgenza.

E siccome nell'estate decorsa uno stralcio dello stesso progetto relativo agli stipendi fu già esaminato ed approvato dal Senato dietro Relazione di un'illustre Commissione, così, se il Senato non avesse nulla in contrario, chiederei che il medesimo fosse rimandato alla stessa Commissione che già ne esaminò la prima parte.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

Il signor Ministro ha fatto due istanze; una perchè questo progetto di legge sia dichiarato d'urgenza, e l'altra perchè il medesimo sia rinviato alla stessa Commissione, la quale nella scorsa estate si occupò del progetto relativo agli stipendi degli impiegati del genio civile.

Domando se viene accordata l'urgenza.

Se non vi è opposizione, s'intende accordata.

Parimenti domando se intenda di deferire l'esame di questo progetto di legge alla stessa Commissione a cui ho accennato.


Se non vi è opposizione, anche quest'istanza s'intende approvata.

Chiedo al signor Ministro dei Lavori Pubblici se per avventura è a sua cognizione che taluno de' suoi Colleghi abbia da venire al Senato per presentare qualche progetto di legge.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Per quanto io sappia, non credo.

PRESIDENTE. Non essendovi altro all'ordine del giorno, dichiaro sciolta la seduta (ore 3 45).





## CV.

## TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1882

Presidenza del Presidente **TECCHIO**

**SOMMARIO.** — *Omaggi — Comunicazione dell'elenco dei contratti registrati dalla R. Corte dei Conti nell'anno 1881, previo parere del Consiglio di Stato — Cenni del Presidente circa l'accoglienza fatta dalle LL. MM. alla Deputazione che presentò gli omaggi e gli augurî del Senato il primo giorno dell'anno — Presentazione di due progetti di legge: 1. per provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881 nella provincia di Forlì; 2. per la facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio — Proposta del Senatore Chiesi per l'esame dell'ultimo progetto, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

È presente il Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Fanno omaggio al Senato:

Il professore Giuseppe Ferrari di Reggio-Emilia, di alcuni scritti ed opuscoli del signor Enrico Manzini, intitolati: *Della vita e delle opere di Giuseppe Bergonzi, medico;*

*Memoria intorno alla vita ed alle opere del dottore Prospero Pironi.*

*Ricordanze reggiane.*

*Memorie storiche dei Reggiani più illustri nelle scienze, nelle lettere e nelle arti, dal 1768 al 1877;*

Il marchese Davide Buti-Pecchi, di due libri contenenti: *Notizie storiche sui comuni di Ripa e Mont'Albodo;*

Il Presidente della Camera di commercio ed arti di Genova, di una *Seconda Memoria del Comitato permanente per la ferrovia succursale dei Giovi;*

Il Procuratore Generale del Re presso la Corte

di Cassazione di Roma, del suo *Discorso d'inaugurazione del presente anno giuridico di quella Suprema Corte;*

I Prefetti di Sondrio e di Venezia degli *Atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1881.*

Il Senatore Augusto Vera, della Parte IV della sua opera intitolata: *Problema dell'assoluto.*

Il Senatore, *Segretario*, CORSI dà quindi lettura del seguente messaggio della Corte dei Conti:

« In adempimento del disposto dagli articoli 10 della legge 22 aprile 1869, N. 5026, sulla contabilità generale dello Stato, e 124 del regolamento approvato con regio decreto 4 settembre 1870 in esecuzione della detta legge, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a cotesta onorevole Presidenza l'elenco dei contratti sui quali nel decorso anno 1881 il Consiglio di Stato ha dato il suo parere e che la Corte dei Conti ha registrato.

« DUCHOQUÈ, *Presidente* ».

**PRESIDENTE.** Signori Senatori. Mi tengo in pregio di rendervi conto che il primo giorno dell'anno l'Ufficio di Presidenza e la Commissione

da voi delegata ebbero l'onore di presentare alle Loro Maestà, il Re e la Regina, in nome del Senato, gli omaggi e gli augurî di ogni prosperità più compiuta.

Le Loro Maestà accolsero le nostre parole e i nostri voti, con la solita loro bontà.

Il Re singolarmente si mostrò pago e lieto dello zelo e della alacrità onde il Senato nello scorso dicembre ha condotto a termine la Riforma della legge elettorale politica.

Poi l'una e l'altra delle Loro Maestà, volgendosi distintamente a ciascuno degli intervenuti, si compiacquero chiedere particolari notizie circa le varie provincie del Regno, ed attestarono la regale contentezza per le prospere nostre condizioni attuali, la speranza che queste debbano di dì in dì raffermarsi e crescere in meglio, e la certezza che il Senato non verrà meno giammai al suo grande mandato e alle nobilissime sue tradizioni.

#### Presentazione di due progetti di legge.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato, chiedendone l'urgenza, un disegno di legge per provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881 nella provincia di Forlì.

In nome del mio onorevole collega, il Ministro di Grazia e Giustizia, ho anche l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei Deputati, per dare facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il nuovo Codice di commercio.

Prego il Senato di volere deliberar l'urgenza anche di questo secondo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi due progetti di legge, il secondo de' quali a nome del Ministro di Grazia e Giustizia.

L'onorevole Ministro chiede che questi progetti di legge siano dichiarati d'urgenza.

Se non vi è opposizione, l'urgenza s'intende accordata.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Quanto al progetto di legge del Codice di commercio, siccome la Camera non ha fatto che introdurre leggi modificazioni....

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Una sola.

Senatore CHIESI.... anzi una sola, quella della data da cui deve applicarsi, e siccome vi sarebbe difficoltà in questo momento, attesa l'assenza di molti Senatori, di riunire gli Uffici, farei la proposta che questo progetto di legge fosse rimandato alla stessa Commissione che già ebbe ad esaminare altra volta il Codice di commercio, e che nello stesso tempo fosse abilitato l'onorevole signor Presidente a nominare qualcheduno de' Senatori presenti in surrogazione di quelli fra i nostri Colleghi che avemmo la sventura di perdere.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io devo ringraziare l'onor. signor Senatore Chiesi della proposta che ha fatto, la quale tende ad agevolare la discussione e la votazione pronta del Codice di commercio, il quale non ebbe dalla Camera dei Deputati altra modificazione, tranne quella relativa alla data da cui deve incominciare la sua applicazione.

Per conseguenza aderisco pienamente alla di lui proposta, e prego il Senato a volerla approvare.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, la proposta dell'onor. Senatore Chiesi è accettata dall'onor. signor Ministro delle Finanze, che rappresenta il Ministro di Grazia e Giustizia; io quindi interrogo i signori Senatori se intendono che la legge testè presentata, relativa al Codice di commercio, sia deferita all'esame di quella stessa Commissione che già ebbe a riferire in proposito nella scorsa Sessione.

Chi intende di approvare questa proposta, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Il signor Senatore Chiesi propone inoltre che al Presidente, al quale fu già deferita la facoltà di eleggere la prima Commissione, venga ora deferita anche quella di sostituire due Senatori agli altri due nostri Colleghi che sventuratamente mancarono ai vivi, cioè al Senatore Trombetta e al Senatore Fenzi.

Chiedo al Senato se intenda approvare anche questa proposta.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. Valendomi della facoltà accordatami dal Senato, ai compianti Colleghi signori Senatori Fenzi e Trombetta sostituisco i signori Senatori Giannuzzi-Savelli e Trocchi.

I signori Ministri null'altro avendo da comunicare ed essendo esaurito l'ordine del giorno, prima di sciogliere la seduta, avverto i signori Senatori che essi saranno convocati negli Uffici per l'esame del progetto di legge testè presentato a favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881, nella provincia di Forlì, e sciolgo la seduta (ore 3 1/2).





## CVI.

## TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

Presidenza del Presidente TECCHIO

SOMMARIO. — *Sunto di petizione — Omaggi — Presentazione del progetto di legge sullo scrutinio di lista nelle elezioni elettorali politiche — Raccomandazione del Senatore Finali riguardo il progetto di legge per provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881, a cui forniscono schiarimenti il Senatore Manfrin, Relatore, ed il Ministro Guardasigilli — Osservazioni e proposte dei Senatori Griffini, Cencelli, Pantaleoni, Perez ed Errante riguardo all'esame del progetto di legge sullo scrutinio di lista, che il Senato delibera rinviare allo studio dello stesso Ufficio Centrale che già si occupò della Riforma elettorale politica, con delegazione al Presidente di surrogare il Commissario deceduto, Senatore Fenzi, che viene sostituito nella persona del Senatore Orsini — Annunzio d'interpellanza del Senatore Brioschi al Ministro delle Finanze e dichiarazione a nome del Governo del Ministro Guardasigilli — Aggiornamento delle tornate a nuovo avviso di convocazione.*

Le seduta è aperta alle ore 3 30.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

## - Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI dà quindi lettura del seguente sunto di petizione:

N. 59. Il Consiglio comunale di Caltanissetta fa istanza perchè i Comuni della Sicilia vengano esonerati dal concorso nella spesa per il mantenimento delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo.

Fanno omaggio al Senato:

Il prof. Angelo Sassella, di un suo scritto intitolato: *Pellegrinaggio dei veterani d'Italia alla tomba del Re Vittorio Emanuele II*;

Il Presidente della Reale Accademia di archeologia, lettere e belle arti in Napoli, del volume X, degli *Atti di quella Reale Accademia*;

Il Presidente della Giunta parlamentare per l'inchiesta sulla marina mercantile, del vol. 1° degli *Atti di quella Giunta*;

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica, dell'*Annuario della Regia Università degli studi di Torino per l'anno accademico 1881-82*:

Il Senatore Nicomede Bianchi, di un suo scritto intitolato: *Documenti relativi ad alcune asserzioni del principe di Metternich intorno al Re Carlo Felice ed a Carlo Alberto Principe di Carignano*;

Il prof. Giovanni Ettore Mengozzi di un suo lavoro dal titolo: *Nuova classificazione degli esseri naturali e saggio sulla generazione degli animali*;

L'avvocato Enrico Aicardi, di un suo opuscolo *Sul divorzio*;

Il Deputato Francesco Cagnola, a nome della Commissione testamentaria Gorini, delle seguenti opere del defunto professore Paolo Gorini: *Sulla purificazione dei morti per mezzo del fuoco*;

*Sull'origine delle montagne e dei vulcani*;

*Sull'origine dei vulcani — Studio sperimentale;*

*Opuscoli vari;*

Il dottor Antonio Maresio Bazolle di un suo scritto: *Sulla malattia carbonchiosa degli animali bovini e sulle condotte veterinarie provinciali;*

Il Presidente del Consiglio direttivo del Consorzio Universitario di Siena, del *Rendiconto morale ed economico di quel Consorzio, per l'anno 1881;*

Il Sindaco di Novara di un opuscolo intitolato: *Solenne inaugurazione del monumento equestre al Re Vittorio Emanuele II, in Novara;*

Il Prefetto di Pisa, del *Bilancio preventivo dell'entrata e delle spese della Provincia di Pisa per l'anno 1882;*

I Sindaci di Modena e Milano, degli *Atti di quei Municipi riferibili agli anni 1879-80-81;*

Monsignor Giambattista Savarese, Prelato domestico di Sua Santità, di un suo scritto intitolato: *L'ultima fase della questione Romana;*

Il Senatore Fedele Lampertico, del vol. 1° de' suoi *Scritti storici e letterari;*

La famiglia Lawley, di un'opera del signor Roberto Lawley intitolata: *Studi comparativi sui pesci fossili coi viventi dei generi carcharodon, osyrhina e galeocerdo;*

Il Direttore della Regia Scuola tecnica di Noto, di un opuscolo intitolato: *L'Associazione elettorale di Noto.*

#### Presentazione di un progetto di legge.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Signor Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia.* Mi onoro di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, sullo scrutinio di lista nelle operazioni elettorali.

Prego il Senato di volerne decretare l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questo progetto di legge sullo scrutinio di lista, il quale sarà stampato e distribuito ai signori Senatori.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Fra i progetti di legge presentati già al Senato, n'è uno in data 4 febbraio, col n. 173, che contiene provvedimenti a favore dei danneggiati da un uragano in alcune provincie dell'Emilia, fin dal 29 giugno dello scorso anno. Il progetto, presentato al Senato dopo l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, è di incontestabile urgenza.

Esso poi fu presentato, come l'onor. signor Ministro delle Finanze dichiarò alla Camera, in adempimento di una promessa da lui fatta in Senato.

Pur troppo ognuno sa ciò che avvenga di solito nell'andamento degli affari presso questo ramo del Parlamento, che tiene così rade sedute; ognuno di noi ne prova un sentimento penoso.

Non è improbabile, che il progetto di legge debba tornare all'altra Camera, perchè il Senato debba correggere un errore incorso; e si tratta di sospendere per quest'anno la riscossione dell'imposta diretta sui terreni, che furono danneggiati, di cui una rata è già scaduta e l'altra sta per scadere; e di sanzionare quella sospensione, già concessa in via amministrativa, per le ultime tre rate del 1881.

Io temerei, che il Ministro delle Finanze, non credendosi autorizzato dalla legge, e da un voto dei due rami del Parlamento, potesse dubitare di proseguire nella via di mero provvedimento amministrativo, malgrado i suoi intendimenti, diretti ad alleviare a molti proprietari il peso della patita iattura.

Io amerei quindi che qualcuno (*il banco dei Ministri è vuoto*) in nome del Governo dichiarasse, che malgrado non avvenga l'immediata approvazione del detto progetto di legge, si continuerà tuttavia nella sospensione dell'imposta, ponendo in atto tutti i provvedimenti nella stessa legge indicati.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Finali, non fa nessuna proposta?

Senatore FINALI. Desidero soltanto che qualcuno, in nome del Governo, dichiari se accetta questa raccomandazione.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia e Culti.* (*tornando al banco del Ministero*) Scusi onorevole Finali...

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

Senatore FINALI. Veramente la materia è estranea alla sua Amministrazione.

L'anno scorso nel mese di luglio fu interrogato da me in quest'Aula il Ministro delle Finanze...

Senatore MANFRIN. Domando la parola.

Senatore FINALI... intorno ai gravi infórtuní sofferti per un uragano dai proprietari di fondi rustici, in alcune provincie dell'Emilia. Egli, impressionato dalla gravità del caso, promise che avrebbe fatto le opportune verificazioni; e quando non avesse potuto convenevolmente provvedere, usando delle facoltà ordinarie del potere esecutivo, avrebbe presentato un progetto di legge, non inteso a disgravare dall'imposta i danneggiati, ma a tollerare un ritardo nel pagamento delle medesime.

Come era naturale, egli soddisfece alle sue promesse; fece inchieste, constatò i danni, e presentò quindi, fin dal 17 novembre 1881, una proposta di legge all'altro ramo del Parlamento, colla quale domandò facoltà di tenere in sospeso, pei danneggiati di quelle provincie, che sono quelle di Forlì, di Reggio d'Emilia e di Modena, la riscossione degli ultimi tre bimestri dell'imposta fondiaria del 1881, e di tutti i sei bimestri del 1882, per riversare il pagamento in rate eguali sugli anni 1883, 1884; nei quali anni è sperabile che quei proprietari, rifatti dei loro disastri, potranno sopportare il carico maggiore dell'imposta arretrata e della corrente.

La Camera dei Deputati approvava il progetto nella sua tornata del 23 gennaio passato; e veniva poi presentato a noi il 4 corrente, con raccomandazione di urgenza.

Ma il Senato anche in questo mese si è trovato nella condizione che tutti fanno; onde non ha potuto dare la sua approvazione al progetto stesso; il quale per un certo equivoco avvenuto nell'altro ramo del Parlamento, che votandolo in gennaio 1882, vi lasciò scritto *anno corrente*, volendo dire 1881, perchè il progetto era stato presentato nel 1881, dovrà forse essere modificato e ritornare alla Camera.

È un fatto di non lieve importanza tener sospesa la riscossione delle imposte, non tanto per un semestre del 1881, quanto per l'intero anno 1882, che ha avuto già una scadenza d'imposta e ne avrà un'altra non lontana.

Il Governo può fare, per altro, del tutto a

fidanza, che il progetto sarà approvato anche dal Senato; quindi io desidero e prego, che in nome del Governo, e ciò non mi pare difficile ad ottenerlo, perchè la domanda risponde alle sue provvide e benefiche intenzioni, sia qui dichiarato, che, malgrado non sia la sospensione peranco autorizzata con legge, egli si crederà non ostante autorizzato a mantenere e proseguire la tolleranza al pagamento delle imposte, secondo il progetto che aspetta la sanzione del Senato.

Senatore MANFRIN. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFRIN. Come Relatore della Commissione, ho l'onore di far conoscere al Senato che la Commissione il giorno stesso in cui ne ebbe incarico si radunò per l'esame del disegno di legge, dimostrandosi favorevole all'accoglimento del medesimo, e che quel medesimo giorno fu compilata in questo senso la Relazione e consegnata perchè venisse stampata.

Ora ciò è fatto, e non manca altro che diramare la Relazione medesima, di modo che se il Senato crede che si abbia tosto a discutere questo progetto di legge, può farlo, imperocchè la Commissione da molto tempo ha compiuto il suo lavoro.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Veramente la mozione fatta dall'onorevole Senatore Finali non si riferisce alla mia amministrazione, ma a quella del mio Collega Ministro delle Finanze, per cui non mi sarebbe facile dare categorica risposta. Ad ogni modo credo che trattandosi di semplice tolleranza e di progetto di legge così prossimo ad essere posto in discussione, essendo la Relazione già in pronto come ha detto l'onorevole Senatore Manfrin, il predetto mio Collega Ministro delle Finanze non avrà alcuna difficoltà di secondare i legittimi desideri dell'onorevole Senatore Finali. Io quindi mi farò debito di riferire all'onorevole mio Collega, e di appoggiare presso di lui il desiderio espresso dall'onorevole Senatore Finali.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Ringrazio, il signor Ministro di Grazia e Giustizia delle fatte dichiara-

zioni, le quali non poteva, per ragioni di competenza, da lui esigere migliori.

PRESIDENTE. Di questo progetto di legge sono già in pronto le bozze di stampa, e quindi le medesime saranno presto distribuite.

Ora domando se qualcuno dei signori Senatori crede di fare qualche proposta relativamente alla legge presentata dal signor Ministro di Grazia e Giustizia sullo scrutinio di lista, cioè se debbasi la medesima mandare agli Uffici od in quale altro modo debbasi esaminare.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI. Io non muovo neppur dubbio che il Senato farà buon viso alla proposta dell'onor. signor Ministro Guardasigilli, che sia deliberata l'urgenza di questo progetto di legge.

È così evidente l'opportunità di ammetterla, che sopra questo punto io non dico altro. Però crederei, avuto riguardo all'importanza straordinaria del progetto di legge, che il medesimo non dovesse essere sottratto alla via ordinaria degli Uffici. Per cui io mi limito a manifestare il mio desiderio che questo disegno di legge abbia il più rapido corso possibile anche al Senato; ma debba essere mandato agli Uffici, i quali indubbiamente se ne occuperanno e potranno compiere il loro lavoro in breve ora.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto al Senato se intende di aderire alle istanze del signor Ministro Guardasigilli a che questo progetto di legge sia dichiarato d'urgenza.

Se nessuno fa opposizione, s'intende dichiarata d'urgenza.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Senatore Cencelli.

Senatore CENCELLI. Io mi permetterei di proporre al Senato, che per facilitare sempre più il dirigo di questa importantissima legge elettorale, sia rimandato questo progetto, ora presentato dall'onor. Ministro Guardasigilli, alla stessa Commissione, la quale studiò...

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

Senatore CENCELLI... maturatamente la prima parte di questa legge che si riferiva all'organamento del suffragio.

In questo modo, essendosi già la detta Com-

missione occupata, sebbene indirettamente, ma pure con molta maturità di questa materia, si potrebbe certo avere con maggior sollecitudine la Relazione.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Io convengo nell'opinione espressa dall'on. Griffini.

Prima di tutto, per il fondo della questione pare a me che la questione dello scrutinio di lista sia non solamente nuova, ma anche molto contestata fra noi, essendo da molti combattuta, e che perciò meriti di essere studiata da tutti. Io confesso, per il primo, di avere studiato abbastanza la questione generale, e di non avere ancora fissato come dovrò giudicare della legge attuale, e troverei ben utile discuterla negli Uffici-coi colleghi.

In secondo luogo, noi abbiamo visto quanto la discussione sulla legge elettorale sia proceduta regolare ed ordinata, e questo, o Signori, avvenne perchè ne furono preparate le basi negli Uffici, e perchè tutti i Senatori più o meno conoscevano le particolarità della questione.

Io quindi trovo molto più utile, che questo progetto passi per la trafila degli Uffici.

Detto ciò sul fondo della quistione, vi sono anche alcune circostanze che dirò di procedura.

Su mozione del mio amico Finali fu stabilito, quando si trattò della legge elettorale, che la Commissione nominata dagli Uffici fosse doppia.

Quella Commissione fu nominata con uno scopo e con un mandato, che credo compiuto, e che ad altro oggi non si possa estendere, essendo quella Commissione perenta, giacchè per quella e non per una nuova quistione fu nominata.

È tanto più parmi perenta, inquantochè gli Uffici sono mutati, poichè vige il malaugurato sistema (lasciate che esprima la mia opinione) di cambiare gli Uffici ogni due mesi.

Quella Commissione quindi non esiste più, ed è perciò necessario procedere ad una nuova nomina; ed il Senato nel chiamare i nove o dieci antichi Commissari, costituirebbe una nuova Commissione.

Dovendò procedere ad una nuova nomina,

il nostro regolamento ci indica quattro differenti modi per farlo.

1. Estrarla a sorte, e questo sistema è fuori questione.

2. Affidarne la nomina all'onorevole signor Presidente, e tutti riconosciamo che sarebbe cosa egregia, ma questa non è la proposta del mio amico Cencelli.

3. 4. Rimangono ancora due metodi: l'uno che si elegga la Commissione a scrutinio di lista dal Senato, l'altro per scrutinio di lista dagli Uffici.

Se si vuole che si faccia per scrutinio di lista dagli Uffici, io volentieri darei il mio voto a coloro che fecero parte di quella Commissione, perchè sono persone competentissime ed amici e colleghi molto stimati; ma vorrei che prima si stabilisse che detta Commissione venisse composta di un doppio numero di Senatori.

Faccio inoltre osservare che il povero Fenzi, l'egregio collega di cui abbiamo tutti compianto e compiangiamo tuttora l'immaturo perdita, faceva parte di quella Commissione; pertanto la medesima rimarrebbe incompleta ossia di nove membri, oppure dovremmo ricorrere ad un articolo del regolamento che dà facoltà al Presidente di surrogare uno dei Commissari, che siano mancati.

Ora, io credo che in quell'articolo sia accordata questa facoltà al Presidente quando si tratta di una Commissione già esistente, ma ritengo che dal regolamento, tale facoltà non gli sia accordata per una nuova Commissione.

Per queste ragioni proporrei che questo progetto di legge si sottoponesse alla procedura ordinaria degli Uffici, procedura regolare e a norma del regolamento.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CENCELLI. Sono dispiacente di non potermi arrendere alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Pantaleoni, poichè non mi sembra che influiscano molto sulla deliberazione della proposta da me fatta.

Due ragioni principali adduceva l'onorevole collega il Senatore Pantaleoni.

La prima: che era meglio che il progetto di legge fosse portato agli Uffici perchè così ciascun Senatore avrebbe potuto studiarlo con

calma, mettendo a profitto anco le opinioni dei Colleghi.

Ora, io osservo che lo studiare una legge non è semplicemente merito degli Uffici, ma è un dovere di ciascun Senatore, dovendo ognuno studiarla per sè: aggiungo di più, che in pubblica seduta vi sarà campo di discutere meglio che negli Uffici, e sentire tutte le opinioni che saranno largamente svolte dai colleghi.

La seconda ragione che adduceva è: che la Commissione non avrebbe più l'importanza che aveva prima, poichè essendosi rinnovata la costituzione degli Uffici, e per necessità cambiata la divisione dei signori Senatori negli Uffici stessi, forse ora le nomine dei Commissari non sarebbero più corrispondenti a quelle fatte prima.

Ciò, a mio avviso, non ha importanza, imperocchè il cambiamento degli Uffici non sposta la natura delle deliberazioni dei medesimi nel caso concreto di cui ci occupiamo ora, perchè le opinioni degli Uffici nella nomina dell'Ufficio Centrale di allora furono quasi in tutti conformi, per lo che se un Senatore che apparteneva ad un Ufficio allora, oggi appartiene ad un altro, non può avere variazione sensibile.

Inoltre il progetto di legge testè presentato dall'onorevole Guardasigilli è parte integrante della legge di riforma elettorale recentemente votata; anzi si sosteneva da alcuni dei nostri onorevoli colleghi, che i due progetti dovessero essere discussi contemporaneamente, e se ne faceva quasi colpa al Ministero di averli divisi in due; e la Commissione stessa accennò a questo intendimento di ritornare sulla questione in occasione dell'art. 45, onde far sì che il Senato deliberasse anche sullo scrutinio di lista.

Dunque mi pare che sia talmente connessa la questione e la materia della legge, tanto nella parte già sanzionata definitivamente dai due rami del Parlamento, quanto nell'altra che già votata da uno dei rami, si sottopone oggi al Senato, da ritenere che la stessa Commissione sia la più adatta, la più conveniente per poter riferire anche su questo progetto con sollecitudine.

Per conseguenza insisto sulla proposta che l'attuale progetto di legge venga rimesso alla stessa Commissione che riferì sulla prima parte della riforma elettorale.

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Perez.

Senatore PEREZ. L'onorevole collega Cencelli ha già detto quanto intendeva di dire io al Senato e non mi resta perciò che ad aggiungere una sola considerazione.

La legge dello scrutinio di lista, parte per me integrante della legge elettorale, è di quelle leggi che hanno bisogno di una pronta risoluzione.

Il mantenere a lungo in sospeso la loro decisione non mi pare che sia degno della prudenza dei legislatori. Quindi anche per la celerità del procedimento, unita alle considerazioni svolte dal proponente, io, per la parte mia, mi associo alla proposta che sia passata alla stessa Commissione che riferì sulla legge elettorale.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. L'onorevole Senatore Griffini ha domandato la parola prima di me.

Se vuole però...

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI. Io prendo la parola a malincuore per la seconda volta, quantunque non ne abbia abusato la prima, e la prendo perchè sento la necessità di dire la ragione principale per la quale io non proposi che questo progetto fosse passato alla Commissione che ha riferito sul progetto di legge per l'estensione del suffragio.

Nessuno, o Signori, è stato edificato più di me per lo studio profondo che ha fatto quella Commissione; nessuno ha ammirato più di me la splendida Relazione che è stata presentata, ed il modo col quale quella importantissima discussione è stata dai membri della Commissione sostenuta. Ma appunto perchè la legge elettorale principale venne studiata con tanta profondità e con tanta estensione, e appunto per la circostanza avvertita dal mio amico l'onorevole Cencelli, che in quella Relazione e in quella discussione non solo si delibò, ma si approfondì l'argomento del quale dovremo occuparci nel nuovo progetto di legge, io credo opportuno di ricorrere agli Uffici, i quali vedranno se possa essere il caso di eleggere, a far parte del nuovo Ufficio Centrale, quei medesimi Commissari che componevano il vecchio, oppure no. Di tal guisa sarà perfettamente li-

bero a noi di confermare gli antichi Commissari, ovvero di scegliere altre persone, eleggendo, cioè, una Commissione, la quale non si sia ancora pronunciata, o quanto meno non abbia recisamente manifestate opinioni al riguardo. Proporrèi, insomma, di fare caso ver-gine, e con ciò credo che si possa molto più facilmente dal nuovo Ufficio Centrale colpire il sentimento della maggioranza del Senato ed eliminare delle difficoltà che potrebbero sorgere nella discussione di questa legge, difficoltà che noi tutti certamente desideriamo di eliminare.

Conchiudo col dire, che io, pur ammirando il lavoro della Commissione dell'altra legge, reputo opportuno in questo caso di disporre perchè possano essere eletti ed i Senatori che la componevano, ed altri.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Bisogna che io replichi brevissimamente a tre appunti che sono stati fatti.

Il primo è che ogni Senatore debba studiare per sè la legge.

Ho studiato, per quanto ho potuto, anch'io la questione, ma, se questa cosa bastasse, ne verrebbe allora che sono inutili gli Uffici, inutili le Commissioni; ed io invece ho bisogno di sentire precisamente le opinioni, i suggerimenti che sono in grado di darmi i miei colleghi, ed è per ottenere questo scambio di opinioni che esiste il Senato, che esistono i corpi collettivi, deliberativi. Quell'obiezione quindi non ha valore.

Il secondo appunto è che la Commissione che già si occupò dell'altra legge e che tutti riconosciamo composta di uomini superiori, si possa dire ancora attualmente esistente. Io ho già fatto notare al Senato che quella Commissione era stata nominata dagli Uffici ad un definitivo scopo già adempiuto, ed è quindi perenta in questo senso, ed anco perchè essendo stata nominata dagli Uffici e non dal Senato, è per se stessa scaduta, quegli Uffici essendo stati rinnovati. Mi pareva quindi che logicamente, ed anco legalmente fosse perenta.

Il terzo appunto è quello messo innanzi dall'onorevole Perez, cioè, che si provvede meglio all'urgenza rimandando la legge alla stessa Commissione che riferì sulla legge elettorale.

In questo caso non vi sarebbe più legge di urgenza che andasse agli Uffici, e meglio varrebbe sopprimerli.

Per non trattenere ulteriormente il Senato, concludo ripetendo, che sono d'opinione che si abbia a mandare agli Uffici questo progetto di legge; che se poi il Senato vorrà decidere altrimenti, sono sempre a' suoi ordini e pronto ad accomodarmi alle sue decisioni.

PRESIDENTE. Due sono adunque le proposte; una che si mandi la legge all'esame degli Uffici, l'altra che si rimetta allo studio degli stessi Commissari che fecero parte dell'Ufficio Centrale per l'esame della legge elettorale.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Dichiaro di astenermi in questa votazione per aver fatto parte della Commissione che esaminò la legge elettorale.

PRESIDENTE. Io credo peraltro mio dovere di avvertire che se si delibera di rimandare questa legge all'esame degli Uffici, questi ora non esistono più. Si potrà benissimo sorteggiarli di nuovo; ma pur troppo non veggo la probabilità per molti giorni di poterli riunire.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PANTALEONI. A parer mio, gli Uffici esistono sempre quando vi è il Presidente, il Vicepresidente ed il segretario.

PRESIDENTE. Non esistono più perchè è spirato il termine pel quale potevano esistere.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Ho domandato la parola per fare la stessa dichiarazione del Senatore Errante. Io perciò mi astengo dal votare.

Senatore CANNIZZARO. Per parte mia faccio la medesima dichiarazione.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola per fare la stessa dichiarazione.

PRESIDENTE. Due sono le proposte che sono state fatte. La prima di rimandare questa legge all'esame degli Uffici; la seconda di rimetterla e quegli stessi Commissari che facevano parte dell'Ufficio Centrale che ha esaminato ed ha riferito sulla legge elettorale.

Siccome la regola solita è quella degli Uffici, così la proposta di rimandare invece la legge alla precedente Commissione è un emenda-

mento alla regola, il quale deve quindi essere posto in votazione per il primo.

Quelli dunque che intendono di rinviare questa legge a quegli stessi Commissari che facevano parte dell'Ufficio Centrale che si occupò della legge elettorale, sono pregati di sorgere. (Approvato).

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di attendere.

Resta ancora da avvertire che pur troppo è defunto uno dei membri dell'Ufficio Centrale, cioè il compianto Senatore Fenzi; e quindi bisogna che il Senato deliberi come intende che sia sostituito.

Voci. Ne faccia la nomina il Presidente.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Cencelli.

Senatore CENCELLI. Io aveva precisamente domandato la parola per fare la proposta che la sostituzione dell'on. nostro Collega, ora defunto, fosse deferita all'egregio nostro Presidente.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intenda che la nomina del Commissario, che deve sostituire il compianto collega Senatore Fenzi, sia fatta dal Presidente.

Chi intende di approvare questa proposta, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Il signor Senatore Brioschi ha depositato sul banco della Presidenza questa proposta, la quale riguarda il signor Ministro delle Finanze, e quindi io prego il signor Ministro Guardasigilli di volerne fare parte al detto suo onorev. Collega:

« Il sottoscritto, in conformità dell'art. 75 del regolamento del Senato, dichiara essere suo intendimento d'interpellare l'on. signor Ministro delle Finanze intorno all'organizzazione degli uffici tecnici di Finanze, istituiti col regio decreto 6 marzo 1881 ».

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Riferirò all'onor. Ministro delle Finanze l'interrogazione dell'onor. Senatore Brioschi, e l'assicuro che il primo giorno che il Senato sarà nuovamente radunato, potrà dichiarare i suoi intendimenti in ordine alla sua domanda.

Senatore BRIOSCHI. Io ringrazio l'on. signor Ministro Guardasigilli e non ho alcuna difficoltà di rimandare la mia interrogazione. Però desidererei che appena sia riconvocato il Se-

---

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

---

nato, il signor Ministro volesse rispondermi subito, perchè la questione è urgente.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
Non mancherò di partecipare questo suo desiderio all'onorevole mio Collega.

PRESIDENTE. In luogo del compianto Senatore

Fenzi, nella legge dello scrutinio di lista, nominino il signor Senatore Orsini.

Non essendovi altro all'ordine del giorno, i signori Senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4).



## CVII.

## TORNATA DEL 2 MARZO 1882

Presidenza del Presidente TECCHIO

SOMMARIO. — Omaggi — Congedi — Sorteggio degli Uffici — Approvazione di tre progetti di legge: 1° Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881; 2° Sussidi ai danneggiati dal terremoto del 10 settembre 1881 nell'Abruzzo Citeriore; 3° Modificazione della legge 3 luglio 1871 relativa ai magazzini generali — Cenni del Relatore sopra una petizione del Banco di sconto e di sete in Torino — Dichiarazione in proposito del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Annunzio di votazioni di ballottaggio a complemento di Commissioni annuali — Aggiornamento delle tornate a nuovo avviso.

La seduta è aperta alle ore 2 25 pomeridiane.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, Segretario, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

## Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Procuratore Generale del Re presso la Corte d'appello di Napoli del suo *Discorso inaugurale del presente anno giuridico di quella Corte d'appello*;

Il Rettore della R. Università degli studi di Modena, dell'*Annuario di quell'Università per l'anno accademico 1881-82*;

Il Signor Nicola Mantica, di due sue *Relazioni sopra argomento ippico*;

Il Ministro della Marina, del *Nuovo regolamento pel servizio sulle navi armate*;

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica, del *fascicolo delle notizie degli scavi, relativo al mese d'ottobre scorso*;

Il Presidente della R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena, del volume XX, parte II delle *Memorie di quella R. Accademia*;

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di un volume degli *Annali di quel Ministero* contenente gli *Atti del Congresso del Credito fondiario*;

Il Prof. Giuseppe Serra-Carpi, di una sua *Memoria sopra un carattere fisico distintivo delle mescolanze degli olii di oliva e di cotone*.

Chiedono un congedo di giorni 5 il Senatore Chiesi per grave disgrazia di famiglia; di giorni 15 il Senatore Grossi, e di giorni 20 i Senatori Dossena e Scrugli, entrambi per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

## Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Si procede ora al sorteggio degli Uffici.

Essi riescono composti come segue:

## UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Eugenio  
Airenti  
Allievi  
Amari

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1882

Annoni  
 Atenolfi  
 Bargoni  
 Bartoli  
 Bertolè-Viale  
 Besana  
 Bianchi  
 Boccardo  
 Borgatti  
 Borsani  
 Caccia  
 Cagnola  
 Calabiana  
 Campi-Bazan  
 Cantoni  
 Chiavarina  
 Cianciafara  
 Cipriani Leonetto  
 Colocci  
 Corsi Tommaso  
 Corti  
 Cornero  
 Cutinelli  
 De Cesare  
 De Falco  
 De Riso  
 De Siervo  
 Diana  
 Di Sortino  
 Frasso  
 Ghiglieri  
 Ghivizzani  
 Giacchi  
 Guarneri  
 Irelli  
 Magliani  
 Maglione  
 Maffei  
 Malaspina  
 Malvezzi  
 Malusardi  
 Manfredi  
 Martinelli  
 Mayr  
 Mezzacapo Carlo  
 Mezzacapo Luigi  
 Migliorati  
 Miraglia  
 Moscuza  
 Palasciano  
 Palmieri

Pecile  
 Pescetto  
 Pessina  
 Piedimonte  
 Piola  
 Plezza  
 Prati  
 Raffaele  
 Rega  
 Ricasoli  
 Serra  
 Sighele  
 Tabarrini  
 Verdi  
 Villa-Riso

## UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Amedeo  
 Alianelli  
 Alvisi  
 Amante  
 Antonini  
 Artom  
 Barbaroux  
 Barbavara  
 Bella  
 Beltrani  
 Beretta  
 Bonelli Luigi  
 Borelli  
 Borromeo  
 Bruno  
 Cabella  
 Cacace  
 Camerata-Scovazzo  
 Caracciolo di Bella  
 Carradori  
 Casanova  
 Cencelli  
 Cialdini  
 Cipriani Emilio  
 Cocozza  
 Compagna  
 Corsi Luigi  
 Cucchiari  
 Dalla Valle  
 De Sonnaz  
 Di Revel  
 Di S. Giuliano

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1882

Dossena  
Eula  
Ferraris  
Frisari  
Gagliardi  
Garzoni  
Giannuzzi-Savelli  
Giorgini  
Lacaita  
Lauri  
Linati  
Mamiani  
Martinengo Leopardò  
Massarani  
Mauri  
Melodia  
Merlo  
Michiel  
Montanari  
Musolino  
Orsini  
Paoli  
Pallieri  
Pettinengo  
Pianell  
Ponzi  
Rasponi  
Reali  
Revedin  
Rossi Giuseppe  
Sacchi Gaetano  
Sauli  
Secondi  
Tamborino  
Tommasi  
Tornielli  
Turrisi-Colonna  
Vitelleschi

## UFFICIO III.

Arezzo  
Astengo  
Bardesono  
Barracco  
Boncompagni-Ludovisi  
Bonelli Cesare  
Bonelli Raffaele  
Boschi  
Cadorna Carlo

Calcagno  
Cannizzaro  
Canonico  
Cavagnari  
Cavallini  
Cosenz  
Cusa  
De Gregorio  
De Luca  
Della Bruca  
Della Verdura  
Di Bagno  
Di Sartirana  
Farina Mattia  
Ferrara  
Ferrero  
Figoli  
Finali  
Finocchietti  
Fiorelli  
Fontanelli  
Giovanelli  
Giovanola  
Giuliani  
Gozzadini  
Gravina  
Lampertico  
Lanza  
Maggiorani  
Magni  
Mantegazza  
Martinengo Angelo  
Mattei  
Menabrea  
Meuron  
Moleschott  
Mongenet  
Morosoli  
Negri di San Front  
Niscemi  
Norante  
Panissera  
Pantaleoni  
Paternostro  
Perez  
Pissavini  
Ribotty  
Saracco  
Scacchi  
Scalini  
Scarabelli

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1882

Sergardi  
Torre  
Torrearsa  
Torremuzza  
Valfrè  
Vannucci  
Vera  
Verga Andrea  
Zini  
Zoppi

## UFFICIO IV.

Acquaviva  
Acton Guglielmo  
Angioletti  
Arrigoni  
Assanti  
Belgioioso Luigi  
Bellinzaghi  
Benintendi  
Biscaretti  
Bombrini  
Borselli  
Brioschi  
Cambray-Digny  
Camuzzoni  
Caracciolo di S. Teodoro  
Carcano  
Carrara  
Castagnetto  
Cavalli  
Cantelli  
Cerruti  
Cittadella  
Colonna  
Corte  
D'Adda  
Danzetta  
Delfico  
Del Giudice  
Devincenzi  
Di Brocchetti  
Di Giovanni  
Di Moliterno  
Di S. Alfano  
Faraldo  
Fedeli  
Fornoni  
Giordano

Giuli  
Gorresio  
Jacini  
La Loggia  
Longo  
Majorana  
Manfrin  
Marignoli  
Mazzacorati  
Medici  
Mischi  
Morelli  
Pacchiotti  
Pallavicini Emilio  
Pasqui  
Pavese  
Pernati  
Persano  
Pica  
Prinetti  
Rizzari  
Rosa  
Rossi Alessandro  
Sacchi Vittorio  
S. Cataldo  
Sanseverino  
Scrugli  
Tamaio  
Tholosano  
Tirelli  
Todaro  
Torelli  
Verga Carlo

## UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Tommaso  
Acton Ferdinando  
Alfieri  
Andreucci  
Bertea  
Bertini  
Bertolini  
Boncompagni-Ottoboni  
Boyl  
Bruzzo  
Cadorna Raffaele  
Camozzi-Vertova  
Campello  
Casalis

Casaretto  
 Chiesi  
 Ciccone  
 Cipriani Pietro  
 Collacchioni  
 Consiglio  
 Corsi Carlo  
 Cremona  
 D'Azeglio  
 De Ferrari  
 De Filippo  
 De Gasparis  
 Della Rocca  
 De Martino  
 Deodati  
 De Riseis  
 De Simone  
 Duchoquè  
 Durando  
 Errante  
 Farina Maurizio  
 Fasciotti  
 Gadda  
 Galeotti  
 Gamba  
 Giustinian  
 Griffini  
 Grixoni  
 Grossi  
 Guicciardi  
 Lauzi  
 Manzoni  
 Mazè de la Roche  
 Mirabelli  
 Nitti  
 Pallavicini Francesco  
 Pandolfina  
 Pasella  
 Petitti  
 Pietracatella  
 Pironti  
 Poggi  
 Provana  
 Ricci  
 Ricotti  
 Ridolfi  
 Ruschi  
 Sprovieri  
 Tanari  
 Torrigiani  
 Trocchi

Vegezzi  
 Venini  
 Vigliani  
 Vigo-Fuccio  
 Visone

**Approvazione dei progetti di legge  
 N. 173, 163, 145.**

PRESIDENTE. Ora sarebbe all'ordine del giorno il progetto di legge intitolato:

« Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881 ».

Prego i signori Commissari presenti di prendere i loro posti al banco delle Commissioni.

Intendono i signori Commissari presenti di sostenere il progetto di legge, malgrado l'assenza del Relatore Signor Senatore Manfrin?

Senatore TROCCHI. Sì signore.

PRESIDENTE. Si darà dunque lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, si procederà alla discussione speciale.

Si rilegge l'art. 1:

Art. 1.

È data facoltà al Governo di sospendere i pagamenti delle rate d'imposta sui beni rurali da scadere a tutto il 1882 a favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881 nei comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Cesena, Cesenatico, Gatteo, Carpi e Correggio.

Se nessuno domanda la parola su questo articolo lo pongo ai voti.

(Approvato).

Art. 2.

L'importo delle rate sospese e di quelle non pagate dai predetti contribuenti alle tre ultime scadenze bimestrali del corrente anno, sarà ripartito in dodici rate uguali che saranno aggiunte alle rate scadenti nel 1883 e nel 1884.

La sospensione delle rate di sovrimposta provinciale e comunale dovrà essere rispettivamente deliberata dai Consigli provinciali e dai Consigli comunali.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io propongo un emendamento necessario a questo art. 2°, per correggere un errore materiale incorso nell'altra Camera; propongo cioè che si dica: « *L'importo delle rate sospese e di quelle non pagate dai predetti contribuenti alle tre ultime scadenze bimestrali del 1881* » invece di dire « *del corrente anno* », poichè, così dicendosi, si intenderebbe il 1882; e che poi vi si aggiungano queste altre parole « *ed alla scadenza della prima rata del 1882* ». È una correzione puramente necessaria acciocchè la legge possa avere la sua applicazione.

PRESIDENTE. La prima correzione proposta dal signor Ministro è che, invece di dire « *scadenze bimestrali del corrente anno* » si dica « *scadenze bimestrali del 1881* ». La seconda è che a queste parole si aggiungano le altre « *ed alla scadenza della prima rata 1882* ».

Domando all'Ufficio Centrale se accetta queste modificazioni.

Senatore TROCCHI. L'Ufficio Centrale acconsente.

PRESIDENTE. Rileggo adunque l'articolo così modificato:

« Art. 2. L'importo delle rate sospese e di quelle non pagate dai predetti contribuenti alle tre ultime scadenze bimestrali del 1881, ed alla scadenza della prima rata del 1882, sarà ripartito in dodici rate uguali, che saranno aggiunte alle rate scadenti nel 1883 e nel 1884.

« La soppressione delle rate di sovrimposta provinciale e comunale dovrà essere rispettivamente deliberata dai Consigli provinciali e dai Consigli comunali ».

È aperta la discussione sopra questo articolo così modificato.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.  
(Approvato).

### Art. 3.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, i Consigli comunali compileranno per duplice originale l'elenco dei contribuenti danneggiati, indicandovi distintamente i singoli fondi che hanno sofferto danno.

Uno degli originali dell'elenco sarà immediatamente trasmesso al prefetto per mezzo dell'agente delle imposte, il quale dovrà indicarvi le quote d'imposta alle quali debba applicarsi la sospensione.

Il prefetto, sentito l'intendente di finanza, decreterà la sospensione delle dette rate di imposta a favore dei contribuenti iscritti nell'elenco, e ordinerà in corrispondenza lo sgravio provvisorio a favore dell'esattore e del ricevitore provinciale.

L'altro elenco sarà pubblicato all'albo comunale per un mese, durante il quale i contribuenti danneggiati che non vi fossero compresi potranno reclamare al prefetto per essere ammessi al beneficio della sospensione.

Risolti i reclami, il prefetto ordinerà, ove occorra, la sospensione con decreto suppletorio nel modo sopra indicato.

Dalla decisione del prefetto non è ammesso ulteriore ricorso.

(Approvato).

### Art. 4.

I reclami, atti e documenti tutti che siano necessari per l'esecuzione della presente legge, saranno redatti in carta libera, rilasciati e compilati gratuitamente.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Ora viene in discussione il progetto di legge, che si riferisce ai sussidî pei danneggiati dal terremoto del 10 settembre 1881 nell'Abruzzo Citeriore.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Si rilegge l'art. 1.

Art. 1.

Sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio definitivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1881, la somma di lire 100,000, istituendo un nuovo capitolo con la intestazione: « Sussidi ai danneggiati poveri dal terremoto del 10 settembre 1881 nei Comuni di Orsogna, Castelfrentano ed altri Comuni dell'Abruzzo Citeriore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re avrà facoltà di applicare per l'anno 1882 le prescrizioni degli art. 3, 4 e 5 della legge 28 giugno 1879, n. 4943, serie 2<sup>a</sup>, alle proprietà urbane e rustiche danneggiate dal terremoto del 10 settembre 1881 nello Abruzzo Citeriore.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto più tardi.

Passeremo ora alla discussione del progetto di legge per « Modificazione della legge 3 luglio 1871, relativa ai magazzini generali ».

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del progetto.

(Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, la medesima s'intende chiusa, e si passerà alla discussione degli articoli.

Si rilegge l'art. 1.

Art. 1.

Nella legge 3 luglio 1871, n. 340, (serie 2<sup>a</sup>) sono introdotte le seguenti modificazioni:

All'art. 3 è sostituito il seguente:

« Sotto la responsabilità degli esercenti i

magazzini generali e col consenso della dogana, potranno nel recinto dei magazzini stessi esservi locali separati destinati a magazzini privati.

Però sulle merci in essi accolte non saranno emesse fedi di deposito e note di pegno ».

Al secondo comma dell'art. 6 sono sostituiti i due seguenti:

« Ogni riduzione nelle tariffe dei magazzini generali dovrà essere parimenti pubblicata con le forme anzidette, ma potrà essere posta in atto subito dopo la pubblicazione ».

« Le mutazioni che inducono, ecc. » (Come nel secondo comma attuale).

All'art. 14 è sostituito il seguente:

« La prima girata della nota di pegno deve contenere la dichiarazione della somma del credito per cui è fatta, degli interessi dovuti e della scadenza, e deve essere trascritta con le dette indicazioni sulla fede di deposito colla firma del giratario della nota di pegno stessa ».

Sono soppressi gli articoli 15, 16 e 17.

Nell'art. 19, alle parole *fede di credito*, vengono sostituite le parole: *fedi di deposito*.

Nell'art. 20 sono soppresse le parole: *o cessione di beni*.

All'articolo stesso è aggiunto il seguente comma:

« Però le girate della nota di pegno non sono colpite dalla nullità sancita dall'art. 555 del Codice di commercio, se non quando sia provato che il giratario di essa conosceva lo stato di cessazione dei pagamenti del girante ».

All'art. 21 è aggiunto il seguente comma:

« Sotto la responsabilità del magazzino generale, e sempre quando si tratti di merci omogenee, potrà il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno ritirare anche soltanto una parte della merce, depositando nel magazzino una somma proporzionata al totale del debito guarentito dalla nota di pegno ed alla quantità della merce estratta. »

All'art. 31 è sostituito il seguente:

« Le note di pegno munite di due firme sono equiparate alle cambiali per l'effetto dello sconto presso gli Istituti di credito, anche quando i rispettivi statuti richiedano che le cambiali per essere scontate portino tre firme ».

Nell'art. 33, primo comma, in luogo delle parole: *lire due*, sono sostituite le altre: *centesimi cinquanta*.

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1882

Al secondo comma del medesimo articolo è sostituito il seguente:

« Le note di pegno sono sottoposte prima di essere girate alla stessa tassa di bollo cui sono soggette le cambiali ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra questo articolo.

Senatore TROCCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Trocchi.

Senatore TROCCHI, *Relatore*. È pervenuta all'Ufficio Centrale una petizione da parte del Banco di sconto e di sete di Torino, il quale domanda che nell'art. 31 sia ammesso che le note di pegno invece di essere munite di due firme, come è detto nella legge, possano essere munite di una sola firma.

L'Ufficio Centrale non crede di poter acconsentire a questa variazione, per cui mantiene l'articolo tal quale è stato redatto ed approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro d'Agricoltura e Commercio ha qualche osservazione a fare?

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Il Ministero aderisce intieramente alla dichiarazione fatta dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Dunque se nessun altro chiede la parola, si pone ai voti l'art. 1 come sta nel progetto.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.  
(Approvato).

Art. 2.

Mediante reale decreto sarà sanzionato un

nuovo testo della legge 3 luglio 1871, nel quale saranno trasfuse le modificazioni portate dall'articolo precedente.

La presente legge entrerà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Non essendovi all'ordine del giorno altro che la proposta del Senatore Gadda, il quale non è presente, si stabilisce di rinviare lo svolgimento della medesima ad altra tornata.

Intanto avverto fin d'ora i Signori Senatori che nella prossima seduta si dovrà compiere la votazione per la nomina di tre Commissari tuttora mancanti, cioè: alla Commissione di vigilanza alla Cassa dei depositi e prestiti per l'anno 1882; vi sarà votazione di ballottaggio tra i Senatori Majorana-Calatabiano e Astengo, i quali ottennero maggior numero di voti; — alla Commissione di vigilanza all'Amministrazione dell'Asse Ecclesiastico in Roma per l'anno 1882; la votazione di ballottaggio sarà tra i Senatori Mauri e Malusardi, i quali pure ottennero maggior numero di voti; — ed infine alla Commissione relativa all'Amministrazione del Fondo per il Culto per l'anno 1882; la votazione di ballottaggio sarà tra i Signori Senatori Borgatti e Mauri, i quali ottennero maggior numero di voti.

Avverto pure il Senato che per sabato, alle tre pomeridiane sono convocati gli Uffici per la loro costituzione, e che per la prossima seduta pubblica si provvederà in appresso.

La seduta è sciolta (ore 3 1/2).

## CVIII.

## TORNATA DELL'8 MARZO 1882

Presidenza del Presidente **TECCHIO**

SOMMARIO. — *Sunto di petizione — Giuramento del Senatore comm. Bartolomeo Campana di Serano — Congedo — Comunicazione di lettera del Ministro inglese in Roma in risposta ai sentimenti espressi dalla Presidenza del Senato in occasione dell'attentato alla vita di S. M. la regina d'Inghilterra — Presentazione di due progetti di legge: 1° Modificazioni alle leggi 20 aprile 1871 e 30 dicembre 1876 sulla riscossione delle imposte dirette; 2° Trattamento di riposo degli operai permanenti e dei lavoratori avventizi della Regia Marina — Richiesta del Senatore Moleschott per notizie intorno alla malattia del Senatore Cialdini. — Aggiornamento delle tornate a nuovo avviso.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 30.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

**Atti diversi.**

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CORSI dà pure lettura del seguente sunto di petizione:

N. 60. Il Consiglio degli ingegneri ed architetti di Milano ricorre al Senato onde ottenere che siano introdotte alcune modificazioni nel progetto di legge per derivazione delle acque pubbliche, e modificazioni all'articolo 170 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

Il Senatore Zini domanda un congedo di 20 giorni per motivi di salute che gli viene dal Senato accordato.

**Giuramento del nuovo Senatore  
commendatore Bartolomeo Campana di Serano.**

PRESIDENTE. Mi vien riferito che si trova nelle sale del Senato il signor comm. Bartolomeo Campana di Serano; prego perciò i signori Senatori Griffini e Trocchi d'introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula il comm. Bartolomeo Campana di Serano, presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Bartolomeo Campana di Serano del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Comunico al Senato che nella mattina del 3 corrente, avendo veduto in un giornale di Roma annunziato il tentativo d'assassinio commesso il giorno innanzi contro la Regina Vittoria, e non essendovi in quel giorno pubblica seduta, ho stimato bene di scrivere immediatamente a sir Paget, Ambasciatore presso S. M. il Re

d'Italia, una lettera nella quale, facendomi interprete dei sentimenti unanimi dei signori Senatori, ho espresso la nostra indignazione per l'empio conato, e ad un tempo stesso la nostra esultanza perchè S. M. la Regina era scampata al pericolo.

Il signor Ambasciatore ebbe la cortesia di rispondermi come segue:

AMBASCIATA INGLESE

Roma, li 4 marzo 1882.

*Signor Presidente,*

« Ho l'onore di accusare la ricevuta della pregiata lettera di Vostra Eccellenza in data di ieri; nella quale l'Eccellenza Vostra si compiace di esprimermi, nel proprio nome e in quello dei colleghi dell'Eccellenza Vostra nel Senato, i sentimenti d'indignazione eccitati dall'eseccrato attentato contro la vita della Regina, la mia graziosissima ed amata Sovrana, e la Vostra esultanza per lo scampato pericolo di Sua Maestà.

« Mi pregio di affermare all'Eccellenza Vostra la mia riconoscenza per questa manifestazione di simpatia, la quale mi affretto di portare alla conoscenza del Primo Segretario di Stato degli Affari Esteri di Sua Maestà; il quale sentimento verrà senza dubbio altamente apprezzato da Sua Maestà la Regina, e dal Regio Governo.

« Colgo l'occasione per rinnovare all'Eccellenza Vostra l'espressione della mia più alta considerazione.

« A. PAGET ».

*A Sua Eccellenza*

*Il Commendator Tecchio*

*Presidente del Senato del Regno.*

#### Presentazione di due progetti di legge.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro delle Finanze ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze.* Ho l'onore

di presentare al Senato il seguente progetto di legge, approvato dalla Camera dei Deputati: « Modificazioni alle leggi 20 aprile 1871 e 30 dicembre 1876 sulla riscossione delle imposte dirette ».

« Prego il Senato di voler dichiarare d'urgenza questo progetto di legge; e, perchè si possa meglio conseguire il fine di quest'urgenza, lo pregherei di voler deferire l'esame del progetto medesimo alla Commissione permanente di finanza, se, come credo, non vi osta il Regolamento del Senato.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

Il signor Ministro ne ha domandato l'urgenza. Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intende accordata.

Ha ora facoltà di parlare l'onorev. Ministro della Marina.

ACTON, *Ministro della Marina.* Mi onoro di presentare al Senato il progetto di legge sul « Trattamento di riposo degli operai permanenti e dei lavoranti avventizi della Regia Marina » già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Marina della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Come il Senato ha sentito, il signor Ministro delle Finanze ha fatto istanza perchè il progetto di legge da lui testè presentato « Modificazioni alle leggi 20 aprile 1871 e 30 dicembre 1876, sulla riscossione delle imposte dirette » sia inviato per l'esame alla Commissione permanente di finanza.

Se nessuno fa opposizione, il progetto sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanza.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Io mi rivolgerei alla cortesia del nostro eccellentissimo Presidente per chiedergli se ci può dare qualche notizia precisa ed ufficiale sullo stato di salute del nostro Collega, il generale Cialdini. Quando poi non ne avesse, io pregherei l'Ufficio di Presidenza di attingerne di precise a nome del Senato.

PRESIDENTE. So che il generale Cialdini, nostro illustre Collega, il quale si trova attual-

---

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 MARZO 1882

---

mente a Nizza, è molestato da un vespaio, ma più precise notizie non potrei porgere. Ho per altro provveduto perchè si scriva a persona che sarà in grado di darmene; e spero che riesciranno conformi al nostro comune desiderio.

Senatore MOLESCHOTT. Ringrazio l'onorevole Presidente della risposta che ha avuto la cortesia di darmi.

PRESIDENTE. Non essendovi altro all'ordine del giorno, e nessun altro Senatore chiedendo la parola, dichiaro sciolta la seduta, e per la nuova tornata i signori Senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 3 3/4).



## CVIX.

## TORNATA DEL 10 MARZO 1882

Presidenza del Presidente **TECCHIO**

SOMMARIO. — *Congedo — Annunzio della morte del Senatore Generale Medici e del Deputato G. Lanza — Parole dei Senatori Amari, Finali, Sacchi G., del Ministro della Guerra e del Presidente e proposta che il Senato assuma il lutto per venti giorni in onore della memoria degli illustri estinti approvata — Presentazione del progetto di legge per trasporti di viti americane dalle isole di Montecristo a quella di Pianosa e per l'importazione di magliuoli e barbatelle delle viti stesse, su altri punti del territorio nazionale — Comunicazione di notizie sulla malattia del Senatore Cialdini — Aggiornamento delle tornate a nuovo avviso.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 25 pom.

Sono presenti i Ministri d'Agricoltura, Industria e Commercio e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI L. dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

**Atti diversi.**

Il Senatore Longo domanda un congedo di un mese per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

**Comunicazioni della Presidenza.**

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza del Senato il seguente dispaccio, in data di Roma 9 marzo 1882:

« *Eccellenza,*

« D'ordine di Sua Maestà compio il doloroso ufficio di partecipare a Vostra Eccellenza che questa mattina alle ore 8 e mezzo cessava di vivere S. E. il generale Giacomo Medici, Marchese del Vascello, primo aiutante di campo generale di S. M.

« In pari tempo mi faccio un particolare dovere di prevenire l' E. V. che il trasporto della salma avrà luogo sabato mattina alle ore 9, movendo dall'albergo del Quirinale.

« Piaccia alla E. V. di accogliere gli atti del mio massimo ossequio.

« *Per il Prefetto di Palazzo*  
« GIANOTTI ».

*A Sua Eccellenza,*  
*il Presidente del Senato del Regno.*

È pure pervenuto quest'altro dispaccio della Presidenza della Camera dei Deputati.

Roma, 9 marzo 1882.

« Ho partecipato alla Camera il triste annunzio datomi oggi stesso della morte di S. E. il generale Marchese Giacomo Medici, Senatore del Regno e primo aiutante di campo di S. M.

« Alle parole di compianto dette da me per l'illustre estinto, associaronsi l'un dopo l'altro gli onorevoli Deputati Massari, Nicotera, Arbib, Cavallotti, Crispi, Pericoli, Alvisi; non che le LL. EE. i Ministri dei Lavori Pubblici e della

Guerra, tessendone i meriti e gli elogi per le gloriose sue gesta.

« Infine la Camera, profondamente commossa, deliberava di sospendere, in segno di lutto, la seduta.

« *Il Vice-Presidente*  
« ABIGNENTE ».

Giunse finalmente quest'altro dispaccio pure della Presidenza della Camera, in data 9 marzo 1882.

« Adempio col più profondo cordoglio al doloroso ufficio di partecipare pure alla E. V. e a codesto illustre Consesso la grave perdita fatta dalla Camera de' Deputati nella persona di S. E. il Cav. Giovanni Lanza, morto oggi stesso qui in Roma alle ore 4 e mezzo pomeridiane.

« *Per il Presidente*  
« ABIGNENTE ».

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AMARI. La grave perdita che ha fatta l'Italia nella persona di Giovanni Lanza mi consiglia di proporre al Senato che si rendano speciali onori alla memoria di lui, siccome si è fatto in altro caso per uomini eminenti che servirono e onorarono la patria.

Il Lanza incominciò la vita pubblica colla rigenerazione dell'Italia, fece parte di tutte le legislature del Piemonte e poi del Regno italiano. Egli venne da Torino a Roma; egli presiedeva al Consiglio dei ministri nel quale fu preso il partito che compì l'unità della patria. Per l'intemerata onestà del carattere, per la fermezza dei propositi, per la devozione alla patria ed al re, egli lascia un nome che rimarrà chiaro e venerato nella storia contemporanea.

Mi pare di vederlo ancora seduto al banco dei Ministri pronunziare quelle memorabili parole che conveniva fare economie infino all'osso per cancellare il disavanzo del nostro bilancio. Ma non è mestieri ch'io faccia l'elogio di un uomo di tal tempra dinanzi a coloro che l'hanno conosciuto quanto me e meglio; propongo a dirittura che per la morte di Giovanni Lanza

il Senato prenda il lutto per venti giorni, come fece alla morte del barone Ricasoli (*Bene*).

PRESIDENTE. Prima di parlare della proposta del Senatore Amari, annuncio al Senato che dal Sindaco di Grosseto ho ricevuto testè questo telegramma:

« Esprimo V. E. profondo rammarico rappresentanza Comunale e cittadini Grosseto, per perdita illustre Generale Medici strenuo cooperatore epopea nostro risorgimento nazionale.

« LUCIANI, *Sindaco* ».

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Poichè l'onorevole Senatore Amari con sentite parole di meritata lode ha parlato del Deputato Lanza, credo necessario, doveroso, il ricordare anche le eminenti virtù di quel grande cittadino, il quale onorava il Senato col farne parte, il Generale Medici.

Sono due uomini, Medici e Lanza, grandemente fra loro diversi nell'ordine dei servigi resi alla patria; ma l'uno e l'altro paragonabili fra di loro per la grandezza dei servigi, per il costante amore, per la devozione alla libertà, alla patria, all'Augusta Dinastia, la quale rappresenta l'unità e l'indipendenza d'Italia.

Qualunque dimostrazione il Senato faccia, in questa tremendamente luttuosa occasione, non credo che possa scompagnare l'un nome dall'altro.

Il nome del Generale Medici, -- il quale, se arrideranno più grandi fortune all'Italia, sarà bello ed utile ricordare, -- il nome del Generale Medici rappresenta, dopo quella del Generale Garibaldi, la più luminosa figura alla difesa di Roma, che fu il principio di un'era nuova per l'Italia; mentre il Deputato Lanza rappresenta il compimento di quella grande epopea, perchè egli era capo del Governo quando Roma fu ricongiunta all'Italia.

Concludo col pregare il Senato, affinchè, deliberando sulla proposta del Senatore Amari, alla quale mi associo, voglia estenderla al compianto Generale Medici. (*Bene*)

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. A nome del

Governo, io faccio eco alle parole colle quali vennero ricordati i servigi resi alla Patria dal compianto nostro Collega, il Generale Medici.

Il Re ha perduto in esso un devoto servitore, l'Italia uno dei principali artefici della sua unità, e l'esercito il prode e valente condottiero di Villa Vascello, di Milazzo, di Varese, di Como, di Valsugana.

E poi che ho lo parola, mi sia concesso di rendermi interprete dell'esercito nel deplorare la perdita di quell'eminente uomo di Stato che fu Giovanni Lanza; il quale esordì nella carriera politica coi primi albori delle nostre libertà, e chiuse la sua carriera col dare, qual presidente del Consiglio, l'ordine alle nostre truppe di entrare a Roma.

Ben si può dire che il 9 marzo segna un lutto nazionale. (*Benissimo*).

Senatore SACCHI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Gaetano Sacchi.

Senatore SACCHI G. Dopo le parole qui pronunciate e dall'onorevole Collega Finali e da S. E. il Ministro della Guerra, le mie sono ben povera cosa; ma sento il bisogno anch'io di pagare un tributo di compianto all'illustre defunto, all'intemerato cittadino e patriota, al valoroso e intelligente soldato a cui mi legavano trentasei anni di amicizia, cementata da comuni pericoli e glorie nei due mondi!

PRESIDENTE. Signori Senatori: Avrei voluto, e vorrei, dirvi oggi stesso alcunchè delle gesta militari e civili del nostro illustre Collega il Generale Giacomo Medici. Avrei pur anco voluto, e vorrei, aggiungere almen qualche cenno intorno alla vita ed ai meriti dell'antico mio compagno nell'altro ramo del Parlamento, il Deputato Giovanni Lanza... (*La commozione gl'impedisce per qualche istante di proseguire*).

Ma, a poter parlare degnamente dell'uno e dell'altro, bisognerebbe mente serena e cuore pacato.

Le condizioni della mia mente e del cuore non mi consentono neppur di muovere povere e scarse parole.

Procurerò di adempiere a questo debito nel primo giorno che ripiglieremo le nostre sedute ordinarie.

Intanto pongo ai voti la proposta dei signori Senatori Amari e Finali, che il Senato voglia decretare venti giorni di lutto in segno dell'u-

nanime nostro cordoglio per la perdita di questi due servitori eminenti del Re e della Patria.

Chi intende di approvare la proposta, è pregato di sorgere.

(È approvata all'unanimità).

#### Presentazione di un progetto di legge.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge concordato tra i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, quello delle Finanze e quello dell'Interno, per trasporti di viti americane dalle isole di Montecristo a quella di Pianosa e per l'importazione di magliuoli e barbatelle delle viti stesse su altri punti del territorio nazionale.

Prego il Senato di volerne acconsentire l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge, fatta a nome del suo Collega il signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il progetto sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Il signor Ministro ha fatto istanza perchè il progetto venga dichiarato d'urgenza.

Se nessuno muove difficoltà, la dichiarazione d'urgenza è accordata.

Ora, chiedo al Senato quali disposizioni voglia prendere riguardo agli onori funebri del Generale Medici e del Deputato Lanza.

La Presidenza del Senato si recherà indubbiamente ad amendue i funerali; ma siccome preveggo che il Senato crederà opportuno e doveroso che alla Presidenza si aggiunga quel maggior numero di Senatori che siano in grado di prender parte alla pietosa cerimonia, così domando se il Senato intenda di nominare apposite Deputazioni, oppure se meglio gli torni che s'invitino, col mezzo mio, a seguire i mesti corteggi tutti i Senatori che il possano.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Se nessuno propone che si nominino speciali Deputazioni o Commissioni, pongo a partito che venga incaricato il Presidente di invitare (come invito), tutti i signori

Senatori a volersi aggiungere alla Presidenza nel funebre ufficio.

Chi intende di approvare questo partito, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Il Senato ricorda che nell'ultima nostra tornata mi furono chiesti ragguagli circa la salute dell'illustre nostro Collega, il Generale Cialdini; e ch'io ho risposto comunicando all'Assemblea l'unica notizia che allora avessi, ed ho assicurato che avrei chiesto ulteriori e precise informazioni in proposito.

Siccome però non era giunto annunzio veruno nè al Ministero degli Esteri, ossia alla Divisione de' Consolati, nè a persona amicissima del Cialdini, e solita a tenere corrispondenza con lui, così ieri ho spedito un telegramma al signor Generale, pregandolo d'indicarmi in quale condizione si trovasse la sua salute, ed egli ebbe la bontà di rispondermi ieri stesso, da Nizza Marittima, col seguente dispaccio:

« S. E. Presidente Senato, Roma.

« Stamattina tenuto consulto; operato quinto taglio vespaio occipitale; nessun pericolo sinora; ringrazio Senato e V. E.

« CIALDINI ».

Questa mattina poi, per non iscomodare il signor Generale, ho telegrafato al comm. Ceruti, Console Italiano a Nizza, chiedendo che voglia favorirmi, mano mano, correnti ragguagli sulla condizione sanitaria del Generale; ed ho eziandio telegrafato al Generale, che io mi era appunto rivolto al Console d'Italia per ottenere esatte e continue informazioni sino alla completa di lui guarigione, che tutti auguriamo e speriamo sicura e prossima.

Come il Senato ha sentito dal dispaccio pervenutomi dalla Casa Reale, le esequie di S. E. il Generale Medici avranno luogo domani mattina alle ore 9 ant., partendo dall'Albergo del Quirinale.

Vedrò di avere ulteriori contezze, e le parteciperò immediatamente a tutti i signori Senatori presenti in Roma.

Non essendovi altro all'ordine del giorno, per la nuova seduta, i signori Senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 2 e 45 pom.).

## CX.

## TORNATA DEL 27 MARZO 1882

Presidenza del Presidente **TECCHIO**

SOMMARIO. — *Omaggi — Sunto di petizioni — Congedi — Presentazione di tre progetti di legge d'iniziativa parlamentare, 1° Aggregazione della borgata Sterpito al comune di Avigliano in Basilicata; 2° Provvedimenti relativi all'Associazione della Croce Rossa italiana pei malati e feriti in guerra; 3° Aggregazione del comune di Bargagli al mandamento di Staglieno — Notizie sulla salute del generale Cialdini — Votazione di ballottaggio per la nomina di un Commissario alla Cassa dei depositi e prestiti, di un Commissario all'Amministrazione del fondo per il culto, e di un Commissario all'Amministrazione dell'asse ecclesiastico di Roma — Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: a) Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881; b) Sussidi ai danneggiati dal terremoto del 10 settembre 1881 nell'Abruzzo Citeriore; c) Modificazione della legge 3 luglio 1871, relativa ai magazzini generali — Presentazione di due progetti di legge 1° Autorizzazione della vendita dell'ex Convento di S. Domenico al comune di Faenza; 2° Cessione al municipio di Milano di stabili demaniali ed imputazione del relativo prezzo nelle spese di costruzione del gran carcere cellulare — Discussione sul progetto di legge per modificazioni alle leggi 20 aprile 1871 e 30 dicembre 1876 sulla riscossione delle imposte dirette — Prendono la parola i Senatore Miraglia e Finali, Relatore, e il Ministro delle Finanze — Approvazione del progetto — Presentazione dei seguenti progetti di legge: 1° sulle bonificazioni delle paludi e terreni paludosi; 2° Aggiunte e modificazioni all'elenco delle opere idrauliche di prima e seconda categoria; 3° Convenzione per la concessione alle strade ferrate Sarde della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Terranova al Golfo degli Aranci; 4° Convenzioni pel riscatto delle ferrovie Vicenza-Thiene-Schio; Vicenza-Treviso; Padova-Bassano; Pisa-Colle-Salveti; Tuoro-Chiusi; quest'ultimo dichiarato d'urgenza sopra proposta del Senatore Pecile; 5° Aggregazione dei Comuni che costituiscono il mandamento di Montechiaro, al distretto notarile di Brescia; 6° Facoltà al Governo di applicare alcuni Consiglieri alle Corti di appello di Catania e Catanzaro; 7° Rinnovazione delle domande per trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni fatte il 13 dicembre 1880 all'ufficio delle ipoteche di Messina; 8° Ordinamento degli Istituti superiori di magistero femminile in Roma e Firenze; 9° Autorizzazione di spese pel pagamento dei lavori necessari all'assetto definitivo delle cliniche universitarie nello spedale di Sant'Orsola in Bologna; 10° Abolizione del contributo che sotto il nome di raticci pagano alcuni Comuni delle province napoletane pel mantenimento dei Licei ginnasiali e convitti nazionali; 11° Estensione ai militari di bassa forza passati nel personale dei capi-tecnici e capi-operai della marina, dell'articolo 36 della legge 3 dicembre 1878 — Presentazione di un decreto reale per ritirare un progetto di legge intorno al trasporto dei vivai di viti americane dall'Isola di Montecristo a quella di Pianosa, e per la importazione di magliuoli e barbatelle di viti stesse in altri punti del territorio nazionale — L'interpellanza del Senatore Brioschi al Ministro delle Finanze circa l'organizzazione degli uffici tecnici di finanza, istituiti col R. decreto 6 marzo 1881, è rinviata alla seduta di domani — Estrazione a sorte degli scrutatori per lo spoglio delle schede*

*relative alla nomina dei tre Commissari mancanti — Discussione del progetto di legge sulla facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio — Approvazione dei due primi articoli — Sull'art. 3 prendono la parola i Senatori Vitelleschi e Corsi, Relatore, e il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'art. 3 ultimo del progetto — Votazione a scrutinio-segreto delle due leggi dianzi discusse — Approvazione senza discussione del progetto di legge sull'abolizione di alcuni diritti d'uso nelle province di Vicenza, Belluno e Udine, denominati di erbatico e pascolo — Risultato delle votazioni di ballottaggio per la nomina dei Commissari mancanti e dei due progetti di legge — Ordine del giorno per la tornata di domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 30 pomeridiane.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, di Grazia e Giustizia e Culti e di Agricoltura, Industria e Commercio, dei Lavori Pubblici, della Pubblica Istruzione, della Marina, della Guerra ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

#### Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il rettore del Convitto Nazionale Marco Foscarini in Venezia, della *Relazione del convittore Vittorio Cian, intorno al viaggio fatto alla Mostra Nazionale di Milano dagli alunni più meritevoli di quel Convitto.*

I rettori delle Regie Università degli studi di Pavia, Pisa e Parma, degli *Annuari di quelle Università per il corrente anno accademico;*

I prefetti delle province di Pisa, Bologna, Avellino, Udine e Bari, degli *Atti di que' Consigli provinciali riferibili alle sessioni degli anni 1880-81;*

La presidenza del Comitato centrale del Consorzio nazionale, del *Bollettino Ufficiale contenente i rendiconti dell'azienda del patrimonio di quell'istituzione;*

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica, del *Fascicolo delle notizie sugli scavi di antichità relativo al mese di novembre 1881;*

Il contrammiraglio Luigi Fincati, di un suo lavoro dal titolo *Le triremi;*

Il prof. Giuseppe Albini, di un suo opuscolo sull' *Istruzione superiore e sull'ordinamento degli studi di medicina e chirurgia;*

Il signor Luigi Cosenz, già segretario del IX Congresso ginnastico in Napoli, di una sua *Relazione sul Congresso stesso;*

Il signor Arturo Maestri, di un suo opuscolo intitolato: *L'articolo 340 del Codice civile;*

L'avv. Giovanni Sani, di un suo *Commento alla nuova legge elettorale politica del Regno;*

Il deputato Vincenzo Cordova, di un suo scritto intitolato: *Delle famiglie nobili tuttora non estinte e delle città e terre che presero parte al Vespro siciliano;*

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla marina mercantile, del volume 2° degli *Atti di quella Commissione;*

Il signor Enrico Vacca-Odone, aiutante ingegnere nell'Ufficio tecnico della provincia di Cagliari, di un suo lavoro intitolato: *Itinerario generale dell'isola di Sardegna e di un analogo atlante;*

Il Ministro della Guerra, della *Relazione sulla leva dei giovani nati nell'anno 1860 e sulle vicende del R. esercito dal 1° ottobre 1840 al 30 settembre 1881;*

Il Senatore Camozzi-Vertova, presidente dell'Ateneo di Bergamo, di un volume contenente *Memorie e documenti sulla vita del cardinale Angelo Mai;*

Il colonnello G. Cecconi, di un suo opuscolo intitolato: *Il comando supremo delle forze militari nei grandi Stati moderni.*

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge il seguente sunto di petizioni:

N. 61. La Camera di commercio ed arti di Cremona fa istanza onde ottenere che nel progetto di legge sull'Amministrazione provinciale e comunale, venga incluso il divieto ai Comuni d'imporre tassa daziaria sul carbon fossile.

62. La Deputazione provinciale di Avellino

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1882

fa istanza onde ottenere che nel progetto di legge per l'abolizione del contributo (ratizzi) sia esteso l'esoneramento da quel contributo anche alla Provincia stessa di Avellino.

63. Il presidente dell'Associazione per lo studio della rappresentanza proporzionale nelle elezioni politiche, a nome dell'Associazione stessa, esprime il voto che il Senato voglia applicare con maggior larghezza ed equità il metodo della rappresentanza proporzionale, aumentando il numero dei collegi a voto limitato, ed estendendoli a tutte quelle Provincie dove sia possibile il farlo.

64. Il sindaco del Comune di Domagge di Cadore fa istanza al Senato per la sollecita approvazione del progetto di legge concernente l'abolizione di alcuni diritti di uso nelle Province di Vicenza, Belluno ed Udine, denominati di erbatico e pascolo.

65. Il cav. Carlo Tealdi, già capo dell'Ufficio di stenografia, presenta una petizione in ordine a provvedimenti concernenti il servizio stenografico presso il Senato.

66. Il sindaco del Municipio di Mira per ottenere un risarcimento della grave spesa incontrata da quel Comune per la sistemazione della strada Miranese.

Chiedono congedo i seguenti signori Senatori, cioè: i Senatori Borgatti e Giuli di 15 giorni per motivi di salute; i Senatori Finocchietti, Di Brocchetti, Amari e Galeotti, di 15 giorni per motivi di famiglia; il Senatore Riboldi di 15 giorni per motivi di famiglia e di ufficio pubblico; i Senatori Alfieri, Ponzi, Mauri e Ghivizzani di giorni 8 ed il Senatore Mammiani di giorni 5 per motivi di salute.

Il congedo viene accordato.

#### Presentazione di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che ho ricevuto dal Presidente della Camera i seguenti messaggi.

« Roma, 23 marzo 1882.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno il disegno di legge a margine indicato, d'iniziativa della Camera dei Deputati, approvato nella seduta di questo giorno, con preghiera di volerlo

sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei Deputati  
« D. FARINI ».

Il disegno di legge reca il titolo: « Aggregazione della borgata Sterpito al Comune di Avigliano in Basilicata ».

Con altro messaggio in data 24 marzo S. E. il Presidente della Camera presenta due altri progetti di legge d'iniziativa della medesima così intitolati:

« Provvedimenti relativi all'associazione della Croce Rossa italiana pei malati e feriti in guerra ».

« Aggregazione del Comune di Bargagli al mandamento di Staglieno ».

Questi tre progetti d'iniziativa della Camera dei Deputati saranno stampati e distribuiti agli uffici.

Mi pregio di comunicare al Senato che nell'intervallo delle nostre sedute ho chiesto al signor Console Generale a Nizza, commendatore Cerruti, precise notizie intorno al malore che molestava S. E. il Senatore Cialdini, Duca di Gaeta.

I dispacci del signor Console vennero di giorno in giorno accennando al progressivo miglioramento della salute dell'illustre nostro Collega.

L'ultimo che ho ricevuto questa stessa mattina, è anche più confortante, e così concepito: « Miglioramento più accentuato Generale Cialdini.

« CERRUTI ».

Ora dobbiamo procedere alle votazioni di ballottaggio indicate nell'ordine del giorno, cioè:

« Votazioni di ballottaggio per la nomina di un Commissario alla Cassa dei Depositi e Prestiti, di un Commissario all'Amministrazione del Fondo per il Culto, e di un Commissario all'Amministrazione dell'Asse Ecclesiastico in Roma, per l'anno 1882 ».

Ricordo però ai signori Senatori che nell'ultima seduta furono votati per alzata e seduta i seguenti progetti di legge:

a) Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881;

b) Sussidi ai danneggiati dal terremoto del 10 settembre 1881 nell'Abruzzo Citeriore;

c) Modificazione della legge 3 luglio 1871, relativa ai magazzini generali.

Quindi i signori Senatori sono pregati, di mano in mano che si sentono chiamare nell'appello nominale, di venire al banco della Presidenza e di deporre tanto le schede relative alle votazioni di ballottaggio per la nomina dei Commissari, quanto per la votazione dei tre progetti di legge testè indicati.

Si procede all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI, fa l'appello nominale.

#### Presentazione di due progetti di legge.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per autorizzazione della « Vendita dell'ex convento di S. Domenico al Comune di Faenza ».

Ho inoltre l'onore di presentare, di concerto col Ministro dell'Interno, un altro progetto di legge riguardante la « Cessione al Municipio di Milano di stabili demaniali ed imputazione del relativo prezzo nelle spese di costruzione del gran carcere cellulare ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli uffici.

#### Discussione del progetto di legge N. 175.

PRESIDENTE. Ora all'ordine del giorno abbiamo la discussione del progetto di legge: « Modificazioni alle leggi 20 aprile 1871 e 30 dicembre 1876 sulla riscossione delle imposte dirette » del quale si darà lettura.

Prego i membri dell'Ufficio Centrale di prendere il loro posto al banco della Commissione.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI dà lettura del progetto di legge:

(V. *infra*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola nella discussione generale, si procederà alla discussione parziale degli articoli.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Quando nel 1869 si discusse in Senato il progetto di legge presentato dal Governo per la riscossione delle imposte dirette, si menò molto scalpore pensando che non avrebbe fatto buona pruova per la diversità dei sistemi inveterati nei diversi Stati della Penisola. L'esperienza però di dieci anni ha dimostrato che la legge 7 aprile 1871 ha prodotto benefici effetti per la riscossione delle imposte dirette, e sebbene molte controversie si sieno sollevate davanti i Tribunali, la giurisprudenza ha dato tale indirizzo per la retta applicazione della legge medesima, che non occorre l'intervento del potere legislativo per la interpretazione autentica di svariate disposizioni. E se non fosse stata la necessità di stabilire per legge il consorzio obbligatorio dei Comuni, ora che è prossimo a scadere il secondo quinquennio delle esattorie, l'onorevole Ministro delle Finanze non avrebbe presentato il progetto di legge in discussione.

Ciò non pertanto l'onorevole Ministro ha creduto di doversi portare modificazioni ad alcuni articoli della legge in vigore per meglio provvedere all'interesse della cosa pubblica e dei contribuenti, e nella Camera elettiva si è proposta ed adottata la modificazione a qualche altro articolo di legge non compreso nel progetto ministeriale.

Il Senato è anche nel suo diritto di emendare gli articoli adottati dalla Camera elettiva, e di proporre modificazioni ad altri articoli della legge medesima, ma mi duole che per la strettezza del tempo noi dobbiamo approvare il progetto di legge tal quale è stato proposto, per la ragione che il Governo deve immediatamente provvedere ai consorzi per potersi in tempo utile divenire ai nuovi contratti di esattoria. Convengo che l'onorevole Ministro non ha mancato di riguardi verso il Senato, avendo presentato sin dal primo luglio 1881 il progetto di legge alla Camera elettiva, e che per circostanze imprevedute la presentazione dello stesso progetto al Senato ha avuto luogo con ritardo; ma fo voti che non si rinnovino si-

mili inconvenienti deplorati per lo passato da uomini autorevoli di questo alto Consesso, per non vedere scemata l'autorità del Senato.

Nella impossibilità di proporre emendamenti ed aggiunte, io mi limito ad indirizzare talune raccomandazioni all'onorevole Ministro delle Finanze, tanto maggiormente che l'onorevole Senatore Finali, relatore della Commissione, ha accennato nella sua accurata relazione ad altre raccomandazioni meritevoli di ogni considerazione.

La prima di queste raccomandazioni è rivolta all'onorevole Ministro per presentare al più presto possibile un progetto di legge per l'unificazione della legislazione sulla riscossione dei redditi patrimoniali dello Stato, dei Comuni e di altri enti morali legalmente esistenti. Egli non avea trascurato la risoluzione di un problema sì arduo nella presentazione di questo progetto di legge nella Camera elettiva con un articolo che estendeva ai redditi patrimoniali il privilegio finale contemplato nella legge del registro e bollo. Ma ben a ragione la Camera elettiva ha eliminato il proposto articolo, non essendo consentaneo ai buoni principî di ragion pubblica e privata d'innestare ad una legge di riscossione d'imposte le norme per la riscossione dei redditi patrimoniali.

Quando reggeva il Ministero delle Finanze l'onorevole Minghetti, si ebbe cura di elaborare un progetto di legge speciale per la riscossione dei redditi patrimoniali dello Stato, dei Comuni e di altri enti morali; progetto che fu a me comunicato per le mie osservazioni trasmesse al Ministero. Sin d'allora si prevede che non era facil cosa risolvere questo problema, ed io richiamai l'attenzione del Governo per presentare concrete proposte per la pronta esecuzione dei giudicati, senza turbare il regolare andamento dei servizi amministrativi. Ogni Governo civile deve rispettare i giudicati, e quando le amministrazioni dello Stato sono condannate al pagamento di somme determinate, i mezzi devono essere pronti per potersi eseguire i pagamenti. Ogni giorno si disputa se per non essere iscritta nei bilanci una partita di debito, si possa eseguire un giudicato immediatamente, o attendere un nuovo esercizio con la iscrizione in bilancio della partita dovuta. Un provvedimento legislativo è indispensabile per porre termine a tanti dispiace-

voli contestazioni; e son sicuro che l'onorevole Ministro delle Finanze nel presentare al più presto un progetto di legge per la riscossione dei redditi patrimoniali, vi comprenderà una disposizione in ordine alla esecuzione dei giudicati contro le pubbliche amministrazioni.

Un'altra raccomandazione io fo all'onorevole signor Ministro ed è quella di prendere in accurato esame, nella compilazione del regolamento, il modo come devenire al giudizio della bontà delle cauzioni degli esattori comunali. La legge attuale ha sottratto all'autorità giudiziaria la cognizione della idoneità della cauzione e l'ha demandata al prefetto, sentita la Deputazione provinciale. Si sa che i prefetti distratti da svariate e gravi occupazioni devono affidare ad altri la disamina dei titoli che si presentano in giustificazione della idoneità della cauzione in beni immobili; e si sono verificati deplorabili inconvenienti a discapito della finanza. Cosa incredibile, ma vera; si riconobbe e si dichiarò idonea pel valore di lire novantamila una cauzione sopra immobili che valevano appena lire trecento. Potrei moltiplicare altri esempî che sono a conoscenza mia e dell'onorevole Ministro delle Finanze. Da ciò la necessità di fare esaminare i documenti dall'avvocatura generale erariale, prima che il prefetto emani il decreto d'idoneità della cauzione. L'egregio comm. Mantellini, avvocato generale erariale, coadiuvato da'suoi valorosi sostituti, i quali prestano importanti servigi allo Stato per la difesa del pubblico erario, sono in grado di coadiuvare i prefetti nell'adempimento di un ufficio sì delicato.

Una terza raccomandazione spero che sarà accolta dal signor Ministro. Bene spesso avviene che si elevano conflitti di attribuzioni nelle controversie sulla riscossione delle imposte dirette; ed il Ministero delle Finanze, facendosi rappresentare dall'avvocatura erariale per sostenere i conflitti, è condannato alle spese del giudizio. Desidererei perciò che prima di proporsi dai prefetti conflitti, che non hanno fondamento di ragione, l'avvocatura erariale fosse consultata per la dignità del Governo e per lo interesse della finanza. I conflitti avventati paralizzano il regolare corso dell'amministrazione della giustizia.

L'ultima raccomandazione è quella di doversi dare provvedimenti efficaci per non vedere an-

gariati da esattori o commessi avidi i poveri contribuenti. Non rare volte avviene che i ruoli consegnati ai contribuenti pel pagamento delle rate d'imposta non corrispondono alle matrici originali, a discapito dei contribuenti ed a vergognoso profitto degli esattori. Un egregio funzionario di finanze si avvide una volta di questo vergognoso mercato, ed essendo ricorso a mezzi repressivi ricevè colpi di pugnale. Potrei moltiplicare gli esempî, ma qui mi fermo, confidando nel senno dell'onorev. Ministro.

Potrei aggiungere altre raccomandazioni, ma me ne dispenso per la ristrettezza del tempo. Do il mio voto favorevole al progetto di legge; e mi giova sperare che l'onorevole Ministro, non isdegnando le mie raccomandazioni, provvederà col regolamento a quanto ho avuto l'onore di rassegnare al Senato.

PRESIDENTE. Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io debbo ringraziare, anzitutto, l'onorevole Senatore Miraglia, dell'autorevole appoggio che dà a questo disegno di legge; e nel tempo stesso dichiaro che non solo apprezzo le osservazioni che egli ha fatto, ma procurerò di farne tesoro nella compilazione del regolamento per l'applicazione della legge.

La prima osservazione, o credo piuttosto raccomandazione, dell'onorevole preopinante, riguarda la più sollecita possibile unificazione dei vari procedimenti che ancora restano in Italia circa la riscossione delle rendite patrimoniali, e delle imposte locali.

A questo proposito l'onorevole Miraglia ben sa, anzi egli stesso l'ha rammentato, come il Ministero aveva proposto un articolo diretto appunto allo scopo di unificare questi vari e diversi procedimenti; ed avrà potuto rilevare dagli atti e dalla discussione parlamentare nella Camera dei Deputati, per quali motivi, non di merito, ma di opportunità, si fosse rinviata la soluzione di questo grave problema ad una legge speciale.

Ora, io non ho difficoltà di confermare qui quello che fu dichiarato e promesso alla Camera elettiva; cioè, che si procurerà dal Ministero di presentare, nel più breve tempo possibile, un progetto di legge speciale per questa tanto desiderata ed attesa unificazione; ed è ben inteso che questo progetto dev'essere compilato d'ac-

cordo tra i Ministeri delle Finanze, dell'Interno e di Grazia e Giustizia; poichè concerne non solamente la riscossione di alcune rendite demaniali, ma ancora le riscossioni d'interesse dei Comuni, delle Opere pie e del Fondo pel culto.

L'onorevole Miraglia ha parlato anche di alcuni inconvenienti che si sono verificati circa l'idoneità delle cauzioni degli esattori; e sta in fatto, che delle questioni a questo riguardo sono sorte; parecchie esattorie sono decadute per insufficienza di cauzioni; e la mancanza o la insufficienza delle cauzioni degli esattori hanno pur dato luogo talvolta a pretese da parte de' ricevitori provinciali.

Ora, l'idoneità delle cauzioni degli esattori, è giudicata dai Consigli comunali sotto la vigilanza de' Prefetti, imperocchè la finanza non ha rapporti diretti cogli esattori. Non è così per le cauzioni dei ricevitori provinciali; queste sono approvate dal Ministro delle Finanze, il quale non manca di sentire il voto dell'Avvocatura generale erariale, e di esaminare i documenti necessari a provare e la capienza e la libertà dei fondi sottoposti ad ipoteca.

Quindi per ciò che riguarda le cauzioni dei ricevitori provinciali, io credo che non vi sia nulla da fare, essendo il procedimento che si segue il più cauto ed il più corretto; e non vi è stato nessun caso, ch'io sappia, d'insufficienza di cauzione data da un ricevitore provinciale. Qualcosa si desidera per un più accurato esame delle cauzioni degli esattori comunali che, come ho detto, è di competenza dei Consigli comunali.

Inconvenienti se ne sono verificati, ma perchè possano essere minori in avvenire non si ometterà di vedere se e quali ulteriori disposizioni sia possibile introdurre nel regolamento.

Quanto poi alla determinazione dei limiti della competenza dei Prefetti e del potere giudiziario, l'amministrazione non può che stare alla legge. Qualora sorga controversia, decide la suprema Corte di cassazione di Roma, ed in tutti i casi, quando l'amministrazione è interpellata per l'indirizzo da seguire, non provvede senza aver prima sottoposto il dubbio al Consiglio di Stato, di cui d'ordinario segue il parere.

Un'ultima raccomandazione fece l'on. Senatore Miraglia in ordine ai commessi. E anche a questo proposito debbo dire che l'amministrazione delle finanze è continuamente in rapporto

coi Prefetti perchè vigilino, e impediscano che i commessi abusino della fiducia pubblica sia a danno dei contribuenti, sia a danno dell'erario.

E in qualche caso il Ministero, non contentandosi della vigilanza dei Prefetti, ha incaricato gl'intendenti delle finanze d'inviare ispettori sul luogo per verificare gli abusi che erano denunziati a carico dei commessi delle esattorie.

Fatte queste dichiarazioni in risposta all'onorevole Senatore Miraglia, che di nuovo ringrazio del suo appoggio alla presente proposta di legge, mi corre il debito di dire qualche breve parola intorno alle raccomandazioni fatte dalla Commissione permanente di Finanza per mezzo del suo egregio Relatore.

Io debbo fare qualche riserva sopra alcuni degli apprezzamenti e delle osservazioni, di ordine generale, che l'onorevole mio amico il Senatore Finali ha espresso nella sua elaborata Relazione.

Per esempio: non potrei convenire con lui che talvolta la costituzione dei consorzi può contribuire allo scopo contrario a quello che noi vogliamo, cioè ad allontanare la concorrenza. Io credo invece, e l'esperienza conferma che gli esattori, i quali possono disporre di un discreto capitale concorrono raramente alle piccole esattorie, le quali poi restano in balia a persone di nessun credito, e di poca fortuna, che, non avendo i mezzi di anticipare l'imposta fondiaria per gli effetti del non scosso per riscosso, decadono con grandissima facilità e con danno dei Comuni e dello Stato.

Potrei rammentare dei casi pratici che ogni giorno si presentano di esattorie decadute, le quali si sono dovute riappaltare poi con un aggio che è arrivato fino al 20 0/0; il che non avviene per l'esattorie grosse. E, se è egli vero che qualche Comune del consorzio pagherebbe forse un aggio minore, se avesse un'esattoria a sè, non è men vero d'altra parte che è questo il modo per avviarci ad una certa perequazione degli aggi, essendo pur giusto che i più forti sorreggano e aiutino i più deboli.

D'altronde non si può temere che sieno offesi l'interesse e l'autonomia del comune quando il consorzio obbligatorio non può essere costituito dal Governo se non in certi determinati casi e con certe garanzie, e quando vi sia il parere favorevole del Consiglio provinciale. Nè

questa autonomia è minimamente offesa, anche perchè il Comune avrà sempre il suo collettore, e la sua contabilità distinta.

Eguale non potrei convenire in un altro apprezzamento che si legge nella Relazione della Commissione permanente di Finanza, cioè che sia duro il riconfermare il carattere assolutamente reale dell'imposta fondiaria, in modo che l'acquirente del fondo, o il proprietario nel quale si consolidi l'usufrutto abbia debito di pagare le imposte non soddisfatte dal precedente possessore.

Io credo che con questo modesto ma utile ed importante progetto di legge che discutiamo, non si arrechi nessuna alterazione in questa parte al concetto della legge del 1871. Anche secondo quella legge l'imposta fondiaria è reale, e si riscuote qualunque sia il possessore o proprietario del fondo; ciò secondo le regole del diritto romano, e anche del nostro Codice civile. Se noi proponiamo un articolo per chiarire dubbi sorti in proposito, e che la giurisprudenza, sia del Consiglio di Stato, sia della Corte di cassazione ha sempre risoluto nel senso del nostro progetto di legge, pare che non facciamo nulla che possa aggravare il peso della imposta fondiaria, o renderla più dura alle popolazioni.

La Commissione di finanza ha fatto anche delle raccomandazioni. Queste saranno certamente tenute in pregio dal Ministero, anzi ad alcune di esse si è già anticipatamente soddisfatto.

Primieramente si raccomanda che si affretti la soluzione del problema delle quote minime, che con un addiettivo molto felice l'onorevole Relatore chiama *faticoso*: tale veramente è. Esso sta innanzi alla Camera dei Deputati, ed io spero che si troverà una soluzione equa che non comprometta le finanze locali e torni di sollievo vero e non effimero ai contribuenti.

Un'altra raccomandazione fu fatta in ordine alla tariffa. Qui la Commissione osserva che può parere esorbitante la facoltà che si concede al Governo di stabilire la tariffa per le spese di riscossione. Ma questa facoltà fu già altre volte conceduta.

E d'altronde è impossibile stabilire con una legge la tariffa delle spese di riscossione. Posso poi assicurare l'onorevole Relatore e il Senato che alcuni studi sono stati fatti per concepire.

ed attuare una tariffa, la quale raggiunga lo scopo di non sorpassare mai colle spese di riscossione l'ammontare delle quote minime d'imposta, e raggiunga altresì l'intento che l'esattore possa essere risarcito della perdita per le minime riscossioni col vantaggio che riceve dalle riscossioni di imposte di maggiore momento, ma non abbia però a fare nessun lucro di qualche rilievo.

Una savia raccomandazione è anche fatta dall'onorev. Relatore, cioè che si abbia bene a studiare se convenga passare l'Amministrazione dei beni che si devolvano pel pagamento delle imposte, dal Demanio all'Amministrazione delle imposte dirette.

Questo è un punto di servizio amministrativo interno, di molta importanza che sarà certo accuratamente studiato.

Finalmente ci si raccomanda di adottare il Bollettario-valori per la riscossione delle imposte. Io debbo qui dichiarare che il Bollettario-valori è stato una utile e molto pregevole invenzione di un distinto funzionario dell'Amministrazione delle finanze, il quale l'ha presentata anche all'Accademia dei Lincei.

Io non ho mancato di farlo applicare praticamente nella riscossione del dazio consumo, e nella città di Napoli è finora bene riuscito. Continuo a farne fare applicazione in altri rami di servizio pubblico; per esempio, nelle riscossioni del lotto, e desidero e intendo che si faccia l'esperimento anche per la riscossione delle imposte dirette; ma non posso dichiarare fino a qual punto potrò rendere precettivamente obbligatorio l'uso di questo bollettario per la riscossione delle imposte dirette, perchè temerei di stimolare troppo l'avidità degli esattori, i quali potrebbero prenderne pretesto a non ammissibili pretese.

Ad ogni modo, la raccomandazione fatta a questo proposito dalla Commissione di Finanza, era stata, si può dire, già soddisfatta dall'Amministrazione.

Fatte queste dichiarazioni e date queste sommarie risposte, io spero che il Senato vorrà coronare del suo favorevole suffragio questo progetto di legge, il quale è fondato sopra una ricca esperienza di più di 10 anni, è conforme ai voti del Consiglio di Stato, ai dettati della giurisprudenza, dei tribunali; ed ha lo scopo di garantire viemmeglio gl'interessi

dello erario senza nuocere a quello degli esattori, e di arrecare notevole vantaggio ai contribuenti.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *Relatore*. Debbo cominciare dal ringraziare l'on. signor Ministro da parte della Commissione permanente di finanza dell'accoglienza che egli si è compiaciuto fare alla più parte delle raccomandazioni ch'essa gli ha rivolte; e ringraziarlo poi in nome mio personale per la cortesia e l'amorevolezza delle sue espressioni verso di me.

Le sue dichiarazioni, specialmente in quanto riguardano la formazione della tariffa, per le spese, il passaggio dei beni devoluti allo Stato, per non riescito esperimento dell'espropriazione, e il bollettario-valori, che potrebbe garantire i contribuenti dalle angherie e dalle frodi, debbono essere accolte con piena soddisfazione, perchè sarebbero un vero miglioramento nel nostro sistema di riscossione delle imposte.

Nell'argomento speciale della tariffa dei compensi dovuti agli esattori per le spese degli atti esecutivi, la Commissione veramente non ha detto una parola, la quale potesse essere interpretata come censura all'on. Ministro, d'aver usato troppo largamente della facoltà che gli diede il Parlamento.

Ha detto solamente, che la facoltà al Ministro di stabilire una tariffa, senza porre nè una norma nè un freno qualunque, era una delle più ampie facoltà che un Parlamento potesse dare ad un Ministro: siffatta prova di fiducia è al certo ben meritata dall'on. Magliani; ma non credo, che egli possa mettere in dubbio, che sia una delle più ampie facoltà che un Parlamento possa dare ad un'amministrazione.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. È stata sempre data.

Senatore FINALI, *Relatore*. Sì; ma non ispiaccia all'on. signor Ministro, che gli abbiamo fatta quella avvertenza, affinchè possa averla sempre presente nell'usare di questa sua facoltà. E poichè nelle sue dichiarazioni vi è questo concetto, che il carico a titolo di spesa per atti esecutivi non debba mai eccedere l'ammontare dell'imposta stessa, e che gli esattori nell'insieme dei diritti riscossi per gli atti esecutivi debbano trovare semplicemente un compenso delle spese fatte, e non fare illeciti

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1882

guadagni, il Senato deve essere tanto più tranquillo sulla facoltà che lascia al buon criterio ed alla equanimità del signor Ministro.

In quanto ai due punti, sui quali il signor Ministro ha dichiarato non essere perfettamente d'accordo colla Commissione, egli stesso intende, io credo, che sarebbero materia a lunga e profonda discussione, la quale ora non si può fare. Ma se è vero che in molti casi la costituzione dei consorzi possa tornare ad utile dei Comuni, mi pare sia difficile il poter negare *a priori*, che la costituzione obbligatoria di un consorzio possa riescire dannosa a questo od a quel Comune; e siccome il Comune che si rifiuta di unirsi in consorzio si fonda sul principio della propria autonomia, e siccome può esservi caso che si conculchi questa autonomia a suo danno, mi pare non sia cosa eccessiva raccomandare all'onor. signor Ministro di tener conto di questa situazione di cose, e di non imporre ai Comuni l'obbligatorietà del consorzio, se non nei casi che il vantaggio d'ogni Comune consorziato sia veramente evidente, ed in cui il rifiuto non dipenda da ragioni di vero interesse comunale, ma dipenda da intenti di favore, da gare, o da puntigli locali.

E poichè venni a questo particolare, mi permetta il signor Ministro di comunicargli un dispaccio che la Commissione permanente di Finanza ha ricevuto dal Sindaco del Comune di S. Stefano di Comelico, nell'interesse di alcuni Comuni dell'alta valle del Piave nel Cadore, i quali appunto credono che sarebbero molto danneggiati, quando non si rispettassero le esattorie autonome che essi vogliono costituire.

Siccome un dispaccio telegrafico non è un atto arrivato al Senato nella forma delle petizioni, non credo che il Senato possa deliberare su questo; ma l'onorevole Ministro permetterà tuttavia, che la Commissione di Finanza glielo comunichi, raccomandandolo alla sua considerazione.

Inquanto al carattere reale dell'imposta fondiaria, la Commissione non poteva pensare certamente di metterlo in forse. Ha notato però che la nuova disposizione, la quale si scrive nella nostra legge, vale a dire, che lo stabile in tutti i casi debba rispondere per l'imposta dovuta per l'anno in corso e per l'anno precedente, in qualche caso può veramente riescire gravosa tanto, da confinare colla ingiustizia.

Abbiamo il caso della successione, il caso della compra e vendita, che si prestano a conciliare quest'onere nel possessore nuovo dello stabile coi diritti suoi propri.

Nel caso della successione si può dire: vi è pervenuto per successione uno stabile, un po' diminuito di valore, perchè aveva un debito d'imposta, ma è pur sempre un beneficio; nel caso di compra e vendita si può dire: Eh! state attenti, verificate bene se c'è un debito d'imposta; e se questo c'è, diminuite d'altrettanto il prezzo. Ma nel caso di cessazione di usufrutto, in cui uno entra nel pieno godimento d'una proprietà, che già era sua, non sarà cosa, se non ingiusta almeno troppo dura, che questo nuovo possessore debba ricevere il suo diminuito di valore pel debito d'un'imposta, che non fu mai sua, e che era dovuta da chi non ebbe con lui alcun rapporto contrattuale, e che possedeva a titolo temporaneo lo stabile antecedentemente a lui?

Ma comunque sia, questi sono due punti assai gravi, i quali hanno motivato alcune considerazioni della Commissione di Finanza, che partono dal concetto generale, che sia oramai tempo, permettendolo la migliorata condizione finanziaria, di mirar sempre nel nostro sistema di riscossione delle imposte, a conciliare l'interesse del fisco colla giustizia e coll'equità.

La Commissione permanente di Finanza non ha fatto proposte: è ben contenta che l'onor. Ministro abbia benevolmente accolte quelle sue raccomandazioni ed avvertenze, le quali nell'esecuzione della legge e nella rinnovazione dei contratti quinquennali, possono aver facilmente una soddisfazione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole signor Ministro delle Finanze.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Dirò due sole parole perchè non voglio che il Senato rimanga sotto l'impressione che questa, che sta per votare, sia una legge fiscale che peggiori lo stato attuale delle cose.

Quanto ai consorzi io dichiaro ancora una volta che il Ministero non decreterà mai il consorzio obbligatorio se non quando sarà chiaramente provato l'interesse dei contribuenti, e dei Comuni. E la condizione che sia favorevole il parere del Consiglio provinciale è la più efficace garanzia.

Rammenti l'onorevole Finali che la facoltà

di firmare consorzi obbligatori era più larga nella precedente di quella che sia colla legge che oggi si propone.

Se poi questa facoltà non vi fosse in modo assoluto, e in nessun caso, io credo che sarebbe impossibile collocare bene le 8000 e più esattorie del regno.

Godo poi di riconoscere che l'onorevole Finali conviene con me che l'imposta fondiaria è un peso veramente reale; tale è per il Codice civile, tale è per la legge che stabilisce questa imposta, tale per la legge del 1871, tale pel progetto che stiamo discutendo. E se noi dichiariamo in modo più esplicito le conseguenze giuridiche di questo principio, lo facciamo unicamente per togliere la possibilità che si rinnovino dubbi che in passato si presentarono, e che tanto in via amministrativa dal Consiglio di Stato, quanto in via giudiziaria dalla Corte di cassazione di Roma, furono risolti in un senso pienamente conforme alla disposizione che ora proponiamo.

Dopo ciò non mi rimane altro ad aggiungere, salvo che ringraziare l'onorevole Finali, delle ultime parole specialmente, della sua relazione, colle quali dice: « Che sarebbe grave danno pel pubblico e per l'erario il non procedere all'approvazione sollecitata di questo progetto di legge ».

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, la discussione generale è chiusa. Ora si procede alla discussione speciale.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI legge:

#### Art. 1.

Agli articoli 2, 23, 43, 54, 56, 57, 65, 69 e 82, delle leggi del 20 aprile 1871, N. 192, e 30 dicembre 1876, N. 3591, (serie 2<sup>a</sup>), sono sostituiti i seguenti:

« Art. 2. I Comuni, per gli effetti di questa legge, possono riunirsi in consorzio fra di loro.

« I Consorzi, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali, sono approvati dal prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

« Su proposta del prefetto, sentiti i Consigli comunali, e col parere favorevole del Consiglio provinciale, possono per Decreto Reale riunirsi in Consorzio più Comuni della medesima circoscrizione mandamentale o distrettuale.

« I Consorzi sono rappresentati dal collegio dei Sindaci dei Comuni associati sotto la presidenza del Sindaco del Comune capoluogo di mandamento o di distretto, ovvero del Comune più popoloso fra gli associati.

« Art. 23. Le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette sono ripartite in sei rate bimestrali uguali e pagabili alle epoche seguenti:

« 10 febbraio;

« 10 aprile;

« 10 giugno;

« 10 agosto;

« 10 ottobre;

« 10 dicembre.

« Art. 43. L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia trovata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale la imposta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio, o la principale residenza nel Regno quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del Comune nel quale la imposta è dovuta.

« Alla esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale la imposta è dovuta non si procede se non in caso d'insufficienza della esecuzione sugli immobili esistenti nel detto Comune, e il procedimento a richiesta dell'esattore creditore si fa per mezzo degli esattori locali, colle norme dettate nel capoverso dell'art. 53.

« L'esattore per la riscossione della imposta dell'anno in corso e del precedente ha diritto di procedere sull'immobile pel quale la imposta è dovuta, quand'anche la proprietà o il possesso siano passati in persona diversa da quella iscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo.

« Art. 54. Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il pretore con Decreto, da pubblicarsi a cura del cancelliere nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente, ordina che si proceda, nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento sulla metà del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'art. 51.

« Non presentandosi oblatori, nemmeno al terzo esperimento, l'immobile è devoluto di diritto allo Stato, per una somma corrispondente

all'ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte erariali, sovrimposte e relative spese di atti esecutivi, da non oltrepassare però la metà del prezzo come sopra indicato, e salve le disposizioni contenute nell'art. 87 per il caso che l'esecuzione risulti insufficiente.

« La detta somma che andrà prima a sconto delle imposte e sovrimposte, poi delle spese, sarà rimborsata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.

« L'esattore non può essere mai deliberatario.

« Art. 56. Quando l'esattore agisce in via esecutiva sugli immobili posti nel Comune dell'Esattoria per tasse diverse dalla fondiaria, o quando agisce per la fondiaria sopra immobili posti fuori del Comune della Esattoria, il prezzo ricavato dalla vendita o quello per cui restò il fondo devoluto, si depositano nella Cassa dei depositi e prestiti, e l'esattore deve provocare il giudizio di graduazione davanti la competente autorità giudiziaria.

« Art. 57. È ammesso il riscatto dei beni immobili di cui fu espropriato il contribuente a norma degli articoli 53 e 54 in favore del debitore espropriato e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il deliberamento abbia avuto luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato giusta l'art. 663 del Codice di procedura civile.

« È pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografari con data certa e oppo-  
nenti, nel solo caso in cui l'immobile è devoluto allo Stato. Il creditore ipotecario che riscatta l'immobile dal compratore e il creditore chirografario che lo riscatta dallo Stato esercitano sull'immobile i diritti che loro competono, rimanendo salve le ragioni sul prezzo che superasse la somma del debito verso l'esattore, pel quale ebbe luogo la espropriazione.

« L'esercizio del diritto di riscatto e le ragioni sul prezzo devono farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento, mediante domanda presentata al pretore.

« La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella cancelleria della pretura o del montare del prezzo della vendita e dei relativi interessi al 5 per cento oltre l'offerta al compratore del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell'acquisto o, in caso di devoluzione, del prezzo per cui avvenne.

« Il pretore, con suo decreto, dichiara effettuato il riscatto.

« Col riscatto il creditore ipotecario subentra per la somma sborsata nel privilegio dello Stato sopra l'immobile.

« Nel caso di concorrenza nell'esercizio del diritto di riscatto il contribuente è preferito al creditore ipotecario, e questo al creditore chirografario.

« Il direttario, avvisato o no, salvo il disposto dell'art. 67, si preferisce ai creditori nel riscatto del fondo, che dall'esattore si vende come libero.

« Art. 65. Gli atti esecutivi intrapresi dall'esattore sopra mobili col pignoramento, e sopra immobili colla trascrizione dell'avviso d'asta nell'ufficio della conservazione delle ipoteche, non possono essere interrotti od arrestati da altro procedimento ordinario in via esecutiva.

« Ove l'esattore trovi che i beni mobili od immobili sono già colpiti da altro procedimento esecutivo ordinario in virtù di atto di pignoramento quanto ai mobili, o di trascrizione del precetto di pagare quanto agli immobili, potrà o procedere sopra i frutti pendenti del fondo compreso nel precetto trascritto pel pagamento d'imposte garantite da privilegio sui frutti medesimi, ovvero intimare al creditore, che ha eseguito il pignoramento o fatto il precetto, che paghi l'imposta. Ed ove il creditore non adempia all'ingiunzione, l'esattore resta surrogato di diritto negli atti esecutivi già iniziati e li continuerà colle forme e colle norme della presente legge.

« Art. 69. Le spese di esecuzione regolate dalla legge sono a carico dei contribuenti morosi, e sono percette dall'esattore in misura graduale su di ogni debito giusta una tabella da pubblicare dal Ministro delle Finanze col regolamento alla presente legge.

« Art. 82. È in facoltà del contribuente di pagare anche direttamente in mano del ricevitore provinciale, il quale non potrà rifiutarsi a riceverla, tutta o parte della rata d'imposta da esso dovuta, a condizione di consegnare la ricevuta all'esattore un giorno prima di quello in cui questi è tenuto a fare il suo versamento.

« Questa ricevuta sarà dall'esattore incassata come contante, e il contribuente incorrerà nella multa di cui all'art. 27 se il pagamento al ri-

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1882

cevitore fu fatto dopo gli otto giorni indicati dall'articolo medesimo ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo primo ora letto.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. L'articolo primo accenna ed indica taluni articoli della legge i quali meritano una modificazione. Quindi mi pare che sia meglio leggere separatamente ciascuno di questi articoli per potervi presentare le opportune osservazioni.

PRESIDENTE. Scusi, signor Senatore, questo progetto di legge consta di due soli articoli; è vero che il primo comprende vari capoversi, ma sono tutti capoversi di un articolo solo.

Senatore MIRAGLIA. È una enunciativa di articoli, disgiunti tra loro e che regolano cose di un ordine diverso.

PRESIDENTE. È stato letto due volte, ripeto, prima per la discussione generale e poi nella speciale.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Parmi che la citazione dell'art. 53 nel primo capoverso dell'art. 43 sia un errore di stampa; dovendosi invece citare l'art. 33.

Tale era la dizione dell'art. 43 della legge in vigore 21 aprile 1871; e se si pongono a riscontro gli articoli 33 e 53, si rileva a prima vista che la citazione deve essere quella dell'art. 33. La evidenza dell'errore di stampa mi dispensa da qualunque considerazione. Prego soltanto l'egregio Relatore della Commissione di fare questo confronto, dando uno sguardo all'art. 43 del testo della legge 21 aprile 1871.

Senatore FINALI, *Relatore*. Mi pare difficile sia l'art. 33 e non il 53; se non che la grande autorità dell'on. Senatore Miraglia, competentissimo in questa materia, m'impone.

L'art. 33 parla di esecuzione sui mobili; mi pare impossibile che si voglia riferire a quell'articolo, in questo art. 43, nel quale si parla di esecuzioni sopra gl'immobili; invece è l'articolo 53, citato in quest'articolo, che veramente parla di esecuzione sugli immobili.

Mi pare quindi che l'art. 53 sia quello al quale vuole alludere l'art. 43 della legge che stiamo discutendo.

Infatti quest'articolo dice così: « Mancando nel primo incanto...

Senatore MIRAGLIA. Questo non ha che fare.

Senatore FINALI, *Relatore*. Come non ha che fare?

PRESIDENTE. Prego l'on. Senatore Miraglia di non interrompere il signor Relatore.

Senatore FINALI, *Relatore*. Mi pare sia necessario ch'io mi dilunghi alquanto per spiegarmi più chiaramente.

L'art. 43 al secondo paragrafo, dice:

« All'esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del Comune, nel quale la imposta è dovuta, non si procede, se non in caso di insufficienza della esecuzione sugli immobili esistenti nel detto Comune e il procedimento a richiesta dell'esattore creditore si fa per mezzo degli esattori locali, colle norme dettate nel capoverso dell'art. 53 ».

Nell'art. 53 si dice:

« Mancando nel primo incanto offerte superiori al prezzo come sopra determinato, il Pretore con decreto dichiara che si procederà al secondo esperimento nel giorno preferito a quest'uopo dall'avviso d'asta, e col ribasso di un decimo sul detto prezzo.

« Tale decreto, tre giorni prima di quello fissato per il secondo esperimento, deve affiggersi alla porta esterna della Pretura, ed a quella della casa del Comune nel quale sono situati gl'immobili del debitore ».

Ora, siccome quest'art. 53 riguarda un modo di procedura nella esecuzione sui beni immobili parmi, ripeto, che possa essere convenientemente citato in questo art. 43, il quale parla appunto di esecuzione sui beni immobili.

L'art. 33 di cui parlava l'on. Miraglia discorre invece soltanto delle esecuzioni sui mobili.

E dice:

« Trascorso inutilmente il termine di giorni cinque fissato dall'art. 31 per i debitori morosi, l'Esattore procede per mezzo dei suoi messi al pignoramento dei beni mobili del debitore esistenti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta, compreso anche i fitti e le pigioni da scadere entro l'anno, ed eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

Lo stesso art. 33 poi soggiunge:

« Pel pignoramento e successivi atti di esecuzione sui mobili del debitore esistenti fuori

del Comune nel quale l'imposta è dovuta, si procede ai termini della presente legge, e con diritto al compenso, per le spese di cui all'art. 69, dall'esattore del rispettivo comune nel quale i mobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore ».

Ora, l'on. Miraglia è del parere che in quest'art. 43 dovesse essere citato, come fa il vigente articolo della legge del 1871, l'art. 33 e non il 53 per analogia colla materia dell'ubicazione, perchè si tratta d'immobili esistenti fuori del Comune. Ma siccome nell'articolo che stiamo discutendo si parla di esecuzione sugl'immobili, pare che l'articolo da citarsi debba essere il 33. Del resto la Commissione attende nuove spiegazioni dall'onor. Senatore Miraglia per vedere di chiarire il dubbio; e quindi esprimere il proprio avviso sulle osservazioni da lui fatte.

Senatore MIRAGLIA. Il procedimento tracciato dalla legge 21 aprile 1871 non si è inteso di modificare, altrimenti si sarebbero sconvolti da capo a fondo i principî che informano la procedura speciale. L'art. 43 adunque non si è inteso di modificare, essendo in armonia con l'art. 33 che è conservato. Evidente adunque è l'erronea citazione dell'art. 53. Non vorrei che si aprisse il varco a questioni per essersi erroneamente citato un articolo di legge.

Non altro ha voluto il Governo, che proporre un capoverso all'art. 23 per troncane le controversie ventilate nei tribunali e decise contro l'amministrazione delle finanze, nel caso in cui non era proprietario o possessore del fondo espropriato per debito d'imposta la persona iscritta nel ruolo. L'imposta colpisce il fondo indipendentemente dalla persona che ne è proprietario o possessore, e quindi bene a ragione la proposta è intesa a garantire la imposta, benchè la persona iscritta al ruolo non abbia il possesso o la proprietà del fondo.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io credo che la citazione dell'art. 53 possa rimanere perchè veramente anche il capoverso dell'art. 53 della legge del 1871 ha un'analogia colla materia che si discute, ma non è men vero che sarebbe conveniente citare anche l'art. 33 che riguarda appunto il caso di esecuzione sopra immobili, che sieno fuori del territorio del Comune. Ciò posto, si può supplire riportando per intero nel regolamento il testo dell'art. 33, a cui non si è punto inteso di derogare. Quindi

può rimanere la citazione dell'art. 53, perchè si riferisce a un caso che ha analogia anche con la materia regolata dalla legge attuale. Nel regolamento poi si ripeterà per intero il testo dell'art. 33 di cui parlava l'on. Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Anche la Commissione crede che l'art. 53, in quest'art. 43, non sia male a proposito citato; ma dietro le osservazioni dell'onorevole Miraglia intorno all'applicabilità dell'art. 33, il quale, benchè riguardi l'esecuzione sui mobili, può essere applicabile ad ogni caso, in cui bisogni procedere ad esecuzioni fuori del Comune, la Commissione stessa crede che la dichiarazione dell'onor. Ministro delle Finanze sia opportunissima, per togliere di mezzo ogni dubbio; e che quindi convenga riprodurre testualmente l'art. 33 nel regolamento che si dovrà immancabilmente fare per la esecuzione di questa legge.

Senatore MIRAGLIA. Restiamo adunque intesi che il Governo altro non ha inteso che di proporre un capoverso aggiuntivo all'art. 43 della legge 20 aprile 1871; e ne avea ben donde. Imperciocchè frequenti erano i dibattiti davanti l'autorità giudiziaria, se l'esattore per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente avesse diritto di procedere sull'immobile, quando la proprietà o il possesso si trovavano passati in persona diversa da quella iscritta nel ruolo; ed in giudizi di simil natura la finanza rimaneva soccombente. Da ciò la necessità di dover definire per legge che la imposta si paga dal fondo, ancorchè la persona che possiede l'immobile sia diversa da quella iscritta nel ruolo.

Ma pei due primi capoversi dello stesso articolo 43 il Governo non ha proposto nè avea ragione di proporre alcun emendamento, cosicchè si deve considerare come un errore di stampa la citazione dell'art. 53.

PRESIDENTE. Non essendo proposto alcun emendamento, se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'art. 1.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.  
(Approvato).

#### Art. 2.

Le innovazioni introdotte dalla presente legge andranno in vigore col 1° gennaio 1883, e per

l'esercizio del terzo quinquennio che allora comincia.

Le operazioni preliminari per l'appalto delle esattorie e ricevitorie, da essere compiute avanti la stipulazione dei nuovi contratti, sono determinate dal regolamento ordinato dall'art. 102 della legge 20 aprile 1871.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Perdoni signor Presidente, abbiamo approvato l'art. 1° della legge solamente fino all'art. 54. Ci sono però questioni gravi all'art. 56 e 57. Prego il signor Presidente di farne proseguire la lettura, dovendo io presentare alcune osservazioni, non coll'intendimento di emendare la legge, poichè comprendo benissimo che non si possono fare in questo momento emendamenti, ma le spiegazioni che si vorranno dare possono essere utili per meglio intendere il significato della legge.

PRESIDENTE. Torno a ricordare che l'intero primo articolo con tutti i suoi capoversi fu letto due volte, e poi, posto ai voti, venne approvato. Dunque adesso la discussione si apre sull'art. 2 del quale si dà nuova lettura.

(Vedi sopra).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo secondo articolo.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Poichè non si tratta di presentare emendamenti, ma di fare delle raccomandazioni all'onorevole Ministro delle Finanze, io richiamo la sua attenzione sulle modificazioni portate col progetto di legge agli articoli 54, 56 e 57 della legge 11 aprile 1871.

Approvo la spiegazione data all'art. 54, che nel caso di devoluzione dell'immobile allo Stato, all'immobile medesimo si dà il valore della metà del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'art. 51; cosicchè se il debito d'imposta è maggiore di questo prezzo, il contribuente non è liberato per la deficienza, e lo Stato conserva la sua azione contro di lui per riscuotere la somma residuale.

Savia e giusta è la spiegazione fatta con lo art. 56, che quando l'esattore agisce in via esecutiva sugli immobili posti nel Comune della esattoria, per tasse diverse dalla fondiaria sopra immobili posti fuori del Comune della

esattoria, lo Stato nel caso di devoluzione per mancanza di oblatori si considera come compratore, obbligato a depositare il prezzo, per cui resti il fondo devoluto.

Non avendo lo Stato privilegio nei casi preveduti da questo art. 66, è giusto che sul prezzo venga aperto il giudizio di graduazione.

Ed in quanto all'art. 57 relativo al riscatto, debbo osservare che si è aggiunta la disposizione che il contribuente, volendo esercitare il riscatto nel caso in cui l'immobile è devoluto allo Stato, deve pagare il prezzo, pel quale avvenne la devoluzione, cioè la metà di quello indicato nel secondo capoverso dell'art. 51. Per verità io inclinerei a ritenere che il contribuente per esercitare il riscatto a fronte dello Stato, debba estinguere l'intero debito d'imposta, altrimenti profitterebbe del beneficio del riscatto e potrebbe alienare il fondo senza che verso lo Stato avesse pagato il debito d'imposta. Col regolamento l'onorevole Ministro potrebbe dare gli opportuni provvedimenti per impedire che un beneficio di legge si convertisse in strumento di frode.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. L'onorevole Senatore Miraglia ha fatto delle savie osservazioni, non sull'art. 2 che è ora in discussione, ma sulle modificazioni proposte coll'articolo primo del disegno di legge all'art. 54 della legge 1871. Quindi torniamo un po' indietro, ma ad ogni modo mi pare che egli abbia molto giustamente chiarito il concetto della modificazione che il Ministero ha proposto e la Camera dei Deputati ha approvato.

Secondo la legge 1871, l'immobile, messo la seconda volta all'incanto, era devoluto al demanio, e qualche esattore pretendeva che questa devoluzione importasse il pagamento completo di tutto il debito dell'imposta, anche quando il valore del fondo fosse inferiore.

Il Consiglio di Stato ha opinato doversi respingere questa pretesa; ma la giurisprudenza dei tribunali è stata varia. Molti esattori, per verità devo dichiararlo, non hanno insistito, riconoscendo che non avevano ragione.

Ora, lo scopo della disposizione proposta è appunto di dichiarare che quando l'immobile in seguito al terzo incanto è devoluto allo Stato, questa devoluzione non importa il pagamento totale del debito dell'imposta, dimodochè se il valore dell'immobile sia inferiore al debito

medesimo, si ha il diritto di procedere contro l'esattore pel di più, salvo a lui di far valere i suoi diritti per il titolo d'insufficiente esecuzione, ai termini dell'art. 87 della legge 1871. E a questo modo s'impedisce anch' qualunque fraudolento concerto a danno della finanza.

Ciò, dunque, che ha detto l'onorevole Miraglia circa il concetto della disposizione e la utilità dei suoi effetti, è giusto, e mi pare che sia anche ragionevole ciò che egli osserva, vale a dire che quando si apra un giudizio di graduazione sul prezzo che l'aggiudicatario deve versare alla cassa Depositi e prestiti, se l'amministrazione è creditrice di altre imposte, naturalmente deve far valere il suo diritto di privilegio per il pagamento nel concorso degli altri creditori.

Infatti possono avvenire due casi. Può avvenire che l'esattore proceda non solo per debiti d'imposta fondiaria, ma anche per debiti d'imposta di ricchezza mobile; e allora la disposizione modificata dall'art. 54 della legge 1871 ha la sua piena esecuzione e per un'imposta e per l'altra. Può avvenire invece che si proceda solo per debiti d'imposta fondiaria, e allora nella ripartizione del prezzo ricavato dall'immobile, mentre l'amministrazione preleva il suo credito d'imposta fondiaria per il quale si procedette all'esecuzione, può far valere anche i suoi diritti nel modo consentito dal Codice civile e dalle leggi speciali per le altre imposte di cui è creditrice.

Del resto io non ometterò di studiare l'argomento quando si tratterà di redigere il regolamento a cui accennava l'onorevole Miraglia, affinché questi criterî che ho sommariamente esposti siano tradotti, in quanto torni possibile, in disposizioni positive.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola pongo ai voti l'art. 2° testè letto.

Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere. (Approvato).

Si procederà poi allo scrutinio segreto del progetto di legge or ora approvato per alzata e seduta.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

#### Presentazione di 12 progetti di legge.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato quattro progetti di legge:

« Bonificazioni delle paludi e terreni paludosi »;

« Aggiunte e modificazioni all'elenco delle opere idrauliche di prima e seconda categoria »;

« Convenzione per la concessione alle Società delle strade ferrate Sarde delle costruzioni ed esercizio da Terranuova al Golfo degli Aranci »;

« Convenzione pel riscatto delle ferrovie: Vicenza-Thiene-Schio; Vicenza-Treviso; Padova-Bassano; Pisa-Colle Salvetti; Tuoro-Chiusi ».

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Vuol parlare su queste comunicazioni?

Senatore PECILE. Appunto.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PECILE. Stante la grande importanza degli interessi che si collegano all'approvazione della legge pel riscatto delle ferrovie del Consorzio veneto, prego il Senato a volere accordare l'urgenza a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione dei progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

Il signor Senatore Pecile ha fatto istanza che il progetto di legge relativo alle concessioni pel riscatto delle ferrovie Vicenza-Thiene-Schio; Vicenza-Treviso; Padova-Bassano; Pisa-Colle Salvetti; Tuoro-Chiusi, sia dichiarato d'urgenza.

Non essendoci opposizione, l'urgenza è ammessa.

Il signor Ministro Guardasigilli ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato alcuni progetti di legge, che furono già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

« Aggregazione dei Comuni che costituiscono il mandamento di Monte Chiari al distretto notarile di Brescia »;

« Facoltà al Governo di applicare alcuni consiglieri alle Corti d'appello di Catania e Catanzaro »;

« Rinnovazioni delle domande per tra-

SESSIONE DEL 1880-81-82. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1882

scrizioni, iscrizioni e annotazioni fatte il 13 dicembre 1880 all'Ufficio di conservazione delle ipoteche di Messina ».

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro Guardasigilli della presentazione di questi tre progetti di legge che saranno stampati e distribuiti agli uffici.

Il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica ha la parola.

BACCHELLI, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge, già discussi ed approvati nell'altro ramo del Parlamento:

« Riordinamento degli Istituti superiori di magistero femminile in Roma e Firenze »;

« Autorizzazione di spese per pagamento dei lavori necessari all'assetto definitivo delle cliniche universitarie nello Spedale di Sant'Orsola in Bologna »;

« Abolizione del contributo che sotto il nome di ratizzi pagano alcuni Comuni delle Provincie napoletane pel mantenimento dei Licei ginnasiali e Convitti nazionali ».

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica della presentazione di questi progetti di legge che saranno stampati e distribuiti agli uffici.

La parola è al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato, d'accordo coi Ministri dell'Interno, e delle Finanze, un decreto reale per ritirare un progetto di legge intorno al trasporto del vivaio di viti americane dall'Isola di Montecristo a quella di Pianosa, essendosi anche in quel vivaio manifestata la flossera.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questo decreto reale.

Il signor Ministro della Marina ha la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, riguardante l'estensione ai militari di bassa forza passati nel personale dei capi-tecnici e capi-operai della Marina, dell'articolo 36 della legge 3 dicembre 1878.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Marina della fatta presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

La parola spetta al Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Ho chiesto la parola per rammentare che, da un mese circa, io ho presentato una domanda d'interpellanza al signor Ministro delle Finanze, relativamente ad un decreto reale 6 marzo 1881, col quale s'istituiscono uffici tecnici di finanza. Il giorno in cui ho presentato la domanda d'interpellanza il signor Ministro non era presente, ma senza dubbio il Ministro di Grazia e Giustizia, suo Collega, lo avrà avvertito della mia domanda che deposi al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Leggo la sua interpellanza:

« Il sottoscritto in conformità dell'art. 75 del Regolamento del Senato dichiara essere suo intendimento di interpellare l'on. signor Ministro delle Finanze intorno la organizzazione degli uffici tecnici di finanza istituiti col R. decreto 6 marzo 1881 ».

Questa interpellanza fu già annunciata nella tornata del 16 febbraio 1882.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Vedendo al banco dei Ministri l'on. Ministro delle Finanze, mi permetto domandargli se intende di rispondere oggi stesso alla mia interpellanza o preferisce fissare altro giorno, che pregherei però fosse prossimo, poichè la mia interpellanza è già stata da più di un mese annunciata.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io sono a disposizione del Senato: se esso lo crede potrei rispondere anche oggi.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Avendo l'on. Signor Ministro dichiarato che è pronto a rispondere anche subito, e potendo io d'altra parte assicurare il Senato che sarò brevissimo, se il signor Presidente me lo permette, potrei svolgere immediatamente la mia interpellanza.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io non ho nulla ad opporre a che abbia luogo lo svolgimento dell'interpellanza dell'on. Brio-

schì; mà in pari tempò desidero che non venga alterato l'ordine del giorno.

Chiedo quindi che si proceda inanzi tutto alla discussione del disegno di legge che è ora iscritto per primo all'ordine del giorno, quello, cioè, che concerne l'approvazione del Codice di commercio.

Questo disegno di legge è dall'Ufficio Centrale del Senato accettato senza alcuna modificazione, qualè venne ad unanimità proposto dalla Commissione della Camera elettiva alla Camera stessa; ragione per cui non darà luogo a discussione, o tutt'al più porterà una discussione brevissima.

Mi dispiacerebbe che l'approvazione di questo disegno di legge ritardasse al di là delle ferie, poichè ciò sarebbe di grandissimo pregiudizio. Infatti, come il Senato conosce, approvato che sia il progetto del Codice, conviene procedere alla compilazione di molti regolamenti, come pure alla revisione e ad eventuali modificazioni del Codice stesso, il quale d'altra parte deve andare in vigore col 1° gennaio dell'anno venturo; sicchè qualche mese prima di quel tempo occorre che il pubblico possa averne conoscenza. Perciò un ritardo, fosse anche di soli quindici giorni, che potesse aver luogo nella discussione ed approvazione di questo Codice, ritardo probabile ove non si discutesse oggi, sarebbe sommamente pregiudicevole a quegli interessi d'ordine generale che si legano al Codice commerciale, e che sono certamente ben più importanti di quelli degli uffici tecnici di cui si dà pensiero il Senatore Brioschi. Perciò io non mi oppongo a che l'interpellanza di esso Senatore Brioschi sia fatta oggi, ma a condizione ch'essa si svolga dopo che l'ordine del giorno che ci sta dinnanzi sia stato esaurito.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io non credo che se anche l'interrogazione fosse fatta prima, ne andrebbe compromessa la votazione dell'altro progetto di legge; quello però che trovo singolare è che il Ministro di Grazia e Giustizia che era presente quel giorno (era il 13 di febbraio) non abbia potuto trovar modo, parlando con il suo Collega, di mandare una risposta al Senato sulla domanda d'interpellanza, perchè se quella fosse venuta, certamente nell'ordine del giorno d'oggi la mia interpellanza si troverebbe

iscritta prima del progetto di legge che fu presentato posteriormente.

Io ho interpellato il giorno 13 del mese scorso, niuno ha mai risposto: la mia interpellanza era o non era accettata?

Posso dire bensì che il signor Ministro privatamente mi rispose che non aveva nessuna difficoltà ad accettarla, ma intanto essa sarebbe all'ordine del giorno se fosse venuta al Senato la risposta sulla domanda che presentai.

Dunque se non si trova all'ordine del giorno non è per colpa mia.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Dell'interpellanza Brioschi, fin dal giorno che fu annunciata, io avvertii il mio Collega Ministro delle Finanze. Ma è naturale che finchè il Senato non era convocato, l'onorevole Ministro delle Finanze non potesse dichiarare se e quando l'accettava. Ciò posto, non capisco come l'onorevole Brioschi possa dire che la sua interpellanza, nel caso che il Ministro delle Finanze fosse stato avvertito, sarebbe stata all'ordine del giorno prima del disegno di legge per l'approvazione del Codice di commercio, mentre quest'ultimo è un disegno di legge il quale è stato dichiarato d'urgenza; sicchè ripeto essere impossibile che il medesimo potesse o possa venire posposto alla interpellanza dell'onorevole Senatore Brioschi sugli uffici tecnici di finanza.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Qui non si tratta di maggiore o minore importanza. Io credo che il diritto d'interpellare spettante ad un Senatore sia di tanta importanza quanto qualunque progetto di legge che presenti il Governo; poi qui si tratta di una questione di tempo. Il Presidente ha indicato il giorno in cui è stata presentata l'interpellanza, cioè il giorno 13 febbraio, ed oggi siamo al 27 marzo, per cui è passato più di un mese; quindi io diceva che la mia interpellanza era da inserirsi prima nell'ordine del giorno dovendo le materie essere poste secondo l'ordine di presentazione. Del resto, io sono indifferente che si faccia prima o dopo.

PRESIDENTE. Non poteva essere posta all'ordine del giorno l'interpellanza del Senatore

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1882

Brioschi fino a che non si aveva la risposta che fu data testè dal signor Ministro.

Sta in fatto che il progetto di legge, relativo al Codice di commercio, fu dichiarato dal Senato di urgenza, e che quindi non è lecito di posporlo ad altre materie, comunque importanti.

Per altro, prima di aprire la discussione del progetto di legge relativo al Codice di commercio, procedo all'estrazione a sorte degli scrutatori per lo spoglio delle schede.

I nomi estratti sono quelli dei signori Senatori Torre, Serra e Borsani, i quali sono pregati di ricevere i cestini delle schede.

#### Discussione del progetto di legge N. 3-C.

PRESIDENTE. Ora si viene alla discussione sul progetto di legge che concede facoltà al governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

(*V. infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si procede alla discussione speciale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura dell'art. 1.

#### Art. 1.

Il Codice di Commercio pel Regno d'Italia, annesso alla presente legge, è approvato ed entrerà in osservanza non più tardi del 1° gennaio 1883.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.  
(Approvato).

#### Art. 2.

Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice cessano di aver vigore tutte le leggi e disposizioni sulle materie regolate dal medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo 2.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.  
(Approvato).

#### Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a fare per decreto Reale le disposizioni transitorie, non che ad introdurre nel testo del Codice di Commercio le modificazioni atte a coordinarne le disposizioni fra loro e con quelle degli altri Codici, leggi ed istituti speciali, e a fare le disposizioni che siano necessarie per la sua completa attuazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 3.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Vitelleschi ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. La prontezza con la quale ha approdato questa legge del Codice di Commercio è un esempio di reciproca confidenza tra le due Camere; e deve riescire di grande soddisfazione per il Senato.

Questa stessa prontezza però ha dato occasione ad una disposizione, la quale forse dice più di quello che ha voluto dire.

L'art. 3° è così concepito:

« Il Governo del Re è autorizzato a fare per decreto reale le disposizioni transitorie, non che ad introdurre nel testo del Codice di commercio le modificazioni atte a coordinarne le disposizioni fra loro e con quelle degli altri codici, leggi ed istituti speciali, e a fare le disposizioni che siano necessarie per la sua completa attuazione ».

Ora, se la natura di tutte le leggi, e particolarmente dei codici, è di abrogare le leggi antecedenti che sono in opposizione con esse, tanto più ciò deve ritenersi per gl'istituti, i quali, di qualunque natura sieno, devono conformarsi alle leggi generali dello Stato.

Il dire adunque che si deve correggere il Codice di commercio per metterlo d'accordo, in armonia con le altre leggi vigenti e con gl'istituti, e senza alcuna designazione, è qualche cosa che ripugna in sè stessa. Ed infatti,

prendendo alla lettera questo articolo, il Ministero avrebbe facoltà di rimaneggiare tutto il Codice a suo modo ed eventualmente anche nel senso opposto a quello voluto dal Senato e dalla Camera.

Ora, noi siamo tutti convinti che il Ministero non vorrà farlo, ed è certo che la Camera, non ha avuto questa intenzione nel redigere tale articolo; anzi l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, interrogato dalla Commissione, ha fatto le più ampie dichiarazioni della moderazione colla quale il Ministero si sarebbe servito di questo articolo.

Ciò non ostante quello che è scritto è scritto; e specialmente in una materia in cui si comprendono così gravi interessi, parrebbe che qualche cosa di un po' più esplicito dovesse dirsi per rassicurare il Senato, prima che sia votato questo articolo, sull'uso al quale è destinato.

Io ho enunciato qui le idee generali che mi hanno mosso a fare questi appunti; ora aspetto di udire dal signor Ministro le spiegazioni che intenderà dare, le quali varranno intanto a rassicurare il Senato sopra questo delicato soggetto; qualora poi esse non paressero soddisfacenti mi riservo di fare alcuna proposta tendente a determinare più chiaramente il limite a queste facoltà sconfiniate che si contengono nell'art. 3°.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia.*

L'onorevole Senatore Vitelleschi ha annunciato che ove io non faccia intorno all'uso delle facoltà concesse coll'art. 3° del disegno di legge quelle restrittive dichiarazioni, da lui attese, intende proporre una modificazione di questo articolo:

Senatore VITELLESCHI. Non ho parlato di modificazione.

ZANARDELLI. Tanto meglio. Egli però ha detto che nel predetto caso farebbe una qualche proposta. Mi sembra invero ben difficile che il Senato voglia seguirlo su questa via, avuto riguardo alla deferenza grandissima che la Camera elettiva ha mostrato di avere verso il Senato medesimo, approvando senza modificazione alcuna il Codice di commercio quale era uscito dalle deliberazioni di questo Consesso.

Ad ogni modo, non sarà certo per eliminare la proposta che eventualmente intende presentare l'onorevole Senatore Vitelleschi, che io modificherò in benchè menoma parte le dichiarazioni che devo fare a questo proposito, perchè metto la lealtà innanzi tutto; ond' io non vorrei certo dichiarare di voler usare più o meno largamente delle facoltà che mi si accordano col disegno di legge in discussione, per rendere più o meno facile l'esito di una proposta che in questo proposito si volesse fare da chicchessia.

Dirò dunque ora, come dissi quando fui chiamato coll'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio presso la Commissione incaricata di esaminare questo disegno di legge, che soltanto posso ripetere, e solennemente, innanzi al Senato le dichiarazioni fatte da me dinanzi alla Camera elettiva.

Nella Camera elettiva io mi vidi tratto piuttosto a respingere che ad accogliere le facoltà amplissime che si volevano dare al Governo per modificare il Codice di commercio. Nella Camera elettiva, infatti, l'onorevole Deputato Della Rocca, l'onorevole Deputato Boselli ed altri intendevano che il Governo accettasse la facoltà di fare sconfiniate modificazioni al Codice di commercio medesimo. Ed io a ciò mi opposi recisamente, dicendo che non accettavo così ampio mandato; che accettavo soltanto un mandato di coordinazione, poichè è interesse e dovere del legislatore che la sua opera non dia spettacolo di contraddizione, di disarmonia, come è facile, anche dopo molti studi, avvenga in un Codice composto di quasi mille articoli, fra la legge che deve promulgarsi e le leggi che già si trovano in vigore. Perciò appunto io dichiarai nell'altro ramo del Parlamento, che non accettando, anzi respingendo facoltà sconfiniate, accettavo di buon grado le facoltà di coordinamento, perchè esse mi sembravano veramente opportune, precisamente perchè da parecchi deputati eransi denunciate alcune antinomie non solo tra alcune disposizioni del Codice di commercio e quelle di leggi ed istituti speciali, ma anche fra disposizioni diverse dello stesso Codice di commercio, in cui trovansi perfino alcuni capoversi d'articoli più volte inavvertitamente ripetuti. Ed è appunto per questo che proposi una variante all'art. 3, in forza della quale si stabilì che la facoltà di modifi-

cazione si estendesse anche a coordinare le disposizioni del Codice di commercio fra loro.

Io soggiunsi tuttavia che anche queste facoltà di coordinamento le avrei applicate con grandissima parsimonia. Questo che dissi alla Camera l'ho ripetuto innanzi al vostro Ufficio Centrale. Ma qui devo aggiungere per debito di lealtà che, o mi sono male espresso o la Commissione non ha bene inteso o ricordato, ma certo io non volli dire quanto mi fece dire la Relazione dell'Ufficio Centrale, essere, cioè, mio proposito che la sostanza del Codice, per effetto delle facoltà datemi, rimanga inalterata. Ciò, ove anche possa essere, non sono certo in grado affermare *a priori*. E infatti è evidente che, dal momento che io ho accettato la facoltà di coordinamento, l'eventualità di modificazioni anche nella sostanza non può essere esclusa senz'altro. Altrimenti sarebbe stato più semplice e degno che non accettassi il mandato che mi si voleva conferire e mi è stato conferito, mandato che invece ho dichiarato di accettare, sia pure per usarne con molta parsimonia e discrezione, come, in ciò, esattamente è detto nella Relazione dell'Ufficio Centrale. E, ripeto, evidente, che se le mie dichiarazioni fossero quali mi si attribuiscono nella Relazione predetta, ciò equivarrebbe al dire che l'articolo terzo del disegno di legge resterebbe per me lettera morta, e ch'io non accetterei quel mandato che invece ho dichiarato ed inteso di accettare. Tutto quello che posso fare è di rinnovare all'onorevole Senatore Vitelleschi l'assicurazione che intendo di applicare le concesse mi facoltà con quella parsimonia e con quel discreto riserbo, che mi condussero a respingere gli amplissimi poteri de' quali voleva onorarmi la Camera elettiva.

Senatore CORSI T., *Relat.* Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T., *Relatore.* Sarà opportuno che il Senato cominci dall'averne una idea chiara della questione che viene promossa.

Quando fu in questo consesso approvato il Codice di commercio, l'articolo terzo della legge era così concepito:

« Il Governo del Re è autorizzato a fare per decreto reale le disposizioni transitorie e le altre che siano necessarie per la completa attuazione del nuovo Codice ».

Quando il progetto andò alla Camera, questo

articolo terzo della legge di pubblicazione fu variato in quest'altra formola:

« Il Governo del Re è autorizzato a fare per decreto reale le disposizioni transitorie, nonché ad introdurre nel testo del Codice di commercio le disposizioni atte a coordinare le disposizioni fra loro e con quelle degli altri Codici, leggi ed istituti speciali, e a fare le disposizioni che siano necessarie per la sua completa attuazione ».

Quest'aggiunta contenuta nel terzo articolo della legge di pubblicazione ha portato la necessità della ripresentazione della legge stessa al Senato, ed è su questa che l'onorevole Vitelleschi ha mosso dubbi, e desiderato schiarimenti.

Il Senato avrà già veduto dalla relazione, che anche la Commissione si era preoccupata di codesta innovazione ed aveva chiamato nel suo seno gli onorevoli Ministri di Grazia e Giustizia e di Agricoltura e Commercio perchè dessero spiegazioni in proposito e l'assicurassero per lo meno della modicità delle modificazioni che si proponevano di fare.

Le spiegazioni persuasero la gran maggioranza della Commissione la quale perciò dette mandato al suo Relatore di proporre l'approvazione della legge.

Le osservazioni fatte oggi dall'onorevole Senatore Vitelleschi esigono che anche il Relatore dia qualche spiegazione al Senato.

La formola che è stata adottata dalla Camera è in parte coerente a quella che è stata usata in altre leggi consimili; in parte è differente. Si accosta principalmente a quella che fu adoperata per la pubblicazione del Codice civile ed altre leggi, la quale era concepita, come ora dirò.

Rammenta benissimo il Senato che insieme al Codice civile vennero pubblicate altre nuove leggi. La formola relativa alla facoltà di fare modificazioni, diceva:

« Il Governo del Re avrà facoltà d'introdurre nei Codici e nelle leggi indicate nell'articolo precedente, le modificazioni necessarie per coordinare in ciascuna materia le particolari disposizioni, sì nella sostanza che nella forma coi sistemi e coi principî direttivi adottati senza alterarli, non che per coordinare tali Codici e leggi fra loro o con altre leggi dello Stato ».

Le leggi che si pubblicavano insieme al Co-

dice civile erano tutte di gravissima entità perchè vi era il Codice di procedura, il Codice di commercio, il Codice della marina mercantile, la legge per l'estensione alle province Toscane del Codice di procedura penale, la legge per l'estensione alle provincie Toscane dell'ordinamento giudiziario, la legge per alcune modificazioni all'organico giudiziario del Regno, la legge di modificazione al Codice penale, la legge circa l'espropriazione per causa di pubblica utilità, e la legge per la proprietà letteraria ed artistica.

Ora non vi ha dubbio che è molto naturale, quando si pubblica ad un tempo una quantità così ragguardevole di leggi importantissime, che esse potessero presentare qualche anomalia tra loro e che fosse opportuno di dare facoltà al potere esecutivo di fare un coordinamento fra queste leggi prima della loro pubblicazione; è vero che la formola adottata allora, non parlava solamente del coordinamento delle leggi che si andava a pubblicare, ma diceva ancora « nonchè per coordinare tali codici e leggi tra loro e con altre leggi dello Stato »; ma anche questo coordinamento con altre leggi dello Stato pareva che si dovesse riferire più particolarmente alla circostanza, che una quantità di disposizioni di materie diverse andando in vigore, dovessero essere coordinate colle altre leggi dello Stato. La formola attuale invece ha fatto nascere all'onorevole Senatore Vitelleschi il dubbio o almeno ha richiamata la sua attenzione sopra questa circostanza che, essendo chiamato il potere esecutivo a coordinare il Codice di commercio con altri Codici e leggi speciali, fosse quasi impedito che nelle disposizioni del Codice si portasse alcuna innovazione in tutte le leggi esistenti.

Quindi egli diceva: ma se la legge nuova si fa per correggere la legge vecchia la quale si è riconosciuta non più servibile nè opportuna, ove voi diciate che la legge nuova deve essere coordinata con la legge vecchia, metteremo il dio termine nella pubblicazione delle leggi e non andremo mai avanti.

Mi pare che questo dubbio del Senatore Vitelleschi possa facilmente rimanere eliminato quando si possa giungere a farsi un'idea un poco più concreta di quello che il Ministero può desiderare nell'ufficio delle facoltà che si contengono nell'articolo terzo.

Io quindi mi permetterò di enunciare semplicemente, giacchè il tempo ci stringe abbastanza, al Senato quali sono stati fin qui i desiderî dimostrati per le modificazioni al Codice e quali sono quelli che il Ministero ha accennato di volere almeno ristudiare prima di pubblicare il Codice di commercio.

Il Codice di commercio consta di 916 articoli.

Le censure che mi è stato dato di riassumere sarebbero 23; e poichè siamo in materia commerciale, usando una frase di negoziante, dirò al Senato che sono il 2 e mezzo per cento. Di queste 23 censure che si riferirebbero ad altrettanti articoli del Codice stesso, mi pare, e se sbaglio il Ministro mi correggerà, che due sole abbiano ottenuta promessa di nuovi studi per parte sua.

Questa breve statistica riuscirà facilmente a rendere convinto il Senato che il Codice stato da esso accuratamente studiato e con eguale accuratezza esaminato anche dalla Camera, è opera che è da lusingarsi debba riuscire a vera utilità nella materia che è destinata a regolare.

Infatti: Ventitrè censure, delle quali due sole pare che abbiano qualche importanza sopra 916 articoli, accertano che il lavoro sicuramente non è dispregevole, e tanto più l'accertano quando si consideri la difficoltà che vi è alla formazione di un buon Codice di commercio. Perchè, o Signori, è difficilissimo fare i Codici di tutte le specie; è difficilissimo fare un buon Codice civile; ma per il Codice civile v'ha una circostanza affatto diversa da quelle che si verificano nella formazione di un Codice di commercio.

Il Codice civile ha i fatti determinati e deve regolarli.

La minore età, l'assenza, il domicilio, il testamento, la proprietà, la successione, in generale i contratti, sono tanti fatti positivi, immutabili, i quali possono richiedere disposizioni più larghe secondo il procedere dei tempi, possono richiedere formule più esatte suggerite dalle questioni che possono essere sorte nell'attuazione pratica, ma in sostanza i fatti che deve regolare il Codice civile sono fatti determinati. Non è così per il Codice di commercio, pel quale fino ad una certa epoca i fatti sono stati abbastanza determinati; ma nell'età moderna sono così variati e variabili,

che in verità sè mi venisse domandato se il Codice che oggi rimarrà votato definitivamente è tale da corrispondere a tutti i bisogni del commercio, io dovrei dire che probabilmente fra l'ultimo esame che n'è stato fatto e il giorno in cui si applicherà, sono già accaduti fatti nuovi che forse meriterebbero di essere regolati. Per esempio, una volta si sapeva chi era il commerciante, ma non si sa con eguale esattezza oggi. Le operazioni di borsa sono operazioni commerciali; chi ha l'abitudine di fare operazioni di borsa è un commerciante. Una volta queste operazioni si facevano principalmente dai banchieri, e non vi poteva essere dubbio che il banchiere fosse negoziante, anche perchè faceva operazioni di borsa. Oggi il proprietario, il privato, il quale abbia denaro disponibile, invece di fare un mutuo, come prima faceva, per impiegare i suoi capitali, compra titoli alla borsa e allettato forse dal vederne crescere il prezzo gli viene voglia di rinnovare le operazioni. Anzi qualcuno ch'è proprietario di semplici immobili, allettato da nuovi trovati e da nuovi istituti introdotti nel paese, andrà, per esempio, al credito fondiario, farà un debito sopra il suo fondo per avere una somma da dare alla borsa a fare operazioni di commercio. È commerciante codesto? È uno di quei commercianti che vi erano una volta? Ecco un fatto nuovo che ci rende dubbi se costui non sia negoziante. È evidentemente nuovo. Ne citerò alcun altro. Nell'antico commercio, quando le relazioni e i trasporti erano di una maggiore difficoltà, vi erano i commissionari i quali erano così chiamati abusivamente, quasi fossero negozianti diversi da tutti gli altri negozianti, e non fossero negozianti che si occupavano più specialmente del contratto di commissione. I commissionari avevano l'incarico speciale di tenere in deposito una quantità di merci, perchè ad ogni richiesta potessero essere presenti e vendute.

Il fabbricante, a mo' d'esempio, inglese, il quale aveva le sue manifatture, siccome, ricevendo la commissione alla fabbrica, ci voleva molto tempo perchè arrivasse e fosse consegnata, così faceva i depositi delle sue manifatture in vari posti dei vari Stati ad un commissionario il quale le vendeva a frazioni ai rivenditori. Oggi tutto questo scomparve, i commissionari si può dire che non esistono

più. Perché? Perché colle facilità di comunicazioni si mandano campioni ed il dettagliante commette direttamente alla fabbrica. Tutto al più vi sarà un commesso viaggiatore il quale s'incaricherà di far vedere i campioni; e per molti generi, non è necessario neppure questo. Citerò ad esempio lo zucchero il quale ha certe marche determinate, e chi lo vuole non deve che scrivere alla fabbrica e commettere tanti chilogrammi di zucchero della marca tale, e ciò basta per sapere quale è lo zucchero che deve arrivare. I trasporti si facevano una volta col sistema rotabile, ora sono vapori di mare o strade ferrate. Il commercio marittimo si faceva colla vela, oggi invece si adopera il vapore. Così il commercio si trasforma continuamente e a queste trasformazioni generali se ne uniscono molte altre accessorie le quali esigono che le disposizioni regolamentari di un Codice di commercio, seguano codesto progresso che il commercio stesso va giornalmente facendo.

Se adunque tali sono le difficoltà nella compilazione di un Codice di commercio, e se in una legge di 916 articoli non si sono trovati nella sostanza che due articoli veramente degni di nuovo studio onde esaminare meglio se siano compilati opportunamente, si può, parmi, affermare che il Codice di commercio possa essere votato definitivamente dal Senato con bastante sicurezza e convinzione di aver fatto una buona legge.

Questo premesso, vediamo un po' quali sono le censure, (e le accenno rapidamente) che sono state fatte al Codice di commercio, onde vedere se lasciano temere variazioni sostanziali.

Comincio con due, che sebbene si riferiscano a qualche specialità delle disposizioni che si comprendono nel Codice, tuttavia hanno un certo carattere di generalità. La prima si riferisce alle società. Le disposizioni sulle società sono censurate perchè si restringono a disciplinare quelle conosciute sino ad oggi. Si è esternato il desiderio che vi si contenessero formole tali da permettere a qualunque nuova combinazione che potesse farsi di altre forme di società, di potere pure entrare nel Codice, funzionare ed essere regolate, comunque oggi non conosciute.

Questo rimprovero ha qualche singolarità; se

apparisse opportuno, quello che si dice della società bisognerebbe dirlo dell'intero Codice di commercio. Avvertivo poco fa che il commercio si trasforma, trova dei fatti nuovi, si modifica continuamente, onde, ampliando quello che si dice delle società, si potrebbe ripetere di tutti gli altri fatti commerciali: perchè avete regolati fatti specifici, lasciate la via aperta onde possano non trovare ostacolo altri fatti nuovi.

A ciò si replicherebbe che il legislatore non può dare norme per un fatto che non conosce, e vi direbbe ragionevolmente: aspettate che il fatto si manifesti, e poi chiedete le norme per regolarlo.

La stessa risposta si può dare al desiderio esternato di vedere aperta la via a possibili nuove società, non comprese nel Codice di commercio. Però devo immediatamente avvertire il Senato che questo obietto è stato respinto dal Ministero quando si agitava la discussione di quel Codice.

Un altro obietto, che ha una certa generalità, si riferisce al diritto marittimo; ed è contenuto nel voto di veder le disposizioni del diritto marittimo separate affatto dal Codice di commercio. Anche questo è stato respinto dal Ministero, e con molto senno, a mio credere: poichè, per adempierlo, farebbe d'uopo prima cominciare a discutere se si debba seguitare nel sistema dei Codici, o se debbasi, secondo certe teorie affacciate, non ancora credo in Italia, ma al certo fuori, restringere la legislazione nella sola compilazione di leggi speciali. Ma, siccome questo subbietto non è finora stato sottoposto a discussione veruna, così ritengo che sia stato molto opportunamente respinta l'idea di separare il diritto marittimo dal Codice di commercio.

A queste eccezioni generali se ne uniscono alcune speciali, che enumero al solo fine di mostrare che il Ministero le ha respinte.

E in prima, si è desiderato una migliore definizione del commerciante; cosa, che si cerca da molto tempo, e da molti, e non si è trovata ancora. Il Ministero ha mantenuta quella che è nel Codice.

Si è desiderato un registro di commercio; e il Ministero ha respinto anche questo desiderio.

Si è detto che i libri di commercio, invece di esser determinati dalla legge ed avere an-

che una forma indicata nella legge medesima, siano liberi; vale a dire, ogni negoziante possa tenerli a modo suo. È un'idea di libertà come un'altra, che non so qual risultato avrebbe nei casi di fallimento, pei quali sono più specialmente preordinati, perchè naturalmente molti negozianti li farebbero e li preparerebbero per quelli. Ma è un'idea come un'altra. Fatto è che il Ministero l'ha respinta.

Si sono mossi dei dubbi, se convenisse mantenere la prova testimoniale nel diritto mercantile dove esiste da moltissimo tempo, e specialmente conservata dopo che negli affari civili è stata ristretta. Anche questa è questione respinta.

Si è censurata la definizione del riporto, e il Ministero ha mantenuto quella che è nel progetto.

Quanto alle società, si è discusso se uno dei Consiglieri dissenzienti da una deliberazione possa salvare la propria responsabilità con protestare nel processo verbale dell'adunanza nella quale si discute la proposta che egli non approva; ed anche per questo il Ministero ha mantenuto la disposizione del progetto.

Si è disputato se fosse opportuna l'istituzione dei sindaci nelle società; e il Ministero ne ha sostenuto l'utilità.

Si è dubitato se abolita la vigilanza governativa nelle società, la disposizione relativa dovesse estendersi anche alle società attualmente esistenti; ed il Ministero, mentre ha ritenuto che debba estendersi anche ad esse, ha promesso, nelle disposizioni transitorie, di porre le dichiarazioni opportune.

Quanto alle cambiali, si è disputato se lo avallo dovesse essere fatto sopra la cambiale istessa o potesse farsi anche per atto separato, ed il Ministero ha risposto che era logico e coerente di farlo sulla cambiale, visto che il nuovo sistema cambiario che va a introdursi col Codice, porta a concentrare il contratto di cambio in un titolo unico; e che quindi anche l'avallo doveva essere fatto sulla cambiale.

Si è disputato se la procedura esecutiva che è stabilita per le cambiali potesse qualche volta riuscire nociva, in ispecie quando venisse rimproverata di falso l'accettazione o una gira; e il Ministero ha risposto che vi erano nel Codice le disposizioni, che rilasciando al giudice la

facoltà di sospendere l'esecuzione, tutelavano anche codesto fatto possibile.

Fin qui del commercio terrestre. Ve ne rimangono solo due, che accennerò fra poco, le quali il Ministero non ha respinte recisamente.

Rapporto al diritto marittimo, sono state fatte delle censure più vive; ma sono state egualmente respinte dal Ministero il quale ha anco su quelle sostenuto il progetto. Si è desiderato, per esempio, che al pegno navale si unisse anche l'ipoteca navale, il che in verità sarebbe stata una anomalia anche più larga di quella che è bisognato introdurre per costituire il pegno navale, perchè sopra un oggetto dichiarato mobile - la nave - si sarebbe dato il pegno e l'ipoteca, mentre per tutti i principî di diritto il pegno si concede solamente sulle cose mobili e l'ipoteca sugli immobili.

Nè il signor Ministro ha mancato di far rilevare che il progetto collo stabilire il pegno dà quelle stesse facoltà che in altri Stati sono date per l'ipoteca; giacchè il pegno navale nel nostro Codice non è altro che l'ipoteca navale di altri Codici, ed è chiamato pegno perchè la nave è riguardata presso di noi come mobile, mentre in altri luoghi è riguardata come immobile.

Non credo che questo rimprovero fatto al Codice possa lasciar dubbî di modificazione al progetto, visto che il Ministero lo ha respinto; ma se anche ne lasciasse alcuno, non sarebbe inopportuno rammentare che, oltre l'anomalia accennata, l'ipoteca navale non gioverebbe gran fatto. Uno scrittore autorevolissimo, il Bedarride, narra che ha voluto conoscere gli effetti utili di cotesto istituto, e per accertare se le ipoteche navali sono riuscite in Francia a favorire la navigazione, riferisce che avendo interrogato varie Capitanerie dei porti principali della Francia, ebbe in risposta che in quattro anni dacchè era stata pubblicata la legge sulle ipoteche navali, erano state iscritte due sole ipoteche, una di 90 e l'altra di circa 40 mila lire.

Dunque se si dovesse introdurre anche da noi l'ipoteca navale, non vi sarebbe da sperare una grande prosperità per la nostra marina mercantile.

La questione dell'estensione del credito al commercio marittimo, è molto grave e credo

non possa risolversi nè da disposizioni legali, nè da diligenza di Codici; qui il credito trova ostacolo nella specialità del pegno, la nave, la quale offre pochissima sicurezza al sovventore sì perchè deprezia col tempo, sì perchè soggetta a continui pericoli che anch'essi la depreziano, ed anco perchè è necessità accordare una quantità di privilegi sopra il prezzo del pegno stesso, privilegi che primeggiano su quello del creditore pignorante. Per le quali, ed altre ragioni, non credo che il commercio marittimo potrà sperare mai grandi sussidi dalle istituzioni rivolte ad aprire un credito agli armatori, si chiamino pure pegni o ipoteche navali.

Si sono censurate nel diritto marittimo le disposizioni dei registri e gli inventarî imposti al capitano, e si è detto che erano in contraddizione con il Codice per la marina mercantile; ma anche qui i signori Ministri che hanno preso la parola alla Camera hanno dimostrato che questa contraddizione non esisteva, e che i registri e gli inventarî erano, come sono veramente, preordinati ad eliminare le avarie simulate, e quindi utilissimi nell'interesse di chi deve esercitare il commercio marittimo.

Tali sono le censure state fatte al diritto marittimo.

Rimangono quelle sui fallimenti, che sono brevissime, poichè una si riferiva alla citazione del fallito prima della dichiarazione del fallimento. Questa disposizione esisteva nel primo progetto presentato dal Ministero, e il Senato la tolse perchè gli parve, e credo che in pratica sarebbe veramente avvenuto, che con una simile concessione sarebbe stato molto difficile fare dichiarare un fallimento, o si sarebbe fatto dichiarare quando il fallito avesse avuto tutto il tempo di vuotare i suoi magazzini e ripulire la propria cassa. Il Ministero ha sostenuta ed accettata la diversa formola del Senato. Si è pure dubitato se in caso di bancarotta, la procedura penale dovesse sospendere la procedura civile di fallimento; ma anche qui è stato facile ai signori Ministri di rispondere che vi è la disposizione speciale dell'art. 684, nella quale è detto che le due procedure camminano separatamente e che una non deve servire d'incaglio all'altra.

Ho voluto enumerare tutte queste censure acciocchè il signor Ministro di Grazia e Giu-

stizia vegga e mi avverta se ne ho lasciate qualcune, le quali creda meritino un nuovo esame per parte sua prima della pubblicazione del Codice.

Mi pare, dico, che questi sieno sostanzialmente gli obbietti fatti al progetto del Codice, obbietti che sono stati respinti dal Ministero. Ve ne sono due, rispetto ai quali il Ministro ha creduto di dover promettere nuovi studi; questi due si riferiscono, uno ai termini dentro i quali deve esser fatto il protesto delle cambiali, l'altro al contratto di trasporto.

Quanto ai termini del protesto, si è dubitato che attuando le Stanze di compensazione, il termine del solo giorno dopo la scadenza sia troppo breve per poter eseguire il protesto. Le Stanze di compensazione ordinariamente tengono — almeno quelle che sono conosciute in Italia, cioè quelle di Livorno — tengono riunione tre volte la settimana; quindi alle Stanze p. e. di oggi si pagano le cambiali scadute ieri e quelle che scadono oggi; ma siccome le operazioni delle Stanze si protraggono fino ad ora abbastanza avanzata, si dice che vi è una certa difficoltà a fare il protesto delle cambiali scadute nel giorno di Stanze e che dovrebbero essere protestate, perchè se l'accettante non provvede al pagamento nelle ore di Stanze, dopo è notte, ed il notaio non può più farne il protesto. Quindi necessità di protrarre i termini per il protesto stesso.

La Commissione in verità non ha trovato difficoltà a che il Ministero spenda le sue facoltà per introdurre nel Codice quest'aumento nei termini opportuni alla compilazione del protesto.

Io personalmente mi permetto però di fare alcuni rievii al signor Ministro Guardasigilli, pregandolo di vedere accuratamente se sia necessario, e convenga di toccare le disposizioni sui termini del protesto per servire alle Stanze di compensazione.

In primo luogo rammento che prima della pubblicazione del Codice di commercio francese del 1807, le cambiali avevano i *termini di grazia* che erano diversi secondo i diversi paesi.

Le cambiali si potevano protestare a volontà del beneficiario, in un termine che si poteva prolungare fino a *dieci* giorni. La giurisprudenza aveva ritenuto che, sebbene stabilito a

favore del portatore, questo termine doveva estendersi a vantaggio anco dell'accettante, e che quindi non si poteva fare il protesto se non che il decimo giorno dopo la scadenza.

Fu studiata la questione alla compilazione del Codice di commercio del 1807 e i compilatori e specialmente il Béguen, che era esperitissimo in cose commerciali, fecero rilevare, nei loro Rapporti al Senato e al Tribunato, la opportunità di togliere codesti giorni *di grazia*, e la convenienza di fare in modo che la cambiale avesse un giorno preciso e fisso di scadenza, e che non vi fossero esitazioni sopra l'obbligo di levare il protesto. Dice infatti il Béguen:

« Una notevole disposizione nella legge nuova è pure l'abrogazione di tutti i termini di grazia e di favore, d'uso o d'abitudine locali per il pagamento delle cambiali.

« L'ordinanza del 1673 aveva accordato dieci giorni al portatore per fare il protesto mancando il pagamento. Ma una dichiarazione del Re avendo dato al pagatore il diritto di esigere questi dieci giorni, ne era risultato che ciò era divenuto una estensione assoluta del termine di scadenza espressa dalla cambiale, di modo che il portatore non poteva fare validamente protestare se non l'ultimo dei giorni chiamati giorni di grazia; così la vera scadenza della cambiale era stabilita a quest'ultimo giorno in luogo di quella espressa nella lettera. Vi era quindi discordanza convenuta tra l'espressione e l'intenzione dei contraenti. Non ne risultava alcun vantaggio per alcuno, il portatore come il pagatore della lettera tratta a 60 giorni data, sapevano egualmente, l'uno che non doveva presentarla, l'altro che non doveva pagarla o subirne il protesto che il 70° giorno. Questa specie d'inganno nell'espressione era dunque senza oggetto ed era un errore, comunque fosse opinione di qualche commentatore che questi pretesi dieci giorni di grazia fossero utili al commercio ed egualmente favorevoli al portatore, al traente, e all'accettante, suo debitore della lettera. Infatti nulla di più insignificante e d'inutile si agli uni che agli altri.

« Coll'articolo 161 la legge vuole che il possessore-esiga il pagamento della cambiale il giorno stesso della sua scadenza espressa, e coll'art. 162 che il protesto per mancanza di

pagamento sia fatto l'indomani, e che se questo indomani è un giorno di festa, sia fatto nel giorno seguente.

« Molti tribunali e Camere di commercio avrebbero desiderato che si fossero accordati tre giorni per fare il protesto. Qualunque sia il peso della loro opinione e la confidenza che ispira, si è creduto dover resistere a questo voto che è sembrato frutto meno di riflessione che di abitudine o di impegno di parole.

« Difatti si vede che non vi erano veri giorni di grazia per fare il protesto poichè appartenevano rigorosamente al pagatore; che il solo giorno della scadenza reale era il giorno in cui il protesto dovesse essere fatto.

« La nuova legge stabilisce che il protesto sia fatto l'indomani. Accorda dunque un giorno di più, e conseguentemente una maggiore facilitazione.

« Una considerazione decisiva d'altronde e che importa singolarmente al commercio è questa che il giorno della scadenza e quello in cui il protesto deve esser fatto, siano fissati e non possano variare a piacere del portatore.

« Se questi potesse a sua scelta restringere od estendere codesta scadenza colla facoltà di far protestare qualche giorno prima o qualche giorno dopo, i traenti, o giranti sarebbero spesso esposti ad essere vittima della compiacenza che avessero avuto di differire il protesto, non mancherebbe di stabilirsi l'uso di non far protestare che l'ultimo giorno, e si rientrerebbe nell'antico sistema dei termini di grazia ».

Ho voluto con quest'autorità degli autori del Codice francese, mostrare come il determinare con esattezza la scadenza delle cambiali, il non lasciare nessuna incertezza, sia stato ritenuto e sia uno dei progressi del diritto cambiario, e che per conseguenza dovendoci fare innovazioni, vale davvero la pena di pensare seriamente se possono riuscire o no utili. Si dice che valgano per le Stanze di compensazione; ma anche su questo mi piace di fare una avvertenza al signor Ministro. Le Stanze di compensazione esistono a Livorno da un secolo e mezzo, presso a poco; sono anteriori di certo alla *Clearing house* di Londra, perchè quando fu istituita la *Clearing house*, le Stanze di Livorno avevano già un regolamento; sono forse an-

teriori alla *Clearing house* di Edimburgo che era anteriore a quella di Londra: ora in un secolo e mezzo l'inconveniente del protesto delle cambiali non si è verificato, e nemmeno si è verificato quando è stato introdotto il Codice di commercio, che non dava altro che un giorno di tempo per l'esecuzione del protesto. Quando è venuto fuori il dubbio che alle Stanze di compensazione potesse fare ostacolo un termine così breve per levare il protesto? Quando si è cercato di estendere cote-sto istituto, e naturalmente si è chiesta informazione sul luogo dove le Stanze esistevano, allora solo si è accennato che questa circostanza poteva cagionare qualche inconveniente, e che sarebbe stato bene di ovviarlo.

A buon conto però sino allora nè si era avanzata nessun'istanza al Governo per avere disposizioni analoghe, nè in realtà si erano verificati casi, nei quali fossero accaduti inconvenienti. Sarà accaduto qualche imbarazzo: sarà stato necessario cercare in fretta il notaio per poter far levare il protesto, ma veramente danni da codesto sistema non se ne erano verificati. E perchè dalle Stanze di Livorno si è fatto cotesto obbietto? Lo dirò in breve: conosco abbastanza le Stanze di Livorno per una ragione semplicissima. Nella mia primissima gioventù, era diretto al commercio e ne ero apprendista a Livorno; e siccome gli allievi di 14 anni non hanno ingerenze molto gravi, una di quelle che aveva io era di portare il libro e gli ordini alle Stanze e di tenere le relazioni col cassiere ed andare a riferire nel corso della giornata tutte le variazioni che si verificavano negli ordini d'incasso e pagamento. Quindi la istituzione la conosco un poco praticamente, specialmente per le impressioni avute nella prima gioventù, le quali ci accompagnano poi tutta la vita.

Le Stanze di Livorno avevano questa specialità nel tempo passato. L'abitudine del paese era di pranzare alle due pomeridiane, all'antica; gli uffici dei negozianti quindi si chiudevano alle due, le Stanze si sospendevano alla stessa ora e fino a tale ora dovevano essere trasmessi gli ordini per i pagamenti e le riscossioni. Se alle due non era pagata una cambiale, accadeva che, siccome gli uffici dei negozianti si riaprivano alle quattro, il cassiere di Stanza che tornava alle quattro al suo uf-

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1882

ficio, o aveva mandato o mandava le cambiali non pagate al proprio committente, ed egli pensava a passarle al notaio, e vi era così il tempo necessario per fare il protesto.

Variate le abitudini, in oggi la giornata si prolunga ad ora più inoltrata; il dopo pranzo non si torna facilmente al lavoro, e di qui un qualche lieve inconveniente n'è nato.

Se, studiata accuratamente la cosa, si stabilisse che le cambiali debbano esser pagate alle Stanze di compensazione fino ad una data ora, e che questa si determinasse in modo da lasciare il tempo per poter passare la cambiale al notaio per levarne il protesto quando non fosse pagata, credo che si potrebbe più facilmente raggiungere il fine, senza toccare ad un principio che è oggi-mai in tutti i Codici di commercio, e che è di un interesse grandissimo, perchè tende a far determinare con ogni esattezza, qual'è la vera scadenza delle cambiali e mantenerla.

L'altra quistione sulla quale il Governo si è riservato di far studi, e per la quale mi è parso che sia un poco più impegnato colla Camera elettiva, è la questione dei trasporti sulle strade ferrate.

Le amministrazioni delle strade ferrate, che oggi in gran parte sono dello Stato — quantunque non sia definita la questione dell'esercizio, nè sembra sia per definirsi molto presto, e che potrebbe anche essere definita coll'esercizio per parte dello Stato — le amministrazioni delle ferrovie, ripeto, tendono tutte ad esonerarsi da ogni responsabilità stabilita per i loro trasporti e vorrebbero cosa che in astratto pare molto giusta, ma che secondo i bisogni del commercio non è troppo accettabile, vorrebbero cioè, una volta consegnata la merce, non sentire più parlare di avarie possibili.

Ma siccome vi sono delle avarie non apparenti, è stato sempre ripetuto che per un certo tempo stabilito, più o meno lungo secondo le diverse legislazioni, il vettore è responsabile anche delle avarie occulte che si possono essere manifestate nelle merci condotte.

Più; le società e le amministrazioni delle ferrovie vorrebbero la facoltà di stabilire nei loro regolamenti che, per l'indennità delle perdite e delle avarie nei trasporti, non possano essere obbligate a pagare se non che un tanto il chilogrammo. Questione che è stata agita-

tissima tanto in Francia quanto in Italia; ed in ambedue i paesi i tribunali hanno detto concordemente che con i regolamenti non si può infirmare la responsabilità stabilita dalla legge.

Ed invero il vettore non può mica farsi la legge da sè. La legge di responsabilità c'è. Se togliete la responsabilità nella conduzione della merce, non si sa più come il commercio possa essere assicurato, non si sa più come si possa sperare, specialmente dalle amministrazioni ferroviarie, una vigilanza continua sopra i loro impiegati, perchè quando fanno che se perdono un collo che costa 5 o 6 mila lire, e che per la materia che contiene sia leggerissimo e pesi p. e. 3 o 4 chilogrammi, non dovranno pagare secondo i regolamenti, che 9 o 12 lire, evidentemente le società amministratrici non hanno impulso a vigilare l'esattezza del servizio e l'onestà dei propri sottoposti.

Queste due questioni sono definite dal Codice; perchè per la prima si stabilisce un termine di 10 giorni al ricevente a dedurre i vizi occulti e si circonda questa dichiarazione con condizioni le più favorevoli all'amministrazione; giacchè, per arrivare a questo, bisogna che il ricevente constati giudizialmente che il collo era veramente avariato nell'interno; e che provi altresì che l'avaria è anteriore alla consegna che gli n'è stata fatta.

Vedete, o signori come con coteste due condizioni è molto difficile al ricevente che ha trascurato di fare il riscontro immediato, di poter addurre coteste avarie. Non ostante cotesto, siccome le opposizioni erano abbastanza vive e incalzanti, il signor Ministro ha creduto di dover in certo modo promettere di ristudiare questa questione ed occorrendo di portarci delle modificazioni, visto in specie che una questione analoga era stata discussa anche nel congresso delle rappresentanze di strade ferrate ch'è stato tenuto a Roma.

Qui è stato detto che le amministrazioni sono responsabili, ma che possano limitare la loro responsabilità quante volte diminuiscano il prezzo del trasporto.

Ora mi pare che il signor Ministro un poco d'impegno di fare la modificazione nel senso delle deliberazioni prese al congresso di Vienna l'abbia preso, e quindi, senza volergli impedire di farlo in questa parte, sia opportuno ch'egli

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1882

ci rassicuri anche più in cotesto proposito, non perchè si debba credere che delle modificazioni non debbano farsi, ma perchè almeno il Senato sappia in quali parti il Codice sarà ritoccato, e su quali disposizioni sostanziali.

E in cotesta circostanza io credo che il signor Ministro farebbe opera opportuna e toglierebbe anche ogni scrupolo sopra la formola dell'art. 3 della legge, se volesse compiacersi di dire se è vero che riguardo a modificazioni di sostanza egli non ha da studiare che quelle due alle quali ho accennato, la proroga cioè del protesto delle cambiali, e la questione della responsabilità delle amministrazioni ferroviarie per avarie occulte e della facoltà di cambiare la responsabilità stabilita dal Codice con disposizioni da farsi nei loro regolamenti. Se potesse accertarci che tutto si restringe a questo, credo che il Senato potrebbe anche più largamente votare l'art. 3 della legge proposta, e che lo stesso onorevole Vitelleschi dovrebbe contentarsi vedendo che finalmente su 916 articoli del Codice non è stata fatta censura che sopra ventitrè, e che di questi soltanto due essendo stati reputati degni di studio dai signori Ministri, vi è luogo a ritenere che quelli soli possano dar luogo a modificazioni sostanziali.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io sarò brevissimo. Credo anzi che l'esserlo sia mio stretto dovere, non soltanto per l'ora tarda a cui siamo giunti, ma ben più e soprattutto perchè in questa materia un'abbondanza di parole, di particolari cui mi si vorrebbe trascinare, sarebbe pericolosissima. Se infatti sarebbe pericoloso il circoscrivere in limiti più ristretti di quello che siasi fatto coll'art. 3 del progetto di legge le facoltà che furono date al Governo, per la stessa ragione sarebbe pericoloso eziandio l'addivenire per parte mia a particolareggiate dichiarazioni sul modo con cui possa intendere di usare delle facoltà stesse.

E invero, non solo una formola legislativa che limitasse le facoltà di coordinamento, ma anche le dichiarazioni fatte dal Ministro innanzi al Parlamento, che ponessero limiti prestabiliti a tali facoltà, potrebbero più tardi essere invocate innanzi ai Tribunali per discutere se

nell'uso delle facoltà stesse tali limiti fossero stati serbati.

Da ciò potrebbero sorgere nella giurisprudenza funeste questioni sulla legalità e costituzionalità delle modificazioni che al Codice si facessero, onde colle mie dichiarazioni rischerei di creare un semenzaio di liti delle quali non voglio in nessun modo affrontare la responsabilità, ma che mi preme anzi di evitare al paese.

Non farò quindi, anche al presente, che riportarmi alle dichiarazioni fatte alla Camera e a quelle fatte precedentemente in questa stessa tornata rispondendo all'onor. Vitelleschi.

La stessa ampia esposizione che l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale ha fatta delle discussioni che ebbero luogo nella Camera elettiva, dimostra con quanto ardore noi abbiamo difeso alla Camera stessa l'opera del Senato; dimostra, cioè, che l'abbiamo difesa non solo con ardore, ma anche con esito felice, perchè del Codice non fu modificato nessun articolo, neppure una virgola, malgrado le opposizioni ch'erano sorte. E queste opposizioni, a dir vero, non si riferivano soltanto a quei 25 articoli di cui l'onor. Senatore Corsi ha parlato, ma investivano, per parte di alcuni oratori, il Codice intero; poichè vi fu qualche oratore che attaccò l'intero sistema del Codice di commercio, e non soltanto alcune disposizioni particolari.

Nè basta: chè v'ebbero anzi alla Camera formali proposte intese a far sì che il Libro secondo, concernente il diritto marittimo, venisse escluso completamente dal nuovo Codice di commercio. Noi, come dimostrò l'onorevole Senatore Corsi, abbiamo difeso in ogni sua parte il Codice, fortunatamente con piena efficacia, tanto che non è stato modificato, come diceva, neppur uno de' suoi mille articoli. Perciò, dalle stesse opinioni che noi abbiamo espresso nella discussione innanzi alla Camera elettiva, l'onor. Senatore Corsi può trarre un argomento per desumere che ben difficilmente anche un ulteriore studio potrebbe portarci a modificazioni nei principj fondamentali, nelle parti essenziali del Codice.

Dirò pure che a nulla io mi sono impegnato, neppure innanzi alla Camera dei Deputati, rispetto alle modificazioni da introdurre. Infatti, anche per ciò che concerne i trasporti sulle

strade ferrate, io non ho promesso altro se non che di studiare le questioni che si erano sollevate.

Debbo aggiungere un'ultima parola, rispetto alla questione che concerne il termine in cui si deve fare il protesto delle cambiali e degli assegni bancari. Intorno a tale questione l'onorevole Senatore Corsi accennò alle sue reminiscenze di gioventù, che lo persuadono, egli dice, come, anche col protesto obbligatorio nel giorno successivo a quello della scadenza, le Stanze di compensazione possano regolarmente adempiere il loro ufficio.

Ora, alla mia volta, io potrei addurre le reminiscenze e l'esperienza mia. Noi, in Lombardia, abbiamo avuto la legislazione germanica, secondo la quale il protesto potevasi fare anche nel secondo giorno successivo a quello della scadenza; e con tale termine pel protesto nessun inconveniente si è mai verificato.

Ad ogni modo, anche intorno a ciò io non ho preso alcun impegno, sicchè la questione rimane affatto impregiudicata. Io soltanto mi impegno di studiare la questione e di tenere nel conto che meritano, per la persona competentissima da cui partono, tutte le osservazioni dell'onorevole Senatore Corsi, Relatore dell'Ufficio Centrale.

Lo stesso Senatore Corsi, che ebbe tanta parte anche negli studi preparatori che condussero alla formazione del Codice di commercio, ha parlato altresì delle formole che furono adottate nell'occasione che si diedero facoltà al Governo per la promulgazione del Codice di commercio ora vigente, del Codice civile, di procedura civile ed altri. Ma anche seguitando in tali raffronti, io devo fare osservare che ora, allo stringere dei conti, si concede al Governo molto meno di quello che allora si concedesse. Se allora, infatti, vi potevano essere difficoltà per conferire al Governo i poteri che gli furono accordati, ciò poteva principalmente dipendere dalla circostanza che quei Codici non erano stati discussi nel Parlamento; mentre adesso invece abbiamo un Codice che ha avuto larga ed approfondita discussione in Senato ed anche nella Camera elettiva; poichè, quantunque quest'ultima non abbia toccato nè modificato nulla, pure ha portato la sua attenzione, come dimostrò l'onorevole Corsi, su tutte le questioni più importanti. Non si può dire quindi che si diano

oggi al Governo poteri includenti un atto di abdicazione da parte del potere legislativo, come si poteva affermare fosse avvenuto nei casi precedenti enumerati dall'onorevole Corsi. Non vi è stata abdicazione da parte della Camera, e molto meno da parte del Senato, il quale invece vede completamente adottata l'opera sua.

In seguito a queste dichiarazioni, io spero che anche l'onorevole Senatore Vitelleschi non vorrà fare alcuna proposta, a fine di non ritardare l'approvazione del Codice e del disegno di legge.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io non torno sulla discussione del soggetto, giacchè non sembrando il Senato disposto a modificare l'articolo di legge sarebbe superfluo di aggiungere altre considerazioni le quali non mi sarebbe difficile di sottomettere al Senato.

Però, dato che l'art. 3° deva essere approvato come è scritto, io conosco fino ad un certo punto la difficoltà accennata dall'onorevole signor Ministro, cioè che le sue dichiarazioni possano essere causa di difficoltà giudiziarie, ma non comprendo perchè il signor Ministro non potrebbe fino ad un certo punto precisare i soggetti sui quali esso intende di portare eventualmente delle modificazioni.

L'onorevole Corsi ha fatto un quadro abbastanza chiaro dello stato delle questioni, ed io dirò francamente che dei soggetti in questione, ce n'è uno che mi preoccupa particolarmente, ed è quello dei trasporti ferroviari.

Le condizioni del nostro servizio ferroviario, che in questo momento trovansi leggermente migliorate, sono state fino ad ora tutt'altro che soddisfacenti.

E, fosse per mancanza di leggi, fosse per mancanza della loro efficacia, il fatto sta che la frequenza ed il carattere dei disordini avvenuti, in fatto di trasporti di merci sulle ferrovie italiane, non hanno riscontro in nessuna altra ferrovia di Europa.

Ora a me pare che in questo stato di cose un paese, il quale senta fortemente della propria convenienza, dovrebbe cercare di mettervi un freno e di riparare a questi mali, che, oltre all'essere eccessivamente dannosi a tutti quelli i quali ne patiscono, gettano anche una luce

poco soddisfacente sopra il modo con cui sono fatti i servizi di una Nazione, modo che preso nel suo complesso si lega molto da vicino col carattere nazionale.

Il solo rimedio a questi mali consiste, a mio avviso, nel definire e mantenere chiaramente ed energicamente la responsabilità.

Si sa benissimo che le grandi Compagnie non hanno che un limite efficace ed è la responsabilità che si risolve in interesse: è un limite che è necessario alla loro stessa azione interna.

Ora, siccome da noi in questa responsabilità vi è già un margine molto largo che chiede di essere ristretto, io confesso che per mio conto non saprei votare questo articolo se non fossi rassicurato che su quel terreno non si faranno concessioni oltre il limite che è stabilito nel Codice votato dal Senato. Io dunque, occupandomi della parte che principalmente mi ha mosso a parlare, e non avendo avuto nessuna dichiarazione da parte del Ministro, direi parola vuota di senso se dicessi che sono soddisfatto. Ma siccome l'onorevole Ministro non accetta limitazioni di sorta, e che per ragioni di alta convenienza non si vuole portare alcun ritardo all'approvazione del Codice di commercio, così se l'onorevole Ministro crederà di rassicurare il Senato con qualche parola su questo proposito, io glie ne sarò grato; diversamente, io avrò fatto la mia parte, ed egli, posto sull'avviso, saprà scegliere la sua.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia.*  
Ringrazio l'onorevole Senatore Vitelleschi di avere accolto le mie preghiere. Dirò solo che non posso fare alcun'altra dichiarazione per quelle ragioni d'ordine generale che ebbi l'onore di esporre al Senato. Poichè del resto, per la stessa ragione ch'io manifestai a coloro che sul contratto di trasporto richiedevano che io facessi dichiarazioni in un determinato senso alla Camera elettiva, non posso assolutamente far ora dichiarazioni in un senso perfettamente opposto, quali sarebbero quelle desiderate dall'onorevole Senatore Vitelleschi. Mi pare però che, salvo gli studi che devonsi fare, le opinioni da me sostenute alla Camera elettiva dovrebbero essere tali da persuadere all'accettazione del disegno di legge assai più l'onorevole Senatore Vitelleschi, di quello che potessero persuadere i suoi avversari, che pure hanno

votato alla Camera elettiva l'articolo di legge del quale si tratta.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 2, testè letto.

Chi lo approva è pregato di sorgere.  
(Approvato).

Rileggo l'art. 3 per porlo ai voti.

#### Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a fare per decreto reale le disposizioni transitorie, non che ad introdurre nel testo del Codice di Commercio le modificazioni atte a coordinarne le disposizioni fra loro e con quelle degli altri Codici, leggi ed istituti speciali, e a fare le disposizioni che siano necessarie per la sua completa attuazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola pongo ai voti l'articolo.

Chi lo approva è pregato di sorgere.  
(Approvato).

Ora si procede alla votazione a scrutinio segreto delle due leggi che abbiamo discusso.

(Il Senatore, Segretario, VERGA fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Se qualche altro Senatore ha ancora da deporre il suo voto, è pregato di accedere alle urne.

La votazione è chiusa.

#### Discussione del progetto di legge N. 144.

PRESIDENTE. Per ultimo si mette in discussione la terza legge che è all'ordine del giorno avente per titolo: « Abolizione di alcuni diritti di uso nelle Provincie di Vicenza, Belluno ed Udine, denominati di erbatico e pascolo ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:  
(*V. infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa, e si procede alla speciale degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

#### Art. 1.

Il diritto del cosiddetto erbatico e pascolo che

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1882

si pratica sopra fondi e prati in alcuni comuni o frazioni di comune delle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine, dalla generalità degli abitanti di quelli o di altri comuni e frazioni è abolito nella estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto.

A datare dal 1° gennaio del secondo anno da quello in cui ha luogo la pubblicazione della presente legge, l'esercizio di tale diritto è ritenuto abusivo e costituisce una violazione del diritto di proprietà, contro la quale sono applicabili le leggi civili e penali.

(Approvato).

#### Art. 2.

In compenso della liberazione dell'onere dell'eratico e pascolo, i proprietari dei fondi soggetti pagheranno un canone annuo corrispondente al valore dell'erba destinata all'eratico e pascolo.

Questo valore sarà determinato dalla media del decennio 1872-1881.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il canone annuo che è imposto sui fondi liberati dall'onere dell'eratico e pascolo, è assicurato con ipoteca speciale a norma del Codice civile.

È il canone stesso affrancabile secondo le prescrizioni della legge 24 gennaio 1864, numero 1636.

Alla esazione di detto canone sono applicabili i mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge 20 aprile 1871, n. 192, per la riscossione delle imposte dirette.

(Approvato).

#### Art. 4.

L'annuo canone ed i capitali d'affrancazione sono corrisposti e pagati ai comuni alla cui generalità degli abitanti compete il diritto dell'eratico e pascolo.

L'annuo canone è dovuto dal 1° gennaio del secondo anno da quello in cui ha luogo la pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 5.

Per la ricognizione e determinazione dei fondi soggetti all'onere dell'eratico e pascolo, per la liquidazione del canone, di cui agli articoli precedenti, per l'assegnazione del canone stesso ai comuni o frazioni di comuni interessati e per la risoluzione di qualsiasi questione a ciò relativa, è creata nel capoluogo di ciascuna provincia di Vicenza, Belluno ed Udine, una Giunta di arbitri, composta del Presidente del Tribunale civile e correzionale, dell'ingegnere capo del Genio civile provinciale e di un consigliere provinciale scelto dal Consiglio.

(Approvato).

#### Art. 6.

Le Giunte d'arbitri provvederanno da amichevoli compositori ed inappellabilmente.

Nel solo caso che insorga questione se un fondo sia o no soggetto all'onere dell'eratico e pascolo, possono le parti produrre gravame alla Corte di appello, colle forme del procedimento sommario.

L'appello è sospensivo, e deve interpersi nel termine di giorni 60 dalla notificazione della decisione della Giunta d'arbitri nei modi di legge.

Le Giunte, prima di emettere le loro decisioni, ordinano perizie e verificazioni che credono opportune, ricevono rimostranze e possono interrogare tutti quelli che stimano al caso di fornire notizie.

(Approvato).

#### Art. 7.

Durante il termine di anni 30 a datare dalla pubblicazione della presente legge, il prodotto dell'annuo canone, ed in caso di affrancazione, i frutti dei relativi capitali debbono essere dai Consigli dei comuni interessati impiegati a sollievo dei comunisti poveri, con riguardo speciale a quelli che fruibano dell'eratico e pascolo.

Scaduto il suddetto termine, i comuni possono disporre del prodotto dell'annuo canone e dei capitali di affrancazione e dei loro frutti, come meglio stimeranno in conformità delle leggi vigenti.

(Approvato).

## Art. 8.

Le spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge cadono a carico dei proprietari liberati dall'onere dell'eratico e pascolo, ma sono anticipate e pagate dai comuni interessati nella misura che è stabilita dalla Giunta d'arbitri.

(Approvato).

## Art. 9.

È abrogata qualunque legge, uso o regolamento contrario alla presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Comunico al Senato il risultato delle votazioni di ballottaggio per la nomina dei membri delle Commissioni indicate nell'ordine del giorno:

1° Votazione di ballottaggio per la nomina di un Commissario alla Cassa dei Depositi e Prestiti.

Il Senatore Majorana-Calatabiano ebbe voti 34  
 Astengo . . . . . 32  
 Schede bianche . . . . . 2  
 Nulle . . . . . 2

Eletto il Senatore Majorana-Calatabiano.

2° Votazione di ballottaggio per la nomina di un Commissario all'Amministrazione del Fondo per il Culto.

Il Senatore Borgatti ebbe voti . . 46  
 Mauri . . . . . 20  
 Schede bianche . . . . . 2  
 Nulle . . . . . 2

Eletto il Senatore Borgatti.

3° Votazione di ballottaggio per la nomina di un Commissario di vigilanza all'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico.

Il Senatore Mauri ebbe voti . . 39  
 Malusardi . . . . . 29  
 Schede bianche . . . . . 2

Eletto il Senatore Mauri.

PRESIDENTE. Sono pregati i signori Senatori

Segretari di procedere allo scrutinio dei voti raccolti nelle urne riguardo ai progetti di legge.

Leggo ora il risultato delle votazioni a scrutinio segreto:

Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881.

Votanti . . . . . 78  
 Favorevoli . . . . . 71  
 Contrari . . . . . 7

(Il Senato approva).

Sussidi ai danneggiati dal terremoto del 10 settembre 1881 nell'Abruzzo Citeriore.

Votanti . . . . . 77  
 Favorevoli . . . . . 71  
 Contrari . . . . . 6

(Il Senato approva).

Modificazione alla legge 3 luglio 1871, relativa ai Magazzini generali.

Votanti . . . . . 74  
 Favorevoli . . . . . 68  
 Contrari . . . . . 6

(Il Senato approva).

Modificazioni alle leggi 20 aprile 1871 e 30 dicembre 1876, sulla riscossione delle imposte dirette.

Votanti . . . . . 70  
 Favorevoli . . . . . 65  
 Contrari . . . . . 5

(Il Senato approva).

Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio.

Votanti . . . . . 70  
 Favorevoli . . . . . 67  
 Contrari . . . . . 3

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per domani:

---

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1882

---

Alle ore due pom. — Riunione in Comitato segreto sull'istanza della Commissione per la verificaione dei titoli dei nuovi Senatori.

Alle ore tre pom. — Seduta pubblica.

Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per l'abolizione di alcuni diritti di uso

nelle Provincie di Vicenza, Belluno ed Udine, denominati di erbatico e pascolo;

Interpellanza del Senatore Brioschi al Ministro delle Finanze intorno la organizzazione degli Uffici tecnici di Finanza, istituiti col R. Decreto 6 marzo 1881.

La seduta è sciolta (ore 6 e 30).



## CXI.

## TORNATA DEL 28 MARZO 1882

Presidenza del Presidente **TECCHIO**

SOMMARIO. — *Omaggi* — *Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per l'abolizione di alcuni diritti d'uso nelle province di Vicenza, Belluno ed Udine denominati di erbatico e pascolo* — *Interpellanza del Senatore Brioschi al Ministro delle Finanze intorno alla organizzazione degli uffici tecnici di finanza istituiti col R. decreto 6 marzo 1881* — *Brioschi svolge la sua interpellanza* — *Dichiarazione del Senatore Cremona* — *Risposta del Ministro delle Finanze all'interpellanza Brioschi* — *Replica del Senatore Brioschi e controreplica del Ministro* — *Considerazioni del Senatore Cannizzaro* — *Comunicazione di un dispaccio sulla salute del generale Cialdini* — *Dimissioni del Senatore Giovanola dall'Ufficio di Commissario di sorveglianza all'Amministrazione del fondo pel culto* — *Risultato della votazione precedente* — *Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.*

La Seduta è aperta alle ore 4 e 15 pom.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, ed i Ministri di Grazia e Giustizia, delle Finanze e della Guerra.

Il Senatore, Segretario, CORSI L. dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

**Atti diversi.**

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro della Guerra, dell'*Annuario militare dell'anno corrente*;

Il Ministro degli Affari Esteri, della *Relazione sulle scuole italiane all'estero per l'anno scolastico 1880-81*;

Il Soprintendente del R. Istituto di Studi superiori pratici e di perfezionamento in Finanze, dell'*Annuario di quell'Istituto per l'anno accademico 1881-82*;

Il cavaliere Isidoro Broggi, Sostituto procuratore generale del Re presso la Corte d'Appello di Palermo, del suo *Discorso d'inaugura-*

*zione del presente anno giuridico di quella Corte d'Appello*;

Il Ministro delle Finanze della *Statistica delle fabbriche di spirito, di birra, di acque gazoze, di zucchero, di olio di semi di cotone, di cicoria preparata e di polveri piriche e delle tasse relative dal 1° gennaio al 31 dicembre 1881*;

Il signor Giuseppe Salvioi, di un suo opuscolo intitolato: *I titoli al portatore nel Diritto Longobardo*;

Il signor avv. A. Rossi, di un suo opuscolo dal titolo: *Della utilità e del modo di istituire in Italia delle facoltà di scienze politiche e sociali.*

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale per la votazione del progetto di legge intitolato:

« Abolizione di alcuni diritti di uso nelle provincie di Venezia, Belluno ed Udine, denominati di erbatico e pascolo ».

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

**Interpellanza del Senatore Brioschi al Ministro delle Finanze sulla organizzazione degli Uffici tecnici di Finanza.**

PRESIDENTE. Ora si passa all'interpellanza del signor Senatore Brioschi al Ministro delle Finanze intorno la organizzazione degli Uffici tecnici di Finanza istituiti col Regio Decreto 6 marzo 1881.

Il signor Senatore Brioschi ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Ebbi già in altra occasione, egregi Colleghi, discutendosi cioè un trattato di commercio, di non lieta memoria, ad esporvi alcune considerazioni sulla impellente necessità che agli uffici tecnici dipendenti dal Ministero delle Finanze si provveda con un personale opportunamente preparato sia dal lato scientifico che dal tecnico alla importante missione che gli è affidata. Un personale il quale trae la sua ragione d'essere dalla necessità finanziaria di colpire con tasse le industrie e le manifatture, deve avere almeno una cultura sufficiente a comprendere ed a valutare i continui progressi che la meccanica, la chimica e le scienze affini operano sopra ogni ramo di industria. Quanto più si affina l'industria, dicevo allora, tanto maggiore deve essere la conoscenza tecnica di essa nel personale delle finanze, se nel colpirla con tasse non vuolsi portarle danni irreparabili.

Il nostro paese ha dato già un ottimo esempio del modo col quale possono ordinarsi uffici di questa natura, allorquando il Parlamento decretava l'imposta sulla macinazione dei cereali, e devesi senza dubbio a quella eletta schiera di giovani ingegneri, se una tassa di difficile applicazione potè in così breve tempo dare risultati superiori alle aspettative più favorevoli, e salvare così il nostro paese da un probabile disastro finanziario.

Vediamo ora il rovescio della medaglia.

Un decreto reale 6 marzo 1881 istituiva, alla dipendenza della Direzione generale delle imposte dirette e del catasto, uffici tecnici di finanza pel servizio del catasto ed altri servizi di indole tecnica da indicarsi con decreto ministeriale; e collo stesso decreto sopprimevansi

le direzioni e gli uffici tecnici del macinato, devolvendo le loro attribuzioni ai nuovi uffici tecnici di finanza fino alla cessazione della tassa del macinato.

Il ruolo organico dei nuovi uffici componesi di Ispettori capi di 1. e 2. classe; di Ispettori pure di 1. e 2. classe; di Ingegneri di cinque classi; di Disegnatori di quattro classi.

Con successivo Decreto 28 aprile il Ministro delle Finanze provvedeva alla nomina di tutto questo personale seguendo criteri a me non noti, ma in ogni modo trascurando il principale. Risulta infatti dall'elenco del personale stesso che 98 impiegati tecnici già compresi nell'organico della Giunta del censimento di Lombardia passarono pel decreto 28 aprile citato nell'organico degli uffici tecnici di finanza colla qualifica di Ispettori e di Ingegneri, sebbene non si trovino per studi regolari in possesso di diploma che li autorizzi all'esercizio di questa professione. In altre parole, il signor Ministro delle Finanze ha creato di moto proprio 98 ingegneri senza neppure chiedere l'avviso del suo Collega della Pubblica Istruzione.

L'atto improvvido del Ministro ha suscitato, come doveva aspettarsi, molte proteste; ed a me consta in modo sicuro che nel mese di giugno dell'anno 1881, il signor Ministro riceveva dai Collegi degli Ingegneri di Napoli, di Milano, di Reggio di Calabria, di Genova, di Alessandria; e nel successivo luglio dai Collegi di Palermo, di Roma, di Reggio-Emilia, di Firenze le più energiche, per quanto rispettose, proteste in ordine ai citati decreti. Rimostranze simili erano dirette al signor Ministro della Pubblica Istruzione dalla scuola degli ingegneri di Torino, di Bologna, di Napoli, alle quali il signor Ministro rispondeva avere fatte le debite istanze al Collega. Quale fu il risultato di questa unanimità di giudizio relativamente alla istituzione creata col decreto 6 marzo 1881?

Se le mie notizie sono esatte, e debbo credere lo sieno essendomi stati comunicati dai vari Collegi ed Istituti i documenti che ho citati, il signor Ministro non ebbe che un riguardo e fu al fatto compiuto.

Ed è in seguito a questo suo silenzio che, pur avendo lasciato trascorrere oramai un anno dal primo decreto, ho creduto oggi nell'interesse delle finanze dello Stato, in quello della indu-

stria italiana, in quello infine del pubblico insegnamento, di rivolgere al signor Ministro delle Finanze le seguenti due interrogazioni.

Crede egli che nello stato attuale della legislazione italiana un Ministro possa avere autorità di concedere in occasione di impiego un titolo professionale per ottenere il quale le leggi forniscono determinati studi ed esami?

Ciò ammesso e considerando che col decorso 28 agosto furono indiziati siccome ingegneri 98 impiegati già compresi nell'organico della Giunta del Censimento che non erano in possesso di alcun diploma, e ciò con danno di altri che l'avevano ottenuto colle modalità prescritte dalle leggi, quali modificazioni intende il signor Ministro portare a quel decreto per diminuire quel danno e per renderlo d'ora innanzi nella sua applicazione conforme alle leggi della pubblica istruzione?

Senatore CREMONA. Domando la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro delle Finanze ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA. Osservo che anch'io aveva chiesto la parola.

PRESIDENTE. In seguito all'interpellanza dell'onorevole Senatore Brioschi, la facoltà di parlare spetterebbe prima d'ogni altro al signor Ministro delle Finanze per la sua risposta.

Se, per altro, il signor Ministro non ha difficoltà che prenda subito la parola il Senatore Cremona...

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Parli pure prima l'onorevole Senatore Cremona; dopo risponderò io.

PRESIDENTE. Adunque l'onorevole Senatore Cremona ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA. Io ho chiesto la parola soltanto per associarmi completamente alle dichiarazioni e alle domande fatte dall'onorevole Brioschi.

Credo che l'onorevole Ministro delle Finanze non si sia forse reso intero conto delle conseguenze del suo decreto; ma certo, egli è che quel decreto ha leso sacrosanti e gravissimi diritti.

Se l'onorevole Ministro delle Finanze può con un suo *motu proprio* nominare degli ingegneri, a che serve che ci sia un Ministro dell'Istruzione Pubblica, a che serve che ci siano

delle scuole degli ingegneri, a che serve che i giovani siano costretti a seguire un lungo tirocinio di studi e sostenere delle gravi spese?

Gl'interessi delle famiglie, gl'interessi di questi giovani sono irreparabilmente lesi, quando con un decreto vengono da un momento all'altro nominati degli ingegneri.

E poi, il titolo d'ingegnere è un titolo accademico, non è un ufficio che possa essere dato da un Ministro; è un titolo che non può essere conferito se non dalle scuole superiori autorizzate per un'istruzione fondamentale dello Stato.

Per queste considerazioni io mi unisco intieramente all'onorevole Senatore Brioschi.

PRESIDENTE. Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Per rispondere adeguatamente all'interrogazione dell'onorevole Senatore Brioschi, al quale si è associato l'onorevole Senatore Cremona, io prego il Senato di permettermi di fare una breve istoria.

L'utilità dell'istituzione degli uffici tecnici provinciali per l'Amministrazione delle Finanze, è ormai riconosciuta da tutti.

L'onorevole Senatore Brioschi ne conviene egli pure...

(Il Senatore Brioschi fa segni di adesione).

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*... e non posso che rendergliene grazie.

Ma in qual modo si poteva giungere, non dico ad istituire completamente, ma ad iniziare questi uffici tecnici provinciali? Noi avevamo due ordini di personali tecnici: quello del catasto e quello del macinato, il quale attendeva pure all'applicazione delle tasse di fabbricazione. Però sorse naturalmente il pensiero di fondere in un sol ruolo questi due personali, perchè le attitudini tecniche di essi potessero promiscuamente adoperarsi, e, diminuendo il lavoro per la tassa del macinato, quei valorosi ingegneri che avevano reso tanti utili servizi allo Stato in quel ramo, potessero essere addetti esclusivamente alle tasse di fabbricazione, al catasto, o anche ai servizi tecnici del Demanio e dei monopoli.

Questo concetto di fondere in un sol ruolo il personale tecnico delle finanze fu da me lungamente dichiarato e dimostrato alla Camera dei Deputati con una Relazione la quale rendeva ragione dei progetti dei nuovi organici

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1882

che si proponevano per tutte le Amministrazioni dello Stato. Questa Relazione fu presentata nel 1879; e più tardi una seconda Relazione del 1881 precedeva i ruoli organici definitivi che il Parlamento aveva autorizzati. Ed anche in quella io ebbi cura di tornare sulla questione degli uffici tecnici e di dimostrare ancora una volta come fosse assolutamente, non solo utile, ma necessario di procedere alla divisata fusione.

Leggerò qualche periodo di questa Relazione che probabilmente non sarà caduta sott'occhio dell'onorevole interpellante.

« Ragioni di evidente utilità per l'Amministrazione e di sicuro e largo tornaconto per cotesti due personali, così dice la Relazione, consigliano questa fusione la quale per di più è richiesta dai voti manifestati dal Parlamento, e dalle conformi dichiarazioni del Governo che si traducono nel giusto precetto di pareggiare gli stipendi di gradi uguali dove uguale sia l'importanza e l'indole del servizio, e nel benevolo intendimento che i nuovi organici riescano specialmente di giovamento agli impiegati inferiori.

« E per dare un più largo sviluppo a queste appena adombrate ragioni, vuolsi notare come tra i più rilevanti servizi tecnici sia da annoverare senz'altro quello della formazione e conservazione dei catasti dei beni rustici ed urbani, comechè siano la base, anche a parlare dei soli catasti geometrici, del maggiore dei nostri tributi diretti. E non vi è chi non vegga, se pure non vi è dimostrato dalla ripetuta presentazione di progetti di legge per la perequazione di cotesto tributo, che dovrassi tosto e tardi intraprendere una vasta operazione, che, dotando di catasto geometrico le regioni le quali sono sfornite, conduca a quella perequazione richiesta tanto dalla giustizia, quanto dall'interesse della proprietà e dell'industria agraria, e ancora dall'interesse che ha la finanza di dare un sicuro assetto al precipuo suo cespite d'entrata.

« Il personale che dà opera a codesto servizio, raccolto dalle cessate direzioni del catasto di Torino e del censo di Roma, e riunito a quello della giunta del censimento di Lombardia, si compone nella quasi sua totalità di ingegneri e di geometri che hanno preso parte alla formazione dei nostri più rinomati catasti, vuoi

dei terreni, vuoi dei fabbricati. Or come si potevano istituire uffici tecnici di finanza senza che ne facessero parte questi provetti funzionanti, benemeriti per lunghi anni di durate fatiche e di importanti e difficili opere compiute? Essi che conducono il più vasto e delicato servizio tecnico che abbia la Finanza, quello che soddisfa a bisogni continui sempre crescenti, non dovevano essere chiamati ad attuare questa istituzione? »

Procedendo, la relazione sviluppa i criteri e il modo dell'applicazione pratica di tale fusione.

Il ruolo organico che fu presentato al Parlamento venne approvato con R. decreto del 6 marzo 1881.

Con questo decreto reale si ordinò la fusione dei due personali e si stabilirono per gli uffici tecnici di finanze i seguenti gradi, cioè:

Ispettori capi di 1<sup>a</sup> classe e di 2<sup>a</sup>. Ispettori di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup>. Ingegneri di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> e disegnatori di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>.

La Camera dei Deputati col voto del bilancio approvò implicitamente questo come tutti gli altri ruoli organici presentati; nè quando venne in discussione il bilancio innanzi al Senato, fu mossa obbiezione.

Ma l'onorevole Senatore Brioschi fa rimprovero al Ministero non tanto, mi pare, della fusione dei due personali, quanto dell'applicazione che si fece del ruolo; imperocchè egli ha notato che si sono confusamente nominati all'impiego d'ingegneri quelli che avevano il diploma di ingegneri e coloro che non l'avevano.

Notava, in altri termini, che si sono confusi gli ingegneri propriamente detti coi geometri e coi misuratori del catasto.

Questa mi pare che sia la sostanza della sua interrogazione.

Or bene, io prego l'onorevole Senatore Brioschi di fare una distinzione la quale, se non corrisponde esattamente ai principi teorici ai quali egli accennava, è però informata ad un criterio di amministrazione ovvio e assolutamente indiscutibile. Bisogna distinguere l'applicazione normale di un nuovo ruolo dalla sua applicazione transitoria.

Convengo che, quando si tratta di applicare normalmente un nuovo ruolo, bisogna stare a certe regole fisse e determinate, ed io non intendo derogarvi. In fatti rammenterò l'on. Senatore Brioschi che, prima del decreto del 1881,

che riuni in un solo ruolo i due personali tecnici della finanza, era stato emanato un decreto del 1880 col quale, a proposito della Giunta del censimento in Lombardia, si dispone: che non si può essere nominato commissario, applicato tecnico o computista catastale se non in seguito ad esame di concorso, e che non sono ammissibili a quest'esame, se non coloro i quali abbiano la laurea d'ingegnere. Ora, se questo vale per l'applicato catastale e della Giunta del censimento, molto più deve valere per gli uffici tecnici.

È vero che si può obiettare che questo decreto del 1880, essendo relativo alla Giunta del censimento di Lombardia, può ritenersi non applicabile agli uffici tecnici che sono enti amministrativi diversi; ma non ho nessuna difficoltà a dichiarare che, se per avventura potesse sorgere difficoltà di tal sorta, non mancherei di promuovere un decreto reale per estendere quella disposizione anche agli uffici tecnici provinciali.

Aggiungerò che se non mi sono affrettato a promuovere fin d'ora questo regio decreto, egli è perchè non ve n'era nessuna urgenza; difatti restano ancora fuori ruolo molti ingegneri aggiunti del macinato che sono usciti dalle nostre scuole d'applicazione; ed è stabilito che a questi ingegneri saranno conferiti i posti che di mano in mano venissero a vacare. Ad ogni modo, per l'applicazione normale del decreto del marzo del 1881, sarà provveduto non ammettendo agli esami se non coloro i quali abbiano la laurea di ingegneri.

Rimaneva l'attuazione in via transitoria del nuovo ruolo. Ora, si è sempre riconosciuta, nel caso specialmente della fusione di personale proveniente da diverse Amministrazioni, l'equità di disposizioni transitorie per non ferire gl'interessi, e le aspettative legittime degli impiegati e per non danneggiarli nella loro carriera.

E ciò appunto si è fatto anche nel passaggio dalla molteplicità all'unità del ruolo degli impiegati di cui si tratta; perchè si sono nominati nelle varie classi d'ingegneri anche degli antichi e provetti impiegati del catasto di Torino e Roma i quali di ingegneri non avevano la laurea, e si sono poi nominati anche altri che l'avevano.

Nel fare questo egli è evidente che io non

ho inteso di concedere diplomi o gradi accademici, perchè io non poteva dare diplomi accademici a chi non li aveva, nè toglierli a chi li aveva. Io non ho fatto che considerare gli impiegati per sé medesimi in ragione della loro carriera, dell'anzianità del servizio, degli stipendi percetti, delle attitudini tecniche e dei servizi che potevano ancora prestare all'amministrazione.

Coloro i quali pareva che potessero, in ragione di questi criteri, essere posti in una data categoria, vi furono collocati. E di ciò, o Signori, abbondano gli esempi nella nostra amministrazione e specialmente in quella delle Finanze. Siccome io credo che le consuetudini dell'amministrazione non si debbano mutare se non quando sia assolutamente necessario, così mi pare che l'aver seguito anche in questo caso antiche consuetudini amministrative conformi ad un'evidente equità non debba ascrivermi a colpa.

Citerò un esempio, che certamente non può essere ignorato dall'onorev. Brioschi.

Allorquando fu riordinato il servizio dei canali Cavour, un regio decreto, in data 9 luglio 1874, controfirmato dall'onorev. Minghetti, istituì impiegati della carriera amministrativa e impiegati della carriera tecnica; e fra questi, ingegneri capi di riparto, ingegneri di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe, e due classi di aiutanti ingegneri.

Ebbene, negli articoli 2 e 3 di questo decreto furono prescritte norme diverse per l'applicazione sistematica e normale del ruolo e per l'applicazione transitoria.

Nell'art. 2 è detto:

« Nel primo impianto dell'Amministrazione speciale dei canali potranno esser nominati a posti di organico, tanto nell'Ufficio Centrale quanto negli Uffici esterni, *funzionari ed impiegati che coprano posti equivalenti nell'Amministrazione della Compagnia generale dei canali di irrigazione italiani (Canali Cavour, ecc.)* ».

Nel seguente art. 3 è detto:

« Per le nomine successive al primo impianto dell'Amministrazione speciale dei canali, e per le promozioni di grado si seguiranno:

« a) Quanto ai posti amministrativi e contabili, le norme stabilite per le nomine e promozioni nelle amministrazioni centrali e provinciali dipendenti dal Ministero delle Finanze;

« b) Quanto ai posti tecnici, le discipline vigenti per le nomine e le promozioni nel Corpo reale del Genio civile ».

Si fece quindi distinzione tra le nomine del primo impianto e le nomine successive; ed infatti risulta che furono nominati ingegneri sei impiegati i quali avevano soltanto il diploma di misuratori. Quegl' impiegati ebbero il grado d'ingegneri, ossia entrarono in ruolo come ingegneri, allo stesso modo che sono ora entrati in ruolo come ingegneri circa 90 geometri del catasto, i quali hanno diplomi inferiori alla laurea d'ingegnere.

Questo fatto non destò, per quanto io sappia, né reclami, né osservazioni di sorta.

Esso fu riconosciuto come un fatto amministrativo del tutto regolare ed equo.

Mi pare anche che questi riguardi transitori, in via di equità, li abbia usati la stessa legge sul genio civile. Imperocchè l'art. 340 della legge organica 13 novembre 1859, mantenuto in vigore con la legge successiva del 20 marzo 1865, parlando degli aiutanti, dispone così: « gli aiutanti di prima classe, che hanno servito con distinzione, potranno passare al grado d'ingegneri di terza classe dopo tre anni almeno di grado, e previi quegli esperimenti che verranno prescritti dal regolamento precitato.

« Non più del decimo però delle nomine ad ingegnere di terza classe potranno essere conferite agli aiutanti suddetti ».

Il progetto di legge per la riforma del Corpo del genio civile, presentato dal Ministro dei lavori pubblici nel 1878, conteneva una disposizione analoga: che gli aiutanti, per passare ingegneri, devono subire un esame ed avere la laurea; ma che questa disposizione non si applicava al personale in servizio.

È vero che la Camera dei Deputati, nel discutere quel disegno di legge, ha variato il tenore della disposizione transitoria; ma quando il regio Decreto 6 marzo 1881 fu pubblicato per gli uffici tecnici, esisteva la disposizione summentovata delle leggi 1859 e 1865; e neppure oggi il progetto modificato dalla Camera, che sta dinanzi al Senato, è legge dello Stato.

Mi par dunque che l'amministrazione delle finanze in questa occasione abbia seguito un criterio non solo giustificabile per sè medesimo,

ma confortato da esempi e di molta autorità e di molto valore.

Del resto, io potrei fare una dimostrazione precisa al Senato del modo con cui fu applicato il decreto organico del 6 marzo 1881, esponendo con la citazione di molti fatti, e anche con la esibizione di parecchie tabelle, come gli antichi impiegati del catasto contavano 40 o non meno di 30 anni di servizio, ed erano sempre rimasti in una condizione modesta, con piccolo stipendio, mentre gl'ingegneri provenienti dall'ufficio del macinato non avevano che pochi anni di servizio. Alcuni soltanto, provenienti anch'essi dal catasto, potevano vantare più di 20 anni di servizio.

Ebbene, nell'applicazione pratica del ruolo, hanno avvantaggiato di più gl'ingegneri del macinato che avevano minor numero d'anni di servizio, di fronte a quelli del catasto che avevano una più lunga carriera. Ed anche per gli stipendi, gli uni migliorarono per un aumento che giunse fino a 500 lire, e gli altri, salvo poche eccezioni, non più che fino a 300. Dimodochè, quando pervennero al Ministero le rimostranze dei Collegi d'ingegneri di alcune città, pervenivano contemporaneamente le rimostranze degl' impiegati del catasto, che si dovevano di esser trattati meno equamente di fronte ai loro colleghi, ed io mi convinsi che si era fatto quel che meglio si potesse, e cioè che si era adottato quel criterio di giustizia e di equità che era dettato dalle condizioni delle diverse carriere.

Dopo ciò mi sembra provato che il Ministro non abbia violato la legge, ma che abbia invece seguito equi criteri, confortato da autorevoli esempi e dalla stessa legge del Genio civile.

Risponderò ora alla seconda domanda del Senatore Brioschi.

Io comprendo che la suscettibilità di egregi ingegneri possa essere offesa, avendo a colleghi dei semplici geometri, ed anche misuratori, provenienti dal catasto. Ma per verità quando io penso che questi più modesti impiegati, hanno più decine di anni di servizio, e seppero pure meritare elogi dall'amministrazione pe' loro lavori, mi parve più equo il non umiliarli, sperando che gli altri più fortunati, tuttochè non meno meritevoli, non sdegnassero di avere a colleghi impiegati, i quali per

la lunga carriera avevano supplito all'originario difetto della laurea di ingegneri. Si potrebbe cambiare il nome a tutti, e chiamarli, per esempio, applicati tecnici; ma in questo modo io credo che coloro, i quali hanno la laurea d'ingegneri, sarebbero forse anche più malcontenti.

Il dividere poi l'amministrazione in due ruoli, e relegare gl'impiegati del catasto in una categoria d'ordine, mi parrebbe davvero poco dicevole; primieramente perchè hanno essi attitudine ad esercitare funzioni di concetto, come le hanno sempre esercitate; e poi, perchè bisognerebbe diminuire i loro stipendi, oppure si dovrebbe chiudere loro quasi interamente ogni ulteriore carriera.

D'altronde, siccome si tratta di un provvedimento puramente transitorio, il quale non pregiudica in nulla l'avvenire, e siccome ho dichiarato e confermo, che nell'applicazione sistematica del ruolo occorrerà, per le nomine nuove, non solamente la laurea d'ingegnere, ma anche l'esame di concorso, così io credo che i legittimi desiderî dell'onorevole Brioschi potranno essere e saranno di certo ben soddisfatti. E sarà ben soddisfatto del pari, io spero, l'onorevole Senatore Cremona, il quale vorrebbe giustamente che fossero rimeritati di maggiore considerazione quei giovani che escono dalle scuole di applicazione e che hanno conseguito il diploma d'ingegnere.

Conchiudendo, adunque, io dichiaro che promuoverò un decreto reale, affinchè si tolga ogni dubbio che in avvenire i posti d'ingegnere di qualunque classe, che sono portati dal ruolo organico degli Uffici tecnici provinciali, non si debbano conferire se non a coloro, i quali abbiano la laurea d'ingegnere ed abbiano vinto un concorso; e che debba rimaner ferma l'applicazione transitoria che fu fatta del ruolo organico, siccome quella che soddisfa all'equità ed è conforme alle consuetudini della amministrazione.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Sono molto dolente di dover dichiarare al signor Ministro che nessuna delle sue dichiarazioni è giunta a tranquillare l'animo mio. Da quanto ha esposto, mi pare

che il signor Ministro scivoli sopra una grossa questione.

Quando tutti i Corpi d'Italia, i quali rappresentano interessi così importanti come l'interesse tecnico del paese, protestano contro un'atto, e il signor Ministro mi dichiara che è un atto amministrativo, io comincio dal dire all'onorevole Signor Ministro che se qualche volta non si è fatto bene, non c'è ragione di continuare a far lo stesso. Alludo al fatto citato della legge organica sul genio civile. È verissimo che la legge del 1859 ammetteva questa promiscuità in alcuni casi, ma è certo però che adesso non si oserebbe più di presentare una legge di quella natura.

Il signor Ministro (mi dispiace di non veder qui il Ministro dei Lavori Pubblici che potrebbe aiutarmi) il signor Ministro delle Finanze sa benissimo che nel genio civile francese vi è una distinzione fra gl'ingegneri e i costruttori di ponti e strade; e credo sia dal 1791 che esiste questa distinzione.

E questa distinzione vi era anche da noi quando furono istituiti questi uffici tecnici di finanza; inquantochè il Ministro si trovava di fronte a due specie d'impiegati: alcuni che avevano un titolo precisamente come questo dell'ingegnere di ponti e strade, altri che non avevano titolo di sorta.

La questione dell'anzianità e quella degli stipendi non hanno niente a che fare qui, trattandosi invece di una questione di attitudine ad un determinato impiego. Ora, io non credo che questa attitudine s'acquisti col restare molto tempo in un dato impiego, ma bensì per mezzo degli studi che uno ha fatto.

Ora, il signor Ministro mi pare che abbia un concetto molto basso della coltura; mi pare egli creda che, rimanendo per molto tempo in un determinato impiego, si possa acquistare quell'attitudine di cui si manca.

Di più si tratta qui anche di quegli impiegati del catasto che non hanno veduto che un solo lato delle molte cose che dovranno poi fare e che, rimanendo in questi uffici, passeranno per le loro mani.

Perchè questo decreto potesse avere utili effetti e non recar danni, bisognerebbe distinguere almeno questo personale. Quei 98, per esempio, i quali io oggi ho chiamato ingegneri, io non li vorrei negli Uffici di catasto, perchè

che cosa vuole l'on. Ministro, che quei 98 impiegati del catasto sappiano p. e. dell'apparato Siemens, mediante il quale si tassano gli spiriti?

Io domando al signor Ministro: potrà un giorno questo impiegato che non ha mai studiato chimica e fisica, sapere come si applica quest'apparato? Bisogna necessariamente che sia fatta questa distinzione; ed io sperava, lo confesso, che il signor Ministro avesse in animo di farla. Riconosco che forse era meglio fin da principio dividere questo gruppo, dirò d'impiegati, in due classi, e suddividerlo per modo che ognuno potesse fare una carriera a parte. Il signor Ministro non può immaginarsi un impiegato che rimanga sempre allo stesso posto; si poteva benissimo formare cinque classi di impiegati, e cinque classi di periti che si potrebbero chiamare con qualche altro nome che meglio risponda alle loro attribuzioni.

In ogni Ufficio tecnico provinciale io porrei uno o due ingegneri, e uno o due di quegli impiegati che si potrebbero chiamare periti. Allora credo che l'amministrazione procederebbe molto meglio che non coll'ammettere in un Ufficio tecnico provinciale 3 o 4 di questi impiegati che non hanno fatto studi adatti e speciali; giacchè potrà avvenire che quelli che hanno occupato per lungo tempo quel posto siano nominati Direttori provinciali in un Ufficio senza averne i requisiti necessari, mentre gl'impiegati dello stesso Ufficio possono essere tutte persone capaci.

Io pertanto non mi posso dichiarare per nulla soddisfatto delle risposte datemi dall'on. signor Ministro e lo prego caldamente di meditare alquanto sopra questo argomento perchè esso tocca non solamente l'interesse di questi giovani ingegneri, ma anche l'interesse delle finanze. Io credo che l'esempio che ho testè prodotto nel fatto di applicazione di una legge che abbiamo recentemente votata, della tassa sugli spiriti, e l'altro esempio che cioè in un ufficio potessero essere tutte persone le quali non avessero conoscenze bastanti all'uopo e in un altro invece tutte persone capaci, è un caso che può tornare di danno gravissimo alle finanze dello Stato.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Dir poche

parole per replicare all'onor. Brioschi il quale mi ha accusato di poco rispetto pei voti espressi da' Collegi degl'ingegneri.

Io non credo di avere usata poca deferenza verso que' Collegi. Ma siccome essi supponevano che io avessi voluto creare degl'ingegneri, contrariamente alla legge della Pubblica Istruzione, e ciò non era stato mai nelle intenzioni mie, così parvemi che nessun provvedimento occorresse.

Quanto alla distinzione di cui ha parlato l'onorevole Brioschi, io devo notare che in via di fatto essa esiste, perchè quantunque sia unico il ruolo degli impiegati catastali e di quelli provenienti dal macinato, pur nondimeno alcuni ingegneri del macinato sono ancora addetti al servizio che rimane del macinato ed altri sono addetti alle tasse di fabbricazione; gl'impiegati catastali sono poi realmente adoperati in lavori di estimo rurale, o pel censimento della bassa Lombardia.

Dunque le funzioni sono diverse; ciò non toglie però che qualche impiegato catastale più giovane e valoroso sia anche addetto a servizi più importanti.

Certo, se fosse possibile una separazione anche di ruolo senza aumento di spesa, e senza pregiudizio o degli uni o degli altri, non avrei difficoltà a farlo. Ma siccome vedo che vi è una difficoltà quasi insuperabile di effettuare materialmente questa distinzione, dobbiamo contentarci di una divisione di fatto, salvo poi a rientrare nell'applicazione normale del decreto organico, quando sia cessato il presente stato transitorio.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. A me pare abbastanza grave il fatto sul quale chiamo l'attenzione del Senato. Questi misuratori, questi geometri hanno chiesto più volte al Ministro dell'Istruzione Pubblica l'autorizzazione di portare il titolo di ingegnere; ed il Ministero dell'Istruzione Pubblica, dietro parere dei Corpi costituiti, lo ha loro rifiutato.

Ora, questa autorizzazione che il Ministro dell'Istruzione Pubblica ha dovuto rifiutare per rispetto alla legge, il Ministro delle Finanze la accorda; perchè quando sono chiamati ingegneri nel ruolo, la qualifica è già data; ed è data una qualifica ufficiale.

Io domando: a che vale adunque il titolo di ingegnere dal momento che abusivamente si può ottenere e portare?

Quando è riconosciuto che un Ministero nega di portare il titolo, unicamente per gli effetti onorifici, a coloro che hanno soltanto un diploma di geometra, e un altro Ministero accorda questo titolo in una pianta, naturalmente si entra in una questione non di solo titolo, ma di funzioni.

Negli avanzamenti successivi avverrà il caso che persone, le quali non hanno avuto coltura scientifica sufficiente, si troveranno a capo di un corpo i cui subordinati saranno in linea di coltura molto superiori a loro.

Per me credo che un rimedio si dovrebbe trovare. Questo titolo di ingegnere, per acquistare il quale la legge prescrive le condizioni, temo che sia da un altro Ministro dato, per assimilazione.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io ho voluto fare queste brevi osservazioni perchè mi pare che la questione meriti l'attenzione del Governo, e mi raccomando al signor Ministro di voler anche nell'avvenire provvedere con speciale regolamento alle promozioni, senza, per questo, impedire lo avanzamento dei meritevoli alle funzioni direttive del catasto. E qualora si voglia fare realmente un catasto, bisogna aver cura di introdurre persone fornite di studi scientifici e di coltura superiore.

PRESIDENTE. Il Senatore Brioschi ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Le ultime parole del signor Ministro mi hanno dimostrato veramente la inutilità del decreto del 6 marzo 1881, perchè il signor Ministro ha dovuto pure confessare che, non essendo possibile impiegare nelle alte funzioni persone che non vi sono adatte, dovrà distinguerle in categorie, dedicando alcuni a cose relative al censo, ed altri alla tassa del macinato ed altro.

Ora, da ciò è evidente che il concetto della fusione sparisce, perchè il personale verrebbe alternativamente adoperato ora in una cosa, ora in un'altra.

Ma se questi impiegati deve tenerli divisi, non vedo più la ragione di questa fusione.

Ho toccato di volo questa questione per concludere con questa domanda: se, cioè, il signor Ministro non creda di fare un passo più

avanti. Dal momento che nel fatto gli impiegati devono rimaner divisi nelle loro funzioni, non si potrebbe con un altro decreto, senza punto ledere il precedente, stabilire, che nelle promozioni sia ovviato all'accennato inconveniente?

E siccome il signor Ministro, come pare, è molto tenero dei precedenti, credo opportuno di osservare che appunto in uno dei decreti testè letti si trattava precisamente delle promozioni con diversi criteri tra gli uni e gli altri, cioè tra quelli che avevano titoli ufficiali e diplomi e gli altri che non li avevano.

Ora, questo sarebbe l'unico modo, col quale si potrebbe efficacemente allontanare il grave danno che questo decreto del 6 marzo reca ai giovani ingegneri che veramente meritano dal Governo maggiori riguardi; chè, bisogna pur dirlo, questi ingegneri del macinato sono giovani propriamente distinti e che hanno reso grandi servizi allo Stato.

Ora, perchè volete proprio a questi ingegneri sovrapporre quei 98 individui di cui ho parlato, per il fatto che solo da tre o quattro anni, come dice il Ministro, sono impiegati dello Stato? Capisco che in 30 o 40 anni, a poco a poco, spariranno e lasceranno che gli altri possano salire agli alti gradi; ma intanto li avete trattati in questo modo. Il fatto d'oggi è questo: che vi sono ispettori di prima classe (e ne potrei anche citare i nomi) i quali non sono mai stati ingegneri, ma semplici periti agrimensori, e questi devono dirigere ispezioni, e rivedere i lavori fatti da giovani ingegneri.

A me sembra che a quel decreto converrebbe tornarci sopra; ed è per ciò che ho detto qualche cosa in principio su questo proposito, in rapporto alle idee che altre volte ho espresso riguardo a questi uffici, perchè speravo che il Ministro, tanto intelligente, percorresse questa via, mentre col decreto in parola si va per la strada opposta; poichè il buon esempio dato colla distribuzione degli uffici del macinato viene perturbato completamente.

PRESIDENTE. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Dirò all'onorevole Senatore Cannizzaro che il Ministro delle Finanze non ha inteso di dare gradi o diplomi di ingegneri in nessun modo.

Quindi non si può accusare di aver violata la legge sull'istruzione pubblica.

Il Ministro ha creato un impiego a cui ha dato il titolo d'ingegnere perchè quell'impiego deve essere esercitato da chi ne abbia l'attitudine e non sarà in avvenire conferito che ad ingegneri soltanto. È avvenuto però che, transitoriamente, si è conferito pure ad individui che non avevano ottenuto la laurea, ma che hanno da gran tempo lodevolmente esercitato funzioni analoghe.

Ciò, come ho dimostrato poc'anzi, è succeduto in molti altri casi, e specialmente in quello citato dei Canali Cavour. Anche allora furono nominati, secondo l'organico, individui, i quali, quantunque non avessero la laurea, nondimeno si riteneva che pei servizi prestati, potessero degnamente occupare posti destinati ad ingegneri.

Ripeto poi all'onorevole Senatore Brioschi che la distinzione da lui proposta, tra gli uni e gli altri in ordine alla promozione può essere ammissibile per le promozioni di grado, ma non per quelle di classe. La promozione di classe è dovuta all'anzianità; ed a questa regola fondamentale e generale per tutte le amministrazioni, non si può derogare. Però è bene inteso che quando si tratti di promozioni di grado, si debba, non solo tener conto del servizio e delle qualità personali dell'impiegato, ma anche dei gradi accademici che egli abbia in confronto a' suoi colleghi.

Questo è uno dei criterj che bisogna tener presente per determinare la scelta per la promozione a grado superiore.

Riguardo poi all'osservazione, che vi sono Ispettori capi di servizio che non hanno laurea, credo che ve ne siano due solamente; ma questi erano già da tempo capi di servizio tecnico, e bisognava o metterli addirittura fuori di servizio o lasciarli continuare a dirigere un servizio che lodevolmente avevano sempre diretto.

Potrei citare esempi di uomini distintissimi, che senza avere forse la laurea, hanno diretto uffici e reso lodevolissimi servizi allo Stato. Il Rabbini, per esempio, che è tanto benemerito per il catasto piemontese! e così di altri, che l'onorevole Brioschi conosce meglio di me.

Posso infine assicurare l'on. Brioschi, dati questi schiarimenti, che io terrò ben conto delle sue osservazioni e delle sue proposte, le quali saranno da me seguite fino a quel punto

che sia possibile senza nuocere ai fatti compiuti ed alle legittime aspettative degli impiegati.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione dell'interpellanza è chiusa.

Sono lieto di comunicare al Senato che oggi dal Console Generale d'Italia a Nizza, mi è venuto il dispaccio che leggo:

« Miglioramento Generale Cialdini progredisce sempre.

« CERRUTI ».

Il signor Senatore Giovanola, nominato tra i commissari di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto, scrive:

« Cannobio, 17 febbraio 1882.

« On. signor Presidente del Senato,

« Ricevendo la pregiata nota che mi partecipa la mia conferma nella Commissione di Vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto, sono costretto di declinarne l'onorifico incarico, perchè l'esperienza di più anni m'ha convinto dell'incompatibilità mia per quell'Ufficio che richiede una permanenza quasi continua in Roma, mentre le mie condizioni di salute ed altri impegni mi tolgono sempre più la possibilità di fare costì lunga dimora.

« Con distintissimi ringraziamenti ho l'onore di richiamarmi

« Dev.mo Servo

« A. GIOVANOLA, Senatore ».

Adunque nella prossima tornata bisognerà procedere alla nomina di un altro Commissario, a sostituzione del Giovanola.

Prego i signori Senatori, che non hanno ancora votato, di volere recarsi alle urne per deporvi il loro voto.

La votazione è chiusa.

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori Segretari di procedere allo spoglio delle urne.

Risultato della votazione a squittinio segreto del progetto di legge per l'abolizione di alcuni

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1882

diritti di uso nelle Provincie di Vicenza, Belluno ed Udine denominati di erbatico e pascolo.

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	2

(Il Senato approva).

Per la nuova seduta i signori Senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 e 35).





## CXII.

## TORNATA DEL 27 APRILE 1882

Presidenza del Presidente TECCHIO

SOMMARIO. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Presentazione di tre progetti di legge: 1. Modificazione alla legge 10 agosto 1875 sui diritti d'autore; 2. Rimborso di spesa per lavori agli stabili ad uso della Legazione italiana al Giappone; 3. Ordinamento delle basi di riparto della imposta fondiaria nel compartimento ligure-piemontese — Rinvio di petizioni concernenti il nuovo Codice di Commercio alla Commissione incaricata del coordinamento di esso — Dichiarazione del Presidente circa le commemorazioni di alcuni Senatori defunti — Discussione del progetto di legge sullo scrutinio di lista nelle operazioni elettorali politiche — Il Senatore Lampertico, Relatore, rende conto di alcune petizioni relative al progetto — Mozione del Senatore Brioschi, a cui risponde il Presidente del Consiglio — Discorsi dei Senatori Cantoni e Pantaleoni — Presentazione di tre progetti di legge: 1. Facoltà al Municipio di Torino di trasportare il monumento del re Carlo Alberto dalla piazza in cui si trova in altra località; 2. Spesa per il Museo agrario in Roma; 3. Proroga dei termini per la vendita dei beni colti patrimoniali dei Comuni — Ripresa della discussione sullo scrutinio di lista — Discorso del Senatore Caracciolo di Bella.*

La seduta è aperta alle ore 2 35 pom.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, ed i Ministri di Grazia e Giustizia e dei Culti, delle Finanze, dei Lavori Pubblici, e d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

## Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del seguente elenco di omaggi:

Il Direttore Generale del Banco di Napoli, della *Relazione al Consiglio Generale di quell'Istituto per l'esercizio 1881*;

Il Ministro della Marina, della *Relazione sulle condizioni della Marina mercantile italiana al 31 dicembre 1881*;

Il signor Antonio Pugliese, Sostituto Procuratore Generale in missione di Procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Napoli, della *Relazione statistica sull'amministrazione della giustizia nel Circondario di Napoli per l'anno 1881*;

Il Presidente del Comitato esecutivo dell'Esposizione Industriale Italiana di Milano nel 1881, dei primi fascicoli dell'opera intitolata: *L'Ingegneria alla Esposizione Industriale Italiana in Milano*;

Il Prof. Angelo Simoncelli, di un suo lavoro intitolato: *L'uomo ed il bruto, paragonati sotto l'aspetto psicologico-metafisico*;

Il Deputato Desiderato Chiaves, di una sua *Relazione al Congresso artistico italiano di Torino sui diritti di autore di opere d'arte*;

Il Senatore Giacinto Pacchiotti, di un suo scritto intitolato: *Dei Licei femminili in Italia*;

Il Rettore della R. Università di Catania, del-

*l'Annuario di quella R. Università per l'anno accademico 1881-82;*

L'avvocato Bartolomeo Benvenuti, di un suo opuscolo dal titolo: *Studi sulla riforma delle Banche di emissione;*

Il Presidente del R. Istituto musicale di Firenze, degli *Atti dell'Accademia di quel R. Istituto per l'anno 1881;*

L'avvocato Giuseppe Orano, di un suo *Studio statistico-sociale sulla criminalità nelle sue relazioni col clima;*

Il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, del vol. I d'un'opera pubblicata a cura di quel Ministero col titolo: *Documenti inediti e rari delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa;*

I Prefetti delle Province di Padova, Ancona, Genova, Macerata, Piacenza, Siracusa e Como, degli *Atti di quei Consigli Provinciali riferibili all'anno 1881;*

Il Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Roma, della *Relazione del Comm. Francesco Mancardi intorno alle Conferenze di Costantinopoli pel riordinamento del Debito Pubblico Ottomano;*

Il Deputato Giuseppe Mantellini, del II e III volume di una sua opera intitolata: *Lo Stato ed il Codice civile;*

Il signor Mauro Morrone, del vol. I di un suo lavoro sul *Diritto marittimo del Regno d'Italia;*

Il Senatore Tito Cacace, a nome del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, di un opuscolo relativo all'*Inaugurazione di busti ad eminenti giureconsulti di quella città in Castelpaquano;*

Il Senatore Vincenzo Errante, del 1° volume di una sua opera dal titolo: *Storia dell'Impero Osmano da Osman alla pace di Carlowitz;*

Il Senatore Raffaele Cadorna, di un suo opuscolo contenente la *Bibliografia delle campagne per l'Indipendenza italiana;*

Il Conte Giuseppe Ricciardi, di una sua *Biografia del Senatore Mauro Macchi;*

L'avv. Augusto Santini, di un suo *Commento alla nuova legge elettorale politica del Regno d'Italia.*

Dà infine lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 67. Parecchi armatori, capitani e rappresentanti di Associazioni marittime in Nervi (Ge-

nova) porgono al Senato motivate istanze, onde ottenere che prima che sia posto in esecuzione il nuovo Codice di commercio, approvato dai due rami del Parlamento, venga presentato un progetto di legge inteso ad abrogare l'art. 492 del Codice stesso;

68. Parecchi armatori, capitani e rappresentanti di Associazioni marittime di Camogli (Genova) porgono, ecc. (petizione identica alla precedente);

69. Parecchi armatori e capitani marittimi di Laone (Genova), ecc. (Petizione identica alle precedenti);

70. Il Consiglio comunale di Massa Marittima (Grosseto) ricorre al Senato, onde ottenere che venga provveduto ad una più equa ripartizione del decimo delle tasse di ricchezza mobile in categoria C. B. a favore dei Comuni;

71. La Camera di commercio ed arti di Catania fa istanza, onde ottenere che venga fatto divieto ai Comuni di imporre dazi sui combustibili;

72. Il Direttore della Cassa di risparmio di Bologna fa istanza, perchè siano tenute in conto alcune considerazioni nell'esame del progetto relativo a modificazioni alla legge di credito fondiario;

73. Parecchi armatori, capitani e rappresentanti di Associazioni marittime di Ancona fanno istanza al Senato, onde ottenere che prima che sia posto in esecuzione il nuovo Codice di commercio, venga presentato un progetto di legge inteso ad abrogare l'art. 492 del Codice stesso;

74. La Giunta municipale di Misilmeri (Sicilia) fa istanza, onde ottenere una modificazione della circoscrizione elettorale politica del proprio collegio;

75. Quattro proprietari di decime nella provincia di Ferrara ricorrono al Senato, onde ottenere che venga soppresso, o quanto meno modificato l'art. 58 del progetto di legge sulle bonificazioni delle paludi e terreni paludosi.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei Deputati mi trasmette la seguente lettera:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno il disegno di legge per « Modificazioni alla legge 10 agosto 1875 sui diritti d'autore », d'iniziativa della Camera dei Deputati, approvato nella seduta di quest'oggi con preghiera di volerlo

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27. APRILE 1882

sottoporre all'esame di codesto ramo del Parlamento.

« Il Presidente della Camera dei Deputati  
« D. FARINI ».

La Presidenza del Senato, sapendo d'interpretare il desiderio dei signori Senatori, anche dopo le ultime sedute ha continuato di giorno in giorno a chiedere notizie della salute di S. E. il generale Cialdini.

Oggi lietamente può dichiarare che da più giorni egli è perfettamente ristabilito dal sofferto male, tanto che ha già intrapreso un viaggio di convalescenza verso la Spagna.

Egli mi ha scritto sino dal 10 aprile, da Nizza, una lettera, a tenor della quale devo esprimere a nome di lui, in un cogli atti del suo devoto e distintissimo ossequio al Senato, il grato animo suo per l'interesse che questa Assemblea gli ha dimostrato durante la di lui malattia.

#### Presentazione di due progetti di legge.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per rimborso al conte Fè d'Ostiani di spese per lavori di costruzione di edificii ad uso della Legazione italiana al Giappone.

Questo progetto di legge è presentato da me d'accordo col Ministro degli Affari Esteri.

Ho anche l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per l'ordinamento delle basi di riparto della imposta fondiaria nel compartimento Ligure-Piemontese.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore CHIESI. Alla Commissione delle petizioni ne sono state trasmesse diverse colle quali si domandano modificazioni ad alcune disposizioni del nuovo Codice di commercio. Anzi una

di esse chiede addirittura l'abrogazione di uno degli articoli del Codice stesso.

Ho udito annunziarsi oggi il sunto di un'altra petizione che ha lo scopo sopraddetto di modificare alcune disposizioni del Codice di commercio. Siccome il sig. Ministro di Grazia e Giustizia fu autorizzato a coordinare le disposizioni del Codice di commercio, ed egli, in esecuzione di questa facoltà che gli fu attribuita, ha già nominato una Commissione di uomini competentissimi per preparare appunto le disposizioni che debbono servire a questo coordinamento, così crederei che fosse opportuno di trasmettere tutte le accennate petizioni all'on. sig. Ministro di Grazia e Giustizia perchè volesse sottoporle alla Commissione che egli ha nominato.

Spero che l'on. Ministro non avrà difficoltà di accettare questa mia domanda.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto di buon grado la raccomandazione dell'on. Senatore Chiesi.

PRESIDENTE. Se il Senato non fa opposizione, la proposta del Senatore Chiesi accettata dal signor Ministro di Grazia e Giustizia, s'intende approvata.

(Approvato).

Domandano congedo: il Senatore Guicciardi di venti giorni per motivi di famiglia; il Senatore Giustinian di un mese per motivi di salute, ed il Senatore Zini di un mese, anch'egli per motivi di salute.

Il congedo viene accordato.

PRESIDENTE. Signori Senatori. Ho compilato le commemorazioni necrologiche degli uomini illustri che furono rapiti all'Italia nel marzo decorso, e prima di ogni altro del Senatore Giacomo Medici. Siccome però la esattezza storica mi ha obbligato a scrivere più lungamente che non avessi voluto, mi avveggo che la lettura di codeste commemorazioni ritarderebbe soverchiamente il corso delle nostre discussioni sui progetti di legge de' quali è urgente che ci occupiamo, e in ispecie di quello sullo scrutinio di lista, che è all'ordine del giorno d'oggi. Quindi prego il Senato di voler consentire che io le

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1882

trasmetta alla tipografia del Senato perchè vengano stampate negli atti parlamentari.

(*Movimento d'adesione*).

Se nessuno fa opposizione a questa domanda la s'intende acconsentita.

#### Discussione del progetto di legge N. 174.

PRESIDENTE. Ora si apre la discussione sul progetto di legge per lo scrutinio di lista nelle operazioni elettorali politiche.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

#### Art. 1.

Agli articoli 44, 45, 65, 69, 74, 75, 77, 80 della legge elettorale in data delli 22 gennaio 1882, n. 593, serie 3<sup>a</sup>, sono sostituiti i seguenti:

Art. 44. Il numero dei Deputati per tutto il regno è di 508 ed è ripartito fra le diverse provincie nel modo seguente:

La provincia di

Alessandria ne elegge N° 13	Messina ne elegge N° 8
Ancona » 5	Milano » 18
Aquila » 7	Modena » 5
Arezzo » 5	Napoli » 18
Ascoli Piceno » 4	Novara » 12
Avellino » 8	Padova » 6
Bari » 11	Palermo » 11
Belluno » 3	Parma » 5
Benevento » 5	Pavia » 8
Bergamo » 7	Perugia » 10
Bologna » 8	Pesaro e Urbino » 4
Brescia » 9	Piacenza » 4
Cagliari » 7	Pisa » 5
Caltanissetta » 4	Porto Maurizio » 3
Campobasso » 7	Potenza » 10
Caserta » 14	Ravenna » 4
Catania » 9	Reggio Calabria » 7
Catanzaro » 8	Reggio Emilia » 5
Chieti » 7	Roma » 15
Como » 9	Rovigo » 4
Cosenza » 10	Salerno » 12
Cremona » 6	Sassari » 4
Cuneo » 12	Siena » 4
Ferrara » 4	Siracusa » 6
Firenze » 14	Sondrio » 2
Foggia » 6	Teramo » 5
Forlì » 4	Torino » 19
Genova » 13	Trapani » 4
Girgenti » 6	Treviso » 6
Grosseto » 2	Udine » 9
Lecce » 9	Venezia » 6
Livorno » 2	Verona » 6
Lucca » 5	Vicenza » 7
Macerata » 5	
Mantova » 5	
Massa e Carrara » 3	

Art. 45. L'elezione dei Deputati è fatta a scrutinio di lista nei 135 collegi la cui circoscrizione è determinata nella tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrale di essa.

Ciascun collegio elegge il numero dei Deputati attribuitigli nella tabella medesima.

Il Governo del Re, udito il parere di una Commissione parlamentare, con decreto reale da pubblicarsi non più tardi di un mese dalla promulgazione della presente legge, introdurrà nella circoscrizione elettorale stabilita nell'annessa tabella e dentro i confini di ciascuna provincia quelle correzioni che crederà indispensabili.

Non potrà essere alterato il numero dei collegi nelle provincie alle quali non sono assegnati più di sette Deputati.

Il numero dei collegi a 5 Deputati non sarà minore di 33, nè maggiore di 38.

Non potranno essere istituiti nuovi collegi a due Deputati.

La Commissione si comporrà di sei Senatori e di sei Deputati eletti dalle rispettive Camere e sarà presieduta dal Ministro dell'Interno.

Art. 65. L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò destinate e sulla scheda consegnatagli scrive:

a) quattro nomi nei collegi che devono eleggere quattro o cinque Deputati;

b) tre nomi nei collegi che devono eleggere tre Deputati;

c) due nomi nei collegi che devono eleggere due Deputati.

A ciascun nome l'elettore può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico e gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici sostenuti.

Qualunque altra indicazione è vietata.

Se l'elettore, per l'eccezione di cui all'articolo 102, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere la scheda, è ammesso a farla scrivere da un altro elettore, di sua confidenza; il segretario lo fa risultare sul verbale, indicandone il motivo.

Art. 69. Sono nulle:

1° Le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere, od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'art. 65;

2° Quelle che non portano la firma ed il bollo di cui all'art. 63;

3° Quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

Si hanno come non scritti sulla scheda i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei Deputati per i quali l'elettore ha facoltà di votare; in entrambi i casi la scheda resterà valida nelle altre parti.

Se nella scheda è segnato più volte il nome di uno stesso candidato, nel computo dei voti esso viene calcolato una volta sola.

Art. 74. Il presidente dell'ufficio della prima sezione, proclama in conformità delle deliberazioni dell'Adunanza dei presidenti, eletti nel limite del numero dei Deputati assegnati al collegio, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purchè questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli elettori iscritti.

Art. 75. Se tutti i Deputati assegnati al collegio non sono stati eletti nella prima votazione, il presidente dell'ufficio della prima sezione proclama in conformità alle deliberazioni dell'Adunanza dei presidenti, il nome dei candidati che ottennero maggiori voti in numero doppio dei Deputati che rimangono da eleggere; e nel giorno a ciò stabilito dal regio decreto di convocazione, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.

Anche in questa elezione di ballottaggio l'elettore scrive sulla propria scheda:

Quattro nomi nei collegi in cui restano da eleggere cinque Deputati;

Negli altri collegi tanti nomi quanti sono i Deputati che rimangono da eleggere.

Art. 77. Nella seconda votazione gli uffici definitivi costituiti per la prima presiedono alle operazioni elettorali, le quali devono compiersi colle stesse formalità prescritte negli articoli precedenti. Nella seconda votazione però l'appello degli elettori comincia alle dieci antimeridiane.

I suffragi non possono cadere che sopra i candidati fra i quali ha luogo il ballottaggio.

Si hanno per eletti i candidati che raccolgono il maggior numero di voti validamente espressi.

Art. 80. Quando per qualsiasi causa resti vacante qualche seggio di Deputato, il collegio deve essere convocato nel termine di un mese.

Dal giorno della pubblicazione del regio decreto di convocazione del collegio a quello stabilito per la elezione devono decorrere quindici giorni almeno.

Se per effetto di tali vacanze si abbiano nel collegio ad eleggere cinque Deputati, l'elettore scrive quattro nomi sulla sua scheda: negli altri casi scrive tanti nomi quanti sono i Deputati da eleggere.

#### Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare in testo unico la legge elettorale 22 gennaio 1882, n. 593, serie 3<sup>a</sup>, colle modificazioni introdotte dalla presente legge.

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione sul progetto di legge ora letto, devo invitare il signor Senatore Lampertico, Relatore, a dare notizia di alcune petizioni che sono testè pervenute al Senato relativamente a questo disegno di legge.

Senatore LAMPERTICO, *Rel.* Sono pervenute all'Ufficio Centrale due petizioni. Una è del Presidente dell'Associazione per lo studio della rappresentanza proporzionale nelle elezioni, e conclude coll'esprimere il voto, che il Senato voglia applicare con maggior larghezza ed equità il metodo della rappresentanza proporzionale, già ammessa in principio dalla Camera dei Deputati, aumentando il numero dei collegi a voto limitato ed estendendolo a tutte quelle provincie dove sia possibile il farlo.

Intorno a questo argomento le opinioni manifestate dall'Ufficio Centrale sono espresse nella Relazione ed avranno campo di esprimersi vie maggiormente nel corso della discussione.

Un'altra petizione è pervenuta all'Ufficio Centrale ed è quella del Municipio di Misilmeri.

Questo Municipio domanda che sia modificata la circoscrizione elettorale a cui appartiene, e soprattutto domanda di essere separato quanto a circoscrizione elettorale politica dal collegio di Palermo.

Di questa petizione verrà il caso di occu-

parci quando saremo arrivati all'art. 45 in relazione all'art. 1 della legge.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola per una mozione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Il Senato sa che la legge che abbiamo davanti a noi, altro non riguarda che un metodo di elezione.

Ora, certamente, per giudicare dell'opportunità o meno di un metodo di elezione, sarebbe opportuno il conoscere quali abbiano ad essere gli elettori a cui tale metodo deve applicarsi. Ma nel nostro caso gli elettori noi non li conosciamo, e l'Ufficio Centrale non ha potuto quindi fare nessuno studio da questo punto di vista.

Il Governo però oggi gli elettori li conosce. Non li conosce nel modo preciso col quale andranno all'urna, perchè io so che vi sono Commissioni provinciali che potranno ancora fare delle aggiunte o modificazioni alle tabelle; ma li conosce abbastanza per poter fornirci in proposito delle utili informazioni.

Io pertanto chiederei all'onorevole signor Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, se egli non avesse difficoltà a deporre sul banco della Presidenza del Senato le liste elettorali quali si trovano oggi e come oggi nelle sue mani.

PRESIDENTE. La parola è al signor Presidente del Consiglio.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio*. Io non possedo intorno alle nuove liste elettorali che alcuni dati sommarî richiesti ai prefetti e da essi mandatimi. Parecchi di quei dati sommarî, raccolti in parecchie provincie, sono qualificati colla parola molto significativa di *circa*. Basterà dire che per alcune provincie, dove la popolazione è numerosa e i comuni sono molto frazionati, i prefetti non hanno potuto riunire tutte queste notizie se non da pochissimi giorni; e queste notizie sono anche sommarie, approssimative e non distinte per comune, ma sommate per provincia. E noti poi il Senato che restano ancora tutte le operazioni delle Commissioni provinciali.

Ora mi basterà indicare con una cifra qual è il possibile risultato delle operazioni delle Commissioni provinciali.

Il prefetto di Napoli, che fu qui alcuni giorni or sono, e che spero di vedere in Senato uno

di questi giorni a esercitare il suo ufficio di Senatore, mi ha dichiarato che nella sua provincia vi sono 10,000 reclami. Quale sarà la risoluzione di questi reclami? Quale l'influenza di queste risoluzioni in tutto lo Stato? È cosa sulla quale nessuno può essere in grado di pronunciarsi ora. Cosicché i dati sommarî che potrei indicare al Senato, e che nella discussione non avrei mancato d'indicare, non sono che approssimativi e possono subire delle variazioni. Detto questo, io non posso già deporre le liste elettorali, poichè non le possiedo, ma posso far raccogliere e comunicare all'Ufficio Centrale o al Senato, se lo crede, i dati sommarî che mi sono pervenuti.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io non mi attendeva meno dalla gentilezza del signor Ministro. Sapevo perfettamente che queste liste non saranno che approssimative ed andranno soggette a modificazioni. Mi permetto ora di esprimere un altro desiderio. Siccome appunto si tratta di cifre riassuntive e non divise per comuni, ma, come diceva il signor Presidente del Consiglio, per provincia, mi pare che se ne potrà ottenere la comunicazione con qualche sollecitudine. Ed è questa sollecitudine che io mi attento di raccomandare al signor Presidente del Consiglio, perchè senza di essa verrebbe meno lo scopo che mi ha indotto a farla.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Io lo farò il più presto che mi sarà possibile.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul progetto.

Il primo iscritto è il signor Senatore Tirelli. Ma non essendo egli presente darò facoltà di parlare al secondo iscritto che è il signor Senatore Cantoni. Il Senatore Cantoni ha la parola.

Senatore CANTONI. È con molta trepidazione che prendo la parola in questo argomento; ma sento il dovere di farlo perchè, a mio credere, si tratta qui di una delle questioni più gravi per la costituzione liberale di un popolo. È con molta trepidazione, dico, che prendo a parlare perchè io non sono punto versato nelle materie che costituiscono la così detta scienza politica. Ma però la vita che ho condotto, ed è già lunga, mi ha prestato modo di poter dire anch'io la mia opinione con qualche fondamento,

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1882

se non di ragione, almeno di esperienza. E tanto più mi sento incorato a parlare, in quanto che la relazione dell'Ufficio centrale, stesa dal nostro collega, l'onorevole Senatore Lampertico, è tale per larghezza e per imparzialità di vedute, che presta modo a una seria discussione. Ed a me ha giovato di molto in questo senso che mi ha convinto, come egli pure accenna di esserlo, che in codeste questioni, che diciamo di ordine politico, si possono mettere innanzi moltissime opinioni in apparenza o in sostanza contraddittorie fra loro, le quali nondimeno si possono tutte sostenere con abbastanza di argomenti.

Qui si tratta di una scienza delle più complesse perchè, oltre ai principî razionali delle scienze politiche e delle scienze economiche, vi intervengono gli interessi individuali, gli interessi di casta e le passioni personali. Però il lavoro, che io ritengo utilissimo, fatto dal relatore dell'Ufficio centrale, mette in chiaro come diverse opinioni, tuttochè contraddittorie fra di loro, possono essere talora suffragate da buonissimi argomenti, e come, invece di disputare sui principî assoluti, bisogna entrare nel campo pratico e studiare la verità e varietà dei fatti.

Devo innanzi tutto confessare che in altre tornate del Senato fu non senza esitanza che io diedi il mio voto favorevole all'allargamento del voto elettorale, e mi affretto di soggiungere che spero che coloro i quali sanno quale sia stata la mia vita precedente non vorranno per questo sospettare che la mia esitanza nel dare il voto per l'allargamento del suffragio sia potuta dipendere da idee meno che liberali.

Poichè l'essersi allora disgiunta la questione su lo scrutinio di lista da quella su l'allargamento del voto elettorale, laddove nel progetto primamente presentato le due questioni stavano connesse, mi rendeva dubbioso che la legge, votata allora così monca, potesse condurre a risultati compromettenti i principî liberali. Ed ecco perchè ora sento dovere di prendere la parola in favore dello scrutinio di lista, il quale viene a togliere dall'animo mio quelle dubbiezzè.

Vero è che se si guarda soltanto a idee generali, a principî filosofici, apparisce che in uno Stato che si regge a principî altamente

liberali, o come altri dice democratici, il suffragio universale diretto debba essere la più razionale espressione della volontà di tutto un popolo.

Ma questo è un concetto puramente teorico; laddove io credo che in realtà il suffragio universale diretto è assai pericoloso.

Disse benissimo il nostro Relatore, che i vari sistemi, od i vari modi di elezione, possono condurre in date circostanze ad un medesimo risultato; come ancora un medesimo modo di elezione può, in tali altre circostanze, condurre a risultati assai difformi, imperocchè vi sono da calcolare quelle influenze che egli chiama atmosferiche, od influenze del mezzo nel quale l'elettore si agita; e queste sono di doppia natura. Sonvi influenze d'indole generale, ma temporanee; e si danno altre influenze d'indole locale, ma durature. La prima di queste forme di influenze, che il Relatore giustamente crede molto efficace, è quella alla quale noi dobbiamo la costituzione del nostro paese.

Negli anni di mia gioventù ebbi la fortuna di trovarmi in quella seria cospirazione che si agitava per conquistare l'indipendenza del paese. Ebbene, allora non vi era differenza di casta, non vi era differenza di persone e di partiti. Imperocchè, almeno per quel paese dove io ebbi i natali, in Lombardia, dal patriziato più colto e più benestante, sino al popolano il più modesto, tutti avevano un unico pensiero, ed era quello dell'indipendenza. Ebbene, quando c'è questo mezzo, allora è ben naturale che tutti i modi che voi metterete innanzi per condurre all'elezione, daranno il medesimo risultato. Quando, come noi allora, all'intento di guadagnarci l'indipendenza, ci troviamo animati da concordi vedute, da fermezza di volontà, da entusiasmo di azione, permettetemi queste parole; allora un popolo può compiere cose grandi e durevoli. Ma quando invece, dopo d'aver conquistato l'indipendenza, dopo di essersi costituito a nazione, un popolo comincia a disputare sulle forme, sulle modalità, allora vengono i partiti e allora questi partiti possono essere veramente esiziali; allora è che il suffragio universale diretto può essere pericolosissimo.

Citerò alcuni ricordi della mia gioventù. Ricordo quando in Francia Luigi Napoleone fece appello al suffragio universale allo scopo di

abbattere la repubblica da poco costituita e di avere nelle proprie mani la somma delle cose di Francia. Ebbene, un numero grandissimo di voti gli vennero dati; se non erro, sei o sette milioni, su la base dei quali potè far cessare quelle condizioni di cose che alla maggioranza del popolo sembravano mal sicure per l'avvenire. Io non voglio dire se ciò sia stato bene e provvidenziale; ma dico che il suffragio universale diretto può, in date circostanze, condurre al disfacimento di un sistema di cose, il quale in altre condizioni politiche e morali può dare risultati assai differenti.

Citerò ancora un caso. Siccome ingegnere, e appunto per l'esercizio di questa professione, io vivevo nelle campagne e mi trovavo in contatto diretto coi contadini. Conoscevo quindi le loro condizioni economiche e il loro stato morale. Ebbene, fu per me un gran dolore quando negli sventurati giorni dell'agosto del 1848, abbandonando di necessità il mio paese per esulare, udivo i contadini nostri biasimare i ricchi i quali avevano governato allora il paese.

Non è perchè fossero ricchi che i contadini li biasimavano; ma perchè nel loro semplice modo di vedere i contadini ragionavano così:

« Costoro sono i nostri padroni, cioè sono coloro che ci fanno le condizioni del nostro stato civile, della nostra sussistenza; essi sono padroni in quanto appunto regolano questi patti.

« Ebbene, se costoro diventano i legislatori dicevano i contadini, con frase poco ponderata ma altrettanto spontanea - se costoro diventano i legislatori, noi allora non avremo più modo per far valere le nostre ragioni ».

Fu allora che io, dopo quelle deplorabili giornate, ebbi a scrivere in un periodico, che rappresentava delle opinioni molto avanzate per quei tempi, un lungo articolo *sulle sorti dei contadini in Lombardia*, per mettere in evidenza come quella sconcertante manifestazione di preferire il Governo straniero al Governo nazionale, venuta da quella classe disagiata dei contadini, avesse pure un qualche fondamento. Laonde fu savio ed utilissimo il lavoro del nostro collega senatore Jacini *sulla proprietà fondiaria in Lombardia*; lavoro che ha illuminato i proprietari ad adoperarsi, come già molti facevano, perchè le sorti di questi contadini fossero migliorate.

Or bene, io cito questo fatto soltanto per dire che codeste influenze transitorie e talora anche semplicemente locali possono avere una notevole influenza sull'andamento delle cose generali e politiche.

Potete ben credere quanto io mi sentissi affranto nella mia convinzione di idee liberali, di idee d'indipendenza, ascoltando questa gente che certo non di mal'animo ma per insipienza dettava quella sentenza malaugurata. Ed ecco perchè il suffragio universale diretto possa e molte volte debba essere pericoloso.

Io sostenevo allora un'altra forma che oggi i pubblicisti riprovano, e forse avranno ragione, ma io la sostengo ancora: il suffragio a due gradi. Col suffragio indiretto, se i contadini che costituiscono un comune di campagna vengono chiamati a proporre un certo numero di persone nelle quali essi pongono la loro fiducia, ove questo numero di persone non sia troppo ristretto, è certo che nel designarle si troveranno nella necessità di comprendervi il proprietario o i proprietari più ricchi del comune e coloro che su di essi esercitano le maggiori pressioni, ma insieme vi potranno pur comprendere quelle altre persone, che a loro giudizio o che per pubblica opinione sono ritenute le più intelligenti ed oneste. Ora, questi elettori di primo grado, convenendo tra loro per le definitive elezioni, anche pei riguardi dovuti alla loro reputazione, si adopereranno a scegliere con maggiore autorità di giudizio e con maggiore rettitudine di coscienza quelle altre poche persone alle quali dovrebbero affidare la somma delle cose.

Per me il suffragio allargatissimo, quando è diretto, riesce pericoloso. Tuttavia esso può andare ed essere utile quando sia combinato collo scrutinio di lista, quando cioè per l'elettore ci sia facoltà di proporre non un nome solo ma più nomi in un medesimo collegio. Allora accade appunto presso a poco quello che io diceva poc'anzi parlando delle elezioni a doppio grado. Allora, quando il numero delle persone eleggibili è ragguardevole, allora il popolano, la persona anche non molto istruita si guarda attorno per vedere a chi affidare l'amministrazione della provincia o dello Stato. Ebbene, è allora appunto che in un regime liberale si costituiscono i così detti Comitati elettorali, i quali, sebbene si formino con varie

vedute, possono però, nel loro insieme, rappresentare i vari interessi dei diversi partiti, e giovare così a dare un indirizzo alle popolazioni per una scelta migliore. Se l'operaio, il contadino, in un comune ristretto, non hanno facoltà di pronunciarsi che su un nome solo, certo è che allora l'influenza del censo, l'influenza del clero saranno le più efficaci. Che se invece il collegio si allarga collo scrutinio di lista, allora a ciascuno è dato comprendere insieme a quelle tali persone alle quali per necessità non può rifiutare il suo voto, quelle altre alle quali egli stima di dare il suo voto per spontaneità e con fiducia.

E molto mi conforta in questa opinione il fatto accennato dall'onor. Relatore che circa al principio dello scrutinio di lista, la Commissione si trovò, possiamo dire, quasi unanime, poichè si ebbero otto voti ad esso favorevoli, sebbene, poi, appunto per i diversi criteri che ciascuno tien fissi nella propria mente in cosa così complicata, taluno si riservasse di introdurre alcune modalità nell'attuazione del principio medesimo. Epperò io credo che la maggioranza del Senato non vorrà opporsi all'accettazione di questo principio che già il nostro Ufficio Centrale dichiarò di accogliere in via di massima. La questione adunque si presenterà piuttosto sotto forma particolare, quella cioè di vedere se ed in qual misura il voto debba poi essere limitato. Io dichiaro inoltre, per l'ordine d'idee a cui accennai poc'anzi, che per me quanto più allargato sarà il numero delle persone che ponno essere proposte in un collegio, cioè quanto più sarà plurinominale la votazione fatta dall'elettore, meglio si raggiungerà l'intento di assicurare il libero svolgimento e la migliore coordinazione degli interessi di tutte le classi della società.

Perciò io preferisco quel sistema, il quale pone che devono essere pochi i collegi, nei quali si vuole limitare il voto col proporre un numero di persone minore di quello che possono essere nominate nel collegio stesse; e ciò per fare posto, come si suol dire, alla rappresentanza delle minoranze.

Dico questo, perchè codesta teorica parmi ancora involuta e non abbastanza studiata.

Quanto a me avrei bensì preferito, per raggiungere meglio l'intento, la proposta fatta dal mio amico Senatore Brioschi, quella cioè

che pur limitando soltanto il voto nei collegi di cinque deputati, cercava di estenderne il numero da 33 a 52. Ma d'altra parte non vorrei insistere su questa proposta, ed inclino ad accogliere per questo proposito la redazione, quale fu votata dall'altro ramo del Parlamento, quella che ci è raccomandata dall'onorevole Ministro che la propone al Senato. Talchè, per ragioni di convenienza e di opportunità che è inutile ripetere, e per arrivare ad una conclusione intorno a questo argomento tanto intricato, io darò favorevole il voto all'intero progetto di legge, quale è stato accettato dall'altro ramo del Parlamento. Credo con ciò di fare cosa che assicuri non solo la liberalità del Governo, ma ancora mantenga e lasci modo di svolgersi alle diverse tendenze delle singole classi sociali, evitando possibilmente i conflitti.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Io sorgo a parlare in mezzo alle più gravi preoccupazioni, e col più profondo sconforto dell'animo mio. *Infandum regina iubes renovare dolorem!* potrei dire ancora come Enea nel secondo canto di Virgilio; poichè il caso mi riporta ancora a dover considerare delle riforme ad una legge che, come voi sapete, io credo molto dannose per il nostro paese e per le nostre istituzioni. Parlo della legge elettorale quale è stata accettata, e debb'esser rispettata da tutti, e altresì da me, benchè possa criticarne le disposizioni.

Voi sapete tutti, ed è soverchio che lo ricordi, che tutta l'importanza del governo costituzionale sta in ciò, che esso ritrovi in certe proporzioni fra i poteri che formano la società, quell'equilibrio che permetta il facile sviluppo e il movimento di tutte le funzioni sociali, e quindi l'esercizio di tutta la libertà tanto per gli individui quanto per le varie istituzioni che entrano nella composizione dell'organismo di un paese.

Ogni qual volta infatti uno dei tre elementi che costituiscono da noi il potere legislativo, Corona, Senato e Camera elettiva, trascende, non vi è più libertà, e mal si può ricercare di ottenerla con altri temperamenti. Ecco il perchè io ho riguardato sempre la legge che è stata votata come pericolosa, in quantochè accresce eccessivamente il potere di uno dei tre elementi

i quali costituiscono la parte più importante delle nostre istituzioni.

Infatti, voi sapete che appena fu posta in discussione la legge elettorale, in molti degli onorevoli colleghi, e confesso che fui tra essi dei primi, nacque la convinzione della difficoltà che si potessero conservare le istituzioni di questo corpo al quale mi onoro di appartenere, nella stessa forma e con l'istesso metodo di elezione col quale esso ora si forma. Entriamo dunque evidentemente per lo squilibrio e per la legge cui accenno in una fase, nella quale bisognerà per necessità che si modifichino gli altri elementi che compongono l'edificio governativo, altrimenti l'edificio non si reggerà più competentemente.

Infatti, il potere esecutivo è rappresentato, a tenore del nostro Statuto, dal Re, il quale lo esercita a mezzo di Ministri che lo rappresentano nei Parlamenti e nello Stato, perchè essi sono responsabili dell'uso fatto di quello dalla Corona.

Se però voi invertite un poco troppo le proporzioni, e se la Camera elettiva divenisse soverchiante, voi non avete più che una Convenzione nazionale, perchè i Ministri sarebbero fatti e disfatti ad ogni capriccio, ad ogni deliberazione del solo potere elettivo, senza che possano trovare una qualche resistenza negli altri due elementi, i quali devono per il bisogno della libertà e per quello della forza dello Stato, essere egualmente rispettati e forti. Allora la prerogativa reale sparisce intieramente e la macchina costituzionale è guasta perchè il potere esecutivo non dipenderebbe più che dalla Camera elettiva.

Io non voglio mica con questo accennare che vi sia mai stato, o che vi sia alcuna ostilità o difficoltà di rapporti fra l'uno e l'altro ramo del Parlamento. Anzi, debbo confessare che ho dovuto sempre ammirare l'immensa deferenza che si è avuta dall'altro ramo del Parlamento per qualunque nostra risoluzione, anche in apparenza molto diversa da quella che aveva ottenuto il suffragio nell'altra Camera, ed egualmente non è che col più grande rispetto, e per mia parte col più grande amore che qui si parla, ogniqualvolta si dirige la discussione, sopra risoluzioni che ci pervengono dall'altro ramo del Parlamento. Io parlo adunque piuttosto di quello che ci prepara la nuova legge eletto-

rale e degli effetti che potranno produrre su quella legge le modificazioni che ci sono state presentate ora dall'onorev. Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno.

La legge elettorale fu votata in Senato, come anche dall'altra Camera, col collegio uninominale; e tutto il resto della legge fu naturalmente messo in armonia con quell'idea. Il collegio uninominale ha per me, e credo forse per tutti quelli che hanno scritto in materia costituzionale, un immenso vantaggio al disopra di ogni altro sistema. Essenziale in un Governo costituzionale è che si rappresenti il paese tale quale è in realtà, e quindi ancorchè lo scrutinio di lista o qualunque altro sistema desse una rappresentanza molto migliore, io affermo che se questa non corrisponde alla realtà del paese, cessa immediatamente di essere migliore; ed anzi credo che per tutti sarebbe logicamente riguardata come peggiore, perchè non rispondente alla verità ed allo stato reale delle cose.

Il collegio uninominale, oltreciò, mette il deputato in rapporto con un corpo, il quale è uno degli enti naturali, e in Italia il più naturale, poichè il Comune costituì il carattere il più spiccato che ha avuto sempre la civiltà italiana.

V'è un altro vantaggio ancora nel collegio uninominale, ed è che, fatta l'elezione, questo collegio rimane permanente e quindi può esercitare permanentemente un'azione sulle convinzioni del Deputato e dare così un indirizzo migliore alla cosa pubblica, perchè più rispondente ai sentimenti veri del paese. Imperocchè la sola pressione legittima si è quella delle convinzioni e dei bisogni di ciascuna località che possa o debba esercitarsi sul Deputato.

E dico di più che adottando il suffragio universale, questo può aver anche un qualche logico senso, finchè vi è il collegio uninominale. E la ragione è questa: che sebbene tutti gli uomini che non hanno sufficiente istruzione siano pessimi giudici della cosa pubblica, nondimeno il popolo minuto è il migliore giudice della probità degli altri cittadini, è il migliore giudice della condotta degli individui coi quali si trova in contatto.

Ed è per questo che fu sempre ripetuto il famoso detto: *Vox populi vox Dei est*, nel senso solo del giudizio che si porta non della capacità intellettuale, ma della moralità degli uomini.

È in questo senso adunque che col collegio uninominale io posso comprendere l'azione del suffragio universale, che non incontra certo nel resto le mie simpatie.

Col collegio uninominale il paese potrebbe almeno scegliere a deputati suoi quegli uomini che gli sono cari per probità e per condotta, e quindi naturalmente, ancorchè non avessero tutto quel potere intellettuale sufficiente per bastare a tutte le difficili contingenze politiche, potrebbero almeno portarvi quella lealtà ed onestà che è l'elemento principale di qualsiasi istituzione.

Il collegio uninominale fu quello accettato fin da principio in Italia e fino ad ora, lo stesso Ministero lo confessa, esso ha fatto buona prova di sé, poichè ci ha condotto dove siamo in mezzo alle più dure e difficili prove. Esso ha certo molti difetti, ed è nato quindi quel giudizio che succede sempre nel mondo, cioè che sotto la sofferenza e pressione dei difetti si obliano tutti i benefizi di una istituzione e si adottano delle risoluzioni le quali poi più tardi si trovano non corrispondere più al loro scopo; perchè coi cambiamenti vengono fuori i maggiori difetti delle nuove istituzioni che si sono surrogate.

Quali sono queste modificazioni che il Governo propone per rimediare ai disadvantages che si scoprirono nei collegi uninominali? Sono due: lo scrutinio di lista, il voto limitato oppure il così detto voto della rappresentanza delle minoranze.

È inutile che io vi dica che nell'esaminare ora queste questioni le quali riguardano la costituzione fondamentale dello Stato, io lo faccio colla più grande lealtà e sincerità, e senza alcuna idea di partito o di simpatia per uno o per altro degli uomini che possono essere al Governo.

La cagione vera, e che mi rende contrario allo scrutinio di lista, nasce specialmente da quegli articoli e disposizioni che io mi permisi di combattere il più fortemente che mi potessi e sapessi, quando parlai in questa Aula a proposito della legge elettorale.

Io domanderò all'onorevole Depretis od a qualunque altro: Che cosa direbbero se un Ministro delle Finanze, un economista, proponesse che qualsiasi moneta biglione, moneta erosa, rame, oro, argento, avessero tutte lo

stesso valore, che avessero tutte la medesima importanza commerciale, lo stesso corso, quale che sia ora il loro merito presunto?

Se vi fosse un individuo che immaginasse e presentasse una tale proposta sarebbe io credo da mettersi al manicomio.

Ebbene, mi rincresce il dirlo, signori, questa è la base fondamentale della legge che ci governerà, perchè è quella che ci darà i nuovi elettori tutti di un egual valore quali che siano i meriti loro intellettuali, morali, economici; ed è questa legge preclara che si tratta ora di riformare in un modo migliore od almeno diverso da quello pubblicato nel gennaio passato.

Vi dirò, che io non ho mai sentito tanto la forza di questo argomento, contro quelle disposizioni elettorali, che allorquando ho letto nella relazione dell'egregio mio amico, l'onorevole Lampertico, a pagina nona, dove egli tratta colla più grande serietà del modo di fare iscrivere cinque, sei, otto nomi ad individui i quali avranno forse difficoltà a scriverne bene uno. Or bene, questi individui, sono quelli che costituiscono e costituiranno in seguito la base fondamentale del nostro Stato, delle nostre istituzioni politiche e delle nostre leggi. E badate che questa contingenza non è una eccezione di pochi, ma si applica all'immensa maggioranza degli elettori, poichè in seguito ne diventerà grandissima, quando il leggere e scrivere sarà in Italia più comune di quello che lo sia adesso. Non è già solo il nostro onorevole Lampertico che si peritasse del modo in che potrebbero questi numerosi elettori esercitare il loro mandato, ma l'autore istesso di quella gioia d'articolo, che è l'articolo 100, anche egli proponeva che si consentisse loro balia di portare la lista fatta in tasca, giacchè ci sarà una grande difficoltà per questi illustri elettori i quali formano la maggioranza, di esercitare senza ciò il loro principio di sovranità. Ora tutto questo è ben lagrimevole, ma è da vedere qual differenza vi porterà sopra lo scrutinio di lista.

Lo scrutinio di lista io intendo qui di considerarlo separatamente, per il momento, dal voto limitato, come ha fatto l'onorevole Senatore Lampertico, Relatore della Commissione, e come forse è stato fatto egregiamente dall'onorevole Zanardelli, nel suo magnifico libro sulla Riforma elettorale. Vi è però un difetto radi-

cale nel considerare troppo genericamente e in teoria tutte queste istituzioni: gli è che pur troppo voi trovate ragioni sufficienti pro e contro e che vi rimane difficilissimo il giudizio; ve ne ha data una prova il nostro Ufficio Centrale, egregia prova. Io vi confesso che se il famoso Buridan si trovasse ancora in vita, trionferebbe solennemente; perchè, vi confesso, potrei dare un eccellente esempio del suo dilemma dell'Asino; ed in vero anch'io, se dovessi dietro la relazione del mio egregio amico Lampertico, prendere una risoluzione, avrei presa quella di astenermi; giacchè non ho potuto convincermi, nè dei vantaggi, nè dei disadvantages dello scrutinio di lista considerato astrattamente.

E voi avete sentito infatti il mio amico l'onorevole Senatore Cantoni farne degli elogi; e metto pegno che potreste egualmente sentirne altri farne tutte le critiche possibili. Ed è perciò che io credo che in questo non dobbiamo che riguardare al caso pratico, al caso positivo; tenendoci lontani dalle considerazioni generali.

Mi diceva infatti un onorevole Deputato che lo scrutinio di lista egli non credeva che fosse nè conservatore, nè radicale, perchè e radicali e conservatori lo aveano a volta a volta raccomandato, ed egli aveva perfettamente ragione. Infatti il duca di Broglie l'aveva difeso in Francia, non ha molti anni, ed aveva ragione. Il Broglie era il capo di un'associazione potentissima, di quella del partito cattolico, che avrebbe probabilmente avuto con quello un'immensa maggioranza, e sarebbe forse al potere adesso se lo scrutinio di lista fosse stato adottato.

Questo sistema di votazione devesi quindi riguardare a seconda dei casi particolari, e secondo le condizioni di ciascuno Stato. Certo se lo prendete isolatamente, se considerate le cose in teoria, in un paese libero, non vi dovrebbero essere altre associazioni, specialmente poi nel nostro che è libero da ogni casta e non ha avuto neppure la conquista, non vi dovrebbe essere altra associazione all'infuori di quella dell'intelligenza, dell'associazione cioè dei principî morali, di quella dei principî politici. Sotto tale ipotesi non si avrebbero più che lotte intellettuali dei diversi Comitati e quindi in questo caso il levare il voto dalle mani delle masse inette, da queste *caput mortuum* del suffragio

universale e che forma la maggioranza del numero per consegnarlo a dei Comitati elettorali, sarebbe un immenso guadagno che si dovrebbe allo scrutinio di lista. Comprendo quindi che vi abbiano taluni fra i quali degli uomini eminenti, che si sono dichiarati in favore dello scrutinio di lista, supponendo che le cose a quel modo procedano.

Ma è questo proprio il caso dell'azione dello scrutinio di lista, quando noi lo andiamo a considerare in pratica e nei paesi liberi? Credete voi che siano le idee della scienza quelle che conducano queste masse meno istruite? Quelle alle quali si lasciano prendere e dietro le quali esse votano?

Ebbene, in Francia il suffragio universale esiste da molti anni, e credo di poter affermare che il popolo minuto in Francia è molto più avanzato del nostro, e specialmente nell'intelligenza politica, o almeno nella pratica degli affari politici, poichè, se non fosse altro, possiede la facoltà del voto da oltre venti anni.

Ebbene, io vi domando se voi trovate che le risoluzioni che partono dalla Francia non contrassegnino quasi tutt' un abbassamento grandissimo, una depressione grandissima nell'intelletto?

Avete visto quali difficoltà vi abbia a fare adottare i principî economici più sani e che sono ormai riconosciuti da tutta l'Europa.

Ebbene, credete che quando presso di noi avessimo le persone più istruite e più intelligenti nei Comitati elettorali, sarebbero poi veramente quelle che si porteranno dietro queste masse?

No, io nol credo, e lo vedete in Francia:

Quel corpo inerte, quella grande maggioranza non sarà certo guadagnata dalla scienza economica e dalla scienza politica, nè sarà diretta dall'Associazione costituzionale e dall'Associazione progressista, a meno che non si coprano sotto quei nomi altre potenze di ben altro genere. Chi è dunque che guadagna, che conduce queste masse nei paesi liberi dove esiste lo scrutinio di lista e in parte anche dove non esiste, ma esiste il solo suffragio universale?

Osservate i diversi popoli e troverete che dappertutto sono le sette, quasi sempre sono delle associazioni settarie; sono i demagoghi più attivi, i quali s'impadroniscono di queste

masse, le seducono, e coll'appoggio delle medesime pervengono essi al potere facendosi un'arme dell'ignoranza loro.

Prendete tutte le Repubbliche del Sud di America.

Sono cinquanta o sessanta anni che la loro vita non passa che da una demagogia all'altra, da un disordine all'altro, e sono tutte sostenute da una maggioranza almeno momentanea, la maggioranza del numero.

Andate più oltre. Nel nord d'America, in quelle Repubbliche che per la prosperità, per il valore economico possono mettersi forse al disopra dei più grandi Stati; ebbene, anche lì sono i così detti *Ring*, ed in altri termini sono le camorre, e le camorre più scandalose, più miserabili, più vergognose, quelle che s'impadroniscono delle basse classi e per mezzo di esse vanno al potere facendosi di questo, occasione o di ricchezze o di predominio disonesto, sleale, qualsiasi.

Nel gigantesco e celebre *Tammany Ring*, nel *Ring* di New York ne troverete degli esempi, e non è l'idea politica per certo che si nasconde sotto quelle associazioni, sotto quelle sette, tutt'altro. Quando il Fazy s'impadronì del potere a Ginevra, come ottenne egli la maggioranza? Guadagnando col suffragio universale tutti gl'ignoranti della Savoia, cattolici che andavano a lavorare a Ginevra, e li acquistò facendo delle larghe concessioni al clero cattolico. Non era certo l'intelligenza, non il principio politico che trionfava, e con quelle masse brutali il Fazy ha potuto per due, tre o quattro legislazioni essere il vero padrone dello Stato a Ginevra; rovesciando quella sapiente, quella mirabile borghesia, o aristocrazia se volete così chiamarla, della scienza che era costituita dagli uomini più distinti e più liberali di Europa.

Vi ho già parlato del *Ring* di New York. Vi sono colà cento o duecento mila Irlandesi che emigrano ogni anno e i quali sono la massa la più ignorante forse dell'Europa. Ebbene, i capi di quel municipio han fatto lo stesso giuoco. Si guadagnano con illecite concessioni il clero irlandese che mena quella massa, e col numero schiacciano il voto di tutti i contribuenti e dei cittadini veri, godendo ognora della maggioranza dei voti, e finora

non si è potuto rompere quel cerchio ontoso che porta a rovina il paese.

Io credo dunque che vi saranno piuttosto delle associazioni le quali s'impadroniranno di questo *caput mortuum*, di quest'immensa massa che rappresenta solo l'ignoranza e che si è aggiunta nella legge elettorale per servire solo alle mene segrete settarie. Ora se queste eserciterebbero anco nel collegio uninominale una pressione, certo lo faranno tanto di più collo scrutinio di lista, di quello che essi lo potrebbero fare col collegio uninominale.

Nel collegio uninominale le influenze locali, le influenze di uomini stimati per la loro condotta, per la loro intelligenza, per la loro probità è già un grande elemento, per poter portare con sè la massa più bassa delle popolazioni che sono avvezze a riconoscerne i loro meriti; quindi le sette non avranno mai quel potere che esse guadagneranno collo scrutinio di lista.

E questo è uno dei motivi molto gravi che mi renderebbero, se si trattasse del solo scrutinio di lista, contrario ad accettarlo.

Ma quali sono queste sette che domineranno in Italia? Queste sette esistono già, forti, organizzate, potenti da lungo tempo; ve ne sono di due qualità, vi sono le sette o le associazioni radicali, ed io qui non intendo di fare colla parola *setta* alcuna allusione di merito o di demerito, io mi servo della parola che è più in uso. Vi è d'altra parte la potente associazione della Chiesa, quella dei migliori credenti, l'associazione così detta clericale. Or bene, collo scrutinio di lista io credo che ad ambedue queste potenze si dia un immenso valore, un valore superiore a quello che esse avrebbero se avessero ad esercitare il loro diritto di elezione in un collegio uninominale. Non entrerò nei particolari, perchè non intendo di dire cose che possano offendere qualsiasi individuo, qualunque opinione possa egli professare. Però non mi perito affatto dal dire che quello che temerei piuttosto dalle sette radicali sarebbe che le istituzioni nostre ne soffrissero e ciò perchè temo che non venissero a trascinarci a delle risoluzioni inconsulte, eccessive, le quali infallantemente riuscirebbero poi funeste alle istituzioni del paese e funeste quindi alle nostre libertà, che secondo me non si conservano senonchè col l'equilibrio dei poteri, funeste perfino alla no-

stra unità. Io ho pubblicato su questo soggetto un opuscolo non sono che tre o quattro mesi, e non ritornerò quindi sopra le opinioni che in questa pubblicazione ho manifestate sopra la esiziale azione esercitata dalle sette nella nostra politica in questi ultimi anni e sotto il presente Ministero. Confesso però che per altra parte non comprendo tutta questa contrarietà che si ha da taluni che si dicono liberali per l'accessione dei clericali all'urna. Questa anzi io la credo una necessità ed un'utilità allo stesso tempo, perchè non comprendo che si possa fare un'Italia escludendo una parte molto numerosa, se non la più numerosa, di Italiani dall'urna. Anzi sono d'opinione che se questo stato di cose si prolungasse ancora per qualche tempo, ne verrebbe poi un ben più grave disordine più tardi, quando tutto ad un tratto in una volta dovessero entrare i clericali, come entreranno immancabilmente più presto o più tardi, nel movimento politico del paese.

Io quindi ho sempre disapprovato coloro che osteggiavano l'intervento, la legittima loro influenza e la loro accessione al voto; ed ho espresso questa opinione quando erano al potere uomini dei quali io divideva pel resto le opinioni, ed un uomo ch'io stimava altamente, il compianto Lanza.

Non vi aggiungerò neppure che l'idea fondamentale del conte di Cavour era che la Chiesa dovesse entrare, e largamente, in tutte le nostre istituzioni; e sapete come più volte esprimeva la sua opinione, che egli avrebbe finito la sua carriera politica sedendo sui banchi di sinistra, e combattendo l'influenza clericale e troppo conservatrice al potere.

Io dico adunque che mi auguro che i clericali possano entrare nella lotta delle elezioni politiche, ed entrando credo che potrebbero controbilanciare coi loro voti più conservativi l'altra influenza di associazioni non schiettamente costituzionali e che metterebbero a repentaglio le più care e le più utili istituzioni nostre.

Havvi però, è vero, un'obiezione, secondo me, molto grave nel predominio delle opinioni clericali, ed è quella, che ove i clericali siano numerosi, le questioni non siano poste o trattate lealmente, cioè per il loro portato, ma con altri scopi reconditi. Io amo di spiegare meglio il mio concetto, facendo vedere quello che nasce

in altri Stati, dove il partito cattolico e la Chiesa è nella minoranza. Ebbene, in Inghilterra, il partito che si chiamava irlandese non ha quasi mai votato come elemento politico nelle questioni politiche, come elemento radicale o conservativo ma sempre politico: votava solamente secondo l'idea che fosse più o meno vantaggioso alla Chiesa, quello o quell'altro Ministero.

Lo stesso è succeduto in altri paesi, e adesso lo vedete in questo momento in Germania.

Ora, questo modo di giudicare, a me pare profondamente immorale. Perchè a me pare immorale di dare un voto che non risponda alle convinzioni coscienziuose proprie: convinzioni che devono muovere da quel dato elemento sopra il quale verte la discussione e non da estranee considerazioni. Ora è a temere, che anco da noi, considerazioni di tale sorta che muovono da nobilissimi sentimenti, ma che non sono quelli del caso, possano influire la mente se parteciperanno al voto gli addetti al Vaticano.

Ma vi accederanno essi?

Naturalmente si dovrebbe credere che entreranno ora o mai nella lotta, e non è concepibile come non vi siano ancora accorsi, e come il Vaticano si lagni di trovarsi in una posizione anormale in Italia, che esso può ognora cambiare, avendo, sopra 28 milioni di abitanti, 27 milioni di cattolici; i quali potrebbero essere padroni della situazione ogni qualvolta si tratti di questioni cattoliche, ossia di regolare i particolari relativi alla libertà di Chiesa e Stato.

Sventuratamente il modo di ragionare delle contingenze umane in altra regione non è quello che usiamo noi, ed il Vaticano può prendere le sue ispirazioni da altri elementi, desunti dal soprannaturalismo, diversi da quelli che ispirano la nostra condotta, regolata dal calcolo dei terrestri interessi.

Io non mi azzarderò di dare alcun giudizio pertanto su quello che possa essere l'esito dell'aver messo in mano ai clericali la possibilità di servirsi dello scrutinio di lista che è potentissimo elemento di influenza per il partito loro.

Al quale proposito io debbo aggiungere che se collo scrutinio di lista adoperato da questo partito io troverei un pericolo, quello dello

spostamento dei veri termini delle questioni politiche, e del voto perciò men leale sull'indole delle questioni stesse, bisogna che io ora aggiunga essere molto più difficile che ciò avvenga in Italia, dove non vi ha che una Chiesa, e i credenti non appartenendo quasi tutti che ad una sola forma di credenza, non esistono le passioni violente religiose di altri paesi.

Nello scrutinio di lista vi hanno però molti altri difetti, ed uno gravissimo è quello che esso porta sempre (e questo tutti lo ammettono e credo anche che l'onorevole Zanardelli l'abbia confessato nel suo libro) al trionfo esclusivo di una sola parte nelle elezioni, e al condurre quasi tutti i Deputati ad una sola maggioranza, ad un solo colore politico, non lasciando alle minoranze quelle rappresentanze che esse ottengono ora col collegio uninominale.

Questo concetto l'onorevole Zanardelli, se non isbasglio, anche nell'ultimo discorso che ha pronunciato all'altro ramo del Parlamento, lo ha sviluppato egregiamente facendo vedere come non è nè vantaggioso, nè utile per lo svolgimento delle istituzioni politiche, e potrebbe esporre il paese ai più grandi inconvenienti.

È già molto grave la condizione di un Governo parlamentare dove succedendosi i partiti al potere si altera qualche volta intieramente il principio di Governo e qualche volta in grandissima parte si cambia l'indirizzo della cosa pubblica.

Il Governo parlamentare non ha quella graduazione che la natura imprime a tutte le riforme, che devono avere e hanno tutti i corpi organici della natura, i quali ogni giorno si riformano insensibilmente. Nelle cose umane invece, per necessità, non si fanno che saltuariamente queste riforme; ma nel regime parlamentare così si farebbero tutto ad un tratto; perchè come si osserva nella esagerazione di questo modo di argomentare, un solo voto potrebbe qualche volta portare all'intiero cambiamento del regime parlamentare e travolgere ad altro indirizzo la pubblica cosa.

A questo appunto, che è certo vero, cercò di riparare il Governo col secondo rimedio che ha chiamato voto limitato o rappresentanza della minoranza.

Passo dunque ora a considererò questo secondo punto. Ben si comprende che il voto limitato si collega per necessità colla approva-

zione dello scrutinio di lista, giacchè sarebbe assurdo il voler parlare di rappresentanza delle minoranze, almeno con questo metodo, quando si tratta del collegio uninominale.

Si tratta dunque di accettare lo scrutinio di lista, ma in modo che quel voto sia limitato ad un certo numero di nomi, restando quindi quegli altri aperti alle minoranze, bene inteso però, e l'onorevole Zanardelli lo ha molto bene fatto comprendere, alle sole minoranze le quali abbiano già un forte numero di adepti, giacchè altrimenti le grandi maggioranze disporranno sempre, ed è giustissimo, di tutti i voti, anche quelli che sono stati lasciati aperti alle cosiddette rappresentanze delle minoranze.

Il principio fu generalmente ammesso nell'altro ramo del Parlamento, ma quando si venne all'applicazione, il portato naturale di questa dottrina sarebbe stato quello che la rappresentanza delle minoranze dovesse essere introdotta, per quanto è possibile, in tutti i congegni della legge elettorale; ma sventuratamente essa non fu adottata che per i collegi a 5 nomi, ossia solamente per quei collegi dove ne è minore e quasi nulla l'importanza. Con tale restrizione non solo si va diminuendo, ma si riduce quasi a nulla l'efficacia di questa concessione del voto limitato. Io mi sono quindi dovuto dimandare come mai persone così altamente logiche e sistematiche, persone che professano il principio dell'egualianza politica molto più largamente di quello che non lo professi io stesso, hanno potuto ammettere che i collegi a 3 nomi e a 4, dovessero essere esclusi o potessero essere esclusi dal godere questo beneficio della legge? Ebbene, nella relazione dell'onorevole Zanardelli si diceva « che un'applicazione così estesa del nuovo procedimento potrebbe per avventura finire per fare una parte troppo larga alle minoranze, le quali vincitrici in tal caso in alcuni luoghi perchè maggioranza, in altri perchè aiutate da questo metodo di votazione, potrebbero acquistare più forza di quel che sia giusto di accordare ad esse e tale da falsare nel complesso l'espressione del corpo elettorale ». Ho voluto citare queste parole perchè si vedesse chiaramente quale era il motivo per cui questa strana eccezione si sarebbe fatta nella legge, eccezione che va contro i diritti di ciascun individuo, contro l'egua-

glianza dei cittadini, contro l'eguaglianza tra un collegio e l'altro, e contro tutte le ragioni stesse per le quali si adottò il voto limitato.

Ma vediamo se quest'obbiezione possa esistere e se abbia una qualche importanza. Ammesso che la minoranza fosse veramente forte e valida, supponiamo che si adottasse il sistema che io propongo, che è quello manifestato nella stessa petizione che fu or ora letta dal nostro onorevole Collega Lampertico, che cioè la votazione a voto limitato colla rappresentanza delle minoranze abbia luogo in tutti i collegi ove ciò è possibile. Ebbene, io vi diceva, quando ciò fosse adottato, voi tutti sapete, che non sarebbe che su 132 collegi che il beneficio si estenderebbe; e quindi, dato anche che queste minoranze fossero talmente potenti da portar via in ogni collegio il voto riservato alle minoranze, queste si presenterebbero con 132 voti all'aula dell'altro ramo del Parlamento, vale a dire col quarto presso a poco dell'intera rappresentanza, e più esattamente con i terzo ed otto decimi del numero totale.

Ora io vi domando se, ammesso anche si avverasse questo caso, realmente si crede forse che una tale rappresentanza delle minoranze potrebbe mettere in pericolo le sorti del corpo elettorale e della volontà nazionale?

So bene, che voi direte: ma in altri collegi possono avere la maggioranza e quindi presentarsi con molti più nomi e su ciò io non metto dubbio, anzi io ciò lo ritengo come probabile, poichè è difficile in generale che in tutte le parti e da tutte le popolazioni dello Stato si debba pensare nello stesso modo e che quindi non vi abbia qualche provincia nella quale non dominino certe idee piuttosto che certe altre.

Ma io sfiderei tutti i matematici, me ne riporterei all'onorevole Brioschi e all'onorevole Cremona a provarmi che le minoranze possono con tutti questi argomenti arrivare mai ad avere qualche cosa che si accosti alla maggioranza nei risultati. Io credo che nella *legge delle probabilità* calcolate matematicamente non ci sarà forse un milionesimo per scusare questo timore.

Ma andiamo oltre. Supposto anco il più grande successo della minoranza, vengono poi tutte le rielezioni che si debbono fare e nelle quali non ha più luogo il voto limitato, e dove la maggioranza riprenderebbe sempre i suoi diritti.

Lo stesso avviene per la vacanza di ogni collegio. Ogni volta che vaca un collegio nella rielezione è la maggioranza pura e semplice che avrà il disopra. Perchè dunque impensierirsi per estendere il voto limitato a tutti i collegi elettorati fin dove esso sia applicabile, vale a dire, fino al numero di tre?

Io vi confesso che se avessi avuto l'onore di appartenere all'altro ramo del Parlamento, io avrei sostenuto che tutti i collegi fossero di tre, e che quindi le minoranze potessero contare sopra un terzo dei deputati, e vi dirò il perchè subito, serbandomi a dimostrarlo ben presto. Gli è che io credo che nelle grandi minoranze sia la salute delle istituzioni parlamentari e soprattutto delle istituzioni dei paesi dove sia introdotto il suffragio universale.

Io non comprendo adunque questo timore espresso da molti, e bisogna che lo dica, confutato tanto bene dallo stesso Ministro di Grazia e Giustizia nell'altro ramo del Parlamento. Egli si adoperò infatti, pur mantenendo l'opinione della Commissione (che era per applicare il sistema ai collegi di quattro e cinque nomi) a far vedere come fossero piuttosto fantastici i timori che si potrebbero presentare a coloro i quali danno una troppo grande importanza alle minoranze che ne risulterebbero.

Io vi diceva che la restrizione del beneficio solo a taluni collegi non era conforme alla eguaglianza, ai principî di giustizia, ma vi confesso che dopo tutto questo non me ne sarei preoccupato molto, e forse non avrei preso neppure la parola. Se lo ho fatto, gli è che secondo me nel suffragio accordato alla minoranza, si accoglie un ben altro principio politico, e vi hanno ben altre considerazioni molto più gravi e molto più importanti.

In un Governo costituzionale per necessità si alternano i partiti. Un partito viene al potere ed è naturale che il Ministero sia del colore di quel partito; ma è un errore grandissimo, un errore che ha reso funesto l'indirizzo politico in questi ultimi anni delle nostre cose, quando il Ministero si creda che debba rappresentare gli interessi di quel partito, che debba rappresentare le opinioni, le passioni, i pregiudizi di quel partito, o sempre legarsi alle sorti di quel partito. Un Governo il quale facesse questo è un Governo di fazione, non è più un Governo di partito veramente politico. Il Ministero è del Re, e il

Re non è di Destra, nè di Sinistra, nè uomo di parte. Un Re per necessità non è che del paese, e un Ministero il quale governa a nome del Re, non può governare che per gl'interessi del paese. Quindi della più grande importanza è che il Ministero non abbia una maggioranza tale nell'altro ramo del Parlamento, che questa lo forzi ad un indirizzo che non sia quello che la sua coscienza e l'osservazione vera degli affari che esso ha a mano, lo portano ad adottare. Il Ministero deve avere il coraggio di combattere i suoi adepti, e se questi non vogliono seguirlo nella retta via debbe avere quello di passare all'altra parte, o far passare il potere all'altra parte. È un dovere sacro, e se il Governo non lo comprende così, non è Governo, è fazione; perchè non rappresenta più nè il Re nè il paese, ma un partito che ne rinnega gl'interessi.

Quando Robert Peel, nella Camera inglese, si persuase del torto nelle sue stesse opinioni che aveva professate fino allora e che erano le opinioni del suo partito, passò all'altro, rovinò è vero il suo partito che il gridò apostata, ma salvò il paese e fece una delle azioni le più grandi, le più morali, che stabiliranno in eterno nel mondo la sua riputazione.

Or bene, io domando come avviene che l'onorevole Depretis, il quale ha espresso più volte l'opinione che sarebbe molto dannoso al paese che si accordasse il voto per la seconda elementare, ed ha sempre condannato il voto accordato ai soli individui che non posseggono che l'istruzione di leggere e scrivere, ha poi proposto la riforma elettorale che si fonda sopra quegli assurdi? Gli è perchè l'onorevole Depretis si è lasciato trascinare dalla maggioranza sua e venne poi a sostenerci calorosamente in Senato non solo ciò che egli aveva dichiarato dannoso allo Stato, ma ha fatto approvare persino quel famoso art. 100, che certo non era nell'idea del Senato di adottare, con quella maestria suprema ch'ei possiede pel governo delle assemblee parlamentari, e prevalendosi della momentanea assenza di alcuni Senatori.

Io credo adunque che l'interesse più grande di un Governo parlamentare sia di non avere una grande maggioranza o piuttosto di avere una forte opposizione e soprattutto di poterne essere sempre indipendente.

Volete vedere i paesi in cui veramente il sistema parlamentare è stato sempre forte? Guardate il Belgio, ove vi sono costantemente 5 o 6 voti di differenza fra l'uno e l'altro partito. Ebbene, nessun Governo ha agito più potentemente di quello per l'interesse del paese. Venuta la rivoluzione di Francia, vennero con essa tutte le seduzioni repubblicane. Gl'interessi materiali del Belgio stavano per la fusione colla Francia, e frattanto il Belgio vi si rifiutò sempre a qualsiasi cambiamento, tenendosi fermo alla costituzione. E perchè?... perchè essa funziona bene e perchè ogni parte non cerca la maggioranza che in un modo, col fare cioè il bene del paese e guadagnarsene così lealmente i voti; ed un Governo che faccia il bene del paese quando fosse anche abbandonato dal suo partito, il paese stesso lo riporterà in trionfo al potere; perchè è desso il solo che lo rappresenta.

In Inghilterra ci sono forse di queste grandi maggioranze? Quando vi furono, le amministrazioni che le rappresentarono non durarono molto.

Io temo forte che anche l'attuale Ministero, il quale è venuto con una maggioranza di 160 voti, trovi molta difficoltà a lottare e forse non so se durerà lungo tempo, perchè è troppo difficile tenersi disciplinata una forte maggioranza.

È difficile forse di trovare nella storia parlamentare una maggioranza più grande di quella che ha avuto l'onorevole Depretis nel 1876.

Mi sembra che l'opposizione fosse ridotta a 70 voti. Se così è, avrebbe avuto una maggioranza di 400 e tanti per sé. A che cosa gli è valsa questa maggioranza? Solamente a procacciarsi un'esistenza certo non troppo bella, nè troppo prospera nè proficua al paese.

Credo dunque che il crearsi una forte minoranza sia un elemento necessario indispensabile nel Governo parlamentare ed un'interesse vero del nostro paese.

Io quindi prego l'onorevole Depretis a non opporsi all'emendamento che mi propongo di presentare, quando ne verrà il destro, emendamento che tende ad estendere il voto limitato a tutti quei collegi ove sia possibile estenderlo.

Io lo prego a non volersi opporre a questo

mio emendamento nell'interesse del paese e nell'interesse dell'amministrazione sua stessa.

Se il Governo si trova senza avere un'opposizione forte, due cose gli avvengono. Prima: che il suo partito si sbanda, e che il partito, sicuro di rimanere al potere, non procura più ogni mezzo per fare il bene del paese e mantenersi così l'opinione pubblica favorevole. Seconda: che nella Camera nascono molte chiesuole, come si suol dire, e per queste corre pericolo l'esistenza stessa del Governo.

Inoltre è da osservarsi che un Governo, che non ha più in una quistione grave l'appoggio della usuale maggioranza, può trovare questo appoggio con quei voti che ancora può ottenere dalla medesima maggioranza, uniti a quelli che per certe utili riforme può trovare nell'opposizione e così servire a ciò che esso creda il vero interesse pubblico.

L'onorevole Depretis stesso sa per esperienza che nell'ultima legislatura ha trovato 171 voti dell'opposizione che lo han sostenuto in riforme dove la maggioranza numerica dall'altro lato lo abbandonava ed ha potuto così fare approvare delle leggi di ordine pubblico che erano indispensabili o ad ogni modo molto vantaggiose per la salute del paese.

Credo dunque fuori di dubbio che anche l'esperienza stessa dell'onorevole Depretis e di quello che è successo in questi pochi anni, debba dimostrare che l'avere una forte opposizione, un forte partito, di un'altra opinione nell'altro ramo del Parlamento è una delle necessità di Governo; ed è perciò che se lo scrutinio di lista dovesse essere adottato senza una larga rappresentanza delle minoranze, io non lo voterei per certo. Invece se si adotterà nella larghezza maggiore che sia possibile il sistema del voto limitato, io allora darò il mio voto in favore della legge.

Non vorrei che si facesse un falso calcolo da chi considera solamente quello che è in questo momento il nostro Governo e quello che forma la minoranza. La minoranza, prendete la storia di tutti i paesi e direi quasi quella del genere umano, la minoranza vera è sempre il partito del movimento, il partito del progresso, il partito dell'avvenire, quello che deve venire a trionfare in seguito. È un fatto incontestabile e logico, che tutte le idee grandi o almeno tutte le idee che in seguito sono passate nel-

l'umanità, hanno cominciato sempre coll'esser rappresentate dalla minoranza.

Credo di dire una cosa talmente comune che è un assioma troppo volgare quel che dicesi un *truismo*. Io dunque nel favorire l'estensione del suffragio limitato intendo di favorire un forte elemento di progresso vero, quello che nasce da idee che si maturano a mano a mano che entrano a poco a poco nel sistema e nelle azioni del paese fino all'ora in cui possano farsi valere legalmente.

Ma volete voi che vi dica intiera, sincera l'opinione mia?... Badate che l'opposizione al Governo, il quale è al potere, non rappresenta quello che l'opposizione per solito rappresenta, ossia le idee del movimento, le radicali, ma piuttosto le conservative, e ciò perchè il Governo non rappresenta secondo me le idee governative. L'attuale Governo rappresenta le riforme le più radicali, le più estreme, quelle che a me per esempio paiono grandemente dannose e molto pericolose per il paese e persino per la Corona che è rappresentata dal Ministero, e se avessi l'onore di essere nell'altro ramo del Parlamento, come ho invece quello di sedere in questo dove l'età mi ha portato, sarei stato nell'opposizione al Governo. Ma questo è un caso eccezionale; se la minoranza adesso è conservatrice, ricordatevi che nel gran numero di casi la minoranza sarà sempre la parte attiva, la parte nuova che sorge nella Nazione, la parte quindi del progresso. Ma anche nel modo con cui si procede dal Governo stesso nelle riforme radicali vi è un punto che il Bismarck è solito di chiamare *psicologico*, quel punto dove se un Governo non si arresta, manda il paese a precipizio. Or bene, io non faccio che esprimere l'opinione mia, ma un'opinione altrettanto decisa che dessa è sincera e leale: io credo che il Governo dell'onorevole Depretis, sia arrivato a questo punto e non sono io solo che glielo dico, gli è stato detto in un modo forse meno temperato in altra assemblea alcuni mesi fa, al bordo della Sprea, ed io sostengo che se per esempio la legge elettorale consistesse nel solo scrutinio di lista, onorevole Depretis, lo scrutinio di lista non rimanderebbe voi ed i vostri onorevoli colleghi al Governo della cosa pubblica, ma si andrebbe molto più in là, si andrebbe forse ad un punto da compromettere le nostre istituzioni. Ecco il perchè in questa

discussione io sono partitante del Governo e stimo di dargli una tavola di salute, un argomento di salvataggio quando lo consiglio ad accettare il voto limitato in tutti i collegi dove questo sia possibile, perchè io intendo dargli un tal numero di onesti oppositori sui quali possa fare assegnamento, quando lo voglia, e le passioni anche momentanee del poco fido partito sul quale si appoggia tentassero trascinarlo al di là di quel termine che la sua coscienza e le sue convinzioni lo porterebbero a non oltrepassare.

Se io osassi manifestare interamente la mia opinione direi anzi che io credo che l'onorevole Depretis sia già persuaso della verità di quello che io esprimo in questo momento, e senta che la corrente lo porta all'abisso politico, perchè la sua politica estera ha fatto già quella conversione alla quale io lo consigliava. Invero io non pretendo di conoscere i segreti dell'onorevole Depretis, e molto meno quelli della sua coscienza, ma se io non posso che giudicare dai fatti, i fatti m'indurrebbero a credere che la nostra alleanza sta precisamente con dei Governi liberali sì, ma conservatori, quelli degli imperi austriaco e germanico ad un tempo. Può essere che io m'inganni, giacchè non abbiamo dei Libri Verdi, i quali c'illumino sulle condizioni della nostra politica estera, ma oso dire di essere nel vero. Ora confesso che l'aver all'estero una politica conservatrice e liberale, e avere la radicale (non voglio dire rivoluzionaria) ma infine la più radicale, progressista nell'interno, per me è la stessa cosa di un uomo il quale volesse con una gamba andare avanti e coll'altra indietro, e che credesse che con questo avverso indirizzo si possa giungere a qualche cosa. Io non comprendo che l'andamento di un Governo tutto insieme; ed è quindi che io credo che l'onorevole Depretis debba essere convinto che è tempo che cambi indirizzo alla sua politica interna e che perciò cominci dall'estera. Ma vorrei osservare un'altra circostanza, ed è che questo cambiamento è indicato dall'andamento di tutta l'Europa.

I cambiamenti politici che si fanno nello stato attuale dell'Europa nei diversi paesi avvengono quasi in massa, o almeno con una certa armonia che ne dimostra la necessità sentita da tutti. La Francia stessa si è spaven-

tata della maniera rapida colla quale marciava verso la rivoluzione.

Nell'ultimo discorso che io ebbi l'onore di pronunciare in quest'Aula, io diceva che la Francia andava recisamente alla rivoluzione. Essa si è ritirata ora un passo indietro; e quando è tornata ad un Ministero che avea lasciato indietro nel suo moto, essa evidentemente si è messa a fare una politica più riservata, più saggia, e se non retrograda almeno stazionaria.

Nella Spagna troviamo, credo per la prima volta, che un Governo saggio e liberale si regge a lungo. Il Governo Sagasta certamente è largamente liberale. Ebbene, questo Governo non ha però il suffragio universale, ma ha saputo liberarsene, giacchè io lo credo una peste sempre pericolosa ad aversi. Ma infine o col suffragio universale, o no, è un fatto che il Governo di Sagasta si regge da lungo tempo e colla più larga libertà, ed ha saputo persino guadagnarsi una parte del clero, ed è sostenuto dalla parte più numerosa dei credenti.

Ma la Spagna non ha ottenuto questi vantaggi che dopo avere adottato il principio del voto limitato e della rappresentanza delle minoranze in quasi tutti i collegi; ed io credo che la tavola di salvataggio del Ministero Sagasta sia stata precisamente questa che ha saputo crearsi una forte opposizione per l'altro lato.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia.* — Ma in Spagna non in tutti i collegi vi è la rappresentanza delle minoranze!

Senatore PANTALEONI. Vi è almeno in tutti i collegi che hanno tre o quattro deputati, ed è quello che io chieggo per noi. Posso ingannarmi. So però che nel Bollettino dell'Associazione per lo studio della *Rappresentanza della minoranza*, se non erro, in un articolo del Laveleye si dice precisamente che in Spagna è adottato da tutti i collegi a tre e quattro nomi.

Le vicende politiche, sono regolate da norme non meno sicure ed inesorabili di quelle che governano i movimenti fisici e di tutti gli organismi; ma queste norme non sono a tutti famigliari, nè quindi a tutti appaiono i gravi pericoli che io prevedo nell'indirizzo politico del Governo. Ma permettemi, onorev. Depretis, di fare una osservazione che non è forse esat-

tamente nell'ordine della presente legge che è in discussione, ma sta a far prova del bisogno di quel cambiamento indispensabile nella vostra politica a cui credo dovrebbe condurre la modificazione che io nella legge vi propongo; e questa osservazione si riferisce allo stato del paese.

Forse era meglio l'avessi detto quando fosse venuta la discussione sul bilancio del Ministero dell'Interno, ma è un riscontro che mi colpisce e che si attaglia a mostrar gli effetti della politica vostra.

Noi, nelle vicende passate e nei primi tempi del nostro movimento nazionale, avemmo uno sfortunato fatto, quello cioè dell'assassinio del colonnello Anviti non so se a Parma o a Piacenza. Solo so che il mio amico Massimo Di Azeglio scrisse allora una di quelle lettere, talmente feroci su tale fatto, che io stesso credetti di scrivergliene una, acciocchè temperasse il suo ardore.

Ebbene, quell'opinione così recisa, di un uomo così grande, così rispettabile salvò in seguito tutto l'onore del nostro movimento e dettò una forte impronta alla pubblica opinione. Io non credo che un secondo assassinio politico sia mai avvenuto da quell'epoca fino ai nostri giorni; ma in questi ultimissimi anni però, onor. Depretis, non è solamente l'assassinio politico dell'individuo che si compie, ma si attacca addirittura il militare, il quale non ha altro che l'onore di portare l'uniforme del Re, l'uniforme del paese, quell'uniforme che ogni vero patriota adora e vorrebbe vedere gloriosa, e non si assassinano perfino uomini che per questo solo titolo che essi vestono quelle onorate assise.

Io ve ne parlai già or son tre anni, quando discorsi dei fatti di Rimini, di Fabriano, di Forlì, e dei tentati assassinii di sentinelle in più luoghi. Ebbene, voi allora li negavate o li attenuavate dicendo che erano casi isolati. Or bene, vi è un fatto lagrimevole anche ultimamente avvenuto, che tutti sanno e che io non starò quindi a narrare. Sì, lo credo, il Governo sente più di me forse l'amarezza di questi delitti, perchè in certo modo riverberano un tetro lume sulla sua amministrazione. Ma, onorevole Depretis, una politica ricisa, franca, forte, governativa eviterebbe tutti questi delitti come li ha evitati in altri tempi. Ebbene, questa

è la politica che vi raccomando, ed è questa che vorrei vedere seguita, se non volete che il paese precipiti nella rovina.

#### Presentazione di tre progetti di legge.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro dei Lavori Pubblici.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per dare facoltà al Municipio di Torino di trasportare il monumento innalzato alla memoria di Carlo Alberto dalla piazza in cui si trova in altra località.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già stati approvati dall'altro ramo del Parlamento. Il primo per il Museo agrario in Roma; l'altro per proroga dei termini per la vendita dei beni incolti patriamontali dei comuni.

PRESIDENTE. Do atto ai signori Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione dei tre progetti ora annunciati, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora la parola spetta all'onorevole Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Io ho ceduto il mio turno di parola al Senatore Caracciolo di Bella, riservandomi di parlare quando sarebbe toccato il turno dello stesso onorevole Senatore Caracciolo di Bella.

PRESIDENTE. Allora la parola spetta al signor Senatore Caracciolo di Bella.

Senatore CARACCILO DI BELLA. Poche questioni hanno avuto il dono di appassionare e commuovere le opinioni politiche come questa sullo scrutinio di lista o suffragio collettivo, che dir io si voglia.

Per altro la discussione viene in Senato al-

quanto sfruttata ed esausta; ond'io chieggo venia a questo illustre Consesso se alcuna delle cose, che per me saranno dette, non parranno e non saranno in effetto che ripetizione di quanto da altri oratori, con maggiore competenza e con migliore eloquio, fu detto.

Poichè io in altra seduta, quando venne a partito la prima legge elettorale che il Senato ebbe a votare, feci sollecitazione al signor Ministro dell'Interno perchè presentasse ancora questo progetto di legge sul metodo elettorale che io riguardava come complemento, anzi come correttivo della legge che allargava il numero degli elettori, debbo innanzi tutto ringraziare per parte mia l'onor. signor Ministro dell'adempita promessa, perciocchè io mi accostai in tutto all'opinione significata testè dall'onorevole nostro Collega Cantoni, cioè che lo scrutinio di lista sia un modo di sopperire ai difetti che per avventura si potessero verificare coll'allargamento del voto.

Prenderò per base delle mie poche osservazioni la dotta ed elaborata Relazione dell'Ufficio Centrale, poichè, in verità, io provo un sentimento assai diverso da quello dell'onorevole mio amico Pantaleoni, e citerò a questo proposito una terzina di Dante, il quale esprime più onestamente che non facesse Buridano la incertezza in cui si trovava l'animo suo, in una condizione poco disforme da quella dell'onorevole Pantaleoni:

- « In tra due cibi distanti e moventi
- « D'un modo, prima si morria di fame
- « Che liber' uom l'un si recasse ai denti ».

L'onorevole Pantaleoni non ha voluto cibarsi, perchè non ha saputo o non ha voluto scegliere tra gli argomenti pro e contro che adduceva l'onorevole Lampertico.

Io in verità, avendo con molta attenzione letta quella splendida Relazione, ho trovato di che confortare il mio concetto, con argomenti favorevoli al mio assunto, che è tutto propenso ad approvare lo scrutinio di lista.

Punto di partenza di qualunque disquisizione che riguardi lo scrutinio di lista, si è a parer mio l'articolo 41 dello Statuto, il quale dichiara che il Deputato debba rappresentare non già il suo collegio soltanto; ma sì bene tutta quanta la nazione.

Fu detto che lo scrutinio di lista è il voto

per le opinioni, laddove lo scrutinio uninominale non è che il voto per un uomo, che può rappresentare tanto una opinione quanto un interesse, od un cumulo di interessi. Io credo che cosiffatta definizione sia la vera. Ove si volesse mirare alla attuazione intera, specchiata della rappresentanza di tutta la nazione nella persona del Deputato, il metodo migliore in astratto sarebbe senza alcun dubbio quello del collegio unico nazionale; metodo che in questi ultimi tempi fu sostenuto dal Girardin, e parve a tutta prima nella nostra Camera volesse sostenerlo anche l'onorevole Minghetti.

Ma quantunque in astratto siffatto metodo sembri il migliore, esso è nei suoi mezzi meccanici così intricato, così malagevole, che dalla maggior parte delle nazioni civili ha dovuto essere abbandonato. Ma se il collegio unico nazionale è la più vera e la più sincera attuazione della nazionalità del Deputato, per la medesima ragione, di tutti i sistemi, quello che più se ne diparte è il collegio individuale.

La verità dunque anche in questo si può dire che consista nel partito mediano, vale a dire in un ordinamento di collegi che siano egualmente distanti dal collegio unico nazionale come dal collegio uninominale.

Ed è appunto a questo temperamento che si è appigliato il Governo; e qui io non verrò a discorrere — il che farò a suo tempo — dei metodi di applicazione. Alcune parole bisognerà spendere innanzi tratto sulla massima in generale.

Il principale argomento contro lo scrutinio di lista si è che l'elettore non ha conoscenza diretta del candidato.

Quest'argomento fu adoperato già dall'illustre conte di Cavour; ma io per parte mia osservo che la conoscenza diretta del candidato mai o quasi mai non si ottiene, anche quando il numero degli elettori iscritti è di qualche migliaio e di qualche centinaio il numero dei votanti.

La conoscenza diretta del candidato in che consiste? Consiste nelle sue generalità, nella posizione sociale, nei servigi resi alla patria, nel suo carattere morale, ma quanto alle qualità estrinseche e secondarie che costituiscono in ogni sua parte l'individualità fisiologica del candidato, queste non sono mai, o quasi mai, conosciute dall'elettore.

E se questa conoscenza gli elettori avessero,

io reputo che sarebbe un male, anzichè un bene; poichè fomenterebbe quella inclinazione che pur troppo hanno i vulghi, e segnatamente la stampa italiana, di giudicare gli uomini per le loro qualità meno essenziali, e di discorrere sugli uomini e sulle cose per via di minute personalità in quel modo importuno e ciarliero, che guasta e non corregge per fermo l'opinione pubblica della Nazione.

Di qui è che possiamo ritenere il maggior pregio della votazione per collegi grandi, esser l'effetto di conferire al candidato una maggiore notorietà, quale è quella che naturalmente, necessariamente dee verificarsi in una maggiore estensione di paese, e impartire così all'assemblea che ne è il risultamento, un carattere morale e politico più elevato.

Io non mi allargherò in molte parole sopra questo soggetto, poichè ampiamente fu trattato nella splendida relazione della Commissione della Camera dei Deputati, non che da altri oratori, ma debbo di necessità ricordare questo principio prima di tutto, perchè credo essere stata questa la più potente causa che determinò la Camera elettiva ad accettare il presente disegno di legge; e mi giova per dare al mio discorso un logico e naturale incominciamento.

Più ardua è poi la disquisizione, intorno al sapere quale sia l'opinione politica, la parte politica, che possa più facilmente essere favorita dalla votazione collettiva sostituita alla votazione individuale. In verità occorrono esempi d'ogni natura per dimostrare come lo scrutinio di lista possa giovare tanto alla parte conservatrice e moderata, quanto alla parte democratica.

La Convenzione francese del 93, non altrimenti che la Camera *introuvable* di Luigi XVIII e le Legislature dottrinarie di Luigi Filippo, ed il Corpo legislativo del secondo impero, uscirono dal suffragio uninominale. E d'altra parte vediamo che la legge borbonica del 1817 in Francia, come la Costituzione dell'anno terzo, erano favorevoli allo scrutinio di lista, nello stesso modo che dallo scrutinio di lista uscì la Camera repubblicana del 1848.

Vediamo nominata per suffragio uninominale così la Dieta imperiale di Germania, come il Congresso americano degli Stati Uniti, e vediamo lo scrutinio di lista in paesi d'indirizzo

politico, di costumi assolutamente disformi, come la Svizzera, il Belgio, la Spagna.

Nè vi ha minore disparità e discrepanza di opinioni fra i maggiori uomini politici, i quali hanno difeso o avversato lo scrutinio di lista.

L'oppugnarono aspramente il Lamartine, il Laboulaye, repubblicani, ed invece lo difesero con molta fede conservatori illustri, quali erano il Lainé, il Deserre, il Royer Collard, il Balbo.

E anche nella Camera italiana ne' suoi ultimi dibattiti noi abbiamo udito molti oratori, i quali sostenevano la bontà, l'utilità del voto collettivo, perchè lo consideravano come resistente all'ingerimento del clero e del Governo, e invece molti lo osteggiarono per la medesima ragione, cioè perchè credevano che all'ingerimento del clero e del Governo esso prestasse adito più facilmente.

L'onorevole Senatore Pantaleoni parlava anche delle sette, e ripeteva a proposito delle medesime un argomento che fu già posto innanzi dal conte di Cavour allor che disse: «Badate che quando si tratta di associazioni, quando si tratta di lotte fra l'una e l'altra associazione, quella vincerà la prova che sarà meglio e più di lunga mano e più tradizionalmente organizzata, cioè Governo e clero». Ora a questi l'onorevole Senatore Pantaleoni aggiunge anche le sette.

L'argomento ha la sua importanza, ed è tale da doversi prendere in considerazione.

In generale i Governi non amano lo scrutinio di lista, perciocchè non amano l'uso delle altre libertà che allo scrutinio di lista si associano, organizzate fuori della loro orbita, come la libertà di associazione, la libertà di stampa, il diritto di riunione e via dicendo. E in questo, a dire il vero, essi nel loro interesse si appongono, poichè è sempre diffidente dell'autorità governativa, sempre favorevole alla vera e sincera espressione dell'opinione pubblica tutto quello che si manifesta alla gran luce del giorno, tutto quello che si fa, che si opera per mezzi palesi e non già per mezzi subdoli e oscuri.

Ed io da parte mia preferisco questi mezzi palesi, i quali possono forse alcuna volta tramodare, ma sono sempre soggetti all'esame ed al controllo della pubblica opinione, ai mezzi i quali si possono usufruttare nelle tenebre, che sono appunto quelli adoperati dalle sette di

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1882

cui parlava l'onorevole Pantaleoni. Questi ultimi in virtù dello scrutinio di lista non possono riuscire a bene perchè siffatto procedimento elettorale nelle sue esplicazioni e nei suoi adpramenti non può che prodursi in pubblico, non può che aiutarsi dell'opinione pubblica, all'aperto, luminosamente e rumorosamente manifestata.

Preferisco gli elettori che possono uscire da questo movimento popolare a quelli che possono essere guadagnati con argomenti che il senso morale e il buon senso delle popolazioni non debbono approvare.

Ma, soggiungeva l'onorevole Pantaleoni, voi avrete i Comitati, e nei Comitati avrete l'ingenerimento eccessivo degli uomini più turbolenti, più procaccianti e forse meno sinceri amatori del pubblico vantaggio.

Io in verità credo che i Comitati elettorali, la cui formazione è quasi un complemento necessario per l'attuazione del suffragio collettivo, siano piuttosto da desiderare che da temere, poichè tale istituto a me sembra una specie (se mi è permesso il dirlo) di suffragio indiretto, di suffragio a doppio grado, che ha tutti i vantaggi di questo, senza averne gl'inconvenienti, poichè svincola, amplia il campo elettorale sottraendolo agl'interessi locali, senza dar luogo a quella indifferenza, a quella svergiatezza negli elettori di primo grado che è il maggior difetto del suffragio indiretto, senza separare, senza scindere così duramente il candidato dall'elettore, come pur troppo avviene nelle elezioni che si fanno col suffragio a doppio grado.

Quindi i Comitati appariscono a mio avviso un perfezionamento e un miglior processo per le elezioni, anzichè un peggiorativo, e non parmi che il timore espresso dall'onorevole Pantaleoni quanto alle conseguenze dei Comitati sia fondato in salda ragione.

Avremo, si soggiungerà, la stampa; la stampa la quale farà in occasione delle elezioni a scrutinio di lista polemiche indiscrete, polemiche assai vive, ed inframmettenti. Ma, si avverta, o signori, che la stampa, di cui io sono il primo a deplorare gli erramenti, è pure un mezzo necessario nella pratica delle civili libertà. Ne sarà forse un istrumento avariato, pericoloso, ma è un istrumento indispensabile, che ha la sua ragione di essere; e lo scrutinio di lista il quale

discuterà più le cose che gli uomini, più l'indirizzo della politica che la qualità delle persone, correggendo in generale i nostri costumi parlamentari, varrà a sollevare anche un poco ciò che v'ha di buono e di fecondo nella stampa, varrà ad innalzarla a criteri più razionali, a criteri i quali deriveranno piuttosto da grandi interessi, che da giudizi minuti e volgari.

Un altro pericolo ci è stato segnalato dello scrutinio di lista, cioè che in virtù di esso l'elettore della città possa essere avvantaggiato sopra quello del contado, e che quindi l'elemento torbido, novatore, inquieto possa avere il sopravvento sull'elemento pacifico e conservatore delle campagne. Ma di quali città s'intende di parlare, quando si prevede o s'immagina questo pericolo? Se delle grandi città, allora, Dio buono, accadrà sempre la stessa cosa, o che si facciano i collegi grandi, o che si facciano i collegi piccoli; in esse prevale sempre il sentimento progressivo e la rappresentanza delle grandi città sarà sempre di forza piuttosto democratica che conservativa. Se invece si tratta dei centri minori i quali nel collegio più vasto possono più facilmente collegarsi col contado, chiaro è che questo modo di elezione faciliterà le transazioni e i compromessi fra gli abitanti delle città e i campagnuoli, per modo che lo scrutinio di lista, invece di essere un incentivo ad aspre e maggiori lotte, potrà per via di compromessi essere anzi principio di ordine e di conciliazione.

E di questi compromessi, di queste transazioni, che noi vedremo sulle liste elettorali ingenerate dal suffragio collettivo, ce ne saranno di molte, anche più di quelle che nell'era presente possiamo immaginare.

Ma si è detto ancora: è troppo complessa la riforma: voi mettete troppa roba insieme; facciamo le cose una per volta. Abbiamo allargato il voto, abbiamo estesa la qualità di elettore a molti che dapprincipio non aveano il diritto elettorale. Volete voi affastellare tutto, e aggiungere anche a questa riforma, che per sè stessa è tanto sostanziale e tanto radicale, quest'altra di cangiare anche i metodi elettorali?

Ma, o Signori, lo ha già accennato l'onorevole Lampertico nella sua relazione, qui la misura della quantità del tutto insieme dipende dal giudizio, che si forma sulle qualità delle

parti; chè se fosse provato — come io credo, e come crede il nostro onorevole collega Cantoni — che lo scrutinio di lista, a vece di esagerare le conseguenze dell'ampliamento del voto, le diminuisse e le ammendasse, è evidente che l'aver accumulato le due parti della riforma, semplifica questa riforma stessa nei suoi effetti; in luogo di complicarla, la rende più ordinata e benefica.

Quindi non fu ardimento ma prudenza di avere accoppiate le due cose per modo che, se difetto vi ha nella troppa larghezza concessa al corpo elettorale nella prima legge, questi difetti saranno compensati o temperati da questa seconda, che spero il Senato sarà per votare.

Ma il vero in sostanza poi è che lo scrutinio di lista non è prudente, nè ardito, non favorisce in sostanza nè la parte conservatrice, nè la democratica.

Lo scrutinio di lista è di sua natura un metodo più impressionabile e più sensitivo; la sua natura la fa l'ambiente, l'atmosfera in cui egli viene e si manifesta, esso sarà trascinato di necessità più facilmente dall'opinione dominante, da quella corrente che si determina in un paese, in certi dati momenti, in favore dell'una o dell'altra ragion politica, e avrà una maggiore elasticità, la quale deve piuttosto consigliarci ad accettarlo che a respingerlo, perchè ciò vuol dire che esso rappresenterà più fedelmente in tutti i suoi movimenti, in tutte le sue evoluzioni, l'opinione pubblica di un paese.

Senza alcun dubbio un'assemblea, o, per meglio dire, una rappresentanza nazionale, la quale si venga man mano costituendo in virtù del voto collettivo, sarà soggetta a più rapidi rivolgimenti, a più bruschi passaggi; e sono appunto questi rivolgimenti e questi passaggi che creano gli amici così appassionati e i nemici così fieri, che ha lo scrutinio di lista; che lo fanno segno di *inestinguibile odio e d'indomato amore*. Ma come ho detto, è questa una ragione per accettarlo, poichè dimostra ch'esso è più sinceramente e più strettamente rappresentativo dell'opinione pubblica.

Senonchè nel mio credere, l'attributo che più raccomanda il suffragio collettivo all'opinione degli amatori della libertà si è che esso disciplina e ordina la composizione delle parti politiche e l'economia dei Parlamenti.

Il Presidente dell'Associazione riformista elettorale del Belgio, citato dall'onorevole Lampertico, e il filosofo Ginevrino Navile, che sono fra i più caldi propugnatori della riforma elettorale in Europa, distinguono, e insistono sopra questa distinzione, il voto rappresentativo dal voto decisivo.

Il voto rappresentativo è quello che si forma nei collegi elettorali.

Il voto decisivo è quello che determina le deliberazioni di una Camera elettiva.

E non vi ha dubbio che queste due generazioni di voto hanno fra loro un certo carattere diverso, che però nel parere mio non è da magnificare.

Certo è, che il voto rappresentativo si manifesta in circostanze più normali, in ambiente più tranquillo; è per conseguenza più lontano dalle lotte parlamentari ed ha in sè qualche cosa di più razionale e di più discreto.

Ora lo scrutinio di lista — secondo il mio avviso — prepara la formazione dei partiti mercè il voto rappresentativo, anzichè lasciare che questi partiti si formino o piuttosto si turbino e diventino fazioni per l'effetto immediato delle lotte, delle ambizioni e dei gruppi parlamentari.

Ecco adunque, o Signori, in qual senso io diceva che lo scrutinio di lista disciplina una Camera elettiva, poichè vi saranno elettori più importanti, i quali raccomanderanno e aiuteranno i meno importanti e meno qualificati, affinchè arrivino alla Camera rappresentativa del paese. E questa protezione, questa raccomandazione si farà in forza di alcuni principî politici generali che serviranno di cemento, di compagine ai partiti, perchè essi si affermino e si vengano ordinando razionalmente quando saranno attivi e presenti alle grandi discussioni parlamentari.

Essi non vi andranno come molecole disgregate, ma bensì come atomi uncinati di Democrito e di Lencippo, i quali formeranno la estensione e la compagine del corpo parlamentare.

E questo, o Signori, risponde al concetto vero della democrazia, di quella democrazia di cui noi dobbiamo preoccuparci col provvedere al suo definitivo e durevole organamento, e che esser dee gerarchica e non livellatrice.

Voi tutti, o Signori, rammenterete la meraviglia che espresse nel suo libro il Toqueville

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1882

poichè fu andato a visitare nelle sue principali sedi la giovane democrazia americana; egli fu sorpreso di vedere tanta cultura nei governati e così poca sapienza ed elevatezza di mente nei governanti. Sono scorsi molti anni dacchè il Toqueville ciò scrisse. Io credo che se potesse risorgere e tornare agli Stati Uniti Americani sarebbe forse più grande la sua maraviglia; e anzi non avrebbe bisogno di andare nell'altro emisfero, imperocchè troverebbe forse anche in Europa, ed a lui vicina, qualche altra nazione che potrebbe mostrargli simigliante spettacolo.

Noi Italiani siamo ancora, o Signori, nel periodo verde e fiorente della democrazia. Gli uomini che ci governano sono senz'alcun dubbio fra i migliori di quelli che il Parlamento e la cultura nazionale possono vantare: ma *caveant consules* che la mediocrità la quale batte fieramente alle porte non abbia ad invadere le regioni del Governo. Ed io ritengo, che il voto collettivo non solamente può giovare come metodo di elezione, ma benanco può valere a formare e addottrinare i nostri costumi politici e parlamentari; ritengo, dico, che può essere un mezzo potente per sollevare il criterio della nazione, e mettere in vista gli uomini i quali per grandezza di mente, per dignità di posizione sociale o per atti ed opere onorate possano dall'opinione pubblica essere indicati a reggere le sorti del paese.

Io credo benissimo, e anche di ciò mi rallegro, che mediante il voto collettivo possano venire in alto uomini fra quelli che non sono stati partecipi alla politica attiva e alle grandi battaglie dei partiti nel nostro paese. Anzi non mi faccio illusioni. So che molte ambizioni premature, molte pretensioni avventate, crederanno anche di potersi giovare e di potersi aiutare collo scrutinio di lista per dar ricapito alla loro ambizione. Ma, o Signori, il processo sarà breve, e la prova della Camera, la prova dei pubblici parlamentari dibattimenti, farà ben presto conoscere quali siano gli uomini di cui l'avvenire della patria potrà vantaggiarsi, e quali siano quelli in vece che un favore momentaneo ed effimero ha potuto portare agli alti seggi della rappresentanza nazionale.

Ma io non ho toccato ancora dell'argomento più forte che si adopera contro lo scrutinio di lista. Si dice soprattutto: badate, collo scrutinio di lista si opprimono le minoranze, collo

scrutinio di lista la Camera sarà tutta di un colore, perchè se si può sperare che varie opinioni politiche abbiano ad essere rappresentate in vari collegi, questo non si può sperare da un collegio solo. L'elettore, come diceva l'onorevole Pantaleoni, porrà in tasca la sua lista, la voterà tutta intiera e i rappresentanti del collegio riusciranno tutti della medesima risma.

Ma qui anche ricorre l'argomento delle transazioni e dei compromessi. Io non credo invero che i partiti politici abbiano una tale solidità, un temperamento così vigoroso in Italia da imporsi in un modo così prepotente; anzi credo che avverrà il contrario. Temo anzi, come ho già accennato poco fa, che di queste transazioni, di questi compromessi ce ne saranno anche troppi, e che collo scrutinio di lista - anche senza il conforto, senza il sussidio del voto limitato - si favoriranno le minoranze più di quello che ora noi supponiamo.

Ma in ogni modo il voto collettivo è come la lancia di Achille dalla punta acuminata che ferisce e guarisce al tempo stesso, poichè ha in sè il germe della rappresentanza delle minoranze. E di vero non vi è rappresentanza delle minoranze, vuoi col sistema del quoziente, vuoi con quello del voto cumulativo o del voto limitato; non vi può essere rappresentanza delle minoranze senza lo scrutinio di lista, cioè senza suffragio plurinomiale.

Io, a dire il vero, non dico di essere nemico, ma dico di esser timido amico della rappresentanza delle minoranze.

Ritornando un tratto alla distinzione fra il voto rappresentativo e il voto decisivo, è da dire che - come credo di aver già accennato - le due specie di voti non differiscono per la loro sostanza, ma solo per la loro modalità. La causa finale di entrambi è la stessa, la vittoria cioè di una data opinione politica, di un dato programma, ma differiscono nella modalità: nel primo la scelta è quasi virtuale, onde è più serena, è più quieta; nell'altro la deliberazione è in atto, più concitata, e provocata da movimenti parlamentari immediati.

È dunque evidente che il voto rappresentativo è di miglior lega. Si esplicherà per sè stesso più liberamente, perchè il suo ambiente è migliore, e si determinerà per processo dinamico, senza aver mestieri di meccanici aiuti.

Quindi non è a temere che in un paese civile le minoranze non siano mai rappresentate.

Questo è impossibile; una rappresentanza delle minoranze per selezione naturale, per evoluzione spontanea accadrà sempre, ed io non veggo troppo la necessità di aggiungere a questa manifestazione spontanea del paese un congegno *a priori* artificioso, perchè le maggioranze nel loro principio debbano essere inviolate e compromesse.

Pensate, o Signori, riepilogando un tratto la storia dell'umanità, quanti principî ideali accanto a quella feroce forza che Possiede il mondo, e fa nomarsi dritto, quanti principî ideali sono stati vagheggiati come fondamento e prestigio dell'autorità nei popoli civili.

Le monarchie spaventose e divine dell'antichità, l'onnipotenza dello Stato, il culto sociale e l'abdicazione del cittadino nella patria considerata come ente astratto, l'onore e la cavalleria, la fedeltà, e che so io, la stima e l'ossequio per gli ottimati, tutto questo, le generazioni che si sono succedute hanno sacrificato sull'altare della patria, ed hanno fatto bene, poichè esse non dovevano riconoscere che la vittoria della ragione umana, che vuole arbitro il popolo, che vuol sovrana la nazione!

Ora, o Signori, indice, espressione di questa sovranità, la sola superstite, non è che la maggioranza. Tutto si riduce in un numero, in una cifra, e questa cifra che oggi è sovrana, che oggi rappresenta il principio di autorità nella civil comunanza, dobbiamo sacrificare anche questa sull'altare della patria? Per me io sono disposto a farlo con una certa esitazione, perchè dopo questo olocausto, non so troppo quale sarà la guida ferma, autorevole, incontrastata che condurrà l'umanità ai suoi destini.

Non si tratta, si dirà, di rovesciare assolutamente la maggioranza, piuttosto di temperarla e di manodurla. Ma *a priori* la si affievolisce e si discute, e questo per me io considero piuttosto come un pericolo che come un beneficio, perchè si affievolisce e si discute il documento primo della sapienza civile moderna.

Nè è da temere quello, che l'erudito Relatore dell'Ufficio Centrale accennava, cioè che possa accadere nell'Italia moderna ciò che Donato Giannotti lamentava del Consiglio dei Grandi, del Consiglio degli ottanta, che non vi fosse nessuno che parlasse contro, non vi fosse nes-

suno che facesse la censura, o che sapesse adducere argomenti in contrario.

Questo certamente in Italia non avverrà. L'avvocato della censura nei Parlamenti italiani, ci sarà sempre, e non è da temere che il Governo delle maggioranze possa mai essere nei tempi nostri un Governo assoluto; esso sarà sempre un Governo di discussione, sarà sempre un Governo da cui, dopo lunghi attriti e dopo lunghe discussioni, non potrà emergere alla fine che il vero.

Egli è dunque evidente per le ragioni che io ho accennato, che rassegnandomi ad accettare una manifestazione del principio della rappresentanza delle minoranze, preferisca quella che ci è raccomandata dal Governo, a qualunque altra, poichè esso viene in quella forma ministrato con una certa parsimonia, ed io in questo caso temerei della abbondanza e della generosità.

Credo che molto avvedutamente il Governo nel presentare questa legge abbia preferito il voto limitato al voto cumulativo, poichè desso, attesa appunto la grande imperfezione in cui sono ancora le parti politiche in Italia, riuscirebbe molto difficile ad attuarsi, come istituto che richiederebbe un'opinione pubblica molto più sapiente, dei sodalizzi politici molto più progrediti, tantochè si potesse con profonda antiveggenza dagli elettori condensare tutta la forza elettorale sopra un nome piuttostochè sopra un altro.

Non è il caso di parlare del voto per quozienti, perchè è così difficile ed intricato nella sua attuazione, che credo non sia mai stato praticato definitivamente in nessun paese.

Per altro, Signori, questa rappresentanza delle minoranze giunge in mal punto, in circostanze che ne stremano, se non annullano affatto i benefici: In Inghilterra fu presentata fin dal principio del secolo, ma non è venuta in atto che quando il Governo parlamentare aveva già sofferto ovunque alcune gravi modificazioni.

Dapprima vi erano due partiti nei Parlamenti, la destra e la sinistra, come il partito dei *tory* e quello dei *wighs*.

Si credeva che la semplicità, la schietta esistenza di questi due partiti facesse la forza delle Camere parlamentari.

E a proposito di ciò ricordo una sentenza del

nostro illustre Balbo, il quale desiderava che anche la forma, anche le mura dei Parlamenti fossero disegnate diversamente. Egli non amava la forma circolare perchè rendeva possibile la formazione del centro parlamentare. Invece, egli diceva, le Aule legislative debbono essere rettangolari, affinchè non siavi che una Destra e una Sinistra, e non sia possibile di trovare il Centro in nessuna parte del recinto in cui siede l'Assemblea.

Siamo molto lontani da quei tempi.

Oggi un Governo è per sè stesso una cosa così varia e così complessa che il volere distinguere i partiti di una Camera in virtù esclusivamente di certi principî politici è una cosa impossibile. Oggi vi sono tante questioni tecniche, tante questioni commerciali, amministrative ed economiche, circa le quali è impossibile che tutto il partito democratico si schieri da una parte, e tutto il partito moderato conservatore da un'altra. Oggi si debbono di necessità frazionare i due partiti che esistono nella Camera.

Finchè la funzione del Governo parlamentare non era che una lotta per la libertà, finchè le sole controversie che appassionavano un Parlamento erano quelle di maggiore o minor prerogativa della potestà esecutiva, di maggiore o minor concessione da fare al sentimento liberale, si poteva pretendere questa rigida, irremovibile, invariabile differenza fra i due partiti; ma oggi che le questioni sono tante, oggi che sono tanti gli interessi che possono commuovere un paese e la sua rappresentanza, è cosa vana il desiderare che l'ordinamento razionale di questi due partiti persista.

Quindi viene il difficile problema di sapere quale sarà o quali saranno le minoranze che usciranno da questo voto limitato che si contiene nella legge. Rammentatevi che siffatto temperamento non fu ordinato che a favorire quelle minoranze le quali poco si discostano per valore numerico dalle maggioranze stesse, e che possono conseguentemente concorrere con esse. Quindi io porto opinione che il maggior difetto, il maggior danno di questo voto limitato, che noi oggidì siamo per votare, sarà appunto la sua inutilità, poichè non essendovi nelle Camere elettive delle società moderne nè maggioranza nè minoranza immutabili, su larga base costituite, quest'organamento, che deve

favorire una minoranza rispettabile, favorirà associazioni, frazioni di partito così piccole e così moltiplicate, che difficilmente potranno far breccia nel maggior numero, ed essere rappresentate in ragione subalterna.

Ad ogni modo le osservazioni che io faccio non hanno che un valore critico ed anche, se volete, un valore accademico. Ma per le ragioni che ho accennate poc'anzi io sono dispostissimo a votare l'articolo della legge quale fu presentata dal Ministero; solamente non voterei una rappresentanza delle minoranze che eccedesse i limiti indicati dalla legge medesima.

Amico qual sono, partigiano convinto del voto collettivo, io naturalmente avrei preferito che esso fosse somministrato, ed applicato nella legge proposta dal Governo in più larga misura; avrei visto con piacere che lo scrutinio di lista si estendesse ad un maggior numero di deputati, e che, oltre i collegi di cinque, vi fossero anche collegi di sei e sette, e anche nove deputati, ma non starò nemmeno a far questa proposta, perchè non credo che al pubblico impaziente di veder deliberata e di usare questa riforma, sia altrimenti da indugiare il momento, prolungando il tempo in cui possa essere almeno compiuta per voto del Parlamento.

Come il Senato vede, non io certo avrò contribuito al ritardo, ed ho finito. Sono stato fin qui abbastanza ottimista. Però non posso lasciar di scorgere qualche punto nero sull'orizzonte che mi si para dinanzi, ed anche questa volta forse avrò bisogno della parola autorevole dell'onorevole signor Ministro dell'Interno che mi conforti, e mi faccia qualche altra generosa promessa.

Lo scrutinio di lista, quale esso è proposto dal Governo, si forma per collegi speciali, non già per circoscrizioni amministrative come nel Belgio ed in Spagna, vale a dire per provincia, per circondario. In questo io credo che il Governo sia grandemente da lodare; per altro, se i collegi plurinominali hanno un compartimento speciale, entrano però nondimeno nel giro della circoscrizione amministrativa della provincia.

Ora io temo l'influenza delle amministrazioni provinciali sullo scrutinio di lista. È ben vero che lo scrutinio di lista deve dar luogo agli uo-

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1882

mini più importanti, agli uomini che godono di maggior credito e che hanno una maggior clientela, ma queste individualità importanti devono essere naturali e non fittizie; debbono dinamicamente, mi si permetta questa parola, sorgere dalle forze intime del paese, non debbono esser favorite da congegni meccanici, come più d'una ve n'ha nelle amministrazioni locali del nostro paese; in una parola temo l'influenza delle Deputazioni provinciali.

Un mezzo vi sarebbe, forse, per scongiurare questo pericolo, quello d'estendere, com'era nell'antico Piemonte prima del 1860, la pratica dei collegi ampî anche nelle elezioni provinciali. Ma innanzi tutto parmi che ciò sarebbe di difficile esecuzione, e poi non credo che riuscirebbe bastevole ed utile all'uopo che ci proponiamo, per cui a me sembra indispensabile, come corollario della legge sullo scrutinio di lista, stabilire un severo ordinamento, l'incompatibilità nelle Deputazioni provinciali.

Noi abbiamo tolto l'istituto delle Deputazioni provinciali, come ora facciamo della rappresentanza delle minoranze, dall'estero; e vi siamo stati indotti da quel vezzo che abbiamo d'imitare le cose forestiere prima degli altri, stimando così vanamente talvolta di mostrarci più intendenti e civili. Abbiamo presa dal Belgio l'istituzione delle Commissioni permanenti; ma imitando tale istituzione l'abbiamo storpiata, perchè abbiamo tolte via da questi corpi amministrativi, ai quali è conferita nientemeno che la tutela dei Comuni e delle Opere pie, quelle incompatibilità che sono severissime ed inesorabili nella legge belga.

Di qui sono nati, a parer mio e per l'esperienza che ho di quelle provincie a me note, danni gravissimi nell'Amministrazione, perchè il pupillo si è identificato col tutore, nelle Deputazioni provinciali, ove sono amministratori di Opere pie, sindaci, assessori; e ne sono derivati danni gravissimi anche nella politica, perchè l'influenza delle Deputazioni provinciali si è estesa alla rappresentanza politica, e vi ha portato quella faccenderia, quel regionalismo che esiste in oggi, e quell'eccesso d'ingerimento parlamentare e d'ingiustizia nell'amministrazione, che i migliori lamentano.

Ora proprio qui io vorrei essere confortato dall'onorevole signor Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, in questo senso cioè che

la legge comunale e provinciale abbia poi una buona volta ad essere votata dall'altro ramo del Parlamento, e quindi anche dal Senato; poichè spero che nella riforma comunale e provinciale, siccome egli in altra seduta accennò di voler fare, sia stabilito questo principio delle incompatibilità. Ed ho tanta fiducia che il signor Ministro sia per avere anch'esso tale intendimento, che nonostante il dubbio che mi nasce, e le inconvenienze che prevedo, sono disposto egualmente a votare la legge dello scrutinio di lista.

Però non vi ha dubbio che quando nelle Deputazioni provinciali non siano stabilite queste incompatibilità che ho accennate, una gran parte e forse tutti i benefizi che il paese potrebbe raccogliere dal voto collettivo, andrebbero perduti per effetto delle ingerenze indebite ed importune che arrecherebbero nelle associazioni, nei Comitati ed in tutto il movimento elettorale, le personalità le quali hanno troppo larghe attribuzioni nelle Deputazioni provinciali.

E di vero una legge elettorale non è un fatto per sè stante, non è un fatto segregato dalle altre parti di cui consta la compagine civile di uno Stato.

La legge elettorale ha molta affinità, come sapientemente indicava l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, ha molta affinità con l'ordinamento giudiziario, col sistema tributario e con tutte le altre cose che compongono quello che si chiama civiltà. Ma di tutte queste affinità quell'una che io credo esser più urgente il curare, è quella che la legge elettorale ha col nostro ordinamento amministrativo, poichè i primi perniciosi effetti che potrebbe ricevere da passioni sinistranti, da interessi privati, la riforma dello scrutinio di lista li riceverebbe appunto dal modo come sono stabilite le Amministrazioni locali e provinciali del nostro paese.

Quindi io concludo dichiarando che di buon animo voterò questo progetto di legge, considerandolo come il principio di un'era politica novella, in cui le aspirazioni democratiche del nostro paese potranno posarsi e quietare, e come il principio di una civiltà che potrà onorare l'Italia all'estero, e farla prosperare all'interno. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Vedo che sono le ore sei

meno un quarto; se il signor Presidente lo permette, parlerò domani in principio di seduta.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Brioschi esprime il desiderio di parlare domani al principio della Seduta.

Se nessuno si oppone, la seduta verrà sciolta.

Leggò ora l'ordine del giorno di domani, alle ore 2 pom.

I. Votazione per la nomina di un Commissario all'Amministrazione del Fondo per il Culto per l'anno 1882, in surrogazione del Senatore Giovanola, dimissionario.

II. Seguito della discussione del progetto di legge per lo scrutinio di lista nelle operazioni elettorali politiche.

III. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato degli impiegati civili;

Aggregazione del Comune di Bargagli al Mandamento di Staglieno;


Aggregazione dei Comuni che costituiscono il Mandamento di Montechiari al distretto notarile di Brescia;

Rinnovazione delle domande per trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni fatte il 13 dicembre 1880 all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Messina;

Facoltà al Governo di applicare alcuni Consiglieri alle Corti di Appello di Catania e Catanzaro.

La seduta è sciolta (ore 5 e 3/4).







## CXIII.

## TORNATA DEL 28 APRILE 1882

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Votazione per la nomina di un Commissario all'Amministrazione del Fondo del Culto — Seguito della discussione del progetto di legge sullo scrutinio di lista — Discorso dei Senatori Brioschi e Majorana-Calatabiano — Proclamazione del risultato della votazione fatta in principio di seduta — Discorsi dei Senatori Cambray-Digny e Canonico.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, Presidente del Consiglio, e di Grazia e Giustizia; e più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, **CORSI** dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

**Atti diversi.**

**PRESIDENTE.** Ora si procederà all'appello nominale per la nomina di un Commissario all'amministrazione del Fondo del Culto per l'anno 1882, in surrogazione del Senatore Giovanola, dimissionario.

I signori Senatori sono pregati di venire a depositare le loro schede di mano in mano che saranno chiamati.

(Il Senatore, *Segretario*, **VERGA** fa l'appello nominale).

**PRESIDENTE.** Le urne rimangono aperte per quei Senatori che sopravverranno nell'Aula.

**Seguito della discussione del progetto di legge N. 174.**

**PRESIDENTE.** Si ripiglia la discussione sul progetto di legge per lo scrutinio di lista nelle operazioni elettorali politiche.

Prego i signori Senatori a riprendere i loro posti.

La parola spetta all'onorevole Senatore Brioschi.

Senatore **BRIOSCHI.** È questa la prima volta, egregi Colleghi, se le mie reminiscenze sono esatte, che una Commissione onorata dell'incarico di esaminare un progetto di legge si presenta davanti a voi senza una conclusione. Nè il fatto si arresta qui, giacchè, come ebbeggià ad annunciarvi il nostro Relatore, la Commissione si divise in parti eguali, ed i cinque Senatori che col loro voto contrario all'articolo 1 del progetto di legge, determinarono lo stato attuale di cose, non sono d'accordo tra loro; come pure, soggiungo io, una non completa armonia di opinioni trapelava dalle parole dei nostri avversari.

Quali sono le ragioni di questo fatto? Me ne permetto una breve analisi, la quale non è punto oziosa, perchè ci fa tosto penetrare nel vivo della quistione che il Senato ha ora davanti a sè.

Nessuno di certo suppone che in questa analisi io debba tener conto di tendenze o di rapporti personali, e fors'anco non ne ho d'uopo, giacchè il fatto è spiegabile indipendentemente da essi.

Rammentiamo, o Signori, che sono appena scorsi tre mesi dacchè promulgavasi una nuova legge elettorale per effetto della quale il corpo degli elettori potrà essere quadruplicato. Coloro i quali hanno da lungo tempo abbandonate le astruserie metafisiche in materia elettorale, che fecero la delizia degli ultimi anni del secolo scorso e di buona parte del pre-

sente in un paese a noi vicino, preoccupati dall'ampiezza del nuovo suffragio e soprattutto di quanto d'artificiale poteva presumersi in esso, dovevano desiderare che la esperienza si compiesse in condizioni, rispetto al metodo di elezione, che non differissero dalle precedenti, le quali avrebbero potuto offrire così un termine di paragone. In altre parole, doveva desiderarsi che la esperienza rispetto all'aumento del corpo elettorale non fosse perturbata da una modificazione sostanziale nel modo di elezione. Si doveva anzi ritenere che questo e non altro sarebbe avvenuto, mentre sono oggi, come in allora, d'avviso che il Senato avrebbe meglio tutelato la dignità propria, sospendendo ogni discussione, che dare voto favorevole alcuni mesi or sono ad un metodo di elezioni, per porlo oggi in discussione.

In ogni modo, il Ministero, ottenuto dalla Camera elettiva un progetto di riforma di quella parte della legge elettorale 22 gennaio ultimo scorso che riguarda il sistema di elezione, lo presentava al Senato il 16 del passato febbraio. Importa qui, innanzi tutto, notare che questo progetto di riforma si scosta sostanzialmente da quello che il Ministero aveva fatto proprio, ed ancora più dall'altro che la Commissione della Camera elettiva aveva dapprima propugnato. La genesi di questo progetto, nato nelle tenebre, in contraddizione con una votazione solenne nell'altra Camera, a me è ignota e parmi lo fosse ai miei colleghi.

Il progetto di riforma che ci sta innanzi, il quale l'onorevole Presidente del Consiglio si ostina - come già aveva fatto nei precedenti tanto da esso dissimili - di qualificare siccome naturale complemento alla legge elettorale, sostituisce come voi sapete al collegio uninominale il collegio plurinominale, o quel metodo di elezione che porta il nome di scrutinio di lista. Divisa l'Italia in 135 collegi (i quali vedremo più avanti potranno anche non essere 135), si composesero 33 collegi che dovranno eleggere cinque deputati, 40 che ne dovranno eleggere quattro, 59 che ne dovranno eleggere tre, ed infine altri tre per la elezione ciascuno di due deputati. Alla notizia di queste cifre una prima obiezione si affaccia tosto: valeva la pena di portare avanti una riforma nel sistema di elezione per nulla reclamata dal paese e così avversata nell'altro ramo del Parlamento

che per ottenerne il voto avete dovuto mantenere lo *statu quo*, e sanzionare così siccome principio la disuguaglianza nei diritti del nuovo corpo elettorale? Vi è ragione plausibile perchè l'elettore del collegio di Caltanissetta abbia il diritto di scrivere quattro nomi nella sua scheda, e l'elettore del collegio di Sondrio abbia limitato questo diritto a soli due nomi?

L'onorevole Guardasigilli, a cui nessuno più di me rende omaggio per la dotta relazione presentata all'altro ramo del Parlamento, nella quale con animo quasi sereno sono svolte ed esaminate le varie quistioni attinenti all'importante argomento, risponderà a questa obiezione, presentandovi esempi, ed amo il dirlo, buoni esempi di altri paesi nei quali queste differenze nel numero dei deputati ad eleggere sono anche maggiori; vi dirà anzi come in Inghilterra, in Spagna, nella Svizzera il collegio uninominale coesista allo scrutinio di lista.

Ma forse che il principio è buono ed equo in se stesso? Forse che non si conoscono le ragioni per cui in questi paesi le cose procedono così, e le autorevoli opinioni in contrario?

L'on. Guardasigilli aggiungerà inoltre e con apparenze di giustizia: è vero che nel collegio di Caltanissetta l'elettore avrà a disposizione quattro voti, e quello di Sondrio solamente due; ma il numero degli elettori del collegio di Caltanissetta è superiore al numero degli elettori del collegio di Sondrio. Quando da un lato abbiamo delle cifre così precise, quattro e due, e si rammenti esistere collegi da cinque, quattro, tre e due Deputati, per quanto non si possa negare che differente è il numero degli elettori in questi collegi, sarebbe però d'uopo che queste differenze fossero in rapporto assai prossimo a quelle cifre precise perchè l'argomento possa avere valore.

Io ieri mi ero permesso di chiedere appunto la nota degli elettori per la legge del 22 gennaio 1882, poichè da quella mi volevo formare qualche criterio per giudicare della questione; ma pur troppo non posso disporre oggi e neppure in seguito, perchè dalle risposte date ieri dall'on. Presidente del Consiglio appresi che quelle liste non sono ancora distinte per collegi, e quindi non potrei avere che pochi lumi per rischiarare il mio criterio.

Però, limitandomi a ricorrere alle statistiche che esistono e che riguardano, come tutti

sanno, il corpo elettorale passato, rilevo che esistevano collegi uninominali, dove per cento abitanti il numero degli elettori va da 6,45 a 0,84. Con queste cifre non è più possibile stabilire una base statistica qualsivoglia di discussione, e la obiezione da me fatta non può essere combattuta cogli argomenti che io stesso ho messi avanti.

Ed infine era di fare una prova così ardua, quadruplicando il corpo elettorale, di mantenere intatta la circoscrizione elettorale per provincia; e questa circoscrizione mantenuta non distrugge in gran parte il vostro argomento principale in favore dello scrutinio di lista, sostituendo interessi locali provinciali almeno altrettanto chiari e determinati quanto quelli del collegio uninominale?

Io non ho per lo scrutinio di lista nè amore nè odio, pur riconoscendo alcuni difetti del collegio uninominale. Ho letto-sufficientemente sull'argomento, potrei dire anche troppo, perchè ho perduto il mio tempo; se vi si applica il metodo deduttivo giungete a contraddizioni; l'induzione non è scientificamente permessa dal difetto di esperienza concludente. Sarei quindi costretto ad invidiare l'onorevole Presidente del Consiglio ed i Colleghi Cantoni e Caracciolo, i quali hanno trovato una formola, qualificandolo di naturale complemento o di correttivo all'allargamento del suffragio: le formole di questa natura danno una grande tranquillità perchè dispensano dal pensare.

Se non che, allorquando si tratta dell'avvenire del proprio paese, allorquando si ha davanti a sè un argomento a cui è rivolta l'attenzione di tanti pensatori in Europa e fuori, queste formole illusorie non illudono più.

Scientificamente vi avrebbe detto Stuart Mill, vi direbbe lo Spencer, il Laveleye, il Naville, il Pirmez ed altri molti: voi avete posto male il problema, chiamando il Parlamento a scegliere fra il collegio uninominale ed il collegio plurinominale; il problema è ben più alto e degno dei tempi moderni; trattasi, scrive il Mill nelle sue memorie, della più grande riforma che resti ancora a fare nel governo rappresentativo, l'attuazione della rappresentanza personale, o, come può dirsi colla stessa precisione, della rappresentanza proporzionale.

Io mi guarderò dal supporre possa essere desiderio de' miei egregi colleghi che anche

per sommi capi io esponga qui la storia e le vicende di queste interessanti ricerche le quali avendo il loro fondamento in un alto sentimento morale, costituiscono una dottrina di progresso-reale destinata a sopravvivere ad una scuola politica che alla tirannia dei Governi assoluti non sa oggi sostituire che la volontà delle maggioranze, anche in funzioni nelle quali quella volontà contraddice alla giustizia. A me è ragione di compiacimento il conoscere che all'incremento di quegli studi non è estranea l'Italia, e rendo grazie a quella Associazione che sorta fra noi nell'anno 1872 per lo studio della rappresentanza proporzionale, sotto la presidenza del nostro collega il Senatore Mamiani, offriva una luminosa prova della fiducia che essa ripone in questo alto Consesso, colla petizione inviata al Senato, nella quale sono posti in evidenza i gravi difetti del presente progetto di legge. Di questa petizione, annunciata ieri dal nostro relatore, dovrò forse occuparmi in altra seduta.

Ma non è solo questa Associazione che abbia in questo momento rivolta la propria attenzione ai nostri dibattimenti; il verdetto che escirà dai medesimi avrà un valore di gran lunga superiore alle ordinarie nostre deliberazioni; esso affermerà o ripudierà un concetto che ha agitato ed agita le menti di insigni pensatori.

Abbandono quindi, sebbene alquanto a malincuore, il principio generale ed i vari modi immaginati per la sua pratica applicazione, e mi limito a considerare una delle sue forme peculiari, quella del voto limitato. Questa forma, come pure l'altra del voto cumulativo, sono applicate, come ci è noto, in Inghilterra: la prima nelle elezioni politiche nei collegi denominati *tricorni* e nel *quadricorno* di Londra; la seconda nelle elezioni del Consiglio delle scuole primarie. Il voto limitato nella Spagna, nel Brasile ed in altri Stati fu applicato coll'ultima legge elettorale. E perchè appunto questa è una legge recente, nella quale alcune condizioni potevano paragonarsi alle nostre, amo molto leggere un brano della bella relazione dell'onorevole Guardasigilli, in cui si tratta dell'applicazione del metodo alla Spagna:

« La rappresentanza delle minoranze — dice l'onorevole Guardasigilli — ebbe nella Spagna, colla legge elettorale del 28 dicembre 1878, più larga applicazione che non abbia avuto nell'In-

ghilterra, e la ebbe del pari colla forma del voto limitato; vi fu aggiunta inoltre, in tenuissima misura, che sembra diretta a combinare la rappresentanza delle minoranze, anche coi collegi uninominali, una nuova forma di voto unico in tutto lo Stato.

« La predetta legge non modificò di molto la circoscrizione elettorale precedente; si limitò ad unire parecchie circoscrizioni che eleggevano prima un deputato in collegi plurinomiali, costituendone - come accennai - 22 a 3 deputati, 1 a 4 (Siviglia), 2 a 5 (Barcellona e Palma di Majorca con tutta l'isola), ed 1 ad 8 deputati (Madrid).

« La rappresentanza delle minoranze è ammessa in tutti i 26 collegi sopraindicati, che insieme nominano 88 deputati, essendo stabilito dalla legge che l'elettore può votare soltanto per due candidati nei collegi a tre, per tre nei collegi a quattro od a cinque, per quattro nei collegi a sei, per cinque in quelli a sette, e per sei in quelli ad otto deputati. L'elezione segue a maggioranza relativa (non c'è ballottaggio) si tengono cioè per eletti i candidati che coll'antico scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

« Questa legge venne applicata per la prima volta alle elezioni del 1879: ed informazioni dirette ed autorevoli pervenute alla Commissione, assicurano che il nuovo metodo, nella cui accettazione furono concordi i più cospicui capi dei vari partiti, Canovas, Sagasta, Castelar, i quali facevano parte della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge, diede eccellenti risultati, sicchè può dirsi consolidato nella pubblica opinione ».

E questo in quanto alla Spagna. Potrei, oltre a questa, fare molte altre citazioni per dimostrare che la limitazione del voto ha prodotto ovunque buoni risultati, ma per non dilungarmi troppo continuerò senza altre citazioni.

Il sistema di limitazione nel voto, sebbene razionalmente inferiore ad ogni altro che si fondi sul principio del quoziente, ha a proprio vantaggio una estrema facilità di attuazione. Questo sistema può definirsi siccome la forma rudimentale di una rappresentanza delle minoranze, o della distinzione fra il diritto di rappresentanza ed il diritto di decisione.

Permettetemi, egregi. Colleghi, che io mi arresti pochi momenti sopra questa importante

distinzione, essendo essa il punto di partenza di quel movimento di idee che, come ebbi già a dire, agita il mondo moderno.

Farò poche osservazioni, ma in modo furtivo, senza risalire a principî che mi porterebbero in un campo nel quale mi troverei forse a disagio. Spero però di giungere a dimostrarvi che male si apponeva l'on. Collega Caracciolo di Bella quando nel suo discorso di ieri limitava il valore di questa distinzione ad una quistione di forma o, come egli diceva, di modalità, dichiarando che il voto rappresentativo è più tranquillo, più sereno del voto decisivo.

Supponiamo un collegio con 900 elettori votanti. Assumo questo numero per non essere meno cortese dell'on. Guardasigilli verso una signora scrittrice dell'Australia propugnatrice fervidissima della rappresentanza proporzionale, la signora Elena Spence, la quale appunto parte dal numero stesso nei suoi esempi pratici.

Suppongo dapprima che in quel collegio debbasi eleggere un solo deputato. Se il risultato della votazione fosse tale che un candidato raccoglie 451 voti, un altro ne raccoglie 449, ed il primo quindi risulti eletto, nessuno al certo può trovare obiezioni; in questo caso il diritto di rappresentanza si confonde con quello di decisione, perchè l'oggetto della votazione è unico, come allorquando si tratti di deliberare sopra un progetto di legge.

Ma se nello stesso collegio dovessero eleggersi tre deputati a scrutinio di lista, ed i primi 451 elettori scrivessero tre nomi sopra una scheda, e gli altri 449 altri tre, l'effetto dello scrutinio di lista puro sarebbe questo, che gli eletti sarebbero i primi tre nomi, cioè che in quel collegio la metà più uno degli elettori avrebbero inviato al Parlamento i tre deputati, la metà meno uno nessuno. Ora, non è egli chiaro che con questa procedura si falsa il concetto di rappresentanza, il quale non può restringersi al risultato che nel Parlamento una sola delle opinioni di quel collegio sia espressa, quando una seconda è sostenuta da un numero così ragguardevole di elettori?

E che il concetto sia falsato da quella procedura voi lo vedete tosto supponendo che quei 900 elettori, invece di essere chiamati ad eleggere chi dovrà rappresentarli per dare un voto

decisivo, lo siano per deliberare. Forsechè i 449 elettori, perchè in minoranza, non faranno ogni sforzo per propugnare la loro opinione e farla prevalere? E questa azione utile e benefica alla cosa, dovrà andare perduta solo perchè la vastità dello Stato non permette come in altri tempi di affidare direttamente agli elettori il diritto di decisione? Mi si obietterà che il caso indicato non si verificherà nelle cifre esposte, molto facilmente, giacchè l'esperienza ha provato che vi è piuttosto a lamentare un grande disperdimento di voti. Ma oltrechè lo scrutinio di lista tende per natura sua, come osservava già ieri l'on. Caracciolo di Bella, a disciplinare i partiti, l'effetto del voto dei cosiddetti elettori indipendenti potrà essere questo che, se il caso indicato non si verificherà forse per un collegio a tre deputati, si verificherà certamente pei collegi a quattro od a cinque deputati.

Permettetemi a schiarimento della mia tesi di aggiungere ancora due cifre nostrali.

Nelle sette elezioni del 1861, 1865, 1867, 1870, 1874, 1876, 1880 la media del numero degli elettori iscritti che presero parte alla votazione fu del 58 per cento, quindi 42 per cento non votarono.

Ora, di questo 58 per cento numero di votanti, il 66 per cento in media riusciva ad eleggere il proprio candidato, il 34 per cento non aveva rappresentanza in Parlamento.

A queste cifre vi prego ora contrapporre queste altre. Esse sono relative a 38 collegi che nell'assieme devono eleggere 166 Deputati. Il calcolo fu limitato a questi 38 collegi essendo i soli che non abbiano subito qualche variazione nella loro circoscrizione.

Ora, l'effetto del voto uninominale nelle elezioni del 1880 fu che quel numero di 166 deputati si divisero nel modo seguente: 106 deputati da un lato della Camera, 60 dall'altro: mentre che se a quella elezione si fosse proceduto col metodo dello scrutinio di lista puro, il risultato sarebbe stato: 118 dal primo lato 48 dal secondo; con uno spostamento quindi di 12 Deputati sopra 166.

Questo fatto al quale non voglio dare un valore assoluto, ma che nella miseria in cui mi trovo di cifre nostrali ne ha pure qualcuno, è sufficiente però a provare un fatto già noto per l'esperienza straniera, che quel 34 per cento di elettori votanti rimasto senza rappresentanza

alla Camera nelle sette elezioni indicate, sarà notevolmente aumentato dagli effetti dello scrutinio di lista, e che perciò l'esempio del collegio da me immaginato non si discosterà molto dal vero.

E poichè ho amato meglio, piuttosto che far pompa di erudizione sulla legislazione e sulle desiderate modificazioni di essa all'estero — erudizione resa ormai facile dalle pubblicazioni dell'Associazione italiana alla quale ho accennato e dalla relazione dell'onorevole Zanardelli — di citare alcune cifre del nostro paese, mi si permetta di combattere qui la obiezione che udii o lessi farsi al voto limitato fra noi, desunta dalle condizioni attuali della nostra Camera.

Da alcuni si oppone al voto limitato questo argomento:

Nel momento presente non sembra esservi più distinzione netta di partiti, dunque è inutile.

Prima di tutto, se ciò fosse, non sarebbe una situazione normale, ma transitoria: e le leggi non si fanno per questi momenti.

In secondo luogo vi sarà sempre la distinzione che taluni scrittori inglesi, e il nostro stesso Balbo, vogliono fondamentale: i sostenitori e gli oppositori del Ministero. Ora, ammesso anche che nelle idee non vi fosse differenza, e che essenziali differenze non potessero esistere nel modo di applicarle o nel metodo di Governo, volete escludere, poniamo, tutti i membri dell'opposizione?

In terzo luogo, la rappresentanza delle minoranze ha per effetto di determinare chiaramente i partiti, e perciò è salutare anche per questo che rappresenta una tendenza alla situazione normale politica.

Alcuno potrà dirmi: ma per quale ragione vi fate voi caldo sostenitore di un ordine di idee che anche l'altra parte dell'Ufficio Centrale accettava in massima nel dare il suo voto favorevole al progetto di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, assenziente il Ministero? Se siamo tutti d'accordo, a che questa perdita di tempo? Mi sentirei grandemente colpevole e punto ossequente al Senato, come credo esserlo sempre, se la situazione fosse quale l'ho descritta.

Ma, o Signori, è inutile dissimularlo: il progetto di legge che ci sta innanzi è il prodotto di una transazione fra coloro i quali avevano l'ardire, ardire che non invidia, di proclamare

che la rappresentanza delle minoranze snatura lo scrutinio di lista, ed i 216 Deputati i quali contro 140 accoglievano il principio della limitazione del voto.

Le cause, le ragioni, le modalità di questa transazione a noi sono ignote; come già dissi; che esse non sieno buone, e forse neppure *avouables*, come direbbero i Francesi, spero dimostrarvelo entrando nell'esame del progetto di legge.

Coll'art. 1° del progetto di legge si portano modificazioni ad 8 articoli della legge 22 gennaio 1882 e cioè agli articoli 44, 45, 65, 69, 74, 75, 77, 80, relativi al metodo di elezione, sostituendo, come già dissi, al collegio uninominale il collegio plurinominale.

L'elezione dei Deputati, è scritto, è fatta a scrutinio di lista nei 135 collegi la cui circoscrizione è determinata nella tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrante di essa.

Ma allorquando il nostro onorevolissimo Presidente vi chiamerà a dare il vostro voto sopra questo capoverso, rammentate bene che i collegi in Italia, se darette voto favorevole al progetto, non saranno 135, e che la circoscrizione di essi non sarà quella della tabella annessa che si dice formarne parte integrante. Io spero che nessun giureconsulto del Senato vorrà approvare questa prima mostruosità.

Continuando, è pure scritto in questo articolo:

« Il Governo del Re, udito il parere di una Commissione parlamentare, con decreto reale da pubblicarsi non più tardi di un mese dalla promulgazione della presente legge, introdurrà nella circoscrizione elettorale stabilita nell'annessa tabella e dentro i confini di ciascuna provincia quelle correzioni che crederà indispensabili ».

Il periodo corre bene, e sebbene sia in contraddizione col precedente pel quale approvasi la circoscrizione, pure si può valutare la portata della parola *indispensabili* colla quale il periodo finisce.

Ma poco più avanti è scritto:

« Il numero dei collegi a 5-Deputati non sarà minore di 33, nè maggiore di 38 ».

Ma chi sarà incaricato della composizione di questi Collegi a 5 in numero compreso fra un minimo di 33 ed un massimo di 38?

La stessa Commissione parlamentare la quale pel periodo letto non deve introdurre nelle circoscrizioni che le correzioni indispensabili.

Potete ora voi comprendere il significato della parola *indispensabili* nel disimpegno di una funzione così vaga ed indeterminata?

In conclusione, il progetto di legge lascia l'applicazione di quel principio della rappresentanza della minoranza, che mi forzerò di farvi apprezzare, in balia di questa Commissione consultiva, ed infine in balia del signor Ministro dell'Interno.

In verità io credo sia questa la prima volta che un Parlamento conceda ad un Ministero attribuzioni di questa natura.

Nè crediate che quei numeri 33 e 38, e più specialmente il primo, mentre i collegi corrispondenti sono già iscritti nella tabella annessa sulla quale credete aver dato voto definitivo salve le correzioni indispensabili, limitino le attribuzioni di quella Commissione o del Ministro dell'Interno. Nulla di tutto ciò: quei 33 collegi potranno essere in tutto od in parte sostituiti da altri a piacimento del signor Ministro, mentre in caso contrario la dizione dell'articolo avrebbe dovuto essere: *Ai 33 collegi che sono nella tabella annessa si aggiungeranno al maximum cinque collegi.*

E se lo scopo di quel compromesso del quale ho parlato, non fosse stato che quello di aumentare in misura omeopatica i collegi a cinque deputati, non potevasi adottare altro modo di esprimerlo.

E d'altra parte, chiunque ha tenuto dietro alle discussioni dell'altro ramo del Parlamento, può formarsi un criterio, una opinione sulle ragioni che indussero una maggioranza, sebbene piccola, ad accogliere quella transazione nuova negli atti parlamentari?

Cionullameno vediamo ora, rispetto ai 33 collegi iscritti nella tabella, quale sia l'applicazione di questo importante principio della rappresentanza delle minoranze col voto limitato.

Il nostro Relatore ce ne ha già dato notizie nell'ultima parte della Relazione, laddove in alcune tabelle sono riassunti gli effetti dell'applicazione ai vari compartimenti d'Italia del primitivo disegno ministeriale, e della limitazione di esso ai collegi a cinque.

Ma siccome appunto dall'esame delle disuguaglianze che da quegli effetti si fanno palesi,

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1882

sorse nell'Ufficio Centrale il desiderio che la legge fosse emendata, così pare doveroso a me, come certamente ai miei Colleghi che si accostavano a quell'opinione, di esporre brevemente al Senato il risultato di quell'esame.

La prima domanda doveva necessariamente essere questa: quale era, o quali sono i criterî seguiti nell'applicazione di quel principio nel progetto di legge? Ciascuno di noi conosce in qual modo ed in quale misura esso fu applicato nelle Contee inglesi; vi lessi pochi istanti sono un brano della Relazione dell'onorevole Zanardelli, nel quale si espone per la Spagna un riassunto della legge elettorale in vigore.

Quale fu dunque il criterio direttivo seguito nel progetto di legge che esaminiamo nell'applicazione di quel principio?

Nel progetto era stabilito che il voto limitato fosse applicato ai collegi a 5 ed a 4 deputati, ed io non so se studiatamente od o caso, quest'applicazione conduceva ad un soddisfacente risultato, perchè la distribuzione di questi collegi dava una rappresentanza equa delle minoranze nei vari compartimenti d'Italia.

Limitata invece ai soli collegi a cinque deputati riscontriamo i seguenti fatti, cioè: che in alcuni compartimenti, ad esempio nel Piemonte (che è dopo la Lombardia il compartimento che manda alla Camera un maggior numero di rappresentanti, cioè 56 deputati mentre la Lombardia ne manda 64) il Piemonte, ripeto, non ha che due collegi a cinque, e la Lombardia ne ha sei; nelle provincie Venete, le quali mandano pure 47 deputati, non vi è alcun collegio a cinque. Così le Puglie, che mandano 26 deputati non hanno nessun collegio a cinque. Così la Calabria che ne manda 25 e la Sardegna che ne manda 11.

Da questi pochi fatti, ai quali mi limito per brevità rimandando chi ne desidera un maggior numero alla relazione dell'Ufficio Centrale, due conseguenze è lecito dedurne.

La prima, relativa allo sconfinato arbitrio, a cui già ho accennato, di quella Commissione consultiva che dovrà scomporre e ricomporre collegi a cinque pur mantenendoli fra un *minimum* di 33 ed un *maximum* di 38.

La seconda, in relazione alla meschina applicazione che di un principio accolto con una maggioranza tanto importante della Camera elettiva si è fatta nel progetto di legge; chè

invero può porsi in dubbio anche da un convinto fautore di quel principio se non fosse il caso di rinunciarvi pel momento, piuttosto che accettarlo così malamente applicato, e specialmente soggetto all'arbitrio di una Commissione e, in ultima analisi, del Ministro dell'interno.

Io capisco si possano avere opinioni in contrario al principio del voto limitato, dirò anzi che, siccome esso è connesso allo scrutinio di lista, i decisi avversari di quest'ultimo non ponno trovare in quel voto un correttivo; ma quando si ha di esso una sincera convinzione, e non posso dubitare l'abbia l'onorevole Zanardelli dopo la sua relazione ed i suoi discorsi, non mi so render conto come siasi potuta accettare un'applicazione così meschina ed a sì dure condizioni. Le transazioni in un ordine di idee di questa natura non ponno condurre che a risultati dannosi.

Alcuno potrà rivolgermi questa domanda: risultando dalla relazione che nell'Ufficio Centrale furono fatte alcune proposte di modificazione al progetto di legge, e queste non avendo trovata una maggioranza nell'Ufficio stesso, pensate voi ed i colleghi che le sostenero, di ripresentarle al Senato?

Di proposte ne furono fatte due, l'una subordinata all'altra. Certamente dovrò ritornare sopra di esse, ma per ora non farò che accennarle.

Una di esse, che io ritengo molto razionale, era quella di ritornare al progetto ministeriale. Questa avrebbe tolto di mezzo quella malaugurata Commissione, salvo che per le correzioni indispensabili come è detto nel capoverso da me letto; ed aveva il vantaggio, come pure già vi mostrai, di distribuire equamente l'applicazione di quel principio.

Aggiungerò ora che per coloro i quali seguono i lavori dell'altro ramo del Parlamento, questa modificazione avrebbe una ragione speciale per esser propugnata; inquantochè non vi è dubbio che nell'altro ramo del Parlamento vi furono due votazioni l'una contraddittoria all'altra.

Non è possibile che un Parlamento un giorno dia un voto così largo ad un principio, ed il giorno dopo lo restringa nell'applicazione in modo da ridurlo nei limiti stabiliti nel progetto che ci sta innanzi.

Potrà forse essersi modificato il numero dei

votanti; alcuni che presero parte al primo voto non l'avranno presa al secondo, e reciprocamente; ma le differenze non potranno essere che piccole, vista la brevità del tempo scorso fra l'una e l'altra deliberazione; in ogni modo il fatto delle votazioni contraddittorie non può esser posto in dubbio, e pare a me funzione di un corpo come il nostro di richiamare nuovamente l'attenzione dell'altro ramo del Parlamento sopra il grave problema, per ottenerne una definitiva decisione. Questo è uno dei casi nei quali il rimandare alla Camera il progetto di legge quale era stato presentato dal Ministero non potrebbe sollevare neppure l'apparenza di un conflitto fra l'una e l'altra Camera.

Il secondo progetto proposto era per sua natura forse meno chiaro e meno raccomandabile, se vuoi, perchè non raggiunge gli stessi scopi del primo. Siccome però esso non aveva dato luogo a proposta od a discussione nell'altra Camera, pareva ad alcuni potesse avere, da questo punto di vista, la preferenza sul precedente.

La proposta consisteva nell'aumentare il numero dei collegi a cinque deputati fino a raggiungere il *maximum* possibile. Questo *maximum* possibile, se non si oppongono condizioni specialissime, amministrative o di carattere direi tecnico, potrebbero ammontare a 52. Non v'è dubbio che se questa proposta avesse trovata buona accoglienza da parte del sig. Ministro dell'Interno, la Giunta del Senato d'accordo con lui avrebbe ora potuto presentarvi la tabella modificata ed il vostro voto l'avrebbe assai probabilmente sanzionata.

Ma come vi ha già detto il nostro Relatore, il signor Ministro dell'Interno chiamato nel seno dell'Ufficio Centrale, non credette di aderire neppure allo studio della proposta.

Disse che il *porro unum* era di accettare la legge tale e quale fu presentata al Senato.

Fummo perciò costretti di rimettere a Voi, egregi Colleghi, il giudizio sulla proposta stessa.

Dirò in altro discorso quale fra le accennate proposte sembri ai miei Colleghi ed a me possa ottenere il vostro suffragio; in quella occasione parlerò più lungamente di un altro grave punto di obiezione da me fatto nell'Ufficio Centrale al progetto di legge.

Esso riguarda l'articolo 74 od il ballottaggio. Dirò allora come il ballottaggio assuma un carattere particolare quando il sistema di elezione

è lo scrutinio di lista, come il ballottaggio contraddica al principio della limitazione del voto; porterò infine l'esempio di molti paesi nei quali non esiste ballottaggio.

Concluderò allora facendo anche per questo articolo una proposta di modificazione.

PRESIDENTE. Prima di continuare la discussione, estraggo i nomi degli scrutatori delle schede per la nomina di un commissario all'amministrazione del fondo del Culto per l'anno 1882.

(Vengono estratti a scrutatori i nomi dei Senatori Grossi, Visone e Borelli).

PRESIDENTE. Ora la parola spetta al Senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io devo incominciare il mio discorso affermando cosa che viene quasi in urto a quella specie di credenza invalsa fin qui, che noi cioè versiamo in una questione di metodo elettorale.

Io penso invece che se una legge fu votata rispetto all'elettorato, nella quale si determinarono i requisiti per l'esercizio di cotesto diritto sovrano, nella quale si determinò anche l'estensione e il valore del voto degli elettori, nella quale infine si determinarono tutte le procedure e le garanzie intorno all'iscrizione, all'accertamento, alla votazione, alle sanzioni; io penso, dico, che quanto oggi si propone in modificazione della legge votata, si debba considerare vera e propria essenza della legge elettorale. Difatti, riservato ciò che si riferisce agli eleggibili, tema attualmente preposto per iniziativa parlamentare allo studio dell'altro ramo del Parlamento sotto un punto di vista molto ristretto, nell'odierna legge si deve risolvere il grave problema dell'organismo del collegio, e si deve determinare la virtù del voto così rispetto alla sua estensione come riguardo alla sua intensità. Ora, organismo del collegio, estensione e valore del voto sono obbietti, nei quali, a mio giudizio, si riassume la parte più grave e più nobile di una legge elettorale, molto più nobile e più grave che non sia quella riferibile alla mera estensione del voto; perchè in questa la maggior limitazione potrebbe essere corretta dalla qualità degli elettori. Qualità e numero di elettori valgono a più o meno bene significare la volontà nazionale; e si poteva ammettere che, per qualche anno ancora, cotesta volontà, come per trenta e più anni

era avvenuto, si continuasse ad avere manifestata a mezzo del suffragio ristretto; come si potrebbe ammettere che, al modo fatto coll'ultima legge, non sia abbastanza esteso il diritto elettorale. L'essenza propria però, secondo me, della legge elettorale sta principalmente nell'organismo del collegio e nella determinazione dell'ufficio del voto, così rispetto alla sua estensione, come riguardo alla sua intensità.

Questo ho voluto premettere perchè sia messo in rilievo il grado di suprema importanza della legge in discussione; e soggiungi che io, conseguente ai miei antecedenti e all'impulso della mia coscienza, non parlo che in merito della legge; e però l'accetto soltanto dove la riconosco conforme ai principi del ben inteso progresso.

Io non voglio rivendicare e rafforzare l'ideale di essa per ciò che riguarda il fine dell'organismo del collegio. Non voglio ritornare su ciò che è stato detto e teoricamente provato, che il grande collegio vale a meglio, dirò così, nazionalizzare la rappresentanza del paese, senza rinnegare od offendere il concorso dell'elemento locale. Nè voglio insistere sul concetto che nel grande collegio si mira a rendere nelle mani del medesimo deputato più larga e numerosa la rappresentanza, ed anche più vera e più efficace. Nè voglio rilevare con nuovi argomenti che il grande collegio giova ad attenuare le notevolissime ineguaglianze che si sperimentano col collegio uninominale fra un rappresentante ed un altro, così per il numero dei voti da ciascuno ottenuti, come per le troppo disparate attitudini e garanzie degli eletti fra loro, e delle esageratamente disarmoniche influenze ed esigenze locali.

Ma, fatte coteste osservazioni e altre congeneri tralasciatene, siccome siamo in tema pratico, io stesso devo riconoscere che, nel progetto in discussione, l'attuazione del concetto del grande collegio non è certamente conforme al migliore ideale.

E quindi io stesso ammetto che, poichè il vizio sussiste nelle circoscrizioni amministrative, sarebbe stato molto meglio - se fosse stato possibile - far precedere il riordinamento di codeste circoscrizioni. Riconosco ancora di più, che essendosi prestabilito nella legge in esame il vincolo di non dovere, nella determinazione di ciascun collegio, uscire dalle circoscrizioni

amministrative attuali, viene per questo riguardo a peggiorarsi, sino ad un certo punto, il sistema presente, il quale con buone ragioni, in gran parte dei casi, non rispetta, nel comporre il collegio uninominale, le circoscrizioni amministrative, ma s'ispira a cause geografiche ed economiche.

Assumo pertanto che si va incontro con la nuova legge a notevoli ineguaglianze - alcune delle quali erano vincibilissime - intorno alla classificazione di questi così detti grandi collegi, a 2, a 3, a 4 ed a 5 rappresentanti. E riconosco che, determinandosi le nuove circoscrizioni elettorali tutte quante col sistema dello scrutinio di lista, sarebbe stato possibile e più opportuno di non porre tanta differenza tra' diversi collegi, e comporli con maggiore omogeneità.

Riconosco ancora che il sistema dei nuovi collegi sarà indirettamente un nuovo ostacolo per quelle riforme amministrative da tanto tempo invocate; imperocchè si ribadisce il vizio del sistema attuale delle viziose circoscrizioni amministrative: onde penso che, mentre si cerca di affrettare e compiere le molte attese riforme, queste possano non trovar tutto lo sperato favore nelle nuove rappresentanze politiche.

Ma, fatte tutte queste avvertenze, io soggiungo che non mi sento l'animo di respingere il concetto del grande collegio, quantunque la sua attuazione lasci, come ho detto, molto a desiderare.

Io ho fede che gli inconvenienti saranno vinti dai vantaggi, e non sarà lontano il tempo di una salutare riforma alla legge.

La seconda parte della legge che discutiamo, riguarda la determinazione dell'ufficio del voto. Esso va considerato innanzi tutto nella sua potenza quantitativa, cioè nell'applicabilità su liste da due a tre e a quattro nomi di candidati, secondo che si tratti di collegi a due o tre, quattro e anche cinque deputati. Chè, essendo ammessa nei collegi a 5 deputati la limitazione delle liste a quattro nomi, questo numero si dovrà scrivere nelle elezioni di quei collegi come in quelli a 4 deputati.

Qui si presenta una grave obiezione, della quale lo stesso onorevole Brioschi ha discorso fugacemente.

Vi è, si dice, ineguaglianza artificiale tra

votanti dei diversi collegi; e ciò a spese di quelli che possono scrivere non quattro ma soli tre nomi, e ancor più di quelli i quali non possono scriverne che due soltanto.

Io qui sono disposto ad avvicinarmi in generale al concetto del mio amico, autore della relazione nell'altro ramo del Parlamento, ed attuale Guardasigilli, l'onorevole Zanardelli, il quale negò vi fosse una reale ineguaglianza tra un elettore e un altro.

E osservo che bisogna distinguere nell'ufficio del voto l'estensione dalla sua intensità. A rigore, il valore assoluto del voto è identico, tranne, come dirò, pei collegi a cinque deputati.

Un elettore nello scrivere due nomi, che funzione compie? Intende a concorrere colla potenza, dirò così, di mezzo voto all'elezione di ciascuno dei suoi due candidati. Così un elettore il quale dispone di 3 voti, mira a decidere in favore di ciascuno dei suoi tre candidati con un terzo di tutta la sua attitudine elettorale. Così per gli elettori dei collegi a 4 deputati, il concorso all'effetto utile è nelle proporzioni di un quarto per ciascun candidato.

Onde, se l'eletto nel collegio a due deputati ha bisogno, per vincere il competitore, di avere quella maggioranza stabilita dalla legge rispetto agli iscritti, esso poi ha bisogno, per proporzionale aumento degli iscritti nel collegio a tre deputati, di un numero maggiore di voti equivalente alla cresciuta facoltà d'iscrivere tre nomi nella lista. Così segue l'aumento nei collegi a quattro ed a cinque deputati.

Ora, il risultato di queste osservazioni si è, che se l'eletto, per riuscire, ha bisogno di 1001 voti nel collegio che conta ad esempio otto mila iscritti e deve nominare 2 deputati, ne ha poi bisogno di 1501 nel collegio che ne nomina tre; di 2001 in quello che ne elegge quattro, ma ne occorrono 2501 in quello che ne elegge cinque. Onde, ammesso in generale il principio che il bisogno di maggior numero di voti è proporzionalmente inverso alla ristrettezza della lista, si manifesta in un punto una reale ineguaglianza (la quale prego voglia essere notata dall'on. Zanardelli), cioè che chi vota per quattro candidati nel collegio a quattro deputati esercita un maggior valore verso l'eletto di quello di chi vota colla lista di quattro nomi nel collegio a cinque deputati; e però rendesi necessario per l'elezione un maggior nu-

mero di voti corrispondente alla mancata potenzialità del quinto nel voto di ciascun elettore.

Difatti nel collegio a 5 deputati l'elettore non può raccogliere la totalità della sua forza elettorale sul candidato da lui prediletto. Quindi un elettore che accetti le liste degli amici del suo candidato, procura indirettamente a questo un concambio di voti equivalenti alla totalità dei nomi dei quali dispone. Così si raggiunge, dove l'organizzazione dei partiti è efficace, l'effetto del voto cumulativo. Ma l'elettore nel collegio a cinque deputati non può mai procurare al suo candidato più di altri tre nomi in cambio degli altri tre che aggiunge nella propria lista, mentre il candidato, appunto perchè il collegio è di cinque deputati, ha bisogno, per risultare eletto, di un quinto di voti di più, attesa la maggiore estensione del collegio.

Onde la forza assoluta, il valore intrinseco, intensivo del voto per l'elettore nei collegi a cinque deputati, non è più un intero di voto, è solamente i quattro quinti del voto stesso.

Ora, eliminato l'effetto del voto...

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Questo accade per effetto del voto limitato.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. È precisamente questo che ho accennato.

Ora, eliminato l'effetto di ineguaglianza per i soli elettori di collegi a cinque deputati, per tutti gli altri gruppi di collegi il valore assoluto dei voti si equivale, salvo peraltro la differenza che gli elettori, per utilizzare efficacemente i propri voti, debbano sottostare alla disciplina di partito, agli accordi, mancati i quali, naturalmente l'effetto non si ottiene.

Dopo ciò, io ricercherò se l'applicazione che fa la legge del valore del voto rispetto al candidato, esigendo per la sua elezione solo un *minimum* d'iscrizione del suo nome nelle liste per un ottavo degli iscritti, risponda al fine della legge medesima.

Io credo che cotesta innovazione sia la più grave fra quante la legge precedentemente votata e quella in discussione ne contengano. È di molto più grave del principio adottato dello allargamento del voto, come di quello della costituzione del grande collegio, ed anche dell'accettazione dello scrutinio di lista. Essa è anzi la maggiore trasformazione della base del nostro regime costituzionale; e sopra questo punto richiamo l'attenzione del Governo e del Senato.

Io non dissimulo che col sistema di ridurre ad un ottavo degli iscritti il numero dei voti necessario per la proclamazione di un deputato, si elimini, nella massima parte dei casi, il ballottaggio; non dissimulo che si svolga grandemente la concorrenza delle candidature, perchè chi per poco abbia la più piccola clientela e abilità elettorale, le quali gli facciano sperare di poter figurare nelle liste per un ottavo degli iscritti, di certo non si spaventerà all'apparenza del grande collegio. Ammetto pertanto che prevarranno i più influenti, i più ordinati, soprattutto; ammetto pure che, dove non c'è gran contrasto, la legge incoraggi gli elettori a restarsi in casa, perchè non c'è bisogno che di un ben picciolo loro numero; per esempio, nel collegio di Stradella, tacendo degli altri nomi che si troveranno associati a quello riveritissimo dell'attuale titolare di quel collegio, poichè l'ottavo basta, non c'è bisogno che accorran alle urne migliaia di elettori. E sotto codesti diversi punti di vista, come anche sotto quello di rendere necessario il tener vive le correnti elettorali — chè il minimo squilibrio può annullare ogni fiducia nelle rielezioni — si potrà giudicar buona la limitazione dei voti necessari all'elezione, all'ottavo degli iscritti. Ma fatte coteste concessioni, ammessi pure siffatti vantaggi molto subalterni, è poi vero che non corriamo pericolo di inciampare in qualche gravissimo guaio, tale da contrabilanciare quasi la totalità dei vantaggi, non solo di questa legge, ma anche di quella già esistente sull'estensione del suffragio? Ecco il punto gravissimo, su cui intendo richiamare l'attenzione del Governo e del Senato; e lo faccio tanto più volentieri in quanto che quell'argomento fu solo accennato di volo nell'altro ramo del Parlamento, e non toccato peranco dall'Ufficio Centrale.

Per mettere in rilievo i pericoli della riforma che oppugno, rilevo brevemente i dati esposti in un'ipotesi formulata a *prospetto*, che a maggior chiarezza di quanto sono per dire, prego sia inserito in fine del mio discorso.

Io voglio supporre - malgrado che la mia supposizione possa essere, per ora, lontana dal vero - che nelle prime elezioni il numero totale degli iscritti si elevi a 2 milioni. Per le prime elezioni saranno forse di meno; più tardi questa cifra sarà raggiunta, e oltrepassata.

Su cotesta cifra io stabilisco l'unità media di un

collegio rispondente alle circoscrizioni elettorali presenti, come formata di 4000 elettori iscritti; quindi — stabilendo un incremento proporzionale, secondochè si tratti di collegio che deve nominare 2, o 3, o 4, o 5 deputati — i collegi a 2 deputati, in tale ipotesi, avranno ciascuno 8000 elettori, 12,000 quelli a 3, 16,000 quelli a 4, 20,000 quelli a 5.

Ora, la disponibilità dei voti per ciascun elettore è diversa a seconda del diverso numero dei deputati che deve eleggere. Quindi avremo disponibilità di 2 nomi pei collegi a due deputati, disponibilità di 3 pei collegi a tre, di 4 per quelli a quattro, di 4 ancora, stante il voto limitato, per quelli a cinque. Ma la disponibilità totale degli elettori, prendendo insieme ciascun collegio elettorale, presenta un'enorme differenza, in quanto che la disponibilità totale, non tutta quanta effettiva, ma solo potenziale, sarà di 16,000 voti per il collegio di 2 deputati, dove, come dicemmo, gli elettori, ognuno dei quali vota per due candidati, ammontano a 8000 iscritti; 36,000 per il collegio a 12,000 iscritti, in cui ognuno vota per 3 candidati; 64,000 per quello a quattro deputati, con 16,000 iscritti, in cui l'elettore scrive quattro nomi; 80,000 per il collegio a 5 deputati con 20,000 iscritti, in cui l'elettore scrive solo quattro nomi, e però tutta la disponibilità di voti di codesto collegio ascenderebbe a 100,000 voti, se ciascun elettore potesse scrivere cinque, anzichè limitatamente quattro nomi.

Ora si è potuto ammettere, e, se non erro, col pieno accordo dell'onorevole Zanardelli, che il valore assoluto degli elettori, eccetto i collegi a voto limitato, è identico, comunque estensivamente sia diverso.

È identico, ripeto, perchè, essendo diverso estensivamente, si richiede, per la riuscita del candidato, un numero di voti proporzionalmente maggiore all'incremento dei nomi delle liste nei diversi collegi; e però la virtù del voto deficiente in estensione (lista) diviene più efficace in intensità (elezione). Onde se il valore di ogni voto rispetto al candidato rappresenta la metà del tutto del valore medesimo nel collegio a due deputati, ne rappresenta un terzo nel collegio a 3, un quarto rispetto a quello a quattro deputati; per modo che, riguardo al collegio, ci sarebbe l'unità del valore di un voto per quelli a due, a tre ed a

quattro; solamente in quelli a cinque, come dissi poco fa, detta unità non sarebbe intera, ma ne rappresenterebbe solo i quattro quinti.

Vediamo ora quale sia il numero concreto di voti occorrenti perchè in ciascun collegio si possa proclamare il deputato. Per figurare nelle liste di un ottavo degli iscritti si richiedono soltanto 1001 votanti in un collegio che deve nominare due deputati; e che abbia come abbiamo supposto 8000 iscritti, - 1501, dato l'esatto aumento proporzionale negli iscritti, in quello che ne deve nominare tre, - 2001 in quello a quattro - 2501 in quello a cinque rappresentanti.

Ma se riduciamo al valore assoluto (che più esattamente direi intero, imperocchè l'indole relativa della nozione del valore ripugna all'assoluto) gli accennati voti differenti in numero, la conseguenza sarà questa, che il valore totale, appunto perchè un nome della lista a due rappresenta la metà del valore elettorale del votante, viene ridotto, rispetto a ciascuno dei due candidati che si scrivono nelle liste, alla sua metà quindi, come basterebbe per l'elezione, che 1001 elettori dessero ciascuno la metà della loro disponibilità di voti ad ognuno dei due candidati; così ove uno di questi avesse per conto suo solo 501 elettori, disposti a intendersi coi 501 fautori della candidatura dell'altro al buon successo di entrambi, cosichè i 501 di ognuno votassero concordi a favore di entrambi, in risultato si avrebbero le volute maggioranze dell'ottavo. Altri 501 occorrono per il collegio a 3 deputati, purchè s'intendano coi 501 d'un secondo candidato, e coi 501 d'un terzo, scrivendo tutti i 1503 o 1501 i nomi di tutti e tre i candidati. Lo stesso è a dire pel collegio a 4 deputati, purchè l'intelligenza corra armonica fra quattro gruppi di elettori ognuno dei quali disponga a favore del suo candidato di 501 voti.

Quanto al collegio a cinque deputati c'è però una variante nel numero degli elettori a valore assoluto o intero. Imperocchè, se per effetto del voto limitato a favore di quattro candidati, i 20,000 elettori che supponiamo iscritti nel collegio a cinque deputati, anzichè disporre complessivamente di 100,000 voti, ne dispongono solamente di 80,000, la potenza elettorale di ognuno non si può dedicare a favore dell'eletto, anche col preordinato concambio di voti, in

proporzioni maggiori di quattro quinti dell'intero. Onde, occorrendo per l'ottavo 2501 voti, non bastano quattro gruppi ognuno di 501 che concordemente scrivano i nomi dei loro candidati nelle rispettive schede, essi darebbero solo 2004; ma bisognandone 2501, occorre che il numero degli elettori di quattro gruppi si elevi a 626, così si avrà la maggioranza necessaria di 2501.

Guardiamo ora il fenomeno da un altro aspetto, e osserviamo che la possibilità dell'elezione nel collegio a 2 si riduce ad esigere un numero di voti equivalente solo ad un sedicesimo di tutta la disponibilità di voti del collegio; perchè, se si scrivono 16,000 voti in 8000 schede, e non occorre che l'ottavo di 8000, per ciò medesimo non fa d'uopo che il sedicesimo di tutte le disponibilità dei voti.

Così pel collegio a 3 deputati basta un ventiquattresimo del totale; dappoichè 12,000 elettori dispongono per la totalità dei nomi, raccolti nelle loro liste, di 36,000 voti; ora, se con 1501 voti vi si può essere eletti, ne viene di conseguenza che un  $\frac{1}{24}$  della totale potenza elettorale di un collegio a 3, basta per mandare al Parlamento un deputato.

E cotesto effetto non è tutto: imperocchè nel collegio a 4, dove la potenza estensiva delle liste attribuisce ai 16,000 iscritti che supponiamo, una disponibilità totale di 64,000 voti, a comporre i 2001 necessari per nell'ottavo delle liste, non occorre che il trentaduesimo della totalità dei voti possibili. E qui ci fermiamo, perchè un trentaduesimo occorre pure pei collegi a cinque deputati, dove si avessero 80,000 voti disponibili; imperocchè in essi non 2001, ma, come notammo, 2501 ne occorrono per raggiungere l'ottavo degli iscritti.

Ora io non escludo che quanto accenno non sia che mera potenzialità, dorivante dalla legge quale ci si presenta, non necessario ed universale futuro avvenimento. Ammetto anzi che il pratico svolgimento nella sua media rimarrà molto superiore del semplice ottavo di voti per ciascuna elezione; ammetto pure che la media potrà arrivare al quarto, e perfino avvicinarsi alla metà dei votanti, e in molti collegi e anche regioni vincerla.

Ma con ciò avremo noi realmente la maggioranza giuridica, quella che vuole lo Statuto? Onorevole Zanardelli, se alla legge presente,

che esige maggioranza assoluta dei votanti combinata colla maggioranza del terzo, sostituiamo una legge che richiede solamente la sedicesima parte delle disponibilità degli iscritti nei collegi a due, la ventiquattresima nei collegi a tre, e la trentaduesima in quelli a quattro ed a cinque; onorevole Zanardelli — domando io — saremo noi tuttavia nel regime costituzionale, nel regime della maggioranza?

Io credo in verità che questo punto della legge, pressochè obliato o ricordato molto fuggacemente nell'altro ramo del Parlamento, valga la pena di essere ponderato. E penso che quando ieri l'onorevole mio amico Caracciolo, dopo di avere accennato, quasi, alla fiducia che egli aveva nel buon successo dello scrutinio di lista, non potè nell'eloquenza della sua coscienza non proferire una parola di dubbio, d'incertezza, sull'effetto di questa legge come è congegnata; io penso che egli, pure non avendo voluto, forse per quella sua onorevole modestia, vestire di motivi il suo pensiero, abbia voluto accennare quale sorgente di pericoli la esorbitante diminuzione della maggiore garanzia delle elezioni, il numero dei votanti necessario a farle. Così è inopinatamente mutata la reale potenzialità del voto, chè dal campo della grande maggioranza degli elettori, passa inosservata in quello più piccolo della minoranza, benchè organizzata. Si può dire che in moltissimi casi si annulla la potenzialità del voto delle maggioranze; chè, ov'esse non sieno organizzate in modo quasi militare, son destinato ad essere sopraffatte.

Nè si è riflettuto che in 508 collegi è quasi impossibile che le maggioranze, pur concordi nelle idee, s'intendano sempre sui nomi, i più dei quali mediocri; in un gran numero di collegi si scinderanno su i nomi, e spesso si vedranno sacrificare i candidati più degni. La virtù sarà nelle minoranze bene organizzate, facili, perchè tali, a contentarsi di tutto, a capitolare. E si noti che una minoranza che possa figurare appena in un ottavo delle liste nemmeno è di quelle minoranze parlamentari alle quali sia ragionevole non già assicurare, ma semplicemente favorire la consecuzione di una rappresentanza.

Io penso che riesca e debba riuscire innocua questa legge per le grandi notabilità che sono portate innanzi dalla fama e dalla virtù

delle opere proprie; e ben pure per quelle personalità che, senza avvedersene, si sono potute trovare in possesso di una fama molto maggiore dei loro meriti. Ma ciò non basta; e per quanto la legge possa giovare a quei gruppi i quali si possano veramente e seriamente organizzare per raggiungere l'effetto relativo di assicurare per loro  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{7}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{5}$ , altrettanto nuocerà ai fini morali e politici delle buone elezioni, senza giovare alle minoranze rispettabili.

Me lo tollerino i miei amici che seggono sui banchi del Governo, e specialmente l'onorevole Presidente del Consiglio, ma io temo che questa legge contro ogni pensiero e volontà della Commissione dell'altro ramo del Parlamento che la studiò e della Camera che la votò, di me e di tutti i miei Colleghi, io credo che conduca a creare una concorrenza artificiale di candidature che non dovrebbero mai sorgere. Io credo che, mentre fu freno bastevole, e dirò pure soverchio, nelle elezioni del collegio uninominale, il bisogno di raggiugnere la maggioranza assoluta dei votanti e quella del terzo degli iscritti, si precipiti ora molto in basso.

In tutte le legislature italiane, non che la media generale, ma quasi in qualsiasi singola elezione, giammai si discese al di sotto del cinquanta per cento dei votanti o degli iscritti; chè, dove mancava la maggioranza assoluta dei votanti, garantiva la maggioranza del terzo degli iscritti. Abbiamo udito leggere poco fa dall'onorevole Brioschi la media generale dei voti riportati che parmi fosse 68 per cento dei votanti. Egli ci potrebbe anche leggere la media dei voti utili riportati dai candidati eletti rispetto alla totalità degli iscritti, la quale rappresenta il 42 per cento nelle ultime due legislature.

Ebbene, se la legge che discutiamo resterà qual'è, gli effetti benefici, altamente costituzionali, avuti nelle sette Legislature italiane, non saranno mai più raggiunti, ma deperiranno contro l'errore della nuova legge. Io temo assai fondatamente che la parte da me censurata della legge che discutiamo, e che è stata poco considerata, possa avere conseguenze ben opposte di quelle che i sinceri propugnatori dello scrutinio di lista, tra i quali io mi onoro di essere, dovrebbero attendersene, nel senso cioè veramente nazionale, nel senso dei plebisciti che affermarono la realtà dello Stato, dall'aspetto territoriale, mediante l'associazione, o la

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1882

composizione dell'Italia unita; e che affermarono la forma del reggimento costituzionale rappresentativo, del quale posero a capo e riconobbero la gloriosa Dinastia di Savoia.

Il concetto nazionale che s'informa a cotesto triplice pensiero, unitario, cioè, liberale monarchico; il concetto nazionale che deve intendere alla consecuzione degli scopi sociali — vale a dire del maggior bene di ordine economico, di ordine morale e di ordine politico — esige che il principio di sovranità popolare non traligni nelle sue manifestazioni, delle quali è precipua l'elezione politica. Ma se col nuovo regime elettorale, lungi di conseguirsi lo scopo di nazionalizzare di più la deputazione politica, nel senso di rappresentare più armonicamente gl'interessi locali con quelli generali, si può creare l'equivoco nella qualità degli eletti, e si può inviare quelli che non hanno l'appoggio della maggioranza degli elettori; se l'eletto invece di rappresentare un assai maggior numero di elettori, com'è lo scopo del grande collegio, può giungere in fatto a rappresentare di menò che col collegio uninominale; se lungi di rappresentare meglio, cioè più veramente gli elettori, ne ottiene il maggior numero di voti mediante artifici e compromessi; se invece di agire più efficacemente, acquistando maggiore libertà e indipendenza, deve affaticarsi a mantenere le relazioni artificiali con gli elettori che si coalizzano; e però lungi di svolgersi il rapporto di cordialità fra eletti ed elettori, si crea uno stato di cose così precario da mettere in condizione di permanente soggezione l'eletto verso gli elettori e da creare per il deputato un'incertezza dalla quale mai non si potrebbe districare; in tutte coteste ipotesi prevedibili coll'agevolezza dell'eligibilità col solo ottavo degl'iscritti, non è esagerato il temere che della nuova legge, da una parte notevole dei collegi elettorali, si consegnerà un effetto contrario a quello preso di mira.

Io temerei che, ove la legge restasse in quei termini, potesse anche svanire la massima parte dei benefizi che si attendono dall'allargamento del suffragio e dallo scrutinio di lista, e che questo potesse assai probabilmente spingerci inconsideratamente a conseguenze deplorabili.

Del resto io non ho avuto parte diretta in quest'importante progetto di legge; non mi son messo a studiarlo che negli stretti confini dello

scopo della discussione del Senato, e non l'ho fatto che in questa seconda fase della legge elettorale. Nella prima, vedendo attuati i principi che anch'io modestamente aveva propugnato, trovai comodo ed anche doveroso di tacere, e se avessi allora parlato, forse l'avrei fatto per invocare una maggior larghezza di quella che fu ammessa: onde approvai con piena e illuminata coscienza i miglioramenti che furono introdotti dal Senato. Ora confesso che fui sorpreso, quando mi avvidi della grave trasformazione sostanziale del nostro regime costituzionale, consistente nell'affidare alle minoranze ordinate le sorti delle elezioni.

Avendo avuto l'onore di far parte di due amministrazioni che si occuparono della legge elettorale, in una delle quali, cioè in quella del 1879, fu presentato il progetto dello scrutinio di lista, ne ho accettato il concetto. Ma osservo che nel progetto del 1879 non s'innovava la legge sul bisogno della maggioranza assoluta nelle elezioni, nè si parlava di rappresentanza delle minoranze. La relazione che fu presentata intorno a codesto progetto di legge, eliminando la parte che si riferiva allo scrutinio di lista, non faceva nemmeno alcuna innovazione sul tema delle elezioni. Il secondo progetto di legge presentato pure dall'onorevole Depretis, non modifica nemmeno nulla dal primo suo, non dovendo il concetto di ridurre ad un quarto la maggioranza sugli iscritti considerarsi una grave mutazione, quando si conservasse quello della maggioranza assoluta dei votanti. Onde io torno a confessarvi che l'art. 74 mi riuscì affatto inatteso, molto più che non avendo avuto tempo di tener dietro agli accuratissimi studi fatti nell'altro ramo del Parlamento, mi erano ignote quelle poche avvertenze in contrario, che da taluni Deputati furono fatte nella Camera.

Ora dimando io, ci conforta in questo l'esperienza, la tradizione?

L'onorevole Zanardelli potrà illuminarmi, ma pure, sebbene io non abbia avuto la fortuna ed il tempo di studiare il pregevole suo volume che tratta della materia elettorale, pure ho portato attenzione alla parte riferibile all'art. 74; e ho potuto vedere che egli è concorso per fortificarmi nel mio pensiero di censura: imperocchè in quel suo libro così ricco di fatti,

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1882

mi pare che non abbia saputo e potuto indicarmi un caso di legge esistente, simile...

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. La legge francese del 1849.

Senatore MAJORANA. Onorevole Zanardelli, ella mi cita la legge del 1849 che è cosa passata e non più in vigore. Io invece parlo d'inesistenza di leggi attualmente in vigore.

Onde insisto nell'affermare che una legge simile a quella che si propone presso noi, non esiste in nessun paese...

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Non esiste perchè non c'è lo scrutinio di lista.

Senatore MAJORANA... Io tengo a mantenere la esattezza della mia affermazione. Dunque l'esperienza non mi rivela un fatto simile a quello che si vuol compiere in Italia.

È verissimo che altre volte si manifestarono due fatti, non quello solo che mi cita l'onorevole Guardasigilli, della legge francese del 1849.

Accenno al fatto rilevato che è riferibile alla repubblica veneta, in cui la legge elettorale prescriveva, per la validità delle elezioni, l'intervento almeno di un sesto degli iscritti, e si accontentava che il candidato da eleggere riportasse un numero di voti molto minore anche dell'ottavo.

Ma tanto codesto, quanto quello a cui accenna l'onorevole Guardasigilli, per la Francia, entrambi passati, nulla dicono a favore del tema nostro.

Infatti quelle leggi in Venezia e in Francia in che tempi seguirono? Nel 1848 e 1849.

Quanto durarono? Dirà l'onorevole Guardasigilli: quanto lo scrutinio di lista, cioè assai poco.

Ma notisi che non è dell'essenza dello scrutinio di lista l'estrema limitazione del numero dei votanti per ottenersi l'elezione. Vi è lo scrutinio di lista in alcuni collegi della Gran Bretagna e in Spagna, vi è in Grecia, ma da per tutto è senza ballottaggio; e se vi ha ballottaggio in Belgio, come vi era stato in Napoli al 1848, non si sognò mai di rinunciare nelle prime votazioni alla maggioranza assoluta dei votanti. Dove il ballottaggio non si richiede, non deve far sorpresa che si mantenga la maggioranza relativa e però si elimini il ballottaggio.

Noti poi l'on. Guardasigilli che nella Camera dei Comuni d'Inghilterra pende una proposta per l'abolizione della votazione a maggioranza

relativa, e la sostituzione della maggioranza assoluta in prima votazione, serbando la relativa solo al ballottaggio. Ora, se dal governo inglese e da quella abilissima assemblea dei Comuni si è trovata la necessità di correggere il sistema dell'elezione a maggioranza relativa, anche perchè lo si crede accessibile alle corruzioni, manca a noi il conforto di quel gran paese per entrare in una via che al modo propostoci nessuno al mondo attualmente batte.

Nota ancora che al sistema della maggioranza relativa, e però al ballottaggio va d'accordo in Inghilterra e in alcuni altri paesi la presentazione delle candidature; il che significa che il concetto della maggioranza relativa si può esplicitare meno infelicemente che da noi, dove sarebbe illimitata la libertà di scelta fra cittadini e rimane inteso che all'idea della visibile maggioranza relativa è connessa quella della presunta maggioranza assoluta.

Posso sicuramente affermare pertanto e ripetere, che ogni buona esperienza manca per confortarci nell'accettazione della legge che ci si propone.

Nell'altro ramo del Parlamento s'indicava quale causa essenziale dell'art. 74, la circostanza di essersi attribuita alle minoranze una speciale rappresentanza mediante l'introduzione del voto limitato.

Ma si può forse dire che la legge, come si presenta realmente, giovi alle minoranze?

E se sì, a quali minoranze? Ma prima di tutto è da notare che colla presente legge non avremo che da 33 a 38 collegi nei quali si mostra voler fare parte alle minoranze con un deputato per ogni collegio. E perchè adunque faremo una legge di supposta utilità per soli 33 o 38 collegi, estendendola intanto a tutti i 135 nei quali si ripartisce tutto il corpo elettorale?

Ciò solo proverebbe che l'unico motivo di supposta opportunità, nella legge attuale manca; ma io nego che circoscritta la limitazione del voto ai collegi a 5 deputati, col sistema della elezione a semplice maggioranza, d'un ottavo, e in difetto col sistema dei ballottaggi, si dia la menoma garanzia di buon successo alla minoranza sul quinto dei deputati nei collegi a voto ristretto.

Infatti, non è necessario che ci sia una grandissima maggioranza per annullare la mino-

ranza, quando con un ottavo si può riuscire eletti.

Settemila elettori disciplinati da un canto, contro cinque mila compatti dall'altro invadono a primo scrutinio tutti e cinque i collegi; che nell'insieme disporrebbero di 28,000 voti, i quali divisi a cinque darebbero ad ogni eletto 5600 voti; mentre gli altri, cioè i 5000 votanti, non ne darebbero che soli 5000 a ciascuno dei loro quattro candidati. Così una minoranza compatta sui suoi candidati scompiglia la più grossa maggioranza che sparpagli i propri voti, benchè tutti i candidati suoi sieno dello stesso colore.

Io riconosco, che se collo scrutinio di lista si dovesse esigere, non solo la maggioranza assoluta di votanti, ma anche la maggioranza del terzo degl'iscritti, sarebbe inevitabile un grandissimo numero di ballottaggi; ammetto che alle forti minoranze, col collegio artificialmente fatto grande, debba darsi una qualche agevolezza che contrabilanci la perdita che fanno coll'abolizione del collegio uninominale. Ma quando, o Signori, si riduce ad un ottavo l'eleggibilità dei deputati, domando io se non sia in potere delle più mediocri maggioranze, l'escludere assolutamente le più rispettabili minoranze? Però posso frattanto affermare che il proposto sistema non è minimamente giovevole alle minoranze, perchè esse non avrebbero titolo ad essere rappresentate, se stessero in proporzione minore o appena di un ottavo degli iscritti. Occorre si avvicinino esse alle maggioranze, perchè si riconosca non solo l'importanza, ma ben pure la giustizia di facilitar il conseguimento della rappresentanza.

Ma perchè reputo mio stretto dovere esporre tutta la verità, astrazione fatta da ogni preconcetto, dirò che se si volesse entrare in un sistema di minor danno di quello che si propone, si dovrebbe abolire il ballottaggio, anzichè subordinarlo all'insuccesso nella prima elezione, per la quale basta l'ottavo degl'iscritti. Così avremmo almeno con noi altri paesi, i quali, a parte quanto in senso contrario è in via d'avvenire per l'Inghilterra, fanno le elezioni a maggioranza relativa. In tal guisa non si offenderebbe l'essenza del regime costituzionale, perchè vi sarebbe la presunzione che, a lato della visibile maggioranza relativa, fosse sottintesa la maggioranza assoluta, mentre le astensioni permettono si presuma rappresentino

voti che accrescono la maggioranza relativa, e la fanno in sostanza maggioranza assoluta. Ma quando noi ammettiamo a sedere nel Parlamento chi ha avuto anche la centesima parte del numero degli elettori iscritti, imperocchè per entrare in ballottaggio bisogna figurare in meno di un ottavo delle liste, ragguagliato agl'iscritti, e abbiamo provato che nei collegi a quattro e a cinque deputati tale ottavo equivale alla trentaduesima parte della disponibilità collettiva dei voti del collegio; in codesto caso, dico, si offende apertamente l'essenza del regime costituzionale, perchè si avranno delle prove autentiche che molti deputati non saranno rappresentanti di collegi, ma di frazioni di collegi, e che invece le altre frazioni contrarie che formano le maggioranze, rimangono senza rappresentanti. Invece un sistema di elezione a maggioranza relativa non lascia in generale la prova positiva che l'eletto non abbia per sè la maggioranza degli elettori del collegio.

Di più, abolendo il ballottaggio si diminuisce grandemente la sfrenata concorrenza di candidature, che ne verrà senza alcun dubbio, una volta che sia possibile essere eletto figurando nelle liste di un ottavo degli iscritti, e anche figurandovi di meno, se non si riesce a primo scrutinio.

Invero, se la legge dà il battesimo di eleggibile a chi ottiene l'ottavo, codesta sola prerogativa, indipendentemente dalle speranze del buon successo, rende onorevole una candidatura che si avvicini, e ancor più se superi, quella meta; dovechè colla legge che ci ha retto fin qui gli uomini politici sono stati trepidanti a portarsi candidati dove la maggioranza favorevole era molto discutibile, e si è considerato quale disfatta il non entrare in ballottaggio, benchè solo per avvicinarvisi sia occorso non uno ma due ottavi di voti e più, a intero valore; e non sono stati mollissimi i collegi dove si son presentati più di due candidati, e non pochi dove ce n'è stato uno solo.

Ma quando siavi una legge, la quale determini che, figurando nelle liste degli elettori, nelle proporzioni di un solo ottavo degli iscritti, si può divenire legislatore, si è grandemente incoraggiati - indipendentemente dal merito intrinseco, se non malgrado il suo difetto e sol che si abbia un po' d'influenza o si sia abili a stabilire degli accordi - a portarsi candidati;

chè, anche non riuscendo eletto, chi ha figurato nelle liste per un intero ottavo, ha già conseguito una specie di patente di parlamentare idoneità, che vale sempre a qualche cosa, e da cui ha luogo a bene sperare per l'avvenire.

Oltrechè; in chi vuol conseguire la rappresentanza sorge pure la speranza che quell'ottavo ch'ei non otterrà a prima votazione, non l'ottenga nemmeno alcuno dei suoi competitori. Infatti nella legge è prevista l'ipotesi che se nessuno riuscisse eletto ne' collegi a cinque deputati, si ricorrerebbe al ballottaggio col voto limitato per quattro. In tal caso, come in ogni altro di ballottaggio, questo seguirà fra i candidati che, pur avendo avuto il maggior numero relativo di voti, ebbero contro di sè la grande maggioranza del collegio!

Onde io torno a chiedere, quale minor male, l'abolizione del ballottaggio!

Ritengo sia deplorabile che possa riuscire eletto deputato chi riportò solo pochissimi voti; ma ove si proclamasse a maggioranza relativa e ad unico scrutinio, rimarrebbe il conforto di supporre che sieno moralmente concorsi in suo favore i molti che d'ordinario si astengono.

In Inghilterra, nel Belgio, non si teme di proclamare eletto chi è candidato senza contrasto; poichè quantunque una candidatura senza contrasto non si affermi che da un assai picciolo numero di elettori, pure vi è sempre la presunzione del tacito concorso della maggioranza pel solo fatto di non manifestarsi altre candidature.

Ma quando voi mi raccogliete la prova autentica che i candidati a primo scrutinio non hanno avuto che un minimo numero di voti, e però c'è a ritenere non abbiano presso il corpo elettorale alcuna fiducia, cosicchè non poterono nemmeno figurare nelle liste di un ottavo degli iscritti, non è logico nè giusto che gli elettori debbano procedere ad una seconda votazione, costringendoli a scegliere solo fra un numero doppio di candidati che possono essere egualmente invisibili alla grande maggioranza del collegio. Onde io chiedo: qualunque possa essere il risultato di una votazione a

ballottaggio, sia con numeroso intervento di elettori, sia con grande astensione, si potrà dire che gli eletti rappresentino veramente la maggioranza del collegio, la quale nella prima votazione deve aver mostrato col suo contegno e con i voti precisamente il contrario?

Io spero che il Governo vorrà prendere in qualche considerazione quanto ho avuto l'onore di esporre per amore del vero e del bene, e per l'interesse vivissimo che porto ai principî di libertà e di progresso.

Se ciò avverrà, io ne sarò lietissimo, convinto che la questione ne valga la pena.

Rimedi ve ne sono molti; o che si abbia il coraggio di andare indietro, non nel senso di rimettere la maggioranza assoluta o relativa colla maggioranza del terzo, ma nel senso del progetto dell'on. Depretis che si contentava della maggioranza del quarto degli iscritti e della maggioranza assoluta di votanti; o si scenda ancora esigendo almeno che, eliminato del tutto il rapporto dei votanti cogli iscritti, vi sia la maggioranza assoluta dei votanti. Questo è il mio pensiero conciliativo. Ma sarebbe pure un minor male l'accontentarsi di una maggioranza non inferiore ad un terzo dei votanti.

Se a questo pur vi negate, sarà gran male; ma sarebbe ancor peggio conservare il ballottaggio: abolite almeno questo. E se ciò nemmeno si volesse, fate che non abbia luogo solo fra un numero doppio degli eleggendi, ma fate che ci sia una nuova elezione libera.

L'abbiamo in Germania, altri paesi ce ne danno l'esempio. Forse che per risparmiare un po' di lavoro, deve reputarsi lecito di compromettere l'essenza morale e politica del principio rappresentativo? A tanto danno preferirei si restasse ancora col collegio uninominale; e l'elargito suffragio ne migliorerebbe pur sempre le sorti.

Ma credo che qualche cosa in modificazione della legge che discutiamo si possa e si debba fare; nè temerei che nel senso della verità e della giustizia l'altro ramo del Parlamento negherrebbe il suo voto.

Ed ho finito.

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1882

PROSPETTO di alcuni rapporti ed effetti nell'ipotesi di elezioni ottenibili coll'ottavo degl'iscritti.

Collegio		Disponibilità di voti		Valore d'ogni voto rispetto		L'ottavo degl'iscritti occorrente all'elezione richiede		L'ottavo degl'iscritti rispetto	
Deputati da eleggere	Elettori iscritti	per ogni elettore	per tutti	al candidato	al collegio	per numero di votanti	per valore assoluto di voto	alla disponibilità totale dei voti richiede votanti	al valore assoluto del voto richiede
1		2		3		4		5	
2	(a) 8,000	2	16,000	1/2	1	1001	(b) 501	(c) 1/16	1/8
3	12,000	3	36,000	1/3	1	1501	501	1/24	—
4	16,000	4	64,000	1/4	1	2001	501	1/32	—
5	20,000	4	80,000	1/4	4/5	2501	626	(d) 1/32	—

(a) Supponiamo proporzionato l'ammontare degli iscritti col numero dei Deputati da eleggere.

(b) Il valore assoluto, o meglio intero, d'ogni voto, risultante dai valori relativi di ciascun nome che si può scrivere nella lista, sarebbe positivamente tale nel sistema del voto cumulativo, pel quale ciascun elettore può attuare tutta la sua facoltà elettorale in prò d'un solo candidato. Nel sistema della legge in discussione può divenire tale, secondo la maggiore o minore armonia che presiede alle elezioni nell'interesse dei rispettivi candidati, per guisa che possa o no rendersi effettivo un proporzionale scambio di voti.

(c) Occorre oltre alla sedicesima parte, ecc., un voto per formare la maggioranza.

(d) Ove si confronti l'elezione col sistema uninominale nelle prove date nelle 7 legislature italiane, e più particolarmente in quella del 1880, si nota che i voti assoluti furono 514, col rapporto di 42 0/10 sugli iscritti e di 67 de' votanti; e se si facesse il confronto coll'esempio della legge nuova che s'intende modificare, sopra 4000 elettori si dovrebbe avere un minimo di 1334 per il terzo degl'iscritti; la maggioranza assoluta di votanti, se fossero tutti gl'iscritti, dovrebbe ascendere a 2001 voti assoluti, cioè d'un elettore che non voti per altri.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre, comunico il risultato della votazione per la nomina di una Commissione per l'amministrazione del fondo per il Culto.

Schede . . . . .	97
Maggioranza . . . . .	49
Il Senatore Giannuzzi-Savelli ebbe voti 67	
» Finali »	8
» Cencelli »	4
» Mauri »	3

Altri voti andarono dispersi.

Proclamo quindi a Commissario dell'amministrazione del fondo del Culto per l'anno 1882 il Senatore Giannuzzi-Savelli.

Ora la parola spetta al Senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori Senatori. È noto al Senato che io non soglio domandare

la parola nelle questioni che si allontanano dalle mie ordinarie occupazioni. Se io oggi faccio una eccezione me ne giustifichi la gravità dell'argomento; me ne giustifichi una antica e profonda convinzione ispirata dalla esperienza, e voglia il Senato usarmi la sua consueta benevolenza.

Veramente la relazione, con tanta dottrina e con tanta diligenza compilata dal mio onorevole amico, il Senatore Lampertico, portando in campo gli argomenti tutti a favore e contro di questo progetto di legge, quasi parrebbe potesse dispensarci da una discussione. Se non che quegli argomenti, classificati questione per questione, e messi gli uni contro gli altri, sembrano soldati ripartiti per plotoni, che stiano, dirò così, con l'arme al piede, e non sieno vivificati dal calore della lotta.

Quindi a me parve, che la discussione del Senato fosse invece più necessaria che mai per-

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1882

chè dall'una parte e dall'altra qualcuno lor desse vita, e li animasse.

Similmente mi parve importasse che il voto del Senato, aspettato con tanta ansietà nel paese ed anche all'estero, dovesse apparire appoggiato a ragioni valide, qualunque ne fosse il risultato.

Nell'esaminare con molta attenzione, con molta diligenza quegli argomenti che nella relazione sono registrati, i quali conforterebbero la mia opinione su questa legge, mi parve però che taluni facessero difetto. Alcuni veramente il relatore non poteva dire, perchè in certo modo si riferiscono a questioni estrinseche, a questioni dirò così pregiudiziali. Altri forse non furono nel seno dell'Ufficio Centrale considerati.

Io cercherò soprattutto di attenermi a questi. Però, siccome essi facilmente s'intrecciano con quelli che non sono sfuggiti all'onorevole relatore, così il Senato vorrà essermi cortese di un poco di pazienza, se mi verrà fatto di toccare anche di questi ultimi.

Ebbene, o Signori, prima di tutto io non credo che nella storia parlamentare vi sia un altro esempio di una legge organica di grandissima importanza, la quale, votata dai due rami del Parlamento, sia stata riformata poche settimane dopo, ed anzi nella stessa sessione.

Io me ne meraviglio tanto più che la riforma di quella prima legge, che noi abbiamo votato nel dicembre decorso è una riforma che la investe in una delle sue parti le più sostanziali.

Si dirà che il Senato non ignorava, quando votò quella legge, che era già presentata alla Camera questa nuova che oggi noi discutiamo.

Quando il Senato deliberò la legge elettorale coll'allargamento del suffragio, si dirà che esso non ignorava che lo scrutinio di lista era già in corso di esame presso l'altro ramo dal Parlamento.

Però io rammenterò che taluno di noi, appunto perchè questo fatto era a cognizione nostra, taluno di noi ebbe l'idea di proporre la sospensione della discussione della legge elettorale finchè lo scrutinio di lista non fosse giunto al Senato.

Mi ricordo che l'onorevole Presidente del Consiglio combattè questa proposta, la quale non era che accennata vagamente, dichiarando al Senato che lo scrutinio di lista non era ma-

turo, e lasciando intendere che molto tempo ancora sarebbe occorso affinchè si maturasse.

Il fatto però ha dimostrato che chi avesse nutrito questa speranza si sarebbe ingannato.

Ma questo non basta.

Una riforma della legge elettorale, in tutti i paesi costituzionali del mondo, ha per primo effetto di esautorare il corpo elettorale esistente; e questa mi pare una massima indiscutibile.

Ora egli è evidente che alle leggi già votate, alle leggi organiche esistenti dopo promulgata la legge elettorale, non sia conveniente introdurre variazioni sostanziali senza che intervenga il voto dei rappresentanti del nuovo corpo elettorale.

Quest'osservazione, che a me pare tanto grave e di tanto peso, non ho sentita fare finora in nessuna delle discussioni che son avvenute dopo la pubblicazione della legge del 22 gennaio.

E quanto a me, dico il vero, me ne sono meravigliato per modo che ho creduto opportuno e conveniente profittare di quest'occasione per formularla nell'aula del Senato; perchè mi pare che essa abbia qui tanto più opportuna sede in quanto quest'alta Assemblea ha la missione di tutelare i grandi principî sui quali si fondano le istituzioni dello Stato.

Ma non basta ancora.

A giudicare dal calore col quale gli onorevoli signori Ministri combattevano nella discussione del decorso dicembre quei modestissimi emendamenti che furono proposti dal nostro Ufficio centrale, bisogna credere, almeno questa fa l'impressione che io ne ebbi, bisogna credere che reputassero la nuova legge elettorale veramente una perfezione.

Ebbene, o Signori, avete sentito che uno dei principali argomenti coi quali si sostiene la legge presente è che quella legge elettorale del dicembre ha bisogno d'un correttivo. Infatti è stato detto anche ieri in questa stessa discussione che lo scrutinio di lista è il correttivo dell'allargamento del voto.

Ma quello che sembra anche più singolare si è che tutti convengono, e ne convengono ancora i signori Ministri, che questo correttivo anch'esso ha poi bisogno di essere corretto; e quindi ne è venuta l'ammissione nella legge — diremo più tardi in che misura e in che pro-

porzione — l'ammissione nella legge del principio della rappresentanza delle minoranze.

Io confesso che queste poche considerazioni preliminari, che sono andato svolgendo, già mi disporrebbero a respingere questa legge quando essa non fosse profondamente modificata.

Entrerò adesso un po' più avanti nella questione di merito.

Si è detto adunque che lo scrutinio di lista è il correttivo dell'allargamento del suffragio. Ora, o Signori, a me pare che male veramente questa affermazione possa giustificarsi. Voi sapete che noi abbiamo accettato francamente, sinceramente e senza secondi fini la estensione del suffragio proposta colla legge del dicembre decorso. Il Senato anzi in quell'occasione tentò ogni sforzo per allargare ancora quell'estensione del suffragio.

Nè io fui degli ultimi, sebbene con poca fortuna, ad insistere perchè in talune applicazioni si andasse con più larghi concetti. La ragione che guidava me, come molti dei miei onorevoli colleghi ad accettare pienamente codesta innovazione quantunque ardua, era la intera fiducia che abbiamo nell'indole, nel carattere, nel patriottismo delle popolazioni italiane.

Signori! Io non sono certamente (e tutti lo sanno) tra coloro i quali si facciano adulatori del popolo, tra coloro che incoraggiano in esso aspirazioni che non saprebbero poi realizzarsi, tra coloro che gli parlano di diritti, senza parlargli dell'importanza dei corrispettivi doveri. Ma o Signori, io, nella mia lunga esperienza, non ho mai veduto che le popolazioni italiane quando sono chiamate a giudicare di un fatto, di una persona, quando se ne dettero loro i mezzi non giudichino rettamente.

Ebbene, agli occhi miei lo scrutinio di lista non fa che inceppare, non fa che rendere difficile quel giudizio che all'elettore si chiede, quando si tratta di formare la rappresentanza nazionale.

È stato detto ieri dall'onorevole senatore Carracciolo, e lo si legge eziandio nella relazione dell'Ufficio centrale, che poco importano la forma e il modo di eleggere, per ottenere il risultato che il paese ha diritto di aspettarsi. Ma io non posso davvero dividere questa opinione ecclettica, per non dir altro.

Signori, noi abbiamo chiamato ad esercitare il diritto elettorale circa due milioni di cittadini;

siamo scesi anche in talune classi le quali hanno bisogno che questo esercizio sia loro in tutti i modi facilitato; siamo scesi tra quelli i quali hanno bisogno che gli organismi sieno il più possibile semplici, naturali, accessibili.

Ebbene, o Signori, io credo che ci sia una grande distanza tra quella semplicità a cui giungevano i sistemi fin ora praticati, e le complicate a cui si va incontro con questa nuova legge elettorale.

Lo scrutinio uninominale permetteva e permette all'elettore di usare del suo diritto con piena conoscenza del candidato; non l'obbligava che a scrivere un nome sopra un pezzo di carta; facilitava insomma il più possibile la operazione. Ora, collo scrutinio di lista voi costringete l'elettore a scrivere più nomi in una scheda. Se uno egli ne conosce, bisognerà che ne scriva altri due che non conoscerà, e dovrà subire l'influenza, tutti ne convengono, di Comitati e di partiti.

Ebbene, o Signori, io credo che il Senato debba fermare molto la sua attenzione su questo punto.

Io ricorderò un fatto accaduto a noi stessi. Quando venne ad alcuni dei precedenti Ministri di parte moderata, l'idea di mettere in uso le cosiddette leggi *omnibus*, si vedeva allora venire in Senato una legge multipla che bisognava votare tutta intera.

E se si voleva accettare quella parte di codesta legge, che spesso era indispensabile, urgente; bisognava, per necessità, votare eziandio, quelle altre parti, che qualcheduno avrebbe certamente volentieri respinto.

Noi ci lagnavamo allora che fosse in tal guisa vincolata la nostra libertà di votare.

Ebbene, o Signori, lo scrutinio di lista fa all'elettore quello che le leggi *omnibus* facevano a noi, imperocchè l'elettore il quale vuol dare il suo suffragio ad un nome, è costretto di subirne altri due, o tre, o quattro che non conosce affatto, e che gli sono imposti, affinché il suo voto non si annulli, e possa trionfare il candidato che egli sostiene.

E guardate, che c'è questa differenza fra le leggi *omnibus* e lo squittinio di lista: che quelle erano un'eccezione, e lo scrutinio di lista diventa la regola.

Dunque, o Signori, io credo che, mentre nel collegio uninominale l'elettore aveva pienis-

sima libertà del suo voto, mentre sapeva che cosa faceva, mentre non aveva nessuna coercizione, adesso collo squittinio di lista, sarà costretto a votare come gli sarà imposto da comitati a lui ignoti e che hanno dato a se stessi arbitrariamente il mandato di istruirlo; da partiti esistenti nei centri più o meno lontani, che egli neppure conoscerà. In sostanza voi venite così a limitare, a paralizzare la libertà del suo voto, l'esercizio coscienzioso del suo diritto.

Ne risulta che questo non può chiamarsi un correttivo dell'allargamento del voto, se non in quanto si diffidi dell'uso opportuno e coscienzioso che le popolazioni italiane sapranno fare di questo nuovo diritto, si diffidi in sostanza delle loro intenzioni, del loro patriottismo.

Io non entrerò in questioni teoriche, darò qualche esempio pratico dal quale il Senato potrà più facilmente rilevare quali inconvenienti sorgano dal sistema che sarà inaugurato se questa legge è approvata.

Parlerò di luoghi che conosco.

Io sono elettore nel collegio di Borgo San Lorenzo. Questo collegio si unirebbe adesso ad altri due che sono: la Rocca San Casciano e il Pontassieve, formando un territorio il quale è diviso in mezzo dall'alta catena dell'Appennino. Mi si dice che facilmente gli elettori potranno intendersi tra loro. Oh bella! Sapete o Signori, come gli elettori di questo territorio faranno per andarsi a trovare tra loro?

Quel territorio si distende dalla porte di Forlì alle porte di Firenze, dalla provincia di Bologna a quella di Arezzo. Gli elettori della Romagna toscana se vogliono mettersi in contatto con quelli del Val d'Arno sono costretti a pigliare la ferrovia di Forlì, andare a Bologna a Pistoia, a Firenze e poi venire per la ferrovia di Roma fino al Ponteassieve e a Figline. Niente meno che 237 chilometri di viaggio. Io domando se in codesto stato di cose è mai possibile che gli elettori arrivino a mettersi d'accordo ad intendersi. Essi dovranno naturalmente farsi imporre la volontà dei comitati residenti a Firenze. Questo è chiaro. Dove andrà, io mi domando, la libera scelta e la coscienza dell'elettore?

E, naturalmente poi, in questo stato di cose le elezioni saranno fatte dai partiti i meglio

organizzati, e se il Governo, come spero, non vorrà imporre la sua volontà, avremo la lotta fra il clero e le sette. Ecco l'ultimo risultato a cui arriveremo con questa riforma.

Tra le cose singolari che sono da considerare, havvi questa, che anche supponendo possibile la intelligenza fra le diverse parti del collegio, la vittoria sarà di coloro i quali mancheranno alle parole date, agli impegni presi.

Supponete infatti un collegio nuovo composto di tre degli attuali collegi, supponete che contenga 6000 elettori, 2000 per ciascuno dei vecchi collegi: supponete che vi sia una maggioranza di 3600 voti repartita con 1200 per ciascheduno dei collegi stessi. I vecchi collegi si porranno d'accordo; concorderanno una terna di nomi nella quale ognuno di essi vorrà avere il proprio candidato: e questo è certo che si tenterà dappertutto. Ebbene, se uno di questi vecchi collegi, dopo aver fatto e concordato una terna manca alla parola e non porta i candidati degli altri due, il candidato di quel collegio otterrà 3600 voti, mentre gli altri due non ne avranno che 2400. Ma la minoranza ne avrà appunto altrettanti, e basterà che poche schede della parte fedifraga vadano ad unirsi alla minoranza perchè essa faccia trionfare due dei suoi candidati.

Con questi sistemi complicati adunque, invece di moralizzare le elezioni, si riesce a incoraggiare la immoralità.

Un'altra considerazione che io sottopongo alla esperienza degli onorevoli Ministri è che mi pare abbia un certo valore è questa:

Io credo che in ogni elezione generale si siano trovate 20, 25 o 30 elezioni che sono state poi annullate per irregolarità. Naturalmente, siccome coll'ultima legge che abbiamo fatto, abbiamo moltiplicato i casi di nullità e abbiamo introdotte disposizioni molto più rigorose, queste nullità saranno più frequenti.

Per il passato le elezioni contestate si verificavano più o meno su tutta la superficie del paese. Quando si veniva alla convocazione della Camera c'erano dunque 25 o 30 collegi che non erano rappresentati per un dato tempo. Sopra un numero di 508 deputati poteva essere poco male; si procedeva con rigore alla verifica di questi casi.

Ora, se voi mi date lo stesso numero di nullità esteso nella medesima proporzione a tutto

il paese col nuovo sistema, voi arrischiare di annullare l'elezione non già di 20 o 30 deputati, ma di 20 o 30 grandi collegi, ossia di paralizzare 120 o 150 deputati.

Evidentemente le Commissioni che esamineranno questi fatti saranno costrette ad essere più correnti, e tutto il rigore delle punizioni, tutta la severità della legge andrà in fumo e sarà lettera morta.

Io non voglio tediare maggiormente il Senato con questi esempi. D'altronde gli onorevoli precipuanti hanno discusso abbastanza dei vantaggi e degli inconvenienti del collegio uninominale; nè io intendo di analizzare i loro argomenti.

Dirò solamente una cosa. Noi italiani abbiamo da trenta anni il collegio uninominale. Il Piemonte lo ha avuto dal 1848 al 1859; ed è col collegio uninominale, che si è compiuta la grande impresa del nostro risorgimento. È col collegio uninominale, che il Governo del Re Vittorio Emanuele ha potuto andare gloriosamente da Novara a San Martino. Dopo la proclamazione del regno d'Italia, noi abbiamo sempre avuto il collegio uninominale, ed è col collegio uninominale, che l'Italia ha acquistata intera la sua indipendenza, ha ottenuta la sua capitale, ha formato il suo esercito e la sua marina, ed ha fatto il pareggio delle sue finanze. E la parte politica stessa, che ora siede al Governo, dovrebbe pur ricordare con gratitudine che è col Collegio uninominale, che successivamente ha guadagnato terreno, e dall'essere minoranza ha finito col divenire maggioranza.

Ora, o Signori, questi son fatti. Io rispetto altamente le meditazioni dei grandi pensatori; io accolgo con grande deferenza le teorie loro. Però, mentre noi abbiamo un fatto così sostanziale da produrre, a favore del collegio uninominale, domando quali sono i fatti, che stanno a favore dello scrutinio di lista? Questo o Signori, mi pare per noi il punto veramente capitale.

Lo scrutinio di lista è stato adottato in diversi paesi. È stato adottato in Danimarca, in Francia, donde, io credo, ebbe la sua origine prima, in qualche Stato dell'America, in Inghilterra, nel Belgio e nella Svizzera. Io l'ho veduto funzionare nel 1849 anche in Toscana.

Non parlerò della Toscana, dove fu applicato

in modo che lasciò in ogni animo onesto la più sinistra impressione.

Ma, chi voglia guardare un poco alla storia dello scrutinio di lista negli altri paesi, troverà che a buon conto in Francia è stato proclamato due volte e due volte abolito, sostituendovi puramente e semplicemente lo scrutinio uninominale.

In Inghilterra, come avete udito, lo scrutinio uninominale è il sistema generale. Nei luoghi dove c'erano per eccezione collegi a più deputati, lo scrutinio di lista è stato tolto di mezzo, e vi fu sostituito il voto limitato. Lo stesso è accaduto, in sostanza, dappertutto. Io ho trovato che dappertutto dove fu ammesso, lo scrutinio di lista, è stato abbandonato sia tornando al collegio uninominale, ovvero introducendo il suffragio limitato, o qualche altro mezzo che permetta di ottenere la rappresentanza delle minoranze. Di più, nei luoghi ove esiste ancora c'è una opinione pronunziatissima per arrivare ad uno di questi due risultati: O al ritorno al collegio uninominale o all'introduzione del suffragio limitato o di altri modi di rappresentanza delle minoranze.

Ma intendiamoci bene, Signori, la rappresentanza delle minoranze si è introdotta sempre non già concedendole un voto soltanto nei collegi a cinque deputati, ma anche a quelli a quattro e perfino in quelli a tre.

La Spagna, per esempio, che è stata citata, ha il voto limitato nei collegi di tre deputati. Gli elettori fanno una scheda di due nomi, per lasciare posto alla rappresentanza delle minoranze.

Ora io credo che la nuova legge, se accoglie il principio, lo accoglie però in una misura assolutamente inefficace. Tanto che se un caro amico della mia gioventù, il celebre poeta popolare Giuseppe Giusti, vivesse ancora e sedesse (come ne avrebbe il diritto) su questi banchi, egli direbbe che il Ministero *spalanca uno spiraglio* in prò delle minoranze.

Il diritto di un solo voto accordato ai collegi di 5, con quel diminutivo che è poi il ballottaggio, è ridotto a così piccola cosa che in verità, come diceva l'onorevole mio amico, il Senatore Brioschi, si potrebbe anche farne di meno.

Si dice che accordare il diritto di suffragio alle minoranze nei collegi di tre Deputati sa-

rebbe ingiusto, ma a me pare che sia molto più ingiusto esporre tutti i collegi di tre Deputati, che sono poi i più, a questa eventualità, che se due dei tre vecchi collegi si mettono d'accordo tra loro, il terzo rimane senza rappresentanza.

Questo evidentemente è l'inconveniente a cui andiamo incontro in tutte le parti d'Italia.

A me quindi parrebbe molto più savio partito l'accordare il suffragio limitato non solo ai collegi di cinque Deputati, ma a quelli di quattro ed anche a quelli di tre, e far così un largo esperimento, piuttostochè ammettere il principio per poi ridurlo nella applicazione a proporzioni, mi si perdoni la parola, a proporzioni derisorie.

Ho già detto, che a diminuire ancora gli effetti dell'introduzione tanto limitata di questo principio, interviene il ballottaggio. Io non mi estenderò su questo punto giacchè voi tutti avete sentito le serie osservazioni che sopra di esso sono state fatte; ma è evidente che quando in uno scrutinio limitato, sia pure in collegi di 5 Deputati, avvenga il ballottaggio fra due nomi, uno della maggioranza ed uno della minoranza, quest'ultimo rimarrà fuori evidentemente.

In sostanza, col sistema che si vuole adottare noi avremo gl'inconvenienti tutti dello scrutinio di lista e sopra tutto quello di ridurre una parte notevolissima dei collegi attuali a non aver più rappresentanza in Parlamento.

Io non voglio tediare maggiormente il Senato e mi riassumo. E prima di tutto raccomandando queste osservazioni alle meditazioni de' miei Colleghi. In quanto a me poi, se dalla discussione e dalle modificazioni che saranno proposte non ne verrà che sia introdotta più largamente in questa legge la rappresentanza delle minoranze, sarò costretto dalla mia coscienza a darle un voto contrario.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Canonico.

Senatore CANONICO. Io sono agli ordini del Senato, ma non vorrei essere indiscreto; io prego quindi l'onorevole Presidente a voler interrogare il Senato se crede che io parli, oppure che si rimandi a domani il seguito della discussione.

Voci. Parli, Parli.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se crede che il Senatore Canonico debba parlare adesso o

vuole rimandare la seduta a domani. Quelli che intendono che debba parlare immediatamente sono pregati di sorgere.

(Approvato).

Ha la parola il Senatore Canonico.

Senatore CANONICO. Io non intendo certamente di fare un discorso. Sarebbe una temerità dopo i dotti discorsi che nell'uno e nell'altro senso abbiamo udito finora, sarebbe indiscrezione verso il Senato costringerlo ad ascoltare per lungo tempo un inesperto oratore, quale io mi sono. Io intendo unicamente di esporre succintamente i motivi del mio voto.

Premetto che in verità io non do un'importanza eccessiva al metodo dell'elezione, poichè concordo con la sentenza del Guizot, ricordata dall'egregio ed onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che *ce qui fait réellement les élections c'est le vent qui souffle et l'impulsion que les événements impriment aux esprits*.

Però non può certamente disconoscersi che la base dell'elettorato ed il metodo con cui il diritto di elettore si esercita, hanno una grande influenza sul risultato delle elezioni, massime poi quando, come avviene nel caso presente, la quistione di metodo involve una quistione di principio. Il progetto di legge che ci sta dinanzi, lo confesserò francamente, non è per me l'ideale; ma, secondo il mio modo di sentire, guardando la cosa dal punto di vista pratico, allo stato in cui sono ora le cose, non si tratta per me di vedere se questa sia la migliore tra le leggi elettorali possibili; si tratta di vedere se nelle condizioni in cui ci troviamo, vi siano ragioni sufficienti o per respingerla, o per modificarla.

Nel progetto di legge che discutiamo vi sono due punti essenziali: uno di metodo, cioè lo scrutinio di lista, l'altro che, sotto apparenza di semplice procedura, rinchiude una vera questione di principio: la rappresentanza delle minoranze mercè il voto limitato.

Io non vi tratterò sul primo di questi punti, poichè in verità nulla saprei aggiungere a quanto fu scritto e detto in proposito. Solo dirò una parola sulla rappresentanza delle minoranze mercè il voto limitato; tanto più che da quanto ho potuto scorgere, vi sarebbero molti i quali accetterebbero lo scrutinio di lista, se la rappresentanza delle minoranze, mercè il voto limitato, fosse più largamente estesa.

Ond'è che nella discussione attuale, secondo me, uno dei punti praticamente più importanti sta nel vedere se sia o no il caso di estendere questa rappresentanza oltre i limiti che ci vengono proposti.

Per verità, considerando il principio in se stesso, io potrei non accettarlo. In un paese retto a sistema rappresentativo, la prima condizione perchè un tale sistema sia una realtà mi pare essere questa: che ciascuna opinione possa essere rappresentata.

So bene che molti trovano la rappresentanza naturale delle minoranze, nel risultato definitivo di tutte le elezioni del Regno; e vedrebbero quindi una duplicazione artificiale nella rappresentanza delle minoranze in ciascun collegio.

Io comprendo e rispetto questo punto di vista; e forse non sarei neanche alieno dall'accettarlo se fosse mai possibile che tutto lo Stato costituisse un solo collegio elettorale, poichè allora certamente sarebbe molto difficile la influenza preponderante di qualsiasi partito.

Ma, nelle condizioni attuali, questa sarebbe una vera utopia.

Per conseguenza, ciò posto, non mi sembra giusto (ed in questo convengo con quanto diceva l'onorevole Senatore Brioschi) che in un collegio, poniamo, di 2000 votanti, l'opinione di 1001 sia rappresentata da 4 o 5 Deputati, e che invece l'opinione degli altri 999 possa non avere nella Camera neppure un solo rappresentante, come ciò potrebbe avvenire senza la limitazione del voto.

Per altra parte tuttavia devo confessare che, quando mi posi a considerare questo sistema nella pratica sua applicazione, tenendo conto cioè delle condizioni concrete in cui si trova, a mio avviso, attualmente l'Italia, mi parve che esso non sia scevro di gravi inconvenienti. Per modo che il facile dilemma: — o il principio è cattivo, e perchè lo ammettete nei collegi a 5 deputati? o il principio è buono, e perchè non lo estendete a tutti? — dilemma teoricamente inappuntabile, mi parve dal punto di vista pratico, più specioso che vero. Lasciando in disparte che finora non vi è (nè vi sarà, chi sa per quanto tempo) un numero eguale di elettori e di Deputati per tutti i collegi; affinchè la rappresentanza delle minoranze, mediante il

voto limitato, possa diventare una realtà, è indispensabile (a senso mio) che le condizioni dei partiti siano tali da potere con fondamento presumere che ciascun partito voterà compatto per i propri candidati. Altrimenti si corre il rischio della coalizione tra partiti diversi, i quali, coll'unire i loro sforzi (benchè talora per fini opposti), potrebbero prevalere, benchè in minoranza, sulla maggioranza reale.

Dirò di più. Anche senza coalizione, basterà che la maggioranza sia scissa e la minoranza compatta, perchè col sistema del voto limitato la seconda trionfi sulla prima.

È evidente che se quei 1001 votanti di cui ho parlato poc'anzi si scindono, anche solo in due gradazioni diverse, i 999, od anche meno, se votano compatti, finiranno per diventare maggioranza. Ora, guardando la condizione presente dell'Italia con occhio spassionato ed imparziale, possiamo noi dire che, al momento in cui ci troviamo, i partiti siano così disciplinati e compatti da poter presumere con fondamento che ciascuno di essi voterà come un sol uomo per i candidati che rappresentano la propria idea?

Io per me (potrò sbagliarmi) io non lo credo. Ma supponiamo pure che ciascun partito voti concorde. Non dobbiamo tuttavia dissimularci un fatto, la cui trascuranza potrebbe condurci a conseguenze, secondo me, funeste; ed è perciò che mi permetto di chiamare su questo fatto l'attenzione del Senato.

Da un lato noi abbiamo la maggioranza liberale frazionata in vari gruppi ciascuno dei quali, sotto il colore di una diversa gradazione politica, rappresenta spesso, più che un'idea, l'azione di qualche distinta e vigorosa personalità. Dall'altro abbiamo, ai due poli opposti, due minoranze, di cui una soprattutto è potente per energia, per compattezza, per disciplina, per aderenza, per operosità calma, tenace e persistenza.

Io non temo, lo dico schietto, di veder entrare alla Camera i rappresentanti della prima, e, un giorno o l'altro, forse anche i rappresentanti della seconda di queste minoranze. Dirò anzi di più. E qui dirò forse una cosa che potrà non gradire a taluno. Io credo che, fino ad una certa misura, ciò non sia un male. Perchè? Perchè ogni elemento che non trova la via legale di estrinsecarsi, si getterà, più o

meno apertamente, nelle vie rivoluzionarie; ed invece di essere uno stimolo utilissimo alla lotta, e quindi alla vita, al progresso, diventerà facilmente una fonte d'agitazione, di disordini, di pericoli sociali. Un torrente, interrotto nel naturale suo corso, straripa ed inonda; la medesima quantità di polvere che è micidiale compressa in una bomba, non è più temibile bruciata all'aperto.

Ma vi ha un'altra considerazione più grave. Io sono certo che il giorno in cui i partiti estremi cominciassero ad entrare nella Camera, si produrrebbe una scossa salutare nella vita politica e morale della Nazione, e verrebbe scongiurata l'atonia pericolosa che la minaccia. Le varie frazioni liberali sentirebbero il bisogno e il dovere di fare il sacrificio dei punti secondari e stringersi fortemente insieme per difendere e salvare i punti essenziali; alle questioni di persone, sempre meschine e sempre sterili, comincerebbero a sottentrare le questioni di principi, sempre nobili e sempre feconde.

Si risveglierebbero allora, io ne sono certo, le energie latenti della Nazione; la quale talora sembra sonnecchiare nei tempi ordinari, ma nei momenti gravi si è sempre risvegliata ad un tratto gigante, e con un senno pratico meraviglioso ha sempre manifestato un apprezzamento giusto della situazione e la grandezza del genio italiano.

Allora vedreste le masse, che ora sembrano indifferenti alla vita politica, perchè per lo più essa si agita soltanto alla superficie, interessarvi cordialmente; perchè la sentirebbero allora toccare il midollo delle questioni da cui dipende l'esistenza morale ed economica del paese.

Noi lamentiamo che i forti caratteri si vengono ogni dì più spegnendo sotto il soffio deleterio dello scetticismo e della mollezza. Ebbene, io sono certo che quei grandi caratteri risorgerebbero, non appena sorgessero quelle questioni grandi e vitali, che scuotono tutte le fibre dell'anima umana e che non ammettono gradazioni, non ammettono più, permettetemi la parola, tinte grigiastre, ma costringono l'uomo a manifestarsi chiaramente quale è: o bianco o nero. Allora quei che adesso, sotto benevole apparenze, guardano il nostro paese con fine e dubitoso sorriso (per non dire di più), si accorgerebbero che in questa povera

Italia qualche poco di vita c'è ancora, e che, conscia della sua elevata missione, non solo non è indegna del suo grande passato, ma è capace di preparare a sè e alle altre Nazioni un più grande avvenire. (*Bene*).

Quindi non credo un male che anche le minoranze opposte, di colore più spiccato, possano avere qualche voce in Parlamento. Però mi affretto a soggiungere, che se è bene, a mio credere, che i partiti estremi abbiano alla Camera i loro rappresentanti, non è bene che vi si trovino in posizione tale da poter prevalere. E questo io dico, non perchè io creda potersi creare mai un monopolio politico a danno di qualsiasi partito, ma perchè non è giusto che le minoranze coalizzate possano, a motivo delle divisioni del partito liberale, diventare la maggioranza legale, mentre non costituiscono la maggioranza reale della Nazione.

Ma so bene che si dice:

Qui si tratta di un diritto; e quando si tratta di diritto non vi sono considerazioni di convenienze che valganò. Dove sarebbe la libertà se tutto si riducesse in fine al dispotismo del partito dominante?

Rispondo: Di fronte al diritto che ciascun partito ha di essere rappresentato alla Camera, sta il diritto della Nazione di non lasciarsi sopraffare dai nemici delle istituzioni esistenti. Niuno ripete più volentieri di me il celebre motto: *il faut que la liberté soit libre*; ma non vi può essere libertà di distruggere la libertà, e non posso riconoscere a nessun partito, a nessuna coalizione di partiti il diritto di attaccare direttamente o di minare indirettamente l'esistenza politica del mio paese.

Ora, limitata com'è nel progetto di legge attuale la rappresentanza delle minoranze mercè il voto limitato, non è certo a temere che i partiti estremi, anche coalizzandosi tra loro, giungano mai a costituire la maggioranza.

Si è detto e ripetuto che l'applicazione del voto limitato a soli 38 collegi è soverchiamente ristretta; ma, secondo me, vi sono tre considerazioni che sconsigliano dall'introdurre per ora nella legge una maggiore estensione di quel principio.

La prima si è che, trattandosi di un sistema nuovo per noi e fortemente contrastato, la prudenza esige che se ne faccia prima l'esperimento su piccola scala; ed in ciò sono lieto di

concordare coll'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, il quale con molta sapienza osservava non essere conveniente accumulare più riforme politiche ad un tempo.

La seconda considerazione si è che, per manifestare un'idea e suscitare una lotta di principî, può bastare in Parlamento anche la voce di un solo.

Le minoranze non hanno quindi a temere: poichè per la potenza, per la intrinseca vita delle idee, quando esse sono vere, l'efficacia morale della parola è spesso assai più forte che non il valore numerico ed ufficiale dei voti.

La terza considerazione è questa: che al punto in cui sono ora le cose, di fronte ad una Camera, che col votare l'estensione della base elettorale ha generosamente (mi si permetta la frase) esautorato se stessa, dichiarando implicitamente che non costituisce più la rappresentanza reale del paese; di fronte al movimento che si è già manifestato dopo la promulgazione della prima parte di questa legge; di fronte alle questioni gravissime, sia interne sia estere, che ci premono da ogni parte, importa sommamente, a mio avviso, che la sanzione definitiva di questa legge non venga più oltre ritardata.

Certo, nessuna cosa umana può dirsi perfetta, ed io non credo che neppure questa legge sia tale. L'esperienza suggerirà le modificazioni

da farsi; ma intanto non lasciamo più oltre il paese in sospenso; facciamo in modo che da una Camera rin vigorita da nuovi elementi possano venire al più presto discusse le importanti riforme che già sono pendenti.

È per queste considerazioni che, salva la questione di principio, e guardando la cosa soltanto dal punto di vista pratico, se credo non esser nocivo, se anzi credo esser utile fino a una certa misura lo sperimentare la rappresentanza delle minoranze, mercè il voto limitato in quella proporzione che ci è proposta, crederei pericoloso e meno prudente nelle condizioni attuali dei partiti in Italia, estenderla maggiormente; ed è perciò che io voterò il progetto tale e quale ci venne presentato.

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Senatore Guarneri.

Senatore GUARNERI. Invocando l'ora tarda, pregherei il Senato di permettermi di pronunciare il mio discorso domani.

PRESIDENTE. Il Senatore Guarneri propone che il suo discorso sia rimandato a domani.

Voci. A domani, a domani.

PRESIDENTE. Domani seduta alle ore 2 col seguito della discussione sullo scrutinio di lista.

Il signor Senatore Guarneri avrà la parola pel primo.

La seduta è sciolta (ore 6 pom.).





## CXIV.

## TORNATA DEL 29 APRILE 1882

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Congedi — Comunicazione d'inviti alla commemorazione del Cav. G. Lanza e all'inaugurazione del monumento ai caduti nella battaglia di Santa Lucia. — Presentazione di un progetto di legge per nuove spese straordinarie militari — Proposta del Senatore Manzoni per la nomina di una Commissione speciale, respinta — Seguito della discussione del progetto di legge sullo scrutinio di lista nelle operazioni elettorali politiche — Discorsi dei Senatori Guarneri, Cencelli e Deodati.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, ed il Ministro di Grazia e Giustizia; più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI L. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

## Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CORSI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 76. La Deputazione provinciale di Avelino fa istanza onde ottenere che nel progetto di legge relativo all'abolizione dei ratizzi venga altresì compreso quello che la provincia stessa corrisponde per il Liceo.

77. Parecchi operai del R. Arsenale di Napoli e del cantiere di Castellammare di Stabia ricorrono al Senato onde ottenere che venga sollecitamente discusso il disegno di legge che riguarda la concessione ai medesimi di una pensione di riposo.

I Senatori Longo e Carcano domandano un congedo di 30 giorni per motivi di salute.

Questi congedi vengono dal Senato accordati.

PRESIDENTE. È pervenuta al banco della Presidenza la seguente lettera:

Roma, 27 aprile 1882.

« *Eccellentissimo Signore,*

« Mentre mi è grato onore partecipare all'E. V. che nella grande aula del Collegio Romano, domenica, 30 del volgente, alle ore 2 pom., l'onorevole comm. Stefano Castagnola, che appositamente da Genova si reca qui, farà solenne commemorazione di S. E. il cav. Giovanni Lanza, a nome della Commissione promotrice, prego l'E. V. e tutti gli onorevoli signori Senatori a volervi intervenire, per rendere più solenne la mesta e patriottica cerimonia.

« Mi onoro anche portare a conoscenza di V. E. che i signori Senatori non hanno bisogno di speciale biglietto d'ingresso, e solo occorrerà la presentazione della medaglia.

« Colla più profonda osservanza passo a dichiararmi dell'E. V. Ill.ma

« *Per la Commissione*

« V. BRANDI ».

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1882

È pure pervenuta quest'altra lettera:

Roma, li 20 aprile 1882.

« Il 6 maggio prossimo alle ore 9 ant. la Società Reduci Italia e Casa Savoia inaugura in S. Lucia presso Verona il monumento da essa eretto alla memoria degli eroi che perdettero la vita nella battaglia memoranda del 6 maggio 1848.

« Verona, la Provincia ed il Presidio si unirono nel santo vincolo della fratellanza per onorare quei prodi che, guidati dai valorosi Principi di Casa Savoia, pugarono strenuamente per la redenzione della patria.

« Il Comitato ha l'alto onore di pregare V. S. Ill.ma, perchè si degni d'intervenire con una rappresentanza del Senato alla festa patriottica del cuore e della riconoscenza, di che ne serberà grata ricordanza.

« Voglia la S. V. accogliere gli atti del nostro ossequioso rispetto.

« Il Comitato

« E. ZAMBONI, *Presidente*

« CAMILLO FORTI, *Segretario* ».

PRESIDENTE. Io credo che il Senato vorrà esprimere i suoi ringraziamenti al Comitato per l'invito alla inaugurazione del monumento a coloro che facendo prove di eroica virtù perdettero la vita nella battaglia di Santa Lucia.

Oggi però mi pare che non sarebbe possibile di destinare una deputazione che si rechi a codesta solennità, poichè siamo tutti intenti alla discussione di un progetto di legge di grave importanza.

Quindi mi riservo di eccitare tra pochi giorni il Senato a voler prendere le sue deliberazioni in proposito.

#### Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ora si ripiglia la discussione del progetto di legge sullo scrutinio di lista nelle operazioni elettorali politiche.

La parola spetterebbe al signor Senatore Guarneri.

Prima però devo concederla al signor Presidente del Consiglio de' Ministri.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio*. A nome dei miei Colleghi i Ministri delle Finanze e della Guerra ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per nuove spese straordinarie militari, e prego il Senato di volerne dichiarare l'urgenza.

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. Siccome questo progetto di legge contiene materia del tutto tecnica, proporrei che si nominasse una Commissione speciale per esaminarlo.

PRESIDENTE. Do atto al signor Presidente del Consiglio della presentazione, da lui fatta a nome dei signori Ministri delle Finanze e della Guerra, di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

Come il Senato ha inteso, il signor Presidente del Consiglio fa istanza perchè il progetto di legge venga dichiarato d'urgenza.

Se non vi sono opposizioni l'urgenza s'intende accordata.

(È accordata).

Il signor Senatore Manzoni ha proposto che questo progetto di legge, anzichè seguire l'ordine solito della trasmissione all'esame negli Uffici, sia deferito allo studio di una Commissione speciale. Su questa proposta devo interrogare il voto del Senato.

Coloro che intendono che questo progetto di legge riguardante a spese militari, anzichè agli Uffici, sia direttamente inviato allo studio di una Commissione speciale, sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Il Senato non approva l'invio di questo progetto di legge ad una Commissione speciale. Quindi il medesimo, come al solito, sarà trasmesso agli Uffici, e ciò in via d'urgenza come fu già decretato.

#### Seguito della discussione del progetto di legge N. 174.

PRESIDENTE. Proseguendo nella discussione del progetto sullo scrutinio di lista, do la parola al signor Senatore Guarneri.

Senatore GUARNERI. Anche io, o Signori, sento in me, nè posso occultarvelo, un certo senso di ritrosia a prendere la parola sopra un tema, su cui una eletta schiera di profondi

ingegni e di eminenti statisti ha preso prima di me a parlare, ed ha, direi quasi, esaurito l'argomento. Sicchè io più che ogni altro sento il dovere d'invocare la vostra usuale cortesia, e la vostra nota indulgenza.

Enon posso egualmente occultarvi che sono dolente, profondamente dolente, di dovermi dividere su questo tema dall'opinione di molti miei amici, la cui mente ha per me grave peso. Ma è questa una quistione non di ordine amministrativo, nè d'indirizzo politico; è una disamina puramente statutaria, ove si possono rompere i ranghi, e reclamare l'individualità della propria opinione.

È una di quelle questioni che gl'Inglesi dicono essere una questione che resta aperta (*is open*), ove è permesso qualche volta anche ai membri stessi d'un Gabinetto di conservare la libertà della propria opinione. Ed ora vengo al tema.

Io forse, o Signori, m'inganno. Ma a mio debole intendimento, i propugnatori dello scrutinio di lista hanno creato uno scrutinio, che dirò tipico, ideale, tutto di loro conio.

Esso secondo il loro dire raccoglie tutti i grandi vantaggi di una riforma elettorale. È una specie di rimedio, di farmacopea universale per tutti i difetti che ha il regime parlamentare; e costituisce una specie di scrutinio che mi perdonerete, o Signori, che io chiami col titolo di *dottrinario*.

Infatti, a sentire gli acuti ed intelligenti sostenitori dello scrutinio di lista, esso all'elettore assicura l'indipendenza e la libertà del suo voto perchè lo emancipa dall'azione governativa, dalla pressione delle autorità locali, e dalla corruzione elettorale. Al candidato assicura pure la libertà dal tirannico patronato dei grandi elettori. Al Ministero toglie una gran folla di sollecitatori d'affari e di procacciatori di impieghi. Alla Camera elettiva poi, o Signori, a sentirli, versa a dritta e a sinistra i grandi benefici di una riforma, giacchè trasforma il collegio *angusto* in collegio *augusto*, disperde l'idea di campanile, ed infila nella mente dei deputati le grandi idee di patria, di libertà e d'Italia una. Rende possibili alcune grandi riforme, siccome l'abolizione di alcune magistrature superflue, o delle sottoprefetture, non che quella della circoscrizione territoriale amministrativa; insomma, esso è il gran rimedio

contro tutti i mali inerenti, o anche associati al regime costituzionale.

Non ho creato io, Signori, queste frasi, ma le ho copiate alla lettera. Potrei citarvene i testi.

Or se fosse vero ciò, o anco la sola metà di tutto ciò, io comincierei, o Signori, a chiedere a me stesso, come egli avviene che lo scrutinio di lista non abbia fatto, come dicesi, il giro del mondo, ossia come esso non fosse stato di già adottato da tutte le nazioni europee che si reggono con un Governo costituzionale? E molto meno io potrei spiegarmi come avvenga, che alcune nazioni le quali avevano adottato lo scrutinio di lista, lo abbiano poi abbandonato, e come vi siano dei Consessi rispettabili quanto il nostro, che ripugnino o esitino ad accettarlo? Tutto questo è un problema, ma è un problema, o Signori, che va risoluto quando voi potrete convincervi che vi ha al fondo di tutta questa disamina un vero equivoco, ed è il seguente.

Tutti questi vantaggi propugnati in sostegno dello scrutinio di lista, a dire il vero, non sarebbero corollari della sua attuazione, ma piuttosto conseguenze dell'altra riforma corrispettiva, cioè dell'abolizione del collegio uninominale; giacchè sono appunto quei difetti che si rimproverano a questo collegio - e che qualche volta, non nego, lo travagliano - che si credono sbanditi, ed annullati colla sostituzione dello scrutinio di lista.

Ma tutto questo suppone per base che lo scrutinio di lista abolisca, spazzi, riduca in frantumi il collegio uninominale.

Però io dubito fortemente, che lo scrutinio di lista conservi, meno che nelle grandi città, intatto, o quasi intatto, il collegio uninominale, e non faccia che addentellare la sua opera sulla base, e sui cardini del collegio uninominale.

Io riconosco la potenza della vostra autorità, che voi siete legislatori e che potete creare o distruggere un ente, o una istituzione, o meglio, che voi potete, o Signori, scrivere ciò in una pagina della raccolta delle nostre leggi. Ma credete che la vostra parola abbia l'efficacia di distruggere ciò che ha una vitalità per sé, ciò che resiste spesse volte anco all'energica potestà esecutiva della legge? Signori no!

Il collegio singolare è, e resterà, anche allora che voi ne avrete decretata la morte. Ed è

evidente. Il collegio uninominale, salvo in alcuni casi, è più che il plurinominale un'istituzione, poco più poco meno, naturale e locale. Esso si costituisce di un centro maggiore di popolazione, attorno a cui si associano e si accerchiano una serie di altri piccoli comuni. Ma tra essi trovasi una comunità d'interessi, un'identità di bisogni, una serie di rapporti giornalieri, di vincoli di famiglia, e di comunioni di proprietà, e salvo qualche piccola anomalia, quel collegio è unito di fatto, e dappiù dura da più anni; sicchè ancora quando voi possiate decretare l'abolizione del collegio uninominale, esso continuerà pertinace nella sua vita.

E d'altra parte, o Signori, credete che l'antico Deputato abdiccherà forse il suo collegio elettivo?

Ogni deputato ha il suo centro speciale di azione ed un gruppo elettorale che lo sostiene; ha per così dire un punto fermo, sopra cui, come il punto d'Archimede, egli farà leva per ottenere altra massa di elettori.

Credete voi, perchè lo scrutinio di lista ingemmerà la nostra legge elettorale, che il vecchio Deputato rinuncerà ai voti dei suoi antichi elettori?

No, io credo al contrario; esso al contrario farà centro d'azione del suo vecchio collegio, e lavorerà con quella sua massa di elettori, per ottenere la sua nomina in un collegio più grande.

E quale sarà il metodo per cui si procederà in questo lavoro?

Non occorre uno sforzo di mente per comprenderlo, e ieri ve lo accennò di volo l'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Saranno le associazioni, saranno le coalizioni, i connubi che avranno luogo tra gli antichi deputati o anco tra i novelli candidati, i quali si stringeranno la mano, e procederanno alle elezioni; e si effettuerà in tal modo l'apparente trasformazione dei collegi uninominali in collegi plurinominali.

Io non vi espongo i miei singolari concetti, ma vi racconto fatti. Vengo dall'isola mia, dove già, in anticipazione della possibilità di questa legge, il lavoro delle coalizioni e dei connubi era incominciato.

Io posso dirvi, che tra i vaghi rumori che correvano in un collegio vicino a quello di Palermo, ove tanti e tanti candidati si erano messi sui ranghi, due Deputati parevano avere assi-

curata la loro sorte; l'uno era della dritta, l'altro della sinistra; ma, avevano fatti bene i conti tra loro, avevano calcolato che essi riuniti raccoglievano la maggioranza complessiva dei voti, e poco loro importava la fede dei principi e il *credo* politico. Si erano intesi, e la loro elezione pareva non dubbia.

Io vi citerò qualche altro esempio attinto dalla istoria parlamentaria della nazione, la più antica nel regime parlamentario, ed ove anzi lo scrutinio di lista non funziona in tutti i collegi, cioè l'Inghilterra; e vi racconterò, prima d'ogni altro, un aneddoto.

A me faceva vivissima impressione il fenomeno singolare, che in Inghilterra, alcuni collegi come diconsi *tricorni* e *bicorni*, mandassero alla Camera dei Deputati al tempo stesso un *tory* di pura razza ed un *wigh*, e qualche volta anco un radicale. Io diceva dentro me stesso: ma se è una maggioranza che elegge, come avviene che da questa unica maggioranza escano fuori dei Deputati di opposti partiti?

Io ebbi, o Signori, l'ingenuità di chiederne la spiegazione ad un onorevole membro del Parlamento britannico, e ne ebbi questo per risposta.

Egli, con un tuono di bonomia, con un mezzo sorriso sarcastico, e con quell'aria tutt'affatto britannica, quasi irridendo alla mia ingenuità, mi disse: *It is a match*. È un matrimonio, è un connubio.

Ecco, Signori, come si spiega questo fenomeno che un unico collegio dia una coppia di Deputati che non hanno nulla di comune tra loro; e tutto questo io ve lo avvalorerò non cercando esempi negli antichi annali parlamentari, ma mi permetterete di citarvi, e spero che avrete la pazienza di sentirmi, quando v'invocherò tre freschi casi dell'ultima elezione del Parlamento inglese, e vedrete come gioca e funziona colà il principio dello scrutinio di lista.

Ebbene, o Signori, un istesso collegio ha mandato nelle ultime elezioni al Parlamento britannico il Labouchère ed il Bradlaugh, l'uno *wigh*, ma *wigh* moderato, l'altro un radicale puro sangue, un socialista, e quel che è peggio in Inghilterra, un ateo; or tutto questo è avvenuto, perchè tra loro avevano stretto un indissolubile connubio, e quel connubio non è durato solamente pel momento

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1882

delle elezioni, ma il Labouchère ha dovuto continuarlo alla Camera dei Comuni; infatti, quando il Bradlaugh rifiutossi di giurare e chiese al contrario di affermare sulla sua parola d'onore, fu il Labouchère che ne dovette fare la mozione. E quel che è peggio, o Signori, l'onorevole Gladstone, che si era conservato silenzioso al banco di Ministro, e non aveva voluto spiegare quale si fosse la sua personale opinione su questo tema del giuramento, fu costretto, non ostante che egli presagisse la sua disfatta, a sostenere la mozione Labouchère; ed egli la vide infatti respinta con 275 voti contro 230. Ma tutto questo non era che il risultato di un accordo, che preso alla vigilia delle elezioni, prolungava la sua azione anche nella Camera, e pesava benanco sul Ministero.

Ve ne accenno un secondo esempio. Voi sapete senza dubbio come il collegio di Liverpool, sia un collegio *tricornio*, cioè che manda tre Deputati alla Camera.

Ebbene, uno di questi eletti fu lord Ramsay, un *wigh*; ma l'indomani in cui egli fu eletto, il di lui padre morì, ed egli ascese alla Paria. Naturalmente, vacato un posto, si dovette procedere ad una novella elezione. Ebbene, poichè gli accordi sui quali egli era stato eletto erano personali, e per nulla d'indole politica, dessi non vennero continuati, e quello stesso collegio di Liverpool, a pochi giorni di distanza, inviò in sua vece un *tory* alla Camera dei Deputati.

Ve ne citerò un terzo ed ho finito, perchè temo di stancare la vostra pazienza. Ad Oxford era stato eletto appunto come risultato di una di queste coalizioni, sir William Harcourt. Poco dopo eletto, egli formò parte della novella amministrazione, e fu nominato Ministro dell'Interno. Naturalmente, dovette ripresentarsi ai suoi elettori per essere rieletto. Ma gli accordi avevano certe basi e certi impegni che forse non poterono essere soddisfatti; ed egli, Ministro dell'Interno, restò battuto e come si dice sul lastrico; e dovette invocare dalla cortesia di un amico la cessione di un altro collegio.

Ecco, o Signori, come giuoca, come funziona il collegio plurinomiale, il così detto scrutinio di lista presso il popolo anche il più adulto alla libertà. Tutto ciò per me è un preambolo, perchè io venga in appresso ad analizzarvi

quanti e quali sono gli inconvenienti speciali che lo scrutinio di lista associa ai difetti del collegio uninominale, poichè voi potete di già anticiparvi che la mia doppia tesi sarà questa. Lo scrutinio di lista conserva tutti i difetti deplorati del collegio uninominale, e vi connette i suoi speciali inconvenienti.

Infatti, analizziamo rapidamente se egli è vero quello che si asserisce, che il collegio plurinomiale abbia la virtù di guarire tutti i vizi che si attribuiscono al collegio uninominale.

Si vuole; che il più grande beneficio che esso assicuri agli elettori sia quello di emanciparli del tutto dall'azione governativa, e di svincolarli dalla pressa dei suoi funzionari.

Signori, io non entrerò a lungo su questa tesi molto larga; ma credo che non vi abbia Ministro dell'Interno al mondo che ami di abdicare i suoi, in parte, legittimi poteri, giacchè anch'io ritengo che il potere esecutivo non debba restare del tutto neutrale in una lotta elettorale, e possa reclamare una parte di legittima influenza, senza abusi e soprusi, nelle elezioni politiche; nè credo che vi abbia Ministro dell'Interno al mondo che voglia, propugnando lo scrutinio di lista, consegnare ai suoi successori un potere diminuito ed un'autorità del tutto esautorata.

Io, o Signori, non sono profeta, ma vi farò un prognostico. Non vi dirò quale sarà l'azione che sotto lo scrutinio di lista il potere esecutivo potrà esercitare sull'elettore; ma vi anticipo questa scena. Alla vigilia in cui verrebbe attuata la legge dello scrutinio di lista, voi vedreste al tempo istesso qui, nella Capitale del Regno, istituito un grande Comitato centrale, con tutte le sue ramificazioni in tutti i vari centri elettorali, colle sue agenzie, e coi suoi *bureau*, che lavorerebbero per lui, sotto la sua alta direzione.

Forse questo Comitato avrebbe per aderenti prefetti, i sottoprefetti, gli agenti governativi locali; certo poi l'onorevole Ministro dell'Interno se ne laverebbe le mani, perchè direbbe che sono i suoi amici che l'hanno creato per troppo zelo, ma che egli vi è del tutto straniero. E l'indomani in cui le elezioni saranno compiute, quel Comitato sparirà.

Ma intanto, o Signori, il lavoro sarà fatto, e questo resulterà potente colla forza della centralizzazione. Giacchè, mentre attualmente un

Ministro dell'Interno deve governare 500 e più collegi, collo scrutinio di lista il lavoro sarà semplificato: vi sarà invece un Comitato il quale dirigerà solo 135 collegi.

L'opera avrà il grande vantaggio di essere più facile, più centralizzata, e perciò più energica e vigorosa; ed in generale io credo che i Ministri dell'Interno non abbiano una decisa antipatia nè per la centralizzazione, nè per i poteri più forti, nè per gli strumenti più adatti all'azione. Ecco, o Signori, come avverrà: muterà la scena, muterà l'apparato, ma l'azione governativa sarà conservata.

Si è detto che lo scrutinio di lista emanciperà i Deputati o meglio i candidati dal protettorato tirannico dei grandi elettori.

Ma io, Signori, ne dubito; temo anzi, al contrario, che moltiplicherà il numero di questi arbitri e dispositori dei collegi elettorali, giacchè crescendo il numero degli elettori si dovrà ricercare un maggior numero di uomini che influiscano sugli stessi. E certo poi, lo scrutinio di lista creerà il più grave dei protettorati, quello cioè dei colleghi, giacchè essendo d'uopo di associare al nucleo dei propri elettori altri elettori, vi farà un Deputato influente, o un candidato, il quale disporrà di un maggior numero di voti, che prenderà sotto il suo alto patrocinio i candidati di minore importanza. E voi vedrete istituirsi in Italia non solo la clientela extraparlamentare, ma la clientela parlamentaria, che peserà benanco sulle deliberazioni della Camera. Sarà, mi direte, argomento di disciplina parlamentare, ma io non credo che sia disciplina utile e morale, quella che obbliga al voto, e lo coatta, anco contro la propria coscienza, o la fede e la disciplina dei partiti.

Si è detto di più che collo scrutinio di lista il Ministero si emanciperà da una folla di sollecitatori d'impieghi, di grazie, di favori e di interessi di campanile.

Vorrei davvero che questo desiderato si ottenesse, e che una delle piaghe più gravi del regime parlamentare sparisse in virtù dello scrutinio di lista; ma io ne dubito potentemente, e temo anzi che incrudelisca, giacchè, come vi accennai, saranno collo scrutinio di lista costituiti in larga scala i così detti **Comitati elettorali**. Ora, credete voi che questi uomini,

venuti qualche volta dalla piazza, accettati anco qualche fiata a malincuore, ma strumenti necessari, non verranno domani a battere alla porta del Ministero per ottenerne la concessione di una grazia, di un beneficio od altro, come premio, come *prezzo*, lasciatemi che dica la frase, come prezzo del servizio elettorale che hanno reso? Ma non avete dinanzi a voi lo esempio degli Stati Uniti d'America, ove dietro ogni elezione bisogna rifare dal basso in alto le amministrazioni tutte di qualunque natura dai primi agli ultimi ranghi, appunto per poter collocare la miriade dei membri che compongono i Comitati elettorali? Sicchè io diceva che il danno sarà aggravato, non diminuito.

Si aggiunge poi che la Camera elettiva sarà emancipata almeno dalle deplorevoli idee di campanile, e che allora le grandi riforme saranno possibili, come, per esempio, quella della nuova circoscrizione amministrativa, e l'abolizione di certi magistrati o di certi funzionari superflui.

Ma, Signori, questi uomini che verranno alla Camera saranno forse rappresentanti di altre idee o di altri interessi che gli attuali? Saranno essi senza dubbio gli eletti di una cerchia maggiore di abitanti. Ma quegli abitanti forse non hanno a cuore a che quella loro sotto-prefettura sia conservata, che quel tribunale non venga rimosso, a che quella autorità locale stia lì sotto le loro mani? Ma credete che solo il centro dell'antico collegio uninominale abbia questo interesse e che desso al contrario non si irradii alle popolazioni vicine? Ma il bisogno di quella strada ferrata, o di quella via intercomunale sparirà forse perchè un bel giorno avrete impiantato lo scrutinio di lista sul collegio uninominale?

No, vi hanno interessi comuni e locali, che non si distruggono; la differenza sarà solo questa, che quel bisogno, quella necessità, quell'utile, invece che un difensore ne avrà due, tre, quattro, a seconda che il collegio uninominale sarà cambiato in un collegio di due, di tre o di quattro Deputati. Sicchè dunque voi avrete, una preponderanza, se vuoi, ma non mai una diminuzione dei bisogni locali che avranno un organo nella Camera elettiva. A mio debole intendimento adunque i difetti deplorati nel collegio uninominale resteranno identici (se non diverranno più gravi) quali

essi sono e saranno sino alla vigilia della pubblicazione della legge sullo scrutinio di lista.

Ma se tutto questo fosse, avremmo mutati i nomi, ma la sostanza della cosa resterebbe poco più poco meno identica; nulla sarebbe alterato; o con l'una o con l'altra forma, i difetti sarebbero persistenti e la riforma sarebbe un'acqua di rose, che tutto al più soddisferà certe fantasie democratiche, ma non farà forse nè maggior male nè maggior bene.

Però lo scrutinio di lista a questi inconvenienti ne associa altri, e, permettetemi che vi dica, altri più deplorabili. E pria di ogni altro alludo ai connubi ed alle coalizioni, dei quali vi feci un po' cenno. Se esse sono coalizioni sulla base d'identici principî, e di fede politica comune, allora non vi è nulla a dire. Ma comprenderete che quando si mira alla riuscita, e si vuole non restare battuto sui ranghi, allora bisogna cercare nel numero la forza, anco a costo di procedere ad un connubio ibrido.

Ve ne accennai poco avanti un esempio; e credetelo, ve ne saranno altri, e forse non rari, giacchè ogni candidato cercherà di avere a compagno quell'uomo che gli porta il maggiore corredo di voti, piuttosto che quell'altro, che quantunque appartenga al suo partito politico, pure non ha con sè tal nucleo di elettori, da assicurargli la vittoria.

Ebbene, quale sarà la conseguenza di questi accordi anomali? Dove sarà la fede politica? Ove sarà il *credo*, dove le grandi idee, i grandi principî ai quali tanto si inneggia nel propugnare lo scrutinio di lista? Ma non vedete al contrario che con queste scene di bizzarre coalizzazioni, s'incomincerà ad avvezzare le nostre popolazioni ad un certo cinismo politico, a non credere ai principî, ma a credere bensì agli uomini ed alla loro riuscita?

Ecco il primo dei deplorabili effetti che io credo debba scaturire dallo scrutinio di lista. Ma ve n'è un secondo. Le coalizzazioni ed i connubi si faranno non solo, ma qualche volta saranno violati. Qualche volta s'incomincerà col vagamente promettere e non si terrà alle proprie promesse; e qualche volta si prometterà fermo, e si terrà anco fino alla vigilia delle elezioni; ma poscia un momento pria dell'urna si rinunzierà a quella alleanza, per accettarne sul terreno un'altra, sol perchè si comprenderà

che quest'ultima, fatti meglio i conti, sarà più forte e più efficace.

Tutto questo è giuoco, è artificio; e vi andrà di mezzo l'onore della nostra fede politica ed il credito morale dei nostri uomini pubblici.

Dunque collo scrutinio di lista avremo più che col collegio uninominale connubi ibridi non solo, ma qualche volta traditi.

Ma vi ha, o Signori, un terzo difetto dello scrutinio di lista. Esso altera il risultato naturale e spontaneo dell'elezione. Si ritiene dai suoi difensori che vi saranno solo le potenti maggioranze, che manderanno i loro candidati a sedere nell'aula del Parlamento. Io ne dubito. Ritengo invece, che qualche volta possa avvenire che l'associazione delle varie minoranze, anco divergenti e contrarie tra loro, possa scalzare la maggioranza.

L'altro giorno sentii citare l'esempio di 900 elettori. Io lo prendo di tutto peso e vi dirò: supponete l'ipotesi che vi fosse un collegio di 900 elettori ed un candidato che disponesse di 451 voti; in tal caso par che si potesse essere sicuri della sua elezione. Ma supponete che vi fossero due altri candidati, che disponessero di 300 l'uno e di 200 voti l'altro. Si coalizzerebbero possibilmente tra loro, ed avrete un voto complessivo di 500 elettori, che li invierà ambedue alla Camera, e si avrà lo strano risultato che le minoranze scalzeranno la maggioranza.

Havvi poi, Signori, un quarto strano risultato dello scrutinio di lista, ed è quello di una classe di candidati, che battezzerei, permettetemi la frase, col nome di candidati *neonati*, i quali non sono comparsi fino ad ora che raramente sulla scena politica. Sinora in un collegio non si sono di solito presentati che due candidati, o tre tutto al più. Il collegio uninominale, che ha attirato sopra di sè tanti biasimi e che forse rimpiangeremo, offre almeno il vantaggio di limitare un poco le ambizioni elettorali.

Ebbene, quando voi allargherete la cerchia della circoscrizione elettorale anco la cifra dei candidati si accrescerà, e molti che pria non vi pensavano, o non ne avevano l'ardire, si metteranno sui ranghi e poseranno la loro candidatura.

Infatti a colui che non contava in un comune che soli 50 poveri elettori, non poteva venire

(dato il collegio uninominale) il ghiribizzo di elevarsi alla posizione di un candidato elettorale.

Ma quando, decretato lo scrutinio di lista, ne potrà contare in un comune 50 per la sua clientela, 30 in altri comuni per la sua proprietà prediale, e 100 altri ne racimolerà altrove per parentela o altro, allora sarà possibile che egli tenti di posarsi come candidato perchè spererà di ottenere, se non altro, di circondarsi la fronte dell'aureola di Deputato. Non riuscirà se vuolsi, ma sarà un uomo che avrà attirato l'attenzione pubblica, e si sarà messo a rappresentare una comparsa al certo onorevole fra i suoi concittadini.

Ma se ci può essere colui che si contenti modestamente di questa aureola di Deputato in fasce, vi potrà essere però qualche altro, il quale mirerà a più solido scopo.

Egli sa che una volta che abbia raccolto tra le sue mani un nucleo di 100, 150 o 200 elettori, egli potrà, alla vigilia delle elezioni, scuotemi la frase, negoziarsi come moneta sonante, cederli ad altro elettore che ne potrà ricavare più utile risultato.

Tutto questo, pur troppo, non è nuovo. Ed è avvenuto varie volte nel collegio uninominale. Però sarà più facile appunto che avvenga nel collegio plurinominale per la maggiore quantità dei voti che in esso si raccolgono, e molto più dopo la riforma elettorale. E sarà questo uno dei difetti più deplorabili che condurrà seco lo scrutinio di lista. Io ve lo dissi, ho assistito un poco nella mia terra natia a questo lavoro preparatorio per l'attuazione dello scrutinio di lista. Ora, in un collegio che non nominerà che 3 Deputati, e dove tutto al più non erano mai stati in concorrenza che 6 o 7 candidati, ho veduti mettersi avanti di già come primi concorrenti circa venti — e ancora non siamo neanche alla vigilia delle elezioni! Sono convinto che essi spariranno, come si dice, quale nebbia al sole, il giorno effettivo delle elezioni, ma è certo che lasceranno una traccia dietro di loro, o qualche nebulosa, che forse finirà col cadere sulle spalle dell'onorevole Ministro dell'Interno o di qualche altro suo Collega, che dovrà pagare le spese del ritiro dall'arringo elettorale di qualcuno di questi concorrenti.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno e Presidente*

*del Consiglio.* Finchè si tratta di nebulose, meno male! *Ilarità.*

Senatore GUARNERI. E vi ha un altro inconveniente grave dello scrutinio di lista, ed è quello appunto della sua forma plebiscitaria. Però, prima che mi affacci a quest'esame, permettemi che io analizzi un argomento, che si è elevato come il più grave in difesa dello scrutinio di lista.

Desso, si dice, è il *correttivo* della riforma elettorale! È questo anzi il punto centrale intorno a cui si aggira tutta la difesa dello scrutinio di lista.

Or è egli vero che sia un correttivo?

Se lo fosse, o Signori, l'accetterei di buon grado; ma non so comprendere nella mia debole mente come lo si possa ritenere per tale.

Se volessi definirlo nella sua vera indole, io direi che è un peggiorativo anzichè un correttivo.

Ed in vero, io comprenderei che se avessimo lo scrutinio di lista, bisognerebbe abolirlo l'indomani in cui si fosse allargata la cerchia degli elettori e compita sopra una larga base una riforma elettorale, e che sarebbe allora d'uopo adottare il voto del collegio uninominale. Tutto ciò mi sembra chiaro come una verità matematica.

Se a me infatti, di una media capacità elettorale e che aveva la suscettibilità di conoscere un solo candidato, avessero dato l'onere di conoscere quattro, tre, due candidati, mi sarebbe riescito al certo più difficile il compito.

Or quando voi chiamate a questo banchetto elettorale, quando voi aprite i ranghi, ed invitate alle urne la gran massa dei cittadini, la cui *media* di capacità elettorale - mi scuserete l'orgoglio - è inferiore alla mia, parmi, che in tal caso bisognerebbe invece rendere ad essi meno grave il lavoro, meno difficile l'opera, appunto per avere un risultato migliore.

È certo, che un'opera è tanto inferiore, quanto è *maggiore la capacità* di chi la fa, ed è *minore lo sforzo* nel compierla.

Se io fossi l'onorevole Brioschi, direi che la bontà di un'opera è in ragione diretta della capacità ed in ragione inversa dello sforzo.

Ebbene, o Signori, oggi colla grande riforma elettorale avete la *media* capacità senza dubbio diminuita, giacchè non mi si negherà al certo che ora abbiamo in *media* elettori di potenza

intellettuale e di cultura minore di prima; mentre che dall'altro lato il loro lavoro sarà aumentato, poichè dovranno procedere all'esame ed alla scelta di due, di tre o di quattro candidati, o dovranno scrutinare tre o quattro persone, invece di scrutinarne una sola.

E questo si è tanto compreso, che la logica del senatore Caracciolo di Bella, vi ha detto ieri che a tutto ciò vi è anche un *correttivo*, (giacchè in questa riforma procediamo di *correttivo* in *correttivo*) quello cioè dei Comitati elettorali.

Questi Comitati avranno (così egli diceva) l'alta missione di dirigere le masse elettorali; essi saranno la loro guida, il loro mentore.

Signori, vi dirò francamente, che ho veduto sinora far dei tentativi per scolpare un poco ed attenuare l'opera dei Comitati elettorali; ho inteso deplorarli come una specie di male inevitabile, ma non ho mai inteso che si venga ad elogiarli siccome tutori, ed educatori degli elettori.

Essi si compongono sa Iddio come; si raggruppano spesse volte fra persone che non possono impunemente respingersi giacchè un candidato non ha sempre la libera scelta dei suoi fautori e dei sostenitori della sua elezione; ed il postizzare questi Comitati come educatori degli elettori, permettetemi di dirlo, è un po'tropo.

Se volevate costituire collo scrutinio di lista questi nuovi elettori sotto la direzione dei Comitati, perchè li avete emancipati colla riforma elettorale? Perchè li avete fatti entrare a godere dei diritti politici? Perchè insomma emanciparli oggi per metterli di nuovo sotto tutela domani?

Ed allora avremmo potuto meglio adottare l'elezione a doppio grado. Almeno in tal caso il povero primo elettore avrebbe scelto gli elettori di secondo rango, e questi uomini di maggiore capacità e di sua fiducia avrebbero essi scelti i loro deputati.

Ma operare al *rovescio*, fare che i Comitati indichino agli elettori il nome dei candidati, è davvero agire contro ogni logica, e contro ogni norma del regime elettorale.

Sicchè dunque, l'argomento che in quest'aula si è sostenuto, di doversi accettare lo scrutinio di lista come un *correttivo* alla riforma elettorale, sembrami piuttosto una bandiera con cui si vuol

far passare la mercanzia; non dirò di contrabbando, ma di sghembo.

Però il principale inconveniente che deploro è il sistema *plebiscitario*, che, a mio avviso, crea lo scrutinio di lista. Io, o Signori, quando si tratta di cose elettorali, credo più alla forma che al fondo; sarà una illusione, sarà un inganno, ma lo credo.

Prendete infatti 100 uomini, fateli sfilare l'uno dopo l'altro silenziosamente e fate loro deporre il voto nell'urne, e probabilmente avrete una specie di voto. — Raccoglieteli in massa, metteteli a sentire il discorso brillante, vivo, animato di vari oratori, mandateli dopo ciò a votare, e forse avrete un'altra specie di voto. — Tentate la terza prova: fateli votare come si votava in Inghilterra, cioè per alzata di mani, dinnanzi a coloro che sorvegliano il loro voto, ed avrete forse una terza specie di voto. Qualche volta il rito elettorale è tutto o quasi tutto, ed una riforma nel dritto elettorale produce risultati differenti, secondo la imponenza e le garanzie maggiori o minori delle forme, con cui si esplica e si attua il voto. Orbene, lo scrutinio di lista ha questa forma di grande pubblicità, agita, rende vivissime le lotte e crea dei Comitati, più attivi ed audaci spesso dei candidati stessi. Lo scrutinio di lista insomma è qualche cosa che implica una eccessiva vita elettorale, a cui noi, Signori, scusate che ve lo dica francamente, credo che non siamo ancora adatti o preparati.

Il suffragio universale e lo scrutinio di lista sono in vero le due grandi aspirazioni della democrazia odierna in Europa. Tutto ciò a cui essa ha ambito e ambisce, è di ottenere questi due grandi istrumenti, per trascinare le masse alle urne: a meno che essa oggi non ne elevi una terza; cioè l'abolizione del voto segreto, per supplirvi la pubblicità del voto; come qualche volta mi pare che abbia accennato.

Ebbene, l'uno, cioè il suffragio universale, l'abbiamo concesso, o quasi concesso, grazie al famoso articolo 100 della novella legge elettorale, che l'onorevole Pantaloni battezzava ieri col titolo di « una gioia »; e che io, parodiando la sua frase, dirò un brillante di cento carati, che brilla colle sue cento faccette; e che, benchè scritto come un articolo transitorio per un biennio, potrà essere rinnovato al detto termine come una cambiale alla sua scadenza.

Anzi, a dirla franca, non so comprendere il motivo perchè scorsi i due anni, non debba essere mantenuto, giacchè mi auguro che dopo due anni la capacità intellettuale delle nostre classi operaie o agricole sarà aumentata. Sicchè si potrà allora benissimo invocare la proroga di quel termine biennale, anzi forse potrà il cennato articolo 100 ingemmare a perpetuità la nostra legge elettorale.

Abbiamo dunque già un desiderato della democrazia soddisfatto, e l'altro, lo scrutinio di lista, siamo alla vigilia di concederlo.

Ora, domando io, siamo noi maturi, abbiamo noi la capacità di maneggiare questo grande strumento della democrazia?

Ricorderò, Signori, che vi fu in Italia un uomo, che una dose di gran buon senso ed una piena lealtà cavalleresca di carattere posero al rango di uno dei geni del risorgimento italiano. Quest'uomo era Massimo D'Azeglio. Or egli aveva dippiù la frase felice e sapea lanciare di certi motti che durano eterni.

Un bel giorno egli battezzava col titolo di *Re Galantuomo* il primo Re d'Italia, e quella frase sarà tramandata ai posteri.

Un altro giorno egli ebbe il coraggio di dire all'Italia tutta che *l'Italia era fatta, ma che restavano a fare gl'Italiani*.

Ora, chiedo io - permettetemi l'ardita interrogazione - li abbiamo fatti gl'Italiani?

Noi - ci duole il dirlo - siamo ancora incipienti nella via della libertà, e non abbiamo ancora quella larga educazione pubblica, che rende gli uomini virili nell'esercizio delle libere istituzioni.

Contate infatti quanti pochi sono gli anni che abbiamo goduto di libertà. Qualche regione italiana conta 30 anni, altra 20, altra 15, altra poco più di 10 anni; sicchè può ritenersi che la vita media della libertà in Italia non abbia durato che appena, o poco più che 15 anni.

E credete, o Signori, che 15 anni in media di vita libera bastino ad educare un popolo, a dargli quei costumi, quelle tradizioni, quelle idee che divengono quasi innate od una seconda natura in un popolo maturo, e che costituiscono davvero una nazione adatta al maneggio delle grandi istituzioni democratiche?

E aggiungete a tutto ciò che in questi stessi 15 anni di media vita politica abbiamo dovuto combattere per acquistare importanti provincie che

mancavano alla nostra unità, abbiamo dovuto lottare per conservare la sicurezza e ristaurare l'ordine, ed in questi periodi di ardue prove, la statua della libertà, come si dice, è stata più di una volta velata.

Ebbene, credete che dopo sì breve durata della libertà, e di una libertà intermittente in Italia, oggi le nostre masse siano arrivate a tal grado di maturità di cultura e di senno, da poter maneggiare quel sistema assai difficile, che si chiama scrutinio di lista, sistema che trova oppositori energici presso quelle stesse nazioni che l'hanno sperimentato, ed anche in seno di consessi politici, ove havvi tanta maturità di senno ed esperienza di affari quanto presso noi?

E qui non posso occultarvi ch'era mia intenzione di accennarvi la rapida evoluzione, per non dire la rapida trasformazione, che il regime costituzionale ha subito nel breve periodo della sua attuazione presso di noi, onde dimostrarvi come l'ingranaggio delle sue ruote ed il suo meccanismo sia un poco alterato dal suo stato primitivo ed organico.

Ma rifletto da un lato che ho già abusato troppo della vostra pazienza, e dall'altro in questo tema mi parrebbe di camminare, come il profeta dei tempi biblici, sopra i carboni ardenti. Ometto adunque questa parte del mio dire.

Ma mi darette venia, se con un'ultima parola accennerò ad un fenomeno, per me non solo doloroso, ma innegabile. Voi avete aperto largamente i ranghi elettorali alle grandi masse, avete chiamato quello che si dice il quarto stato al beneficio della vita pubblica. Ma guardate dall'altro lato, o Signori, come si accentua in senso contrario, ed ogni giorno sempre più, un movimento di astensione elettorale.

Già di questa astensione all'urna ve ne era prova la debole proporzione tra gli iscritti e i votanti giusta le antiche liste. E potrebbe esservene un'altra prova indiretta il poco concorso volontario alle novelle iscrizioni giusta la recente legge; ed io dubiterei dippiù che se non fossero le iscrizioni di ufficio, gli avversari dell'attuali libere istituzioni forse vi avrebbero guadagnato quasi quanto noi colla novella legge.

Però io accenno ad un fatto un po' più rilevante, ed è la *specie* e la *qualità* delle astensioni.

Io sono zelante elettore; da 21 anni non

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1882

manco mai al debito di depositare il mio voto nell'urna, e qualche volta sono stato onorato delle funzioni di Presidente dell'ufficio definitivo. Conosco perciò i miei elettori uno per uno, nome e cognome. Ora, ad ogni elezione ho veduto mancare all'appello successivamente sempre un maggior numero di votanti, e tra questi appunto i più calmi, i più tranquilli, i più intelligenti, i più moderati, i quali, sia il breve periodo di durata della vita pubblica in Italia, sia perchè non amano di mescolarsi colla folla, o perchè ripugnano all'arti elettorali, si tirano ogni giorno indietro, si chiudono nelle loro mura, ed amano piuttosto di affacciarsi alla finestra per vedere la lotta elettorale che si fa sulla piazza. E quello che è peggio si è che questa loro condotta la chiamano rispetto di sé, o dignità personale, e qualche volta irridono a quei pochi che si lasciano trascinare all'urna. Ed anche quando questi elettori si decidono a votare, vanno a depositare silenziosamente il loro bullettino nell'urna, ma non si curano di fare proseliti, nè di cercar voti, sicchè se non fanno un'astensione materiale, ne fanno un'altra altrettanto e forse più dannosa, la morale. Ecco quello che io ho osservato, e credo, che non sia un fenomeno singolare al mio collegio, ma pur troppo universale.

E credo che possa riassumersi tutto ciò nel seguente fatto, che se il *quarto stato* si avvanza, il *terzo stato*, che un dì ebbe l'ardimento di dire che desso era tutto, si ritira gradatamente dalla vita politica, iniziando presso noi troppo presto una specie d'indifferentismo all'Americana.

Tutto ciò vi prova quali siano i pericoli che possono sorgere da una legge, che affidi a questa classe preponderante di elettori il maneggio dell'istrumento dello scrutinio di lista.

Ho inteso qui più volte parlare del buon senso e del patriottismo delle popolazioni italiane come il rimedio a tutti questi pericoli; ebbene, io non lo nego, questo genio tutelare dell'Italia vi è, e, come altre volte nelle grandi eventualità, ho fiducia, o Signori, che il buon senso d'Italia salverà i destini della patria; ma non bisogna farci troppo a fidanza, e nella vita ordinaria, e nella condotta politica di ogni giorno bisogna gradatamente educare il paese, dandogli la libertà a cui ha diritto, o meglio quella libertà per cui è maturo.

Ho inteso dire, che la libertà si dà a *gradi*, e l'ho letto anzi nella relazione che precede il progetto di legge sullo scrutinio di lista.

Ma, quali sono qui i gradi?

A me pare che scendiamo precipitosamente tutti i gradini della scala per arrivare al fondo, e scivoliamo vertiginosamente direi sul piano inclinato della democrazia!

Contiamo, come vi dissi, nei grandi momenti sul buon senso, su quello che è capacità speciale delle grandi masse italiane. Ma, o Signori, a fianco, anzi al disopra del buon senso della nazione, ricordiamoci che deve esservi il senno civile dei suoi legislatori, e che noi inoltre abbiamo una funzione a compiere, quella cioè di essere i moderatori non solo, ma i conservatori del vero regime costituzionale in Italia.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Cencelli.

Senatore CENCELLI. Signori Senatori. Al terzo giorno di questa discussione, dopo tanti così dotti e brillanti discorsi, decimo iscritto, ho ragione di dichiarare che sono peritoso di molto nel prendere la parola, specialmente dopo un discorso a tutta carica pronunziato dall'onorevole oratore che mi ha preceduto, Senatore Guarneri, contro lo scrutinio di lista. E dico francamente, Signori, che sarei stato quasi disposto a rinunciare alla parola; se non fosse che per qualche circostanza speciale che mi riguarda al di fuori di quest'Aula, per dichiarazioni fatte in molti luoghi con persone di mia conoscenza, per rapporti anche al di fuori di questa città, e a voce, ed in iscritto, mi sono trovato, nell'esaminare questa legge nelle diverse fasi che ha percorso, nel dovere di censurarla severamente in molte parti. Ma fatti e circostanze che si sono verificate in seguito, avendomi tratto a modificare le mie osservazioni e decidermi alla conclusione di accettare la legge quale è presentata al nostro consesso, mi trovo nella necessità di esporre pubblicamente quali furono esse ragioni, che mi consigliarono e persuaderono a criticarla, e quali sono quelle che oggi mi traggono a modificare il mio pensiero.

Tengo altamente, o Signori, al fatto di mantenere costante in faccia a tutti la coerenza delle mie idee, e vi dico lealmente che nell'incertezza tra le osservazioni precedenti e quelle che le hanno seguite nell'animo mio, mi do-

mandai più volte se potessi appropriarmi quel motto dell'antico filosofo Origene: *video meliora, proboque, deteriora sequor*.

Ma, dico il vero, mi persuasi che così non era. È per questo che mantengo la mia deliberazione. Vorrà pertanto permettermi il Senato di esaminare la legge, e di farvi quelle osservazioni che riterrò necessarie. Così, pur mantenendo le mie convinzioni, che cioè in talune parti essa è difettosa, verrò man mano quindi esponendo quali furono i fatti e le circostanze sopravvenute che efficacemente concorsero a moderare il mio avviso. Siatemi dunque cortesi di vostra consueta e benevola attenzione e procurerò di essere il più breve che mi sia possibile.

Mi astengo prima di tutto dal rinnovare la genesi di questa legge perchè gli altri oratori dei due giorni scorsi l'hanno fatto diffusamente con molta più competenza di quello che io potrei fare.

Mi limiterò semplicemente e per sola necessità ad osservare e a riferire, - forse ripetendo alcune cose già dette da altri - come nesso delle mie osservazioni, che la legge fu presentata nel 1879, sotto forma abbastanza modesta di semplice allargamento del suffragio senza punto parlarsi di scrutinio di lista; la proposta fatta di esso nella Commissione non poté ottenere l'approvazione. Fu riprodotto poi nel 1880 il progetto dopo le elezioni generali collo scrutinio di lista, e dalla Commissione speciale che ne fece lo studio fu ampliato, proponendo pur anco l'adozione del principio della rappresentanza delle minoranze ed estendendola non solo ai collegi a 5 ed a 4, ma anche a quelli a 3 deputati, a tutti infine meno che a tre che sono di due.

Dalle deliberazioni prese da quella Commissione surse la relazione, non mai abbastanza lodata, dell'onorevole Ministro Guardasigilli che, esponendo le discussioni tenute in quel Consesso e corredandole con una mole ricchissima di documenti e concetti giuridici, venne alla conclusione presentando il progetto di legge modificato che riduceva ai soli collegi a 4 ed a 5 la rappresentanza delle minoranze.

Ad onta di tale modificazione il complesso presentava un tutto omogeneo, il quale poteva certamente essere discusso, esaminato ed anche accettato.

La legge, come era in fatti, io l'accettava in massima, salvo a proporre di modificarla, non contenendo in sè tutto quello che poteva costituire il mio ideale.

Le disposizioni in essa contenute si legavano fra di loro. L'allargamento del suffragio era collegato con lo scrutinio di lista. Era un nesso che legava una disposizione, un provvedimento all'altro. Lo scrutinio di lista era seguito dalla rappresentanza delle minoranze ed era anche essa un provvedimento equo che congiunto agli altri formava un assieme di disposizioni che si legavano e si completavano tra di loro. Non si trattava di *correttivo*; di *correttivo*, come ironicamente si diceva nei giorni decorsi in quest'Aula, ma formava un tutto che poteva rendere discutibile la legge, e poteva certamente in talune parti e nei suoi principi almeno accettarsi.

Ciò, ripeto, non era certamente il mio ideale.

Invero confesso al Senato che avrei desiderato andare più in là. Mi sembrava che questa riforma, così grande, così imponente della legge elettorale, potesse partire da un primo passo che avrebbe migliorato tutto il suo insieme, e questo passo era la riforma delle circoscrizioni.

Questa riforma, amministrativa, provinciale, è stata sempre desiderata. Fino dal primo anno che io ebbi l'onore di entrare nel Parlamento trovai questo desiderio in tutti. E tanto è vero, che la Camera elettiva, conoscendo le difficoltà che s'incontravano e s'incontreranno sempre nella riforma delle circoscrizioni, le quali vanno a ledere e toccare momentaneamente gli interessi speciali di taluni gruppi di città e villaggi che verrebbero aggruppati o divisi, credette opportuno di spogliarsene e ne fece un accolto al non mai abbastanza compianto onorevole Lanza, presidente del Consiglio dei Ministri in allora insieme all'onorevole Sella. Questi poteri illimitati rimasero per cinque anni, però non ne fece mai nulla.

Oltre le circoscrizioni amministrative e provinciali, si aggiungeva il desiderio di riforma delle circoscrizioni giudiziarie, ed anche per queste si dette ampio mandato all'onorevole Mancini, attuale Ministro per gli esteri. Ma anche di queste non se ne parlò mai e tali poteri eccezionali accordati rimasero lettera morta.

Io capisco le grandissime difficoltà che in simili cose si presentano, ma mi sembrava che l'occasione di un primo passo l'avrebbe dovuta dare la legge elettorale attuale che ammettendo lo scrutinio di lista portava con sé la nuova circoscrizione del grande collegio plurinominale, abolendo quello uninominale; e l'occasione, a mio avviso, doveva prendersi a volo formando circoscrizioni razionali, poichè queste avrebbero fatto sì che un giorno ci saremmo trovati un poco di strada già fatta per migliorare quelle amministrative e provinciali, ed al presente si sarebbero eliminati moltissimi dei difetti che vengono addossati alla legge dello scrutinio di lista e che provengono inevitabilmente dalla cattiva circoscrizione elettorale.

E che la circoscrizione provinciale attuale non dovesse ritenersi come una barriera insuperabile a formare collegi misti di più provincie, una prova la fornisce lo stesso collegio dell'onorevole Guardasigilli, *Brescia*, in cui vota parte della provincia di Brescia, e parte della provincia di Mantova, collegi misti. Quindi a me parve che fosse possibile fare un passo in questo senso per togliere queste barriere erronee, false, e distruttrici di molti vantaggi amministrativi, quale è la cattiva circoscrizione amministrativa e provinciale, e che ora nelle condizioni d'Italia non hanno più ragione di essere, e dovrebbe essere pensiero anzi del legislatore il distruggerle, per dimenticarne l'odioso passato.

Vi diceva ieri l'onorevole Senatore Digny che le difficoltà delle comunicazioni fra un collegio e l'altro, senza pur toccare le circoscrizioni provinciali, si avverano anche adesso e nominava 4 o 5 collegi della sua Toscana che, separati dai monti, trovano difficoltà a porsi in contatto.

A mio avviso quelle difficoltà gravissime che esistevano nel 1860 e nel 1870 gradatamente sono andate diminuendo, e spariranno quanto prima del tutto.

Le strade ferrate, le strade nazionali rotabili aumentate, quelle provinciali centuplicate e le altre tante obbligatorie che si costruiscono tutti i giorni fra comuni e comuni, fanno sì che le distanze diminuiscono o spariscono continuamente. Sicchè allo stato attuale delle cose

non sarebbe una vera difficoltà il cangiare la circoscrizione.

Questo lo ripeto sarebbe stato ed è il mio desiderio, e passo oltre senza dilungarmi di troppo.

Dalla nuova circoscrizione da me indicata avrebbero dovuto sorgere dei grandi collegi, collegi eguali fra loro.

Il collegio uninominale ha avuto, almeno nominalmente, un quoziente.

Si è detto: 50,000 individui per ogni collegio. Si è sceso anche sotto. Vi sono collegi di 40,000 elettori. Si è anche varcato il limite. Ve ne sono di 70,000, di 80,000. Dopo ciò, perchè non si sarebbe potuto anche nel caso attuale stabilire un quoziente proporzionale per questi gruppi di grandi collegi che oscillasse fra li 250 mila e li 350 mila individui? Niente di più facile!

Avremmo avuto 90 o 100 collegi tutti di grande circoscrizione, a seconda dei territori e della possibilità. Nè questo lavoro sarebbe stato difficile ad uomini energici e così competenti come quelli che siedono ora nel Gabinetto. Forse che sarebbe mancato il modo di riuscire ad una circoscrizione che portasse alla conseguenza di collegi presso a poco tutti eguali? Niente affatto.

Forse mancarono il coraggio e la volontà di farlo, o esigenze parlamentari lo dissuasero. Se si fosse operato come io diceva, ne sarebbe venuta naturale, logica, e proporzionale la rappresentanza delle minoranze. Un posto per collegio sarebbe stato riservato a questa rappresentanza.

Si sarebbero avuti 90 o 100 eletti costituenti la rappresentanza delle minoranze stesse.

Avrei anche desiderato che non si parlasse di ballottaggio, cosa strana e nuova che avremo solo in Italia, e che in nessun altro paese, dove esiste il collegio plurinominale, venne accettata.

Ma tutti questi erano risultati di antichi studi, erano desideri che si ripresentavano alla mente nell'esaminare il progetto, e che mi conducevano a censurarlo anche prima che venisse presentato per la discussione al Senato; erano risultati di studi che mi condurrebbero a desiderare la diminuzione delle provincie, delle prefetture e sottoprefetture, concedendo a queste seconde facoltà assai più estese, tali

che il cittadino potesse compiere presso di essa la maggior parte delle pratiche che lo riguardano senza bisogno di ricorrere sempre al prefetto, non essendo il sotto-prefetto come è adesso, se non un semplice istruttore delle pratiche stesse e trasmissore di carte, lo che ne fa da molti invocare la soppressione. Questo, Signori, sarebbe il vero discentramento.

Esposte così di volo le mie idee ed i miei desiderî in rapporto al progetto in discussione, ritorno su di esso più direttamente.

È pertanto che lo schema di legge proposto dalla Commissione del 1881, illustrato dal lavoro dell'onorevole Guardasigilli, il quale rimarrà sempre negli annali parlamentari, come un documento splendido della virtù di lavoro, e della capacità giuridica che lo distinguono altamente, fece il suo corso; ma s'incagliò nell'altro ramo del Parlamento e non venne al Senato se non che falciato e dopo che erasene staccata una parte. Lodo la prudenza dell'egregio Presidente del Consiglio, che seppe in quella circostanza, per facilitare l'approvazione della prima parte, separarla dall'altra, nella convinzione assoluta di doverle o poterle poi riunire insieme.

Quella legge io la votai; e, forse più realista come suol dirsi del Re, non esitai a seguire nella prima parte le proposte del nostro Ufficio Centrale, perchè credetti giustissimo che si ampliasse il numero degli elettori per la ragione del censo; mi staccai dall'altra da lui proposta nelle disposizioni transitorie, perchè, dico il vero, dopo aver vissuto 10 anni nell'altro ramo del Parlamento, e conoscendo abbastanza le idee che là vigevano, avrei ritenuto che, se non si fosse accordata la parte della legge relativa all'art. 100, e le altre disposizioni transitorie, avrebbe forse la legge in nuova discussione pericolato. Ripeto, la votai con coscienza, e la votai specialmente per la dichiarazione fatta dall'onorevole Presidente del Consiglio, il quale, come ricordava ieri il Senatore Caracciolo di Bella, dette affidamento che non si sarebbe stancato di sostenere all'altro ramo del Parlamento la parte momentaneamente distaccata dal progetto, e che essa sarebbe venuta certamente al Senato a reintegrare il progetto medesimo nella sua forma primitiva.

Votata la prima parte della legge elettorale che si riferiva all'allargamento del suffragio,

ora abbiamo sul tappeto la seconda parte di essa che ne era stata staccata per formarne un secondo progetto e che in fatto viene a reintegrare il primitivo; ed è questa parte che si ventila ora davanti al Senato, parte che sventuratamente soffrì nella Camera elettiva dei cambiamenti così radicali che io, conoscendo per antica consuetudine l'animo tenace, leale e franco dell'onorevole Zanardelli - il quale nei dieci anni che ebbi l'onore di sedere alla Camera dei Deputati non mancò mai di dimostrarmi cortese ed affettuosa amicizia, che io mi onoro di contraccambiare - dissi a me stesso che l'animo suo doveva aver certamente sofferto assai nel vedere che il suo splendido lavoro non aveva avuto i risultati che potevano sperarsi nella discussione parlamentare. Mi confermò questo la strenua, vivace, e leale difesa che fece del progetto non più come Relatore, ma come Ministro. Sì, non possono avere indotto l'animo suo a transigere su quelle modificazioni se non un grave motivo politico e le necessità parlamentari, nella fiducia e speranza certa che il resto potrebbe venire in seguito. E, come talora si disse di un capitano di bastimento che minacciava di naufragare, che fu esso meritevole di lode se salvò la bandiera, e molto più se giunse a salvare una parte del carico; così egli che salvò di fatto integralmente il principio, e in parte sebbene limitatissima la rappresentanza delle minoranze, può chiamarsi benemerito del paese, ed io gliene sono grato. Però venuta al Senato la legge in questo modo, non poteva essere a meno che andasse soggetta a delle critiche, e io confesso di averne fatte. E le mie critiche non sono state nè più nè meno vivaci di quelle che hanno fatto in quest'Aula gli oratori che hanno combattuto il progetto.

Tali osservazioni e tali rilievi io mi limitai a fare, e li rinnovo anche al Senato, riguardando ed esaminando la legge scientificamente, e separandola assolutamente dalla opportunità, e dalle circostanze che possono in taluni casi rendere una legge accettabile più o meno buona che essa sia.

Di questo ne parlerò in seguito.

A me sembrò difettosa la legge, come già accennava poco fa, per avere conservate le circoscrizioni attuali di due, di tre, di quattro e di cinque deputati per ogni collegio.

La trovai censurabile per la distribuzione dei voti che ne veniva di conseguenza, accordando ad un elettore il diritto di usufruire di due voti, ad un altro di tre, ad un altro di quattro, infine ad alcuni di cinque. Non perchè in questo modo potesse sostenersi che in un elettore venisse riconosciuta minore la potenzialità sua nel dare il voto perchè lo si autorizzava a dare il suo voto a soli due candidati, di quello che si riconoscesse maggiore in un altro che si autorizzava a darlo a tre, quattro o cinque. Questo largamente e splendidamente le dimostrò ieri l'on. Senatore Majorana-Calatabiano, il quale colle cifre statistiche dimostrò che in fondo, meno che nel collegio di cinque, la potenzialità e l'importanza del voto è uguale in tutti gli altri sia che ne diano due, tre o quattro.

Ma in faccia alle masse si presenta questo fatto in altra guisa.

Si dice: Perchè io, che sono elettore come gli altri, solo per il fatto che ho domicilio in Livorno, per esempio, che ha due collegi, e non lo sono nel primo collegio di Roma, che ne ha cinque, io ho facoltà di dare due voti, mentre quelli domiciliati là ne possono dare cinque?

Domani se cambio il domicilio legale e mi fo iscrivere in altra lista, avrò la potenzialità di tre e di quattro sol per questo fatto estrinseco?

All'apparenza almeno si presenta un'ineguaglianza, un difetto di potenzialità che non può negarsi. A queste seguivano le osservazioni che si riferivano alla rappresentanza delle minoranze.

O il voto limitato nei collegi è un diritto, o è un onere; se è un diritto, dicevo io, e perchè questo diritto lo volete dare solo a' collegi di cinque e negarlo a quelli di quattro e di tre? Se è un onere, perchè ne volete gravare quelli e non gli altri? Anche per questo lato non vi è un'eguaglianza di trattamento.

Pare anzi a me che vi sia un'ingiustizia. E difatti, come potrà sostenersi essere distribuzione giusta che secondo le tabelle oggi annesse alla legge, vi sieno città piccole e piccole provincie che avranno la rappresentanza delle minoranze, mentre poi vi saranno città parimenti piccole e grandi città, e grandi provincie e intere regioni che non l'avranno?

Prendete Benevento, regione piccolissima in confronto della Liguria. Benevento avrà nel suo collegio di cinque un posto per la minoranza,

la Liguria intera non ne avrà nessuno. Prendete Pisa. Pisa avrà il suo rappresentante delle minoranze. Firenze città grande molto al di sopra di Pisa non avrà nulla. Così Modena avrà il suo rappresentante della minoranza; Alessandria non ne avrà. Così via via se ne potrebbero enumerare molte altre di queste enormi disuguaglianze derivanti dalla distribuzione dei gruppi proposti nella tabella annessa alla legge.

Anche per questo lato la legge a mio avviso è difettosa di troppo. Ma andiamo oltre.

Osservava benissimo l'on. Majorana ieri, che l'ottavo solo degli iscritti per essere eletti è troppo poco. Siamo passati da un estremo all'altro. Mentre noi per essere eletti dovevamo avere la maggioranza assoluta dei votanti ed il terzo degl'iscritti, ora si rinuncia intieramente alla maggioranza dei votanti e si riduce il terzo all'ottavo. E anche questo ad avviso mio è un difetto gravissimo di questa legge, e con molta competenza lo pose in rilievo il Senatore Majorana, per lo che non mi trattengo di troppo su questa parte delle mie censure.

Inoltre questa rappresentanza delle minoranze, secondo me, e lo sostengo anche in questo momento, coll'applicazione del ballottaggio si rende assolutamente inefficace.

Poichè accadrà questo, che o per effetto dell'ottavo degli iscritti, i candidati della minoranza riusciranno nel primo scrutinio, ed in questo caso non sarà certo merito delle disposizioni della proposta legge o del ballottaggio se entreranno alla Camera, ma sarà merito proprio delle minoranze e di coloro i quali presso gli elettori hanno una rispettabilità tale che possono presentarsi anche come minoranza con forze tali da raccogliere l'ottavo dei voti e sortir vincitori.

Che se si dessè il caso che il candidato della minoranza non riuscisse al primo scrutinio, cosa accadrà? Accadrà — per quei pochi posti che rimarranno in ballottaggio — che la maggioranza la quale al primo scrutinio ha potuto trionfare sopra uno, due, tre dei suoi candidati, riservandosi libera e franca sopra quell'uno o due che rimarranno ad eleggersi in ballottaggio, riuscirà a trionfare della minoranza.

Per cui il ballottaggio costituisce essenzialmente l'inefficacia delle disposizioni legislative

che si vorrebbe far credere dettate a favore della rappresentanza delle minoranze.

O le minoranze riusciranno per virtù propria, come dissi, nel primo scrutinio, e sta bene; o non riusciranno in quello, e nel ballottaggio nesso posto certo otterranno esse.

Dopo ciò, onorevoli Senatori, siccome parte di queste osservazioni ed altre che potrei aggiungere sono state fatte da altri oratori, io non voglio più proseguire di questo passo e dismetto di continuare negli argomenti di opposizione che mi determinarono alla critica e che per conseguenza logica avrebbero dovuto portarmi o al concetto di chiedere e d'insistere per radicali modificazioni, o al rigetto della legge medesima.

Giunto col mio discorso a questo punto, è naturale, è logico che mi si domandi: ma se voi stesso ammettete che le conclusioni delle vostre osservazioni porterebbero a chiedere profonde modificazioni alla legge, o a votarne il rigetto, come è che avete dichiarato sin dal principio che voterete la legge tal quale è stata approvata alla Camera? Ebbene, Signori, io risponderò: le leggi a mio avviso non possono riguardarsi semplicemente dal lato scientifico; dal lato economico, o solo astrattamente.

Le leggi sono atti che devono essere applicati, che devono subire tutta la loro evoluzione e le conseguenze che ne vengono.

Perciò a me sembra potersi verificare, e si verifica in effetto, che una legge, la quale per se stessa, esaminata scientificamente, esaminata per il suo intrinseco valore, sia anche eccellente, possa per ragioni di opportunità, per ragioni di luogo, dove essa dovrebbe essere applicata, non essere accettabile. Può darsi egualmente che una legge, la quale contenga in sé anche dei difetti marcati, ma che non ne ledono l'intrinseco valore, per circostanze di opportunità, per circostanze di tempo e di luogo, possa essere preferita ad una anche migliore di quella. E giacché questo, secondo me, pare sia il caso della legge presente, io mi permetterò di esaminarla sotto questo aspetto. Con ciò passo alla seconda parte delle mie osservazioni, dichiarare ed esporre cioè quali sono le ragioni che m'inducono a votare la legge.

La legge che oggi abbiamo in discussione, quando anche fosse perfezionata a secondo del

mio ideale, come lo espressi di sopra e come l'avrei voluta, vi dico francamente che esiterei, anzi non crederei opportuno di applicarla all'Italia nello stato in cui ci troviamo. Una legge che potrebbe essere buona, e produrre i suoi ineluttabili effetti in un paese che per lunga compagine si è costituito, in un paese dove non cade nemmeno nella mente di un cittadino di dubitare e di mettere sotto esame la forma del suo governo, potrebbe e può riuscire fatale in un altro dove ciò non si verificasse, e tale è secondo me l'Italia.

L'Italia sventuratamente ha tuttora qualche cosa che non è normale, abbiamo dei partiti i quali hanno bisogno di essere guardati con molta precauzione.

L'onorevole Canonico, il quale in fine dei conti ieri parlava presso a poco nell'ordine d'idee in cui parlo io, con quella squisitezza di linguaggio che lo distingue, accennò solo alla esistenza in Italia di due partiti estremi e si astenne pur anco dal nominarli, e non fece per essi veruna distinzione.

Io sarò più franco di lui.

Del primo partito da lui accennato, del repubblicano, io non ho nessunissima paura. Coloro che professano i principî repubblicani, in mille modi ed in ripetute occasioni dettero col loro sangue un tributo alla redenzione d'Italia, la di cui unità e libertà essi rispettano, e sarebbero disposti a ritornare sul campo di battaglia per difenderla, ove fosse minacciata. Non dividiamo le loro idee, ma nelle battaglie della patria li abbiamo avuti al nostro fianco, sicché non è desso che deve temersi.

In qualunque circostanza il patriottismo dei repubblicani saprebbe elevarsi al disopra dell'idea, e confermando un glorioso passato combatterebbero uniti e compatti con l'esercito per difendere l'unità e la libertà d'Italia. Ne son sicuro!

Ma ben altro partito temo: il partito clericale. Ma prima di andare oltre, mi permetta il Senato di fare lealmente una distinzione. Con questo nome di partito clericale si fa una confusione, si confonde cioè il vero partito clericale puro sangue, col partito conservatore cattolico...

Senatore CANONICO... Sono la stessa cosa...

Senatore CENCELLI... No, onorevole Canonico. Sono due cose essenzialmente diverse. Il con-

servatore cattolico è amante della patria, riconosce lo stato di cose esistenti, accetta il Governo nazionale, vuole Roma per Capitale, rispetta la legge e non congiura.

Il partito clericale, invece, è il nemico d'Italia.

Il partito clericale, o Signori, mi dispiace il dirlo, ma che gioverebbe il tacerlo? È il partito della curia, è il partito dell'infallibilità, è il partito che non ha patria, che congiura all'occulto; è il partito che tutto giorno non ha che una aspirazione, l'intervento dello straniero per distruggere la nostra nazionalità, e per un palmo di suolo che gli venisse accordato sarebbe pronto a sacrificare la libertà e le grandi conquiste che ha fatto l'Italia; è il partito arruolato e guidato dalla nera bandiera sulla quale sta scritto da un lato: *Sint uti sunt aut non sint*, e dall'altro: *Il fine giustifica i mezzi*: partito colto ed intelligente che segretamente, occultamente s'insinua nelle famiglie e nelle coscienze e le abbrutisce e domina e loro impone d'obbedire ed agire *perinde quasi cadaver*, che regna sul sesso debole e sui poveri di spirito. Partito che obbedisce ciecamente al volere di pochi, o di un solo a cui tutto sembra lecito e onesto; e fatto ardito dalla tolleranza altrui, gonfio di sua possanza, verrebbe in Parlamento autorizzato a giurare e spergiurare facendo ogni possa per impadronirsi del potere.

Infine, in un unico termine, questo partito è il partito del pretendente.

In Roma ancora esiste un pretendente al trono e sul trono, un pretendente in tutte le forme della regalità, un pretendente che ha organizzazione militare, organizzazione civile, ha tribunali; ha polizia, ha tutto; cosa non avvenuta mai al mondo. Questo è il vero partito clericale; ed è un partito sul quale io non posso dividere le opinioni esternate ieri dall'onorevole Canonico ed anche dall'onorevole Cambry-Digny, i quali non si sgomenterebbero di vederlo comparire in Parlamento. Ebbene, io ho meno coraggio di loro, lo confesso. Questo partito, che conosco da troppo tempo e troppo da vicino, io lo temo, e temendolo non sarà mai che gli presti la mia mano a facilitargli la strada. Ci venga, ma ci venga quando non potremo impedirglielo; ci venga per forza propria, non perchè noi gli stendiamo la mano in guanti gialli e lo preghiamo quasi di venire

fra noi, lasciandogli dei posti di minoranza per fruirne a suo comodo.

No, questo io non lo farò.

Ci venga pure alla Camera il partito clericale; ma quel giorno che esso comparirà nel Parlamento, io, come gli antichi nostri padri romani, lo segnerò là come il giorno nefasto della patria.

Ben diverso è, a mio avviso, o Signori, il partito conservatore cattolico.

Nel Parlamento - come diceva l'onorevole Senatore Canonico - può non far danno, o anche far qualche utile. Accoppiato - come si accoppierebbe certamente - a gentiluomini, formerebbe un tutto col partito liberale conservatore e potrebbe contribuire a formare quella opposizione legale, ragionevole, che tanto è benefica per mantenere compatta la maggioranza, per dar forza al Governo, per discutere gl'interessi del paese.

A questo partito io mi fo di cappello, lo stimo e lo rispetto, ma al di là di questo, no, Signori, assolutamente no.

Considerando per tanto questo stato anormale, causato dall'esistenza di questo nemico nel regno, e principalmente in Roma, non converrò mai nell'allargare la rappresentanza della minoranza. Anzi mi terrò al di sotto di quanto sia possibile, annientarla pur anco, ove ne cadesse il destro.

Verrà il tempo, o Signori, in cui le cose si cambieranno; il tempo è il gran maestro dell'umanità, il tempo è il gran fattore della civiltà e del progresso. Verrà il tempo, io dico, e lo spero sollecito, in cui dal Vaticano si smetteranno molte di quelle idee che finora hanno predominato; si persuaderanno colà che i popoli non tornano indietro, che la civiltà cammina ed il progresso si fa strada gradatamente da sè. Si persuaderanno che quella Provvidenza, che invocano sempre come tutrice degl'interessi loro, ma alla quale non chinano mai il capo, ha fatto sorgere dalle sue sventure l'Italia ed ha permesso che fosse annientato il loro potere temporale. Si persuaderanno che a Roma rimane ad essi un gran posto; ma solo come rappresentanti della religione e della fede. Vedranno, e lo vedono tutti i giorni, che la permanenza in Roma della Dinastia Reale di Savoia e del papato non sono incompatibili fra di loro. L'intervento continuo che noi vediamo di sovrani stranieri in Roma senza al-

cuna difficoltà, in questa città che fu per natura sua cosmopolita, tanto moderata e tranquilla, e vera sede della capitale d'Italia, dimostra che tutto qui è permesso di fare nei limiti del giusto; che Quirinale e Vaticano possono rispettarsi reciprocamente, e convivere tranquilli nella stessa città. Delle violenze qui non se ne usano contro nessuno ed in nessuna occasione.

Si persuaderanno che la posizione dell'Italia a Roma è ormai intangibile: che l'Italia, ammessa come grande Nazione nel concerto delle Potenze d'Europa come pegno d'ordine e di equilibrio, ha riconosciuto di fatto di non potere esistere nella sua unità se non colla sede della sua capitale in Roma, e che in qualunque altra località la capitale fosse trasferita l'Italia sarebbe spezzata immediatamente: che come un sol uomo tutti qui saremmo disposti a versare l'ultima stilla di sangue per far onore alla parola del Gran Re: « a Roma ci siamo e ci resteremo ».

Persuasi di questo, i clericali smetteranno la loro burbanza, riconosceranno i fatti compiuti; riconosceranno l'Italia; riconosceranno che Roma, come è la capitale del grande regno, così pure è la sede del Pontificato e che il capo della religione può dimorarvi tranquillamente, sicurissimamente e meglio assai di quello che potrebbe essere garantito ed assicurato in qualunque altra parte d'Europa.

Giunti che sieno i clericali a questo punto, sarà il momento di fare sì che la legge possa essere riveduta, allargata, modificata e che sia dato campo a tutti di poter profittare dei vantaggi che essa presenta, poichè è indubitato che perfezionata che fosse, di vantaggi ne offrirebbe sotto ogni aspetto. Quella rappresentanza della minoranza che oggi può essere giovevole al partito conservatore moderato, verrà il giorno in cui potrebbe essere anche utile al partito progressista, al partito della Sinistra.

Dunque è bene che le leggi siano uguali per tutti, ma solo quando le condizioni del paese saranno tali da assicurare che legittimamente le minoranze possono essere rappresentate. Fino a che ciò non avvenga, dico il vero, non ho il coraggio di accettare questa rappresentanza delle minoranze.

E sapete perchè voto la legge come è stata

presentata e votata dalla Camera Elettiva? Perchè, come già accennavo esponendo i difetti che vi ho ravvisati, la rappresentanza delle minoranze che vi è introdotta non serve a nulla. 33 collegi o 38 ancora, quanti la legge facoltizza a poterne formare di 5 Deputati, non vi danno che 33 o 38 individui i quali potrebbero venire in Parlamento per effetto della rappresentanza delle minoranze.

Di questi ognuno comprende che non tutti certamente nel modo come sono oggi costituiti i collegi d'Italia, potranno cadere in mano nè del partito moderato, nè di altri partiti; e ne guadagnerà ancora alcuni certamente il partito di Sinistra. Dunque, tutto calcolato, il più più che potesse verificarsi sarà questa rappresentanza delle minoranze in 20 o 25 collegi. Ma a questo, contrapposto dall'altra parte il ballottaggio, come vi diceva poco fa, non lascerà nessuno; e perchè io credo che non lascerà nessuno, nello stato attuale delle cose d'Italia, voto il progetto tale e quale. Dopo ciò, tutte queste considerazioni, ben vedete, o Signori Senatori, sarebbero state bastanti, a mio avviso, per indurmi alla votazione della legge attuale, e avrei, credo, diritto, che non mi si potesse susurrare all'orecchio il *vidit meliora et probavit, deteriora secutus est*.

Tale rimprovero non mi tocca; ma vi è un altro fatto, che è sopravvenuto dopo la votazione della prima legge, che mi ha confermato nei primi propositi e mi ha portato a quelle conclusioni che accennavo poco fa. E quale è? L'ordine diramato dall'alto al partito clericale di andarsi a iscrivere tutti nelle liste elettorali. In fatto sono andati dall'alto al basso clero, dal primo *adepto* all'ultimo *adepto*, e più centinaia di migliaia. Non basta. Non ufficialmente, ma officiosamente si è potuto assodare che il permesso di andare all'urna si darà. Per loro, permesso è ordine; la disciplina è tale che queste due parole, fra loro, si scambiano. Ebbene, abolito l'assioma *nè eletto, nè elettore*, il grosso del nemico scende in campo a battaglia disciplinata e compatta, colla sicurezza, in molti luoghi, di vincere. Questo stato di cose, come dicevo, mi ha confermato positivamente nell'accettare la legge qual è.

Pertanto, signori Senatori, ringraziandovi della benevola attenzione con la quale avete ascoltate le mie considerazioni, concludo che la

legge in discussione, sebbene passibile di gravi censure, le quali a rigor di termini condurrebbero o a proporre radicali modificazioni o al rigetto, sebbene assai lontana dal mio ideale e da quel complesso di disposizioni che vorrei, la voto per ragioni di opportunità, di tempo e di luogo. La voto perchè introduce nelle votazioni lo scrutinio di lista che accetto, e credo utile dopo avere accresciuto di molto il numero degli elettori. La voto perchè afferma ed introduce nel campo elettorale il principio della rappresentanza delle minoranze, ma l'applica in dose omeopatica, e questa stessa applicazione la neutralizza e l'annienta con l'art. 75, che conserva il ballottaggio. La voto perchè così qual è non darà vantaggio a nessuna minoranza, e molto meno a quel partito nemico della patria nostra che non cessa di attentare alla di lei esistenza, e mentre si prepara a scendere in campo e venire compatto alle urne, non cessa mai d'invocare l'intervento straniero. La voto infine perchè se emendata dovesse tornare ad esser discussa dalla Camera elettiva, temerei molto che facesse naufragio.

Prima però di dar termine al mio discorso mi permetto di rivolgere brevi parole agli onorevoli signori Ministri. Prima di tutto, mi rivolgo all'onorevole Presidente del Consiglio, e lo prego caldamente di volere, allorchè, naturalmente, prenderà la parola in quest'Assemblea, darmi due affidamenti, i quali mi conforteranno nel voto che darò.

Il primo è che faccia ogni mezzo a che la Commissione che è creata con l'articolo 45 della legge, faccia il minore uso possibile di quelle attribuzioni non circoscritte abbastanza che gli sono state dalla legge stessa affidate.

L'onorevole Brioschi, nel suo discorso, diceva: Se si trattasse di tener fermi i 33 collegi, e di crescerne cinque, sarebbe poca cosa. Ma siccome la Commissione ha dalla legge delle facoltà illimitate e può sconvolgerli tutti quanti, così mi sono indotto a dirigere la mia preghiera al Presidente del Consiglio, che cioè egli si valga della sua autorità e affidi il Senato che si faranno nelle tabelle cambiamenti il meno che sia possibile, e se lo si potrà, nel numero dei 33 collegi a voto limitato, non se ne farà nessuna.

Che se da 33 si vorranno portare a 38, come la Commissione ne ha facoltà, si comporranno

di nuovo e questi potrebbero darsi come un compenso a quelle regioni dove la distribuzione è stata trascurata in modo che non ne hanno nessuno.

L'altra osservazione o preghiera che io gli dirigo è questa:

Che ove nella sua alta esperienza parlamentare vegga che nella Camera elettiva non vi sia la possibilità di potere ottenere la discussione e votazione sollecita della legge comunale e provinciale, stacchi da quella due parti, stacchi l'articolo col quale verrebbero dichiarati elettori amministrativi tutti gli elettori politici; altrimenti si andrebbe incontro ad una anomalia che, col corpo elettorale politico elevato alla somma di circa due milioni in tutto il regno, il corpo elettorale amministrativo resterebbe al disotto, e non ci sarebbe più quella proporzione che c'era prima tra gli elettori amministrativi e politici.

Sarebbe brutto il vedere che un elettore il quale dalla legge è autorizzato a votare per i grandi interessi della nazione, non fosse autorizzato poi a votare per gli interessi di un comune.

Dunque mi pare equo, mi pare giusto ed opportuno che quest'articolo sia votato prima dalla Camera elettiva.

Aggiungo poi, e mi unisco in questo all'onorevole Senatore Caracciolo, la preghiera di voler fare votare la legge sulle incompatibilità parlamentari.

Con questi due temperamenti certamente noi più tranquilli, più volenterosi voteremo la legge.

Questa legge che come io mi lusingo ora sarà votata da quest'alto Consesso, nella sua maggioranza è una legge la quale può rivestire una forma più o meno corretta a seconda del modo con cui verrà applicata.

Le leggi alle volte sono più o meno buone a seconda della mano che le dirige nell'applicazione. Or bene, io ho fiducia nell'onorevole Presidente del Consiglio che specialmente come Ministro dell'Interno saprà e vorrà applicare questa legge nella sua integrità e nella sua lealtà, e lascerà spiegarsi e svilupparsi la legge stessa in modo che da essa sorga la vera e sincera espressione della volontà della nazione. Io non ne dubito, si assicuri l'onorevole Ministro, che nel modo di applicazione di questa legge sta certamente un avvenire che mi auguro

fortunatissimo per il paese; non dividendo punto le incertezze ed i timori che da taluni si affacciano. Le forme nelle elezioni hanno, non v'ha dubbio, una influenza, ma non è tutto. Con qualche atto opportuno, chi sa ben governare volge a suo favore la pubblica opinione ed ottiene quel risultato che desidera nell'interesse della cosa pubblica all'ultimo momento in cui le elezioni hanno luogo.

Nessuno nega al potere esecutivo il diritto, ed aggiungo anche il dovere, di dirigere, di sorvegliare, di guidare le elezioni generali dello Stato e di avviarle, nell'interesse del paese, al trionfo dei principî che esso potere esecutivo ha dovere di difendere. Ma niente di soverchio; il soverchio nei nostri paesi si dice, alle volte rompe il coperchio. Ed io posso di fatto proprio dire qualche cosa su questo.

Per tre volte consecutive e nello stesso collegio onorato dell'elezione per l'altro ramo del Parlamento, nella seconda il Governo di Destra credette di combattermi ad oltranza. Quali ne furono i risultati?

I miei elettori mi portarono sugli scudi ed ebbi un'elezione che non avrei sognato mai di avere. Una maggioranza triplicata di voti! Dunque i popoli, specialmente gli italiani, sanno apprezzare l'ingerenza indebita, e sanno respingerla. L'ingerenza del Governo è necessaria, ma moderata, pacata, tranquilla per la giusta applicazione della legge.

L'onorevole Guardasigilli per quella parte che a lui spetta prenda la legge quale gli la darà il Parlamento.

Nella legge vi sono disposizioni tali che garantiscono l'indipendenza dell'elettore, garantiscono la legittimità dei voti. Egli con quella lealtà che tanto lo distingue, con quella giustizia imparziale che tutti in lui riconoscono, tenga alta la bandiera della legge; non guardi a persone e a cose, come non le guarda mai, e la faccia rispettare intieramente. È una garanzia quella del buon risultato pel paese: non vi saranno nè sette, nè camorre, nè coalizioni che possano imporsi, e se lo tentassero dovranno esser punite; la legge ha provveduto abbastanza e potranno ottenersi risultati favorevoli. Da ciò avranno i Signori Ministri la soddisfazione davvero, risultando le elezioni, quali il paese le aspetta, di avere largamente contribuito all'interesse dell'Italia e della gloriosa

Dinastia di Casa Savoia che per il popolo e col popolo seppe portare l'Italia allo stato in cui si trova, seppe rivendicare l'autorità e l'indipendenza sua, seppe far sì che l'Italia divenisse una grande nazione.

E da queste elezioni così fatte e che rappresenteranno il vero concetto e la volontà della patria nostra, deriverà l'altro immenso vantaggio, che cioè il Ministero avrà una forza viva, una Camera giovine e rigogliosa che lo aiuterà nel completare quelle disposizioni legislative già votate che hanno ancora bisogno di esplicazione e sostegno per giungere al loro complemento.

Lo conforterà inoltre a presentare le altre leggi che sono necessarie per perfezionare il programma che fin dal primo momento il partito che sta al potere ha annunziato al paese.

Il Senato non sarà secondo davvero all'altra Camera. Esso che ha dato sempre, e specialmente nei momenti più difficili, il suo appoggio al Governo, che non ha conosciuto mai e che non conoscerà mai partiti di diversa specie, poichè per lui non vi è altro interesse che quello del Re e della patria, il Senato lo aiuterà in quanto potrà, non ne dubito, al compimento di quest'opera che si compendia nel perfezionamento delle istituzioni d'Italia; e dopo avere ottenuto un risultato favorevole delle elezioni, i signori Ministri riposino tranquillamente nei loro banchi, sicuri di rimanerci per molto tempo, e potranno ben lieti dire: *laboravimus* pel bene inseparabile del Re e della patria.

PRESIDENTE. Il Senatore Deodati ha la parola.

Senatore DEODATI. Signori Senatori. La cortese deferenza manifestatami dal Senato alcuni mesi fa, nell'occasione in cui presi la parola nella discussione della prima parte della legge elettorale, mi ha incoraggiato a prendere la parola anche in questa occasione nella quale si discute la seconda parte della legge. Dico seconda parte, aggiungendo che questa parte era prevista; imperocchè, se non m'inganno, e credo che no, nel dicembre 1881 intervenne un tacito accordo, per virtù del quale si riteneva provvisoria e precaria la sanzione allora data al sistema di votazione come era nella legge elettorale precedente.

Nessuno si sorprenderà, anzi ognuno si aspetterà la dichiarazione preliminare che faccio, quella cioè che io do il mio voto al presente

progetto di legge quale ci sta dinanzi, coll'aggiunta ben'anco che io non mi associerei, nè darei il mio voto a veruno degli emendamenti che potessero venire proposti; i quali possono ben prevedersi, così pel tenore della relazione dell'Ufficio Centrale, come per la discussione che fin qui fu fatta.

Si è detto che questa legge è *complemento* e *correttivo* della legge votata nel dicembre dell'anno decorso. Comprendo benissimo il primo epiteto, che la qualifica un complemento; perciocchè posto in sodo quanto io diceva che fu precaria la sanzione data al sistema precedente, discende naturalmente che questa legge è un necessario complemento. Infatti si tratta di una nuova legge elettorale completa ed intera, non di una legge parziale, ed una volta che la legge che s'è fatta ha provveduto a dichiarare chi abbia diritto o chi sia ammesso a godere del diritto elettorale, è naturale, anzi necessario, farne la seconda parte mediante la quale si provvede all'organamento del collegio ed alla maniera con cui operare la votazione.

Non comprendo invece la parola *correttivo* adoperata riguardo a questa legge. Questa parola, secondo il suo proprio significato, vorrebbe dire questo: che la legge 22 gennaio 1882 avesse per sè ed in sè un vizio radicale ed intrinseco per cui fosse d'uopo cercare un rimedio, onde questo vizio non fosse sviluppato e ne fossero impediti i cattivi effetti.

D'altra parte, miei Signori, lo dico francamente, non so scorgere alcuna relazione tra l'allargamento del suffragio e l'idea che si comprenderebbe nel vocabolo *correttivo*; vale a dire che l'accresciuta massa degli elettori darebbe buon risultato facendola votare mediante il collegio uninominale, e debba dare de'risultati cattivi o pericolosi, quando la si faccia votare col sistema del collegio plurinominale. Non so propriamente ravvisare quel nesso razionale che pure occorrerebbe per giustificare la tesi che questa seconda parte della legge sia il *correttivo* della prima.

Senza particolarmente ripetermi, rammenterò quanto dicevo altra volta che quanto a me nell'allargamento del suffragio elettorale altro non ravviso che un omaggio (che taluno potrebbe anche chiamare platonico) all'idea democratica considerata nell'aspetto più largo e perciò non precisamente determinato. Io pure

ho seguito l'ordine di idee che ha informato la prima parte della legge.

Dacchè infatti il sistema elettivo è una necessità, e dacchè la democrazia è un fatto sociale maturato, che nessuno al mondo può disfare o solo impedire che si svolga, era bene che anche l'ordinamento elettorale vi armonizzasse e conseguente era e giusto eziandio l'ampio allargamento del suffragio.

Ma è tutt'altra cosa la questione che sorge, che si vuole e che si crede di risolvere col presente progetto di legge; la questione cioè che sta nella ricerca del mezzo addatto affinchè l'azione e l'opera del corpo elettorale dia de' frutti veramente buoni; vale a dire affinchè l'elezioni forniscano quei prodotti che fin ora non si sono punto avuti.

Quale è la ragione predominante e complessa che spicca da tutti gli scritti, da tutti i discorsi che si sono fatti e per la quale si propugna il diverso sistema che viene proposto? Essa è la persuasione o la convinzione che con esso s'abbia a riuscire ad una migliore composizione della Camera elettiva.

Ogni articolo di giornale, tutti gli opuscoli e tutte le monografie che sonosi occupate di proposito od indirettamente di questo argomento, hanno ripetuto questa idea per modo di farne quasi una volgarità: hanno detto cioè che appunto per effetto del vecchio sistema la composizione della Camera elettiva non era riuscita buona, che seri e gravi inconvenienti eransi manifestati, in una parola che uopo era oramai di mutarlo.

Che si fa quindi? Si va alla ricerca della soluzione di un problema eternamente posto, eternamente studiato, discusso e non mai risolto e che, secondo io credo, nemmeno oggi risolveremo; ed è il problema la cui soluzione vorrebbe dire: non già desiderare, ma bensì *assicurare la elezione dei migliori a mezzo dei più*.

È questa una nobilissima aspirazione la quale è una delle glorie dell'umanità; ma io temo (sarei felice di errare) che in questo riguardo l'umanità, se fa a fidanza pel miglioramento dei sistemi di voto, sia rappresentata dall'ebreo errante, il quale cammina sempre ed ancora non è arrivato alla misteriosa sua meta.

Io affermo la mia convinzione che per giungere a codesto risultato — pur nel limite del

possibile — non valgono i mezzi, le combinazioni ingegnose studiate, meditate e ponderate.

Ond'è ch'io reputo che anche lo scrutinio di lista, ossia il voto collettivo, non avrà virtù particolare. Esso pure non è che una delle tante combinazioni che a questo mondo si sono pensate, studiate e cimentate.

Domando a me stesso, se possa supporre con fondamento che cotesto artificio, ingegnoso o non ingegnoso che sia, produrrà il desiato risultamento di assicurare la elezione dei migliori a mezzo dei più? Ne dubito assai; ed appunto perchè lo scrutinio di lista non è che una combinazione creata dall'uomo e non un prodotto spontaneo della natura umana e della evoluzione sociale, reputo che non si possa aspettare dalla pratica dello stesso, almeno in notevoli proporzioni, l'esito desiderato.

La prova di questa proposizione credo di poter dedurla anche da parecchi fatti constatati in quest'Aula. Il primo elemento della accennata persuasione io lo trovo in una frase del mirabile discorso del Senatore Brioschi, discorso che ha incatenato straordinariamente la mia attenzione, sì per la sostanza sua, sì per quella forma schietta, precisa, matematica, che di regola tanto mi piace.

Egli ha detto: *io non ho nè odio nè amore per lo scrutinio di lista*; ed io posso dire come lui, non sono nè amico nè nemico dello scrutinio di lista. Ma codesta frase, in un uomo di tanto valore e di un patriottismo distinto come l'onor. Brioschi, è una frase assai significativa, perciocchè se lo scrutinio di lista avesse un deciso valore intrinseco riguardo ai suoi effetti e non fosse una semplice combinazione, come dissi, sarebbe impossibile che l'onorevole Brioschi non avesse odio od amore per cosiffatto modo di votazione.

Il secondo argomento che mi rafforzerebbe in questa mia persuasione lo troverei nella bella e serena Relazione dell'Ufficio Centrale, nella quale riscontrasi ciò che potrebbe parere contraddittorio, ma non lo è, ampiezza cioè e ad un tempo una certa parsimonia di erudizione. Questa splendida Relazione, come tutti gli altri lavori del nostro egregio collega, ha presentato un fenomeno che taluno, certamente con bella maniera, ha un pochino censurato, ma che io troverei naturale.

Il fenomeno è che dieci Senatori, uomini

egregi, patrioti provati, non hanno potuto concretare e concertare delle idee, non hanno potuto presentarsi al Senato con una proposta.

Che vuol dire questo, o Signori?

Che la materia era un poco ribelle, vale a dire che in codesto tema manca un argomento decisivo, il quale possa prontamente e sicuramente determinare una comune persuasione.

Permettetemi, o Signori, di presentarvi un'altra osservazione, desunta dai vari discorsi che avete uditi. Non li richiamerò punto minutamente perchè non è mio compito nè mio ufficio farne il riassunto; mi permetterò soltanto un rapido sguardo. Comincio da quello dell'onorevole Carracciolo di Bella, il quale ad un certo punto della sua egregia orazione si è preoccupato assai in faccia al pensiero che lo scrutinio di lista, secondo la sua natura, diceva egli, produrrebbe la conseguenza, di soffocare le minoranze. E per difendere e superare cosiffatta preoccupazione si affida all'avvenire, alla possibilità od alla probabilità di compromessi.

L'illustre collega Senatore Canonico si è preoccupato egli pure così di questo come di altri inconvenienti additati da quelli che non hanno simpatia per lo scrutinio di lista; ed egualmente, a tranquillarsi, ha percorso il campo delle ipotesi, avvisando alla probabilità massima dei compromessi ed al probabile avverarsi di certe condizioni, non saprei quanto facili a supporre; locchè egli ha fatto, mosso ed ispirato dai più nobili sentimenti, espressi con ancora più nobili ed elevate parole.

Rammento inoltre, o Signori, come taluni oratori abbiano rilevato la difficoltà massima di bene e sicuramente orizzontarsi in mezzo al grande ammasso ed all'enorme suppellettile di scritti e di lavori intorno a questa materia; non avendo potuto scorgere una stella polare in cui fissarsi: e tanto è vero, che l'onorevole Pantaleoni credette di poter invocare il celebre apologo di *Buridan*.

Infine l'onorevole Brioschi, qualificando d'aureo libro la Relazione dell'onorevole Guardasigilli, ha fatto la osservazione, che la immensa quantità di materiale raccolto in quel cospicuo e grandioso documento rende assai difficile una sicura e ferma persuasione.

Orbene, quando raggruppato e raffronto tutti questi fatti, parmi di poter concludere che, a mio avviso, lo scrutinio di lista e l'idea di at-

tuarlo rappresenti una grandissima speranza, accoppiata alla fiducia che desso produrrà un gran bene, congiunta ad un qualche assegnamento che si fa sulla forza medicatrice della natura per eliminare i mali che taluni paventano.

Ed invero, se un sistema od una combinazione ideati in relazione ad un argomento che ognuno riconoscer deve per grave, quale è quello di scegliere i migliori a mezzo dei più, avesse un deciso e proprio valore per ragione naturale, parrebbe impossibile che non ci avesse ad essere un imponente accordo. Intendiamoci bene; un accordo su tutto no, perchè non c'è cosa umana la quale possa rispondere a capello a tutte le esigenze possibili. Sistemi perfetti non ce ne possono essere: chè il migliore lascerebbe sempre qualche cosa a desiderare; su taluni punti si avrebbe sempre diritto e materia a discussione; ma nell'essenziale non mancherebbe mai tale massa d'argomenti da determinare una grande maggioranza o prò o contro. C'è del prò e c'è del contro; e se non erro la questione dello scrutinio di lista è una di quelle riguardo alle quali tutti gli argomenti in prò e contro furono detti nel giorno stesso in cui vennero posti, e perciò desse ritornano in campo sempre eguali, senza che si possa trovare quel motivo intrinseco e preponderante per cui si possa dire che la questione è ora risolta; cosicchè la soluzione pratica in un dato momento non può essere determinata che dalle circostanze estrinseche.

Da più parti si è invocata la pratica. Questa sarebbe davvero molto illuminante e fors'anco decisiva: ma, se non erro, la pratica non è ancora tale da far assodare conclusioni sicure.

Se si cita la Francia, poco utile se ne ricava, avvegnacchè sia quello un paese ben curioso, perchè non lascia mai capire quello che desso vorrà domani. In Francia gli atti che hanno stabilito la prima volta lo scrutinio di lista, furono i decreti del governo provvisorio del 1848 e come ognun vede la fonte non è certo delle migliori.

Lo scrutinio in Francia, fu tolto e poi rimesso, eppoi tolto ancora. Sta il fatto, o Signori, che in quel paese, con e senza scrutinio di lista, in breve giro di tempo noi tutti abbiamo veduto votare con immensa maggioranza e col più grande entusiasmo: la repubblica del 1848, la presidenza

del Principe Luigi Bonaparte che doveva uccidere la repubblica, il colpo di Stato, l'impero, la guerra del 1870, la decadenza dell'impero, l'assemblea reazionaria o rurale del 1871 e l'assemblea cui fu rimproverato di essere radicale e socialista.

Codesta esperienza, la serie cioè di codesti fatti, autorizzano quella dose di scetticismo con cui accolgo questo argomento, che potrà da qualcuno essermi rimproverato dicendomi anche che collo scetticismo non si fanno proseliti.

Fidando di aver compagni nella mia fede in altri temi, in questo espongo il mio pensiero quale me lo son fatto.

Guardiamo un po' alla Spagna. Sia pure che colà il voto collettivo lungi di far cattiva prova, la faccia buonissima; però mi rimarrebbe un dubbio. Questo risultato è egli dovuto alla virtù propria del sistema od è dovuto invece alla stanchezza di quella nobile nazione, la quale sembra abbia voluto porre fine a quello stato di cose che fu stigmatizzato col nome speciale di *spagnolismo*?

Il mio amico, il Senatore Majorana-Calatabiano, invocando egli pure l'esperienza, ha rammentato che anche l'applicazione dello scrutinio di lista fu fatta nella Repubblica di Venezia, e credo che abbia alluso alla Repubblica di Venezia del 1848....

Voce. È vero

Senatore DEODATI... Ma fu cosa di così breve durata per cui quel fatto non può formare esperienza. D'altronde quella forma era una necessità pel motivo che lo Stato era ridotto a quella circoscrizione che tutti ben ricordano. In fine, e posso dirlo, perchè testimonio oculare, c'era allora in Venezia una sola preoccupazione, e grande, ed assorbente: per il che è certo che qualunque sistema di elezione avesse funzionato, sempre sarebbe riuscita eletta quell'assemblea che nel 2 aprile 1849 ha fatto il memorando decreto: « *Venezia resisterà all'austriaco ad ogni costo* ».

Questi esempi sono poco concludenti riguardo al tema del voto elettorale collettivo, del quale abbiamo sentito a vicenda critiche ed elogi.

L'onorevole Caracciolo di Bella, che amo citare, diceva che lo scrutinio di lista porta l'effetto di disciplinare le parti politiche.

Lo prego di correggermi se io fossi meno esatto...

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Precisamente.

Senatore DEODATI... Che lo stesso ha la virtù di essere più sensitivo, più pieghevole a seconda dell'opinione pubblica; che esso disciplinerà la Camera elettiva; che infine potrà condurre alla conseguenza di eliminare l'invasione delle mediocrità, cioè impedirà alle mediocrità di farsi invadenti.

Io sarei ben lieto e contento di poter condividere queste idee dell'onorevole Caracciolo di Bella. Che lo scrutinio valga a disciplinare i partiti politici non potrei ammetterlo, perchè, o Signori, la disciplina suppone esercizio diurno dell'azione disciplinante, e le elezioni politiche invece hanno luogo a certi intervalli di tempo: meno ancora parmi fondata la tesi che il voto collettivo valga a disciplinare la Camera elettiva; imperocchè onde aver cotesto risultato occorrebbero due condizioni: il mandato imperativo e una brevità straordinaria delle legislature.

E quanto all'altra prerogativa d'essere più sensibile e pieghevole all'opinione pubblica, dovrei domandare a quale opinione alludeva l'onorevole Caracciolo di Bella. L'opinione pubblica è cosa sconfinata, e della quale torna pressochè impossibile dare una qualche definizione; e non ho compreso se desso abbia voluto alludere a quella opinione pubblica della giornata, dirò così, assai mobile, quale è quella che, come ho sentito dire tante volte, raccoglie giorno per giorno a Londra il *Times* riproducendo come uno specchio le opinioni della City, le quali cambiano nell'indomani a seconda dello stato della borsa: o invece abbia avuto di mira quell'opinione pubblica che si forma lentamente mano a mano in seguito a discussioni continuate, ripetute, per cui certe idee molto dibattute acquistano forza, entrano e si fissano nelle menti, cosicchè si ha davvero sulle stesse un'opinione pubblica ferma ed assodata. Ond'è che non potrei riconoscere il pregio riscontrato dall'onorevole preopinante nel voto collettivo, che desso cioè sia variabile e pronto a seguire i movimenti dell'opinione pubblica. Se piega secondo la fugace e mobile opinione giornaliera, è chiaro che l'effetto sarebbe tale da non dover augurarlo.

L'uniformarsi invece, alla vera opinione pubblica bene assodata e fissata, nelle menti, non è pregio del voto collettivo, perocchè la stessa di per sé s'impone a tutti.

Nemmeno il sistema del collegio plurinominale, potrà mai avere la virtù di chiudere le porte alle mediocrità, perocchè la media dell'umanità è appunto la mediocrità, e le grandi personalità sono assai rare. In tale riguardo poi rilevo che, mentre l'on. Caracciolo Di Bella crede che mediante lo scrutinio di lista sarà impedita l'invasione della mediocrità, l'on. Majorana-Calatabiano teme che col sistema quale è ordinato nel progetto di legge, si riesca all'opposto, e teme cioè ch'essa provochi la ressa di candidature che non si dovrebbero mai presentare. L'on. Caracciolo di Bella notava che oramai s'incomincia a persuadersi che non sarebbe cosa bellissima e desiderabile quella che pur da molti si domanderebbe per il nostro paese, la formazione cioè di due partiti costanti ben determinati, al modo dei Tory e dei Wighs. Mi permetto di credere poi che quegliino i quali suppongono che in Inghilterra le parti politiche sien sempre state così, non abbiano studiato ne' dettagli la storia di quel Parlamento. Ed invero nelle grandi occasioni, quando furono discussi affari e sistemi rilevantissimi, la separazione in due grandi partiti si manifestò schietta e fu costante; ma nell'andamento ordinario avvenne ed avviene colà quello che succede dappertutto, il frazionamento dei partiti, la formazione delle chiesuole.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

Senatore DEODATI... E nel dir questo io mi appoggio all'autorità d'uno dei classici scrittori della materia, il Bagheot.

Se non m'inganno, il pensiero dell'onorevole preopinante che il voto collettivo varrà a disciplinare la Camera sarebbe nel senso che, essendo oggidì com'egli avvisa quasi necessario il frazionamento dei gruppi parlamentari perchè sono in presenza tante questioni tecniche, è sopra di queste che si formano i gruppi specifici.

Non posso invero accordare con l'onorevole collega sopra questo punto; me lo impedisce un fatto palpitante, che mi permetto di citare ed il quale forse sarà dovuto alla composizione della moribonda Camera.

Non vi è a questo mondo nulla di più tecnico quanto la marina da guerra.

È un fatto che da anni, meglio da lustri, tutti i Consigli d'ammiraglio dei due mondi

sono preoccupati, e discutono a fondo il problema, quale sia il tipo preferibile per le navi. È questo un problema immensamente complesso ed il quale domanda tale quantità di calcoli, di elementi svariati a fronte dei quali i calcoli dei complicati movimenti della luna sarebbero poca cosa. Orbene, o Signori, quando io veggio che in un'assemblea politica le opinioni su tale argomento si manifestarono secondo il colore politico, e quindi un dato gruppo per ciò solo concluse essere migliore il tipo delle grandi navi, e un altro gruppo, appunto per virtù soltanto del suo colorito, conclude dando la preferenza al tipo delle piccole navi, non so decidermi a condividere le speranze dell'onorevole Caracciolo di Bella. Troverei adunque in questo ed altri esempi, nuovi argomenti per raffermarmi nell'assunto che per la strada e col mezzo delle combinazioni di sistemi di votazione non si riesce là dove si vuole e si anela di arrivare.

Permettetemi, o Signori, di dirvi che in materia di elezioni, io credo che sia stato tutto sperimentato e tutto detto. Qual valore proprio abbiano le combinazioni anche ingegnose ed appariscenti ve lo dimostra un fatto storico che nessuno di voi per certo ignora.

La Repubblica di Venezia, nella sua saggezza, grande e diuturna saggezza, ha mistificato il mondo, ridendo sotto i baffi di certo. Nei passati tempi, oltre al sistema elettivo, si è usato di ricorrere anche alla sorte, e prestabilite con certi criteri determinate liste, facevasi il sorteggio, designante i nomi degli eletti. Contro il sistema elettivo è stato declamato fino dall'antichità, perchè esposto ad essere falsato dalle cabale, dagl'intrighi, e via via. D'altra parte si è sentito naturalmente la pecca della sorte pura, d'esser cieca.

La Repubblica di Venezia ha fatto credere al mondo che essa avea scoperto una cosa miracolosa, la giusta combinazione della sorte coll'elezione; combinazione praticata nell'elezione del Doge. A prima vista, quando si guarda all'artificio complicatissimo di quella combinazione, si è inclinati a supporre che propriamente i difetti inerenti all'elezione fossero eliminati da quelli della sorte, e viceversa; per cui nelle elezioni del capo di quello Stato si avesse un risultato puro, purissimo.

Niente di vero in tutto questo, o Signori.

Documenti che ho consultato, comunicazioni che ebbi dalla viva voce degli ultimi superstiti del patriato veneto, mi hanno assicurato che ben prima dello scrutinio si sapeva con quanti voti il Doge sarebbe stato eletto; che tutto quel giuoco di palle d'argento, di palle d'oro era null'altro che una mistificazione.

Ed in vero: la Repubblica di Venezia aveva fissato fra i suoi principî direttivi anche questo. Non ignorando, anzi sapendo assai bene che il capo di qualunque Stato può aver sempre una grande importanza, lasciava appunto che il doge governasse e per bene, quando era un uomo di spirito e capace d'esercitare l'arte del governo, ma nel tempo stesso non voleva ch'avesse un successore di egual tempra ed indole, temendo, ed a ragione, che l'autorità effettiva s'accrescesse, s'accumulasse nel successore e con passi progressivi ne potesse venir detrimento alla Repubblica.

Gelosissima della sua libertà, ad impedire che un po' per volta si facesse un usurpamento, aveva fissata la consuetudine di eleggere alternativamente a doge, una volta un uomo di spirito, di forte carattere, d'eminente capacità nel governare la cosa pubblica; e dopo di questo il patrizio più ricco, meno intelligente e di tempra mitissima (*ilarità*). Ed allora i Consigli della Repubblica, ricuperavano il pieno esercizio della loro autorità e con tutta la potenza alla quale temporariamente avevano quasi abdicato durante il governo del predecessore.

A questo punto mi si domanderà, e giustamente, ch'io dica il perchè e la ragione per la quale ho dichiarato di dare il mio voto favorevole al disegno di legge così come è stato votato dalla Camera e senza accettare emendamenti?

Ve lo dico subito: do il voto favorevole, non già perchè abbia gran fede nella virtù dello scrutinio di lista. Se non mi è dato di riconoscere i pregi grandissimi messi in campo da taluno de'suoi fautori, respingo però l'asserto dell'onorevole Guarneri che le maggiori pecche ed i maggiori vizî ch'egli ha creduto di poter accennare abbiano ad essere prodotto del voto collettivo, mentre parmi vero che parecchi di tali inconvenienti si sono manifestati sempre, e forse in maggiore proporzione, nel sistema fin qui seguito del voto per collegio uninominale.

Chi ha vissuto in mezzo alla pratica del mondo ed assistito a molte elezioni avrà veduto appunto che quei malanni che l'onorevole Guarnieri (mi permetta di dirlo) ha molto esagerato, adoperando tinte così vivaci, e dei quali, ripeto, vorrebbe far responsabile lo scrutinio di lista, si sono di frequente lamentati sotto l'altro sistema.

E difatti, a chi non è toccato di vedere che anche nel collegio uninominale gli elettori, comunque in numero ristretto, figurarono nell'esercizio del voto, bisogna pur dirlo, come una specie di massa inerte, a non dir brutta, che si lasciava guidare e condurre all'urna?

Nei collegi a voto uninominale ho veduto tante volte che, essendo composti di due distretti o di due mandamenti, il mandamento A rifiutava un candidato quantunque potesse essere raccomandabile, per la sola ragione che il vicino mandamento lo voleva. Ho veduto gli elettori riscaldarsi, meno pei candidati locali che non pei candidati lontani, da essi non conosciuti.

Tacito lo ha detto benissimo: *quello che è ignoto si ha per magnifico*. E perciò non di rado ho veduto che il riscaldo per l'uno o per l'altro candidato era in ragione inversa della conoscenza che gli elettori del collegio uninominale avevano del candidato che loro si presentava.

Vogliasi o non vogliasi, non si può votare che per un partito e seguendo una bandiera, tanto se il collegio sia di 100, di 1000, di 2000 o di 10,000 elettori. Se ogni elettore agisse individualmente per proprio conto, seguendo un suo pensiero isolato, il risultato sarebbe ben di frequente una mostruosità. Sia il collegio uninominale o plurinominale, *bisogna* votare per un candidato il quale possa riuscire, locchè vuol dire bisogna che molti si lascino condurre da pochi. Dunque ben lo vedete, o Signori, il maggior inconveniente che gli avversari del voto collettivo credono esser proprio di questo sistema, è comune all'altro. Fermo pure che sotto questo punto di vista l'un metodo valga l'altro, inclinerei, per mia parte, a credere che un qualche vantaggio ne verrà dalla surrogazione del collegio plurinominale a quello uninominale fin qui sperimentato. Un piccolo grado di elevatezza nell'esercizio della funzione elettorale ci

sarà, e quindi si avrebbe questo motivo di preferenza.

Ma la ragione vera per la quale io do il mio voto al disegno di legge è la necessità di seguire la corrente dell'opinione pubblica ferma ed assodata e la cui espressione può così riassumersi: Col collegio uninominale abbiamo avuto tutti i vizi che si deplorano: cattiva composizione del Parlamento; deputati che devono pensare prima di tutto a servire alle esigenze dei loro elettori; che non possono lavorare perchè occupati ed oppressi sotto il peso schiacciante di una enorme corrispondenza quotidiana cogli elettori stessi: e via via tutti gli altri inconvenienti che è bene di non enumerare ed i quali si riassumono nella frase: *i vizi del parlamentarismo*.

Il pubblico sente il bisogno che questa condizione abbia a cessare; ed appunto la presente legge elettorale è proposta nell'intendimento e col proposito di uscire dal vecchio ambiente.

Si crede al rimedio. Ebbene, sperimentiamolo. Il farlo oggidì è una necessità politica, giacchè, quando non si vuol più mantenere quello che si ha, perchè gli si rimprovera di esser stato la causa efficiente dello stato attuale di cose che si lamenta, diventa propriamente necessità lo sperimentare il proposto rimedio.

Dio voglia che l'esperienza riesca molto bene. Applaudirò assai se, non tutti, locchè sarebbe impossibile, si avvereranno taluni de' salutari effetti preconizzati dai caldi propugnatori del voto collettivo.

Quanto a me ci credo poco, e poco mi attendo da questa combinazione. Ma quello che molto m'interessa si è, che l'esperienza si faccia e presto. Sebbene non possa contrastarsi la vecchia banalità, quale mi permetto di ripetere: che se il vino contenuto nella botte è buono, qualunque ordigno si adoperi per spilarlo, esso sarà sempre buono; se invece la botte è riempita di cattivo liquore, qualunque bellissimo arnese vi si applichi per tirarlo non varrà mai a migliorarne la qualità del contenuto, che sarà sempre la stessa; ben so che le previsioni pur basate sopra i più sicuri ragionamenti valgono poco a fronte della diffusa e viva fiducia nella bontà del sistema in cui si ravvisi un efficace rimedio. Si crede, ed anche la credenza quando è forte è un fattore

alle cui esigenze bisogna pur soddisfare. Per ciò io desidero che questa legge venga approvata dal Senato e senza emendamenti. Poco o nulla credendo alla virtù intrinseca delle leggi elettorali, come ho già riconosciuto necessario l'allargamento del suffragio, riconosco oggi la opportunità che passi anche la seconda parte della nuova legge elettorale; sempre fermo però nel pensiero che occorran ben altre istituzioni.

Una volta poi che l'esperienza, sola e vera maestra, avrà chiarito la verità, di quel che io penso e preveggo, che le leggi elettorali nulla valgono per ottenere il risultato che vuoi e devesi raggiungere, l'eliminazione cioè dei vizi del parlamentarismo, allora si tanto il paese quanto il Governo dovranno mettersi nella vera rottaia.

Raggiunta la prova irrecusabile che la via delle combinazioni artificiali non conduce alla meta, dovranno sentire l'indeclinabile bisogno di percorrere un'altra strada per trovare i mezzi naturali ed idonei affine di riuscire, come altra volta dissi, all'organizzazione della democrazia. Oggi voi credete di giungere a regolarla dando alla stessa ordine armonia, mediante il voto collettivo. Non condivido, ripeto, cosiffatta persuasione, e la esperienza che ne farete (esperienza che io credo innocua e null'affatto pericolosa) la farà dileguare.

Allora sarà giunto il momento nel quale il Governo potrà liberamente affrontare il vero e serio problema, studiando e proponendo altre riforme che siano davvero fruttuose e feconde.

Le aspettative dei tanti benefici effetti che i convinti patrocinatori del voto collettivo s'attendono, vennero riassunte col detto: avremo una Camera nuova, giovine, rinvigorita, ecc.: io credo invece che la Camera futura sarà presso a poco eguale alla presente. A tutti coloro con i quali ho parlato di questa riforma, ho domandato: gl'individui A, B, C, D, rispettivamente delle due parti, un sessanta da una parte ed un quaranta dall'altra, saranno essi rimandati alla Camera dagli elettori votanti col nuovo sistema?

Senza dubbio, mi hanno risposto.

Ma allora dove sarà la novità? Spieghiamoci bene. In un Parlamento di 500 Deputati sta nella natura umana, e lo dico senza offendere alcuno, che 400 siano *frati da coro*, e che gli

altri cento siano quelli che mescolano le carte e che fanno la politica davvero (*Ilarità*).

Ora, se ritornano quei cento, io dico, dove va il prodotto che si attende dallo scrutinio di lista?

Sono proprio quei cento che bisognerebbe cambiare (*Ilarità*) perchè sono i capi partiti i quali hanno prodotto quella condizione di cose che è cotanto lamentata.

Io credo di usare una decente e nobile espressione dicendo *frati da coro* (*Ilarità*) mentre in Francia si sono adoperate qualifiche meno oneste e meno gentili in riguardo all'indicata massa di rappresentanti.

Lo ripeto, o Signori: la ragione vera per la quale voto la presente legge, è sostanzialmente quella medesima per la quale ho votato nel passato dicembre la nuova legge sull'elettorato, tenendola come una provvisione per la quale uopo è di passare e che deve cimentarsi, a fine di essere dappoi obbligati alla ricerca dei mezzi efficaci per riuscir a che realmente si mandino dei buoni rappresentanti al Parlamento.

Havvi poi un'altra ragione di necessità per fare questi esperimenti, e la quale è necessità politica: quella cioè che quando certe idee sono poste sul tappeto e sono diffuse e persistenti, è inutile nasconderele, non possono eludersi, ma bisogna lasciarle passare, bisogna risolvere la questione perchè si possa andare avanti ed aspettare i risultamenti dell'esperienza.

Se io condividessi per un momento le lugubri ubbie (mi si conceda di così appellarle) dell'onorevole Guarneri, non esiterei a dire al Senato: *fermi sulle sedie curuli, avvenga che può, ma facciamo della resistenza*; perchè la resistenza in certe occasioni è la più grande delle virtù politiche e sociali.

Ma io ho la ferma persuasione dell'innocuità dell'esperienza che stiamo per fare, ed a rafforzare tale persuasione concorrono anche le parole dell'onorevole Maiorana-Calatabiano che amo citare ancora, il quale ha detto: « Questa legge sarà innocua per le grandi personalità; » locchè allude ai *matadori* (mi si permetta la parola), che sono quelli che dirigono il Parlamento e che costituiscono veramente la parte rilevante del Parlamento.

Ecco il complesso delle ragioni, esposte come meglio potei, per le quali voto con animo sereno il disegno di legge sullo scrutinio di lista e per

le quali desidero che non vengano messi innanzi e proposti degli emendamenti.

Dacchè mi ho la persuasione quale ebbi a dichiararla, è ben naturale e conseguente che io non abbia e non possa avere la minima fiducia in qualche piccola modificazione del congegno. Sono i ricercatori della macchina che fornisca il moto perpetuo, ovvero dia la forza gratuita, che s'attendono di arrivare ad ottenerla aggiungendo un nuovo pezzo, un ultimo piccolo congegno. Se come io penso mal si può aspettarsi il vagheggiato fruttuoso risultato dalla sostanza della combinazione, meno poi ancora si può credere di arrivarvi mediante tenui modificazioni ed aggiunte, le quali si possono senza esitanza trascurare.

Ed io spero che l'onorevole Lampertico, il quale altra volta mi ha rimproverato perchè credetti di qualificare per troppo tenui e poco rilevanti gli emendamenti da lui proposti, vorrà questa volta meco convenire riguardo ad alcune idee consegnate nella sua Relazione, e le quali possono presagire future proposte riguardo emendamenti pei quali, è mio avviso, che non varrebbe proprio la pena di prenderli in considerazione. Spero anche che l'onorevole Brioschi...

Senatore BRIOSCHI (*interrompendo*). No, no affatto.

Senatore DEODATI. Ebbene, faccia pure. In quanto allo scrutinio di lista dichiaro francamente ch'io avrei amato la semplificazione; vale a dire ch'io preferisco il voto collettivo schietto, puro, uguale in ogni caso. Anche qui però io ravviso un'altra necessità, quella di lasciar fare l'esperimento di ciò che si appella la rappresentanza delle minoranze. Non spiaccia ai fautori di codesta teorica nebulosa che io la chiami una vera alchimia politica della quale io non capisco proprio niente. All'indirizzo delle minoranze io non avrei che una sola parola a dire: *arrivate ad essere maggioranza, e tutto sarà finito*.

Io convengo con l'on. Cantoni e come lui non so comprendere quella teorica specifica della rappresentanza delle minoranze, e credo io pure che guardando alla media delle elezioni di tutto un paese, le minoranze saranno sempre rappresentate, perchè quando, o per l'accordo sopra idee non fugaci, o per forza di circostanze si formano delle minoranze, queste

divengono potenti, si fanno sentire e finiscono col farsi strada. Ma può egli prendersi interesse a delle minoranze rappresentate oggi da un tenue gruppo, unito da idee le quali, lungi di assodarsi ed espandersi, non attecchiscono e forse in capo ad un anno o meno saranno abbandonate?

E poi dov'è il metodo, dov'è il peso, dove la misura per dire: questa è una opinione accolta da una tal minoranza, la quale merita di essere specialmente rappresentata? Si lasci operare la natura, e non s'aggiungano altri artifici ed altre combinazioni.

Posso lodare le dotte elucubrazioni che si sono fatte, come quelle fatte sopra tanti sistemi filosofici; ma non posso non ravvisare essersi in tali disquisizioni politiche innestata un po' d'arcadia con una sufficiente dose di una certa filosofia confusa, per cui ne venne appunto una specie di alchimia politica. Per me, ripeto, non sono capace d'intendere niente sulle rappresentanze delle minoranze, perchè quando si discende a quella infinità di computi, di calcoli, di operazioni aritmetiche, si sente che la materia sfugge...

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

Senatore DEODATI....ed io lodo il progetto, anzi ho piacere che nella legge che ci sta dinanzi, questo principio nebuloso ed irriducibile della rappresentanza delle minoranze sia ristretto ad un minimo termine, vale a dire quanto basti per fare un innocuo omaggio a quella dottrina, per lasciar passare questa idea, facendo una secondaria esperienza. Vorrei ingannarmi, ma credo che di qui a qualche anno ben si riderà di tutto questo.

Signori, sempre coerente alla mia idea, al mio principio, ripeto ancora: con le combinazioni elettorali non si approda a niente di sodo; bisogna fare l'esperienza e poi una volta resi da quella persuasi che occorre ben'altra cosa, metterci tutti risolti ed animosi sopra la vera via.

Ed io trovo un grande conforto in questo mio concetto ed in questa aspettativa, perchè scorgo già de' notevoli sintomi, i quali m'accennano che va estendendosi il pensiero e la persuasione che uopo sia appunto di fare qualche altra cosa e che la questione del buon ordinamento costituzionale non può venir risolta colla legge elettorale, ma con altri ordinamenti.

Una prova per prima mi viene offerta dal documento stupendo che è la Relazione del nostro Ufficio Centrale.

Alla pagina seconda trovo queste parole di cui faccio tesoro:

« E quindi un predominio sempre maggiore essendo esercitato dal numero, si sentirebbe il bisogno di, se non altro, ridurre il numero sotto sue proprie leggi ».

Essendo che il numero materiale considerato in sè, non è soggetto che alla legge della matematica pura, io reputo che con quelle espressioni l'onorevole Relatore Lampertico voglia proprio alludere all'organizzazione della democrazia, ovvero all'armonia da infondere nella stessa.

Più ancora, a pagina 5 trovo queste preziose ed eloquenti parole, assai importanti:

« L'efficacia ed azione delle leggi elettorali dipende, non che da tutte insieme le condizioni della nazione, politiche, economiche, morali e dalle cagioni che concorrono a formare l'opinione nazionale, dagli ordinamenti tutti e da tutte le congiunture, che comunque alle elezioni si riferiscono ».

Se mal non mi appongo, questo discorso indica precisamente che altre istituzioni devono aversi di mira.

Una delle prime, che, secondo la mia convinzione, deve esser messa in atto, l'ho già accennata altra volta, ed oggi mi faccio a ricordarla, anche perchè me ne fornisce occasione il discorso dell'onorev. Senatore Caracciolo di Bella, il quale a rinfrancare le titubanze, che di quando in quando lasciò trapelare, ha domandato un correttivo, invocando l'attuazione del sistema delle incompatibilità. E queste incompatibilità domanda pure con eloquente voce l'onorevole Cencelli.

Quanto a me, non occorre che lo dica, godo assai nel sentir parlare d'incompatibilità, e nessuna parola può venir pronunciata che mi torni più gradita, perchè mi ho la convinzione grandissima della grande utilità di simile provvisione.

Perciò desidero, ripeto, che presto venga fatto l'esperimento del nuovo sistema di votazione collettiva, avvegnachè una volta che sia liquidato quest'affare, e non se ne parli più, l'onorevole Depretis dovrà e potrà pensarvi libera-

mente e con tutto l'agio, e far sì che quella promessa di affrettare la presentazione e la discussione della legge sull'incompatibilità parlamentare, sia una promessa soda, efficace, non sia una promessa a modo di Bonifacio VIII.

Io ho fiducia che quando l'onor. Presidente del Consiglio sarà liberato da questa occorrenza dello scrutinio di lista, e sarà anche di fatto convinto che è necessario di mettersi sopra le buone rotaie, comincerà l'opera salutare con quel provvedimento che oggi da più banchi in quest'Aula venne fortemente invocato.

Non ritornerò ora, o Signori, a parlarvi dell'altro espediente, al quale credo più che mai, ed al quale l'onorevole Depretis si compiacque dirmi che ci avrebbe pensato. Non dubito che appena vi mediti sopra un poco, si porrà animoso allo studio del salutare principio delle contumacie legali, ossia del divieto delle rielezioni.

Su ciò non mi diffondo. Ma dacchè il disegno di legge che discutiamo fa palese che si pensa - e non può essere altrimenti - alla soluzione del grande problema, che è *la scelta dei migliori a mezzo dei più*, permettetemi ch'io esprima un altro pensiero, quello che meglio delle combinazioni e degli artifici di sistemi elettorali di dubbio effetto per lo meno, come parmi chiarito da quanto ebbi l'onore di esporvi, assai più varrebbe, per giungere a quello scopo, imitare le istituzioni fatte dalla sapienza romana, che aveva stabilito la capacità elettiva basata sopra la presunzione prossima di capacità, determinata dall'esercizio di determinate funzioni. Quando il popolo aveva ad eleggere i consoli e scrivere i due nomi sulle tabelle, non era mica libero di mandare il primo venuto a fungere quell'importante ufficio. No, perchè bisognava prima aver esercitato talune particolari funzioni. Ravvivando quel principio, fissando che l'esercizio delle funzioni sia quello che stabilisca la presunzione prossima, ripeto, della capacità all'elezione, avrete fatto un gran passo per giungere a quel fine.

Inclinato come sono a fare a parecchi addebito di ingenuità, non voglio che mi sia riversato; e perciò mi affretto a dire che non s'arriverà mai alla perfezione e all'ideale, perchè ciò è impossibile nelle cose umane; ma che ci si avvicinerà alla soluzione del grande problema,

nel che sta tutto: *l'elezione dei migliori a mezzo dei più*. I più bisogna forzarli, a dir così, non già direttamente, ma indirettamente col mezzo delle istituzioni, che in un avvenire più o meno lontano dovranno farsi, per ottenere quel risultato; imperocchè se lasciate tutto in loro balia, senza guida, non vi si arriverà mai.

Se taluno pensa che occorranò altre istituzioni, oltre le due che vi ho accennato, per giungere allo scopo anzidetto, mi permetterei di invitarlo a studiare gli acconci mezzi onde riuscire a far sì che la parola RESPONSABILITÀ sia una verità. Per far ciò dovremo mutare o profondamente modificare buona parte delle nostre leggi le quali sono improntate ad una fenomenale ingenuità; imperocchè sembran proprio fatte per sollevare le persone dalla responsabilità dei loro atti od a renderla leggera tanto che più non si trova; cosicchè la *responsabilità* vantata ad ogni minuto, in realtà è una parola vana, vuota affatto di senso. E spiacevoli dover così dire anche riguardo a leggi da poco votate o che stanno per essere attivate, le quali, e non son solo a ritenerlo, mostrano come il legislatore perseveri a credere che quando la legge ha dato delle regole belle e razionali, gli uomini sian sempre disposti per virtù di intimo sentimento e per spontaneo ossequio ad eseguirle, per cui non s'è provveduto a serie ed efficaci sanzioni, affinché appunto la dichiarata responsabilità sia vera ed efficace.

Ora m'è d'uopo d'incontrare una obiezione generica o preliminare che ho sentito farmi. Mi si è detto che, pur ammessa la bontà delle provvisioni accennate, non sia possibile la loro attuazione perchè questa deve domandarsi a quegli stessi che non la possono volere perchè contraria al loro interesse, e mai quindi vorranno deliberarla. Ma io non mi preoccupo di questo. Penso che anche pei Governi dispotici, cotanto interessati a mantenere quegli ordini di cose che avevano robuste e profonde radici, è venuto il giorno in cui furon costretti o condotti per forza di cose a rallentare i freni. Quando il paese sentirà profondamente il bisogno delle novelle istituzioni, quando si chiarirà venuto il tempo di dover dare organizzazione indiretta alla democrazia, non temete, sarà fatta ragione, cesseranno le resistenze e vedremo anche un Parlamento italiano che

saprà imitare la magnanimità ed il patriottismo dell'Assemblea Costituente francese, la quale ha decretato la non rieleggibilità dei propri membri alla successiva Assemblea legislativa.

Ecco che cosa io spero ed attendo dall'avvenire.

Per intanto facciamo presto a fornire l'esperienza del voto collettivo, perchè ritardandola, modificando la legge e quindi consumando un tempo forse lungo, noi ritarderemo il momento nel quale appunto un'esperienza decisiva convincerà tutti, che se vogliamo che il sistema costituzionale non sia snaturato dal parlamentarismo, convien inaugurare la serie di istituzioni alle quali ho accennato, con che raggiungeremo lo scopo di avere *l'elezione dei migliori a mezzo dei più*. Intanto io voto la legge quale ci sta dinanzi. (*Bravo! Benissimo!*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Stante l'ora tarda, pregherei il Senato di voler rimandare a domani il mio discorso. Del resto sono agli ordini del Senato.

*Voci.* A domani! A domani!

PRESIDENTE. Il signor Senatore Vitelleschi prega il Senato a volergli concedere di differire il suo discorso alla nuova tornata.

Interrogo il Senato se aderisce all'istanza del Senatore Vitelleschi.

Coloro che vi aderiscono, sono pregati di sorgere.

(È approvato).

Leggo l'ordine del giorno per la tornata di lunedì.

*Voci.* A domani! A domani!

PRESIDENTE. Se nessuno fa una proposta speciale, io non posso convocare il Senato per domani; giacchè il Consiglio di Presidenza è convocato appunto per domani, e deve occuparsi di affari urgenti d'ordine interno.

Senatore DEODATI. Propongo che domani si tenga seduta.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno*. Fo notare alla cortesia del Senato, che domani i Ministri difficilmente potrebbero intervenire alla seduta del Senato. Prego pertanto il Senatore Deodati a volere desistere dalla sua proposta.

Senatore DEODATI. Così essendo, aderisco di

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1882

buon grado al desiderio dell'on. Presidente del Consiglio, e desisto.

PRESIDENTE. Essendo ritirata la domanda dell'on. Senatore Deodati, la seduta è rinviata a lunedì prossimo alle ore 2 pomeridiane.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì.

Al tocco. — Riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge 10 agosto 1875 sui diritti d'autore;

Riordinamento delle basi di riparto della imposta fondiaria nel compartimento Ligure-Piemontese;

Rimborso di spese per lavori intorno agli stabili destinati ad uso della Legazione Italiana al Giappone;

Autorizzazione al Municipio di Torino di trasportare il Monumento del Re Carlo Alberto dalla piazza dello stesso nome in altra località;

Spesa pel compimento dell'edificio ad uso del Comitato e del Museo geologico e del Museo agrario in Roma;

Proroga dei termini della legge 4 luglio 1874, sulla vendita dei beni incolti patrimoniali dei Comuni;

Nuove spese straordinarie militari.

Alle ore due pomeridiane. — Seduta Pubblica.

1° Seguito della discussione del progetto di legge per lo scrutinio di lista nelle operazioni elettorali politiche.

2° Discussione dei seguenti progetti di legge:  
Stato degli impiegati civili;

Aggregazione del Comune di Bargagli al Mandamento di Staglieno;

Aggregazione dei Comuni che costituiscono il Mandamento di Montichiari al distretto notabile di Brescia;

Rinnovazione delle domande per trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni fatte il 13 dicembre 1880 all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Messina;

Facoltà al Governo di applicare alcuni Consiglieri alle Corti di Appello di Catania e Catanzaro;

Aggregazione della borgata Sterpito al Comune di Avigliano in Basilicata;

Cessione al Municipio di Milano di stabili demaniali ed imputazione del relativo prezzo nelle spese di costruzione del gran Carcere cellulare;

Estensione ai militari di bassaforza passati nel personale dei Capi tecnici e Capi operai della Marina, dell'art. 36 della legge 3 dicembre 1878;

Convenzione colla Società delle strade ferrate Sarde per la costruzione ed esercizio di una strada ferrata da Terranova al Golfo degli Aranci.

La seduta è sciolta (ore 6 pom.).

#### Errata-corrige.

A pag. 2588 del precedente Resoconto, colonna 1<sup>a</sup>, lin. 7, invece di leggere: *io potrei non accettarlo*, leggasi: *io non potrei*.





## CXV.

## TORNATA DEL 1° MAGGIO 1882

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Seguito della discussione del progetto di legge per lo scrutinio di lista nelle operazioni elettorali politiche — Discorsi dei Senatori Vitelleschi, Musolino, Ghivizzani — Considerazioni del Senatore Caracciolo di Bella — Annunzio d'interrogazione del Senatore Rossi A. al Ministero delle Finanze sulle discipline doganali che regolano la circolazione dei tessuti nazionali.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 40.

È presente il Ministro Guardasigilli; più tardi intervengono i Ministri degli Esteri e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

**Seguito della discussione del progetto di legge N. 174.**

**PRESIDENTE.** Si ripiglia la discussione sul progetto di legge per lo scrutinio di lista nelle operazioni elettorali politiche.

La parola spetta al signor Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Signori Senatori. Io avrei risparmiato volentieri al Senato un dodicesimo discorso ed è per ciò che prometto di non infliggerne uno nel vero senso della parola. Per altro è mestieri che io preghi il Senato perchè permetta a me, condannato alla minoranza a perpetuità, di esporre anche in questa occasione una delle forme che la minoranza ha preso nel vostro Ufficio Centrale e ciò a chiarimento ed in aggiunta di quanto ha così lucidamente narrato in principio di questa discussione l'onorevole Senatore Brioschi. A me pare tanto più necessario il farlo, inquanto-

chè sono state espresse da diversi Senatori opinioni in questo senso e credo perciò si debba loro questa soddisfazione di essere cioè fatti consapevoli che le loro opinioni non furono solamente agitate, ma anche divise da una parte dell'Ufficio Centrale. Io assumo tanto più volentieri questo ufficio in quanto che le dette opinioni appartengono ad un ordine di idee che io ho sempre, colla mia modesta ed oscura voce, sostenuto in Senato.

Ed infatti, dacchè io ho l'onore di appartenere a questo augusto Consesso, locchè coincide esattamente col complemento dell'unificazione nazionale in Roma, ho avuto sovente occasione di combattere quello che a me pare tutto un sistema artificialmente composto e per un seguito di diverse leggi imposto al paese: sistema per il quale io non saprei trovare altra critica più opportuna che quella espressa dal Theine nel suo egregio libro: *Les origines de la France contemporaine*. Egli dice: *La forme sociale et politique dans laquelle un peuple peut entrer et rester, n'est pas arbitraire, mais déterminée par son caractère et par son passé.*

Ho citato espressamente l'epoca, per noi solenne, del compimento dell'unità nazionale in Roma, perchè parlando di cose italiane io non posso fare a meno di dividere la storia del nostro risorgimento in due periodi perfettamente

distinti e diversi: l'uno dal 1859 al 1870, epoca di distruzione e di riedificazione, l'altro dal 1870 al 1882, epoca di consolidamento e di conservazione. Ciascuno di questi due periodi aveva le sue esigenze; doveva aver cose ed uomini adatti all'uopo.

Noi abbiamo fatto proprio il rovescio di quel che le nostre condizioni politiche evidentemente imponevano; siamo stati meravigliosamente moderati nel primo periodo, una delle grandi cause della nostra fortuna; e siamo diventati radicali nel secondo, causa anche questa incontestabile della declinazione della nostra fortuna in Europa. Questa declinazione si è manifestata nella politica estera in un seguito di vicende che sarebbe fuor di luogo qui ricordare, ma che ha avuto il suo culmine, la sua sintesi nella situazione presente, che io indicherò per sommi capi, con l'occupazione cioè di quasi tutto un lato del littorale mediterraneo, da un lato di quella che chiamerò così la carta politica dell'Europa, occupazione illustrata e commentata dalla stampa della nazione che la compì; e dall'altro lato con la ricostituzione delle due legazioni germaniche in Roma, commentata anche essa dall'esposizione dei concetti che guidano l'uomo di Stato che le ha ristabilite. In fatto di arte diplomatica ossia dell'arte di regolare i rapporti io qualificherei l'ideale da noi raggiunto, servendomi delle parole di Dante, quello di riuscire ad essere « A Dio spiacenti ed ai nemici sui ». Mi affretto a dire come io ritenga che il colmo di questa parabola sia passato, sicchè spero ed auguro che le nostre condizioni col l'estero saranno migliori nell'avvenire; ma non di meno lo stato delle cose attuali è questo, e ci vorrà gran tempo per modificarlo sostanzialmente. In fatto di politica interna, io non parlerò di altri soggetti de' quali non sarebbe qui luogo di trattenerne il Senato, ma mi fermerò unicamente sopra il più importante e che ci occupa in questo momento, cioè, sopra le leggi elettorali le quali, se passerà anche questa legge che è presentemente in discussione avanti il Senato, riusciranno probabilmente nell'insieme della loro combinazione le leggi elettorali più radicali dell'Europa.

Ebbene, contro questo sistema io ho costantemente combattuto, perchè lo credo pieno di gravi pericoli, e -- se dicessi il fondo dell'animo mio -- direi anche di danni per il nostro

paese. E qui non faccio teorie politiche astratte, faccio della politica locale ed applicata.

Io credo che il nostro paese la di cui costituzione è stata il sospiro di 15 secoli - perchè si può affermare che dall'uscita da Roma di Costantino fino alla rientrata di Vittorio Emanuele, la patria italiana come unità politica e come forza nazionale non ha mai esistito, e che non è divenuta una felice realtà che da 20 anni appena e sopra la quale tutte le nubi, tutte le difficoltà del passato non sono ancora interamente svanite - non sia un terreno adatto per le vostre esperienze di socialità trascendentale, esperienze dinanzi a cui si peritano nazioni più forti e più vecchie di noi.

Questo ricordo io mando a coloro che, valendosi di una frase che sembra aver fatto fortuna in questa occasione, non si peritano e sembrano quasi compiacersi di far saltare questo diletto neonato nel buio.

Uno dei numeri di questa serie, a mio avviso, è questa legge, ossia lo scrutinio di lista, applicata artificialmente e come principio, come sistema a tutta l'Italia.

Io non dico che avrei salutato con entusiasmo -- l'espressione sarebbe esagerata -- ma certo avrei accettato ben volentieri l'applicazione del voto cumulativo ai grandi centri siccome ha fatto l'Inghilterra, paese che ha l'abitudine di non correr dietro le lustre, ma di applicare ai suoi organismi le modificazioni politiche delle quali sente il bisogno.

Ed infatti non c'è ragione perchè, laddove in un centro abitato si debba procedere all'elezione di tre, quattro o cinque Deputati, questi siano eletti per collegi diversi e separati da elettori che hanno comunanza d'interessi, di abitudini e soprattutto una eguale conoscenza degli uomini e delle cose.

Nello stesso modo non vi ha ragione perchè gli elettori di quel collegio - descritto l'altro ieri dall'onorevole Senatore Digny, e posto a cavalcione degli Appennini - i quali vivono in condizioni e si dirigono secondo interessi diversi, che non hanno comunicazioni fra di loro, debbano per un artificio violento intendersi reciprocamente per eleggere uomini che non conoscono, nei quali non possono avere perciò nessuna fiducia per quel che riguarda la rappresentanza delle loro idee e la tutela dei loro

interessi, e ciò con tutti gli altri danni che ne conseguono.

Su questi danni, ossia sopra gli argomenti che si oppongono allo scrutinio di lista, io non mi dilungherò. Non prolungherò qui una polemica che mi pare già abbastanza protratta.

Il processo dello scrutinio di lista l'hanno già fatto in quest'Aula i suoi avversari come i suoi fautori.

Lo scrutinio di lista non è stato meno condannato dalle severe cifre dell'amico e collega Brioschi e dalle profonde considerazioni dell'onorevole Guarneri, di quello che non lo sia stato dalle critiche acerbe del Senatore Cencelli e dalle diffidenze spiritose dell'onor. Deodati.

L'onorevole nostro Relatore, ha un bel dire nella sua relazione che sullo scrutinio di lista si potrebbe durare all'infinito a produrre argomenti pro e contro; degli argomenti contrari ce ne devono essere assai, se ne sono capitati in abbondanza fra le mani anche ai suoi fautori. Quanto agli argomenti in favore, io ne ho spillato ben pochi dalle loro orazioni e ne parlerò più tardi.

Intanto senza, lo ripeto, seguire più oltre nel suo già troppo lungo svolgimento questa polemica, seguendo il mio costume io mi atterro a poche idee semplici e comprensibili facilmente.

In queste questioni tanto dibattute è molto difficile di arrivare ad alcuna conclusione correndo dietro agli argomenti accessori e secondari che s'incrociano e si combattono fra di loro. In questi casi io ho per costume di scegliere certi capisaldi che mi paiono indiscutibili e di guidarmi secondo che quelli mi dettano. Io quindi accennerò solo le ragioni principali che hanno guidato il giudizio di questa frazione della minoranza sopra questo importantissimo soggetto. Vi è un fatto indiscutibile qualunque sia l'opinione che si porti sullo scrutinio di lista, e questo è che una tal forma di votazione allontana sempre più l'eletto dall'elettore, il rappresentante dal rappresentato, ciò che è proprio l'opposto dell'obbiettivo di un Governo rappresentativo liberale.

Quale sarebbe invero l'ideale di un Governo liberale? Che i voti di tutti i cittadini potessero trovare se non la loro soddisfazione, almeno la loro espressione legale, essere rappresentati e discussi.

Noi abbiamo adottato per la nostra rappresentanza la formola di uno a 50,000, perchè questo ci è parso l'ultimo termine del possibile. Ora, quando a questi 50,000 voi aggiungete cinque volte tanto per ogni votazione, ossia sopra ogni candidato, evidentemente voi diminuite di cinque volte il valore del voto in ogni singolo votante; quando poi nello stesso voto voi moltiplicate per 4 o per 5 i candidati, ripetete la stessa operazione in un altro senso, perchè diminuite di cinque volte la significazione, la sincerità, l'importanza del voto stesso.

In poche parole, con lo scrutinio di lista si potrebbe dire con esattezza quasi aritmetica che voi diminuite o di 6, o di 8, o di 10, secondo che il collegio è di tre di quattro o di cinque, il valore di ogni voto dato da un elettore. Ma in questo caso - vi domandava l'onorevole Digny - perchè vi siete data la pena di allargare di cinque volte il numero dei votanti, quando dovevate poi diminuire di 10 volte il valore del loro voto? Voi lo avete detto, il perchè, chiamando l'una legge il correttivo dell'altra; che cioè è proprio quel che si vuole ottenere, ossia riprendere da una mano quel che si dà coll'altra sebbene in modo e con forma diversa. Ora, in verità chi riteneva che la prima legge elettorale avesse bisogno di correttivo, avrebbe potuto non presentarla: ma chi ritiene che essa fosse opportuna avrebbe dovuto lasciarla funzionare liberamente e in pace. Ed io che rifuggo da questi artifici dei quali diffido perchè non se ne possono misurare le conseguenze, tuttochè non abbia diviso l'opinione di quelli, che hanno creduto opportuno l'allargamento indefinito del voto e che avrei fatto di meno per ora assai volentieri per la cosa pubblica dei giudizi delle capacità constatate per mano di notaro, pur nullameno - oggi che quella legge è passata - preferisco, come l'onorevole Digny, che questi voti siano schietti, spontanei, e non sottomessi ad alcun artificio.

Ecco uno dei capisaldi che guidano la mia condotta in questo difficile argomento, che cioè io considero lo scrutinio di lista come un passo indietro sul terreno della rappresentanza popolare. Ma procedendo oltre nei corollari di questa prima ineluttabile verità, ne scaturisce una necessaria conseguenza, che cioè l'elettore sentendo la sua impotenza a dare alcuna efficacia sensibile al suo voto che artificialmente

gli viene fatta da queste novelle combinazioni, evidentemente farà l'una delle due cose: o si asterrà, ed in questo caso si vanno ad ingrossare le file di quelle astensioni alle quali alludeva l'onorevole Guarneri, astensioni che non hanno altra ragione che diffidenza dell'elettore sull'efficacia del suo voto. Ed infatti l'indifferenza dell'elettore dipende molte volte dalla poca conoscenza che ha ancora il pubblico del meccanismo politico, può dipendere da tante altre ragioni che non è qui il caso di enumerare; ma con questa legge gliene darete una potentissima diluendo il suo voto in una così gran quantità di votanti.

Se poi egli non si astiene - e questo lo hanno riconosciuto tutti - l'elettore cede il suo voto ai Comitati, i quali, come specie di agenzie, fanno le liste ad uso delle maggioranze.

Noi abbiamo visto tutto questo procedimento all'opera. Quante volte non abbiamo noi votato nelle elezioni amministrative per individui che conoscevamo appena e che non dirò che si avessero la nostra disistima, ma che per lo meno non avevano nessun diritto alla nostra confidenza? Pure con tutto ciò li abbiamo votati perchè non si poteva fare altrimenti, perchè pure una lista bisognava che passasse, e si votava in favore di quella che pareva la migliore.

Ora, da chi sono composti questi Comitati? chi li forma? Nessuno di voi lo sa e lo saprà mai. Io ne ho visto formare in tutte le condizioni: li ho visti formarsi e funzionare nell'ufficio di un giornale per una o due elezioni successive, e poi, l'anno dopo, li ho visti passare nell'ufficio di un altro giornale; si formano nelle farmacie, nei fondachi, dovunque; e da chi? Nessuno lo sa. Eppure essi sono i veri e propri elettori, quelli che discutono e decidono le candidature.

E quindi può affermarsi che lo scrutinio di lista crea un sistema di elezioni a secondo grado nelle peggiori condizioni, perchè i veri e decisivi elettori sono delle persone ignote, prodotte dal caso, e quando dico prodotte dal caso dico ancora la migliore combinazione, poichè molte volte esse sono prodotte dalle combinazioni le meno lodevoli.

E qui mi è necessario di richiamare l'attenzione del Senato sopra un male ereditario di questa nostra Italia, del quale le cause si trovano nel nostro passato, ma che non per questo

è meno vivo e flagrante nella vita presente. Ed è la facilità che hanno gli italiani di produrre con una specie di generazione spontanea delle associazioni, altre passeggiere, altre durature, con scopi ed obbiettivi distinti e diversi, nelle quali essi a vicenda si soverchiano e si sottopongono, confiscandosi a vicenda e sacrificando la loro libertà con leggi improvvisate da queste associazioni, le quali hanno per caratteristica speciale, appena raggiunto un certo grado di forza, la tendenza, l'istinto di considerarsi al di sopra della legge, e di volere esistere buongrado o malgrado la legge medesima. Esse sono il verme roditore, l'ostacolo più potente allo svolgimento delle libertà e a stabilire nelle nostre popolazioni l'abitudine della legalità.

Di questi esempi è piena la nostra storia, incominciando dalle sue più illustri pagine fino ai registri dei tribunali criminali.

Ora noi, invece di combattere questa fatale tendenza nemica di ogni vera istituzione liberale, invece di combatterla con tutte le nostre forze, noi con questa legge la tentiamo, le offriamo il terreno il più seducente, le offriamo proprio il destro d'impadronirsi delle elezioni, quindi di noi e, molto più facilmente, anche dei Signori che seggono in quel banco.

Queste considerazioni mi conducono quindi ad una seconda conclusione, che cioè non solo lo scrutinio di lista, a mio avviso, è un passo indietro sul terreno della rappresentanza popolare, ma che è anche un passo innanzi verso i Governi di parte e, per esprimere meglio il mio pensiero, dirò governi partigiani i quali da qualunque origine vengano, sono sempre gli stessi e hanno sempre gli stessi vizi.

Ma questo non è, a mio avviso, il solo male che produce lo scrutinio di lista e forse non è il minore.

Questi Comitati, per avere una ragione di esistere e di agire sopra larga scala, hanno bisogno di formarsi sopra grandi questioni.

Ora le grandi questioni presso tutti i popoli, ma particolarmente in Italia, raramente si formano sopra gl'interessi: o, per dire più giusto, raramente le questioni che concernono gli interessi muovono le masse. È una cosa strana; ma voi non appassionerete mai il nostro popolo per il libero scambio, per l'esportazione dei cereali e che so io; non si è riuscito nep-

pure a far bandiera del nostro sistema tributario che pur degl'interessi ne offende molti.

Il nostro popolo si appassiona per quelle che si chiamano *idee*. Dico quelle che si chiamano, perchè il più delle volte sono le parole destinate a rappresentarle che agitano le masse le quali sarebbero assai meravigliate se dovessero subirne' o attuarne il senso.

Ora la storia passata e presente mi ammaestra che i popoli che vivono di una sana vita politica, agitano le grandi questioni, le questioni dei grandi principî, nelle sfere serene della filosofia e della scienza, mentre si limitano ad applicarle nella vita politica, nello svolgimento provvido e pratico degli interessi della nazione.

Guai ai paesi che passano la loro vita a discutere in piazza le questioni complicatissime di principio. Ne abbiamo pur troppo degli esempi viventi come l'altro giorno accennava l'onorevole Deodati. Essi esauriscono la loro vitalità in agitazioni sterili ed infeconde a scapito e danno dei loro veri interessi. Quel che voi credete, quello che generalmente si crede un male, ed è considerato il più grave argomento fra quelli che si affacciano dai fautori dello scrutinio di lista, e cioè che i Deputati del collegio uninominale siano troppo aderenti, si facciano troppo l'espressione degli interessi locali, a mio avviso, non lo è. Può essere questo temporaneamente un male in Italia perchè le condizioni del nostro paese non gli hanno permesso ancora di elevare il livello di questi interessi ad una certa altezza, di allargarne la vista ad un certo orizzonte più esteso: ma certo non è un male in sè.

In vero, che cosa è la rappresentanza popolare in uno Stato costituzionale?

Io aveva l'onore di esprimere la mia opinione sopra questo soggetto, l'ultima volta che ebbi a parlare al Senato in occasione dell'altra legge elettorale.

La rappresentanza costituzionale ha come causa e come suo obbietto principale la discussione degli interessi nazionali. Questo è il senso che le hanno dato tutti i paesi che hanno vissuto solidamente e durevolmente nella vita costituzionale.

Voi qui vedrete invece i Comitati comporsi e fondarsi sempre più sopra le grandi questioni, le questioni di principio; e si sa da noi quel che

ciò significa: voi avrete probabilmente un Comitato clericale; ho udito narrare essersi già formati dei Comitati monarchici liberali o monarchici progressisti.

Questo titolo suppone che ve ne saranno degli altri che non saranno tali. Con questa nuova combinazione adunque voi avrete più che mai costantemente in presenza passato, presente ed avvenire in discussione, in continua lotta fra di loro; l'essere o il non essere, messo permanentemente in questione; condizione che io credo deplorabile per un giovane paese.

Queste sono le ragioni che io ho cercato di esporre il più sommariamente e più brevemente che ho potuto le quali mi tengono avverso allo scrutinio di lista.

Quanto agli argomenti in favore della legge, io ne ho intesi alcuni che non mi sembra valga la pena di combattere, come quello dei Deputati che si cambiano in agenti dei Comuni che li inviano. A questo riguardo dirò - come già disse altro onorevole Senatore - che, dato lo scrutinio di lista, saranno gli agenti della Provincia, e non vi sarà grande differenza; non ci sarà guadagno, forse scapito. Ci è poi un argomento che merita, a mio avviso, un po' di considerazione perchè produce un grande effetto a prima vista, ed è quello che consiste nel credere che lo scrutinio di lista elevi il livello dei candidati.

Io dirò invece: che lo cambi, può essere, che l'elevi, non lo so; perchè la politica crea le sue celebrità e le distrugge a sua posta secondo che ne ha bisogno, con una inimitabile rapidità.

Voi potete vedere nei paesi che sono stati più sottomessi alle vicende dei suffragi, delle grandissime illustrazioni delle quali la politica non si è mai curata, che non hanno mai avuto l'onore di rappresentare il loro paese ancora che ne abbiano corso l'arringo; e per contro voi avete veduto dei nomi agitare una grande nazione profondamente, nomi che la vigilia nessuno conosceva e che anche adesso nessuno conosce per altro titolo se non che per il rumore che hanno fatto in queste occasioni. Ognuno di noi avrà presente alla mente dei nomi o delle rinomanze di questo genere.

Questo è conseguenza della natura delle cose; la politica crea le sue celebrità quando ne ha bisogno, e non ci vogliono che quindici giorni

per dare una celebrità ad un candidato. Dunque io non credo che veramente lo scrutinio di lista vada a cercare le vere celebrità; lo scrutinio di lista darà alla politica una nuova forma, per creare le sue celebrità secondo che gli verrà opportuno.

Passo ad un ultimo argomento, il quale intanto produce in me l'effetto di richiamarmi alla mente un'altra delle gravissime ragioni per cui io sono avverso allo scrutinio di lista, ed è l'argomento proposto dall'onorevole Caracciolo di Bella. Egli vi diceva che lo scrutinio di lista disciplinerà i partiti; ebbene io non so se disciplinerà i partiti, ma quest'idea mi ha richiamato al pensiero uno degli effetti inevitabili che ne conseguiranno e che già si vede apparire all'orizzonte solamente in presenza della speranza di vedere adottato lo scrutinio di lista.

Siccome per mettere d'accordo due o tre frazioni di un collegio non vi è altro modo possibile all'infuori delle transazioni reciproche per le quali una frazione di collegio accetti il candidato dell'altro in cambio dei voti che si accordino al proprio, così è evidente che in caso di differenze di opinioni, simili transazioni saranno tutte fatte a spese di quelli che si chiamano i principî per convenienze di luogo e di persone.

Da questa considerazione chiaramente emerge che se qualche cosa nascerà dallo scrutinio di lista, sarà un po' più di confusione in quella che noi chiamiamo la distinzione dei partiti politici, ed anche un po' meno di onestà, nei loro procedimenti, perchè con queste transazioni praticate abitualmente e da ogni categoria di persone, la moralità non ha nulla da guadagnare.

Ora lascio questo argomento dello scrutinio di lista, sul quale ormai il Senato deve essere abbastanza edotto perchè io abbia a tediare più oltre. Abbandono così quella parte di minoranza, della quale io aveva assunto l'impegno di esporre presso a poco le opinioni ed i sentimenti.

Ed entro senz'altro nel tema nel quale si è fermata l'altra parte della minoranza, cioè quella la quale, pure accettando lo scrutinio di lista, vuole che sia allargata la rappresentanza proporzionale, la rappresentanza delle minoranze.

Lo scrutinio di lista, me lo perdonino i suoi

fattori, come tutte le cose difettose ed artificiali, nasce portando con sè il bisogno di un correttivo, anzi porta con sè il correttivo stesso. L'*Eucalyptus* dello scrutinio di lista, è la rappresentanza delle minoranze. Si è sentito il bisogno di sostituire qualche cosa agli elementi complessi che modificano, che neutralizzano le asperità della politica nel collegio uninominale. Si è sentito il bisogno di avere un riparo contro gli eventuali eccessi e anche contro le correnti troppo assolute della maggioranza. Questa è stata l'origine che istintivamente ha fatto nascere la rappresentanza delle minoranze, che voi avete vista esplodere spontaneamente a lato e contemporaneamente allo scrutinio di lista per tutto dove questo è stato adottato o proposto. A me pare che non convenga parlare della rappresentanza delle minoranze con la sublime indifferenza dell'onorevole Deodati. Ci è lì dentro qualche cosa degna di molta considerazione.

Io mi unisco all'onorevole Brioschi nel salutare come un vero progresso quest'ultimo sforzo fatto per sottrarsi ad una delle ultime forme di tirannia, non la meno terribile, perchè irresponsabile, la tirannia delle maggioranze.

La tirannia delle maggioranze si avvera sempre, ogni qualvolta essa non incontra alcuna resistenza.

La maggioranza come ogni altra forma di potere non ha altro limite efficace che la resistenza. Chi dice resistenza nei Governi parlamentari, dice minoranza.

Ora ricordatevi dei 451 elettori che additava l'altro giorno l'onorevole Brioschi, che rifiutano ai 449 perfino la discussione!

Io non credo che la rappresentanza delle minoranze abbia detto le sua ultima parola.

Essa è peraltro intanto incontestabilmente il prodotto di un sentimento naturale, istintivo di difesa contro i pericoli che scaturiscono dai larghi suffragi condotti dallo scrutinio di lista, sentimento che si è manifestato unanime in tutti e che fu egualmente diviso dalla Camera elettiva e dal Ministero.

Il Ministero ha accettato la rappresentanza delle minoranze, dunque non giova più oltre insistere sopra l'argomento in genere.

Però il Ministero ha fatto come quel magnate altrettanto benevolo quanto poco colto del prin-

cipio di questo secolo, al quale veniva offerta un'opera assai voluminosa. Egli, rifiutandosi per modestia dall'accettarla, dietro le successive insistenze, ne prese a caso un volume, dicendo che lo faceva per mostrare il suo gradimento; così egli sciupò l'opera e la sua biblioteca.

Il Ministero ha fatto lo stesso: ha messo la mano nel sacco ed ha preso 35 collegi per mostrare il suo gradimento, e con ciò ha sciupato la rappresentanza delle minoranze; ma ha anche fatto qualche cosa di peggio, ha sciupato la giustizia.

Per la rappresentanza della minoranza, non meno che per qualunque altro grande problema, io credo che un popolo, quando fa un esperimento, debba farlo sul serio.

Non mi posso neppure in questo associare all'onorevole Deodati quando diceva che approvava che della rappresentanza delle minoranze, il Ministero in questa legge ne avesse messa un poco, giusto per mostrare la sua buona volontà.

No, onorevole Collega, quando un popolo fa un esperimento lo deve fare in tali condizioni che lo conducano ad una conclusione. Ora 35 collegi sopra 508 deputati non rappresentano un serio ed efficace esperimento. Ma su questo mi rassegnerei ancora, perchè finalmente un esperimento si può ripetere. Quello su cui non posso rassegnarmi, è la violazione flagrante della giustizia, che si contiene in quella disposizione, perchè voi non potrete mai giustificarmi perchè avete negato alla Liguria la rappresentanza delle minoranze, e l'avete data al Piemonte, e perchè l'avete data come 6 alla Lombardia, come 2 alle Marche, e così via discorrendo....

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
Le ragioni sono state esposte alla Camera.

VITELLESCHI... Del resto io mi affretto in un certo senso a rendere piena giustizia all'onorevole Zanardelli, il quale sembra formalizzarsi di queste mie osservazioni, perchè i sentimenti dei quali io mi faccio interprete sono stati talmente divisi dal Ministero e anche dalla Camera, che il Ministero stesso, nella sua prima proposta, presentò una soluzione a questo problema assai lodevole, la quale poi si è cercato di rendere anche migliore per parte della Commissione della Camera.

Io non faccio rimprovero al Ministero delle

sue proposte; anzi dirò che, considerate le influenze sotto le quali il Ministero presente opera, e volendo introdurre in armonia con queste una nuova costituzione elettorale nel nostro paese, ha agito in modo assai razionale.

Invero nella legge per l'estensione del suffragio egli aveva lasciato un'ombra alla presunzione delle capacità, esigendo per lo meno negli elettori di aver compiuto gli studi elementari. In questa legge poi non solo accettava la rappresentanza delle minoranze, ma la ripartiva con una certa equità in tutte le parti del Regno.

Io dunque non gli rimprovero tanto i suoi progetti, quantunque io non sia sempre disposto a votarli, ma gli rimprovero bensì di non saperli mantenere, perchè l'arte di governo non consiste nel lasciarsi governare, ma nel governare. E questa è anche buona politica; dappoichè tutto si sacrifica alla politica!

Una donna di molto spirito, contemporanea di Napoleone I, definiva in un suo libro la politica, con questa ammirabile definizione: « La politica, diceva essa, è la prudenza della giustizia ».

Se la giustizia se ne va, non resta più che la prudenza.

Io non domanderò, come l'onorevole Brioschi, d'onde è venuta questa corrente nella Camera, la quale, contro la proposta del Ministero, contro quella della Commissione della Camera, vale a dire contro tutti coloro che più avevano elaborato il progetto ad essa proposto, ha creato questa situazione.

Io non l'indago. Dico però che esso ha per me il carattere di uno di quei colpi di maggioranza, contro i quali, quando non vi sono nè precedenti che li giustifichino, nè ragioni chi li spieghino, nei paesi costituzionali sono preparati gli organismi che devono moderarli.

Sono di quei colpi che avrebbero fatto cacciare i Cinesi dall'America se non ci fosse stato il veto del Presidente che avesse salvato quella giovane e grande nazione da un marchio di intolleranza, che avrebbe probabilmente reagito su tutto il suo avvenire. Fortunati i paesi dove gli organamenti politici, qualunque essi sieno, funzionano bene. Ora da noi questo ufficio appartiene al Senato. Credo che sia mestieri non dimenticarlo; perchè una ruota, se dimentica sè stessa, è responsabile di tutto l'organismo.

Qui c'è dunque una questione di giustizia; una questione sulla quale la Commissione della Camera e il Ministero si sono pronunziati. Mi pare sia proprio il caso che il Senato debba riprenderla in considerazione. Conosco il vero argomento che si oppone: lo chiamo il vero perchè tutti gli altri che dai difensori della legge sono stati finora prodotti hanno avuto per principale obbiettivo di mantenere la polemica; ma il vero argomento che sta in fondo di quelle argomentazioni è questo: che cioè non bisogna rimandare questa legge alla Camera perchè non pericoli.

Ora per me, che non sono amico dello scrutinio di lista, il Senato comprenderà bene come questa eventualità non m'impensierisca molto, ma mi metto anche al posto di coloro che lo invocano e lo favoriscono. Io non posso credere davvero, prima di tutto, che essi abbiano così sicuri motivi di credere che il progetto non passerebbe una seconda volta alla Camera elettiva; non può credersi invero che una grande Assemblea cambi così facilmente opinione; ma se pur la cambiasse, credete voi, o Signori, che una legge fondamentale di questa natura non debba passare e ripassare a traverso simili prove prima di entrare nella Costituzione dello Stato? Ma se fosse vero che nella Camera non si fosse ancora ben convinti dell'utilità della legge, non sarebbe proprio questo il caso di darle l'agio di vedere se crede di persistervi o per lo meno se crede, dietro le considerazioni serene e scevre di ogni preoccupazione di questo augusto Consesso, di modificarla?

Ma soprattutto io devo ritenere che anche i fautori sinceri di questa legge non possano amare di vederla passare a prezzo di un'ingiustizia, ed in tal modo che avrebbe quasi il carattere di una sorpresa.

Ma devo ricordare un altro punto di vista al Senato, particolarmente al Senato perchè riguarda le sue competenze.

Un tale argomento si ripeterà e si ripete in fatto in ogni legge di una qualche importanza, poichè tutte le leggi di una grande importanza eccitano discussione, sono dibattute e quindi sono soggette a pericolare. Ora, se il Senato non deve mai discutere le leggi che sono dibattute, tanto vale che abdichi, perchè non gli rimarrà a esercitare la sua autorità che sopra quelle leggi le quali non hanno nessun

interesse. Io credo che nessuno di noi in questa Aula possa voler questo, neppure, se ci rifletteranno tranquillamente, i più devoti amici di questo progetto.

Io mi riassumo, e ciò facendo, spero di rendere più chiara al Senato la posizione dell'Ufficio Centrale. L'Ufficio Centrale si è diviso a questo modo: cinque da una parte che hanno detto: si deve approvare la legge come sta; l'altra parte si è divisa metà a metà giusta, cosa curiosa essendo in cinque; eppure fu così, da che l'onorevole Brioschi ha dichiarato l'altro giorno che sulla questione dello scrutinio di lista non pendeva nè da una parte, nè dall'altra; quindi egli stà proprio nel mezzo delle due parti della minoranza.

Ora, delle due frazioni della minoranza, l'una ha detto: respingete lo scrutinio di lista, togliete un altro imbarazzo di più nelle ruote dello Stato; non agiterete il paese con metodi artificiali e vi torrete anche dall'impaccio di creare altri nuovi artifici per far passare questo. L'altra parte disse: sia pure lo scrutinio di lista, ma corretto colla rappresentanza delle minoranze, e se dev'essere corretto dalla rappresentanza delle minoranze, che questo sia un esperimento serio e soprattutto non a danno della giustizia.

Esposto in questo modo, voi vedete che l'andamento dell'Ufficio Centrale non rimane più confuso e vago come sembrava.

Da una parte si dice: approvate la legge; dall'altra si propone al Senato questa che a me sembra sia la formola che rappresenta la verità della situazione: « O respingete lo scrutinio di lista, o rendete la rappresentanza delle minoranze una cosa effettiva e soprattutto giusta ».

Nell'Ufficio Centrale, per forza di regolamenti, è vero, e non per maggioranza, ma questa parte ha vinto.

Io mi auguro che, non per forza di regolamenti, ma per forza di convinzioni, la stessa cosa si verifichi nel Senato.

Del modo di effettuare queste modificazioni si discuterà quando verrà l'occasione, quando verranno le proposte; ora non è il caso di precorrerle; ma sulla sostanza io sono profondamente convinto che dall'attuazione o no di queste condizioni dipenderà, se non la sorte della legge, per lo meno i voti di molti Senatori.

Io credo che anche i fautori stessi della legge dovranno riconoscere in qualche parte la giustizia di queste mie considerazioni, e poichè essi vogliono fare questo esperimento, lo vorranno, io credo, almeno vedere fatto con giustizia ed in modo che resti salvata completamente la dignità e la coscienza del Senato.

PRESIDENTE. Spetta ora la parola al signor Senatore Musolino.

Senatore MUSOLINO. Onorevoli Signori. Il nostro Ufficio Centrale non essendosi pronunziato sul merito della quistione, io innanzi tutto mi affretto a dichiarare che voterò questa legge *sullo scrutinio di lista* tale quale fu approvata dalla Camera dei Deputati e presentata dal Governo, siccome votai la precedente relativa all'*allargamento del suffragio*. — Sono questi due elementi inseparabili tra loro perchè completano la stessa Riforma elettorale; sicchè per me è una necessità logica accettare anche la seconda parte dopo di avere adottato la prima come una necessità politica; mentre come tale fu presentata dal Governo in omaggio alla pubblica opinione, cui non potevasi negare senza gravi inconvenienti; come tale venne propugnata dalla stampa e ritenuta dalla maggioranza nei due rami del Parlamento. Laonde in mezzo a tanto concorde armonia non è certamente da me che partirà una voce dissonante.

Però approvando questi provvedimenti, io non posso dissimulare o tacere le mie preoccupazioni nè soffocar le mie profonde convinzioni quanto all'influenza che la nuova Riforma elettorale eserciterà su tutti gli ordini costituzionali. — È indubitato, o Signori, che cotesta riforma accrescerà grandemente nella Camera de' Deputati quegli elementi di vivacità che provocano le frequenti nostre crisi ministeriali. Nè sono io il solo a pensare in tal modo. Le mie preoccupazioni sono condivise quasi da tutti; dall'Ufficio Centrale nelle due Relazioni compilate sulla materia; da molti oratori che parlarono sull'argomento; dallo stesso Governo che insistendo per l'adozione dello *scrutinio di lista*, dichiarò essere questo indispensabile, onde impedire gl'inconvenienti che potrebbero risultare dall'allargamento del suffragio.

Certo lo scrutinio di lista è un correttivo in questo senso, cioè che non permette di fare in un vasto collegio quei brogli che più agevolmente possono tentare ed eseguire in un collegio ri-

stretto. Ma non per questo poi bisogna esagerare la portata di un tale provvedimento, dacchè esso non elimina altri inconvenienti, ed in specie non impedisce le invasioni parlamentari. Come è stato osservato precedentemente anche da altri oratori, e particolarmente dagli onorevoli Majorana e Deodati, lo scrutinio di lista può rendere impossibili le mene dei piccoli pretendenti; ma non sarà mai di ostacolo alla azione dei principali capi dei sodalizi. I quali, se non possono ottenere completo successo in tutti i collegi, vi raggranelleranno sempre un discreto numero di aderenti, e questo basta per assicurare loro una base che li farà in seguito trionfare in Parlamento. Imperocchè è d'uopo riflettere (e qui richiamo la maggiore attenzione del Senato) è d'uopo riflettere che il male maggiore non si opera nei collegi elettorali, ma nel seno dello stesso Parlamento. Al principio di ogni Legislatura, la massima parte dei nuovi Deputati arriva alla Camera senza idee preconcrete. È nella Camera poi che ogni individuo subisce quell'azione magnetica che lo attira a questo od a quel gruppo, secondo la probabilità maggiore o minore che ciascuno di essi presenta per arrivare al potere; e sono questi gruppi che osteggiano continuamente i Ministeri, e provocano le frequenti crisi. Senza dubbio il Governo da prima resisterà a tutti gli attacchi, ma incalzato incessantemente alla lunga dovrà cedere alla corrente che lo trascina ed identificarsi coll'ambiente che lo circonda. E poichè è istinto di ogni corpo dirigente di assimilarsi i corpi subordinati, è naturale che il Governo divenuto troppo mobile, procuri di assimilarsi anche il Senato, introducendovi elementi omogenei a quelli della Camera elettiva. Avremo allora nel Senato non più un corpo moderatore, ma una seconda palestra di pugilatori; e quindi una crisi non più ogni uno o due anni ma ogni sei mesi. Credete, o Signori, che questa incessante altalena governativa sia favorevole ad una onesta e seconda amministrazione, ed alla stessa conservazione degli ordini costituzionali? Io non lo credo. Ritengo in vece che la eccessiva mobilità delle Amministrazioni prepari la rovina degli Stati; giacchè non solo si oppone al regolare sviluppo ed alla prosperità di un paese, ma demoralizza le popolazioni, ingenerando nello spirito pubblico eccitamenti alla rivolta o pro-

strazione morale ed indifferentismo politico; toglie al Governo ogni autorità all'interno ed ogni influenza all'estero; e compromette non solo la conservazione delle istituzioni, ma in certe eventualità anche quella della stessa nazionalità unitaria.

A fronte della possibilità di tali pericoli io credo, o Signori, che non dobbiamo limitarci alla sola legge di riforma elettorale. Il Governo si è creduto nel dovere di rendere omaggio all'opinione pubblica, allargando il voto politico ed ha fatto bene. Ma ciò non basta. È d'uopo ancora dare allo stesso Governo una maggiore stabilità. Certo il Parlamento ha il diritto di esercitare sui Ministeri la più stretta vigilanza ed il più severo controllo; ma i Ministri hanno pure il dovere di servire convenientemente il paese; e questo dovere si rende d'impossibile esecuzione quando non hanno l'agio di studiare tranquillamente ed attuare completamente i provvedimenti necessari, e specialmente quando sono obbligati a perdere una grande parte del loro tempo a premunirsi e difendersi contro le insidie che loro si tendono continuamente dietro le quinte. Per ottenere tanta sicurezza quindi sono indispensabili altre misure atte a frenare od impedire l'azione paralizzatrice o dissolvete delle consorterie parlamentari partigiane.

Da quanto ho avuto l'onore di rassegnare finora, il Senato comprenderà di leggieri che non è mia intenzione discendere all'esame minuto della legge in proposito. Ho detto che l'accetto come una necessità logica, e se pur volete, come una necessità politica, e non occorre aggiungere altro. Io intendo portare la quistione sopra un terreno assai più elevato di quello sul quale stanno l'*allargamento del suffragio* e lo *scrutinio di lista*. Io la porto sul campo della moralità politica, che per me è la base fondamentale dello sviluppo, della prosperità e della grandezza delle nazioni, come della conservazione e durata delle istituzioni. Io la porto sul campo della disastrosa influenza che la nuova legge eserciterà sui nostri ordini costituzionali. Questa riforma elettorale è stata oggetto dei giudizi più disparati. Alcuni vi hanno scorti grandi difetti; altri altissimi pregi; tutti però convengono nell'approvarla e nel volerne l'esecuzione immediata, anche come *esperimento*; nella convinzione per gli uni che

il paese ne riceverà grandissimi benefizi; e per gli altri che il Governo illuminato dai tristi effetti delle sue prime combinazioni, verrà a proporre dei correttivi più propri e convenienti. Quanto a me, voglio anch'io l'attuazione della legge, tanto vero, ripeto sempre, che la voterò senza riserve; ma per ciò che si riferisce all'eventualità di nuovi correttivi nella previsione di un accrescimento di mali, ah! Signori, vi confesso francamente che io non ho bisogno di aspettare cotesto esperimento della legge nè cotesto eventuale aumento di mali. Imperocchè, a prescindere dalla convinzione in cui sono che tali mali saranno aumentati, quelli che esistono attualmente a causa del perversimento generale degli spiriti e della inefficacia od imperfezione dei nostri ordinamenti, sono tanto grandi e pungenti, che reclamano sin da adesso dei rimedi radicali. Ed è per questo che ho chiesto la parola, ed è questo lo scopo del mio discorso.

Si dirà che la mobilità dell'amministrazione è un'effetto naturale ed inevitabile nel reggimento costituzionale, a causa della differenza dei partiti.

E certo nei paesi in cui i partiti politici esistono e sono validamente organizzati, le crisi ministeriali sono il risultamento naturale delle loro lotte; e simili avvicendamenti sono anzi salutari. Ma quando i partiti politici non esistono, l'eccessiva frequenza delle crisi proviene dall'azione deleteria di altri vizi morali che travagliano le popolazioni - vizi che spesso sono anche favoriti dalla imperfezione degli organismi o delle istituzioni. - Ed è questo ciò che accade fra noi, non da adesso, o da pochi anni; ma sin dalla fondazione del Regno d'Italia, siccome mostrerò partitamente tra poco.

Sì, o Signori, io nego che in Italia esistano partiti politici presi nel vero significato della espressione. Intendo parlare dei partiti politici legalmente ammessi, riconosciuti e riconoscibili; partiti politici fortemente costituiti, aventi ciascuno un programma distinto, o politico, od economico, o sociale, e che lottano tenacemente per farlo trionfare. Noi non abbiamo razze eterogenee. All'opposto non esiste popolazione più omogenea della nostra, per lingua, religione ed aspirazioni. Ci manca dunque uno di quegli elementi che d'ordinario sono i più potenti a produrre una naturale divergenza

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1882

d'idee e di tendenze. Abbiamo, è vero, dei repubblicani e dei clericali, ma essi costituiscono delle convivenze estralegali, che sono tollerate per la libertà che lo Statuto concede a tutte le opinioni quando si mantengono nei limiti della teoria, ma contro cui agisce la legge penale quando pretendessero d'imporsi col fatto all'ordine consacrato dai Plebisciti. D'altra parte i repubblicani ed i clericali, per quanto io sappia, non hanno mai provocato alcuna crisi ministeriale. Essi non sono stati mai di ostacolo alla legittima e regolare azione del Governo monarchico costituzionale; il quale invece ha trovato e trova inciampi in quelli che nulla hanno di comune nè cogli uni nè cogli altri, e che anzi portano con sé la presunzione di essere dello stesso partito, giacchè tutti pretendono di essere, e tutti si appellano monarchici costituzionali.

Messe dunque da banda queste due frazioni estralegali di repubblicani e di clericali che, ripeto, non hanno mai opposto alcun ostacolo alla regolare azione del Governo, che cosa resta? Resta la grande maggioranza, la quasi totalità della nazione ch'è tutta monarchica costituzionale, fedele ad un solenne plebiscito votato con tanta spontanea unanimità, e che viene ogni giorno confermato dalle prove di affetto e di devozione che si danno ai nostri Sovrani, dovunque si presentino, ed in ogni occasione opportuna. Se vi è qualche differenza di pareri fra individuo ed individuo, fra uomo politico ed uomo politico, questa è differenza di apprezzamento nei casi speciali, e non costituisce differenza di partito; mentre non è possibile che tutti gli uomini valutino e giudichino egualmente e sempre la stessa cosa. Gli stessi Ministri nelle loro discussioni in Consiglio non saranno sempre della stessa opinione nelle varie materie. Finiscono sempre per mettersi d'accordo; ma gli screzi non mancano nella trattazione degli affari. È per questo che puossi dire che i Ministri componenti il Gabinetto siano divisi in partiti?

Or dunque, se la grande maggioranza, se la quasi totalità degli italiani costituisce un solo partito monarchico costituzionale, da che nascono le formazioni e la esistenza di tante consorterie, di tante conventicole, di tanti sodalizi, di tante chiesuole politiche, le quali ora si fanno tra loro aspre guerre, ed ora si coa-

lizzano per dare la scalata alla torre del potere, paralizzando ogni azione governativa e mantenendo il paese in uno stato di disgusto, di apatia e di languore?

La spiegazione è semplice. Tutto ciò dipende dall'indole morale che caratterizza la presente età. Certo la virtù cittadina non è peranco del tutto spenta in Italia. Esistono tuttavia uomini dotati dei più splendidi pregi morali, civili, politici. Ma è indubitato ancora che assai numerosa è la classe di quegli altri uomini, i quali si rimescolano nei pubblici affari unicamente per avvantaggiare i particolari loro interessi. Epperò sono veramente singolari coloro i quali mentre stigmatizzano tuttogiorno simile condotta, invocano la composizione di un grande partito nazionale costituzionale. Ma questo partito già esiste ed ha sempre esistito. L'abbiamo già detto: la grandissima maggioranza è monarchica costituzionale. Quello che manca è il vero disinteresse, il vero patriottismo, la vera coscienza nazionale.

E questo male, o Signori, non è recente. Come io diceva dianzi, esso rimonta all'epoca della fondazione del Regno d'Italia. Quando dominava quella classe d'uomini ch'era ed è riconosciuta ancora comunemente sotto il nome di *Destra*, tutte le crisi ministeriali, anche allora frequenti, erano provocate da uomini di destra; ai ministri caduti succedevano uomini di destra, che seguivano la condotta dei loro predecessori. Venuta al potere la *Sinistra*, accadde la stessa cosa. Le attuali crisi sono provocate da uomini di sinistra; ai Ministri che si ritirano subentrano uomini di sinistra, e questi seguono le idee ed il fare di quelli che ieri erano loro amici ed oggi sono divenuti loro avversari e rivali.

Ora, o Signori, se dal 1861 in poi noi non abbiamo visto altro nella nostra lanterna magica parlamentare che un avvicinarsi di nomi e di uomini appartenenti alla stessa scuola, aventi le stesse idee, e serbanti la stessa condotta, salvo qualche leggera sfumatura che propriamente parlando non costituisce una vera differenza di partito politico, come mai possiamo dire che tutto ciò sia l'effetto di partiti politici diversi mentre coloro che figurano in cotesto pandemonio sono da tutti ritenuti come appartenenti agli stessi partiti?

È inutile dissimulare o nascondere le nostre

piaghe. È anzi carità di patria scovrirle per potere curarle convenientemente. L'epoca del *patriottismo* è passata ed è subentrata quella dell'*affarismo*. Tutti abbiamo sulle labbra le sante parole di *devozione al pubblico bene*; ma nel fatto il movente che determina tutte le nostre azioni è l'interesse personale. La generazione che ha fatto l'Italia è ormai spenta o prossima a spegnersi. La nuova generazione, la generazione crescente è stata ammessa al banchetto nuziale senza nulla avere operato, nulla sofferto, nulla sacrificato, senza avere nè educazione politica, nè coscienza nazionale; sicchè portando nel regno della libertà tutti i vizi del vecchio servaggio non può essere che *utilitaria*. Ho detto e ripeto che si possono fare ancora delle nobili e grandiose eccezioni, anche a favore dei giovani; ma queste sono assai poche. Il pervertimento degli spiriti è generale. Oggi per la maggioranza delle popolazioni la vita politica è un articolo di calcolo, di speculazione, di traffico, come ogni altro articolo di commercio. Quasi nessuno vuole stare più nella nicchia che legittimamente gli spetta in proporzione delle proprie attitudini e del proprio merito. Basta possedere una tintura di istruzione qualunque per credersi autorizzato ad aspirare ed ascendere ai posti più elevati:

. . . . . ed un Marcel diventa  
Ogni villan che parteggiando viene.

È questo il cancro morale che minaccia di morte il nostro corpo politico. L'abbassamento morale è il foriero, il precursore della decadenza politica e nazionale. Il nuovo Regno d'Italia accenna a precipitare dalla fanciullezza nella decrepitezza, senza essere passato ancora per la virilità. Sicchè anche adesso possiamo ripetere ciò che venti anni or sono diceva Massimo d'Azeglio, e che fu ricordato l'altro ieri anche dall'onorevole Guarneri: *abbiamo fatto l'Italia, ma ancora non abbiamo gl'italiani*. È d'uopo pensare seriamente e presto al rimedio, il quale dev'essere radicale, giacchè i cancri non si estirpano o si arrestano che col ferro e col fuoco.

Nè mi si venga a dire che siffatti mali sono comuni a tutti gli altri popoli. Imperocchè io risponderò ch'è questa una ragione di più per affrettarsi a distruggere un contagio esiziale all'intera umanità. Le scienze, le arti, le indu-

strie ed i ritrovati di ogni maniera hanno fatto i più portentosi progressi; ma la pubblica moralità, specialmente politica, è ribassata enormemente e ribassa tutto giorno sempre più. La religione dominante in tutti i paesi è quella del vitello d'oro; la smania dei subiti guadagni e delle fortune colossali: e per conseguirle non si lascia mezzo intentato; non si rifugge neppure dai più perfidi ed atroci delitti; dai privati, dai governi; dalle stesse nazioni complessive!

La pretesa fratellanza dei popoli? È un cannibalismo tacitamente legalizzato!

PRESIDENTE. Onorevole Senatore Musolino, è pregato di moderare un poco le sue espressioni.

Senatore MUSOLINO... I delitti sono aumentati da per tutto; e sono perpetrati non dai soli uomini ignoranti e rozzi, ma da persone intelligenti ed originariamente ben nate e bene allevate. Si direbbe anzi che la corruzione e la immoralità crescono in ragione diretta dell'istruzione; sicchè è evidente che questa quando non è accompagnata da quelle condizioni che la rendono benefica, lungi di migliorare è il più grande flagello dell'umanità. S'inneggia da taluni ai progressi meravigliosi della civiltà moderna; ma io, o Signori, nego tale civiltà, o se esiste è una civiltà falsa e bugiarda. Noi possiamo chiamarci illuminati, sapienti, ma non mai civili; perchè manchiamo del primissimo elemento che deve costituire la vera civiltà, manchiamo cioè della moralità dei costumi e della onestà della vita. Da per tutto sorgono e si diffondono sette politiche intese al sovvertimento ed alla distruzione dell'ordine costituito: comunisti, nihilisti, internazionalisti. Nulla è più al coperto dagli attentati di cotesti novatori; la proprietà come la vita dei privati; le teste coronate come gli stessi capi delle repubbliche eletti dal popolo. Insomma, o Signori, la società è scossa dalle sue fondamenta, e se i governi non si concertano per arrestare con equi temperamenti cotesta marea di corruzione sempre montante, la società sarà travolta e soffocata nel più spaventevole cataclisma. È questione di tempo, ma la società si trasformerà violentemente, se non si provvede.

Mi obietterete ancora, a questo proposito, che siffatto stato di cose dipende non solo da cause politiche, ma ben anche da cause economico-sociali.

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1882

D'accordo, o Signori; e di questa parte dobbiamo pure occuparci seriamente e presto. La questione sociale s'impone inesorabilmente a tutte le nazioni ed a tutti i Governi; nè noi possiamo rimanervi estranei, poichè anche noi ne siamo travagliati sin da adesso, e lo saremo maggiormente in seguito, sebbene alcuni, non saprei ben definire se troppo ingenui o troppo ottimisti, pretendano che in Italia non esista questione sociale. È cieco chi non la vede dopo i tanti processi dibattuti in varie città, dai quali è stato constatato che i comunisti e gl'internazionalisti italiani, in corrispondenza attivissima coi loro correligionari esteri, non solo esercitano fra noi la più ardente propaganda segreta, ma talvolta hanno osato anche discendere in campo aperto per tentare di attuare le loro teoriche livellatrici. Ma di questo formidabile problema noi ci occuperemo quando verrà in discussione il progetto di legge elaborato dall'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, che adesso sta innanzi all'altro ramo del Parlamento. E dobbiamo procurare di risolverlo. E se si vuole, si può risolvere nel modo più soddisfacente; non col terrore di pene severe, ma con temperamenti razionali ed equi, accettabili da tutti gl'interessati proprietari e contadini - armatori e marinari - capitalisti od intraprenditori - operai o proletari di qualunque specie. Vi sia di esempio quell'anima di ferro che addomandasi - il Principe di Bismarck - il quale, convinto della inutilità delle leggi draconiane da prima sancite contro i socialisti, comprese che il partito più efficace e più vantaggioso era quello di divenire socialista egli stesso; e adesso, come sapete, propugna nientemeno che il *Socialismo dello Stato*. Farà bene o farà male? I mezzi da lui escogitati saranno o non saranno efficaci a conseguire lo scopo? È questa una questione secondaria, che discuteremo a tempo opportuno. Ma io vi ho citato l'esempio del Principe di Bismarck per provarvi che la questione sociale impensierisce e commuove anche i Governi più solidamente costituiti, e che per conseguenza anche noi dobbiamo occuparcene.

Intanto, siccome tutti cotesti mali del pervertimento generale degli spiriti, finora denunziati, sono prodotti in parte anche da cause o difetti politici; e siccome adesso siamo intesi ad attuare una riforma politica, cioè la riforma

elettorale, io credo, o Signori, che sia nostro dovere compire l'opera con altri provvedimenti, se vogliamo veramente fare il bene della nostra cara patria e di tutta l'umanità.

Abbiamo voluto riformare il corpo elettorale, e sta bene. Ma, come ho avuto l'onore di dirvi, ciò non basta. Noi non abbiamo bisogno solamente dell'*allargamento del suffragio politico*, ma ci è necessaria principalmente la *moralità politica*. Dobbiamo frenare le trasmodanze delle consorzierie parlamentari, le quali presto o tardi ci spingono all'abisso. Dobbiamo assicurare una Amministrazione ordinata, coscienziosa ed onesta. Dobbiamo tutelare la incolumità degli ordini costituzionali.

Ebbene, o Signori, per ottenere questi grandi e preziosi benefizi, sono indispensabili tre altri provvedimenti di riforma, che io chiamerei la *Riforma Parlamentare* perchè codesti provvedimenti si riferiscono: alla Camera dei Deputati - al Senato - al Potere esecutivo.

Si riforma la Camera dei Deputati con una nuova legge sulle *incompatibilità parlamentari*;

Si riforma il Senato ricostituendolo sulla base dell'*autonomia*;

Si riforma finalmente il Potere esecutivo assoggettando tutti i pubblici funzionari, compresi naturalmente i Ministri, ad una legge di *responsabilità vera ed effettiva*.

A questo punto del mio discorso imploro dall'onorevolissimo signor Presidente cinque minuti di riposo.

PRESIDENTE. È sospesa la seduta per cinque minuti.

#### Ripresa della seduta.

PRESIDENTE. È ripresa la seduta, ed il Senatore Musolino ha facoltà di continuare il suo discorso.

Senatore MUSOLINO. Prego il Senato perchè voglia permettermi di esporre qualche considerazione sui tre punti enunciati testè. Sarò breve. Parlando ad un Consesso tanto sapiente qual'è il nostro Senato, non è necessario discendere a molti particolari; basta accennare soltanto i punti principali.

#### I.

Il provvedimento relativo alla riforma della Camera dei Deputati consiste come ho detto nel

modificare la legge sulle incompatibilità parlamentari. Un tale argomento è stato molto dibattuto dalla stampa e nei Comizi popolari. Alle incompatibilità già stabilite dalla legge in vigore se ne vorrebbero aggiungere delle altre, come rendere incompatibili le funzioni di Deputato politico con quelle di Sindaco, di Assessore comunale e di Deputato provinciale. L'onorevole Presidente del Consiglio pare che sia favorevole ad una tale idea. Un altro illustre uomo di Stato vorrebbe esclusi dalla Camera elettiva gli avvocati, od almeno limitato il loro numero. E v'ha taluno che vorrebbe anche impedire ai membri del Parlamento l'accesso ai Ministeri ed ai pubblici uffizi per sollecitare o raccomandare affari privati, permettendo loro di poter far ciò o per iscritto o nelle tornate pubbliche. Finalmente l'onorevole Deodati vorrebbe proibito o limitato il diritto o beneficio di rielezione. Quanto a me riconosco che le anzidette restrizioni, possono arrecare qualche utilità, ma le ritengo pure come insufficienti a guarire completamente il male principale. Per me il rimedio radicale, decisivo, sovrano, sta in questo, cioè che un deputato non solo non possa occupare un impiego qualunque nè governativo e neppure elettivo, salvo che si tratti, in via eccezionale, di qualche grande missione affatto temporanea; ma soprattutto che non possa giammai, in ve- run caso, essere chiamato alle funzioni di Ministro. È questa, o Signori, la prima, anzi l'unica causa di tutti i nostri armeggiamenti parlamentari e della labilità dei nostri Ministeri. Fra cento crisi ministeriali, almeno novanta sono determinate dalla smania del potere, dall'ambizione o vanità individuale. Ove si avesse la certezza che tali passioni non potessero essere appagate con simili manovre; le crisi sarebbero assai rare.

PRESIDENTE. Prego l'oratore a voler considerare che adesso non si discute un progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari, ma bensì un progetto di legge sullo scrutinio di lista, e quindi lo invito a restringere a questa materia il suo discorso.

Senatore MUSOLINO. Prego l'onorevolissimo nostro signor Presidente di riflettere che io ho già dichiarato sin dal principio che non esaminerò minutamente l'attuale progetto di legge sullo scrutinio di lista, ma mi limiterò solamente a considerare uno dei suoi effetti prin-

cipali, cioè l'influenza ch'esso eserciterà sugli ordini costituzionali. E poichè a mio modo di vedere tale influenza è disastrosa, io mi credo nel dovere di rassegnare al Senato ed al Governo i temperamenti atti a scongiurare il male — quali temperamenti saranno concretati in apposito ordine del giorno.

Io dunque credo di essere perfettamente nell'argomento, e quindi non meritare il richiamo dell'onorevolissimo nostro signor Presidente.

PRESIDENTE. Guai se Ella confermasse una tale dichiarazione; bisognerebbe che io le togliessi subito la parola.

Senatore MUSOLINO... Se l'onorevolissimo signor Presidente si degnerà permettermi lo sviluppo completo delle mie idee, si convincerà che il mio discorso non sarà estraneo all'argomento, quando esso sviluppa una parte delle conseguenze che la legge produrrà nel nostro sistema costituzionale.

PRESIDENTE. Non posso permettere che si divaghi a questa maniera. Guardi di circoscrivere all'argomento che è in discussione.

Senatore MUSOLINO... Procurerò di secondare, per quanto è possibile, il desiderio del signor Presidente.

Dirò dunque che si attaccherebbe e condannerebbe un Ministero od un Ministro per errori o colpe vere ed effettive, ma non si andrebbe colla lanterna di Diogene cercando pretesti di ogni maniera per insidiarli, aggredirli, rovesciarli e prendere il loro posto. È questo un male comune a tutti i Parlamenti, ed è sorprendente il vedere come in nessun luogo si sia pensato ad eliminarlo. Ciò che autorizza a sospettare che i fondatori del regime rappresentativo dei vari paesi hanno profittato dei movimenti popolari per abbassare l'autorità delle Corone, ma nella compilazione degli Statuti fondamentali si hanno lasciata aperta una porta onde afferrato essi stessi il potere all'ombra delle consorterie parlamentari, fossero in grado di fare sott'altra forma quello che facevasi precedentemente sotto l'assolutismo regio. Le quali anomalie hanno dato motivo ad alcuni autorevoli scrittori di dire che il sistema rappresentativo, tale quale è congegnato presso quasi tutte le nazioni, è una vera mistificazione.

Certo nessuno articolo dello Statuto impone al Re l'obbligo di scegliere i suoi Ministri fra

i membri del Parlamento; ma ormai la consuetudine è tanto generalmente invalsa presso tutti i popoli che ha acquistato forza di legge, specialmente tra noi dopo l'eccezione contenuta nell'articolo 1° della legge sulle incompatibilità parlamentari. Ora, questa consuetudine produce due grandissimi inconvenienti. Toglie al Re ogni libertà di scelta, giacchè egli subisce la pressione del Parlamento, ed il suo potere che pure è designato in teoria come uno dei tre grandi poteri dello Stato, nel fatto si riduce ad una larva di potere nominale. Nè questo è tutto. La consuetudine stessa costituisce la più assurda, la più rivoltante, dirò pure la più disonesta delle anomalie, perchè stabilisce che un Parlamento possa essere nello stesso tempo accusatore, testimone, giudice ed erede della sua vittima, che è il Ministero od il Ministro colpito. Ah Signori! In un organismo simile sono tante e tali le tentazioni al trasmodare, che per avere un'Amministrazione veramente coscienziosa, ordinata e feconda, bisognerebbe trovarsi in mezzo ad una popolazione di semidei!

Ebbene, io ammetto che la Camera dei Deputati possa e debba esercitare sul Ministero il più severo controllo; ammetto che possa imporgli un programma di amministrazione e di governo, ed esigerne la stretta osservanza; ammetto che possa esprimere atti di sfiducia e porlo in istato di accusa; ammetto che la Corona abbia l'obbligo di nominare un nuovo Gabinetto quando quello che si trova in esercizio sia stato colpito dal biasimo o dalla disapprovazione della Camera la quale rappresenta direttamente il popolo sovrano; ma ritengo anche che per la coscienziosa amministrazione della cosa pubblica, per la solidità del Governo; per la edificazione e moralità della popolazione, i Deputati non dovrebbero giammai succedere ai Ministri che hanno condannato. Il Re scelga i suoi Ministri dove vuole, ma giammai nella Camera dei Deputati; e neppure nel Senato, quando un Ministero fosse obbligato od indotto a dimettersi a fronte di una condanna o disapprovazione senatoria. Una tale riforma moralizzerebbe il corpo elettorale, il Parlamento, il Governo, il paese tutto. I Deputati allora non potendo nulla chiedere o sperare per se stessi, sarebbero coscienziosi tutori degl'interessi pubblici, sosterrrebbero l'Amministrazione nel bene,

la frenerebbero ed arresterebbero nel male; il Ministero, convinto di non poter più trovare nei Deputati istrumenti nè sistematicamente ostili nè compiacentemente maneggiabili, farebbe il proprio dovere senza paure e senza riguardi consorteschi o transazioni partigiane; il paese contento di un regime sapiente e retto, si affezionerebbe alle istituzioni; ed il Governo acquisterebbe all'interno grandissima autorità, ed all'estero un prestigio ed un'influenza eguali e forse anche superiori a quelli che potesse conseguire col più formidabile esercito.

Contro questa mia proposta si oppongono varie obiezioni.

Si osserverà da prima che il Senato non ha diritto d'ingerirsi nella composizione della Camera dei Deputati.

Il Senato è uno dei tre grandi poteri, e potere conservatore. Come tale, ha il diritto ed il dovere di esercitare la sua azione su tutti quei rami dell'organismo politico da cui può temere che sorga qualche pericolo a danno delle istituzioni. Gli altri due grandi poteri possono certamente accettare o respingere le di lui proposte, ma l'iniziativa di ogni misura conservativa non può essergli contrastata da alcuno, salvo che si tratti di materie tributarie o di spese, nelle quali la iniziativa deve prendersi sempre presso la Camera dei Deputati.

Questa obiezione quindi non ha alcun fondamento.

Si obietterà ancora: ma se si dichiareranno incompatibili le funzioni di Ministro con quelle di Deputato, non vi sarà alcun cittadino d'importanza politica che vorrà servire il paese come Deputato.

Se questo fosse vero, la mia tesi sarebbe completamente giustificata, imperocchè è nostro obbligo non favorire le ambizioni individuali dei mestieranti politici. Però vi possono essere delle legittime e sante ambizioni; e queste non sarebbero soffocate dalle restrizioni da me accennate. Gli uomini noti per nobili precedenti, specialmente quando furono una volta Ministri, essendo già conosciuti dal Capo dello Stato, e godendone tuttavia la fiducia, potrebbero esser chiamati all'onore di far parte dei Consigli della Corona, quand'anche non fossero Deputati. Nè tale carriera verrebbe preclusa assolutamente neppure agli uomini politici che servissero il paese nella Camera elet-

tiva. Imperocchè dopo un certo numero di anni potendo essere chiamati alla Camera vitalizia, in questa avendo idoneità e meritando la fiducia del Sovrano, potrebbero anch'essi divenire Ministri. Non si tratta dunque di escludere completamente e perpetuamente i Deputati dall'esercizio del potere. Si tratta solo di farveli arrivare per gradi e non per salti; si tratta di frenare certe ambizioni o poco giustificate o assai premature; si tratta di togliere la tentazione di tartassare i Ministri per vedute personali. In una parola si tratta di moralizzare il paese, dandogli quella educazione politica che non ha, e quella coscienza nazionale che ancora non possiede.

Io poi vorrei ancora che il Deputato fosse obbligato a dimorare permanentemente nella Capitale durante le Sessioni parlamentari; che non potesse allontanarsene senza speciali congedi da darsi per motivi veramente imperiosi; di modo che non rispondendo per tre giorni consecutivi all'appello nominale fosse dichiarato *dimissionario volontario*.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Senatore Musolino, io debbo di nuovo avvertirla che codesti suoi desiderî tornano estranei al tema della presente discussione.

Senatore MUSOLINO... Sono dolentissimo di ripetere le dichiarazioni già fatte, cioè che io considero la questione sotto l'aspetto politico-morale, e soprattutto pei gravi danni che la riforma produrrà al nostro sistema costituzionale. Quando dunque tratto una parte della legge sono sempre nell'argomento; e quindi nel mio diritto. Poi mi permetto di fare osservare rispettosamente che, non essendomi vietato di concretare il mio discorso in un ordine del giorno da rassegnare al Senato, come mai lo stesso Senato potrà pronunziarsi per l'accettazione o rigetto di tal ordine del giorno se non mi è dato di svilupparlo completamente?

L'onorevolissimo signor Presidente guarda la questione sotto un punto di vista: io la guardo sotto un altro; e credo di essere nel vero.

Del resto se il Senato vuole essermi indulgente di sua bontà, io seguirò a parlare nell'ordine delle mie idee, altrimenti mi tacerò.

(Voci: Parli! parli!)

Senatore MUSOLINO. Dirò dunque che a fronte di tutte coteste restrizioni ed obblighi anch'io

riconosco come giusto e conveniente che le funzioni di deputato siano retribuite. E sarebbe questo un temperamento d'immensa utilità pubblica, giacchè in tal modo si chiamerebbero alla vita politica militante molti uomini commendevoli per virtù, patriottismo ed ingegno, versati in ogni ramo di discipline amministrative, giudiziarie e politiche, e competentissimi a risolvere con piena cognizione di causa ogni genere di quistioni speciali o tecniche. I quali uomini attualmente, non potendo abbandonare le loro occupazioni ordinarie, nè sopportare le spese di una lunga dimora nella Capitale senza pregiudicare profondamente gl'interessi delle loro famiglie, si ritraggono dai pubblici affari. E da ciò derivano due grandissimi danni. Il paese è privato dei servigi preziosi di uomini rispettabilissimi, ed il campo rimane aperto a molti mestieranti politici.

II.

#### *Riforma del Senato.*

Riconosco la necessità di un Senato; non perchè ho l'onore di farne parte, ma perchè lo credo indispensabile, come corpo moderatore, nel reggimento dello Stato. Tale necessità è ammessa nelle stesse Repubbliche; a più forte ragione non potrebbe essere negata in una monarchia costituzionale.

Ma il Senato, per adempire veramente alla sua alta missione di corpo moderatore, dev'essere assolutamente indipendente, come suol dirsi, dalla Piazza e dal Palazzo; cioè al coverto dalle eccessive vivacità, intemperanze od invasioni della Camera dei Deputati, come dalle indebite esigenze e pressioni del Ministero.

Alcuni lo vorrebbero eletto come si eleggono i Deputati. Io non sono stato mai tenero di una simile imitazione straniera. Un Senato elettivo per parte delle popolazioni, in primo o secondo grado, sarebbe un *bis in idem*, un duplicato inutile o pericoloso. Inutile, se fosse dello stesso colore della Camera dei Deputati; pericoloso, se di colore diverso; giacchè si avrebbero due corpi in istato permanente di collisione. D'altra parte, qualunque siano gl'individui chiamati ad eleggerlo, questi non potrebbero sottrarsi all'influsso dell'ambiente che respirano. Un Senato eletto da individui od anche classi

promiscue avrebbe le stesse virtù o gli stessi vizî di una Camera elettiva; potrebbe risultare un Consesso di eroi od una arena di gladiatori. Vedetene la prova nei paesi in cui è in vigore un tale sistema. A tale condizione sarebbe meglio limitarsi alla sola Assemblea dei Deputati.

Perchè il Senato sia costituito in una vera indipendenza dev'essere *autonomo*; cioè il Senato scelga e proponga i Senatori. Prego il Senato di tener presenti queste parole: *scelga e proponga*, non *nomini* giacchè la *nomina* a vita apparterebbe sempre al Re.

Quali dovrebbero essere i requisiti necessari per essere elevato a tanta alta dignità?

Io sopprimerei quasi tutte le categorie contemplate nello Statuto, per conservarne una sola, cioè la 20<sup>a</sup>. Per me il Senato dovrebbe raccogliere tutto ciò che la nazione ha di più illustre, senza guardare alle classi da cui questa illustrazione proviene. Epperò il Senato sceglierebbe i suoi componenti fra quei cittadini che si sono resi benemeriti della patria e dell'umanità per iscienza, per arti, commerci, grandi imprese industriali o filantropiche, per servizi segnalati prestati allo Stato nei rami civili, militari, giudiziari, amministrativi. Certamente il Governo finora non ha avuto altre norme nelle scelte fatte; e perciò il nostro Senato è stato sempre composto di quanto la Nazione ha di più onorando. Ma badate, o Signori, che io parlo nella previsione della possibilità di un avvenire diverso; ed i provvedimenti da me suggeriti sono intesi ad impedire o neutralizzare quei cambiamenti radicali che potrebbero verificarsi nella Camera dei Deputati e nello stesso Governo in conseguenza dell'applicazione della riforma elettorale.

In tale caso, per conservare al Senato quella indipendenza vera, che deve avere come supremo Corpo imparzialmente moderatore, non v'ha altro mezzo che costituirlo sulla base dell'*autonomia*, perchè è questa la sola condizione che possa collocare i di lui membri in quella sfera serena che li rende inaccessibili a tutte le passioni volgari, come ad impedire quelle transazioni esiziali alla cosa pubblica, che sono possibili talvolta anche negli uomini di retta coscienza quando non godono una vita assolutamente indipendente.

Però anche il Senato dovrebbe andar soggetto ad alcuni vincoli, e questi sono:

1. Che il numero dei suoi componenti fosse limitato e non oltrepassasse i trecento; nè potessero essere scelti prima dei 50 anni, salvo il caso di qualche genio veramente straordinario;

2. Che anche i Senatori fossero obbligati a permanere nella Capitale durante le Sessioni parlamentari, salvo i casi di gravi motivi che dessero loro il diritto ad un congedo temporaneo od anche illimitato, trattandosi di valetudinari abituali. Sicchè non rispondendo per tre giorni consecutivi all'appello nominale, il Senatore assente senza regolare congedo dovrebbe anch'egli essere ritenuto come dimissionario volontario;

3. In ultimo, anche il Senatore, come il Deputato, non dovrebbe essere altro che Senatore, cioè non dovrebbe occupare alcun ufficio nè governativo nè elettivo, salvo il caso di qualche missione eccezionale temporanea; non potrebbe appartenere neppure a Società o Compagnie private; e provenendo da un ramo qualunque di pubblici funzionari dovrebbe perdere il posto fino allora occupato per conservare l'unico di Senatore. Per questa parte farei un'eccezione a favore degli ufficiali generali di terra e di mare e degli scienziati, professori d'Università.

Per siffatti vincoli naturalmente anche le funzioni di Senatore dovrebbero essere retribuite.

Dal momento che si adottasse un simile trattamento coi Deputati, esso dovrebbe estendersi, colle convenienti proporzioni, anche ai Senatori.

Non si eccipisca l'aumento della spesa che ne avrebbe l'Erario. Quando si considera che con tale innovazione verrebbero soppressi i libretti di circolazione gratuita, l'aggravio non sarebbe troppo enorme; e fosse anche massimo, verrebbe a mille doppi compensato dagli immensi vantaggi politici e morali che il paese otterrebbe all'interno ed all'estero.

Qui odo risollevarmi la solita obbiezione di essere la mia proposta contraria allo Statuto, il quale vuole i Senatori nominati dal Re.

Signori, sarebbe ormai tempo di smettere cotesta continua invocazione all'*intangibilità dello Statuto*, dopo le profonde ferite che gli abbiamo arrecato nelle parti più delicate. Quando abbiamo soppresso gli articoli 1° e 76, cioè nientemenò che la *Religione dello Stato* e la *Guardia Nazionale*, io veramente non saprei come si potessero giustificare gli scrupoli che si

manifestano contro altre innovazioni, le quali costituzionalmente sono assai meno gravi, ma politicamente hanno un'importanza vitale; e quindi da accettarsi.

D'altra parte nel caso concreto io credo che non esista alcuna violazione, stando ai termini precisi dell'art. 33 dello Statuto. Voglio sperare che non mi si faccia il rimprovero di sottilizzare o sofisticare, poichè, se non m'illudo, la quistione emerge da se stessa chiarissima. Ecco com'è concepito l'anzidetto art. 33:

« Il Senato è composto di membri *nominati* a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e *scelti* nelle seguenti categorie, ecc. »

Qui dunque abbiamo due operazioni, una *nomina* ed una *scelta*. — La *nomina* è fatta dal Re, l'articolo lo dice nettamente. — Ma la *scelta* da chi? L'articolo lo tace. Certo non può essere fatta anchè dal Re; giacchè tutti i funzionari pubblici sono proposti dai Ministri; e basta por mente ai decreti rispettivi di nomina per tagliar corto a qualunque negativa contraria. Pei Senatori non si segue metodo diverso. Essi non sono nominati di *motuproprio* dal Re, ma sulla proposta del Ministro dell'Interno, previa discussione del Consiglio dei Ministri. Ora, secondo il mio suggerimento, tutta l'innovazione si ridurrebbe alla sola *discussione preventiva*; la quale, invece di esser fatta presso il Consiglio dei Ministri, avrebbe luogo presso il Senato, in Comitato segreto, anche se si vuole coll'intervento dello stesso Ministero, e col diritto del *veto* limitato ad uno o due anni. Tutto il resto rimarrebbe perfettamente sullo stesso piede. Le risoluzioni del Senato sarebbero comunicate al Ministro dell'Interno; e questi rassegnerebbe alla firma di Sua Maestà i decreti di nomina a favore degli individui designati. Dov'è dunque in tutto questo la scandalosa violazione dello Statuto? Si tratterebbe di una semplice mutazione di modalità, risguardante le attribuzioni del Ministero, non le prerogative della Corona.

Infine nessun articolo dello Statuto dice che questo è *intangibile* in eterno. Sarebbe assurdo se lo dicesse, perchè consimile teorica, più ridicola o rivoltante della stessa *pretèsà infallibilità pontificia*, sarebbe contraria all'indole mutabile dell'umano progresso ed alla forza irresistibile dei politici avvenimenti. Vi sono

anzi delle innovazioni che diventano doverose, e costituiscono dei veri atti di conservazione quando sono intese ad evitare delle grandi catastrofi. In tali casi il trascurarle non sarebbe più un atto di conservazione, ma un vero suicidio. Vogliamo la riforma elettorale? Benissimo. Ma negare o negligere quei temperamenti preservativi che ne impediscano le funeste conseguenze, importa preparare la rovina dello Stato, non tutelarne la incolumità.

### III.

Finalmente ultimo provvedimento relativo alla riforma del potere esecutivo mediante una legge di responsabilità per tutt'i pubblici funzionari.

Signori, è ormai cosa da tutti ripetuta all'interno ed all'estero che in Italia si legifera facilmente ma che le leggi non sono sempre scrupolosamente osservate. E questa è conseguenza anche della nostra situazione parlamentare. Ministri e funzionari di qualunque specie sono spesso obbligati a discendere, non dico già a transazioni colpevoli, ma a condiscendenze non sempre plausibili, cogli' uomini politici, e specialmente coi capi delle consorterie. Io non iscusato certamente tale debolezza, ma confesso che non oso neppure condannarla interamente, cioè senza il beneficio delle circostanze attenuanti; imperocchè non si può pretendere che siano tutti eroi nella carriera spinosa della vita. Epperò, mentre da un lato trovo che sarebbe necessario mettere un freno alle indebite esigenze e pressioni dei membri del Parlamento sulle pubbliche amministrazioni, dall'altro invoco una legge di stretta responsabilità per tutt'i funzionari dello Stato compresi i Ministri. E su tale argomento non dico altro.

Ecco, o Signori, i provvedimenti che io desidererei di vedere adottati come correttivi, o se pur volete, come complemento della Riforma elettorale. E vorrei che questo coronamento dell'opera fosse iniziato dal Governo presieduto dal mio illustre amico onorevole Depretis, che in tal modo renderebbe alla patria ed all'umanità il più segnalato dei servizi, ed assicurerebbe al proprio nome una gloria immarces-

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1882

scibile. Comprendo che se una tale proposta fosse presentata adesso, verrebbe inesorabilmente reietta dall'attuale Camera elettiva. Ma ciò non è a temersi nelle primissime riunioni della nuova Legislatura quando, come ho detto da principio, la maggior parte dei Deputati viene al Parlamento senza idee preconcrete; e quando non sono ancora formate le solite consorterie paralizzatrici o dissolventi. Io non intendo fare delle proposte categoriche. Raccomando solo le mie povere idee in apposito ordine del giorno. Se questo sarà accettato, ringrazierò il Senato ed il Governo nell'interesse del paese. Se sarà respinto, io voterò egualmente la presente legge *sullo scrutinio di lista* come votai la precedente *sull'allargamento del suffragio*; ma dichiaro altamente che mi sono indotto a fare le esposte considerazioni a tutela della mia responsabilità individuale come membro del Parlamento, a fronte di ogni possibile avvenimento futuro. Imperocchè, o Signori, non bisogna farsi illusione. L'atmosfera è gravida di tempeste in tutt'i paesi di Europa. I giorni dolorosi verranno anche per noi, se non si provvede a tempo; e sarebbe per me assai desolante l'assistere al crudele spettacolo di una grande catastrofe preveduta e non scongiurata, mentre siamo ancora in grado di scongiurarla. Non bastano le armi per poderose che siano. È necessario più di tutto dare alla nazione quella forte tempra morale, che solo è atta a farla resistere a qualunque scossa, o a risollevarla presto da una sventura da cui potrebbe essere momentaneamente prostrata.

#### Ordine del giorno.

Il Senato, fedele alla sua alta missione di conservare incolumi gli ordini costituzionali, in seguito dell'attuazione della nuova Riforma elettorale - che il Senato stesso accetta come una necessità politica - confida che il Ministero, essendo animato dallo stesso spirito di conservazione, voglia presentare nella prossima Legislatura altri provvedimenti atti a far conseguire lo scopo. Fra i quali provvedimenti raccomanda specialmente i seguenti:

1° Modificazione della legge sulle incompatibilità parlamentari;

2° Ricostituzione del Senato sulla base dell'autonomia;

3° Responsabilità per tutt'i funzionari pubblici compresi i Ministri.

E passa all'ordine del giorno.

MUSOLINO.

PRESIDENTE. Ora, secondo il turno di iscrizione, la parola spetta al signor Senatore Ghivizzani.

Senatore GHIVIZZANI. (*Movimento d'attenzione*). *Solve senescentem mature sanus equum*. È questo il consiglio che dà Orazio a quei che invecchiano, ma non a quei che vecchi non invecchiano mai, dei quali ne abbiamo qui parecchi in cospetto, e la mente e l'animo dei quali è bel contrappeso alla cascaggine dei tempi. Pur troppo io non sono di questi, io vecchio invecchiatissimo, e macerato dagli affanni. Onde ho di catti a starmene zitto, e nascondermi sotto il silenzio.

E zitto sarei stato pur oggi, se non che alcuni benevoli mi hanno fatto rilevare come avendo già preso fino dal 1876 a promuovere lo scrutinio di lista, il tacermi oggi avrebbe potuto far credere che lo volessi oggi abbandonare, e così fallire a me stesso. Non sono certo io che lo voglia abbandonare. Piuttosto è lui che mi si va trafugando e trasfigurando, e viene quasi a sparirmi con quel prestigio delle minoranze, a cui la mia debole vista non regge. Io vi dovrò dunque mostrare questa mia debolezza, e voi vorrete compatirmi.

Non vi farò un discorso, chè non ne ho le forze; ma vi dirò, se mel concedete, alcune parole semplicemente ed alla buona, andando in tutto per le piane ed alla spiccia, com'è mia usanza, e l'abito e la stanchezza della mia mente richiedono.

Parlerò poco, e come in fuggendo, dello scrutinio di lista, poichè è materia omai smaltita, e quasi fuori di discussione, avendo preso il suo luogo le minoranze, che hanno appunto questa inclinazione di entrare in luogo degli altri; ed è legittima inclinazione, purchè ci vadano coi loro piedi, e non con le grucce.

Dello scrutinio di lista già dissi assai in quel mio scitterello del 1876, e, per quanto ci abbia studiato, non saprei dirne di più, nè vorrei venir qui a recitarvi il già detto.

Lasciando dunque di altro dire, starò con-

tento a rammentare solamente quella che fu per me la ragione vera e sostanziale, onde m'indussi a promuovere lo scrutinio di lista: la ragione di dare tempera più nazionale e più nazionali spiriti alle elezioni, levandole da quelli stretti confini in cui sono rinchiusa, e portandole in più largo spazio; e così sottraendole all'ombra del campanile, ed esponendole alla luce nazionale.

L'Italia è fatta nazione da poco tempo, onde necessariamente ha bisogno di pigliare in tutto abito nazionale, e svestirsi al tutto di quel più ristretto e casalingo che portò per secoli.

In ciò non mi pare che ci voglia essere contrasto, perchè queste non sono opinioni, ma fatti. È un fatto il bisogno che ha l'Italia di pigliare ognor più abito nazionale; ed è un fatto che lo scrutinio di lista, allargando ed accomunando l'opera delle elezioni, risponde giustamente ed appunto a quel bisogno, al quale, più che ad altro, devono intendere gli ordini nostri.

Lascio delle obiezioni che per la più parte sono quelle che già furono mosse contro lo scrutinio a larga base, ossia con lista di molti nomi, e le quali quelli stessi che le mossero, riconobbero che venivano meno dinanzi allo scrutinio di pochi nomi. Fu appunto che per ovviare sì fatte obiezioni, mi fermai a questo scrutinio ristretto, al quale poi si è fermato ancora il Ministero.

Vi sono pure obiezioni che dirò aritmetiche, o che si pigliano da fatti che si vanno spigliando. Le quali obiezioni, quanto più hanno di valore, tanto meno io ne posso fare ragione, poichè la mia mente non basta a certi calcoli, e manco al minuto esame di certi fatti. Dirò solo che esempi ve n'è sempre per ogni cosa, e che i numeri sono come i soldati che fanno bene ogni prova a mano di abili generali. Non dico questo a toglier credito ai numeri, bensì ad onore di chi li sa valentemente maneggiare.

Ammesse pure per buone e vevoli sì fatte obiezioni, io me ne passo con quella sentenza di Machiavello, addotta ancora dal nostro Relatore, la quale dice come nelle cose umane tutto netto; tutto senza sospetto e senza inconvenienti non si trova mai; e il miglior partito è quello dove sono meno inconvenienti, ed è più vantaggio. Ed il vantaggio massimo per me è là dove corre la ragione nazionale, e

quando vi corre quella ragione, non badò ad altro, e vado innanzi. È così che sono solito spacciarmi e risolvermi delle cose, poichè, asino che sono, non vorrei esser quello di Buridano.

E spacciandomi, vengo senza più al proposito delle minoranze, e vi vengo impaurito della mia stessa convinzione, la quale è profonda, ed in sua ragione tutta e per diametro opposta alla ragione di tanti migliori miei, che grandemente apprezzo. Temo che lasciandomi andare alla forza della mia convinzione, possa il mio accento sembrare troppo risoluto, e poco riverente. Per quanto convinto, vogliate credere che la prima delle mie convinzioni è sempre che io, più che altri, posso sbagliare ed errare. Questo sia suggel d'ogni mio dire, e valga in ogni caso ad impetrarmi la vostra indulgenza.

Entrando a parlare del voto limitato, prima di tutto mi occorre fare un'avvertenza che investe tutta questa discussione, e che, secondo me, è di un equivoco che vi si è intromesso, e vi ha portato una gran confusione, e frastornato di molti giudizi. Si è confusa e scambiata la rappresentanza proporzionale col voto limitato. La rappresentanza proporzionale è quella disegnata da Hare e propugnata da Stuart Mill. Il voto limitato è senza disegno, e come a dire un ordine che non ha ordine. Tutti per la più parte hanno parlato dell'una e concluso per l'altro, mentre sono due cose assai diverse, ed anzi opposte. Messa a vedere la giustizia e la razionalità del principio della rappresentanza proporzionale (che certo non manca di razionalità e di giustizia) saltano, come se nulla fosse, al voto limitato, che è fuori di ogni giustizia, e non ha in sè nessuna proporzione. Per verità l'illustre prof. Palma, che fu già uno degli strenui propugnatori della rappresentanza proporzionale, in un notevole scritto stampato ai giorni passati sul voto limitato, finisce francamente dicendo che il voto limitato non è se non un metodo empirico ed imperfetto.

Oltre questa confusione, a me pare che vi sia pure una petizione di principi. Si comincia ponendo per assioma il diritto delle minoranze, come se le minoranze avessero un diritto loro proprio. Le minoranze hanno certamente il diritto di non essere conculcate e levate di mezzo. Hanno diritto di essere trattate ugualmente degli altri. Ma dove si trova un diritto proprio

e speciale della minoranza? Non è un diritto, è un privilegio quello che si vuole costituire. Si vorrebbe aprire per loro una porta riservata, oltre la comune; e così dar loro due entrate.

La giustizia vuole (si aggiugé) che sia rappresentata la totalità della nazione. Bella scoperta! Peccato che non si sia data a vedere, quando tanta parte della nazione era fuori delle elezioni. Allora non si diceva, e giustamente non si diceva, perchè ogni Deputato in qualunque numero e specie è di sua natura e deve per lo Statuto essere rappresentante di tutta la nazione.

Sicuro che la nazione deve essere rappresentata nella sua totalità. La totalità de' suoi interessi e dei suoi diritti (questa è la giustizia che legittima gli ordini nostri); non la totalità delle opinioni e delle persone (chè questa sarebbe la forza e l'anarchia, che gli ordini nostri sconvolgerebbe).

Vediamo un po' quanto vi è di giustizia in questo voto limitato, misurandolo con la ragione costituzionale e col diritto elettorale.

Se l'elettorato è un diritto, non ci può essere elezione legittima se non quella fatta dalla maggioranza. L'elezione fatta dalla minorità è una menzogna. Non sono io che dico questo. Bensì lo dice un gran filosofo ed un gran pubblicista, che non fu certo dei giacobini, ma il principe dei dottrinari.

L'elettorato essendo un diritto, nessuno ne può essere in alcuna parte privato, e a nessuno può essere il diritto suo menomato e limitato. Il diritto elettorale non deve avere altro limite che la capacità. Dentro questo limite ogni diritto deve essere eguale ed integro per tutti. Questo lo ha detto Guizot, perchè io sono un progressista nutrito alla lettura di tali autori, e su quella mi mantengo.

Ora, vedete voi quanto risponda a cotali principî il voto limitato.

Gli elettori devono eleggere cinque deputati, e si ordina che ciascuno ne elegga solamente quattro, privandolo così dell'elezione del quinto. Ma questo quinto chi lo elegge? Nessuno, perchè ognuno ne elegge solamente quattro. In effetto lo elegge il caso e la sorte fra le varie combinazioni non calcolabili, nè prevedibili che ne può dare questo gioco, lasciàtemelo così chiamare perchè è proprio il suo nome; questo gioco elettorale.

Allora se ne hanno di quei Deputati che arrivano *par cascade*, per usare una felice frase di Pellegrino Rossi. Il quale lo diceva appunto a proposito di certe leggi complicate di elezioni, e di certi meccanismi elettorali lavorati a bello studio.

Sia pure, sento dirmi, che il voto limitato non regga ai principî di ragione e di giustizia. Può ben essere un espediente necessario.

Necessario, dacchè si è voluto introdurre lo scrutinio di lista, che non lascia via alle minoranze, o almeno non hanno quella via che già ne avevano sì bene col voto uninominale. Ed eccoci di nuovo a dare per sicuro quello che da nulla è assicurato.

È proprio vero che le minoranze ne vogliono stare di peggio col voto plurinominale, che già non ne stessero col collegio uninominale?

Dello scrutinio di lista non si è fatta da noi nessuna esperienza. Altrove non ci guardo, perchè altrove non è Italia. Se ci guardassi, vedrei facilmente qual differenza di condizioni sia fra gli altri e noi. Non ci fosse altra differenza, basterebbe quella che noi siamo nazione da pochi anni, e gli altri da secoli. A questo proposito mi ricordo come dovessi già dire che, se lo scrutinio di lista non fosse stato conosciuto, avrebbe bisognato inventarlo per l'Italia.

Quanto al collegio uninominale, ne abbiamo l'esperienza di molti anni. E che dice questa esperienza? I fatti sono fatti. Il fatto è che per più anni se ne è avuta una maggioranza di Destra assai grande, e una minoranza di Sinistra molto manchevole, che, per arrivare a maggioranza, ci ha messo sedici anni, fino al 1876. Fermiamoci a quell'anno.

Ricordatevi delle elezioni di quell'anno 1876 fatte col collegio uninominale. Ricordatevi di quello che esse portarono, e della parte che ne fu fatta alla minoranza. E con questi esempi da Destra e da Sinistra, venite a dirmi che le minoranze hanno miglior gioco col collegio uninominale. È vero che allora per un riparo si volle dire che ci aveva troppo operato il Governo. Io non so quello che allora potesse fare il Governo, ma senza nulla sapere, vi assicuro che allora, Governo o non Governo, le elezioni sarebbero riuscite quello che furono, ed un po' più o un po' meno mi pare che seguitino a

riuscire allo stesso modo con tutto il collegio uninominale.

La verità è che le elezioni non le facciamo noi colle nostre leggi e coi nostri congegni. Le elezioni infine ed in sostanza le fa il paese giusta la corrente, buona o cattiva, che corre al momento in cui le elezioni si fanno. L'ebbe già ad avvertire il Macaulay guardando a quel gran numero di elettori che non appartiene a nessun partito, e vota per l'uno o per l'altro, secondo è più scontento dell'uno, e spera meglio dall'altro. Quando è stanco dei Visconti, passa ai Torriani. Così fu e così sarà sempre: e questa è la legge di tutte leggi.

Prima di uscire da questo punto che è la ragione fondamentale di quelli che propugnano il voto limitato, a dirvi intero il pensiero mio, io, anzi che temere che con questa legge ne debbano le minoranze star di peggio, temo, e fortemente temo, che col congegno di questa legge sia data loro troppa carriera, non fosse altro con quell'ottavo, onde si compiono l'elezioni, del quale non mi so fare ragione, e sembra anco a me troppo scarso, e dirò anche troppo fuori del nostro diritto costituzionale. Così mi dicono che sembrasse pure al Senatore Majorana, che non mi toccò di ascoltare. Non vorrei che per tal modo si dovesse riuscire a quell'ordine buono per il paradiso, ma non per questo mondo, che i primi fossero gli ultimi, e gli ultimi i primi.

Quando pure come espediente potesse avere la sua ragione e tornare necessario, io dico sarebbe un espediente assai fallace, e certo molto pericoloso, e in fine assai disastroso.

Fallace, perchè nell'alchimia delle varie combinazioni elettorali può metter così a maggioranza, come a minoranza; e tanto più quando la maggioranza sdegnasse che le fosse fatto forza dagli ordini della legge. E di questo ne abbiamo già avuto la prova nelle Commissioni provinciali di appello per le liste elettorali. In alcuni luoghi, con tutto il voto limitato, e forse a cagione del voto limitato, sono riuscite tutte di maggioranza, tanto che se ne è fatto assai rumore, e se n'è gridato come di una prepotenza.

E ciò è una naturale conseguenza di aver voluto metter su un diritto delle minoranze, che non ha nessun fondamento, e senza che la legge potesse ordinare un modo che lo assicu-

rasse, salvo che non si volesse ordinare espressamente che debbano restare eletti quelli che hanno avuto meno voti. Al che si andrebbe a riuscire coll'agognata abolizione del ballottaggio, come se n'è già visto la prova in quelle Commissioni provinciali che vi diceva.

Meno male se il voto limitato fosse solamente fallace, ed incerto che potesse riuscire all'intento.

Il gran male è, e a questo vi prego di metter bene attenzione, che è troppo pericoloso, e facilmente pernicioso. Qui viene che si guardi un po' che cosa sono queste minoranze a cui si vuole aprire una via speciale e privilegiata, ed assicurarsi per questa che debbano entrare in buon numero alla Camera.

Le minoranze sono tante e varie, e più possono essere, che non è possibile enumerarle e manco definirle. Ve ne sono di legali, di extralegali ed anche di antinazionali. Mi fermo a queste ultime due, cioè, alle extralegali e alle antinazionali, che non ve le sto a descrivere, poichè bene le conoscete: e mi fermo a dimandarvi se vi paia che tocchi a noi ad aiutarle a venire alla Camera. Io certo non le proscivo, ma non le vado a cercare; ed il voto limitato le va appunto a cercare. Il che è ben pericoloso, e non sarebbe neanche decente. Almeno così sembra a me, ed a me sembra che dovrebbe bastare questa considerazione a far senz'altro rifiutare il voto limitato, il quale, badate bene, non si sa quello che possa portare, nè io nè voi ci vorremmo esporre a cotesto ignoto.

Quantunque io abbia parlato più per accenni che per discorso, lasciate che riassumendomi faccia infine l'indice di ciò che ho detto o voluto dire.

Lo scrutinio di lista è quello che può meglio dare movimento e tempera nazionale alle elezioni. Però non metterebbe a nulla e si perderebbe, se gli fosse tirato addosso quel soprassuolo del voto limitato, che lo ricopre sconvolgendolo e soffocandolo.

La rappresentanza proporzionale non guarda alla minoranza più che alla maggioranza, abbracciando tutti ugualmente in sua ragione; e quindi non manca di giustizia, e non è un modo privilegiato di elezione. Ha un solo difetto, che non è praticabile. Può essere che i suoi fautori col loro ingegno ed il lungo studio tro-

vinò il modo di renderlo praticabile. Allora verrà di vedere se può accordarsi coi nostri ordini costituzionali, tutti e solo fondati sulla maggioranza, che n'è la ragione e la forza, come ebbe mirabilmente a dire il Generale Fabrizi in quelle poche parole scritte al Presidente della Camera, e che ebbero la virtù di raccogliere molto in parvo loco. Virtù rara a questi tempi.

Al contrario, il voto limitato si afferma solo e proprio per le minoranze. È un privilegio che si vuole costituire per quelle, e che per farlo passare si ricopre colle belle parole di razionalità e di giustizia, rubate alla rappresentanza proporzionale. Non è un principio, bensì un metodo, ed un metodo empirico ed imperfetto. Si invoca per un bisogno che non vi è, e nulla dimostra; e se bisogno ce ne fosse, non risponderebbe all'uopo, e sarebbe assai pericoloso per la nazione e per le istituzioni nostre.

Da tutto questo che vi ho accennato ed indicato, verrebbe che io vi dovessi in fine fare la proposta di torre via dalla legge pur l'ombra del voto limitato. Però quel tanto di ombra che vi si è distesa, non mi sembra che debba essere assai ad offuscare e pervertire questa legge. Certo che per me è un assai mal seme che vi si è introdotto. Speriamo che non fecondi e non si propaghi.

Ad ogni modo io non saprei avere autorità di far proposte al Senato. Nè anco saprei averne il coraggio, poichè io non sono della scuola dei dommatici, che non manca di maestri, i quali hanno felicemente tanta fede in sè, da non ammettere che ci possa essere fil di ragione fuor di loro. Io invece, per quanto convinto, non mi assicuro mai di me, specialmente quando vedo tante brave persone non accordarsi meco.

Inoltre considero che la Camera con assai maggioranza ha così votato questa legge, e così ci propone di votarla il Ministero, il quale ha pur mostrato di sapersene ben curare, e colla sua maestria è riuscito a condurla a buon cammino, quando anche (e me ne confesso) io nol credeva. Nè vorrei che adesso che tocca la riva annegasse, e non vorrei che per averne più e meglio non se ne dovesse aver nulla. Onde io voterò la legge come fu votata dalla Camera e il Ministero ci propone.

Mantenendo la mia opinione e rimettendomi

un po' al parere degli altri, mi sembra di dover essere più tranquillo in mio voto, e poterne scansare la taccia di presuntuoso e dommatico.

In questa tranquillità mi riposo e finisco, rendendovi grazie della pazienza che per vostra cortesia avete messo ad ascoltarci (*Bene*).

**PRESIDENTE.** La parola spetta al signor Senatore Caracciolo di Bella, che l'ha chiesta l'altro giorno quando parlava il signor Senatore Deodati.

**Senatore CARACCILO DI BELLA.** Domando scusa al Senato se entro a parlare un'altra volta sul medesimo argomento, ma io ho chiesto la parola mentre l'onor. Senatore Deodati con dottrina ed arguzia confutava quasi tutti gli argomenti dei quali io aveva stimato di avvalermi per sostenere il mio assunto; e di ciò io lo ringrazio, perchè egli ha mostrato di tenere il mio discorso per molto più degno di attenzione che nol tenessi io medesimo. Per altro sento il bisogno di dichiarare il perchè io non mi creda nè debba credermi persuaso delle ragioni da lui addotte contro le mie, e di pregare ugualmente i miei Colleghi a non avere siffatta persuasione.

E di ciò non parmi che lo stesso onor. Senatore Deodati debba essere troppo dolente, imperciocchè se ciò si avverasse, accaderebbe un caso singolarissimo, cioè che il Senato voterebbe contro la legge, e quindi contro lo stesso on. Senatore Deodati, ed egli si troverebbe solo a votare in favore di una proposta, di cui è stato in massima uno dei più fieri avversari.

Ma innanzi tutto mi preme ancora di giustificarmi presso l'illustre Senatore Brioschi, intorno ad un'opinione da me espressa, e da lui non accettata, sulla differenza che per mio avviso corre fra il voto così detto rappresentativo ed il voto deliberativo.

Io non mi penso di avere errato affermando che nella sostanza, nella finalità, entrambe queste generazioni di voto sono le stesse; poichè nel voto rappresentativo è sempre compresa implicitamente e indirettamente una deliberazione, e gli elettori quando scelgono il loro Deputato, non distinguono già un uomo per sè medesimo, ma perchè preveggono o perchè suppongono che egli deciderà in un determinato modo, in una determinata circostanza. La differenza fra l'una e l'altra specie di voto è di modalità, poichè il primo si manifesta in circostanze

più imparziali, e meno faziose, più lontane dagli urti, dalle battaglie parlamentari, quindi ha meno bisogno d'essere garantito, quindi corre meno il pericolo di essere soperchiato dalle maggioranze.

Ma fra il voto rappresentativo e il voto deliberativo corre un'altra differenza, che l'uno cioè è diretto, l'altro è indiretto; viene a dire che appunto esso è rappresentativo prima di essere deliberante. Onde nasce in molti questa opinione, che esso debba esser tale nella più stretta significazione del vocabolo, cioè debba rispondere esattamente, quasi matematicamente, alla divisione ed alla proporzione che hanno i vari partiti nel corpo elettorale del paese, debba in certo modo esserne lo specchio, la ripetizione. Ora, secondo me, questa opinione versa in un equivoco, in una confusione: confonde, cioè il governo rappresentativo col governo popolare diretto, vuole che la potenza elettiva, che la intervento sociale nella vita pubblica, sia così materialmente vera nella Rappresentanza nazionale com'era nei governi a popolo e nei plebisciti dell'antichità.

Ora per quanto lo spirito si affatichi nel trovare un ordinamento rappresentativo più o meno studiato, più o meno approfondito, egli è certo che siffatto scopo della esatta proporzione non si raggiungerà mai. Qualunque Assemblea non rappresenta che approssimativamente l'opinione del corpo elettorale da cui deriva; e tutti i mezzi che si ammanniranno per far rappresentare le minoranze, non saranno che mezzi fittizi ed artificiali che non raggiungeranno lo scopo, e che trarranno con loro solamente il danno di indebolire quel principio della maggioranza, che secondo il criterio dei popoli moderni è il principio informativo della autorità politica.

Ma vi ha un'altra specie di voto proporzionale, oltre quello della proporzione numerica, a cui deve attendere il legislatore.

In quel volume, che bene a ragione l'onorevole Brioschi chiamò aureo, cioè la Relazione presentata dalla Commissione all'altro ramo del Parlamento, vi è, nella parte proemiale, che non è la meno importante, uno studio accurato sulle meditazioni di molti uomini eccellenti, che vollero rendere più perfetta la rappresentanza nazionale, intorno a quel che si domanda la rappresentanza degl'interessi o in-

torno al voto plurale. Voglio dire che vi sono dei pubblicisti i quali si sono preoccupati non solamente della quantità dei voti, ma ben'anco della loro qualità, in favore a mo' d'esempio dei capi di famiglia, dei maggiori censiti, e secondo lo Stuart Mill, anche degli uomini di maggior ricchezza mentale; per modo che si potessero cumulare più voti su questi a preferenza di quegli, che per minor valore intrinseco non avrebbero a rappresentarne che uno.

Ora, a siffatta rappresentanza proporzionale non si può giungere con istituti chiari, precisi e definitivi, poichè si porrebbero in tal guisa distinzioni odiose, come ben disse il Relatore all'altro ramo del Parlamento, che pugnano col sentimento dell'uguaglianza civile che informa le società moderne. Ma vi si perviene in certo modo ed indirettamente collo scrutinio di lista, contrastato dai nostri avversari, il quale col dare una maggiore influenza agli uomini più noti e più cospicui per le loro intrinseche qualità, conferisce a quelli, per mezzo delle loro clientele, indirettamente, quel voto plurale che direttamente e per ordinanza di legge, loro non si potrebbe conferire.

Ecco adunque, o Signori, in qual senso opino anch'io che si debba dar luogo alla rappresentanza proporzionale degli elettori. Ed a questo intento si giunge collo scrutinio di lista; ma quanto alle proporzioni numeriche ed al voto limitato, io son di credere che sarebbe pericoloso di trascendere i limiti della legge che fu già approvata dall'altro ramo del Parlamento. Perciò senza avversare questa rappresentanza delle minoranze e questo voto limitato, io avviso che debbano essere contenuti nei limiti che la legge vi presenta, e non m'indurrei a consentirne una più larga applicazione.

Il mio onorevole Collega ed amico, il Senatore Majorana, faceva alcune avvertenze le quali, senza alcun dubbio, hanno grande opportunità, sull'art. 74.

Richiedendo per la validità del voto a primo scrutinio la sola ottava parte del numero degli elettori iscritti, si apre l'adito a molti pretendenti, a molti uomini meno meritevoli del voto dei loro concittadini, che potranno inopinatamente irrompere nell'Aula parlamentare.

Io, o Signori, non mi faccio illusione, e credo anch'io che nelle elezioni che risulteranno dalla prima legislatura, molte vane ambizioni vi sa-

ranno e molte candidature, di cui l'opera del Parlamento dovrà poi far giustizia mettendole da parte.

Togliendo occasione da questa avvertenza fatta dall'onorevole Senatore Majorana, mi piace di dichiarare al Senato che la maggior parte dei pregi che io riconosco in questa legge, non si potranno palesare ed effettuare interamente per mio avviso fin dalla prima Legislatura che il voto collettivo darà al paese; ma credo che essa sia un metodo educativo che riformerà i nostri costumi parlamentari in modo, che raccoglierà poi col tempo tutti quei benefici che ho significati. La civiltà della nazione ne riceverà di mano in mano quell'incremento che da me e da molti altri oratori, meglio di me, è stato segnalato.

L'onorevole Senatore Brioschi diceva, ed han poi ripetuto gl'on. Senatori Deodati e Guarneri: voi avete molto parlato dello scrutinio di lista come un correttivo alla legge dell'allargamento del voto; l'avete detto, ma non lo avete provato.

Eppure qualche cosa mi pareva di avere accennato. Vero è che non sono entrato nel campo politico, nel campo dei partiti politici propriamente detti, perchè mi pareva dovermi limitare al semplice esame della quistione legislativa, della quistione organica, ma poichè altri oratori a queste eventualità politiche propriamente dette hanno pur fatto una qualche allusione, converrà anche a me dirne alcuna cosa, sotto condizione di brevità.

In sostanza la controversia è questa: l'ampliamento del voto sanzionato dalla legge precedente trae seco il pericolo di fare entrare nella Camera i rappresentanti dei partiti estremi, del partito repubblicano e del clericale. Mi sembrava di aver toccato del partito repubblicano; mi pareva di aver detto cioè che il primo attributo, la principal lode del suffragio collettivo fosse quella della grande pubblicità. Ora con la grande pubblicità il partito extra-legale, il quale non procede che per mezzo di sette e di cospirazioni, ha poca probabilità di riuscire. Ciò dissi all'onorevole Pantaleoni il quale segnalava appunto al Senato il pericolo dell'opera di queste sette. Chi dice setta, dice cosa occulta, che sfugge all'azione del Governo non pure, ma ben'anco della pubblica opinione.

Di ciò seguita che tutto quello che ha bi-

sogno di grande e libera disputazione, di larga pubblicità non può giovare a quel partito radicale che è fuori dalla cerchia politica legale, chè a dir vero, io credo, voi al pari di me, vorremmo che fosse severamente ed inesorabilmente escluso dalla azienda pubblica. Ma ove si tratti poi di quel partito detto radicale, che entra nel giro del paese legale monarchico, perchè mai escluderlo? Sarebbe cosa desiderabile anzi che egli si accostasse alla legal rappresentanza della nazione, e comprendesse per tal modo certe convenienze governative, e la necessità di certi intendimenti patriottici, saggi e moderati, onde verrebbe a migliorare col loro proprio indirizzo il movimento politico di tutto il paese.

Veniamo a dire un tratto del partito clericale.

Signori, io conosco i clericali della mia regione nativa, e li conosco con qualche intimità; posso dire che tutta la mia vita, nella sua piccolissima sfera, non è stata che un combattimento contro essi; sento ancora qualche volta il dolore delle percosse. Ebbene fra questi clericali vi ha molti uomini stimabili, anche amatori non indegni di libertà e del vivere civile.

Io mi feci a dire una volta ad alcuno di quelli che vanno per la maggiore: perchè mai non accettate le condizioni legali che vi offre il diritto nazionale del paese? Perchè non intervenite anche voi nella cosa pubblica rinunciando a certe ubbie, rinunciando a certe impossibili aspirazioni, a certi impossibili disegni? Venite; farete un bene a voi ed un bene anche a noi, perchè adopererete indirettamente che cessino certi screzi, che cessino certi dissidi vani fra noi, e che per noi si faccia opera unanime e compatta a sostenere la libertà ed unità della patria, come credo accennasse anche l'onorevole Senatore Canonico nel suo forbito discorso.

Ebbene, Signori, sapete che cosa mi fu risposto? Mi fu risposto ingenuamente ed onestamente: Voi credete che noi, come partito politico; siamo una forza? V'ingannate. Non siamo una forza, perchè siamo più divisi, più frazionati nei nostri programmi, e molto meno concordi di voi. Voi sapete quello che volete, noi non lo sappiamo. Il giorno in cui venissimo alla Camera, ci divideremmo e ci frazioneremmo tra i vari partiti della Camera stessa, e non avremmo vigore sufficiente in

noi stessi per affermarci come partito cattolico autonomo ed indipendente.

Vedete dunque, o Signori, che la tema, che hanno molti di vedere i clericali fare invasione nella Camera, e costituirsi come una fazione, oscurantista, inesorabile, minacciosa, come il partito del Sillabo, è tema vana. Se la fazione clericale avesse la coscienza di poter ciò fare, e venire alla Camera a rappresentare questa parte severa e dominatrice confacente ai propri interessi, lo farebbe. Nol fa, perchè sa di non poterlo; perchè sa di aver contro di sé l'opinione pubblica del paese, quella grande corrente, in cui s'incamminano e s'involgono tutte le idee sane di una nazione civile, a cui esso non potrebbe resistere con le sole sue forze, e non potrebbe quindi far onore a sé stesso.

Ciò non ostante, rispetto ai clericali dirò anche quel medesimo, che dissi quanto ai radicali... Che cosa credete? Credete che i clericali siano nella cerchia del paese legale, oppure no? Se sono fuori, lo scrutinio di lista renderà loro più difficile l'accesso al Parlamento, perchè la pubblicità per sé stessa uccide i partiti extra-legali. Se invece credete che siano dei conservatori e moderati, i quali, facendo pur qualche riserva nel Foro interno, vengano poi onestamente e sinceramente a servirsi delle istituzioni nazionali per difendere i loro principî, io porto opinione che neppure a loro si debbano chiudere le porte del Parlamento, e che non sia un danno che anch'essi vengano a porre in deliberazione quei principî, che pure essendo consentiti dagli ordini della unità e della libertà nazionale, possono tuttavia diversificare dai miei e da quelli di molti dei miei Colleghi. Credo che sia a tollerare questo, anzichè vedere che ne facciano soggetto di perigliose ed extra-legali agitazioni. — Dissi, e neppure questa mi fu mandata buona dall'on. Senatore Deodati, che la qualità migliore dello scrutinio di lista si è quella di essere dotato di maggiore impressionabilità, di esser più sensitivo e quindi di ricevere più facilmente l'impronta della pubblica opinione. Ed io debbo, prima di rispondere all'on. Deodati, insistere sopra questo argomento, perchè anche mi gioverà a dimostrare vieppiù che non è da temere l'influenza dei grandi collegi quanto all'ingresso del partito radicale nella Camera.

Lo scrutinio di lista è pericoloso, ma è pe-

ricoloso nel periodo ascendente, nel periodo rivoluzionario della politica nazionale, perchè allora l'opinione pubblica è più accesa, è più favorevole a certe ambizioni impazienti, a certe riputazioni volgari, e quindi può la Camera, ricevendo il contraccolpo di questo movimento della moltitudine, rendersi troppo viva, rendersi troppo ardente nelle sue risoluzioni patriottiche.

Ma nel periodo di maturità e di ricomposizione, come è quello in cui noi siamo presentemente, quando la nazione si acqueta, quando gli uomini i più reputati ed i più celebri sono quelli anzi che hanno in qualche modo partecipato alla cosa pubblica ed all'azione del Governo, il voto plurinomiale, o Signori, è strumento di ordine. Di qui è che nelle condizioni presenti della pubblica opinione che tutti comprendono, che tutti sanno qual sia, poichè apparisce per segni manifesti, non è a temere che il suffragio produca perniciosi effetti.

L'argomento che io adopero non è nuovo; lo adoprerò prima di me un uomo illustre qual'era Camillo Cavour, e l'egregio Relatore del nostro Ufficio Centrale ha ben ricordato, con quella lealtà e con quell'acume che lo contrassegna, qual fosse questo intimo concetto del conte di Cavour. Coloro che si sono avvantaggiati del suo gran nome per combattere lo scrutinio di lista, non hanno ben letto in tutti i suoi argomenti ciò che era contenuto nelle parole, con cui egli nel 1848 in Piemonte combatteva lo scrutinio di lista. Egli lo combattè per ragioni d'opportunità, lo combattè per ragioni che si riferivano al tempo ed al luogo in cui egli parlava, non lo respinse per massima, anzi fece comprendere che le ragioni cui egli accennava, erano ragioni tutte di natura sperimentale e contingente, detratte da una considerazione speciale, che cioè trattavasi di dare una legge elettorale al Piemonte alla dimane di un grande rivolgimento politico.

Nè il Senatore Deodati, nè il Senatore Vitelleschi hanno approvato quella opinione per la quale io asseriva che lo scrutinio di lista è un mezzo come educare e come disciplinare le parti politiche in Parlamento.

Me ne duole profondamente, ma pure io debbo confessare che è questa la principal ragione che m'indusse a difenderlo e che m'indurrà a votarlo.

E, poichè l'onorevole Senatore Deodati non l'ammette, io gli domanderò ingenuamente perchè mai egli vota questa legge? La vota, mi pare abbia detto, perchè in principio, in massima egli è contrario al parlamentarismo, è contrario all'ordinamento della democrazia colle forme parlamentari così come oggi esse prevalgono.

Senatore DELFICO. Domando la parola.

Senatore CARACCIULO DI BELLA... E soggiungeva, mi pare, che, essendo egli contrario in massima, in complesso, al presente indirizzo parlamentare, votava la legge, sol perchè era sicuro che, a poco andare, se ne sarebbero scorti i malanni, e si sarebbe allora veduta la necessità suprema di studiare un altro ordine di cose, un altro compimento della democrazia da sostituire a queste forme parlamentari sconfiniate del giorno d'oggi. Non credo di avere adulterato le sue idee. È questo il suo argomento sostanziale.

Risponderò all'onor. Deodati che egli vuole attraversare il Mar Rosso per arrivare alla Terra Promessa. Ora io per me credo che i Profeti, a cominciare da quello del Pentateuco, i Profeti ed anche i figli di Profeti i quali si mettono per questo viaggio, non arrivino alla meta.

Le dimostrazioni per assurdo giovano alla scienza astratta, alla geometria; ma nella vita pratica, valgono poco o nulla, poichè nella vita pratica l'esperienza degli errori che si commettono non giova quasi mai a colui che li commette, ma bensì ai suoi avversari. Se la legge che noi discutiamo presentemente è un errore, egli fa male - mi perdoni l'onor. Deodati - a votarla: *non sunt facienda mala ut eveniant bona*. Le conseguenze che verrebbero da questa legge - secondo il supposto dell'onorevole Deodati - non gioverebbero a nessuna democrazia. Gli errori della democrazia non possono giovare che al regresso, alla reazione temibile di poi, ed io che conosco l'onor. Senatore Deodati, so quanto ciò sia lontano dal suo pensiero.

Ma io con l'onor. Senatore Deodati sono stato disgraziatissimo; volevo essere suo alleato, gli ho offerto tutte le armi che potevo trarre dal mio ruvido arsenale, egli le ha sdegnosamente respinte. Dissi ancora che in oggi i partiti politici, per questioni tecniche e speciali, sono così spezzati e così sminuzzati che il maggior danno del

voto limitato e della rappresentanza proporzionale, sarebbe la loro inutilità, poichè fra tante piccole minoranze che compongono oggi la compagine parlamentare, difficilmente si potrebbe dire a quale di esse il voto limitato gioverebbe. Il voto limitato, o Signori, non è fatto per tutte le minoranze, è fatto solo per quelle che sono grosse, che sono compatte e che possono concorrere con le maggioranze. Il voto limitato non è che una breccia aperta per la quale le minoranze possono entrare, ma non possono entrarvi se non quelle che hanno forza, che hanno agilità bastante da poterla scavalcare. Io credeva quindi che fosse questo un argomento a cui l'onorevole Senatore Deodati avrebbe fatto buon viso, poichè era un argomento in favore della tesi che egli sostiene, e con maggior vivezza che non faccia io stesso.

Citai l'esempio dell'Inghilterra, ma badate, disse il Senatore Deodati, che errerebbe chi credesse che il regime costituzionale in Inghilterra si sia sempre svolto con l'altalena e con la vicenda di questi due grandi partiti. In verità io parlo della storia dell'Inghilterra dal 1788 in poi, non della storia di tutte le guerre civili e religiose di quella gran nazione, e più particolarmente parlo della sua storia parlamentare dall'avvenimento della casa di Annover fino alla riforma economica di Sir Roberto Peel. Pure in generale si può dire che, prima della rivoluzione, tanto le lotte civili, quanto le lotte parlamentari, fino agli ultimi tempi, sono state governate quasi esclusivamente in Inghilterra dai due grandi partiti: il partito Tory e il partito Wigh.

Bene non si conosce l'origine di questi due nomi, che è molto antica. I Cavalieri più tardi si considerarono come Tory, e i Puritani come Wigh, poichè sono sempre stati considerati come Tory quelli che favorivano la prerogativa della Corona, e come Wigh quelli che favorivano invece le libertà popolari.

Ha perfettamente ragione il Rohmer nella sua *teorica dei partiti politici*, quando dice che ciò che hanno di sostanziale, di concreto i partiti, sono le qualità psicologiche, vale a dire le qualità che rispondono alla essenza della natura umana. L'uomo è conservatore o progressista, a seconda del suo temperamento, delle condizioni del suo animo. Quindi i partiti, in quanto sono espressione della vera umana natura psi-

cologica, debbono essere conservatori o progressisti. Ma oggi la sostanza razionale e necessaria è sopraffatta, è vinta dalle distinzioni contingenti, dalle considerazioni temporanee e subalterne.

Diceva l'onorevole Senatore Deodati: ma vedete che l'altro giorno alla Camera dei Deputati, a Montecitorio, per coalizione di piccole minoranze stava per nascere una crisi ministeriale sulle navi di grande o di piccola portata.

Ciò può anche intervenire in altri paesi, come per la peste bovina può nascere esempligrizia una crisi in Inghilterra, come per il monopolio dei tabacchi nell'impero Germanico. Questo prova anzi la verità del mio assunto, cioè che oggi non è più la naturale e sostanziale differenza tra progresso e conservazione governativa, che segna i confini tra i due partiti, ma bensì prevalgono mille altre accidentali vertenze, le quali sminuzzano la rappresentanza di un Parlamento in mille frazioni; e ve ne sono già tante di queste frazioni, che nessuno può sperare con ragione quale nella Camera si avvantaggerà con la riforma del voto limitato e della rappresentanza delle minoranze.

Se non che l'onorevole Deodati non discute in concreto: egli ha innanzi a sé un quadro vasto, un vasto disegno, e non ha sollevato che un picciol lembo del velo che lo ricopre. Egli disse: io voglio un organamento diverso dal presente per le democrazie; e ha soggiunto: per ora vi dico questo, che fra le molte condizioni necessarie dell'ordinamento nuovo, che io vagheggio, vi sarebbero le seguenti: le incompatibilità parlamentari, cioè, le capacità e le contumacie legali.

Quanto alle incompatibilità parlamentari siamo pienamente d'accordo, anzi ringrazio l'onorevole Deodati di essersi associato all' mia domanda, e spero che l'onorevole Ministro vorrà farci promessa conforme ai desideri nostri, ed anche a quelli espressi dall'onorevole Cencelli, e per un certo rispetto dell'onorevole Musolino, benché io non mi sia aggirato, col mio concetto, in così ampio circuito come fece l'onorevole Musolino.

Quanto alle contumacie legali io non ho bisogno di dire all'onorevole Deodati che l'esempio non sarebbe nuovo del tutto, ma già sperimentato e con poco lieta fortuna.

Dopo la costituzione del 1791 la Camera legislativa nazionale di Francia fu formata con la legge delle contumacie legali, viene a dire della non rieleggibilità dei deputati che avevano rappresentata la nazione nel Parlamento precedente. Ora quella Camera legislativa di Francia fu la meno felice di tutte le Assemblee che quivi si sono succedute. Durò del resto brevissimo tempo e la catastrofe accadde durante la sua legislatura.

Ed era natural cosa, perchè la Francia fu privata degli uomini più insigni, più autorevoli, e che avrebbero potuto conferire prestigio ed autorità a quella Assemblea. Speriamo forse noi che il nostro paese sia più vigoroso, abbia maggiore fertilità e quantità di ingegni potenti, e più rigogliosa produzione nel campo politico, che non avesse la Francia alla fine del secolo scorso? Io non porto questa opinione, quindi togliendo esempio della Camera legislativa di Francia, e applicando l'esempio alle circostanze nostre presenti, credo che il rimedio addotto e consigliato dall'onorevole Deodati, sarebbe forse un rimedio peggiore del danno, e che invece di costituire la democrazia moderna, non servirebbe ad altro, che a renderla più magra e più inefficace di quello che possa sembrare presentemente.

Aggiungeva l'on. Deodati: se volete riordinare la convivenza moderna, fondate la elezione sul principio delle capacità. E adduceva l'esempio della elezione dei Consoli di Roma antica, quando l'elettore poneva sulle tabelle i nomi degli eleggibili alla suprema dignità della Repubblica, e non vi notava un nome qualunque, ma pure il nome di quelli che erano candidati. Innanzi tutto, la elezione dei Consoli in Roma antica non fu fatta sempre nell'istesso modo, poichè nei primi secoli non era ispirata che dal sentimento religioso: erano gli auguri ed i presagi quelli che decidevano della persona che doveva essere candidata. Dopo le rogazioni di Licinio, e l'elezione consentita dei Consoli plebei, fu bensì quel sistema adoperato, che descrisse l'onor. Deodati. Ma quella, o Signori, non era elezione di Assemblea legislativa, non era elezione di rappresentanza nazionale, era intervento diretta del popolo nelle elezioni del supremo magistrato, anzi del primo dignitario della potestà esecutiva. Corre tanta differenza fra questo metodo che l'onorevole Senatore Deodati raccomanda, e il

nostro, per quanta ne corre tra la libertà antica e la moderna. Laonde, senza dubbio, se ci fosse una legge elettorale in Italia che dovesse eleggere i ministri, che dovesse eleggere i primi magistrati del paese, il criterio di capacità, a cui allude l'onorevole Senatore Deodati, sarebbe desiderabile. Ma voler riferire questo criterio all'elezione dei Deputati, sarà una cosa nuova e sottile, sarà fors'anco un'idea da studiare, ma non è certamente un principio di democrazia; tutt'altro! Onde bisognerà innanzi tutto mutare il nome e la leggenda di questa riforma che non potrebbe in tal caso trovar corso ed adito presso gli uomini politici del nostro tempo e del nostro paese. E qui mi fermo, poichè comprendo che non si può discutere alla tribuna tutto un sistema di riordinamento politico!... Bisognerebbe fare un libro, e non si fa un libro alla tribuna.

Senatore DEODATI. Per questo non replico.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. La prova di ciò è che l'onorevole Senatore Deodati, il quale ha cominciato a svolgere un sistema, non ha potuto continuarlo, poichè si trovò a mezza strada innanzi una via molto più lunga, e più scabrosa di quello che credeva di trovare quando si mise a percorrerla.

Prima di finire debbo fare una dichiarazione all'onorevole Senatore Vitelleschi. Egli diceva con molta avvedutezza: io non mi posso piegare a votare questa legge, solo perchè da molti si sente il bisogno ch'essa ritorni tal quale alla Camera dei Deputati, per evitare una crisi, una perturbazione governativa. E soggiungeva: sono sicuro che questo sentimento non muove nemmeno verun'altro dei miei Colleghi. Io per parte mia mi affretto a dichiarare che mi sento così altamente onorato di appartenere a questo nobile e dotto Consesso, che son lieto, qualora egli può affermare la sua prerogativa e rendere manifesta l'opera sua altamente civile, coi benefici che reca all'andamento degli affari governativi, quando modifica, quando emenda con i suoi profondi studi le proposte che gli vengano dall'altro ramo del Parlamento.

Ma io con la medesima lealtà debbo dichiarare all'onorevole Vitelleschi che se voto la legge, non sono punto determinato da quella considerazione, ma bensì dalle ragioni che ho

già forse troppo lungamente significate; perchè credo ai vantaggi dello scrutinio di lista, perchè ritengo che la rappresentanza delle minoranze e il voto limitato inducano una di quelle riforme che quando sono entrate in circolazione non se ne possono più ritirare; ed aggiungo ancora, perchè questa rappresentanza delle minoranze e questo voto limitato vi sarà sempre una minoranza che ve le domanderà, finchè non abbiano avuto un principio di attuazione, e nessun Governo che si rispetti potrà rifiutare questa concessione, richiesta in nome dell'imparzialità e della giustizia distributiva.

Quindi io l'accetto, ma solamente nei limiti in cui sono stati posti dalla legge, e sono sincero ugualmente quando vi dico, che io penso questo argomento legislativo artificioso potrebbe essere pregiudizievole anzichè utile, se si estendesse oltre i confini che qui sono stati definiti.

Dissi tutto ciò, perchè la mia dignità richiedeva forse che io esponessi le ragioni per cui do il mio voto favorevole alla proposta, e perchè non si ritenesse che io sia contrario alle nobili dichiarazioni fatte dall'onorevole Vitelleschi, cioè che si debba sempre tener saldo in Senato il ministero che gli è assegnato dallo Statuto, e che non si debba aver riguardo ad altro da noi Senatori, nelle nostre deliberazioni, che al criterio imparziale ed assoluto nel merito delle proposte che ci si fanno, non già agli effetti di quelle vicende parlamentari a cui dobbiamo essere del tutto estranei.

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda, si invia la discussione alla seduta di domani, alle ore 2, nella quale sarà continuato l'ordine del giorno della seduta d'oggi.

Intanto prego il sig. Ministro di Grazia e Giustizia di avvertire il suo Collega Ministro delle Finanze che il Senatore Alessandro Rossi desidera d'interrogarlo sulle discipline doganali che regolano la circolazione dei tessuti nazionali.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia.* Sarà mia premura di comunicare al mio Collega delle Finanze il tenore dell'interrogazione che intende muovergli l'on. Senatore Alessandro Rossi.

PRESIDENTE. La seduta è sciolta (ore 6  $\frac{1}{4}$ ).







## CXVI.

## TORNATA DEL 2 MAGGIO 1882

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — Seguito della discussione sul progetto di legge per lo scrutinio di lista nelle operazioni elettorali politiche — Dichiarazione del Senatore **Brioschi** — Discorsi dei Senatori **Griffini**, **Jacini** e del Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazione del Senatore **Delfico** — Chiusura della discussione generale.

La seduta è aperta alle ore 2,35 pom.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia; più tardi intervengono i Ministri della Marina, della Guerra, dei Lavori Pubblici e della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, **VERGA** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge  
N. 174.

**PRESIDENTE.** Si riprende la discussione del progetto di legge per lo scrutinio di lista nelle operazioni elettorali politiche.

Senatore **BRIOSCHI**. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **BRIOSCHI**. Egregi Colleghi, io sarei senza dubbio assai lieto di poter rispondere ad alcune delle obiezioni fatte nei giorni scorsi dagli oratori, che mi hanno preceduto, sul discorso che io feci pochi giorni sono. Ma, giunto a questo momento della discussione generale dopo che le opinioni più disparate furono propugnate in questo recinto, pare a me che tutti i Colleghi debbano desiderare di avere piuttosto davanti a sé gli elementi del giudizio definitivo che i ragionamenti più o meno buoni, coi

quali questi elementi sono sostenuti. — E siccome io nel discorso che ho pronunciato ho anche già fatto prevedere al Senato che intendo di presentare degli emendamenti all'articolo 1., che è il solo articolo della legge, inquanto che il 2. non è che un articolo di forma, mi riservo di presentare gli emendamenti quando verrà in discussione l'art. 1. e di sostenerli allora con quelle ragioni migliori che saprò trovare.

Vorrei però da questa mia specie di abnegazione trarne una conseguenza, cioè che la discussione generale non si protraesse troppo lungamente:

Quelli che hanno bene esaminato il progetto di legge, avranno compreso che dovremo discutere sufficientemente quando saremo a quell'art. 1. che, come sanno, modifica otto articoli della legge 22 gennaio. Quindi, se la discussione si chiudesse presto, quegli oratori i quali credessero di dover formulare delle proposte da portare avanti al Senato, troveranno certamente nella discussione di quell'articolo condizioni sufficienti per poterlo fare.

Per conto mio, rinunzio alla parola, come ho detto in questo momento, riserbandomi di riprenderla sull'art. 1.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Senatore **Jacini**, a cui spetterebbe la parola, l'ha ceduta all'onorevole Senatore **Griffini** iscritto dopo di lui.

Do dunque la parola all'onorevole Senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI. Io mi affretto ad attutire l'impressione forse non favorevole che può avere suscitato in voi il vedermi sorgere per parlare nella discussione generale di questo progetto di legge, dopo i molteplici e sapienti discorsi che abbiamo udito, come se io presumessi, rimuginando questa vasta materia, racimolando in questo campo dello scrutinio di lista, di poter trovare qualche cosa di nuovo, qualche cosa che possa meritare di essere presentata a voi. Tale, o Signori, non è il mio proposito; il mio modesto compito è quello soltanto di sottoporvi una preghiera, confortandola con alcune ragioni, senza le quali non potrei certo lusingarmi di vederla accolta.

Avrei desiderato di potervi porgere la mia preghiera nella discussione degli articoli della legge, ma siccome in questi, assolutamente, non avrebbe trovato conveniente sede, mi fu giuocoforza di parlare nella discussione generale.

Una delle note più salienti dei discorsi che abbiamo udito fin qui, è stata la censura dei Comitati elettorali, censura che venne ultimamente svolta dall'onor. Senatore Vitelleschi.

Si considerano questi Comitati come una sciagura, si fanno voti perchè non si formino. Insomma si è gettata sopra di loro una luce sinistra, si sono dipinti coi più foschi colori. Certo, o Signori, screditandoli non si ottiene il risultato di indurre a non crearli o a non soffiarvi dentro, coloro i quali tendono a farli servire a scopi liberticidi o parricidi, o ad entrambi. Essi non s'impensieriscono delle nostre censure, dei nostri apprezzamenti. E potrei anche dire, che anzi ne pigliano incitamento per veder modo di colorire i loro biechi propositi. Coloro i quali potrebbero impensierirsi della critica che qui abbiamo udita, coloro i quali potrebbero indursi per questa critica ad astenersi dal favorire i Comitati elettorali, dal presiederli, dal capitaneggiarli, dal prendervi parte, sono gli uomini della più specchiata onorabilità, quelli i quali temono di vederla come che sia offuscata.

Se noi, o Signori, colle censure che moviamo ai Comitati dovessimo giungere a questo risultato di indurre i patrioti, gli uomini i quali hanno fatto sacrifici per il paese, e che

sono disposti a farne dei nuovi, gli uomini di un'autorità incontestata e dalla cui opera, in qualunque posizione si trovino, non potremmo aspettare che benefizi, di indurli, dico, a ritirarsi e lasciar libero il campo ai tristi, forsechè faremmo opera utile al nostro paese?

Ecco una domanda che io ho l'onore di sottoporvi, onorevoli Colleghi.

I Comitati elettorali, a mio modo di vedere, per sè stessi non si possono considerare che come cose, non solo legali, ma anche lodevoli. Sono legali, perchè si fondano sulla libertà statutaria, sul diritto di riunione, di associazione; hanno scopi lodevoli, perchè tendono a disciplinare i partiti, ad istruire gli elettori inonesti del mandato importantissimo che loro attribuisce la legge, ad impedire la dispersione dei voti, a far riuscire quei partiti che si credono più vantaggiosi al paese.

I Comitati elettorali poi, a mio credere, nelle circostanze nelle quali noi presentemente ver- siamo, sono particolarmente utili, atteso l'allargamento del suffragio, il quale fa entrare nel corpo elettorale un numero grande di cittadini completamente nuovi all'esercizio del diritto di elezione e che con molta facilità potrebbero essere fuorviati ed indotti a preparare all'Italia nostra giorni poco lieti. Anzi io li stimo necessarissimi, avuto riguardo alla natura di un gran numero di elettori che noi abbiamo ordinato vengano iscritti nelle liste elettorali, avuto riguardo a tutta quella massa di elettori, che sono tali unicamente perchè pagano lire 19 80 d'imposta, e non offrono la più lieve garanzia di studi e di intelligenza.

Io mi spavento guardando ai pericoli ai quali noi andremmo incontro, non certamente per la legge dello scrutinio di lista, ma per la legge che abbiamo già votata, e che è irrettrattabile, ove tutta questa massa di elettori fosse abbandonata a sè stessa, ove non vi fossero degli uomini di mente e di cuore, degli uomini autorevoli, i quali aiutassero il loro buon senso, e facessero in modo che la nazione possa avere da loro opera proficua. Certo a noi non è dato di impedire che i partiti estremi adoprinò quest'arma potente dei Comitati elettorali, quest'arma buona per sè stessa, come ho avuto l'onore di dirvi, ma che in mani cattive può riuscire esiziale.

Nessuno vorrà illudersi, credendo che i par-

titi estremi non abbiano a dare una battaglia campale in questa circostanza dell'allargamento del suffragio, specialmente per mezzo dei Comitati elettorali.

Quindi il partito radicale si affretterà a crearli e ad agire con questo mezzo, nel modo che crederà il più utile ed opportuno. In quanto all'altro partito estremo, a quello il quale, oltre di combattere la forma di costituzione del nostro paese, vorrebbe combattere e forma e sostanza, prefiggendosi come principale scopo di distruggere l'unità italiana, quanto a questo partito, o Signori, non ha d'uopo di creare i Comitati elettorali, perchè esso li possiede già permanenti, disciplinati, fatti in modo che costituiscono una rete a maglie forti e fitte, e che involge tutto il nostro paese, e i cui effetti, forse dolorosi, potremo vedere in breve tratto di tempo.

Nessuno ignora la costituzione del Comitato clericale centrale, e dei Comitati clericali regionali, diocesani, e parrocchiali. Nessuno ignora che dappertutto, dove ne fu possibile la creazione, questi Comitati esistono, e anche in comunelli rurali di poche centinaia di cittadini. Questi Comitati riceveranno la parola d'ordine, l'obbediranno ciecamente, e può avvenirne una levata di scudi, dalla quale non temo disastri, ma fastidi, e in ciò credo di avere consenzienti molti di voi, o Signori.

L'opera di siffatti Comitati, a mio credere, sarebbe più dannosa, ove non esistesse lo scrutinio di lista, perchè senza di questo riuscirebbe, se non impossibile, almeno difficilissimo ai patrioti distinti ed autorevoli, che non sono numerosissimi e che non possono trovarsi dovunque, di mettersi a fronte dei tristi.

Collo scrutinio di lista è molto più facile combattere le riprovevoli mene dai centri dei nuovi collegi, ed è perciò che io mi felicito, non solo della presentazione della legge relativa, ma anche della probabilità, che mi sembra grandissima, che questa legge, come ottenne il suffragio dell'altra Camera, come ha per sé le simpatie manifeste del paese, così possa ottenere anche il vostro aggradimento ed il vostro voto favorevole.

L'onorevole Senatore Brioschi, nel suo primo abile discorso, disse di avere udito qualificare lo scrutinio di lista come un temperamento, come un correttivo della legge elettorale, ma

di non avere mai udito le ragioni che suffragherebbero questa proposizione gettata là come un assioma.

L'onorevole Senatore Caracciolo di Bella ieri rispose a dovere sopra questo punto all'onorevole Brioschi. Ne dirò io pure una parola.

Quale è la ragione per la quale riesce evidente che la legge sullo scrutinio di lista è precisamente un temperamento, un correttivo della legge sull'allargamento del suffragio?

Eccola.

A che cosa serve principalmente lo scrutinio di lista? Serve a dare una preminenza, un ascendente al capo-luogo dei nuovi collegi, il quale sarà sempre od una città od una grossa borgata, e serve eziandio a togliere l'isolamento nel quale, col presente sistema, si trovano molti collegi, di guisa che le loro deliberazioni vengono alle volte a nostra notizia, senza averle tampoco prevedute, essendo l'effetto di un lavoro che si pratica in località remote, ed al quale nessuno di coloro che possono efficacemente cercare il bene del paese, ha agio di assistere.

Dunque il vantaggio dello scrutinio di lista si è quello di dare la debita influenza alle intelligenze, di mettere al suo posto l'ignoranza, d'impedire che questa sia facile preda della malizia. E credo che tale vantaggio sia per sé solo abbastanza grande, per poter giustificare la proposizione della quale l'onorevole Brioschi non avrebbe saputo trovare le ragioni.

Io vi confesso il vero, o Signori, sentirei un grande rimorso per il voto dato alla legge dell'allargamento del suffragio, qualora avesse a naufragare la legge sullo scrutinio di lista, giacchè io votai quella legge nella ferma persuasione che nessun ostacolo serio avrebbe potuto opporsi all'accoglimento dell'altra sullo scrutinio di lista.

A me piace il progresso e desidero che il mio paese progredisca sempre; ma desidero progredisca a passi e non a sbalzi. E per me, o Signori, sarebbe un progredire a sbalzi, non il fare in una volta queste due grandi riforme che sono l'allargamento del suffragio e lo scrutinio di lista, ma il lasciare l'allargamento del suffragio isolato, cioè senza lo scrutinio di lista che lo temperi e ne elimini i pericoli. Tanto più poi il mio rimorso diverrebbe grande, quando, facendosi le elezioni senza lo scrutinio di lista,

questo riuscissero dannose al nostro paese, e ci creassero - come è, se non probabile, possibile - dei giorni dolorosi.

Ma io confido nel patriottismo del Senato, il quale, a mio subordinatissimo avviso, comprenderà non essere questa la legge nella quale convenga di affermare con modificazioni la sua autorità, perchè ciò facendo potrebbe esporsi a responsabilità che certamente ognuno di noi declina. Quando colla legge dello scrutinio di lista si facessero le elezioni generali e queste non dassero quei risultati favorevoli che ognuno di noi si augura, il Senato, i singoli Senatori dividerebbero la responsabilità del male, non solo colla Camera elettiva, ma anche col paese; giacchè, mi piace affermare ancora una volta, il paese è pressochè unanime nel desiderare lo scrutinio di lista.

Pensiamo invece alla posizione che ci sarebbe fatta, qualora si dovessero eseguire le elezioni generali colla legge dell'allargamento del suffragio, senza lo scrutinio di lista, che queste elezioni riuscissero a male, e si potesse con qualche parvenza di verità affermare che siffatto disastroso risultato derivò dal non essersi approvata la legge per lo scrutinio di lista!

Gli onorevoli Senatori Pantaleoni, Canonico e Caracciolo di Bella, i quali ultimi due però non fecero che accettare in parte le idee del primo, si augurano che gli elettori clericali accedano alle urne e si augurano ancora che un discreto numero di candidati clericali vinca la prova e possa passare le soglie del Parlamento.

Io, o Signori, dividerei completamente la loro opinione, se il partito clericale in Italia fosse un partito nazionale come in Francia e nel Belgio. In tal caso io pure direi: hanno dritto anche i clericali di far sentire la loro voce, di esporre i loro argomenti, di far valere le loro opinioni, perchè potrebbe darsi che in questo modo, anche senza la possibilità di divenire maggioranza, esercitassero un valido controllo e portassero un peso efficace nella bilancia delle deliberazioni.

Ma io credo ancora, o Signori, che parecchi, i quali desiderano che il [partito clericale si faccia avanti, non solo, ma riesca fino ad un certo punto vittorioso, lo giudichino non dallo studio fattone fra noi, ma sibbene dagli effetti che produce in altri paesi, dai modi coi quali

è trattato altrove dai partiti liberali; e credo che essi non si facciano ragione sufficiente della profonda differenza che corre fra il partito clericale italiano e il partito clericale straniero.

Tutti gli esempi degli altri paesi in questa materia non possono minimamente giovare ad illuminarci, giacchè tra il partito clericale in quei paesi e il partito clericale nel nostro corre questa enorme differenza, che quello ama la grandezza, l'unità, il decoro della patria; ed il partito clericale nostro, invece, ama ed augura il contrario. Io sono convinto di non esagerare punto dicendo questo.

Ognuno conosce il programma completo del partito clericale italiano; ma io accennerò soltanto a quella parte di esso che è ufficialmente proclamata, dall'apice della piramide alla base, che è proclamata tutti i giorni, da tutti i periodici clericali del regno.

Il partito clericale in Italia vuole la così detta rivendicazione di Roma, il che è quanto dire, vuole distruggere l'unità italiana, vuole recare alla patria una profondissima ferita.

Sono forse così, o Signori, i partiti clericali degli altri paesi?

Valga un esempio. Di questi giorni un pre-sule focoso, elevato di fresco alla dignità della porpora, corre la costa settentrionale dell'Africa, cerca di sostituire l'influenza francese alla influenza italiana, cerca di far chiudere le scuole italiane e di farne aprire delle francesi; sale sulle rovine di Cartagine e par che di là ci intimi una nuova guerra punica, quasi inducendoci a rispondere col vecchio motto: *Delenda Cartago*.

Mi affretto a soggiungere, che i suoi sentimenti non sono divisi dal partito liberale che ha nelle mani il potere in Francia; per cui io non temo punto che, salvi impreveduti avvenimenti, possa aver luogo un duello fra quella nazione e la nostra. Però l'opera di questo prelato prova che il partito clericale in Francia associa e può associare benissimo l'amore della Chiesa e della religione, all'amore della patria.

Un altro esempio. L'Austria nel 1848 diede la famosa Costituzione del 4 marzo. Si guardò bene però dall'applicarla alle provincie Lombardo-Venete, perchè sapeva che ove avesse anche colà indette le elezioni politiche, o noi avremmo adottato quel sistema di astensione,

che conservarono fin qui fra di noi i clericali (salve alcune eccezioni di collegi nei quali speravano di riuscire vittoriosi) o, quando non avessimo seguito questo sistema, avremmo mandato a Vienna dei nostri candidati, col mandato aperto o tacito di mettere i bastoni nelle ruote, di incagliare qualunque tentativo di avvantaggiare la monarchia, di adoperarsi, quanto meno, perchè le provincie italiane avessero potuto esserne sferrate. Io non vorrei di certo, nè potrei proporre al mio paese un sistema eguale, quantunque i clericali italiani, meno la bontà della causa, si trovino in una posizione analoga a quella del Lombardo-Veneto sotto l'Austria. Da noi, per la libertà, per l'egualianza che rigorosamente rispettiamo, quella Costituzione che è data ad una provincia, è data a tutte; quelle franchigie delle quali gode un partito, le godono tutti.

Ma se anche i partiti avversi, se anche i partiti che vogliono la rovina della patria, hanno diritto di giovare della Costituzione e della libertà, i liberali hanno il diritto e l'obbligo sacrosanto di attraversarli, quando i loro programmi parricidi sono evidenti ed innegabili.

Dunque — e io taglio corto per non tediare maggiormente le Signorie Vostre — dunque mi pare che sia evidente la necessità che sorgano dei Comitati liberali, e che siano capitanati da persone distinte, probe ed autorevoli. Purchè i Comitati si costituiscano in questo modo, comunque riesca fatta definitivamente la legge elettorale, gioveranno sempre nella sua applicazione, ma il loro effetto sarà oltremodo benefico, quando alla prima legge portante l'allargamento del suffragio, si aggiunga la seconda che stiamo oggi discutendo. Conseguentemente confido che tutti coloro ai quali sta a cuore la conservazione delle preziose nostre conquiste si affretteranno a formarli.

Ecco la preghiera, o Signori, alla quale accennai sul principio del mio discorso; ecco la preghiera caldissima che io rivolgo a tutti i patrioti, e dentro e fuori di quest'Aula. Ma la rivolgo in modo speciale a coloro dei quali ho l'onore insigne di essere collega, perchè essi si trovano in una posizione così alta e così superiore ad ogni maliziosa insinuazione, da poter rendere il servizio che io mi auguro, in una misura immensamente superiore a quella possibile agli altri cittadini, quantunque per

ogni verso stimabili. Se questa preghiera che modestamente io rivolgo al paese ed a voi tutti, o Signori, sarà accolta, confido che la legge sullo scrutinio di lista ed in generale la riforma elettorale farà buona prova e che l'Italia uscirà vittoriosa dall'ardito suo esperimento. Ardito, lo dico ancora una volta, per l'allargamento del suffragio e non per lo scrutinio di lista. Io faccio a fidanza col buon senso degli Italiani, il quale non si smentirà nemmeno in questa occasione, purchè le mene degli arruffoni vengano paralizzate dall'opera degli onesti.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Jacini.

Senatore JACINI. Ho chiesto la parola all'ultima ora della discussione generale, non per pronunciare un discorso, ma soltanto per motivare il mio voto che darò contrario a questa proposta di legge.

Signori, gli avversari naturali dello scrutinio di lista appartengono a tre categorie distinte.

Mi preme che questa distinzione sia stabilita e constatata, a scanso di equivoci.

Esistono, in primo luogo, coloro che hanno sempre avuto in uggia la riforma elettorale perchè la reputano nociva alla patria, e che, considerando lo scrutinio di lista non altrimenti che come uno dei modi possibili di attuare quella riforma, la involgono nella medesima condanna.

Io non sono del loro avviso.

Uno studio attento delle condizioni psicologiche della società italiana, che io ho preferito allo studio dei trattatisti della materia e degli esempi presi da altri paesi che nulla hanno a che fare col nostro, mi hanno condotto, già da molti anni, alla convinzione, essere una necessità imperiosa per l'Italia un allargamento del voto elettorale. Non già perchè le classi che ne erano state escluse finora, lo reclamassero; ma perchè mi è sempre sembrato utile, per il consolidamento dello Stato e delle istituzioni, che abbiano questo diritto, che l'esercitino costituzionalmente, e che costituzionalmente assumano anch'esse la loro parte d'ingerenza e di responsabilità nell'andamento della cosa pubblica. Uno Stato di 28 milioni di abitanti, costituito coi plebisciti, che dovesse essere condannato per un tempo indefinito a rimanere sotto la dipendenza di un corpo elettorale così

ristretto come era, di un corpo elettorale nominato col fallace criterio del censo di 40 lire d'imposta, non sarebbe, secondo me, un edificio solido.

La seconda categoria degli avversari naturali dello scrutinio di lista è composta di coloro a cui stanno a cuore soprattutto gli interessi delle minoranze politiche, è composta dei difensori della rappresentanza proporzionale delle minoranze.

Ai loro occhi, lo scrutinio di lista sacrificerebbe totalmente i diritti di queste minoranze. Nè basta, per rassicurarli, la piccola concessione che fa loro la proposta che abbiamo sott'occhio relativamente ai collegi a 5 Deputati; poichè, come parecchi oratori che mi hanno preceduto hanno già dimostrato (fra gli altri gli onorevoli Vitelleschi e Brioschi) questa concessione è microscopica e soprattutto illusoria, se si pensa che non viene esclusa la prova del ballottaggio.

In quanto alla rappresentanza delle minoranze poi, io apprezzo e stimo grandemente le persone che si sono fatte promotrici di siffatta teorica, la quale è certamente degna di esame; ma desidero di non essere confuso neppur con esse.

La differenza fra di noi la si può desumere da questo, che qualora i fautori dei diritti delle minoranze potessero ottenere degli emendamenti molto importanti al progetto di legge, nel senso del voto limitato applicato in maggior misura, essi senza dubbio accetterebbero anche lo scrutinio di lista; mentre io lo scrutinio di lista non lo ammetto nè punto nè poco.

Per me, il perno della questione sta nell'accettare o nel non accettare lo scrutinio di lista. Tutto il resto può avere un'importanza relativa; ma, a mio avviso, ha un'importanza di secondo ordine in confronto di questo punto capitale.

E a proposito poi della rappresentanza delle minoranze, mi cade in acconcio di fare un'osservazione. Questa osservazione non si riferisce già alla bontà intrinseca di quella teorica e nemmeno all'opportunità che essa possa essere introdotta nella legislazione. Una legislazione è fatta per le condizioni permanenti e durature del paese, e non tiene conto alle condizioni del momento. E invece l'osservazione che sto per fare non si riferisce che alle condizioni del momento, a condizioni che io spero saranno transitorie.

Ecco di che si tratta. Perchè si possa par-

lare sul serio in un paese di maggioranze o di minoranze, in un paese libero, retto a forme rappresentative, occorre che ci siano dei partiti politici costituiti, viventi nell'attualità, bene organizzati, informati ad un ordine d'idee politiche chiare e precise, rappresentanti un complesso d'interessi pubblici nazionali intesi in un dato modo.

Ora, è questo appunto ciò che manca all'Italia nel momento attuale. Esistevano i partiti politici nel primo periodo della risurrezione italiana; nel periodo della lotta per la vita nazionale. Allora vi fu una Destra ed una Sinistra, entrambe consacrate ad un medesimo intento, ma ciascuna aderente a modi e procedure sue particolari per raggiungerlo. Senonchè, una volta raggiunto questo intento, cessò anche la ragione di essere di quei partiti. Ma essi non seppero trasformarsi per corrispondere alle nuove esigenze sorte in Italia in conseguenza dell'ottenuta indipendenza.

Di là una gran confusione d'idee. Quelli che oggi si chiamano col nome di partiti non sono altro che reminiscenze di un glorioso passato che non è più e che invano si vorrebbe ristaurare, usando un linguaggio che la nuova generazione stenta perfino ad intendere; oppure sono sodalizi, clientele, aderenze, che si formano intorno ad uomini cospicui parlamentari, i quali stanno sulla breccia della lotta politica, e quindi siffatti sodalizi hanno carattere affatto personale, e non obbiettivo; oppure sono associazioni d'interessi locali, regionali, alle volte anche molto rispettabili, i quali assumono veste politica, ma nulla hanno a che fare con la politica nazionale.

Non dico già che gli elementi di partiti nuovi, o per meglio dire gli elementi acconci alla ricostituzione dei partiti, non esistano in Italia. Ci sono anzi numerosi, ma si trovano ancora allo stato embrionale, allo stato d'incubazione. Per venir fuori in forma concreta, occorre che siano effettuate le nuove elezioni sulle basi del suffragio allargato.

Senza dubbio le nuove elezioni si faranno colle vecchie bandiere di quei partiti, le clientele si adopreranno per farsi valere. Ma è sperabile e probabile che la grande maggioranza dei nuovi elettori, se saranno abbandonati alle proprie inclinazioni, propenderà nella sua scelta pei candidati colti e d'inteme-

rata vita pubblica e privata, senza molto curarsi di certe differenze di gradazioni politiche che dal punto di vista delle passioni parlamentari sembrano gran cosa.

Insomma, la corrente della vita politica italiana oggi si può dire in certo modo impaludata. Abbiamo bisogno di un gran esperimento perchè riprenda il suo corso normale. Noi ci troviamo in un momento storico singolarissimo, del quale pochi hanno la consapevolezza. Se molti l'avessero, quanti pregiudizi e falsi apprezzamenti si dissiperebbero! Quanti dissidi apparirebbero privi di fondamento!

In questo stato di cose, io veramente mi trovo molto imbarazzato, se esco dalla piccola cerchia delle clientele, a classificare i cittadini italiani in partiti. I partiti si ricostituiranno, ma a loro tempo. Per conseguenza la teorica della rappresentanza delle minoranze può avere in seguito qualche importanza; ma per il momento non troverebbe alcuna applicazione immediata.

Alla terza categoria degli avversari naturali dello scrutinio di lista, appartengono coloro i quali ripongono molta fede nel buon senso delle moltitudini in Italia, ma pochissima fede invece in coloro che hanno la smania d'interpretarle artificiosamente. Questa categoria ha sostenuto l'allargamento del voto politico, a patto però che questo voto politico avesse modo di attuarsi sinceramente, spontaneamente, coscienziosamente, e che non si facesse intervenire nessuno espediente suscettibile di turbare e di falsare la sincerità del voto. Ora costoro temono che l'espediente suscettibile di falsare e di turbare la sincerità del voto, sia appunto lo scrutinio di lista.

Costoro considerano come un'ancora di salute il provvedimento ch'era inteso a evocare dal seno del paese reale 2 milioni di elettori nuovi, immuni ancora dalla tabe degli intrighi politici elettorali. Non è già che fosse lecito aspettare da questi 2 milioni di nuovi elettori, idee nuove e uomini di genio; se li porteranno in dote, tanto meglio. Ad ogni modo anche se non li portassero, tanta moltitudine di elementi intatti sarebbe in grado di procacciare al paese due grandi vantaggi: l'uno quello di poter conoscere da essi quali idee, riferibili alla politica e all'amministrazione, quali fra gli uomini politici conosciuti abbiano realmente maggior seguito

presso la nazione. Il secondo vantaggio consisterebbe nel costituire una buona volta, mediante il loro concorso, un Governo, legalmente e costituzionalmente forte, forte per la consapevolezza che potrà avere di fare assegnamento sopra la maggioranza vera del paese, e di potersi emancipare dell'appoggio e della tutela delle clientele e delle chiesuole.

Io credo che il maggior bisogno dell'Italia attuale si è di avere un Governo forte, nel senso da me espresso e che essa lo desidera ardentemente, da un capo all'altro. Non vi è paese al mondo in cui i due termini di Governo debole e di libertà siano più incompatibili che in Italia. Il miglior palladio della libertà sarà un Governo forte.

Non ho bisogno di dimostrare che io appartengo a questa terza categoria. Ho già avuto l'onore di esprimermi in questo senso nel dicembre scorso innanzi a questo alto Consesso, nel propugnare la riforma elettorale, sebbene il modo con cui quella riforma ci era stata presentata, io lo trovassi assai difettoso e non tale da rispondere all'ideale più vasto e più completo che io me n'era formato.

Questo essendo dunque il mio punto di vista, si troverà naturale che io divida anche il sospetto di quelli che la pensano come me circa lo scrutinio di lista; il quale pare un sistema fatto apposta per distruggere, in gran parte almeno, i buoni effetti che si possono attendere dall'estensione dell'elettorato politico; un sistema fatto apposta per introdurre trionfalmente dalla porta, sotto forma di Comitati elettorali, o magari anche di Comitati elettorali di mutua assicurazione, quelle medesime clientele e chiesuole che noi credevamo di avere cacciato dalla finestra per mezzo dell'allargamento del voto politico.

E per verità, l'elettorato esteso può avere una grande influenza, una grande importanza in un campo ristretto fra persone che si conoscono, vale a dire in un collegio unilaterale. Ivi si sventeranno facilmente gli intrighi che saranno orditi dai vecchi maneggiatori delle elezioni. Ma, chiamata la moltitudine dei nuovi elettori inesperti, a combattere sul campo vasto, sul terreno sconosciuto delle elezioni di 3, di 4 e di 5 Deputati, egli è probabile che abbia la peggio contro alle arti dei provetti maneggia-

tori di elezioni che si insedieranno nei Comitati elettorali.

Un manipolatore di elezioni potrà sempre dire: *né dans le sérail, j'en connais les détours*, mentre invece la turba dei poveri elettori nuovi, correrà grande pericolo di fare la figura dell'esercito di Dario, davanti alla falange Macedone, piccola di numero, ma compatta e disciplinata.

Ciò posto, non vi maraviglierete, o Signori, che siffatti gravi dubbi m'inducano a dare un voto sfavorevole al progetto di legge.

Ho parlato di tre categorie di naturali avversari allo scrutinio di lista; ma ne potrei aggiungere una quarta. E questa quarta dovrebbe essere costituita dagli onorevoli Ministri, dai Ministri che siedono al potere e che probabilmente sono destinati a presiedere alle nuove elezioni. Un Ministero, solo perchè è Ministero, dovrebbe essere il nemico nato dello scrutinio di lista. Imperocchè tale scrutinio conferisce una grandissima importanza ai Comitati elettorali. Or bene, tali Comitati elettorali prevalenti opereranno indipendentemente dal Ministero, o opereranno di concerto con lui.

Nel primo caso il Ministero può essere certo che, riportata la vittoria, la prima cosa che faranno i Comitati sarà di rovesciarlo. Nel secondo caso lo aiuteranno a vincere; ma poi vorranno comandare essi, imporsi a lui e sollevare ogni specie di pretese; cosicchè ei sarà costretto ripetere ogni momento: « *Dagli amici mi guardi Iddio, che dai nemici mi guard'io* ».

Pertanto il Ministero, accettando lo scrutinio di lista, mi sembra abbia fatto un atto di abnegazione personale; dico personale, imperocchè io credo che l'ente Governo ci scapiti per quest'atto di abnegazione personale degli attuali Ministri.

È poi curioso di vedere che mentre ha fatto quest'atto di abnegazione, si è mostrato in pari tempo meno liberale.

Nessuno può dubitare del liberalismo del Ministero Depretis. Nessuno più di me è in grado di riconoscere il liberalismo a tutta prova del mio onorevole amico personale, il Ministro Guardasigilli. Eppure in quest'occasione egli ha dovuto mostrarsi meno liberale dell'altro mio onorevole amico e collega, il Senatore Vitelleschi, il quale, sebbene anch'egli propenso alla libertà, pure non nasconde le sue tendenze conserva-

tive. L'onorevole Vitelleschi ha dimostrato che lo scrutinio di lista è un passo indietro nella via della riforma elettorale, di cui l'allargamento dell'elettorato è stata l'ultima tappa; nè io credo che nessuno lo potrebbe contraddire.

Io crederei commettere un atto d'ipocrisia se venissi a consigliare il Ministero di recedere dal suo assunto favorevole allo scrutinio di lista: però non esito a pregarlo a voler sostenere lo scrutinio di lista dal solo punto di vista scientifico e senza esercitare una pressione troppo forte sopra i suoi amici e a non farne una questione di Gabinetto.

Il Ministero ha già avuta una grande vittoria facendo passare la legge elettorale. La presente proposta non ne è che un'appendice. Un'appendice che si può ripresentare in altra Sessione, migliorata e corretta, e suffragata anche dall'esperienza che si farà colle prossime elezioni. Quindi non è il caso di una sconfitta pel Ministero e di una questione di Gabinetto, qualora il Senato respingesse lo scrutinio di lista.

Il Governo sa benissimo che nella Camera dei Deputati lo scrutinio di lista non gode grandissimo favore e che fu votato senza entusiasmo di sorta. In quanto poi al paese, me lo permetta l'onorevole Griffini, io non credo nè punto nè poco ch'esso desideri questa riforma. Negli ultimi tempi, per cagione dell'inchiesta agraria, ho avuto occasione di essere in continuo contatto col paese, ma non mi avvidi di questo desiderio.

Ricordiamoci dell'esempio recente del Senato francese. Esso rese alla Francia un servizio eminente sbarazzandola dello scrutinio di lista. Questo avvenne pochi mesi fa, e vi saranno certamente caduti sott'occhi gli articoli infuocati della stampa parigina di quei giorni, nei quali si andava ripetendo che la Francia sarebbe andata a soqqadro se il Senato avesse respinto lo scrutinio di lista. Il Senato invece lo respinse, e la Francia non solo non si commosse, ma anzi diede a divedere apertamente che si sentiva come liberata da un grave incubo.

Perchè non potrebbe il Senato italiano, rendere il medesimo servizio all'Italia? Tanto più che questo servizio non recherebbe seco nemmeno quelle conseguenze costituzionali, che necessariamente ci sarebbero state se si fosse respinto il progetto per l'allargamento del voto.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
Signori Senatori! È quasi superfluo vi dica come in questa seconda discussione che a pochi mesi di distanza abbiamo impresa per la riforma elettorale, il Ministero si accinga a sostenere il suo disegno di legge con fiducia anche maggiore nella piena riuscita del medesimo di quella che nutriva la prima volta, dappoichè il concetto che informa questo disegno di legge fu approvato con voti quasi unanimi dal vostro Ufficio Centrale, e dappoichè il pieno accoglimento delle nostre proposte sarà sostenuto dall'eloquente Relatore, la cui autorità è sì grande e sì legittima in quest'alta Assemblea.

In tale condizione di cose io mi restringerò a toccare di volo, per *fastidia rerum*, i motivi che ci hanno guidati nel proporre al Parlamento questo metodo elettorale, ed a rispondere alle principali obiezioni che furono poste innanzi nella presente discussione.

Fra queste obiezioni mi parve singolarissima quella esposta dall'onorevole Senatore Guarneri, che, cioè, lo scrutinio di lista non è raccomandabile perchè distrugge il collegio uninominale che ora abbiamo, il quale collegio uninominale, egli disse, è una *costituzione organica*. Singolarissima, ripeto, mi parve tale obiezione, perchè non io soltanto, ma tutti, fino all'onorevole Guarneri, avevano consentito che, ove anche lo scrutinio di lista abbia inconvenienti, in Italia presenta almeno il vantaggio di far cessare la odierna circoscrizione elettorale, che è veramente la negazione di quanto può esservi di giusto, di equo, di razionale in materia di ordinamento elettorale. E invero, mentre, e razionalmente e per le norme positive ed espresse della nostra legislazione, la popolazione dev'essere la base della rappresentanza, in fatto, colla circoscrizione presente abbiamo collegi così diversi per popolazione che in taluno essa è doppia, tripla, e talvolta più ancora che tripla che non sia in un altro.

Il collegio uninominale presente lo si proclama una costituzione organica! Ma esso non è che una agglomerazione casuale di alcune fette di territorio prese qua e là, perfino senza

alcuna contiguità o continuità; onde vi hanno alcuni pezzi di collegio lanciati, *dissecta membra*, in mezzo a collegi diversi; e in un grandissimo numero di circoscrizioni sono divisi, gli uni dagli altri, comuni appartenenti allo stesso mandamento, per unirli poi a quelli di diversi mandamenti non solo, ma persino di diverse provincie. Mentre è assiomatico che le circoscrizioni elettorali devono essere fondate sulle naturali affinità, sulla comunanza di relazioni sociali, di consuetudini civili, amministrative, giudiziarie, il collegio attuale è l'assoluta negazione di tutto ciò, tanto che se l'ufficio cui adempie dovesse dar luogo ad atti quotidiani, anzichè ad un atto singolo che si verifica ogni tre o quattro anni, queste unioni fittizie e strane non avrebbero potuto durare e si sarebbero dovute da lungo tempo mutare.

La nuova circoscrizione toglie una gran parte di questi inconvenienti, ristabilisce la continuità di territorio, evita di spezzare il Mandamento che è centro di tutti i piccoli e quotidiani affari, il nucleo de' comuni che maggiormente si conoscono ed hanno modo d'intendersi; e curandosi, con particolare riguardo, delle naturali affinità, ricostituisce l'unità provinciale, facendo sparire i collegi promiscui fra più provincie.

Non si ammise dovunque, come taluni avrebbero preferito, il collegio provinciale, perchè in molte provincie troppi sarebbero stati i Deputati di qualche collegio, ed in collegi nei quali si fossero dovuti nominare perfino 18 o 19 Deputati, le scelte sarebbero state veramente difficili e si sarebbe potuto dire, con maggior ragione, esser pressochè impossibile portare giudizio con conoscenza di causa sopra un sì esteso numero di candidati; e perchè inoltre si sarebbe dovuta mutare tutta la procedura elettorale, abbandonando la scheda autografa, scritta nella sala dello scrutinio, e ammettendo le schede preparate anticipatamente e importate, perdendo così le guarentigie di libertà, sincerità e segretezza del voto.

Però, se non si ammise dovunque il collegio provinciale, lo si ammise e lo si applicò in tutte quelle provincie che non hanno da eleggere più di 5 Deputati. Per tal modo, in quasi una metà delle provincie del Regno, il collegio elettorale si identifica colla provincia, e in conseguenza sarà veramente, per effetto della nuova

legge, un organismo vivente, corrispondendo ad un ente cui non occorre dar vita per quest'unico scopo elettorale, e al quale spettano uffici che si esercitano ogni giorno in atti infiniti della vita civile.

Altri collegi, col presente disegno di legge, sono costituiti in modo da presentare sotto l'aspetto delle affinità naturali e delle tradizioni, una costituzione organica anche migliore di quella della provincia; poichè in quelle regioni d'Italia, com'è ad esempio il Piemonte, nelle quali la provincia attuale è una agglomerazione forzata di precedenti provincie oggi ridotte a circondari, il collegio elettorale si è pur fatto coincidere col circondario, che è la provincia d'un tempo, l'ente veramente congiunto ed uno per tradizioni, affinità, consuetudini.

Così, per esempio, sono composti in unico collegio il circondario di Vercelli, il circondario di Pinerolo, il circondario di Saluzzo, il circondario di Frosinone.

Ma, a proposito di questa nuova circoscrizione, e mentre l'utilità somma di ricostituire la unità provinciale, togliendo i collegi promiscui, - vale a dire i collegi formati in parte di comuni appartenenti ad una provincia, ed in parte di comuni appartenenti a provincie diverse - fu generalmente da tutti riconosciuta, tanto che la Camera dei Deputati, nel dare facoltà al Governo di modificare le circoscrizioni, stabilì che tali modificazioni si potessero fare soltanto *dentro i confini della provincia*, l'onorevole Senatore Brioschi, che dello scrutinio di lista è, come disse l'onorevole Jacini, uno degli *avversari di seconda categoria*, contrastò persino tale vantaggio della eliminazione dei collegi promiscui.

Era proprio necessario, egli disse, di mantenersi in questi confini della provincia?

Era necessario, è facile rispondere, per evitare una eterogenea compagine di popolazioni non unite da stretti legami, da quotidiane relazioni; era necessario, se almeno è vero che le circoscrizioni elettorali devono avere per base le affinità naturali.

La provincia costituisce un ente morale di cui deve essere rispettata l'individualità. Le popolazioni di essa sono avvezze a vivere in una sola e grande famiglia; queste popolazioni perciò si conoscono fra loro, hanno continui contatti, innumerevoli relazioni, interessi comuni

ed un comune centro cui incessantemente convergono. Anche il movimento elettorale per conseguenza si svolge entro i confini della provincia; in essa sono più facili le intelligenze, più facile riesce lo evitare gli antagonismi e i conflitti. I Deputati rappresentano così interessi più omogenei, mentre in caso contrario può di leggieri avvenire che siano disparati ed opposti.

L'onorevole Senatore Brioschi, a proposito di questo disegno di legge, ha pure ripetuto la vecchia obbiezione del Laboulaye, il quale nondimeno da avversario divenne col tempo, come molti altri, fautore dello scrutinio di lista; obbiezione consistente nell'asserire che lo scrutinio di lista, quale lo abbiamo stabilito, trae seco l'ineguaglianza del diritto dell'elettore, perchè, essendo diverso il numero dei Deputati da collegio a collegio, nei collegi grandi l'elettore ha più Deputati da nominare che nei piccoli; per cui il Senatore Brioschi sostiene che il diritto dell'elettore nella provincia di Caltanissetta, ove si vota per 4 candidati, è doppio di quello dell'elettore nella provincia di Sondrio il quale vota per due!

Ma se l'onorevole mio amico personale Brioschi avesse considerata la questione con mente *almeno quasi serena (Ilarità)* egli più di ogni altro avrebbe scorto che è fuori di luogo parlare di disuguaglianza quando c'è evidentemente la proporzione.

Se cresce il numero dei Deputati, cresce altresì il numero degli elettori; sicchè, come dimostrò l'onorevole Majorana-Calatabiano, non è punto alterata la proporzionalità fra il numero dei Deputati e quello degli elettori.

L'onorevole Senatore Brioschi non potè non fare a sè stesso questa osservazione. E come crede di sfuggirvi? Egli crede che la sua obbiezione possa reggere egualmente perchè anche in collegi diversi d'ampiezza e di popolazione, collegi che hanno quindi un diverso numero di Deputati, può essere eguale il numero degli elettori, perchè in altri termini il numero degli elettori non è sempre proporzionale al numero della popolazione.

Ora, sotto questo punto di vista, è evidente che il preteso inconveniente si verifica anche col collegio uninominale, dalle cui statistiche infatti l'onorevole Brioschi trasse i suoi esempi; per cui in questo caso il diritto dell'elettore

sarebbe evidentemente ineguale anche nel sistema della legge vigente.

Ma questa circostanza affatto accidentale di un numero maggiore o minore di elettori in collegi di egual popolazione, o di un egual numero di elettori in collegi di diversa popolazione, questa circostanza che non si potrebbe verificare ove avessimo il suffragio universale, e che dipende dalla maggiore o minore diffusione dell'istruzione, dalla maggiore o minore divisione della proprietà, in date regioni od in date provincie, non muta assolutamente per nulla lo stato della questione.

Resta sempre che, date le stesse condizioni, in altri termini, nello stesso paese, col crescere l'estensione del collegio e il numero dei Deputati, cresce anche il numero degli elettori, e quindi non vi è ineguaglianza, perchè ineguaglianza soltanto vi sarebbe quando col numero dei Deputati non si facesse crescere il numero degli elettori.

Prendiamo, per esempio, un paese le cui condizioni di proprietà, di cultura, siano le stesse; prendiamo la provincia di Sondrio, di cui l'onorevole Senatore Brioschi ha parlato, e date queste condizioni, il collegio che nomina due Deputati avrà un numero di elettori doppio di quello dei due collegi che ne nominavano uno solo.

Ciò risulterà anche più chiaro esaminando l'argomento stesso dell'onorevole Senatore Brioschi, presentato in una forma inversa da un avversario dello scrutinio di lista, il quale è proprio fra coloro che l'onorevole Senatore Jacini ha chiamato *di prima categoria*, cioè l'onorevole Senatore Vitelleschi (*ilarità*).

Il Senatore Vitelleschi presentò lo stesso argomento dell'onorevole Brioschi, ma lo presentò in forma inversa, e disse: Il diritto dell'elettore è meno efficace nello scrutinio di lista; perchè voi con questo metodo elettorale, in un vasto collegio, diluite il voto dell'elettore singolo in mezzo a quelli di una grande quantità di votanti, sicchè per tal modo scema l'efficacia del voto di ciascuno.

Ma è ovvio che se vota insieme ad un più gran numero di elettori, vota per un maggior numero di Deputati, ed ecco in questo senso d'altrettanto estesa l'efficacia del suo suffragio. Anzi vi fu chi disse essere molto maggiore l'efficacia, la potenza del voto in un vasto col-

legio. E perchè? Perchè in esso l'elettore col proprio voto, dato che il numero dei voti sia pressochè equilibrato fra l'una e l'altra parte, riesce a determinare la elezione non di uno solo, ma di due, di quattro, di cinque Deputati.

Io non credo questo ragionamento più esatto di quello dell'onorevole Vitelleschi e dell'onorevole Brioschi, ma credo che esso per lo meno abbia una maggiore parvenza di verità.

Quasi tutti gli oratori che hanno parlato in questa discussione si occuparono degli elementi storici di questo sistema di elezione e principalmente i suoi oppositori tentarono di combatterlo in nome della storia.

Quali sono, diceva l'onorevole Cambray-Digny, quali sono i fasti dello scrutinio di lista? Ora, quando io udii muovere quest'interrogazione, quando udii a proposito dello scrutinio di lista l'onorevole Senatore Pantaleoni ripeterci l'*In-fandum regina jubes renovare dolorem*, quando udii affermare che a favore dello scrutinio di lista mancano le lunghe, le fruttuose esperienze, quando udii far cenno di demagogie la cui efflorescenza si volle dovuta allo scrutinio di lista, mentre si parlava di paesi e di tempi in cui avea vita il collegio uninominale, consentitemi che vi confessi che involontariamente mi vennero alla mente le storie di quell'ottimo padre Loriquez, il quale, come tutti sapete, narrava di Napoleone Bonaparte, percorrente la terra dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanare al Reno, e invece di dirlo generale della Repubblica, Primo Console, Imperatore dei Francesi, lo diceva sempre generalissimo di Luigi XVIII.

Quali sono i fasti, si chiede, dello scrutinio di lista? I fasti dello scrutinio di lista sono, per esempio, la grande Costituente francese del 1789, sono il Parlamento britannico, sono il Congresso del Belgio.

E poichè si chiede dove dello scrutinio di lista siano state lunghe e fruttuose le esperienze, non abbiamo, come luminosissimo esempio, che a prendere quello appunto del Belgio. È questo un paese dove lo scrutinio di lista è in attività da oltre mezzo secolo; ed è un paese che lo stesso onorevole Pantaleoni nella precedente discussione intorno alla riforma elettorale, citava come paese da prendersi a modello nelle istituzioni politiche e specialmente elettorali. Al qual proposito noterò una circostanza che

non può a meno di fare moltissima impressione a favore dello scrutinio di lista, quella, cioè, che, mentre in questi cinquant'anni il Belgio ha mutato forse trenta volte la legge elettorale, la sola cosa che in tanti mutamenti non si è mai proposto di cambiare, è lo scrutinio di lista, tanto eccellente questa parte della legge elettorale vi è reputata.

Ho citato il Parlamento britannico. Infatti dei 658 membri che lo compongono 460 vengono eletti in collegi plurinomiali, 198 soltanto in collegi uninomiali.

In Francia pure ad alcune delle migliori Assemblee diede vita lo scrutinio di lista; ed anche sotto la Restaurazione ottimi frutti portò la legge del 1817, che ristabilì lo scrutinio di lista, legge che fu considerata l'onore della vita politica del suo proponente, il Ministro Lainé. E se, tre anni dopo, lo scrutinio di lista non fosse stato abrogato, e non si fosse promulgata l'infausta legge del 29 giugno 1820, forse non si sarebbero avute le fatali Ordinanze del luglio, non sarebbe caduta la dinastia.

Se non che l'onorevole Senatore Jacini, con una benevolenza, di cui lo ringrazio, diceva: Come e perchè mai, voi del Ministero, voi specialmente Ministro di Grazia e Giustizia, che siete sincero e fervente liberale, come mai sostenete questo metodo che è metodo tutt'altro che liberale, tutt'altro che proprio ad accrescere la vostra influenza, a far trionfare le vostre idee?

A questo proposito mi è facile rispondere all'onorevole Jacini, che io credo all'opposto di dovere, anche come liberale, sostenere questa forma di elezione.

Che se diffidassi anche, come soglio diffidare, delle opinioni mie, non avrei che a consultare la storia per acquietare la mia coscienza e per convincermi che sostenendo lo scrutinio di lista resto anzi più che mai fedele ai principî liberali, alle liberali tradizioni.

I fasti che ho esposti dello scrutinio di lista ve lo dimostrano luminosamente, ed a questi fasti, lasciatemi aggiungere - poichè me li ero dimenticati - quelli delle Assemblee napoletane del 1848; quello dell'Assemblea veneta dello stesso anno, la quale, come osservò l'onorevole Deodati, decretò il *resistere ad ogni costo*; quello dell'Assemblea costituente romana, che

organizzò e sostenne così eroicamente la ineguale e indimenticabile lotta contro lo straniero.

Contro l'opinione dell'onorevole Jacini sta anzi il fatto che, ovunque, i partiti liberali parteggiarono per lo scrutinio di lista. Nella Spagna, di cui si è tanto parlato, fin dal Ministero Mendizabal che provocò una crisi parlamentare a sostegno dello scrutinio di lista, questo metodo elettorale fu sempre considerato siccome un mezzo per far trionfare i principî liberali, ed anzi fu sovente una bandiera per i fautori di questi.

E nella stessa Francia, sostenuto dai liberali sotto la Restaurazione, fu riattivato nel 1848 dal Governo provvisorio, il quale potrà esser di tutto accusato fuorchè di non esser liberale e democratico. Lo tolse l'Impero, lo ripristinò il Governo della difesa nazionale; e nel 1875 per lo scrutinio di lista votò in massa e senza eccezioni la parte liberale dell'Assemblea. E chi fu che più accanitamente sostenne ed ottenne lo scrutinio uninominale? Incontrastabilmente fu la reazione. Lo propose il Lefèvre-Pontalis, il cui emendamento, contro la Commissione parlamentare la quale sosteneva il mantenimento dello scrutinio plurinomiale, votò come un sol uomo tutto il partito, non dirò soltanto conservatore, ma reazionario e clericale.

Potrei aggiungere l'esempio della Svizzera, paese di democrazie costanti, ordinate, pacifiche, ove lo scrutinio di lista è il sistema immutato e per le votazioni federali e per quelle dei singoli Cantoni.

L'onorevole Jacini osservò che l'anno scorso in Francia il Senato ha respinto lo scrutinio di lista. Ma, se io ben ricordo la Relazione di Waddington e la discussione che la seguì, e più, se ricordo l'indirizzo politico di quel momento, le preoccupazioni degli animi, credo di poter affermare che quel metodo elettorale fu respinto dal Senato più che per considerazioni intrinseche all'argomento, per ragioni affatto speciali, dipendenti dalle condizioni politiche generali, perchè temevasi potesse diventare uno strumento mediante il quale dalla repubblica parlamentare condurre la nazione al cesarismo.

Ma ad ogni modo, si oppone, perchè volete mutare il collegio uninominale, il quale in Italia ha fatto ottima prova, ha dato Camere patriottiche, liberali; intelligenti? Perchè mostrarvi tanto ingrati e sconoscenti?

Senza dire che questo argomento, il quale è quello stesso che si addusse anche contro l'allargamento del diritto di suffragio, non farebbe altro, nella sua essenza, che condurci a concludere per la consacrazione dell'assoluta immobilità legislativa, nella specialità del caso abbiamo a rispondere in modo ancor più categorico, che - come bene ha osservato l'onorevole Lampertico nella sua bellissima Relazione, e come in questa discussione fu anche accennato dagli onorevoli Senatori Cantoni e Deodati - vi sono momenti nella vita di un paese, in cui, qualunque sia il metodo col quale si interroghi la sua volontà, questa volontà è così potente e prepotente, così piena di slancio e di entusiasmo, che finisce immancabilmente a dare i medesimi risultati. Perciò, all'indomani della nostra Rivoluzione, come poteano manifestarsi i difetti del collegio uninominale e produrre gli inconvenienti che a lungo andare gli sogliono essere congiunti?

Quale è il motivo precipuo per cui, senza credere lo scrutinio di lista la panacea universale (come ad alcuni attribuisce di credere l'onorevole Senatore Guarneri) lo proponemmo e sostenemmo avanti la Camera, lo proponiamo e sosteniamo presso di voi? Il motivo consiste in ciò che in questo metodo elettorale, il quale non isola, non disgrega gli elettori, ma li fonde; non divide, non sparpaglia, ma concentra i voti; non frange, non riduce in pillole il corpo elettorale, noi scorgiamo il labaro, ergendo il quale crediamo possa tentarsi di vincere la lotta della patria contro i campanili, delle idee contro gli interessi (*Bene! bene!*).

Ciò posto, è naturale che l'applicare un metodo, il quale, mettendo in seconda linea gli interessi e in prima linea le idee, eleva le lotte politiche, è cosa che torna di ben più grande importanza in un tempo, nel quale, in paragone dei giorni solenni del nostro risorgimento, fulgidi di fede, di entusiasmo patriottico, non dirò (colla frase cruda pronunciata ieri dall'onorevole Senatore Musolino) che prevale l'affarismo al patriottismo; ma nel quale certamente si affievolisce quella vivacità delle credenze politiche che è tanta parte della grandezza delle nazioni.

Perciò nella stessa Commissione della Camera dei Deputati io udii uomini, i quali, in tesi astratta, non reputavano ottimo il voto plurinominale, dichiarare che nel momento storico

che attraversiamo, nel quale tendono in ogni sfera a prevalere gl'interessi locali e speciali, erano convinti essere urgente di volgersi allo scrutinio di lista, come a scrutinio di emancipazione, come a scrutinio liberatore.

E come collo scrutinio di lista si elevano le lotte politiche, così del pari si elevano le scelte dei rappresentanti della nazione. È la dimostrazione che l'onorevole Senatore Caracciolo di Bella vi ha fatta così bene, è l'argomento cui, nello spiegare la sua predilezione per lo scrutinio di lista, dava somma importanza il Tocqueville.

Ha un bel negarlo l'onorevole Senatore Vitelleschi, ma certo si è che v'hanno individui i quali, onnipotenti per la ricchezza, per la posizione sociale, per le clientele, per le aderenze e le influenze che questa posizione sociale, queste clientele creano in una ristretta zona di territorio, sicuri quindi d'avervi i voti perchè tutti forse vi dipendono direttamente o indirettamente da loro, in più ampia cerchia, certo, non solo non sarebbero eletti Deputati, ma non verrebbe in mente a nessuno di proporli nemmeno per candidati.

È per ciò che io trasecolai udendo affermare dall'onorevole Senatore Guarneri nel suo ingegnoso discorso che il collegio uninominale limita le ambizioni elettorali. A me invece pare debba essere per tutti evidentissimo che esso, anzi, di gran lunga le accresce: poichè, più si estende il terreno in cui si devono ottenere i voti, più conviene che l'uomo si elevi per attirare gli sguardi ed ottenere que' voti. Supponete un collegio unico in tutto il regno, e ditemi quale fama, qual grido, quali meriti occorrerebbero per sperare di conseguire suffragi in tutte le parti della nazione. Invece, ponete un guscio di castagna, ed il collegio, bastando pochi voti di clienti ed amici a vincere, verrà ad essere facilmente infeudato a favore anche dei più oscuri; non v'è quasi alcuno cui non possa venire in mente d'esclamare, parodiando il Cerreggio, senza avere la fida coscienza del grande pittore: sono legislatore anch'io!

L'onorevole Guarneri, per provare che il collegio uninominale limita le ambizioni e il collegio plurinominale le accresce, produsse ad argomento essere fin da ora a sua cognizione che in alcuni dei futuri collegi plurinomiali si presenterà una trentina di candidati. Se non

che mi è facile rispondergli che anche con tal numero di candidati saremo sempre al disotto di quello che avveniva nei collegi uninominali, poichè non abbiamo che ad aprire il libro del Focardi, il quale dà la statistica delle ultime elezioni in relazione ai partiti, per riconoscere che nel collegio uninominale presentavasi non di rado fino una diecina di candidati; per cui, se questo numero moltiplichiamo pel numero de' collegi uninominali odierni i quali formeranno le nuove circoscrizioni, troveremo che ben maggiore era il numero de' candidati che s'avevano nei collegi individuali.

Ma, dicesi da molti e fu detto anche da parecchi Senatori, le scelte saranno dettate dai Comitati: e qui s'odono descrivere le tette gesta di questi, feroci organi delle sette per alcuni, per altri, come l'onorevole Guarneri e l'onorevole Jacini, agenti del Governo, il quale, disse l'on. Guarneri, farà tosto sorgere un Comitato centrale in Roma.

La tirannia dei Comitati! Ecco uno degli argomenti più sfruttati contro lo scrutinio di lista; argomento che invero non so quanto si concili col precedente, dedotto dalla pretesa molteplicità dei candidati, molteplicità la quale invece suppone una grande libertà negli elettori.

Ad ogni modo, questo argomento, questo spauracchio, dirò meglio, dei Comitati, non regge alla critica più superficiale.

Quanti fra voi siete un po'esperti di lotte elettorali sapete che anche collo scrutinio uninominale sono i Comitati quelli i quali sempre presiedono alle elezioni, e che il Comitato centrale di Roma sarebbe tutt'altro che una novità.

E dirò di più: quando ciò non avviene, è peggio e di gran lunga peggio. Allora sì che trattasi il più delle volte di candidato, il quale, invece di sorgere in nome di un programma, d'una bandiera, d'una idea pubblica, buona o cattiva ma almeno pubblica, politica, sorge in nome di amicizie, di aderenze, di promesse, di artifici che basterebbero a farne condannare la candidatura. Comitati adunque, non dirò coll'on. Guarneri ad educare, ma a dirigere, a disciplinare le elezioni, si avranno sempre e con qualunque metodo elettorale; colla differenza però, tutta a vantaggio dello scrutinio di lista, che, contro l'opinione espressa dall'onorevole mio amico Jacini, saranno di gran lunga migliori. Lo ha già implicitamente dichiarato all'on. Ja-

cini l'on. Senatore Vitelleschi, il quale si doveva dei *Comitati di farmacia*, dei Comitati formati in famiglia e quasi a caso. Ora, per esercitare influenza in ampia cerchia non basteranno questi *Comitati di farmacia*.

L'on. Senatore Jacini ricordava il verso del poeta francese:

*Nourri dans le sérail, j'en connais les détours.*

Or bene, poichè appunto di elezioni dovetti più volte occuparmi anch'io, gli posso assicurare che le elezioni, anche nel collegio uninominale, si diressero sempre dai Comitati costituiti nei capoluoghi delle provincie. Ma sento poi profondamente, in virtù di questa stessa esperienza, che, in seguito allo scrutinio di lista, i Comitati, a fine di poter sperare d'avere azione, d'esercitare influenza in un vasto collegio, per parecchi nomi di candidati, sarà mestieri siano composti di quanto ha di più rispettabile e di più autorevole il paese.

Ed in tal caso, con questa prima formazione della lista discussa e deliberata dagli eletti del paese, in tal caso, io dico, e ben dissero prima di me gli onorevoli Senatori Cantoni e Caracciolo, il mio amico Jacini vedrà realizzato il suo ideale, poichè in siffatta guisa si raggiungono i vantaggi dell'elezione indiretta. Avremo infatti una specie di suffragio a due gradi, cioè una deliberazione di pochi eletti, come si fa nelle elezioni indirette fra quelli che vengono nominati dagli elettori, senza avere gl'inconvenienti delle elezioni indirette, perchè non si dà privilegio ad alcuno.

I migliori cittadini esaminano, discutono, pesano, formano la lista, e questa lista viene poi da essi proposta perchè venga ratificata dalla libera volontà degli elettori....

Senatore JACINI. Avremo il suffragio indiretto al modo inverso.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Ed è per questo modo inverso che se ne evitano gl'inconvenienti, poichè si evita di rendere il Deputato quasi estraneo agli elettori che non lo nominarono essi stessi. L'elezione indiretta, come osservò l'on. Cantoni, è specialmente da' suoi sostenitori propugnata per le classi meno colte, quel quarto stato di cui s'impensierisce l'on. Guarneri; vale a dire per quegli elettori i quali, come disse l'on. Pantaleoni, si troveranno impacciati a scrivere più

nomi, o non sapranno scrivere tutti i tre o i quattro nomi che sono in diritto di mettere sulla propria scheda.

Ma se de' voti andassero perduti, per coloro che si troveranno in tale imbarazzo, non sarà questa una garanzia di più che il voto non sia imposto da altri, che non eludano la legge coloro i quali non sanno leggere e scrivere davvero?

L'onorevole Pantaleoni che mostrò non lieve timore per quella estensione di suffragio che gli è sembrata e gli sembra soverchia, dovrebbe sgombrare dall'ansia mente siffatti timori, pensando che se avvenisse quanto prevede, conseguirebbe i benefici di quel voto plurale di cui è propugnatore lo Stuart Mill, e che nella Commissione della Camera elettiva fu sostenuto da uomini cospicui appartenenti alla parte politica dell'on. Pantaleoni; avremmo cioè l'effetto che le classi intelligenti, le classi dirigenti, anche per diretta azione numerica, vedrebbero moltiplicata la propria influenza nelle elezioni.

Ma inoltre lo scrutinio di lista, come eleva le lotte politiche, come eleva le scelte dei rappresentanti della nazione, così del pari eleva indubbiamente e grandemente il mandato legislativo, scremando importanza alle questioni di strade, di porti, di guarnigioni, di grazie, di sindaci, di croci, d'impieghi e simili; concede quindi maggiore indipendenza all'eletto dall'elettore, dando modo al Deputato di non essere più astretto ad una ingerenza negli interessi privati, che, come ben disse l'onorevole Deodati, è la catena più molesta per il Deputato, e in pari tempo turba l'ambiente parlamentare, non meno che l'ambiente amministrativo.

In Francia, dove tale ingerenza è più antica che presso di noi, e fu spesso accusata di rendere impossibile ogni amministrazione, il Regolamento della Camera del 1848 e quello del 1849 contenevano un articolo il quale dichiarava che *l'Assemblea vieta formalmente ai suoi membri ogni raccomandazione e sollecitazione per interessi privati*. Pochi mesi or sono il Deputato Legrand per iniziativa parlamentare ripropose l'articolo del quale ho parlato; ma in quella circostanza eminenti pubblicisti sorsero a dire che, come nel 1848 e 1849 fu affatto vano questo rimedio introdotto nel Regolamento, e vano il potere censorio affidato al Presidente, altrettanto vano sarebbe per l'av-

venire, e che il vero rimedio doveva invece cercarsi nell'ingrandire il collegio, nel togliere l'irresistibile influenza che possono avere i singoli elettori sulle sorti del candidato.

Sotto questo medesimo aspetto può risponderci anche alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Vitelleschi, il quale si applaude del collegio uninominale siccome quello che, egli dice, avvicina l'eletto agli elettori.

Ecco, circa questa intimità di rapporti, ciò che diceva nella recentissima discussione dell'Assemblea francese il più eminente di quegli oratori:

« Ebbene io dico, o Signori, che questa intimità dell'eletto coll'elettore è di due specie. Essa può talvolta produrre eccellenti risultati, quando l'elettore stesso è un uomo indipendente, un uomo disinteressato, assolutamente straniero a tutte le ambizioni domestiche, sdegnoso dei favori amministrativi, incurante del conseguimento di qualsiasi manna prefettizia o sottoprefettizia. Oh! allora, quando si ha a fare con uno di questi elettori incorruttibili e sopra tutto solleciti di non corrompere il loro eletto, allora questa intimità è la società dei santi, e per conseguenza la via della perfezione (*si ride*). Ma c'è l'elettore di un'altra specie, l'elettore che ha bisogni, mire ambiziose, io sono incapace di dire che abbia anche cupidigie, voi non mi credereste (*ilarità*), ed allora, invece di aver a fare con un rappresentante del popolo il quale non gli deve render conto che della sua condotta politica, egli l'assedia colla sua corrispondenza e spesso colla sua presenza reale; egli l'assedia, e il Deputato cerca di liberarsene e se ne scarica su chi ha più vicino, talvolta sul sotto-prefetto, talvolta sul pretore; ma se l'elettore spinge la sua curiosità fino a venire al centro, il Deputato se ne scarica sui Ministri.

Ebbene, permettetemi di credere che, eziandio coll'applicazione larghissima dei Segretariati generali ed anche dei Capi di gabinetto, l'apparecchio amministrativo non è sufficiente per far fronte a tutte queste domande ed a tutte queste sollecitazioni. Io credo che si compirebbe la più utile, la più feconda, la più efficace delle riforme se si trovasse un regime elettorale che potesse sottrarre l'eletto all'intimità troppo pressante dell'elettore. Infatti, tutto ciò può forse essere rimproverato a taluno: dipende

forse da colpa degli elettori, o dipende da colpa degli eletti? Niente affatto, o Signori, è la colpa del regime; la natura umana è così fatta che, posta in condizione di tentazione, cade in peccato: come si dice nello stile teologico, essa è sempre in istato peccaminoso ».

Ma si è detto dall'on. Guarneri, e si è ripetuto da altri moltissimi, anche fuori di questo recinto: credete voi di ovviare collo scrutinio di lista a questo inconveniente? Ma anzi si raddoppieranno le sollecitazioni, poichè invece di una persona che sollecita, di una persona che raccomanda, ve ne saranno due, tre, quattro: esse cresceranno in ragione diretta del numero dei Deputati di ciascun collegio.

Ebbene, lo stesso oratore francese, dopo le parole che ho citato, dimostra come questo argomento non regga. E invero, quale è la ragione per cui il Deputato è suo malgrado costretto di cedere a questo genere di premure, di sollecitazioni? Questo accade perchè, dipendendo l'elezione da un ristrettissimo numero di persone, il disgusto, l'animavversione, il rancore di pochissime di queste persone può essere decisivo, può essere mortale. Perciò, queste sollecitazioni si avranno anche collo scrutinio di lista, si avranno pure, se volete, in maggior numero, ma saranno meno efficaci, non saranno decisive, poichè dal disgusto, dal rancore di pochi, in larga cerchia non può dipender l'elezione.

Laonde non v'ha dubbio che lo scrutinio di lista, in un grado maggiore o minore, presenta questo titolo di benemerenda rilevantissimo, di scemare il grave inconveniente che l'on. Deodati compendiava nella parola: parlamentarismo; inconveniente che paralizza i benefî del regime rappresentativo, il quale regime verrebbe allora a serbare pieni e incorrotti quei sommi pregi di pubblicità, di discussione, di sindacato che lo rendono insigne onore de' popoli liberi, delle nazioni civili.

E quello che ho detto degli interessi privati, deve pur dirsi degli interessi locali.

Anche per essi l'onorevole Senatore Guarneri nel suo forbito discorso disse che siccome le località le quali hanno questi interessi non scompaiono, così questi interessi si faranno ugualmente valere. Se non che è ovvio che quando si rappresenta un'intera provincia o una grande parte di essa, sopra i minori interessi lo-

cali, essendo questi necessariamente in conflitto, chi degli uni e degli altri è naturale patrono, reca imparziale giudizio e non si trova obbligato a sposare quelli del piccolo angolo che gli diede il mandato. Per ciò non sarebbero i più meschini interessi locali che ad ogni costo s'imporrebbero al Deputato. Adesso invece, per prendere un esempio, tratto da materia di mia competenza, vi possono ben essere Preture che pronunciano dieci sentenze all'anno, ed anche soltanto otto, sette, cinque, e persino zero sentenze; ve ne sono infatti alcune che per più anni di seguito non ne hanno fatta una sola. Eppure ogni proposta di riforma si frange contro la necessità in cui l'eletto di pochi mandamenti si trova di mantenere dei mandamenti medesimi l'intangibile autonomia.

Ma quand'anche non fosse produttore di tutti questi vantaggi che ho accennato, per me lo scrutinio di lista ne presenterebbe uno talmente decisivo che solo per sè stesso parrebbe sufficiente a farlo accettare; il vantaggio cioè che questo metodo elettorale rende difficile, e non impossibile, la più grande piaga che possa viziare nelle sue origini il regime rappresentativo, vale a dire la corruzione, in forza della quale il danaro è la chiave che apre la porta del tempio augusto della sovranità nazionale.

Alla Camera elettiva vi furono Deputati i quali dissero che erano sempre stati partigiani del collegio uninominale, ma che si disamorarono di questo sistema per lo scandaloso spettacolo delle corruzioni di cui in alcuni collegi essi furono spettatori.

Elezioni furono talvolta annullate e ne seguirono processi. Ma chi non sa, d'altro canto, che la maggior parte delle corruzioni sfugge ai processi, poichè, come ben disse Erskine May, la corruzione elettorale, per quanto notoria, è la cosa più difficile ad essere provata? Per ciò appunto, della corruzione sono ignoti gli esempi nei grandi collegi, ne sono famigerati invece gli esempi dei piccoli collegi americani, dei più microscopici collegi inglesi, ove questa lebbra divenne così ributtante che si dovette giungere fino a togliere l'esercizio del diritto elettorale in quei collegi dove la corruzione accadde, venendo così a confondere e punire coi colpevoli anche gl'innocenti, poichè in quel dato collegio restano privati del diritto elettorale anche coloro che non hanno commesso alcun fallo.

Invece, estendendo il collegio, ed insieme estendendo, come già abbiám fatto, anche il diritto di suffragio, avremo una tale massa di elettori da escludere ogni probabilità di corruzione, poichè sarebbe qui il caso di ricordare, per quanto iperbolica, la frase di non so quale oratore, il quale a questo proposito diceva che se è facile di avvelenare un bicchier d'acqua, è impossibile di avvelenare il mare.

Lo stesso dicasi della ingerenza governativa, innanzi alla quale è evidente che convien formare delle grandi masse elettorali perchè siano capaci di resistere.

I tempi classici della candidatura ufficiale non furono quelli in cui era applicato il suffragio uninominale?

Tant'è che in Francia Napoleone III, il quale di candidature ufficiali se ne intendeva, per prima cosa, fin dai proclami del 2 dicembre, si affrettò ad abrogare lo scrutinio di lista, e fece della disposizione che stabiliva il collegio uninominale un articolo formale della Costituzione, innalzandolo agli onori di istituzione strettamente costituzionale per sottrarlo alle competenze degli ordinari poteri legislativi, tanto gli premeva non fosse toccato.

Perciò giustamente disse l'onorevole Senatore Caracciolo, che in generale i Governi non amano lo scrutinio di lista; e giustamente l'onorevole mio amico Jacini osservò che il Ministero dimostra una grandissima abnegazione, rinunciando, soprattutto di fronte alle elezioni da farsi con un nuovo e così numeroso corpo elettorale, allo scrutinio uninominale.

La stessa osservazione dell'onorevole Caracciolo e dell'onorevole Jacini mi ricordo che l'aveva fatta anche Thiers. Essendosi a lui chiesto nel 1875 in che modo egli che prima aveva avversato lo scrutinio di lista, ne fosse divenuto, come lo era in quel tempo, fervidissimo propugnatore, esso rispose: « Lo scrutinio uninominale è preferibile quando si vuol conservare il potere; lo scrutinio di lista lo è quando si vuol conquistarlo ».

Su questo punto perciò siamo tutti d'accordo. Ma, siavi pure abnegazione da parte del Ministero nel proporre l'abbandono del collegio uninominale, io vi domando se esso non faccia ugualmente opera degna proponendo, e se non dobbiate voi di gran cuore accettare, un metodo elettorale in forza di cui, come ammettono

amici ed avversari, è minore l'ingerenza governativa, mediante la quale il Governo concorre ad eleggere egli stesso quelli che devono sindacarlo e giudicarlo. Perciò, a detta degli stessi avversari, liberato collo scrutinio di lista il corpo elettorale non solo dalla piaga della corruzione, ma altresì da quella della ingerenza governativa, io vi chieggo se sia possibile contendere ad esso uno splendido primato.

L'onorevole Pantaleoni sostenne che col collegio uninominale si riesce meglio a far rappresentare il paese tale quale è. Ma io credo che anche in ciò non s'apponga al vero, non solo perchè, come fu detto in altra Assemblea, il collegio uninominale è come uno specchio spezzato nel quale l'immagine del paese non può riflettersi intiera, ma anche perchè, più crescono le circoscrizioni elettorali, e più facilmente può verificarsi il caso che, eziandio numericamente parlando, la maggioranza della Camera non corrisponda alla maggioranza degli elettori. E invero, supponete il caso che nella metà più uno dei nostri 508 collegi uninominali riescano eletti 255 deputati con tenui maggioranze, e negli altri 253 collegi, od anche in un minor numero, gli eletti riescano con maggioranze fortissime, è evidente che in tal caso la maggioranza dei Deputati eletti non è in proporzione della maggioranza degli elettori. Diminuendosi il numero dei collegi, tale probabilità di gran lunga diminuisce, come scomparirebbe del tutto se, giusta la proposta di Emilio de Girardin, di tutto lo Stato si facesse un unico collegio.

Nè voglio dimenticare di notare che collo scrutinio di lista cresce l'autorità dell'eletto, e si avvicina maggiormente al vero la finzione legale, proclamata in generale da tutte le Costituzioni, che il Deputato rappresenta non il Collegio, ma la Nazione, poichè ciò meno remotamente può dirsi di chi è eletto da molte migliaia che non di chi è eletto da poche centinaia di voti.

Se non che ho udita un'altra obiezione. Collo scrutinio di lista, osservarono gli onorevoli Senatori Pantaleoni e Cambray-Digny, si dà la prevalenza ai partiti estremi. Se ciò fosse, un tal fatto sarebbe la più decisiva dimostrazione che non è vero, che anzi è l'opposto del vero, ciò che gli onorevoli Pantaleoni e Cambray-Digny

in pari tempo sostengono, dicendo col loro Collega Brioschi che lo scrutinio di lista favorisce l'onnipotenza delle maggioranze e soffoca le minoranze.

Se è vero che questi partiti estremi in minoranza sono aiutati dallo scrutinio di lista, non vi sarebbe certo mestieri, come questi onorevoli Senatori reputano essere rigorosamente e in larga misura necessario, di congiungere allo scrutinio di lista il voto limitato. E se è vero che conduce all'onnipotenza delle maggioranze, non giova evidentemente ai partiti estremi.

Ma non sussiste nè l'una nè l'altra delle predette affermazioni.

Il vero si è che nè i partiti estremi, in quanto siano minoranze, possono prevalere, a meno, s'intende, che gli altri partiti si astengano dall'accorrere all'urna, nel qual caso è chiaro che qualunque metodo elettorale conduce all'identico risultato; nè, d'altra parte, le minoranze restano soffocate, poichè anzi collo scrutinio di lista tutti i partiti trovano più facilmente il modo di farsi strada.

Lo scrutinio di lista, ho detto, dà più facile adito alle minoranze di essere rappresentate. Parmi vedere anche ora qualche denegazione. Lo dico e lo proverò.

Senatore BRIOSCHI. Ma io ho dato delle cifre.

ZANARDELLI, *Ministro Guardasigilli*. Di quelle cifre è agevole far giustizia.

La ragione di tale più facile adito, e il conseguente vantaggio che anche per questo aspetto presenta lo scrutinio di lista, fu già resa manifesta tanto dall'on. Cantoni, quanto dall'onorevole Caracciolo. Essa consiste nella possibilità delle conciliazioni, degli accordi cui apre il varco lo scrutinio di lista e cui chiude la porta il collegio uninominale.

Il voto plurinominale fa sì che nella stessa lista possano essere e siano frequentemente rappresentate le varie gradazioni dello stesso partito.

Gli elettori, inoltre, hanno modo di scegliere sulle varie liste, sicchè l'urna fa riuscire sovente nomi di avversari politici, di uomini appartenenti ai più opposti partiti.

Queste cose io non oserei affermare come effetto del solo ragionamento, se non avessero la più luminosa conferma nei fatti. Le Assemblee nominate collo scrutinio di lista videro,

infatti, mai sempre rappresentate nel loro seno tutte le diverse opinioni politiche, economiche, religiose, in tutte le varie gradazioni che riscontravansi nei paesi anche più divisi in partiti, non solo; ma dalla medesima urna si videro uscire nomi di avversari politici.

Prendiamo, per esempio, le elezioni della Costituente francese del 1848, fatte a scrutinio di lista dipartimentale.

Nel collegio di Parigi vennero eletti nello stesso scrutinio Ledru-Rollin e il Principe Murat; il sergente Boichot, un socialista, e il generale Bèdeau, un conservatore; il falansteriano Considérant e il generale Cavaignac.

Vedete adunque come questo scrutinio di lista, che si accusa di soffocare le minoranze, facilita il successo contemporaneo degli uomini di diversi ed opposti partiti.

Esaminiamo ciò che avvenne anche nel 1871. In uno stesso collegio, e di nuovo prendo Parigi, uscirono dalla medesima urna i nomi di Jules Favre e di Delescluze, di Thiers e di Millière.

L'onorevole Guarneri nel suo dottissimo discorso citò consimili esempi nelle elezioni inglesi: citò il caso del collegio di Northampton in cui nelle ultime elezioni inglesi uscirono insieme Labouchère e Bradlaugh, un *whig*, egli disse, ed un socialista; ed io dirò, colla qualifica che trovo in fianco a questi due deputati nel Saunders (il quale, come il nostro Focardi, fece una statistica delle ultime elezioni inglesi secondo i partiti), un liberale avanzato e un radicale repubblicano. E l'onorevole Guarneri avrebbe potuto aggiungere che in un altro centinaio o quasi di collegi inglesi a due deputati nelle ultime elezioni sono riusciti un candidato ministeriale ed un altro d'opposizione.

Se non che l'onorevole Guarneri questa contemporanea riuscita di candidati di diverso od opposto colore la attribuisce non a merito, ma a demerito, non ad onore, ma a vergogna dello scrutinio di lista. In questi risultati scorge il frutto di ibride coalizioni, di ignominiose transazioni, di mostruosi connubii.

Crede che siano principalmente i Deputati in seggio, i candidati, che, sebbene appartenenti ad opposto partito, con laide fornicazioni, con accoppiamenti degni di Pasifae, si prestano mutua assistenza. E i Comitati al medesimo

scopo si fanno docili e compiacenti mezzani. E gli elettori da ultimo alla lor volta, da destra e da sinistra, a questo mercimonio tengono il sacco.

Ora nulla di tutto questo, mi permetta l'onorevole Guarneri di dirlo e ritenerlo fermamente, è presumibile nè possibile.

Come mai si possono supporre in Deputati, candidati, Comitati, elettori questo getto dei loro principî, questi abbassamenti di carattere per tornaconto individuale?

Come supporti nei Deputati che sono persone collocate sì in alto nella stima del paese?

Ma, data anche questa capacità a delinquere nei candidati, si può nemmeno immaginare che vi si prestino i Comitati?

I Comitati, gli stessi avversari lo proclamano per stigmatizzarli, costituiscono la rappresentanza più viva, per non dire più intransigente dei partiti, ne sono la incarnazione, ne spiegano la bandiera, e non è da essi che deve temersi una diserzione, la quale toglierebbe loro ogni ragione di essere.

Ma in terzo luogo tutti questi sarebbero conti fatti senza l'oste, e l'oste, in questo caso, sarebbe l'elettore.

L'onor. Guarneri in tutto il suo discorso partì dal concetto che il Deputato sia il padrone degli elettori.

Ora egli è chiaro che se il Deputato, invece di chiedere il voto unicamente per sè, lo chiedesse anche per altri, e precisamente per i propri avversari, dicendo agli elettori di rinnegare per il tornaconto di lui tutto ciò che li aveva guidati alla sua elezione, vedrebbe da questi ultimi più facilmente abbandonato sè stesso che accolti i propri avversari.

L'esempio che l'onorevole Guarneri addusse del collegio di Northampton viene in conferma di ciò che io dissi, che, cioè, lo scrutinio di lista fa entrare nella lista medesima rappresentanti delle varie gradazioni dello stesso partito. Trattavasi di una lotta contro il Ministero Tory, e tutte le frazioni liberali eransi congiunte contro di esso. Se queste frazioni si fossero divise avrebbero vinto i conservatori, avrebbe vinto il Ministero, che era l'obbiettivo della lotta. Così era avvenuto nelle precedenti elezioni del 1874; laonde erasi, tratto profitto dall'ammaestramento, essendo tanto recente l'esperienza dei danni dipendenti dall'aver ciascuno fatta causa da se stesso,

poichè in quelle elezioni, in molti collegi, ciascuna frazione avendo portato candidati diversi, tutti erano stati battuti: *dum singuli pugnant universi vincuntur*. Perciò appunto l'opposizione di ogni tinta si presentò unita, compatta, concorde, disciplinata nelle ultime elezioni. A ciò si deve la riuscita dei predetti due candidati di gradazioni diverse nel collegio di Northampton.

E che così fosse, che, cioè, considerazioni degne, alte, politiche, e non già indegne, basse, personali, abbiano prodotto quei risultamenti, non sono io che lo dice, ma uno storico di queste elezioni inglesi del 1880, e di parte non sospetta, il quale scrive, a tale proposito, quanto segue:

« Tutta l'abilità del Ministero, tutte le interpellanze e tutti i sarcasmi della stampa conservatrice non riuscirono a gettare la divisione fra gli avversari del Gabinetto. L'unione di tutti i liberali senza eccezione: tale era stato, per tutta la durata della campagna dell'autunno, il tema invariabile degli oratori dell'opposizione: bisognava dimenticare i dissensi passati, rimuovere o prorogare ogni nuovo dissidio, non chiedere conto ad alcuno de'suoi antecedenti, nè delle sue intenzioni per l'avvenire; bisognava, in una parola, tutto sacrificare al solo pensiero di riunire in uno stesso voto tutti i voti liberali ed abbattere il Ministero. Tali erano stati i consigli dati da Bright e da Lord Hartington in una grande riunione tenuta a Manchester e dove si era rimasti maravigliati al vedere il figlio ed erede presuntivo del Duca di Devonshire in così completo accordo coll'avversario dichiarato della Paria: tale era stato il linguaggio tenuto da Goschen e da Childers del pari che da Chamberlain, il capo dei repubblicani di Birmingham. Questa parola d'ordine è stata fedelmente seguita. I radicali non hanno protestato quando Lord Hartington prese l'impegno di mantenere i trattati firmati dall'Inghilterra e, per conseguenza, il trattato del 1° luglio 1878 che garantisce alla Turchia l'integrità del suo territorio asiatico. Essi aveano fissa nella mente la memoria delle disgrazie che ad essi nel 1874 avea procacciato la propria intolleranza. Allora in parecchi collegi i radicali aveano opposto competitori a quei liberali che reputavano troppo moderati, e mercè questa divisione, erano stati

eletti in que'luoghi candidati conservatori. Questa volta, lungi dal ricadere nel medesimo errore, liberali e radicali, elettori e candidati de'due campi, fecero prova dell'accordo più perfetto; e si vide a Bradford un antico Ministro che avea rifiutato nel 1874 di prendere alcun impegno coi radicali ed avea dovuto la sua rielezione all'appoggio spontaneo dei conservatori, il Forster, portarsi a fianco del radicale Illingworth; a Northampton, il Labouchère, erede di un'antica famiglia whig, dare la mano al socialista Bradlaugh ».

Vede dunque l'onorevole Guarneri che lo stesso fatto da lui posto innanzi, conferma l'esattezza della mia tesi, che, cioè, lo scrutinio di lista, agevola la rappresentanza delle varie gradazioni dello stesso partito, e quella de'partiti affini.

L'onorevole Senatore Guarneri attribuì pure a non ricordo quali inconvenienti dello scrutinio di lista la sconfitta del Ministro dell'Interno della Gran Bretagna, Sir William Harcourt, quando, dopo le elezioni generali, per la nomina a Ministro fu soggetto a rielezione. Eppure nulla più naturale di ciò.

Nelle elezioni generali egli era riuscito nel collegio di Oxford city, il quale nomina due deputati, con così pochi voti, che bastava un lievissimo spostamento a togliergli la maggioranza, e così avvenne. Infatti, in quelle elezioni, sopra 6163 votanti, l'Harcourt ebbe 2771 voti; l'altro candidato liberale, City, che pure riuscì, ne ebbe 2669, e il candidato conservatore, Hall, ne ebbe 2659: rimase quindi escluso per soli 10 voti, a tanto riducevasi la differenza delle forze fra i due partiti! Eletto l'Harcourt Ministro, quando si ripresentò per effetto di tale nomina agli elettori, ebbe 2681 voti, e l'Hall 2735, sicché il primo per 55 voti si vide mancar la rielezione. Ora, io vi domando: in condizioni uguali a quelle nelle quali si trovavano in quel collegio i due partiti, che vi erano quasi equilibrati, che cosa di più naturale che avvenga un fatto simile, qualunque sia il metodo elettorale in vigore?

Ho accennato in addietro che nelle ultime elezioni inglesi di cui si è parlato, in un centinaio all'incirca di collegi da due deputati riuscirono candidati di opposto partito, un ministeriale ed un antiministeriale.

Ed anche ciò da che cosa dipendette? Di-

pendette forse dalle ignobili transazioni, dai turpi baratti che vennero asseriti? Tutt'altro. Dipendette da ciò che le forze dei due partiti vi erano così equilibrate che il più lieve incidente, una circostanza qualunque, anche minima, era sufficiente a determinare la riuscita dell'uno piuttosto che dell'altro candidato.

E se ne ha la prova evidente nel fatto che, non solo fra chi per numero di voti viene secondo fra gli eletti e chi venendo terzo rimase escluso, ma altresì fra chi vinse per primo e chi dei quattro ebbe voti minori, la differenza de' voti è tenuissima.

Tutte le considerazioni che son venute esponendo provano che lo scrutinio di lista non solo non è d'ostacolo alle minoranze, ma agli altri pregi accoppia anche quello d'essere dotato d'una duttilità cui male si presta il collegio uninominale.

In quest'ultimo si ha necessariamente la lotta ad oltranza, corpo a corpo, dell'uno contro l'altro candidato. Lo scrutinio di lista, invece, ammette la possibilità di digradare i colori non solo, ma anche, se volete, di ammettere qualche avversario, non già per un baratto qualsiasi, non già per basse ragioni personali, ma per elevate considerazioni, e così forse per la coscienza e la sicurezza della vittoria complessiva, come prova di moderazione, come mezzo di accreditare la lista, dandole l'impronta di una grande equanimità.

In ogni modo poi, come dissi, gli elettori possono scegliere fra le varie liste, esercitare liberamente il loro diritto, ed anche da ciò proviene quella riuscita, che già dimostrai non infrequente, di candidati di diverso od opposto partito.

E ciò mi richiama alla memoria un'altra obiezione dell'onorevole Cambray-Digny, il quale diceva: all'elettore non accomoda che un solo candidato, e collo scrutinio di lista deve votare anche per chi non conosce. Senza dire essere ben difficile che ne conosca uno solo, basterà fare in proposito una decisiva osservazione, ed è che mentre nessuno obbliga l'elettore a votare per più candidati, d'altra parte poi l'elettore medesimo ha il vantaggio di poter almeno votare per quel candidato che è di sua predilezione. Col collegio uninominale, lo stesso onorevole Senatore Cambray-Digny non vorrà disconoscere che si verifica un ben più

grave inconveniente. Infatti nel collegio uninominale, quando de' due candidati degli opposti partiti, i quali sono i soli che abbiano probabilità di riuscita, non accomoda all'elettore nè l'uno nè l'altro, per non sprecare inutilmente il voto egli non può che piegare la testa ed astenersi.

Nè basta; chè v'hanno casi in cui non ha nemmeno la scelta fra due candidati di diverso partito. Riflettete infatti ai collegi uninominali in cui un candidato ha radici antiche e profonde, e vedrete che ivi tutti quelli che sono di un altro partito, non possono nemmeno pensare a portarsi candidati. Per citare un caso che mi è personale, vi dirò come siamo stato raccontato di un elettore del mio collegio d'Iseo, elettore rispettabilissimo appartenente alla Destra, il quale avrebbe più volte esclamato: Ben venga una volta questo benedetto scrutinio di lista, che allora potrò andar a votare anch'io! Ciò posto, che giudizio vorrete ancora portare d'un metodo elettorale quale è quello dello scrutinio uninominale, in forza di cui resta totalmente interdetto, annullato il voto d'un intero partito in un determinato collegio?

Coloro che allo scrutinio di lista sono, come il Senatore Brioschi, avversari di seconda categoria, secondo la definizione dell'onorevole Jácini, vale a dire i fautori più ardenti della rappresentanza delle minoranze, dovrebbero anche per un'altra ragione esser fervidi e decisi propugnatori dello scrutinio di lista; per la ragione, cioè, ch'esso è il solo metodo, come giustamente disse l'onorevole Caracciolo, mediante il quale alle minoranze può darsi una rappresentanza speciale.

L'onorevole Brioschi mi fa un segno negativo, forse alludendo alla Spagna, dove è stabilita una specie di rappresentanza delle minoranze da applicarsi ai collegi uninominali.

Ma io dissi che lo scrutinio di lista è il solo metodo che permetta l'applicazione della rappresentanza delle minoranze, perchè col collegio uninominale non credo possibili metodi seri.

Non è serio infatti, perchè non conducente allo scopo, il preaccennato metodo spagnuolo; in forza del quale si ammettono a sedere come Deputati alla Camera i dieci candidati che nel complesso dei 430 collegi uninominali dello Stato

ottengano il maggior numero di voti, purchè questo numero sia superiore a diecimila.

Ora vi domando io se questo si chiama attribuire la rappresentanza alle minoranze. Con questi dieci mila voti possono ottener seggio nella Camera gli uomini più celebri, i capi dei varî partiti, siano essi di maggioranza o di minoranza, tanto è vero che nella sola elezione che in Ispagna ebbe luogo con questo sistema, furono eletti Romero Robledo, Sagasta e Castelar, e sarebbero pure stati eletti Canovas e Ruiz Zorrilla se il primo non avesse dichiarato che non accettava la candidatura in quella forma, e il secondo che non ne accettava alcuna.

E notisi che i tre eletti con tale forma erano riusciti anche nei loro antichi collegi uninominali ed accettarono di rappresentare questi ultimi, sicchè rimase affatto vana ed inefficace la rappresentanza ordinata in cotesta guisa.

L'onorevole Brioschi, però, vorrebbe più esteso il voto limitato; lo vorrebbe applicato in più larga misura. In questo punto invero gli ha così bene risposto l'onorevole Senatore Canonico da rendere superflua ogni mia parola.

Le parole dell'onorevole Canonico e quelle degli onorevoli Caracciolo, Majorana e Ghivizzani, dovrebbero mostrare all'onorevole Brioschi quali ripugnanze una applicazione in più larga misura del voto limitato troverebbe anche in Senato; ed un po' di storia parlamentare poi dovrebbe erudirlo che queste ripugnanze sarebbero invincibili nella Camera dei Deputati, sicchè ove il disegno di legge dovesse ritornare alla Camera, il che fermamente non credo, l'ottenere da essa una maggiore estensione del voto limitato può dirsi fin d'ora una assoluta impossibilità. L'atteggiamento della Camera dei Deputati lo ha dimostrato in modo così evidente, da dover consigliare all'onorevole Senatore Brioschi di attenersi al *festina lente* se vuol rendere in Italia possibili le prime prove del metodo novello.

A dir vero l'onorevole Brioschi sembra comprendere egli stesso che tali sono le disposizioni e del Senato e della Camera dei Deputati, poichè per votare la legge si accontenterebbe di avere il voto limitato in 52 anzichè in 38 collegi. Ora io vi domando se per ottenere la limitazione del voto in altri 14 collegi sia concepibile che abbia a rimandarsi la legge.

Mi pare che se egli discende dai 73 ai 52 col-

leggi, assai a torto può fare a noi rimprovero di scendere dai 52 ai 38.

L'onorevole Senatore Brioschi ha voluto mostrare che allo stato delle cose le minoranze possono essere sacrificate. Egli espose al Senato alcune cifre che intese rammemorarmi poco fa con una sua gentile interruzione, dicendomi: io ho dimostrato colle cifre che le minoranze rimangono non rappresentate.

Ora, l'onorevole Brioschi ha cominciato a dimostrare che le minoranze non sono rappresentate col voto uninominale, poichè le cifre da lui date si riferiscono ai risultamenti ottenuti nei nostri collegi uninominali: onde, ciò che soltanto egli indubbiamente è riuscito a provare, si è che nel collegio uninominale le minoranze non sono rappresentate.

Egli, è vero, ha fatto poscia un passo di più, col quale gli parve di meglio avvicinarsi alla meta. Egli disse: prendiamo quei 38 nuovi collegi che sono composti di collegi antichi nella loro interezza, i quali 38 collegi plurinominali ne comprendono 166 degli antichi a scrutinio uninominale. Ebbene, accumulando i voti dati nelle ultime elezioni nei predetti 166 collegi ed applicandoli ai 38 nuovi, risulta che con questi ultimi crescerebbe la parte non rappresentata degli elettori e le minoranze sarebbero riuscite ancora in più scarsa misura.

Però l'onorevole Brioschi ricorderà che il conto di questi 38 collegi l'ho fatto io in un mio discorso alla Camera ed egli non ha fatto che riprodurlo tal quale; ma io aveva completato quel conto mostrando che tali differenze scompaiono o scemano coll'applicazione del voto limitato; egli invece non l'ha completato, cioè non ha aggiunto gli effetti che produce sui calcoli da lui fatti l'applicazione del voto limitato, per cui i suoi numeri non hanno alcuna applicabilità al presente disegno di legge.

E poi un'altra cosa è da aggiungere: che basandosi, cioè, per giudicare degli effetti dello scrutinio di lista, sulle cifre dei voti dati nelle elezioni fatte col collegio uninominale, non si tien conto di quelle conciliazioni, di quegli accordi, de' pregi insomma di pieghevolezza che a questo metodo ho dimostrato congiunti.

Oltre di ciò l'onorevole Brioschi non tien conto di un altro grandissimo vantaggio recato alle minoranze da questa legge, vantaggio che consiste nel non essere più richiesta per la riu-

scita a primo scrutinio la maggioranza assoluta dei votanti, bastando che il candidato ottenga non più il terzo, come ora, ma soltanto l'ottavo dei voti degli iscritti.

L'onorevole Brioschi, poi, credendo di farci un severo rimprovero, ci disse: voi stessi avete proposto l'applicazione del voto limitato non solo nei collegi a 5 ma anche nei collegi a 4 Deputati. Perchè poscia lo abbandonaste? Perchè faceste getto delle vostre convinzioni, se ne avevate? Ciò non si capisce, dice l'onorevole Brioschi. Vi devono essere delle ragioni, per adoperare la sua parola gallica, non *avouables*. Tutto ciò è avvolto nelle tenebre.

Ma mi permetta di dirgli che chi chiude gli occhi non vede nulla, neanche quando sfavilla il sole in pieno e serenissimo meriggio.

Imperocchè tali ragioni, lungi dall'essere tenebrose, recondite, arcane, furono da me dette chiaramente, solennemente, niente meno che dalla tribuna nazionale, cosicchè, non solo l'onorevole Brioschi, ma le ha udite tutto il paese; senza dire essere ovvio che non poteva essere diverso il nostro contegno, non potevano essere diverse le nostre ragioni, poichè, ove anche non le avessimo dette, non occorreva nemmeno l'ingegno dell'onorevole Brioschi per facilmente immaginarle.

Perchè avevamo noi proposto la rappresentanza delle minoranze? Noi l'avevamo proposta principalmente come un mezzo per facilitare l'accettazione dello scrutinio di lista. Ciò io scrissi formalmente *totidem litteris et syllabis* nella mia Relazione; ciò ripetei nei discorsi che ebbi l'onore di pronunciare alla Camera.

Perciò, quando toccammo con mano che l'ammettere il voto limitato oltre certi limiti, invece che salvato, avrebbe compromesso e perduto lo scrutinio di lista, era naturale che riducessimo il voto limitato in que' limiti che allo scrutinio di lista evitassero il naufragio.

Così, lungi dal venir meno ai nostri convincimenti, restammo più che mai fedeli ai convincimenti medesimi, ai nostri propositi, che furono sempre diretti a far trionfare lo scrutinio di lista nella riforma elettorale.

E tant'è vero ch'io avea principalmente a cuore lo scrutinio di lista, che nel primitivo disegno di riforma elettorale, ch'io svolsi a' miei elettori ad Iseo, in un discorso altra volta citato dall'onorevole Brioschi e quindi co-

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1882

mosciuto e ricordato da lui, io non parlai di voto limitato, mentre dichiarai di voler proporre e propugnare lo scrutinio di lista, di cui segnalai i grandi vantaggi. Lo stesso discorso del disegno di legge presentato dall'onorevole Presidente del Consiglio, poichè anche questo disegno proponeva lo scrutinio di lista, dichiarando di non credere il caso d'applicare la rappresentanza delle minoranze.

Il voto limitato nè io nè l'onorevole Depretis lo avevamo dunque proposto. L'ho accettato in quella Commissione, come lo ha accettato l'onorevole Depretis dalla Commissione: all'uno ed all'altro parve un mezzo che potesse condurre al trionfo dello scrutinio di lista. Per conseguenza, ripeto, quando ci accorgemmo ch'esso, invece che un aiuto, poteva essere un ostacolo, ci era imposto dalla logica più elementare di contenerlo in quei limiti entro i quali ridivenisse, anzichè una pietra d'inciampo, un aiuto efficace.

Signori Senatori, io son presso al termine del mio dire, e chiuderò queste mie incomposte parole con una considerazione d'ordine affatto generale.

Se vi è tesi d'ordine politico, la quale, nuova, se volete, qualche tempo addietro, ha fatto in brevissima ora rapido e vittorioso cammino, tale è indubbiamente questa dello scrutinio di lista.

L'onorevole Senatore Jacini poco fa espresse un'opinione contraria; ma io credo che sia ben più vera quella sì recisamente dichiarata da moltissimi Senatori, fra quelli che sono favorevoli allo scrutinio di lista, ed anche fra quelli altri che per ragioni intrinseche non gli sarebbero favorevoli affatto.

Bene o male che giudichi il paese, è certo che esso, da un sistema che alle elezioni impone ben maggiormente un suggello politico, attende migliori frutti per la sana applicazione del regime parlamentare.

Tanta è nel sentimento pubblico la necessità dell'accoglimento di questo metodo elettorale; tanto è il convincimento che il Senato, nel suo patriottismo, nella sua alta intelligenza dei bisogni del paese, trovasi perfettamente all'unisono con questo pubblico sentimento, che lo scrutinio di lista, come ha accennato l'onorevole Senatore Caracciolo, oggi che parliamo, nelle sue preparazioni si svolge a vista d'occhio innanzi a noi.

E invero, se lo scrutinio di lista poteva tro-

vare ostacoli, nell'ordine naturale delle cose era nella Camera dei Deputati che, secondo ogni presunzione, li doveva incontrare.

Nella Camera elettiva, infatti, conveniva chiedere ai Deputati di spezzare legami sacri e cari che li stringono ai loro elettori; legami in nome dei quali ai Deputati medesimi si rivolsero nobili e fervidi appelli; legami di riconoscenza, poderosissimi in animi bennati e gentili, verso chi aveva loro dischiusa la vita politica, aperto il più alto arringo in cui sia dato ad un cittadino di servire il proprio paese. Conveniva chiedere ai Deputati di rinunciare all'influenza locale acquistata per mezzo d'incontrastabili e benemeriti servigi, ad una posizione antica e sicura, a tutte quelle beatitudini del possesso (beatitudini che un antico giureconsulto contò fino al numero di 72) le quali non sono meno forti nè meno preziose perchè riguardano un patrimonio morale.

Eppure a Montecitorio, malgrado contropinte sì poderose, l'interesse generale ha trionfato su tutti gl'interessi individuali più legittimi, e la Camera della XIV<sup>a</sup> Legislatura, ad eterno suo onore, ha mostrato che da una ambizione ben più alta della ambizione elettorale era animata e condotta, e, non pensando punto a se stessi, morituri si dissero i suoi membri, purchè a vita nuova; più rigogliosa, più possente, potesse ergersi la rappresentanza del paese. (*Bene! bravo!*)

Ebbene, io ho fede che la deliberazione del Senato confermerà, ratificherà nella sua interezza il voto della Camera, e non renderà infruttuoso quest'atto di generosa e patriottica abnegazione della Camera elettiva (*Bravo! benissimo!*)

E così la riforma elettorale che non ha guari votaste, non già corretta, come fallacemente mi si attribuì di aver detto, ma compiuta, o, per usare le parole del poeta,

Di seconda corona redimita,

renderà, come disse ieri il Senatore Ghivizzani, veramente nazionale la palestra delle elezioni; poichè, mentre l'allargamento del diritto di suffragio, il quale in base alle iscrizioni già fatte, dà oltre due milioni di elettori, assicura il voto a tutte le volontà intelligenti; lo scrutinio di lista fornirà lo strumento più pratico, più effi-

cace, più sicuro per la sincera manifestazione di questa volontà popolare.

(*Benissimo! bene! bravo! Applausi. Moltissimi Senatori vanno a stringere la mano all'oratore.*)

PRESIDENTE. La seduta rimane sospesa per cinque minuti. (*Gran parte di Senatori scendono nell'emiciclo.*)

#### Ripresa della seduta.

PRESIDENTE. Signori Senatori, sono pregati di riprendere i loro posti.

Il signor Senatore Delfico ha facoltà di parlare.

Senatore DELFICO. Onorevoli Colleghi. Dirò due sole parole, poichè, dopo lo splendido discorso dell'onorevole Ministro Guardasigilli, e dopo tanti altri discorsi pronunziati su questa materia, credo non possa aggiungersi altro. Per conseguenza mi limiterò a una semplice dichiarazione per giustificare il mio voto.

Io voterò in favore di questa legge senza modificazioni; e ciò farò non già perchè, come ha detto, come ha sostenuto l'onorevole Deodati, si tratti di una esperienza da farsi, per solo scopo di dimostrare l'inefficacia di questa esperienza. Io credo al contrario che tutte le leggi nuove implicino una esperienza da fare, ma credo che la implicino solo quando vi sia la convinzione che essa debba riescire a qualche cosa di bene. Per conseguenza mi pare, che questo esperimento si debba fare solo nel caso che si possano prevedere da esso dei buoni risultati. Io credo che sia utile aggiungere all'allargamento del suffragio lo scrutinio di lista e ciò perchè, in primo luogo, io ritengo che lo scrutinio di lista sia un passo necessario per avviarcì decisamente a quella tale organizzazione della democrazia, che elequentemente preconizzò lo stesso Senatore Deodati.

Sono persuaso che questo ordinamento futuro non possa venire per mezzo di sistemi preconcepi, o per forza di leggi; ma debba sorgere dal seno stesso della democrazia. Quando tutte le classi sociali potranno prendere parte attiva alla cosa pubblica, l'organizzazione del Governo sarà l'organizzazione della democrazia.

Allorchè lo scrutinio di lista, unitamente all'allargamento del suffragio, sarà stabilito, noi

avremmo offerto il modo al *Demos*, o alla massa comune dei cittadini, di affermare legalmente i suoi diritti, di pronunciare legalmente la sua volontà, ed anche di determinare la potenzialità della sua forza.

Per tal modo, dunque, ci avvieremo a quella disciplinazione della democrazia che si prevede e si desidera.

Io, inoltre, voterò in favore di questa legge perchè la credo atta a richiamare l'attenzione pubblica verso scopi più elevati e sublimi, quali sono gli interessi della nazione, non fuorviati da interessi e influenze locali e parziali.

Infine prevedo che questa legge sarà uno stimolo per rialzare lo spirito pubblico, che per me è la vera *vis medicatrix reipublicae*; senza di che sono persuaso che non si possa andare avanti, nè ottenere alcun miglioramento progressivo.

Prima di concludere, mi permetto altresì di fare una semplice osservazione a ciò che disse l'onorevole Cambray-Digny, vale a dire che il collegio uninominale è stato quello che ha fatto l'Italia.

Per me l'Italia è stata fatta dal plebiscito; è stata fatta dal suffragio universale; è stata fatta dalla volontà di tutta la nazione, felicemente concordata per l'attuazione di un grande principio e di una grande idea.

Il collegio uninominale era necessario quando l'unione del paese era più morale che materiale, quando vi erano scarsi mezzi di comunicazione, quando poco si conosceva il merito politico delle persone; allora io avrei votato pel collegio uninominale come ora voto per lo scrutinio di lista.

Io avrei molte altre ragioni da esporre al Senato, che mi determinano a votare in favore, ma bastano queste principali, per giustificare la mia convinzione, e quindi concludo che io voterò con piena e tranquilla coscienza questo progetto di legge, perchè in sostanza lo credo utile e corrispondente ai bisogni ed alle circostanze attuali; e finisco col pregare il Senato di chiudere la discussione generale, sembrandomi esauriti tutti gli argomenti pro e contro.

PRESIDENTE. È giunta al banco della Presidenza la seguente domanda:

---

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1882

---

« I sottoscritti domandano la chiusura generale, riservata la parola al solo Relatore.

L. Ferraris, Pacchiotti, Giuseppe Rossi, Musolino, E. Cipriani, Rega, Coccozza, Cantoni, Canonico, Magni e Boccardo ».

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti questa proposta.

Chi intende di approvarla voglia sorgere.

(Approvata).

Il seguito della discussione è rinviato a domani con la facoltà di parlare all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

La seduta è sciolta (ore 5 e 40).



## CXVII.

## TORNATA DEL 3 MAGGIO 1882

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Sunto di petizione — Seguito della discussione del progetto di legge per lo scrutinio di lista nelle operazioni elettorali politiche — Discorso del Senatore Lampertico, Relatore — Ordine del giorno del Senatore Musolino, respinto — Discussione degli articoli del progetto di legge — Considerazioni del Senatore Brioschi intorno all'art. 44, di riferimento — Dichiarazioni del Senatore Lampertico, Relatore, e del Ministro di Grazia e Giustizia — Mozione del Senatore Cannizzaro sull'ordine della discussione — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'art. 44 — Approvazione del primo e secondo paragrafo dell'art. 45, di riferimento — Osservazioni del Relatore intorno al terzo paragrafo che viene approvato — Sospensione dei paragrafi successivi — Discussione dell'art. 65, di riferimento — Emendamento proposto dal Senatore Brioschi ed appoggiato dal Senatore Mamiani — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Senatori Boccardo, Vitelleschi e Mamiani — Discussione sul metodo di votazione, nella quale prendono la parola i Senatori Cantelli, Pissarini, Alfieri, Errante, Brioschi, Griffini, Moleschott e Pacchiotti — Votazione per divisione e reiezione dell'emendamento del Senatore Brioschi — Approvazione dell'art. 65, di riferimento.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pom.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia; più tardi intervengono i Ministri della Marina, delle Finanze e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

**Atti diversi.**

Si dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 78. Il prof. Augusto Altì, R. ispettore scolastico in aspettativa, ricorre al Senato onde ottenere, per suo mezzo, di essere riammesso in attività di servizio.

**Seguito della discussione del progetto di legge N. 174.**

**PRESIDENTE.** Si ripiglia la discussione sul progetto di legge per lo scrutinio di lista nelle

operazioni elettorali politiche. La parola spetta, come fu deliberato ieri, al Senatore Lampertico, Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **LAMPERTICO**, *Relatore*. Al libero e leale sentire che nell'indipendenza del proprio animo ciascuno si forma sopra i gravi argomenti della pubblica cosa, è pur d'uopo che ceda la consuetudine gradita quant'altra mai, del consentir nell'idee; purchè ciò avvenga, come diceva un antico: « *offensione animi non acerba* ».

Ed io son grato a coloro con cui in quest'occasione non mi potei trovare consenzienti, che abbiano voluto oppugnarmi sì, non opprimermi.

Niente è più alieno dall'animo mio della sistematica opposizione, o di un sistematico favore.

Ho ascoltato con rispetto grande que' Senatori che i Romani avrebbero detti Senatori Curuli, i quali nella discussione portano l'esperienza della pubblica cosa in uffici eminenti dello Stato.

Ho ascoltato con rispetto gli uomini della

scienza che in questa discussione, come in tante altre, han portato la teoria speculativa in relazione colla vita pratica. La scienza non vive solitaria, ed in questa discussione, più che in altre mai, dovetti risovvenirmi che il Cuvier fu commissario del Re per la legge delle elezioni nel Parlamento della Ristorazione, e che il Laplace nella discussione sull'istruzione criminale applicò la dottrina che si compiaceva di definire: il calcolo applicato al buon senso. Ma, se ascoltai portare in questa discussione l'esame ai rapporti quantitativi, di proporzioni, di misura, io vorrei aver lena e vigore per portare l'esame a quelle a cui nell'indirizzo odierno delle matematiche, al quale un illustre mio contraddittore ha potentemente contribuito, si è data importanza nuova, e sono le proprietà di ordine, di posizione, di forma, di combinazione.

Si volle nella mia Relazione trovare soltanto il contro ed il pro, il torto e il diritto; ed un onorevole Senatore e mio amico non dubitò di volervi riconoscere quell'argomento dialettico di opposizione, a doppia uscita, che applicato alle teorie del libero arbitrio, fece sì che alcuni filosofi vi vedessero la prova del determinismo; altri la prova del libero arbitrio, altri piuttosto l'insolubilità della questione.

Niente di tutto questo.

Il dubbio da cui io sono partito non è il dubbio dello scetticismo; è il dubbio metodico, il quale apre la via alla dimostrazione, quel dubbio che è condizione di certezza e di scienza.

Chi si meraviglia di aver trovata così condotta la mia Relazione, si meraviglierebbe del pari del metodo seguito dai nostri illustri statisti del secolo xvi. Ciascuno di noi rammenta i discorsi del Guicciardini pro e contro la legge delle più fave, oppure pro e contro la legge della metà fave più una. E il Guicciardini finge che quel terzo discorso, il quale mette in giudizio comparativo le ragioni opposte, e si ne trae una conclusione, sia avvenuto 17 anni dopo.

Voi vedete che io sono d'assai più discreto, perchè tale discorso non vi ho fatto attendere che fino ad oggi.

E che dissi degli statisti del secolo xvi? Non è questo il metodo che tiene lo Spencer nei suoi saggi di lettura così comuni? Prima espone, poniamo, tutte le accuse che possono

farsi contro il regime rappresentativo, quindi ne fa l'apologia, e viene poscia ad una conclusione.

Nè per verità invidio la felicità del concludere di altro egregio Senatore, e mio amico, il quale argomenti a favore dello scrutinio di lista non ne sa trovare neppure uno.

Citerò il Balbo, il quale ebbe a dirla questione teoricamente insolubile: tanto abbondano le ragioni pro e contro; quantunque alla fine egli si risolva per un mite e temperato sì, ma infine per uno scrutinio di lista. Citare il Balbo mi piace, perchè ben ci affida del sicuro modo d'intendere l'uso delle libertà politiche. E poichè molti dei nostri precursori sono troppo dimenticati, mi piacerebbe richiamare in modo particolare l'attenzione della gioventù italiana ad un libro, come è quello « della Monarchia Rappresentativa » di Cesare Balbo, che conserva nei suoi ammaestramenti freschezza anche oggidì. Tanto in lui era vivo il senso pratico della dottrina costituzionale:

Nè mai ho contrastato che la forma dell'elezione effetti suoi propri e specifici ne abbia; bensì dissi esser d'uopo non confondere lo strumento col metallo, la lancetta delle ore colla molla che imprime il moto. È d'uopo soprattutto considerare lo stato sociale quale ebbe a definirlo il Mill « l'esistenza simultanea di tutti i fatti o fenomeni sociali più importanti: la condizione non di uno o più organi, ma di tutto l'organismo ».

Per niente i nostri buoni vecchi celebravan lo squittinio, facevan le borse, all'ora appuntata dagli astrologi!

Bensì sono complessi i fatti sociali e complessi in modo, che il Mill, il quale pure ritiene le stesse verità geometriche non avere in fondo che un valore di esperienza in relazione alle proprietà di fatto e non necessarie dello spazio quale per noi esiste, ebbe a concludere che nessuno dei vari congegni del metodo d'induzione applicar si possa ai fenomeni sociali. Eppure, negli stessi fenomeni sociali con attento studio si può collegare l'effetto colla sua causa ed in modo che ad una cagione attribuir non si debba maggiore effetto di quello che veramente porta con sè. E forse per questo m'ebbi ventura che un onorevole Senatore, maestro nelle scienze fisiche, seguisse con diligente e benevola cura la mia Relazione per giungere alle sue conclusioni che sono in favor della legge.

Ma prima di tutto, signori Senatori, ben vi so grado di non avermi sollevato una questione di Stato.

Poichè nella Relazione non si ebbe ventura di giungere ad una conclusione che raccogliesse i più di noi, voi forse avreste potuto esigere che io cedessi l'ufficio di Relatore per prendermi quello, più proprio a me e più individuale, di difensore delle mie opinioni. Tuttavia quanto allo scrutinio di lista c'è una votazione quasi unanime dell'Ufficio Centrale. Non è stata una votazione definitiva, è stata una votazione, la cui efficacia venne riservata a seconda delle deliberazioni che si sarebbero prese da poi. Ma intanto per le ragioni che possono indurre la persuasione favorevole allo scrutinio di lista in sé e per sé, nei limiti che ho detto, e colle dette riserve, ci fu una quasi unanimità.

Cosicchè quanto alle ragioni in sé e per sé dello scrutinio di lista, parmi potessi rivendicare l'ufficio di Relatore, che però molto più volentieri accetto da quella benevolenza di che sempre mi avete confortato.

Viene poi un altro esame.

Lo scrutinio di lista, che in sé e per sé avremmo accettato, dobbiamo respingerlo per quel tanto che c'è di rappresentanza delle minoranze, oppure dobbiamo respingerlo perchè di rappresentanza delle minoranze non ce n'è che una misura del tutto inadeguata? Si è nell'esame di tale questione, che non posso esporre se non le opinioni mie e dei colleghi che con me consentirono nella conclusione di dare corso alla legge così come è.

Per verità entro trepidante nell'esame di tali questioni, perchè se efficacia qualsiasi potesse avere il mio discorso dopo quello sì splendido dell'onorevole Ministro Guardasigilli, io temerei che a me rimanesse il pericolo di far perdere terreno piuttosto che di guadagnarne.

Ma questo certamente non è davanti al vostro giudizio così autorevole e così alto, che non può essere scosso unicamente perchè non sia pari il Relatore al suo ufficio. Bensì l'obbligo adempio, che ciascuno ha di dar ragione al Senato de' gravi ed ardui uffici che la benevolenza dei Colleghi gli affida.

Perchè, qualche Senatore disse, discutere ora dello scrutinio di lista, quando abbiamo testè approvato una legge in cui si era introdotto il collegio individuale? Approvando il collegio

individuale, non si era respinto implicitamente lo scrutinio di lista? Può nel corso della stessa Sessione riprodursi una legge la quale venne respinta?

Ma fin d'allora si è fatto riserva di tale questione; fin d'allora si rimase concordi e in questa e nell'altra Camera, che quanto alla composizione del collegio se ne sarebbe discusso dappoi, ed anzi si sono fatte premure al Governo perchè venisse innanzi, quanto più presto fosse stato possibile, colla legge che avrebbe risolto il punto così rimasto in sospeso. Nel corso dell'altra discussione alcuni hanno anzi dichiarato che a malincuore davano il voto alla legge dell'estensione del diritto di voto quando non si avesse la certezza che fosse venuta innanzi al Parlamento fra breve la legge dello scrutinio di lista.

Perchè, soggiunse qualche altro onorevole Senatore, perchè aggiungere questioni sopra questioni?

« *Sériez*, dicea non so in quale occasione un pubblicista francese, monsieur le Ministre, *sériez* davantage! Il est dangereux de vouloir tout faire à la fois ». È parola nei dizionari introdotta per la prima volta nel senso aritmetico, e non è maraviglia che coloro i quali versano nelle matematiche ne rivendichino l'uso. E foggiate venne ad applicazione simile nel discorso di Romans, nel 1879, dal Gambetta, che poi parve dimenticarla.

« Il faut *sériez* les questions, ne pas aborder tout à la fois, les classer avec ordre, commencer par la première, et la résoudre avant de passer à la seconde, préparer l'opinion avant d'accomplir une réforme, juger de l'effet produit avant de s'aventurer dans une autre ».

Ma possono veramente separarsi tali questioni? Un assoluto legame non vi sarà; nel corso della discussione della legge elettorale, ebbi a ricordare esempi di Parlamenti che hanno deliberato la sola estensione del diritto di voto indipendentemente dalla composizione del collegio elettorale. Però, fra la composizione del collegio elettorale e il diritto stesso elettorale, avvi intimo legame e stretta attinenza; per qualcuno anzi le due questioni non ne formano che una sola, tanto che s'inducono ad accettare o respingere l'estensione del diritto di voto a seconda che il collegio sia individuale o a scrutinio di lista.

E con ciò mi sembran rimosse le due questioni che si potrebbero dire d'ordine pregiudiziale.

Quanto allo scrutinio di lista, per dire il vero, consento con l'opinione espressa da qualche onorevole Senatore che sia già argomento in cui tutto si sia detto, in cui l'argomento si trovi oramai bello e smaltito, specialmente quando non si ha quella facilità della parola e quella copia di dottrina con cui l'onorevole Ministro Guardasigilli ebbe ieri ad esporre i vecchi argomenti sotto forma nuova.

Le autorità a favore del collegio individuale o dello scrutinio di lista! Posto ho in rilievo nella mia Relazione quanto dell'autorità si sia abusato in questo argomento, tanto che mi risovviene del verso nel Mercante di Venezia:

Anco il dímónio

Al proprio intento sacri testi cita.

Solo mi sia concesso di ricordare quanto ne ha detto il Faucher e il Tocqueville. Non sono citazioni nuove, ma giova il farle integramente e perchè l'una è del tempo in cui in Francia vi era il collegio individuale e l'altra del tempo in cui si era già attuato il suffragio universale; e perchè l'uno o l'altro non tanto esprimono un giudizio astratto, ragionamenti speculativi, ma parlano di esperienza propria, rendono testimonianza di fatti, testimonianza che qualche onorevole Senatore parve mettere in dubbio che in tale argomento facesse difetto.

Léon Faucher così si esprimeva nel 1839:

« D'uopo è ampliare le circoscrizioni, estendere la sfera del mandato legislativo, portarlo al di fuori e al disopra di tutto quello, *qui dénationalise les suffrages, en fractionnant les élections*; sciogliere quanto più si può quella associazione in partecipazione, che ha di fronte il favore che gli elettori ci procurano, e i favori che noi procuriamo agli elettori. » E il Tocqueville nel 1853, riconosceva (vi ponga mente chi ciò pose in dubbio: il Tocqueville lo risolve non per virtù di argomentazione, ma coi fatti, che lui stesso aveva sott'occhio), che lo scrutinio di lista aveva dato al Deputato più indipendenza, aveva elevato *le niveau du choix*.

Ed è difficile, parmi, di contestare, che collo

scrutinio di lista il collegio elettorale assai meno probabilmente diventi il *bourg-pourri* del Deputato, che non avvenga quando è collegio individuale.

Certo nemmeno collo scrutinio di lista si rimedia a tutto: no. Gli interessi del collegio elettorale non mancheranno col collegio plurinominale pure di farsi, mercè l'opera dei Deputati, valere. E si rinnoverà col collegio plurinominale una gara che è vecchia assai.

Con qualunque forma di elezione resterà sempre vero, che

*Qui dixit, clamat: victum date, succinit alter:  
Et mihi dividuo findatur munere quadra.*

Ma tuttavia sembrami fuori di dubbio che collo scrutinio di lista ne guadagni il carattere politico dell'elezione, la notorietà del candidato, il sentimento dell'interesse generale.

Ne guadagna il carattere politico dell'elezione e con ciò viene restituito all'elezione il suo carattere genuino, poichè quale altro fatto mai è d'indole così eminentemente politica come l'elezione? La politica, è vero, porta con sè le sue passioni, ma infine ci fa sollevare lo sguardo dalla ristretta cerchia degli interessi particolari all'interesse pubblico, nazionale.

Ne guadagna la notorietà del candidato: per farsi scorgere sopra un campo più esteso e dominare un più vasto spazio, è però d'uopo, parmi, sollevarsi un poco più in alto.

Ne guadagna il sentimento dell'interesse generale, perchè nelle masse l'interesse generale una forza di resistenza la trova sempre.

Tuttociò importa principalmente coll'estensione del diritto di voto, e parmi che non si argomenti bene, quando in favore del mantenimento del collegio individuale si adduce che si è, mediante elezioni fatte nei collegi individuali, che la patria ha conseguito indipendenza e unità.

Quando una nazione ha uno scopo da conseguire chiaro, preciso, e che è nell'animo di tutti, il sentimento generale si apre la via con qualsiasi forma di elezione.

Ed il collegio individuale si trovava inoltre finora collegato con un diritto elettorale assai più ristretto che non si abbia colla nuova legge. Cosicchè, dal momento che il diritto elettorale si è pressochè accomunato a tutti, non possiamo arguire che il collegio individuale dia

que' medesimi risultati che dava, allorchè il diritto elettorale si trovava di tanto più ristretto.

Non dobbiam chiederci quali risultati il collegio individuale abbia dato colla legge elettorale anteriore, bensì quali ci darà ora, e cioè colla legge elettorale nuova.

Per quanto si abbia consentito di gran cuore all'estensione del diritto di voto, non si può disconoscere che il valore del voto di per sè stesso scema; la *qualità*, come dicevano gli antichi, dell'elettore singolo non ne vantaggia.

È d'uopo quindi di togliere una delle cause che concorre con altre bensì, ma pure concorre alla volgarità dell'elezione. La angustia del collegio è bene spesso angustia d'opinioni, di idee.

Perchè non la avrem tolta di mezzo? Perchè di mano in mano che estendiamo il diritto di voto, e con ciò ne abbiamo scemato il valore, la qualità, come invece accresciuto numero, e quantità, non cercheremo di ampliare il collegio elettorale, di elevare il mandato legislativo, di togliere quelle cagioni di che ne scapita l'importanza e la dignità di rappresentante della Nazione?

Si volle fare il riscontro colla poco propizia ventura che allo scrutinio di lista è toccata in questi ultimi tempi in Francia.

Il confronto non calza. Basti por mente di quanto diversa importanza sarebbe un collegio elettorale *dipartimentale* non solo dalle circoscrizioni elettorali che ci son proposte, ma persino da una circoscrizione elettorale, che si estendesse a tutta la *provincia*. Evidentemente, nè per l'estensione nè per la popolazione collegi elettorali, che si estendessero anche - se a ciò non si opponessero altre ragioni - a tutta la provincia, non possono dare in Italia allo scrutinio di lista quel carattere *plébiscitaire* che parve in Francia temuto.

Quasi parve che in siffatto modo l'elezione assumesse carattere più assai proprio di Assemblea costituente che di Assemblea legislativa, il che certissimamente e per la stessa configurazione geografica dell'Italia nostra non possiamo noi temere, specialmente, quando si osservi che un numero minore di popolazione si trova tanto più diviso, non che nelle circoscrizioni proposte, per provincia.

La stessa conformazione del suolo accrescerà forse, come alcuno degli onorevoli Senatori ha

osservato, le incomodità dell'elezione, ma contribuisce a togliere quella subitanità di manifestazione della volontà popolare, che può di un tratto portar l'elezione al di fuori degli ordini costituiti.

Non abbiám, come in Francia, grandi conche fluviali contornate da pendici e ripiani quasi uniformi o tutt' al più da piccoli terrazzi di montagna; abbiám invece in Italia, lineamenti risentiti, membrature spigliate, e mentre abbiám provincie poco men che regioni, altre ne abbiám poco più che distretti urbani. Oltre che in Francia, quando dello scrutinio di lista si si è discusso da ultimo, la discussione cadde non tanto sull'elezione a scrutinio di lista per se stessa, ma si se convenisse o no renderla statutaria e se, deliberata che fosse, dovesse poi esserne ritardata l'attuazione, seguendo intanto il metodo anteriore di elezione.

In Francia la discussione sullo scrutinio di lista si è compenetrata con quella, ben più larga, della revisione della Costituzione.

E quanto allo scrutinio di lista si può esserne decisamente fautori senza per questo pensare che debba formar parte integrante della Costituzione. E quando deliberato si sia, si può benissimo esigere che ben anco si attui subito: si può benissimo quindi opinare, che si soprasseda nella stessa deliberazione quando intanto le elezioni avessero a seguire col metodo anteriore.

Gli argomenti dunque che in Francia si sono opposti allo scrutinio di lista, concernono una condizione di cose affatto diversa.

Lungi dal temere inconvenienti e pericoli che nelle condizioni d'Italia non hanno radice, preoccupiamoci di quelli, che insiti sono al prevalere della democrazia.

È innegabile, nelle condizioni dalla democrazia fatte alla civiltà, il pericolo già lamentato nelle democrazie antiche, che gli ingegni più eletti si ritirino agli umbratili studi. E quantunque i discorsi che si sono fatti e nell'altro ramo del Parlamento ed in questo, il timore allontanino che oggi trovi favore l'arringa di Cleone, il quale anteponeva la modesta ignoranza ai nobili ingegni, tuttavia nulla dobbiam noi trascurare di quello che può dare un più elevato concetto degli uffici pubblici.

Giovi averlo almeno bandito solennemente: giovi con una costituzione di collegi più estesi

aver dimostrato qual è questo concetto che noi ce ne siamo formati, più ampio, più alto, più degno: giovi avere, per parte nostra, indicato con quale coscienza dell'interesse pubblico, nazionale debba essere esercitato il diritto elettorale.

Si è detto, e sembra detto giustamente, che un'Assemblea eletta da collegi più estesi s'informa ad intendimenti più larghi che non una Assemblea — fosse anche composta de' rappresentanti medesimi — eletta da collegi angusti, individuali.

Nulla esageriamo: le cause che danno o tolgono dignità all'elezione sono molteplici. Se noi avrem tolto di mezzo una di esse che può nuocerci, pur qualche po'di bene lo avrem fatto.

Gli inconvenienti poi i quali si adducono dello scrutinio di lista sono propri soltanto di questo, oppure sono comuni allo scrutinio di lista ed al collegio individuale?

Si dice che collo scrutinio di lista ne guadagnano le opinioni eccessive; ne guadagnano le parti estreme dell'Assemblea.

Ma, in verità, quando ragioniamo a questo modo, mi pare che siamo come chi attribuiva il *saute-bouchon* alla luna! Il maggior favore, che trovano le opinioni eccessive, le parti estreme, dipende da ben altre cagioni che dalla composizione di collegi un po' più o meno estesi. Quanto più celeri sono le vibrazioni, i tuoni sono più acuti, e più difficile si è che trovi ascolto quel suonatore degli antichi che temperava la voce dello oratore. Non attribuiamo a piccoli fatti quanto dipende da cagioni generali e profonde che agitano la società odierna.

Si lamenta del pari, con così poca ragione, l'astensione del diritto di voto qual conseguenza dello scrutinio di lista, come si lamenta da altri qual conseguenza del collegio individuale. Siam soliti a non por mente che ad una delle cause, particolare all'Italia, la quale all'astensione del diritto di voto ha certo contribuito. Ma non era la sola, e cagioni, che determinano questa astensione, se ne hanno di comuni agli altri popoli ed insite queste pure alla democrazia.

Abbiam quasi dato la volta al dado del suffragio universale.

Vinca il voto per tutti: avrai tu vinte Viltà, bassezza, inerzia e noncuranza?

*Molti son ma non vanno o vanno a spinte.*

Ricordiamoci della necessità in cui si trovò Pericle di sostituire all'emulazione dei cittadini la retribuzione, quando introdotto ebbe la mercede giudiziale, la mercede persino per gli spettacoli pubblici, e fra tante altre forme di mercede, quella appunto per le elezioni, il triobolo del Foro.

Il che induce un gran pericolo, quello che prendano parte alle elezioni i più procaccianti, i più facinorosi, e se ne tengano lontani i migliori, a cui quell'uguaglianza, come un antico osservava, dee parere iniquissima. Tanto che nelle antiche repubbliche si proponeva dai filosofi, che si retribuissero bensì i popolani, ma in pari tempo si multassero i ricchi quando alle elezioni non avessero preso parte.

È vano il credere che con una legge sulla composizione del collegio elettorale, anzi colla stessa legge elettorale si correggano que' pericoli e danni, i quali corregge soltanto il sentimento vigoroso del bene pubblico, la virtù del cittadino.

Ma nel collegio individuale si ha almeno la conoscenza scambievolmente degli elettori. In quanti degli stessi collegi individuali può dirsi che questa conoscenza scambievolmente degli elettori vi sia? Son già troppo estesi essi medesimi perchè gli elettori che ne fan parte si trovino in questi rapporti abituali fra di loro, come sarebbero vagheggiati. Per la stessa conformazione dei collegi individuali più che un punto in cui gli interessi e le consuetudini collimino, vi troviamo bene spesso un punto in cui vengono ad urto fra di loro, e questa collisione coglie bene spesso l'occasione delle elezioni politiche, la meno propizia di tutte, per manifestarsi. Siamo già usciti da quella cerchia ristretta, in cui sarebbe vero che gli elettori si aiutano della reciproca conoscenza, delle comuni consuetudini, del ritrovo comune. Col sostituire al collegio individuale lo scrutinio di lista non ne avremo dunque scapitato nemmeno in questo.

E valgono forse per le circoscrizioni, quali ci sono proposte, le frasi del Duca di Broglie che lo scrutinio di lista sia un *guêt-à-pens*, sia *mensonge effronté des uns, sottè duperie des autres*? Ricorriamo al testo degli studi, che dell'illustre uomo si sono raccolti sul Governo

della Francia. E troveremo che questo dice delle elezioni nei comuni, non delle elezioni politiche; delle elezioni in quei grandi comuni urbani, in cui gli elettori, stranieri gli uni agli altri, devon però dare il voto a forse quaranta nomi. Si è per queste elezioni che il De Broglie proporrebbe si rendessero più domestiche, più accostevoli, e si assegnassero quindi a ciascuna parte della città tanti nomi da eleggersi anzichè accomunare alla intera città l'elezione, renderla unica nello stesso tempo che è numerosa. Pei comuni rurali non propone altrettanto. Si è per le elezioni amministrative, per le elezioni soltanto delle grandi città, per le elezioni di tanti nomi ad un tempo che teme vagelli il volgo abbindolato. Ma può dirsi altrettanto di elezioni che tutto al più vanno a cinque Deputati? di elezioni politiche le quali necessariamente cadono su nomi meno oscuri?

Si vuole che l'elettore abbia nel collegio individuale una maggior libertà. Di ciò non seppi mai rendermi capace. Parmi che maggior libertà si abbia quando ci troviamo a scegliere su liste di nomi, che non quando si ha a scegliere fra due soli nomi. Che necessità ha l'elettore di accettare tutta intera la lista? Nelle elezioni amministrative non ci prendiamo noi stessi, io certissimamente, la bizzaria di comporre una scheda che partecipa delle liste varie? Che timore dunque dei candidati di contrabbando, che riescono solo perchè si ebbe l'abilità di accodarli ad altri che godon favore?

Si è assai più vero del collegio individuale che non dello scrutinio di lista, quello, che della seconda votazione diceva il Giusti:

Posti a correre il palio i soli due  
Che favori la sorte o la cucina,  
Debbe ogni scheda le larghezze sue  
Stringere in essi o, per modo di dire,  
Bisogna arar coll'asino e col bue.

Un'altra difficoltà sento muovere: la torbida influenza che dalle città può essere esercitata sul popolo della campagna. Non sarò certamente sospetto a chi ricordi come nella discussione della legge elettorale sia stata questa principale preoccupazione mia, che nel far tanta parte a quelle cause di progresso le quali nelle città si trovano vantaggiate, equa parte fosse riservata a quelle cause di conservazione,

che possono nella campagna aver buona radice. Questo però se giovarsene sapremo: altrimenti il popolo delle campagne abbandonato a sé, può essere facilmente sfruttato a favore di chi primo se lo piglia. Certo che presso i Romani vennero salutati come benefattori della patria quelli che riducendo a sé, e in tribù proprie, distinte la *forensis factio*, impediva che si confondesse coll'*integer populus*, che vi portasse alterazione. Ma tuttavia non erano tutti della turba cittadina quelli su cui contavano i faziosi e prepotenti uomini, siccome quando Clodio *servos agrestes et barbaros, quibus silvas publicas de populatus erat Etruriamque vassarat, ex Apennino deducerat*. Eppure chi fa a fidanza col sentimento d'ordine e di tranquillità del popolo della campagna, dovrebbe piuttosto compiacersi che temere di questo compenetrarsi delle circoscrizioni elettorali rustiche e urbane. Non era la contraria accusa che si sollevava, quando nel secondo impero si solleva *noyer* una circoscrizione elettorale urbana nella campagna: quando ciò si praticava di Bordeaux per impedire l'elezione del Simon, o di Vizille nell'Isère per impedire quella del Perrier? Se si pensa che la città dinanzi e la campagna indietro, confidiamo che il sentimento e il bisogno dell'ordine e del progresso vengano insieme a contemperarsi. Forse che le condizioni storiche d'Italia, esse medesime, quanto a questa scambievole influenza della città e campagna non devon venirci a conforto?

E finalmente si teme che le elezioni collo scrutinio di lista cadano in dominio dei Comitati elettorali.

Ma è solo sull'elezione a scrutinio di lista che spiegano la loro azione i Comitati elettorali?

Niente del tutto.

Coll'esperienza stessa che si ha da ciascuno di noi, sappiamo benissimo che sullo stesso collegio individuale esercitano la loro influenza Comitati elettorali del luogo, che risentono poi l'influenza de'Comitati elettorali della provincia, della regione, che dissi, delle Associazioni politiche le quali fan capo nella sede del Governo.

Per il più degli elettori, nei collegi individuali non meno che nelle elezioni a scrutinio di lista, l'elezione rimane avvolta in quelle tenebre, di cui il Lamartine accagionava il solo scrutinio di lista, rendendone l'elezione *l'esca-*

*motage de la confiance publique.* Comitati elettorali può formarne l'una come l'altra parte politica. Non abbiamo diritto di lagnarci dell'azione che spiegano i più operosi se noi potremmo esercitarla del pari.

Sempre, s'intende bene, che l'associazione politica non si tramuti in setta, l'*étiquette* nel genuino senso suo originario non si trasformi in *Étiquette*. Ma allora non si tratta più di richiamarci alle disposizioni veramente elettorali, d'uopo è richiamarsi alle disposizioni punitive. Negli antichi Stati correva il detto: accoppiatori e borse a mano, hanno difeso le palle e il piano, chè allora dicevansi costituire il monte gli ottimati fautori di libertà in opposizione dei Medici. Frodi, corruzioni, violenze avran luogo, comunque sia composto il collegio elettorale, ed allora si avrete diritto, come si sentì dire Giuvenzio Laterense quando si vide posposto a Plancio, di richiamarci alle leggi dell'ambito, alla *lex de sodalitiis*, onesto nome con cui si indicavano consociazioni settarie. Senza di questo, d'uopo è che Giuvenzio Laterense pace sidia: l'onda dei Comizi, mare profondo ed immenso, si ritira dagli uni e viene incontro agli altri, *haec enim conditio populorum est liberorum.* La lotta è condizione della vita politica, condizione anzi della vita. La sperimentiamo tutti i giorni: la esperimento io più che mai in questo momento in cui mi trovo a compiere ufficio tanto più alto, tanto più sproporzionato che le mie forze, i miei studi non saprebbero comportare. Ma parliamo alla Nazione un linguaggio che in rispondenza si trovi colle sue vere necessità. Ci troveremo ancora esposti a delusioni, a disinganni, sopraffatti saremo. Ma non disperiamo che virtù e valore debbano quando che sia prevalere, che il sentimento del bene pubblico abbia di per sè stesso una grande potenza, destinata quando che sia a sovrastare agli intrighi, alle prepotenze, alle sette.

Ma, e se tale diffidenza e sfiducia ci penetrasse nell'animo, a che staremmo qui a discutere della composizione dei collegi elettorali, anzi della legge elettorale e di legge altra quale si sia?

Ed ora, o Signori, vengo al più ingrato ufficio del mio dire, ingrato perchè non posso qui esprimere l'opinione della più gran parte dell'Ufficio Centrale; esprimo anzi un mio dis-

sentimento da egregi Colleghi carissimi. Certissimamente la rappresentanza delle minoranze è degnissimo tema d'ogni più alta considerazione. Questione nuova non è: è questione vecchia; nuovo il modo in cui oggigiorno si pone. Quando si discuteva della legge delle più fave, o della legge della metà fave più una, i fautori di quest'ultima adducevano le ragioni che adducono i fautori della semplice pluralità; i fautori dell'altra adducevano argomenti simili a quelli di coloro che temono dalla pluralità semplice restar soverchiati. E riconosco che col prevalere della democrazia il tema acquista d'importanza: poichè l'efficacia e la virtù dell'opposizione non abbia a trovarsi sopraffatta, anzi annullata dal numero.

Il che nessuno dubita riuscire, non che funesto alla libertà, germe di corrompimento degli stessi ordini costituiti. Rammentiamo Pericle quando scemò autorità all'Areopago, e in che modi spicci si liberava de' suoi emuli.

È classico il Capitolo III della Storia Fiorentina del Machiavelli, dove fa il confronto tra la Repubblica di Firenze e di Roma. Storicamente non è esatto, moralmente è verissimo. Suppone che nella Repubblica di Roma tutto si sia sempre definito per legge come nella Repubblica di Firenze si definiva con la violenza, tanto che i grandi, i nobili uomini, dovevano diventare di popolo per aver pur parte nella cosa pubblica. Ma in questo modo ne scapitavano nelle qualità loro proprie, senza perciò acquistare le popolane. Or da tale supposta diversità della Repubblica di Roma dalla Fiorentina, il Machiavelli trae un'illazione di tutta evidenza, e che cioè quella uniformità che si ottiene quando una parte politica sola tiene il campo, è corrompitrice dello Stato.

Nuovo non vi sia nè strano ch'io faccia parte dell'Associazione degli studi per la rappresentanza proporzionale delle minoranze; vi appartengo anzi fin dal suo nascere: a comprenderne l'importanza non ho aspettato l'ultima ora.

Non so davvero se quell'Associazione mi metta oggi al bando siccome quelli cui *os, communio, mensa negatur.* Eppure devoto affetto professo all'illustre suo Presidente: eppure nessun più di me rende omaggio agli studi eletti che alla rappresentanza delle minoranze si son dedicati in Italia. Nella Camera dei De-

putati se ne è trattato in modo che parmi degno di qualsivisia Parlamento. E particolarmente si dee ciò riconoscere di un onorevole Deputato, che giovane ancora ha dato all'Italia un'opera egregia, in cui fece sua la nobile causa della rappresentanza delle minoranze e testè la sostenne con tanta virtù d'animo e d'ingegno. Nè a lui sembri ch'io gli abbia fatto diserzione sul campo, perchè non ho potuto associarmi a mozioni che alla rappresentanza delle minoranze diano applicazione più larga che non si sia inteso di darvi con questo disegno di legge.

Dall'essere un tema altamente degno di studi, e meritevole d'ogni più attenta considerazione, non ne viene che sia suscettivo di tosto tradursi con sicura larghezza in formula di legge. La scienza sociale è scienza, ma non scienza esatta. E oggidì non si qualificano meritevoli della denominazione di scienza le sole esatte: scienza è veramente pur quella che, se giunge a determinare le leggi de' fenomeni principali, non giunge però a determinare le leggi delle perturbazioni. L'astronomia ha determinato l'orbita dei pianeti: possiamo determinare l'orbita dei sentimenti, dei pensieri e delle azioni degli esseri umani?

Or ciascuna scienza vuol metodo che le sia proporzionato: tali non sono per la scienza sociale que' metodi coi quali di per sè soli si arriva alla soluzione di problemi non altro che matematici.

Quanto alla rappresentanza delle minoranze, si è corso troppo presto a studiarne i modi e i congegni: è naturale che ad un certo punto si sentisse il bisogno di fermarsi per richiamarne in esame il principio, e soprattutto, come è tendenza degli odierni studi, i limiti. Perchè un concetto teorico passi in legge, d'uopo è che ne sia chiara l'idea se non nelle moltitudini, nella mente di quelli che all'opera legislativa concorrono. Or questa idea chiara, sicura, definita possiam dire di averla ormai acquisita alla scienza? Dottissimi uomini, anche a bassa voce se vuolsi, sentono necessità di rendersene ragione: è un'idea insomma che non è ancora entrata in quel patrimonio di idee comuni, accessibili, che altro non aspettano se non il momento di essere applicate con animo fidente.

Si discuteva nell'Assemblea Nazionale intorno

alla pluralità semplice e la pluralità graduata. Chi parteggiava per questa non sapea liberarsi dalla preoccupazione, che un solo voto di più bastasse a togliere ogni efficacia all'altra metà dell'Assemblea. Ma a questo inconveniente chimerico si vorrà quindi sostituire, esclamava un grande oratore, il più grande di tutti gl'inconvenienti, il più grande di tutti i pericoli, quello di devolvere al voto dei meno l'influenza che il bene generale dà incontestabilmente al voto dei più? Su 1200 che prendono parte al voto, si chieggano dunque due terzi dei voti: cinquecento che si oppongono avran più forza dei settecento che approvino. Or in questo sistema, o Signori, che diventa la giustizia? Che diventa il voto comune? Come si può dire in questa maniera che la legge sia la espressione della volontà generale? Fuori del principio chiaro e fecondo della pluralità semplice, io non vedo che una rinnovazione sorda ma troppo effettiva degli *ordini*, del *veto* e di tutti quei movimenti contraddittori « *qui désorganisent la société... on a tant dissequé le vote par ordre, on a tant frèmi du veto des ordres. Eh! N'est il pas clair que la pluralité est exactement la même prétention sous un nom plus doux? »*

Certo non contraddirò su questo campo l'illustre mio oppositore, su questo che si degnamente è campo suo. Pure il Laplace, dopo avere preso in esame il sistema di votazione che dà al voto una graduazione di valore, alla fin fine non si trova male neppur lui della semplice pluralità.

Ben disse onorevole Senatore non aver noi alla mano una questione di procedura soltanto: è vera e propria questione di diritto.

Il principio di rappresentanza delle minoranze dee, a mio credere, rispettare questi due limiti: 1° che non ne scemi all'assemblea l'*efficacia*; 2° l'*unità*.

Si temono tanto le leghe, le colleganze, le unioni negli elettori; ma e non temete gli accordellati, le cricche, e le combriccole nelle assemblee? E per quanto dotti si sia nelle scienze matematiche, il coefficiente d'attrito delle minoranze non si troverà mai. Questo tribometro politico io non conosco alcuno che ancora l'abbia trovato. Mi risovviene anzi talvolta di quell'esercizio che vediamo negli esperimenti ginnastici, della lotta alle funi. Si studia il modo

di bene equilibrare le forze dall'una parte e dall'altra; e succedono con tutto ciò capitomboli, che con tutti i suoi calcoli il maestro non avea preveduto.

Poichè non è da contare quella efficacia che le opposizioni hanno quanto al far prevalere le loro idee. Su questo sono d'accordo; che cioè, col dare alle minoranze la rappresentanza proporzionale, non si dà a ciascuno più di quello che gli viene. Ma troppa più di quella che a ciascuno spetta è l'importanza che le minoranze acquistano coll'unirsi insieme nel contrastare un determinato indirizzo della cosa pubblica.

In un'opera di uomo che siede in quest'Aula, a tutti i cultori degli studi economici venuti dopo lui, maestro, ed a me particolarmente maestro riverito e caro, l'onor. Senatore Boccardo, vogliate, signori Senatori, leggere un capitolo il quale s'intitola: « *La tirannia dei deboli* ». Siamo troppo avvezzi ad associar l'idea di tirannide a quella di una forza tremenda ed irresistibile sia di un solo, sia delle moltitudini. Eppure la tirannia dei deboli a danno dei forti è un fenomeno tanto frequente almeno quanto l'oppressione esercitata dai forti sopra i deboli.

La forza di ciascun uomo è minima, ha detto l'economista Carli, ma la riunione delle minime forze forma una forza totale maggiore della semplice somma delle medesime. Questa bella sentenza ha la sua applicazione nella stessa lotta politica. Non esageriamo la rappresentanza delle minoranze. È l'infinito dell'infinitesimo che è onnipotente. Contro le forze maggiori guardarci sappiamo; contro gli infinitamente piccoli, no.

Importa dunque prima di tutto che la rappresentanza delle minoranze trovi questo suo limite teorico, ossia che non si scemi efficacia alle deliberazioni, all'andamento dell'Assemblea rappresentativa.

Ed importa che non ne scapiti la unità dell'Assemblea. È stata pure una conquista della libertà il momento in cui dalle elezioni per arti, per quartiere, per ordini e classi, si arrivò ad elezione più e più unica. Prima l'idea stessa di un interesse comune e distinto dagli interessi particolari mancava. Ciascun servizio pubblico avea un bilancio suo proprio. Non si sapeva elevarsi al concetto d'una rappresentanza sola. Non si aveano che altrettanti rappresentanti d'interessi particolari. Si chiede la rap-

presentanza proporzionale, ma c'è già chi la chiede non soltanto proporzionale al numero, ma bensì alle condizioni sue di efficienza. Se questo è, subito che ci accingiamo a determinare tali condizioni di efficienza, dove le troveremo se non nella dottrina, nella stessa abbianza, nelle professioni? Ma allora non si ricostruirebbero gli ordini e classi, che parve un progresso aver ceduto il campo all'unità dello Stato e dell'Assemblea rappresentativa?

La necessità di detti due limiti teorici evidente parmi; che si sieno definiti, dubito.

Ed è opportuno il momento di fare a fidanza con una troppo larga rappresentanza delle minoranze? quando tutti i dì ci lagniamo delle divisioni e suddivisioni delle parti politiche?

Ci lagniamo tanto dei compromessi, delle transazioni che accadono nelle Assemblee rappresentative: con questo non ne avremo accresciuto la necessità? I partiti volanti Cesare Balbo qualificava il massimo dei vizi di un'Assemblea, i quali vi portano l'indisciplina, vi rendono la disciplina impossibile.

Non ripeterò le parole con cui Cesare Balbo li condanna, severe tanto ed acerbe.

Ma pensiamo che per l'esercizio della sovranità, per l'esercizio dei poteri pubblici d'uopo è che il Governo si fondi sopra una maggioranza sicura. Senza di questa avrebbe il conte di Cavour potuto compiere la ricostituzione d'Italia?

In que' momenti che soglionsi qualificare di crisi politiche, dove si può averne la soluzione se non nella volontà chiara dell'Assemblea o della Nazione? Ma se l'Assemblea si trova così disgregata, composta solo nella opposizione, se la Nazione non è chiamata ad esprimere il voto dell'universale, ma altrettante opinioni quante sono le possibili parti politiche, qual norma avrà la Corona? dove si troverà quella, a cui ci confortiamo di aver ricorso per toglierci da una condizione inestricabile, la genuina e schietta volontà del paese?

Ne' paesi, dove si può avere ricorso ai plebisciti per risolvere le questioni per cui questo voto popolare è richiesto, come nella Svizzera, un modo di pur uscirne si ha. Ma, nelle nostre costituzioni d'uopo è che l'Assemblea dia essa medesima una sicura norma alla Corona nel costituire il potere esecutivo, d'uopo è che ad ogni modo una risposta non ambigua la dia il paese.

Non preoccupiamoci se il Governo sia in mano dell'una o dell'altra parte politica.

Al di sopra delle parti politiche c'è la Patria, c'è la Sovranità, c'è l'esercizio dei poteri pubblici, c'è il Governo, lo Stato; tutto ciò ogni buon cittadino augurare dee che incagli non trovi, che la pubblica cosa abbia un regolare andamento.

Ci lagniamo già oggi che il potere esecutivo non si trovi abbastanza saldo davanti alle parti politiche. Nemmeno la bontà delle leggi ne guadagna. Questa legge medesima, secondo i vostri stessi concetti, non ci sarebbe venuta innanzi migliore, se non si fosse trovato il Governo nella necessità del venire a componimenti, ad accordi, ad arrendevolezza?

Vorrei quindi che ad una larga adozione della rappresentanza delle minoranze precedesse l'esame di que' due limiti, dell'efficacia e unità dell'Assemblea rappresentativa, cosicchè non se ne trovi indebolita, snervata.

E ora meno che mai, come disse un onorevole Senatore, vi hanno oggidì in Italia parti politiche veramente costituite. Dove una vera diversità di principi del partito di sinistra e di destra? Dove quindi la necessità, l'urgenza di assegnare una proporzionata rappresentanza a parti politiche quali ancor non sappiamo come abbiano a trasformarsi e ricostituirsi? Non avremmo con ciò anche più guastato quella che il Balbo qualificava semplicità del Governo rappresentativo?

E quanto ai modi, pure, può dirsi d'essere arrivati a conclusioni almeno concordi? Non meno che in algebra e in fisica, in tutto il sistema dei fatti statistici il numero delle variabili indipendenti è indefinito. E per quanto disegniamo innanzi a noi un edificio colle regole indefettibili della geometria descrittiva, quelle dimensioni e forme quando passino in atto, non ci si presentano più quelle. Gli architettori politici non hanno chi in qualche maniera faccia col modello conoscere anticipatamente l'aspetto che presenterà l'edificio costruito che sia. E troppi gli aspetti sono, sotto cui si presenta, perchè nemmeno possiamo aiutarci della prospettiva concorrente.

La rappresentanza proporzionale in via assoluta è impossibile. A definirla si fa presto, quando si dice che consiste nell'attribuire a ciascun partito politico tanti Deputati quanti a

ciascheduno spettano, proporzionatamente alla importanza di essi. Presto detto! Che di più semplice? È una regola che s'insegna nelle scuole elementari; è una regola la quale si applica quando si tratta di ripartire un guadagno a seconda del lavoro che, più o meno, venne fatto dagli operai.

Ma, applicando questa regola alle elezioni politiche, arriveremo alle conclusioni della statistica, quando ci dà tanti abitanti e mezzo per chilometro quadrato! Si arriverebbe quindi alle frazioni di Deputato! Prendo l'esempio dal recentissimo libro dell'Hondt, uno dei più fervidi sostenitori della rappresentanza proporzionale nel Belgio.

Su tre mila elettori che eleggono tre Deputati, applichiamo la rappresentanza proporzionale. Supponiamo che 1501 siano ascritti a una parte politica, 799 ad un'altra, 701 a parte politica diversa. I primi avrebbero diritto a un Deputato e 501 millesimi; i secondi a uno e 799 millesimi; gli ultimi ad uno e 700 millesimi!!

E di fatto la rappresentanza proporzionale si è già abbandonata anche nell'altra Camera.

Ma col voto limitato saremmo nemmeno certi di far cosa gradita ai fautori della rappresentanza delle minoranze?

Niente di ciò; ed intanto le prime esperienze che risultato ci han dato?

Pigliamo un esempio di una parte politica, e un esempio di parte politica opposta.

A Napoli sono riusciti nei Consigli provinciali, applicando a tutto rigore l'art. 32 della legge elettorale, tre progressisti.

A Bologna sono riusciti tre moderati!

Vi è qualche regione intera d'Italia, in cui il voto limitato non è riuscito punto nè poco. Non solo, ma se in alcune regioni si mantengono le stesse proporzioni di elettori, quali si sono mantenute nelle elezioni del 1880, a conti fatti, il voto limitato non avrà applicazione.

Non facciamo cosa gradita, punto nè poco, ai sostenitori della rappresentanza delle minoranze coll'estendere a fidanza il voto limitato.

Venne, è vero, salutato con gioia il voto dell'altra Camera da alcuni dei più autorevoli fautori della rappresentanza delle minoranze; ma non tanto per la conclusione in sé e per sé, quanto per le ragioni con cui pur si venne, non

importa sotto qual forma, a riconoscere nella legge la rappresentanza delle minoranze.

Ed in vero, il Naville si è pure opposto, non è molto, al voto limitato, quando si trattava d'introdurlo a Ginevra, perchè dichiarava che col voto limitato si dà tutto al più il modo a due parti politiche di schierarsi in campo l'una di fronte all'altra. Quanto al far posto a parti politiche varie; quanto all'introdurre un nuovo alito di vita nell'Assemblea; quanto all'aprire all'Assemblea la via di porsi in relazione viva colle nuove idee, coi bisogni nuovi del paese, niente del tutto.

Da alcuni, e dall'Hondt tra questi, il voto limitato non si accetta nemmeno come una transizione alla rappresentanza vera delle minoranze. Sembra che le abbia a pregiudicare più che non abbia a giovarle.

Non siam persuasi, dice l'Hondt, che il voto limitato sia una transizione naturale, tra il sistema attuale e l'applicazione della rappresentanza proporzionale; non ha alcuna regola fissa. È un rimedio empirico; ora va al di là dello scopo ed ora non lo raggiunge. Non soddisfa all'ufficio, che si propone, del difendere le minoranze, e non rispetta, come ne avrebbe dovere, le maggioranze.

Ciò particolarmente colla legge elettorale nuova, poichè con essa si può riuscire con numero sì esiguo di voti! Un onorevole Senatore lo ha bene chiarito.

Ora è certo che dove ci saranno maggioranze molto prevalenti, facile non sarà, ma possono intendersi in maniera da assicurarsi, come è avvenuto nei Consigli provinciali, che riescano tutti di una parte sola. Dove invece c'è poco divario dalla maggioranza alla minoranza, l'astenersi di quelli i quali appartengono alla maggioranza, può far sì che la minoranza abbia per sè tutti i rappresentanti del collegio.

Il timore di una maggioranza tirannica per verità non possiamo averlo.

Sono molte le compensazioni nel tempo, sono molte le compensazioni nello spazio.

Coll'aver esteso il diritto di voto e mediante lo scrutinio di lista, diventano molto più mutabili le elezioni. Colla differenza d'interessi, congiunture, opinioni non solo da regione a regione, ma da provincia a provincia, da circoscrizione a circoscrizione, non è a supporre

che l'assemblea risulti di una sola parte politica.

Non discorro degli emendamenti che vennero tenuti in serbo; accenno solo brevemente, come da altri si è pur fatto, ai due emendamenti che vennero in campo nell'Ufficio Centrale e che non trovarono il favore di una maggioranza.

Quello solo che è accaduto nell'Ufficio Centrale basterebbe a mettere molto in guardia dal fare a fidanza colla rappresentanza delle minoranze. Per le minoranze varie che nell'Ufficio Centrale si son trovate, e l'onorevole Senatore vi ha esposto, ci siam trovati a questa bella conclusione del non concludere.

Poco male per conto nostro, poichè a voi ricorriamo, e concludete voi. Ma e se la Camera dei deputati e se i Comizi elettorali non avessero a fornire alla Corona se non questa risposta?

Due sono stati gli emendamenti proposti. L'uno di questi è stato proposto dopo, e come ultimo rifugio, e già parmi di aver capito che forse non verrà in discussione. L'onorevole mio amico che l'ha proposto è un grande scienziato, ma è anche un grande uomo di spirito. Quando si è lui, proprio lui, che tanto si allarma delle attribuzioni che il presente disegno di legge riserva al Governo, come potrebbe or propugnare un emendamento, che al Governo lascia ben altro arbitrio che quello?

Si tratta di portare il numero dei collegi a cinque Deputati fino al numero massimo di 52.

Nota per incidente che gli inconvenienti temuti da alcuni nello scrutinio di lista, coll'aumentare i collegi di cinque Deputati si accrescono.

Ma che? arbitrio al Governo non ne lasceremmo pel numero dei collegi, ma quanto alla composizione del collegio lo avremmo lasciato al Governo, tutto.

Almeno colle proposte circoscrizioni si è studiato di attenersi quanto più fosse possibile alle circoscrizioni attuali, di rispettare interessi, consuetudini.

Niente di tutto ciò coll'emendamento proposto.

Pur di accrescere i collegi di cinque Deputati, di tutto il rimanente facciamo buon mercato.

O d'uopo è ricomporre i collegi elettorali noi, o darne al Governo sconfinata balia.

Come potremmo noi ricomporli se non coll'alterarne degli altri? Siam certi di accontentare gli elettori che aveano il loro collegio e noi confonderemmo in un collegio più ampio, siam certi di accontentare gli elettori del collegio che vorremmo ingrandito? Ne abbiamo noi gli elementi in mano per procedere a ricostituzione simile dei collegi elettorali? Ed è proprio questo un ufficio, in cui il Senato debba pigliare il campo innanzi alla Camera dei Deputati? Se si trattasse di qualche rettificazione, comprendo: ma di un così profondo rimaneggiamento dei collegi elettorali? E saremmo proprio noi che daremmo balia al Governo, quando abbiamo già tanto in sospetto quel tanto di facoltà che al Governo lascia il disegno di legge così come ci venne proposto?

Ma non penso che tale emendamento verrà in discussione. Sia autorevole quanto si vuole chi lo propone: la necessità delle cose non può a meno di opporsi all'adozione di quello.

Verrà in campo l'altro di estendere il voto limitato, nonchè ai collegi di cinque Deputati, di quattro?

Arbitrio al Governo non ne rimarrebbe più alcuno lo so, ma in primo luogo l'aprir l'adito alla rappresentanza delle minoranze in tanti collegi, mentre già pel tenue numero di voti richiesto possono giungere ad essere rappresentate per la via comune, non è buon consiglio. E poichè non pensiamo che se non in modo indiretto il voto limitato, ragguagliatamente al solo numero dei Deputati, esprima il concetto teorico vero, non pensiamo nemmeno, che estenderlo su base simile giovi. Il concetto teorico vero sarebbe quello inglese di stabilire la rappresentanza delle minoranze, dove vi ha una vita politica, dove giornali, associazioni, ritrovi permettono di mantenere all'elezione più e più il suo carattere veramente politico. Di quali esempi ci possiamo giovare? di questo unico dell'Inghilterra, poichè nella Danimarca la rappresentanza delle minoranze non è in detta forma ed è solo pel *Landsting* o Camera Alta. Dispensatemi dal ricorrere agli esempi della Spagna o del Brasile. Ma nell'Inghilterra il sistema si è attuato per lo appunto in modo diverso, e cioè in diretta relazione colla vita politica, sociale, e specificatamente. Qui niente di tutto questo: tanto è vero che coll'estendere con tale inadeguata norma il voto

limitato, lo introdurremmo in luoghi dove per nulla ne sussiste la ragione: non avrem modo di introdurlo in altri, dove le condizioni di civiltà e di storia risponderrebbero al concetto, cui si informa: in tutto il Veneto, per esempio, nel Friuli solo, a Venezia no.

Che cosa avremmo intanto ottenuto? Questo solo di aver portato nell'Assemblea una maggior divisione, una confusione maggiore.

Dei due emendamenti proposti l'uno dunque è eccessivo e non razionale, l'altro arbitrario.

La legge su cui dobbiamo deliberare è legge d'*istituzioni*.

Non importa chi sia al Governo oggi, chi ci sarà domani.

Perchè gli Albizi han proposto un partito, non c'è ragione che i Ricci vi si oppongano.

Nè seguirò coloro che tanto han parlato delle parti politiche. Che possiamo prevedere delle parti politiche come si troveranno ricostituite dopo la nuova legge elettorale e in progresso di tempo? che della loro attitudine nella condizione nuova di cose? Certamente giova che degli uomini si trovino a conferire, si trovino ad agire d'accordo. Ma le idee si trasformano e necessariamente devono trasformarsi le parti. Noi non possiamo discorrere delle parti politiche così come si enunciano oggi, quando non sappiamo quali saranno le parti politiche del domani.

Il vincolo di parte è un salutare ostacolo, perchè obbliga chi intende di uscirne a rendersi conto di quel che si vuole, di quello che la Nazione esige all'infuori dell'antica cerchia in cui le parti politiche si trovavano costrette. Nello stesso tempo il vincolo di parte non eserciterebbe la peggiore delle tirannie, quella cioè che rende immobile il pensiero, quando alla mente umana impedisse, se un ordine d'idee politiche ha fatto il suo tempo, di discuterlo, giudicarlo, sostituirvene un altro?

Le antiche parti politiche resistono, ma finalmente devono cedere il campo. Si son dovute formare le parti politiche in relazione all'indipendenza e unità, che si trattava di dare alla patria. Ora gravi e molti problemi richiedono soluzione e non sappiamo come intorno a questi problemi le parti politiche si ricostituiranno; come conciliare la ripartizione degli oneri pubblici in modo che non ne sia turbata l'economia della produzione, del consumo, e

nello stesso tempo si mantenga l'incolumità del bilancio degno di una grande Nazione: come sia rispettata in ogni sua forma la libertà e nello stesso tempo mantenuto integro l'ordine sociale, la sicurezza pubblica: come cogli ordini interiori leali ed incorrotti si prepari la via al rispetto da parte degli altri Stati, si prepari la sola via possibile alle alleanze: come il diritto della proprietà si concilii colle trasformazioni sociali: come la perfetta integrità della patria, e incolumità del potere pubblico, come la perfetta indipendenza della scienza, si concilii col rispetto dell'Inconoscibile, col rispetto dei sentimenti e credenze che apportano ai dolori dell'umanità un sollievo ed una speranza.

Come si riannoderanno intorno a questi alti e degni problemi le nuovi parti politiche?

Questo io so, che se avrem saputo dare all'Italia un Governo bene ordinato, le parti politiche non ci hanno a fare paura. Una parte politica, la quale si proponga non già di cooperare colle altre ad uno scopo comune, ma si di portare l'opera sua ad avversarlo, ha già per questo solo in sè medesima una causa grande per cui l'azione di esse efficacia non ha.

Re, Senato, Camera dei Deputati, adempiamo il dover nostro, e non temiamo per la patria, quale, coll'aiuto di Dio, l'ha fatta mirabile concordia fra Principe e Popolo.

Parti politiche extra-parlamentari ce ne saranno sempre per quanto largo sia il diritto di voto.

Extra-parlamentari rimangono per lo scopo che si propongono, pei mezzi cui ricorrono.

Che parlamentari diventino, ciascuno augurarsi dee. Ma con Cesare Balbo teniamo ben fisso nell'animo, che non siamo noi quelli che dobbiamo aiutarle e favorirle: Sinchè parti per indole e sistema extra-parlamentari sono, la questione è del rispetto della legge, e non questione di rappresentanza. Ma di nuovo: i pericoli non sono nelle parti politiche, le quali ci oppugnano; sono in noi, se adempiuto non avremmo il nostro dovere di cittadini, di legislatori. (*Segni di approvazione*).

PRESIDENTE. Secondo la deliberazione del Senato, presa nella tornata d'ieri, la discussione generale è chiusa.

Si procederà alla speciale, ma prima debbo dare lettura dell'ordine del giorno presentato e

svolto nella discussione generale dal signor Senatore Musolino.

### Ordine del giorno.

Il Senato, fedele alla sua alta missione di conservare incolumi gli ordini costituzionali, in seguito dell'attuazione della riforma elettorale, che il Senato stesso accetta come una necessità politica, confida che il Ministero, essendo animato dallo stesso spirito di conservazione, voglia presentare nella prossima legislatura altri provvedimenti atti a far conseguire lo scopo. Fra i quali provvedimenti raccomanda specialmente i seguenti:

1. Modificazione della legge sulle incompatibilità parlamentari;

2. Ricostituzione del Senato sulla base dell'autonomia;

3. Responsabilità per tutti i funzionari compresi i Ministri.

E passa all'ordine del giorno.

MUSOLINO.

Giusta l'art. 39 del nostro Regolamento, domando, innanzi tutto, se quest'ordine del giorno viene appoggiato.

Chi intende di appoggiarlo voglia sorgere. (*È appoggiato*).

Lo pongo ai voti.

Chi intende di approvare l'ordine del giorno testè letto del signor Senatore Musolino è pregato di sorgere.

(*Non è approvato*).

Ora passiamo alla discussione degli articoli.

Il Senatore Segretario TABARRINI dà lettura dell'art. 1°.

### Art. 1.

Agli articoli 44, 45, 65, 69, 74, 75, 77, 80 della legge elettorale in data delli 22 gennaio 1882, n. 593, serie 3<sup>a</sup>, sono sostituiti i seguenti:

Art. 44. Il numero dei Deputati per tutto il regno è di 508 ed è ripartito fra le diverse provincie nel modo seguente:

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1882

La provincia di			
Alessandria ne elegge	N° 13	Messina ne elegge	N° 8
Ancona	» 5	Milano	» 18
Aquila	» 7	Modena	» 5
Arezzo	» 5	Napoli	» 18
Ascoli Piceno	» 4	Novara	» 12
Avellino	» 8	Padova	» 6
Bari	» 11	Palermo	» 11
Belluno	» 3	Parma	» 5
Benevento	» 5	Pavia	» 8
Bergamo	» 7	Perugia	» 10
Bologna	» 8	Pesaro e Urbino	» 4
Brescia	» 9	Piacenza	» 4
Cagliari	» 7	Pisa	» 5
Caltanissetta	» 4	Porto Maurizio	» 3
Campobasso	» 7	Potenza	» 10
Caserta	» 14	Ravenna	» 4
Catania	» 9	Reggio Calabria	» 2
Catanzaro	» 8	Reggio Emilia	» 4
Chieti	» 7	Roma	» 14
Como	» 9	Rovigo	» 6
Cosenza	» 10	Salerno	» 12
Cremona	» 6	Sassari	» 5
Cuneo	» 12	Siena	» 9
Ferrara	» 4	Siracusa	» 4
Firenze	» 14	Sondrio	» 6
Foggia	» 6	Teramo	» 9
Forlì	» 4	Torino	» 16
Genova	» 13	Trapani	» 4
Girgenti	» 6	Treviso	» 7
Grosseto	» 2	Udine	» 5
Lecce	» 9	Venezia	» 5
Livorno	» 2	Verona	» 7
Lucca	» 5	Vicenza	» 6
Macerata	» 5		
Mantova	» 5		
Massa e Carrara	» 3		

PRESIDENTE. Sull'art. 44 di riferimento è iscritto per primo il signor Senatore Brioschi al quale dò facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. L'onorevole Guardasigilli concludeva ieri il suo brillante discorso, sciogliendo un inno alla Camera della XIV Legislatura la quale con atto di nobile e patriottica abnegazione - parmi fossero queste le sue parole - aveva dato voto favorevole allo scrutinio di lista.

Io non ho meno stima di lui verso la Camera della XIV Legislatura, ma mentre egli,

mi permetta il dirlo, contraddicendo sè stesso trae da quella stima la conseguenza che il progetto di legge che ci sta innanzi debba essere approvato dal Senato senza modificazioni, quasichè esso dovesse pericolare ritornando all'altro ramo del Parlamento, io ne deduco sentenza opposta e penso che la Camera della XIV Legislatura sarà grata al Senato se emenderà il progetto stesso nelle parti difettose.

Ed in questa sentenza mi rafferma altresì un fatto recente da tutti voi conosciuto. Ognuno di voi ricorda infatti che questo spettro di un conflitto possibile colla Camera elettiva fu uno degli argomenti sollevati contro gli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale al progetto di legge elettorale. Vi rammentate certamente quanto allora pronosticavano gli onor. Depretis e Zanardelli. E ciò non ostante non una voce si levò alla Camera contro gli emendamenti deliberati dal Senato, e la Camera li fece propri senza ombra di opposizione.

La esperienza dunque e le elevate parole pronunciate ieri dal sig. Ministro hanno sgombrato dal mio animo, e spero dal vostro, ogni preoccupazione; e vengo innanzi a voi con maggiore coraggio colle mie proposte.

Vogliate permettermi però che io non rimanga sotto il peso della confutazione sua, la quale, se per lo splendore della forma e per l'arte oratoria attrae ed abbaglia, non credo in alcune parti possa reggere, giudicata al lume di una logica più stringente e fors'anche più serena.

Fu ieri la seconda volta che l'on. Zanardelli qualificava il principio della rappresentanza delle minoranze da lui così efficacemente propugnato nella sua Relazione, siccome un mezzo per ottenere che lo scrutinio di lista formasse parte della nostra legislazione. Egli riduceva già l'applicazione di quel principio a questa umile funzione nel suo ultimo discorso alla Camera dei Deputati, allora quando doveva trovare pur modo di abbandonare quella che ad onor suo devo denominare qui, come più tardi, proposta Zanardelli.

Io mi guarderò dall'esaminare questa parola mezzo in sè stessa: questo esame potrebbe anche condurre ad interpretazioni volgari che sono sempre lontane dall'animo mio; ma supponendolo un mezzo lecito ed onesto, come suol dirsi, era proprio necessario di fare di

esso quell'uso che per due volte l'onorevole Zanardelli additò come ragione principale di tutte le incongruenze che si trovano nel presente progetto di legge?

Già nel mio primo discorso io vi additai, onorevoli Senatori, alcune cifre, cifre corrispondenti ad un voto della Camera elettiva.

Era il 3 febbraio del corrente anno; i Deputati presenti al momento della votazione, come risultò dagli atti ufficiali, erano 361. L'oggetto della votazione era un ordine del giorno col quale si dichiarava che il principio della rappresentanza delle minoranze snatura lo scrutinio di lista. 140 Deputati diedero voto favorevole a quest'ordine del giorno, 216 contrario, 5 si astennero. E, mi piace il dirlo, le ragioni di questo risultato furono i discorsi dell'onorevole Zanardelli e dell'onorevole Depretis dei giorni precedenti a sostegno della rappresentanza delle minoranze; i discorsi degli uomini più importanti della Camera, appartenenti a diverse frazioni di partito in favore dello stesso principio; la proposta infine della Commissione riferente favorevole al principio stesso.

Ora, è egli possibile supporre che 216 onorevoli Deputati i quali contro 140 affermavano con votazione così chiara, soprattutto dopo i discorsi che la precedettero, di accogliere il principio della rappresentanza delle minoranze e di volerne fare un esperimento serio nel nostro paese, è egli possibile supporre che quelle 216 onorevoli persone non conoscessero che il principio della rappresentanza delle minoranze nella forma da voi proposta non può avere applicazione che in una elezione a voto collettivo od a scrutinio di lista?

Ma vedete singolarità del caso. Fra una probabilità certamente assai piccola - considerati i precedenti che ho accennato, cioè i discorsi pronunziati in quelle occasioni, e le proposte della Commissione - che lo scrutinio di lista trovasse oppositori nei 216 Deputati, e la certezza che tutti i 140 che diedero voto favorevole all'ordine del giorno che rigettava nella forma più recisa il principio della rappresentanza delle minoranze; il Ministero non esita, esso si getta nelle braccia dei 140, nella speranza che, salvando almeno un lembo di quella magnifica veste, esso possa essere ancora riconosciuto da un certo numero degli altri 216. Onorevoli Colleghi, il mezzo non mi pare più

ora nè così semplice, nè tanto elevato, come aveva amato raffigurarmelo.

Di questo abbraccio quale fu la conseguenza? In primo luogo, che il Ministero rinunciò all'applicazione del principio nei collegi da quattro deputati, e si estesero, in secondo luogo, le funzioni di una Commissione consultiva presieduta dal Ministro dell'Interno incaricata *delle correzioni che crederà indispensabili nella circoscrizione elettorale stabilita nella tabella ammessa alla legge*, fino al punto che essa è arbitra di applicare il principio della rappresentanza delle minoranze ove meglio crede, con queste due sole condizioni che il numero dei collegi a cinque che essa comporrà non sia minore di 33 e non maggiore di 38, e che essa non possa istituire altri collegi a due Deputati.

Ma detto così non è ancora abbastanza chiaro, e, per quanto mi dolga perchè si tratta del mio paese, è pur d'uopo che io levi anche quest'ultimo velo. Il Ministro dell'Interno - giacchè come dissi già più volte la Commissione è consultiva - il Ministro dell'Interno, capo naturale di quella maggioranza che lo sostiene, è egli l'arbitro di applicare un principio che ha per fine la tutela dei diritti delle minoranze, dove e meglio a lui torna opportuno?

Io non intendo di tener lungamente occupato il Senato in una controversia nella quale uno degli elementi è così chiaro; ed è perciò che non mi proverò a discutere i giudizi che l'onorevole Zanardelli ritrae dalle statistiche parlamentari dello Sunter.

Solo però sfiorandoli, dirò che come mezzi di esemplificazione non mi sembrano i più opportuni, e per due ragioni: in primo luogo, perchè gli esempi da lui citati non riguardano che i 210 collegi a due Deputati dell'Inghilterra, mentre le considerazioni da me esposte al Senato nel mio discorso non potevano riguardare collegi a due che sono una eccezione in questo progetto di legge, il loro numero essendo limitato a tre sopra 135.

Ma v'ha di più: se considerasi la tradizione inglese e la tradizionale esistenza di due partiti chiari e distinti, lo studio degli effetti dello scrutinio di lista sopra quei collegi che eleggono due Deputati, non può approdare ad alcun risultato pratico.

Io rinuncio quindi a discutere qui con lui

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1882

altri dati statistici dall'onorevole Guardasigilli interpretati in un modo, da me in un altro; rinuncio a ripetere la dimostrazione che lo scrutinio di lista non soffoca le minoranze, come fecemi dire l'onorevole Zanardelli, ma certamente ne peggiora la condizione - salvochè si vogliano contrapporre a questo peggiorativo quelle transazioni che egli ieri stigmatizzava - rinuncio infine a cogliere in qualche contraddizione il facile e forbito oratore, e delle quali diedi già un esempio parlando delle probabilità maggiori o minori che la Camera respinga lo scrutinio di lista se questo progetto di legge dovesse ritornargli dinnanzi, tanto più dopo che, secondo le parole del Ministro, lo scrutinio di lista ha fatto rapidi e potenti progressi nella pubblica opinione.

Dopo ciò, onorevoli Senatori, eccovi una prima proposta alla quale fanno adesione alcuni Colleghi dell'Ufficio Centrale. L'onorevole Jacini qualificava ieri gli attuali Ministri - ed in modo speciale il suo e mio amico personale onorevole Zanardelli - di sinceri e ferventi liberali. Non intendo discutere sopra questa qualificazione, e mi adagio pel momento nell'opinione dell'onorevole mio amico Jacini. Or bene, io sarò oggi e per la quistione che qui si agita sincero e fervente liberale, almeno altrettanto come i signori Ministri e l'on. Zanardelli lo erano alcuni mesi sono, giacchè il mio primo emendamento non mi fa d'uopo scriverlo, esso è già stampato ed ognuno di voi può trovarlo sia nel disegno di legge unito alla Relazione dell'onorevole Zanardelli, sia nel progetto di legge presentato dal Ministero alla Camera dei Deputati.

« Articolo 65. — L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò destinate e scrive sulla scheda consegnata, quattro nomi nei collegi che devono eleggere 5 Deputati; tre nomi nei collegi che devono eleggerne quattro ».

Il resto dell'articolo è tale quale come si legge nel testo del progetto attuale.

La seconda proposta di emendamento - come ho già accennato l'altro giorno - è relativa al ballottaggio.

Sarà opportuno, per maggiore chiarezza, di considerarne prima gli effetti rispetto allo scrutinio di lista puro, poi tenendo conto della limitazione del voto.

L'onorevole Guardasigilli nella sua Relazione

ci dà alcuni dati statistici e i numeri dei ballottaggi nelle elezioni dal 1861 al 1880.

Siccome è possibile che alcuno dei miei Colleghi non abbia presenti questi numeri, è bene ch'io li legga perchè vedano quant'è l'importanza del ballottaggio.

Nel 1861 furono eletti Deputati a primo scrutinio 238 e col ballottaggio 205;

Nell'anno 1865-66 furono eletti a primo scrutinio 180 Deputati e col ballottaggio 313;

Nell'anno 1867 furono eletti 237 Deputati a primo scrutinio e con ballottaggio 256;

Nell'anno 1870, 165 a primo scrutinio e 343 con ballottaggio;

Nel 1874, 271 a primo scrutinio e 237 con ballottaggio;

Nel 1876, 343 a primo scrutinio e 165 con ballottaggio;

Finalmente nell'ultima elezione del 1880, 358 a primo scrutinio e 150 con ballottaggio.

Certamente queste cifre non hanno un piccolo valore.

ZANARDELLI, *Ministro Guardasigilli*. Non provano niente.

Senatore BRIOSCHI.... Ripeto, non hanno un piccolo valore. Io sono il primo a dirlo: sarebbe assai difficile di poter presagire quali saranno gli effetti del grande allargamento del voto e anche dello scrutinio di lista, sopra il ballottaggio.

Però eccovi un calcolo approssimativo che può portare qualche luce sui fatti a venire.

Dopo le elezioni del 1880 si fece un certo numero di elezioni cosiddette supplementari, ed ho raccolto i dati di queste elezioni supplementari per tutto quell'anno, cioè all'incirca per sei mesi dopo le elezioni generali.

Da questa tabella che ho sotto gli occhi, risulta che in quei sei mesi, cioè dall'epoca delle elezioni di ballottaggio alla fine dell'anno 1880, vi furono 33 elezioni supplementari. Sono passato ad esaminare la tabella annessa al progetto di legge e a ricercare quale in essa sia la posizione di questi 33 collegi in cui avvennero elezioni supplementari. Ho trovato che questi 33 collegi adesso formano parte, per dieci di collegi a 5 Deputati, per altri 10 di collegi a 4, per 11 di collegi a 3 e per 2 di collegi a 2; e così apparisce chiaro che questi 33 collegi nelle elezioni supplementari diventano 129, rispetto al corpo elettorale che si

dovrebbe muovere allorquando si verificchino elezioni supplementari.

Mi sembra quindi chiaro che, se si quadruplica il numero dei collegi mentre abbiamo già quadruplicato il numero degli elettori, si dovranno muovere masse non piccole di persone per elezioni di questa natura, le quali sono molto equiparabili a quelle del ballottaggio.

Gettiamo ora uno sguardo fuori d'Italia. L'Inghilterra, voi sapete, non ha ballottaggio; giacchè non è possibile confondere il *ballot* degli Inglesi col ballottaggio francese ed italiano; la Spagna non ha ballottaggio, anzi per una sola vacanza non convoca il collegio plurinominale; non ha ballottaggio la Danimarca; non lo hanno gli Stati Uniti d'America; e nelle elezioni cantonali della Svizzera non lo hanno i Cantoni di Ginevra e di Zurigo.

Tutti sanno quale è lo scopo del ballottaggio. È quello di fare in modo che il Deputato sia eletto con un considerevole numero di voti.

Ma oltrechè a raggiungere questo scopo contribuisce di certo l'aumento del corpo elettorale, non è possibile dimenticare alcune cifre statistiche le quali dimostrano la grandissima differenza nel numero dei voti che pure condussero alla Camera alcuni Deputati, mentre altri non raggiunsero almeno una delle condizioni stabilite dall'antica legge elettorale.

Così, per esempio, nelle elezioni del 1880, mentre il deputato di Zogno fu eletto con 202 voti, quello di Tolmezzo con 205, quello di Tirano con 207 e quello di Budrio con 211, non bastarono ai competitori degli eletti nei collegi di:

Pisa . . . . .	voti	977
Torre Annunziata . . . . .		887
Milano V. . . . .		887
Brescia . . . . .		823
Bologna I . . . . .		784

Ad ogni modo io credo che il ripetere troppo spesso l'agitazione elettorale non sia utile a un paese, e lo sia tanto meno quando l'agitazione elettorale si estenda sopra una così ampia circoscrizione. Ma che poi in ogni caso il ballottaggio attenui, o tenda anzi ad annullare la rappresentanza delle minoranze, io non credo che vi sia bisogno di dimostrarlo al Senato. La cosa è troppo evidente per sè: ed io farei

perdere il tempo al Senato, portandone qualsivoglia dimostrazione.

La mia seconda proposta sarà dunque, onorevoli Senatori, l'abolizione del ballottaggio. A tempo debito presenterò all'onorevolissimo nostro Presidente questa modificazione, la quale riguarda l'art. 74. E, se sarà necessario, prenderò allora la parola in appoggio della medesima.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Signori Senatori, non credo opportuno di fare una risposta al discorso dell'onorevole Senatore Brioschi; tanto più che ei non ha replicato alle considerazioni.....

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*.... che ebbi l'onore di svolgere davanti al Senato. Mi riservo di rispondervi nel seguito della discussione, se ve ne sarà uopo.

Ora devo fare una dichiarazione al Senato e credo di poterla fare anche a nome di altri Colleghi dell'Ufficio Centrale.

Il Collega Senatore Brioschi si è occupato principalmente della questione del ballottaggio. Ora, di siffatta questione l'Ufficio Centrale non ebbe ad occuparsi, perchè, siccome non è stato ammesso il primo articolo, non si trovò la maniera di andare innanzi nell'esame del disegno di legge. Quando il Senato avrà deliberato sul primo articolo, e quando, siccome io spero, verrà ammesso lo scrutinio di lista, allora l'Ufficio Centrale non mancherà di prendere in esame la questione del ballottaggio e di riferire in proposito al Senato. Ora come ora sarebbe del tutto impossibile che l'Ufficio Centrale facesse su ciò dichiarazioni, perchè non ebbe ad occuparsene punto.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole Brioschi al discorso dell'onorevole Guardasigilli, io non prendo le parti del Guardasigilli.

Quanto al ballottaggio, dichiaro - e mi pare proprio di doverlo dichiarare come Relatore - che quando il Senato avesse ammesso lo scrutinio di lista, allora essendo dato modo, il che non ci fu possibile nell'Ufficio Centrale, di continuare nell'esame della legge, l'Ufficio Centrale immediatamente si radunerà e verrà innanzi colle sue proposte al Senato, per quanto concerne il ballottaggio.

PRESIDENTE. Ha la parola il Ministro di Grazia e Giustizia.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io non avrei avuto neppure una parola da dire, se non era la osservazione fatta dall'onorevole Senatore Lampertico, il quale disse di non voler rispondere a ciò che l'onorevole Brioschi ha detto in replica al mio discorso di ieri.

Osservo che nemmeno io voglio far perdere tempo al Senato. Ora, siccome le osservazioni del Senatore Brioschi si riferiscono alle speciali questioni della estensione maggiore della rappresentanza delle minoranze e del ballottaggio, e siccome io dissi che di tutto quello che si riferisce alle parti speciali della legge mi riservavo di parlarne allorquando verranno in discussione le disposizioni del progetto che vi si riferiscono, così è naturale che per non rendere meno efficace e più lunga la discussione, mi riservi di rispondere allora.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io non ho che una di chiarazione a fare. Avendo presentato un emendamento ch'era più largo di quello dell'on. Brioschi, lo ritiro per non imbarazzare la discussione.

PRESIDENTE. L'emendamento del Senatore Pantaleoni all'art. 65 è ritirato.

La parola spetta all'onor. Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Ho chiesto la parola subito dopo aver udito chiederla il Collega Senatore Lampertico, il quale per la sua posizione di Relatore dell'Ufficio Centrale può approfittare di quei diritti che il nostro regolamento concede ai Relatori, mentre io pure appartenendo a quella parte dell'Ufficio che fece prevalere la propria opinione negativa, devo di volta in volta contare sulla indulgenza del Senato. Chiedendo la parola, io supponeva che l'onorevole Relatore intendesse rispondere subito a me e fors'anco confutare le mie proposte, ma siccome egli ha dichiarato di volerlo fare più tardi, attenderò io pure e mi limiterò a soggiungere poche parole sull'ordine della discussione; il che mi pare di qualche importanza.

Devo notare innanzi che il progetto di legge non si compone che di due articoli, ma che siccome col primo di essi si propongono modificazioni essenziali ad otto articoli della legge 22 gennaio 1882, necessita di fissare l'ordine

della discussione perchè ognuno di noi sappia in qual modo farsi inscrivere o chiedere la parola nella discussione stessa.

In secondo, siccome l'articolo 45 modificato comprende l'applicazione di due principî, cioè della elezione a scrutinio di lista, e del voto limitato in un certo numero di collegi, non che le attribuzioni della Commissione della quale parlai lungamente, pare a me sarà d'uopo distinguere nella votazione certe quistioni per la libertà di voto di ciascuno. Infine importa anche notare che un emendamento all'articolo 65 quale quello da me proposto, condurrebbe, se accettato dal Senato, a modificare l'articolo 45 com'è proposto, e perciò una parte almeno di quest'ultimo deve essere posta in votazione dopo l'altra.

PRESIDENTE. Secondo ch'io penso, ed è conforme alla consuetudine del Senato, il testo dell'art. 1° che serve di preambolo, dev'essere per ora riservato, e sarà posto a partito dopo le discussioni e le votazioni dei vari articoli della nuova legge elettorale che si vogliono emendare.

Quanto poi all'osservazione fatta riguardo all'art. 65, dichiaro che sono iscritti per parlare sopra l'art. 45 i signori Senatori Brioschi, Lampertico, Pantaleoni, che il signor Senatore Mamiani è iscritto all'art. 65 e il signor Senatore Griffini all'art. 80.

Se però il Senato crede opportuno che per la connessione degli argomenti si discuta insieme con l'art. 44 anche l'art. 45, il Presidente non muove opposizione. Ma in questo caso bisogna cominciare dal leggere anche l'art. 45, perchè finora fu letto soltanto l'art. 44.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io intendevo di parlare sull'art. 45, e rimango in questa idea, sia qualunque l'ordine che il signor Presidente darà alla nostra discussione.

PRESIDENTE. Io aveva dichiarato di non muovere difficoltà a che si uniscano nella discussione gli art. 44 e 45. Del resto, le iscrizioni fatte ieri, e che mi furono confermate questa mattina, accertano che il signor Senatore Mamiani ha chiesto di parlare sull'art. 65. Ma nulla osta che, se egli vuol parlare sull'art. 45, ne abbia la facoltà.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Cannizzaro per una mozione d'ordine.

Senatore CANNIZZARO. L'emendamento presentato dall'onorevole Senatore Brioschi si riferisce all'articolo 65.

Ora l'articolo 45 che lo precede contiene alcuni argomenti, per i quali sarebbe deliberato diversamente secondo l'esito che avrà la proposta dell'emendamento dell'onorevole Brioschi.

Darò un esempio.

Nell'articolo 45 vi sono due parti: vi è una parte che evidentemente si può votare prima perchè contiene l'affermazione dello scrutinio di lista.

Ma ve n'è una seconda, la quale è stata precisamente introdotta quando la rappresentanza delle minoranze fu ristretta ai collegi a cinque Deputati. Quindi, siccome io mi propongo di presentare un emendamento all'articolo 45, e di esporre le ragioni di questo emendamento, non vorrei far perdere inutilmente il tempo al Senato.

Questo mio emendamento non avrà più ragione d'essere, se l'emendamento dell'onorevole Brioschi all'articolo 65 ottiene l'approvazione. Se invece è respinto, io allora mi riserverò di proporre questo emendamento e di esporre le ragioni.

Quindi io domanderei che sia sospeso o tutto l'articolo 45, o almeno la seconda parte dell'articolo stesso, e che la discussione e la deliberazione su quest'articolo vengano dopo la votazione dell'emendamento sull'articolo 65.

ZANARDELLI, *Ministro Guardasigilli*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domanderei all'onorevole Cannizzaro di spiegarsi quale intende sia la seconda parte dell'articolo 45.

Senatore CANNIZZARO. Per la seconda parte s'intenderebbe quella che incomincerebbe colle parole dell'articolo 45. « Non potrà essere alterato il numero dei collegi nelle provincie alle quali non sono assegnati più di sette Deputati, ecc. »: la prima parte è ciò che era nel progetto prima che vi fosse introdotta la modificazione derivata dall'essersi privati i collegi a quattro Deputati della rappresentanza delle minoranze.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Cannizzaro

propone che la seconda parte di questo articolo 45, la quale comincia colle parole: *Non potrà essere alterato, ecc.*, non abbia a discutersi se non dopo che il Senato avrà preso le proprie deliberazioni intorno all'art. 65.

Il signor Ministro Guardasigilli ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io non ho nulla da opporre alla proposta fatta dall'on. Senatore Cannizzaro. Osservo soltanto che prima si dovrebbe votare l'art. 44, sul quale non è sorto in Senato alcun contrasto. Alla Camera dei Deputati l'art. 44 è stato argomento di non lieve discussione, poichè, nelle proposte originarie del Governo, alle singole provincie era attribuito un numero di Deputati proporzionale alla popolazione risultante dal censimento del 1871, mentre la Commissione della Camera elettiva e la Camera stessa, reputarono conveniente, in vista del censimento nuovo, di attendere quest'ultimo per far mutamenti nella distribuzione della rappresentanza. Sopra ciò non è sorta in questo recinto alcuna contestazione, e quindi io crederei opportuno che si cominciasse a votare l'art. 44.

Poichè ho la parola, mi permetto di fare un'osservazione, anche a proposito del modo di votazione dell'art. 45. A me pare necessario votare in primo luogo il primo periodo di esso art. 45, perchè il primo periodo include la risoluzione della questione principale che si è agitata, l'accettazione, cioè, del principio dello scrutinio di lista.

Quanto al resto non ho nessuna difficoltà di accettare le proposte dell'on. Cannizzaro.

PRESIDENTE. Dunque, se nessuno chiede la parola sull'art. 44, lo pongo ai voti. Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora leggo la prima parte dell'art. 45.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Desidererei fare una semplice osservazione che cioè sia da discutersi l'intero articolo comma per comma. Di mano in mano che un comma sarà letto, ciascuno potrà proporvi gli emendamenti che creda; e vedrà allora il Senato a qual partito debba appigliarsi. Parmi essere questa la vera procedura da adottare.

PRESIDENTE. Dunque leggo il primo comma dell'art. 45.

«L'elezione dei Deputati è fatta a scrutinio di lista nei 135 collegi la cui circoscrizione è determinata nella tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrale di essa».

Se nessuno chiede la parola pongo ai voti questo comma.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

Secondo comma.

«Ciascun collegio elegge il numero dei deputati attribuitigli nella tabella medesima».

(Approvato).

Terzo comma.

«Il Governo del Re, udito il parere di una Commissione parlamentare, con decreto reale da pubblicarsi non più tardi di un mese dalla promulgazione della presente legge, introdurrà nella circoscrizione elettorale stabilita nell'annessa tabella e dentro i confini di ciascuna provincia, quelle correzioni che crederà indispensabili».

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio ebbe già ad interpellare, in proposito delle disposizioni di questo comma, l'onorevole Ministro dell'Interno...

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*... La disposizione del progetto stabilisce che non si possano introdurre nelle circoscrizioni se non le correzioni che si credono indispensabili.

Ma per giudicare della indispensabilità bisogna riferirla ad un determinato fine: quindi s'ebbe ad interpellare l'onorevole Ministro dell'Interno se questa indispensabilità si riferisse soltanto a correzione di fatto oppure si riferisca anche alla distribuzione del diritto elettorale.

L'onorevole Ministro dell'Interno, senza preoccupare il voto della Commissione parlamentare, ebbe ad assicurare l'Ufficio Centrale che anzitutto si tratta di correzioni indispensabili di fatto. Dopo ciò, tutto si ridurrebbe ad accrescere da 33 a 38 i collegi di 5 Deputati. E nel concetto dell'Ufficio Centrale sarebbe veramente prevalso il pensiero che più in là questa Commissione parlamentare e il Governo non potessero andare, che cioè i 33 collegi dovessero

restare così come sono, salvo le correzioni di fatto. È certamente grave che qui potesse seguire uno spostamento qualsiasi ad arbitrio del Governo.

L'onorevole Ministro dell'Interno si mostrò preoccupato della necessità di procedere con la massima parsimonia; però siccome questo è un punto importantissimo, su cui le dichiarazioni del Governo possono dissipare molti dubbi, togliere molte inquietudini, ridurre alla vera portata le attribuzioni della Commissione, io come Relatore e in nome dell'Ufficio Centrale prego l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia di dirci chiara e precisa l'intenzione del Governo sopra l'applicazione di questa disposizione di legge.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro Guardasigilli se vuole parlare.

ZANARDELLI, *Ministro Guardasigilli*. Aspetterò che abbia parlato l'onorevole Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Parmi sia d'uopo a questo punto di qualche schiarimento.

La Commissione di cui è parola nel capoverso che fu letto, non esisteva nel primitivo progetto di legge. Essa vi fu introdotta dall'altro ramo del Parlamento, prima della discussione del numero dei collegi ai quali si doveva applicare la rappresentanza della minoranza.

Difatti, il modo col quale si definiscono le attribuzioni di quella Commissione è chiaro e preciso, essa deve introdurre nella tabella delle circoscrizioni le correzioni indispensabili, ed è facile il comprendere la necessità di simili correzioni.

Nel seguito della discussione il concetto di questa Commissione si è allargato fino a costituirla arbitra della applicazione di una importante parte della legge.

Io credo che il Senato dovrebbe procedere così: votare il capoverso in discussione che riguarda la Commissione, poichè a questa Commissione, come è istituita nel capoverso stesso, non vi sarà nessuno che voglia fare obbiezione. Non è che dopo che si estendono le attribuzioni di essa Commissione, e siccome tutto quello che viene in seguito nell'articolo stesso verrebbe a scomparire, comprese le attribuzioni della Commissione quando fosse modificato l'art. 65, credo che non si possa procedere oltre nella votazione dei commi di questo articolo senza aver prima discusso e posto in

deliberazione l'emendamento che ho avuto l'onore di presentare.

Quanto poi alle dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio rammentate or ora dal Relatore, non le ho certamente dimenticate, e allora come adesso ho risposto che la parola *indispensabile* io la capisco se riferita ad uno oggetto chiaro e concreto, ma non rispetto a un oggetto così vago ed in certa guisa illimitato come il seguente: che si possono scomporre e ricomporre collegi per modo che si costituisca un numero di collegi da 5 Deputati, compreso fra i 33 ed i 38, colla sola condizione che non se ne formino altri da 2.

La parola *indispensabile*, ripeto, non posso comprenderla che allorquando essa è applicata ad uno scopo ben definito.

Di più ho detto l'altro giorno, e lo ripeto perchè desidererei una parola sull'argomento dall'onorevole Relatore: se volevate mantenere i 33 collegi, la dicitura non deve esser questa; dovevate dire: ai 33 collegi che sono nella tabella se ne aggiungerebbero almeno altri 5.

E se non si è adottato questa dizione che limitava in qualche parte le attribuzioni della Commissione quale ne fu la ragione?

In qual modo, per quali ragioni fu stabilito quel numero massimo di 38 e mantenuto un minimo di 33, allorquando questi ultimi non sono più quelli della tabella annessa al progetto di legge?

Sopra questa domanda credo che il Senato possa desiderare qualche ulteriore spiegazione.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se il signor Ministro la concede.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Sì, sì.

PRESIDENTE. Allora la parola è al Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Credo che in questo momento sarebbero inopportune le spiegazioni che volesse dare il signor Ministro su questo articolo, giacchè sulla spiegazione di questo comma come sta, nessuno ha dubbio. Si tratta di quelle modificazioni nelle circoscrizioni di alcuni collegi, rese indispensabili da circostanze locali che la Camera non ebbe il tempo di esaminare.

Questa parte dell'articolo era introdotta allorquando nessuno dubitava che si dovesse accrescere il numero dei collegi a 5. Le spiega-

zioni divengono importantissime sopra i commi seguenti. È nei medesimi che si intese di allargare le attribuzioni di questa Commissione, perchè, se le si diede la facoltà di portare i collegi dai 33 ai 38, non si definì poi chiaramente se i 33 dovessero essere conservati in modo da aggiungervi i cinque, o se fosse in libertà piena e completa della Commissione di rimangiare tutte le circoscrizioni elettorali.

Siccome gli schiarimenti che darà il Ministro su questi due commi si collegano principalmente alla discussione che si farà sui medesimi, così io credo che sarebbe più opportuno che queste spiegazioni venissero quando saranno in discussione gli altri commi di questo articolo. Per ora qualunque spiegazione mi parrebbe inutile.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Siccome anche a me piace l'*age quod agis*, dacchè vedo che il capoverso, rispetto al quale si dovrebbe ora addivenire alla votazione, non suscita alcun contrasto, nè sono chieste spiegazioni, così, se l'onorevole Relatore crede debba procedersi nel modo proposto dal Senatore Cannizzaro, io differirei la mia risposta e le mie spiegazioni al comma seguente, in cui si parla del numero dei collegi, a cui applicare il voto limitato.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Non ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Ora dunque, se nessuno chiede la parola pongo ai voti il comma testè letto.

Lo rileggo:

«Il Governo del Re, udito il parere di una Commissione parlamentare, con decreto reale da pubblicarsi non più tardi di un mese dalla promulgazione della presente legge, introdurrà nella circoscrizione elettorale stabilita nell'annessa tabella e dentro i confini di ciascuna provincia quelle correzioni che crederà indispensabili».

Chi intende di approvare questo comma è pregato di sorgere.

(È approvato).

Ora, avanti di procedere alla discussione dei successivi comma dell'articolo 45, devo interrogare il Senato sulla proposta d'ordine del signor Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io avea proposto e il Ministro pareva avesse consentito, che, per l'economia della discussione, potesse tornar conto

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1882

di sospendere la votazione sulla seconda parte dell'articolo 45 a quando si fosse votato l'articolo 65 tal quale è, oppure emendato. Ne ho esposto le ragioni, e credo inutile ripeterle.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO. Io credo che intorno al comma immediatamente successivo a quello che il Senato ha testè approvato, non possa sorgere contesa. La contesa comincerà quando verrà in discussione il comma seguente, dove è detto che il numero dei collegi non sarà minore di 33, nè maggiore di 38. Perciò anche il comma precedente può fin d'ora esser posto in votazione.

Senatore BRIOSCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BRIOSCHI. Se ho bene inteso, parrebbe all'onorevole Saracco che il comma susseguente a quello testè votato non possa presentare difficoltà nella votazione. E sarà così: ma il votarlo sarebbe inutile; perchè, quando fosse adottato il mio emendamento all'articolo 65, scomparirebbe quel comma, il quale dispone che non si facciano alterazioni nel numero dei collegi a quattro Deputati.

Io non ho nessuna difficoltà a che il comma si voti; ma sarebbe, ripeto, inutile, perchè quando il mio emendamento fosse adottato, la tabella rimarrebbe quale è.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Io non intendo fare un discorso, anzi mi era proposto di non dire parola intorno a questo progetto di legge. Ma credo indispensabile porre innanzi al Senato qualche considerazione, che mostri la gravità del comma che si va a mettere in discussione, e anzi ai voti.

Nel paragrafo già votato, è detto che:

« Il Governo del Re, udito il parere ecc. ecc., introdurrà nella circoscrizione ecc. ecc. dentro i confini di ciascuna provincia quelle correzioni che crederà indispensabili ».

Per me è cosa gravissima in materia di diritto elettorale questa specie di abdicazione, che il Parlamento fa nelle mani del Governo; e non mi rassicura quella parola *indispensabili*.

Segue un altro paragrafo che dice:

« Non potrà essere alterato il numero dei

collegi, in quelle provincie alle quali non sono assegnati più di sette Deputati ».

Vuol dire che il Governo nelle provincie che abbiano assegnato più di sette Deputati, per virtù della facoltà che gli sarebbe data, potrà manomettere i collegi, e fors'anco a una provincia togliere un Deputato e darlo ad un'altra. Se queste siano facoltà, che un Parlamento possa convenientemente dare al potere esecutivo, io non voglio discutere, ma sottopongo il quesito a tutti i miei Colleghi, i quali hanno tanta saviezza da apprezzarne la gravità al pari di me...

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

Senatore FINALI... Il significato del comma parmi non essere altro che quello che io ho detto, ond'esso toglie l'assicurazione contenuta in quell'epiteto *indispensabili*, scritto nel paragrafo precedente, epiteto che ha la funzione che hanno quasi sempre gli epiteti in tutte le leggi, cioè di guastarne i criterî. E non dico altro.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io credo che non si potrebbe avere difficoltà di riunire tutte queste materie insieme, giacchè sono cosa omogenea.

Questi limiti che si pongono alle attribuzioni della Commissione dipendono dalla estensione di tali attribuzioni. Non si può discutere di una cosa senza discutere dell'altra.

E perciò credo che non si potrebbe avere difficoltà per l'economia della discussione d'incominciare, colla sospensione, da questo comma medesimo.

PRESIDENTE. Prego l'Ufficio Centrale di volermi dire il parer suo.

Senatore SARACCO. L'Ufficio Centrale non trova nulla a dire; e poichè controversie sono sorte, ciò che io non credeva, nulla vieta che sia sospesa anche la votazione di questo comma.

PRESIDENTE. Dunque si sospendono gli ulteriori comma dell'art. 45, e si procede all'art. 65.

Lo si legge, e poi la parola spetterà al signor Senatore Mamiani.

« Art. 65. L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò destinate e sulla scheda consegnatagli scrive:

a) quattro nomi nei collegi che devono eleggere quattro o cinque Deputati;

b) tre nomi nei collegi che devono eleggere tre Deputati;

c) due nomi nei collegi che devono eleggere due Deputati.

A ciascun nome l'elettore può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico e gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici sostenuti.

Qualunque altra indicazione è vietata.

Se l'elettore, per l'eccezione di cui all'art. 102, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'Ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere la scheda, è ammesso a farla scrivere da un altro elettore, di sua confidenza; il segretario lo fa risultare sul verbale, indicandone il motivo ».

A quest'art. 65 il signor Senatore Brioschi ha proposto il seguente emendamento:

« L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò destinate, e scrive sulla scheda consegnatagli:

« Quattro nomi nei collegi che devono eleggere 5 Deputati;

« Tre nomi nei collegi che devono eleggerne 4 o 3;

« Due nomi nei collegi che devono eleggerne 2.

« A ciascun nome può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico, o gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici esercitati; qualunque altra indicazione è vietata.

« Se l'elettore per l'eccezione di cui all'articolo 102 della presente legge, o per fisica indisposizione notoria o regolarmente dimostrata all'Ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere la scheda, è ammesso a farla scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il segretario lo farà risultare sul verbale indicandone il motivo ».

Il Senatore Mamiani ha la parola.

Senatore MAMIANI. Sarò brevissimo, dacchè parlo più per esprimere il modo col quale considero questa legge, che per costruirvi sopra un lungo ragionamento. Io proporrò quando sarà tempo e se bisogna, anche in questo punto un emendamento alla lettera a dell'articolo 65, dove si legge « quattro nomi nei collegi che debbono eleggere 4 o 5 Deputati », e vi aggiungo le parole: tre nomi nei collegi che debbono eleggere quattro Deputati.

Per quello che mi pare di raccogliere dai molti e facondi discorsi fatti nel Senato, il principio della rappresentazione delle minoranze non è stato seriamente combattuto anche dai Senatori che non accettano lo scrutinio di lista. Citerò ad esempio il mio amico Senatore Pantaleoni ed altri, i quali per altro fecero moltissime riserve e mossero gravi difficoltà alla teorica del principio dello scrutinio di lista. Hanno sentito una verità, una giustizia nel concetto della rappresentazione delle minoranze.

Questo principio non è antico, ma ha fatto grandi progressi, come fu già notato da parecchi oratori, ed un bellissimo esempio l'abbiamo nell'Inghilterra, che quando si tratta di vita costituzionale è quella che si fa naturalmente norma ed archetipo in tutti i paesi che hanno statuti di libertà politica.

Alcuni contro questo principio hanno proposto la difficoltà che le minoranze, quando sono troppo sostenute dalla legge, possono perturbare l'ordine politico; altri dissero che alle minoranze vi è sempre un modo di uscire dalla loro nullità, e cioè diventare maggioranza. E grazie, questo lo intendo anch'io, ma non bisogna però chiudere loro il modo più pronto, più legittimo, più nobile di diventare maggioranza che è quello di fare ascoltare la voce loro, le loro mature cogitazioni nel seno del Parlamento.

Senza questo principio introdotto nella legge, lo confesso, non avrei nessuno scrupolo di votare contro a tutto il complesso della proposta, cioè allo scrutinio di lista e alle altre conseguenze che se ne volessero dedurre. Intorno allo scrutinio di lista, sono incertissimo anche dopo aver udito pro e contro ragionamenti splendidi e sottili; e poichè il facondo Relatore ha citato assai volentieri la Francia, mi permettano che io mi prevalga un momento del privilegio dei vecchi e ricordi qualche cosa a questo proposito. Si rassicuri il Senato, sarò brevissimo.

Io ebbi ed ho l'onore di essere amico di Louis Blanc, il quale discuteva meco assai volentieri di cose politiche, e sempre parlava dei due supremi suoi desiderî che aveva quanto alla vita parlamentare, e cioè il suffragio universale e lo scrutinio di lista a dieci Deputati alla volta. Io gli diceva: perchè tanta smania dello scrutinio di lista a dieci Deputati quando avrete il suffragio universale? Egli rispondeva: ve lo

spiego immediatamente. Lo scrutinio di lista a dieci Deputati, vuol dire da una parte il suffragio universale, cioè molta gente ignorante che dà il suo voto; dall'altra parte per trovare dieci nomi, questa povera gente si troverà estremamente preoccupata e con molte difficoltà a ben adempiere il suo ufficio. Noi le presenteremo, mediante quei nostri commissari che mandiamo nei dipartimenti, la lista dei dieci nomi, nei quali non mancheremo mai di porre *monsieur le maire*, e *monsieur le curé*; e tutti gli altri 8 saranno accettati da tutti.

(*ilarità*).

Questo non può accadere secondo il tenore della legge presente, non può accadere per tre principali ragioni.

Primo, perchè la legge propone solamente in pochi collegi il numero di cinque Deputati, e non li oltrepassa. Secondo, perchè la vita provinciale della Francia è debolissima, in confronto dei vecchi centri di civiltà che possiede la patria nostra. (*Benissimo! Bravo!*) Terzo, pel temperamento che oggi v'introduciamo a favore delle minoranze. Per conseguente non è certo temibile questo giuoco di un Parlamento fabbricato da un Comitato centrale.

Con tutto ciò ripeto, che sullo scrutinio di lista rimango incertissimo, e tanto più vi rimango, quando vedo l'onorevole Relatore insieme all'Ufficio Centrale, ripetere a un dipresso il concetto di un insigne uomo di Stato, già salito *ad patres*, il quale pronunciò quelle parole rimaste famose: *rispondo che non rispondo*.

Accetto la legge dello scrutinio di lista e ringrazio il Governo sinceramente, perchè vi ha introdotto la ricognizione del giusto, del salutare e quasi direi del sacro principio, che anche le minoranze abbiano un modo di fare ascoltare la voce loro, che talvolta può essere solenne e feconda di bene alle medesime maggioranze.

Io dopo ciò non aggiungerò altre parole, perchè sembrerebbemi cadere in ripetizione. Tutto ciò che è stato pronunciato contro cotesto salutare e giusto principio parmi non abbia fatto breccia nella maggioranza del Senato.

Il mio breve discorso dunque si riduce a questo emendamento che cioè là dove si dice « quattro nomi nei collegi che devono eleggere » 4 o 5 deputati, cancellerei queste ultime parole e direi 5 *deputati*. Aggiungerei poscia:

*tre nomi nei collegi che debbano eleggere 4 deputati*. Tale è il mio emendamento. Si accetti ovvero si respinga, io fido sempre nel trionfo terminativo del principio della rappresentanza delle minoranze.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Mamiani a voler inviare al banco della Presidenza il suo emendamento.

Senatore MAMIANI. Ho imparato che il mio emendamento è identico a quello che è stato presentato poco fa dal mio illustre amico Senatore Brioschi; per conseguenza lo ritiro.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Mamiani consente all'emendamento Brioschi.

Ora la parola spetta al signor Ministro Guardasigilli.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Debbo innanzi tutto dichiarare, anche a nome dell'onor. Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno, il quale mi spiace non possa portare la propria parola in questa discussione, non solo perchè trattasi di argomento di sua competenza, ma anche perchè le sue dichiarazioni avrebbero avuto un'autorità di gran lunga maggiore della mia, debbo dichiarare, io diceva, che era sua ferma intenzione, se fosse stato presente, di non accogliere alcun emendamento al presente disegno di legge, poichè nella sua convinzione, del pari che nella mia, del pari, spero, che nella maggior parte di tutti voi, è fermissima la credenza che una modificazione qualsiasi della legge, finirebbe a comprometterla ed a farla naufragare (*Rumori*).

Voci: No, no.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. E ne dico subito le ragioni.

L'onorevole Senatore Brioschi diceva testè che io sono in contraddizione con me stesso, perchè, dopo aver detto che il presente disegno di legge ha fatto nella pubblica opinione un rapido e vittorioso cammino, ho sostenuto che la Camera, dopo averlo accettato, ora lo respingerebbe.

Io non so come in ciò si possa scorgere alcuna contraddizione.

La Camera ha approvato questo disegno di legge nel modo che ci sta dinanzi agli occhi. Ora, se l'onorevole Senatore Brioschi vuol farlo ritornare alla Camera, come ne è venuto, domando io se chieda una cosa che abbia senso!

Senatore BRIO SCHI. Domando la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Se invece si vuole, come in realtà lo desidera il Senatore Brioschi, mandare alla Camera il disegno di legge modificato, allora, per quelle medesime considerazioni in forza delle quali la Camera non l'avrebbe accettato antecedentemente, è naturale che non lo potrebbe accettare al presente.

L'onorevole Senatore Brioschi vede in tutto velle, finzioni; mi permetta, anzi, di dirgli che ha adoperato frasi, le quali bisogna avere molta longanimità per non respingere sdegnosamente. Egli ha parlato perfino di mezzi onesti o no, alludendo a quelli da noi usati. E perchè? Perchè nel mio discorso di ieri, nel quale mi pare di avere usato una grandissima temperanza, ho detto, a proposito di quei motivi tenebrosi di cui prima esso aveva parlato, non sapere come egli supponga ragioni recondite, mentre le ragioni determinanti la condotta mia e del Ministero erano state altamente e solennemente manifestate.

Io sono avvezzo a procedere lealmente ed a parlare francamente; e non so che cosa dia il diritto all'onore. Brioschi di fare supposizioni di questo genere, tranne il caso che sia egli avvezzo a procedere in modo ben differente dal mio.

Voci. No, no!

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. È vero che ha detto questo?

Senatore BRIOSCHI. Non è vero; risponderò a suo tempo.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Ciò posto, poichè l'onorevole Brioschi domanda quali siano i mezzi ai quali intendevo riferirmi quando dissi che il voto limitato io l'avevo accettato siccome un mezzo per far riuscire più facilmente lo scrutinio di lista, non posso meglio rispondergli che leggendogli alcune parole della mia Relazione.

Eccole: « Quando nel 1875 si discusse nella Camera francese il disegno di riforma elettorale dal quale uscì la legge che ora è colà in vigore, il Dufaure, Vice-presidente del Consiglio, che fu quegli alla cui parola ed influenza è da imputarsi se per pochi voti fu respinto lo scrutinio di lista proposto dalla Commissione, per combattere questo metodo elettorale diceva, che la Commissione medesima, a fine di vederlo riescire, doveva accompagnarlo al voto cumula-

tivo, o ad alcuno degli altri mezzi adoperati per impedire che le minoranze vengano soffocate ».

Quello dunque che dissi ieri, lo avevo detto fin dalla mia Relazione: che, cioè, accettammo il voto limitato come mezzo per eliminare le obiezioni che allo scrutinio di lista potessero opporsi. Quindi, come ieri accehnnavo, quando vedemmo che il voto limitato, invece di essere un mezzo, e mezzo razionale, legittimo - poichè di mezzi obliqui io non ne conosco - per far riuscire lo scrutinio di lista, esso poteva divenire un ostacolo, saremmo stati poco coerenti a noi stessi, al nostro scopo, se avessimo insistito in una applicazione del voto limitato così estesa che lo scrutinio di lista avesse condotto a certo naufragio.

Ora, sta appunto in fatto che, se noi avessimo mantenuto la proposta del voto limitato non solo nei collegi a 5, ma anche nei collegi a 4 deputati e quindi in 73 collegi, non sarebbe passato nè lo scrutinio di lista, che nella discussione di alcuni mesi sono pareva stasse a cuore anche al Senatore Brioschi; nè il voto limitato che sembra gli stia a cuore ancora al presente.

Io credo che quella stessa maggioranza di quest'Assemblea, la quale si è mostrata ieri così numerosa in favore dello scrutinio di lista, non ci seguirebbe, ove noi facessimo ora un cammino che compromettesse il risultato finale; tanto più dopochè questa maggioranza ha veduto che è dagli avversari dello scrutinio di lista che si vuole esagerare il principio del voto limitato, e dopochè l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale con robusta eloquenza ha lasciato intravedere che sia quasi esagerata anche quella proporzione in cui questa rappresentanza delle minoranze abbiamo accettato.

Per queste considerazioni io spero che il Senato, fedele alla votazione precedente, accetterà integralmente la deliberazione della Camera dei Deputati, anche nelle disposizioni in questo articolo contenute.

PRESIDENTE. Il Senatore Brioschi ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Ed io spero precisamente l'opposto:

Non rileverò le parole acerbe dell'onorevole Ministro: sono troppo sicuro della temperanza e della moderazione della mia parola per temere di avere io dato eccitamento ad esse. Comprendo però che coll'averlo io imputato di

contraddizione possa essergli dispiaciuto, e che il risentimento suo ne sia una conseguenza.

Ognuno di voi, onorevoli Colleghi, ha potuto vedere che il primo dei miei emendamenti non ebbi d'uopo di scriverlo per inviarlo al nostro onorev. Presidente, bensì staccai una pagina della Relazione stampata dall'onor. Zanardelli.

L'onor. Ministro dice che i Deputati, i quali diedero, nella tornata che ha indicato, voto favorevole ad applicare il principio della rappresentanza delle minoranze ad almeno 73 collegi, erano contrari allo scrutinio di lista.

Da quali sintomi egli sia stato condotto a questa induzione, mi è difficile l'immaginarlo; anzi, a fil di logica, si potrebbe dire che se l'allargamento del voto limitato importasse quella conseguenza, egli pure sarebbe stato un giorno contrario allo scrutinio di lista.

Per mio conto, dopo letta la Relazione dell'onor. Zanardelli, avevo tanta fede nelle sue convinzioni rispetto alla rappresentanza delle minoranze, che l'aver egli ridotto quel principio ad un mezzo parlamentare mi fece dolorosa impressione.

Del resto io insisto nel mio emendamento, e vi insisto tanto più, che come ho già avuto l'onore di esporre al Senato, furono 216 i Deputati che diedero il voto favorevole al concetto di esso, contro 140 che l'oppugnarono.

Insisto tanto più, perchè se lo scrutinio di lista, come disse e ripeté in quest'Assemblea l'onor. Guardasigilli, emendato dall'applicazione del principio della rappresentanza delle minoranze, ha fatto progressi così rapidi e potenti in paese, non potranno trovare opposizioni nella Camera elettiva i miglioramenti che il Senato introducesse nel progetto di legge.

Persisto infine, fiducioso del risultato, perchè, come già dissi, la Camera della XIV Legislatura ha, col suo voto, approvate le varie modificazioni introdotte dal Senato alle nuova legge elettorale.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io non mi prenderò una rivincita, che mi sarebbe molto facile, ove volessi continuare a rispondere all'on. Brioschi sul tema delle contraddizioni. Solamente ne' suoi discorsi ultimi ho rilevato per lo meno una diecina di contraddizioni, sicchè potrei fare una storia della

specie di quella di Bossuet sulle variazioni dei protestanti.

Ma, quanto alla presente questione voglio per un momento supporre che sia caduto io stesso in tutte quelle contraddizioni che l'onorevole Brioschi pretende di trovare nelle cose dette da me, e che non vi sono; non è con tali argomenti che avvantaggierebbe la sua causa. Poichè, ove anche io fossi incorso in contraddizione, se è vero ciò che ora sostengo, se ha ragione l'onor. Lampertico, che quella ch'egli sostiene è la verità, io sarei il primo a dire: innanzi ad ogni mia piccola vanità, deve andare il trionfo della verità e della giustizia.

Del resto, poichè l'on. Brioschi ha creduto di trovare un argomento persuasivo dicendo: l'emendamento che ho proposto non è altro che quello stesso articolo che il Guardasigilli, quale Relatore della Commissione della Camera dei Deputati, aveva presentato alla Camera stessa; io gli rispondo che ha ben poca fede in argomenti intrinseci, se continuamente è costretto di valersi di me, e così prendere le armi precisamente da chi dovette accorgersi che in questa materia del voto limitato, non poteva portare al di là di un certo punto le proprie pretese.

Io domando poi se l'onorevole Brioschi sia così nuovo alla vita parlamentare, sebbene appartenga al Parlamento, da molti anni, da ignorare quanto spesso qualsiasi Ministero soglia accettare emendamenti; emendamenti che una volta accettati ha debito di sostenere.

Una qualunque proposta che fa un Ministero, non costituisce una specie di colonne d'Ercole; ed è nuovissimo e strano l'assunto che non siano mai possibili temperamenti di nessuna maniera, che vi debbano essere intransigenti non solo sul principio informatore della legge, ma anche su tutte le modalità della medesima. Io vi domando qual sia mai stato il Governo, qual sia mai stato il Ministero, che non abbia accettato emendamenti nelle leggi da esso proposte, anche per modalità molto più essenziali della presente.

L'onorevole Brioschi soggiungeva: la votazione, ch'ebbe luogo alla Camera dei Deputati sulla proposta dell'onorevole Taiani, votazione con cui ammettevasi, contro l'ordine del giorno proposto da quell'onorevole Deputato, la massima del voto limitato, vi doveva dimostrare

che lo scrutinio di lista sarebbe passato alla Camera, ove anche il voto limitato fosse stato ammesso non solo nei collegi a cinque, ma ancora nei collegi a quattro Deputati. È ovvio rispondere che la votazione sull'ordine del giorno Taiani provava precisamente il contrario; se, infatti, non al numero soltanto dei votanti si guardi, ma si guardi, come è d'uopo; al modo con cui quella maggioranza era composta, si vede che una gran parte di essa era formata degli avversari allo scrutinio, per cui sarebbe stato grave errore cimentare sui loro voti le sorti finali della legge.

Se noi, per la votazione definitiva della legge, non avessimo potuto fare assegnamento sugli amici dello scrutinio di lista, poteva avvenire che avessimo contro il voto e degli uni e degli altri: di quelli, cioè, che votarono la proposta Taiani e che non voleano saperne di voto limitato, e di quelli che votarono contro la proposta Taiani perchè preferivano, una volta ammesso lo scrutinio di lista, che non lo si attuasse se non modificato e temperato, ma che per questo non poteano mutare la loro opinione di massima sullo scrutinio di lista.

Queste considerazioni che faccio, del resto, non sono nuove, perchè le ho esposte assai chiaramente nei miei discorsi alla Camera dei Deputati. Ivi io dissi che accettavo il temperamento che poi si accolse, perchè ove molti fautori dello scrutinio di lista lo respingessero quando fosse accompagnato dal voto limitato, si sarebbe avuto contrario e il suffragio loro, e il suffragio di quelli che avevano votato per il collegio uninominale.

Dunque io sono in perfetta concordanza non solo cogli intendimenti, ma eziandio colle parole testuali che ho pronunziate nell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, io pongo ai voti quest'articolo 65.

Senatore BRIOSCHI. Mi scusi....

PRESIDENTE. Domanda la parola, Senatore Brioschi?

Senatore BRIOSCHI. No, volevo solo fare osservare che deve prima porsi ai voti l'emendamento.

PRESIDENTE. Ciò s'intende; quando pongo ai voti l'articolo 65, bisogna che contrapponga l'emendamento che deve essere votato prima.

Senatore BOCCARDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BOCCARDO. Si parla di contraddizioni. Il Ministro fu accusato dall'onorevole Brioschi e il Ministro, di rimando, accusò l'onorevole Brioschi di contraddizione. Io non entro in questo campo, che non mi riguarda; dirò solo che mi ricordo come un grande scrittore contemporaneo, che è il Renan, recentemente abbia fatto osservare che sono solamente gli uomini che pensano molto e colla propria testa quelli che si contraddicono il più frequentemente. Coloro i quali pensano poco sono meno soggetti a questa malattia delle contraddizioni. Ma io non entro, ripeto, sopra questo terreno. Desidero soltanto fare un'osservazione sopra l'emendamento proposto dal mio carissimo amico onorevole Brioschi e dall'illustre signor Senatore Mamiani.

Essi col loro emendamento tendono a dare alla rappresentanza delle minoranze una molto maggiore importanza di quella che venga data a questo principio nel progetto di legge.

Ora, io sarò forse troppo timido ed essi saranno molto più coraggiosi di me; ma io debbo dichiarare che sono così incerti nella mente mia gli effetti che deve avere o può avere in Italia l'applicazione del principio della rappresentanza delle minoranze, che quanto più ristretta vedrò l'applicazione di questo principio, tanto più mi sentirò tranquillo e disposto a dare il mio voto favorevole al progetto di legge.

Io lo confesso, o Signori, mi sono grandemente meravigliato quando ho veduto il mio paese prendere con tanto coraggio a fare tutte in una volta tre grandi e solenni esperienze, mentre gli altri paesi le fecero molto gradatamente, e in più temperato modo. L'esperienza dell'allargamento del suffragio, l'esperienza dello scrutinio di lista, e, quasi ciò non bastasse, l'esperienza della rappresentanza delle minoranze.

È stata tante volte citata in questa discussione l'Inghilterra, che mi sarà, spero, concesso di ricordarla ancora una volta.

Le riforme che il legislatore inglese ha introdotto nella sua legge elettorale sono centellini e sgoccioli al paragone della triplice riforma che noi abbiamo avuto, o Signori, il coraggio d'introdurre nella nostra legislazione. Ma stiamo per ora alla rappresentazione delle minoranze.

Io sono, in generale, d'accordo coll'onor. Mamiani.

È bene che le minoranze siano messe il più presto e il più completamente che si possa nella condizione di diventare maggioranze, se lo meritano. Ciò è perfettamente vero, o Signori; ma per chi pensa a tutti i pericoli, a tutte le incertezze dell'azione di queste minoranze, massime allorchè esse siano, e nessuno ci ha ancora provato che non lo siano mai, o non lo possono divenire, faziose. Chiunque pensi a questo, si sente poco incoraggiato ad estendere questo principio della rappresentanza delle minoranze. Egli è a fronte di questi pericoli, è a fronte del vero salto nel buio che questa rappresentazione delle minoranze ci presenta, che io, o Signori, dichiaro, voterò contro l'emendamento dell'onorevole Mamiani e dell'onorevole Brioschi.

Senatore MAMIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta, do la parola al Senatore Vitelleschi che l'ha domandata prima.

Senatore VITELLESCHI. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia, nel suo discorso pieno di cortesia ed abilità con cui ha ieri vivamente impressionato il Senato, ha detto molte cose; alcune buone, come per esempio l'argomento della presunta diminuzione dei pericoli di venalità nelle elezioni, come che essi possano essere minori nello scrutinio di lista - invero non per altra ragione che per quella che regola tutti i mercati cioè l'aumento della dimanda in rapporto con l'offerta. Ne ha dette delle altre mediocri come sono tutti i confronti ossia quelle armi a due tagli dei quali citerò uno di cui mi ricordo particolarmente, quello cioè dell'ingerenza comunale che diventerà provinciale o che diventerà forse peggiore perchè rappresentata da un maggior numero di Deputati. Ne ha dette alcune, me lo perdoni l'onor. Ministro in ragione del rispetto che io ho per il suo alto ingegno, assolutamente cattive, quale è quella con cui esso faceva l'elogio dello scrutinio di lista, precisamente per le transazioni che esso rende necessarie. Io non avrei creduto mai di sentire dall'onorevole Zanardelli, che mi pare l'uomo il meno duttile, e lo dico a suo onore, e dal Ministro di Grazia e Giustizia, escogitare come un lieto avvenire quello che ci si prepara dallo scrutinio di lista, di ancora più frequenti transazioni di quelle per le

quali, in poche parole, un elettore vota per un candidato nel quale non ha la propria fiducia.

L'atto è poco bello e assai discutibile in coloro che, secondo quel che suppone l'onorevole Ministro, lo compiono per alti intendimenti politici; ma lascio a lui qualificare quel che divenga quando passerà a far parte del manuale degli elettori in genere.

Ma vi è poi qualche cosa che egli non ha detto e che avrebbe dovuto dire. Io domandava all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia come egli poteva spiegare la distribuzione dei collegi a 5, ossia della rappresentanza delle minoranze nelle varie provincie d'Italia.

Questo è stato fatto osservare anche da altri contraddittori.

Ci sono delle provincie che non hanno rappresentanza delle minoranze, delle regioni che non ne hanno, delle altre che le hanno distribuite in modo molto ineguale.

Ora io non voglio discutere le cifre, nè la parte, direi così, tecnica dell'istituzione; non è a quest'ora, chè il Senato è stanco dalla lunga discussione, che riprenderò questa intricata questione. Io tornerò solamente a richiamare di nuovo l'attenzione del Senato sopra la questione di giustizia, sulla quale interpellai l'altro ieri l'onorevole Ministro.

L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia ci ha risposto con una ragione politica. A tutte le nostre obiezioni egli ha risposto complessivamente: che tutto si era sacrificato per far passare la legge. Ma c'è proprio da non crederci più a nulla.

Io, quando ho letto la Relazione dell'onorevole Zanardelli - e qui dichiaro di non volermi valere come argomento delle sue contraddizioni - quando, dico, ho letto quella bellissima Relazione confortata da così buoni argomenti e che gli ho poi sentito dichiarare che tutto questo non era volto che a far passare la legge, confesso che venni nella conclusione che nella vita politica non c'è proprio più da credere a nulla. Ma ciò sia detto fra parentesi; ad ogni modo, senza volermi far giudice della sua condotta. Io credo che sopra certe questioni costituzionali, e principalmente in quelle questioni che interessano la giustizia, la scala della variabilità debba essere molto ristretta, perchè stimo che non sia buono nè utile di lasciare credere che la verità e la giustizia dipendano

dall'opportunità politica. Ma, checchè ne sia, le ragioni di politica che esistono per il signor Ministro, non sono le stesse per noi.

L'onorevole Ministro Guardasigilli potrà dire agli elettori delle minoranze di quelle provincie: io vi ho chiuso la bocca, perchè volevo far passare la legge - egli nella sua responsabilità porterà con sè l'assoluzione o la condanna di quegli elettori; questo è cosa che gli appartiene.

Gli uomini passano, ma le Assemblee restano e la loro responsabilità è portata dalle istituzioni alla stregua della giustizia e della verità. E noi non possiamo dire a quegli elettori ingiustamente ridotti al silenzio: andatevene con Dio, noi vi abbiamo chiuso la bocca perchè altrimenti la legge non passava alla Camera.

Onorevole Ministro, questa ragione non è buona per noi; e neppure l'altra che egli ha adottata nello stesso scopo, ossia il rispetto al voto della Camera elettiva in contemplazione della abnegazione che si contiene in quell'atto.

Ma intanto sopra questo argomento in genere, sopra l'inconveniente che questa legge ritorni alla Camera, io, in risposta di tutte le complicate combinazioni che egli ci ha descritto, non rispondo che con un ragionamento semplicissimo.

O questo progetto alla Camera sarà approvato di nuovo tal quale è venuto qui, e sta bene; c'inchineremo la seconda volta dopo aver offerto alla Camera il modo di fare delle considerazioni: se poi vi fosse il dubbio che andando alla Camera non passasse più, allora, o Signori, non vi pare proprio che sia ufficio del Senato di rallegrarsi, direi quasi, di questo fatto?

Non sarebbe ufficio nostro di rimandarlo alla Camera perchè questa veda e nuovamente esperimenti il suo giudizio?

E qui io devo rispondere qualche cosa a quella frase di moltissimo effetto che l'onorevole Ministro ha gettato in mezzo al Senato, alla chiusura del suo ragionamento di ieri:

La Camera dei Deputati ha fatto un atto di sublime abnegazione.

È vero. Ma nella Camera dei Deputati, nel farla, non si può dire che ognuno dei suoi membri avesse la piena libertà di azione.

Tutti coloro i quali avevano un'opinione diametralmente contraria, avranno evidentemente

avuto il coraggio e la coscienza di respingere la legge; ma tutti coloro che avranno avuto esitazioni o dubbiezze - esitazioni e dubbiezze che avete veduto sorgere qui in spiriti elettissimi - tutti costoro nel dubbio devono aver tutti sentito il dovere, la necessità di sacrificare se stessi accettando la legge. Evidentemente, se questo giudizio nella Camera è onorevolissimo, da noi non ha nessuna ragione d'essere.

Se io volessi qui usare una frase altrettanto pomposa quanto quella dell'onorevole Guardasigilli, potrei dire, io che sono contrario allo scrutinio di lista, potrei dire al Senato: onorevoli Senatori, compresi di ammirazione per il sublime sentimento d'abnegazione della Camera, bruciamo sull'altare della patria l'atto che lo contiene e lasciamo così la nazione commossa dallo spettacolo di una grande abnegazione in uno dei rami del Parlamento, e di una grande saviezza nell'altro.

Ma io non pretendo far gara di arte oratoria con l'onorevole Ministro.

Il Senato ha approvato la massima dello scrutinio di lista, ed io non ho più nulla a ridire, ma è questa una ragione perchè il Senato compia quello che a mio avviso è un vero atto d'ingiustizia, e sanzioni del suo voto la rappresentanza di minoranze, con una combinazione che non ha nessuna giustificazione; che ne dia la distribuzione in balia ad una Commissione, anzi secondo quel che osservava l'onorevole Brioschi al Presidente del Consiglio dei Ministri, affinchè egli possa rimescolare anche i trentatré collegi a vantaggio della maggioranza che egli rappresenta?

Io non credo e non posso nemmeno intendere che il Senato abbia alcun dovere di commettere un atto che non ha ragione di giustizia a motivo che una Camera, la quale si è trovata in una posizione delicatissima nel votare questa legge, l'abbia fatto.

Crederei anzi che fosse questa una ragione di offrire alla Camera il modo di tornarvi sopra, valendosi dei giudizi della Camera vitalizia la quale in questo più che in ogni altro caso si trova a potere giudicare nelle condizioni del più evidente disinteresse e della più completa serenità.

Senatore MAMIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAMIANI. Dirò brevissime parole, pe-

sandomi sul cuore che il mio carissimo amico il Senatore Boccardo mi abbia difficoltà l'introduzione di questo che per me è principio giustissimo e fecondo della rappresentazione delle minoranze esteso quanto è più possibile.

O noi abbiamo la coscienza che nell'introdurre questo principio perfezioniamo i rapporti di giustizia del sistema elettorale, o non l'abbiamo. La nazione italiana non è un corpo in cui si possa esercitare *experimentum in anima vili*. Se abbiamo la convinzione che ciò costituisce un progresso, che corregge e compie il rapporto di giustizia, d'imparzialità, di dovere, di previdenza nel metodo elettorale, dobbiamo noi giudicare arrischiata una qualche dilatazione che poniamo nella legge, quando ancor più che la metà dei collegi rimarranno sottratti a questo metodo delle minoranze che puossi dire appena tentato?

Io ho tutta la convinzione che dall'ampliamento proposto non uscirà verun danno e verun pericolo e che anzi l'Italia che in certe forme di civiltà non vuol essere minore a nessuna nazione darà questo esempio, o meglio dire aggiungerà il peso della sua autorità ai pochi esempi già costituiti in questa materia.

Signori, io non ismentisco in nulla i miei principj. Io non ho desiderato, ho deplorato invece che si sia toccata e rimaneggiata la legge elettorale; la legge elettorale, o Signori, che fu quasi coeva alla proclamazione dello Statuto e che ha bastato a tutti i bisogni della libertà, della indipendenza e dell'unificazione italiana! Ma poichè l'avete voluto, poichè avete toccato uno dei Palladi della salute e della integrità della patria, almeno caviamoci questo profitto di avere con una nuova legge sanzionato il grande principio che può averè covato assai tempo nella meditazione dei pubblicisti, ma che, ripeto, più si esaminerà nell'intrinseco suo e più il troveremo conforme alla giustizia, alla imparzialità, alla perfezione e al frutto abbondevole dei metodi elettorali.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
Io devo rispondere brevissime parole al discorso dell'onorevole Senatore Vitelleschi.

Egli invero è ritornato un'altra volta nella discussione concernente lo scrutinio di lista per

sè stesso, punto sul quale il Senato oramai ha già votato. Perciò è un po' fuori di luogo rientrare in quest'argomento.

Tuttavia non voglio tralasciare di rispondere ad una specie d'imputazione ch'egli mi ha fatta a proposito di alcune parti del mio discorso di ieri. Egli mostrò di non comprendere come mai io, che con parole benevoli e gentili disse non esser uomo da transazioni, abbia poi parlato, in via d'elogio, della dutilità dello scrutinio di lista, e giustificato così quelle transazioni alle quali questo metodo elettorale si presterebbe.

Io devo rispondere, che, o mi sono molto male espresso, o che l'on. Vitelleschi non mi ha inteso, perchè ritengo di aver detto precisamente il contrario.

Che cosa è infatti che mi mosse a toccare nel mio discorso di ieri questo argomento?

Fu il discorso dell'onorevole Senatore Guarnieri, il quale accusava precisamente lo scrutinio di lista di facilitare quelli che egli aveva chiamati mostruosi connubi e ibride coalizioni. Io quindi cercai dimostrare che i risultamenti secondo i quali nelle elezioni a scrutinio di lista d'altri paesi vedonsi spesso trionfare nello stesso collegio persone di diverso od anche opposto partito, non dipendono menomamente da questi connubi, da queste transazioni; non dipendono da motivi bassi, indegni, personali, ma bensì da motivi alti, degni, politici.

Ciò posto, vengo alle considerazioni messe innanzi dall'onorevole Senatore Vitelleschi circa la questione del voto limitato.

Egli disse che io non ho risposto all'obbiezione secondo la quale coll'applicare il voto limitato soltanto nei collegi a 5, vi è ineguaglianza da regione a regione, da provincia a provincia. Rispondo che male io mi sarei dilungato su ciò, dal momento che aveva anticipato ogni mia risposta l'onorevole Relatore della Commissione.

Se l'onor. Vitelleschi ha prestato attenzione al discorso dell'onor. Senatore Lampertico, deve aver sentito da lui dimostrare che, ove anche l'applicazione del voto limitato si facesse tanto nei collegi a 5, quanto nei collegi a 4 Deputati, si avrebbero queste medesime ineguaglianze. L'onor. Lampertico ha citato il caso delle provincie venete, dove, nemmeno col voto limitato esteso ai collegi a 4, cesserebbe questo stato di cose; perchè è naturale che quando una pro-

vincia ha 6 Deputati, siccome non sono ammessi collegi di oltre 5, si è costretti a dividere la provincia in due collegi a tre Deputati ciascuno. Lo stesso dicasi per le provincie che hanno 7 Deputati. Quasi tutte le provincie venete sono in questa condizione, e quindi nessun miglioramento si otterrebbe in questa parte coll'estendere il voto limitato anche ai collegi da 4 Deputati. Non deriva però da questo alcuna ingiustizia. Perchè, infatti, si stabilì, prima nella Commissione della Camera di escludere il voto limitato nei collegi a 3, e poi dalla Camera dei Deputati di escluderlo nei collegi a 4? Perchè si ritenne ciò che, del resto, fu ritenuto anche negli altri paesi in cui s'introdusse la rappresentanza delle minoranze, che il voto limitato abbia una maggiore ragione di esistere quando si tratta di nominare un maggior numero di Deputati. È la stessa ragione per cui l'Inghilterra l'ha applicato nei collegi a 4 ed a 3, e non l'ha applicato nei collegi a 2.

Ciò posto, poichè con tanta benevolenza l'onorevole Senatore Vitelleschi ha citato la mia Relazione, mi permetta di dirgli che nella Relazione medesima questa questione di limiti e di limiti piuttosto ristretti, era posta molto chiaramente. In essa infatti si legge:

« In conseguenza di tale deliberazione, la Commissione credette che l'unico modo utile e scevro di pericoli, per assicurare alle minoranze una rappresentanza, fosse quello di applicare in misura assai temperata il voto limitato ». E più avanti: « altrimenti una applicazione più estesa (perchè vi era stato un qualche membro della Commissione che voleva estenderla anche ai collegi a 3) del nuovo procedimento finirebbe per dare troppo larga parte alle minoranze, le quali, vincendo in alcun luogo, perchè maggioranze, e in altri perchè aiutate da questo metodo di votazione, acquisterebbero una importanza maggiore di quella che sia giusto l'accordare ad esse e tale da falsare nel suo complesso l'espressione del corpo elettorale ».

Noti il Senato che il disegno di legge che noi proponiamo è tale che, anche indipendentemente dal voto limitato, dà alle minoranze tali vantaggi che esse non hanno mai avuto; tanto che l'onorevole Senatore Majorana diceva che si dà loro soverchia influenza, alludendo alla disposizione con cui si stabilisce non solo che non occorre più la maggioranza assoluta

per essere eletti nella prima votazione e che basta la maggioranza relativa, ma che si può esser eletti a primo scrutinio con un numero di voti uguale all'ottavo degli iscritti, mentre oggi è richiesto il terzo.

E questo è un altro grandissimo vantaggio che le minoranze vengono ad avere dal presente disegno di legge.

Perciò, e per le ragioni molto meglio che da me espresse dal Senatore Boccardo e dal Relatore Lampertico, io non posso che ripetere al Senato la vivissima preghiera di voler accettare l'articolo di cui si tratta nei precisi termini in cui lo ha proposto il Ministero.

Voci. Ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Prima di procedere ai voti, devo comunicare al Senato che ho ricevuto due diverse domande sul modo della votazione.

La prima è questa:

« I sottoscritti pregano S. E. il Presidente del Senato di volere invitare l'Assemblea alla votazione *per divisione* sull'articolo primo del disegno di legge dello scrutinio di lista; cioè sugli emendamenti proposti contro l'art. 65, il quale fa parte dell'art. primo ».

Pacchiotti, Pissavini, Bartoli, Secondi, Magni, Alvisi, Boccardo, Pecile, Martinengo, Sanseverino, Ferraris, Ricci, Caccia, Campibazan.

L'altra domanda è questa:

« I sottoscritti chiedono che a norma dell'articolo 44 del Regolamento del Senato, le votazioni sugli emendamenti proposti abbiano luogo a squittinio segreto ».

Giovanni Morelli, Leopoldo Galeotti, Artom, Ruschi, C. Torre, Giorgini, Gaetano Scalini, G. R. Camozzi-Vertova, D'Adda, Cagnola, Prineti, Giovanelli.

PRESIDENTE. Il Senato è chiamato a deliberare quale di questi modi o metodi di votazione intende di adottare.

Senatore CANTELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANTELLI. Signori Senatori. Io non credo che sia il caso di mettere ai voti quale

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1882

dei due modi di votazione debba essere preferito. Questa questione già si presentò allorchè si discuteva la legge elettorale. E quantunque alcuni Senatori sostenessero meco allora questa opinione, pure dopo una lunga discussione il signor Presidente credette opportuno di mettere ai voti quale dei due modi si dovesse adottare. Il Senato votò per il voto segreto. La medesima questione si è presentata, mi pare, il 14 giugno dell'anno scorso nell'altro ramo del Parlamento; ove il signor Presidente sosteneva che non si dovesse mettere ai voti se si debba adottare lo scrutinio segreto, quando il numero dei Deputati indicato dal Regolamento ne fa domanda, questo modo di votazione essendo in tal caso di diritto. Anche alla Camera dei Deputati, dopo viva discussione, si finì per mettere ai voti la proposta e la Camera votò per il voto segreto; nè si sarebbe potuto fare altrimenti; giacchè, qualora l'articolo 44 del Regolamento non significasse un diritto, quell'articolo sarebbe affatto inutile, non potendosi mettere in dubbio che ogni singolo Senatore non abbia il diritto anche senza uno speciale articolo di Regolamento di fare una proposta da sottoporre al voto del Senato. L'articolo 44 dando la facoltà a quindici Senatori di chiedere il voto segreto, li ha evidentemente costituiti in diritto di ottenerlo senza bisogno del voto del Senato.

Ciò è conforme ai principj di libertà ed allo spirito dello Statuto, giacchè nel voto segreto è riposta la più grande guarentigia della indipendenza del voto stesso.

Nè mi ferma l'obbiezione, che si potrà fare che, mentre alcuni Senatori domandano il voto segreto, altri domandano quello per divisione, e che è quindi necessario venire ai voti per sapere quali di questi due modi debba essere prescelto. Non è possibile fare un confronto tra i due modi di votazione. La votazione per divisione non è un modo diverso dal consueto. La votazione per divisione è la votazione per alzata e seduta: solamente i Senatori cambiano posto. Che io mi alzi in piedi dal mio posto, o che vada ad alzarmi dal posto dirimpetto, ciò non muta la sostanza della cosa. Il voto segreto ha ben'altra importanza; esso si concede in casi eccezionali per assicurare la maggiore indipendenza del voto. Se per ottenerlo si dovesse sottoporre la proposta al voto del Senato, la

minoranza non potrebbe mai ottenerlo, opponendovisi naturalmente la maggioranza la quale ha un interesse contrario.

Per queste ragioni credo che il signor Presidente, avendo avuto la domanda che il Senato voti per votazione segreta, debba senz'altro aderire a questa domanda senza metterla ai voti.

Senatore PISSAVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PISSAVINI. Ho chiesto la parola per contraddire all'opinione espressa dall'onorevole Senatore Cantelli. Ricorderò anzitutto al Senato che l'onorevole Cantelli ha espresso le stesse idee e le ha sostenute durante la discussione della legge sulla riforma elettorale.

Ricorderò pure che esse non vennero condivise dal Senato, e siccome in allora fui io che mi feci a dimostrare come l'art. 44 del Regolamento interno del Senato non può invocarsi a difesa della tesi sostenuta dall'onorevole Cantelli, così mi conceda il Senato di esporre brevemente le ragioni, per le quali io allora pregai il Senato di risolvere la questione in senso affatto opposto all'avviso espresso dall'onorevole Senatore Cantelli, o quanto meno di deferirne al Senato stesso l'interpretazione.

Mi permetta il Senato di darne lettura, giacchè si tratta di una questione che merita essere una volta per sempre chiarita e risolta onde non incagiarle le nostre discussioni. L'art. 44 di cui si tratta, suona in questo modo:

« Il Senato esprime generalmente il suo voto per alzata o seduta, salvochè trattandosi di un articolo di legge d'un emendamento o di un ordine del giorno, dieci Senatori domandino il voto per divisione, o per appello nominale a squittinio segreto: si segue sempre quest'ultima forma nella votazione complessa e finale d'ogni legge ».

Dalla lettura di quest'articolo voi avrete rilevato, o Signori, che se assai chiaro e preciso è il disposto dell'ultima parte, conforme d'altronde ad una disposizione statutaria, nulla sancisce sulla prevalenza di votazione per divisione o per appello nominale a squittinio segreto.

Or bene, quali sono le ragioni che hanno indotto l'onorevole signor Senatore Cantelli a sostenere la tesi già altra volta da lui propugnata in Senato?

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1882

Io non ho sentito dire altro, se non che debbasi dare la precedenza alla votazione per squittinio segreto, come quella che ha per iscopo di garantire efficacemente il diritto della minoranza. Lungi da me il pensiero di oppugnare l'avviso espresso dall'onorevole Senatore Cantelli, ma con sua buona venia mi permetto solo osservare che non trattasi qui d'interpretare lo spirito dell'art. 44, ma di eseguire letteralmente quanto in esso è sancito.

Or bene, io mi domando se havvi alcuno che può con sode ragioni sostenere che col l'articolo in discussione viene sancita la precedenza della votazione per appello nominale a squittinio segreto a quella per divisione. Io non lo credo, e spero che non lo vorrà credere nemmeno il Senato, il quale già altra volta si espresse in senso affatto opposto all'avviso dell'onorevole Senatore Cantelli, ed è appunto per le considerazioni da me esposte che se l'onorevole Senatore Cantelli insiste perchè sull'emendamento dell'onorevole Brioschi si debba votare per scrutinio segreto, io mi faccio ardito di riproporre la mozione già altre volte presentata al Senato, che cioè, quando non voglia tener conto del precedente stabilito durante la votazione della legge di riforma elettorale, voglia anche oggi, con una nuova votazione indetta dal nostro onorevolissimo signor Presidente, deliberare se sull'emendamento dell'onorevole Senatore Brioschi intenda di votare per divisione, oppure per appello nominale a scrutinio segreto. Il Senato sarà così chiamato una seconda volta ad interpretare un articolo del suo Regolamento, le cui disposizioni, a mio avviso, se meritano di esser chiarite, non possono però e non deggiono essere interpretate a seconda dell'opinione espressa dal Senatore Cantelli.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Alfieri ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Credo opportuno di rammentare al Senato che nell'accennato precedente, all'epoca della discussione della legge sulla riforma elettorale, il Senato decise che si sarebbe votato con l'uno o l'altro metodo specificato nell'articolo 44 a seconda della precedenza della domanda.

Si decise così, e si fece così.

Io credo che il fatto non possa essere smen-

tito e quindi mi pare che in presenza di questo precedente non vi sia ragione per una nuova discussione, e così il Senato debba per il meglio procedere questa volta come ha proceduto allora.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Il metodo indicato ultimamente dal Senatore Alfieri, di dare cioè la preferenza alla domanda che precede, non scioglie la questione, perchè si ridurrebbe al correre, come al palio, al banco della Presidenza a presentare una o l'altra domanda, piuttosto che al vedere qual è lo spirito dell'articolo 44 del Regolamento.

Nel discorso fatto dall'onorevole Cantelli c'è un'osservazione che a me pare cardinale ed a cui non c'è che rispondere.

Generalmente, il voto si esprime per alzata e seduta, lo che vuol dire in modo palese; però il Regolamento prevede due casi e dispone che la votazione si possa fare, dietro la domanda di 10 Senatori, per divisione, o per scrutinio segreto.

È certo che il votare per alzata e seduta, e il votare per divisione hanno l'identico valore. La votazione è sempre pubblica e manifesta; non si tratta di passare il Rubicone, ma di contare meglio i voti; l'unico scopo per cui si ricorre alla divisione è appunto per accertare meglio il numero dei voti, e non altro. Invece quello dello scrutinio segreto è il vero modo eccezionale: dal voto pubblico e palese si passa al voto segreto.

Quale fu lo spirito del Regolamento?

È facile prevederlo.

Tutte le volte che si vuole essere certi della genuinità del voto si preferisce questo metodo, anzichè l'altro.

Vi sono delle minoranze che chieggono quel modo di votazione, perchè pare loro che garantisca meglio l'indipendenza del voto.

Se noi dobbiamo dare un'interpretazione logica all'art. 44, è questa; il voler rimettere la decisione fra i due metodi alla votazione del Senato, sarebbe lo stesso che esporsi al pericolo di mutare ogni volta sistema, secondo la maggioranza che c'è in quel momento propensa o contraria alla legge. Ed allora non si avrebbe più Regolamento, ma il voto capriccioso che darebbe il Senato in ogni caso e sopra ogni que-

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1882

stione. Io credo che nell'interesse di tutti sia questa la più corretta soluzione; non parlo dell'interesse mio individuale, perchè in quanto a me dico apertamente il mio voto, e vorrei supporre che nel Senato si voterà allo stesso modo collo scrutinio sia segreto, come pubblico; è per ciò che io nè ho firmato quella domanda di votazione speciale, nè ne ho firmate mai di simili: ho detto sempre la mia opinione e voglio che la sappia chiunque. Ma tutte le volte che si trovano taluni Senatori che chiedono questo esperimento, il quale è il solo diverso dal metodo ordinario, credo che la preferenza si debba dare a questo, anzichè all'altro modo di votazione; soltanto così avremo l'interpretazione esatta e costante del Regolamento, non già la fluttuazione dall'oggi al domani, una votazione ora in un senso ora in un altro. Ciò gioverà non solo per questa deliberazione, perchè ad un dipresso si vede quale sarà il risultato della legge, ma sarà di sussidio, tutte le volte che si avrà una minoranza che domandi questa ultima garanzia. In questo modo io intendo il Regolamento; il Senato giudichi a suo modo.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. A me dispiace veramente entrare in questa discussione, visto che si tratta di un emendamento che ho avuto l'onore di proporre.

Vorrei però fare due osservazioni al Senato, in quantochè è già la seconda o terza volta che questo benedetto articolo del regolamento ci fa perdere del tempo, sempre verso quest'ora in cui il tempo è prezioso.

Ora io devo ripetere al Senato quello che già diceva il mio onorevole amico e Collega Senatore Errante, che la votazione per divisione altro non è che la votazione per alzata e seduta.

L'onorevole Pissavini trae ora come altre volte conseguenze per me non legittime dalla interpretazione letterale dell'articolo, giacchè interpretato quell'articolo come egli fa, la conclusione sarebbe che una parte dell'articolo stesso potrebbe non essere mai applicata.

Il sostituire la divisione al metodo ordinario di alzata e seduta, altro valore non può avere se non questo, che invece di rimanere ovè siamo ed alzarci....

Senatore GRIFFINI domando la parola.

Senatore BRIOSCHI... invece di alzarci dove siamo, ci portiamo dall'una o dall'altra parte e ciò per rendere più facile ai signori Segretari la numerazione.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io credo che la lettura pura e semplice dell'articolo del Regolamento non sia sufficiente. Ci vuole un'interpretazione la quale dia per risultato che lo scrutinio segreto possa trovare applicazione indipendentemente da una votazione palese (*Rumori*).

Signor Presidente La prego di mantenermi la parola.

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori di far silenzio; il Senatore Brioschi ha diritto di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Io quindi propongo al Senato ciò che già proponeva l'onor. Senatore Cantelli, che cioè s'interpreti l'articolo del Regolamento in questo modo, che cioè la domanda presentata dai nostri colleghi in base all'articolo 44 del Regolamento debba avere effetto senza altra votazione.

Vi è un'altra proposta messa avanti dall'onorevole Senatore Alfieri. L'onorevole Senatore Alfieri diceva: diamo la preferenza a quella delle due dimande che venne presentata la prima. Questa mi pare che fosse la proposta Alfieri.

Ora io ho fatto dimanda per sapere quale delle due proposte abbia avuto le precedenza, ma non credo che questa via ci condurrà ad una soluzione.

Senatore PACCHIOTTI. Domando la parola.

Senatore BRIOSCHI. Una di queste domande mi si dice sia stata presentata da ieri; ma sopra quale oggetto fu presentata tale proposta, se gli emendamenti furono da me presentati soltanto oggi?

Fu presentata nella supposizione che qualche Senatore avesse a proporre emendamenti? Io non so se ciò sia regolare, come non credo che questo sia il modo col quale si debba interpretare il dubbio che io metteva innanzi al Senato.

Ad ogni modo io vorrei pregare il Senato, quando si dovesse venire ad una votazione palese per decidere sul modo di votazione sul mio emendamento, di rammentarsi che la votazione segreta solamente può tutelare i diritti delle minoranze.

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1882

Che se la deliberazione sarà contraria a quanto io tengo per giusto ed equo, dopo avere assistito per la seconda o per la terza volta ad una interpretazione per me così anormale di quell'articolo del nostro Regolamento, sarò costretto a chiedere in seguito al Senato una modificazione nella dizione di quello sgraziato articolo.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI. Mi esprimo in poche parole, e spero che il Senato vorrà ascoltarmi.

Io non posso dividere l'opinione manifestata dall'onorevole Senatore Brioschi e da altri prima di lui, che cioè la votazione per divisione non sia altro se non che la votazione per alzata e seduta. Questi sono due modi distintissimi di votazione, e ciò è intuitivo, ed ove non lo fosse, lo si dovrebbe ritenere per la semplice ragione che lo dice il Regolamento, e noi non possiamo di struggere ciò che il Regolamento dice. (*Voci. Basta!*)

Ma l'importante, o Signori, non sta qui: il Regolamento non ha contemplato il caso che oggi si verifica e che pare si sia altra volta verificato, il caso cioè del conflitto fra due domande di votazione, l'una per divisione, l'altra per scrutinio segreto.

Il Regolamento suppone soltanto che in alcuni casi si chieda la votazione per divisione, in altri casi la votazione a scrutinio segreto. Ora, la preferenza che si avesse a dare ad un modo di votazione sull'altro, a mio modo di vedere, sarebbe una preferenza arbitraria, perchè l'unico corpo competente a risolvere il conflitto è quello che ha fatto il Regolamento, cioè il Senato (*Rumori vivissimi*).

Quindi non credo che si possa revocare in dubbio che il Senato debba essere chiamato a decidere quale sia la votazione che preferisce fra i due modi stati chiesti (*Rumori*).

PRESIDENTE. Favoriscano di fare silenzio.

Senatore GRIFFINI. Propongo quindi che sia sottoposta al Senato la questione, perchè esso abbia a risolverla con un suo voto esplicito.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Moleschott ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Signori Senatori, io non intendo in alcun modo parlare sul valore di una o dell'altra votazione. Io non voglio far altro che una constatazione di fatti, ed è tanto

più naturale che io la faccia, essendo l'onorevole Senatore Alfieri, me lo perdoni, caduto in un piccolo *lapsus memoriae*, che non è stato rilevato, circa quella seduta in occasione della legge elettorale, nella quale pure in Senato vi fu una scena piuttosto vivace per causa del modo di votare. È verissimo che l'onorevole Senatore Cambray-Digny ha fatto valere allora con argomenti vari che in altri tempi il Senato aveva data la preferenza alla domanda che era stata presentata la prima e che in ciò facesse bene. Ma cionondimeno il Senato in quella seduta ha votato quale dei due modi di votazione si dovesse applicare. Ed io insisto sul fatto perchè con esso rispondo anche all'obbiezione dell'illustre mio amico Brioschi, il quale poc'anzi diceva che, se il Senato dovesse votare sul modo da prescegliersi nella votazione, non si potrebbe mai arrivare allo squittinio segreto. Imperocchè egli fu precisamente alla votazione segreta, alla quale allora si arrivò in seguito ad una regolare votazione del Senato, per cui io credo che esista davvero il precedente, il quale mantenga il diritto al Senato di dichiarare in quale dei due modi debba votarsi.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Pacchiotti (*Rumori*).

PACCHIOTTI. Io devo rispondere al dubbio esposto dall'onorevole Senatore Brioschi, il quale disse che la precedenza della domanda fatta per la votazione per divisione datava da ieri, e che ieri non si poteva sapere che oggi si sarebbero presentati degli emendamenti. Ora è bene si sappia che codesta domanda fu da me presentata oggi al tocco e mezzo, poichè già ieri erano annunciati dal Senatore Brioschi i suoi emendamenti.

Intanto è provato che la precedenza tocca alla nostra preghiera. Ecco un altro fatto. Quando avvenne la votazione per divisione sull'art. 100 della legge elettorale nello scorso anno, si seguì lo stesso metodo d'oggi, cioè si presentò una domanda di votazione per divisione; questa ebbe la precedenza sopra un'altra di votazione segreta; il Senato non fece opposizione, e si votò per divisione. Ecco il precedente in nostro favore, già ricordato dal Senatore Alfieri.

Io, e con me molti dei nostri amici domandiamo una votazione pubblica. Rammentati, questi fatti, il Senato decida come meglio crede.

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1882

PRESIDENTE. I signori Senatori sono pregati di riprendere i loro posti, dovendosi venire a votazione.

Nell'occasione accennata da parecchi signori Senatori, dopo lunghissima discussione fu deliberato che il Presidente (il quale non aveva voluto assumere la responsabilità di dirimere la questione) dovesse interrogare il Senato se intendeva che si procedesse al voto per divisione, o per scrutinio segreto. Infatti negli Atti Parlamentari (tornata del Senato, 18 dicembre 1881) leggonsi queste parole: « Siccome la proposta dello scrutinio segreto è stata la prima, così si interroga il Senato se intende di procedere a tenore di quella.

« Quelli che intendono che l'emendamento debba essere votato per appello nominale e scrutinio segreto, sono pregati di alzarsi. »

Nella detta occasione fu deciso che si dovesse interrogare il Senato sulla proposta ch'era stata progettata la prima.

Allora la proposta prima era quella dello *scrutinio segreto*: ora invece la prima è quella *della divisione*.

Devo dunque interrogare il Senato se intenda che si proceda *per divisione*.

I signori Senatori che intendono che si debba procedere per divisione, sono pregati di alzarsi.

(Il Senato delibera che si debba procedere per divisione).

PRESIDENTE. Invito tutti a far silenzio.

I signori Senatori che intendono di approvare l'emendamento del Senatore Brioschi, sono pregati di venire alla destra del Presidente; e quelli che non l'approvano sono pregati di venire alla sinistra.

Rileggo l'emendamento:

« L'elettore chiamato a recarsi ad una delle

tavole a ciò destinate scrive sulla scheda consegnatagli:

« Quattro nomi nei collegi che devono eleggere 5 Deputati;

« Tre nomi nei collegi che devono eleggerne 4 o 3;

« Due nomi nei collegi che devono eleggerne 2.

« A ciascun nome può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici esercitati: qualunque altra indicazione è vietata.

« Se l'elettore, per l'esecuzione di cui all'articolo 102 della presente legge, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'Ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere la scheda, è ammesso a farla scrivere da un altro elettore di sua confidenza: il segretario lo fa risultare nel verbale, indicandone il motivo ».

PRESIDENTE. I signori Segretari sono pregati di contare i voti.

(L'emendamento del Senatore Brioschi non è approvato).

PRESIDENTE. Respinto l'emendamento del signor Senatore Brioschi, si procede alla votazione dell'art. 65 che fa parte dell'articolo primo di questa legge.

PRESIDENTE. Quelli che approvano l'art. 65 del progetto di legge sono pregati di sorgere.


(Approvato).

Il seguito della discussione del progetto di legge è rimandato a domani alle ore 2 pomeridiane.

La seduta è sciolta (ore 7 pom.)







## CXVIII.

## TORNATA DEL 4 MAGGIO 1882

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Deliberazione del Senato circa il modo di farsi rappresentare all'inaugurazione del monumento per i caduti nel combattimento di Santa Lucia — Istanza del Senatore Deodati per la sollecita discussione sulla riforma del regolamento del Senato — Parole del Senatore Lampertico — Seguito della discussione del progetto di legge per lo scrutinio di lista nelle operazioni elettorali politiche — Dichiarazione del Relatore — Discussione della seconda parte dell'art. 45, di riferimento — Osservazioni dei Senatori Cannizzaro, Finati, Cencelli, Lampertico, Relatore, Griffini, Guarneri, Brioschi e del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dei quattro ultimi paragrafi e dell'art. 45 in complesso — Approvazione dell'art. 69 — Discussione sull'art. 74 — Parlano il Senatore Brioschi, il Ministro di Grazia e Giustizia e il Senatore Lampertico, Relatore — Emendamento del Senatore Brioschi, respinto — Approvazione dell'art. 74 e dei successivi 75, 77 e 80, di riferimento — Approvazione dell'art. 1° in complesso, e dell'art. 2° ed ultimo del progetto di legge — votazione a scrutinio segreto del progetto stesso — Proclamazione del risultato.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pom.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri dei Lavori Pubblici, della Guerra, della Marina, della Pubblica Istruzione, ed infine quello delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, **TABARRINI** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**PRESIDENTE.** Prima di ripigliare la discussione del progetto di legge per lo scrutinio di lista nelle operazioni elettorali politiche, debbo ricordare al Senato che alcuni giorni or sono ho dato comunicazione di una cortese lettera d'invito della Società *Reduci Italia e Casa Savoia* in Verona, nella quale, a nome di Verona, della Provincia e del Presidio, si invitava una Rappresentanza del Senato all'inaugurazione in S. Lucia, a poca distanza di Verona, di un monumento eretto alla memoria degli eroi che perdettero la vita nella battaglia memoranda del 6 maggio 1848.

Siccome nel giorno in cui diedi comunica-

zione di quella lettera non si poteva prevedere il quando avrebbe avuto termine la discussione del progetto di legge per lo scrutinio di lista, si convenne di render grazie per l'invito e di aspettare a prendere una deliberazione in proposito della Rappresentanza allorchè la discussione dell'accennato progetto fosse venuta a fine.

Ora, noi so bene, ma spero che la legge sullo scrutinio di lista potrà essere votata oggi stesso, e poichè la inaugurazione del monumento deve aver luogo il mattino del 6, cioè dopo domani, così è necessario che il Senato prenda la sua deliberazione immediatamente.

Domando adunque se qualcuno intende di fare qualche proposta sull'argomento.

Se nessuno chiede di parlare, proporrei che si pregassero i signori Senatori che sono in Verona di voler intervenire e rappresentare il Senato alla detta funzione.

*Voci.* Sì, Signore, benissimo.

**PRESIDENTE.** Mi riservo per altro, nel caso che oggi venga a compimento codesta legge, la

facoltà di pregare uno dei membri del Consiglio di Presidenza, e se sia possibile un Vicepresidente, perchè voglia recarsi alla patriottica cerimonia e porsi a capo dei signori Senatori che sono a Verona.

Se nessuno fa opposizione, questa proposta si intende approvata.

(Approvata).

Senatore DEODATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEODATI. Pregherei la Presidenza del Senato a voler occuparsi perchè in non lontano tempo sia messa all'ordine del giorno la discussione della riforma del Regolamento del Senato, sulla quale riforma fu fatta anche una Relazione da tanto tempo.

È mio desiderio, e l'ho sentito condividere da molti Colleghi, che questa riforma si faccia presto onde evitare la riproduzione di altre questioni incidentali come quelle che abbiamo veduto.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Deodati propone che si metta presto all'ordine del giorno la materia che riguarda la riforma del nostro Regolamento interno.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola su questa mozione del Senatore Deodati.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Sta bene, e mi associo al desiderio dell'onorevole Senatore Deodati che la riforma del Regolamento del Senato debba venire presto in discussione. Però l'argomento è gravissimo, quindi io pregherei la Presidenza di fare in modo che quando verrà questa discussione possa il Senato essere numeroso, e possano intervenire anche quelli che d'ordinario non risiedono in Roma, perchè la questione del Regolamento di un'Assemblea come è la nostra, riveste un carattere molto più che semplicemente regolamentare. Dunque io mi associo al desiderio dell'onorevole Senatore Deodati, ma nello stesso tempo prego l'onorevolissimo signor Presidente di disporre le cose in modo che questa discussione abbia tutta quella importanza che veramente il Regolamento di un'Assemblea come è il Senato merita.

PRESIDENTE. Io per ora non potrei dire se non questo, che porrò le proposte di modificazioni al Regolamento all'ordine del giorno in seguito ai disegni di legge che già vi sono iscritti dopo

quello dello scrutinio di lista che è in discussione, bene inteso che, quando fossero in pronto altri progetti di legge d'urgenza, si darebbe a questi la precedenza.

Siamo dunque intesi per ora che in seguito all'ordine del giorno attuale sarà posta la riforma del Regolamento del Senato.

#### Ripresa della discussione del progetto di legge N. 174.

PRESIDENTE. Ripigliamo ora la discussione del progetto di legge sullo scrutinio di lista.

La parola è al Senatore Lampertico, Relatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Come ebbi già l'onore di dichiarare ieri al Senato, l'Ufficio Centrale non mancò di radunarsi per proseguire nell'esame della legge, esame che era reso possibile all'Ufficio Centrale dalla votazione ieri avvenuta intorno allo scrutinio di lista.

Ora l'Ufficio Centrale, a maggioranza, è venuto nella persuasione di sostenere innanzi al Senato anche il seguito del disegno di legge così come sta, e quindi ha deliberato di opporsi agli emendamenti che più o meno formalmente si sono messi innanzi, relativamente alle successive disposizioni del progetto. Mi riservo poi di prendere la parola quando questi verranno in discussione.

PRESIDENTE. Ieri il Senato ha deliberato di sospendere la seconda parte dell'art. 45 fino a che non fosse stata esaurita la discussione sull'art. 65. Tale discussione venne esaurita sul finire della seduta stessa di ieri, e l'art. 65 è stato approvato. Quindi si ripiglia adesso la discussione della seconda parte dell'art. 45, sulla quale sono iscritti per primo il signor Senatore Cannizzaro, poi il Senatore Finali.

Leggo adunque la seconda parte dell'art. 45:

« Non potrà essere alterato il numero dei collegi nelle provincie alle quali non sono assegnati più di sette Deputati.

Il numero dei collegi a 5 Deputati non sarà minore di 33, nè maggiore di 38.

Non potranno essere istituiti nuovi collegi a due Deputati.

La Commissione si comporrà di sei Senatori e di sei Deputati eletti dalle rispettive Camere e sarà presieduta dal Ministro dell'Interno ».

Il Senatore Cannizzaro ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Signori Senatori. È certo che ove tutto il Regno non si possa dividere in collegi elettorali di eguale estensione, e si sia obbligati a scegliere quei luoghi, nei quali applicare la rappresentanza delle minoranze col suffragio limitato, bisogna che questa scelta sia fatta con criteri suggeriti dai motivi medesimi, che consigliano la introduzione della rappresentanza delle minoranze.

Questi criteri possono ridursi a due: l'uno, che questa rappresentanza delle minoranze sia distribuita equamente, se non in tutte le provincie, almeno in quei gruppi di provincie che hanno una comunanza di vita politica, in guisa che, in ciascuna regione, in ciascun compartimento, ove vi è un numero sufficiente di elettori che vogliono fare trionfare una data opinione, sostenere un dato gruppo d'interessi, possano farlo senza ricorrere a transazioni immorali, a coalizioni mostruose. Che questa distribuzione nelle varie parti del Regno debba essere equa il più che sia possibile, io non starò a dimostrarlo; rammento soltanto alcune parole che preferisco togliere dalla Relazione medesima dell'onorevole Zanardelli perchè nè saprei, nè potrei dirle meglio. A queste minoranze delle provincie, il Relatore dell'altro ramo del Parlamento diceva che non potrebbe essere sufficiente conforto la speranza di avere altrove un compenso.

L'altro criterio è che questa rappresentanza sia possibilmente esercitata dove se ne possano avere buoni frutti; vale quanto dire nei centri popolosi dove vi è maggior vita intellettuale e politica.

Questo criterio è stato messo in luce dall'onorevole Relatore del nostro Ufficio. Difatti egli dice che conviene accordare la rappresentanza delle minoranze soltanto in quei luoghi ove possa formarsi un'opinione politica, e questa sia tenuta viva da tutto un insieme di opportunità sociali, in quei luoghi che possano dirsi altrettanti organi e sensi della Nazione.

Io credo che su questo siamo pienamente d'accordo col Ministro e col Relatore del nostro Ufficio.

L'onorevole Ministro e la Commissione dell'altro ramo del Parlamento, di cui fu egli Relatore, volle realmente applicare questi due criteri, proponendo di stabilire la rappresentanza delle minoranze nei collegi a 5 ed a 4

Deputati. Salvo che nelle provincie Venete, dove non fu possibile formare dei collegi numerosi, nel resto del Regno con quel progetto la rappresentanza delle minoranze era sufficientemente bene distribuita, ed accordata in più larga misura in quei centri dove è più viva la vita politica ed intellettuale. Una fortunata coincidenza era cagione di questo fatto; poiché la proposta tabella dei collegi elettorali aveva accumulato il maggior numero dei collegi a 4 Deputati precisamente nei centri di maggior vita politica ed intellettuale; ed è evidente che così le minoranze avendo molti collegi a 4 Deputati nei quali potevano avere un quarto di rappresentanti, erano più favorite che nei luoghi in cui predominavano collegi a cinque nei quali non potevano avere più di un quinto di rappresentanti.

Quando fu tolto il voto limitato ai collegi a quattro, la posizione si rovesciò. Rimasero privi di rappresentanza delle minoranze quei luoghi in cui si era voluta accordare in più larga misura, e l'ebbero soltanto quegli altri luoghi nei quali si era voluto meno accordare perchè giudicati meno atti ad applicarla con frutto.

Provincie di eguale importanza furono trattate diversamente senza alcun motivo. Così fu accordata la rappresentanza delle minoranze a Catania e non a Messina. Se differenza vi è nell'attività della vita politica tra quelle due città, è in favore di Messina, nella quale pur troppo ferve più la lotta delle parti e bolle la pentola politica.

Nella provincia di Potenza ed in quella di Caserta rimasero due collegi colla rappresentanza delle minoranze, ed a Firenze nessuno.

Non si potrà certamente mai sostenere che in una provincia come quella di Potenza, dove vi sono bensì cittadini illustri ed ottimi patrioti, ma disgregati e senza neppure mezzi facili di comunicazione, si possa esercitare questo diritto delle minoranze meglio che a Firenze.

Parmi che questo solo esempio basti a dimostrare che quel criterio tanto messo in luce dal nostro Relatore, cioè che la rappresentanza delle minoranze debba accordarsi di preferenza nei grandi centri di civiltà, non possa dirsi bene applicato in questo disegno di legge.

Non credo poi di accumulare esempi per dimostrare come la rappresentanza delle minoranze rimanga mal distribuita nelle varie re-

gioni d'Italia, limitandola come si è voluto fare ai collegi a cinque Deputati. Basta dare un colpo d'occhio sulla tabella delle circoscrizioni elettorali per convincersene. Del resto nessuno lo nega.

Rimanendo le cose così, quando anche della rappresentanza delle minoranze si voglia fare soltanto un timido esperimento, si sono scelte le peggiori condizioni per farlo.

Infatti, voi fate fare questo esperimento in alcune provincie, dove forse produrrà delle complicazioni senza poter produrre rilevanti vantaggi.

L'onorevole Senatore Canonico diceva benissimo, nel principio del suo discorso l'altro ieri, « che trattandosi d'introdurre un nuovo metodo di votazione, era mestieri contentarsi di cominciare a farne una prova in misura ristretta ». Io non nego che avrei desiderato che la rappresentanza delle minoranze si applicasse con maggior fiducia ed in una più larga misura. Ma quando non si può avere il molto, conviene contentarsi del poco; purchè tuttavia l'esperimento si faccia in condizioni da poter riuscire. Diversamente, se voi fate fare l'esperimento nelle più difficili condizioni, voi avrete - non dirò con premeditazione, ma certo con poco buon volere - contribuito a che questo principio, questo metodo nuovo cada in discredito.

Colla sua grande lealtà, il Senatore Ghivizzani, nemico della rappresentanza delle minoranze; l'altro giorno vi disse: « Io accetto quel tanto di voto limitato che è rimasto nel progetto di legge; lo subisco, e sapete perchè? perchè il seme è gettato in un terreno che non produrrà fiori, e molto meno frutti ».

Dal suo punto di vista, l'onorevole Senatore Ghivizzani, oppositore ostinato del principio della rappresentanza delle minoranze, ha perfettamente ragione. Non si poteva far meglio per far cadere in discredito il principio ed il metodo che si disse volere introdurre nella nostra legislazione elettorale.

Non fu tale certamente l'intendimento dell'onorevole Guardasigilli, quando fu Relatore del progetto di legge nell'altro ramo del Parlamento. Mi permetta egli ch'io gli dica che il tono della sua Relazione non rivela un uomo che accetta o subisce il voto limitato come un artificio, come una transazione per agevolare

l'accettazione dello scrutinio di lista, ma invece un uomo che assume le sue convinzioni dai principi della scienza sociale, e che perciò discute la rappresentanza delle minoranze come miglioramento e compimento dello scrutinio di lista. Ora egli potrà dire: che da Ministro cercò salvare quanto potè. Credo però che egli avrebbe potuto e potrebbe tuttavia ottenere di più nell'applicazione del principio da lui difeso.

Neppure la Camera ebbe l'intendimento indicato dal Ghivizzani. La Camera, per merito in buona parte dell'onorevole Zanardelli, accettò il principio della rappresentanza delle minoranze ed il metodo del voto limitato con una solenne votazione. Quando venne poi alla applicazione, esitò incerta e finì col credere soverchio il numero di 75 collegi col voto limitato. Restrinse perciò ai soli collegi a 5 questo modo di votazione.

Essa però si accorse subito, che avendo così modificato il disegno di legge senza modificare le circoscrizioni elettorali, la distribuzione dei collegi a voto limitato nelle varie regioni diveniva viziosa, come ho sopra dimostrato, ed essa la prima riconobbe la necessità di una correzione.

A tal fine furono introdotte le disposizioni della parte dell'articolo che stiamo discutendo.

Resta dunque a vedere se il rimedio proposto per riparare ai vizi, alle incongruenze (dirò colla parola del Relatore) di questa distribuzione della rappresentanza delle minoranze, riesca sufficientemente, o se il rimedio sia peggiore del male.

Mi si permetta di leggere i capoversi di questo articolo, nei quali sono stabiliti i limiti alle facoltà della Commissione, dai quali limiti si può misurare la estensione del campo che vi è racchiuso, cioè delle attribuzioni accordate.

Eccovi i limiti fissati al mandato della Commissione.

Prima di ogni altro vi ha un limite nell'articolo precedente.

La Commissione non può modificare il numero dei Deputati assegnato a ciascuna provincia.

Su questa non cade dubbio. L'altro limite che è contenuto in questo paragrafo, è che non potrà essere alterato il numero dei collegi nelle provincie alle quali non sono assegnati più di sette Deputati.

Non potrà essere alterato il numero dei collegi, cioè se ci sono due o tre collegi devono rimanere due o tre. Possono però essere modificati nella loro composizione ed estensione; poichè si intende che in questo caso è concesso quello che non si vieta.

Il numero dei collegi a cinque Deputati non potrà essere minore di 33, nè maggiore di 38.

Non è punto detto in quest'articolo che il numero dei collegi, che attualmente sono a cinque, rimanga a tale. È soltanto detto che il numero totale dovrà essere fra i 33 ed i 38.

Io crederei una indiscrezione lo spingere il Ministro ad una dichiarazione. L'on. Depretis l'ha fatta in seno dell'Ufficio Centrale ed ha risposto con piena ragione: « Io farò uso discretissimo delle facoltà che sono accordate nell'articolo; ma non posso con una dichiarazione diminuire le facoltà che si accordano al Ministro in concorso di una Commissione che emana dai due rami del Parlamento ».

Quindi la facoltà è intera, l'uso che se ne farà, sarà per provvedere al bisogno.

Non potranno essere istituiti altri collegi a due Deputati. Ecco un altro limite che restringe il numero delle modificazioni che la circoscrizione elettorale potrà subire per effetto di quest'articolo.

Come, vedete l'estensione delle facoltà è grande.

Nelle provincie che superano i 7 potrà, purchè non alteri il numero totale dei Deputati nella Provincia, dividere il numero totale in parti differenti, ed anche accrescere il numero dei collegi, poichè la limitazione di non poterli accrescere è soltanto in quelle provincie il cui numero non eccede i 7 Deputati. Come voi vedete, questa estensione è grandissima, e veramente usando dei poteri che quest'articolo concede al Governo, io credo che la distribuzione di questa rappresentanza delle minoranze si potrebbe fare in un modo più ragionevole. Si potrebbe benissimo riparare a molti vizi, e mettere meglio d'accordo la circoscrizione elettorale con quei criterî che, come ho detto, debbono regolare la distribuzione della rappresentanza delle minoranze. Si potrebbe bene togliere collegi a cinque a quelle provincie ove abbondano, ed aggiungerne a quelle che ne mancano ed ove la rappresentanza delle minoranze ha più ragione di essere.

Ciò si potrebbe fare usando largamente delle attribuzioni accordate al Ministro ed alla Commissione in questo disegno di legge.

L'uso così largo di tali attribuzioni non mi spaventerebbe se fosse stato esercitato prima che si fosse incominciato a discutere delle candidature in molti dei collegi che questa legge dovrà formare. Ma ora che è già incominciata l'agitazione elettorale, e del risultato delle elezioni in molti luoghi si possono già fare sicuri pronostici, nessuno, credo, consiglierà al Governo di usare largamente delle facoltà accordategli, introducendo profonde modificazioni nella distribuzione dei collegi con voto limitato.

Non dubito che il Governo farebbe ciò senza alcun spirito di parte, al fine solo che la riforma da lui proposta risponda a quei criterî scientifici che l'hanno suggerita; ma chi potrebbe impedire che i sospetti nascessero e si diffondessero? Egli sarebbe accusato di fare alcune modificazioni nell'interesse dell'una o dell'altra candidatura, dell'una o dell'altra parte politica.

La moglie di Cesare non solo dev'essere specchio di onestà, ma neppure deve sospettarsi che sia altrimenti.

Quindi, al punto a cui siamo, per quanto quest'articolo dia al Governo piena facoltà di rimaneggiare la distribuzione della rappresentanza delle minoranze, sarà cosa pericolosissima pel Governo l'usarne.

Ciò potrebbe proiettare sopra di lui quell'ombra di sospetto che vorrei assolutamente allontanato.

Dall'altro lato, se non si toccano i 33 collegi a cinque, se, per esempio, se ne lasciano due nella provincia di Potenza e due in quella di Caserta, allora non disponendo più che di cinque di tali collegi a voto limitato, non si potrà aggiungere a tutti i centri di vita politica che ne mancano ed ove evvi più ragione che abbondino, quel numero sufficiente per correggere l'attuale viziosa distribuzione e soddisfare quei criterî che ho già indicato.

Queste ragioni suggerirono ad alcuni componenti dell'Ufficio Centrale l'emendamento, che il Senato ieri non accettò; ad altri invece suggerirono un'altra proposta che ora svilupperò.

Essi trovarono una tal quale ripugnanza a far ritornare alla Camera quel medesimo articolo che era stato respinto sotto quella medesima

forma, vale a dire, la rappresentanza delle minoranze estesa ai collegi a 4.

Non ostante le ragioni esposte dall'onorevole Brioschi, nonostante le circostanze speciali della votazione dell'altra Camera, da lui rammentate, pure temettero che il ritorno alla Camera, come emendamento di un articolo già respinto, avrebbe potuto mettere in pericolo e far naufragare la legge.

Essi però considerarono che la Camera volle riparare al vizio di distribuzione che ho dimostrato, e perciò con l'articolo che ora discutiamo accordò estesa facoltà alla Commissione con date limitazioni.

La ragione, per la quale la Camera accordò al Ministero e alla Commissione la facoltà di accrescere da 33 a 38 il numero dei collegi a 5 Deputati, fu perchè giudicò sul momento che con questo accrescimento si potevano levare i vizi più rilevanti della distribuzione di rappresentanza di minoranze nei collegi.

Or bene, esaminiamo se questo basta.

Io credo che siamo in questo bivio, o di stringere a rimaneggiare un gran numero dei 33 collegi a 5 Deputati, cosa che non è ora più conveniente di fare, o di non soddisfare precisamente quello scopo che la Camera si propose.

Per queste ragioni si era venuti ad un partito direi intermedio, usando il medesimo metodo della Camera per riparare a questo difetto: non si fece altro che portare il numero massimo dei collegi a voto limitato da 38 a 52.

Esaminata la cosa in dettaglio si disse: non conviene tornare al numero di 75 che è stato respinto, perchè parve eccedente; non conviene conservare il numero di 38, perchè insufficiente a raggiungere lo scopo che la Camera medesima si propose; invece portando soltanto a 50 o 52 il numero massimo dei collegi a voto limitato, si poteva raggiungere questo scopo. D'accordo col Ministero si sarebbe potuto redigere l'articolo in modo che fossero quasi designati i luoghi nei quali questo diritto di minoranze si sarebbe aggiunto, cioè i nuovi collegi a 5, che si aggiungevano ai 33, che non si toccavano.

Si voleva con questo mezzo riparare a due inconvenienti: da un lato definendo meglio la cosa, si limitavano le attribuzioni del Governo e della Commissione; dall'altro si veniva ad una

distribuzione dei collegi a voto limitato, la quale avrebbe offerto meno di quegli inconvenienti che ho abbastanza accennato e che chiunque può riscontrare gettando un colpo d'occhio sulla preposta tabella delle circoscrizioni elettorali.

Noi avevamo dunque proposto che il numero dei collegi a 5 potesse essere portato sino a 52 a fine di fare il numero massimo di collegi a voto limitato che fosse possibile, tenendo conto delle circostanze locali e delle limitazioni imposte in questo medesimo articolo.

Noi credevamo e crediamo tuttavia che tale proposta avrebbe la massima probabilità d'essere accolta dalla Camera elettiva. Difatto, non vi sarebbero più quelle ragioni che fecero respingere l'estensione del voto limitato ai collegi a 4 Deputati. Si riparerebbe allo stesso difetto a cui volle riparare la Camera col medesimo metodo da essa prescelto, cioè coll'accrescere il numero dei collegi a 5 Deputati, si varierebbe soltanto questo numero al fine di raggiungere meglio lo scopo, evitando di tornare a quel numero di 75 che parve soverchio.

Parmi che sarebbe la più modesta funzione che una seconda Camera può esercitare in una legge di tanta importanza, quella cioè d'emendarla in modo che raggiunga meglio lo scopo che l'altra Camera si propose col metodo medesimo che essa indicò, evitando inconvenienti maggiori di quelli a cui si vuol riparare.

I mutamenti che al fine di aumentare il numero dei collegi a cinque doveano farsi nella circoscrizione elettorale erano così evidenti che il Relatore poté inserire un quadro del modo come i collegi a voto limitato sarebbero distribuiti nelle varie provincie. Si otteneva dunque lo scopo di meglio definire e delimitare le attribuzioni del Governo e della Commissione.

Il Governo ha fatto in seno dell'Ufficio Centrale presso a poco la dichiarazione, che ieri pare abbia fatto il signor Ministro Guardasigilli. Egli non consentiva da parte sua di mutare neppure una virgola nel disegno di legge.

Il Senato dovrà così porsi in questa posizione: che pur riconoscendo i vizi che sonvi nel disegno di legge, soprattutto nella distribuzione della rappresentanza delle minoranze, pure si astiene dal correggerli: si astiene dal portare una semplice modificazione....

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1882

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore CANNIZZARO... che correggerebbe certamente se non tutta, una gran parte degli inconvenienti riconosciuti. L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che ieri concentrò, direi, tutto il calore della sua eloquenza precisamente contro questo emendamento, disse presso a poco le ragioni seguenti: disse, cioè, che era o troppo poco o troppo, e che quindi non avrebbe raggiunto la perfezione; ma non poté negare che avrebbe diminuito gli inconvenienti. Secondo me, il diminuire gli inconvenienti in una legge di questa natura, credo sia cosa che meriti qualche considerazione. Disse inoltre che con quest'emendamento si verrebbe ad estendere troppo le attribuzioni della Commissione. Io devo ora ripetere che con l'emendamento da noi proposto si aveva invece di mira di circoscrivere queste attribuzioni.

Si faceva cosa che equivaleva ad una indicazione speciale dei nuovi collegi elettorali a cinque Deputati, che si sarebbero formati.

In quest'occasione debbo anche rispondere qualche parola, poichè mi mancò il destro di farlo altra volta, all'on. Senatore Boccardo, che ieri disse degli argomenti che potrebbero rivolgersi anche contro il modesto aumento da me proposto del numero dei collegi a voto limitato. Egli osservava: Badate, nelle riforme bisogna andare a gradi, pur troppo si è andato fin qui un po' a salti. Con questa legge si fanno non una ma due riforme, lo scrutinio di lista e la rappresentanza delle minoranze. Facciamone una dopo l'altra, studiandone per bene le conseguenze.

Ora io avrei trovato, nell'on. Boccardo, un alleato prezioso il giorno in cui si discusse la legge elettorale, poichè questo appunto fu l'argomento col quale io mi opposi allora ad alcuni articoli di quella legge. Io dissi: bisogna fare un passo dopo l'altro.

Quest'argomento è stato e sarà valido nell'animo di molti per non acconsentire allo scrutinio di lista. Perciò anche io ho titubato prima di manifestare il mio voto favorevole ad esso. Quello che me lo ha fatto accettare, si è stato questo che dirò correttivo, cioè la rappresentanza delle minoranze; che io sperava fosse introdotta in più larga misura.

Io non credo che lo scrutinio di lista ed il voto limitato siano da considerarsi come due riforme distinte, come due passi successivi in una determinata via; sono bensì due parti intimamente connesse di unica riforma. Si rifletta che il salto dal collegio uninominale allo scrutinio di lista puro e semplice, è più brusco di quello che sia il passaggio dal collegio uninominale allo scrutinio di lista colla rappresentanza delle minoranze.

Egli che maneggia e sa applicare il calcolo delle probabilità, faccia questo caso particolare e lo estenda poi algebricamente in generale. Sien cinque collegi ad un Deputato - sia il paese diviso in bianchi e neri. Il calcolo delle probabilità conduce a credere che non esciranno nè tutti neri nè tutti bianchi; ma che presso a poco saranno in quella proporzione, che in una grande media corrisponde alla forza numerica di tutti i partiti in tutto il paese. All'incontro, se quei cinque si uniscono in una unica votazione, in una unica lista, la probabilità, anzi la sicurezza, è che esciranno tutti di un colore.

Quindi lo scrutinio di lista puro e semplice senza il correttivo della rappresentanza delle minoranze, si allontana di più dal collegio uninominale che non dallo scrutinio di lista corretto dalla rappresentanza delle minoranze. Il principio che si debba procedere per gradi nelle riforme politiche, mi ha fatto titubare, e mi fa anche ora con una certa esitazione dare il voto allo scrutinio di lista, quando soprattutto è talmente ristretto questo correttivo, questo compenso della rappresentanza delle minoranze; ma varrebbe molto di più per respingere lo scrutinio di lista puro e semplice.

Dopo di ciò, credo di avere giustificato l'emendamento che si era proposto, dalle accuse che vi fece l'onorevole signor Relatore. Il motivo addotto delle difficoltà che porterebbe di essere accettato dall'altro ramo del Parlamento, non sussiste, poichè si tratta di una modestissima modificazione che ancor questa volta, lo ripeto, farebbe meglio raggiungere lo scopo che la Camera si propose col metodo medesimo da essa prescelto.

Ad ogni modo, se il Ministero persiste a dichiarare che egli non accetta nessuna modificazione nel progetto di legge, io voterò contro questa parte dell'articolo, ma non farò perdere

Il tempo al Senato facendo porre ai voti il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al signor Senatore Finali.

**Senatore FINALI.** Io già dissi che mio malgrado era indotto a chiedere la facoltà di parlare, giacchè avessi fermo proposito di non pronunziare un discorso interno a questo progetto di legge; tanto più che uno ne avea pronunziato, con successo purtroppo eguale alla aspettativa, intorno all'altra parte della legge, quella dell'allargamento del suffragio, rispetto alla quale le questioni comprese in questa, scrutinio di lista e voto limitato, presentano agli occhi miei una importanza assai minore. Resistetti, fermo nel mio proposito, anche quando sentii dall'onorevole mio amico Cencelli fare certe raccomandazioni al Governo, fra altre che erano savie ed opportune, raccomandazioni che se in altri tempi si fossero rivolte a un Ministro, non come raccomandazioni, ma come accuse della sua condotta politica, avrebbero provocato un voto di sfiducia a quel Ministro, ove il Parlamento le avesse accolte.

L'onorevole Cencelli dopo aver fatto, come diceva, raccomandazioni opportune e savie, anche in ordine a non usare arbitrariamente nella designazione dei collegi che dovranno avere 5 Deputati, ossia quelli nei quali ha luogo l'applicazione del voto limitato, soggiungeva che egli confidava che il Ministero avrebbe operato in modo da guidare, da dirigere e regolare le elezioni. Presso a poco il suo discorso risponde a questo concetto, se non a queste precise parole.

Io era, come dico, tentato a chiedere la parola all'udire siffatte raccomandazioni, che l'onorevole Ministro Guardasigilli, a mio credere, non respinse, o per lo meno non accettò col beneficio dell'inventario, solamente perchè non si usa fare così verso i propri amici politici.

Ma io confido, che l'onorevole mio amico Zanardelli sia ancora fedele ai principi della nostra giovinezza, in quel periodo che altri chiama arcadico e che io continuerò a chiamare eroico, della vita nazionale, nel quale in ogni questione politica ci animavano la libertà e la giustizia, senza alcuna preoccupazione di partito.

E in questa persuasione io credo, che l'onorevole mio amico, nel cuore suo, abbia fatto qual-

che riserva alle raccomandazioni da me ricordate.

Io chiesi ieri la parola, per porre innanzi al Senato una questione; e oggi spiegherò meglio che non potei farlo ieri, da che muovono i miei dubbi e i miei timori.

L'art. 45, che stiamo discutendo ed anzi siamo per votare, dopo avere dato al Governo del Re una certa facoltà d'introdurre modificazioni nella circoscrizione elettorale, soggiunge: « Non potrà essere alterato il numero dei collegi nelle provincie alle quali non sono assegnati più di sette Deputati ».

È facile in questa proposizione, essendovi due negative, che il concetto rimanga dissimulato; ma togliendo le due negative, il concetto diventa fin troppo chiaro, giacchè il paragrafo suona così: « Potrà essere alterato il numero dei collegi nelle provincie alle quali sono assegnati più di sette Deputati ».

Questo pareva a me cosa molto grave e degna di molta ponderazione da parte del Senato, sia per rispetto alla formazione dei collegi, come rispetto al numero dei Deputati, che deve avere ciascuna provincia.

È vero che l'onorevole Cannizzaro ha dichiarato, or ora, che in quanto al numero dei Deputati in ciascuna provincia, non vi può esser dubbio che non debba accadere alcuna alterazione nella tabella, dal Senato già approvata coll'art. 44, e così infatti deve essere: ma le parole di questo paragrafo, e soprattutto certe dichiarazioni contenute nella dotta e lodata Relazione dell'onorevole Senatore Lampertico fecero nascere qualche dubbio nell'animo mio.

Il Relatore dell'Ufficio Centrale, infatti, ci dice di aver chiesto all'onorevole Ministro dell'Interno, quale uso avrebbe fatto delle facoltà date dall'articolo 45; e che il signor Ministro dell'Interno non volle colla sua risposta prendere impegni, nè segnare limiti. In quanto alle circoscrizioni, la risposta del Ministro fu tale, che la sola limitazione da lui ammessa pare riguardi al numero dei Deputati in complesso per tutto il regno, ossia che in tutto il regno non potranno essere nè più nè meno di 508.

E le risposte del Ministro, pare a me non acquetassero l'Ufficio Centrale; giacchè l'onorevole Lampertico, a pag. 25 della sua Relazione, riferendosi alle parole dell'onorevole

Ministro, scriveva: « sino a che si limitasse ad errori di fatto la facoltà d'introdurre correzioni nella tabella delle circoscrizioni, le attribuzioni del Governo non darebbero grave argomento di preoccupazione; ma tale facoltà può inoltre essere riferita alla distribuzione del diritto elettorale ». Questa frase: distribuzione del diritto elettorale, so bene che in senso ristretto può riferirsi alla formazione dei collegi; ma in un senso più largo può riferirsi anche alla distribuzione del diritto elettorale, consistente nell'attribuzione di un numero reputato più congruo di Deputati ad una o ad altra provincia.

Nondimeno confesso che, dopo avere confrontato tutte le parti dell'art. 45, mi sono indotto a credere che il Guardasigilli potrà fare qualche dichiarazione che valga a rassicurarmi. Ma è certo, che se menomamente potesse esser dubbio che in quella facoltà data al Governo, fosse anche quella di distribuire, diversamente da ciò che è stabilito nella tabella, il numero dei Deputati in ciascuna provincia, non sarebbe possibile che potesse ottenere da alcuno di noi approvazione.

Ma la questione, anche limitata al numero ed alla formazione dei collegi nelle maggiori provincie, è grave; perchè le provincie che hanno più di sette Deputati, non sono le più in numero, ma sono quelle che hanno nel complesso un maggior numero di Deputati.

Le provincie, che hanno più di sette Deputati, se non ho fatto male il computo, sono 25; i Deputati che nominano queste provincie sono 297.

Quindi è che l'arbitrio del Ministero, udita la Commissione, di comporre dentro una provincia i collegi in un numero maggiore o minore, con un numero di Deputati relativamente maggiore o minore, investe la maggior parte della tabella delle circoscrizioni, ossia le rende incerte e mutabili.

Anche da questo punto di vista, io credo che il Senato possa star tranquillo, sol quando il Governo gli abbia fatto dichiarazione di usare discretamente delle facoltà concesse gli. A me, che niuna facoltà in cosa di tanto momento avrei alienata dal Parlamento, fa gran senso che l'onorevole Ministro dell'Interno, secondo che ci narra l'onorevole Lampertico, abbia dichiarato a questo proposito di non voler pigliare

alcun impegno; per modo che vi saranno 25 provincie, le quali rappresentano tre quinti del numero delle elezioni da farsi, nelle quali la formazione dei collegi resta non definita dalla legge, perchè può subire variazioni da per tutto; le quali è da augurarsi dipendano sempre da ragioni di pubblica utilità, ma possono talora soddisfare ad esigenze di partiti e di persone.

Aspetto dall'onorevole signor Ministro delle dichiarazioni che intorno al secondo, e soprattutto intorno al primo punto delle mie osservazioni, mettano la tranquillità nell'animo mio.

Senatore CENCELLI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il Senatore Cencelli ha la parola.

Senatore CENCELLI. L'egregio mio amico il Senatore Finali, ha creduto di prendere nel mio discorso alcune poche parole isolate non riunendole ed alterando così il concetto che io ebbi nel pronunciarle:

Io non feci che tre raccomandazioni.

La prima fu che usasse il meno possibile delle facoltà accordategli dalla legge nel rimaneggiare i collegi, cosa sulla quale, tanto il Senatore Brioschi quanto il Senatore Cannizzaro, si sono intrattenuti l'altro giorno, raccomandando essi pure la stessa cosa.

La seconda è, che se avesse veduto impossibile di ottenere la votazione completa della legge provinciale e comunale nell'altro ramo del Parlamento, vedesse di staccare unicamente l'articolo che si riferisce ad accordare il diritto elettorale amministrativo a tutti gli elettori politici, dimostrando le conseguenze non belle che sarebbero derivate dal trovarsi il corpo elettorale amministrativo inferiore molto di numero a quello politico.

La terza, che presentasse al più presto possibile la legge sulle incompatibilità parlamentari.

Queste furono le tre raccomandazioni che io feci in quest'Aula e che risultano dalla stampa ufficiale. Dissi però, è verissimo, che né io né nessun altro poteva negare al Governo il diritto, anzi aggiunti il dovere, di dirigere e guidare, secondo gli interessi del paese e dei principi che il Governo professa ed ha obbligo di difendere, le elezioni politiche. Ma se l'onorevole mio amico Finali vuol por mente locale, rammenterà aver io detto: « ho fiducia che il Ministro dell'Interno saprà e vorrà applicare questa legge nella sua integrità, e realtà, e la lascerà svilupparsi in

modo che da essa sorga la vera e sincera espressione della volontà nazionale ». Ed a conferma delle mie parole, che non ammettono dubbio alcuno, aggiungi e narra un fatto mio proprio per stigmatizzare l'eccessiva ingerenza del Governo in questa questione. Dunque ingerenza giusta, legittima a forma della legge; nulla, assolutamente nulla al di là di ciò che la giustizia e il diritto accordano al Governo.

E in questo solo senso è che devono interpretarsi le mie parole.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta, prima è iscritto il signor Senatore Lampertico, il quale ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Dirò brevi parole. Quanto all'emendamento proposto dal Senatore Cannizzaro, con nobili parole ha esposto le nobili ragioni che l'avevano indotto a metterlo innanzi nell'Ufficio Centrale. Poichè egli non lo ripropone al Senato, avendo io già nella tornata di ieri giustificate le ragioni per cui insieme ad altri Colleghi non ci siamo indotti ad accoglierlo, mi parrebbe del tutto indiscreto di combatterlo nuovamente. Solamente mi compiaccio, che colla sua lealtà l'onorevole Senatore Cannizzaro abbia accennato lui stesso la principalissima difficoltà per cui non abbiamo potuto accogliere la sua proposta; e che cioè non ci sarebbe stato arbitrio quanto al numero dei collegi, ma si sarebbe assai accresciuto lo arbitrio della Commissione, quanto alla *composizione* dei collegi. Quanto alla dichiarazione del Governo sull'uso della facoltà riservata dalla legge col parere della Commissione parlamentare, insieme ad altri Colleghi dell'Ufficio Centrale, noi, favorevoli a dare corso alla legge così come è, siamo molto meno discreti di quello che sia l'onorev. nostro Collega ed amico il Senatore Cannizzaro. Ed in questo invece abbiamo già anticipato fin dalla tornata di ieri il desiderio, oggi espresso dall'onorev. Finali.

La *distribuzione del diritto elettorale*, in quel punto della Relazione non poteva riferirsi evidentemente se non alla costituzione del collegio, e l'Ufficio Centrale, almeno i più dell'Ufficio Centrale, intendono che il numero dei Deputati per provincia non possa essere alterato.

Può bensì essere alterato il numero dei collegi, nei limiti però che sono nella legge stessa determinati.

Forse sarebbe stato più chiaro che quel capoverso dell'articolo, ove si stabilisce che il numero dei collegi delle provincie non può essere alterato se non in quelle provincie a cui sono assegnati più di 7 deputati, venisse dopo il capoverso il quale stabilisce il numero dei collegi a 5 Deputati.

E d'altra parte la disposizione di questo capoverso ha una ragione insita proprio nella natura delle cose, una volta che non possono essere istituiti nuovi collegi a due deputati.

L'articolo va preso in tutta la sua interezza, e una disposizione va messa in armonia colle altre.

Questo già ci affida che nella legge stessa vi sia una norma, la quale possa condurre il Governo ad usare con ogni possibile discrezione delle facoltà che gli sono riservate.

Tuttavia, siccome in materia di circoscrizioni elettorali, il dare facoltà al Governo è sempre cosa assai delicata, l'Ufficio Centrale si associa al desiderio dell'onorevole Senatore Finali nel pregare il Ministro Guardasigilli, il quale oggi rappresenta il Governo nella discussione di questa legge, non solo di rinnovare le dichiarazioni fatte dal Ministro dell'Interno all'Ufficio Centrale, ma anche di bene chiarirle, di bene determinarle.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI. L'onorevole Senatore Finali ha mosso due dubbi. Al primo, il quale riguarda strettamente l'uso che il Ministero potrà fare delle facoltà che gli sarebbero conferite con questo articolo di legge, risponderà l'onorevole Ministro; ed io certamente non presumo di entrare in questo campo che è a lui esclusivamente riservato.

Un altro dubbio ha mosso l'onorevole Finali, e mi pare che, movendolo oggi, abbia ripetuto un'idea espressa ieri.

Esso teme che nelle facoltà che verrebbero attribuite al Ministero, si possa ritenere compresa anche quella di levare Deputati da alcune provincie per aggiungerli al numero dei Deputati assegnato nella tabella ad altre provincie.

Egli ha creduto di poter trovare le ragioni di questo dubbio nell'interpretazione del comma dell'articolo che comincia colle parole: « Non potrà essere alterato, ecc., ecc. » Esso lo lesse,

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1882

levandovi le due negative, e quindi lo lesse in questo modo: « Potrà essere alterato il numero dei collegi nelle provincie alle quali sono assegnati più di sette deputati ». E conchiuse, se non erro, con queste parole: credo si possa dubitare che al Ministro abbia a competere la facoltà di distribuire diversamente il numero dei Deputati in ciascuna provincia.

Se il senso delle sue parole è precisamente questo, che tema possano essere levati dei Deputati da qualche provincia per essere aggiunti al numero dei Deputati di un'altra provincia, pregherei l'onorevole Senatore Finali a considerare che questo suo dubbio rimarrebbe completamente eliminato dal testo della legge e precisamente dal testo del comma che precede quello sul quale egli ha basato il suo ragionamento.

In fatti questo comma dice: « Il Governo del Re, udito il parere di una Commissione parlamentare, con decreto reale da pubblicarsi ecc., introdurrà nella circoscrizione elettorale stabilita nell'annessa tabella e dentro i confini di ciascuna provincia, quelle correzioni che crederà indispensabili ».

Dunque la legge precluderebbe completamente, letteralmente la via al Ministro di poter fare tali modificazioni, le quali, nel mentre diminuiscono il numero dei Deputati di una provincia, aumentino il numero dei Deputati di un'altra, perchè ciò facendo, uscirebbe dai confini di ciascuna provincia, perchè ogni singola modificazione porterebbe la modificazione del numero dei Deputati attribuiti a due provincie.

Che se invece l'onorevole Finali avesse voluto intendere, che dubitava si possa dal Ministero distribuire il numero dei Deputati, diversamente da ciò che è stabilito nella tabella per ogni singola provincia, senza toccarne un'altra, allora naturalmente si dovrebbe rispondere affermativamente perchè è questa appunto la facoltà che sarebbe al Ministero concessa coll'articolo in esame, sempre che però rispetti le limitazioni che dall'articolo stesso sono poste, fra cui questa, che non potrà essere alterato il numero dei collegi nelle provincie alle quali non sono assegnati più di 7 Deputati.

È naturale dunque, che, stando nell'ambito di ciascuna provincia, e quando a questa è assegnato un numero di Deputati superiore a 7, il Ministero può usare della facoltà che gli sa-

rebbe attribuita da questo articolo, sempre inteso nei limiti dell'articolo medesimo.

Ma io, se non ho male compreso, ritengo che il dubbio dell'onorevole Finali sia stato quello da me contemplato nel principio del mio brevissimo discorso, cioè che si possa interpretare l'articolo nel senso che attribuisca facoltà al Ministero di togliere alcuni Deputati da una provincia per portarli nell'altra, aumentandoli di numero, ed in tale caso, mi par certo che il suo dubbio non ha ragione di essere.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro Guardasigilli*. Mi duole che non sia presente l'onorevole Senatore Cannizzaro, poichè ho il dovere di rivolgermi in primo luogo a lui, il quale è stato non solo assai cortese e benevolo verso di me, ma verso il Governo tanto deferente che...

(*Entra nell'Aula il Senatore Cannizzaro*).

Essendo ora presente l'onorevole Senatore Cannizzaro, ricomincio le mie parole, perchè erano al suo indirizzo. Io dicevo adunque che, siccome egli è stato non solo sommamente cortese e benevolo verso di me, ma infinitamente deferente verso il Governo col dichiarare che non avrebbe mantenuto il proprio emendamento ove il Governo avesse dichiarato di non poterlo accettare, mi è tanto più doloroso a così grande cortesia e deferenza dover rispondere con un rifiuto, col dichiarare, cioè, di non poter accettare l'emendamento medesimo. A spiegare questo rifiuto mi basta richiamare quelle ragioni che ho esposte ieri; poichè, sebbene l'on. Senatore Cannizzaro dica che l'emendamento ch'egli intenderebbe di proporre non avrebbe la medesima portata dell'altro respinto ieri, certo è che accettando l'emendamento Cannizzaro si dovrebbe riproporre alla Camera qualche cosa che essa ha già intrinsecamente respinto, poichè in ogni modo andrebbe sempre al di là di quei limiti che essa ha dimostrato evidentemente di non voler oltrepassare.

Ma se mi trattengo dal soddisfare questo desiderio dell'onorevole Cannizzaro, oggi ne ho anche un'altra ragione; ed è che mi sembra d'interpretare in tal guisa il voto della gran maggioranza del Senato che si è manifestato nella votazione di ieri. Pensando allo slancio compatto di questa votazione, per la necessità

d'esservi coerenti credo sia proprio il caso di dire: *et nunc ratio est quod impetus ante fuit.*

L'onorevole Senatore Cannizzaro ha detto che ove si fosse esteso il voto limitato oltre che nei collegi a cinque Deputati, anche nei collegi a quattro, la rappresentanza delle minoranze sarebbe stata *più equamente distribuita*, o, come meglio potrebbesi dire, *più uniformemente distribuita* su tutta la superficie dello Stato. Ora, l'onorevole Senatore Cannizzaro mi permetta a questo riguardo di dire con gli antichi argomentatori: *nego majorem.* Infatti, io punto non consento che, ove si ammettesse il voto limitato oltre che nei collegi a cinque anche nei collegi a quattro Deputati, la rappresentanza delle minoranze sarebbe distribuita con maggiore uniformità nelle varie parti dello Stato. È ciò che io cercai di dimostrare anche alla Camera elettiva, ed a prova di quanto sostengo non ho che a rileggere le parole da me pronunciate in quel recinto, poichè vi sono esposte le cifre che lo dimostrano.

Io diceva adunque alla Camera dei Deputati: « Ed ora, come ho accennato, intendo di mostrare all'onorevole mio amico Genala che il rapporto resta presso a poco lo stesso anche quando si ammetta la rappresentanza delle minoranze non solo nei collegi a cinque, ma anche nei collegi a quattro Deputati ». Nell'Italia vi sono 20 collegi da cinque e da quattro il che dà per le minoranze il 10 92 per cento. Nell'Italia centrale contansi 22 di questi collegi, e quindi si ha il 18 37 per cento; e nell'Italia meridionale se ne annoverano 31, e così il 15 27 per cento a prò della minoranza. In conseguenza, i rapporti percentuali, ammessa la rappresentanza delle minoranze nei 73 collegi da quattro e da cinque Deputati, invece che nei 33 da cinque variano ben poco.

Ma io mi permetto di sottoporre all'onorevole Senatore Cannizzaro un'altra osservazione, in forza della quale dovrà egli stesso, nella sua saggezza, convenire che non si potrebbe estendere a questi 52 collegi la rappresentanza della minoranza. Questa osservazione sta in ciò che ove si volesse introdurre in 52 collegi tale rappresentanza, converrebbe andare contro quelle norme generali, norme topografiche, demografiche, norme di tradizioni, di abitudini, di circoscrizioni amministrative e giudiziarie, che devono essenzialmente presie-

dere alla formazione delle circoscrizioni elettorali. È certo infatti che è la rappresentanza delle minoranze che deve adattarsi alle circoscrizioni e non già circoscrizioni che devono essere fatte esclusivamente per servire alla rappresentanza delle minoranze: altrimenti costringeremmo le circoscrizioni alle più viziose ed artificiali combinazioni. Pigliamo un esempio. Ove si volesse una distribuzione uniforme, la prima cosa da farsi sarebbe di applicare il voto limitato nel Veneto, che è la regione più ampia la quale ne è priva.

Ora, potremmo estendere razionalmente nel Veneto il voto limitato?

Io non lo credo, anche quando avessimo quelle facoltà che vorrebbe al Governo attribuire l'onorevole Senatore Cannizzaro. Imperocchè nel Veneto, ad eccezione di una, si hanno tutte provincie a sei od a sette Deputati, dove quindi non si potrebbero formare collegi a cinque, neppure colle facoltà che sarebbero consentite dall'emendamento dell'onorevole Cannizzaro.

Quale sarebbe la sola provincia del Veneto, ove si potrebbe introdurre un collegio a cinque e quindi il voto limitato? La provincia di Udine, perchè ha 9 Deputati. In essa, perciò, a termini delle facoltà che sarebbero concesse al Governo si potrebbe formare un collegio a 5 ed uno a 4; mentre nella tabella approvata dalla Camera quella provincia è divisa in 3 collegi a 3.

Ora, sarebbe giovevole e razionale portare nella provincia di Udine questa modificazione, per avere la rappresentanza delle minoranze, costituendo in essa un collegio a cinque ed uno a quattro?

Io mi appello a quanti si trovano in questo recinto, e conoscono quella provincia; e tutti dovranno dire che i collegi al di quà del Tagliamento, per topografia, per demografia, per tradizioni, per relazioni, per interessi, per costumi, per lo stesso dialetto, formano un ente assolutamente distinto, sicchè è indiscutibilmente razionale, se vogliamo basare le circoscrizioni sopra affinità naturali, che formino un collegio a sè. Altrimenti, per mania di uniformità, andremmo veramente a ritroso del fine per cui sono fatte le circoscrizioni elettorali.

L'onorevole Cannizzaro mi diceva pure che, ristretto a 33 o 38 collegi, il voto limitato non

potrà fare buona prova; ma anche in questa parte duolmi che la mia opinione sia affatto diversa dalla sua.

Per me non è dalla applicazione in maggiore o minor numero di collegi che si potranno dedurre i benefici effetti del voto limitato.

Questi effetti benefici del voto limitato si renderanno manifesti quando si vedranno i collegi, ov'esso sarà attivato, dar modo a minoranze forti e numerose, di farsi rappresentare in Parlamento, e si vedrà che forse in altre provincie, queste minoranze, per quanto forti, numerose, durevoli, e quindi ben degne di far udire i propri voti in Parlamento, resteranno una legislatura dopo l'altra inesorabilmente escluse.

Allora questo confronto, tutto favorevole ai collegi a voto limitato, frutterà anche per gli altri collegi.

Ciò posto, io devo venir a parlare del modo con cui il Ministero interpreta le facoltà che gli furono concesse dalla Camera elettiva. E ciò mi richiama ad un'osservazione preliminare, che è stata fatta dall'onorevole mio amico Finali, il quale diceva: Come non avete voi rilevato alcune parole del vostro amico Cencelli, il quale vi spronava a dirigere, a governare le elezioni? Col vostro silenzio quasi ammettete di dovere e volere nelle elezioni medesime, esercitare questa influenza direttiva!

L'on. Finali, però, soggiungeva sperare che io, memore de' nostri anni giovanili, non seguirei questa via.

Ora l'onorevole Cencelli ha spiegato in quale senso intende le sue parole. Epperò io spero che saranno dileguate le preoccupazioni a questo riguardo espresse dall'onorevole Finali.

E sono pur certo che l'onorevole Finali mi consentirà non essere soltanto ne' miei anni giovanili che io ho creduto che il Governo non debba, come tale, avere ingerenza nelle elezioni, poichè ho la coscienza non solo di aver sempre professato questi principî ma di averli altresì applicati anche in qualità di Ministro dell'Interno. Per lo meno questa giustizia mi fu resa anche dai miei più accaniti avversari politici: la giustizia, cioè, di aver serbato la più assoluta neutralità nelle lotte elettorali.

Senatore FINALI. Domando la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia.*

Vengo ora a rispondere categoricamente circa

i poteri attribuiti al Governo cogli articoli in discussione.

Mi preme anzitutto di ricordare al Senato una circostanza, che risulta anche dagli atti ufficiali dell'altro ramo del Parlamento, cioè: la circostanza, che il Governo non ha chiesti questi poteri, ma ha fatto ogni sua possa per schermirsene; appunto per ciò che è stato benissimo detto da uno degli onorevoli preopinanti, cioè che non solo l'abuso, ma anche l'uso di questi poteri può dar luogo a sospetti; tanto che quando si modificherà una circoscrizione, sia pure per recare quella tale maggiore eguaglianza od uniformità nella rappresentanza delle minoranze, che il Parlamento possibilmente desidera, sia pure per soddisfare a giustificate petizioni, sia pure per soddisfare a necessità topografiche o demografiche, si potrà supporre che invece siasi modificata per artificio elettorale. Quindi il Governo, presso la Commissione della Camera, ove col Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno intervenni io pure, ripeté costantemente il *transeat a me calix iste*. Ma allorchè apparve evidente che da molte parti della Camera si desideravano e si credevano necessarie alcune modificazioni alla presentata tabella, e nello stesso tempo si vide che la Camera elettiva non credeva opportuno di affrontare una discussione intorno alla tabella stessa, discussione necessariamente minuziosa, spinosa, irritante, mentre d'altronde la maggior parte dei Deputati non sarebbe stata competente a portare fondato giudizio su paesi lontani, allorchè, dicevo, apparve evidente che la Camera alla sua volta non voleva inghiottire il calice amaro, abbiamo dovuto deciderci a consentire di inghiottirlo noi stessi.

Ciò premesso, io dirò nel modo più schietto come precisamente intenda queste facoltà, come creda si debbanò esercitare; farò a tale riguardo quelle dichiarazioni che da una parte mi vengono imposte dal bisogno di non venire meno al mandato conferitoci dalla Camera ed alla intelligenza che a questa facoltà la Camera stessa voleva dare, e d'altra parte possano, come spero, soddisfare alle esigenze esposte dal Senatore Finali, da alcuni membri dell'Ufficio Centrale, nonchè da altri Senatori.

Noi avevamo innanzi alla Camera rispetto a queste circoscrizioni una serie di emendamenti, sui quali si sarebbe dovuto deliberare; fu per

evitare una lunghissima discussione intorno ad essi che la Camera deliberò la nomina di una Commissione composta di uomini competenti dei due rami del Parlamento affinchè in seguito al parere della medesima, il Governo, tenendo conto di quegli emendamenti, provvedesse egli stesso, trattandosi di materia sulla quale, meglio che in numerosa assemblea, si discute fra pochi al tavolino.

Perciò io credo che essenzialmente sopra quegli emendamenti, anche per debito di lealtà verso la Camera, la Commissione che sarà nominata ed il Governo, debbano rivolgere la propria attenzione. Ma appunto perciò, ed inoltre perchè innanzi alla Camera trovavansi emendamenti che sarebbero stati contrari alle norme regolatrici della circoscrizione, alle predette facoltà si vollero segnare determinati e precisi confini.

Si dichiarò innanzi tutto non essere data facoltà al Governo di introdurre collegi a due Deputati. E questo, perchè? Perchè fra i tanti emendamenti relativi a tale materia ve n'erano alcuni che miravano a quell'intento contro una delle prime norme assunte per base delle circoscrizioni. Fra tali emendamenti ne ricorderò uno col quale proponevasi che la provincia di Girgenti, la quale ha sei Deputati ed è divisa quindi in due collegi, da tre fosse divisa pure in due collegi, ma uno da quattro e l'altro da due Deputati.

Quindi, collo stabilire non si ammettano altri collegi a due Deputati, un certo numero di emendamenti fu preliminarmente messo fuori di discussione. Ma nel medesimo tempo v'erano altri emendamenti i quali potevano essere assecondati senza venir meno alle basi della circoscrizione, poichè con essi proponeansi collegi che non avrebbero meno di tre nè più di cinque Deputati. Si aggiunse, in conseguenza, quel comma il quale formò argomento dei dubbi dell'onorevole Finali, e che dice: « Non potrà essere alterato il numero dei collegi in quelle provincie alle quali non sono assegnati più di 7 Deputati ».

Anche questo, evidentemente, è un altro limite, nè so proprio come possa essere interpretato altrimenti che quale un secondo limite. Imperocchè per esso non è che nelle provincie le quali hanno più di sette Deputati che l'azione del Governo potrà essere esercitata.

Io poi recisamente dichiaro che intendo assolutamente esclusa da queste facoltà quella di modificare in verun modo il numero dei Deputati assegnato a qualsiasi provincia.

Era stata inoltre suscitata la questione della rappresentanza delle minoranze, riguardo alla quale, per soddisfare le mozioni di alcuno, venne manifestato il pensiero di esaminare se tale rappresentanza potesse essere almeno distribuita con maggiore uniformità nelle varie regioni del Regno.

Noi accettammo la proposta di studiare se qualche cosa si potesse fare anche in questo senso; ed accettammo di procedere a tale esame tanto più volentieri, dappoichè fra gli emendamenti che erano stati presentati alla Camera elettiva se ne trovava qualcuno che si prestava al duplice scopo, e di soddisfare alle condizioni intrinseche di una migliore circoscrizione elettorale, e di distribuire meglio la rappresentanza delle minoranze tra le varie regioni. Per esempio, eravi la provincia di Lecce alla quale spettano 9 Deputati. Essa, nel primitivo progetto ministeriale, era stata divisa in 2 collegi uno da 5 e l'altro da 4 Deputati. La Commissione della Camera elettiva, dietro alcune petizioni pervenutele, aveva invece formato della provincia di Lecce tre collegi elettorali da 3 Deputati. Durante la discussione che ebbe luogo alla Camera fu presentato un emendamento firmato, parmi, da quasi tutti i Deputati di quella provincia con cui chiedevasi che si desse la preferenza al primitivo progetto ministeriale. Se ciò si facesse perchè tale divisione della provincia si ravvisasse in sè stessa più razionale, certo si otterrebbe anche lo scopo vagheggiato da molti di dare la rappresentanza delle minoranze a paesi che non l'hanno. Infatti, mentre nelle Puglie, come risulta dalla Relazione dell'on. Lampertico, non havvi, secondo la tabella annessa al progetto di legge, alcun collegio da cinque Deputati in cui si trovi quindi applicata la rappresentanza delle minoranze, coll'emendamento sovrandicato anche quella regione ne verrebbe dotata.

E, poichè mi trovo a parlare di circoscrizioni, non credo inutile che il Senato conosca anche la genesi di quei due numeri 33 e 38, che sono stati prestabiliti come limite minimo e massimo dei collegi da cinque Deputati.

La origine, la ragione di questi due numeri

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1882

consiste in ciò, che nel disegno ministeriale i collegi da 5 erano 38, e nel disegno della Commissione essi erano diventati 33. E ciò perchè, in forza delle deliberazioni prese dalla Commissione della Camera elettiva, i collegi del Regno, i quali nel progetto Ministeriale erano 131, nel progetto della Commissione diventarono 135; si formarono quindi parecchi collegi più piccoli e si diminuirono conseguentemente i collegi da 5, nei quali è applicata la rappresentanza delle minoranze. Ora, siccome molti proponevano alla Camera, in via di emendamento, che si tornasse al progetto Ministeriale, così, dovendosi esaminare se sia il caso di preferire per ciascuna provincia quest'ultimo, è stato necessario lasciar libero il campo a dare al medesimo la preferenza; il che non si potrebbe, per quanto ho detto, se non si avesse la facoltà di portare i collegi da 5 Deputati al numero di 38. Queste osservazioni mi conducono a rispondere alla interrogazione con cui si chiese al Governo se intenda mantenere intatti i 33 collegi cui sono ora attribuiti 5 Deputati. Dopo quello che ho detto precedentemente, io spero che tutti ammetteranno come sia impossibile impegnarsi a ciò.

Dirò anzi di più; vi erano alcune varianti che modificavano la formazione della circoscrizione d'alcuni dei predetti 33 collegi, le quali erano state già deliberate dalla stessa Commissione della Camera elettiva. Tale è il caso della circoscrizione elettorale della provincia di Avellino. Per essa, in un ultimo esame fatto dalla Commissione parlamentare, dopo che le tabelle annesse al disegno di legge erano già stampate, alla circoscrizione annessa al disegno di legge che avete sotto gli occhi - in forza della quale la provincia di Avellino è divisa in due collegi, l'uno a 5, l'altro a 3 Deputati - sostituivasi un'altra circoscrizione con cui formavansi 2 collegi da 4 Deputati ciascuno. Tale proposta era già presentata alla Camera come proposta della Commissione, e trattavasi quindi di una mera correzione da tutti assentita e fuori di controversia. Che se questo cambiamento non fu introdotto nella tabella, fu solo perchè, dal momento che la relativa facoltà davasi al Governo, si reputò superfluo aprire il varco nella Camera a simili modificazioni, sia pure in via di semplice correzione.

Ma dalle cose esposte vedesi tuttavia che,

giusta gli impegni presi, per uno dei 33 collegi dei quali si è parlato, deve già farsi una mutazione e ciò per mantenere quello schema di tabella della Commissione della Camera elettiva, che dev'essere la base degli studi del Governo e con esso della Commissione da eleggersi. Per questa ragione io diceva di non potere, per debito di rispetto alle intelligenze prese, agli impegni assunti avanti la Camera dei Deputati, dichiarare che nei 33 collegi preindicati non saranno introdotte modificazioni.

Inoltre io vi confesso che non avrei creduto che in Senato si sollevassero difficoltà su questo punto; credevo piuttosto che potessero sorgere nell'altro ramo del Parlamento, ove i deputati sono sì dappresso e si personalmente interessati al modo di circoscrizione, ch'era presumibile non volessero abbandonarsi all'ignoto.

Ma quando non fece difficoltà la Camera in materia che la riguarda così direttamente ed intimamente, non comprenderei come più geloso potesse mostrarsi a questo proposito il Senato.

Del resto, in quale modo può ottenersi la distribuzione più uniforme della rappresentanza delle minoranze, e può quindi in questa parte adempirsi il mandato al Governo conferito dalla presente legge?

Può adempirsi, o col togliere da una parte ed aggiungere dall'altra, nel qual caso si potrebbe fare in modo da non alterare il numero complessivo di 135 collegi; o col rispettare e lasciare intatti i 33 collegi a 5 Deputati che sono proposti nella tabella, ma allora, è evidente che il numero complessivo dei collegi del Regno dev'essere diminuito.

Infatti, volendo mantenere immutato il numero dei detti collegi a 5 Deputati, se noi, per esempio, nella provincia di Lecce, dove sono oggi proposti 3 collegi, ne formiamo 2, uno da 5 e l'altro da 4, i collegi del Regno non sono più 135, ma 134; nel qual caso sarebbe mestieri valersi di quella facoltà di coordinamento della legge alla quale, come dice la Relazione dell'onorevole Lampertico, accennò il mio collega Ministro dell'Interno, quando fece analoghe dichiarazioni nel seno dell'Ufficio Centrale.

Nondimeno, fatte queste avvertenze ed espressi nettamente e francamente quali erano gli inten-

dimenti della Camera dei Deputati, io torno a dichiarare, in conformità a quanto dissi in principio del mio discorso, che il Governo intende di valersi delle facoltà accordategli non solo nei limiti rigorosi stabiliti dagli articoli che ci stanno sott'occhio, ma inoltre colla maggiore parsimonia, colla maggiore circospezione compatibile cogli scopi che si vogliono raggiunti. Coll'usare questa cauta sobrietà noi sentiamo di venir grandemente a scemare la nostra responsabilità, il che è un grandissimo, incontrastabile vantaggio per il Ministero.

Io spero quindi che modificazioni veramente essenziali non saranno introdotte nelle circoscrizioni, e ciò dico naturalmente senza intendere di pregiudicare l'opera della Commissione, composta di Deputati e di Senatori, che verrà nominata appena promulgata la presente legge.

Il Ministero cercherà dunque che vengano corrette, ove sia necessario, sotto l'aspetto topografico e demografico, le circoscrizioni; cercherà che sia distribuita con maggior uniformità, da regione regione, la rappresentanza delle minoranze, ma procurerà di tenere questi cambiamenti nei più ristretti limiti possibili.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Finali.

Senatore FINALI. Se ho ricordato i sentimenti politici della nostra giovinezza, non ho avuto alcuna intenzione, neppure per ombra, di muovere rimprovero all'onorevole Ministro; ma l'ho fatto soltanto, perchè fu in quel tempo, che la molta consuetudine personale e parlamentare mi permise di conoscerli e di apprezzarli.

In quanto ai dubbi che io aveva manifestato, egli ha dato due risposte, la prima delle quali pienamente mi rassicura. Quanto alla seconda, piglio atto delle sue dichiarazioni, cioè che il Governo userà con parsimonia, e nei limiti della stretta necessità, delle facoltà concesse gli.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Comprendo benissimo che la Commissione parlamentare, la quale deve fare le proposte, non è che una Commissione consultiva. Comprendo pure, come il Ministro Guardasigilli — come già non ha potuto il Ministro dell'Interno — non possa egli pure oggi prendere dinnanzi al Senato impegno propriamente preciso e determinato in ogni sua parte, su questo argomento; egli è

perciò che mi contento di prendere atto io pure — e credo anche in nome dei miei colleghi — della dichiarazione che ha fatto il Ministro Guardasigilli, che cioè il Governo userà di questa facoltà nei più stretti limiti possibili e colla maggiore parsimonia.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Ho prestato la più grande attenzione alle dichiarazioni dell'onorevole Guardasigilli, come ne aveva prestata altra volta alle dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio in seno dell'Ufficio Centrale.

Devo osservare innanzi tutto che le dichiarazioni d'oggi sono assai più larghe, di quelle che aveva fatte altre volte il Presidente del Consiglio.

Ed aggiungo: oggi che la discussione si fece più ampiamente, ho capito ancora meno il perchè si debba modificare la situazione di questi trentatré collegi.

Secondo il progetto di legge che il Ministero - non parlo del Ministero attuale, ma del Ministero antecedente - aveva presentato nell'altro ramo del Parlamento, i collegi elettorali in Italia dovevano essere 131; la Commissione della Camera - di cui l'on. attuale Guardasigilli era Relatore - li portò a 135. Noi adesso non discutiamo il progetto di legge dove il numero era di 131, studiamo il progetto di legge nel quale i collegi sono 135.

Ora, in quel progetto di legge, che porta il numero dei collegi a 135, si trovano 33 collegi già stabiliti che formano parte della tabella annessa al progetto di legge. Io non so se sopra la situazione di quei trentatré collegi, all'altro ramo del Parlamento siano stati presentati emendamenti tali da render necessaria la nomina di quella Commissione. Ma, come ebbi ieri l'onore di dire al Senato, non dobbiamo confondere la Commissione creata in seguito agli emendamenti di cui parlava l'onorevole Guardasigilli, la quale, ripeto, aveva lo scopo di introdurre nella tabella annessa al progetto di legge, le indispensabili correzioni di circoscrizione. È ciò che viene determinato dal primo comma di questa seconda parte dell'articolo 45.

Gli altri tre commi attribuenti le nuove facoltà furono aggiunti di poi; basta vedere

come sono disposti per averne un argomento di prova.

Ora io, con tutta l'attenzione che ho prestato alle parole dell'on. Guardasigilli, non son giunto a comprendere il perchè egli ritenga necessario che si debbano introdurre delle modificazioni nella situazione di quei trentatrè collegi. Sarà forse per difetto della mia intelligenza, ma non son giunto altresì a comprendere come siasi trovato quel numero 38.

Dirò inoltre che nell'Ufficio Centrale io aveva chiesto del come era stato trovato questo numero 38, al Presidente del Consiglio; egli mi rispose che certi studî erano stati fatti altra volta dalla Commissione dell'interno la quale aveva dimostrato che si potevano comporre facilmente da 33 a 38 collegi a cinque Deputati. Questo numero di 38, dice l'on. Guardasigilli, avrebbe il vantaggio di distribuire più uniformemente (mi pare che sia la sua parola) in Italia questo principio della rappresentanza delle minoranze.

È bensì vero che un momento prima ci ha detto che con 73 collegi, coi collegi cioè a voto limitato a 5 e 4 Deputati, quest'equa distribuzione della rappresentanza delle minoranze non si otteneva.

Io non voglio tediare e far perdere tempo al Senato, dilungandomi su questo argomento; mi sembra però evidente che con 73 si possa ottenere una più equa distribuzione che con 33 o con 38.

Se lo scopo è quello di ottenere maggiore uniformità, e se per raggiungerlo si dovranno scomporre e ricomporre i 33 collegi della tabella, io credo che era nel vero ieri e il giorno avanti, allorquando indicavo al Senato gravi pericoli nella nomina di questa Commissione fornita di attribuzioni così sconfinata.

Ieri il Senato mi ha dato torto nella votazione, ed io oggi mi sento più timido nel sostenere le mie opinioni.

Ma io ritengo ancora che non vi è paese al mondo, il quale abbia dato al Ministro dell'Interno una funzione così illimitata come quella che noi stiamo per dargli oggi.

Anzi per me è tale la ripugnanza per le sconfinata attribuzioni di questa Commissione che, se l'Ufficio Centrale questa mattina non avesse deliberato di non accettare alcun emendamento, io avrei proposto che si togliesse

tutto ciò che è stabilito in questi tre capoversi, lasciando la rappresentanza delle minoranze puramente ai 33 collegi.

Io credo che è minor danno per le istituzioni parlamentari di lasciare la rappresentanza delle minoranze a soli 33 collegi, che estenderla a 38, quando si debba nello stesso tempo introdurre nel sistema una Commissione con poteri *quali li ho descritti*.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io non so proprio come meglio riescire a farmi intendere dall'onorevole Senatore Brioschi.

Io dissi già chiaramente quali erano i collegi sui quali si era portata l'attenzione della Camera, e che si potevano modificare.

L'onor. Brioschi disse poi che con 73 collegi si può ottenere una maggiore uniformità che non con 33, ed io gli rispondo che con 73 collegi si può anche aumentare la disformità.

Se questi 73 collegi si concentrano in alcune regioni, è evidente che per tal modo, anziché ottenere una maggiore uniformità, quest'ultima scomparirebbe del tutto.

Senatore GUARNERI. Sarò brevissimo. Fra tutti i poteri che colla presente legge vengono conferiti al Governo, certo il più grave è quello al quale s'è accennato in quest'ultimo momento della discussione, cioè il potere di aumentare i collegi di 5 Deputati da 33 a 38, e di distribuire anco i 33 già fissati nella tabella, giacchè al fondo si tratta di distribuire tra le diverse provincie il diritto di rappresentanza alle minoranze. Però incomincio col dichiarare che riconosco necessario ed indispensabile il concedere al Governo questa facoltà, appunto perchè in questa legge, dando uno sguardo alle tabelle, si vede la anomala distribuzione dei collegi a 5 Deputati nelle varie provincie.

Eccone qualche esempio. Osservate, o Signori, come la provincia di Caserta ha *due* collegi a 5 e uno a 4; quella di Perugia ha *due* collegi eziandio a 5, ma nessuno a 4 e nessuno a 3. La provincia di Potenza ha anche *due* collegi a 5, ma niuno a 4 ed a 3. Firenze, al contrario, non ha manco *un* solo collegio a 5 Deputati, ha invece due collegi a 4 e due collegi a 3; e Genova non ha un collegio a 5, ma uno a 4 e tre a 3 Deputati. E così le città di

Roma e di Palermo non hanno che un solo collegio a 5, mentre Milano ne ha due e Napoli tre. Mi arresto ormai dal citare altre città ed altri esempi.

Si comprende, o Signori, che se i collegi a 5 devono oggi essere l'organo con cui si esplicano le minoranze, bisogna che essi sieno distribuiti con altra ragione da quella che lo sono, permettetemi la frase, in questa infelice tabella.

Le tabelle, quali furono redatte nel progetto primitivo di legge, rispondevano ad altro concetto; mentre oggi esse devono adattarsi ad attuare altro principio, cioè la rappresentanza limitata delle minoranze.

Io riconosco perciò indispensabile che il Governo abbia la facoltà di distribuire un po' meglio i 33 collegi a 5. Sono convinto che vi potrebbe essere altro rimedio a questa cattiva ed anormale distribuzione, cioè un forte aumento dei collegi a 5 Deputati; ma poichè sono persuaso che il Senato approverà il progetto di legge, tale quale è stato proposto, senza alcun altro lieve aumento dei collegi a 5 Deputati, così insisto in questa necessità di una più equa attribuzione tra le diverse città e provincie.

Però avrei su questo tema due preghiere a dirigere all'onor. Guardasigilli.

Egli è uomo di legge, e fu uomo di legge prima di essere Deputato, ed è oggi tra i suoi colleghi Ministro Guardasigilli; e deve comprendere che al di sopra della politica havvi una giustizia. Sicchè sono convinto che egli accetterà le mie due preghiere.

La prima è quella che, giacchè siamo a fare oggi l'esperimento della rappresentanza delle minoranze, lo si faccia, dotando di questo organo i maggiori centri di popolazione ed i maggiori focolari di scienza e di civiltà che noi abbiamo in Italia; ecco la mia prima preghiera.

E sono persuaso che l'onorevole Ministro Guardasigilli sarà il primo a riconoscere e sostenere che la città di Firenze debba avere il diritto di vedere rappresentata la sua minoranza siccome anco la città di Genova; e che del pari la città di Roma debba avere un maggior diritto che non gli sia oggi riconosciuto, con un semplice collegio a 5 Deputati; ed ugualmente quella di Palermo.

In secondo luogo, vivamente raccomando

che tutte le regioni d'Italia abbiano, poco più poco meno, questa facoltà di esprimere il voto loro, anco mercè la rappresentanza delle minoranze, giacchè uno dei vantaggi appunto del principio della rappresentanza proporzionale è quello di far conoscere la distribuzione delle opinioni in tutte le varie regioni del Regno.

Riassumendo quindi le mie due preghiere, concludo che, riconoscendo la necessità di concedere al Governo anco la facoltà di distribuire i collegi a 5 attualmente esistenti nelle tabelle, si abbia desso per norma a ciò tanto il diritto delle grandi città, quanto la distribuzione equa nelle varie regioni d'Italia.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole signor Ministro Guardasigilli.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Posso assicurare l'onorevole Senatore Guarnieri che il Governo terrà conto di queste sue raccomandazioni e che, tanto riguardo a Firenze, quanto riguardo a Roma, farà il possibile per trovar modo che i desiderî da lui espressi vengano esauditi.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti il primo comma della seconda parte dell'art. 45:

« Non potrà essere alterato il numero dei collegi nelle provincie alle quali non sono assegnati più di sette Deputati ».

Chi intende di approvare questo comma, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Passiamo al comma successivo:

« Il numero dei collegi a 5 Deputati non sarà minore di 33, nè maggiore di 38 ».

(Approvato).

E quindi all'altro:

« Non potranno essere istituiti nuovi collegi a due Deputati ».

(Approvato).

« La Commissione si comporrà di sei Senatori e di sei Deputati eletti dalle rispettive Camere e sarà presieduta dal Ministro dell'Interno ».

(Approvato).

PRESIDENTE. Approvati così partitamente i vari commi, si rilegge l'intero articolo:

Art. 45. L'elezione dei Deputati è fatta a scru-

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1882

tinio di lista nei 135 collegi la cui circoscrizione è determinata nella tabella, annessa alla presente legge e che fa parte integrale di essa.

Ciascun collegio elegge il numero dei Deputati attribuitigli nella tabella medesima.

Il Governo del Re, udito il parere di una Commissione parlamentare, con decreto reale da pubblicarsi non più tardi di un mese dalla promulgazione della presente legge, introdurrà nella circoscrizione elettorale stabilita nell'annessa tabella e dentro i confini di ciascuna provincia, quelle correzioni che crederà indispensabili.

Non potrà essere alterato il numero dei collegi nelle provincie alle quali non sono assegnati più di sette Deputati.

Il numero dei collegi a 5 Deputati non sarà minore di 33, nè maggiore di 38.

Non potranno essere istituiti nuovi collegi a due Deputati.

La Commissione si comporrà di sei Senatori e di sei Deputati eletti dalle rispettive Camere e sarà presieduta dal Ministro dell'Interno.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, questo art. 45 si riferisce alla tabella dei collegi, la quale è sottocchi dei signori Senatori.

Domando se il Senato intende che si dia lettura di questa tabella.

Voci. No, no, no.

PRESIDENTE. Trattandosi di un argomento di grave importanza, prego il Senato di dare formalmente i suoi voti sopra il quesito.

Chi intende di dispensare dalla lettura della tabella annessa alla legge, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 45 testè letto nel suo complesso.

Chi intende di approvarlo, è pregato sorgere.

(Approvato).

L'art. 65 è già approvato. Passiamo all'articolo 69.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

Art. 69. Sono nulle:

1. Le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere, od ha scritto, altre indicazioni oltre quelle di cui all'art. 65;

2. Quelle che non portano la firma ed il bollo di cui all'art. 63;

3. Quelle che portano o contengono segni

che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

Si hanno come non scritti sulla scheda i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei Deputati per i quali l'elettore ha facoltà di votare; in entrambi i casi la scheda resterà valida nelle altre parti.

Se nella scheda è segnato più volte il nome di uno stesso candidato, nel computo dei voti esso viene calcolato una volta sola.

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Si passa adesso all'art. 74 del quale si dà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

Art. 74. Il Presidente dell'Ufficio della prima Sezione, proclama in conformità delle deliberazioni dell'Adunanza dei Presidenti, eletti nel limite del numero dei Deputati assegnati al collegio, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purchè questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli elettori iscritti.

PRESIDENTE. Su questo articolo è iscritto per parlare il signor Senatore Brioschi.

Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Non ho chiesto la parola per fare un discorso, ma solamente per rammentare al Senato che io ieri ho proposto sopra questo articolo un emendamento, e mi era riservato di formularlo.

Chi ha sott'occhio l'articolo rileverà testo la formula del mio emendamento, quale ho avuto l'onore di presentarlo alla Presidenza.

Io vorrei che si levassero dall'articolo 74 le ultime parole: *purchè questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli elettori iscritti.*

Sarebbero con ciò alla prima votazione eletti Deputati quelli fra i candidati che avessero raccolto maggior numero di voti, qualunque esso sia, anche inferiore ad un ottavo, e verrebbe con ciò ad essere tolto il ballottaggio.

Ho già esposto ieri le ragioni per le quali credo che il ballottaggio debba essere abolito.

Non parlerò più se il Ministro accetta questa modificazione, quantunque mi tenga quasi si-

curo che non l'accetterà. Comunque sia, siccome intendo sostenerla, aspetto di sentire le obiezioni in contrario dei miei onorevoli Colleghi, quelle del Ministro e dell'onorevole Relatore.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
Nella discussione generale io aveva dichiarato che mi riservava di parlare intorno alle questioni particolari fin da allora sollevate, quando fossero venuti in discussione gli emendamenti che taluno aveva detto di voler presentare.

Ho quindi parlato testè di quello che intendeva proporre l'onorevole Senatore Cannizzaro. Ed ora che un altro ne viene innanzi, quello che tende all'abolizione assoluta del ballottaggio, ne parlerò per dimostrare che tale disposizione sarebbe da una parte la più dannosa, dall'altra, per gli scopi stessi che i proponenti hanno in mira, la più inutile che si possa immaginare. E ne esporrò succintamente le ragioni.

Innanzitutto credo bene cominciare da una osservazione preliminare di molta importanza.

Questo articolo, nella discussione seguita alla Camera dei Deputati, non fu oggetto di alcuna osservazione, di alcuna obiezione da parte di chicchessia; esso venne approvato con accordo spontaneo degli uomini di tutti i partiti, con vera unanimità di consenso.

E poichè si propugna questa abolizione, quasi sia necessaria per la rappresentanza delle minoranze, aggiungerò che nella Camera stessa nessuno de' più ardenti propugnatori della rappresentanza delle minoranze, dei più competenti negli studi attinenti a questa materia ha proposto che venisse abolito il ballottaggio: dirò anzi che il più infaticabile fra gli apostoli del voto proporzionale, uomo dottissimo ed autorevole cui, senza nominarlo, alluse ieri l'onorevole Senatore Lampertico, mentre nella Camera dei Deputati propose molteplici emendamenti per dare più ampia applicazione alla rappresentanza delle minoranze, non si avvisò menomamente di escludere il ballottaggio. Anzi egli fece due proposte assai studiate e complesse, intese ad attuare un metodo di votazione tale da assicurare una larga rappresentanza delle minoranze. E tanto l'una che l'altra

di queste proposte stabiliva espressamente il ballottaggio, lungi dall'escluderlo come vorrebbe ora l'onorevole Senatore Brioschi.

Anzi, non solo in Italia, ma anche fuori, celeberrimi propugnatori dei diritti delle minoranze, nei disegni di legge presentati alle Assemblee del loro paese, ne' procedimenti elettorali che immaginarono e proposero, accolsero il ballottaggio. Ognuno sa che in Francia, colui che sostenne con più convinto ardore, con più infaticabile costanza, la rappresentanza delle minoranze, malgrado la poca fortuna che in quel paese incontrano tali idee, è stato il Pernolet. Ebbene, quando egli era membro dell'Assemblea nazionale, ove, anche nella discussione del 1875, contro il collegio uninominale e per la rappresentanza delle minoranze pronunciò un elaboratissimo e caldissimo discorso, avea presentato, il 26 dicembre 1873, un disegno di legge di propria iniziativa, nel quale proponeva per la rappresentanza delle minoranze un procedimento fondato in parte sopra il sistema del quoziente e in parte su quello delle liste concorrenti; e in questo procedimento il dotto e fervido proporzionalista comprende pure il ballottaggio. « Nel caso, così leggesi nell'articolo 7 della sua proposta, in cui il numero dei Deputati e dei Senatori attribuiti al dipartimento non fosse completato al primo scrutinio, un secondo scrutinio avrà luogo; e questo secondo scrutinio si farà in conformità alla legge che regola attualmente la materia ».

Innanzitutto a voi, o signori Senatori, l'articolo di cui si tratta diede luogo ad un doppio ordine di obiezioni.

Taluno, come l'onorevole mio amico il Senatore Majorana, disse che rinunciando ad esigere la condizione di ottenere, per la riuscita a primo scrutinio, la maggioranza assoluta od almeno un numero di voti non inferiore al quarto degli iscritti, si fa troppo larga parte alle minoranze: tesi questa che è assolutamente agli antipodi di quella sostenuta dall'onorevole Brioschi.

Ma l'onorevole Majorana, non potrà non consentire, che il mantenere il regime della maggioranza assoluta era incompatibile coll'ammissione del voto limitato, e con qualunque sistema di rappresentanza delle minoranze.

La minoranza, appunto perchè tale, non potrebbe mai ottenere la metà più uno dei voti.

Perciò, ove si stabilisse il voto limitato e si richiedesse per la riuscita la maggioranza assoluta, ciò che si darebbe con una mano si toglierebbe coll'altra...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ma non è necessario scendere all'ottavo.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Ebbene, pigliamo l'altro limite che, ove non si richiedesse la maggioranza assoluta, vorrebbe l'onorev. Majorana. Egli disse che converrebbe stabilire come minimo non l'ottavo, ma il quarto del numero degli iscritti. Ma lo stabilire il limite, il rapporto del quarto degli iscritti, in ultima analisi, equivale allo stabilire ancora, per altra via, la maggioranza assoluta dei votanti. Imperocchè, siccome recasi in media a votare circa una metà degli elettori iscritti, il quarto degl'iscritti viene ad essere in pratica la metà dei votanti, cosicchè si ricade nella stessa difficoltà di prima.

Ma, indipendentemente da tali considerazioni, le quali hanno relazione colla rappresentanza delle minoranze, ed anche nel caso che il voto limitato non fosse stato introdotto nella legge, parmi evidente che col sistema dello scrutinio di lista, tanto l'esigere la maggioranza assoluta dei votanti quanto l'esigere un rapporto elevato cogli iscritti produrrebbe gravi inconvenienti. Imperocchè è innegabile - e in questo devo convenire con ciò che è stato detto dall'onorev. Brioschi e lo aveva già detto io stesso da un pezzo nella mia Relazione - che con lo scrutinio di lista il ballottaggio mette in movimento una quantità di gente di gran lunga maggiore che nel sistema attuale, sicchè il moltiplicare i ballottaggi sarebbe assai più sconveniente.

Siccome, dato il duplice rapporto, od anche richiesto un solo rapporto, ma molto elevato, col numero degli iscritti, sarebbe ben difficile che in ciascun collegio tutti i candidati riuscissero eletti a primo scrutinio, così i ballottaggi non si ridurrebbero soltanto, come ora avviene, ad un numero di collegi più o meno ristretto. Potrebbe darsi che in ciascuno dei 135 collegi uno almeno dei candidati non conseguisse il numero di voti richiesto, ed allora i ballottaggi farebbero muovere una seconda volta tutti gli elettori del Regno. E cosa avverrebbe poi, secondo ogni probabilità, alla seconda votazione? Che accorrerebbe all'urna un minor numero di elettori che nella prima votazione. Ciò, come risulta dalle

statistiche ufficiali, accade di spesso anche al presente, e tanto più avverrebbe collo scrutinio di lista. Imperocchè con questo metodo elettorale, siccome nella prima votazione sarebbero probabilmente riusciti i candidati che più stavano a cuore agli elettori, questi ultimi avrebbero ben minore interesse di recarsi ad una seconda votazione. E così, mentre il ballottaggio ha per iscopo, in generale, di far sì che l'eletto riunisca un numero maggiore di voti, secondo ogni ragionevole presunzione sarebbe immancabile un risultato diametralmente opposto.

È perciò che quasi tutte le leggi a scrutinio di lista non esigono la maggioranza assoluta, nè un rapporto elevato col numero degli iscritti. Ciò dicasi della legge del Governo provvisorio veneto, della legge per la Costituente romana, e della legge francese del 1849; la quale ultima è specialmente notevole perchè in quell'Assemblea Costituente la questione fu da eminenti uomini ampiamente discussa.

Or bene, ivi pure era stato proposto il sistema della semplice maggioranza relativa fino dal primo scrutinio, escludendo il ballottaggio, come vorrebbe ora l'onorev. Senatore Brioschi, e fu respinto.

Era stato proposto eziandio il duplice rapporto dell'ottavo degli iscritti e del quarto dei votanti, e fu escluso. Era stato infine proposto di discendere dall'ottavo al quinto, ma, per le ragioni espresse dal relatore Billault, fu respinta anche quest'ultima proposta e fu fissato l'ottavo; rapporto che ha quindi il suggello della esperienza, e che tanto più noi eravamo in debito di accettare, dacchè avevamo introdotto la rappresentanza delle minoranze, e dovevamo procurare di rendere non nominale, illusorio, irrisorio, ma reale il loro diritto.

L'onorevole Senatore Majorana osservò, con storica esattezza, che questo rapporto dell'ottavo, il quale era stato ristabilito in Francia dal Governo della difesa nazionale, fu poscia ripudiato per tornare al sistema della maggioranza assoluta. Ora a questo proposito io devo notare - anche perchè ho il debito di giustificare una interruzione che mi permisi al discorso dell'onorevole mio amico Majorana - che questa modificazione con cui si tornò al regime della maggioranza assoluta preluse in Francia alla riattivazione dello scrutinio uninominale, perchè la modificazione medesima fu presentata precisa-

mente dagli stessi uomini politici - il Lefèvre-Pontalis e il Savary - che più tardi, nella discussione del 1875, doveano presentare e far trionfare contro la Commissione e contro il partito liberale l'emendamento che ripristinava lo scrutinio uninominale.

Tutto questo io ho creduto di dover dire, perchè troppo premeami di giustificare le nostre proposte di fronte alle osservazioni messe innanzi dall'onorevole Majorana.

Ma, del resto, l'onorevole Majorana ha pienamente ragione, quando dice che colla disposizione della quale si tratta si fa un larghissimo vantaggio alle minoranze; vantaggio che io credo si esagererebbe in modo assolutamente indebito ed ingiustificabile, si esagererebbe fino all'assurdo, qualora si volesse portare fino al punto di escludere del tutto il ballottaggio.

Quanto a questa eliminazione del ballottaggio devo poi notare che perfino nei paesi, e sono pochissimi, ove ora non esiste, si pensa, come avviene in Inghilterra, di introdurlo. A tal uopo, infatti, nel Parlamento britannico fu in questi ultimi mesi presentato un apposito disegno di legge.

Senatore BRIOSCI. Domando la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia.*

Io sempre dissi che noi reputiamo utile la rappresentanza delle minoranze, ma in quanto si tratti di minoranze abbastanza numerose e forti. Ciò posto, come si può sostenere che sia troppo poco l'accordare rappresentanza a minoranze che raggiungono soltanto l'ottavo del numero degli elettori d'un collegio?

Devo anzi osservare che noi, con questo limite dell'ottavo, abbiamo fatto sì larga parte alla rappresentanza delle minoranze, che essa deve riconoscersi sufficiente non soltanto per la regolare applicazione del voto limitato, soprattutto nei collegi a cinque, ma perfino pel caso che si adottasse il sistema del quoziente, che si adottassero i sistemi rigorosamente proporzionali; e sicchè di questa disposizione, non che i fautori del voto limitato, dovrebbero accontentarsi gli stessi più assoluti proporzionalisti.

Difatti l'ottavo degli iscritti, secondo il corso ordinario delle cose, a quale aliquota dei votanti corrisponde? Siccome, in media, suole andare all'urna - secondo che rilevasi dalle nostre statistiche - circa la metà degli elettori e in nessun caso la frequenza di essi ha mai supe-

rato il 60 per cento, dato anche questo massimo numero d'intervenuti all'urna, il dire l'ottavo degli iscritti, val quanto dire il quinto dei votanti, anzi qualche cosa di meno. Perciò, in un collegio da cinque Deputati bastando, secondo la disposizione della quale si tratta, un quinto dei votanti ad un candidato per riuscire, ne viene che si dà alle minoranze un diritto quale non avrebbero maggiore nemmeno col metodo rigidamente proporzionale. Gli stessi più assoluti proporzionalisti, i quozientisti più dogmatici non potrebbero esigere di più; non potrebbero, cioè, chiedere un seggio per una minoranza in un collegio da cinque, quando questa minoranza non raggiunge il quinto dei votanti, poichè in tal caso essa non avrebbe, ripeto, il diritto di essere rappresentata nemmeno col sistema del quoziente, nemmeno col sistema del più stretto proporzionalismo.

L'abolizione del ballottaggio, e quindi l'incondizionata riuscita di chi a primo scrutinio avesse riunito anche un solo voto, o pochissimi, parmi inconciliabile con quella serietà, con quella forza morale che le elezioni traggono dal numero dei votanti; numero che può essere assottigliato, ad impedire inconvenienti maggiori, ma non fino al punto da far sì che gli eletti, usciti dall'urna quasi per caso, rappresentino una esigua minoranza, in maniera da non poter dirsi per qualsiasi finzione veri rappresentanti del paese. Ci vedremo esposti alle più strane sorprese; ed ove un accidente qualunque, un uragano, una interruzione di comunicazioni trattenesse quasi tutti gli elettori dal voto, a torto l'eletto di forse dieci, di forse un solo elettore su migliaia e migliaia, direbbesi senz'altro, come vorrebbe l'onorevole Brioschi, l'interprete della pubblica opinione.

Del resto, io diceva che rarissimi sono i paesi nei quali il ballottaggio non esiste: infatti, ai pochissimi ricordati dall'on. Senatore Brioschi, io potrei contrapporre una filza di Stati, poichè il ballottaggio è comune a quasi tutte le leggi elettorali. Bastimi ricordare l'Impero Germanico, la Prussia, l'Austria, l'Ungheria, il Belgio, il Portogallo, la Confederazione Elvetica, il Baden, la Francia, la Baviera. Ed anche nelle leggi più larghe a scrutinio di lista è stabilito un numero di voti al disotto del quale nessuno può ritenersi eletto a primo scrutinio. Così la legge del Governo provvisorio veneto esigeva

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1882

il *minimum* di un ventesimo degli elettori iscritti, e per chi non raggiungesse tale numero prescriveva il ballottaggio; così del pari la legge per la Costituente Romana esigeva il *minimum* di 500 voti per omettere il ballottaggio.

Ma vi ha di più; ed è che mentre la disposizione la quale richiede per l'elezione a primo scrutinio l'ottavo, ma l'ottavo degli iscritti soltanto, può togliere quegli inconvenienti cui ho accennato, di gente, cioè, che con pochissimi voti, e quindi senza alcuna autorità, e, per così dire, senza alcuna dignità, vada a sedere fra i rappresentanti della nazione; e quindi non fa che ovviare ad assurdi cui sarebbe colpa non recare rimedio, la disposizione medesima poi non è nemmeno d'alcun ostacolo allo scopo che si propone l'on. Senatore Brioschi, lo scopo, cioè, di evitare i ballottaggi; imperocchè, anche colla condizione dell'ottavo da noi stabilita, non vi saranno quasi più ballottaggi, maggioranze e minoranze, potendo, con tale rapporto proporzionale, far riuscire i propri candidati a primo scrutinio.

E che così sia, è facile dimostrarlo. Io mi sono dato premura di calcolare questa mattina, sulla base della statistica ufficiale delle ultime elezioni, quanti sarebbero stati nelle elezioni medesime i ballottaggi nel caso in cui, per la riuscita a primo scrutinio, invece che essere richiesto il duplice rapporto della metà dei votanti e del terzo degli iscritti, fosse stata in vigore la disposizione che si accontenta dell'ottavo degli iscritti.

Ebbene, mi risultò che su 508 collegi due soli sarebbero stati i ballottaggi! Infatti, dei 508 collegi del Regno, secondo le predette cifre della statistica ufficiale, in due soli, il candidato che al primo scrutinio conseguì maggior numero di voti, non aveva raggiunto l'ottavo degli iscritti; e questi due collegi sono il collegio di Zogno, dove gl'iscritti essendo 958 il primo candidato ebbe 108 voti, cioè 12 meno dell'ottavo che era di 120, ed il sesto collegio di Napoli, dove gl'iscritti essendo 1359, il primo candidato ebbe 166 voti, cioè 4 voti meno dell'ottavo che era di 170.

Aggiungerò anzi che in un altro collegio-solamente, l'ottavo collegio di Napoli, il candidato che ebbe maggiori voti ne conseguì più dell'ottavo, come implicitamente già dissi, ma meno

del settimo degl'iscritti; ma che in tutti i rimanenti collegi il primo candidato riportò non solo più dell'ottavo, ma più del settimo degli elettori iscritti.

Si potrebbe opporre che in questi casi trattavasi di candidati della maggioranza, mentre sono le minoranze in nome delle quali si parla. Ma, senza ripetere il già detto, che cioè quella minoranza che raggiunga anche soltanto il quinto dei votanti, col limite dell'ottavo degli iscritti, farà trionfare il proprio candidato e che una minoranza di numero inferiore non ha alcuna legittima ragione di voler essere rappresentata, aggiungerò di più, per attenermi anche in questa parte soltanto agli ammaestramenti della statistica, che se noi guardiamo pure il risultato ottenuto dai candidati delle minoranze, troviamo che, tranne nei collegi dove non vi era contrasto, anche i candidati che vennero secondi per numero di voti, e perfino i candidati che vennero terzi, riportarono un numero di suffragi superiore all'ottavo degl'iscritti; nel che del resto non vi è nulla da destar stupore, poichè tre ottavi non formano ancora la metà degli elettori, cosicchè quando tre candidati si disputano fortemente il terreno e vi è poca differenza fra l'appoggio dei medesimi, questi risultati sono pienamente naturali.

Nè si potrebbe dire che avverrebbe diversamente collo scrutinio di lista. Imperocchè, da una parte, nulla potrebbe legittimare *a priori* tale conclusione; e perchè poi, dall'altra, uguali risultamenti statistici ci offrono le elezioni fatte a scrutinio di lista. In Francia difatti, nelle elezioni a scrutinio di lista ebbero luogo nel 1848, nessun candidato fu eletto non soltanto con meno dell'ottavo, ma neppure con meno del quinto dei voti degli elettori iscritti. La condizione adunque dell'ottavo degli iscritti fa sì che i ballottaggi siano una straordinarissima eccezione, ma che salvino però le più elementari convenienze, ogniquale volta sia intervenuto alle urne un così esiguo numero di elettori da non potersi dire che chi ebbe per suffragio di essi una poco invidiabile riuscita, possa decentemente rappresentare la Nazione.

Questi sono i motivi che mi sembrano imperiosissimi per far respingere come affatto improvida l'abolizione del ballottaggio.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Sena-

tore Lampertico al quale ha ceduto il turno il signor Senatore Alfieri.

Senatore LAMPERTICO. Scusi, signor Presidente, ma mi pare che sarebbe meglio che ora parlasse il Senatore Brioschi, avendo già chiesto la parola; e io risponderai in seguito, tanto più che parlo nel senso del signor Ministro.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. L'onorevole Ministro ha concluso il suo discorso dicendo che l'emendamento, il quale io ebbi l'onore di proporre, sarebbe *improvvido*; ed ha portato innanzi tre ordini di idee per opporsi all'emendamento stesso.

Dapprima, ha fatto noto al Senato che nell'altro ramo del Parlamento nessuno mosse obiezione sopra questo articolo. Io veramente debbo ogni giorno imparare una cosa nuova dall'onorevole Zanardelli; ma da un altro Zanardelli, non da quello che scriveva la Relazione alla Camera.

Infatti l'onorevole Zanardelli nella Relazione diceva come « nella Commissione...

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Nella Commissione sì, ma non nella Camera.

Senatore BRIOSCHI «..... uomini molto competenti, avevano sostenuto questo concetto; vi fu chi sulla traccia dell'Inghilterra e della Spagna, sostenne assai vivamente l'abolizione del ballottaggio, e conseguentemente l'efficacia della elezione a primo scrutinio qualsiasi il numero degli elettori intervenuti, e dei voti conseguiti dal candidato ».

Mi pare quindi che la mia proposta non sia tanto improvvida, se vi furono nella Commissione uomini autorevoli che la sostennero prima di oggi.

Ma l'onorevole Zanardelli, che nella Commissione non era fra quegli uomini che avevano sostenuta l'abolizione del ballottaggio, era rimasto però così impressionato delle opinioni loro, che, sebbene oggi lo dichiarai *concetto* assolutamente *improvvido*, allora scriveva:

« Ma se la Commissione non volle abolire completamente il ballottaggio togliendolo quindi eziandio in quei casi nei quali esso non può che migliorare le condizioni del voto, fu d'avviso che giovasse di rendere un'eccezione, assicurando in generale la riuscita delle elezioni a prima votazione ».

Io dissi che non mi poteva formare ancora un'idea chiara dell'effetto dello scrutinio di lista sopra il ballottaggio e sopra il grande muoversi di masse di elettori per ripetere il voto. Per l'on. Ministro Guardasigilli invece, come avete udito, è già cosa decisa. Lo scrutinio di lista rende più difficile il ballottaggio.

Vengo ora alla seconda obiezione che l'onorevole Ministro deduce dalle statistiche italiane. E qui dichiaro subito che ha ragione. Ma di quei ragionamenti io gliene fo un altro in senso opposto che dà ragione anche a me, e glielo provo.

Prendiamo la provincia di Ferrara la quale ha 4 collegi. Questi 4 collegi che ora saranno riuniti in uno solo a 4 Deputati, sono: Ferrara I, Ferrara II, Comacchio, Cento.

Ebbene, il numero degli elettori iscritti, secondo le statistiche, era di 4751.

Supponiamo che non fosse allargato il corpo elettorale; il collegio attuale di Ferrara ch'è composto degli antichi 4 collegi avrebbe 4751 elettori. L'ottavo di questo numero è 594, vale a dire che ciascuno di quei candidati per essere eletto dovrebbe avere riportato almeno 594 voti. Ora vediamo il risultato nelle ultime elezioni del 1880.

Questi 4 Deputati nominati in collegi parziali, furono nominati in questo modo: nel 1° collegio con 752 voti, nel 2° con 270, nel 3° con 308, nel 4° con 378; ebbero cioè in tre collegi un numero minore di voti di quell'ottavo degli iscritti.

Supponiamo ora che dei 1708 elettori votanti quelli appartenenti a quegli antichi collegi siensi accordati sopra i tre nomi degli attuali Deputati, ma che il quarto non sia sostenuto che dai votanti in uno degli antichi collegi, è ben chiaro che esso non sarà eletto, anche ottenendo un numero maggiore di voti che nell'ultima elezione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

Senatore BRIOSCHI... Un'ultima osservazione.

L'onorevole Zanardelli che (a me piace il dirlo) è colto in questa materia, e vorrei discutesse con me con più calma perchè ci troveremmo così qualche volta d'accordo; disse essere vero che il ballottaggio non esiste in Inghilterra, ma aggiunse che l'Inghilterra sta per introdurlo.

Qui c'è un grosso errore. È vero che 15 o 20 giorni fa tutti i giornali francesi avevano dato notizie di un *bill* che era davanti al Parlamento dei Comuni per ristabilire il ballottaggio.

Mi sono dato la pena di fare le opportune ricerche in proposito; non ho potuto avere il *bill*, perchè il tempo fu troppo breve. Ma se l'onorevole Zanardelli vuole leggere il *Times* del 20 di questo mese vi troverà il sunto della discussione avvenuta intorno a quel *bill* nella Camera dei Comuni la sera del precedente giorno 19.

Il *bill* è intitolato: Spese per le elezioni del Parlamento. Trattasi delle spese assolutamente necessarie in ciascuna elezione, ed il Dilke che domanda la seconda lettura del *bill* dice che in tutti gli altri paesi sono *spese pubbliche*; così in Austria-Ungheria, Francia ed Italia a spese del Governo; in Belgio, Germania, Portogallo, Spagna e Danimarca a carico delle località, il che, egli aggiunge, prova l'universale consenso su questo punto.

In questo stesso *bill* vi ha una seconda clausola la quale non potrei ora riferire nel testo preciso, ma che a un di presso è la seguente:

Se un candidato non ottiene la maggioranza assoluta degli elettori la prima volta, si farà una seconda prova; ed in questa l'elezione avrà luogo a maggioranza relativa.

A prima vista parrebbe che questa clausola nulla abbia di comune collo scopo del *bill*; ed infatti il solo nesso ci è indicato dallo stesso Dilke allorquando osserva che la spesa per questa elezione, quando sia il caso, sarà minima.

Ma ciò che importa, è di esaminare quale fu l'accoglienza fatta a quella clausola dai vari oratori della Camera dei Comuni che sulla medesima presero la parola.

Primo fatto degno di nota, nessuno la appoggiò o la difese.

Udite ora i giudizi dati sopra di essa:

Il signor Gregory la qualifica una *semplice stravaganza*. Il signor Serjent una clausola *inutile e pericolosa*. Il signor Andersen, stima che essa sarebbe una causa di confusione. Si riserva di combatterla in Comitato e spera sarà rigettata in quella sede. Il signor Hibbert che è attualmente uno dei lords della Tesoreria, uno dei Ministri di Sua Maestà, dichiara

riservarsi pure di combatterla in Comitato. Ed il signor Talbot osserva, mi pare a ragione, essere strano che un membro del Governo faccia riserva di tal genere; e rispetto alla clausola aggiunge: che siccome essa trova tanta opposizione da ogni parte, anche da coloro che sostengono la clausola delle spese, sarebbe una perdita di tempo il criticarla. Se fosse cosa seria, verrebbero i Ministri di Sua Maestà a sostenerla.

Ma il discorso più importante in proposito è quello di Fawett, altro dei lords della Tesoreria. Egli difende la prima clausola, e quanto alla seconda vi si oppone colle seguenti parole quasi testuali: *Perchè essa sarebbe inattuabile in un collegio dove vi hanno più deputati da eleggere*.

E siccome egli spera non sia lontano il giorno in cui più collegi attuali dovranno aggregarsi insieme a formarne uno che voti per più d'un Deputato, così la combatte. Potrei citare i nomi dei signori Lewis, Leighton, Davis ed altri, che si oppongono in modo reciso alla seconda parte del *bill*, pel complesso del quale il risultato finale fu:

Votanti in favore della seconda lettura N. 87	
» in contrario . . . . . » 85	
	—
	Maggioranza . . . N. 2

Fu quindi appena ammessa la seconda lettura; ma probabilmente il *bill* non potrà abordar, puramente per questo fatto della seconda clausola.

Ora veda, onorevole Zanardelli, che io dopo tutto non aveva portato qui una proposta che non avesse appoggio veruno.

Credo di avere dimostrato ieri il grandissimo pericolo che vi può essere in un paese, nel quale si allarga il corpo elettorale nel modo che abbiamo fatto noi colla nuova legge elettorale, di dover chiamare troppo spesso gli elettori all'urna.

Certo che io non posso ora pronunciarmi sugli effetti probabili, sia dell'allargamento del voto, sia dello scrutinio di lista, rispetto al numero maggiore o minore dei ballottaggi; non è possibile, dico, oggi determinare qualche cosa di serio circa le conseguenze di queste riforme; ma quel che è certo (e l'onorevole Zanardelli lo sa meglio di me, perchè lessi ieri le cifre della

sua Relazione), quello che è certo si è che l'Italia fin qui ha dato esempio di ricorrere molto facilmente al ballottaggio: ciò che ci può illuminare facilmente su quello che potrà succedere in avvenire, cioè che di ballottaggi ce ne saranno sempre di molti.

Io insisto adunque nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro Guardasigilli.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io non voglio prolungare la discussione, ma anzi affrettare la votazione. Dirò quindi una sola parola intorno a ciascuno dei tre punti sui quali, evitandone altri veramente decisivi, mi rispose l'onorevole Senatore Brioschi.

Io ricordava benissimo d'aver scritto nella Relazione, che la questione del ballottaggio si era agitata nella Commissione e che l'abolizione ne era stata sostenuta da alcuni dei membri della Commissione medesima. Per ciò appunto io poco fa dissi che *nella Camera* non fu fatta alcuna obbiezione a questo articolo e, se vuole, glie ne dirò anche il perchè. Quantunque la questione, secondo che ho detto, fosse stata sollevata nella Commissione, gli stessi oppositori del ballottaggio, quando videro che per riuscire a primo scrutinio, giusta la proposta che noi facevamo, bastava un numero di voti uguale all'ottavo degli iscritti, si acquetarono; sicchè nella Camera votarono pienamente concordi con noi, e non si sognarono nè punto nè poco di chiedere, come fa ora il Senatore Brioschi, l'abolizione del ballottaggio. E ciò perchè quei miei Colleghi della Commissione erano abbastanza equanimi per comprendere che, quando non si richiede per la validità dell'elezione se non l'ottavo degli iscritti, avviene quanto è appunto detto nella Relazione che egli, il Senatore Brioschi, ha letto: che i ballottaggi, cioè, sono rarissimi, e quasi scompaiono, ma che rimangono però in quei soli e pochissimi casi in cui tornano veramente necessari come guarentigia della verità del voto, della serietà dell'elezione.

Vengo all'altro punto, cioè alle cifre che l'onorevole Brioschi ci ha lette e che riguardano le elezioni ultime del collegio di Ferrara. Rispetto a tali cifre mi basta notare che, se esse si riferiscono al primo scrutinio, anzichè al ballottaggio,...

Senatore BRIOSCHI. Non ci fu ballottaggio.

ZANARDELLI. *Ministro di Grazia e Giustizia*.

... i candidati che risultarono eletti devono avere avuto non solo l'ottavo, ma il terzo degli elettori iscritti, poichè per la legge vigente non si riesce che ottenendo il terzo.

Vengo all'incidente su cui volle fermarsi a lungo l'onorevole Brioschi, quantunque a mio credere non ne francasse la spesa: cioè alla proposta legislativa di introdurre il ballottaggio in Inghilterra.

Io non vedo il nesso necessario tra la questione delle spese elettorali e la questione del ballottaggio. E tanto meno lo potrei ammettere in quanto che è bensì vero che nel *bill* del quale si tratta, parlasi delle spese preindicate, ma altre cose attinenti ad elezioni sono pur venute contemporaneamente in trattazione: ad esempio, la sospensione della franchigia a taluni collegi colpevoli di corruzione; nè le leggi inglesi, poi, sogliono risplendere per ordine e semplicità.

Del resto, non mi sorprende punto e non sorprenderà nessuno il fatto esposto dal Senatore Brioschi, cioè che la proposta di introdurre il ballottaggio abbia incontrato viva opposizione in un paese che è tanto strettamente attaccato alle sue tradizioni da aver per impresa il celebre motto: *Nolumus leges Angliae mutare*. Quella rappresentanza delle minoranze di cui pare tanto tenero l'onorevole Brioschi quante volte non fu rigettata dal Parlamento inglese! E non ricorda egli, che crede d'aver provato molto citando alcuni epiteti acerbi d'uomini politici inglesi contro il ballottaggio, i giudizi ben altrimenti acerbi che contro la rappresentanza delle minoranze furono pronunciati da uomini come D'Israeli, Gladstone, Bright? D'altronde non risulta forse dall'esito stesso della votazione riferito dall'onorevole Brioschi che gli epiteti da lui letti hanno convinto ben poco il Parlamento inglese, sebbene si tratti di mutare antiche consuetudini?

Quando avesse pensato quanto ci volle perchè l'Inghilterra abbandonasse nelle elezioni la pratica del voto palese, pel quale si lottò indarno per lunga serie di anni e di lustri, l'onorevole Brioschi non si sarebbe certo fatto forte dell'opposizione che ha trovato colà la proposta d'introdurre nelle elezioni il ballottaggio.

Del resto, per l'Inghilterra una tale proposta costituisce una novità, esige l'abbandono delle

sto tradizioni scolari; mentre per noi, in senso diametralmente opposto, col mantenere il ballottaggio non si fa che rispettare le nostre tradizioni, le nostre consuetudini, le nostre leggi; le quali tanto abbondano anzi in favore del ballottaggio da esigere per l'elezione a primo scrutinio il duplice rapporto della maggioranza assoluta rispetto ai votanti, e del terzo rispetto agli iscritti. Colla nuova legge facciamo già molto, e quasi direi troppo, nel senso di escludere il ballottaggio, poichè eliminiamo la necessità di qualsiasi rapporto col numero dei votanti; e quanto all'altro rapporto, quello cogli elettori iscritti, scendiamo da un terzo all'ottavo.

È mai possibile ed immaginabile che si voglia ancora di più; che si chieda una così assoluta e radicale inversione dei nostri procedimenti, tutto ad un tratto? Senza essere delle proprie tradizioni così gelosamente tenaci com'è l'Inghilterra, contro la pretesa dell'onorevole Brioschi è proprio il caso di ripetere che *in novis constituendis evidens utilitas esse debet ut recedatur ab eo jure quod diu cequum visum est*.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Al momento in cui ci troviamo, parmi inopportuno di fare nuovamente una confutazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Brioschi. Bensì mi pare opportuno di porre nettamente, per dire così, l'oggetto su cui deve cadere la risoluzione, esponendo brevemente le ragioni per cui stamattina, essendosi riunito l'Ufficio Centrale, sei dei componenti l'Ufficio medesimo si sono trovati d'accordo nel non accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Brioschi.

Io sarò molto schietto. Anche quando l'onorevole Senatore Brioschi avesse proposto l'emendamento in una forma meno assoluta, non dirò che questo avrebbe risolto la maggioranza dell'Ufficio Centrale ad accettarlo. Proposto poi in un modo così assoluto, parve davvero che non si potesse in verun modo consigliarne l'adozione al Senato.

Non dirò che se ci si presentassero opposizioni che noi trovassimo tali da potersi raccomandare al Senato, noi non le raccomanderemmo, anche quando non fossero sorte prima

nella Camera dei Deputati. Ma qui non ne è il caso.

Gli argomenti i quali sono tratti dalle statistiche, naturalmente si riferiscono ad un corpo elettorale diverso da quello che avremo colla nuova legge, e quindi non mi meraviglio che fino ad un certo punto si possano trarne contraddittorie illazioni, quando si vogliano applicare i numeri che si riferiscono al corpo elettorale quale oggi lo abbiamo, al corpo elettorale diverso che avremo colla nuova legge.

L'emendamento, in quanto sopprime il ballottaggio, si può presentare in qualche maniera specioso. Perchè, si dice, vorrete togliere con una mano quello che date con l'altra? Non volete togliere quel tanto alla rappresentanza delle minoranze che le avete già consentito; nel ballottaggio le minoranze saran sopraffatte sempre.

Che però quel tanto che alla rappresentanza delle minoranze si è dato, si sia voluto dare in effetto, il disegno di legge fa manifesto.

Basta leggere la Relazione a cui si è richiamato l'onorevole Ministro Guardasigilli e lo stesso Senatore Brioschi, per vedere che appunto si è stabilito per la riuscita a primo scrutinio come bastante il solo ottavo degli iscritti per far sì che le minoranze potessero avere il modo di farsi valere. Attualmente per le elezioni si richiede un duplice rapporto, rapporto proporzionale col numero degli iscritti e rapporto proporzionale col numero dei votanti. D'ora in poi si richiede un solo rapporto proporzionale, cioè il rapporto cogli iscritti.

E degli iscritti, attualmente si richiede il terzo, in seguito si richiede l'ottavo. Ciò dimostra, mi pare ad evidenza, che si facilita l'adito alle minoranze di farsi valere fin dalla prima votazione.

Quando poi l'onorevole Senatore Brioschi si accontenta di qualunque maggioranza relativa, anche della maggioranza relativa la più esigua, parmi che con ciò si darebbe luogo ad inconvenienti molto più gravi di quelli che egli teme. Ed infatti, prima di tutto è evidente che noi possiamo esporre i collegi elettorali al pericolo delle sorprese quando basta per riuscire un qualunque numero, anche il più tenue, anche il più esiguo.

Queste sorprese mi pare che diventino sempre più possibili, sempre più facili.

Oltre di che io non so se la dignità, se la verità della rappresentanza nazionale ne guadagnerebbe quando si può essere eletto con un così tenue numero di voti. Non si potrà certo dire che rappresenti veramente l'opinione del paese un Deputato, il quale per qualsiasi congiuntura riuscisse per disposizione di legge che lo favorisce, senza un certo numero di voti che dimostri con lui consenziente tutta una popolazione. Nè credo che la proposta, la quale vien fatta, sarebbe un grande eccitamento perchè gli elettori accorressero all'urna; e non vorrei invece che si cambiasse piuttosto quasi in un invito di starsene a casa.

Il pericolo poi gravissimo della proposta Brioschi, mi pare sia quello di dare eccitamento alle candidature di nessun valore, intendo dire di nessun valore intellettuale, di nessun valore morale.

Quando si può riuscire con pochissimo numero di voti in date congiunture che ci favoriscono, evidentemente si fanno avanti anche coloro che, quando si richiede un certo maggior numero di voti, non si sognerebbero di farsi candidati.

Ma nel momento in cui sentiamo tanto la necessità di togliere, almeno per quanto è da noi, una delle cause, le quali possono concorrere alla volgarità delle elezioni, in verità non mi pare che sia opportuno il dare un incitamento a queste candidature, che altrimenti, quando si richiede un certo numero di voti, non si farebbero innanzi.

Ma m'inganno nel dire che non sono di nessun valore: un valore l'hanno, ed è quello dell'intrigo; perchè anche quando non potessero in nessuna maniera riuscire, queste candidature che si moltiplicassero da ogni parte per la maggiore facilità di riuscire, evidentemente un effetto lo produrrebbero, e sarebbe quello di una maggiore confusione nelle elezioni.

Le minoranze non sono favorite nella seconda votazione, ma sono favorite nella prima.

Non so se si voglia proprio riconoscere il diritto di avere una propria rappresentanza ad una minoranza, la quale non raggiungerà nemmeno l'ottavo degli iscritti.

In verità non si possono fare certe previsioni dell'effetto della nuova legge elettorale; ed io stesso ho posto innanzi dubbi che una delle cause le quali impediscono un grande

concorso di elettori alle urne, sia insita, direi quasi, alla condizione democratica della società moderna.

Però, coll'aver portato il numero sufficiente di voti all'ottavo degli iscritti, sembra, o almeno è questo che dobbiamo augurarci, che le elezioni a prima votazione possano riescire più facili di quello che sarebbe quando si fosse mantenuto il duplice rapporto proporzionale col numero di votanti e degli iscritti, e si fosse mantenuto tanto alto quanto era nella legge anteriore.

Per questa ragione dunque la maggioranza dell'Ufficio Centrale prega il Senato di non accogliere l'emendamento del Senatore Brioschi.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. La rinunzio.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Majorana.

Senatore MAJORANA-GALATABIANO. Vi rinunzio anch'io.

PRESIDENTE. Ora si tratta di votare l'emendamento del Senatore Brioschi che consiste nella cancellazione delle ultime parole dell'art. 74, le quali dicono: « purchè questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli elettori iscritti ».

Prima che si proceda al voto, debbo avvertire che è pervenuta al banco della Presidenza questa domanda, sottoscritta da più di dieci Senatori.

« I sottoscritti pregano il Presidente del Senato di volere proporre all'Assemblea la votazione per divisione sugli articoli 74 e 75 della legge, nei quali si parla di ballottaggio ».

Benintendi, Magni, Pacchiotti,  
Martinengo A.

(Rumori).

Senatore PACCHIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Pacchiotti mantiene questa domanda?

Senatore PACCHIOTTI. Io e i miei Colleghi che l'hanno firmata la ritiriamo.

PRESIDENTE. È ritirata. Dunque sull'emendamento del Senatore Brioschi, si voterà per alzata e seduta.

Chi intende di approvare l'emendamento del Senatore Brioschi è pregato di sorgere.

(Non è approvato).

Pongo dunque ai voti l'art. 74, che rileggo:

Art. 74. Il Presidente dell'ufficio della prima Sezione proclama, in conformità delle deliberazioni dell'adunanza dei presidenti, eletti nel limite del numero dei Deputati assegnati al collegio, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purchè questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli elettori iscritti.

(Approvato).

Si passa all'art. 75.

Art. 75. Se tutti i Deputati assegnati al collegio non sono stati eletti nella prima votazione, il presidente dell'ufficio della prima Sezione proclama, in conformità alle deliberazioni dell'adunanza dei presidenti, il nome dei candidati che ottennero maggiori voti in numero doppio dei Deputati che rimangono da eleggere; e nel giorno a ciò stabilito dal regio decreto di convocazione, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.

Anche in questa elezione di ballottaggio l'elettore scrive sulla propria scheda:

Quattro nomi nei collegi in cui restano da eleggere cinque Deputati;

Negli altri collegi tanti nomi quanti sono i Deputati che rimangono da eleggere.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti. Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 77. Nella seconda votazione gli uffici definitivi costituiti per la prima presiedono alle operazioni elettorali, le quali devono compiersi colle stesse formalità prescritte negli articoli precedenti. Nella seconda votazione però l'appello degli elettori comincia alle dieci antimeridiane.

I suffragi non possono cadere che sopra i candidati fra i quali ha luogo il ballottaggio.

Si hanno per eletti i candidati che raccolgono il maggior numero di voti validamente espressi.

(Approvato).

Art. 80. Quando per qualsiasi causa resti vacante qualche seggio di Deputato, il collegio deve essere convocato nel termine di un mese.

Dal giorno della pubblicazione del regio decreto di convocazione del collegio a quello sta-

bilito per la elezione devono decorrere quindici giorni almeno.

Se per effetto di tali vacanze si abbiano nel collegio ad eleggere cinque Deputati, l'elettore scrive quattro nomi sulla sua scheda: negli altri casi scrive tanti nomi quanti sono i Deputati da eleggere.

(Approvato).

Dobbiamo ora mettere ai voti la prima parte, ossia il proemio dell'art. 1° che fu lasciato in sospeso, e che consiste nelle parole ch'io leggo:

Art. 1.

Agli articoli 44, 45, 65, 69, 74, 75, 77, 80 della legge elettorale in data delli 22 gennaio 1882, N. 593, serie 3ª, sono sostituiti i seguenti:

Chi intende di approvare questo proemio dell'art. 1° è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Prima che il Senato proceda alla votazione dell'art. 2 debbo ricordare quanto ebbi già l'onore di dire riguardo ad una petizione.

Pervenne al Senato una petizione di un Comune della Provincia di Palermo nella quale si domanda che il Comune stesso venga staccato dalla circoscrizione elettorale di uno dei collegi di Palermo per essere aggregato ad altro collegio. A me sembra che questa petizione debba essere puramente e semplicemente rinviata alla Commissione di cui oggi tanto si è discusso.

Prego quindi il Presidente di porre a partito questa mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del Senatore Lampertico, cioè che questa petizione debba essere puramente e semplicemente rinviata alla Commissione parlamentare indicata nell'art. 45.

Chi approva che la petizione testè da lui accennata, venga rinviata alla Commissione suddetta, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora si legge l'art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare in testo unico la legge elettorale 22 gennaio 1882, N. 593, serie 3<sup>a</sup>, colle modificazioni introdotte dalla presente legge.

(Approvato).

Adesso si procederà all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dell'intero progetto di legge.

Invito i signori Senatori di accedere alle urne mano mano che saranno chiamati.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

(I Senatori, Segretari, procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione sul progetto di legge dello scrutinio di lista nelle operazioni elettorali politiche:

Senatori votanti . . . . .	197
Favorevoli . . . . .	126
Contrari . . . . .	71

Il Senato approva.

Domani seduta pubblica alle ore 2 pom., per la continuazione dell'ordine del giorno d'oggi.

L'ordine del giorno per domani è il seguente:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato degli impiegati civili;

Aggregazione del Comune di Bargagli al Mandamento di Staglieno;

Aggregazione dei Comuni che costituiscono il Mandamento di Montichiari al distretto notarile di Brescia;

Rinnovazione delle domande per trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni fatte il 13 di-

cembre 1880 all'Ufficio di conservazione delle ipoteche di Messina;

Facoltà al Governo di applicare alcuni Consiglieri alle Corti d'Appello di Catania e Catanzaro;

Aggregazione della borgata Sterpito al Comune di Avigliano in Basilicata;

Cessione al Municipio di Milano di stabili demaniali ed imputazione del relativo prezzo nelle spese di costruzione del gran carcere cellulare;

Estensione ai militari di bassaforza, passati nel personale dei Capi tecnici e Capi operai della Marina, dell'art. 36 della legge 3 dicembre 1878;

Convenzione colla Società delle strade ferrate Sarde per la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata da Terranova al Golfo degli Aranci;

Spesa pei lavori necessari all'assetto definitivo delle Cliniche universitarie nell'Ospedale di Sant'Orsola in Bologna;

Disposizioni per la giubilazione degli operai permanenti e dei lavoratori avventizi della Regia Marina;

Riforme occorrenti al Regolamento interno del Senato.

La seduta è sciolta (ore 6 e 1/2).

#### Errata-corrige.

Alla pagina 2692, riga 7<sup>a</sup>, ove leggesi: *l'εταιριτα* si legga invece: *l'εταιρετα*

